CONCILI
ECUMENICI

*

CLASSICI
U. T. E. T.

Religione_in_Ita

CLASSICI DELLE RELIGIONI

Sezione prima, diretta da Oscar Botto

Le religioni orientali

Sezione seconda, diretta da Piero Rossano

La religione ebraica

Sezione terza, diretta da Francesco Gabrieli

La religione islamica

Sezione quarta, diretta da Piero Rossano

La religione cattolica

Sezione quinta, diretta da Luigi Firpo

Le altre confessioni cristiane

CLASSICI



UTET

Religione_in_Ita

CLASSICI DELLE RELIGIONI

SEZIONE QUARTA DIRETTA DA

PIERO ROSSANO

La religione cattolica

CLASSICI UTET

Religione_in_Ita

DECISIONI DEI CONCILI ECUMENICI

A CURA DI

GIUSEPPE ALBERIGO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

Religione_in_Ita

Prima edizione: 1978
Traduzione a cura di Rodomonte Galligani

Tipografia Torinese S. p. A. - Strada del Barrocchio 83, Torino - 1978
ISBN 88-02-03406-0

Religione_in_Ita

INTRODUZIONE

Religione_in_Ita

Origine dei concili.

Il primo concilio « ecumenico » ha luogo a Nicea nel 325, quando l'imperatore Costantino vi convoca i vescovi responsabili delle comunità cristiane nelle varie parti dell'impero allo scopo di elaborare un atteggiamento comune nei confronti dell'arianesimo e di assicurare così la pace religiosa dell'impero stesso. Che un'assemblea generale dei vescovi cristiani si riunisse nel 325 appare — a prima vista — molto tardi rispetto alle origini della chiesa e, insieme, troppo presto se si ricorda che solo nel 313 con l'editto di Milano il cristianesimo era uscito dalla stagione delle persecuzioni o, quanto meno, dell'irrilevanza pubblica. A ben vedere però l'assemblea nicena ha una ricca serie di precedenti, che contribuiscono in misura decisiva a spiegare l'evento stesso.

Gli *Atti degli apostoli* ci informano al capitolo 15 di una (o due, gli storici sono incerti) assemblea di particolare importanza tenutasi a Gerusalemme verso la fine del primo secolo, con l'intervento di cristiani provenienti da varie parti, tra cui Paolo (si veda il cap. 2 della *Lettera ai Galati*). Questo cosiddetto « concilio di Gerusalemme » fu sicuramente un'assemblea diversa dalle abituali riunioni della comunità cristiana gerosolimitana, vuoi strettamente liturgiche che comunitarie. Vi parteciparono cristiani autorevoli provenienti da varie comunità, anche molto lontane, con lo scopo di dibattere e decidere insieme il problema cruciale di quel momento storico, che divideva e addirittura contrapponeva i cristiani tra di loro. Si trattava di riconoscere o meno importanza alle osservanze giudaiche, e in primo luogo alla circoncisione, per i « gentili » che si convertivano al cristianesimo e nella vita cristiana ordinaria. È molto rilevante che la decisione presa, determinante nei successivi rapporti tra giudaismo e cristianesimo, fosse unanime, malgrado inizialmente Pietro e Paolo sostenessero due tesi opposte. Anzi essa fu presentata,

Religione_in_Ita

nella lettera che comunicava le decisioni stesse alle comunità di Antiochia, della Siria e della Cilicia, con l'espressione « abbiamo deciso, lo Spirito santo e noi » (*Atti* 15, 28). Per circa un secolo le fonti disponibili non forniscono altre notizie di assemblee analoghe e solo per gli ultimi anni del II secolo abbiamo documenti certi di concili tenuti sia a Roma che, soprattutto, in Grecia in occasione del dibattito sulla determinazione della data della Pasqua o del confronto con l'eresia montanista. È di questi anni una frase significativa dell'africano Tertulliano, il quale dà notizia di « concili formati da tutte le chiese (dei paesi di lingua greca) nei quali si trattavano in comune le questioni più importanti. Essi erano celebrati con grande solennità come espressione (*repraesentatio*) di tutto il nome cristiano » (*De jejun* XIII, 6). Cosa era successo a questo proposito durante tutto il secondo secolo? Sia pure in via non definitiva, appare fondata e convincente l'ipotesi che assemblee di questo tipo si siano avute anche tra il 100 e il 200, non fosse altro che per la creazione di nuovi responsabili delle comunità. In tale periodo infatti, parallelamente all'affermazione dell'episcopato, come funzione distinta e superiore al sacerdozio, acquista sempre maggiore importanza la scelta e la consacrazione dei nuovi vescovi. A tale scopo si afferma l'uso di realizzare ciò attraverso un unico atto complesso, al quale concorrano la comunità locale interessata (scelta della persona), ma anche i vescovi delle comunità più vicine (consacrazione). Ciò esige la riunione ricorrente dei vescovi della medesima regione. Talora questi incontri hanno per oggetto anche la deposizione di vescovi indegni o altri argomenti controversi o che interessano diverse comunità. Questi concili non hanno affatto una fisionomia prevalentemente giuridico-amministrativa, ma piuttosto sacramentale, sul modello della sinassi eucaristica. Ciò non esclude che, soprattutto via via che le comunità diventano più numerose, le assemblee episcopali ricorressero per il loro ordinamento interno alle norme collaudate e prestigiose del senato romano o del sinedrio ebraico. Peraltro dedurre da questo fatto una derivazione dei concili dalle assemblee profane appare affrettato e infondato.

Col III secolo, i concili risultano sempre meglio documentati dalle fonti. Vi sono importanti concili in Africa, che affrontano la questione dei *lapsi* — cristiani apostati durante le persecuzioni —; il medesimo problema suscita concili a Roma e ad Alessandria. Ancora in Africa, ma anche in Asia, si tengono concili per discu-

Religione_in_Ita

tere sulla validità del battesimo conferito dagli eretici. Si va affermando anche l'uso che i concili inviino « lettere sinodali », alle chiese che non sono intervenute per informarle delle decisioni prese, soprattutto quando queste sono di rilevanza universale. Si manifesta anche una differenziazione tra queste assemblee, che non dipende solo dal numero dei partecipanti, ma soprattutto dalla diffusione e dalla normatività che le decisioni di alcuni concili acquistano, ben al di là dei confini delle chiese rappresentate all'assemblea. Emerge cioè la tendenza spontanea a valorizzare per aree molto vaste le decisioni di singoli concili per sé destinate a zone limitate.

Un altro fattore importante, giustamente messo in luce da studi recenti, è costituito dal canone 34 degli Apostoli, contenuto nella raccolta nota sotto il nome di Costituzioni Apostoliche. Redatto presumibilmente verso la fine del III secolo questo canone prescrive « che i vescovi di ciascuna nazione sappiano chi tra loro è il primo e che lo considerino come il loro capo. Essi non devono fare alcunché senza il suo assenso, ancorché spetti a ciascuno di regolare i problemi della propria diocesi e dei territori che ne dipendono. Ma anche lui [il capo] non dovrà fare alcunché senza l'assenso di tutti gli altri. Così regnerà la concordia e Dio sarà glorificato dal Cristo nello Spirito santo » [1]. Si sanciva dunque una dinamica collegiale e gerarchica ad un tempo, collocata in un contesto di comunione tra le comunità e con la Trinità.

Tutto ciò aiuta a comprendere come si sia giunti ad un concilio delle dimensioni e dell'importanza di quello di Nicea solo nel 325, proprio quando si verificarono diverse e concorrenti circostanze: la lunga e diffusa prassi di assemblee di vescovi, espressione della comunione tra chiese, il radicale mutamento dello statuto pubblico del cristianesimo all'interno dell'impero, l'eccezionale gravità dell'arianesimo come minaccia della stessa identità del cristianesimo e la conseguente urgenza di una presa di posizione dotata della massima autorevolezza possibile, infine, il diffuso convincimento che la stessa pace sociale dell'impero fosse minacciata e che pertanto l'imperatore dovesse intervenire attivamente. Queste circostanze costituiscono il contesto immediato nel quale si colloca la celebrazione del « grande e santo sinodo »

1. F. X. FUNK, *Didascalia et Constitutiones apostolorum*, Paderborn, 1905 - Torino, 1959, I, pp. 572-574.

Religione_in_Ita

di Nicea, allora città imperiale, oggi niente più che un villaggio, Isnik.

Il concilio di Nicea (325).

Sia storicamente che dottrinalmente il cristianesimo si situava sin dalle origini in un alveo rigidamente monoteistico, in polemica ma anche in diretto contatto con civiltà politeiste, come quella ellenistica e quella romana. Su questo sfondo, la proclamazione della fede in Gesù di Nazareth come figlio di Dio da lui inviato per la salvezza degli uomini e il conferimento del battesimo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo erano destinati a creare non pochi problemi a livello dotto come tra i semplici fedeli. Chi era veramente questo Gesù in rapporto al Padre? Che senso aveva professarsi monoteisti, se si affermava l'esistenza di un Dio in tre persone? Gesù allora era uguale o solo simile al Padre, o — addirittura — ne era una creatura subordinata? In questo caso solo il Padre poteva essere indicato come « increato ». Ma in questo caso la qualifica di Gesù come figlio di Dio non si riduceva ad un contenuto molto tenue? D'altronde una piena divinità del Cristo non infrangeva irrimediabilmente il monoteismo? Il ricorso alle categorie, ai concetti e al linguaggio della sofisticata cultura greca, iniziato col prologo dell'evangelo di Giovanni, diede grande dignità culturale al dibattito, che ebbe il suo epicentro ad Alessandria, la capitale culturale dell'impero, pur investendo progressivamente anche le chiese d'Asia, d'Africa, di Spagna e d'Italia. Peraltro il dibattito non era solo dottrinale, ma investiva i dati essenziali della fede cristiana in modo vitale, coinvolgendo perciò anche i fedeli comuni. Sotto il peso delle persecuzioni di Diocleziano (303) e Licinio (320) l'incertezza sull'identità del Cristo, a causa del quale i cristiani erano perseguitati, era ben grave.

Le molte posizioni in campo trovarono abbastanza presto la loro espressione emblematica e più significativa da un lato nel prete libico Ario e dall'altro nel vescovo Alessandro, che dal 313 era a capo della chiesa di Alessandria, consigliato dal giovane diacono Atanasio. Schematicamente le tesi in gioco erano le seguenti [2]:

2. Riprendo questo confronto da J. Ortiz de Urbina, *Nicée et Constantinople*, Paris, 1963, 48.

Religione_in_Ita

ARIO	ALESSANDRO
Il Verbo non coesiste dall'eternità col Padre.	Il Verbo coesiste col Padre dall'inizio.
Il Verbo è stato creato dal nulla.	Il Verbo non è stato creato, è lui che ha creato tutto.
Il Verbo non è figlio naturale e propriamente detto del Padre.	Il Verbo è figlio, non per adozione ma per natura.
La natura del Figlio non procede da quella del Padre.	Il Figlio possiede una natura eguale a quella del Padre.
Il Verbo ha cominciato a esistere per un atto della volontà del Padre.	Il Verbo esiste per comunicazione dell'essenza del Padre.
Il Verbo è per natura soggetto al mutamento, fisicamente e moralmente.	Il Verbo nella sua natura divina non è soggetto al mutamento né alla sofferenza.

Solo lentamente si percepì la gravità delle affermazioni di Ario, il quale fu condannato da un concilio locale ad Alessandria nel 318. Ciò non valse a fermare Ario e i suoi numerosi seguaci; di conseguenza l'imperatore Costantino, scarsamente consapevole dell'importanza della questione, fece compiere un tentativo di mediazione e di pacificazione dal proprio consigliere ecclesiastico, il vescovo di Cordova, Osio. Il fallimento dell'ingenua iniziativa, insieme al turbamento suscitato dalla disparità di calcolo della data (mobile) della Pasqua, indusse Costantino a convocare un'assemblea generale dei vescovi.

Nella completa mancanza di atti del concilio di Nicea, le notizie vanno ricavate da fonti indirette come la Vita di Costantino di Eusebio, le Storie ecclesiastiche dello stesso Eusebio, di Teodoreto, di Socrate, di Sozomeno. La convocazione, decisa autonomamente da Costantino senza concorsi esterni — tanto meno del vescovo di Roma, Silvestro —, lasciava trasparire quanto l'imperatore intendesse rifarsi alle norme procedurali che regolavano il senato romano. In relazione a ciò i vescovi potevano servirsi delle poste imperiali per l'organizzazione e le spese del loro viaggio, per molti altrimenti impossibile. Le sedute si sarebbero tenute nel palazzo imperiale di Nicea, e non — come usò più tardi — in una chiesa; quando il concilio iniziò — probabilmente il 19 giugno — invece della statua della Vittoria, fu intronizzata la Bibbia e, come al senato, l'imperatore — pur essendo presente

Religione_in_Ita

in tutta la sua magnificenza — non presiedette né ebbe diritto di voto. Intervennero almeno duecentoventi vescovi, secondo alcuni duecentocinquanta o più, ma ben presto si prese a indicare questo concilio come quello dei 318 padri, numero simbolico usato dal Genesi (14, 14) per indicare i servi di Abramo. I vescovi provenivano quasi tutti dalle chiese dell'oriente, salvo cinque occidentali, ai quali si aggiunsero due preti, che rappresentavano Silvestro di Roma. Le funzioni di presidente (il *princeps senatus*) furono svolte da Osio di Cordova, il quale secondo alcuni rivestiva anche la qualifica di legato del vescovo di Roma.

I lavori durarono circa cinque settimane, sino al 25 luglio, e ebbero al centro il dibattito sul rapporto tra il Cristo e il Padre, al quale intervenne anche lo stesso Ario. Sotto l'impulso di Atanasio, i padri trovarono un accordo su una professione di fede che riprendeva la sostanza di un simbolo in uso nella chiesa di Gerusalemme (non quello di Cesarea, come alcuni hanno sostenuto in passato). Il punto nodale è costituito, come è noto, dall'uso del greco *homoousios* (consustanziale) per sintetizzare il rapporto tra il Padre e il Figlio come una relazione di parità e di distinzione nel medesimo tempo. I padri niceni vi giunsero attraverso una serrata catena di proposizioni dedicate, salvo la prima, al Cristo « unigenito », « non fatto » e, appunto, « consustanziale ». Al termine del simbolo vi è un riferimento brevissimo allo Spirito santo, cui segue l'espressa condanna delle opinioni secondo le quali il Cristo « era quando non era », « prima che nascesse non era », « è stato creato dal nulla », « è stato creato da una sostanza o essenza diversa da quella del Padre », o, infine, « il figlio di Dio può mutare o cambiare », estratte palesemente da scritti ariani.

Malgrado le tensioni successive al concilio, soprattutto in forza della ripresa fattane al Costantinopolitano del 381, il simbolo niceno acquistò gradatamente grande prestigio, particolarmente con l'inserimento — secondo la formulazione niceno-costantinopolitana — nella liturgia eucaristica a partire dal v secolo.

Al concilio si discusse anche della data della Pasqua, nel tentativo di giungere ad un accordo universale che svincolasse anche nel calendario la pasqua cristiana da quella ebraica. Era un'altra tappa della faticosa ricerca di identità del cristianesimo rispetto al giudaismo. In realrà il concilio non giunse a formulare l'auspicata decisione comune.

Religione_in_Ita

Marginalmente rispetto a questi due argomenti maggiori, l'assemblea affrontò anche un certo numero di aspetti controversi della vita delle chiese, approvando venti brevi decisioni, che presero il nome di canone (= norma, misura). Essi riguardano soprattutto la vita del clero, lasciando intravvedere l'esistenza già a quel tempo di un'area particolare, quella appunto del clero, a cui si presta speciale attenzione. Un gruppo di canoni (1, 2, 3, 9, 10, 17) riguarda appunto problemi del clero: esclusione degli eunuchi, necessità di intervalli tra i vari gradi ecclesiastici, obbligo di osservare le regole nell'ordinazione. In particolare il can. 3 detta norme sulle donne che possono convivere con i membri del clero (madri, sorelle, zie o donne insospettabili); si sa che una proposta di sancire il celibato del clero fu invece respinta, soprattutto ad opera di vescovi provenienti dal monachesimo, che ritennero tale norma troppo severa. Un altro gruppo cospicuo (4, 5, 6, 7, 15, 16) di canoni riguarda i vescovi: se ne impedisce il trasferimento, si stabilisce l'applicazione delle circoscrizioni amministrative imperiali alla chiesa (nasce così l'uso ecclesiastico di « diocesi », di « provincia », di « metropolita »). Ciò indica che nell'antichità il rilievo politico di una città si riversava direttamente nella sua importanza ecclesiastica. A questo proposito è interessante che il can. 6 faccia riferimento al rilievo del vescovo di Roma per affermare che altrettanto deve essere per il vescovo di Alessandria e per quello di Antiochia. Si profilano, così i futuri patriarcati apostolici; il can. 7 fa riferimento anche a Gerusalemme, ma, in termini molto più modesti. La penitenza pubblica è oggetto di un altro gruppo di decisioni (11, 12, 13, 14); è interessante che il can. 11 riguardi i cristiani che durante la recente persecuzione di Licinio avevano abiurato, nei confronti dei quali i vescovi si mostrano particolarmente indulgenti, forse anche alla luce della nuova condizione pubblica fatta alla chiesa da Costantino. Ben più severi sono i canoni relativi agli eretici (8 e 19). I canoni 18 e 20 riguardano la liturgia, in ispecie il 20 prescrive che nelle domeniche, e nei giorni tra Pasqua e Pentecoste, i cristiani partecipino alla liturgia eretti e non in ginocchio, posizione imposta solo ad alcune categorie di penitenti e ai catecumeni.

I padri conciliari per essere i capi di una chiesa che usciva vittoriosa da una condizione secolare di oppressione non appaiono trionfalisti, malgrado siano consapevoli che l'immagine esterna della chiesa e soprattutto del clero vada curata con particolare

Religione_in_Ita

attenzione. Da un punto di vista teologico si può notare che il simbolo non rivela alcun uso diretto della Bibbia e che soprattutto i canoni sull'episcopato esprimono una precisa concezione della chiesa. Così il can. 4, prescrivendo che il metropolita e tutti i vescovi di una provincia (o almeno tre di essi) partecipino alla consacrazione di ogni nuovo vescovo, suppone non solo un'antica e unanime prassi in questo senso, ma anche la consapevolezza che essa dovesse essere formalizzata e difesa da ogni abuso, dato che esprimeva la dimensione collegiale dell'episcopato, strettamente connessa con la comunione tra le chiese. D'altra parte i canoni 15 e 16 impediscono il trasferimento dei vescovi da una chiesa all'altra, non solo per evitare gli inconvenienti del carrierismo, ma soprattutto per affermare il vincolo sponsale e perciò indissolubile che lega il vescovo alla propria comunità, analogo a quello che intercorre tra il Cristo e la chiesa.

Il concilio si conclude con un sontuoso banchetto offerto ai vescovi dall'imperatore e descritto liricamente da Eusebio. Costantino, al di là del peso avuto nei lavori conciliari e della pacificazione pubblica che poteva attendersi dalla condanna di Ario, aveva ben ragione di essere soddisfatto. Infatti lo stesso orientamento teologico affermatosi a proposito della divinità del Cristo e la riconferma intransigente del monoteismo cristiano avrebbero avuto, sia pure indirettamente, un peso determinante nel rafforzare la posizione politica di Costantino e la stessa istituzione imperiale. L'impero infatti fu poi presentato come l'analogo terreno della corte celeste e l'imperatore poté essere considerato come il rappresentante di Dio. Dal canto suo l'imperatore promulgò le decisioni conciliari nell'ordinamento giuridico pubblico, assicurando ad esse valore in tutto l'impero. L'adesione del vescovo di Roma era assicurata dalla presenza dei suoi legati e dal fatto che essi sottoscrissero le decisioni conciliari per primi, subito dopo il presidente Osio.

Una volta concluso il concilio, fu chiaro che l'unanimità della condanna di Ario non era effettiva e che la formula della « consustanzialità » tra il Padre e il Figlio non era del tutto risolutiva. In un primo tempo Costantino esiliò i vescovi di Nicomedia e di Nicea, che avevano ritirato la loro adesione alla professione di fede del concilio. Ciò non impedì che si formasse un forte gruppo di semi-ariani, i quali — sotto la guida di Eusebio di Nicomedia ed Eusebio di Cesarea — portarono avanti un'istanza di riabilitazione di Ario, esiliato alla fine del concilio. Il loro

Religione_in_Ita

principale oppositore, Atanasio — eletto vescovo di Alessandria nel 328 — fu abilmente messo in cattiva luce presso Costantino, il quale finì per esiliarlo nel 336. Giungeva così all'apice lo spostamento dell'imperatore a favore dei semi-ariani; egli stesso nel 335 invitò Ario per rivedere la sua posizione e ciò rese possibile che l'anno successivo questi fosse riabilitato da un sinodo tenutosi a Gerusalemme. Malgrado la morte di Ario nello stesso 336, le polemiche continuarono a infuriare, alimentate anche dai contrasti politici successivi alla scomparsa di Costantino (337). Un nuovo concilio promosso dagli imperatori — Costante, filoniceno, in Occidente, Costanzo II, filoariano, in Oriente — a Sardica (Sofia) nel 342 condusse solo ad aggravare la divisione, opponendo gli occidentali, che sostenevano Atanasio, agli orientali [3]. Analoga sorte ebbero due nuovi concili del 359: Rimini per l'Occidente e Seleucia per l'Oriente.

Paradossalmente, quanto gli imperatori « cristiani » intervenendo nella polemica teologica l'avevano inasprita con favori o esilio per i vari gruppi, il nuovo imperatore (361) Giuliano l'Apostata contribuì inconsapevolmente al superamento della situazione, favorendo il rientro di tutti i vescovi esiliati. Tuttavia il più importante elemento di novità fu costituito dalla progressiva scomparsa della generazione nicena e dal sopravvenire di una nuova generazione « neo-nicena », che ebbe i suoi migliori esponenti nei Cappadoci: Basilio, Gregorio Nazianzeno e Gregorio di Nissa. Costoro portarono avanti un'interpretazione accentuatamente trinitaria del simbolo niceno, sintetizzata nella formula « una sostanza, tre persone ».

Dunque, a decenni di distanza il Niceno non aveva ancora ricevuto, se non in minima parte, il consenso e l'autorità con le quali appare a chi considera oggi la storia cristiana. Il superamento dell'arianesimo procedeva solo lentamente — senza dire che esso si prendeva una cospicua rivincita diffondendosi tra i « barbari » dell'Europa centrale (Goti, Vandali, Longobardi), dove prosperò sino al VI-VII secolo —, mentre la corrente neo-nicena proponeva un'interpretazione nuova del simbolo del 325. Si può dire che solo con i successivi concili di Efeso (431) e Calcedonia (451) si compì la assimilazione del Niceno nella chiesa e le sue decisioni acquistarono un'autorità particolarmente elevata.

3. È interessante ricordare che in questo concilio fu affermato il diritto di vescovi condannati da istanze locali di appellare al vescovo di Roma.

Religione_in_Ita

Il Costantinopolitano I (381).

Le cose non stavano così verso gli anni 80 del IV secolo, quando l'imperatore Teodosio, d'accordo col co-imperatore Graziano, promosse la convocazione di un concilio dei vescovi dell'Oriente a Costantinopoli. Lo scopo era quello di consolidare la condanna dell'arianesimo e di estenderla a quanti, in connessione con la negazione della consustanzialità del Cristo rispetto al Padre, negavano la divinità dello Spirito Santo, ritenendolo una creatura del Figlio. Atanasio aveva già dato il segnale della lotta contro questa posizione (= Pneumatochi, cioè avversari dello Spirito santo) con due sinodi celebrati ad Alessandria nel 362-363; dal canto suo invece li sosteneva il vescovo di Costantinopoli, Macedonio (donde il nome di Macedoniani).

Il concilio di Costantinopoli raccolse circa 150 vescovi, tutti provenienti da chiese dell'Oriente, senza perciò alcuna partecipazione o rappresentanza del vescovo di Roma, Damaso. Le riunioni si tennero, anche in questo caso, in una sala del palazzo imperiale, ebbero inizio nel maggio del 381 e si conclusero il 9 luglio dello stesso anno. Come per Nicea, non ci è rimasta alcuna documentazione diretta sui lavori conciliari. La fonte principale è costituita invece da una lettera inviata da un altro concilio, tenuto a Costantinopoli l'anno successivo, nella quale si dà notizia al papa Damaso e ai vescovi occidentali delle decisioni del sinodo stesso e di quello dell'anno precedente, indicato in questa occasione, per la prima volta, come ecumenico. Sappiamo così che nel 381 si era ripreso il simbolo niceno, completandolo soprattutto a proposito dello Spirito santo e si erano approvati quattro canoni. Si assegnano a questo Costantinopolitano — indicato più tardi come « primo » — altri tre canoni. Due di essi (5 e 6) in realtà furono approvati solo dal sinodo del 382, l'ultimo (7) è l'estratto di una lettera della chiesa di Costantinopoli di circa settant'anni più tardi, che la tradizione successiva ha associato al corpo delle decisioni di questo concilio Costantinopolitano.

Il simbolo approvato in tale occasione è noto nella forma in cui fu recitato sessant'anni più tardi nel concilio di Calcedonia, dove fu solennemente approvato e divenne, col nome di credo niceno-costantinopolitano, una delle professioni di fede più significative del cristianesimo. Questo testo ricalca nella prima parte quasi alla lettera il simbolo niceno. Va segnalato solo l'inserimento, dove i niceni affermavano che Gesù il Cristo si era incarnato, dell'espressione « dallo Spirito Santo e da Maria

Religione_in_Ita

Vergine ». Aggiunta che anticipa il contenuto principale della seconda parte del simbolo, elaborato dai centocinquanta padri del Costantinopolitano per affermare la divinità dello Spirito santo. Oltre a ciò sono da notare le proposizioni sulla chiesa, qualificata « una, cattolica e apostolica », sul battesimo, sulla resurrezione dei morti e sul traguardo escatologico dell'esistenza.

Dunque, a Costantinopoli si era ritenuto possibile e legittimo, oltre che necessario, riprendere, modificare e completare sostanzialmente il simbolo niceno. Ciò non fu sentito affatto in contraddizione con quanto sancito dagli stessi padri nel can. 1, che riaffermava proprio la validità della professione di fede di Nicea. Tuttavia il processo di irrigidimento di queste formulazioni era destinato a svilupparsi rapidamente, tant'è vero che a Calcedonia fu ripreso il simbolo niceno-costantinopolitano proprio perché non si volle accettare la pressione imperiale per un nuovo simbolo. In questa direzione si può comprendere lo scandalo suscitato nel VII-VIII secolo in Oriente, quando in Spagna e poi a Roma si introdusse *ex novo* nel niceno-costantinopolitano l'espressione *filioque* (« e dal Figlio »).

Il can. 2, oltre a ribadire i limiti che i vescovi dovevano osservare nella loro azione di governo, contiene un prezioso cenno alle « chiese di Dio fondate nelle regioni dei barbari », cioè alle comunità cristiane poste fuori dai confini dell'impero romano, per le quali il concilio riconosce che non può valere il riferimento alla struttura amministrativa dell'impero. Va infine sottolineato il can. 3 nel quale, per la prima volta, la sede episcopale di Costantinopoli rivendica un posto privilegiato tra le chiese. La norma era diretta a mortificare la *leadership* che la chiesa di Alessandria aveva esercitato da almeno un secolo in Oriente. In vista di ciò il concilio sancisce che il vescovo di Costantinopoli abbia un primato d'onore subito dopo il vescovo di Roma. Una formulazione dunque del tutto rispettosa della posizione romana, ma che ciononostante suscitò a Roma reazioni sfavorevoli a causa della motivazione che il canone stesso recava: « perché Costantinopoli è la nuova Roma ». Con ciò si introduceva il criterio dell'importanza politica delle città per stabilire l'importanza dei relativi vescovi, trascurando del tutto — invece — gli argomenti « petrini », che a Roma cominciavano ad essere formulati con forza. Il problema si sarebbe riproposto con maggiore acutezza quando il concilio di Calcedonia avrebbe ripreso questo canone, sviluppandolo nel proprio can. 28.

Religione_in_Ita

Ancora una parola sull'ecumenicità di questo concilio. Essa si fonda essenzialmente sull'atteggiamento del Calcedonese, il quale — dopo il completo silenzio del concilio di Efeso — riprese il Costantinopolitano nella V sessione, qualificandolo come ecumenico. Per questa via — del tutto inconsueta — un concilio regionale acquistò, molti decenni dopo la sua celebrazione, la qualifica di ecumenico, coerente d'altronde con la ricezione delle decisioni del 381 che era intervenuta da parte delle chiese sia d'Oriente che d'Occidente.

Verso il concilio di Efeso (431).

Le controversie trinitarie del IV secolo sollecitarono le principali scuole teologiche cristiane, ad Alessandria e ad Antiochia, a sottolineare nel Cristo gli uni soprattutto la divinità (è la natura divina che compenetra quella umana come fa il fuoco in un carbone ardente), gli altri prevalentemente l'umanità (il Logos, cioè il Verbo, abita nell'uomo Gesù come in un tempio). Questi diversi orientamenti, che dipendevano anche dal riferimento privilegiato a determinate correnti filosofiche, avevano eco diretta — attraverso la predicazione — nel popolo. D'altronde l'uso della medesima lingua — il greco — facilitava lo scambio di scritti, ma anche di predicatori in un'aera molto vasta che comprendeva il Mediterraneo orientale, da Alessandria d'Egitto a Costantinopoli sul Bosforo. All'interno di questa zona diveniva sempre più vivace anche il confronto tra le sedi episcopali di Alessandria e di Costantinopoli, tese entrambe alla *leadership* su l'intera area. La prima era forte della propria tradizione culturale, sostenuta da una rigogliosa vita cristiana in tutto l'Egitto, la seconda vantava di essere la capitale dell'impero, come aveva sottolineato anche il concilio del 381, e si apprestava a fabbricarsi un'ascendenza apostolica con la leggenda di S. Andrea. Volta a volta la presenza di una forte personalità sul seggio episcopale accentuava la prevalenza dell'una sull'altra. Così era stato per Alessandria durante l'episcopato di Atanasio, così fu per Costantinopoli durante quello di Giovanni Crisostomo, conclusosi nel 407. Successivamente fu di nuovo la volta di Alessandria, dove dal 412 al 444 fu vescovo Cirillo, personaggio dottrinalmente e politicamente fuori del comune.

In questi primi decenni del V secolo le posizioni sul rapporto tra divinità e umanità nel Cristo si divaricano progressivamente e gli effetti appaiono clamorosamente a proposito dei titoli da

Religione_in_Ita

attribuire alla vergine Maria. Secondo la cristologia alessandrina essa può e deve essere detta *theotocos*, cioè madre di Dio. Invece secondo la cristologia antiochena ciò non è ammissibile, si può solo indicare Maria come *christotocos*, cioè madre del Cristo, nel senso che per natura essa non può essere stata che la madre di un uomo; sarebbe una follia dire che Dio è nato da una vergine... Quest'ultima posizione assunse particolare rilievo quando fu fatta proprio dal nuovo vescovo di Costantinopoli, Nestorio, eletto nel 428. Cirillo di Alessandria si ritenne in dovere di scrivere al suo collega di Costantinopoli indicandogli l'errore in cui era caduto e richiamandolo all'ortodossia (fine estate 429). Non avendo avuto una risposta soddisfacente, Cirillo incalzò Nestorio con una seconda lettera all'inizio del 430, alla quale il vescovo di Costantinopoli rispose in giugno. Nella medesima estate il conflitto si allargò, coinvolgendo anche il vescovo di Roma, Celestino, chiamato in causa da Cirillo. A Roma un sinodo dell'agosto 430 condannò Nestorio, condanna rinnovata da un sinodo egiziano nel novembre successivo. Subito dopo Cirillo indirizzò a Nestorio una nuova lettera, che non solo ribadiva la dottrina ortodossa, ma formulava dodici proposizioni (anatematismi), che Nestorio avrebbe dovuto sottoscrivere, se avesse voluto riguadagnare l'ortodossia. Il conflitto era ormai generalizzato e insanabile senza una pronuncia autorevole al di sopra delle parti.

A questo punto l'imperatore Teodosio II, forse consigliato da Nestorio, decise di convocare un concilio ad Efeso per assicurare la pace e la tranquillità della chiesa. Vi furono invitati anche il vescovo di Roma e Agostino, famoso vescovo di Ippona, che però morì prima di poter ricevere l'invito. Il papa inviò dei legati. A Efeso, sul Bosforo, giunse per primo il gruppo dei vescovi egiziani, guidato da Cirillo. Questi decise di rompere gli indugi e il 22 giugno aprì il concilio, che questa volta si riunì in una chiesa, quella dedicata a Maria. Malgrado l'assenza dei legati romani e dei vescovi antiocheni e l'opposizione del rappresentante dell'imperatore, il concilio cominciò i suoi lavori sotto la direzione di Cirillo. Nestorio, pur essendo a Efeso, non osó presentarsi, tanto una simile assemblea gli era ostile. A differenza che per Nicea e Costantinopoli, le fonti su Efeso ci consentono di seguire passo passo lo svolgimento dell'assemblea.

Già il giorno d'apertura Cirillo chiese ed ottenne la condanna di Nestorio mediante la dichiarazione che la sua seconda lettera

Religione_in_Ita

a Nestorio era conforme al simbolo niceno e che la relativa risposta di Nestorio invece non lo era. Ciò spiega l'appartenenza di queste lettere alle decisioni del concilio; soprattutto la prima costituì la base per la condanna del vescovo di Costantinopoli. Il simbolo niceno dunque fu usato come criterio di ortodossia. Subito dopo fu letta e inserita negli atti del concilio anche la terza lettera di Cirillo a Nestorio e i relativi anatematismi. A questo punto i 197 vescovi presenti approvarono e sottoscrissero la sentenza di condanna di Nestorio. Solo allora Cirillo aggiornò la seduta. Quattro giorni più tardi, quando giunsero, gli antiocheni non poterono far altro che riunirsi in concilio separato. Il 29 giugno un rescritto di Teodosio annullava le decisioni di entrambe le assemblee. Le riunioni furono riprese solo dopo il 10 luglio, quando erano sopraggiunti anche i legati romani. Questi appoggiarono incondizionatamente Cirillo e la condanna di Nestorio, che fu ribadita insieme all'approvazione di sei canoni, dedicati ad aspetti particolari della condanna dei seguaci di Nestorio. A parte decisioni minori, è importante ricordare che già il 22 giugno il concilio aveva approvato una « definizione sulla fede di Nicea » nella quale si interdiceva di proporre, redigere o comporre simboli diversi da quello di Nicea [4]. È evidente che era del tutto ignorato il caso del concilio Costantinopolitano del 381.

Il concilio si concluse alla fine di luglio non senza molta confusione. Cirillo riuscì abilmente a rientrare ad Alessandria; Nestorio, deposto, ritornò al monastero di provenienza. Ancora una volta fu Cirillo a prendere l'iniziativa di cercare un'intesa con il gruppo più moderato dei suoi avversari, i vescovi antiocheni. Ciò fu possibile, dopo un nuovo carteggio tra Alessandria e Antiochia, nel 433, intorno ad una « formula d'unione ». In essa, pur ribadendo la fedeltà a Nicea e la piena adeguatezza del suo simbolo a rispondere ai nuovi problemi, si confessava Gesù Cristo come « perfetto Dio e perfetto uomo... generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, nato alla fine dei tempi dalla vergine Maria secondo l'umanità; consostanziale al Padre secondo la divinità e consostanziale a noi secondo l'umanità » e che « la vergine santa è madre di Dio (cioè *theotocos*) ». Si realizzava così una convergenza che, anticipando da molti punti di vista Calcedonia, isolava Nestorio, il quale dal 436 fu esiliato sino alla morte (451).

4. Spesso questo testo è stato considerato come il VII canone di Efeso.

Religione_in_Ita

La ritrovata concordia fu sanzionata dall'adesione di Sisto III, vescovo di Roma, il quale in questa circostanza fece costruire la grande basilica di S. Maria Maggiore, e volle che fosse decorata con mosaici che celebrano la Vergine madre di Dio.

La dispersione dei nestoriani si verificò soprattutto verso la Persia, donde il cristianesimo nestoriano — mostrando una ricca vitalità — alimentò importanti penetrazioni missionarie in India e in Cina. Da alcuni decenni è in corso un riesame approfondito della teologia di Nestorio, che ne mette in luce l'ispirazione ortodossa e tende a vedere il nucleo della controversia piuttosto in differenze di linguaggio, dipendenti dalle diverse filosofie impiegate, che non in un'effettiva infedeltà di Nestorio ai dati essenziali della rivelazione cristiana. Che sia stato possibile scambiare divergenze culturali con differenze teologiche sostanziali è un'esperienza che la chiesa cristiana avrebbe fatto dolorosamente anche altre volte, nella misura in cui l'area cristiana comprendeva — col passare del tempo — culture tra loro accentuatamente diverse. Ciò offriva alla riflessione teologica e alla formulazione dogmatica strumenti concettuali molto raffinati e suggestivi, ma anche insidiosi e non omogenei con il contenuto della rivelazione cristiana.

Il « brigantaggio » efesino.

In questi decenni la pressione di altre culture sull'impero greco-romano si fa sempre più intensa, coinvolgendo anche il cristianesimo. Si pensi alla conquista da parte del barbaro Genserico e dei suoi vandali di Cartagine nel 439, meno di dieci anni dopo la morte di Agostino. L'area cristiana comincia a conoscere, accanto a incredibili dilatazioni, mutilazioni di incalcolabile gravità. D'altronde la scomparsa ravvicinata di quasi tutti i principali protagonisti dello scontro di Efeso (Sisto: 440; Cirillo: 441; Giovanni d'Antiochia: 441) invece di porre fine alle tensioni sembra aprirne una nuova fase. Sotto le incalzanti contestazioni degli antiocheni, ad Alessandria e poi anche a Costantinopoli si manifesta un orientamento a privilegiare la dimensione divina del Cristo, affermando che in lui vi è un'unica natura a causa dell'assorbimento, dopo l'unione, dell'umanità nella divinità. Si profilava così una menomazione del mistero teandrico del Cristo, questa volta promossa proprio dai vincitori di Efeso. Malgrado la condanna da parte del sinodo permanente di Costantinopoli (nel 448) del monaco Eutiche, che guidava la nuova corrente monofisita (= una sola natura), Teodosio II prese l'iniziativa di convocare

Religione_in_Ita

un nuovo concilio, ancora a Efeso. L'assemblea, riunitasi nell'agosto del 449, fu dominata dal successore di Cirillo, Dioscoro di Alessandria, il quale ottenne la riabilitazione di Eutiche. In realtà furono emarginati dall'assemblea sia i legati papali, inviati da Leone I, che il vescovo di Costantinopoli, Flaviano. Ben presto Leone I bollò il concilio come « brigantaggio » e il successore di Teodosio, Marciano, decise la convocazione di un nuovo concilio. Esso avrebbe dovuto celebrarsi a Nicea, ma ancora prima dell'apertura nel 451 fu trasferito a Calcedonia. Sarebbe stato il quarto concilio ecumenico.

Il concilio di Calcedonia (451).

Intorno al concilio di Calcedonia è percepibile per la prima volta, in modo forte e chiaro un'iniziativa « politica » e dottrinale proveniente da Roma. Ciò dipende ad un tempo dalla progressiva maturazione della consapevolezza romana di un ruolo particolare della chiesa di Pietro e di Paolo, dai pressanti appelli rivolti dai soccombenti del « brigantaggio » di Efeso, ma anche da Eutiche, al vescovo di Roma e, infine, dalla personalità eccezionale di quest'ultimo, Leone, eletto nel 440. Leone appunto, impossibilitato a recarsi ad Efeso, indirizzò al vescovo di Costantinopoli, Flaviano, una lettera dogmatica — nota come *Tomus Leonis* — nella quale riepilogava il punto di vista ortodosso sui problemi in discussione. Secondo Leone le due nature del Cristo, salvaguardate le rispettive proprietà, si uniscono con l'incarnazione in un'unica persona. Il Cristo pertanto è perfetto tanto nella natura divina che nella nostra. Non bisogna dunque dividere il Cristo né annullarne il mistero i cui elementi essenziali sono due nature (physis), umana e divina, e una persona (hypostasis). Rimasta senza ascolto ad Efeso, la teologia di Leone era destinata a divenire la piattaforma dottrinale della ripresa ortodossa. Anzi, secondo Leone non occorreva neppure un concilio, che — contrariamente a Teodosio — ora Marciano era disposto a convocare, bastava la fedeltà a Nicea e ad Efeso attualizzata dalla sua lettera. In effetti Leone non gradiva un nuovo concilio in Oriente, dove non avrebbe potuto recarsi e in cui temeva che si ripetessero le disavventure del 449. Peraltro, quando il 23 maggio 451 Marciano convocò un nuovo concilio ecumenico, Leone non sollevò obiezioni e il 24 giugno designò i propri legati, abilitandoli a presiedere in suo nome il concilio.

Religione_in_Ita

La documentazione sull'assemblea calcedonese è ottima e consente non solo di seguire analiticamente lo svolgimento dei lavori, ma anche di avere un'idea precisa della procedura seguita. Quest'ultima appare ancora una volta fedelmente ricalcata su quella senatoriale. Perciò il concilio, che si riunisce nella chiesa di S. Eufemia, anche quando sono presenti gli imperatori non è presieduto da loro, bensì è regolato da alti funzionari imperiali che assicurano il corretto svolgimento dei lavori, mentre il posto del *princeps senatus* è riconosciuto ai legati romani. Sempre secondo l'uso senatorio, i vescovi — il cui numero ammontava a circa cinque-seicento (tra i quali solo cinque occidentali) — siedono per gruppi: prima i metropoliti (corrispondenti ai « pretori »), poi i vescovi (equivalenti al rango degli « edili ») e infine, gli abati, in piedi e senza voto (come i « cavalieri »). Come avveniva in Senato, i vescovi acclamano i fatti più importanti o la presenza dell'imperatore.

Il concilio iniziò i suoi lavori l'8 novembre 451, esaminando gli atti di Efeso del 449, condannando definitivamente il « brigantaggio efesino » e riabilitando Flaviano di Costantinopoli. La base dottrinale fu offerta dalla lettera di Leone a Flaviano, che, letta in concilio, fu acclamata come la vera e autentica dottrina ortodossa e come tale inserita nelle decisioni conciliari. Ciononostante l'imperatore esercitò una forte pressione perché il concilio formulasse una propria professione di fede. Malgrado la resistenza dei legati romani, che rivendicavano l'autorità del *tomus Leonis*, e di molti vescovi, che ritenevano intangibile il simbolo niceno, si giunse alla formulazione di un nuovo testo, approvato solennemente nella VI sessione del 25 ottobre. La definizione utilizzava vari autorevoli testi precedenti e ripeteva integralmente sia il simbolo niceno che quello — obliato sino a quel momento — di Costantinopoli del 381, di cui veniva così affermata l'autorità, pari a quella della formula nicena.

La definizione vera e propria, contenuta nell'ultima parte del testo approvato dal concilio, utilizza in modo decisivo non solo un linguaggio, ma un patrimonio concettuale fornito dalla cultura filosofica ellenistica. Soprattutto i concetti di natura, persona e ipostasi costituiscono l'impalcatura culturale sulla quale si regge la mirabile definizione calcedonese, componendo in un equilibrio dinamico le principali istanze emerse nel dibattito sul Cristo: affermazione della sua divinità e insieme della sua umanità,

Religione_in_Ita

salvaguardia dell'unità individuale del Cristo stesso. Le difficoltà incontrate nell'assimilazione delle decisioni calcedonesi da parte della chiesa e le lacerazioni alle quali avrebbe dato luogo proprio la definizione dogmatica testimoniano anche i costi conseguenti a quella scelta, forse inevitabile, ma compiuta con grande disinvoltura storica all'interno di un universo politico-culturale che si riteneva coestensivo con la civiltà.

Anche se l'argomento centrale del concilio era così esaurito, l'assemblea continuò i lavori sino al 1° novembre, passando a regolare una serie di situazioni personali residuate dalle tensioni degli anni precedenti. In questo contesto affiorò nuovamente il contrasto tra le grandi chiese e soprattutto la pressione di quella di Costantinopoli per ottenere il riconoscimento di un'autorità speciale in Oriente. A tale scopo il concilio si orientò a riprendere il can. 3 del Costantinopolitano I, sancendo che la chiesa di Costantinopoli estendesse la sua autorità sulle chiese del Ponto, dell'Asia e della Tracia. In buona parte ciò corrispondeva ad una situazione già in atto, ma il formalizzarla solennemente introduceva pur sempre una novità. A ciò reagirono i legati romani, assenti dalla seduta relativa, protestando presso il concilio e l'imperatore. Particolarmente ostica ai romani era la argomentazione sviluppata dalla decisione calcedonese, che enunciava analiticamente il principio di adattamento, ignorando invece quello caro a Roma dell'apostolicità. Secondo gli Orientali cioè l'autorità in ambito ecclesiastico non poteva essere che dedotta dall'autorità in sede politica. Di conseguenza l'assetto ecclesiastico doveva adattarsi ai mutamenti dell'assetto politico, il più rilevante dei quali consisteva nel trasferimento della capitale imperiale da Roma a Costantinopoli. Ciò non implicava un disconoscimento dell'autorità dell'antica Roma, ma almeno un riconoscimento di quella della nuova Roma. Secondo questo criterio si prescindeva da considerazioni relative al rilievo cristiano delle singole chiese, come mostrava clamorosamente il caso di Gerusalemme che, malgrado fosse stata la culla del cristianesimo, non godeva che di un modestissimo rilievo ecclesiastico, appunto a causa della sua irrilevanza politica. Da Roma invece si riteneva sempre più decisivo il riferimento al criterio dell'apostolicità (fondazione di una chiesa da parte di un apostolo) e soprattutto a quello della petrinità. A causa di questo dissenso Leone I ritardò la propria approvazione alle decisioni calcedonesi.

Religione_in_Ita

Gli argomenti disciplinari affrontati a Calcedonia diedero occasione alla formulazione di ventisette canoni[5], tra i quali meritano particolare attenzione quelli che sottopongono i monaci e i loro monasteri all'autorità dei singoli vescovi (cann. 3, 4 e 20). Ciò rivela uno stato di tensione tra aspetto carismatico e dimensione istituzionale della chiesa che il concilio tenta di inalveare in un unico assetto, quello facente capo al vescovo. Questa valorizzazione delle chiese locali si esprime anche nel can. 6, che vieta le ordinazioni « assolute », cioè l'ordinazione di un prete o di un diacono indipendentemente dal rapporto con una chiesa determinata. Tali ordinazioni vengono dichiarate nulle; il concilio si dimostrava giustamente preoccupato di una deformazione che nei secoli successivi, soprattutto in Occidente, avrebbe preso proporzioni macroscopiche. È infine significativo che il can. 9 stabilisca che le controversie giuridiche tra sacerdoti debbano essere sottoposte al giudizio del vescovo e non alla magistratura civile. Vi affiora sintomaticamente un germe di « foro riservato ».

Terminati i lavori, il concilio e l'imperatore chiesero l'approvazione delle conclusioni al vescovo di Roma, mentre per parte sua Marciano annunciava al popolo di Costantinopoli: « Su nostro ordine, dei venerabili sacerdoti sono venuti a Calcedonia dalle diverse province dell'impero e hanno definito con esattezza il contenuto della fede ortodossa. Si ponga dunque fine ad ogni vana controversia ». Con ciò l'imperatore mostrava di rispettare la competenza del collegio episcopale e nel medesimo tempo si disponeva a far eseguire le conclusioni conciliari con l'autorità imperiale in forza della quale promulgò le stesse come leggi civili.

Da parte sua Leone indugiò a lungo a prendere una posizione e lo fece solo con una lettera del 21 marzo 453. Il papa accenna a interpretazioni malevole del suo silenzio e si preoccupa di chiarire che unisce il suo consenso a quello del concilio, approvando gli atti sinodali. Tuttavia consenso e approvazione sono circoscritti solo all'argomento per il quale il concilio era stato convocato, cioè, la fede. Per tutto il resto — prosegue Leone — ci si deve

5. In realtà anche nella presente edizione i canoni di Calcedonia sono trenta perché la decisione sul secondo posto di Costantinopoli dopo l'antica Roma dal IX secolo fu inserita nelle collezioni canoniche orientali come XXVIII canone e altrettanto avvenne per una decisione della 19ª sessione (can. XXIX) e per una della 4ª (can. XXX), le quali hanno conservato anche nella forma la fisionomia di estratti dagli atti del concilio.

Religione_in_Ita

attenere a quanto fissato a Nicea, respingendo le ambizioni che vorrebbero ciò che non spetta. Con ciò il papa allude direttamente al cosiddetto can. 28, che secondo lui è stato estorto al concilio dai constantinopolitani e perciò — e anche perché non rispetta i canoni dei Padri — va rifiutato. Era così dichiarata la posizione romana a questo proposito, riesaminata solo mille anni più tardi durante il concilio di Firenze.

La ricezione di Calcedonia.

Il grande prestigio acquistato nei secoli dal concilio di Calcedonia non deve far ignorare la durissima lotta che si scatenò nella chiesa durante la seconda metà del V secolo e ancora nella prima del VI intorno alle sue decisioni. A Calcedonia cioè l'opposizione non era stata realmente convinta e i suoi argomenti superati e d'altronde come le conclusioni del concilio erano state frutto anche dell'influenza dell'imperatore, così il crescente separatismo delle province periferiche (Egitto, Siria) giocò un ruolo considerevole nell'opposizione al concilio. Dal canto suo la maggioranza, impiegando un bagaglio concettuale ed un linguaggio mutuato dalla cultura ellenistica, ottenne di sostenere validamente il confronto con la cultura profana, ma perse i contatti con alcuni filoni della tradizione cristiana. E ancora più del concilio stesso, il successivo « calcedonismo » — cioè la corrente che si impegnò col massimo zelo nella difesa delle decisioni del 451 — impiegò categorie filosofiche mutuate dagli epigoni ormai lontani sia della grande metafisica aristotelica (Porfirio) sia del platonismo più autentico (Dionigi l'Areopagita). Tutto ciò rese complessa e faticosa l'assimilazione della teologia calcedonese. Se ne ebbe un sintomo molto precoce in un'iniziativa imperiale del 458 destinata ad accertare il grado di accettazione tra i vescovi delle decisioni conciliari nelle varie chiese. Il dossier, che conserva buona parte della documentazione relativa (*Codex Encyclius*), informa sull'estrema lentezza dell'assimilazione, ma anche sulle difficoltà culturali e teologiche che essa incontrava. L'epicentro della resistenza era in Egitto, dove i cristiani copti consideravano i sostenitori di Calcedonia come gli « imperiali » (= melchiti). Anche nel linguaggio motivi politici e culturali si aggrovigliavano, mentre sullo sfondo restava anche la antica tensione tra Alessandria e Costantinopoli. Nel 482 l'imperatore Zenone decise di fare un intervento pacificatore e pubblicò un decreto d'unione (Henotikon) sostenuto da Acacio, patriarca di

Religione_in_Ita

Costantinopoli. L'iniziativa, respinta da Roma e in genere dall'Occidente, non ottenne affatto lo scopo che si proponeva.

Gli avversari del concilio ne denunciavano il nestorianesimo, mentre i sostenitori ritenevano tutti gli altri « monofisiti », cioè sostenitori di una sola natura del Cristo. All'inizio del VI secolo (509) un sinodo di Antiochia ritenne di condannare come nestoriani gli scritti di quattro autorevoli teologi: Teodoro di Mopsuestia, Diodoro di Tarso, Teodoreto di Ciro e Iba di Edessa. Non a caso si trattava di teologi già condannati dal conciliabolo di Efeso del 449 e riabilitati dal successivo concilio di Calcedonia. Dopo molte altre tensioni nel 543 l'imperatore Giustiniano prese una nuova iniziativa di riconciliazione, pubblicando una condanna contro gli scritti di Teodoro di Mopsuestia, di Teodoreto di Ciro e di Iba di Edessa (i Tre Capitoli). La condanna fu respinta dai neocalcedonesi come irrispettosa del concilio, ma anche dai monofisiti come insoddisfacente. D'altronde però il prestigio dell'imperatore era ormai in gioco e questi si orientò a convocare un concilio perché confermasse la sua condanna. Nel frattempo ottenne da papa Vigilio — a Costantinopoli dal 547 — un atto solenne (*iudicatum*) di conferma della condanna stessa, molto importante nella misura in cui incrinava l'intransigenza neocalcedoniana dell'Occidente.

Costantinopolitano II (553).

Si giunse così al nuovo concilio, celebrato a Costantinopoli dal 5 maggio al 2 giugno 553. I partecipanti — circa 160 — erano praticamente tutti vescovi delle diocesi orientali. Da parte sua Vigilio rifiutò di intervenire, nel timore di un'eccessiva pressione imperiale a sfavore di Calcedonia. Le riunioni si tennero nella chiesa cattedrale; sfortunatamente sono andati persi gli atti originali, se ne conserva solo un'antica versione latina, ad eccezione degli anatematismi, di cui si ha anche l'originale greco. Le decisioni consistono nella sentenza contro i Tre capitoli, che si conclude con una professione di fede di ispirazione calcedonese, e in 14 proposizioni di condanna, di cui le prime dieci di contenuto teologico e le rimanenti (11-14) contro Teodoro di Mopsuestia, Teodoreto di Ciro e Iba di Edessa

Onde escludere un'accezione anticalcedonese, la professione di fede iniziava confessando di accettare i quattro santi concili di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calcedonia e di non insegnare altro che la fede da essi definita. Solo l'8 dicembre papa

Religione_in_Ita

Vigilio si risolse ad accettare il concilio e le sue conclusioni, il che fu confermato il 13 febbraio 554 con un atto solenne dello stesso Vigilio (*II Constitutum*), nel quale il papa ritrattava sue recenti posizioni contrarie alla condanna dei Tre capitoli. Nelle premesse della definizione del concilio era stata richiamata la posizione esitante di Vigilio e, soprattutto, era stato affermato il dovere dei vescovi di decidere collegialmente in concilio le questioni dottrinali di interesse generale per tutta la chiesa. La pretesa del vescovo di Roma di decidere da solo la controversia ne uscì chiaramente disattesa.

I primi quattro concili come i quattro evangeli.

È interessante sottolineare che, malgrado Calcedonia, in Occidente si era continuato a lungo a ignorare il Costantinopolitano I come concilio ecumenico. Sia Felice II (483-492) che Gelasio I (492-496) enumerano in loro documenti tre concili universali: Nicea, Efeso, Calcedonia. Solo nel 519 papa Hormisda, per facilitare la ripresa di comunione con l'Oriente, professò l'accettazione dei primi quattro concili. Essi nel loro insieme costituivano ormai, soprattutto dopo l'attribuzione alle loro decisioni di valore giuridico nell'impero da parte di Giustiniano (545), un corpo unitario che la Novella 131,1 non esitava a paragonare ai quattro evangeli. È rilevante che questo processo di progressivo riconoscimento sia avvenuto sostanzialmente in modo spontaneo, cioè senza l'intervento di decisioni autoritarie, sopravvenute solo come sanzione di un fatto già in atto nella coscienza generale della chiesa. I due fattori maggiori del processo stesso appaiono il contenuto dogmatico delle decisioni dei concili e il consenso ricevuto da essi nelle grandi aree della chiesa. La formulazione di una professione di fede comune e la delineazione delle linee portanti della fede cristiana a proposito della Trinità e del Cristo sono gli elementi che hanno trovato, sia pure lentamente, faticosamente e non senza laceranti contrasti, un consenso effettivo e profondo nelle chiese, non solo a livello ecclesiastico, ma non meno nella coscienza dei fedeli. Ciò fa dei quattro concili dei secoli IV e V un fattore costitutivo della chiesa, come riconoscerà papa Gregorio Magno in molte occasioni, affermando che egli « riceve e venera, come i libri dei quattro evangeli, i quattro concili... poiché essi hanno ricevuto il consenso universale ». La stessa ecumenicità dei concili successivi avrà in quelli il suo criterio, di modo che si formerà una gerarchia all'interno dei concili

Religione_in_Ita

ecumenici, nella quale i primi quattro occupano una posizione maggiore rispetto a tutti i successivi.

Costantinopolitano III (680-681).

Tra il concilio celebrato a Costantinopoli nel 553 e il successivo (VI ecumenico), tenuto nella stessa città 130 anni più tardi, intercorrono eventi di tale importanza per tutta l'area greco-romana da costituire un riferimento cruciale anche per la storia del cristianesimo. Infatti l'avanzata dei persiani in Siria e Palestina e quella degli arabi (Maometto muore nel 632), che occupano prima Antiochia (637) e poi Gerusalemme (642) mettono in crisi alcune delle regioni più feconde del cristianesimo delle origini e tendono a modificare sostanzialmente il rapporto tra la tradizione cristiana orientale e quella occidentale. Allo stesso tempo la minaccia su Costantinopoli da parte degli infedeli induce l'imperatore Costante II a ritrasferire (662), sia pure transitoriamente, la capitale in Occidente e approfondisce la distanza sempre maggiore che divide ormai come due mondi l'Occidente dall'Oriente cristiano. Appunto queste vicende riaprono, all'inizio del VII secolo, la questione monofisita, dato che a Costantinopoli si teme che gli avversari di Calcedonia possano divenire sostenitori degli invasori, pur di sottrarsi alla pressione ortodossa.

Non è perciò a caso che Eraclio, imperatore dal 610, prenda l'iniziativa di una pacificazione dottrinale verso i monofisiti, di cui si fa interprete il patriarca di Costantinopoli, Sergio. Questi sostiene infatti che Cristo aveva una sola volontà e una sola energia e non due, pur ribadendo l'unione in lui di due nature distinte. Queste tesi teologiche ispirarono nel 638 un'esposizione della fede pubblicata ufficialmente dall'imperatore Eraclio (Ekthesis). Questa dottrina aveva ricevuto, tra il 634 e il 636, anche il consenso del vescovo di Roma, Onorio. Ma ciononostante essa fu duramente avversata dai sostenitori della fede ortodossa e denunciata come eretica (= monotelismo). La reazione indusse Costante II, imperatore dal 641, a revocare nel 647 l'atto di Eraclio. Due anni più tardi un sinodo lateranense — la cui prassi si era affermata a Roma parallelamente all'affermazione a Costantinopoli del sinodo permanente (endemousa) — condannò severamente, sotto la direzione di papa Martino, il monotelismo. Ciò aprì un'acuta tensione tra Roma e Costantinopoli, alla quale si volle provvedere nel 680 da parte di Costantino IV con la

Religione_in_Ita

convocazione di un concilio ecumenico, cui diede volentieri la sua adesione papa Agatone.

Anche questa volta il concilio si riunì a Costantinopoli (Costantinopolitano III) con una partecipazione di circa 170 vescovi, pressoche tutti orientali. Le 18 sessioni ebbero luogo in una sala del palazzo imperiale tra il 7 novembre 680 e il 16 settembre 681. I lavori furono dedicati completamente alla condanna del monotelismo e dei suoi sostenitori, tra i quali l'avventato papa Onorio (condanna sulla quale si discusse molto al Vaticano I) e alla formulazione di una definizione di fede. Quest'ultima riaffermava, dopo aver ribadito i simboli di Nicea e di Costantinopoli, la cristologia calcedonese, professando formalmente che nel Cristo sono compresenti due volontà e due energie, l'umana e la divina, né separate, né confuse. Le decisioni furono sanzionate dall'imperatore, il quale aveva anche presieduto il concilio, e alla fine del 682 ricevettero anche il consenso di papa Leone II.

Come già il precedente, anche questo nuovo concilio ecumenico non prese in esame alcun problema disciplinare. A tale scopo fu convocato nel 691 un nuovo concilio, sempre a Costantinopoli — anzi nella stessa sala di dieci anni prima (in Trullo, donde Trullano) —, per iniziativa dell'imperatore Giustiniano II. Questa assemblea approvò 102 canoni disciplinari [6], che ebbero grande diffusione in Oriente, al punto da essere assimilati alle decisioni dei concili ecumenici V e VI. Tant'è vero che il concilio del 692 entrò nella tradizione delle chiese orientali come il Quininsesto, complemento cioè del V e VI concilio ecumenico. Il suo influsso in Occidente fu molto più modesto, soprattutto perché nel can. 36 era stato ripreso il can. 28 di Calcedonia e di conseguenza Roma mantenne un'attitudine diffidente, parallela d'altronde all'ostilità del regno e dell'episcopato franco per norme provenienti da autorità estranee ai Franchi stessi. Era un sintomo di una nuova stagione della cristianità che cominciava ad essere caratterizzata — e lo sarebbe stata sempre di più — da uno spostamento del suo baricentro. La scomparsa della chiesa africana e l'espansione in medio oriente dei musulmani da un lato riducevano drasticamente il peso del cristianesimo orientale, ridimensionando centri dell'importanza di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme; da un altro lato invece l'evangelizzazione dei barbari, contestuale

6. Il testo è edito in *Les canons des conciles oecumeniques*, ed. P.-P. Joannóu, Grottaferrata, 1962, 98-241.

Religione_in_Ita

con i grandi movimenti nell'Europa centro-occidentale, dilatava smisuratamente il patriarcato romano, caratterizzandolo in modo nuovo, come avrebbero testimoniato l'incoronazione di Carlo Magno a Roma nell'800 e l'introduzione nel simbolo niceno-costantinopolitano dell'espressione *Filioque* (e dal figlio), promossa da ambienti del cristianesimo iberico.

La lotta iconoclasta e il Niceno II (787).

Il confronto ravvicinato con l'Islam e l'influsso di tradizioni giudaizzanti inserì alla fine del VII sec. nella chiesa orientale una vivace corrente di denuncia e di opposizione al culto delle immagini. Ciò ebbe l'effetto di rarefare l'uso di rappresentazioni di Dio e in generale di statue a profitto della grande stagione delle icone, caratterizzate da immagini talora indirette e allusive. Questa corrente culminò in una condanna del culto delle immagini di cui prese l'iniziativa nel 726 l'imperatore Leone III l'Isaurico. Ciò suscitò nette reazioni soprattutto a Roma, dove papa Gregorio III nel 731 fulminò la scomunica contro gli avversari delle immagini e del loro culto (= iconoclasti). L'imperatore reagì a sua volta, sottraendo alla giurisdizione del patriarcato romano l'Illirico (= Balcani), regione gelosamente rivendicata da Roma e dai Franchi come area di influsso occidentale. Erano sintomi di una tensione politico-ecclesiastica che andava ben al di là della controversia sulle immagini e che si sarebbe rivelata sempre più grave, preludendo a rotture molto profonde. Intanto nel 753 si riunì a Costantinopoli un sinodo che, sotto l'imperatore Costantino V, condannò gli anti-iconoclasti, autoqualificandosi come concilio ecumenico. Ciò acuì ancora le polemiche non solo tra oriente e occidente, ma anche in oriente, dove i monaci erano favorevoli al culto delle immagini e sostenevano la reazione popolare contro la proibizione.

Solo con l'iniziativa dell'imperatrice Irene, reggente per il giovane Costantino VI, fu possibile convocare il 29 agosto 784 un concilio ecumenico per affrontare tutto il problema. Da Roma Adriano I aderì all'iniziativa, con l'unica condizione che vi aderissero anche gli altri patriarchi, cioè oltre a lui stesso e a quello di Costantinopoli, quelli di Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. La teoria, di cui si dirà tra poco, del necessario consenso unanime dei cinque patriarchi apostolici (= pentarchia) appare ormai corrente sia in Occidente che in Oriente. Il concilio, dopo un inizio contestato nell'agosto 786 dagli iconoclasti che ne causarono la

Religione_in_Ita

sospensione, tenne i suoi lavori a Nicea e, infine, a Costantinopoli tra il 24 settembre e il 23 ottobre 787. Vi intervennero circa trecento vescovi, in larga parte occidentali, dato che molti orientali caddero sotto l'esclusione sancita a carico degli iconoclasti. Gli atti originali, di cui si dispone, testimoniano che la presidenza fu tenuta dall'imperatrice e che nella sessione del 6 ottobre, prima di pervenire alla condanna dell'iconoclasmo, si riesaminarono gli atti del sinodo costantinopolitano del 753 per negarne l'ecumenicità. Tale esame si concluse con l'approvazione di una serie di criteri di grande interesse, dato che fu l'unica volta in cui un concilio si sforzò di indicare i requisiti in base ai quali un'assemblea sinodale può essere ritenuta ecumenica [7]. I padri del concilio si trovarono d'accordo che un concilio ecumenico per essere tale dovesse avere la partecipazione, o almeno l'invio di legati, del papa e dei quattro patriarchi apostolici, dovesse professare una dottrina coerente con i precedenti concili ecumenici e, infine, dovesse vedere le sue decisioni ricevute dalle chiese.

7. Il testo è valorizzato, tradotto e discusso da V. PERI, *I concili e le chiese. Ricerca storica sulla tradizione d'universalità dei sinodi ecumenici*, Roma, 1965, 21-34.

È opportuno ripeterne qui la versione italiana: « Come dunque (può pretendersi) grande ed ecumenico (un concilio) che non accolsero né ammisero concordemente quanti presiedono le rimanenti chiese, i quali invece (lo) condannarono con anatema? (Concilio che) non ebbe cooperatore il Papa della Chiesa romana allora regnante e rispettivamente gli ecclesiastici suoi collaboratori, neppure per il tramite di persone che lo rappresentassero né per mezzo di una lettera enciclica, come è canonicamente richiesto per i concili? (Concilio che) non ebbe neppure con sé consenzienti i Patriarchi dell'Oriente, di Alessandria, di Antiochia e della Città Santa, rispettivamente i presuli ed i membri più elevati della gerarchia ecclesiastica, che sono loro unitil Vero fumo pieno di caligine, che ottenebra gli occhi degli stolti è il loro discorso (*cioè*: dei partecipanti a quel concilio), e non lanterna posta sul candelabro perché illumini tutti quanti sono nella casa: ciò perché regionalmente, come di nascosto, emise le sue conclusioni e non in vetta al monte dell'Ortodossia. Né alla maniera degli apostoli si diffuse il loro suono o le loro parole raggiunsero i confini del mondo, come quelle dei sei santi concili ecumenici. Come potrebbe a suo turno (essere) il settimo quello che non concorda con i sei santi ed ecumenici concili precedenti ad esso? Per essere ordinatamente collocata al settimo posto occorre infatti che qualunque cosa sussegua coerentemente nel computo le cose che si trovano ad essa precedenti: poiché ciò che non ha nulla di comune con quante entità sono prima contate neppure può inserirsi nel medesimo computo. Come infatti un tale, quando avesse allineato sei monete d'oro, quindi aggiungesse ad esse un soldino di bronzo, non potrebbe denominarlo settimo per la diversa natura della materia, poiché l'oro è prezioso e pregiato, il bronzo invece vile e dispregiato; così anche questo concilio non avendo nulla di aureo e di ragguardevole nelle tesi dogmatiche, ma essendo in tutto men che bronzo e falsificato, impregnato di veleno mortifero, non era degno che lo si annoverasse assieme ai sei sacrosanti concili rifulgenti per le auree parole dello Spirito (Santo) ».

Religione_in_Ita

Su tale base il concilio negò l'ecumenicità del sinodo del 753 e poi approvò una definizione di fede sulla legittimità delle immagini e la natura del culto relativo, che si concludeva con quattro condanne degli iconoclasti. Vennero pure approvati ventidue canoni disciplinari, tra i quali meritano speciale menzione quelli relativi al divieto delle interferenze dei principi nelle elezioni dei vescovi, alla proibizione ai vescovi di esercitare il commercio, all'obbligo di celebrare annualmente un sinodo diocesano: tutte norme che troveranno larga eco nella legislazione ecclesiastica medievale. Vi erano poi due canoni (11-12) che testimoniano dello sviluppo della proprietà ecclesiastica e altri che manifestano il progressivo irrigidimento sacrale dell'ordinamento ecclesiastico: il can. 14 richiede gli ordini sacri per leggere la scrittura nella liturgia e il can. 20 vieta i monasteri doppi, cioè monasteri maschili e femminili contigui.

La ricezione del Niceno II non fu né facile né rapida. Dal canto suo l'episcopato franco ne negò solennemente l'ecumenicità nel sinodo di Francoforte del 794, sorretto dalla potente autorità di Carlo Magno. In Oriente l'imperatore Leone V, di origine armena, rinnovò il decreto contro le immagini e solo nell'843 un sinodo e un decreto imperiale ripristinarono definitivamente tale culto.

Nella tradizione comune delle grandi chiese cristiane col Niceno II si chiude la serie dei sette concili ecumenici. Secondo gli ortodossi orientali si tratta di una serie tuttora interrotta a causa della condizione di separazione delle chiese, secondo i cattolici questi sette concili godono di un'autorità particolare, ma ciò non impedisce di ritenere che altri dopo di essi siano pure stati ecumenici. A questa diversa attitudine sono sottese concezioni della chiesa notevolmente divergenti, in modo particolare nel punto di vista cattolico gioca un ruolo di primo piano il peso riconosciuto all'autorità del papa nei confronti del concilio.

Costantinopolitano IV (869-870): concilio ecumenico?

Nel computo moderno dei concili ecumenici affermatosi in seno alla chiesa cattolica, ma mai sancito formalmente, l'VIII concilio ecumenico è costituito dal sinodo celebrato a Costantinopoli nell'869-870 (Costantinopolitano IV). Questo concilio, nato per risolvere tensioni interne al patriarcato di Costantinopoli, dove la lotta iconoclasta non era ancora completamente superata, si svolse tra il 5 ottobre 869 e il 28 febbraio 870 con una modesta partecipazione di vescovi. Il suo contenuto si risolse nella condanna

Religione_in_Ita

di Fozio, accusato di essersi impadronito illegittimamente del patriarcato e di essere diventato vescovo direttamente da laico, senza essere stato prete. Il concilio ebbe l'appoggio di legati del papa Nicolò I, il cui intervento era stato sollecitato dall'imperatore e dal patriarca antagonista di Fozio, Ignazio. Poco dopo il concilio, che si autoqualificò ecumenico, le vicende bizantine riportarono al patriarcato Fozio, destinato a restare nella tradizione orientale come uno dei padri più autorevoli e venerati. Questi promosse un nuovo concilio nell'879-880, sempre a Costantinopoli, che — con il concorso e il consenso di legati romani — annullò il concilio di dieci anni prima e tutte le sue decisioni. Di conseguenza il concilio antifoziano fu cancellato dalla tradizione orientale, al punto che se ne conservano gli atti solo in una versione latina. Ma ben al di là della polemica tra Ignazio e Fozio i due concili di questi anni sottintendevano gravi tensioni tra Roma e Costantinopoli, sia relativamente al primato romano che per la contesa giurisdizione sulla Bulgaria, convertita di recente.

Tutto ciò suscitò viva attenzione nei canonisti gregoriani quando, cercando una documentazione storica per la lotta alle investiture laiche, scopersero gli atti del concilio dell'869-870 [8]. Effettivamente il can. 22 di tale concilio costituiva un ottimo precedente e ciò indusse a valorizzare tutto il concilio, mettendone in luce anche gli elementi sgraditi alla chiesa di Costantinopoli con la quale la polemica era ormai aperta e la comunione interrotta. Il concilio dell'879-880 fu del tutto ignorato e lentamente si giunse in Occidente ad accreditare la pretesa del sinodo antifoziano di essere l'VIII concilio ecumenico. Ciò valse ad aggravare la polemica tra cattolici ed ortodossi. Lo scarso interesse delle decisioni di questo concilio ha sconsigliato la loro edizione nella presente raccolta [9]. D'altronde si tratta chiaramente di un concilio che non può vantare né un contenuto coerente coi grandi concili ecumenici precedenti, né l'adesione dei cinque patriarcati apostolici né, infine, una ricezione generalizzata nella chiesa, come richiedeva il Niceno II.

8. Su tutta questa questione si veda F. DVORNIK, *Lo scisma di Fozio*, Roma, 1953.

9. Se ne può vedere il testo latino in COD, 160-186; D. STIERNON, *Constantinople IV*, Paris, 1967 costituisce lo studio più aggiornato, che comprende anche una versione francese del testo delle decisioni.

Religione_in_Ita

L'epoca dei concili generali dell'Occidente.

Secondo il computo cattolico, dopo il Costantinopolitano IV, il IX concilio ecumenico è quello celebrato a Roma in S. Giovanni in Laterano nel 1123. Ciò significa che vi fu un intervallo di due secoli e mezzo tra l'ultimo concilio ecumenico celebrato in Oriente e il primo tenuto in Occidente. Un intervallo così inconsueto — e ancora maggiore se si parte dalla celebrazione del Niceno II — esige alcuni, sia pure sommari, chiarimenti. Anzitutto il progressivo, reciproco allontanamento dell'Oriente e dell'Occidente, di Roma e di Costantinopoli, culminato nella scomunica del 1054 contro il patriarca costantinopolitano da parte del legato papale Umberto da Silvacandida, modificò, sino a rovesciarla, l'atmosfera di unità e di comunione che aveva caratterizzato il cristianesimo nei secoli tra il IV e il IX. A ciò si era aggiunto che lo straordinario sviluppo del cattolicesimo in Europa si era realizzato mediante l'innesto su culture del tutto diverse da quelle precedenti, molto più « nazionali », con l'effetto di dar vita a chiese assai caratterizzate (Visigoti in Spagna, Franchi nell'Europa centrale) ma, nello stesso tempo, legate da vincoli molto profondi con Roma e diffidenti verso le tradizioni cristiane orientali, sempre più lontane sia geograficamente che culturalmente.

Queste chiese nazionali si appropriarono della tradizione sinodale, adattandola alle proprie esigenze e facendo dei concili le assemblee espressive dell'intero popolo, a livello sia ecclesiastico che politico. I Visigoti in Spagna, ad esempio tennero tra il 589 e il 702 ben 18 sinodi a Toledo, donde uscì la legislazione generale per la Spagna. Si è già fatto cenno a sinodi franchi di grande rilievo, le cui conclusioni presero il nome di « capitolari » (= ordini di colui che dirige l'assemblea). Un terzo fattore fu costituito dalla posizione di Roma in seno alla chiesa e dal crescente rilievo dei sinodi lateranensi, celebrati cioè ordinariamente dal vescovo di Roma con i vescovi più vicini o comunque presenti nella città due volte l'anno intorno a Pasqua e all'inizio dell'Avvento. Indubbiamente la consapevolezza teologica dei vescovi romani di avere per volere divino una posizione speciale nella chiesa si era sviluppata sempre più durante l'alto medioevo. Ne derivò un'inclinazione a rivendicare a Roma il giudizio ultimo sulle controversie dottrinali e anche su quelle disciplinari, suscitando ferme resistenze negli altri patriarcati apostolici e soprattutto a Costantinopoli. La celebrazione in Oriente di tutti i concili ecumenici sino a quel momento suscitava orgoglio sul Bosforo, ma delu-

Religione_in_Ita

sione e diffidenza a Roma. D'altra parte, quando all'inizio dell'XI secolo maturò in Occidente una critica approfondita alla decadenza della chiesa e degli effetti deleteri dell'interferenza laica nelle nomine ecclesiastiche, nacque e si affermò rapidamente un movimento di riforma, che ritenne essenziale al proprio scopo un accentramento delle questioni ecclesiastiche a Roma. Ciò ebbe l'effetto di aumentare l'ampiezza e l'importanza delle funzioni del vescovo romano e dei sinodi lateranensi, che erano l'organo collegiale abituale della chiesa romana. È caratteristico il caso del decreto del 1059 sulla riforma dell'elezione del papa, che Nicolò II portò davanti al sinodo lateranense perché fosse approvato, allo stesso modo che già nel 769 un altro sinodo romano aveva approvato altre modalità.

Contestualmente a ciò si incontrano formulazioni sempre più frequenti e intransigenti sui diritti del papa rispetto al concilio ecumenico. In particolare si rivendica la necessità di un consenso del papa come *conditio sine qua non* per l'esistenza di un concilio ecumenico. Viene cioè isolato ed enfatizzato uno dei requisiti elaborati dal Niceno II, mentre gli altri cadono in oblio. Anzi col *dictatus papae* di Gregorio VII si giunse ad affermare che « nessun sinodo può chiamarsi generale se non per ordine del papa », donde i canonisti ricavarono la tesi per cui solo il papa può convocare un concilio ecumenico.

In questa situazione si colloca il lungo silenzio della tradizione conciliare e la sua faticosa ripresa in Occidente nel XII secolo, quando, tra il 1123 e il 1179 si ebbero tre concili generali (Lateranensi I, II e III), più tardi annoverati dai cattolici tra i concili ecumenici (come IX, X e XI). Si trattò indubbiamente di uno sviluppo dei sinodi romani contaminati con i concili del regno franco, piuttosto che di un'effettiva ripresa della tradizione dei concili ecumenici. Ciò fu sottolineato dalla qualifica stessa di questi concili come « generali » invece che « ecumenici ». Il papa, che li presiedette di persona, vi giocò un ruolo molto grande, caratterizzato da elevati margini di discrezionalità sia riguardo alle persone da invitare che per la revisione delle decisioni dell'assemblea. Queste ultime in ogni caso non godevano di valore giuridico, se non dopo la promulgazione formale da parte del papa. Tutto ciò venne sintetizzato nella formula usata nel testo delle decisioni stesse, soggetto delle quali era sempre il papa « sacro approbante concilio » (= con l'approvazione del sacro concilio), che sostituiva la formula cara ai concili del primo mil-

Religione_in_Ita

lennio, ripresa dagli *Atti degli Apostoli*: « Abbiamo deciso, lo Spirito santo e noi ».

Occorre anche tenere presente che tra la fine dell'XI secolo e l'inizio del XII acquista sempre maggiore consistenza e autorità il collegio cardinalizio, che diviene anche l'organo collegiale abituale di governo della chiesa d'occidente nella specifica forma del « Concistoro », cui intervengono appunto i cardinali presenti a Roma e il papa. Ciò svuota progressivamente i sinodi romani, con l'effetto di ridurne anche la frequenza. Quando poi il papa decide di celebrarne uno per qualche problema di particolare rilievo è comprensibile che l'assemblea acquisti particolare solennità, ancorché essa abbia piuttosto che un'autentica funzione legislativa o di suprema istanza dottrinale, una funzione di ratifica di decisioni già maturate, di cui diviene principalmente camera di risonanza. Si apre così la stagione dei concili generali papali, che abbraccia i sec. XII-XIV e comprende sette concili quelli che nella serie degli ecumenici occupano i posti dal IX al XV. Questa nuova fase è dominata dalla trattazione nei concili di problemi di cristianità, cioè dei problemi politici e disciplinari di un assetto sociale nel quale il cristianesimo fornisce la struttura storica portante e dove i problemi di fede tendono ad essere percepiti soprattutto come problemi di buon ordine sociale. Ciò spiega la scomparsa quasi completa di decisioni dogmatiche attinenti agli aspetti centrali della rivelazione cristiana e la schiacciante prevalenza di decreti disciplinari di contenuto anche molto disparato.

I Lateranensi I-III (1123-1179).

Tali caratteristiche sono già ben presenti nel Lateranense I del 1123, convocato da Papa Callisto II per sanzionare la conclusione della lunga lotta per le investiture, avvenuta l'anno precedente col concordato di Worms. L'assemblea si svolse a Roma presso la chiesa cattedrale di S. Giovanni in Laterano con la partecipazione di circa 300 vescovi, tutti occidentali, tra il 18 marzo e il 6 aprile (forse già il 27 marzo). Di questo concilio, come dei due successivi del XII secolo, manca completamente la documentazione. Solo di recente è stato possibile ricostruire criticamente il testo dei 22 canoni che costituiscono le decisioni del concilio stesso. Peraltro i cann. 18-22 sono ritenuti tradivi, cioè formulati dopo la conclusione del concilio per iniziativa del papa e della curia romana. La riforma degli uffici ecclesiastici

Religione_in_Ita

occupa circa un terzo di queste brevi decisioni, alcune delle quali riecheggiano direttamente la rivendicazione gregoriana della « libertas ecclesiae » (cann. 3-4, 8, 12).

Il can. 7 ribadisce il can. 3 di Nicea sulla convivenza dei chierici con donne, il 10 riguarda la crociata per la Terrasanta, ma poi un gruppo consistente ha per oggetto problemi della convivenza civile: i matrimoni tra consanguinei (9), la condanna dei falsari (13), vari aspetti dell'ordine pubblico (11, 14-15). La chiesa appare cioè impegnata a fondo anche in una supplenza alle carenze dell'ordinamento civile. Parecchi di questi canoni furono poi ripresi da Graziano nella sua *Concordia discordantium canonum*. Verso la conclusione, il 28 marzo, il concilio approvò anche la canonizzazione di Corrado di Costanza: testimonianza interessante di una competenza sottratta alle singole chiese, ma esercitata collegialmente dai vescovi e che solo più tardi sarebbe stata avocata dal papa. L'interesse circoscritto e frammentario di questi canoni ne ha sconsigliato la pubblicazione nella presente raccolta [10].

Pochi anni più tardi Innocenzo II ritenne opportuno convocare un nuovo concilio generale, cui assegnò il compito di sancire la fine dello scisma di Anacleto, che aveva lacerato la chiesa romana, e di riprendere il filo della riforma ecclesiastica. Il concilio Lateranense II, di cui pure mancano i protocolli, si svolge tra il 2 e il 17 aprile 1139 con una partecipazione oscillante tra 500 e 1000 prelati, probabilmente per l'ammissione sempre più larga di membri non vescovi (abati, rappresentanti di capitoli, procuratori di assenti ecc.), che testimonia la progressiva « secolarizzazione » di questi concili. L'iniziativa del papa fu sostenuta autorevolmente da Bernardo di Chiaravalle, il quale però non intervenne personalmente all'assemblea. Trenta canoni costituiscono il corpo delle decisioni [11], parecchi dei quali sono poi stati ripresi da Graziano. Anche questa volta i gruppi più consistenti riguardano la repressione degli abusi degli ecclesiastici (cann. 1-5, 9-10, 15-16, 24, 26) e l'ordine pubblico (11-14, 18-20, 29), cioè la repres-

10. Se ne può vedere il testo originale in edizione critica in COD, 190-194; R. FOREVILLE, *Latran I, II, III et Latran IV*, Paris, 1965 costituisce lo studio più aggiornato, che comprende anche una versione francese del testo dei canoni 1-17 (pp. 175-178).

11. Se ne può vedere il testo originale in edizione critica in COD, 197-203; R. FOREVILLE, *Latran I, II, III*... cit., costituisce lo studio più aggiornato, che comprende anche una versione francese del testo dei canoni (pp. 187-194).

Religione_in_Ita

sione di comportamenti socialmente dannosi (ad es.: usura, incendi dolosi, ecc.). Sono ancora proibite le investiture laiche (24), i matrimoni tra consanguinei (17), i monasteri doppi (27). Il can. 28 sancisce la fine dell'elezione dei vescovi da parte del clero e del popolo e ne riconosce l'esclusiva competenza ai capitoli cattedrali, favorendone lo sviluppo soprattutto in determinate aree (Spagna, Germania). Un altro gruppo di canoni (6-8 e 21), infine, torna sul problema del matrimonio degli ecclesiastici, lasciando intravedere uno spostamento su posizioni via via più intransigenti nell'escluderlo per chi abbia ricevuto gli ordini maggiori (dal suddiaconato in su). Nei cann. 29 e 30 fa una timida comparsa la condanna di alcuni gruppi eretici. Anche questa volta, il concilio si concluse con una canonizzazione.

Quarant'anni più tardi, nel 1179, tra il 5 e il 19 marzo, Alessandro III presiede a Roma un nuovo concilio generale, il Lateranense III, al quale intervennero circa 300 prelati, di cui metà italiani. Il papa aveva appena superato un duro conflitto con l'imperatore Federico Barbarossa, concluso con la pace di Venezia del 1177, e con gli antipapi che questi gli aveva suscitato contro. Il concilio, previsto dal trattato di pace, doveva ratificare la pace stessa e proseguire l'opera di riforma ecclesiastica e di ristabilimento della *libertas ecclesiae*. Tra i 27 canoni approvati e conservati — mentre non esistono gli atti — fa spicco il primo, noto come costituzione *Licet de evitanda*, che introdusse la necessità della maggioranza qualificata dei due terzi per l'elezione del papa da parte dei cardinali. Con ciò si tendeva a impedire le doppie elezioni; come è noto, la norma è tutt'ora vigente [12].

12. Il testo, poi inserito da Graziano nella *Concordia discordantium canonum* (c. 6, X, I, 6 = Friedberg 2, 51) è il seguente: « Quantunque siano state emanate dai nostri predecessori non poche e chiare costituzioni per evitare la discordia nell'elezione del sommo Pontefice, tuttavia spesso, per una malvagia e ambiziosa audacia la chiesa ha sofferto scisma pericolosi. Noi per evitare questo male, col consiglio dei nostri fratelli e l'approvazione del concilio, abbiamo deciso di aggiungere qualche cosa.

Stabiliamo quindi che, poiché il nemico non cessa di seminare la zizzania (cfr. *Mt* 15, 25), che se non vi è l'unanimità tra i cardinali per la scelta del pontefice, e, pur concordando i due terzi, l'altro terzo non intende accordarsi, e elegge un altro, sia considerato Romano pontefice quegli che è stato eletto e riconosciuto dai due terzi. Se qualcuno, basandosi sulla nomina del restante terzo, non potendo ottenere la cosa in sé si arrogasse il titolo di papa, sia lui che quelli che lo riconoscessero, siano scomunicati e puniti con l'esclusione dagli ordini sacri. Ad essi, quindi, sia negata anche la comunione, salvo il viatico se fossero agli estremi, e, se non si ravvedessero,

Religione_in_Ita

Accanto a questo canone, il gruppo più numeroso riguarda vari aspetti della riforma ecclesiastica (cann. 3-5, 7-8, 10-17) e in particolare l'obbligo che i vescovi abbiano almeno trent'anni, il divieto di cumulo di più benefici ecclesiastici da parte della stessa persona, l'osservanza del celibato ecclesiastico. Nel can. 6 compaiono le prime norme sulla proceduta giudiziaria, destinata ad occupare larga parte dell'attenzione dei concili successivi. Il can. 18 sancisce l'obbligo di stipendiare un maestro in ogni chiesa cattedrale, sintomo interessante della successiva imponente attività scolastica della chiesa in Occidente e seme delle scuole, dalle quali stava per uscire la teologia « scolastica ». Un gruppo di norme è destinato, anche in questo caso, a problemi di ordine pubblico (cann. 21-27). Infine, va ricordato il can. 27, che condanna i Catari non solo perché professano dottrine eterodosse, ma anche considerandoli pericolosi sovvertitori sociali. Non era più solo la chiesa che difendeva la propria purezza dottrinale, ma la società come tale che si riteneva minacciata e reagiva, colpendo anche le persone e non più solo le idee. Anche in questo caso si è ritenuto di omettere la pubblicazione del testo dei canoni [13].

Questi tre concili Lateranensi suscitano un'impressione modesta; essa si accentuerebbe se li si confrontasse con molti altri importanti sinodi celebrati in questo secolo in Occidente. Ciò dipende dal fatto che l'accentramento romano è ancora relativamente primordiale e che d'altronde vi sono questioni importanti che il papa preferisce trattare in Concistoro con i cardinali — dai quali si sente condizionato — piuttosto che in Concilio, cui è assegnata una funzione accessoria, di rappresentanza. Va pure ricordato che alcuni importanti sviluppi della vita della chiesa

abbiano la stessa sorte di Dathan e Abiron che furono inghiottiti vivi dalla terra (cfr. *Dt* 11, 6; *Nm* 16, 30-33).

Inoltre chi fosse stato eletto all'ufficio apostolico da un numero inferiore ai due terzi, non sia in nessun modo accettato a meno che non si verifichi una maggiore convergenza di voti; ed egli sia soggetto alla pena predetta, qualora non volesse umilmente ritirarsi. Ciò, senza alcun pregiudizio per le costituzioni canoniche e ecclesiastiche secondo le quali deve prevalere l'opinione della maggioranza e dei più anziani, poiché i dubbi che possono sorgere saranno sottoposti al giudizio dell'autorità superiore. Nella chiesa Romana invece occorre una norma speciale, perché non è possibile ricorrere ad un superiore ».

13. Se ne può vedere il testo originale in edizione critica in COD, 211-225; R. FOREVILLE, *Latran I, II, III*... cit., costituisce lo studio più aggiornato, che comprende anche una versione francese del testo dei canoni (pp. 210-223).

Religione_in_Ita

si consumano del tutto al di fuori, non solo dell'iniziativa, ma anche del controllo istituzionale, basti pensare alla problematica dell'unità con l'Oriente o alla redazione del Decreto di Graziano e delle Sentenze di Pier Lombardo, opere destinate ad avere grande influsso sugli orientamenti di tutta la chiesa occidentale.

Il Lateranense IV (1215).

Poco più di 35 anni separano il concilio Lateranense IV del 1215 dal precedente, ma in questi decenni intervengono fatti di eccezionale gravità, come la caduta di Gerusalemme (1187) nelle mani dei musulmani, la presa di Costantinopoli (1203) da parte dei crociati occidentali, la fondazione dei Frati minori da parte di Francesco d'Assisi e dei Predicatori da parte di Domenico, la nascita delle università di Bologna e Parigi, la consistente manifestazione di eresie (catari, valdesi, albigesi). Su questo sfondo, in cui si preannunciano per il cristianesimo occidentale orientamenti nuovi, consolidati presto in una vera e propria svolta storica, Innocenzo III convoca il 19 aprile 1213 un concilio generale per la riforma della chiesa e l'indizione di una nuova spedizione per la liberazione della Terrasanta. L'assemblea, accuratamente preparata anche mediante la raccolta di pareri da parte di vescovi, ottiene una partecipazione eccezionalmente vasta. Risultano intervenuti 404 vescovi, di cui alcuni dalle regioni dell'Europa danubiana, e oltre 800 abati e rappresentanti di capitoli. Non mancano neppure i rappresentanti dell'imperatore, dei sovrani, principi e città. Innocenzo invita anche il patriarca ortodosso di Costantinopoli, esule a Nicea, ma senza successo. Il concilio si tiene in S. Giovanni in Laterano tra l'11 e il 30 novembre. Malgrado non se ne siano conservati i verbali, si sa che un certo dibattito ebbe luogo, tant'è vero che la maggioranza respinse la richiesta di stabilire contributi finanziari regolari per le spese della curia romana. Peraltro la cospicua estensione ed elaborazione delle decisioni conciliari (70 costituzioni, oltre al bando per la crociata) lascia credere che in larga misura il concilio abbia sanzionato nel breve volgere di due settimane testi già predisposti precedentemente.

Le costituzioni spaziano su ambiti vastissimi, come si può ricavare anche dai loro titoli, che pur non essendo originali ne esprimono fedelmente il contenuto. Costituisce un fatto a sé la prima costituzione, che non è disciplinare, ma dottrinale ed ha l'andamento di una professione di fede, diretta principalmente

Religione_in_Ita

contro i nuovi eretici. Vi compare il termine di « transustanziazione » per indicare la modificazione che interviene in forza della consacrazione eucaristica nelle specie del pane e del vino. Vengono anche condannate tesi di Gioacchino da Fiore (c. 2) e di altri eretici (c. 3). I cc. 4 e 5 riguardano i greci, per respingere la loro pretesa di ribattezzare i cristiani occidentali e per ribadire l'ordine dei patriarcati già sancito a Costantinopoli e a Calcedonia, ma nel momento in cui a Costantinopoli e negli altri patriarcati sono stati insediati con la forza prelati latini. Seguono norme sulla disciplina ecclesiastica (6-13), la riforma della chiesa (14-22), l'elezione dei vescovi e l'amministrazione dei benefici (23-32), le esazioni fiscali (33-34 e 53-61), la procedura giudiziale (35-49), le questioni matrimoniali (50-52), la repressione della simonia (63-66), la disciplina degli ebrei (67-70). Chiude il corpo delle decisioni la bolla *Ad liberandam terram sanctam*, che però fu pubblicata dal papa solo il 14 dicembre successivo.

La ricezione del Lateranense IV da parte della chiesa medievale occidentale fu incomparabilmente maggiore, rispetto al sostanziale disinteresse riservato ai tre Lateranensi precedenti. Non v'è dubbio che Innocenzo stesso nel breve periodo in cui sopravvisse al concilio impostò l'attuazione delle sue decisioni con grande zelo, iniziando così una prassi di « gestione » delle decisioni conciliari da parte del papato, che culminerà col « Tridentinismo » dei secoli XVI-XVIII. Dal canto suo la nascente canonistica diede alla ricezione un significativo contributo, raccogliendo in modo organico (*Compilatio IV*) le decisioni del 1215, che sarebbero poi state inserite nelle Decretali di Gregorio IX e, come tali, nel *Corpus iuris canonici*. Una fitta e diffusa rete di sinodi nazionali, provinciali e diocesani garantì — sia pure con discontinuità e lacune — l'assimilazione da parte delle chiese locali. Complessivamente si può ritenere che la ricezione del Lateranense IV abbia inciso soprattutto sullo stile della vita sociale, piuttosto che sulla vita cristiana in senso stretto, ma a quel livello esso segna uno spartiacque nella vita della cristianità.

A Lione (1245).

Il successo del concilio presieduto da Innocenzo III indusse solo trent'anni più tardi Innocenzo IV a promuovere una nuova assemblea conciliare. Si ha l'impressione che il papato del XIII secolo non avvertisse alcun imbarazzo di fronte all'istituto conciliare, forse anche perché ne aveva un'esperienza ininterrotta-

Religione_in_Ita

mente positiva, resta comunque impossibile trovare traccia di qualcosa di analogo alla diffidenza del XV e XVI secolo e dei successivi.

In realtà già Gregorio IX si era risolto a convocare un nuovo concilio generale a Roma per il 1241, perché fungesse da arbitro e giudice nell'asprissima controversia che lo opponeva all'imperatore Federico, il quale — a sua volta — aveva invitato i cardinali a promuovere un concilio. La convocazione però era andata a vuoto per l'opposizione dello stesso Federico II, il quale giunse a far catturare dalla sua flotta i vescovi che si recavano a Roma via mare. La persistenza del conflitto, imperniato sulla minaccia che il disegno politico imperiale costituiva per la sopravvivenza degli Stati della Chiesa, indusse Innocenzo IV a rinnovare la convocazione all'inizio del 1245. Il papa però non era più a Roma, bensì a Lione, città imperiale, ma soggetta politicamente all'arcivescovo. Inconsapevolmente Innocenzo IV inaugurava — dopo la parentesi lateranense — una nuova lunga stagione di concili celebrati lontano da Roma, anche se sempre in Occidente. La convocazione partì dunque il 3 gennaio e si rivolse non solo ai vescovi, ma anche ai signori temporali, agli abati, ai capitoli e, infine, ai ministri generali dei nuovi ordini mendicanti. Si volevano riunire gli stati generali della cristianità. Federico II si oppose strenuamente e in realtà all'apertura dei lavori, alla fine di giugno del 1245, erano presenti solo circa 150 vescovi, in grande prevalenza spagnoli e francesi. L'assemblea lavorò anche questa volta due settimane (dal 28 giugno al 17 luglio); non si hanno neppure in questo caso protocolli soddisfacenti.

L'argomento centrale fu il processo a Federico II, il quale — malgrado l'abile difesa di Taddeo di Suessa — fu finalmente condannato e scomunicato solennemente. Un atto simile resta unico nella storia dei concili. D'altronde il papa aveva investito tutto il suo prestigio in questo affare, sin dal primo momento, quando aveva aperto i lavori con un discorso sui cinque dolori che lo affliggevano, il principale dei quali era appunto la persecuzione della chiesa da parte di Federico II. Per il resto il concilio approvò 22 costituzioni, di argomento prevalentemente processuale e cinque altre risoluzioni relative all'usura, ai Tartari, all'oriente latino e alla crociata. Dato il limitato interesse di questi testi se ne omette l'edizione nella presente raccolta [14].

14. Se ne può vedere il testo originale in edizione critica in COD, 278-301; H. WOLTER, *Lyon I*, Paris, 1966, costituisce lo studio più aggiornato,

Religione_in_Ita

Lo stesso Innocenzo IV si preoccupò di garantire la massima efficacia giuridica alle costituzioni lionesi e le inviò ufficialmente alle università il 25 agosto dello stesso 1245, inaugurando così

che comprende anche una versione francese del testo di alcune decisioni (pp. 254-257). Data l'importanza storica della deposizione di Federico II si pubblica qui di seguito la versione della decisione relativa.

« Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio, in seno al santo concilio, a memoria dell'evento. Elevati, quantunque indegni, all'apice della dignità apostolica, per degnazione della divina maestà, dobbiamo avere una cura sollecita e diligente di tutti i cristiani, distinguere con sguardo interiore i meriti di ciascuno e pesarli, con prudente deliberazione, per potere innalzare con giusti segni della nostra benevolenza quelli che un fermo, equanime giudizio ha mostrato degni e abbassare, invece, con le pene dovute, i colpevoli, pesando sempre con bilancia imparziale il merito e il premio, compensando ciascuno, secondo la qualità del suo operato, con maggiore o minore pena o grazia.

Ora, poiché il tremendo flagello della guerra ha turbato troppo a lungo alcune province cristiane, noi, desiderando con tutto il cuore la tranquillità e la pace per la santa chiesa e, in genere, per tutto il popolo cristiano, abbiamo creduto bene mandare al più alto dei principi secolari, fautore di questa discordia e persecuzione, già dal papa Gregorio [IX], nostro predecessore di felice memoria, legato per le sue colpe col vincolo della scomunica, nunzi speciali, uomini di grande autorità come i venerabili fratelli Pietro di Albano, allora arcivescovo di Rouen, Guglielmo di Sabina, allora vescovo di Modena, e il nostro diletto figlio Guglielmo, cardinale-prete della basilica dei Dodici Apostoli, allora abate di S. Facondo, i quali tutti erano zelanti della sua salvezza. Per mezzo loro gli abbiamo fatto presente che noi e i nostri fratelli, per quanto era in noi, desideravamo stare in pace con lui in ogni cosa, anzi con tutti gli uomini, pronti a fare con lui e col mondo intero la pace.

Poiché la restituzione dei prelati, dei chierici e di tutti gli altri che teneva prigionieri, e di tutti quelli, sia chierici che laici, che aveva preso nelle galere, poteva contribuire molto alla pace, attraverso questi nunzi lo abbiamo fatto pregare e gli abbiamo fatto chiedere che li restituisse, tanto più che sia lui che i suoi ambasciatori ci avevano promesso questo prima che noi fossimo chiamati all'ufficio apostolico. Gli abbiamo anche fatto dire che essi erano pronti a ricevere e a trattare proposte di pace in nostra vece, e anche a sentire quale riparazione l'imperatore avrebbe dato per tutto ciò per cui era stato colpito dalla scomunica.

Inoltre gli abbiamo fatto sapere che, se la chiesa l'avesse leso in qualche cosa ingiustamente — cosa che essa non credeva — era pronta a rimediare e a ripristinare le cose nello stato dovuto. Se poi egli avesse detto di non avere in nessun modo offeso la chiesa, o che noi avevamo leso la giustizia nei suoi riguardi, noi eravamo pronti a convocare, e prelati, e principi, sia ecclesiastici che secolari, in qualunque luogo sicuro, dove personalmente o per mezzo di rappresentanti ufficiali potessero riunirsi. E la chiesa era pronta, con l'approvazione del concilio, a dargli soddisfazione, se in qualche cosa avesse mancato verso di lui, e a revocare la sentenza, se mai l'avesse scagliata ingiustamente contro di lui, e, con ogni mansuetudine e misericordia nella misura in cui potesse farlo davanti a Dio e con onore suo, a ricevere soddisfazione per le ingiurie e per le offese da lui fatte alla chiesa e ai suoi. Essa intendeva anche mettere tutti i suoi amici e sostenitori in

Religione_in_Ita

una nuova interessante modalità di pubblicazione giuridica e di inserzione nell'ordinamento pubblico delle decisioni conciliari. Come per i primi sette concili vi aveva provveduto l'imperatore,

condizioni di godere pace e piena sicurezza, in modo che non dovessero mai, per questa causa, andare incontro a qualche pericolo.

Ma per quanto, in tal modo, noi avessimo cura di insistere presso di lui per la pace con paterni ammonimenti e con umili preghiere, egli, tuttavia, imitando l'ostinazione del Faraone (cfr. *Es* 7, 13), e turando le sue orecchie come fa l'aspide (cfr. *Sal* 57, 5), con arrogante ostinazione e con ostinata arroganza ha disprezzato queste preghiere e questi ammonimenti.

E anche se, col passar del tempo, nell'ultimo giorno della cena del Signore [31 marzo 1244] abbia prestato giuramento dinanzi a noi e ai nostri fratelli, alla presenza del carissimo figlio nostro in Gesù Cristo l'illustre imperatore [latino] di Costantinopoli, di un numero rilevante di prelati, di senatori e del popolo Romano, e di una grandissima moltitudine di altre persone, venute per la solennità di quel giorno presso la sede apostolica dalle diverse parti del mondo, quantunque, diciamo, per mezzo del nobile Raimondo, conte di Tolosa, e dei suoi officiali Pier delle Vigne e Taddeo da Suessa, giudici della sua corte, suoi rappresentanti e procuratori con mandato speciale per questo affare, avesse giurato che avrebbe osservato quanto noi e la chiesa avessimo comandato, dopo, però, non ha adempiuto quanto aveva giurato.

Anzi c'è da credere che probabilmente egli abbia prestato quel giuramento — come dimostrano gli avvenimenti seguenti — per farsi beffe della chiesa e di noi stessi, più che per obbedire, se, passato già più di un anno, non ha potuto essere ricondotto nel seno della chiesa, né si è curato di dare soddisfazione per i danni e le offese fatte ad essa, quantunque ne sia stato richiesto.

Perciò, non potendo più, senza grave offesa di Cristo, sopportare le sue angherie, siamo costretti, giustamente in coscienza, a prendere a suo riguardo gravi decisioni.

Per tacere, in questo momento, di altri misfatti, egli ha mancato gravissimamente su quattro punti, che non possono essere assolutamente negati. Ha, infatti, spergiurato molte volte, ha violato temerariamente la pace ristabilita un tempo fra la chiesa e l'impero; ha perpetrato un sacrilegio col far imprigionare cardinali della santa chiesa Romana, prelati e chierici di altre chiese, religiosi e secolari che venivano al concilio, che lo stesso nostro predecessore aveva creduto di convocare; è inoltre sospetto di eresia, come si può dedurre da argomenti non incerti e leggeri, ma gravi ed evidenti.

Che egli abbia spergiurato più volte è chiaro a sufficienza. Quando, infatti, in tempi passati, prima che fosse innalzato alla dignità dell'impero, dimorava in Sicilia, dinanzi a Gregorio di buona memoria, cardinale-diacono di S. Teodoro, legato della sede apostolica, egli prestò giuramento di fedeltà a papa Innocenzo [III] di felice memoria, nostro predecessore, e ai suoi successori e alla chiesa Romana, per la concessione del regno di Sicilia a lui fatta dalla stessa chiesa; e si dice che lo rinnovò, dopo che fu eletto alla stessa dignità e venne a Roma, alla presenza del medesimo Innocenzo e dei suoi fratelli e di molti altri, facendo con sottomissione atto di obbedienza nelle sue mani.

Poi, essendo in Alemagna, allo stesso Innocenzo e, morto lui, ad Onorio [III] papa, nostro predecessore di buona memoria, e ai suoi successori, e alla stessa chiesa Romana, presenti i principi e nobili dell'Impero, giurò

Religione_in_Ita

ora era il papa a svolgere questa funzione tipica del legislatore supremo, valorizzando le università, cui veniva riconosciuto un ruolo privilegiato nell'economia della società medievale. In realtà

di conservare e di proteggere sinceramente, per quanto fosse in lui, i titoli, i diritti e i possessi della chiesa Romana; che avrebbe, inoltre, restituito senza alcuna difficoltà quanto fosse pervenuto nelle sue mani, nominando espressamente in questo giuramento questi possessi; confermò, infine, tale giuramento quando aveva già assunto la corona imperiale. Ma egli violò temerariamente questi tre giuramenti, non senza i caratteri del tradimento e il delitto di lesa maestà. Infatti, contro il nostro predecessore Gregorio [IX], già nominato, e i suoi fratelli osò indirizzare lettere di minaccia e diffamare in mille modi il suddetto Gregorio presso gli stessi fratelli — come appare dalle lettere che allora diresse loro — e anche, come ci si riferisce, quasi in tutto il mondo.

Ha fatto prendere, inoltre, personalmente, il venerabile nostro fratello Ottone, vescovo di Porto, allora cardinale-diacono di S. Nicola nel Carcere Tulliano, e Giacomo, vescovo di Palestrina, di buona memoria, legati della sede apostolica, membri nobili e grandi della chiesa Romana, e, spogliatili di tutti i loro beni, trascinatili qua e là non una volta soltanto per diversi luoghi, li fece gettare in carcere. Oltre a ciò, si adoperò in ogni modo per diminuire quanto più poté, o addirittura strappare alla chiesa il privilegio che il signore Gesù Cristo diede al beato Pietro e, in lui, ai suoi successori, e cioè: *Qualunque cosa avrai legato sulla terra, sarà legata anche nei cieli, e qualunque cosa avrai sciolto sulla terra, sarà sciolta anche nei cieli* (*Mt* 16, 19), sul quale poggia certamente tutta l'autorità e il potere della chiesa Romana: scriveva, infatti, di non temere le condanne di Gregorio, non solo non tenendo in alcun conto, con disprezzo delle chiavi della Chiesa, la scomunica del papa lanciata contro di lui, ma costringendo anche gli altri, sia personalmente che per mezzo dei suoi officiali, a non osservare sia quella sia altre sentenze di scomunica o di interdetto, che egli disprezzò completamente.

Egli, inoltre, dopo averli occupati senza alcun timore, tiene ancora i possessi della chiesa Romana, e cioè la Marca, il Ducato, Benevento, di cui fece distruggere le mura e le torri, e gli altri che aveva nelle parti della Tuscia e della Lombardia, e in alcuni altri posti, solo pochi eccettuati. E quasi non gli bastasse di violare così apertamente i giuramenti prestati, egli personalmente o per mezzo dei suoi officiali, ha costretto gli abitanti di tali possessi a spergiurare, liberandoli, di fatto, se non di diritto — cosa che non poteva fare — dai giuramenti di fedeltà da cui erano tenuti verso la chiesa Romana, e facendoli, ciò nonostante, abiurare questa fedeltà, e prestare, invece, a lui tali giuramenti.

È poi chiarissimo che egli abbia violato la pace, infatti al tempo della pace ripristinata fra lui e la chiesa aveva giurato dinanzi a Giovanni di Abbeville, vescovo di Sabina, e al maestro Tomaso, cardinale-prete del titolo di S. Sabina, alla presenza di molti prelati, prìncipi e baroni, che sarebbe stato fedele e avrebbe obbedito senz'altro e incondizionatamente a qualsiasi richiesta della chiesa, su tutti i punti per i quali era stato legato col vincolo della scomunica, essendo state enumerate espressamente dinanzi a lui le ragioni della sua scomunica. Allora egli aveva perdonato ogni offesa ed ogni pena a tutti i cavalieri teutonici, agli abitanti del regno di Sicilia e a qualsiasi altro che avesse aderito alla chiesa contro di lui, e promise che mai li avrebbe offesi o permesso che si offendessero per il fatto che erano stati dalla parte della chiesa, facendo prestare giuramento

Religione_in_Ita

anche in questo caso si ha l'impressione che l'opera del concilio, salvo che per la titanica deposizione di Federico II, che lasciò stremati sia l'impero che il papato, sia rimasta egemonizzata dalla

in coscienza da Tomaso, conte di Acerra. Poi, invece, senza vergognarsi affatto di cadere nella rete delle menzogne, non osservò né la pace né questi giuramenti.

Fece infatti prendere alcuni uomini, nobili e non nobili, li fece spogliare di tutti i loro beni, fece tenere prigionieri le loro mogli e i loro figli, e, contro ogni promessa fatta a Giovanni di Sabina e al cardinale Tomaso, invase senza alcun rispetto le terre della chiesa, benché essi sino da allora avessero promulgato contro di lui, lì presente, la sentenza di scomunica per il caso che avesse contravvenuto.

Quantunque essi in forza dell'autorità apostolica avessero comandato che egli né personalmente, né per mezzo di altri, impedisse che le postulazioni, le elezioni e le conferme di chiese e di monasteri nel regno di Sicilia in seguito venissero fatte liberamente, secondo le disposizioni del concilio generale [Lateranense IV, cc. 25-26] e che nessuno, in avvenire, imponesse, nello stesso regno, alle persone ecclesiastiche e alle loro cose tasse o tributi, che nessun chierico o persona ecclesiastica in seguito potesse essere chiamato dinanzi ad un giudice secolare per una causa civile o criminale, a meno che si trattasse di una questione civile riguardante i feudi; e che riparasse nel modo dovuto i danni e le ingiurie fatte ai Templari, agli Ospedalieri e ad altre persone ecclesiastiche, egli si guardò bene dall'adempiere questo comando.

Si sa, infatti, che undici, o anche più, sedi arcivescovili, molte sedi vescovili, abbazie ed altre chiese sono vacanti presentemente in quel regno, e che esse, per sua responsabilità, sono state a lungo prive del governo dei prelati, con grave loro pregiudizio e pericolo per le anime. E anche se per caso in alcune chiese di quel regno le elezioni sono state fatte dai capitoli, dal momento, però, che da esse sono usciti eletti dei chierici suoi familiari, si può concludere che probabilmente i capitoli non abbiano avuto libera facoltà di elezione.

Non solo egli ha fatto occupare a suo arbitrio i possessi e i beni delle chiese del regno ma, in spregio al culto divino, ha fatto sottrarre ad esse anche le croci, i simboli, i calici e altri tesori sacri e stoffe di seta, quantunque, a quanto si dice, li abbia in parte restituiti, non senza che prima, però, fosse stato pagato un determinato prezzo. Così pure i chierici sono oppressi in mille modi con taglie e tasse, e non solo sono portati dinanzi al giudice secolare, ma, a quanto si dice, sono costretti a subire duelli, vengono incarcerati, uccisi, torturati a confusione e vergogna dell'ordine clericale. Né ai Templari e né agli Ospedalieri, né alle persone ecclesiastiche è stata offerta alcuna riparazione per i danni e per le offese loro arrecate.

È anche certo che egli è responsabile di sacrilegio. Mentre, infatti, i suddetti vescovi di Porto e di Palestrina e moltissimi prelati e chierici, sia religiosi che secolari, convocati, venivano per mare alla sede apostolica per celebrare il concilio, che egli stesso aveva chiesto, per sua disposizione le vie di terra furono impedite. Egli, datone l'incarico a suo figlio Enzo con molte galere e navi accuratamente preparate molto prima nelle zone marittime della Tuscia, per vomitare con maggiore virulenza il veleno accumulato nel cuore, tese loro un agguato e con sacrilega audacia li fece catturare. Alcuni degli stessi prelati ed altri furono affogati durante questa cattura; altri anche uccisi, altri messi in fuga e inseguiti. Gli altri, spogliati di tutti i loro beni, e condotti di luogo in luogo con loro vergogna nel regno

Religione_in_Ita

regolamentazione puntigliosa dell'esistente, mentre le grandi novità in corso nella cristianità (università, urbanizzazione, ordini mendicanti, per fare solo tre esempi) non erano avvertite. Troppo

di Sicilia, vi furono gettati duramente in carcere. Alcuni di essi consumati dalle sofferenze e vinti dagli stenti morirono miseramente.

Con ragione, inoltre, è sorto il sospetto, sul suo conto, che egli sia eretico perverso, dal momento che, dopo essere incorso nella sentenza di scomunica pronunciata contro di lui da Giovanni, vescovo di Sabina, e dal cardinale Tomaso, e dopo che il suddetto papa Gregorio lo legò col vincolo della scomunica, ed ebbe catturato cardinali della chiesa Romana, prelati, chierici ed anche altri che a diverse riprese venivano presso la sede apostolica, egli ha tenuto in pessimo conto le chiavi della chiesa e le disprezza ancora, facendosi celebrare, o piuttosto, per quanto è in lui, profanare i divini misteri, ed ha costantemente affermato, come abbiamo accennato sopra, di non curarsi delle sentenze di papa Gregorio.

Inoltre, congiunto con detestabile amicizia coi saraceni, più volte ha destinato ad essi ambasciatori e doni, ricevendone, a sua volta, da essi con onore e gioia e abbracciando i loro usi; li trattiene con se nei ricevimenti quotidiani, così da dare nell'occhio; e non ha avuto vergogna di porre, secondo il loro costume, degli eunuchi a custodia delle mogli che ha avuto, discendenti di stirpe regale che egli, come si afferma con serietà, aveva fatto castrare.

E, ciò che è più detestabile, quando si trovò al di là del mare, fatto un accordo, o meglio una collusione, col sultano, lasciò che il nome di Maometto venisse proclamato pubblicamente giorno e notte nel tempio di Dio. E ultimamente, dopo che il sultano di Babilonia aveva arrecato gravissimi danni e fatto ingiustizie incalcolabili alla terra santa ed ai suoi abitanti cristiani, direttamente o per mezzo dei suoi, egli ha fatto accogliere i suoi ambasciatori con munificenza nel regno di Sicilia — tutto ciò ad onore del sultano — e li ha fatti trattare sontuosamente.

Abusando, inoltre, dei servizi pericolosi e orribili di altri infedeli, e cercando di unirsi con parentele ed amicizie con quelli che, disprezzando vergognosamente la sede apostolica, si sono staccati dall'unità della chiesa, fece uccidere da assassini, come si afferma con certezza, in spregio della religione cristiana, Ludovico, duca di Baviera, di illustre memoria, attaccato in modo particolare alla chiesa cattolica, e diede in moglie la propria figlia a Vatatzes [Giovanni III imperatore d'Oriente], nemico di Dio e della chiesa, e separato dalla comunione dei fedeli insieme ai suoi aiutanti, consiglieri e fautori da una solenne sentenza di scomunica.

Disprezzando, inoltre, l'agire ed il comportamento dei principi cattolici, trascurando la sua salvezza e il suo buon nome, non si cura delle opere di pietà. Anzi, per tacere delle sue nefande dissolutezze, essendo abituato ad opprimere, non si cura di sollevare con misericordia gli oppressi, lui che non stende la mano ad elergire elemosine, come dovrebbe fare un principe; e mentre ha atteso alla distruzione delle chiese ed ha oppresso con continui maltrattamenti le persone religiose ed altri ecclesiastici, non si vede che abbia costruito chiese, monasteri, ospedali o altri luoghi pii.

Non sono, dunque, questi, argomenti non di poco conto, ma seri, per sospettarlo di eresia. Il diritto civile stabilisce che debba essere qualificato eretico e che, dopo la sentenza, debba essere punito chi, anche solo per un leggero indizio, si riconosca che abbia deviato dal modo di giudicare della religione cattolica e dalla retta via. Si aggiunga a tutto ciò che egli ha ridotto il regno di Sicilia, patrimonio speciale del beato Pietro, e che lo stesso

Religione_in_Ita

spesso ci si fa un'immagine astratta e trionfalistica del ruolo svolto dall'istituzione ecclesiastica, che trova un riscontro solo pallido e limitato nella realtà. Certamente l'« ecumenicità » del Lionese I deve fare segnatamente i conti con la distanza qualitativa che corre tra la consapevolezza cristiana di questa assemblea e quella testimoniata dai grandi concili dell'antichità. Un parlamento del medioevo cristiano è chiaramente tutt'altra cosa che un concilio.

Il II Concilio di Lione (1274).

Maggiore significato storico va riconosciuto al II Concilio celebrato a Lione nel 1274 per iniziativa di Gregorio X, il quale lo guidò con autorità incontrastata, valendosi anche, per la prima volta, dell'appoggio degli ordini mendicanti, il cui successo era effetto e causa, nello stesso tempo, di un nuovo dinamismo che si manifestava in vari aspetti della vita della cristianità. Nell'oriente bizantino l'imperatore Michele VIII aveva guidato una vivace ripresa politica, riuscendo anche, nel 1261, a riconquistare Costantinopoli, cacciandone i latini. Al vertice della chiesa occi-

principe aveva ricevuto come feudo dalla sede apostolica, a tale stato di annientamento e di servitù nelle persone dei chierici e dei laici, che, essendo questi poverissimi, e scacciati quasi tutti gli onesti, costringe quelli che sono rimasti a vivere in una condizione quasi da schiavi, e ad offendere in mille modi e a scagliarsi contro la chiesa Romana, di cui in primo luogo essi sono uomini e vassalli. Si potrebbe anche, a buon diritto, rimproverargli che, per nove anni e più, non ha pagato l'annua pensione di mille scifati, che è tenuto a versare alla stessa santa sede per lo stesso regno.

Noi, quindi, dopo matura riflessione con i nostri fratelli e col santo concilio su quanto abbiamo premesso e su moltissime altre indegne colpe, noi che, pur senza alcun merito, facciamo qui in terra le veci di Gesù Cristo, e a cui fu detto nella persona del beato Pietro apostolo: *Ciò che avrai legato sulla terra...* (*Mt* 16, 19), rendiamo noto e proclamiamo che questo principe, il quale si è reso così indegno dell'impero, dei regni e di ogni onore e dignità, e che per le sue iniquità è stato rigettato da Dio perché non regni e non imperi, è legato nei propri peccati e abbandonato da Dio e privato di ogni onore e dignità e pertanto lo priviamo ancora con questa sentenza. Liberiamo per sempre dal giuramento di fedeltà quelli che fossero legati con esso a lui, proibiamo assolutamente, in forza della nostra autorità apostolica, che qualsiasi persona, in seguito, gli obbedisca come imperatore o re o gli abbia riguardo, e stabiliamo che chiunque, in avvenire, l'assista col suo consiglio o gli presti aiuto come imperatore o re, o con la sua benevolenza, sia soggetto *ipso facto* alla scomunica. E quelli, a cui spetta nello stesso impero l'elezione dell'imperatore, eleggano pure liberamente il successore. Quanto al regno di Sicilia, cercheremo di provvedere col consilio degli stessi nostri fratelli, come ci sembrerà opportuno.

Lione, 17 luglio nel terzo anno del nostro pontificato ».

Religione_in_Ita

dentale il crescente potere spirituale e politico del papa alimentava aspri conflitti, che culminarono nell'interminabile vacanza del papato tra il novembre 1268 e il settembre 1271, che suscitò scandalo e preoccupazioni ben comprensibili. Alla fine i cardinali trovarono un compromesso, eleggendo un prelato italiano, estraneo allo stesso collegio cardinalizio, il quale prese il nome di Gregorio X. Questi, vissuto a lungo in medio Oriente, prese a cuore soprattutto il problema della liberazione della Terra santa e in relazione ad esso giudicò urgente un'intesa con l'imperatore d'Oriente, il quale avrebbe dovuto fornire le indispensabili basi all'impresa. Per questi scopi, come anche per la riforma della chiesa e dell'elezione papale, Gregorio X ritenne necessario celebrare un nuovo concilio, che convocò il 31 marzo 1272 — pochi mesi dopo la propria elezione —, disponendo un'ampia raccolta di materiale e di proposte sui problemi da trattare nell'assemblea. I lavori ebbero luogo tra il 7 maggio e il 17 luglio appunto a Lione; si si sperava infatti che una sede transalpina facilitasse l'impegno dei paesi europei per la crociata. Intervennero circa duecento vescovi e più di ottocento tra abati, generali di ordini, rappresentanti di capitoli, ambasciatori di sovrani, principi e città. Invitato al concilio, Michele VIII Paleologo vi inviò una qualificata delegazione, mentre se ne astenne il patriarca di Costantinopoli.

L'argomento che Gregorio X volle sottoporre all'effettiva approvazione del concilio fu il bando della crociata con le relative clausole fiscali. Anche il papa era consapevole che senza il consenso degli interessati qualsiasi prelievo di decime sarebbe stato un insuccesso. Di conseguenza già il 18 maggio l'assemblea fu chiamata a votare la costituzione « Lo zelo della fede », che indiceva la crociata. È interessante che nel testo della stessa costituzione il papa licenziasse la grande maggioranza degli intervenuti, dichiarando superflua la loro ulteriore partecipazione all'assemblea. Da quel momento, cioè dopo dieci giorni dall'apertura, il concilio fu ristretto a pochissimi prelati, oltre ai cardinali e ai membri della curia papale. Ciò significa che tutte le altre deliberazioni, compresa la ratifica dell'unione con i Greci, furono prese da un'assemblea ristretta, che aveva nei confronti del papa una funzione necessariamente solo consultiva: il papa con i cardinali era il vero organo legislativo della chiesa universale.

Alla fine di giugno arrivò a Lione la delegazione bizantina, la quale recava il testo di una professione di fede che il papa aveva imposto all'imperatore e che questi aveva sottoscritto,

Religione_in_Ita

accettando la processione dello Spirito santo anche dal Figlio, riconoscendo l'ortodossia della fede della chiesa romana, ammettendo l'esistenza del purgatorio, il numero rigido dei sacramenti, la legittimità del pane azzimo per l'eucarestia, il primato della chiesa romana e la *plenitudo potestatis* del papa. Nel frattempo il concilio approvò un primo gruppo di costituzioni disciplinari. Il 6 luglio fu celebrata la sessione solenne destinata a sanzionare il « ritorno » dei Greci, significato dalla lettura in concilio della professione di fede sottoscritta dall'imperatore bizantino. Essa peraltro non costituisce una decisione conciliare, dato che l'assemblea non la discusse né la votò. Forte del successo derivante dalla riunificazione degli ortodossi, Gregorio X il giorno successivo fece approvare una costituzione sull'elezione del papa, che introduceva il sistema del « conclave ». Si disponeva cioè che — analogamente alla prassi di vari commi italiani — le riunioni del collegio cardinalizio per l'elezione del papa si svolgessero in completo isolamento, di modo che fossero evitate le pressioni esterne e fosse soprattutto accelerato il corso dell'elezione stessa. La decisione fu sentita come un duro colpo alle aspirazioni oligarchiche dei cardinali e un ulteriore rafforzamento del papato, a prezzo però di un isolamento sempre più rarefatto.

Tre mesi dopo la chiusura del concilio Gregorio X inviò alle università un corpo di 31 costituzioni, prodotto di un cospicuo lavoro di revisione, correzione e integrazione delle decisioni conciliari. Salvo la prima, destinata a ribadire la legittimità dottrinale della processione dello Spirito santo non solo dal Padre, ma anche dal Figlio, e la seconda, che contiene l'istituzione del conclave, le altre costituzioni sono tutte di contenuto disciplinare. Un gruppo riguarda la nomina degli ecclesiastici, altre problemi della legislazione matrimoniale, giudiziaria, patrimoniale, sull'usura, sulla scomunica. Di particolare importanza la costituzione 23, che riecheggia il conflitto in atto tra mendicanti e clero secolare sia nella cura d'anime che nelle università e contiene anche una norma intesa a vietare la nascita di nuovi ordini.

L'esito del concilio fu molto contraddittorio. Le decisioni sulla crociata e sull'unione con i Greci furono un fallimento. In Terrasanta la situazione continuò a peggiorare e a Bisanzio, malgrado gli sforzi dell'imperatore, la chiesa rigettò l'unione, che ne umiliava la tradizione ed era stata negoziata per scopi essenzialmente politici. La lunga occupazione latina di Costantinopoli dava i suoi frutti. Ebbero invece successo parecchie delle

Religione_in_Ita

decisioni disciplinari, la riforma dell'elezione del papa — anche se cento anni più tardi si sarebbe visto che neppure la raffinata tecnica del conclave poteva evitare una doppia elezione — e il consolidamento dell'apparato fiscale, messo a punto in occasione delle esazioni per la crociata.

A Vienne (1311-1312).

Tra la fine del XIII secolo e l'inizio del successivo il quadro politico europeo subisce sostanziali mutamenti. L'impero risulta indebolito e quasi annullato dalla sfortuna politica e dinastica degli Hohenstaufen, prende invece sempre più consistenza l'unità nazionale francese che, dopo s. Luigi (1226-1270), trova in Filippo il Bello (1285-1314) una guida di grande statura. Su tutti però sembra sovrastare il papato, al cui potere Bonifacio VIII dà la formulazione più sistematica e ambiziosa con la bolla *Unam sanctam* del 1302. La polemica tra il papa e Filippo sembra rinnovare le tensioni dei tempi di Gregorio VII e di Federico II, ma questa volta il papato ha di fronte non più un imperatore universalista, ma un sovrano nazionale, molto più spregiudicato e efficace nella sua politica. Durante il conflitto si giunge così alla crisi di Anagni e all'uso della minaccia di un concilio come arma contro Bonifacio VIII. Ma l'abilità di Filippo si esprime soprattutto quando ottiene che sia eletto papa nel 1305 un francese, Clemente V. Da questo momento, col trasferimento del papato ed Avignone, la corona francese sembra essersi impadronita del potere spirituale. Paradossalmente le due spade teorizzate da Bonifacio VIII, che avrebbe dovuto essere usate, l'una dalla chiesa, l'altra per la chiesa, sono quasi concentrate nelle mani dell'unico sovrano « moderno » d'Europa. In realtà Filippo sceglie a questo punto scopi modesti e chiede la eliminazione dell'ordine militare dei Templari, onde impadronirsi dei loro cospicui beni. Per ottenere ciò da Clemente V, rinnova periodicamente la minaccia di aprire un processo postumo a carico di Bonifacio VIII.

In questo contesto si inserisce la decisione del papa del 12 agosto 1308 di convocare un concilio generale a Vienne, città sul Rodano. Il concilio dovrà esaminare le accuse contro i Templari, riprendere l'iniziativa della crociata ed eliminare gli abusi ecclesiastici. A differenza che per i concili precedenti, la convocazione non fu generale, ma personale e fu inviata nominativamente a 231 prelati, scelti di comune accordo dal papa e dal sovrano francese. Ciò accentuava la caratteristica dell'assemblea

Religione_in_Ita

come « consiglio » del papa. Dopo un notevole rinvio, dovuto ai contrasti in istruttoria sulle effettive responsabilità dei Templari, il concilio si aprì il 16 ottobre 1311 e durò molto più a lungo dei precedenti, chiudendosi solo il 6 maggio 1312. Vi intervennero circa 150 dei prelati invitati, i quali per la prima volta si raggrupparono, in alcune circostanze, per « nazioni », secondo l'uso ormai affermatosi nella università.

Il concilio si aprì con una solenne celebrazione liturgica presieduta dal papa stesso nella cattedrale di Vienne con una solennità che sarebbe divenuta abituale anche nei concili successivi. Dopo l'inaugurazione, i lavori furono articolati in commissioni, la più importante delle quali fu incaricata della questione dei Templari. Con fatica si trovò un compromesso: il papa avrebbe abolito l'Ordine con un atto amministrativo e non con una condanna, come avrebbe voluto Filippo [15]. I beni furono comunque confiscati e, malgrado la destinazione ufficiale ai Gioanniti, furono preda in larga misura della corona francese. Per la crociata non vi fu nulla da fare, la coscienza della chiesa e gli interessi degli stati non ne volevano più sentire parlare. Al contrario si faceva strada l'idea missionaria, che ispirò la costituzione con la quale si dispone l'istituzione presso le università di insegnamenti di greco, ebraico e arabo, le lingue degli scismatici e degli infedeli.

Per il resto il concilio si occupò di vari aspetti della riforma della chiesa e soprattutto dell'aspra controversia che divideva i Francescani a proposito del grado di povertà esigito dalla regola dell'ordine. Il complesso di 38 decreti fu inviato alle università solo dal successore di Clemente V, Giovanni XXII, nell'ottobre del 1317, dopo che i testi stessi erano stati consistentemente rivisti dalla curia papale [16]. È stato giustamente osservato che Vienne è un concilio di transizione, nel quale cioè si manifestano elementi medievali e, nello stesso tempo, anticipazioni moderne. Raramente un concilio generale ha sofferto così clamorosamente di condizionamenti della sua libertà come accadde in questo caso da parte di Filippo il Bello. La stessa autorità del papa vi appavre umiliata e incapace di resistere alla violenza politica. Sul piano

15. Il complesso degli atti relativi ai Templari comprende, oltre alla bolla principale, pubblicata in questo volume, altre sette bolle edite criticamente in COD, 343-360.

16. Se ne può vedere il testo originale completo in edizione critica in COD, 360-401. Nella presente raccolta si sono edite solo le costituzioni più significative.

Religione_in_Ita

della riforma della chiesa, proprio a Vienne, fu messa in circolazione la formula della riforma « nel capo e nelle membra », cioè l'istanza di un riesame non solo morale ma anche istituzionale, che coinvolgesse il vertice come la base della chiesa. Ma il concilio non seppe andare al di là di questa istanza, consegnando al futuro il problema della riforma in tutta la sua potenziale drammaticità.

Con Vienne si conclude la serie dei concili generali occidentali svoltisi tra il XII e il XIV secolo e caratterizzati dalla preminenza della figura del papa e dalla composizione ecclesiastico-politica delle assemblee. Globalmente questi concili hanno svolto una funzione normativa nella cristianità occidentale, caratterizzata però da una costante pluralità di centri di autorità complementari tra di loro, per cui neppure il papa o il concilio erano gli unici riferimenti socialmente rilevanti. Paradossalmente, il sistema istituzionale ecclesiastico, soddisfacentemente funzionante in quei secoli e sempre più enfatizzato sul piano dottrinale, soprattutto dai teologi scolastici usciti dagli Ordini mendicanti, sarebbe giunto al successivo concilio generale, un secolo più tardi, in uno stato indescrivibile di confusione, determinata da una crisi di proporzioni inedite. Tuttavia proprio il pluralismo, cui si è fatto cenno, consentì che le grandi università, il collegio cardinalizio, l'imperatore intervenissero per ristabilire la normalità istituzionale.

Lo scisma d'Occidente e i concili di riforma.

Vi erano stati, è vero, sintomi premonitori, ma non agevolmente decifrabili. Un ennesimo conflitto aveva opposto il papa all'imperatore, Ludovico il Bavaro. E con il Bavaro si erano schierati alcuni teologi di grande valore, come Marsilio da Padova e Guglielmo di Ockham, i quali non esitarono a discutere a fondo l'autorità papale, contrapponendole l'insieme dei fedeli (*universitas fidelium*) e alimentando la richiesta dall'imperatore perché fosse celebrato un concilio generale, malgrado la resistenza del papa. Ma anche in altri ambienti si approfondiva una riflessione sui limiti e le garanzie del « sistema papale ». Soprattutto i canonisti — e in modo particolare l'autorevole scuola bolognese — cercavano di chiarire alcuni problemi che la lussureggiante letteratura sui poteri del papa aveva scavalcato o risolto troppo sbrigativamente. Ci si poneva così il problema del rapporto tra la chiesa come insieme dei fedeli e il vescovo (localmente) o il papa. Tale relazione veniva caratterizzata con un termine tecnico: *repraesentatio*, che però non aveva il significato moderno di « rap-

Religione_in_Ita

presentanza », ma piuttosto quello di « immagine », « espressione ». In questo senso si diceva che il papa — ma anche il concilio — sono l'espressione o l'immagine della chiesa universale. Un altro problema cruciale riguardava l'eventualità di dover giudicare il papa. Il papa era giudicabile? E se sì, da chi? era il collegio dei suoi elettori, cioè i cardinali, che sarebbe stato abilitato a giudicarlo? o — soprattutto nella misura in cui il potere di giudicare sembrava implicare nel giudice una superiorità sul giudicato — solo un concilio generale? o neppure questo, ma solo Dio, come già aveva preteso Gregorio VII? Per molti aspetti era parallela la questione relativa alla possibilità di proporre appello contro una decisione del papa. Supposto che ciò fosse ammissibile, chi avrebbe potuto fungere da giudice d'appello, se non un concilio generale? Ma entrambi questi orientamenti confluivano in una nuova questione spinosa. Infatti parecchi teologi affermavano che il concilio generale non solo non poteva esistere senza un concorso del papa (quanto meno come approvazione successiva), ma che la sua stessa convocazione era un atto di esclusiva competenza del papa. Una rigorosa fedeltà a questo principio (che irrigidiva palesemente la prassi recente dei secoli XII-XIII, ma ignorava del tutto quella dei secoli IV-VIII) era accettabile, proprio quando il concilio fosse stato necessario per giudicare il papa o per esaminare un appello proposto contro una sua decisione? Se si fosse risposto affermativamente, si sarebbero bloccate anticipatamente queste due eventualità.

Naturalmente queste discussioni erano condotte in astratto e forzatamente circoscritte agli ambienti dotti. Ma l'improvviso aprirsi di una crisi al vertice della chiesa diede ad esse concretezza ed attualità imprevedibili. Infatti nel 1378, in coincidenza col ritorno del papato a Roma da Avignone e con una generale condizione di instabilità nei principali centri di potere europei, si verificò un fatto singolare. E cioè il collegio cardinalizio, dopo avere eletto a Roma un italiano, Urbano VI, pochi mesi dopo procedette ad una seconda elezione, questa volta di un francese, Clemente VII. In molte altre occasioni si erano avuti due papi antagonisti, ma mai ciò era accaduto — come questa volta — senza interferenze politiche e soprattutto da parte del medesimo gruppo di cardinali. Questi ultimi sostenevano che l'elezione di Urbano VI non era valida, perché avvenuta sotto la violenza dei tumulti del popolo romano che non tollerava l'ipotesi di un ritorno del papato ad Avignone. Comunque la legittimità dei due

Religione_in_Ita

papi era ormai un problema aperto e di ben difficile soluzione. Via via si sperimentarono varie possibilità (accordo tra i contendenti, lotta armata, ecc.) ma senza successo, mentre la cristianità si divideva in due campi (chiamati « obbedienze ») contrapposti. Sin dal primo momento vi fu anche chi sostenne la necessità di ricorrere ad un concilio come unica istanza adeguata a sciogliere lo scisma. Ma tale proposta a quasi tutti sembrava non praticabile nella misura in cui si fosse voluta tenere ferma la necessità della convocazione da parte del papa. Era infatti evidente che i due papi non avevano la minima disponibilità a muoversi in tale direzione.

Il conciliarismo e l'esperienza pisana (1409).

Si poté uscire dalla situazione di immobilismo solo dopo più di trent'anni di lacerazione, quando nel 1408 due gruppi di cardinali, l'uno romano e l'altro avignonese, presero l'iniziativa congiunta di convocare un concilio generale a Pisa per l'anno successivo, assegnandogli lo scopo di giudicare — come un'alta corte di giustizia — i due papi rivali come eretici. Si può ritenere che questa iniziativa si sia ispirata anche alla deposizione, sancita nel 1400 da parte del collegio dei principi elettori del sacro romano impero a carico dell'imperatore Venceslao. L'iniziativa stessa fu attivamente sostenuta dai giuristi dell'Università di Bologna.

Il concilio di Pisa si svolse tra il 25 marzo e il 7 agosto 1409 con una buona partecipazione (oltre cento vescovi e molti procuratori di assenti), che testimoniava come le circostanze avessero reso plausibile una convocazione che non solo non partiva dal papa; ma che mirava a mettere sotto accusa i due papi. Si era cioè scelta la via più condivisa nel medioevo; che il papa potesse cadere in eresia e che come tale dovesse essere giudicato. Il concilio pisano si attenne rigorosamente a tale impostazione, tant'è vero che non adottò nella sua attività nessuna deliberazione neppure sulla riforma della chiesa, ma si limitò ad accertare l'eresia dei due contendenti (Benedetto XIII e Gregorio XII) in quanto responsabili di aver impedito l'unità della chiesa e, infine, a dichiararli pertanto deposti [17]. A Pisa il concilio, preoccu-

17. Il concilio di Pisa si autoqualificò « generale » nel decreto della XI sessione del 23 maggio 1409, in quanto legittimamente convocato dai cardinali ed espressione della chiesa universale (*universalem ecclesiam repraesentans*). I passi centrali della sentenza del 4 giugno suonano come

Religione_in_Ita

pato di ristabilire la normalità istituzionale, diede mandato ai cardinali di eleggere il nuovo papa legittimo (26 giugno 1409: Alessandro V) ed accettò che l'eletto confermasse le precedenti decisioni del concilio. Così il concilio si conformava, sia pure *in extremis*, al criterio di avere l'approvazione da parte del papa. Il pisano aveva dunque operato nel rispetto più scrupoloso dell'assetto esistente, a prezzo di chiudere gli occhi davanti alla connessione oggettiva che legava clamorosamente lo scisma alla decadenza della chiesa e perciò avrebbe esigito anche che il superamento della divisione fosse connesso con la riforma. Per tale motivo, come per la mancanza di un valido appoggio politico, l'opera del concilio, concepita come risolutiva della crisi ne causò invece un aggravamento, dato che alle due obbedienze già esistenti, se ne aggiunse una terza. A causa di questo insuccesso e del successivo rifiuto del concilio di Costanza di essere una continuazione del Pisano, quest'ultimo non fu mai computato tra i concili ecumenici.

Il concilio di Costanza (1414-1418).

Tuttavia esso ebbe notevole importanza nella misura in cui mostrò che la via del concilio era praticabile. Ciò fu compreso dal successore di Alessandro V, Giovanni XXIII, il quale — dopo aver celebrato un simulacro di concilio a Roma nel 1412-13 — accettò le sollecitazioni del nuovo imperatore Sigismondo e concordò con lui la convocazione di un nuovo concilio generale a Costanza (ottobre-dicembre 1413). Il concilio si aprì effettiva-

segue: « Invocato il nome di Cristo, il santo e universale concilio, espressione della chiesa universale al quale si riconosce la competenza a vagliare e giudicare questa causa, riunito per grazia dello Spirito Santo nella chiesa cattedrale di Pisa e ivi riunito come tribunale [...] pronuncia, stabilisce, definisce e dichiara [...] contro i ricordati Pedro de Luna, Benedetto XIII, e Angelo Correr, Gregorio XII (che, sciaguratamente si contendono il papato) che ciascuno ed entrambi sono stati e sono scismatici notori, fautori, difensori, cause, sostenitori pertinaci dello scisma inveterato nonché eretici notori ed eterodossi, irretiti in crimini notori, in incredibili spergiuri e in violazioni di voto, i quali hanno notoriamente scandalizzato la chiesa universale, noti per la loro incorreggibilità, contumacia e pertinacia. Per tali ragioni ed altre ancora essi si sono resi indegni di ogni onore e dignità e anche di quella papale, e a causa delle precisate iniquità, crimini ed eccessi essi, perché non regnino né comandino, sono stati deposti e privati *ipso facto* da Dio e dai sacri canoni e anche separati dalla chiesa e pertanto il concilio con questa sentenza definitiva priva, separa e rescinde Pietro e Angelo, proibendo loro di presumere di esercitare il sommo pontificato e stabilendo anche in via cautelativa che la chiesa romana è vacante ».

Religione_in_Ita

mente il 5 novembre 1414, con la partecipazione dello stesso Giovanni XXIII, di Sigismondo e di un numero crescente di vescovi, prelati, ecclesiastici e laici di ogni parte d'Europa. Per oltre tre anni la cittadina ospitò da 15 a 20 mila persone convenute per il concilio, inaugurando così un tipo di concilio « residenziale », ignoto sino a quel momento, ma che si sarebbe poi ripetuto a Basilea, a Firenze, a Trento e a Roma per il Vaticano II. Costanza si trasformò così nella capitale non solo ecclesiastica, ma politica e culturale d'Europa, sotto l'egemonia dell'imperatore da un lato e delle università — e soprattutto di quella di Parigi — da un altro lato.

L'assemblea si aprì con due colpi di scena. Mentre Giovanni XXIII riteneva che il concilio avrebbe semplicemente confermato le decisioni pisane, curandone l'esecuzione, la maggioranza si orientò a costituire un concilio del tutto nuovo, non vincolato dalle decisioni pisane, mettendo sullo stesso piano tutti e tre i contendenti. Anche in un altro ambito il concilio prese sin dai primi giorni un atteggiamento inaspettato, disattendendo il salvacondotto rilasciato dall'imperatore al teologo e predicatore boemo Giovanni Hus, mettendolo sotto accusa per eresia e facendolo arrestare il 28 novembre 1414. D'altronde anche a proposito della propria struttura interna l'assemblea si mostrò orientata a seguire strade nuove. Infatti i padri conciliari applicarono a fondo il sistema di organizzazione per nazioni, già accennato a Vienne, ma affermatosi molto più nei cento anni intercorsi. Si formarono così quattro nazioni conciliari: la germanica, che comprendeva tedeschi, polacchi, cechi, ungheresi, croati, dalmati e scandinavi, l'inglese comprendente anche scozzesi e irlandesi, la francese e l'italiana. Ciò annullava la prevalenza numerica dei prelati italiani ed evitava anche la formazione di partiti a seconda delle obbedienze papali. Nel 1417 si formò anche una nazione spagnola. In tal modo il lavoro conciliare si svolgeva ordinariamente in seno a ciascuna nazione, dove ogni membro aveva un voto, mentre la fase conclusiva e deliberante, l'unica veramente « conciliare », avveniva nelle sessioni, dove ogni nazione disponeva di un voto, indipendentemente dal numero dei suoi membri.

All'inizio del marzo 1415 Giovanni XXIII si decise a presentare la propria rinuncia al papato, ma poi il timore di essere messo sotto accusa lo indusse a fuggire da Costanza nella notte tra il 21 e il 22. Questo fatto minacciava di far naufragare il

Religione_in_Ita

concilio, sia perché Giovanni XXIII era pur sempre colui che l'aveva convocato, sia per la tendenza di una certa parte dell'assemblea a seguire il papa. Tutto ciò impose al concilio — sostenuto da Sigismondo, che riuscì a evitare l'esodo dalla città — una nuova coscienza della propria legittimità, che si espresse nel decreto « questa santa sinodo » (*Haec sancta*) approvato nella IV sessione in una redazione ridotta e nella V sessione del 6 aprile 1415 nella redazione integrale e definitiva. Tale decreto afferma che il concilio di Costanza è un autentico concilio generale, destinato a eliminare lo scisma, salvaguardare la fede e realizzare la riforma della chiesa nel capo e nelle membra. Esso si fonda su un potere ricevuto direttamente dal Cristo (cioè non attraverso il papa), donde deriva che tutti, anche il papa, sono tenuti ad obbedire al concilio stesso in ciò che deciderà sulla fede, lo scisma e la riforma. Con ciò il concilio non solo era svincolato da una dipendenza dal papa, ma affermava il dovere del papa stesso (in quel momento tre, ma soprattutto Giovanni XXIII) di obbedire alle sue decisioni. Solo più tardi — circa due decenni dopo — si cominciò a discutere, sempre più aspramente, se questo decreto aveva modificato o meno la struttura essenziale del vertice della chiesa. A Costanza la grande maggioranza vi si riconobbe, confortata dall'adesione dei grandi teologi parigini Gerson e D'Ailly, e già il 29 maggio si giunse alla deposizione di Giovanni XXIII. Il 4 luglio successivo fu annunciata la rinuncia di Gregorio XII. Restava ormai solo l'obbedienza avignonese, arroccata in Spagna intorno a Benedetto XIII. Sigismondo con un viaggio di diciotto mesi tentò di convincerlo a ritirarsi. Malgrado l'irriducibilità di Benedetto, l'imperatore riuscì a portare dalla parte del concilio i regni di Aragona e di Castiglia, i quali confluirono nel concilio a metà del 1417, di modo che il 26 luglio di tale anno fu decretata anche la deposizione di Benedetto XIII.

Dopo oltre quarant'anni lo scisma d'occidente era virtualmente chiuso, mancava ancora l'elezione di un nuovo papa, unico e legittimo, che era lo scopo di tutto il concilio. Ma restavano due problemi da risolvere: a chi spettava l'elezione del papa? e la riforma della chiesa doveva precedere o meno tale elezione? Il primo problema coinvolse la gelosa difesa del proprio privilegio elettorale da parte dei cardinali, il secondo metteva in gioco sia la connessione tra scisma e riforma, che la autonomia del concilio rispetto al papa. Prevalsero due soluzioni di compromesso. Prima dell'elezione del papa — che si voleva fare al più presto

Religione_in_Ita

per riportare la normalità nella chiesa — si sarebbero varati alcuni punti di riforma, ma tutto il resto si sarebbe affrontato dopo; l'elezione sarebbe avvenuta col sistema del conclave, ma — solo per questa volta — vi avrebbero partecipato oltre ai cardinali delle varie obbedienze, anche sei rappresentanti di ciascuna nazione conciliare. Era una soluzione equilibrata, destinata soprattutto a garantire il consenso più largo possibile verso il nuovo eletto: lo spettro dell'elezione fasulla di Alessandro V a Pisa era davanti agli occhi di tutti. In effetti la rapida elezione l'11 novembre 1417 del card. Ottone Colonna, che prese il nome di Martino V, confermò l'opportunità della procedura seguita. Non altrettanto felice fu l'esito del compromesso sulla riforma della chiesa. Prima dell'elezione di Martino V fu approvato un solo decreto di grande importanza (39ª sessione del 9 ottobre 1417) sulla necessità di celebrare con regolarità i concili generali, in modo da evitare il ripetersi di uno stallo drammatico come quello degli anni 1378-1409 e da assicurare una periodica azione di riforma. Anche e soprattutto il papa era tenuto a rispettare tale decreto. Per il resto il 30 ottobre si stabilì un elenco di diciotto argomenti sui quali la riforma avrebbe dovuto essere deliberata congiuntamente dal papa e dal concilio prima dello scioglimento. In realtà si approvò un solo decreto il 29 marzo 1418, a un mese dalla chiusura dell'assemblea, che toccava sei dei diciotto argomenti fissati (esenzioni, unioni e incorporazioni, frutti intermedi, simonia, dispense, decime e altri oneri) e inoltre dettava alcune norme sulla vita e i costumi dei chierici. È sorprendente costatare che solo per le decime e per la vita del clero si dettavano norme per il futuro, mentre su tutti gli altri argomenti il decreto si limitava esclusivamente ad annullare i provvedimenti presi durante lo scisma, tendendo a ripristinare la situazione precedente al 1378. Di fatto il concilio si concluse senza trovare la forza di operare la riforma, salvo che per gli aspetti fiscali e di nomina ai benefici, regolati bilateralmente tra il papa e le singole nazioni con « concordati »[18], ratificati dal concilio lo stesso 21 marzo.

Sul piano teologico l'arresto di Hus era stato seguito da un vero e proprio processo dottrinale a carico suo e dei suoi seguaci e,

18. Il testo di questi trattati è edito nella *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili*, a cura di A. Mercati, I, Roma, 1954, 144-168.

Religione_in_Ita

anche, da una ripresa della condanna, postuma, del teologo inglese Giovanni Wicliff, che appariva l'ispiratore del boemo. Il 4 maggio 1415 furono condannate molte proposizioni estratte dalle opere di Wicliff, il 15 giugno fu riprovata la distribuzione ai laici dell'eucarestia sotto le due specie del pane e del vino, promossa da Hus, e il 6 luglio si condannò quest'ultimo come eretico, affidandolo al braccio secolare, che lo mise a morte sul rogo. Con ciò la questione hussita non era affatto chiusa, mentre la violazione del salvacondotto imperiale rilasciato a Hus gettò un'ombra cupa su tutto il concilio.

Il 22 aprile Martino V nella 45ª sessione proclamò la conclusione del concilio [19]. Tre giorni prima era stato stabilito che il successivo concilio sarebbe stato celebrato a Pavia, cinque anni più tardi, come voleva il decreto della 39ª sessione. Le decisioni di Costanza non furono promulgate in alcuna forma; Martino V era figlio del concilio, qualsiasi atto del genere da parte sua era impensabile. Proprio la ricezione del nuovo papa da parte di tutta la chiesa occidentale fu la prova dell'efficacia delle decisioni conciliari. Lo stesso Martino V e il suo successore Eugenio IV diedero ripetuta prova di sentirsi vincolati dal decreto sulla frequente celebrazione dei concili. Solo più tardi si cominciò a distinguere tra il periodo in cui a Costanza aderiva solo un'obbedienza, il periodo successivo all'adesione di Gregorio XII e il periodo finale, dopo l'adesione degli spagnoli. Negando validità generale al primo periodo sarebbe automaticamente caduto il decreto della 5ª sessione, designato poi come il decreto che sanciva la superiorità del concilio sul papa (= conciliarismo). Recentemente il dibattito si è spostato piuttosto sulla portata generale o solo congiunturale di tale decisione. In ogni modo il concilio di Costanza segna un momento cruciale nella storia dei concili ecumenici, nella misura in cui esso rese possibile, dopo decenni di fallimenti, la ricomposizione dell'unità della chiesa occidentale.

19. Per il concilio di Costanza si è creduto adeguato al carattere della presente edizione pubblicare il testo integrale delle decisioni maggiori, omettendo invece i testi di decisioni minori o di carattere interlocutorio o di natura amministrativa. Il testo completo delle decisioni si può trovare in COD, 405-451. Gli atti del concilio sono stati conservati in diverse tradizioni manoscritte, che in alcuni casi pongono problemi critici talora non ancora risolti. La monumentale edizione curata da H. van der Hardt tra il 1696 e il 1700 (*Magnum oecumenicum Constantiense concilium*, in 6 voll.) va integrata con gli *Acta concilii Constantiensis* editi a cura di H. Finke, Münster, 1896-1928, in 4 voll.

Religione_in_Ita

Nasce di qui il convincimento, che attraversa tutta l'età moderna e contemporanea, sulla maggiore adeguatezza del concilio ecumenico, rispetto a qualsiasi altra istituzione ecclesiale, ad affrontare i grandi problemi cruciali della chiesa.

Il fallimento di Pavia-Siena (1423-24).

Martino V rientrò lentamente da Costanza a Roma e vi arrivò il 30 settembre 1420, trovandola in condizioni di abbandono che richiedevano interventi urgenti ed energici. Ciò non lo distrasse dagli impegni contratti a Costanza e il 22 febbraio 1423 convocò il previsto concilio a Pavia. Anche l'automatismo mostrò i suoi limiti: le condizioni politiche europee erano piuttosto turbolente, l'episcopato era stanco del lunghissimo soggiorno a Costanza, di modo che all'apertura del concilio il 23 aprile successivo non c'era praticamente nessuno. Forse influì anche la ritrovata unità della chiesa, che non poneva più problemi assillanti, e la percezione che il papa fosse molto tiepido verso la celebrazione del concilio. Per di più il 22 giugno il concilio dovette decidere di trasferirsi a Siena, date le cattive condizioni igieniche sopravvenute. A Siena in autunno fu possibile avviare la preparazione di decreti di riforma, sollecitati soprattutto dai francesi secondo una preoccupazione di forte riduzione delle facoltà beneficiali e fiscali esercitate dal papa. I legati papali cominciarono a trovarsi a disagio e a preparare una chiusura del concilio, che fu possibile il 26 febbraio 1424, non senza che l'assemblea avesse indicato il luogo del successivo concilio, da celebrarsi entro sette anni: Basilea. L'embrionale concilio di Pavia-Siena non riuscì ad avere consistenza, esso rimane solo un anello di passaggio tra Costanza e Basilea, ancorché ci si debba chiedere se la facilità con la quale Martino V se ne era sbarazzato non indusse in errore il suo successore nel ritenere praticabile un atteggiamento analogo alcuni anni più tardi.

In questi stessi anni in Occidente la ricerca dell'unione aveva riportato l'attenzione anche sui rapporti con i cristiani di lingua greca, i quali d'altronde versavano in condizioni sempre più precarie per la pressione musulmana. Un cenno era stato fatto anche a Siena nella sessione dell'8 novembre 1423, ma solo per costatare che i sondaggi fatti a Bisanzio da un inviato di Martino V non avevano avuto l'effetto sperato. Prima della morte di Martino V (20 febbraio 1431) intervennero ulteriori contatti con i greci, nel corso dei quali fu esplicitamente considerata la possi-

Religione_in_Ita

bilità di un concilio d'unione. Indeterminata rimase anche la questione della riforma, mentre come contraccolpo della conclusione dello scisma il papato riprendeva ad esercitare tutte le sue prerogative, anche le più discusse.

Il concilio a Basilea (1431-1437).

Tuttavia Martino si sentì in dovere di provvedere agli adempimenti relativi alla convocazione del nuovo concilio generale a Basilea e l'11 gennaio 1431 nominò proprio legato al concilio il card. Giuliano Cesarini. A succedere a Martino fu eletto il 3 marzo dello stesso anno il cardinale veneziano Gabriele Condulmer (Eugenio IV), il quale aveva partecipato al concilio di Costanza; egli confermò subito la designazione di Cesarini per Basilea, continuando il lealismo del predecessore verso il concilio. Così pochi mesi dopo, il 23 luglio 1431, fu regolarmente aperto il nuovo concilio generale sulle rive del Reno. Però la scarsissima affluenza diede l'impressione che si ripetesse l'assenteismo di Pavia-Siena; d'altronde Eugenio, allettato dalla disponibilità dei greci a intervenire a un concilio in Italia e allarmato dall'invito rivolto da Basilea agli hussiti per un dibattito comune, diede corpo — con indubbia precipitazione — ad una bolla di sospensione e trasferimento del concilio a Bologna. La mediazione del legato Cesarini e il crescente prestigio del concilio indussero lentamente il papa a ritirare, alla fine del 1433, la bolla. Ma ormai i rapporti tra l'assemblea e Roma si erano irrimediabilmente deteriorati con l'esplosione di una diffidenza reciproca. Soprattutto negli equilibri interni al concilio aveva avuto buon gioco la corrente più radicale, che avrebbe voluto far intervenire il concilio stesso nel governo ordinario della chiesa. Così nel 1432 a Basilea si decide di avere un « sigillo », diverso da quello papale, e di nominare un proprio legato per Avignone; parallelamente si faceva strada sul piano dottrinale la tendenza a presentare i decreti della V e della XXXIX sessione di Costanza come definizioni dogmatiche [20].

20. Per il concilio di Basilea sono stati redatti e conservati protocolli ed altre fonti molto ricche, la cui edizione è stata curata da J. HALLER, *Concilium Basiliense, Studien und Quellen zur Geschichte des Konzils von Basel*, 8 voll., Basilea, 1896-1936. Fonti cronachistiche sono state edite in *Monumenta conciliorum generalium saeculi XV*, 4 voll., Vienna, 1857-1935, a cura di Fr. Palacky e altri. Nella presente edizione sono stati tradotti i decreti di valore generale e non quelli interlocutori o di contenuto amministrativo. Sono state omesse tutte le decisioni prese dalla XXVI sessione in poi, dato che dal maggio 1437 il concilio continua a Fer-

Religione_in_Ita

Tra il 1433 e il 1435 il concilio approvò una serie interessante di decreti di riforma, che su vari argomenti anticipavano gli orientamenti poi prevalsi a Trento, quasi un secolo e mezzo più tardi. Accanto a questa attività, procedevano i contatti con i Greci da parte sia del concilio che del papa. Presto fu chiaro, almeno per i più perspicaci, che su questo argomento si sarebbe giocata la tensione tra Basilea e Roma. Ciò avvenne formalmente nella XXV sessione del 7 maggio 1437, quando la minoranza del concilio (« sanior pars »), guidata da Nicolò da Cusa, decise di trasferirsi a Ferrara, sede convenuta tra Eugenio IV e i Greci per il concilio d'unione. Questa decisione — unica nella storia dei concili generali — pur non portando allo scioglimento dell'assemblea basileese, fu determinante nel risolvere a favore di Eugenio IV il pericoloso conflitto in atto. Anzi segnò il momento di ripresa dell'istituzione papale nei confronti del « conciliarismo » (questa espressione fu coniata proprio in quei mesi).

A Basilea si era tentato di stabilire un'analogia tra la fuga di Giovanni XXIII da Costanza e il rifiuto di Eugenio IV di andare a Basilea, in quanto entrambi puntavano allo scioglimento del concilio, ignorando che Giovanni era uno dei tre pretendenti in gioco, mentre Eugenio era l'unico e indiscusso papa. Ora invece ci si trovava di fronte a due concili, quello che continuava sulle rive del Reno e quello che i legati di Eugenio cominciarono a presiedere a Ferrara dal gennaio 1438. Presto il confronto si mostrò impari a causa dell'involuzione estremistica dell'assemblea basileese e del crescente consenso ottenuto dal papa, soprattutto tra le grandi personalità ecclesiastiche (Cusano, Cesarini, Piccolomini). Il 16 maggio 1439 a Basilea, dove la prevalenza del basso clero era ormai completa, si qualificò il decreto della V sessione di Costanza come « verità di fede » e sei mesi più tardi si elesse, dopo aver deposto Eugenio, un antipapa, Felice V. Il concilio, dopo essere stato elemento risolutore dello scisma, diveniva ora — paradossalmente — causa di scisma.

Il concilio d'unione a Ferrara-Firenze (1438-1442).

All'opposto l'affermazione di Eugenio IV raggiunse il proprio apogeo a Firenze il 6 luglio 1439, quando fu solennemente appro-

rara. A lungo gli storici cattolici hanno rifiutato di riconoscere l'intero concilio di Basilea tra i concili generali, ma ciò è in contraddizione con il decreto approvato a Ferrara il 10 gennaio 1438, destinato proprio ad affermare la legittimità di quel concilio come prosecuzione di quello di Basilea.

Religione_in_Ita

vato da latini e greci il decreto d'unione, tanto più che il testo sanciva una prevalenza quasi assoluta del punto di vista romano. La partecipazione dei greci, oggetto di laboriose ed estenuanti trattative preliminari, aveva poi suscitato problemi anche più spinosi quando la numerosa delegazione (700 persone) aveva raggiunto Ferrara (marzo 1438), donde poi tutto il concilio era passato a Firenze (gennaio 1439) a causa della peste. Il dibattito tra latini e greci aveva messo in evidenza le profonde differenze di mentalità, di cultura e di tradizione e soprattutto aveva visto formarsi — sotto la pressione dell'intransigenza latina — un gruppo di vescovi e teologi greci irriducibilmente ostili ad ogni accordo.

Il cospicuo investimento di attenzione fatto dalla cristianità occidentale in quegli anni diede frutti non trascurabili in una serie ulteriore di atti d'unione, che il concilio poté approvare. Così si ebbe il decreto d'unione con gli Armeni (22 novembre 1439), quello d'unione con i Copti (4 febbraio 1442) e, dopo un ulteriore trasferimento a Roma alla fine del 1443, l'unione con i Siriani (30 novembre 1444) e con i Caldei e i Maroniti di Cipro (7 agosto 1445). In quest'ultima data il concilio celebrò la XIV ed ultima sessione solenne dopo il trasferimento da Basilea. Questa serie di decreti d'unione hanno costituito un'occasione dottrinale molto importante, consentendo di mettere a fuoco molti aspetti della dogmatica cattolica. Il decreto d'unione con i greci, l'unico redatto a seguito di un dibattito reale, affronta la questione del *Filioque*, quella del pane non fermentato usato per l'eucarestia, quella del purgatorio e, infine, quella delle prerogative della sede apostolica e del papa nonché della precedenza tra i patriarcati apostolici. Si noti l'importante ammissione che la medesima verità può essere formulata legittimamente in modi diversi, che precede la decisione vera e propria. Gli altri decreti sono molto più prolissi, soprattutto quello per gli Armeni, cui avrebbero fatto riferimento tutti i successivi. I teologi latini colsero questa occasione per fissare tutta una serie di punti di dottrina (ad. es. sui sacramenti) che i loro interlocutori subirono passivamente, ma che ebbero poi un peso non trascurabile in epoca tridentina.

Parallelamente il concilio, soprattutto sotto la sollecitazione del Torquemada e di Giovanni da Montenero, approfondì la polemica con i basileesi e, indirettamente, anche con i decreti « conciliaristi » di Costanza. Da questo punto di vista è particolarmente grave la decisione del 4 settembre 1439. D'altronde tutto l'andamento del concilio ebbe l'effetto di rafforzare — anche nel con-

Religione_in_Ita

testo politico europeo — la posizione di Eugenio, il quale aveva abilmente segnalato ai principi come la politica assembleare di Basilea costituisse una minaccia anche per lo *status quo* politico. È interessante notare come le decisioni fiorentine abbiano avuto sempre la forma di bolle papali, sia pure con la menzione del concorso del concilio [21]. Sia in Occidente che in Oriente si cercò di qualificare il Fiorentino come « ottavo » concilio ecumenico, ammettendo che con questo aggettivo si potevano qualificare solo concili ai quali intervenissero entrambe le grandi tradizioni cristiane.

Papato e concilio tra XV e XVI secolo.

Il concilio ebbe molto maggiore fortuna ai fini della restaurazione dell'assetto del vertice della chiesa occidentale, secondo il modello precedente allo scisma, che non in ordine all'unione con la chiesa greca. Infatti non solo l'unione fu rifiutata dalla grande maggioranza dei greci, ma la caduta di Costantinopoli nelle mani dei musulmani nel 1453 mostrò quanto inconsistente fosse stato l'aiuto occidentale, che pure era stata la premessa dell'accordo conciliare.

Eugenio IV aveva realizzato una vittoria politica sul conciliarismo, sventando anche il progetto di un « terzo » concilio (oltre a quelli di Basilea e di Firenze), che minacciava di affermarsi verso la metà del XV secolo. Ciò però non costituiva affatto un superamento del fascino storico esercitato dall'idea conciliare, tanto più che il problema della riforma della chiesa invece di essere affrontato e risolto, continuava a peggiorare, dando la misura dell'inadeguatezza del papato a provvedervi. Nel 1460 Pio II — che aveva avuto un passato « conciliarista » — si preoccupò di vietare solennemente ogni forma di appello al concilio contro decisioni papali. Ma la richiesta di un concilio continuava a serpeggiare nella cristianità e veniva ripresa in diversi modi e circostanze: dal collegio cardinalizio nella capitolazione elettorale formulata in conclave, da un vescovo vagante — A. Zamometic —, il quale nel 1482 sostenne che il concilio di Basilea non era chiuso, dal Savonarola, che nel 1498 pensò di provocare

21. La ricca documentazione relativa ai periodi di Ferrara, Firenze e Roma di questo concilio è in corso di edizione a cura del P. Istituto Orientale di Roma (*Concilium Florentinum. Documenta - Scriptores - Epistolae*, Roma, 1940 segg.). Nelle presente raccolta si sono omessi i decreti di minore interesse approvati nelle sessioni II, III, V, IX-X e XII.

Religione_in_Ita

un concilio contro Alessandro VI. Anche i sovrani europei si impadronirono di questa idea, usandola come deterrente politico nei loro conflitti col papato.

Ciò assunse proporzioni maggiori che di consueto all'inizio del Cinquecento per iniziativa del sovrano francese e di un gruppo di cardinali, pure francesi, contro Giulio II, che perseguiva una politica ostile alla Francia. Essi accusarono il papa di non aver osservato la clausola della capitolazione elettorale che gli imponeva di convocare un concilio. Rifacendosi a quanto era avvenuto un secolo prima, sostennero di essere abilitati a convocare un concilio — anche in questo caso a Pisa — malgrado e contro il papa. Il « conciliabolo », come fu subito chiamato, visse stentatamente, passando prima a Milano e poi a Lione, dove si concluse nel novembre 1512 coll'unico risultato di avere costretto Giulio II a convocare egli stesso, il 18 luglio 1511, un concilio a Roma.

Lateranense V (1512-1517): un concilio fallito.

Il Lateranense V fu aperto il 3 maggio dell'anno successivo e durò sino al 16 marzo 1517. Composto solo di prelati italiani, strumentalizzato da Giulio e poi guidato fiaccamente dal suo successore, Leone X, questo concilio è passato alla storia come il caso di un'assemblea conciliare del tutto inadeguata a rispondere al momento storico. Basti pensare che sei mesi dopo la sua conclusione si apriva formalmente la crisi protestante. Il Lateranense V celebrò ufficialmente 12 sessioni, dedicate — sotto Leone X — anche a questioni di riforma, già poste in luce nel discorso di apertura di Egidio da Viterbo. Furono affrontati i problemi della simonia, della riforma della curia, dell'esenzione dei religiosi dall'autorità dei vescovi; ma i decreti relativi restarono tutti lettera morta. Ci si interessò con maggiore successo dei rapporti con la Francia, che culminarono nel concordato stipulato a Bologna nel 1516 tra Francesco I e Leone X, ratificato dal concilio nel dicembre dello stesso anno. Fu trattata anche la questione dell'usura, ricorrente nei concili medievali, ma affrontata questa volta in termini nuovi, promuovendo cioè la costituzione di Monti di Pietà [22]. L'attenzione dottrinale del concilio si concentrò sulla

22. Questo decreto fu approvato nella X sessione del 4 maggio 1515 nella seguente forma: « Leone vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria, con l'approvazione del sacro concilio.

Tra le molte preoccupazioni del nostro ufficio dobbiamo affrontare principalmente quella relativa al nostro ministero pastorale: che, cioè,

Religione_in_Ita

condanna della dottrina della doppia verità elaborata dal filosofo

quello che è salutare, lodevole, conforme alla fede cattolica e ai buoni costumi, non solo sia chiaramente esposto, ma venga anche tramandato ai posteri; ciò, invece, che può offrire materia di scandalo venga completamente reciso alle radici, sicché non possa più ripullulare. Perciò nel campo e *nella vigna del Signore degli eserciti* (*Is* 5, 7) siano seminati solo quei germi da cui possono essere alimentate spiritualmente le menti, sradicata la zizzania e tagliato lo sterile oleastro (cfr. *Mt* 13, 26-30).

Siamo venuti a conoscenza che una controversia, sorta un tempo non senza scandalo e mormorazione del popolo fra alcuni nostri diletti figli maestri in sacra teologia e dottori in diritto canonico e civile, è stata rinnovata in questi nostri tempi, e riguarda l'aiuto che si dà ai poveri concedendo loro, col pieno consenso dell'autorità pubblica, dei prestiti. Si chiamano, in lingua volgare, "monti di pietà" e sono stati istituiti in molte città d'Italia dalle autorità e da altri cristiani per venire incontro alla necessatà dei poveri, perché non fossero inghiottiti dalla voragine degli interessi. Sono stati lodati e incoraggiati da uomini santi, annunciatori della divina parola, e approvati e confermati anche da alcuni sommi pontefici, nostri predecessori [...].

Alcuni maestri e dottori sostengono che non sono leciti i monti nei quali, passato un certo tempo, oltre il capitale si esige qualche cosa dai poveri, ai quali viene concesso il prestito, e che, quindi, essi non vanno esenti dall'accusa di usura e di ingiustizia. Il Signore nostro, infatti, come attesta Luca evangelista, ci ha obbligato con un chiaro precetto a non contare, quando prestiamo, su un compenso (cfr. *Lc* 6, 35). Questo, infatti, è il significato proprio dell'usura, quando, cioè, con l'uso di una cosa, che non frutta, senza alcun lavoro, senza pericolo, si cerca guadagno e frutti.

Aggiungono anche, questi maestri e dottori, che in questi monti non si osserva né la giustizia commutativa, né quella distributiva, mentre invece questi contratti, per essere approvati non dovrebbero sorpassare i termini della giustizia. E cercando anche di provare che le spese per il mantenimento di questi monti, che dovrebbero sostenersi da più persone, in realtà vengono estorte solo dai poveri, ai quali viene dato il prestito; e che molti altri vantaggi, oltre alle spese necessarie e moderate vengono procurati ad alcune persone.

Molti altri maestri e dottori, invece, affermano il contrario e in molte parti d'Italia fanno propaganda con la parola e con gli scritti per una cosa così utile e così necessaria alla comunità, purché non si chieda e non si abbia in vista nessun compenso per il prestito. Ma chiedere e prendere qualche cosa, oltre al deposito — da quelli che da questo prestito hanno utilità — come rimborso agli stessi monti per le spese degli impiegati, cioè, e di tutto quello che riguarda la necessaria conservazione, senza che vi sia un guadagno per i monti, questo, dicono, è lecito, perché la norma del diritto stabilisce che chi ricava un beneficio debba anche portarne il peso. E dimostrano che questa opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI e Giulio II, di felice memoria, e propagata da uomini santi, devoti a Dio, e tenuti in grande considerazione, per il concetto di santità che se ne aveva nella predicazione delle verità del Vangelo.

Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente a questo problema, e lodando, da una parte lo zelo per la giustizia contro la minaccia dell'usura e dall'altra l'amore per la pietà e per la verità in aiuto dei poveri poiché questi problemi sembrano toccare la pace e la tranquillità di tutta la chiesa, con l'approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i sud-

Religione_in_Ita

patavino Pietro Pomponazzi [23]. In occasione dell'abrogazione della Prammatica Sanzione francese, il concilio approvò anche

detti monti di pietà costituiti dalle autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, nei quali si esige, oltre il deposito, un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per la conservazione, senza un guadagno per gli stessi monti, non presentano nessuna apparenza di male, né costituiscono incentivo al peccato e non possono in nessun modo essere riprovati. Questo prestito, anzi, è meritorio e dev'essere lodato e approvato, non dev'essere considerato come una usura; ed è lecito predicare alle popolazioni che essi sono opere di pietà e di misericordia, con le indulgenze concesse dalla santa sede apostolica per questo motivo. In seguito potranno essere costituiti anche altri simili monti, con l'approvazione della sede apostolica. Naturalmente sarebbe molto più perfetto e più santo, se tali monti fossero costituiti del tutto gratuitamente; se, cioè, quelli che li erigono destinassero dei fondi coi quali far fronte, se non proprio completamente, almeno a metà delle spese per il personale di questi monti, in modo che i poveri siano costretti a pagare una minor quantità di denaro. E pensiamo che i fedeli debbano essere sollecitati con maggiori indulgenze ad erigere questi monti di pietà dotati dei fondi necessari alle spese.

E vogliamo che tutti i religiosi e le persone ecclesiastiche e secolari, le quali osassero in seguito predicare o disputare sia a parole che con scritti, contro questa dichiarazione incorrano nella pena di scomunica *latae sententiae*, nonostante qualsiasi privilegio[...] ».

23. Questo decreto fu approvato nell'VIII sessione del 19 dicembre 1513 nella seguente forma: « Leone, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria, con l'approvazione del sacro concilio.

La preoccupazione del governo apostolico ci incalza continuamente perché, come il samaritano del Vangelo, con la salutare medicina dell'olio e del vino (cfr. *Lc* 10, 34), dedichiamo con sollecitudine l'opera nostra a curare i mali delle anime — di cui Dio onnipotente, dall'alto ha voluto che avessimo cura, — e in modo particolare quelli che nelle attuali circostanze sembrano maggiormente colpire i fedeli. Così non ci si potrà rimproverare il detto di Geremia: *Forse non c'è balsamo in Galaad? O non c'è più un medico?* (*Ger* 8, 22).

Ora, in questo nostro tempo il seminatore di zizzania, l'antico nemico del genere umano (cfr. *Lc* 13, 25, 28), ha osato seminare ed accrescere alcuni dannosissimi errori — che i fedeli hanno sempre rigettato — nel campo del Signore. Essi riguardano soprattutto la natura dell'anima razionale: che, cioè, essa sia mortale, o che sia una sola per tutti gli uomini. E alcuni, filosofi temerari, dicono che ciò è vero, almeno secondo la filosofia.

Desiderando prendere gli opportuni provvedimenti contro questa peste, con l'approvazione del sacro concilio, condanniamo e riproviamo tutti quelli che sostengono che l'anima intellettiva sia mortale, o che sia una sola in tutti gli uomini, o che dubitano di queste cose: essa, infatti, non solo è veramente, per sé ed essenzialmente, la forma del corpo umano, — come si legge in un canone del nostro predecessore papa Clemente V, di felice memoria, pubblicato nel concilio generale di Vienne [c. 1], — ma è immortale, e deve essere individualmente moltiplicabile in proporzione del numero dei corpi nei quali viene infusa ed è moltiplicata e dovrà essere moltiplicata.

Ciò appare chiaro dal Vangelo, quando il Signore dice: *ma non possono uccidere l'anima* (*Mt* 10, 28). E altrove: *Chi odia la propria vita in questo mondo, la conserva per la vita eterna* (*Gv* 12, 35). E quando promette (cfr. *Mt* 25, 46) l'eterno premio e l'eterno supplizio, da assegnarsi secondo quello

Religione_in_Ita

una formula sui rapporti tra papa e concilio [24]. Tutti i decreti conciliari hanno la forma di bolle papali; l'organizzazione per nazioni — già abbandonata a Firenze, dove peraltro operò a tutti

che ciascuno avrà meritato nella vita: altrimenti l'incarnazione e gli altri misteri di Cristo non ci avrebbero minimamente giovato, né si potrebbe aspettare la resurrezione, e i santi e i giusti sarebbero come *gli esseri più miseri* (secondo l'apostolo: *I Cor* 15, 19) di tutti gli uomini.

Poiché il vero non può contraddire il vero, definiamo che ogni asserzione contraria alla verità della fede illuminata è senz'altro falsa e proibiamo assolutamente di insegnare diversamente. Stabiliamo che tutti quelli che seguono tale errore siano da evitare e da punirsi come seminatori di dannosissime eresie, come odiosi e abbominevoli eretici e infedeli e gente che cerca di scalzare la fede cattolica. Comandiamo, inoltre, a tutti e singoli i filosofi, che insegnano pubblicamente nelle università degli studi generali e altrove, che quando espongono e interpretano ai loro discepoli i princìpi o le conclusioni dei filosofi, in cui si sa che si allontanano dalla retta fede, — come quello della mortalità dell'anima, o della sua unità, dell'eternità del mondo ed altri punti simili, — siano tenuti a spiegare ed insegnare con persuasione e con ogni sforzo la verità della religione cristiana; e poiché questa argomentazioni dei filosofi sono tutte superabili, dovranno confutarle e risolverle con ogni attenzione, come meglio possono.

Qualche volta non basta tagliare le radici delle erbacce spinose se non si strappano del tutto, perché non ripullulino, e se non si tolgono i semi e le cause della loro origine, facilmente rispuntano; ed inoltre gli studi troppo protratti della filosofia umana — che Dio, secondo la parola dell'apostolo, ha reso vana e stolta (cfr. *I Cor* 1, 19-20) —, se non sono accompagnati dalla divina sapienza né illuminati dalla luce della verità rivelata, possono condurre più facilmente all'errore che alla comprensione della verità. Per togliere, quindi, qualsiasi occasione di errore, con questa salutare costituzione comandiamo e stabiliamo che in seguito nessuno, costituito negli ordini sacri, sia egli secolare o regolare, o in qualsiasi modo ad essi obbligato dal diritto, negli studi generali o in altri ambienti come uditore, attenda agli studi della filosofia e della poesia per oltre un quinquennio dopo la grammatica e la dialettica, senza qualche studio di teologia o di diritto pontificio.

Compiuto questo quinquennio, se vorrà darsi con tutte le sue forze a quegli studi, lo faccia pure, purché, tuttavia, nello stesso tempo o separatamente, studi la teologia o i sacri canoni, perché i sacerdoti del Signore possano trovare in questi santi e utili studi aiuto per purificare e render sane le radici infette della filosofia e della poesia ».

24. Sessione XI del 19 dicembre 1516: « [...] Né ci deve impressionare il fatto che la prammatica sanzione e il suo contenuto siano stati pubblicati nel concilio di Basilea, e siano stati accolti e accettati sotto la pressione dello stesso concilio dall'adunanza di Bourges, dal momento che tutto ciò è stato fatto dal conciliabolo di Basilea — o piuttosto conventicola: specie dopo la sua traslazione infatti, non meritava più di essere chiamato concilio — dopo il trasferimento dello stesso concilio di Basilea, fatto dal nostro predecessore, papa Eugenio IV, di felice memoria, non può avere nessun valore. Del resto è noto che il romano pontefice, in quanto ha un'autorità superiore a tutti i concili, ha pieno diritto e potestà di indire, trasferire, sciogliere i concili, come risulta apertamente dalla testimonianza della sacra scrittura, da espressioni dei santi padri e dai decreti degli altri pontefici romani, nostri predecessori, e dei sacri canoni, come pure da affermazioni degli stessi concili [...] ».

Religione_in_Ita

i livelli la distinzione tra Greci e Latini — fu del tutto ignorata. L'ecumenicità di questo concilio risulta incerta da molteplici punti di vista. In particolare la partecipazione della cristianità fu molto limitata e la ricezione quasi nulla, sia da parte del papato che da parte della chiesa occidentale. I grandi problemi del momento, dalla riforma all'evangelizzazione delle nuove terre, restarono fuori della porta del concilio [25]. Basta a questo proposito un confronto con la ricca e articolata presentazione dei problemi del tempo redatta nel 1513 dai camaldolesi veneziani Paolo Giustiniani e Pietro Quirini per Leone X in occasione della sua elezione. Più che mai il papa Medici deluse l'attesa del « pastore angelico », allora tanto viva e diffusa.

La lotta per un concilio.

Il Lateranense V non solo aveva lasciato insoluti tutti i problemi, ma aveva peggiorato l'immagine della chiesa romana e della sua incapacità a provvedere alla riforma, al vertice come alla base della chiesa. Ciononostante l'idea del concilio e il suo prestigio non erano tramontati: è significativo che M. Lutero reagisse alla condanna romana delle sue Tesi nel 1520 appellandosi contro il giudizio del papa al concilio universale. Tale appello trovò consensi e sostegno in molte parti della cristianità, anche tra gli avversari di Lutero. Infatti, che una questione così grave come quella che stava spaccando in due la Germania — tanto più dato che si trattava di argomenti teologici — dovesse e potesse essere decisa in ultima istanza solo da un concilio e non dal papa, appariva chiaro a quasi tutti nella chiesa, anche senza ricorrere alla superiorità del concilio sul papa. Dal canto suo Roma e il papato presero invece un atteggiamento completamente negativo, refrattari persino a prendere in considerazione l'ipotesi di convocare un concilio. Roma aveva parlato: la questione era chiusa! Per quasi vent'anni i papi avrebbero tenuto questa posizione intransigente, mentre la chiesa occidentale andava in pezzi, accreditando la convinzione che il concilio veniva rifiutato non solo perché Roma non ammetteva che la sua condanna potesse essere discussa, ma anche perché si era cristallizzato un

25. Degli atti del Lateranense V non esiste un'edizione critica. Il testo completo originale delle decisioni è edito in COD, 595-655; O. De la Brosse, *Latran V*, Paris, 1975, costituisce lo studio più aggiornato, che comprende anche una versione francese di alcune decisioni.

Religione_in_Ita

timore viscerale per il concilio, direttamente proporzionale all'opposizione del papato a qualsiasi iniziativa di riforma.

In seguito a ciò i cristiani fedeli all'antica chiesa erano lacerati tra l'istanza di riforma e la richiesta del concilio, indispensabili per superare la « protesta », e la fedeltà a Roma, che rifiutava sia la riforma che il concilio. Tale tensione fu vissuta al massimo livello dall'imperatore Carlo V. Egli, per motivi di convenienza politica, onde evitare la frantumazione dell'impero, e insieme per convinzione interiore, era contrario al protestantesimo e favorevole alla riforma mediante il concilio. Carlo tentò di giocare un ruolo analogo a quello degli imperatori di Costantinopoli e del suo avo Sigismondo, come garante della pace della chiesa. Trovò però ostacoli insormontabili non solo nella sordità del papato, ma anche nel conflitto dei suoi interessi politici con quelli del regno di Francia da un lato, degli Stati della chiesa dall'altro e dei principi tedeschi nel seno stesso dell'impero. Tutti costoro avevano solo da temere da un consolidamento dell'impero e perciò si opposero con tutte le loro forze ad un concilio, che sicuramente avrebbe avuto proprio tale effetto. La politica europea viveva ormai la stagione « nazionale » e il tentativo di prescinderne, sia pure in nome della fede comune, era destinato all'insuccesso. Si creò pertanto una convergenza tra il sovrano francese, alcuni principi tedeschi e il papa per bilanciare la potenza di Carlo V, dopo che era fallito il tentativo di sbarrargli la strada all'elezione imperiale. Il concilio divenne così il nucleo centrale del conflitto.

Dal canto loro i protestanti avevano posto ben presto precise condizioni per evitare di trovarsi di fronte a un concilio parziale — come era stato a Costanza per Hus — o a un concilio « papale », come il Lateranense V. Perciò essi chiesero un concilio « universale, libero, cristiano e celebrato in terra tedesca ». Un concilio che cioè comprendesse effettivamente rappresentanti di tutta la chiesa (non solo vescovi e chierici, ma anche laici), che fosse libero da qualsiasi condizionamento da parte del papa, il quale avrebbe dovuto sciogliere i vescovi dal giuramento di fedeltà nei suoi confronti, che in quanto « cristiano » ammettesse come criterio ultimo di giudizio solo la sacra scrittura e non il diritto canonico, la tradizione della chiesa romana o altri elementi umani. Infine, si chiedeva che fosse tenuto in terra tedesca, appellandosi ad un'antica consuetudine, secondo la quale i concili dovevano essere celebrati nei territori ove era nata la controversia che si

Religione_in_Ita

doveva giudicare. Naturalmente i protestanti non si nascondevano che un concilio in Germania avrebbe messo in forte difficoltà il papa, oltre a risentire direttamente del clima creatosi con la predicazione di Lutero e dei suoi. L'intransigente richiesta che tali condizioni fossero rispettate ebbe l'effetto di irrigidire ulteriormente Roma e di aumentare le difficoltà per il concilio.

Solo con l'elezione al papato nel 1543 di un uomo di statura eccezionale come Paolo III Farnese il problema del concilio entrò in una fase nuova, ancorché dovessero trascorrere altri undici anni prima che potesse effettivamente riunirsi. Infatti la convocazione del 2 giugno 1536 di un concilio che avrebbe dovuto tenersi nel 1537 a Mantova non ebbe effetto: nessuno credeva che il papa volesse davvero il concilio, la città italiana era sgradita ai tedeschi e, infine, il duca di Mantova pose condizioni economiche proibitive per garantire la sicurezza dell'assemblea. Un nuovo conflitto tra Carlo V e Francesco I fece definitivamente naufragare il progetto, malgrado il tentativo di Paolo III di trasferire il concilio a Vicenza (8 ottobre 1537). In realtà non intervenne quasi nessuno e nel maggio 1539 il papa aggiornò *sine die* l'assemblea. Nel frattempo la volontà di rinnovamento di Paolo III si era espressa nella nomina a cardinale di vari esponenti delle correnti cattoliche di riforma (Contarini, Pole, Carafa ecc.) e nella costituzione di una commissione papale incaricata di predisporre un progetto di riforma generale (1537: *Consilium de emendanda ecclesia*). In tale situazione Carlo V tentò una strada diversa per ottenere la pacificazione religiosa e promosse un colloquio teologico ad alto livello tra cattolici e protestanti, nel quale si cercasse un accordo di compromesso. Il colloquio di religione ebbe luogo in Germania, a Ratisbona, nel 1541. Gaspare Contarini, rappresentava il papa, per i protestanti intervennero Lutero e Melantone. Ma l'effettiva distanza dottrinale, l'accezione monolitica del consenso teologico suggerita per reazione dal conflitto in atto, resero vani gli sforzi irenici del Contarini e di Melantone e l'incontro confermò l'estrema difficoltà di un'intesa.

Il concilio a Trento (1545-1547).

Paolo III, incalzato anche dalle infiltrazioni protestanti in Italia, decise di riprendere le fila della convocazione del concilio. Questa volta fu scelta come sede, d'accordo con l'imperatore, la città di Trento, geograficamente e culturalmente italiana, ma politicamente imperiale. La convocazione fu pubblicata il 22

Religione_in_Ita

maggio 1542, ma 15 giorni più tardi scoppiava un nuovo conflitto tra Francia e impero. Attraverso sospensioni e riconvocazioni si giunse all'apertura il 13 dicembre 1545: erano presenti i tre legati papali, i cardinali Del Monte, Cervini e Pole e meno di trenta vescovi, quasi tutti italiani. Nessuno più in Europa credeva che il papa volesse seriamente il concilio! Iniziava così in sordina un concilio che sarebbe durato quasi vent'anni e che avrebbe segnato per secoli la vita del cattolicesimo. Il primo periodo contò otto sessioni solenni e si chiuse l'11 marzo 1547 con un contestato e tumultuoso trasferimento a Bologna, dove le sessioni IX e X furono puramente interlocutorie senza l'approvazione di decisioni. In questa prima fase, soprattutto per la pressione dei rappresentanti imperiali, l'assemblea decise di trattare parallelamente problemi dottrinali e questioni disciplinari. Non vi fu più alcuna traccia di articolazioni per nazioni, si lavorò invece per commissioni e soprattutto fu decisivo il lavoro preparatorio dei teologi « minori », cioè non vescovi, né ad essi assimilati. I « padri » (vescovi, abati e generali di ordini religiosi) erano però gli unici ad avere voto deliberativo; voto che non fu riconosciuto ai procuratori di assenti, che avevano imperversato a Basilea. I legati papali tennero saldamente in mano la direzione del concilio, intrattenendo un fitto carteggio con Roma, da dove il papa non si mosse mai. Essi respinsero sistematicamente ogni sintomo « conciliarista », suscitando talora aspre reazioni. Proprio per controllare meglio l'assemblea, da Roma la si dotò di una segreteria, come pure di fondi (« depositeria »), anche per sovvenzionare prelati poveri. Di conseguenza la documentazione sui lavori è particolarmente buona [26]. D'altronde le stesse caratteristiche della città — piccola e lontana dai grandi centri — se da un lato causarono gravi disagi ai partecipanti, da un altro lato consentirono la loro concentrazione.

26. Gran parte della documentazione relativa al Tridentino, non solo i protocolli ma anche diari, corrispondenza, trattati su argomenti dottrinali e di riforma, fu diligentemente concentrata presso l'Archivio segreto Vaticano. Qui però rimase gelosamente sepolta sino alla fine del XIX secolo, sottratta alla consultazione di chicchessia, salvo il gesuita Pallavicino, incaricato di rispondere all'*Istoria del concilio tridentino*, pubblicata dal servita Paolo Sarpi con intenti denigratori. Quando finalmente la documentazione fu accessibile, la Görresgesellschaft dei cattolici tedeschi si assunse l'incarico di editare criticamente l'intero corpo delle fonti. L'impresa, il cui primo volume uscì nel 1901, è di imminente completamento: *Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio.*

Religione_in_Ita

Le decisioni dottrinali del primo periodo, particolarmente importanti e felici, culminarono nel decreto sulla giustificazione (opera soprattutto di G. Seripando), che costituisce un documento teologico e spirituale di eccezionale valore. Purtroppo però l'approfondirsi della divisione e l'assenza dei protestanti limitò gravemente l'efficacia di tali decisioni e diede al concilio una fisionomia decisamente « cattolica ». Invocato per decenni come strumento d'unione, il concilio sanciva ormai con la sua stessa esistenza la divisione della chiesa occidentale. Il polo dialettico dell'assemblea fu rappresentato, rispetto ai legati papali, dal gruppetto autorevole e agguerrito dei vescovi spagnoli, spalleggiati dagli ambasciatori di Carlo V. Invece la posizione riformata rimase sempre fuori dal concilio, senza costituire mai un interlocutore, ma solo l'avversario.

Le decisioni di riforma (controllo sui libri, miglioramento della predicazione, obbligo della resistenza per gli ecclesiastici in cura d'anime, criteri per il conferimento dei benefici) risultarono timide e fiacche, più pavimentate di buone intenzioni che realmente adeguate a estirpare gli abusi dilaganti e a introdurre una sana disciplina nella chiesa. Tanto meno si toccò il problema della riforma del vertice ecclesiastico. Questi orientamenti lasciavano dubbi, dentro e fuori il concilio, sull'effettiva volontà del papa di riconoscere all'assemblea conciliare una funzione di rinnovamento. Tali dubbi sembrarono confermati nella primavera del 1547. I lavori del concilio procedevano bene e anche la partecipazione dei vescovi era aumentata sensibilmente, quando — col pretesto di alcuni casi di malattie infettive — i legati fecero approvare dalla maggioranza del concilio la decisione di trasferimento da Trento a Bologna. Ciò infrangeva il faticoso accordo raggiunto anni prima con Carlo V e aveva l'effetto di rendere definitivamente impossibile l'intervento dei protestanti, rafforzando il controllo di Roma sul concilio. I vescovi spagnoli rifiutarono il trasferimento e rimasero a Trento.

La decisione dei legati e soprattutto di Marcello Cervini, sia pure confortata dal consenso preventivamente dato in segreto da Paolo III, fu un errore. Infatti il concilio restò paralizzato per cinque anni, mentre l'imperatore fu indotto a tentare di prevalere sui protestanti con le armi, mediante la guerra smalcaldica. Anche per questa via non si ottenne nulla e nella dieta imperiale di Augusta del 1548 fu pubblicato un « interim », destinato a regolare la situazione religiosa in Germania sino alla

Religione_in_Ita

conclusione del concilio. Vi si concedeva il matrimonio ai preti e la comunione sotto le due specie ai laici. Da parte loro i protestanti si obbligavano a inviare una loro delegazione al concilio non appena si fosse riaperto a Trento. Malgrado le pressioni di Carlo V non si arrivò a ciò che nel 1550, dopo la morte di Paolo III e l'elezione a papa del card. Del Monte (Giulio III), ex legato al concilio.

Ripresa e conclusione del Tridentino (1551-52 e 1562-63).

I lavori ripresero dunque a Trento per il secondo periodo verso la fine del 1551. Vi si celebrarono sei sessioni solenni sino all'aprile 1552. La presidenza dell'assemblea fu affidata questa volta ad un solo legato, il card. Crescenzi — forse per evitare il ripetersi delle tensioni verificatesi in seno al collegio dei legati a Trento —, affiancato da due vescovi, Pighino e Lippomani. Questa volta intervennero alcuni autorevoli vescovi tedeschi e poi anche qualche delegazione protestante (Brandeburgo, Würtenberg, Strasburgo, Sassonia). In realtà si trattò solo di un adempimento delle promesse fatte all'imperatore nel 1548, ma senza che vi fosse — da una parte come dall'altra — alcuna disponibilità all'accordo. Tanto più che per i protestanti il concilio avrebbe dovuto ricominciare da zero, mentre i cattolici volevano tenere ferme le decisioni del primo periodo e stavano lavorando sulla base del materiale preparatorio elaborato a Bologna nel 1547-48 (sino alla sospensione del 1549), soprattutto dai teologi. Fu così possibile approvare alcuni decreti dottrinali (eucarestia, penitenza, estrema unzione) e di riforma. Questi ultimi furono ancora più deludenti di quelli del periodo precedente. A questo andamento in tono minore, si aggiunsero presto allarmanti notizie sulla situazione interna della Germania, che indussero i vescovi tedeschi a rientrare. Il 28 aprile 1552 fu approvata la sospensione *sine die* del concilio. Negli anni successivi si tentò anche, ma senza esito, di rendere operativi almeno i decreti approvati nei due periodi, che senza la promulgazione da parte del papa erano privi di efficacia canonica.

Con il pontificato di Paolo IV (1555-1559) sembrò che il concilio dovesse essere definitivamente accantonato, perché il papa avrebbe voluto provvedere alla riforma della chiesa mediante un convegno romano da lui stesso presieduto. Il progetto però rimase tale, dimostrando ancora una volta che il papato non

Religione_in_Ita

trovava in sé le energie sufficienti per una riforma adeguata alle istanze espresse da tutta la cristianità.

Come effetto di questa inerzia il consolidamento del protestantesimo in Germania e la sua ulteriore espansione, soprattutto in Francia, furono il dato saliente della situazione religiosa europea. Sul piano politico l'abdicazione dell'imperatore Carlo, stanco e deluso, aveva avuto l'effetto di ridurre la tensione col regno di Francia, dove d'altronde era scomparso Francesco I.

Il successore di Paolo IV, Pio IV, ricevette all'inizio del suo pontificato vive sollecitazioni sia dalla reggente di Francia che dal nuovo imperatore Ferdinando per una ripresa del concilio. Mentre però francesi e tedeschi chiedevano che si trattasse di un concilio nuovo, non vincolato alle decisioni del 1546-47 e del 1551-52, Filippo II di Spagna esigeva che il papa decidesse una pura e semplice continuazione. I primi erano mossi dalla speranza di potere ancora riguadagnare protestanti e ugonotti, gli spagnoli invece si muovevano ormai nella logica della separazione e del rafforzamento della chiesa cattolica. Pio IV pubblicò la bolla di riapertura del concilio a Trento il 29 novembre 1560 e l'assemblea riprese i lavori nel gennaio 1562 per il terzo ed ultimo periodo. Esso si svolse in nove sessioni, compresa quella fiume di conclusione. Si ritornò ad un collegio di legati papali formato da ben cinque cardinali (Gonzaga, Seripando, Hosio, Simonetta e Altemps), i quali operarono in stretto contatto con il cardinale-nipote (= segretario di stato) Carlo Borromeo. La partecipazione fu molto più ampia che nei periodi precedenti, sino a toccare oltre duecento padri nella sessione conclusiva. Più che mai Trento era risultata logisticamente angusta, dato che vi si affollarono alcune migliaia di ospiti, tra teologi e membri del seguito dei prelati. Al gruppo spagnolo, sempre nutrito e autorevole, si affiancò anche un gruppo francese, guidato dal card. di Guisa.

I lavori furono ripresi a proposito del dovere di residenza dei vescovi nelle loro diocesi. Subito si manifestò un grave dissenso: gli spagnoli e parecchi italiani ritennero che si dovesse affermare che la residenza era un obbligo derivante dalla volontà di Cristo (*iure divino*) e pertanto non dispensabile neppure da parte del papa. Molti altri vescovi italiani sostennero che così si sarebbe recato pregiudizio alle prerogative primaziali del papa. Il conflitto durò vari mesi e solo il 16 luglio 1562 fu possibile celebrare una sessione effettiva, nella quale fu approvato un decreto dottrinale (presenza di Cristo sotto ciascuna delle due specie) e uno discipli-

Religione_in_Ita

nare (per il rafforzamento dell'autorità vescovile). Altrettanto avvenne due mesi più tardi col decreto sulla messa (memoria e rinnovazione del sacrificio della croce) e quello di riforma (ancora su vari aspetti della vita ecclesiastica).

In realtà la crisi iniziale era stata solo rinviata e sopita, come fu chiaro quando riprese la preparazione del decreto sulla residenza. La discussione fu alimentata anche dal sopravvenire dei francesi (dicembre 1562), anch'essi preoccupati di un'eccessiva ampiezza dei poteri del papa. Per di più ormai si trattava anche della teologia dell'ordine sacro e in particolare del raccordo tra l'istituzione divina dell'ufficio episcopale e il potere primaziale del papa. La crisi fu aggravata dalla scomparsa dei due più autorevoli legati: Gonzaga e Seripando, sostituiti da Morone e Navagero. Soprattutto la scelta di Morone si rivelò particolarmente felice sia per le qualità diplomatiche che per l'esperienza diretta della situazione tedesca che egli aveva. Ancora, Morone godeva della piena fiducia del papa, il che gli consentì una libertà d'azione prima impossibile. La sua abilità consistette nello sbloccare l'impasse del concilio trattando direttamente con i vertici dei poteri interessati. Convinse Roma ad assicurare il sovrano spagnolo sulle effettive intenzioni di riforma del papato, trattò con l'imperatore che visitò a Innsbruck e insieme col card. di Guisa, che prima era stato lasciato ai margini del concilio. Fu così possibile arrivare alla 23ª sessione del 14 luglio 1563 nella quale furono approvati un decreto dottrinale sul sacramento dell'ordine e un decreto di riforma sulla residenza e sull'istituzione dei seminari. Il problema dell'origine divina dell'episcopato restava impregiudicato, ma il decreto di riforma era ben più severo di quello corrispondente approvato nel 1546.

La grande crisi che aveva minacciato di far naufragare il concilio aveva mostrato chiaramente che il dibattito non si svolgeva tra cattolici e protestanti, ma bensì all'interno dello stesso episcopato cattolico. Il concilio d'unione era definitivamente un miraggio lontano, il concilio della controriforma cattolica la realtà. Di conseguenza gli argomenti dottrinali passavano, relativamente, in secondo piano e rispetto ad essi il concilio era sempre più consapevole di doversi limitare a chiarire i punti dibattuti dai protestanti, senza l'ambizione di formulare su ciascun argomento la dottrina cattolica completa. Acquistavano, corrispondentemente, sempre maggiore importanza gli argomenti di riforma, da cui dipendeva sempre più chiaramente la possibilità di una ripresa

Religione_in_Ita

del cattolicesimo. Non a caso Morone — che non era un teologo — si trovò di fronte a un materiale copiosissimo sugli abusi in atto e sulle risoluzioni necessarie per ripristinare una corretta vita cristiana. Il legato fece confluire tutto questo materiale in un proprio progetto di riforma che, dopo molte trattative, dibattiti e modifiche, sfociò nell'imponente complesso di decisioni delle due ultime sessioni del novembre e dicembre 1563.

I decreti dottrinali riguardarono il sacramento del matrimonio, il purgatorio, il culto dei santi e le indulgenze. Per l'indice dei libri proibiti e la formulazione di un catechismo si rinviò al papa. Le decisioni disciplinari furono molto più ampie e rilevanti. Furono dettate norme per la regolamentazione del matrimonio, sulla nomina e i doveri dei cardinali, sui sinodi diocesani e i concili provinciali, sulle visite pastorali dei vescovi alle loro diocesi, sui capitali cattedrali, sulle parrocchie, sulla predicazione e, infine, sugli ordini religiosi. Vi si riprendeva molto del materiale già elaborato a Basilea e delle esperienze di riforma fatte nei decenni precedenti in varie parti della chiesa. Tutto questo complesso normativo era dominato da un criterio supremo: adempiere la cura delle anime. Da ciò discendeva un silenzio presso che totale sulla riforma del papa e della curia romana, che era d'altronde la condizione tacita della disponibilità del papato ad un'effettiva politica di riforma.

Il concilio, concluso sotto il timore della morte di Pio IV, sollecitò formalmente il papa alla integrale e tempestiva approvazione e promulgazione di tutte le proprie decisioni. Malgrado serie resistenze curiali, Pio IV onorò questo impegno con una bolla dell'estate 1564 — retrodatata al 26 gennaio — che approvava l'intero corpo tridentino dal 1545 al 1563. Era il segno, come fu chiaro più tardi, che il papato intendeva assumere la guida della ripresa della chiesa mediante un'attuazione impegnata e responsabile delle decisioni conciliari. Già il 2 agosto 1564 Pio IV istituì una commissione cardinalizia alla quale era affidata in esclusiva l'interpretazione delle decisioni tridentine: si volevano evitare interpretazioni minimiste, ma l'effetto raggiunto fu piuttosto quelle di un accentramento a Roma di tutta l'opera di applicazione del concilio, secondo criteri accentuatamente uniformi.

I successori di Pio IV proseguirono questa linea, utilizzando su larga scala le visite apostoliche alle diocesi e alle case religiose da parte di prelati incaricati dalla S. Sede e pubblicando, oltre

Religione_in_Ita

al Catechismo romano e alla Professione di fede tridentina, anche il Messale e il Breviario romani nonché un'edizione ufficiale della Vulgata, la bibbia latina. Lentamente e non senza aspre resistenze, le decisioni tridentine divennero la nuova base della teologia e della disciplina della chiesa cattolica. Per le sorti del Tridentino è particolarmente decisivo il processo di « applicazione » guidato dal papato, che non quello di « ricezione » da parte delle chiese. Un sintomo chiaro del mutamento in atto dalla seconda metà del XVI secolo nell'ecclesiologia cattolica.

Il Vaticano I.

Con il Tridentino — la cui « ecumenicità » è negata non solo dalle chiese orientali ortodosse, ma ovviamente anche dalle confessioni luterane e riformate — tramonta anche la formula dei concili generali dell'occidente e si hanno ormai concili « cattolici ». Ma nello stesso tempo l'idea del concilio riacquista credito anche agli occhi del papato, che riguadagna lentamente prestigio e autorità, proprio fondandosi sulle decisioni tridentine, sapientemente e anche abilmente volte a costruire il « sistema » cattolico. Solo dopo le drammatiche vicende della rivoluzione francese e i sommovimenti conseguenti, si tornò a pensare ad un concilio. Ciò avvenne nel pieno della restaurazione europea. Pio IX manifestò il suo proposito di convocare un concilio il 6 dicembre 1864 per « rimediare alle straordinarie tribolazioni della chiesa ». Ottenuto il parere favorevole dei cardinali, il papa ne dispose la preparazione, che avrebbe dovuto avvenire nel più completo segreto. Solo nel giugno 1867 ne fu dato il primo annuncio pubblico in occasione delle celebrazioni petrine; seguirono ancora più di due anni di veri e propri lavori preparatori, affidati a cinque commissioni. Il 27 novembre 1869 fu pubblicato il regolamento del concilio nell'intento di evitare le tensioni sorte a Trento sull'ordine dei lavori. La direzione dell'assemblea era affidata a cinque presidenti designati dal papa, le riunioni generali avrebbero avuto luogo a Roma nella basilica Vaticana, donde il nome del concilio. Il 6 febbraio 1869 la rivista dei gesuiti « La Civiltà Cattolica » pubblicò un articolo, secondo il quale in Francia si attendeva dal futuro concilio la definizione dell'infallibilità papale. Esso suscitò ampissime polemiche, soprattutto nella stessa Francia e in Germania. Da questo momento l'interesse si spostò dalla questione del razionalismo, di cui si attendeva la condanna da

Religione_in_Ita

parte del concilio, al problema delle prerogative personali del papa, di cui Roma sembrava intenzionata ad ottenere una solenne sanzione conciliare. L'assemblea si aprì l'8 dicembre 1869 con l'intervento di 774 vescovi cattolici provenienti da tutte le parti del mondo. Le prime settimane furono dedicate alla discussione e approvazione di un decreto sulla possibilità della conoscenza di Dio e sul rapporto tra fede e scienza. Vennero anche affrontate diverse questioni pastorali, ma senza che il concilio giungesse ad alcuna conclusione. Tutta l'assemblea era ormai polarizzata sul problema delle prerogative papali e si era formata una maggioranza favorevole, guidata dall'inglese card. Manning, e una minoranza, i cui maggiori esponenti erano il francese Dupanloup e il tedesco Hefele. Attraverso una serie di decisioni procedurali molto criticate la maggioranza ottenne che il concilio anticipasse la discussione sui testi relativi a tali prerogative rispetto ad un progetto di decreto globale sulla chiesa che pure era già stato preparato e rivisto soprattutto ad opera del teologo tedesco Kleugten. In tal modo tra il marzo e il luglio fu discussa e approvata la costituzione *Pastor aeternus*, nella quale sono definiti di fede cattolica il primato e l'infallibilità del papa. Il 18 luglio si ebbero 533 voti favorevoli e solo 2 contrari, dato che la minoranza, la quale sosteneva l'inopportunità e la parzialità della definizione, piuttosto che la sua infondatezza, aveva già abbandonato l'assemblea. Nella stessa seduta il concilio fu aggiornato per l'imminenza del conflitto franco-prussiano. Il Vaticano I pertanto non fu mai formalmente chiuso e, dottrinalmente egemonizzato dall'infallibilità papale, espresse un'ecclesiologia parziale, che determinò non pochi squilibri nelle elaborazioni teologiche successive. In Germania le sue decisioni furono rifiutate da un gruppo di intellettuali, che diede vita alla « Altkatholische Kirche », i vecchi cattolici. Secondo la costituzione *Pastor aeternus* il papa è infallibile in questioni relative alla fede e ai costumi quando esprime solennemente (*ex cathedra*) una dottrina che l'intera chiesa è poi tenuta a professare per fede. Tali definizioni sono definitive indipendentemente dal consenso della chiesa. Il primato del papa, fondato sull'autorità attribuita da Cristo a Pietro, consiste nel fatto che egli sarebbe in qualche modo superiore ai singoli vescovi.

Scopo fondamentale di tale costituzione era di battere definitivamente le tesi gallicane, che erano state condensate nel 1682 nei quattro articoli del clero gallicano, piuttosto che di elaborare

Religione_in_Ita

una vera e propria dottrina sul papato. Anzi nel 1875 Pio IX si vide costretto, in una lettera all'episcopato tedesco, a smentire le interpretazioni oltranziste delle prerogative papali date dal governo prussiano contro gli stessi vescovi tedeschi, riaffermando che le decisioni del Vaticano I non costituivano in nessun modo una diminuzione dell'episcopato né della funzione episcopale. Le altre chiese cristiane — alle quali Pio IX aveva indirizzato un invito ad intervenire al concilio, sottomettendosi previamente alla chiesa cattolica — giudicarono che il Vaticano I avesse approfondito la loro distanza dal cattolicesimo. La storia successiva ha mostrato come forse la decisione del 1870 obbedisse piuttosto a preoccupazioni retrospettive che a istanze relative allo sviluppo della chiesa. Infatti è singolare che durante più di un secolo nessun papa — neppure Pio XII in occasione della proclamazione del dogma dell'assunzione di Maria al cielo — si sia valso di quelle prerogative. Nella storia dei concili ecumenici il Vaticano I segna un punto di transizione, il cui significato storico tende a ridursi col trascorrere del tempo.

Il concilio Vaticano II (1962-1965).

Giuseppe Roncalli, sin dai primi giorni della sua elezione al papato col nome di Giovanni XXIII, aveva concepito l'intenzione di convocare un concilio. Ne diede il primo annuncio pubblico pochi mesi più tardi a S. Paolo fuori le mura il 25 gennaio 1959, chiedendo ai cardinali di manifestare il loro parere. L'iniziativa giunse del tutto inattesa, sia perché molti ritenevano che dopo il Vaticano I, a causa del dogma dell'infallibilità del papa, non vi sarebbero più stati concili, sia perché alcuni accenni in tale direzione di Pio XI e di Pio XII erano subito rientrati. A tutto ciò Giovanni XXIII oppose il suo senso della storia e la sua ottimistica coscienza profetica. Sin dal primo momento il suo annuncio suscitò nell'opinione pubblica mondiale un interesse e un favore straordinari. Il 17 maggio 1959 fu costituita una Commissione antepreparatoria, incaricata di raccogliere da tutto il mondo suggerimenti e proposte sugli argomenti che il concilio avrebbe dovuto trattare. Un anno più tardi l'ampissimo materiale raccolto fu messo a disposizione di dieci commissioni preparatorie nominate dal papa, ma con larga e scelta partecipazione di vescovi e teologi delle diverse parti del mondo e di opposte tendenze. Ciononostante le Congregazioni romane mantennero un notevole controllo sul lavoro delle commissioni stesse, le quali elaborarono

Religione_in_Ita

70 schemi di decreto, relativi ad una gran quantità di argomenti. Di fatto l'orientamento del concilio fu determinato in misura ben maggiore dai due discorsi pronunciati da Giovanni XXIII l'11 settembre 1962 e un mese più tardi nella solenne seduta di apertura del concilio. Anzitutto egli coglieva la sostanziale modificazione in corso nei rapporti umani e perciò anche nei rapporti internazionali, in secondo luogo enunciava una distinzione tra la sostanza della fede cristiana e le formulazioni storiche che essa di volta in volta riveste, sollecitando il concilio a dare alla medesima fede un rivestimento adeguato ai bisogni degli uomini d'oggi. Infine veniva enunciata la preferenza della chiesa per la medicina della misericordia piuttosto che della severità rispetto all'errore. Globalmente veniva assegnato al concilio lo scopo di promuovere l'unità dei cristiani.

I lavori del primo periodo conciliare si protrassero sino all'8 dicembre 1962, vi intervennero 2381 padri e le sedute plenarie, che si svolgevano al mattino, si tenevano nella basilica Vaticana attrezzata in modo imponente; malgrado proposte diverse, la lingua ammessa fu solo il latino; i lavori erano diretti da una pletorica presidenza formata da una decina di cardinali designati dal papa. La maggioranza del concilio, raccolta intorno ai vescovi centro-europei, ebbe occasione di prendere coscienza della propria consistenza per l'elezione dei membri delle commissioni e per la discussione di un progetto di decreto sulla bibbia e la tradizione, che fu respinto in quanto ispirato a una teologia diversa da quella chiaramente prevalente in concilio. Il primo argomento sottoposto alla discussione fu la liturgia: esso occupò quasi tutto il primo periodo e fu l'unico degli schemi formulati nel periodo preparatorio approvato dal Vaticano II. La costituzione liturgica — durante la cui elaborazione si scontrarono duramente la tendenza conservatrice guidata dal curiale card. Larraona e quella innovatrice che si riconosceva nel card. Lercaro, arcivescovo di Bologna — conteneva i princìpi di quella riforma che dopo il concilio avrebbe alimentato il rinnovamento della chiesa (uso delle lingue volgari, riforma della messa, posizione centrale dell'eucarestia). Nell'intervallo tra il primo e il secondo periodo si ebbe la morte di papa Giovanni e l'elezione di G. B. Montini, col nome di Paolo VI. Il nuovo papa annunciò subito la sua decisione di continuare il concilio, che riprese i lavori il 19 settembre 1963 per il secondo periodo, protrattosi sino al 4 dicembre.

Religione_in_Ita

Durante l'intervallo tra i due periodi Paolo VI promosse anche una revisione del regolamento del concilio, soprattutto per snellire la direzione dell'assemblea. A tale scopo fu decisa la creazione di un collegio di moderatori — con certe analogie col collegio dei legati che diresse il Tridentino — deputato a guidare i lavori dell'assemblea. Essi furono nominati dal papa nelle persone dei cardd. G. Lercaro, J. L. Suenens, L. Döpfner e P. G. Agagianian.

Tema centrale fu questa volta la costituzione sulla chiesa. Il testo preparatorio era già stato severamente criticato alla fine del primo periodo e fu sostituito con un altro più conforme allo spirito del concilio; dopo ampia elaborazione in commissione e ripetuta discussione in aula il documento fu approvato a larghissima maggioranza. Esso costituisce un fattore molto rilevante per il rinnovamento della teologia sulla chiesa, di cui sottolinea il mistero e la natura di popolo di Dio itinerante, e rivaluta considerevolmente la funzione dei vescovi. Durante i lavori i moderatori ritennero di raccogliere un voto orientativo dai padri, che registrasse le tendenze prevalenti nell'assemblea sui temi più controversi. Ciò avvenne il 30 ottobre 1963 e fornì alla commissione teologica l'indicazione che l'enorme maggioranza dei padri era favorevole alla sacramentalità dell'episcopato e alla collegialità episcopale. All'elaborazione della costituzione sulla chiesa parteciparono anche gli « osservatori » delle chiese cristiane orientali e protestanti, che Giovanni aveva invitato al concilio e che assistettero in numero crescente ai lavori. Nella prospettiva del cammino verso la riunificazione dei cristiani fu elaborato anche un importante decreto sull'ecumenismo, che supera definitivamente la diffidenza romana verso il riavvicinamento dei cristiani. Il decreto sull'ecumenismo fu affiancato anche da un decreto sulle chiese orientali cattoliche.

Preparato dal consueto alacre lavoro delle commissioni, il 14 settembre 1964 si aprì il terzo periodo, che durò sino al 21 novembre successivo: i padri discussero soprattutto un testo sulla funzione dei vescovi nonché due argomenti di larga risonanza nell'opinione pubblica, il rapporto con gli ebrei e la libertà religiosa. Il documento sui vescovi sanciva l'estensione a tutta la chiesa cattolica dell'organizzazione dell'episcopato in conferenze regionali e nazionali. Nel medesimo periodo furono approvati anche decreti sul rinnovamento della vita religiosa, sulla formazione al sacerdozio e sull'apostolato dei laici. Alla fine di questo

Religione_in_Ita

terzo periodo, nella sessione del 21 novembre 1964, quando giunse il momento di approvare definitivamente la costituzione sulla chiesa, Paolo VI fece redigere dalla commissione teologica del concilio una « nota esplicativa previa », destinata a chiarire il significato di alcuni passi della costituzione relativi alla collegialità episcopale. L'iniziativa, che riprendeva formulazioni della minoranza già bocciate, suscitò diffusi malumori, tanto che ci si limitò a farne dare lettura dal segretario del concilio, senza sottoporre il testo al voto dei padri. L'ultima parte di questo terzo periodo fu occupata da una prima discussione sul cosiddetto Schema XIII, che riguardava i rapporti tra la chiesa e il mondo moderno. Tra il 14 settembre e l'8 dicembre 1965 si svolse infine il quarto e ultimo periodo del Vaticano II. Insieme ad altri documenti minori, vi fu approvata la costituzione sulla chiesa nel mondo, un'altra importante costituzione sul posto della bibbia nella vita cristiana e un decreto sull'impegno missionario della chiesa.

Durante il concilio non mancarono momenti di frizione, non solo tra maggioranza e minoranza, ma anche tra papa e concilio. Malgrado la nomina dei quattro Moderatori non si trovò mai un canale corretto e adeguato per gli interventi del papa nei lavori conciliari. Fu invece felice la conclusione alla quale si giunse per formalizzare l'accordo del papa con il concilio sui vari documenti. Infatti Paolo VI usò la formula « tutto ciò che è contenuto nel presente documento è stato approvato dai padri, noi, per l'autorità apostolica conferitaci dal Cristo, uniti ai venerabili padri, nello Spirito santo l'approviamo e stabiliamo e disponiamo che quanto è stato così sinodalmente deciso sia promulgato a gloria di Dio ». Così si superava l'estraneità del papa al concilio, come era accaduto per Trento, sottolineando invece che la decisione conciliare esigeva il convergente consenso dei padri e del papa, membro anch'egli — sia pure *sui generis* — del concilio. L'opinione pubblica prestò anche attenzione all'ammissione di « uditori » laici, ma in effetti la loro possibilità di incidenza sui lavori fu minima.

Al di là del valore dei documenti approvati, il Vaticano II ebbe l'effetto di suscitare o di rivelare energie latenti e insospettate nella chiesa cattolica e, di riflesso, anche nelle altre chiese cristiane, dando l'avvio a una feconda fase di rinnovamento. Non meno importante fu l'esperienza assembleare consumata dai vescovi e l'occasione di stretta collaborazione di questi ultimi con i teologi, i quali diedero un contributo determinante — in varie forme —

Religione_in_Ita

ai lavori conciliari. Parecchie centinaia di loro costituirono la categoria dei « periti », ammessi ad assistere ai lavori del concilio e ad intervenire a quelli delle commissioni. In esse si svolse spesso il lavoro più importante, anche perché il numero elevatissimo dei membri dell'assemblea suggerì di regolare in modo via via più rigido il dibattito in aula, con l'effetto di rendere presso che impossibile un reale scambio di opinioni, mentre la discussione si riduceva ad una rassegna di opinioni prive di diretto collegamento tra loro.

La ricezione del Vaticano II, che ha approvato una mole enorme di decisioni [27], è in corso ed è impossibile valutarne su un periodo tanto breve l'esito. In ogni caso, al di là di risultati più parziali o più specifici, questo concilio ha avuto l'effetto di riportare in evidenza la tradizione conciliare cristiana e di richiamare l'attenzione sulla dimensione conciliare della vita generale della chiesa. La ripresa della preparazione di un sinodo pan-ortodosso nell'ambito delle chiese orientali e la grande attenzione dedicata dal Consiglio ecumenico di Ginevra alla « conciliarità » costituiscono echi interessanti e contributi significativi al movimento avviato dal Vaticano II.

* * *

La panoramica storica qui tracciata mostra come il concilio e soprattutto il concilio ecumenico sia una dimensione che accompagna tutta la storia del cristianesimo, spesso costituendone uno dei riferimenti cruciali. È anche vero che quasi ogni concilio mette in evidenza caratteristiche proprie, che rendono precario ogni tentativo di tipizzazione, che non si limiti a elementi molto generali. Ne consegue che anche l'« ecumenicità » non può essere concepita come una categoria astratta, una caratteristica generale definita in sé. La vicenda dei vari concili mostra come quasi per ognuno di essi l'ecumenicità abbia caratteristiche e manifestazioni diverse. Ciò aiuta a capire l'attitudine

27. Le costituzioni e i decreti del Vaticano II hanno avuto grande diffusione sia nel testo latino (COD, pp. 820-1135) che in traduzioni nelle lingue moderne. Anche per tale ragione si è creduto opportuno inserire nella presente raccolta solo il testo delle costituzioni (liturgia, chiesa, parola di Dio e chiesa nel mondo) dei decreti più significativi (ecumenismo, chiese orientali cattoliche, vescovi e missioni) e delle dichiarazioni sulle religioni non cristiane e sulla libertà religiosa. Per il testo è stata utilizzata la versione italiana curata dalle edizioni Dehoniane di Bologna (9ª edizione); le note sono state tradotte ex novo.

Religione_in_Ita

differenziata rispetto a questo problema da parte degli storici delle diverse tradizioni cristiane. Per tutti appare sempre meglio che l'ecumenicità non è una caratteristica univoca, né è costituita di un solo elemento. La partecipazione dei cinque patriarcati apostolici come garanzia di intervento delle tradizioni costitutive del cristianesimo è l'elemento privilegiato dagli ortodossi, ma storicamente non è riscontrabile neppure in tutti i primi sette concili. Il concorso qualificato dell'autorità del papa è il riferimento preferito da molti cattolici, ma vi sono concili di grande importanza nei quali esso non ricorre. Il riconoscimento della sovranità della parola di Dio è privilegiato dalla tradizione della riforma protestante, ma anche questo elemento non riesce da solo a caratterizzare neppure uno dei concili del passato. L'ecumenicità dei concili risulta dunque dal concorso dinamico di diversi elementi, in cui anche il contesto storico-culturale generale ha giocato un ruolo rilevante. Essa deve essere ritenuta piuttosto un concetto « analogico » nel senso che ha significati analoghi ma non identici per ciascun concilio. Ne consegue che, qualsiasi sia l'elenco dei concili ritenuti ecumenici, occorre prendere atto che nella storia si sono manifestati gradi diversi di ecumenicità. Gradi che possono essere relativi all'effettiva universalità di un concilio (ricezione delle sue decisioni da parte di tutte le chiese), ma possono anche riguardare l'importanza qualitativa delle decisioni di un concilio per l'annuncio cristiano.

Religione_in_Ita

NOTA BIBLIOGRAFICA

1. È sempre aperta e vivace la discussione sulle origini e il significato dei concili nella storia cristiana. Si ricordano solo gli interventi più significativi:

E. HELMLE, *Die allgemeinen Konzilien in der Ostkirche*, Roma, 1945.

C. VAGAGGINI, *Osservazioni intorno al concetto di concilio ecumenico*, « Divinitas », 5 (1961), 411-430.

N. AFANASIEFF, *Le concile dans la théologie orthodoxe russe*, « Irenikon », 35 (1962), 316-339.

P. DUPREY, *La structure synodale de l'Église dans la théologie orientale*, « Proche-Orient chrétien », 20 (1970), 123-145.

E. LANNE, *L'origine des synodes*, « Theologische Zeitschrift », 27 (1971), 201-222.

H. CHADWICK, *The Origin of the Title* Oecumenical Council, « Journal of Theological Studies », 23 (1972), 132-135.

Ist die Einberufung einer ökumenische Synode möglich? Procés-verbaux du premier congrés de théologie orthodoxe à Athènes 29.XI-6.XII.1936, a cura di H. S. Alivisatos, Atene, 1939, 256-297.

J. MEYENDORFF, *What is an Ecumenical Council?*, « St. Vladimir's Seminary Quarterly », 17 (1973), 259-273.

A. LUMPE, *Zur Geschichte der Wörter Concilium und Synodus in der antiken christlichen Latinität*, « Annuarium Historiae Conciliorum », 2 (1970), 1-21.

ID., *Zur Geschichte des Wortes* σύνοδος *in der antiken christlichen Gräzität*, « Annuarium Historiae Conciliorum » 6 (1974), 40-53.

ID., Concilium *als* repraesentatio totius nominis Christiani *bei Tertullian*, « Annuarium Historiae Conciliorum », 7 (1975), 79-81.

H. J. SIEBEN, *Zur Entwicklung der Konzilsidee*, « Theologie und Philosophie », 45 (1970), 353-389; 46 (1971), 40-70; 364-386; 496-528; 47 (1972), 358-401; 48 (1973), 28-64; 49 (1974), 37-71; 489-509; 50 (1975), 347-380; 481-503; 51 (1976), 52-92.

Religione_in_Ita

P. L'Huillier, *Le concile oecumenique comme autorité suprême de l'église*, « Analekta », 24/1 (1975), 78-102.

2. Recentemente si è posta particolare attenzione alle modalità e al significato dei processi di ricezione delle decisioni conciliari:

A. Grillmeier, *Konzil und Rezeption*, « Theologie und Philosophie », 45 (1970), 321-352.

Y. Congar, *La « reception » comme realité ecclésiologique*, « Revue des sciences philosophiques et théologiques », 56 (1972), 369-403.

G. Alberigo, *Elezione - consenso - ricezione nell'esperienza cristiana*, « Concilium », 1972/7, 1247-1260.

H. Hryviewicz. *Die ecclesiale Rezeption in der Sicht der orthodoxen Theologie*, « Theologie und Glaube », 65 (1975), 242-266.

3. La storia dei concili, e soprattutto dei concili ecumenici, ha ricevuto nuovo impulso dalla celebrazione del Vaticano II. Si indicano qui di seguito alcuni tra i contributi più interessanti, anche se resta sempre fondamentale l'opera di Hefele-Leclercq:

K. J. Hefele - H. Leclercq, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, Paris, 1907 segg.

H. Jedin, *Nouvelles données sur l'histoire des conciles généraux*, « Cahiers d'histoire mondiale », 1 (1953), 164-178.

Il Concilio e i concili. Contributo alla storia della vita conciliare della Chiesa, Roma, 1961.

H. Jedin, *Breve storia dei concili*, Roma, 1962.

B. Romano - U. Santino, *Lo sviluppo storico della procedura conciliare*, Milano, 1963.

V. Peri, *I concili e le chiese. Ricerca storica sulla tradizione d'universalità dei sinodi ecumenici*, Roma, 1965.

P. Fransen, *L'autorité des conciles. Problèmes de l'autorité*, Paris, 1962, 58-100.

F. Dvornik, *Bysance et la primauté romaine*, Paris, 1964.

W. De Vries, *Orient et Occident. Les structures ecclésiales vues dans l'histoire des sept premièrs conciles oecuméniques*, Paris, 1974.

G. Schwaiger, *Suprema potestas. Päpstlicher Primat und Autorität der Allgemeinen Konzilien im Spiegel der Geschichte*, Konzil und Papst. Festgabe für H. Tüchle, a cura di G. Schwaiger, Paderborn, 1975, 611-678.

La raccolta più completa delle fonti per i concili non solo ecumenici o generali, ma anche locali, è costituita tuttora dai

Religione_in_Ita

53 volumi in folio curati da G. D. Mansi. Essa però è criticamente insoddisfacente.

Da alcuni anni viene pubblicata in Germania anche una rivista semestrale specializzata:

« Annuarium Historiae Conciliorum », Paderborn, 1969 segg.

4. Per i singoli concili ecumenici la bibliografia è molto vasta, sia per quanto attiene alle edizioni delle fonti che per la pubblicazione di studi storici, teologici, canonistici ecc. In questa sede ci si limita ad indicare per ciascun concilio – quando esistono – le più importanti fonti edite nonché gli studi più recenti ed accessibili.

Nicea e Costantinopoli.

I. ORTIZ DE URBINA, *Nicée et Constantinople*, Paris, 1963.

G. L. DOSSETTI, *Il simbolo di Nicea e di Costantinopoli*, Edizione critica, Roma, 1967.

L. MORTARI, *Consacrazione episcopale e collegialitá. La testimonianza della chiesa antica*, Firenze, 1969.

M. R. CATAUDELLA, *Intorno al VI canone del concilio di Nicea*, « Atti dell'Accademia delle scienze di Torino », 103 (1968-69), 397-421.

A. M. RITTER, *Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol*, Gottinga, 1965.

Efeso e Calcedonia.

Acta conciliorum oecumenicorum: I. *Concilium universale Efesinum.* II. *Concilium universale Chalcedonense*, a cura di E. Schwartz, Berolini, 1927-1975.

P. - TH. CAMELOT, *Ephèse et Chalcèdoine*, Parigi, 1961.

Das Konzil von Chalkedon, a cura di A. Grillmeier e H. Bacht, 3 voll., Würzburg, 1951-1954.

A. GRILLMEIER, *Christ in christian Tradition*, Londra, 2ª ediz., 1975.

Costantinopoli II e III.

F. X. MURPHY - P. SCHERWOOD, *Constantinople II et Constantinople III*, Parigi, 1974.

P. CONTE, *Il significato del primato papale nei padri del VI concilio ecumenico*, « Archivum Historiae Pontificiae », 15 (1977), 7-111.

Costantinopoli IV.

D. STIERNON, *Constantinople IV*, Parigi, 1967.

F. DVORNIK, *Lo scisma di Fozio*, Roma, 1953.

Religione_in_Ita

C. LEONARDI, *Anastasio il Bibliotecario e l'VIII concilio ecumenico*, « Studi Medievali », III serie, 8 (1967), 59-192.

V. PERI, *C'è un concilio ecumenico ottavo?*, « Annuarium Historiae Conciliorum », 8 (1976), 53-79.

V. PERI, *Il concilio di Costantinopoli dell'879-80 come problema filologico e storiografico*, « Annuarium Historiae Conciliorum », 9 (1977), 29-42.

Lateranensi I-IV.

R. FOREVILLE, *Latran I, II, III et Latran IV*, Parigi, 1965.

Lione I e II.

H. WOLTER - H. HOLSTEIN, *Lyon I et Lyon II*, Parigi, 1966.

St. KUTTNER, *L'édition romaine des conciles généraux et les actes du premier concile de Lyon*, Roma, 1940.

R. ROBERG, *Die Union zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274)*, Bonn, 1964.

A. FRANCHI, *Il concilio II di Lione (1274) secondo la Ordinatio Concilii generalis Lugdunensis*, Roma, 1965.

G. ALBERIGO, *Ecumenismo cristiano nel XIII secolo*, « Nuova Rivista Storica », 60 (1976), 25-44.

1274. Année charnière. Mutations et continuités, Parigi, 1977.

Vienne.

E. MÜLLER, *Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und seine Geschichte*, Münster, 1934.

J. LECLER, *Vienne*, Parigi, 1964.

G. TANGL, *Die Teilnehmer an den allgemeinen Konzilien des Mittelalters*, Darmstadt, 1969.

Costanza.

Magnum oecumenicum Constantiense concilium, a cura di H. von der Hardt, 6 voll., Francofurti-Lipsiae, 1696-1700.

Acta concilii Constantiensis, a cura di H. Finke, 4 voll., Münster, 1896-1928.

J. GILL, *Constance et Bâle-Florence*, Parigi, 1965.

N. VALOIS, *La France et le grand Schisme d'Occident*, 4 voll., Parigi, 1902.

Das Konzil von Konstanz. Beiträge zur Geschichte und Theologie, a cura di A. Franzen, Freiburg, 1964.

P. DE VOOGHT, *Les pouvoirs du concile et l'auctorité du pape au concile de Constance*, Parigi, 1965.

Religione_in_Ita

B. TIERNEY, *Foundations of the conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonist from Gratian to the Great Schism*, Cambridge, 1968.

H. SCHNEIDER, *Der Konziliarismus als Problem der neueren katholischen Theologie*, Berlino, 1976.

G. ALBERIGO, *Le dottrine conciliari*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, III, Torino (in corso di stampa).

Basilea - Ferrara - Firenze - Roma.

Concilium Basileense. Studien und Quellen zur Geschichte des Konzil von Basel, Basilea, 1896-1936.

Monumenta conciliorum generalium saeculi XV, a cura di F. Palacky e altri, 4 voll., Vindobonae, 1857-1935.

N. VALOIS, *Le pape et le concile (1418-1450)*, 2 voll., Parigi, 1909.

W. BRANDMÜLLER, *Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424*, 2 voll., Münster, 1968-1974.

Concilium Florentinum. Documenta et scriptores. Epistulae, ed. P. Institutum Orientalium Studiorum, Roma, 1940 segg.

J. GILL, *Il concilio di Firenze*, Firenze, 1967.

J. DECARREUX, *Les grecs au concile de l'union. Ferrare-Florence 1438-1439*, Parigi, 1970.

I. N. OSTROUMOFF, *The History of the Council of Florence*, Boston, 1971.

Lateranense V.

O. DE LA BROSSE - J. LECLER - H. HOLSTEIN - CH. LEFEBVRE, *Latran V et Trente*, Parigi, 1975.

P. B. T. BILANIUK, *The Fifth Lateran Council (1512-1517) and the Eastern Churches*, Toronto, 1973.

A. RENAUDET, *Le concile gallican de Pise-Milan*, Parigi, 1922.

Trento.

Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio, ed. Societas Goerresiana, Friburgi, 1901 segg.

H. JEDIN, *Das Konzil von Trient. Ein Ueberblick über die Erforschung seiner Geschichte*, Roma, 1948.

P. SARPI, *Istoria del concilio tridentino*, a cura di C. Vivanti, 2 voll., Torino, 1974.

H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, 4 voll., Brescia, 1949-1978.

G. ALBERIGO, *I vescovi italiani al concilio di Trento (1545-1547)*, Firenze, 1959.

Religione_in_Ita

Il concilio di Trento e la riforma tridentina, 2 voll., Roma, 1965.

G. ALBERIGO, *L'ecclesiologia del concilio di Trento*, « Rivista di storia della chiesa in Italia », 18 (1964), 227-242.

ID., *Prospettive nuove sul concilio di Trento*, « Critica storica », 2 (1966), 267-282.

Vaticano I.

Gli Atti sono stati editi, a cura di I. B. MARTIN e L. PETIT nei voll. XLIX-LIII del MANSI. Documentazione complementare si trova nella *Collectio Lacensis*, vol. VII, Friburgi i.B., 1890; in E. CECCONI, *Storia del Concilio Vaticano*, 4 voll., Firenze, 1878-1879; J. FREDRICH, *Documenta ad illustrandum concilium Vaticanum*, 2 voll., Nördlingen, 1877 e *Sammlung der Aktenstücke zum I. Vatikanischen Konzil*, 2 voll., Tübingen, 1872-1876.

R. AUBERT, *Vatican I*, Parigi, 1964.

U. BETTI, *La costituzione dommatica « Pastor aeternus » del concilio Vaticano I*, Roma, 1961.

J.-P. TORRELL, *La théologie de l'épiscopat au premier concile du Vatican*, Parigi, 1961.

De doctrina concilii Vaticani I, Roma, 1969.

Vaticano II.

Acta et documenta concilio oecumenico Vaticano II apparando, series I, 16 voll., Roma, 1960 segg.; series II, 7 voll., 1964 segg.

Acta synodalia sacrosancti concilii oecumenici Vaticani II, 23 voll., Roma 1970 segg.

Constitutionis dogmaticae Lumen gentium *Synopsis historica*, a cura di G. Alberigo e F. Magistretti, Bologna, 1975.

R. LA VALLE, *Coraggio del Concilio. Fedeltà del Concilio. Il Concilio nelle nostre mani*, 3 voll., Brescia, 1964-66.

G. CAPRILE, *Il concilio Vaticano II*, 6 voll., Roma, 1966-69.

G. ALBERIGO, *Il concilio Vaticano II. Brevi note in margine alla cronaca*, « Cultura e scuola », 22 (1967), 90-98; 25 (1968), 117-127; 28 (1968), 99-117.

La chiesa del Vaticano II, a cura di G. Baraúna, Firenze, 1966.

La chiesa nel mondo di oggi, a cura di G. Baraúna, Firenze, 1966.

U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato nel Vaticano II*, Roma, 1968.

G. ALBERIGO, *Una cum patribus. La formula conclusiva delle decisioni del Vaticano II*, in *Ecclesia a Spiritu Sancto edocta*, Gembloux, 1970, 291-319.

A. ACERBI, *Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella* Lumen gentium, Bologna, 1975.

Religione_in_Ita

CRONOLOGIA SOMMARIA DEI CONCILI *

1. Nicea I. 19 giugno-25 luglio (?) 325 convocato dall'imperatore Costantino. Papa Silvestro I (314-335). Simbolo niceno contro Ario: consustanzialità del Figlio col Padre. 20 canoni.

2. Costantinopoli I. Maggio-luglio 381 convocato dall'imperatore Teodosio I. Papa Damaso I (366-384). Simbolo niceno-costantinopolitano: divinità dello Spirito Santo. 4 canoni.

3. Efeso. Convocato dall'imperatore Teodosio II. 5 sessioni dal 22 giugno al 31 luglio 431. Papa Celestino I (422-432). Divina maternità di Maria contro Nestorio. 6 canoni.

4. Calcedonia. Convocato dall'imperatore Marciano. 17 sessioni dall'8 ottobre al 1° novembre 451. Papa Leone Magno (440-461). Due nature nell'unica persona del Cristo (condanna del monofisismo). 28 canoni.

5. Costantinopoli II. Convocato dall'imperatore Giustiniano I. 8 sessioni dal 5 maggio al 2 giugno 553. Papa Vigilio (537-555). Condanna dei « Tre Capitoli » dei Nestoriani.

6. Costantinopoli III. Convocato dall'imperatore Costantino IV. 16 sessioni dal 7 novembre 680 al 16 settembre 681 (Trullanum). Papa Agatone (678-681); Papa Leone II (682-83). Condanna della dottrina di una volontà in Cristo (monotelismo); questione di Onorio.
   Nel 692 si tenne il sinodo Quininsesto convocato dall'imperatore Giustiniano II, che votò 102 canoni disciplinari per la chiesa orientale.

7. Nicea II. Convocato dall'imperatrice Irene. 8 sessioni dal 24 settembre al 23 ottobre 787. Papa Adriano I (772-795). Significato e liceità del culto delle immagini. 20 canoni.

8. Costantinopoli IV. Convocato dall'imperatore Basilio IV. 10 sessioni dal 5 ottobre 869 al 28 febbraio 870. Papa Adriano II (867-872). Composizione dello scisma del Patriarca Fozio. 27 canoni. Un successivo sinodo, convocato dallo stesso imperatore (7 sedute: novembre 879-13 marzo 880) cassò le decisioni del precedente concilio e riabilitò Fozio.

* Sono indicati con un carattere minore i concili di cui sono state omesse le decisioni nella presente raccolta.

Religione_in_Ita

9. Lateranense I. Dal 18 marzo al 6 aprile 1123. Papa Callisto II (1119-1124). Conferma del Concordato di Worms. 25 canoni.

10. Lateranense II. 2-17 aprile 1139. Papa Innocenzo II (1130-1143). scisma di Anacleto II. 30 canoni.

11. Lateranense III. 3 sessioni dal 5 al 19 (o 22) marzo 1179. Papa Alessandro III (1159-1181). 27 capitoli; maggioranza di due terzi nell'elezione papale.

12. Lateranense IV. 3 sessioni dall'11 al 30 novembre 1215. Papa Innocenzo III (1198-1216). 70 capitoli: confessione di fede contro i Catari; transustanziazione eucaristica; confessione e comunione annuale.

13. Lione I. 3 sessioni dal 28 giugno al 17 luglio 1245. Papa Innocenzo IV (1243-1254). Deposizione dell'imperatore Federico II. 22 capitoli.

14. Lione II. 6 sessioni dal 7 maggio al 17 luglio 1274. Papa Gregorio X (1271-1276). Regolamento del conclave, unione coi Greci, crociata. 31 capitoli.

15. Vienne. 3 sessioni dal 16 ottobre 1311 al 6 maggio 1312. Papa Clemente V (1305-1314). Soppressione dell'ordine dei Templari, disputa sulla povertà francescana. Decreti di riforma.

16. Costanza. 45 sessioni dal 5 novembre 1414 al 22 aprile 1418. Composizione del grande scisma: dimissioni del papa romano Gregorio XII (1405-1415) il 4 luglio 1415; deposizione del papa del concilio di Pisa Giovanni XXIII (1410-1415) il 29 maggio 1415; del papa avignonese Benedetto XIII (1394-1415) il 26 luglio 1417. Elezione di Martino V l'11 novembre 1417. Condanna di Giovanni Hus. Decreto sulla supremazia del concilio sul papa e sulla periodicità dei concili. Concordati con le cinque nazioni conciliari.

17. Basilea-Ferrara-Firenze-Roma. A Basilea 25 sessioni dal 23 luglio 1431 al 7 maggio 1437. Trasferimento a Ferrara ad opera di Eugenio IV (1431-1447) il 18 settembre 1437, definitivamente il 1° gennaio 1438; da lì a Firenze il 16 gennaio 1439. Qui unione coi Greci il 6 luglio 1439, con gli Armeni il 22 novembre 1439, con i Copti il 4 febbraio 1442. Trasferimento a Roma il 25 aprile 1442, qui unione con i Siri il 30 novembre 1444 e con i Caldei e i Maroniti di Cipro il 7 agosto 1445.

18. Lateranense V. 12 sessioni dal 10 maggio 1512 al 16 marzo 1517. Papa Giulio II (1503-1513); Leone X (1513-1521). Contro il concilio scismatico di Pisa 1511-12. Decreti di riforma.

Religione_in_Ita

19. Trento. 25 sessioni dal 13 dicembre 1545 al 4 dicembre 1563 in tre periodi: 1ª-8ª sessione a Trento 1545-47 (9ª-11ª sessione a Bologna 1547) tutte sotto Papa Paolo III (1534-1549); 12ª-16ª sessione a Trento 1551-52 sotto Papa Giulio III (1550-1555); 17ª-25ª sessione a Trento sotto Papa Pio IV (1559-1565). Dottrina sulla Scrittura e la tradizione, peccato originale e giustificazione, sacramenti e sacrificio della messa, culto dei Santi. Decreti di riforma.

20. Vaticano I. 4 sessioni dall'8 dicembre 1869 al 18 luglio 1870. Pio IX (1846-1878). Definizione della dottrina della fede cattolica e del primato e dell'infallibilità papale.

21. Vaticano II. 9 sessioni in quattro periodi dall'11 ottobre 1962 al 7 dicembre 1965. Papa Giovanni XXIII (1958-1963); Paolo VI (dal 1963). 4 costituzioni: sulla liturgia, la chiesa, la parola di Dio, la chiesa nel mondo; 9 decreti e 3 dichiarazioni.

La presente edizione.

I testi pubblicati in questo volume sono stati scelti e tradotti sulla base dell'edizione contenuta in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. Istituto per le scienze religiose, curantibus J. Alberigo, J. A. Dossetti, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consultante H. Jedin, Bologna, 1973 (3ª ediz.). Solo per le decisioni del concilio Vaticano II si è utilizzata una delle versioni italiane esistenti, quella edita dai Dehoniani (*Enchiridion Vaticanum*. Documenti: *Il Concilio Vaticano II*, 9ª ediz., Bologna, 1971), mentre sono state tradotte *ex novo* le note.

Per le decisioni di tutti i concili le note a piè di pagina non fanno parte del testo originale, salvo che per il Vaticano II, per il quale si è rispettata anche la numerazione originale delle note stesse.

I titoli che figurano all'inizio o nel corso delle singole decisioni non sono originali, ma sono stati ripresi dalla tradizione delle varie edizioni. Però per il concilio di Trento e i due Vaticani, i titoli risalgono ai testi originali. Quelli tra parentesi quadre [ ], sono invece ripresi dall'uso tradizionale per il Tridentino e dai testi preparatori per il Vaticano II.

Religione_in_Ita

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AAS = *Acta apostolicae sedis. Commentarium officiale*, Romae 1909 segg.

ACO = E. SCHWARTZ, *Acta Conciliorum Oecumenicorum*: t. I, *Concilium universale Ephesinum*; t. II, *Concilium universale Chalcedonense*, Berolini et Lipsiae, 1927-1975.

ASS = *Acta sanctae sedis. Ephemerides romanae*, Romae, 1865-1908.

CChr = *Corpus Christianorum*, collectum a monachis O.S.B. abbatiae S. Petri in Steenbrugge..., Turnholti, 1953 segg.

CF = *Concilium Florentinum. Documenta et scriptores*, ed. Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Romae, 1940 segg.

CIC = *Codex iuris canonici*.

COD = *Conciliorum oecumenicorum decreta*, ed. Istituto per le scienze religiose a cura di J. Alberigo, J. A. Dossetti, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, 3ª ediz., Bologna, 1973.

CSEL = *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum...*, ed. Academia litterarum caesarea Vindobonensis, Vindobonae, 1866 segg.

CT = *Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum nova collectio*, ed. Societas Goerresiana, Friburgi Brisgoviae, 1901 segg.

D = H. DENZINGER - A. SCHÖNMETZER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, 33ª ediz., Barcinone-Friburgi Br., 1965.

EB = *Enchiridion Biblicum, Documenta ecclesiastica Sacram Scripturam spectantia*, 4ª ediz., Neapoli et Romae, 1961.

Religione_in_Ita

Friedberg = *Corpus iuris canonici*, Editio Lipsiensis secunda post Ae. L. Richteri curas... Instruxit Ae. Friedberg, 2 voll. Lipsiae, 1879 (phototyp. ed. Graz, 1955).

GCS = *Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte*, hrsg. von der Kirchenväter-Kommission der königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften (zu Berlin), Leipzig, 1897 segg.

Msi = J. D. MANSI (cont. I. B. MARTIN, L. PETIT), *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio...*, 53 voll., Florentiae-Venetiis-Parisiis-Lipsiae, 1759 ad 1927.

PG = J. P. MIGNE, *Patrologiae cursus completus, sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium ss. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, qui ab aevo apostolico ad usque Innocentii III tempora floruerunt...*, Series graeca et orientalis, Parisiis, 1857-1886.

PL = J. P. MIGNE, *Patrologiae cursus completus...*, Series latina, Parisiis, 1844-1864.

SC = *Sources chrétiennes*, collection dirigée par H. de Lubac et J. Daniélou, Paris, 1942 segg.

ABBREVIAZIONI BIBLICHE

Ab	Abacuc	Ef	Lettera agli Efesini
Abd	Abdia	Es	Esodo
Ag	Aggeo	Esd	Esdra
Am	Amos	Est	Ester
Ap	Apocalisse	Ez	Ezechiele
At	Atti degli Apostoli	Fil	Lettera ai Filippesi
Bar	Baruc	Fm	Lettera a Filemone
Col	Lettera ai Colossesi	Gal	Lettera ai Galati
I II Cor	Lettere ai Corinti	Gb	Giobbe
I II Cr	Cronache	Gc	Lettera di Giacomo
Ct	Cantico dei Cantici	Gdc	Giudici
Dn	Daniele	Gdt	Giuditta
Dt	Deuteronomio	Gl	Gioele
Eb	Lettera agli Ebrei	Gn	Giona
(Eccle	Ecclesiaste o Qoèlet)	Gd	Lettera di Giuda
		Gen	Genesi
(Eccli	Ecclesiastico o Siracide)	Ger	Geremia
		Gs	Giosué

Religione_in_Ita

Gv	Giovanni	Qo	Qoèlet
I II III Gv	Lettere di Giovanni	I II Re	Libri dei Re (volgata: III IV Re)
Is	Isaia		
Lam	Lamentazioni	Rm	Lettera ai Romani
Lc	Luca	Rt	Rut
Lv	Levitico	Sal	Salmi
I II Mac	Maccabei	Sof	Sofonia
Ml	Malachia	I II Sam	Libri di Samuele (volgata: I II Re)
Mc	Marco		
Mi	Michea	Sap	Sapienza
Mt	Matteo	Sir	Siracide
Na	Naum	Tb	Tobia
Ne	Neemia	I II Ts	Lettere ai Tessalonicesi
Nm	Numeri		
Os	Osea	I II Tm	Lettere a Timoteo
Pr	Proverbi	Tt	Lettera a Tito
I II Pt	Lettere di Pietro	Zc	Zaccaria

Religione_in_Ita

CONCILIO NICENO I

(325)

Religione_in_Ita

Nicea I 19 giugno-25 luglio (?) 325 convocato dall'imperatore Costantino. Papa Silvestro I (314-335). Simbolo niceno contro Ario: consustanzialità del Figlio col Padre. 20 canoni.

Professione di fede dei 318 padri

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili ed invisibili. Ed in un solo Signore, Gesù Cristo, figlio di Dio, generato, unigenito, dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre [secondo i Greci: consustanziale], mediante il quale sono state fatte tutte le cose, sia quelle che sono in cielo, che quelle che sono sulla terra. Per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo, si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto e risorse il terzo giorno, salì nei cieli, verrà per giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo.

Ma quelli che dicono: Vi fu un tempo in cui egli non esisteva; e: prima che nascesse non era; e che non nacque da ciò che esisteva, o da un'altra ipostasi o sostanza che il Padre, o che affermano che il Figlio di Dio possa cambiare o mutare, questi la chiesa cattolica e apostolica li condanna.

Canoni

I. *Di quelli che si mutilano o permettono questo da parte di altri su se stessi.*

Se qualcuno, malato, ha subito dai medici un'operazione chirurgica, o è stato mutilato dai barbari, può far parte

Religione_in_Ita

ancora del clero. Ma se qualcuno, pur essendo sano, si è castrato da sé, costui, appartenendo al clero, sia sospeso, e in seguito nessuno che si trovi in tali condizioni sia promosso allo stato ecclesiastico. È evidente, che quello che è stato detto riguarda coloro che deliberatamente compiono una cosa simile, e osano mutilare se stessi; ma se qualcuno fosse stato castrato dai barbari o dai propri padroni, ma fosse degno sotto ogni aspetto, i canoni lo ammettono nel clero.

II. *A coloro che dopo il battesimo sono subito ammessi nel clero.*

Poiché molte cose per necessità, o sotto la pressione di qualcuno, sono state fatte contro le disposizioni ecclesiastiche, sicché degli uomini, venuti da poco alla fede dal paganesimo e istruiti in breve tempo, sono stati subito ammessi al battesimo e insieme sono stati promossi all'episcopato o al sacerdozio, è sembrato bene che in futuro non si verifichi nulla di simile: è necessario del tempo, infatti, a chi viene catechizzato, ed una prova più lunga dopo il battesimo. È chiara infatti, la parola dell'apostolo: (*il vescovo*) *non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna* [1]. Se poi col passar del tempo si venisse a scoprire qualche colpa commessa da costui e fosse accusato da due o tre testimoni, questi cesserà di far parte del clero. Chi poi osasse agire contro queste disposizioni e si ergesse contro questo grande sinodo, costui metterebbe in pericolo la sua stessa dignità sacerdotale.

III. *Delle donne che vivono nascostamente con i chierici.*

Questo grande sinodo proibisce assolutamente ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi e in genere a qualsiasi membro del clero di tenere delle donne di nascosto, a meno che non si tratti della propria madre, di una sorella, di una zia, o di persone che siano al di sopra di ogni sospetto.

1. *I Tm* 3, 6-7.

Religione_in_Ita

IV. *Da quanti debba essere consacrato un vescovo.*

Si abbia la massima cura che un vescovo sia istituito da tutti i vescovi della provincia. Ma se ciò fosse difficile o per sopravvenute difficoltà, o per la distanza, almeno tre, radunandosi nello stesso luogo, e non senza aver avuto prima per iscritto il consenso degli assenti, celebrino la consacrazione. La conferma di quanto è stato compiuto è riservata in ciascuna provincia al vescovo metropolita.

V. *Degli scomunicati: che non siano accolti da altri; e dell'obbligo di tenere i sinodi due volte all'anno.*

Quanto agli scomunicati, sia ecclesiastici che laici, la sentenza dei vescovi di ciascuna provincia abbia forza di legge e sia rispettata la norma secondo la quale chi è stato cacciato da alcuni non sia accolto da altri. È necessario tuttavia assicurarsi che questi non siano stati allontanati dalla comunità solo per grettezza d'animo o per rivalità del vescovo o per altro sentimento di odio.

Perché poi questo punto abbia la dovuta considerazione, è sembrato bene che in ogni provincia, due volte all'anno si tengano dei sinodi, affinché tutti i vescovi della stessa provincia riuniti al medesimo scopo discutano questi problemi, e così sia chiaro a tutti i vescovi che quelli che hanno mancato in modo evidente contro il proprio vescovo sono stati opportunamente scomunicati, fino a che l'assemblea dei vescovi non ritenga di mostrare verso costoro una più umana comprensione. I sinodi siano celebrati uno prima della Quaresima perché, superato ogni dissenso, possa esser offerto a Dio un dono purissimo; l'altro in autunno.

VI. *Della precedenza di alcune sedi, dell'impossibilità di essere ordinato vescovo senza il consenso del metropolita.*

In Egitto, nella Libia e nella Pentapoli siano mantenute le antiche consuetudini per cui il vescovo di Alessandria abbia autorità su tutte queste province; anche al vescovo di Roma infatti è riconosciuta una simile autorità. Ugualmente

Religione_in_Ita

ad Antiochia e nelle altre province siano conservati alle chiese gli antichi privilegi.

Inoltre sia chiaro che, se qualcuno è fatto vescovo senza il consenso del metropolita, questo grande sinodo stabilisce che costui non debba esser vescovo. Qualora poi due o tre, per questioni loro personali, dissentano dal voto ben meditato e conforme alle norme ecclesiastiche degli altri, prevalga l'opinione della maggioranza.

VII. *Del vescovo di Gerusalemme.*

Poiché è invalsa la consuetudine e l'antica tradizione che il vescovo di Gerusalemme riceva particolare onore, abbia quanto questo onore comporta, salva sempre la dignità propria della metropoli.

VIII. *Dei cosiddetti càtari.*

Quanto a quelli che si definiscono càtari, cioè puri, qualora si accostino alla chiesa cattolica e apostolica, questo santo e grande concilio stabilisce che, ricevuta l'imposizione delle mani, rimangano senz'altro nel clero. È necessario però, prima di ogni altra cosa, che essi dichiarino apertamente, per iscritto, di accettare e seguire gli insegnamenti della chiesa cattolica, che cioè essi comunicheranno con chi si è sposato per la seconda volta e con chi è venuto meno durante la persecuzione, per i quali sono stabiliti il tempo e le circostanze della penitenza, così da seguire in ogni cosa le decisioni della chiesa cattolica e apostolica. Quando, sia nei villaggi che nelle città, non si trovino che ecclesiastici di questo gruppo essi rimangano nello stesso stato. Se però qualcuno di essi si avvicina alla chiesa cattolica dove già vi è un vescovo o un presbitero, è chiaro che il vescovo della chiesa avrà dignità di vescovo e colui che presso i càtari è chiamato vescovo, avrà dignità di presbitero, a meno che piaccia al vescovo che quegli possa dividere con lui la stessa dignità. Se poi questa soluzione non fosse per lui soddisfacente, gli procurerà un posto o di corepiscopo o di presbitero, perché appaia che egli fa parte veramente del clero e che non vi sono due vescovi nella stessa città.

Religione_in_Ita

IX. *Di quelli che senza il debito esame sono promossi al sacerdozio.*

Se alcuni sono stati promossi presbiteri senza il debito esame, o, se esaminati, hanno confessato dei falli, ma, contro le disposizioni dei canoni, hanno ricevuto l'imposizione delle mani, la legge ecclesiastica non li riconosce; la chiesa cattolica infatti vuole uomini irreprensibili.

X. *Di coloro che hanno rinnegato la propria fede durante la persecuzione e poi sono stati ammessi fra il clero.*

Se alcuni di quelli che hanno rinnegato la fede cristiana sono stati eletti sacerdoti o per ignoranza o per simulazione di quelli che li hanno scelti, questo non porta pregiudizio alla disciplina ecclesiastica: una volta scoperti, infatti, costoro saranno deposti.

XI. *Di quelli che hanno rinnegato la propria fede e sono finiti tra i laici.*

Quanto a quelli che, senza necessità, senza confisca dei beni, senza pericolo o qualche cosa di simile – ciò che avvenne sotto la tirannide di Licinio – hanno tradito la loro fede, questo santo sinodo dispone che, per quanto essi siano indegni di qualsiasi benevolenza, si usi tuttavia comprensione per essi. Quelli dunque tra i fedeli che fanno davvero penitenza, trascorrano tre anni tra gli *audientes*, sei anni tra i *substrati* [2], e per due anni preghino col popolo salvo che all'offertorio.

XII. *Di coloro che, dopo aver lasciato il mondo, vi sono poi ritornati.*

Quelli che chiamati dalla grazia, dopo un primo entusiasmo hanno deposto il cingolo militare, ma poi sono tor-

2. *Audientes e substrati* indicano gli appartamenti a due fasi del catecumenato, che dovevano essere adempiute da chi, convertito al cristianesimo, aspirava al battesimo.

Religione_in_Ita

nati, come i cani, sui loro passi [3], al punto da versare denaro e da ricercare con benefici la vita militare, facciano penitenza per dieci anni, dopo aver passato tre anni fra gli *audientes* [4]. Ma, per questi penitenti, bisognerà guardare la loro volontà ed il modo di far penitenza. Quelli, infatti, che col timore, con le lacrime, con la pazienza, con le buone opere dimostrano con i fatti, e non simulano la loro conversione, costoro, compiuto il tempo prescritto da passare fra gli *audientes* [5], potranno essere ammessi ragionevolmente a partecipare alle preghiere; dopo ciò, il vescovo potrà prendere nei loro riguardi qualche decisione anche più mite. Ma quelli che si comportano con indifferenza, e credono che per la loro espiazione sia sufficiente questa penitenza, devono senz'altro scontare tutto il tempo stabilito.

XIII. *Di quelli che in punto di morte chiedono la comunione.*

Con quelli che sono in fin di vita, si osservi ancora l'antica norma per cui in caso di morte nessuno sia privato dell'ultimo, indispensabile viatico. Se poi avvenisse che quegli che era stato dichiarato disperato, ed era stato ammesso alla comunione e fatto partecipe dell'offerta, guarisca, sia ammesso tra coloro che partecipano alla sola preghiera (fino a che sia trascorso il tempo stabilito da questo grande concilio ecumenico). In genere, poi, il vescovo, dopo inchiesta, ammetterà chiunque si trovi in punto di morte e chieda di partecipare all'eucarestia.

XIV. *Dei catecumeni* lapsi.

Questo santo e grande concilio stabilisce che i catecumeni *lapsi* per tre anni siano ammessi solo tra gli *audientes* [6], e che dopo questo tempo possano prender parte alla preghiera con gli altri catecumeni.

3. Cfr. *Pr* 26, 11.
4. V. nota 2.
5. V. nota 2.
6. V. nota 2.

Religione_in_Ita

XV. *Del clero che si sposta di città in città.*

Per i molti tumulti ed agitazioni che avvengono, è sembrato bene che sia assolutamente stroncata la consuetudine, che in qualche parte ha preso piede, contro le norme ecclesiastiche, in modo che né vescovi né preti, né diaconi si trasferiscano da una città all'altra. Che se qualcuno, dopo questa disposizione del santo e grande concilio, facesse qualche cosa di simile, e seguisse l'antico costume, questo suo trasferimento sarà senz'altro considerato nullo, ed egli dovrà ritornare alla chiesa per cui fu eletto vescovo, o presbitero, o diacono

XVI. *Di coloro che non dimorano nelle chiese nelle quali furono eletti.*

Quanti temerariamente, senza santo timore di Dio, né alcun rispetto per i sacri canoni si allontanano dalla propria chiesa, siano essi sacerdoti o diaconi, o in qualsiasi modo ecclesiastici, non devono in nessun modo essere accolti in un'altra chiesa; bisogna, invece, metterli nell'assoluta necessità di far ritorno alla propria comunità, altrimenti siano esclusi dalla comunione. Che se poi uno tentasse di usar violenza ad alcun dipendente da un altro vescovo e di consacrarlo nella sua chiesa contro la volontà del vescovo, da cui si è allontanato, tale ordinazione sia considerata nulla.

XVII. *Dei chierici che esercitano l'usura.*

Poiché molti che sono soggetti ad una regola religiosa, trascinati da avarizia e da volgare desiderio di guadagno, e dimenticata la divina Scrittura, che dice: *Non ha dato il suo denaro ad interesse* [7], prestando, esigono un interesse, il santo e grande sinodo ha creduto giusto che se qualcuno, dopo la presente disposizione prenderà usura, o farà questo mestiere d'usuraio in qualsiasi altra maniera, o esigerà una

7. *Sal* 14, 5.

Religione_in_Ita

volta e mezza tanto, o si darà, in breve, a qualche altro guadagno scandaloso, sarà radiato dal clero e considerato estraneo alla regola.

XVIII. *Che i diaconi non debbano dare l'eucarestia ai presbiteri; e che non devono prender posto avanti a questi.*

Questo grande e santo concilio è venuto a conoscenza che in alcuni luoghi e città i diaconi danno la comunione ai presbiteri: cosa che né i sacri canoni, né la consuetudine permettono: che, cioè, quelli che non hanno il potere di consacrare diano il corpo di Cristo a coloro che possono offrirlo. Esso è venuto a conoscenza anche di questo: che alcuni diaconi ricevono l'eucarestia perfino prima dei vescovi. Tutto ciò sia tolto di mezzo, e i diaconi rimangano nei propri limiti, considerando che essi sono ministri dei vescovi ed inferiori ai presbiteri. Ricevano, quindi, come esige l'ordine, l'eucarestia, dopo i sacerdoti, e per mano del vescovo o del sacerdote. Non è neppure lecito ai diaconi sedere in mezzo ai presbiteri; ciò è, infatti, sia contro i sacri canoni, sia contro l'ordine. Se poi qualcuno non intende obbedire, neppure dopo queste prescrizioni, sia sospeso dal diaconato.

XIX. *Di quelli che dall'errore di Paolo di Samosata si avvicinano alla chiesa cattolica e delle diaconesse.*

Quanto ai seguaci di Paolo, che intendono passare alla chiesa cattolica, bisogna osservare l'antica prescrizione che essi siano senz'altro ribattezzati. Se qualcuno di essi, in passato, aveva appartenuto al clero, purché, del tutto irreprensibile, una volta ribattezzato potrà essere ordinato dal vescovo della chiesa cattolica. Ma se l'esame dovesse far concludere che si tratta di inetti, è bene deporli. Questo modo d'agire sarà usato anche con le diaconesse e, in genere, con quanti appartengono al clero. Quanto alle diaconesse in particolare, ricordiamo, che esse, non avendo ricevuto alcuna imposizione delle mani, devono essere computate senz'altro fra le persone laiche.

Religione_in_Ita



Il primo Concilio di Nicea (325). Tempera bizantina (Berlino, Staatsbibliothek).

Religione_in_Ita

XX. *Che non si debba, nei giorni di domenica e di Pentecoste, pregare in ginocchio.*

Poiché vi sono alcuni che di domenica e nei giorni della Pentecoste si inginocchiano, per una completa uniformità è sembrato bene a questo santo sinodo che le preghiere a Dio si facciano in piedi.

Religione_in_Ita

CONCILIO COSTANTINOPOLITANO I

(381)

Religione_in_Ita

Costantinopoli I maggio-luglio 381 convocato dall'imperatore Teodosio I. Papa Damaso I (366-384). Simbolo niceno-costantinopolitano: divinità dello Spirito Santo. 4 canoni.

Il simbolo dei centocinquanta padri

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e di quelle invisibili: e in un solo signore Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. Per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo, prese carne dallo Spirito Santo e da Maria vergine, e divenne uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, salì al cielo, si sedette alla destra del Padre: verrà nuovamente nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo anche nello Spirito Santo, che è signore e dà vita, che procede dal Padre; che col Padre e col Figlio deve essere adorato e glorificato, ed ha parlato per mezzo dei Profeti. Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Crediamo un solo battesimo per la remissione dei peccati e aspettiamo la resurrezione dei morti, e la vita del secolo futuro. Amen.

Religione_in_Ita

Lettera dei vescovi radunati a Costantinopoli a papa Damaso e ai vescovi occidentali (382)

Ai signori illustrissimi e reverendissimi fratelli e colleghi Damaso, Ambrogio, Brittone, Valeriano, Acolio, Anemio, Basilio, e agli altri santi vescovi raccolti nella grande Roma, il santo sinodo dei vescovi che professano la vera fede, riuniti nella grande Costantinopoli, salute nel Signore.

È forse superfluo informare la Reverenza vostra, quasi che possa esserne all'oscuro, e narrare le innumerevoli sofferenze inflitteci dalla prepotenza ariana. Non crediamo, infatti, che la santità vostra giudichi così poco importante quanto ci riguarda, da esserne ancora all'oscuro, metterebbe anzi conto che se ne piangesse insieme. D'altra parte, le tempeste che si sono abbattute su di noi sono state tali, che non hanno certo potuto rimanervi nascoste; il tempo delle persecuzioni è recente, ne è ancora vivo il ricordo non solo in coloro che hanno sofferto, ma anche in chi per l'amore che li legava ad essi ha fatto proprie le loro sofferenze. Infatti solo ieri, per così dire, e l'altro ieri, alcuni sciolti dai vincoli dell'esilio, sono tornati alle loro chiese in mezzo a mille tribolazioni; di altri, morti in esilio, sono tornati solo i resti: alcuni, anche dopo il ritorno dall'esilio, fatti segno all'odio acre degli eretici, dovettero sopportare più amarezze nella propria terra che in terra straniera, raggiunti, come il beato Stefano, dalle loro pietre [1]; altri lacerati da vari supplizi, portano ancora le stigmate di Cristo [2] e le ferite nel proprio corpo. Le perdite di ricchezze, le multe delle città, le confische dei beni dei singoli, gli intrighi, le prepotenze, le carceri, chi potrebbe contarle? Davvero che tutte le tribolazioni si sono moltiplicate contro di noi oltre ogni dire, forse perché scontassimo la pena dei nostri peccati, o forse perché Dio, clemente, voleva provarci con tante sofferenze.

1. Cfr. *At* 7, 58.
2. Cfr. *Gal* 6, 17.

Religione_in_Ita

Di ciò siano rese grazie a Dio, il quale volle istruire i suoi servi attraverso prove così grandi [3], e secondo la sua grande misericordia ci ha condotto nuovamente al refrigerio [4]. Certo sarebbe stato necessario per noi una lunga pace, e molto tempo, e molto lavoro per il miglioramento delle chiese, perché, cioè, finalmente potessimo ricondurre all'originario splendore della pietà il corpo della chiesa, oppresso come da lunga malattia, ricreandolo a poco a poco con ogni sorta di cure. In questo modo riteniamo di esserci liberati dalla violenza delle persecuzioni, e di aver ripristinato le chiese così a lungo dominate dagli eretici; dei lupi, tuttavia, ci danno molta molestia: scacciati dai loro recinti, rapiscono le pecore negli stessi pascoli boscosi, e tentano di tenere riunioni, e di suscitare sommosse popolari, senza nulla risparmiare pur di arrecare danno alle chiese. Come dicevamo, sarebbe stato necessario che potessimo occuparci di questi problemi per un tempo più lungo.

In ogni modo, poiché, mostrando la vostra fraterna carità verso di noi, con lettere dell'imperatore, da Dio amato, avete invitato anche noi come veri membri al sinodo che per volontà di Dio avete convocato a Roma perché, essendo stati noi sottoposti allora da soli alle tribolazioni, ora in questa pia concordia degli Imperatori voi non regnaste senza di noi, ma anche noi, secondo la parola dell'apostolo, potessimo regnare insieme con voi [5], sarebbe stato nostro desiderio, se possibile, lasciare tutti insieme le nostre chiese, e venire incontro ai vostri desideri e alla (comune) utilità. Chi ci darà, infatti, le ali come quelle di una colomba per volare e posarci presso di voi [6]? Ma poiché questo avrebbe spogliato le nostre chiese, appena cominciato il rinnovamento, e la cosa sarebbe stata per moltissimi impossibile, ci eravamo radunati insieme a Costantinopoli, secondo l'invito delle lettere, mandate l'anno scorso dalla vostra carità, dopo il sinodo di

3. Cfr. *Sal* 50, 3.
4. Cfr. *Sal* 66, 12.
5. Cfr. *I Cor* 4, 8.
6. Cfr. *Sal* 55, 7.

Religione_in_Ita

Aquileia, all'imperatore Teodosio, caro a Dio. Eravamo preparati per questo solo viaggio fino a Costantinopoli, ed avevamo il consenso dei vescovi rimasti nelle diocesi solo per questo sinodo. Di un più lungo viaggio né prevedevamo la necessità, né avevamo avuto alcun indizio prima di venire a Costantinopoli. Inoltre l'imminenza della data fissata non lascia il tempo di prepararsi per una assenza più lunga, né di avvertire i vescovi della nostra stessa comunione rimasti nelle diocesi, e di chiedere il loro benestare.

Poiché, dunque, questi ed altri simili motivi impedivano la partenza della maggior parte di noi, abbiamo preso l'unico partito che restava per il miglioramento delle cose e per corrispondere alla carità che ci avete dimostrato: e abbiamo pregato istantemente i venerabilissimi e onorabilissimi fratelli e colleghi nostri, i vescovi Ciriaco, Eusebio e Prisciano di affrontare la fatica di venir fino a voi; e così, per mezzo loro, vi abbiamo fatto conoscere i nostri propositi di pace e di unità, e vi abbiamo manifestato il nostro zelo per la retta fede.

Noi, infatti, abbiamo sopportato da parte degli eretici le persecuzioni, le tribolazioni, le minacce degli imperatori, le crudeltà dei magistrati e ogni altra prova, per la fede evangelica confermata dai trecentodiciotto Padri di Nicea di Bitinia. Questa fede, infatti, dev'essere approvata da voi, da noi e da quanti non distorcono il senso della vera fede essendo essa antichissima e conforme al battesimo; essa ci insegna a credere nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè in una sola divinità, potenza, sostanza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in una uguale dignità, e in un potere coeterno, in tre perfettissime ipostasi, cioè in tre perfette persone, ossia tali, che non abbia luogo in esse né la follia di Sabellio con la confusione delle persone, con la soppressione delle proprietà personali, né prevalga la bestemmia degli Eunomiani, degli Ariani, dei Pneumatomachi, per cui, divisa la sostanza, o la natura, o la divinità, si aggiunga all'increata, consostanziale e coeterna Trinità una natura posteriore, creata, o di diversa sostanza. Riteniamo anche, intatta, la dottrina dell'incarnazione del Signore; non ac-

Religione_in_Ita

cettiamo, cioè l'assunzione di una carne senz'anima, senza intelligenza, imperfetta, ben sapendo che il verbo di Dio, perfetto prima dei secoli, è divenuto perfetto uomo negli ultimi tempi per la nostra salvezza.

Queste sono, in sintesi, le principali verità della fede, che senza ambagi predichiamo. Esse vi procureranno anche una maggior soddisfazione, se vi degnerete di leggere il tomo composto dal sinodo di Antiochia, e quello pubblicato dal concilio ecumenico, a Costantinopoli, lo scorso anno. In essi abbiamo esposto la nostra fede assai ampiamente, ed abbiamo sottoscritto i nostri anatemi contro le recenti novità delle eresie.

Quanto all'amministrazione delle singole chiese ha forza di legge l'antica norma, come sapete, e la disposizione dei santi padri di Nicea: che, cioè, in ciascuna provincia, e, se essi vorranno anche i vescovi confinanti con loro, si facciano le ordinazioni come richiede l'utilità delle chiese. Sappiate che, conforme a queste disposizioni, vengono amministrate le nostre chiese, e sono stati nominati i sacerdoti delle chiese più insigni. Della chiesa novella, per così dire, di Costantinopoli, che da poco, per misericordia di Dio, abbiamo strappato alle bestemmie degli eretici, come dalla bocca di un leone [7], abbiamo ordinato vescovo il reverendissimo e amabilissimo in Dio Nettario. Ciò è stato fatto al cospetto del concilio universale, col consenso di tutti, sotto gli occhi dell'imperatore Teodosio, carissimo a Dio, di tutto il clero, e con l'approvazione di tutta la città. Dell'antica e veramente apostolica chiesa di Antiochia di Siria, nella quale per prima fu usato il venerando nome di cristiani, i vescovi della provincia e della diocesi dell'oriente, radunatisi, consacrarono vescovo, canonicamente, il reverendissimo e da Dio amatissimo Flaviano, con l'approvazione di tutta la chiesa, che, unanime onorava quest'uomo. L'ordinazione è stata riconosciuta conforme alla legge ecclesiastica anche dalle

7. Cfr. *Sal* 21, 22.

Religione_in_Ita

autorità del concilio. Vi informiamo, inoltre, che il reverendissimo e carissimo a Dio Cirillo è vescovo della madre di tutte le chiese, la chiesa di Gerusalemme. A suo tempo egli è stato consacrato, conforme alle norme ecclesiastiche, dai vescovi della provincia, e spesso, in diverse circostanze, ha lottato strenuamente contro gli Ariani.

Poiché, dunque, queste cose sono state compiute da noi legalmente e canonicamente, preghiamo la reverenza vostra di volersi rallegrare con noi, uniti scambievolmente dal vincolo dell'amore che viene dallo Spirito e dal timore di Dio che vince ogni umana passione, e antepone l'edificazione delle chiese all'amicizia ed alla benevolenza verso i singoli. In tal modo, in pieno accordo nelle verità della fede, e fortificata in noi la carità cristiana, cesseremo di ripetere l'espressione già biasimata dagli apostoli: *Io sono di Paolo; io sono di Apollo; e io sono di Cefa* [8], ma saremo tutti di Cristo, che non può esser diviso in noi; e, se Dio ce ne farà degni, conserveremo indiviso il corpo della chiesa e compariremo tranquilli dinanzi al tribunale di Dio [9].

Canoni

I. *Che le decisioni di Nicea restino immutate; della scomunica degli eretici.*

La professione di fede dei trecentodiciotto santi Padri, raccolti a Nicea di Bitinia non deve essere abrogata, ma deve rimanere salda; si deve anatematizzare ogni eresia, specialmente quella degli Eunomiani o Anomei, degli Ariani o Eudossiani, dei Semiariani e Pneumatomachi, dei Sabelliani, dei Marcelliani, dei Fotiniani e degli Apollinaristi.

II. *Del buon ordinamento delle diocesi, e dei privilegi dovuti alle grandi città dell'Egitto, di Antiochia, di Costantino-*

8. *I Cor* 1, 12.
9. Cfr. *Rm* 14, 10.

Religione_in_Ita

poli; e del non dover un vescovo metter piede nella chiesa di un altro.

I vescovi preposti ad una diocesi non si occupino delle chiese che sono fuori dei confini loro assegnati né le gettino nel disordine; ma, conforme ai canoni, il vescovo di Alessandria amministri solo ciò che riguarda l'Egitto, i vescovi dell'Oriente, solo l'Oriente, salvi i privilegi della chiesa di Antiochia, contenuti nei canoni di Nicea; i vescovi della diocesi dell'Asia, amministrino solo l'Asia, quelli del Ponto, solo il Ponto, e quelli della Tracia, la Tracia.

A meno che vengano chiamati, i vescovi non si rechino oltre i confini della propria diocesi, per qualche ordinazione e per qualche altro atto del loro ministero. Secondo le norme relative all'amministrazione delle diocesi, è chiaro che questioni riguardanti una provincia dovrà regolarle il sinodo della stessa provincia, secondo le direttive di Nicea. Quanto poi alle chiese di Dio fondate nelle regioni dei barbari, sarà bene che vengano governate secondo le consuetudini introdotte ai tempi dei nostri padri.

III. *Che dopo il vescovo di Roma, sia secondo quello di Costantinopoli.*

Il vescovo di Costantinopoli avrà il primato d'onore dopo il vescovo di Roma, perché tale città è la nuova Roma.

IV. *Della illecita ordinazione di Massimo.*

Quanto a Massimo il Cinico e ai disordini avvenuti a Costantinopoli per causa sua intorno a lui, questo grande sinodo giudica che Massimo non è mai stato né è vescovo, e non lo sono quelli che egli ha ordinato in qualsiasi grado del clero: tutto quello, infatti, che è stato compiuto a suo riguardo o da lui è da considerarsi nullo.

V. *Il tomo degli Occidentali è bene accetto.*

Per quanto riguarda il tomo (= documento) degli Occidentali, anche noi riconosciamo quelli di Antiochia che profes-

Religione_in_Ita

sano la medesima divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

VI. *Chi può essere ammesso ad accusare un vescovo o un chierico.*

Poiché molti volendo turbare e sconvolgere l'ordine ecclesiastico, da veri nemici e sicofanti, inventano accuse contro i vescovi ortodossi incaricati del governo della Chiesa, nient'altro cercando che di contaminare la buona fama dei sacerdoti e di eccitare tumulti tra i popoli che vivono in pace, è sembrato bene al santo concilio dei vescovi radunati a Costantinopoli di non ammettere gli accusatori senza previo esame, né di permettere a chiunque di poter formulare accuse contro gli amministratori delle diocesi, né, d'altra parte, di respingere tutti. Se, quindi, uno ha dei motivi privati, personali, contro il vescovo, perché sia stato defraudato, o perché abbia dovuto sopportare da parte sua qualche altra ingiustizia, in questo genere di accuse non si guardi né alla persona dell'accusatore, né alla sua religione. È necessario, infatti, assolutamente, che la coscienza del vescovo si conservi libera dalla colpa e che quegli che afferma di essere trattato ingiustamente, quali che possano essere i suoi sentimenti religiosi, ottenga giustizia. Se, però, l'accusa che si fa al vescovo ha attinenza con la religione in sé e per sé, allora bisogna tener conto della persona degli accusatori. In questo caso, primo, non si permetta agli eretici di formulare accuse contro i vescovi ortodossi in cose riguardanti la chiesa (per eretici intendiamo sia quelli che già da tempo sono stati pubblicamente banditi dalla Chiesa, sia quelli che poi noi stessi abbiamo condannato; sia quelli che mostrano di professare una fede autentica, ma in realtà sono separati e si riuniscono contro i vescovi legittimi). Inoltre, quelli che sono stati condannati, scacciati o scomunicati per vari motivi dalla Chiesa, sia chierici che laici, non possono accusare un vescovo, prima di essersi lavati della loro colpa. Analogamente non possono accusare un vescovo o altri chierici, coloro che siano sotto una precedente accusa, se prima non abbiano

Religione_in_Ita

dimostrato di essere innocenti delle colpe loro imputate. Se, però, vi è chi senza essere eretico, né scomunicato, né condannato o accusato di alcun delitto, ha delle accuse in cose di chiesa contro il vescovo, questo santo sinodo comanda che questi presenti la sua accusa ai vescovi della provincia e dimostri davanti a loro la fondatezza delle accuse. Se poi i vescovi della provincia non sono in grado di correggere le mancanze di cui viene accusato il vescovo, allora gli accusatori possono adire anche il più vasto sinodo dei vescovi di quella diocesi (cioè il sinodo patriarcale), che saranno convocati proprio per questo. Non può però, essere ammesso a provare l'accusa, chi non abbia prima accettato per iscritto di subire una pena uguale a quella che toccherebbe al vescovo se nell'esame della causa si constatasse che le accuse contro il vescovo erano calunnie. Se qualcuno, disprezzando ciò che è stato decretato, osasse importunare l'Imperatore, o disturbare i tribunali civili, o il concilio ecumenico, con disprezzo di tutti i vescovi della diocesi, la sua accusa non deve essere ammessa, perché egli ha disprezzato i canoni, ed ha tentato di sconvolgere l'ordine ecclesiastico.

VII. *Come bisogna accogliere coloro che si avvicinano all'ortodossia.*

Coloro che dall'eresia passano alla retta fede nel novero dei salvati, devono essere ammessi come segue: gli Ariani, i Macedoniani, i Sabaziani, i Novaziani, quelli che si definiscono i *puri* (Catari), i Sinistri, i Quattuordecimani o Tetraditi e gli Apollinaristi, con l'abiura scritta di ogni eresia, che non s'accorda con la santa chiesa di Dio, cattolica e apostolica. Essi siano segnati, ossia unti, col sacro crisma, sulla fronte, sugli occhi, sulle narici, sulla bocca, sulle orecchie e segnandoli, diciamo: Segno del dono dello Spirito Santo. Gli Eunomiani, battezzati con una sola immersione, i Montanisti, qui detti Frigi, i Sabelliani, che insegnano l'identità del Padre col Figlio e fanno altre cose gravi, e tutti gli altri eretici (qui ve ne sono molti, specie quelli che vengono dalle parti dei Galati); tutti quelli, dunque, che dall'eresia vogliono

Religione_in_Ita

passare alla ortodossia, li riceviamo come dei gentili. E il primo giorno li facciamo cristiani; il secondo, catecumeni; poi, il terzo, li esorcizziamo, soffiando per tre volte ad essi sul volto e nelle orecchie. E così li istruiamo, e facciamo che passino il loro tempo nella chiesa, e che ascoltino le Scritture: e allora li battezziamo.

Religione_in_Ita

CONCILIO EFESINO

(431)

Religione_in_Ita

Efeso convocato dall'imperatore Teodosio II. 5 sessioni dal 22 giugno al 31 luglio 431. Papa Celestino I (422-432). Divina maternità di Maria contro Nestorio. 6 canoni.

Seconda lettera di Cirillo a Nestorio

Cirillo saluta nel Signore il piissimo e sommamente amato da Dio Nestorio, suo collega.

Sono venuto a sapere che alcuni tentano con vane ciance di detrarre al mio buon nome presso la tua Riverenza – e ciò frequentemente – soprattutto in occasione di riunioni di persone assai in vista. Forse pensando addirittura di accarezzare le tue orecchie, essi spargono voci incontrollate. Sono persone che non ho offeso in nessun modo, li ho invece ripresi con le debite maniere: l'uno perché trattava ingiustamente ciechi e bisognosi; l'altro, perché aveva impugnato la spada contro la propria madre; un altro ancora, perché aveva rubato con la sua serva l'oro degli altri, ed aveva sempre avuto una fama, quale nessuno augurerebbe neppure al suo peggior nemico. Del resto, non intendo interessarmi troppo di costoro, perché non sembri che io estenda la misura della mia pochezza al di sopra del mio signore e maestro, e al di sopra dei padri: non è possibile, infatti, evitare le stoltezze dei malvagi, in qualsiasi modo si viva. Costoro, però, che hanno la bocca piena di maledizione e di amarezza [1], dovranno rendere conto al giudice di tutti. Io, invece, tornando a ciò che credo più importante, ti ammonisco anche ora, come

1. Cfr. *Rm* 3, 14.

Religione_in_Ita

fratello in Cristo, perché tu esponga la dottrina e il tuo pensiero sulla fede al popolo con ogni cautela e prudenza, e perché tu rifletta che lo scandalizzare anche uno solo dei piccoli che credono in Cristo [2], suscita la insopportabile indignazione (di Dio). Se poi coloro che sono stati turbati fossero una moltitudine, non dobbiamo forse usare ogni arte per evitare, con prudenza, gli scandali e presentare rettamente una sana esposizione della fede a chi cerca la verità? Ciò avverrà nel modo migliore se leggendo le opere dei santi padri, cercheremo di apprezzarle molto, ed esaminando noi stessi, se siamo nella vera fede conforme al detto della Scrittura [3], conformiamo perfettamente il nostro modo di vedere il loro pensiero retto e irreprensibile.

Dice, dunque, il santo e grande concilio (di Nicea), che lo stesso Figlio unigenito, generato secondo natura da Dio Padre, Dio vero nato dal vero Dio, luce dalla luce, colui, per mezzo del quale il Padre ha fatto tutte le cose, è disceso, si è fatto carne, si è fatto uomo, ha sofferto, è risuscitato il terzo giorno, è salito al cielo. Dobbiamo attenerci anche noi a queste parole e a questi insegnamenti, riflettendo bene cosa significhi che il Verbo di Dio si è incarnato e fatto uomo. Non diciamo, infatti, che la natura dal Verbo si sia incarnata mutandosi, né che fu trasformata in un uomo, composto di anima e di corpo. Diciamo, piuttosto, che il Verbo, unendosi ipostaticamente una carne animata da un'anima razionale, si fece uomo in modo ineffabile e incomprensibile e si è chiamato figlio dell'uomo, non assumendo solo la volontà e neppure la sola persona. Sono diverse, cioè, le nature che si uniscono, ma uno solo è il Cristo e Figlio che risulta da esse; non che questa unità annulli la differenza delle nature, ma piuttosto la divinità e l'umanità formano un solo Signore, e Cristo, e Figlio, con la loro unione arcana ed ineffabile nell'unità. Così si può affermare che, pur sussistendo prima dei secoli, ed essendo stato generato dal Padre, Egli è stato generato anche secondo la carne da una donna; ma ciò non

2. Cfr. *Mt* 18, 6.
3. Cfr. *II Cor* 13, 5.

Religione_in_Ita

significa che la sua divina natura abbia avuto inizio nella santa Vergine, né che essa avesse bisogno di una seconda nascita dopo quella del padre (sarebbe infatti senza motivo, oltre che sciocco, dire che colui che esisteva prima di tutti i secoli, e che è coeterno al Padre, abbia bisogno di una seconda generazione per esistere); ma poiché per noi e per la nostra salvezza, ha assunto l'umana natura in unità di persona, ed è nato da una donna, così si dice che è nato secondo la carne. (Non dobbiamo pensare), infatti, che prima sia stato generato un uomo qualsiasi dalla santa Vergine, e che poi sia disceso in lui il Verbo: ma che, invece, unica realtà fin dal seno della madre, sia nato secondo la carne, accettando la nascita della propria carne.

Così, diciamo che egli ha sofferto ed è risuscitato, non che il Verbo di Dio ha sofferto nella propria natura le percosse, i fori dei chiodi, e le altre ferite (la divinità, infatti non può soffrire, perché senza corpo); ma poiché queste cose le ha sopportate il corpo che era divenuto suo, si dice che egli abbia sofferto per noi: colui, infatti, che non poteva soffrire, era nel corpo che soffriva. Allo stesso modo spieghiamo la sua morte. Certo, il Verbo di Dio, secondo la sua natura, è immortale, incorruttibile, vita, datore di vita; ma, di nuovo, poiché il corpo da lui assunto, per grazia di Dio, come dice Paolo [4], ha gustato la morte per ciascuno di noi, si dice che egli abbia sofferto la morte per noi. Non che egli abbia provato la morte per quanto riguarda la sua natura (sarebbe stoltezza dire o pensare ciò), ma perché, come ho detto poco fa, la sua carne ha gustato la morte. Così pure, risorto il suo corpo, parliamo di resurrezione del Verbo; non perché sia stato soggetto alla corruzione – non sia mai detto! – ma perché è risuscitato il suo corpo.

Allo stesso modo, confesseremo un solo Cristo un solo Signore; non adoreremo l'uomo e il Verbo insieme, col pericolo di introdurre una parvenza di divisione dicendo *insieme*, ma adoriamo un unico e medesimo (Cristo), perché il suo corpo non è estraneo al Verbo, quel corpo con cui siede

4. Cfr. *Eb* 2, 9.

Religione_in_Ita

vicino al Padre; e non sono certo due Figli a sedere col Padre, ma uno, con la propria carne, nella sua unità. Se noi rigettiamo l'unità di persona, perché impossibile o indegna (del Verbo), arriviamo a dire che vi sono due Figli: è necessario, infatti, definire bene ogni cosa, e dire da una parte che l'uomo è stato onorato col titolo di figlio (di Dio), e che, d'altra parte, il Verbo di Dio ha il nome e la realtà della filiazione. Non dobbiamo perciò dividere in due figli l'unico Signore Gesù Cristo. E ciò non gioverebbe in alcun modo alla fede ancorché alcuni parlino di unione delle persone: poiché non dice la Scrittura che il Verbo di Dio si è unita la persona di un uomo, ma che si fece carne [5]. Ora che il Verbo si sia fatto carne non è altro se non che è divenuto partecipe, come noi, della carne e del sangue [6]: fece proprio il nostro corpo, e fu generato come un uomo da una donna, senza perdere la sua divinità o l'essere nato dal Padre, ma rimanendo, anche nell'assunzione della carne, quello che era.

Questo afferma dovunque la fede ortodossa, questo troviamo presso i santi padri. Perciò essi non dubitarono di chiamare la santa Vergine madre di Dio, non certo, perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto l'origine del suo essere dalla santa Vergine, ma perché nacque da essa il santo corpo dotato di anima razionale, a cui è unito sostanzialmente, si dice che il verbo è nato secondo la carne.

Scrivo queste cose anche ora spinto dall'amore di Cristo, esortandoti come un fratello, scongiurandoti, al cospetto di Dio e dei suoi angeli eletti, di voler credere e insegnare con noi queste verità, perché sia salva la pace delle chiese, e rimanga indissolubile il vincolo della concordia e dell'amore tra i sacerdoti di Dio.

5. Cfr. *Gv* 1, 14.
6. Cfr. *Eb* 2, 14.

Religione_in_Ita

Terza lettera di Cirillo di Alessandria a Nestorio

[. . . . . .]

Seguendo in tutto le confessioni che i santi Padri hanno formulato sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e le orme dei loro pensieri, battendo la via regia, noi diciamo che il Verbo unigenito di Dio, nato dalla stessa sostanza del Padre, Dio vero da Dio vero, luce da luce, mediante il quale sono state fatte tutte le cose in cielo e in terra, è lo stesso che è disceso (dal cielo) per la nostra salvezza, si è umiliato sino all'annientamento, si è incarnato e si è fatto uomo, ossia, prendendo la carne dalla santa Vergine e facendola propria, è nato come noi dal seno materno, ed è diventato uomo dalla donna, senza rinunziare a quello che era; ma, pur assumendo la carne e il sangue, rimase anche così ciò che era: Dio, per natura e secondo verità. Né diciamo con ciò che la carne sia passata nella natura della divinità, né che la ineffabile natura del Verbo di Dio si sia trasformata nella natura della carne: infatti, è assolutamente immutabile, sempre identico a sé stesso, secondo le Scritture [7]. Apparso fanciullo, e in fasce, e ancor nel seno della Vergine Madre, riempiva (di sé) tutta la creazione, essendo Dio, e sedeva alla destra del suo genitore; poiché la divinità non ha quantità, né grandezza, e non conosce limiti.

Noi confessiamo, quindi, che il Verbo di Dio si è unito personalmente alla carne umana, ma adoriamo un solo Figlio e Signore Gesù Cristo, non separando né dividendo l'uomo e Dio, come se fossero uniti l'uno all'altro dalla dignità e dalla autorità (ciò, infatti, sarebbe puro suono e niente altro), e neppure chiamando, separatamente, Cristo Verbo di Dio, e separatamente l'altro Cristo quello nato dalla donna; ma ammettendo un solo Cristo, e cioè il Verbo di Dio Padre, con la sua propria carne. Allora egli, come noi, è stato unto, anche se è lui stesso a dare lo Spirito a coloro che sono degni di riceverlo, e ciò non secondo misura, come dice il beato

7. Cfr. *Ml* 3, 6.

Religione_in_Ita

Giovanni evangelista [8]. Ma non affermiamo neppure che il Verbo di Dio ha abitato, come in un uomo qualsiasi, in colui che è nato dalla Vergine santa, perché non si creda che Cristo sia un semplice uomo portatore di Dio. Se, infatti, *il Verbo di Dio abitó fra noi* [9] ed è detto che *in Cristo abitò corporalmente la pienezza della divinità* [10], crediamo però che egli si fece carne non allo stesso modo che si dice che abita nei santi, e distinguiamo nello stesso modo l'abitazione che si è fatta in lui: unito secondo natura, e non mutato affatto in carne, ebbe in essa una tale abitazione, quale si potrebbe dire che abbia l'anima dell'uomo nei riguardi del suo corpo. Non vi è, dunque, che un solo Cristo, Figlio e Signore; non secondo una semplice unione di un uomo, nell'unità della dignità e dell'autorità, con Dio perché una uguale dignità, infatti, non può unire le nature. Così Pietro e Giovanni sono uguali in dignità, come gli altri apostoli e discepoli; ma i due non erano uno. Infatti non concepiamo il modo dell'unione come una giustapposizione (ciò, del resto, non sarebbe neppure sufficiente ad una unità naturale), o come una unione per relazione, come quando noi, aderendo a Dio, secondo la Scrittura, siamo uno spirito solo con lui [11]; evitiamo piuttosto il termine stesso di «congiunzione» in quanto inadeguato ad esprimere il mistero dell'unità.

E non chiamiamo il Verbo di Dio Padre neppure « Dio » o « Signore » di Cristo, per non dividere di nuovo, apertamente, in due l'unico Cristo e Figlio e Signore, cadendo nel delitto di bestemmia, facendo di lui il Dio o il Signore di se stesso. Unito, infatti, sostanzialmente, alla carne, come abbiamo detto, il Verbo di Dio è Dio di ogni cosa e domina su ogni creatura, ma non è né servo, né Signore di se stesso. Il solo pensare o dire ciò sarebbe sciocco o addirittura empio. È vero che ha detto che suo padre era il suo Dio [12], pur essendo Dio per natura e della sostanza di Dio; ma non igno-

8. Cfr. *Gv* 3, 34.
9. *Gv* 1, 14.
10. *Col* 2, 9.
11. Cfr. *I Cor* 6, 17.
12. Cfr. *Gv* 20, 17.

Religione_in_Ita

riamo che, essendo Dio, egli è diventato anche uomo, soggetto a Dio secondo la legge propria della natura dell'umanità. Come avrebbe potuto essere, d'altra parte, egli, Dio o Signore di se stesso? Quindi, in quanto uomo, e in quanto si può accordare con la misura del suo annientamento, egli afferma di essere con noi sottoposto a Dio: così egli si assoggettò alla legge [13], pur avendo espresso egli la legge, ed essendo legislatore, in quanto Dio. Evitiamo assolutamente di dire: « Venero ciò che è stato assunto, per la dignità di colui che l'assume; adoro il visibile a causa dell'invisibile ». È addirittura orrendo, inoltre, dire: « Colui che è stato assunto è chiamato Dio, insieme con colui che l'ha assunto ». Chi usa questo linguaggio, divide di nuovo il Cristo in due Cristi e colloca da una parte l'uomo, e dall'altra Dio; nega, infatti, evidentemente l'unità: quell'unità per cui uno non può essere coadorato o connominato Dio con un altro: uno, invece, è creduto Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, da onorarsi con un'unica adorazione con la sua carne. Confessiamo anche che lo stesso Figlio unigenito di Dio, anche se impassibile secondo la propria natura, ha sofferto nella sua carne per noi, secondo le Scritture [14], ed era nel corpo crocifisso, facendo sue, senza soffrire, le sofferenze della sua carne. Per la grazia di Dio *gustò la morte* [15] per la salvezza di tutti; ed offrì ad essa il proprio corpo, quantunque egli sia per natura la vita ed egli stesso la resurrezione [16].

Egli, sconfiggendo la morte con la sua ineffabile potenza, fu nella sua propria carne il primogenito tra i morti e la primizia di coloro che si erano addormentati (nel Signore) [17], ed aprì all'umana natura la via del ritorno all'incorruzione. Per la grazia di Dio, come abbiamo accennato, egli gustò la morte per ciascuno di noi, e risorgendo il terzo giorno, spogliò l'Ade. Quindi, anche se si dice che la resurrezione

13. Cfr. *Gal* 4, 4.
14. Cfr. *I Pt* 4, 1.
15. *Eb* 2, 9.
16. Cfr. *Gv* 11, 25.
17. Cfr. *Col* 1, 18 e *I Cor* 15, 20.

Religione_in_Ita

dei morti è avvenuta attraverso un uomo [18], per uomo, però, intendiamo quello che era nello stesso tempo il Verbo di Dio, per mezzo del quale è stato distrutto l'impero della morte. Questi verrà, a suo tempo, come unico Figlio e Signore, nella gloria del Padre, per giudicare il mondo, nella giustizia, come affermano le Scritture [19].

È necessario aggiungere anche questo. Annunziando la morte, secondo la carne, dell'Unigenito Figlio di Dio, cioè di Gesù Cristo, e la sua resurrezione dai morti, e confessando la sua assunzione al cielo, noi celebriamo nelle chiese il sacrificio incruento; ci avviciniamo così alle mistiche benedizioni, e ci santifichiamo, divenendo partecipi della santa carne e del prezioso sangue del Salvatore di noi tutti, Cristo. Noi non riceviamo, allora, una comune carne (Dio ci guardi dal pensarlo!), o la carne di un uomo santificato e unito al Verbo mediante un'unione di dignità, o di uno che abbia in sé l'abitazione di Dio, ma una carne che dà veramente la vita ed è la carne propria del Verbo stesso. Essendo, infatti, vita per natura in quanto Dio, poiché è divenuto una cosa sola con la propria carne, l'ha resa vivificante; sicché, quando ci dice: *In verità vi dico, se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue* [20], non dobbiamo comprendere che essa sia la carne di un qualunque uomo come noi (e come potrebbe essere vivificante la carne di un uomo, considerata secondo la propria natura?); ma, invece, come la carne di Colui che per noi si fece e si fece chiamare figlio dell'Uomo.

Quanto alle espressioni del nostro Salvatore contenute nei Vangeli, noi non le attribuiamo a due diverse sussistenze o persone. Non è infatti duplice l'unico e solo Cristo, anche se si debba ammettere che egli è pervenuto all'unità indivisibile da due differenti realtà; come del resto avviene dell'uomo, che, pur essendo composto di anima e di corpo, non per questo è duplice, ma una sola realtà composta di due

18. Cfr. *I Cor* 15, 21.
19. Cfr. *At* 17, 31.
20. *Gv* 6, 53.

Religione_in_Ita

elementi. Diciamo piuttosto che sia le espressioni umane, sia quelle divine, sono state dette da un solo (Cristo). Quando egli, infatti, con linguaggio divino, afferma di sé: *Chi vede me, vede il Padre*, e: *Io e il Padre siamo una sola cosa* [21], noi pensiamo alla sua divina ed ineffabile natura, per cui egli è uno col Padre in forza dell'identità della sostanza, egli, immagine e figura e splendore della sua gloria [22]. Quando, invece, non reputando indegna la condizione umana, dice ai Giudei: *ora voi volete uccidermi, perché vi ho detto la verità* [23], di nuovo dobbiamo riconoscere in lui, uguale e simile al Padre, il Dio Verbo anche nei limiti della sua umanità. Se, infatti, dobbiamo credere che, essendo Dio per natura, si è fatto carne, ossia uomo con anima razionale, che motivo vi è, poi, che uno si vergogni che le sue espressioni siano state dette in modo umano? Poiché, se egli avesse rifiutato le espressioni proprie dell'uomo, chi mai lo spinse a farsi uomo come noi? Colui che si è abbassato, per noi, volontariamente, fino all'annientamento, perché mai dovrebbe poi rifiutare le espressioni proprie di chi si è annientato? Le espressioni dei Vangeli, quindi, sono da attribuirsi tutte ad una sola persona, ossia all'unica sussistenza incarnata del Verbo: uno è, infatti, il signore Gesù Cristo, secondo le Scritture [24].

Se, infatti, viene chiamato *apostolo e pontefice della nostra confessione* [25] inquantoché ha offerto in sacrificio a Dio Padre la confessione della fede che noi facciamo a lui, e per mezzo suo a Dio Padre, e anche allo Spirito santo, diciamo ancora che egli è per natura il Figlio unigenito di Dio, e non attribuiamo certamente ad un altro uomo diverso da lui il nome e la sostanza del sacerdozio. Egli infatti è divenuto *mediatore fra Dio e gli uomini* [26], li ha riconciliati per la pace, offrendosi vittima di soavità a Dio padre [27]. Perciò ha detto:

21. *Gv* 14, 9 e 10, 30.
22. Cfr. *Eb* 1, 3.
23. *Gv* 8, 40.
24. Cfr. *I Cor* 8, 6.
25. *Eb* 3, 1.
26. *I Tm* 2, 5.
27. Cfr. *Ef* 5, 2.

Religione_in_Ita

Non hai voluto né sacrificio né oblazione, ma mi hai dato un corpo. Non hai gradito gli olocausti in espiazione del peccato. Allora ho detto: Ecco, vengo. All'inizio del libro è scritto di me che io debba fare, o Dio, la tua volontà [28]. Egli ha offerto in odore di soavità il proprio corpo per noi, non certo per se stesso. Di quale sacrificio ed offerta, infatti, avrebbe avuto bisogno per sé, egli che è superiore a qualsiasi peccato, essendo Dio? Se è vero, infatti, che *tutti sono peccatori e sono privati della gloria di Dio* [29] inquantoché siamo inclinati ad ogni vento di peccato e la natura dell'uomo divenne inferma per il peccato – per lui, però, non fu così, e siamo vinti dalla sua gloria – come può essere ancora dubbio che l'agnello vero sia stato immolato a causa nostra e per noi? Sicché dire che egli si è offerto per sé e per noi non potrebbe in nessun modo essere esente dall'accusa di empietà. Egli, infatti, non ha mancato in nessun modo e non ha commesso peccato. E di quale oblazione avrebbe dovuto aver bisogno, non essendovi alcun peccato, per cui avrebbe dovuto offrirla?

Quando poi afferma dello Spirito: *Egli mi glorificherà* [30], rettamente noi non diciamo che l'unico Cristo e Figlio, quasi avesse bisogno di essere glorificato da un altro, ha avuto la sua gloria dallo Spirito Santo: perché lo Spirito non è migliore di lui o superiore a lui. Ma poiché a dimostrazione della sua divinità, si serviva del proprio spirito per compiere le sue meraviglie, perciò egli dice di essere glorificato da lui, come se un uomo, riferendosi alla forza che è in lui o alla sua scienza dicesse: « mi glorificano ». Poiché, se anche lo Spirito ha una sussistenza propria, e viene considerato in sé, ossia secondo quella proprietà per cui è Spirito e non Figlio, non è, però, estraneo a lui. È detto, infatti, *Spirito di verità* [31], e Cristo è appunto la verità [32], e procede da lui come da Dio Padre. Di conseguenza, questo Spirito, operando meraviglie

28. *Eb* 10, 5-7.
29. *Rm* 3, 23.
30. *Gv* 16, 14.
31. *Gv* 16, 13.
32. Cfr. *Gv* 14, 6.

Religione_in_Ita

anche per mezzo degli apostoli, dopo l'ascensione del Signore nostro Gesù Cristo al cielo, lo glorificò; fu creduto, infatti, che egli, Dio per natura, operasse ancora per mezzo del proprio Spirito. Per questo diceva ancora: *Prenderà del mio e ve lo annunzierà* [33]. E in nessun modo noi diciamo che lo Spirito è sapiente e potente per partecipazione: egli è assolutamente perfetto e non ha bisogno di nessun bene. Proprio, infatti, perché è Spirito della potenza e della sapienza del Padre, che è il Figlio [34], per questo è realmente sapienza e potenza.

E poiché la Vergine santa ha dato alla luce corporalmente Dio unito ipostaticamente alla carne, per questo noi diciamo che essa è madre di Dio, non certo nel senso che la natura del Verbo abbia avuto l'inizio della sua esistenza dalla carne, infatti *esisteva già all'inizio, ed era Dio, il Verbo, ed era presso Dio* [35]. Egli è il creatore dei secoli, coeterno al Padre e autore di tutte le cose; ma perché, come abbiamo già detto, avendo unito a sé, ipostaticamente, l'umana natura in realtà sortì dal seno della madre in una nascita secondo la carne; non che avesse bisogno necessariamente o per propria natura anche della nascita temporale, avvenuta in questi ultimi tempi, ma perché benedicesse il principio stesso della nostra esistenza, e perché, avendo una donna partorito (il Figlio di Dio) che si è unito l'umana carne, cessasse la maledizione contro tutto il genere umano, che manda a morte questi nostri corpi terrestri, e rendesse vana questa parola: *darai alla luce i figli nella sofferenza* [36], e realizzasse la parola del profeta: *la morte è stata assorbita nella vittoria* [37] e l'altra: *Dio asciugò ogni lacrima da ogni volto* [38]. Per questo motivo diciamo che egli, da buon amministratore, ha benedetto le stesse nozze, quando fu invitato, con i santi apostoli, a Cana di Galilea [39].

33. *Gv* 16, 14.
34. Cfr. *I Cor* 1, 24.
35. *Gv* 1, 1.
36. *Gen* 3, 16.
37. *I Cor* 15, 54.
38. *Is* 25, 8.
39. Cfr. *Gv* 2, 1-2.

Religione_in_Ita

Ci hanno insegnato a pensare così sia i santi apostoli ed evangelisti, sia tutta la Scrittura divinamente ispirata, sia le veraci professioni di fede dei beati padri. Con la dottrina di tutti questi bisogna che concordi e si armonizzi anche la tua pietà. Ciò che la tua pietà deve anatematizzare, è aggiunto in fondo a questa nostra lettera.

I dodici anatematismi

1. Se qualcuno non confessa che l'Emmanuele è Dio nel vero senso della parola, e che perciò la santa Vergine è madre di Dio perché ha generato secondo la carne, *il Verbo di Dio fatto carne* [40], sia anatema.

2. Se qualcuno non confessa che il Verbo del Padre ha assunto in unità di sostanza l'umana carne, che egli è un solo Cristo con la propria carne, cioè lo stesso che è Dio e uomo insieme, sia anatema.

3. Se qualcuno divide nell'unico Cristo, dopo l'unione, le due sostanze congiungendole con un semplice rapporto di dignità, cioè d'autorità, o di potenza, e non, piuttosto con un'unione naturale, sia anatema.

4. Se qualcuno attribuisce a due persone o a due sostanze le espressioni dei Vangeli e degli scritti degli apostoli, o dette dai santi sul Cristo, o da lui di se stesso, ed alcune le attribuisce a lui come uomo, considerato distinto dal Verbo di Dio, altre, invece, come convenienti a Dio, al solo Verbo di Dio Padre, sia anatema.

5. Se qualcuno osa dire che il Cristo è un uomo portatore di Dio, e non piuttosto Dio secondo verità, come Figlio unico per natura, inquantoché *il verbo si fece carne* [41] e partecipò a nostra somiglianza della carne e del sangue [42], sia anatema.

6. Se qualcuno dirà che il Verbo, nato da Dio Padre, è Dio e Signore del Cristo, e non confessa, piuttosto, che esso

40. *Gv* 1, 14.
41. *Gv* 1, 14.
42. Cfr. Eb 2, 14.

Religione_in_Ita

è Dio e uomo insieme, inquantoché *il Verbo si è fatto carne* [43] secondo le Scritture, sia anatema.

7. Se qualcuno afferma che Gesù, come uomo, è stato mosso nel Suo agire dal Verbo di Dio, e che gli è stata attribuita la dignità di unigenito, come ad uno diverso da lui, sia anatema.

8. Se qualcuno osa dire che l'uomo assunto dev'essere con-adorato col Verbo di Dio, con-glorificato e con-chiamato Dio come si fa di uno con un altro (infatti la particella *con* che accompagna sempre queste espressioni, fa pensare ciò), e non onora, piuttosto, con un'unica adorazione l'Emmanuele, e non gli attribuisce una unica lode, in quanto *il Verbo si è fatto carne* [44], sia anatema.

9. Se qualcuno dice che l'unico Signore Gesù Cristo è stato glorificato dallo Spirito, nel senso che egli si sarebbe servito della sua potenza come di una forza estranea, e che avrebbe ricevuto da lui di potere agire contro gli spiriti immondi, e di potere compiere le sue divine meraviglie in mezzo agli uomini, sia anatema.

10. La divina Scrittura dice che il Cristo è divenuto *pontefice e apostolo della nostra confessione* [45], e che si è offerto per noi in odore di soavità a Dio Padre [46]. Perciò se qualcuno dice che è divenuto pontefice e apostolo nostro non lo stesso Verbo di Dio, quando si fece carne e uomo come noi, ma, quasi altro da lui, l'uomo nato dalla donna preso a sé; o anche se qualcuno dice che ha offerto il sacrificio anche per sé, e non, invece, solamente per noi (e, infatti, non poteva aver bisogno di sacrificio chi non conobbe peccato), sia anatema.

11. Se qualcuno non confessa che la carne del Signore è vivificante e (che essa è la carne) propria dello stesso Verbo del Padre, (e sostiene, invece, che sia) di un altro, diverso da lui, e unito a lui solo per la sua dignità; o anche di uno

43. *Gv* 1, 14.
44. *Gv* 1, 14.
45. *Eb* 3, 1.
46. Cfr. *Ef* 5, 2.

Religione_in_Ita

che abbia ricevuto solo la divina abitazione; se, dunque, non confessa che sia vivificante, come abbiamo detto, inquantoché divenne propria del Verbo, che può vivificare ogni cosa, sia anatema.

12. Se qualcuno non confessa che il Verbo di Dio ha sofferto nella carne, è stato crocifisso nella carne, ha assaporato la morte nella carne, ed è divenuto il primogenito dei morti [47], inquantoché, essendo Dio, è vita e dà la vita, sia anatema.

Sentenza pronunciata contro Nestorio a sua condanna

Il santo sinodo disse: oltre al resto, poiché l'illustrissimo Nestorio non ha voluto né ascoltare il nostro invito, né accogliere i santissimi e piissimi vescovi da noi mandati, abbiamo dovuto necessariamente procedere all'esame delle sue empie espressioni. Avendo costatato dall'esame delle sue lettere, dagli scritti che sono stati letti, dalle sue recenti affermazioni fatte in questa metropoli e confermate da testimoni, che egli pensa e predica empiamente, spinti dai canoni dalla lettera del nostro santissimo padre e collega nel ministero Celestino, vescovo della chiesa di Roma, siamo dovuti giungere, spesso con le lacrime agli occhi, a questa dolorosa condanna contro di lui.

Gesù Cristo stesso, nostro signore, da lui bestemmiato, ha definito per bocca di questo santissimo concilio, che lo stesso Nestorio è escluso dalla dignità vescovile e da qualsiasi collegio sacerdotale.

Lettera sinodale generale

[. . . . . .]

[I. *Di quei metropoliti che parteggiano per Nestorio e Celestio*].

Poiché è necessario che anche quelli che non hanno partecipato a questo santo sinodo e sono rimasti nella propria

47. Cfr. *Col* 1, 18.

Religione_in_Ita

provincia, non debbano ignorare quanto è stato decretato, informiamo la santità tua che:

Se il metropolita di una provincia, staccandosi da questo santo e universale Concilio, avesse aderito a quel consesso di apostasia, o dopo ciò, aderisse ancora ad esso, o abbia condiviso le idee di Celestio, o le condividerà in futuro, questi non potrà prendere alcuna decisione contro i vescovi della sua provincia, né aver parte, in seguito, ad alcuna comunione ecclesiastica: già fin d'ora, infatti, è scacciato da questo sacro sinodo e privo di ogni autorità; al contrario, sarà soggetto ai vescovi della provincia e ai metropoliti delle province confinanti di retta ortodossia, e sarà privato del grado di vescovo.

[II. *Dei vescovi che aderiscono a Nestorio*].

Se qualcuno dei vescovi provinciali, allontanandosi da questo santo sinodo, ha abbracciato l'apostasia o tenta di abbracciarla; e, dopo aver sottoscritto la condanna di Nestorio, è poi ritornato al concilio della apostasia, questi, secondo quanto ha stabilito il santo Concilio, è da considerarsi del tutto estraneo al sacerdozio, e decaduto dal suo grado.

[III. *Dei chierici che per la loro retta fede sono stati deposti da Nestorio*].

Se vi fossero dei chierici in qualsiasi città, che siano stati sospesi dal loro ufficio da Nestorio o dai suoi partigiani per il loro retto sentire, è bene che anche questi riprendano il loro posto. In genere, poi, comandiamo che quei chierici che aderiscono a questo ecumenico e ortodosso Concilio, o che aderiranno ad esso, sia ora che in seguito, in qualsiasi tempo, non debbano essere assolutamente e in nessun modo e tempo soggetti ai vescovi che hanno abbandonato, o sono diventati avversi, o hanno trasgredito i sacri canoni e la retta fede.

Religione_in_Ita

[IV. *Dei chierici che seguono le opinioni di Nestorio*].

I chierici che allontanatisi (da questo santo sinodo), sia in pubblico che in privato, mostrino di avere le idee di Nestorio, anche questi sono deposti dal sacro sinodo.

[V. *Dei chierici puniti e accolti da Nestorio*].

Quanti, per azioni indegne siano stati condannati da questo santo Concilio, o dai propri vescovi, e contro ogni norma ecclesiastica siano restituiti nella comunione o nel grado da Nestorio o dai suoi seguaci, abbiamo stabilito non ne abbiano tuttavia alcun giovamento e rimangano deposti.

[VI. *Di chi volesse sconvolgere i decreti del Sinodo*].

Ugualmente, se vi fosse chi volesse metter sotto sopra, in qualsiasi modo, le singole decisioni del santo sinodo, questo stabilisce che, se si tratta di vescovi o di chierici, siano senz'altro privati del loro grado, se di laici, che siano privati della comunione.

Definizione sulla fede di Nicea

Il concilio di Nicea espose questa fede: Crediamo... [segue il simbolo niceno].

È bene, quindi, che tutti convengano in questa santa fede: è, infatti, piamente e sufficientemente utile a tutta la terra.

Ma poiché alcuni, pur simulando di confessarla e di convenirne, ne interpretano male il vero senso secondo il loro modo di vedere ed alterano la verità, figli dell'errore e della perdizione, è stato assolutamente necessario aggiungere le testimonianze dei santi ed ortodossi padri, adatte a dimostrare in qual modo essi compresero e predicarono con coraggio questa fede, perché sia anche chiaro che tutti quelli che hanno una fede retta ed irreprensibile la comprendono, l'interpretano e la predicano in questo modo.

Religione_in_Ita

[Segue un florilegio di passi degli scritti dei padri].

Letti questi documenti il santo sinodo stabilisce che non è lecito ad alcuno proporre, redigere o comporre una nuova fede diversa da quella che è stata definita dai santi padri raccolti a Nicea con lo Spirito Santo. Quelli che osassero comporre una diversa fede o presentarla o proporla a chi vuole convertirsi alla conoscenza della verità o dall'Ellenismo o dal Giudaismo, o da qualsiasi eresia, se sono vescovi o chierici siano considerati decaduti, i vescovi dall'episcopato, i chierici dalla loro dignità ecclesiastica; se poi costoro fossero laici, siano anatema. Similmente se fossero scoperti dei vescovi, dei chierici o dei laici, che ritengano o insegnino le dottrine contenute nella esposizione già presentata del presbitero Carisio circa l'incarnazione dell'unigenito Figlio di Dio, o anche le empie e perverse dottrine di Nestorio, che ci sono state sottoposte, siano colpiti dai decreti di questo santo Concilio ecumenico, essendo chiaro che chi è vescovo sarà eliminato dall'episcopato e deposto, chi è chierico sarà ugualmente decaduto da chierico; se poi si tratta di un laico, sia condannato, conforme a quanto è stato detto.

Definizione contro gli empi Messaliani o Euchiti

Radunatisi presso di noi i piissimi e religiosissimi vescovi Valeriano e Anfilochio, fu proposto alla comune discussione il caso di quelli che in Panfilia sono chiamati Messaliani, ossia Euchiti o entusiasti, o in qualsiasi modo debba chiamarsi questa setta, la più empia di quante se ne possano ricordare. Mentre, dunque, si discuteva, il piissimo e religiosissimo vescovo Valeriano ci mostra un voto sinodale, scritto sul conto di questi stessi nella grande Costantinopoli, sotto Sisinnio, di beata memoria. Letta dinanzi a tutti, sembrò fatta bene e secondo la retta dottrina. E piacque a tutti noi, compresi i santi vescovi Valeriano e Anfilochio e tutti i piissimi vescovi delle diocesi della Panfilia e della Licaonia, che tutto ciò che era esposto nello scritto sinodale dovesse aver forza di legge e che in nessun modo dovesse esser trasgredito,

Religione_in_Ita

e che fosse valido anche quanto era stato fatto in Alessandria, e, cioè, che tutti quelli che per tutta la diocesi appartenessero alla setta dei Messaliani o degli entusiasti, o fossero sospetti di essere infetti di questa malattia, sia chierici che laici, vengano istruiti con prudenza. Se abiureranno per iscritto i loro errori, secondo quanto viene esposto nello scritto sinodale già ricordato, i chierici rimangano chierici, i laici siano ammessi nella comunione della chiesa. Se rifiutassero ciò e non volessero abiurare, allora i sacerdoti, i diaconi, e quelli che hanno un qualsiasi grado nella chiesa, siano considerati decaduti dal clero, dal grado e dalla comunione ecclesiastica, i laici siano anatematizzati. Non sia permesso a coloro che sono stati convinti di errore, di continuare ad avere i monasteri, perché la zizzania non si estenda e non si rafforzi. Perché queste disposizioni vengano eseguite con energia, usino la loro diligenza sia gli stessi santi vescovi Valeriano e Anfilochio, che i reverendissimi vescovi di tutta la provincia. È sembrato bene, inoltre, anatematizzare il libro di quella infame eresia, che essi chiamano *Ascetico*, portato dal pio e santo vescovo Valeriano, perché composto dagli eretici; e se presso qualcuno si trovasse qualche altra raccolta delle loro empie dottrine, anche questa venga anatematizzata.

Che i vescovi di Cipro provvedano alle loro consacrazioni

Il santo vescovo Regino e i reverendissimi vescovi della provincia di Cipro che sono con lui, Zenone ed Evagrio, hanno fatto presente un fatto nuovo contrario alle costituzioni ecclesiastiche e ai canoni dei santi padri che coinvolge la libertà di tutti. A mali comuni si richiedono più efficaci rimedi, onde evitare maggiori danni. Se non è uso antico che il vescovo di Antiochia faccia in Cipro le consacrazioni, come hanno dimostrato con i loro opuscoli e con la propria voce i religiosissimi uomini che si sono presentati a questo santo sinodo, coloro che sono preposti alle sante chiese di Cipro avranno tranquillità e sicurezza, secondo i canoni dei

Religione_in_Ita

santi e venerandi padri, facendo le consacrazioni dei reverendissimi vescovi da se stessi, secondo l'antica consuetudine. Queste stesse norme verranno osservate anche per le altre diocesi e ovunque, per ogni provincia; cosicché nessuno dei venerabili vescovi possa appropriarsi di una provincia che un tempo non fosse sotto la sua autorità o di coloro che governarono prima di lui. In caso, poi, che uno se ne sia impadronito e l'abbia ridotta sotto la sua giurisdizione con la violenza, deve senz'altro restituirla, perché non siano trasgrediti i canoni dei padri e, sotto l'apparenza del servizio di Dio non si introduca a poco a poco e di nascosto la vanità della umana potenza, né avvenga che senza accorgerci, a poco a poco perdiamo la libertà, che ci ha donato col suo sangue il Signore nostro Gesù Cristo, il liberatore di tutti gli uomini. È sembrato bene dunque a questo sinodo santo e universale, di conservare a ciascuna provincia puri e intatti i propri diritti, che ciascuna ha avuti fin dal principio, secondo la consuetudine antica, e che il metropolita abbia facoltà di addurre la documentazione necessaria per la sicurezza della sua provincia. Che se qualcuno adducesse documenti in contrasto con quanto è stato ora stabilito, questo santo e universale sinodo dichiara nullo tutto ciò!

FORMULA DI UNIONE

Per quanto poi riguarda la Vergine madre di Dio, come noi la concepiamo e ne parliamo e il modo dell'incarnazione dell'unigenito Figlio di Dio, ne faremo necessariamente una breve esposizione, non con l'intenzione di fare un'aggiunta, ma per assicurarvi, così come fin dall'inizio l'abbiamo appresa dalle sacre scritture e dai santi padri, non aggiungendo assolutamente nulla alla fede esposta da essi a Nicea.

Come infatti abbiamo premesso, essa è sufficiente alla piena conoscenza della fede e a respingere ogni eresia. E parleremo non con la presunzione di comprendere ciò che è inaccessibile, ma riconoscendo la nostra insufficienza, ed opponendoci a coloro che ci assalgono quando consideriamo le verità che sono al di sopra dell'uomo.

Religione_in_Ita

Noi quindi confessiamo che il nostro signore Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, è perfetto Dio e perfetto uomo, (composto) di anima razionale e di corpo; generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, nato, per noi e per la nostra salvezza, alla fine dei tempi dalla vergine Maria secondo l'umanità; che è consostanziale al Padre secondo la divinità, e consostanziale a noi secondo l'umanità, essendo avvenuta l'unione delle due nature. Perciò noi confessiamo un solo Cristo, un solo Figlio, un solo Signore.

Conforme a questo concetto di unione inconfusa, noi confessiamo che la vergine santa è madre di Dio, essendosi il Verbo di Dio incarnato e fatto uomo, ed avendo unito a sé fin dallo stesso concepimento, il tempio assunto da essa.

Quanto alle affermazioni evangeliche ed apostoliche che riguardano il Signore, sappiamo che i teologi alcune le hanno considerate comuni, e cioè relative alla stessa, unica persona, altre le hanno distinte come appartenenti alle due nature; e cioè: quelle degne di Dio le hanno riferite alla divinità del Cristo, quelle più umili, alla sua umanità.

Religione_in_Ita

CONCILIO DI CALCEDONIA

(451)

Religione_in_Ita

Calcedonia convocato dall'imperatore Marciano. 17 sessioni dall'8 ottobre al 1° novembre 451. Papa Leone Magno (440-461). Due nature nell'unica persona del Cristo (condanna del monofisismo). 28 canoni.

Lettera di papa Leone a Flaviano vescovo di Costantinopoli su Eutiche

Letta la lettera della Tua Dilezione (e ci meravigliamo che sia stata scritta così tardi), e scorso l'ordine degli atti dei vescovi, finalmente abbiamo potuto renderci conto dello scandalo sorto fra voi contro l'integrità della fede. Quello che prima sembrava oscuro, ci appare in tutta la sua chiarezza. Eutiche, che pareva degno di onore per la sua dignità di sacerdote, ora ne balza fuori come molto imprudente ed incapace. Si potrebbe applicare anche a lui la parola del profeta: *Non volle capire per non dover agire rettamente. Ha meditato l'iniquità nel suo cuore* [1].

Che vi può essere infatti di peggio, che essere empio e non volersi sottomettere ai più saggi e ai più dotti? Cadono in questa stoltezza quelli che, quando incontrano qualche oscura difficoltà nella conoscenza della verità, non ricorrono alle testimonianze dei profeti, alle lettere degli apostoli o alle affermazioni dei Vangeli, ma a se stessi, e si fanno, quindi, maestri di errore proprio perché non hanno voluto essere discepoli della verità. Quale conoscenza può avere dalle pagine sacre del nuovo e dell'antico Testamento chi non sa

1. *Sal* 35, 4.

Religione_in_Ita

comprendere neppure i primi elementi del Simbolo? Ciò che viene espresso in tutto il mondo dalla voce di tutti i battezzandi non è ancora compreso dal cuore di questo vecchio.

Non sapendo perciò quello che dovrebbe pensare sulla incarnazione del Verbo di Dio, e non volendo applicarsi nel campo delle sacre scritture per attingervi luce per l'intelligenza, avrebbe almeno dovuto ascoltare con attenzione la comune e unanime confessione, con cui l'insieme dei fedeli professa di credere in Dio padre onnipotente, e in Gesù Cristo suo unico figlio, nostro signore, nato dallo Spirito santo e da Maria vergine: tre affermazioni da cui vengono distrutte le costruzioni di quasi tutti gli eretici. Se infatti si crede che Dio è onnipotente e padre, si dimostra con ciò che il Figlio è a lui coeterno, in nessuna cosa diverso dal Padre, perché è Dio nato da Dio, onnipotente da onnipotente, coeterno da eterno; e non è a lui posteriore nel tempo, inferiore per potenza, dissimile nella gloria, diverso per essenza. Questo eterno unigenito dell'eterno padre, inoltre, è nato dallo Spirito santo e da Maria vergine; e questa nascita nel tempo non ha tolto nulla, come nulla ha aggiunto, a quella divina ed eterna nascita, ma fu consacrata interamente alla redenzione dell'uomo, che era stato ingannato, e a vincere la morte, e a distruggere col suo potere il diavolo, che aveva il dominio della morte [2]. Noi non avremmo potuto vincere l'autore del peccato e della morte, se non avesse assunto e fatta sua la nostra natura colui che il peccato non avrebbe potuto contaminare e la morte avere in suo dominio. Egli infatti fu concepito dallo Spirito santo nel seno della vergine Madre, che lo diede alla luce nella sua integrità verginale, così come senza diminuzione della sua verginità l'aveva concepito.

Se poi Eutiche, non era capace di attingere da questa purissima fonte della fede cristiana il genuino significato, perché aveva oscurato lo splendore di una verità così evidente con la propria cecità, avrebbe dovuto sottomettersi alla dottrina del Vangelo. Matteo dice: *Libro della genealogia di*

2. Cfr. *Eb* 2, 14.

Religione_in_Ita

Gesù Cristo, figlio di David, figlio di Abramo [3]. Egli avrebbe dovuto consultare anche l'insegnamento della predicazione apostolica; e leggendo nella lettera ai Romani: *Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato apostolo, scelto per la predicazione del Vangelo di Dio, che aveva già promesso attraverso i profeti nelle sacre scritture riguardo al Figlio suo, che gli è nato dalla stirpe di David, secondo la carne* [4], avrebbe dovuto rivolgere la sua pia considerazione alle pagine dei profeti. Imbattendosi nella promessa di Dio ad Abramo, quando dice: *nella tua discendenza saranno benedette tutte le genti* [5], per non dover dubitare della identità di questa discendenza, avrebbe dovuto seguire l'apostolo, che dice: *Le promesse sono state fatte ad Abramo e alla sua discendenza* [6]. Non dice: ai suoi discendenti, quasi che fossero molti; ma, quasi che fosse una: alla sua discendenza, che è Cristo. Avrebbe anche compreso con l'udito interiore la profezia di Isaia, quando dice: *Ecco, una vergine concepirà nel suo seno e darà alla luce un figlio, e lo chiameranno Emmanuele, che viene interpretato Dio con noi* [7]. Ed avrebbe letto con fede le parole dello stesso profeta: *Ci è nato un fanciullo, ci è stato dato un figlio; il suo potere sarà sulle sue spalle. E lo chiameranno: angelo di somma prudenza, Dio forte, principe della pace, padre del secolo futuro* [8]; e non direbbe con inganno che il Verbo si è fatto carne in tal modo, che Cristo, nato dalla Vergine, avesse bensì la forma di un uomo, ma non la realtà del corpo di sua madre. Forse egli può aver pensato che nostro signore Gesù Cristo non aveva la nostra natura per il fatto che l'angelo mandato alla beata vergine Maria disse: *Lo Spirito santo scenderà su di te, e la forza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. E perciò l'essere santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio* [9], quasi che, dato che il concepimento della Vergine fu effetto di

3. *Mt* 1, 1.
4. *Rm* 1, 3.
5. *Gen* 22, 18.
6. *Gal* 3, 16.
7. *Is* 7, 44.
8. *Is* 9, 6.
9. *Lc* 1, 35.

Religione_in_Ita

un'operazione divina, il corpo da essa concepito non provenisse dalla natura di chi lo concepiva. Non così dev'essere intesa quella generazione singolarmente mirabile e mirabilmente singolare, come se per la novità della creazione sia stato annullato ciò che è proprio del genere (umano). Ora, lo Spirito santo rese feconda la Vergine, ma la realtà del corpo proviene dal corpo. E mentre la sapienza si edificava una casa [10], *il Verbo si fece carne e pose la sua dimora fra noi* [11], con quella carne, cioè, che aveva assunta dall'uomo, e che lo spirito razionale animava.

Salva quindi la proprietà di ciascuna delle due nature, che concorsero a formare una sola persona, la maestà si rivestì di umiltà, la forza di debolezza, l'eternità di ciò che è mortale; e per poter annullare il debito della nostra condizione, una natura inviolabile si unì ad una natura capace di soffrire; e perché, proprio come esigeva la nostra condizione, un identico *mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù* [12] potesse morire secondo una natura, non potesse morire secondo l'altra. Nella completa e perfetta natura di vero uomo, quindi, è nato il vero Dio, completo nelle sue facoltà, completo nelle nostre. Quando diciamo « nostre », intendiamo quelle facoltà che il creatore mise in noi da principio, e che ha assunto per restaurarle. Quegli elementi, infatti, che l'ingannatore introdusse, e che l'uomo, ingannato, accettò, non lasciarono alcuna traccia nel Salvatore. Né perché volle partecipare a tutte le umane miserie, fu anche partecipe dei nostri peccati. Egli prese la forma di servo [13] senza la macchia del peccato, elevando ciò che era umano, senza abbassare ciò che era divino; perché quell'abbassamento per cui egli da invisibile si fece visibile, e, pur essendo creatore e signore di tutte le cose, volle essere dei mortali, fu condiscendenza della misericordia non mancanza di potenza.

Perciò chi rimanendo nella forma di Dio fece l'uomo, si fece uomo nella forma di servo. Ciascuna natura, infatti,

10. Cfr. *Pr* 9, 1.
11. *Gv* 1, 14.
12. *I Tm* 2, 5.
13. Cfr. *Fil* 2, 7.

Religione_in_Ita

conserva senza difetto ciò che le è proprio. E come la natura divina non sopprime quella di servo, così la natura di servo non porta alcun pregiudizio a quella divina. Il diavolo, infatti, si gloriava che l'uomo, ingannato dalla sua frode, aveva perduto i doni divini; che era stato spogliato della dote dell'immortalità ed era andato incontro ad una dura sentenza di morte; che, quindi, egli, il diavolo, nei suoi mali aveva trovato un certo conforto nella comune sorte del prevaricatore; e che anche Dio, secondo la esigenze della giustizia verso l'uomo (quell'uomo che aveva innalzato a tanto onore, creandolo) aveva dovuto mutare il suo disegno. Fu necessario, allora, che, nell'economia del suo segreto consiglio, Dio, che è immutabile, e la cui volontà non può esser privata della sua innata bontà, completasse per così dire il primitivo disegno della sua benevolenza verso di noi con un misterioso e più profondo piano divino, e così l'uomo, spinto alla colpa dall'inganno della malvagità diabolica, non perisse contro il disegno di Dio.

Il Figlio di Dio, scendendo dalla sede dei cieli senza cessare di essere partecipe della gloria del Padre, fa l'ingresso in questo basso mondo, generato secondo un ordine ed una nascita del tutto nuovi: secondo un ordine nuovo, perché invisibile nella sua natura divina, si fece visibile nella nostra; perché incomprensibile, volle esser compreso; fuori del tempo, cominciò ad esistere nel tempo; Signore di tutte le cose, assunse la natura di servo, nascondendo l'immensità della sua maestà; incapace di soffrire perché Dio, non disdegnò di farsi uomo soggetto alla sofferenza; infine, perché immortale, volle sottoporsi alle leggi della morte. Generato secondo una nuova nascita, perché la verginità inviolata non conobbe passione e somministrò la materie della carne. Dalla madre il Signore ha assunto la natura non la colpa. E nel signore nostro Gesù Cristo, generato dal seno della Vergine, la nascita ammirabile non rende la natura dissimile dalla nostra. Colui, infatti, che è vero Dio, quegli è anche vero uomo. In questa unione non vi è nulla di incongruente, trovandosi insieme contemporaneamente la bassezza dell'uomo e l'altezza della divinità.

Religione_in_Ita

Come, infatti, Dio non muta per la sua misericordia, così l'uomo non viene annullato dalla dignità divina. Ognuna delle due nature, infatti, opera insieme con l'altra ciò che le è proprio: e cioè il Verbo, quello che è del Verbo; la carne, invece, quello che è della carne. L'uno brilla per i suoi miracoli, l'altra sottostà alle ingiurie. E come al Verbo non viene meno l'uguaglianza nella gloria paterna, così la carne non abbandona la natura umana. La stessa e identica persona, infatti, – cosa che dobbiamo ripetere spesso – è vero figlio di Dio e vero figlio dell'uomo: Dio, per ciò, che *in principio esisteva il Verbo: e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio* [14]; uomo, per ciò, che: *il Verbo si fece carne e stabilì la sua dimora fra noi* [15]; Dio, perché *tutte le cose sono state fatte per mezzo suo, e senza di lui nulla è stato fatto* [16], uomo, perché *nacque da una donna sottoposto alla legge* [17]. La nascita della carne manifesta l'umana natura; il parto di una Vergine è segno della divina potenza. L'infanzia del bambino è attestata dall'umile culla; la grandezza dell'Altissimo è proclamata dalle voci degli angeli. Nel suo nascere è simile agli altri uomini quegli che Erode tenta empiamente di uccidere; ma è Signore di ogni cosa quello che i Magi godono di poter adorare prostrati. Già quando si recò dal suo precursore Giovanni per il battesimo, perché non restasse nascosto che sotto il velo della carne si celava la divinità, la voce del Padre, tonando dal cielo, disse: *Questi è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto* [18]. A colui, perciò, che l'astuzia del demonio tentò come uomo, a lui come ad un Dio rendono i loro uffici gli angeli. Aver fame, aver sete, stancarsi e dormire, evidentemente è proprio degli uomini; ma saziare cinquemila uomini [19] con cinque pani, dare alla samaritana l'acqua viva, che produca l'effetto in chi beve di non aver più sete [20];

14. *Gv* 1, 1.
15. *Gv* 1, 14.
16. *Gv* 1, 3.
17. *Gal* 4, 4.
18. *Mt* 3, 17.
19. Cfr. *Mt* 4, 1. 11.
20. Cfr. *Mt* 14, 17. 21.

Religione_in_Ita

camminare [21] sul dorso del mare senza che i piedi sprofondino, e render docili [22] i flutti furiosi [23] dopo aver rimproverato la tempesta: tutto ciò senza dubbio è cosa divina. Come, quindi, per tralasciare molte cose, non è della stessa natura piangere con affetto pietoso un amico morto [24] e richiamarlo alla vita [25], redivivo, al solo comando della voce, tolta di mezzo la pietra di una tomba chiusa già da quattro giorni; o pendere dalla croce e sconvolgere gli elementi della natura, trasformando la luce in tenebre; o essere trapassato [26] dai chiodi e aprire le porte del paradiso alla fede del ladrone [27]; così non è della stessa natura dire: *Io e il Padre siamo una cosa sola* [28], e dire: *Il Padre è maggiore di me* [29]. Quantunque, infatti, nel signore Gesù Cristo vi sia una sola persona per Dio e per l'uomo, altro però è l'elemento da cui sgorga per l'uno e per l'altro l'offesa, altro ciò da cui promana per l'uno e l'altro la gloria. Dalla nostra natura egli ha un'umanità inferiore al Padre; dal Padre gli deriva una divinità uguale a quella del Padre.

Proprio per questa unità di persona, da intendersi come propria di ognuna delle due nature, si legge che il Figlio dell'uomo discese dal cielo, mentre fu il Figlio di Dio che assunse la carne dalla Vergine da cui è nato; e, d'altra parte, si dice che il Figlio di Dio fu crocifisso e sepolto, quantunque non abbia subìto questo nella stessa divinità, per cui l'unigenito è coeterno e consostanziale al Padre, ma nella infermità della natura umana. Proprio per questo confessiamo tutti anche nel Simbolo che il Figlio unigenito di Dio è stato crocifisso e sepolto, secondo le parole dell'apostolo: *Se infatti l'avessero conosciuta, non avrebbero mai crocifisso il Signore*

21. Cfr. *Gv* 4, 14.
22. Cfr. *Mt* 14, 25.
23. Cfr. *Lc* 8, 24.
24. Cfr. *Gv* 11, 35.
25. Cfr. *Gv* 11, 39. 43.
26. Cfr. *Mt* 27, 45. 51.
27. Cfr. *Lc* 23, 43.
28. *Gv* 10, 30.
29. *Gv* 14, 28.

Religione_in_Ita

della gloria [30]. E lo stesso nostro Signore e Salvatore, volendo istruire con le sue domande i discepoli nella fede: *Chi dicono gli uomini*, disse, *che sia il Figlio dell'uomo?* Essi riferiscono le varie opinioni degli altri. *E voi*, riprese, *chi dite che io sia?* [31]: io, che sono il Figlio dell'uomo, e che voi vedete sotto l'aspetto di un servo e nella verità della carne, chi dite che sia? Fu allora che s. Pietro divinamente ispirato e destinato a giovare a tutti i popoli con la sua confessione, *Tu sei il Cristo*, disse, *il Figlio del Dio vivo* [32]. E bene a ragione fu chiamato beato dal Signore; e dalla pietra principale trasse la solidità della virtù e del nome, lui che per rivelazione del Padre riconobbe in lui il Figlio di Dio e il Cristo, poiché accettare una cosa senza l'altra, non avrebbe giovato alla salvezza. E vi era uguale pericolo nel credere che il signore Gesù Cristo fosse o solo Dio, senza essere uomo, o uomo soltanto, senza che fosse anche Dio.

Dopo la resurrezione del Signore, poi, che avvenne certamente nel vero corpo, poiché non altri risuscitò se non quegli che era stato crocifisso ed era morto, che altro Egli fece, nello spazio di quaranta giorni, se non rendere pura ed integra la nostra fede da ogni errore? Per questo Egli parlava con i suoi discepoli e, vivendo e mangiando con essi [33], permetteva loro, scossi com'erano dal dubbio, di avvicinarlo e di avere frequentemente contatto con lui, entrò a porte chiuse dai discepoli e col suo soffio diede loro lo Spirito santo [34]; e donava luce all'intelligenza e svelava [35] il senso misterioso e profondo delle sacre Scritture; e mostrava [36] ripetutamente la stessa ferita del suo fianco, e i fori dei chiodi, e tutti i segni della recentissima passione, dicendo: *Guardate le mie mani e i miei piedi: sono io, toccate: uno spirito non ha carne ed ossa, come voi invece vedete che io ho* [37], perché si potesse costatare

30. *I Cor* 2, 8.
31. *Mt* 16, 13. 15.
32. *Mt* 16, 16.
33. Cfr. *At* 1, 3-4.
34. Cfr. *Gv* 20, 19. 22.
35. Cfr. *Lc* 24, 46.
36. Cfr. *Gv* 20, 27.
37. *Lc* 24, 39.

Religione_in_Ita

che le proprietà della natura divina e di quella umana rimanevano in lui; e così sapessimo che il Verbo non è la stessa cosa che la carne, e confessassimo che il Verbo e la carne costituiscono un solo Figlio di Dio.

Dinanzi a questo sacramento della fede Eutiche si dimostra ben sprovvisto, egli che nell'Unigenito di Dio né attraverso l'umiltà di uno stato soggetto alla morte, né attraverso la gloria della resurrezione ha riconosciuta la nostra natura; né è restato scosso dalle parole del beato Giovanni, apostolo ed evangelista, quando dice: *Chiunque confessa che Gesù Cristo è apparso nella carne, è da Dio. E chiunque divide Gesù, non è da Dio; anzi è l'anticristo* [38]. E che cos'è dividere Gesù, se non separare da lui la natura umana e con vanissime ciance annullare il mistero per cui soltanto siamo stati salvati? Inoltre, chi brancola nelle tenebre per quanto riguarda la natura del corpo di Cristo, bisogna per forza che vaneggi con la stessa cecità anche per quanto riguarda la sua passione. Se, infatti, non ritiene falsa la croce del Signore e non dubita che sia stata vera la morte, accettata per la salvezza del mondo, dovrà pure ammettere la carne di chi crede essere morto. Né potrà rifiutarsi di ammettere che sia stato uomo con un corpo simile al nostro colui che riconosce avere sofferto. Perché negare la verità della carne, è negare la realtà della passione corporea.

Se, quindi, egli accetta la fede cristiana, e non trascura di ascoltare la parola del Vangelo, consideri quale natura, trapassata dai chiodi, sia stata appesa sul legno della croce, e il fianco del crocifisso squarciato dalla lancia; da dove sia sgorgato il sangue e l'acqua [39], perché la chiesa di Dio fosse irrigata da un lavacro e da una fonte. Ascolti il beato apostolo Pietro predicare che la santificazione avviene con l'aspersione del sangue di Cristo [40]. Legga, riflettendo, le espressioni dello stesso apostolo, quando dice: *Sappiate che non siete stati redenti con l'oro e con l'argento, cose che periscono, dal*

38. 1 *Gv* 4, 2-3.
39. Cfr. *Gv* 19, 34.
40. Cfr. *I Pt* 1, 2.

Religione_in_Ita

vostro vano modo di vivere secondo la tradizione dei padri, ma dal sangue prezioso di Gesù Cristo, agnello puro ed immacolato [41]. E non resista neppure alla testimonianza del beato apostolo Giovanni, che dice: *Il sangue di Gesù, figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato* [42]. Ed anche: *Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? È lui che è venuto attraverso l'acqua e il sangue, Gesù Cristo; non nell'acqua solo, ma nell'acqua e nel sangue. Ed è lo Spirito a rendere testimonianza, poiché lo Spirito è verità. Poiché sono tre che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono una cosa sola* [43]. Naturalmente si deve intendere dello spirito di santificazione, del sangue della redenzione, dell'acqua del battesimo: tre cose che sono una stessa cosa, eppure conservano la loro individualità, e nessuna di esse è separata dalle altre. Perché la chiesa cattolica vive e progredisce di questa fede: che nel Cristo Gesù non vi è umanità senza vera divinità, né divinità senza vera umanità.

Esaminato e interrogato da voi Eutiche rispose: « Confesso che Nostro Signore avesse due nature prima della loro unione; ma che ne avesse una sola dopo l'unione », mi meraviglio come una professione di fede così assurda e perversa non abbia trovato nei giudici una severa riprensione; e che un discorso così sciocco sia potuto passare come se non contenesse nulla di offensivo. Eppure è ugualmente empia l'affermazione: che l'unigenito Figlio di Dio prima dell'incarnazione abbia avuto due nature, e l'altra affermazione: che dopo che il Verbo si è fatto carne, vi sia stata in lui una sola natura.

Perché, dunque Eutiche non debba credere di avere fatto questa affermazione o conforme a verità, o almeno tollerabilmente (per il fatto che non sia stato confutato da nessuna sentenza in contrario), noi esortiamo il tuo amore sempre sollecito, fratello carissimo, perché, se per grazia della mise-

41. *I Pt* 1, 18.
42. *I Gv* 1, 7.
43. *I Gv* 5, 4-8.

Religione_in_Ita

ricordia di Dio la causa si va risolvendo in modo soddisfacente, l'imprudenza di un uomo così ignorante sia purificata anche da questa peste del suo pensiero. Egli, come documenta la relazione degli atti, aveva rettamente cominciato a rinunziare alle sue idee quando, costretto dalla vostra sentenza, affermava di ammettere quanto prima non ammetteva, e di aderire a quella fede, da cui prima si era mostrato alieno. Ma per il fatto che egli non volle dare il suo assenso quando si trattò di condannare l'empia dottrina, la fraternità vostra ben comprese che egli rimaneva nella sua perfida opinione, ed era degno di ricevere un giudizio di condanna. Se quindi egli sinceramente ed utilmente si pente di tutto ciò, e riconosce, benché tardi, con quanta ragione si sia mossa l'autorità dei vescovi, se a piena soddisfazione egli condannerà a viva voce e firmando di sua mano tutti i suoi errori, nessuna misericordia, per quanto grande, sarà degna di biasimo. Nostro Signore, infatti, vero e buon pastore, che diede la sua vita per le pecore, e che venne a salvare le anime degli uomini, non a perderle, desidera che noi siamo imitatori della sua pietà. E se la giustizia deve reprimere chi manca, la misericordia non può respingere chi si converte. È allora, infatti, che la vera fede è difesa con abbondantissimo frutto, quando l'errore viene condannato anche da quelli che lo sostengono.

Per condurre a termine piamente e fedelmente la questione, abbiamo mandato come nostri rappresentanti i nostri fratelli Giulio, vescovo, e Renato, presbitero del titolo di S. Clemente, oltre a mio figlio Ilario, diacono. Abbiamo aggiunto ad essi Dolcizio, nostro notaio, la cui fedeltà a tutta prova ci è nota. E confidiamo che ci assista l'aiuto divino, perché colui che ha errato, condannato il suo malvagio modo di sentire, sia salvo. Dio ti custodisca sano, fratello carissimo.

Definizione della fede

Questo santo, grande e universale Sinodo, riunito per grazia di Dio e per volontà dei piissimi e cristianissimi imperatori nostri, gli augusti Valentiniano e Marciano, nella

Religione_in_Ita

metropoli di Calcedonia in Bitinia, nel tempio della santa vincitrice e martire Eufemia, definisce quanto segue.

Il signore e salvatore nostro Gesù Cristo, confermando ai suoi discepoli la conoscenza della fede, disse: *Vi dò la mia pace; vi lascio la mia pace* [44], perché nessuno dissentisse dal suo prossimo nei dogmi della pietà, e fosse dimostrato vero l'annuncio della verità. E poiché il maligno non cessa di ostacolare, con la sua zizzania, il seme della pietà, e di trovare sempre qualche cosa di nuovo contro la verità, per questo Dio, come sempre, provvide al genere umano, e ispirò un grande zelo a questo nostro pio e fedelissimo imperatore, e chiamò a sé da ogni parte i capi del sacerdozio, affinché, con la grazia del signore di tutti noi, Cristo, allontanassero ogni peste di errore dalle pecore del Cristo, e le ristorassero con i germogli della verità. Cosa che noi abbiamo fatto, proscrivendo con voto comune le false dottrine, e rinnovando la nostra adesione alla fede ortodossa dei padri; predicando a tutti il simbolo dei 318 [padri di Nicea], e riconoscendo come propri padri coloro che hanno accolto questa sintesi della pietà, e cioè i 150, che si raccolsero nella grande Costantinopoli e confermarono anch'essi la medesima fede.

Confermando anche noi, quindi, le decisioni e le formule di fede del concilio radunato un tempo ad Efeso [431], cui presiedettero Celestino [vescovo] dei Romani e Cirillo [vescovo] degli Alessandrini, di santissima memoria, definiamo che debba risplendere l'esposizione della retta e incontaminata fede, fatta dai 318 santi e beati padri riuniti a Nicea [325], sotto l'imperatore Costantino di pia memoria, e che si debba mantenere in vigore quanto fu decretato dai 150 santi padri a Costantinopoli [381] per estirpare le eresie che allora germogliavano, e rafforzare la stessa nostra fede cattolica e apostolica.

[A questo punto vennero ripetuti i simboli di fede di Nicea e di Costantinopoli].

44. *Gv* 14, 27.

Religione_in_Ita

Sarebbe stato, dunque, già sufficiente alla piena conoscenza e conferma della pietà questo sapiente e salutare simbolo della divina grazia. Insegna, infatti, quanto di più perfetto si possa pensare intorno al Padre, al Figlio e allo Spirito santo, e presenta, a chi l'accoglie con fede, l'inumanazione del Signore.

Ma poiché quelli che tentano di respingere l'annuncio della verità, con le loro eresie hanno coniato nuove espressioni: alcuni cercando di alterare il mistero dell'economia dell'incarnazione del Signore per noi, e rifiutando l'espressione *Theotocos* [Madre di Dio] per la Vergine; altri introducendo confusione e mescolanza e immaginando scioccamente che unica sia la natura della carne e della divinità, e sostenendo assurdamente che la natura divina dell'Unigenito per la confusione possa soffrire, per questo il presente, santo, grande e universale Sinodo, volendo impedire ad essi ogni raggiro contro la verità, insegna che il contenuto di questa predicazione è sempre stato identico; e stabilisce prima di tutto che la fede dei 318 santi padri dev'essere intangibile; conferma la dottrina intorno alla natura dello Spirito, trasmessa in tempi posteriori dai padri raccolti insieme nella città regale contro quelli che combattevano lo Spirito santo; quella dottrina che essi dichiararono a tutti, non certo per aggiungere qualche cosa a quanto prima si riteneva, ma per illustrare, con le testimonianze della Scrittura, il loro pensiero sullo Spirito santo, contro coloro che tentavano di negarne la signoria. Per quelli, poi, che tentano di alterare il mistero dell'economia, e blaterano impudentemente essere puro uomo, quello che nacque dalla santa vergine Maria, [questo concilio] fa sue le lettere sinodali del beato Cirillo, che fu pastore della chiesa di Alessandria, a Nestorio e agli Orientali, come adeguate sia a confutare la follia nestoriana, che a dare una chiara spiegazione a quelli che desiderano conoscere con pio zelo il vero senso del simbolo salutare. A queste ha aggiunto, e giustamente, contro le false concezioni e a conferma delle vere dottrine, la lettera del presule Leone, beatissimo e santissimo arcivescovo della grandissima e antichissima città di Roma, scritta all'arcivescovo Flaviano, di santa

Religione_in_Ita

memoria, per confutare la malvagia concezione di Eutiche; essa, infatti, è in armonia con la confessione del grande Pietro, ed è per noi una comune colonna. [Questo concilio], infatti, si oppone a coloro che tentano di separare in due figli il mistero della divina economia; espelle dal sacro consesso quelli che osano dichiarare passibile la divinità dell'Unigenito; resiste a coloro che pensano ad una mescolanza o confusione delle due nature di Cristo; e scaccia quelli che affermano, da pazzi, essere stata o celeste, o di qualche altra sostanza, quella forma umana di servo che Egli assunse da noi; e scomunica, infine, coloro che favoleggiano di due nature del Signore prima dell'unione, ma ne concepiscono una sola dopo l'unione.

Seguendo, quindi, i santi Padri, all'unanimità noi insegnamo a confessare un solo e medesimo Figlio: il signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, [composto] di anima razionale e del corpo, consostanziale al Padre per la divinità, e consostanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato [45], generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria vergine e madre di Dio, secondo l'umanità, uno e medesimo Cristo signore unigenito; da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi; Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio, unigenito, Dio, verbo e signore Gesù Cristo, come prima i profeti e poi lo stesso Gesù Cristo ci hanno insegnato di lui, e come ci ha trasmesso il simbolo dei padri.

Stabilito ciò da noi con ogni possibile diligenza, definisce il santo e universale Sinodo, che a nessuno sia lecito presentare, o anche scrivere, o comporre una [formula di] fede diversa, o credere, o insegnare in altro modo. Quelli poi che

45. Cfr. *Eb* 4, 15.

Religione_in_Ita

osassero o comporre una diversa formula di fede, o presentarla, o insegnarla, o tramandare un diverso simbolo a quelli che intendono convertirsi dall'Ellenismo alla conoscenza della verità, o dal Giudaismo o da un'eresia qualsiasi, costoro, se sono vescovi o chierici, siano considerati decaduti: il vescovo dal suo episcopato, i chierici dal clero; se poi fossero monaci o laici, dovranno essere scomunicati.

CANONI

I. *I canoni di ciascun sinodo devono osservarsi scrupolosamente.*

Abbiamo creduto bene che i canoni stabiliti dai santi padri in tutti i concili tenuti fino a questo momento, debbano conservare il loro vigore.

II. *Che non si consacri un vescovo per denaro.*

Se un vescovo fa una sacra ordinazione per denaro, e ridotto, così, ad una vendita ciò che non si può vendere, avesse consacrato per lucro un vescovo, o un corepiscopo, o un presbitero, o un diacono, o qualsiasi altro del clero, o avesse promosso qualcuno, per denaro, all'ufficio di amministratore, o di pubblico difensore, o di guardia, o qualsiasi altro ministero per turpe desiderio di lucro, egli si espone – se il fatto è provato – al pericolo di perdere il suo grado. D'altra parte, quegli che ha ricevuto l'ordinazione non dovrà assolutamente riportare alcun vantaggio da una ordinazione o promozione fatta per guadagno; venga quindi, deposto dalla sua dignità, o dall'ufficio che ha ottenuto con denaro. Se poi qualcuno fa da mediatore in azioni così vergognose e in così illeciti guadagni, se si tratta di un chierico, decada dal proprio grado, se si tratta di un laico o di un monaco, sia colpito da anatema.

III. *Un chierico o un monaco non deve occuparsi di cose estranee.*

Questo santo Sinodo è venuto a conoscenza che alcuni che appartengono al clero per turpe guadagno fanno i loca-

Religione_in_Ita

tari dei beni degli altri, e si danno ad affari mondani, e, mentre non si danno alcun pensiero del servizio del Signore, corrono invece qua e là per le case dei secolari, e per avarizia assumono il maneggio delle altrui proprietà. Stabilisce, allora, il santo e grande Sinodo che nessuno, in seguito, vescovo, o chierico o monaco possa prendere in affitto beni o anche offrirsi amministratore in affari mondani, a meno che venga chiamato, senza potersi esimere, dalle leggi alla tutela dei fanciulli o quando il vescovo della città incarica qualcuno di occuparsi delle cose ecclesiastiche, o degli orfani e delle vedove, che non abbiano chi si cura di loro, o di quelle persone che più degli altri abbiano bisogno del soccorso della chiesa, per amore di Dio. Se qualcuno, in avvenire, tentasse di trasgredire quanto stabilito, costui sia sottoposto alle pene ecclesiastiche.

IV. *I monaci non devono far nulla contro la volontà del proprio vescovo né costruire un monastero, o occuparsi di cose mondane.*

Quelli che con spirito vero e sincero intraprendono la vita solitaria devono essere stimati convenientemente. Ma poiché alcuni, col pretesto dello stato monastico, sconvolgono le chiese e i pubblici affari, vanno di città in città senza alcun discernimento, e presumono addirittura di costruirsi dei monasteri, è sembrato bene che nessuno, in qualsiasi luogo, possa costruire e fondare un monastero o un oratorio contro il volere del vescovo della città. I monaci, inoltre, di ciascuna città e regione devono esser sottoposti al vescovo, devono aver cara la pace, e attendere solo al digiuno e alla preghiera, nei luoghi loro assegnati; non diano fastidio né in cose di carattere ecclesiastico né in ciò che riguarda la vita d'ogni giorno, né prendano parte ad esse, lasciando i propri monasteri, a meno che talvolta non sia loro comandato dal vescovo della città per una necessità. Nessuno può accogliere nei monasteri uno schiavo, perché si faccia monaco, contro la volontà del suo padrone. E abbiamo stabilito che chiunque trasgredisce questa nostra disposizione sia scomunicato, per-

Religione_in_Ita

ché non si dia occasione di bestemmiare il nome del Signore [46]. Bisogna infine che il vescovo della città dedichi le necessarie cure ai monasteri.

V. *Un chierico non deve passare da una chiesa ad un'altra.*

Quanto ai vescovi e chierici che passano da una città ad un'altra, si è deciso che conservino tutto il loro vigore quei canoni che sono stati stabiliti dai santi padri su questo argomento.

VI. *Nessun chierico deve essere ordinato assolutamente.*

Nessuno dev'essere ordinato sacerdote, o diacono, o costituito in qualsiasi funzione ecclesiastica, in modo assoluto. Chi viene ordinato, invece, dev'essere assegnato ad una chiesa della città o del paese, o alla cappella di un martire, o a un monastero. Il santo Sinodo comanda che una ordinazione assoluta sia nulla, e che l'ordinato non possa esercitare in alcun luogo a vergogna di chi l'ha ordinato.

VII. *I chierici o i monaci non devono tornare nel mondo.*

Coloro che una volta sono stati ammessi nelle file del clero o tra i monaci non devono far parte dell'esercito né ottenere dignità mondane. Di conseguenza, chi tenterà ciò e non farà penitenza, e non tornerà alla vita che prima aveva scelto per Iddio, sia anatema.

VIII. *Gli ospizi dei poveri, i luoghi consacrati ai martiri e i monasteri siano sotto la potestà del vescovo.*

I chierici degli ospizi per i poveri, dei monasteri, dei santuari dei martiri siano soggetti all'autorità dei vescovi di ciascuna città, secondo l'uso tramandato dai santi padri, e non ricusino per superbia di essere sottoposti al proprio vescovo. Chi tenterà di trasgredire questa disposizione, in

46. Cfr. *Rm* 2, 24; *I Tm* 6, 1.

Religione_in_Ita

qualsiasi modo, e non si sottometterà al proprio vescovo, se chierico sia punito secondo i sacri canoni, se invece monaco o laico sia privato della comunione.

IX. *I chierici non devono adire i tribunali secolari.*

Se un chierico ha una questione con un altro chierico non trascuri il proprio vescovo per adire i tribunali secolari. La causa, invece, sia prima sottoposta al vescovo, oppure, col suo consenso, ad arbitri scelti di comune accordo dalle due parti. Se qualcuno agisce contro queste decisioni, sia soggetto alle pene canoniche. Se un chierico, poi, avesse qualche questione contro il proprio o altro vescovo, sia giudicato presso il sinodo provinciale. Se, finalmente, un vescovo o un chierico avessero motivo di divergenza col metropolita stesso della provincia, si rivolgano o all'esarca della diocesi, o alla sede della città imperiale, Costantinopoli, e presso di questa si tratti la causa.

X. *Non è lecito ad un chierico servire in due chiese di due diverse città.*

Non è lecito che un chierico presti il suo servizio nello stesso tempo in due città, in quella, cioè, nella quale fu ordinato, e in quella, nella quale fuggì, credendola migliore, per desiderio di vana gloria. Quelli che facessero così, devono essere richiamati alla propria chiesa, nella quale da principio furono ordinati, ed ivi prestare il loro servizio liturgico. Se, però, qualcuno, si fosse già trasferito da una chiesa ad un'altra, non interferisca in nessun modo negli affari dell'altra chiesa, né nei santuari, negli ospizi per i poveri, nelle case per forestieri che sono sotto di essa. Chi osasse, dopo questa disposizione di questo grande e universale concilio, fare alcunché di quanto è stato proibito, questo santo sinodo stabilisce che decada dal proprio grado.

Religione_in_Ita

XI. *Quelli che hanno bisogno di assistenza siano provvisti di lettere di pace; lettere commendatizie si diano solo a chi ha buona reputazione.*

Tutti i poveri e i bisognosi di assistenza che devono viaggiare, siano muniti, non senza indagine, di lettere ecclesiastiche o lettere di pace, e non di commendatizie: queste devono essere rilasciate solo a persone di buona reputazione.

XII. *Un vescovo non deve essere fatto metropolita con lettere imperiali, né una provincia deve essere divisa in due.*

Siamo venuti a sapere che alcuni, contro ogni norma ecclesiastica, si sono rivolti alle autorità ottenendo che con una pragmatica imperiale una provincia fosse divisa in due, con la conseguenza che in una stessa provincia vi siano due metropoliti. Questo santo sinodo stabilisce che per l'avvenire niente di simile possa esser fatto da un vescovo sotto pena di decadenza dal proprio rango. Quelle città, però, che già avessero ricevuto con lettere imperiali l'onorifico titolo di metropoli godranno del solo onore, così pure il vescovo che governa quella chiesa, salvi, naturalmente, i privilegi della vera metropoli.

XIII. *I chierici non possono esercitare il servizio liturgico in altre città senza lettere commendatizie.*

I chierici e i lettori forestieri non devono assolutamente compiere un servizio liturgico in un'altra città senza le lettere commendatizie del proprio vescovo.

XIV. *Chi appartiene all'ordine sacerdotale non può unirsi in matrimonio con eretici.*

Poiché in alcune province è permesso ai lettori e ai cantori di sposarsi, questo santo sinodo ha deciso che non sia lecito ad alcuno di loro prendere in moglie una donna eretica. Coloro che avessero già avuto figli da tali nozze, se hanno già battezzato i loro figli presso gli eretici, devono introdurli

Religione_in_Ita

alla comunione della chiesa cattolica; se non sono stati ancora battezzati, non possono battezzarli presso gli eretici; e neppure permettere che si uniscano in matrimonio con un eretico, con un Giudeo, o con un gentile, se la persona che si unisce a colui che è ortodosso non dichiari di convertirsi alla vera fede. Se qualcuno trasgredirà la prescrizione di questo santo concilio, venga assoggettato alle sanzioni ecclesiastiche.

XV. *Delle diaconesse.*

Non si ordini diacono una donna prima dei quarant'anni, e non senza diligente esame. Se per caso dopo avere ricevuto l'imposizione delle mani ed avere vissuto per un certo tempo nel ministero, osasse contrarre matrimonio, disprezzando con ciò la grazia di Dio, sia anatema insieme a colui che si è unito a lei.

XVI. *Le vergini consacrate a Dio non devono sposarsi.*

Non è lecito ad una vergine che si sia consacrata al Signore Iddio, e così pure ad un monaco, contrarre matrimonio. Chi ciò facesse, sia scomunicato. Abbiamo tuttavia stabilito essere in potere del vescovo locale mostrare verso di essi una misericordiosa comprensione.

XVII. *Sulle parrocchie di campagna.*

Le parrocchie rurali o di villaggio che appartengono ad una chiesa, rimangano assolutamente assegnate a quei vescovi che presiedono ad esse, specialmente se per un tempo di trent'anni le abbiano amministrate con pacifico possesso. Se poi entro tale tempo sia sorta, o sorga qualche contestazione, è permesso a coloro che affermano di essere stati lesi nei loro diritti, di portare la questione dinanzi al sinodo della provincia. Nel caso che qualcuno venga danneggiato dal proprio metropolita, costui sia giudicato o presso l'esarca della diocesi, o presso il tribunale di Costantinopoli. Se poi una città fosse stata fondata o è fondata dal potere imperiale,

Religione_in_Ita

anche l'ordinamento delle parrocchie ecclesiastiche segua le circoscrizioni civili e pubbliche.

XVIII. *I membri dell'ordine sacerdotale non possono congiurare o cospirare.*

Il delitto di congiura e di cospirazione è proibito anche dalle leggi civili, tanto più dev'essere proibito nella chiesa di Dio. Se, quindi, alcuno, chierico o monaco, prenderà parte a congiure, entrerà in società cospirative oppure ordirà insidie contro i vescovi o contro i colleghi chierici, sia senz'altro dichiarato decaduto dal suo grado.

XIX. *Due volte all'anno bisogna celebrare i sinodi in ciascuna provincia.*

È giunto alle nostre orecchie che nelle province non si tengono i sinodi dei vescovi stabiliti dai sacri canoni, e che, di conseguenza, vengono trascurati molti degli affari ecclesiastici che avrebbero bisogno di riforma. Pertanto il santo concilio stabilisce, in conformità ai canoni dei padri, che due volte all'anno i vescovi di ciascuna provincia si riuniscano nel luogo scelto dal vescovo metropolita e trattino le questioni in sospeso. I vescovi che non prenderanno parte alle riunioni, standosene nelle loro città pur essendo in buona salute e liberi da impegni urgenti e necessari, siano fraternamente ripresi.

XX. *Un chierico non deve trasferirsi da una città all'altra.*

I chierici addetti al servizio di una chiesa, come già abbiamo stabilito, non possono essere addetti alla chiesa di un'altra città; amino piuttosto quella, nella quale furono stimati degni di prestare il loro servizio fin dall'inizio, eccetto quelli che, perduta la loro patria, per necessità hanno dovuto trasmigrare altrove. Se avvenisse che un vescovo, dopo questa disposizione, accolga un chierico appartenente ad un altro vescovo, sia scomunicato tanto chi ha ricevuto, quanto chi

Religione_in_Ita

è stato ricevuto, finché il chierico che ha emigrato non abbia fatto ritorno alla propria chiesa.

XXI. *Chi accusa i vescovi deve essere di buona fama.*

I chierici o laici che accusano i vescovi o chierici non siano ammessi all'accusa semplicemente e senza previo esame; prima deve essere fatta un'inchiesta sulla fama di cui godono.

XXII. *I chierici, dopo la morte del proprio vescovo, non devono appropriarsi dei suoi beni.*

Non è lecito ai chierici, dopo la morte del proprio vescovo, appropriarsi dei suoi beni, come del resto è stato interdetto dai canoni antichi; quelli che osassero ciò rischiano di perdere il loro grado.

XXIII. *Che siano cacciati da Costantinopoli i chierici e i monaci forestieri che fanno confusione.*

È giunto alle orecchie del santo sinodo che alcuni chierici o monaci, senza mandato del loro vescovo, e anzi, addirittura scomunicati da lui, venuti nella città imperiale di Costantinopoli, vi vivono da molto, provocando sommosse, turbando l'ordine nella chiesa, e saccheggiando le case di qualcuno. Pertanto, questo santo sinodo ordina che costoro siano prima ammoniti dal pubblico difensore della chiesa santissima di Costantinopoli, perché se ne vadano dalla città imperiale. Se poi continuano nella stessa condotta senza alcuna vergogna, siano scacciati dal medesimo difensore anche contro la loro volontà, e raggiungano le loro città.

XXIV. *I monasteri non devono diventare degli alberghi.*

I monasteri una volta consacrati per volontà del vescovo, rimangano monasteri per sempre, e ciò che ad essi appartiene sia conservato al monastero. I monasteri non devono diventare abitazioni mondane; e chi avrà permesso questo, sia sottoposto alle pene stabilite dai sacri canoni.

Religione_in_Ita

XXV. *Una chiesa non deve rimanere priva del vescovo per più di tre mesi.*

Poiché alcuni metropoliti, come abbiamo saputo, trascurano le greggi loro affidate, e rimandano le ordinazioni dei vescovi, è sembrato bene al santo sinodo che le ordinazioni dei vescovi debbano essere fatte entro tre mesi, a meno che una assoluta necessità non consigli di prolungare l'intervallo. Chi non agisce così, sarà soggetto alle sanzioni ecclesiastiche. I redditi della chiesa vacante saranno conservati intatti dall'amministratore della stessa chiesa.

XXVI. *Ogni vescovo deve amministrare i beni della propria diocesi attraverso un economo.*

Poiché in alcune chiese, come abbiamo sentito dire, i vescovi amministrano i beni ecclesiastici senza un economo, disponiamo che ogni chiesa che ha un vescovo abbia anche un economo, scelto dal proprio clero, il quale amministri i beni della chiesa sotto l'autorità del proprio vescovo. Ciò, perché l'amministrazione della chiesa non sia fatta senza controllo, e, di conseguenza, non vengano dilapidati i beni ecclesiastici, e non ne nasca il disprezzo per il sacerdozio stesso. Se il vescovo non agirà in conformità a queste disposizioni, andrà soggetto alle leggi divine.

XXVII. *Non si deve usare violenza ad una donna a scopo di matrimonio.*

Chi rapisce una fanciulla sotto pretesto di sposarla; chi coopera o aiuta chi rapisce, questo santo sinodo stabilisce che, se si tratta di chierici, decadano dal proprio rango, se monaci o laici, che vengano anatematizzati.

XXVIII. *Voto sui privilegi della sede di Costantinopoli.*

Seguendo in tutto le disposizioni dei santi padri, preso atto del canone [III] or ora letto, dei 150 vescovi cari a Dio, che sotto Teodosio il Grande, di pia memoria, allora imperatore

Religione_in_Ita

si riunirono nella città imperiale di Costantinopoli, nuova Roma, stabiliamo anche noi e decretiamo le stesse cose riguardo ai privilegi della stessa santissima chiesa di Costantinopoli, nuova Roma. Giustamente i padri concessero privilegi alla sede dell'antica Roma, perché la città era città imperiale. Per lo stesso motivo i 150 vescovi diletti da Dio concessero alla sede della santissima nuova Roma, onorata di avere l'imperatore e il senato, e che gode di privilegi uguali a quelli dell'antica città imperiale di Roma, eguali privilegi anche nel campo ecclesiastico e che fosse seconda dopo di quella. Di conseguenza, i soli metropoliti delle diocesi del Ponto, dell'Asia, della Tracia, ed inoltre i vescovi delle parti di queste diocesi poste in territorio barbaro saranno consacrati dalla sacratissima sede della santissima chiesa di Costantinopoli. È chiaro che ciascun metropolita delle diocesi sopraddette potrà, con i vescovi della sua provincia, ordinare i vescovi della sua provincia, come prescrivono i sacri canoni; e che i metropoliti delle diocesi che abbiamo sopra elencato, dovranno essere consacrati dall'arcivescovo di Costantinopoli, a condizione, naturalmente, che siano stati eletti con voti concordi, secondo l'uso, e presentati a lui.

XXIX. *Un vescovo allontanato dalla propria sede non deve essere computato fra i presbiteri.*

I magnificentissimi e gloriosissimi imperatori dissero: « che pensa il santo sinodo dei vescovi consacrati da Fozio, vescovo piissimo, e rimossi dal religiosissimo vescovo Eustazio, e obbligati ad essere, dopo l'episcopato, dei semplici sacerdoti? ».

I reverendissimi vescovi Pascasino e Lucenzio e il sacerdote Bonifacio, rappresentanti della sede di Roma, dissero: « ridurre un vescovo al grado di semplice sacerdote, è un sacrilegio. Se, infatti per un giusto motivo essi debbono essere sospesi dall'esercizio dell'episcopato, non devono neppure avere il posto di presbiteri. Se poi sono stati rimossi dalla loro carica senza colpa, devono essere reintegrati nella loro dignità di vescovi ».

Religione_in_Ita

Il piissimo Anatolio, arcivescovo di Costantinopoli, disse: « quelli che sono stati ridotti dalla dignità vescovile al grado di presbiteri, se sono stati condannati per motivi ragionevoli, certamente non sono degni neppure della dignità di presbiteri. Se poi sono stati ridotti al grado inferiore senza motivo, giustamente, se risulta che sono innocenti, devono riprendere la dignità e le funzioni dell'episcopato ».

XXX. *Gli Egizi sono senza colpa per non aver sottoscritto la lettera di Leone vescovo di Roma.*

I magnificentissimi e gloriosissimi imperatori e il gloriosissimo senato dissero: « poiché i piissimi vescovi della chiesa d'Egitto, senza avere affatto l'intenzione di opporsi alla fede cattolica, hanno per il momento rimandato di sottoscrivere la lettera del santissimo arcivescovo Leone, dicendo esser costume nella diocesi d'Egitto di non far nulla di simile senza il volere e la disposizione del loro arcivescovo; e poiché credono che si debba concedere loro una dilazione fino alla consacrazione del futuro vescovo della grande città di Alessandria, ci è sembrato giusto e umano che venga concesso ad essi di rimanere nella città imperiale senza sanzioni, e la richiesta dilazione, fino a che venga consacrato l'arcivescovo della grande città di Alessandria ».

Il piissimo vescovo Pascasino, legato della sede apostolica di Roma, disse: « se la vostra Gloria dispone e comanda che si usi a loro riguardo una certa umanità, diano, però, essi la garanzia che non usciranno da questa città, fino a che la città di Alessandria non abbia avuto il suo vescovo ».

Allora i magnificentissimi e gloriosissimi principi e il glorioso senato dissero: « sia accolto il voto del santissimo vescovo Pascasino. Quindi, rimanendo nel proprio stato, i piissimi vescovi degli egiziani daranno delle garanzie, se è loro possibile, o faranno fede con giuramento, attendendo l'ordinazione del futuro vescovo della grande città degli alessandrini ».

Religione_in_Ita

CONCILIO COSTANTINOPOLITANO II

(553)

Religione_in_Ita

Costantinopoli II convocato dall'imperatore Giustiniano I. 8 sessioni dal 5 maggio al 2 giugno 553. Papa Vigilio (537-555). Condanna dei « Tre capitoli » dei Nestoriani.

Sentenza contro i « tre capitoli »

Il grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, secondo la parabola riferita dai Vangeli [1], distribuisce i talenti secondo le capacità di ciascuno, ed esige a suo tempo da essi il frutto proporzionato. Se, quindi, chi ha ricevuto un talento e l'ha conservato senza alcuna perdita, per non averlo trafficato e per non aver aumentato quanto aveva ricevuto viene condannato, come non sarà soggetto a più grave e terribile giudizio chi non solo l'avrà trascurato, ma sarà stato causa di scandalo anche per gli altri? È chiaro, infatti, a tutti i fedeli che quando si tratta della fede, non solo l'empio è condannato, ma anche colui, che, potendo impedire l'empietà, trascura la correzione degli altri.

È per questo che noi, a cui è stato affidato il compito di governare la chiesa di Dio [2], temendo la maledizione minacciata a coloro che fanno con negligenza le cose di Dio [3], facciamo di tutto per conservare puro il buon seme della fede dalla zizzania dell'empietà, che viene seminata dal nemico [4]. Vedendo, dunque, che i seguaci di Nestorio hanno tentato di gettare sulla chiesa di Dio la loro empietà per

1. Cfr. *Mt* 25, 14-30.
2. Cfr. *At* 20, 28.
3. Cfr. *Ger* 48, 10.
4. Cfr. *Mt* 13, 36-43.

Religione_in_Ita

mezzo dell'empio Teodoro, che fu vescovo di Mopsuestia, ed i suoi empi scritti, ed inoltre per mezzo di ciò che empiamente scrisse Teodoreto, e della infame lettera, che si dice essere stata scritta da Iba al persiano Mari, siamo sorti prontamente per correggere quanto è accaduto, e per volontà di Dio e per comando del nostro piissimo imperatore, ci siamo riuniti in questa città imperiale.

E poiché il piissimo Vigilio è presente in questa imperiale città, si sta occupando di tutto ciò che è stato scritto su questi tre capitoli, e li ha spesso condannati sia a voce che per iscritto; e poiché in seguito ha anche acconsentito a partecipare al concilio e a discutere su di essi insieme con noi, il piissimo imperatore – come si era convenuto – ha esortato sia lui che noi a radunarci insieme, dicendo che era conveniente che i sacerdoti portassero insieme a conclusione le questioni comuni. Fummo quindi costretti a chiedere che la sua riverenza volesse adempiere le sue promesse scritte, non sembrando giusto che dovesse lo scandalo dei tre capitoli crescere sempre più, con turbamento della chiesa. A favore di ciò gli ricordammo i grandi esempi degli apostoli, e le tradizioni dei padri. Quantunque, infatti, la grazia dello Spirito santo abbondasse in ognuno degli apostoli, e non avessero bisogno del consiglio degli altri per sapere ciò che dovessero fare, tuttavia sulla questione che allora si agitava, cioè se i pagani dovessero essere circoncisi, non vollero pronunciarsi prima di essersi riuniti in comune e aver confermato con le testimonianze delle divine Scritture ciascuno la propria opinione. Pertanto emisero su ciò una sentenza comune, scrivendo alle genti: *È sembrato bene allo Spirito Santo e a noi non imporvi altro peso che quello che è necessario, e cioè: che vi asteniate dalle carni immolate dinanzi ai simulacri (degli dèi), dal sangue, dagli animali soffocati, e dalla fornicazione* [5].

Anche i santi padri, lungo i secoli, si radunarono nei quattro santi concili, e, seguendo gli esempi degli antichi,

5. *At* 15, 28-29.

Religione_in_Ita

presero insieme le decisioni relative alle eresie che erano sorte e ad altre questioni, avendo per certo, che nelle discussioni comuni, quando cioè si affrontano problemi che interessano l'una e l'altra parte, la luce della verità fuga le tenebre della menzogna.

Nelle comuni dispute sulla fede, infatti, non è possibile che la verità si manifesti in modo diverso; perché ciascuno ha bisogno del suo prossimo, come afferma Salomone nei suoi Proverbi: *Il fratello che aiuta il fratello, sarà esaltato come una città fortificata, ed è saldo come un regno dalle solide fondamenta* [6]. Dice ancora nell'Ecclesiaste: *Due sono assai meglio che uno; ed avranno abbondante compenso per il loro lavoro* [7].

Del resto, il Signore stesso dice: *In verità, in verità, vi dico: se due di voi si raccoglieranno, sulla terra, qualsiasi cosa chiederanno, verrà loro concessa dal Padre mio che sta nei cieli. Dovunque, infatti, due o tre saranno radunati in mio nome, io sarò con loro, in mezzo ad essi* [8].

Da noi tutti spesso invitato, mandati a lui dal nostro piissimo imperatore dei messi nobilissimi, Vigilio promise di esprimere personalmente il suo parere sulla questione dei tre capitoli. A questa risposta noi, memori, in cuor nostro, dell'ammonimento dell'Apostolo che *ciascuno renderà ragione a Dio di se stesso* [9], e temendo, nello stesso tempo, anche il giudizio che sovrasta coloro che scandalizzano anche uno solo dei più piccoli [10] – e quanto più, dunque, un imperatore così profondamente cristiano e popoli e chiese intere – memori anche di quanto fu detto da Dio a Paolo: *Non temere; parla e non tacere, perché io sono con te, e nessuno potrà nuocerti* [11], noi, radunati insieme, prima di tutto ci siamo proposti di attenerci a quella fede che il signore nostro Gesù Cristo, vero Dio, ha trasmesso ai suoi santi apostoli, e, per mezzo di loro, alle sante chiese, e che i santi padri e dottori

6. *Pro* 18, 19.
7. *Eccle* 4, 9.
8. *Mt* 18, 19-20.
9. *Rm* 14, 12.
10. Cfr. *Mt* 18, 6.
11. *At* 18, 9-10.

Religione_in_Ita

della chiesa, che vennero dopo di essi, trasmisero a loro volta ai popoli loro affidati.

Abbiamo dichiarato di conservare intatta e di predicare alle sante chiese questa fede che hanno esposto più abbondantemente i 318 santi padri raccolti a Nicea, i quali ci hanno trasmesso il santo simbolo. Anche i 150 radunati a Costantinopoli lo professarono e seguirono anch'essi la stessa fede e la chiarirono. Professiamo quella fede in cui convennero perfettamente i 200 santi padri raccolti la prima volta ad Efeso; e ciò che fu definito dai 630 a Calcedonia, intorno all'unica e medesima fede, che essi seguirono e predicarono. Abbiamo dichiarato, inoltre, di considerare condannati e anatematizzati quelli che, secondo le circostanze, sono stati condannati e anatematizzati dalla chiesa cattolica e dai quattro concilii ricordati.

Fatta questa generale professione di fede, abbiamo iniziato l'esame dei tre capitoli [...].

Richiamate, dunque, le cose da noi fatte, dichiariamo ancora che accettiamo i quattro santi concili: Niceno, Costantinopolitano, Efesino primo, Calcedonese e che quello che essi definirono della stessa e medesima fede, noi abbiamo predicato e predichiamo. Giudichiamo estranei alla chiesa cattolica quelli che non accettano queste cose. Condanniamo e scomunichiamo, con tutti gli altri eretici che sono stati condannati e scomunicati dai predetti quattro concili e dalla santa e apostolica chiesa, Teodoro, che fu vescovo di Mopsuestia e i suoi empi scritti; condanniamo e scomunichiamo quello che Teodoreto ha scritto empiamente contro la retta fede, contro i dodici capitoli di s. Cirillo, contro il primo concilio di Efeso, e quanto ha scritto a difesa di Teodoro e di Nestorio. Anatematizziamo, inoltre, l'empia lettera che si dice Iba abbia scritto a Mari, persiano: essa nega che Dio Verbo, incarnatosi dalla S. Madre di Dio e sempre vergine Maria, si sia fatto uomo; essa accusa di eresia Cirillo, di santa memoria, che invece insegna rettamente, anche quando scrive ad Apollinare. Questa lettera mentre accusa il primo concilio Efesino di aver deposto Nestorio senza sufficiente esame e discussione e chiama empi e contrari alla sacra fede i dodici capitoli di

Religione_in_Ita

Cirillo, difende poi Teodoro e Nestorio e i loro dogmi scellerati e i loro scritti.

Noi, dunque, anatematizziamo i tre predetti capitoli, cioè: l'empio Teodoro di Mopsuestia con i suoi scritti malvagi, quello che scrisse empiamente Teodoreto, l'iniqua lettera attribuita ad Iba, i loro difensori e quelli che scrissero o scrivono a loro difesa, o si peritano di definire rette le loro dottrine, o hanno preso o prendono addirittura le difese della loro empietà, adducendo l'autorità dei padri o del santo concilio di Calcedonia [...].

ANATEMATISMI CONTRO I « TRE CAPITOLI »

I. Chi non confessa che il Padre, il Figlio e lo Spirito santo hanno una sola natura o sostanza, una sola virtù e potenza, poiché essi sono Trinità consostanziale, una sola divinità da adorarsi in tre ipostasi, o persone, sia anatema.

Uno, infatti, è Dio Padre, dal quale sono tutte le cose; uno il signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose; uno è lo Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose [12].

II. Se qualcuno non confessa che due sono le nascite del Verbo di Dio, una prima dei secoli dal Padre, fuori dal tempo e incorporale, l'altra in questi nostri ultimi tempi [13], quando egli è disceso dai cieli, s'è incarnato nella santa e gloriosa madre di Dio e sempre vergine Maria, ed è nato da essa, sia anatema.

III. Se qualcuno afferma che il Verbo di Dio che opera miracoli non è lo stesso Cristo che ha sofferto, o anche che il Dio Verbo si è unito col Cristo nato dalla donna, o che egli è in lui come uno in un altro; e non confessa invece, un solo e medesimo signore nostro Gesù Cristo, Verbo di Dio, che si è incarnato e fatto uomo, al quale appartengono sia le

12. Cfr. *I Cor* 8, 6.
13. Cfr. *Eb* 1, 2.

Religione_in_Ita

meraviglie che le sofferenze che volontariamente ha sopportato nella sua carne, costui sia anatema.

IV. Se qualcuno dice che l'unione del Verbo di Dio con l'uomo è avvenuta solo nell'ordine della grazia, o in quello dell'operazione, o in quello dell'uguaglianza di onore, o nell'ordine dell'autorità, o della relazione, o dell'affetto, o della virtù; o anche secondo il beneplacito, quasi che il Verbo di Dio si sia compiaciuto dell'uomo, perché lo aveva ben giudicato, come asserisce il pazzo Teodoro; ovvero secondo l'omonimia per cui i Nestoriani, chiamando il Dio Verbo col nome di Gesù e di Cristo, e poi, separatamente, l'uomo, « Cristo e Figlio », parlano evidentemente di due persone, anche se fingono di ammettere una sola persona e un solo Cristo, solo di nome, e secondo l'onore, e la dignità e l'adorazione; egli non ammette, invece, che l'unione del Verbo di Dio con la carne animata da anima razionale e intelligente, sia avvenuta per composizione, cioè secondo l'ipostasi, come hanno insegnato i santi padri; e quindi nega una sola persona in lui, e cioè il Signore Gesù Cristo, uno della santa Trinità, costui sia scomunicato.

Poiché, infatti, l'unità si può concepire in diversi modi, gli uni, seguendo l'empietà di Apollinare e di Eutiche, e ammettendo l'annullamento degli elementi che formano l'unità, parlano di un'unione per confusione; gli altri, seguendo le idee di Teodoro e di Nestorio, si compiacciono della separazione, e parlano di una unione di relazione. La santa chiesa di Dio, rigettando l'empietà dell'una e dell'altra eresia, confessa l'unione di Dio Verbo con la carne secondo la composizione, ossia secondo l'ipostasi. Questa unione secondo la composizione nel mistero di Cristo, salvaguarda dalla confusione degli elementi che concorrono all'unità, ma non ammette la loro divisione.

V. Se qualcuno intende l'unica persona del signore nostro Gesù Cristo come implicante più sussistenze, e con ciò tenta introdurre nel mistero di Cristo due ipostasi o persone, e se di queste due persone, da lui introdotte, parla di una secondo la dignità l'onore e l'adorazione, come hanno scritto

Religione_in_Ita

nella loro pazzia Teodoro e Nestorio, e accusa il santo concilio di Calcedonia, quasi che abbia usato l'espressione « una sola sussistenza », secondo questa empia concezione; e non ammette, piuttosto, che il Verbo di Dio si è unito alla carne secondo l'ipostasi e che, quindi, egli ha una sola ipostasi, cioè una sola persona; e che così anche che il santo sinodo di Calcedonia ha confessato una sola ipostasi del Signore nostro Gesù Cristo, costui sia anatema.

La santa Trinità, infatti, non ha ricevuto l'aggiunta di una persona in seguito all'incarnazione di Dio Verbo, uno della santa Trinità.

VI. Se qualcuno afferma che la santa gloriosa e sempre vergine Maria solo impropriamente e non secondo verità è madre di Dio, o che ella lo è secondo la relazione, nel senso che sarebbe nato da lei un semplice uomo, e non, invece il Dio Verbo, che si è incarnato dovendosi riferire, secondo loro, la nascita dell'uomo al Verbo Dio, in quanto presente all'uomo che nasceva; e chi accusa il santo sinodo di Calcedonia, di chiamare la vergine madre di Dio nel senso empio escogitato da Teodoro; o anche se qualcuno la chiama madre dell'uomo o madre di Cristo, intendendo con ciò che Cristo non sia Dio, e non la ritiene davvero, e secondo verità madre di Dio, per essersi incarnato da essa, in questi ultimi tempi, il Verbo Dio, generato dal Padre prima dei secoli, e che, quindi, piamente il santo sinodo di Calcedonia l'ha ritenuta madre di Dio, costui sia anatema.

VII. Se qualcuno, dicendo «in due nature», non confessa che nella divinità e nella umanità si deve riconoscere il solo signore nostro Gesù Cristo, così che con questa espressione voglia significare la diversità delle nature, da cui senza confusione e in modo ineffabile è scaturita l'unità, senza che il Verbo passasse nella natura della carne, e senza che la carne si trasformasse nella natura del Verbo (l'uno e l'altra, infatti, rimangono ciò che sono per natura, pur operandosi l'unione secondo l'ipostasi); se costui, dunque, intende tale espressione come una divisione in parti nel mistero di Cristo; ovvero, pur ammettendo, nello stesso ed unico signore nostro Gesù

Religione_in_Ita

Cristo, Verbo di Dio incarnato, la pluralità delle nature, non accetta solo in astratto la differenza dei princìpi da cui è costituito, non tolta certo in seguito all'unione (uno, infatti, è da due, e due in uno), ma in ciò si serve della pluralità delle nature per sostenere che esse sono separate e con una propria sussistenza, costui sia anatema.

VIII. Se uno confessa che dalle due nature, divina e umana, è sorta l'unione, o ammette una sola natura incarnata del Verbo di Dio ma non intende queste espressioni secondo il senso dei santi padri, cioè che, avvenuta l'unione secondo l'ipostasi della natura divina e della natura umana, un solo Cristo ne è stato l'effetto; ma con questa espressione tenta introdurre una sola natura o sostanza della divinità e della carne di Cristo, costui sia anatema.

Dicendo, infatti, che il Verbo Unigenito si è unito alla carne secondo l'ipostasi, noi non affermiamo che si sia operata una confusione scambievole delle nature, ma che, rimanendo l'una e l'altra ciò che è, il Verbo si è unito alla carne. Di conseguenza, uno è anche il Cristo, Dio e uomo, consostanziale al Padre secondo la divinità, della nostra stessa natura, secondo l'umanità. Per questo, la chiesa di Dio rigetta e condanna sia coloro che dividono o separano secondo le parti il mistero della divina incarnazione di Cristo, sia coloro che le confondono.

IX. Se qualcuno dice che Cristo deve essere adorato in due nature, con ciò introduce due adorazioni, una al Verbo Dio, una all'uomo; o se qualcuno, mirando alla soppressione della carne, o alla confusione della divinità e dell'umanità, va cianciando di una sola natura o sostanza degli elementi uniti, e così adora il Cristo, ma senza venerare con una sola adorazione il Dio Verbo incarnato insieme con la sua carne, come la chiesa di Dio ha ricevuto dall'inizio, costui sia anatema.

X. Se qualcuno non confessa che il signore nostro Gesù Cristo, crocifisso nella sua carne, è vero Dio, Signore della gloria ed uno della santa Trinità, costui sia anatema.

Religione_in_Ita

XI. Chi non scomunica Ario, Eunomio, Macedonio, Apollinare, Nestorio, Eutiche, e Origene, insieme ai loro empi scritti, e tutti gli altri eretici, condannati e scomunicati dalla santa chiesa cattolica e apostolica e dai quattro predetti santi concili; inoltre, chi ha ritenuto o ritiene dottrine simili a quelle degli eretici che abbiamo nominato, e persiste nella propria empietà fino alla morte, sia anatema.

XII. Se qualcuno difende l'empio Teodoro di Mopsuestia, il quale dice altro essere il Verbo di Dio ed altro il Cristo, sottoposto alle passioni della anima e ai desideri della carne, che si è liberato a poco a poco dai sentimenti inferiori, è migliorato col progresso delle opere, ed è divenuto perfetto nella vita; che è stato battezzato come semplice uomo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, e attraverso il battesimo, ha ricevuto la grazia dello Spirito santo ed è stato stimato degno dell'adozione di figlio, e che, a somiglianza di una immagine dell'imperatore, viene adorato nella persona del Dio Verbo, e dopo la risurrezione è divenuto immutabile nei suoi pensieri e del tutto impeccabile. L'empio Teodoro ha anche detto che l'unione del Verbo di Dio con il Cristo è tale, quale l'apostolo afferma per l'uomo e per la donna: *Saranno i due in una sola carne* [14].

Con altre innumerevoli bestemmie, egli ha osato dire che dopo la resurrezione il Signore quando soffiò sui suoi discepoli dicendo: *Ricevete lo Spirito santo* [15], non diede ad essi lo Spirito santo, ma soffiò solo simbolicamente. Egli ha detto anche che la confessione di Tommaso, quella che fece quando, palpate le mani e il costato del Signore, dopo la resurrezione, esclamò: *Mio Signore e mio Dio* [16], non è stata fatta da Tommaso nei riguardi di Cristo, ma che Tommaso, meravigliato per il miracolo della risurrezione, ha glorificato Dio che aveva risuscitato Cristo. E, ciò che è peggio, anche nel commento da lui fatto agli Atti degli apostoli, lo stesso Teodoro,

14. *Ef* 5, 31.
15. *Gv* 20, 22.
16. *Gv* 20, 28.

Religione_in_Ita

paragonando il Cristo a Platone, a Mani, ad Epicuro, a Marcione, afferma che, come ciascuno di questi, trovata una propria dottrina, fece sì che i suoi discepoli si chiamassero Platonici, Manichei, Epicurei, Marcioniti, allo stesso modo avendo trovato il Cristo una dottrina, da lui hanno preso il nome i cristiani.

Se quindi, qualcuno difende l'empio Teodoro, che sopra abbiamo nominato, e i suoi empi scritti, nei quali egli ha riversato le bestemmie cui abbiamo accennato ed altre innumerevoli contro il grande Dio e signore nostro Gesù Cristo; e non condanna lui e i suoi malvagi scritti, e quelli che lo accettano e lo scagionano, o affermano che ha esposto rettamente la dottrina, quelli che hanno scritto a suo favore e dei suoi empi scritti, quelli che la pensano o la pensarono un tempo come lui, e perseverarono in tale eresia fino alla morte, sia anatema.

XIII. Se alcuno difende gli empi scritti che Teodoreto scrisse contro la vera fede, contro il primo, santo concilio di Efeso, contro s. Cirillo e i suoi dodici anatemi, e tutto ciò che egli compose in difesa di Teodoro e di Nestorio, empi, e degli altri che professano le loro idee, e li accettano, e accettano la loro empietà, e a causa di essi chiama empi i dottori della chiesa, quelli, cioè, che professano l'unione secondo l'ipostasi del Verbo di Dio; se, dunque, costui non anatematizza gli empi scritti suddetti, e coloro che hanno princìpi simili a questi, o li hanno avuti, e quanti hanno scritto contro la retta fede, e contro Cirillo, uomo santo, e i suoi dodici capitoli, e chi muore in tale empietà, costui sia anatema.

XIV. Se qualcuno difende la lettera che si dice essere stata scritta da Iba al persiano Mari, che nega che il Dio Verbo, incarnatosi nella santa madre di Dio e sempre vergine Maria, si sia fatto uomo, e afferma che da essa sia nato un semplice uomo, che chiama tempio, in modo che altro sia il Dio Verbo, altro l'uomo; e accusa s. Cirillo, il quale ha predicato la vera fede dei cristiani, di essere eretico e di avere scritto come l'empio Apollinare; e rimprovera il primo santo

Religione_in_Ita

concilio di Efeso, quasi che abbia senza sufficiente giudizio e discussione condannato Nestorio e definisce i dodici punti di s. Cirillo empi e contrari alla retta fede, questa lettera, empia essa stessa, prende le difese di Teodoro e di Nestorio e dei loro empi scritti e dottrine.

Se, quindi, qualcuno difende questa lettera, e non anatematizza essa e quanti la difendono, e quanti dicono che essa, o anche una sua parte, è retta; e quelli che hanno scritto e scrivono in suo favore o a favore delle empietà che essa contiene, o tentano di giustificarla con tutte le sue empietà in nome dei santi padri e del santo concilio di Calcedonia, e sono rimasti fermi in queste idee fino alla morte, costui sia anatema.

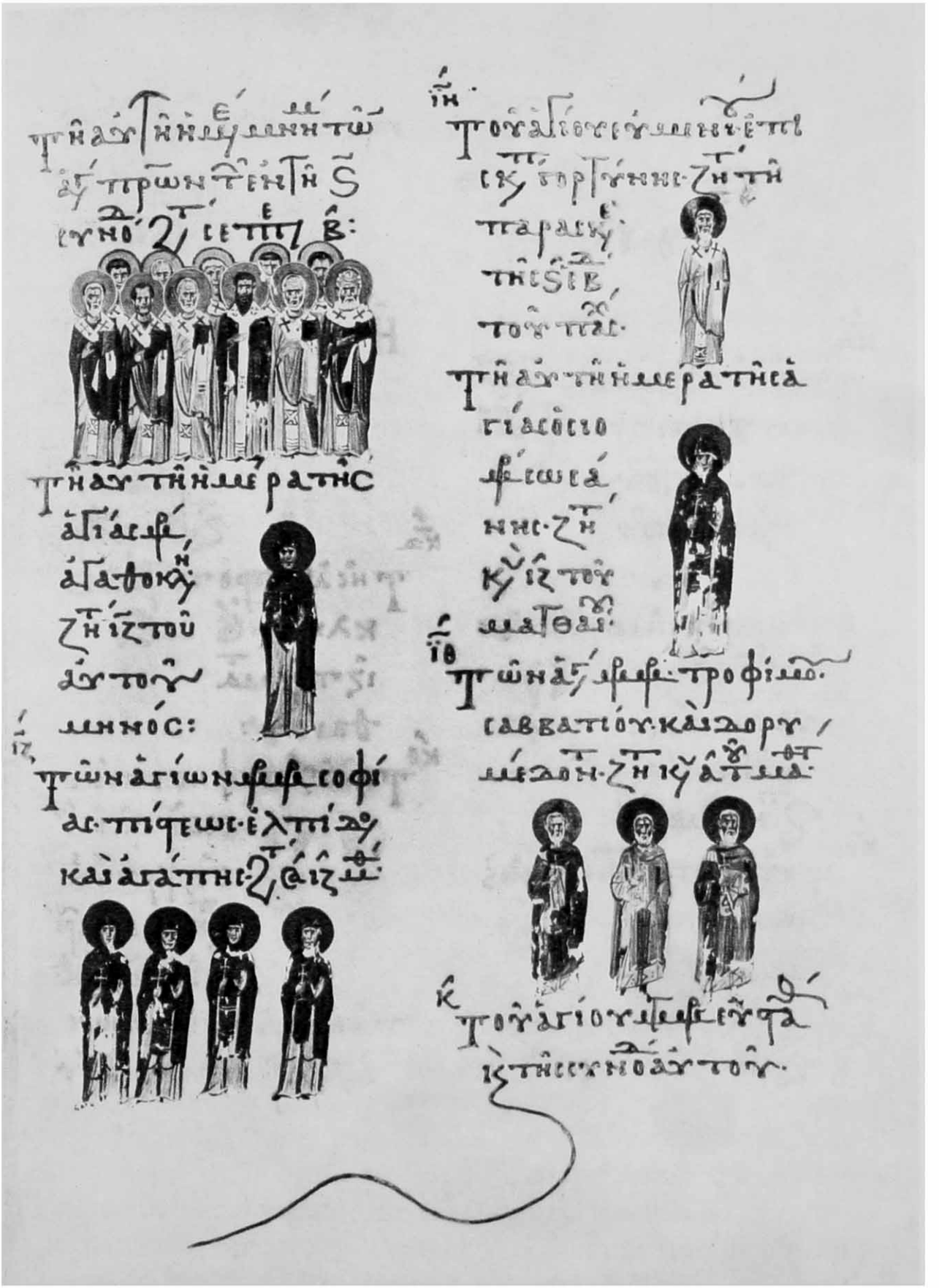
Fatta, dunque, a questo modo la professione delle verità, che abbiamo ricevuto sia dalla divina Scrittura, sia dall'insegnamento dei santi padri, e da quanto è stato stabilito intorno all'unica e vera fede dai predetti quattro sinodi; e pronunciata anche la condanna contro gli eretici e la loro empietà, e inoltre contro quelli che o hanno scusato o tentano di scusare i tre capitoli di cui abbiamo parlato, e che hanno perseverato e continuano a perseverare nel proprio errore; se qualcuno tentasse di trasmettere, insegnare, o scrivere alcunché in opposizione con quanto noi abbiamo disposto, se questi è vescovo o chierico, poiché agisce in modo alieno da quello proprio dei sacerdoti e dello stato ecclesiastico, sarà spogliato della sua dignità vescovile o di chierico; se poi fosse monaco o semplice laico, sarà anatema.

Religione_in_Ita

CONCILIO COSTANTINOPOLITANO III

(680-681)

Religione_in_Ita



I padri del terzo Concilio di Costantinopoli (680-681). Miniature
(Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. gr. 1156, fol. 253 r).

Religione_in_Ita

Costantinopoli III convocato dall'imperatore Costantino IV. 16 sessioni dal 7 novembre 680 al 16 settembre 681 (Trullanum). Papa Agatone (678-681); Papa Leone II (682-83). Condanna della dottrina di una volontà in Cristo (monotelismo); questione di Onorio.

Esposizione della fede

L'Unigenito figlio e verbo di Dio Padre, fattosi uomo, in tutto simile a noi fuorché nel peccato, Cristo, il vero nostro Dio, predicò apertamente nel Vangelo: *Io sono la luce del mondo. Chi mi segue, non camminerà nelle tenebre, ma avrà il lume della vita* [1]; e di nuovo: *Vi lascio la mia pace, vi dò la mia pace* [2]. Guidato dunque divinamente da questa celeste dottrina della pace, il nostro mitissimo imperatore, propugnatore della retta dottrina, avversario dell'errore, convocando questo nostro universale concilio, ha riunito l'intera compagine della chiesa. Questo santo ecumenico sinodo, dunque, rigettando l'empio errore che da qualche tempo va serpeggiando, e seguendo senza tentennamenti la retta via segnata dai santi ed eccellenti padri, approva in tutto, piamente, i cinque santi, ecumenici concili e, cioè, quello dei trecentodiciotto santi padri, raccoltisi a Nicea contro il folle Ario; dopo di questo, quello di Costantinopoli dei centocinquanta padri ispirati da Dio, contro Macedonio che impugnava lo Spirito, e l'empio Apollinare; similmente, il primo di Efeso, contro Nestorio, di mentalità giudaica, dove

1. *Gv* 8, 12.
2. *Gv* 14, 27.

Religione_in_Ita

si radunarono duecento venerabili uomini; quello di Calcedonia, di seicentotrenta padri divinamente ispirati, contro Eutiche e Dioscoro, odiatori di Dio; e oltre questi, approva anche l'ultimo di essi, il quinto santo concilio, radunato proprio qui contro Teodoro di Mopsuestia, Origene, Didimo ed Evagrio, e contro le opere di Teodoreto, che egli scrisse contro i dodici capitoli del celebre Cirillo, e la lettera di Iba che si dice essere stata scritta a Mari il Persiano. Rinnovando quindi, in tutto, gli immutabili decreti della pietà, e scacciando le profonde dottrine dell'empietà, anche questo santo ed universale sinodo ispirato da Dio, suggella il simbolo emesso dai trecentodiciotto padri, e poi confermato dai centocinquanta, dalla mente divinamente ispirata, simbolo che anche gli altri santi concili accolsero con gioia e confermarono, per estinguere ogni pestifera eresia.

Crediamo in un solo Dio... [seguono i simboli Niceno e Costantinopolitano].

Il santo e universale sinodo disse:

Alla perfetta conoscenza e conferma della retta fede sarebbe stato sufficiente questo pio e ortodosso simbolo della grazia divina. Ma poiché non restò inattivo colui che fin dall'inizio fu l'inventore della malizia e che, trovando un aiuto nel serpente, per mezzo di esso introdusse la velenosa morte nella natura umana, così anche ora, trovati gli istrumenti adatti alla propria volontà: alludiamo a Teodoro, che fu vescovo di Fara; a Sergio, Pirro, Paolo, Pietro, che furono presuli di questa imperiale città; ed anche a Onorio, che fu papa dell'antica Roma; a Ciro, che fu vescovo di Alessandria, e a Macario, recentemente vescovo di Antiochia, e a Stefano, suo discepolo; trovati, dunque, gli istrumenti adatti, non si astenne, attraverso questi, dal suscitare nel corpo della chiesa gli scandali dell'errore; e con espressioni mai udite disseminò in mezzo al popolo fedele la eresia di una sola volontà e di una sola operazione in due nature di una (persona) della santa Trinità, del Cristo, nostro vero Dio, in armonia con la folle dottrina falsa degli empi Apollinare, Severo e Temistio; e cercò in tutti i modi di toglier di mezzo con ingannevole invenzione la perfezione dell'incarnazione

Religione_in_Ita

dello stesso ed unico signore Gesù Cristo, nostro Dio, e introdusse, quindi, funestamente una carne senza volontà e senza operazione propria, benché fornita di vita intellettuale.

Per questo Cristo, nostro Dio, ha suscitato un fedele imperatore, un nuovo David, avendo trovato *un uomo secondo il suo cuore* [3], il quale, conforme a quanto dice la Scrittura, *non concede sonno ai suoi occhi, e riposo alle sue palpebre* [4], fino a che non ha trovato, per mezzo di questa sacra adunanza voluta da Dio, una proclamazione perfetta della vera fede, secondo la parola del Signore: *dove sono radunati due o tre nel mio nome, io sono in mezzo ad essi* [5].

Il presente santo e universale concilio, accoglie con fede e saluta a braccia aperte la relazione del santissimo e beatissimo papa dell'antica Roma, Agatone, al piissimo e fedelissimo nostro imperatore Costantino [IV], che rigetta, nominatamente, quelli che hanno predicato e quelli che hanno insegnato, come è stato mostrato sopra, una sola volontà ed una sola operazione nel mistero dell'incarnazione di Cristo, vero nostro Dio; ammette, similmente, anche l'altra relazione sinodale, mandata dal santo sinodo dei centoventicinque vescovi, cari a Dio, tenuto sotto lo stesso santissimo papa, per contribuire alla tranquillità, dono di Dio. Il concilio le accoglie inquantoché sono in armonia sia col santo concilio di Calcedonia, sia col tomo del santissimo e beatissimo papa della stessa antica Roma, Leone, mandato a Flaviano, uomo santo, che quel sinodo chiamò « colonna dell'ortodossia ». Esse sono anche conformi alle lettere sinodali scritte dal beato Cirillo contro l'empio Nestorio e ai vescovi dell'Oriente.

Seguendo i cinque santi concili ecumenici, e i santi ed eccellenti padri, in accordo con essi definisce e confessa il signore nostro Gesù Cristo, nostro vero Dio, uno della santa, consostanziale e vivificante Trinità, perfetto nella divinità e perfetto nella umanità; veramente Dio e veramente uomo,

3. *At* 13, 22.
4. *Sal* 131, 4.
5. *Mt* 18, 20.

Religione_in_Ita

composto di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre secondo la divinità e, nello stesso tempo, consostanziale a noi nella sua umanità; simile a noi in tutto, meno che nel peccato [6], generato dal Padre, prima dei secoli, secondo la divinità, in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza (è nato) dallo Spirito santo e da Maria vergine, nel più vero senso della parola madre di Dio, secondo l'umanità; un solo e medesimo Cristo, figlio unigenito di Dio, da riconoscersi in due nature senza confusione, mutamento, separazione, divisione; senza che in nessun modo venga soppressa la differenza delle nature per l'unione, ma salvaguardando la proprietà dell'una e dell'altra, e concorrendo ciascuna a formare una sola persona e sussistenza; non diviso e scomposto in due persone, ma uno e medesimo figlio unigenito, Verbo di Dio, signore Gesù Cristo, come un tempo i profeti ci rivelarono di lui, e lo stesso Gesù Cristo ci insegnò, e il simbolo dei santi padri ci ha trasmesso.

Predichiamo anche, in lui, due volontà naturali e due operazioni naturali, indivisibilmente, immutabilmente, inseparabilmente, inconfusamente, secondo l'insegnamento dei santi padri. Due volontà naturali che non sono in contrasto fra loro (non sia mai detto!), come dicono gli empi eretici, ma tali che la volontà umana segua, senza opposizione o riluttanza, o meglio, sia sottoposta alla sua volontà divina e onnipotente. Era necessario, infatti, che la volontà della carne fosse mossa e sottomessa al volere divino, secondo il sapientissimo Atanasio [7]. Come, infatti, la sua carne si dice ed è carne del Verbo di Dio, così la naturale volontà della carne si dice ed è volontà propria del Verbo di Dio, secondo quanto egli stesso dice: *Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato* [8], intendendo per propria volontà quella della carne, poiché anche la carne divenne sua propria: come, infatti la sua santissima, immacolata e animata carne, sebbene deificata,

6. Cfr. *Eb* 4, 15.
7. Trattato perduto.
8. *Gv* 6, 38.

Religione_in_Ita

non fu distrutta, ma rimase nel proprio stato e nel proprio modo d'essere, così la sua volontà umana, anche se deificata, non fu annullata, ma piuttosto salvata, secondo quanto Gregorio, divinamente ispirato, dice: « Quel volere, che noi riscontriamo nel Salvatore, non è contrario a Dio, ma anzi è trasformato completamente in Dio » [9].

Ammettiamo, inoltre, nello stesso signore nostro Gesù Cristo, nostro vero Dio, due naturali operazioni, senza divisioni di sorta, senza mutazioni, separazioni, confusioni; e cioè: un'operazione divina e un'operazione umana, secondo quanto apertissimamente afferma Leone, divinamente ispirato: « Agisce, infatti, ciascuna natura in comunione con l'altra secondo ciò che ha di proprio; il Verbo opera ciò che è proprio del Verbo, il corpo compie ciò che è proprio del corpo » [10]. Non ammetteremo, certamente, una sola naturale operazione di Dio e della creatura, perché non avvenga che attribuiamo all'essenza divina ciò che è stato creato, o riduciamo l'eccellenza della natura divina al rango di ciò che conviene alle creature: riconosciamo, infatti, dello stesso e medesimo Cristo i miracoli e le sofferenze secondo questo o quell'elemento delle nature da cui proviene e in cui ha l'essere, come disse il divino Cirillo. Insomma, restando fermo il concetto di inconfuso e di indiviso, riassumiamo tutto in quest'unica espressione: Credendo che uno della santa Trinità, e, dopo l'incarnazione, il signore nostro Gesù Cristo, è il nostro vero Dio, affermiamo che due sono le sue nature che risplendono nella sua unica sussistenza; in essa egli, durante tutta l'economia della sua vita, operò prodigi e soffrì dolori; e ciò in modo non apparente, ma reale, mentre la differenza delle nature in quell'unica sussistenza può conoscersi solo dal fatto che ciascuna natura, in comunione con l'altra, voleva ed operava conformemente al proprio essere. In questo modo, noi ammettiamo anche due naturali volontà ed operazioni, che concorrono insieme alla salvezza del genere umano.

9. Gregorio Nazianzeno, *Oratio*, 30, 12 (PG 36, 117).
10. *Lettera a Flaviano* (v. sopra, p. 156).

Religione_in_Ita

Stabilite, quindi, queste cose con ogni possibile diligenza e cura, definiamo non esser lecito ad alcuno presentare, ossia scrivere, comporre, credere, altra formula di fede, o insegnarla ad altri. Quelli poi che osassero o comporre una diversa formula, o presentare, o insegnare, o trasmettere un altro simbolo a quelli che volessero convertirsi alla conoscenza della verità dall'Ellenismo, dal Giudaismo, o da qualsiasi altra setta; o tentassero di introdurre nuove voci, ossia nuovi modi di dire, per sconvolgere quanto da noi è stato definito, questi tali, se sono vescovi o chierici, decadono, i vescovi dall'episcopato, i chierici dalla dignità di chierici; se poi si tratta di monaci o di laici, siano anatematizzati.

Religione_in_Ita

CONCILIO NICENO II

(787)

Religione_in_Ita

Nicea II convocato dall'imperatrice Irene. 8 sessioni dal 24 settembre al 23 ottobre 787. Papa Adriano I (772-795). Significato e liceità del culto delle immagini. 20 canoni.

Definizione

Il santo, grande e universale concilio, per grazia di Dio e per decreto dei pii e cristiani nostri imperatori Costantino ed Irene, sua madre, riunito per la seconda volta nella illustre metropoli di Nicea in Bitinia nella santa chiesa di Dio del titolo di Sofia, seguendo la tradizione della chiesa cattolica, definisce quanto segue.

Cristo, nostro Dio, ci fece dono della sua conoscenza e ci liberò dalle tenebre e dal furore degli idoli. E dopo aver fatta sua sposa la sua chiesa, *senza macchia e senza ruga* [1], promise di conservarla e confermò questa promessa dicendo ai suoi discepoli *Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli* [2]. Ma questa promessa egli non la fece solo a loro ma anche a noi, che attraverso loro abbiamo creduto nel suo nome [3].

Alcuni, dunque, incuranti di questo dono, come se avessero ricevuto le ali dal nemico ingannatore, hanno deviato dalla retta ragione opponendosi alla tradizione della chiesa cattolica, non hanno più raggiunto la conoscenza della verità. E, come dice il proverbio, sono andati errando per i viottoli, del proprio campo e hanno riempito le loro mani di sterilità;

1. *Ef* 5, 27.
2. *Mt* 28, 20.
3. Cfr. *Gv* 17, 20.

Religione_in_Ita

hanno tentato, infatti, di screditare le immagini dei sacri monumenti dedicati a Dio; sacerdoti, certo, di nome, ma non nella sostanza. Di questi il Signore dice così nella profezia: *Molti pastori hanno devastato la mia vigna; hanno contaminato la mia parte* [4], seguendo, infatti, uomini scellerati, e trascinati dalle loro passioni, hanno accusato la santa chiesa, sposata a Cristo Dio, e *non distinguendo il sacro dal profano* [5], hanno messo sullo stesso piano le immagini di Dio e dei suoi santi e le statue degli idoli diabolici.

Non potendo, quindi, il Signore Dio sopportare che i suoi sudditi venissero corrotti da una tale peste, ha convocato con la sua divina volontà, noi da ogni parte; noi, ossia i responsabili del sacerdozio, attraverso lo zelo religioso e l'invito di Costantino e di Irene, nostri fedelissimi imperatori: tutto ciò perché la divina tradizione della chiesa cattolica riuscisse rafforzata da un voto comune. Dopo ricerche, quindi, e discussioni diligentissime, con l'unico scopo di seguire la verità, noi né togliamo né aggiungiamo cosa alcuna; vogliamo solo conservare intatto tutto ciò che è (proprio) della chiesa cattolica. Seguendo, perciò, i santi sei concili ecumenici, e specialmente quello che fu tenuto nella nobile metropoli dei Niceni; ed inoltre quello celebrato dopo di esso nella città imperiale, cara a Dio:

Crediamo in un solo Dio... [segue il simbolo Niceno-Costantinopolitano].

Detestiamo e anatematizziamo Ario ed i suoi seguaci, e quelli che hanno in comune con lui la sua insana dottrina; così pure Macedonio ed i suoi, ben a ragion chiamati « pneumatomachi », cioè gente che combatte lo Spirito. Confessiamo anche la signora nostra, la santa Maria, come vera e propria madre di Dio: essa, infatti, ha partorito nella sua carne una persona della Trinità, Cristo, nostro Dio, come ha insegnato anche il primo concilio di Efeso, che scacciò dalla chiesa l'empio Nestorio, e quelli che ne seguono il pensiero, perché introducevano un dualismo di persone (in Cristo). Confes-

4. *Ger* 12, 10.
5. *Ez* 22, 26.

Religione_in_Ita

siamo inoltre anche le due nature di colui che si è incarnato per noi dall'immacolata madre di Dio e sempre vergine Maria, riconoscendo in lui un perfetto Dio e un perfetto uomo, come ha proclamato anche il concilio di Calcedonia, scacciando dalla chiesa Eutiche e Dioscoro, blasfemi. Accomuniamo ad essi Severo, Pietro, e il poliblasfemo loro codazzo, intrecciati l'uno all'altro. Con essi anatematizziamo le favolose invenzioni di Origene, di Evagrio, e di Didimo, come fece anche il quinto concilio riunito a Costantinopoli. Predichiamo, inoltre, in Cristo due volontà e due operazioni, secondo la proprietà delle nature, come solennemente dichiarò il sesto sinodo di Costantinopoli, sconfessando Sergio, Onorio, Ciro, Pirro, Macario, negatori della pietà, e i loro accoliti. In poche parole, noi intendiamo custodire gelosamente intatte tutte le tradizioni ecclesiastiche, sia scritte che orali. Una di queste, in accordo con la predicazione evangelica, è la pittura delle immagini, che giova senz'altro a confermare la vera e non fantastica incarnazione del Verbo di Dio, e ha una simile utilità per noi infatti, le cose, che hanno fra loro un rapporto di somiglianza, hanno anche senza dubbio un rapporto scambievole di significato.

In tal modo, procedendo sulla via regia, seguendo in tutto e per tutto l'ispirato insegnamento dei nostri santi padri e la tradizione della chiesa cattolica – riconosciamo, infatti, che lo Spirito santo abita in essa – noi definiamo con ogni accuratezza e diligenza che, a somiglianza della preziosa e vivificante Croce, le venerande e sante immagini sia dipinte che in mosaico, di qualsiasi altra materia adatta, debbono essere esposte nelle sante chiese di Dio, nelle sacre suppellettili e nelle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie; siano esse l'immagine del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, o quella della immacolata Signora nostra, la santa madre di Dio, degli angeli degni di onore, di tutti i santi e pii uomini. Infatti, quanto più continuamente essi vengono visti nelle immagini, tanto più quelli che le vedono sono portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse rappresentano e a tributare ad essi rispetto e venerazione. Non si tratta, certo, secondo la nostra fede,

Religione_in_Ita

di un vero culto di latria, che è riservato solo alla natura divina, ma di un culto simile a quello che si rende alla immagine della preziosa e vivificante croce, ai santi evangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di incenso e di lumi, com'era uso presso gli antichi. L'onore reso all'immagine, infatti, passa a colui che essa rappresenta; e chi adora l'immagine, adora la sostanza di chi in essa è riprodotto.

In tal modo si rafforza l'insegnamento dei nostri santi padri, ossia la tradizione della chiesa cattolica, che ha accolto il Vangelo da un confine all'altro della terra; in tal modo siamo seguaci di Paolo, del divino collegio apostolico, e della santità dei padri, tenendoci stretti alle tradizioni che abbiamo ricevuto [6]; così possiamo cantare alla chiesa gli inni trionfali dei profeti: *rallegrati molto, figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme; godi e gioisci, con tutto il cuore; il Signore ha tolto di mezzo a te le iniquità dei tuoi avversari, sei stata liberata dalle mani dei tuoi nemici. Dio, il tuo re, è in mezzo a te; non sarai più oppressa dal male* [7], e la pace porrà in te la sua dimora in eterno.

Chi, perciò, oserà pensare o insegnare diversamente, o, conformemente agli empi eretici, o oserà impugnare le tradizioni ecclesiastiche, o inventare delle novità, o gettar via qualche cosa di ciò che è consacrato a Dio, nella chiesa, come il Vangelo, l'immagine della croce, immagini dipinte, o le sante reliquie dei martiri, o pensare con astuti raggiri di sovvertire qualcuna delle legittime tradizioni della chiesa cattolica; o anche di servirsi dei vasi sacri come di vasi comuni, o dei venerandi monasteri (come di luoghi profani), in questo caso, quelli che sono vescovi o chierici siano deposti, i monaci e i laici, vengano esclusi dalla comunione.

Anatemi riguardo alle sacre immagini

I. Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, possa esser limitato, secondo l'umanità, sia anatema.

6. Cfr. *II Ts* 2, 15.
7. *Sof* 3, 14-15.

Religione_in_Ita

II. Se qualcuno rifiuta che i racconti evangelici siano rappresentati con disegni, sia anatema.

III. Se qualcuno non saluta queste (immagini), (fatte) nel nome del Signore e dei suoi santi, sia anatema.

IV. Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta che non scritta, sia anatema.

Canoni

I. *Bisogna osservare in tutto i sacri canoni.*

Quelli che hanno avuto in sorte il sacerdozio, hanno il criterio costituito dalle testimonianze e dalle indicazioni delle prescrizioni canoniche. Noi le accettiamo con gioia, e cantiamo con Davide divinamente ispirato, dicendo a Dio: *Mi sono dilettato dei tuoi comandamenti, come di ogni ricchezza* [8]. E *hai emanato i tuoi comandamenti con giustizia in eterno; dammene l'intelligenza e vivrò* [9]. Se, dunque, la voce dei profeti ci comanda di *osservare in eterno i comandamenti di Dio, e di vivere in essi* [10], è chiaro che essi devono rimanere intatti e stabili. Anche Mosè, infatti, che vide Dio, dice così: *In essi non vi è nulla da aggiungere e nulla da togliere* [11]. E il divino apostolo, gloriandosi in essi, grida: *In essi gli angeli desiderano ardentemente di volgere lo sguardo* [12]; e: *Se un angelo vi annunzia (qualche cosa) oltre quello che voi avete ricevuto, sia anatema* [13].

Convinti di ciò ne facciamo professione e ce ne rallegriamo come uno si rallegra di abbondanti spoglie [14], gioiosamente accogliamo nel nostro cuore i divini canoni, e conserviamo integre e certe le loro prescrizioni, sia quelle emanate dai lodevolissimi apostoli, trombe dello Spirito, che quelle dei sei concili universali e dei concili locali, raccolti per esporre

8. *Sal* 118, 14.
9. *Sal* 118, 138 e 144.
10. *Sal* 118, 88.
11. *Dt* 12, 32.
12. *I Pt* 1, 12.
13. *Gal* 1, 9.
14. Cfr. *Sal* 118, 162.

Religione_in_Ita

questi decreti, e dei nostri santi padri. Illuminati, infatti, da un solo e medesimo Spirito, stabilirono quanto era utile. Sicché quelli che essi hanno anatematizzato lo sono anche per noi; quelli deposti lo sono anche per noi; quelli giudicati degni di segregazione, lo sono anche per noi; quelli sottoposti a pene, lo sono anche per noi allo stesso modo. *Il vostro modo di vivere non sia amante del denaro, ma contentatevi di quanto avete* [15]: così esclama con chiara voce il divino Paolo, colui che salì al terzo cielo e ascoltò parole ineffabili.

II. *Chi viene ordinato vescovo prometta di osservare i sacri canoni, altrimenti non deve essere ordinato.*

Poiché cantando i salmi promettiamo a Dio: *Mediterò i tuoi comandamenti; non dimenticherò le tue parole* [16], è certamente salutare che ogni cristiano osservi tutto ciò; ma in modo particolare coloro che hanno conseguito la dignità sacerdotale. Stabiliamo, perciò, che chiunque sia promosso all'episcopato, debba conoscere a memoria il Salterio, sicché possa ammonire tutto il clero, che da lui dipende, a istruirsi allo stesso modo. Il metropolita indaghi diligentemente l'ordinando se egli legge volentieri, e non di corsa, ma con attenzione sia i sacri canoni e il santo Vangelo, sia il libro del divino apostolo, e tutta la sacra Scrittura; se si comporta secondo i divini precetti, e istruisce così il suo popolo. Le parole divine, ossia la vera conoscenza delle sacre Scritture, sono sostanza, infatti, del nostro sacerdozio, come afferma il grande Dionigi [17]. Che se egli non fosse d'accordo, e non fosse disposto a comportarsi e ad insegnare così, non sia ordinato. Dice, infatti, Dio per mezzo dei profeti: *Tu hai respinto la scienza, io respingerò te, perché tu non sia mio sacerdote* [18].

15. *II Cor* 12, 2-3.
16. *Sal* 118, 16.
17. Dionigi Areopagita, *Hierarchia coelestis*, I, 4 (PG 3, 389).
18. *Os* 4, 6.

Religione_in_Ita

III. *I prìncipi non devono eleggere un vescovo*

Ogni elezione di un vescovo, di un sacerdote, di un diacono, fatta dai prìncipi secolari è invalida, secondo il canone: « Se un vescovo con l'appoggio dell'autorità secolare ha ottenuto una chiesa sia deposto e siano segregati tutti quelli che comunicano con lui » [19]. Bisogna, infatti, che chi dev'essere promosso all'episcopato, sia eletto da vescovi, com'è stato stabilito dai santi padri di Nicea, nel canone: « È sommamente conveniente che il vescovo sia eletto da tutti i vescovi della provincia; se ciò fosse difficile per una urgente necessità o per le distanze, almeno tre, raccoltisi nello stesso luogo, non senza che i vescovi assenti abbiano dato il loro parere per iscritto, facciano l'ordinazione. La conferma di quanto è stato compiuto è riservata, in ciascuna provincia, al metropolita » [20].

IV. *I vescovi si devono astenere da ogni baratto.*

Il banditore della verità, il divino apostolo Paolo, stabilendo quasi una norma per i presbiteri di Efeso, o meglio, per tutto il clero, dice con estrema libertà: *Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né la veste di nessuno. Vi ho mostrato in ogni maniera che così, lavorando, bisogna aiutare i deboli,* stimando più felice il dare [21].

Anche noi, quindi, istruiti da lui, stabiliamo che in nessun modo per turpe lucro un vescovo *adducendo scuse ai suoi peccati* [22] possa chiedere oro, argento, o altra cosa, ai vescovi, ai chierici, o ai monaci che sono sotto di lui. Dice, infatti, l'apostolo: *Gli ingiusti non avranno in sorte il regno di Dio* [23] e: *I figli non devono accumulare per i genitori, sono piuttosto questi che devono metter da parte per i figli* [24].

19. *Canoni degli apostoli*, 30.
20. Concilio di Nicea, c. 4 (v. sopra, p. 107).
21. *At* 20, 33 e 35.
22. *Sal* 140, 4.
23. *I Cor* 6, 9.
24. *II Cor* 12, 14.

Religione_in_Ita

Se, perciò, qualcuno, volendo denaro o qualsiasi altra cosa, o per innata passione allontanasse o escludesse qualcuno dei suoi chierici dal suo ministero, o chiudesse il tempio venerando, così che non potesse più tenersi in esso il divino servizio, spingendo la sua pazzia a cose insensate, poiché si mostra davvero insensato, sarà soggetto a pena analoga, che *ricadrà sul suo stesso capo* [25] poiché si rende trasgressore di un precetto di Dio e delle prescrizioni apostoliche. Comanda, infatti, anche Pietro, il principale tra gli apostoli: *Pascete il gregge di Dio, che è in mezzo a voi, non forzatamente, ma volentieri, conforme alla volontà di Dio; non per volgare desiderio di guadagno, ma con zelo; non come chi vuole signoreggiare il clero, ma trasformandosi in modelli del gregge; e quando apparirà il pastore dei pastori, riceverete la corona di gloria che non marcisce* [26].

V. *Chi schernisce i chierici ordinati senza donativi sia punito.*

Il peccato conduce alla morte [27] quando qualcuno, dopo aver peccato, non si corregge. Peggio ancora, se qualcuno si erge arrogantemente contro la pietà e la verità, amando mammona più dell'obbedienza a Dio, e non tenendo in nessun conto i suoi precetti canonici. In loro non abita il Signore Dio [28], a meno che, umiliati per il proprio errore, non si correggano: bisogna, infatti che essi si avvicinino maggiormente a Dio, e con cuore contrito gli chiedano la remissione di questo peccato e la sua indulgenza, piuttosto che vantarsi di donativi illeciti: *poiché Dio è vicino a quelli che sono contriti di cuore* [29].

Quelli dunque che si gloriano di essere stati ordinati per una chiesa per mezzo del denaro e pongono le loro speranze in questa loro prava consuetudine, che aliena da Dio e da ogni sacerdozio, e che, per di più, impudentemente e sfaccia-

25. *Sal* 7, 17.
26. *I Pt* 5, 2-4.
27. Cfr. *I Gv* 5, 16-17.
28. Cfr. *Nm* 16, 3.
29. *Sal* 33, 19.

Religione_in_Ita



Il secondo Concilio di Nicea (787). Miniatura del x secolo

(Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. gr. 1613, fol. 108 v).

Religione_in_Ita

tamente hanno espressioni offensive contro chi per la propria vita virtuosa è stato scelto e costituito (nel sacerdozio) dallo Spirito santo senza denaro; quelli, dunque, che fanno ciò, prima siano posti all'ultimo gradino del loro ordine; se poi insistessero, siano assoggettati alle pene ecclesiastiche.

Se poi nell'ordinazione si venisse a sapere che qualcuno in passato avesse fatto ciò, si agisca secondo il canone apostolico, che dice: « Se un vescovo, un presbitero o un diacono, hanno ottenuto la loro dignità col denaro, siano deposti, loro e chi li ha ordinati, e siano in ogni modo privati della comunione, come Simon mago da me Pietro » [30]. Ciò anche conformemente al secondo canone dei nostri santi padri di Calcedonia, che dice: « Se un vescovo facesse una sacra ordinazione per denaro, e riducesse ad una vendita quella grazia che per sua natura non si può vendere, e consacrasse per denaro un vescovo, un corepiscopo, un presbitero, un diacono, o un qualsiasi altro membro del clero; o, sempre per denaro, nominasse un amministratore, o un pubblico difensore, o una guardia, o, insomma, uno qualsiasi del clero, per vile guadagno; chi, dunque, avrà realmente fatto ciò, metterà in serio pericolo il suo posto. Colui poi che è stato consacrato, non dovrà ricavare nessun utile da una consacrazione fatta per commercio e dalla sua promozione; sia considerato, invece, estraneo alla sua dignità e all'ufficio, che ha ottenuto col denaro. Se poi si venga a sapere che qualcuno ha fatto da mediatore in così vergognosi e illeciti guadagni, anche costui, se fosse un chierico decada dalla propria dignità, se fosse un laico o monaco, sia scomunicato » [31].

VI. *Che ogni anno si celebri il sinodo locale.*

Vi è un canone che dice: « Due volte all'anno bisogna riunire i vescovi di ogni provincia per discutere i problemi » [32]. Però per il disagio, o perché i vescovi che devono riunirsi

30. *Canoni degli apostoli* 29.
31. Concilio di Calcedonia, c. 2 (v. sopra, p. 165).
32. Concilio di Nicea, c. 5; concilio di Calcedonia, c. 19 (v. sopra, pp. 107 e 171).

Religione_in_Ita

sono sempre in difficoltà quando devono mettersi in cammino, i santi padri del sesto sinodo hanno stabilito che « assolutamente e senza scuse si tenessero almeno una volta all'anno, per riformare ciò che ne ha bisogno »[33]. Questo canone lo riconfermiamo anche noi; se poi vi sarà qualche autorità (civile) che intenda impedire ciò, sia privata della comunione; e se un metropolita, senza necessità, né impedimenti, né plausibili motivi, trascurasse di mettere in pratica questa prescrizione, sia assoggettato alle pene canoniche.

Quando poi il Sinodo tratta le questioni riguardanti i sacri canoni e gli Evangeli, i vescovi riuniti devono avere la massima cura di osservare i divini e vivificanti comandamenti di Dio: *Nell'osservarli, infatti, è posta una grande ricompensa*[34]*; perché il comandamento è una lucerna, e la legge una luce; e la correzione e la disciplina è la via della vita*[35]: *il comandamento di Dio è luminoso e illumina gli occhi*[36]. Il metropolita non ha il diritto di esigere qualche cosa di quelle che un vescovo avesse portato con sé, sia essa un giumento o altro. Se sarà provato che l'ha fatto, restituirà quattro volte tanto.

VII. *Bisogna completare le nuove chiese, consacrate senza le reliquie dei santi.*

Dice il divino apostolo Paolo: *I peccati di alcuni uomini si manifestano prima, quelli di altri dopo*[37]. Quindi ai peccati precedenti, seguiranno altri peccati. Per questo, all'empia eresia dei calunniatori dei cristiani, sono seguite altre empietà. Come infatti hanno tolto dalla chiesa la vista delle venerande immagini, così hanno abbandonato anche altre consuetudini, che bisogna ripristinare secondo la legislazione sia scritta, che solo tramandata.

Comandiamo che nelle chiese che sono state consacrate senza le reliquie dei santi martiri, venga fatta la deposizione

33. In realtà si tratta del c. 8 del concilio Quininsesto o Trullano del 692.
34. *Sal* 18, 12.
35. *Pr* 6, 23.
36. *Sal* 18, 9.
37. *I Tm* 5, 24.

Religione_in_Ita

delle reliquie, naturalmente con la consueta preghiera. Da oggi in poi un vescovo che consacrasse una chiesa senza reliquie, sia deposto per aver trasgredito le tradizioni ecclesiastiche.

VIII. *Non bisogna accogliere gli Ebrei che non si convertono sinceramente.*

Poiché quelli che appartengono alla religione ebraica, errando, credono di potersi far beffe di Cristo Dio, fingendo di vivere da cristiani, e invece lo negano, celebrando di nascosto i loro sabati e seguendo altre pratiche giudaiche, disponiamo che costoro non debbano essere ammessi né alla comunione, né alla preghiera, né in chiesa. Siano apertamente Ebrei, secondo la loro religione! Stabiliamo anche che non si devono battezzare i loro figli, e che essi non possono acquistare né possedere servi. Se qualcuno di loro però, si convertirà con fede e con cuore sincero, e crederà con tutto il suo cuore, abbandonando i loro costumi e le loro azioni affinché anche altri possano essere ripresi e corretti, egli e i suoi figli potranno essere accolti, battezzati e aiutati perché si astengano dalle superstizioni ebraiche; altrimenti non siano ammessi.

IX. *Non si nasconda alcun libro dell'eresia che calunnia i cristiani.*

Tutti i giuochi da bambini, sciocchi baccanali e falsi scritti, composti contro le sacre immagini, devono essere consegnati all'episcopio di Costantinopoli, perché siano sequestrati con gli altri libri eretici. Se si scoprirà che qualcuno li avrà nascosti, sia deposto, se vescovo, sacerdote o diacono; se laico o monaco, sia anatematizzato.

X. *Un chierico non deve lasciare la propria parrocchia per un'altra, all'insaputa del vescovo.*

Poiché alcuni chierici, eludendo le disposizioni canoniche, lasciano la loro parrocchia e corrono ad altre, specie in questa

Religione_in_Ita

imperiale città cara a Dio e stanno presso i potenti, officiando le loro cappelle, essi senza il permesso del loro vescovo e di quello di Costantinopoli non devono essere accolti in nessuna casa o chiesa. Se qualcuno farà ciò, qualora perseverasse, sia deposto.

Quelli che col consenso dei suddetti vescovi fanno ciò non possono però occuparsi di affari mondani o secolari, lo proibiscono i sacri canoni. E se qualcuno avesse accettato le funzioni di maggiordomo la smetta o sarà deposto. Molto meglio sarebbe che costui istruisse i fanciulli e i domestici, leggendo loro le sacre Scritture: per questo, infatti, è stato fatto sacerdote.

XI. *Negli episcòpi e nei monasteri debbono esservi degli amministratori.*

Obbligati ad osservare tutti i sacri canoni, dobbiamo conservare immutato anche quello per cui vi deve essere in ogni chiesa un amministratore. Se, quindi, ogni metropolita costituisce questo economo nella sua chiesa, bene, altrimenti il vescovo di Costantinopoli ha il potere di imporre d'autorità a tale chiesa l'economo. Lo stesso possono fare i metropoliti nei riguardi dei vescovi loro sottoposti. La stessa norma deve essere osservata anche nei monasteri.

XII. *Il vescovo e l'abate non devono alienare i fondi della chiesa.*

Se un vescovo o un abate dà una parte dei beni del vescovado o del monastero alle autorità o a qualche altra persona, la donazione è nulla, secondo il canone dei santi apostoli, che dice: « Il vescovo abbia cura di tutti i beni ecclesiastici, e li amministri come se Dio lo vedesse. Non gli è permesso appropriarsene o donare ai propri parenti le cose di Dio. Se essi sono poveri, provveda ad essi come poveri; ma non avvenga che, con la scusa di essi, venda i beni della chiesa » [38].

38. *Canoni degli apostoli* 38.

Religione_in_Ita

Se poi adducesse la scusa che la proprietà non dà alcun frutto, neppure in questo caso può darla ai signori temporali, ma solo a dei chierici o a dei contadini. Se poi il signore, con riprovevole astuzia comprasse la proprietà dal contadino o dal chierico, neppure così l'acquisto sarà valido e dovrà essere restituito al vescovado o al monastero. Il vescovo o l'abate che hanno operato in questo modo siano cacciati, hanno dissipato, infatti, quanto non avevano raccolto.

XIII. *Sono degni di condanna quelli che riducono i monasteri a comuni abitazioni.*

Durante la calamità che ha colpito le nostre chiese a causa dei nostri peccati, alcuni episcòpi e monasteri sono stati ridotti a comuni abitazioni di proprietà privata. Se i possessori credono di restituirle, perché siano riportate alla loro destinazione originaria, ottimamente!; in caso contrario, se essi appartengono al clero, siano deposti; se sono monaci o laici, siano scomunicati: sono, infatti, già condannati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito santo; e siano destinati là *dove il verme non muore, e il fuoco non si spegne* [39], perché si oppongono alla voce del Signore: *Non trasformate la casa del Padre mio in un mercato* [40].

XIV. *Senza imposizione delle mani non si può leggere dall'ambone nelle liturgie.*

L'ordine deve regnare nelle cose sacre e pertanto si osservino con diligenza i vari livelli del sacerdozio.

Dato che alcuni, che fin da bambini hanno ricevuto la tonsura clericale, senza altra ordinazione da parte del vescovo, leggono dall'ambone nelle adunanze liturgiche, contro i sacri canoni, ordiniamo che da questo momento ciò non sia più consentito, neppure ai monaci.

Tuttavia ciascun superiore di un monastero potrà creare un lettore nell'ambito del proprio monastero, se però egli

39. *Mc* 9, 47.
40. *Gv* 2, 16.

Religione_in_Ita

stesso ha ricevuto l'imposizione dal vescovo ed è sicuramente prete. Ugualmente bisogna che i corepiscopi, secondo l'antica consuetudine, promuovano i lettori solo per comando del vescovo.

XV. *Un chierico non dev'essere addetto a due chiese.*

D'ora in poi, un chierico non potrà essere addetto a due chiese: ciò, infatti, è proprio di chi desidera far commercio e turpe guadagno, ed è alieno dalle consuetudini ecclesiastiche. Abbiamo ascoltato, infatti, dalla stessa voce del Signore che *uno non può servire due padroni; o odierà uno e amerà l'altro, ovvero sarà favorevole all'uno, disprezzando l'altro* [41]. Quindi ognuno, conforme alla voce dell'apostolo: *in ciò a cui fu chiamato, in questo rimanga* [42], deve servire una sola chiesa: quanto, infatti, nelle cose ecclesiastiche viene fatto per turpe guadagno è alieno da Dio. Per le necessità della vita, vi sono molte occupazioni: da queste, se uno vuole, si procuri ciò che è necessario alla vita. Dice, infatti, l'apostolo: *Alle mie necessità e a quelle di coloro che sono con me, hanno provveduto queste mani* [43].

Queste disposizioni valgono per questa città, che Dio ha in custodia. Per gli altri luoghi, considerata la penuria di soggetti, si sia più indulgenti.

XVI. *Un sacerdote non deve indossare vesti preziose.*

I raffinati ornamenti del corpo sono estranei allo stato sacerdotale, perciò i vescovi e i chierici che si ornano con vesti lussuose e appariscenti, devono smetterla, altrimenti siano puniti. Ugualmente si dica di quelli che usano profumi.

Poiché la radice velenosa [44] lussureggiando ha contaminato la chiesa cattolica – intendiamo l'eresia di quelli che diffamano i cristiani – e quelli che l'hanno fatta propria non solo

41. *Mt* 6, 24.
42. *I Cor* 7, 20.
43. *At* 20, 34.
44. Cfr. *Dt* 29, 17; *Eb* 12, 15.

Religione_in_Ita

hanno in abominazione immagini dipinte, ma hanno rinunziato ad ogni segno di riverenza e detestano quelli che vogliono vivere religiosamente e piamente (e si avvera in essi ciò che è scritto: *La pietà è abominazione per il peccatore* [45]); dunque, quelli che deridono chi indossa vesti semplici e sacre, siano puniti. Fin dai tempi antichi, i preti usarono vesti modeste e umili, perché tutto ciò che si usa non per necessità, ma per eleganza, non sfugge all'accusa di « frivolezza », come afferma Basilio Magno [46]. Allora non si usava neppure una veste di seta variopinta, né si ornavano i bordi dei vestiti con aggiunte di vario colore, attenti a ciò che Dio stesso aveva detto: *quelli che sono vestiti mollemente, stanno nei palazzi dei re* [47].

XVII. *Non deve costruire un oratorio chi non avesse i mezzi per condurlo a termine.*

Alcuni monaci, smaniosi di comandare e senza alcuna voglia di obbedire, lasciano i loro monasteri e cominciano a costruire degli oratori, senza avere i mezzi per condurli a termine. Se qualcuno, quindi, tentasse di fare ciò, gli sia impedito dal vescovo del luogo; se però ha il necessario per terminare la costruzione, gli si lasci fare quanto ha in animo. La stessa norma vale per i laici e i chierici.

XVIII. *Le donne non dimorino negli episcòpi o nei monasteri maschili.*

Siate irreprensibili, anche con gli estranei, dice il divino apostolo [48]. Che le donne dimorino negli episcopi o nei monasteri è causa di scandalo. Se perciò un vescovo o un abate hanno acquistato una serva o una libera per un qualsiasi servizio nell'episcopio o nel monastero, questi sia ripreso. Se persevera, sia deposto. Se poi le donne fossero nelle pro-

45. *Sir* 1, 32.
46. *Reg. fus.* 22 (PG 31, 977).
47. *Mt* 11, 8.
48. Cfr. *I Cor* 10, 32; *Col* 4, 5; *I Ts* 4, 12.

Religione_in_Ita

prietà di campagna e il vescovo o l'abate volessero recarsi là, in quella circostanza non sia assolutamente permesso ad una donna di compiere il suo servizio presente il vescovo o l'abate, ma se ne stia in luogo appartato, finché se ne siano andati, perché non vi sia nulla da dire.

XIX. *Che le professioni dei sacerdoti, monaci e monache debbano farsi senza doni.*

Taluni rettori di chiese, anche alcuni che sono ritenuti pii, uomini e donne, dimenticando i comandamenti di Dio sono accecati dall'avidità al punto da ammettere sia al sacerdozio che allo stato di monaco per denaro. E quelli che hanno male incominciato, proseguono peggio, secondo l'espressione di Basilio Magno [49]. Non si può servire Dio, infatti, per mezzo di mammona [50]. Perciò se un vescovo o un abate o qualsiasi altro del ceto sacerdotale agisce così o cessi o sia deposto, in conformità del canone secondo del sacro concilio di Calcedonia. In caso poi che si tratti di una badessa sia cacciata dal monastero e sia relegata in un altro monastero, sottoposta ad altri. Così vengano trattati anche gli abati, che non sono sacerdoti.

Per ciò che i genitori danno come dote ai figli che entrano in monastero o per quanto essi portano, dichiarando di consacrarlo a Dio, stabiliamo che tali beni restino nel monastero, secondo la promessa fatta, sia che essi rimangano sia che se ne vadano, a meno che non vi sia colpa del superiore del monastero.

XX. *Non devono più costituirsi monasteri doppi.*

Stabiliamo che d'ora in poi non possano più fondarsi monasteri misti; ciò, infatti, si risolve per molti in scandalo e disorientamento. Se vi sono dei congiunti che intendono rinunziare insieme al mondo per la vita monastica, gli uomini

49. *De ieiunio hominis*, II (PG 31, 192).
50. Cfr. *Mt* 6, 24.

Religione_in_Ita

devono andare in un monastero maschile, le donne in uno femminile, perché così piace a Dio.

I monasteri per uomini e donne esistenti, si attengano fedelmente alla regola del nostro santo padre Basilio [51], e si conformino alle sue disposizioni. Non vivano in uno stesso monastero monaci e monache, perché l'adulterio suole accompagnare la coabitazione. Il monaco e la monaca non abbiano possibilità parlarsi a tu per tu. Un monaco non dorma presso il monastero delle monache, e non si trattenga a mangiare da solo con una monaca. E quando da parte maschile devono esser fatti pervenire alle monache i generi necessari alla vita, questi siano presi in consegna dalla badessa del monastero delle donne fuori della porta, alla presenza di una monaca anziana. Anche nel caso che un monaco volesse vedere una sua parente, parli con lei alla presenza della badessa, con poche e brevi parole, e subito si ritiri.

XXI. *I monaci non devono lasciare i propri monasteri per recarsi in altri.*

Un monaco o una monaca non devono lasciare il proprio monastero per recarsi in un altro. Se ciò avvenisse si deve ospitarli, ma non accoglierli stabilmente, senza il consenso del loro superiore.

XXII. *I monaci, se mangiano con donne, lo facciano con riconoscenza (a Dio), con moderazione e con cautela.*

È gran cosa offrire tutto a Dio e non servire ai propri desideri. *Sia, infatti, che mangiate, sia che beviate,* dice il divino apostolo, *fate ogni cosa a gloria di Dio* [52]. Cristo, nostro Dio, ci ha comandato nei suoi Evangeli di recidere gli inizi dei peccati: non solo ha proibito l'adulterio, ma ha condannato anche il moto del pensiero che tende all'adulterio. Dice, infatti, il Signore: *Chi guarda una donna desiderandola, nel suo cuore ha già commesso adulterio con essa* [53].

51. *Reg. fus.* 33 (PG 31, 997).
52. *I Cor* 10, 31.
53. *Mt* 5, 28.

Religione_in_Ita

Ammaestrati da ciò, dobbiamo purificare i nostri pensieri: *poiché se tutto è lecito, non tutto però è conveniente* [54], come insegna la voce dell'Apostolo. È necessario, che ognuno mangi per vivere. Quelli che vivono nel matrimonio, hanno figli, e sono laici vivono insieme tra uomini e donne senza dare adito a critiche. Basta che ringrazino chi dà loro il cibo e non con spettacoli teatrali, con canti satanici, con chitarre e movimenti flessuosi delle membra degni di meretrici; questi saranno colpiti dalla maledizione del profeta: *Guai a quelli che bevono il vino con suoni e canti, e non badano alle opere del Signore, né comprendono le opere delle sue mani* [55]. Se tra i cristiani vi è chi si comporta così, si corregga, altrimenti siano applicate loro le norme tradizionali.

Quelli, invece, che conducono una vita modesta e solitaria, perché hanno promesso al Signore di prendere su di sé un giogo singolare, questi se ne stiano fermi e in silenzio [56]. Ma neppure a coloro che hanno scelto la vita ecclesiastica, è assolutamente lecito mangiare da soli con le donne; a meno che non sia presente qualcuno, pio e timorato di Dio, o qualche donna, di modo che lo stesso mangiare giovi al progresso spirituale. Identica norma si osservi con i parenti. Se però capita che in viaggio un monaco o un chierico non abbiano portato il necessario e, quindi deve alloggiare in un albergo o in casa di qualcuno, costui è libero di farlo, perché spinto dalla necessità.

54. *I Cor* 6, 12; 10, 23.
55. *Is* 5, 11-12.
56. Cfr. *Lam* 3, 27-28.

Religione_in_Ita

CONCILIO LATERANENSE IV

(1215)

Religione_in_Ita

Lateranense IV. 3 sessioni dall'11 al 30 novembre 1215. Papa Innocenzo III (1198-1216). 70 capitoli: confessione di fede contro i Catari; transustanziazione eucaristica; confessione e comunione annuale.

Costituzioni

I. *La fede cattolica.*

Crediamo fermamente e confessiamo semplicemente che uno solo è il vero Dio, eterno e immenso, onnipotente, immutabile, incomprensibile e ineffabile, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone, ma una sola essenza, sostanza o natura semplicissima. Il Padre (non deriva) da alcuno, il Figlio dal solo Padre, lo Spirito Santo dall'uno e dall'altro, ugualmente, sempre senza inizio e senza fine. Il Padre genera, il Figlio nasce, lo Spirito Santo procede. Sono consostanziali e coeguali, coonnipotenti e coeterni, principio unico di tutto, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, spirituali e materiali. Con la sua onnipotente potenza fin dal principio del tempo creò dal nulla l'uno e l'altro ordine di creature: quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo, e poi l'uomo, quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo.

Il diavolo, infatti, e gli altri demoni, da Dio sono stati creati buoni per natura, ma sono diventati malvagi da sé stessi. E l'uomo ha peccato per suggestione del demonio.

Questa santa Trinità, una, secondo la comune essenza, distinta secondo le proprietà delle persone, ha rivelato al genere umano, per mezzo di Mosè, dei santi profeti e degli

Religione_in_Ita

altri suoi servi la dottrina di salvezza, secondo una sapientissima disposizione dei tempi. E finalmente il Figlio unigenito di Dio, Gesù Cristo, incarnatosi per opera comune della Trinità, concepito da Maria sempre vergine con la cooperazione dello Spirito Santo, divenuto vero uomo, composto di anima razionale e di carne umana, una sola persona in due nature, manifestò più chiaramente la via della vita.

Immortale e impassibile secondo la divinità, Egli si fece passibile e mortale secondo l'umanità; anzi, dopo aver sofferto sul legno della croce ed esser morto per la salvezza del genere umano, discese negli inferi, risorse dai morti e salì al cielo; ma discese con l'anima, risorse con la carne, salì con l'uno e l'altro; e verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le sue opere, i cattivi come i buoni. Tutti risorgeranno coi propri corpi di cui ora sono rivestiti, per ricevere un compenso secondo i meriti, buoni o cattivi che siano stati: quelli con il diavolo riceveranno la pena eterna, questi col Cristo la gloria eterna.

Una, inoltre, è la chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno assolutamente si salva. In essa lo stesso Gesù Cristo è sacerdote e vittima, il suo corpo e il suo sangue sono contenuti realmente nel sacramento dell'altare, sotto le specie del pane e del vino, transustanziati il pane nel corpo, il sangue nel vino per divino potere; cosicché per adempiere il mistero dell'unità, noi riceviamo da lui ciò che egli ha ricevuto da noi.

Questo sacramento non può compierlo nessuno, se non il sacerdote, che sia stato regolarmente ordinato, secondo i poteri della chiesa che lo stesso Gesù Cristo concesse agli apostoli e ai loro successori.

Il sacramento del battesimo, poi, che si compie nell'acqua, invocando la indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, da chiunque conferito secondo le norme e la forma usata dalla chiesa, giova alla salvezza sia dei bambini che degli adulti. Se uno, dopo aver ricevuto il battesimo, è nuovamente caduto nel peccato, può sempre riparare attraverso una vera penitenza. Non solo le vergini e i continenti, ma anche i coniugi, che cercano di piacere a Dio con la retta

Religione_in_Ita

fede e la vita onesta, meritano di giungere all'eterna beatitudine.

II. *Gli errori dell'abate Gioacchino.*

Condanniamo, quindi, e riproviamo l'opuscolo o trattato [1], che l'abate Gioacchino ha pubblicato contro il maestro Pietro Lombardo sulla unità o essenza della Trinità, dove lo chiama eretico e stolto, per aver detto nelle sue *Sentenze*: « Poiché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una realtà suprema, che né genera, né è generata, né procede » [2]. Da ciò egli conclude che il Lombardo ammette in Dio non una Trinità, ma una Quaternità: ossia tre persone più la comune essenza, come un quarto elemento, affermando chiaramente che non vi è cosa alcuna che sia Padre, Figlio e Spirito Santo, né essenza, né sostanza, né natura, quantunque conceda che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una sola essenza, una sola sostanza, una sola natura. Ma egli ritiene che questa unità non è vera e propria, bensì quasi collettiva e analogica come quando si dice che molti uomini sono un popolo, e che molti fedeli sono una chiesa, come nell'espressione: *La moltitudine dei credenti aveva un cuor solo e un'anima sola* [3]; e *Chi aderisce a Dio forma un solo spirito* [4] con lui. Similmente: *Chi pianta e chi irriga sono tutt'uno* [5]; e tutti *siamo un solo corpo in Cristo* [6]. Ancora nel libro dei Re: *Il mio popolo e il tuo sono una cosa sola* [7].

A provare questa sua opinione, egli adduce soprattutto quella espressione che Cristo dice dei suoi seguaci nel Vangelo: Voglio, Padre, che essi *siano una cosa sola* in noi, *come noi siamo uno, perché essi siano perfettamente uniti* [8]. In

1. Opera persa, cfr. F. Russo, *Bibliografia gioachimita*, Firenze, 1954, p. 23.
2. Petri Lombardi, *Libri IV sententiarum, I dist.* 5, I, *Ad Claras Aquas*, 1916, pp. 42-51.
3. *At* 4, 32.
4. *I Cor* 6, 17.
5. *I Cor* 3, 8.
6. *Rm* 12, 5.
7. *IV Re* 22, 5; cfr. *Rt* 1, 16.
8. *Gv* 17, 22-23.

Religione_in_Ita

realtà, dice, i fedeli del Cristo non sono una cosa sola, cioè una realtà comune a tutti; essi sono un'unità, perché formano una sola chiesa a causa dell'unità della fede e, finalmente, un solo regno per l'unità indissolubile dell'amore, proprio come si legge nella lettera canonica di S. Giovanni: *Perché tre rendono testimonianza in cielo, il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo. E questi tre sono una cosa sola*, e aggiunge subito: *e tre sono quelli che rendono testimonianza in terra: lo spirito, l'acqua, e il sangue e questi tre sono una cosa sola* [9], come si legge in alcuni codici.

Noi, con l'approvazione del sacro concilio universale, crediamo e confessiamo, con Pietro Lombardo, che esiste una somma sostanza, incomprensibile e ineffabile, la quale è veramente Padre, Figlio e Spirito Santo, le tre persone insieme, e ciascuna di esse singolarmente. In Dio, quindi, vi è solo una Trinità, non una quaternità, poiché ognuna delle tre persone è quella sostanza, essenza o natura divina, la quale è, essa sola, principio di tutte le cose, e fuori della quale non se ne può trovare altra. Essa non genera, non è generata, non procede, ma è il Padre che genera, il Figlio che è generato, lo Spirito Santo che procede; in tale modo vi è distinzione nelle persone e unità nella natura.

Quindi, se altro è il Padre, altro il Figlio, altro lo Spirito Santo, non sono tuttavia altra cosa, ma ciò che è il Padre è il Figlio e lo Spirito Santo; la stessa identica cosa, così da doversi credere, conforme alla retta fede cattolica, che essi sono consostanziali.

Il Padre, infatti, generando il Figlio eternamente, gli diede la sua sostanza, secondo quanto lui stesso attesta: *Ciò che il Padre mi ha dato è la più grande di tutte le cose* [10]; e non si può certo dire che gli abbia dato una parte della sua sostanza, e che una parte l'abbia ritenuta per sé: perché la sostanza del Padre è indivisibile, in quanto del tutto semplice. E neppure si può dire che il Padre, generando, abbia trasfuso nel Figlio la sua sostanza, quasi che comunicandola al Figlio

9. *I Gv* 5, 7-8.
10. *Gv* 10, 29.

Religione_in_Ita

non l'abbia conservata per sé; in questo caso avrebbe cessato di essere sostanza. È chiaro, quindi, che il Figlio, nascendo, ha ricevuto la sostanza del Padre senza alcuna diminuzione, e quindi il Padre e il Figlio hanno la medesima sostanza; in tal modo il Padre e il Figlio sono la stessa cosa; e così lo Spirito Santo che procede dall'uno e dall'altro.

Quando, allora, la Verità prega il Padre per i suoi fedeli, dicendo: « Voglio, Padre, che essi *siano una cosa sola in noi, come noi siamo una cosa sola* »[11], il termine *una cosa sola* quando si tratta dei fedeli si deve prendere nel senso di unione della carità nella grazia; per le persone divine, invece, deve intendersi come unità di identità nella natura, come altrove dice la Verità: *Siate perfetti com'è perfetto il vostro Padre celeste*[12]. È come se dicesse, più chiaramente: « *Siate perfetti* della perfezione della grazia, *come il vostro Padre celeste è perfetto* della perfezione che gli è naturale », cioè ciascuno a suo modo, perché tra il creatore e la creatura per quanto la somiglianza sia grande, maggiore è la differenza.

Se qualcuno, quindi, intendesse su questo argomento difendere o approvare l'opinione, cioè la dottrina del suddetto Gioacchino, sia ritenuto da tutti eretico. Con ciò, però, non vogliamo gettare un'ombra sul monastero di Fiore, in cui lo stesso Gioacchino è stato maestro, poiché ivi l'insegnamento è regolare e la disciplina salutare. Tanto più che lo stesso Gioacchino ci ha inviato tutti i suoi scritti perché fossero approvati o corretti secondo il giudizio della Sede apostolica. Ciò egli fece con una lettera, da lui dettata e sottoscritta di proprio pugno, nella quale egli confessa senza tentennamenti di tenere quella fede che ritiene la chiesa di Roma, madre e maestra, per volontà di Dio, di tutti i fedeli.

Riproviamo e condanniamo anche la stravagante opinione dell'empio Amalrico[13]; la cui mente è stata così accecata dal padre della menzogna, che la sua dottrina non tanto deve giudicarsi eretica, quanto insensata.

11. *Gv* 17, 22.
12. *Mt* 5, 48.
13. Amalrico da Bena († 1204), cfr. H. GRUNDMANN, *Movimenti religiosi nel Medioevo*, Bologna, 1974, 310-312 e 346-348.

Religione_in_Ita

III. *Degli eretici.*

Scomunichiamo e anatematizziamo ogni eresia che si erge contro la santa, ortodossa e cattolica fede, come l'abbiamo esposta sopra. Condanniamo tutti gli eretici, sotto qualunque nome; essi hanno facce diverse, ma le loro code sono strettamente unite l'una all'altra [14], perché convergono tutti in un punto: sulla vanità. Gli eretici condannati siano abbandonati alle potestà secolari o ai loro balivi per essere puniti con pene adeguate. I chierici siano prima degradati della loro dignità; i beni di questi condannati, se si tratta di laici, siano confiscati; se fossero chierici, siano attribuiti alla chiesa, dalla quale ricevono lo stipendio.

Quelli che fossero solo sospetti, a meno che non abbiano dimostrato la propria innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano colpiti con la scomunica, e siano evitati da tutti fino a che non abbiano degnamente soddisfatto. Se perseverano per un anno nella scomunica, dopo quel tempo siano condannati come eretici. Siano poi ammonite e, se necessario, costrette con censura le autorità civili, di qualsiasi grado, perché, se desiderano essere stimati e creduti fedeli, prestino giuramento di difendere pubblicamente la fede: che essi, cioè, cercheranno coscienziosamente, nei limiti delle loro possibilità, di sterminare dalle loro terre tutti quegli eretici che siano stati dichiarati tali dalla chiesa. D'ora innanzi, chi sia assunto ad un ufficio spirituale o temporale, sia tenuto a confermare con giuramento, il contenuto di questo capitolo.

Se poi un principe temporale, richiesto e ammonito dalla chiesa, trascurasse di liberare la sua terra da questa eretica infezione, sia colpito dal metropolita e dagli altri vescovi della stessa provincia con la scomunica; se poi entro un anno trascurasse di fare il suo dovere, sia informato di ciò il sommo pontefice, perché sciolga i suoi vassalli dall'obbligo di fedeltà e lasci che la sua terra sia occupata dai cattolici, i quali, sterminati gli eretici, possano averne il possesso senza alcuna

14. Cfr. *Gdc* 15, 4.

Religione_in_Ita

opposizione e conservarla nella purezza della fede, salvo, naturalmente il diritto del signore principale, purché questi, non ponga ostacoli in ciò, né impedimenti.

Lo stesso procedimento si dovrà osservare con quelli che non abbiano dei signori sopra di sé.

I cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici, godano delle indulgenze e dei santi privilegi, che sono concessi a quelli che vanno in aiuto della Terra Santa. Decretiamo, inoltre, che quelli che prestano fede agli eretici, li ricevono, li difendono, li aiutano, siano soggetti alla scomunica; e stabiliamo con ogni fermezza che chi fosse stato colpito dalla scomunica, e avesse trascurato di dare soddisfazione entro un anno, da allora in poi sia *ipso facto* colpito da infamia, e non sia ammesso né ai pubblici uffici o consigli, né ad eleggere altri a queste stesse cariche, né a far da testimone. Sia anche « intestabile », cioè privato della facoltà di fare testamento e della capacità di succedere nell'eredità. Nessuno, inoltre, sia obbligato a rispondergli su qualsiasi argomento; egli, invece, sia obbligato a rispondere agli altri. Se egli fosse un giudice, la sua sentenza non abbia alcun valore, e nessuna causa gli venga sottoposta. Se fosse un avvocato, non gli venga affidata la difesa; se fosse un notaio, i documenti da lui compilati, siano senza valore, anzi siano condannati col loro condannato autore. Lo stesso comandiamo che venga osservato in casi simili a questi.

Se poi si tratta di un chierico, sia deposto dall'ufficio e dal beneficio: infatti chi ha una colpa maggiore, sia punito con una pena più grave. Chi trascurasse di evitarli, dopo la dichiarazione di scomunica da parte della chiesa, sia colpito dalla scomunica fino a che non abbia dato la debita soddisfazione.

I chierici non amministrino a questi uomini pestilenziali i sacramenti della chiesa; né osino dare ad essi sepoltura cristiana; non accettino le loro elemosine o le loro offerte. Diversamente, siano privati del loro ufficio, e non tornino mai più in suo possesso, senza un indulto speciale della sede apostolica. La stessa disposizione va applicata a qualsiasi

Religione_in_Ita

religioso, senza tener conto dei loro privilegi in quella diocesi, in cui avessero avuto l'ardire di provocare tali eccessi.

Ma poiché alcuni, *sotto l'apparenza della pietà, negano però* (come dice l'Apostolo) *la sua essenza* [15], e si attribuiscono la facoltà di predicare, mentre lo stesso Apostolo dice: *Come potranno predicare, se non sono mandati?* [16], tutti quelli cui sia stato proibito, o che senza essere stati mandati dalla sede apostolica o dal vescovo cattolico del luogo, presumessero di usurpare in pubblico o in privato l'ufficio di predicare, siano scomunicati, e, qualora non si ravvedessero al più presto, siano puniti con altra pena proporzionata.

Inoltre ciascun arcivescovo o vescovo deve personalmente o per mezzo dell'arcidiacono o di persone capaci e oneste, visitare due o almeno una volta all'anno, la sua diocesi se vi è notizia della presenza di eretici, ed ivi costringa tre o anche più uomini di buona fama, o addirittura, se sembrerà opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni, a giurare se vi sono degli eretici, o gente che tiene riunioni segrete, o che si allontana nella vita e nei costumi dal comune modo di comportarsi dei fedeli. Il vescovo convochi gli accusati alla sua presenza; e se questi non si saranno giustificati dalla colpa loro imputata, o, se dopo l'espiazione ricadranno nella loro primitiva perfidia, siano puniti secondo i canoni. Chi rifiutasse il carattere sacro del giuramento e con riprovevole ostinazione non volesse giurare, per questo stesso motivo sia considerato eretico.

Vogliamo, dunque, e ordiniamo, e comandiamo rigorosamente in virtù di santa obbedienza, che i vescovi vigilino diligentemente nelle loro diocesi all'efficace esecuzione di queste norme, se vogliono evitare le pene canoniche. Se qualche vescovo, infatti, si mostrerà negligente o troppo lento nel liberare la sua diocesi dai fermenti ereticali quando la loro presenza fosse certa, sia deposto dall'ufficio episcopale e sia sostituito da un uomo adatto, il quale voglia e sappia confondere la malvagità degli eretici.

15. *II Tm* 3, 5.
16. *Rm* 10, 15.

Religione_in_Ita

IV. *L'orgoglio dei greci contro i latini.*

Quantunque sia nostra intenzione favorire e onorare i Greci che in questi nostri tempi sono ritornati all'obbedienza della sede apostolica, rispettando i loro costumi e i loro riti per quanto possiamo farlo nel Signore, non vogliamo tuttavia e non possiamo essere remissivi di fronte a usi che importano un pericolo per le anime e detraggono all'onore della chiesa. Da quando, la chiesa Greca con alcuni suoi complici e fautori si è sottratta all'obbedienza della sede apostolica, i Greci hanno cominciato a disprezzare talmente i Latini che, tra le altre cose che compivano empiamente per offenderli, quando i sacerdoti Latini celebravano sui loro altari essi si rifiutavano di celebrare su di essi il santo sacrificio, se prima non erano stati lavati, quasi fossero stati contaminati. Inoltre osavano ribattezzare temerariamente quelli che erano già stati battezzati dai Latini, cosa che alcuni, a quanto abbiamo sentito dire, fanno ancora oggi senza alcun riguardo.

Volendo, quindi, toglier dalla chiesa di Dio così grave scandalo, secondo il parere del sacro concilio comandiamo loro severamente che cessino di agire in tal modo, confermandosi come figli obbedienti della sacrosanta Romana chiesa, loro madre, perché *vi sia un solo ovile ed un solo pastore*[17].

Se qualcuno osasse fare ancora qualche cosa di simile, colpito dalla scomunica, sia deposto da ogni ufficio e beneficio ecclesiastico.

V. *Della dignità dei patriarchi.*

Rinnovando gli antichi privilegi delle sedi patriarcali, decretiamo, con l'approvazione del santo e universale concilio, che, dopo la chiesa Romana, la quale per volontà del Signore ha il primato della potestà ordinaria su tutte le altre chiese, come madre e maestra di tutti i fedeli cristiani, la chiesa di Costantinopoli abbia il primo posto, l'Alessandrina il secondo, quella di Antiochia il terzo, quella di Gerusalemme

17. *Gv* 10, 16.

Religione_in_Ita

il quarto, ciascuna col proprio rango; così che, dopo che i loro prelati hanno ricevuto dal Romano pontefice il pallio, simbolo della pienezza della loro dignità pontificale, possano lecitamente dare a loro volta, quando sia stato prestato loro il giuramento di fedeltà e di obbedienza, il pallio ai loro suffraganei, ricevendo per sé la professione canonica, e per la chiesa Romana la promessa di obbedienza.

Facciano anche portare dinanzi a sé, dappertutto, la croce del Signore, meno che in Roma, e dovunque fosse presente il Romano pontefice o un suo legato, che faccia uso delle insegne della dignità apostolica. In tutte le province soggette alla loro giurisdizione, quando è necessario, si faccia ricorso ad essi, salvi gli appelli interposti alla sede apostolica, a cui bisogna che tutti si attengano umilmente.

VI. *Dei concili provinciali.*

Come è stato stabilito dai santi padri, i metropoliti non omettano di celebrare ogni anno con i loro suffraganei i concili provinciali; in essi si tratti diligentemente, nel timore di Dio, della correzione dei peccati e della riforma dei costumi, specialmente nel clero; si rileggano le norme canoniche, e specialmente quanto è stato stabilito in questo concilio generale, perché vengano osservate, infliggendo le pene dovute ai trasgressori.

Per conseguire efficacemente tale scopo, i metropoliti, stabiliscano in ogni diocesi delle persone previdenti e oneste, le quali per tutto l'anno, senza alcuna giurisdizione, investighino con zelo quello che sia degno di correzione e di riforma e riferiscano fedelmente al metropolita, ai suffraganei e ad altri nel successivo concilio, perché su questi ed altri punti, secondo quanto è richiesto dall'utilità e dall'onestà, possano prendere adeguate deliberazioni. Quanto è stabilito, sia osservato, e lo si pubblichi nei sinodi vescovili, da celebrarsi ogni anno nelle singole diocesi.

Chi, poi, si mostrerà negligente nel curare l'adempimento di questa norma salutare, sia sospeso dai suoi benefici e dal

Religione_in_Ita

suo ufficio, fino a che non gli sia tolta la sanzione dal suo superiore.

VII. *Della correzione delle colpe.*

Con ferma disposizione stabiliamo che i prelati attendano con prudente diligenza a correggere le mancanze dei loro sudditi, specie dei chierici, e alla riforma dei costumi, altrimenti dovranno rendere conto del loro sangue [18].

Perché possano compiere liberamente questo loro dovere di correzione e di riforma, decretiamo che nessuna consuetudine o appello impedisca l'esecuzione delle loro decisioni a meno che non abbiano ecceduto nei modi. Le infrazioni dei canonici della chiesa cattedrale, tuttavia, in cui è solito intervenire il capitolo, saranno corrette da esso nelle chiese che finora hanno avuto tale consuetudine, dietro ammonizione e ingiunzione del vescovo ed entro un tempo conveniente, che questi stabilirà. Altrimenti il vescovo, da quel momento, tenendo Dio solo dinanzi agli occhi, e superando ogni opposizione, non tardi a correggerli con la censura ecclesiastica, come richiederà la cura delle anime. Non ometta neppure di emendare anche altre eventuali trasgressioni, secondo che richiederà il bene delle anime, osservando naturalmente il debito modo in ogni cosa.

Se poi i canonici, senza un motivo vero e plausibile, ma per disprezzo del vescovo, sospendessero gli uffici divini, egli, se lo crede, celebri nella chiesa cattedrale; e il metropolita, dietro le sue rimostranze, considerandosi in ciò da noi delegato, dopo esser venuto a conoscenza del vero stato delle cose, li punisca talmente con la censura ecclesiastica, da indurli in seguito a non commettere più tali eccessi, almeno per timore della pena.

I responsabili delle chiese evitino di trasformare questo salutare decreto in un mezzo di guadagno o in altro peso, ma lo eseguano con zelo e fedeltà, se vorranno sfuggire alle

18. Cfr. *Ez* 3, 18; 33, 8.

Religione_in_Ita

pene canoniche, perché su questo punto la sede apostolica, con l'aiuto del Signore, sarà particolarmente vigilante.

VIII. *Delle inchieste.*

« Come e in qual modo il superiore debba procedere nell'informarsi sulle colpe dei sudditi e nel punirle, si deduce facilmente dagli esempi dell'antico e del nuovo Testamento, da cui derivano le norme canoniche »[19]; ciò, secondo quanto avevamo già stabilito e che ora confermiamo con l'approvazione del sacro concilio.

Si legge infatti nel Vangelo, che quel fattore che fu accusato presso il suo signore di aver dissipato i suoi beni, si sentì dire da lui: *Cosa sento dire di te? Rendimi conto della tua gestione, infatti non potrai più tenere tale ufficio* [20]. E nella Genesi il Signore dice: *Discenderò e vedrò se davvero hanno operato conforme al grido che è giunto fino a me* [21].

Queste autorità dimostrano chiaramente che non solo quando manca un suddito, ma anche quando sbaglia un superiore, se le voci e le lamentele giungono alle orecchie del superiore non da parte di malevoli o di maldicenti, ma da persone prudenti e oneste, e non una sola volta ma spesso (come sottolineano le lamentele e le voci), tocca al superiore portare il caso davanti agli anziani della chiesa per cercare con maggior diligenza la verità. E se il caso lo richiede, la pena canonica punisca l'errore del colpevole, di modo che il superiore non sia nello stesso tempo accusatore e giudice, ma adempia il suo dovere, mosso dalle lamentele o dalle voci che denunciano. Tali norme devono essere applicate ai sudditi, e tanto più ai superiori posti come bersaglio *alle saette* [22]. E poiché questi non possono soddisfare tutti, dovendo a causa del loro ufficio non solo convincere, ma anche rimproverare, qualche volta addirittura sospendere, e talora vincolare con pene, frequentemente incorrono nell'odio di

19. Innocenzo III, in c. 17, X, V, 1 (Friedberg, 2, 738-739).
20. *Lc* 16, 2.
21. *Gen* 18, 21.
22. *Lam* 3, 12.

Religione_in_Ita

molti e sono oggetto di insidie. Per questo i santi padri stabilirono prudentemente che non si sia facile nell'ammettere accuse contro i prelati, perché non avvenga che, scosse le colonne, cada l'edificio [23]; si usi invece molta cautela, sbarrando la porta alle accuse false e alle malignità.

Essi vollero proteggere i prelati da accuse ingiuste, ma anche inculcare loro il timore di peccare d'arroganza. Essi hanno trovato un rimedio adatto per l'uno e per l'altro male: ogni accusa di un delitto che implica *deminutio capitis*, ossia la degradazione, non sia ammessa in nessun modo senza che prima vi sia stata l'iscrizione [24]. E tuttavia qualora uno fosse stato diffamato in tal modo, per le sue colpe, che le voci prendono consistenza e non si possano più dissimulare senza scandalo né tollerare senza pericolo, allora senza dubbi né scrupoli si proceda alla ricerca e alla punizione delle colpe, non certo mossi dall'odio, ma dall'amore. Se la colpa fosse grave, ma non tale da implicare la degradazione, il colpevole sia però allontanato da ogni ufficio, essendo conforme all'insegnamento del Vangelo, che l'amministratore venga allontanato dall'amministrazione di cui non è in grado di rendere conto [25].

Deve essere presente colui contro il quale si fa l'inchiesta, a meno che non sia in contumacia; gli si espongano i capi di accusa sui quali verte l'inchiesta, perché possa difendersi; gli si devono far conoscere le accuse portate contro di lui, e anche i nomi dei testimoni, perché sappia di che è accusato e da chi; siano permesse anche le eccezioni e le repliche legittime, affinché col tacere i nomi non si favorisca l'audacia di infamare e con l'esclusione delle eccezioni, quella di deporre il falso.

Il prelato deve correggere diligentemente le colpe dei sudditi, piuttosto che lasciare colpevolmente impuniti i loro errori. Contro questi – per tacere di colpe notorie – si può

23. Cfr. *Gdc* 16, 30.

24. Cioè la notificazione del nome dell'accusatore e il suo impegno ad accettare una pena equivalente a quella richiesta per l'accusato nel caso in cui l'accusa risultasse calunniosa.

25. *Lc* 16, 2.

Religione_in_Ita

procedere in tre modi: accusa, denuncia, inchiesta, affinché però si usi sempre una diligente cautela, e non avvenga che per un guadagno insignificante si giunga ad una perdita grave, come l'accusa deve essere preceduta dalla legittima iscrizione, così anche la denuncia dev'essere preceduta da un caritatevole ammonimento, e l'inchiesta giudiziaria dalla presentazione dell'accusa; anche la forma della sentenza rispetti le regole della procedura giudiziaria.

Quest'ordine, tuttavia, non deve essere sempre osservato con i regolari i quali, quando un giusto motivo lo richieda, possono più facilmente e con maggior libertà essere allontanati dal loro ufficio dai propri superiori.

IX. *Riti diversi nella stessa fede.*

Poiché in più parti, entro l'ambito della stessa città e diocesi sono raccolti popoli di diverse lingue, che nell'ambito dell'unica fede hanno riti e costumi diversi, comandiamo severamente che i vescovi di queste città o diocesi nominino persone adatte, che possano celebrare nei diversi riti e lingue gli uffici divini e amministrare loro i sacramenti, istruendoli con la parola e con l'esempio.

Proibiamo, però, assolutamente che una stessa città o diocesi abbia più vescovi, perché un corpo con più teste è come mostro. Se, quindi, per le ragioni accennate, una urgente necessità lo richieda, il vescovo del luogo con matura decisione nomini suo vicario, per questo ambito, un prelato cattolico di quella nazione che gli sia soggetto e obbediente in ogni cosa. Chi si comportasse diversamente sarà passibile di scomunica, e, se non si pente sarà deposto da ogni ministero con l'aiuto, se necessario, del braccio secolare per reprimere tanta insolenza.

X. *La scelta di predicatori.*

Tra le altre cose che riguardano la salvezza del popolo cristiano, si sa che il nutrimento della parola di Dio, è tra i più necessari, poiché come il corpo si nutre di cibo materiale,

Religione_in_Ita

così l'anima di quello spirituale. *Non di solo pane*, infatti, *vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio* [26].

Avviene spesso che i vescovi per le molteplici occupazioni, per la cattiva salute, per gli attacchi dei nemici, o per altri motivi – per tacere dell'ignoranza, cosa assolutamente riprovevole in essi, e da non tollerarsi più in nessun modo – non riescono da sé a predicare al popolo la parola di Dio, specie quando le diocesi sono ampie ed estese. Stabiliamo perciò che i vescovi scelgano persone adatte ad attendere salutarmente all'ufficio della santa predicazione, potenti nella parola e nelle opere [27], le quali, visitino, in loro vece, le popolazioni loro affidate, le edifichino con la parola e con l'esempio. Se ne hanno bisogno, procurino loro quanto è necessario perché le privazioni non li obblighino ad abbandonare l'impresa.

Comandiamo, quindi, che, sia nelle cattedrali che nelle altre chiese collegiate vengano scelte persone capaci, di cui i vescovi possano servirsi come coadiutori e cooperatori, non solo per la predicazione, ma anche per ascoltare le confessioni e imporre le penitenze, e per gli altri problemi che riguardano la salvezza delle anime. Chiunque manchi di assolvere a questo dovere, sarà punito severamente.

XI. *Dei maestri di scuola.*

Alcuni per mancanza di mezzi non hanno possibilità di imparare a leggere, né opportunità di miglioramento; nel concilio Lateranense [28] si provvide, con pia disposizione che in ogni chiesa cattedrale si assegnasse un beneficio conveniente ad un maestro, che istruisse gratuitamente i chierici della stessa chiesa e altri scolari poveri, venendo così incontro alle necessità del maestro e aprendo la via alla scienza agli scolari.

Poiché in molte chiese ciò non si osserva affatto, volendo ridare vigore a tale prescrizione, aggiungiamo che non solo

26. *Mt* 4, 4; cfr. *Dt* 8, 3; *Lc* 4, 4.
27. Cfr. *Lc* 24, 19.
28. Lateranense III (1179), c. 18 (COD, 220).

Religione_in_Ita

in ogni chiesa cattedrale, ma anche nelle altre in cui vi siano mezzi sufficienti, venga scelto dal prelato un maestro adatto; esso sia scelto insieme col capitolo, o con la maggioranza di esso e la parte più prudente; questi istruirà i chierici di quelle chiese e delle altre, gratuitamente, nella grammatica e nelle altre discipline come meglio potrà.

La chiesa metropolitana abbia tuttavia un teologo che possa istruire i sacerdoti e gli altri nella sacra scrittura, e li formi specialmente in quanto riguarda la cura delle anime. A ciascun maestro sia assegnata dal capitolo la rendita di una sola prebenda, e altrettanto dal metropolita per il teologo; con ciò, però, egli non entra a far parte del capitolo, ma percepisce il beneficio solo finché dura l'insegnamento. Se poi la chiesa metropolitana si trova gravata da due insegnanti, allora essa provveda al teologo nel modo che abbiamo detto, e al maestro di grammatica faccia in modo che provveda sufficientemente un'altra chiesa della città o della diocesi.

XII. *Dei capitoli generali dei monaci.*

In ogni regno o provincia si tenga ogni tre anni, salvo il diritto dei vescovi diocesani, un capitolo generale degli abati e di quei priori senza abati propri, che sinora non si celebravano. Ad esso prendano parte tutti, a meno che non abbiano un impedimento canonico. Si raccolgano presso uno dei monasteri adatto a riceverli con questo limite, però, che nessuno di essi porti più di sei cavalcature né più di otto persone. Invitino, con carità, a inaugurare questo sistema due abati vicini dell'ordine Cistercense, perché possano assisterli col loro consiglio e l'aiuto opportuno, dato che essi hanno una lunga consuetudine e maggior esperienza nel celebrare questi capitoli. Questi, senza che qualcuno possa opporsi, portino con sé due dei loro, che possano essere utili; questi quattro presiedano al capitolo generale in modo però che nessuno di essi abbia l'autorità di superiore e possano, con matura decisione, essere cambiati all'occorrenza.

Questo capitolo sia celebrato per alcuni giorni continui, fissi, secondo l'uso dei Cistercensi; in esso si tratti diligente-

Religione_in_Ita

mente della riforma dell'ordine e dell'osservanza della regola; e quello che sarà stato stabilito con l'approvazione di quei quattro, sia osservato da tutti inviolabilmente, senza alcuna scusa, contraddizione o appello. Si stabilisca tuttavia dove, alla prossima scadenza, sarà celebrato il prossimo capitolo.

I partecipanti vivano in comune, e sostengano in proporzione tutte le spese comuni; se non possono essere alloggiati tutti insieme, siano sistemati almeno in diversi nelle stesse case.

Siano stabiliti anche, in questo capitolo, dei religiosi prudenti che, secondo criteri stabiliti, visitino in vece nostra le singole abbazie del regno o della provincia, non solo dei monaci, ma anche delle monache per correggere e riformare ciò che ha bisogno di correzione e di riforma. Se essi riterranno che il superiore di un luogo dev'essere assolutamente deposto, lo denunceranno al vescovo, perché questi lo allontani. Se questi non lo fa, gli stessi visitatori sottoporranno la questione alla sede apostolica.

Intendiamo e comandiamo che questa disposizione venga osservata anche dai Canonici regolari, secondo la loro regola.

Se nell'esecuzione di queste nuove norme sorgesse qualche difficoltà, che non potesse essere risolta dalle persone designate, si riferisca, senza provocare scandalo, alla sede apostolica perché esprima il suo giudizio, osservando, naturalmente, ogni altra norma che sia stata decisa all'unanimità.

I vescovi diocesani, però, si studino di riformare in tal modo i monasteri soggetti alla loro giurisdizione, che quando i suddetti visitatori giungono presso di essi, vi trovino più cose da lodare che da riformare. Si guardino bene, ad ogni modo, di non aggravare questi monasteri con oneri indebiti, perché noi teniamo al rispetto dei diritti dei superiori altrettanto quanto al rispetto della giustizia verso gli inferiori.

Ancora, comandiamo severamente sia ai vescovi diocesani, che ai presidenti dei capitoli, che vietino con la censura ecclesiastica, e senza appello gli avvocati, i patroni, i vicesignori, i reggenti e i consoli, i grandi, i cavalieri e chiunque altro, perché non si azzardino a danneggiare i monasteri nelle persone e nei beni. E non manchino di costringere alla

Religione_in_Ita

riparazione quelli che l'avessero fatto, perché Dio onnipotente sia servito nella pace e nella libertà.

XIII. *Proibizione di nuovi ordini religiosi.*

Perché l'eccessiva varietà degli ordini religiosi non sia causa di grave confusione nella chiesa di Dio, proibiamo rigorosamente che in futuro si fondino nuovi ordini.

Chi quindi volesse abbracciare una forma religiosa di vita, scelga una di quelle già approvate. Ugualmente chi volesse fondare una nuova casa religiosa faccia sua la regola e le istituzioni degli ordini religiosi già approvati.

Proibiamo anche che uno sia monaco in diversi monasteri, e che un solo abate possa presiedere a più monasteri.

XIV. *Punizioni per i chierici incontinenti.*

Perché i costumi e il comportamento del clero siano riformati in meglio, tutti cerchino di vivere una vita pura e casta, specialmente quelli che hanno ricevuto gli ordini sacri: si guardino, quindi, da ogni vizio di impurità, specie da quello per cui *l'ira di Dio scese dal cielo sui figli della ribellione* [29], affinché possano servire Dio onnipotente con cuore puro e corpo casto.

E perché un facile perdono non sia incentivo alla trasgressione, stabiliamo che chi sia preso in flagrante delitto di incontinenza, sia punito secondo le sanzioni canoniche, in proporzione del suo peccato: e vogliamo che queste norme canoniche vengano più efficacemente e più strettamente osservate, in modo che quelli che il timore di Dio non trattiene dal male, siano almeno frenati dalla pena temporale dal cadere nel peccato.

Se, quindi, qualcuno, sospeso per questo motivo, presumesse di celebrare i divini misteri, non solo sia spogliato dei benefici ecclesiastici, ma sia anche deposto per questa duplice colpa, e per sempre. I prelati che sostenessero tali

29. *Ef* 5, 6.

Religione_in_Ita

peccatori nella loro iniquità, specialmente se per denaro o per qualche altro utile temporale, siano soggetti alla stessa pena. Quelli che, secondo l'uso della loro regione, non hanno rinunziato all'unione coniugale, se cadessero in peccato, siano puniti più gravemente, dato che hanno la possibilità di godere del legittimo matrimonio.

XV. *Contro l'ubriachezza dei chierici.*

Tutti i chierici si guardino bene dall'ingordigia e dall'ubriachezza; se essi non abusano del vino, il vino non abuserà di loro e nessuno sia incitato a bere perché l'ubriachezza oscura l'intelletto e suscita le passioni carnali.

Stabiliamo, quindi, che si sradichi l'abuso, per cui in alcune regioni i bevitori si incitano a vicenda a bere ed è più degno di lode chi riesce a farne ubriacare di più e a bere più bicchieri.

Se, perciò, qualcuno si rende colpevole su questo punto, e, ammonito dal superiore, non si corregge come si deve, sia sospeso dal beneficio e dall'ufficio. La caccia degli animali e degli uccelli è proibita a tutti quelli che appartengono al clero. E non osino, quindi, avere cani o uccelli da caccia.

XVI. *Le vesti dei chierici.*

I chierici non esercitino mestieri propri dei secolari e non si diano agli affari, specie se poco onesti. Non assistano a giochi di mimi, di giocolieri e di commedianti. Evitino assolutamente le osterie, a meno che non si tratti di un caso di necessità, quando si trovano in viaggio. Non giochino d'azzardo o ai dadi, e non assistano a simili giochi. Portino una corona (di capelli) e una tonsura conveniente, e si applichino diligentemente agli uffici divini e agli studi onesti. Indossino soprabiti chiusi, che non siano troppo corti o troppo lunghi. Non usino stoffe rosse o verdi, guanti e scarpe troppo eleganti o a punta, freni, selle, fasce e sproni dorati o con altri ornamenti superflui. Non portino cappe con maniche nella chiesa e neppure fuori – almeno quelli che sono sacerdoti o dignitari – a meno che un giustificato motivo non consigli di mutare

Religione_in_Ita

il vestito. Non portino in nessun modo fibbie né legacci con ornamenti d'oro e d'argento e neppure l'anello, eccetto quelli cui spetta a motivo della loro dignità.

I vescovi, in pubblico e in chiesa usino tutti abiti di lino, a meno che siano monaci, che devono portare l'abito monastico. Non usino in pubblico, mantelli aperti, ma ben chiusi dietro il collo e sul petto.

XVII. *Dei festini dei prelati e della loro negligenza per gli uffici divini.*

Deploriamo che non solo alcuni chierici minori, ma anche certi prelati passano una metà della notte in baldorie superflue e in chiacchiere illecite, per non dire altro; questi dormono il resto della notte, si svegliano appena al canto degli uccelli, a giorno tardo e restano assonnati il resto del mattino.

Vi sono altri che celebrano la messa appena quattro volte l'anno; e, ciò che è peggio, non vogliono neppure assistervi; e se per caso qualche volta sono presenti quando è celebrata, fuggendo il silenzio del coro, vanno fuori a parlare con i laici; e così seguono discorsi inopportuni e non prestano invece alcuna attenzione alle cose divine.

Proibiamo, quindi, assolutamente queste ed altre cose simili sotto pena della sospensione, e comandiamo severamente in virtù di santa obbedienza, che essi recitino il divino ufficio sia diurno che notturno, come Dio concederà loro, con zelo pari alla devozione.

XVIII. *Sentenze di morte e duelli proibiti ai chierici.*

Nessun chierico sottoscriva o pronunci una sentenza di morte, né esegua una pena capitale né vi assista. Chi contro questa prescrizione, intendesse recar danno alle chiese o alle persone ecclesiastiche, sia colpito con la censura ecclesiastica. Nessun chierico scriva o detti lettere implicanti una pena di morte; e quindi nelle corti dei prìncipi questo incarico venga affidato non a chierici, ma a laici.

Similmente nessun chierico venga messo a capo di predoni o di balestrieri, o, in genere, di uomini che spargono

Religione_in_Ita

sangue; i suddiaconi, i diaconi, i sacerdoti non esercitino neppure l'arte della chirurgia che comporta ustioni e incisioni; nessuno, finalmente, accompagni con benedizioni le pene inflitte con acqua bollente o gelata, o col ferro ardente, salve, naturalmente le proibizioni che riguardano le monomachie, cioè i duelli, già promulgate.

XIX. *Divieto di ingombrare le chiese con oggetti profani.*

Non vogliamo tollerare che alcuni chierici si servano delle chiese per depositare le suppellettili loro e di altri di modo che esse assomigliano più a case di laici che a delle basiliche di Dio. Essi dimenticano che il Signore *non permetteva che un vaso venisse portato per il tempio* [30].

Altri non hanno per le loro chiese alcuna cura, permettono che i vasi sacri, i paramenti liturgici, le nappe dell'altare, e perfino i corporali, siano così sporchi che ad alcuni fanno ribrezzo.

Poiché, dunque, lo zelo della casa di Dio ci divora [31], proibiamo con ogni fermezza di depositare queste suppellettili nelle chiese, salvo che, in caso di incursioni nemiche, di incendi improvvisi, o di altre urgenti necessità, non si debba cercar rifugio in esse a condizione che passato il pericolo gli oggetti siano riportati al loro posto. Comandiamo anche che i luoghi di culto, i vasi sacri, i corporali, le vesti cui abbiamo accennato, siano conservati puliti. È infatti assurdo che si tolleri negli oggetti sacri tale sporcizia, che sarebbe vergognosa anche nelle cose profane.

XX. *Il Crisma e l'Eucarestia devono essere custoditi sotto chiave.*

Ordiniamo che in tutte le chiese il crisma e l'eucarestia debbano esser conservati scrupolosamente sotto chiave, perché nessuna mano temeraria possa impadronirsi di essi profanandoli con usi innominabili. Se il custode li abbandona, sia sospeso dall'ufficio per tre mesi; e se per la sua negligenza

30. *Mc* 11, 16.
31. Cfr. *Sal* 68, 10 e *Gv* 2, 17.

Religione_in_Ita

accadesse qualche cosa di abominevole, sia assoggettato ad una pena più grave.

XXI. *Della confessione, del segreto confessionale, del dovere di comunicarsi almeno a Pasqua.*

Qualsiasi fedele dell'uno o dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi fedelmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l'anno, ed esegua la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità; riceva anche con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell'eucarestia, a meno che per consiglio del proprio parroco non creda opportuno per un motivo ragionevole di doversene astenere per un certo tempo. Altrimenti finché vive gli sia proibito l'ingresso in chiesa, e – alla sua morte – la sepoltura cristiana. Questa salutare disposizione sia pubblicata frequentemente nelle chiese, perché nessuno nasconda la propria cecità con la scusa dell'ignoranza.

Se poi qualcuno per un giusto motivo volesse confessare i suoi peccati ad un altro sacerdote, prima chieda e ottenga la licenza dal proprio parroco, poiché diversamente l'altro non avrebbe il potere di assolverlo o di legarlo [32].

Il sacerdote, poi, sia discreto e prudente; come un esperto medico versi vino e olio [33] sulle piaghe del ferito, informandosi diligentemente sulle circostanze del peccatore e del peccato, da cui prudentemente possa capire quale consiglio dare e quale rimedio apprestare, diversi essendo i mezzi per sanare l'ammalato.

Si guardi, poi, assolutamente dal rivelare con parole, segni o in qualsiasi modo l'identità del peccatore; se avesse bisogno del consiglio di persona più prudente, glielo chieda con cautela senza alcun accenno alla persona: poiché chi osasse rivelare un peccato a lui manifestato nel tribunale della penitenza, decretiamo che non solo venga deposto dall'ufficio sacerdotale, ma che sia rinchiuso sotto rigida custodia in un monastero, a fare penitenza per sempre.

32. Cfr. *Mt* 16, 19; 18, 19.
33. Cfr. *Lc* 10, 34.

Religione_in_Ita

XXII. *Gli infermi provvedano prima all'anima poi al corpo.*

L'infermità del corpo dipende talora dal peccato, come disse il Signore all'ammalato che aveva sanato: *Va e non voler più peccare, perché non debba accaderti di peggio* [34], col presente decreto pertanto stabiliamo e comandiamo severamente ai medici dei corpi che quando sono chiamati presso gli infermi, prima di tutto li ammoniscano e li inducano a chiamare i medici delle anime, cosicché dopo che è stato provvisto alla salute spirituale degli infermi, si proceda al rimedio della medicina corporale con maggior efficacia: cessando infatti la causa, cessa anche l'effetto.

Questo decreto è motivato dal fatto che alcuni, quando soffrono, e i medici cercano di persuaderli a provvedere alla salute della loro anima, cadono in una estrema disperazione, da cui segue più facilmente il pericolo di morte.

I medici che trasgredissero, dopo la sua pubblicazione da parte dei prelati locali, questa nostra costituzione, siano esclusi dall'ingresso in chiesa fino a quando non abbiano soddisfatto nel debito modo per questa trasgressione.

Del resto, poiché l'anima è molto più preziosa del corpo, proibiamo ai medici sotto minaccia di anatema di consigliare all'ammalato per la salute del corpo qualche cosa che si risolva in danno per l'anima.

XXIII. *Una chiesa cattedrale o regolare non resti vacante oltre tre mesi.*

Perché il lupo rapace non si impadronisca del gregge del Signore [35] per mancanza del pastore, o non avvenga che una chiesa, priva del suo capo, vada incontro a qualche grave danno nei suoi beni, volendo ovviare ai pericoli delle anime e provvedere alla sicurezza delle chiese, stabiliamo che una chiesa cattedrale o regolare non debba restar vacante oltre i tre mesi; dopo tale termine se, pur cessando il giusto im-

34. *Gv* 8, 11; 5, 14.
35. Cfr. *Gv* 10, 12.

Religione_in_Ita

pedimento, non è stata fatta l'elezione, quelli che avrebbero dovuto farla siano privati del potere di eleggere, e questo sia devoluto al superiore immediato.

Quegli cui è passato il potere, avendo Dio dinanzi agli occhi, provveda canonicamente entro tre mesi, col consiglio del capitolo e di altre persone prudenti, alla chiesa rimasta vedova, con persona adatta della stessa chiesa, o, se non se ne trovasse, di un'altra, sotto pena di sanzione canonica.

XXIV. *L'elezione per scrutinio o per compromesso.*

A causa delle diverse forme di elezione, che si cerca sempre di escogitare, sorgono molti impedimenti e grandi pericoli per le chiese vacanti. Stabiliamo che in caso di elezione, alla presenza di tutti quelli che devono, vogliono e possono intervenire, siano scelte nel collegio tre persone che godono la comune fiducia, le quali in segreto raccolgano diligentemente ad uno ad uno il voto di tutti; poi messa ogni cosa in scritto, la pubblichino davanti a tutti. Respinta ogni possibilità di appello, fatto lo spoglio sia proclamato eletto quello che ha ottenuto l'unanimità o il voto della maggioranza, o della parte più qualificata del capitolo. Si potrebbe anche affidare il compito dell'elezione ad un certo numero di persone idonee, che a nome di tutti provvedano alla chiesa vacante il pastore. Ogni altra procedura non sia valida a meno che non sia fatta all'unanimità da tutti, come per ispirazione divina, senza alcuna irregolarità.

Chi tentasse fare una elezione contro le forme prescritte, sia privato, per questa volta, del diritto di elezione.

Proibiamo infine assolutamente che nell'elezione uno possa dare procure, a meno che sia assente, trattenuto da giusto impedimento e non possa venire. Su ciò, se necessario, dia garanzia con giuramento, allora, se vorrà, affidi ad uno dello stesso collegio di fare le sue veci.

Riproviamo anche le elezioni clandestine e stabiliamo che non appena fatta l'elezione, sia pubblicata solennemente.

Religione_in_Ita

XXV. *L'elezione fatta dal potere secolare è invalida.*

Chiunque acconsentisse alla propria elezione fatta abusivamente dal potere secolare, contro la libertà canonica, perda l'elezione e diventi ineleggibile; egli non potrà essere eletto a qualche dignità senza la dispensa.

Chi poi osasse fare una elezione di tal genere – che noi dichiariamo invalida *ipso iure* – sia senz'altro sospeso dagli uffici e dai benefici per un triennio, privo, per quel tempo, del potere di eleggere.

XXVI. *Pene contro chi conferma una elezione irregolare.*

Nulla nuoce maggiormente alla chiesa di Dio, quanto che indegni prelati siano assunti al governo delle anime.

Volendo rimediare a questo male, stabiliamo con un decreto irrevocabile che, quando uno è eletto al governo delle anime, quegli a cui compete la sua conferma esamini con diligenza il procedimento dell'elezione e la persona dell'eletto e se tutto si è svolto secondo le norme, conceda la conferma. Se invece si fosse proceduto con poca prudenza, non soltanto dovrà essere rifiutato chi è stato indegnamente promosso, ma dovrà essere punito anche chi l'ha promosso irregolarmente. Stabiliamo anche che questi, quando consti la sua negligenza, specie se ha approvato un uomo di scienza insufficiente, di vita disonesta, o di età insufficiente non solo sia privato del potere di confermare l'elezione del successore, ma, perché non possa in nessun caso sfuggire alla pena, sia anche sospeso dal percepire i frutti del proprio beneficio, fino a che, se sarà creduto opportuno, non meriti il perdono. Che se poi venisse convinto di aver mancato intenzionalmente, sia sottoposto ad una pena maggiore.

Anche i vescovi, se vogliono sfuggire alla pena canonica, cerchino di promuovere agli ordini sacri e alle dignità ecclesiastiche soggetti che diano affidamento di adempiere degnamente l'ufficio loro affidato.

Quelli che sono immediatamente soggetti al Romano Pontefice, per ricevere la conferma del loro ufficio, se possono

Religione_in_Ita

si presentino personalmente alla sua presenza, altrimenti inviino persone adatte, capaci di rispondere all'inchiesta sul procedimento dell'elezione e sugli eletti stessi. Finalmente dopo attenta considerazione del complesso della cosa, consegua la pienezza del suo ufficio, avendo soddisfatto le leggi canoniche. Quelli però le cui sedi sono molto distanti, cioè fuori d'Italia, se sono stati eletti senza opposizione, abbiano provvisoriamente l'amministrazione spirituale e temporale in considerazione della necessità e dell'utilità delle chiese, a patto però che non alienino assolutamente nulla dei beni ecclesiastici. Saranno consacrati o benedetti come si è usato finora.

XXVII. *L'istruzione degli ordinandi.*

Il governo delle anime è l'arte delle arti. Comandiamo, perciò, severamente che i vescovi istruiscano diligentemente quelli che devono essere promossi al sacerdozio, e li formino, o loro direttamente o per mezzo di persone capaci alla celebrazione dei divini uffici e all'amministrazione dei sacramenti. Se in avvenire osassero ordinare degli ignoranti e degli inetti – cosa facile da constatare – decretiamo che sia quelli che li ordinano, che gli ordinati stessi debbano sottostare ad una pena grave. È meglio, infatti, specie nell'ordinazione dei sacerdoti, avere pochi e buoni ministri, che molti e cattivi, poiché se *un cieco* fa da guida *ad un altro cieco*, cadono *tutti e due in una fossa* [36].

XXVIII. *Chi ha chiesto di andarsene ne sia costretto.*

Qualcuno, dopo aver chiesto insistentemente l'autorizzazione di resignare, una volta ottenutala non intende più andarsene. Ma poiché nella domanda di ritirarsi essi avevano riguardo all'utilità delle chiese o alla propria salute, noi volendo sottrarli agli argomenti di quelli che non cercano

36. *Lc* 6, 39; *Mt* 15, 14.

Religione_in_Ita

che i propri interessi [37], o anche da qualsiasi forma di leggerezza, decretiamo che costoro siano costretti a ritirarsi.

XXIX. *Nessuno può avere due benefici con cura d'anime.*

Con molta prudenza nel concilio Lateranense [38] fu proibito che nessuno ricevesse, contro le prescrizioni dei sacri canoni, diverse dignità ecclesiastiche e più chiese parrocchiali sotto pena per il beneficiario di perdere il beneficio stesso e per chi l'avesse conferito di essere privato del diritto di collazione. Ma poiché l'audacia e l'avidità di taluno ha privato di effetti tale decreto, noi volendo rimediare in modo più chiaro e più deciso, stabiliamo, col presente decreto, che chiunque riceve un beneficio che abbia annessa la cura delle anime, se prima ne aveva uno simile lo perda *ipso iure* e se tentasse di tenerli entrambi, sia privato anche del secondo.

Inoltre, chi ha diritto di conferire il primo beneficio, dopo che il beneficiato ha ricevuto il secondo, può tranquillamente assegnarlo a chi crederà degno e se tarderà più di tre mesi ad assegnarlo, non solo secondo la prescrizione del concilio Lateranense [39], l'assegnazione del beneficio passa ad altri, ma egli sarà costretto a devolvere a beneficio della chiesa, cui appartiene quel beneficio, una parte dei suoi proventi pari a quanto ha ricavato da esso durante la vacanza.

Stabiliamo che la stessa prescrizione debba osservarsi anche per i personati, aggiungendo che nella stessa chiesa nessuno possa avere più dignità o personati, anche se non importino cura d'anime. Tuttavia, se si tratta di persone nobili o versate nelle lettere, degne di essere onorate con maggiori benefici, quando le circostanze lo richiedono, la sede apostolica potrà dispensare.

XXX. *Circa l'idoneità per essere addetti alle chiese.*

È assai grave e addirittura assurdo che i prelati delle chiese, potendo promuovere ai benefici ecclesiastici soggetti

37. *Fil* 2, 21.
38. Concilio Lateranense III (1179), c. 13 (COD, 218).
39. Concilio Lateranense III (1179), c. 8 (COD, 215).

Religione_in_Ita

idonei, non abbiano ritegno ad assumere degli indegni, che non si raccomandano né per onestà di costumi, né per istruzione. In ciò essi seguono la voce della carne, non la ragione. Ora, nessuno, che sia sano di mente, ignora quanti danni ne derivino.

Volendo, quindi, rimediare a questo stato di cose, stabiliamo che, deposti gli indegni, siano nominate al loro posto persone adatte, che vogliano e possano prestare a Dio e alle chiese un grato servizio, e che si faccia ogni anno, su questo argomento, un esame diligente al concilio provinciale; chi, dopo un primo ed un secondo ammonimento fosse trovato colpevole, venga sospeso dallo stesso concilio dal conferire i benefici, e nel medesimo concilio sia eletta una persona prudente ed onesta, che nel conferimento dei benefici possa supplire chi è stato sospeso. Lo stesso si osservi per quanto riguarda i capitoli che avessero mancato su questo punto. Se poi fosse il metropolita a mancare, la sua trasgressione sia lasciata al giudizio del superiore, su denunzia del concilio.

Perché questo salutare provvedimento possa conseguire efficacemente il suo effetto, questa sentenza di sospensione non sia sciolta assolutamente da nessuno, fuorché dall'autorità del Romano pontefice o dal patriarca perché, anche in ciò, le quattro sedi patriarcali siano particolarmente onorate.

XXXI. *I figli dei canonici non devono essere eletti dove prestano servizio i loro padri.*

Per far cessare la pessima corruzione invalsa nella maggior parte delle chiese, proibiamo con ogni fermezza che figli di canonici, specie se illegittimi, siano eletti canonici nelle chiese secolari, nelle quali servono i loro padri. E se si osasse fare il contrario, ciò sia nullo; chi, poi, presumesse di nominar canonici questi tali, sia sospeso dai suoi benefici.

XXXII. *I patroni lascino al clero una quota conveniente.*

Bisogna estirpare un costume abusivo che ha preso piede in alcune regioni: chi ha diritto di patronato sulle chiese parrocchiali ed altre persone, rivendicando a sé, comple-

Religione_in_Ita

tamente, i proventi delle stesse chiese, lasciano ai sacerdoti addetti ad esse una quota così misera, che essi non possono mantenersi con sufficiente dignità. Infatti, come abbiamo potuto sapere con certezza, i sacerdoti addetti alle parrocchie non hanno assegnata, per il loro sostentamento, se non la quarta parte del quarto, cioè, un sedicesimo delle decime. Avviene, di conseguenza, che in queste regioni non si trovi quasi un parroco che abbia una pur minima conoscenza delle lettere.

E poiché non si deve legar la bocca al bue che tritura (il fieno) [40], e chi serve all'altare deve vivere dell'altare [41], stabiliamo che, nonostante qualsiasi consuetudine in contrario del vescovo, del patrono o di qualsiasi altro, venga assegnata ai sacerdoti una quota ad essi sufficiente.

Chi ha una chiesa parrocchiale non deve soddisfare al suo servizio per mezzo di un vicario, ma personalmente, secondo che la cura della stessa chiesa richiede, a meno che la chiesa parrocchiale sia annessa ad una prebenda o ad una dignità. In questo caso permettiamo che colui che ha tale prebenda o dignità, essendo necessario che egli presti il suo servizio presso la chiesa maggiore, abbia nella stessa chiesa parrocchiale un vicario adatto e permanente, canonicamente eletto, il quale, come si è detto, abbia una quota conveniente dei proventi stessi della chiesa. Diversamente, il parroco deve considerarsi privato di essa, che può quindi essere liberamente assegnata ad altri, che voglia e possa adempiere quanto stabilito.

Proibiamo, poi, assolutamente che qualcuno, con frode delle rendite ecclesiastiche, possa dare ad altri una pensione sui redditi di una chiesa che debba provvedere ad un proprio sacerdote.

40. Cfr. *Dt* 25, 4; *I Cor* 9, 9; *I Tm* 5, 18.
41. Cfr. *I Cor* 9, 13.

Religione_in_Ita

XXXIII. *Non si ricevano le prestazioni stabilite senza effettuare le visite.*

Le prestazioni dovute ai vescovi, agli arcidiaconi e a chiunque altro, anche ai legati e ai nunzi della sede apostolica, in occasione della visita (pastorale), non devono essere esigite senza un motivo evidente e necessario se non quando essi compiono personalmente la visita. Le cavalcature e il seguito siano regolati nella misura prescritta dal concilio Lateranense [42]. Quando i legati o i nunzi della sede apostolica dovessero fermarsi necessariamente in un luogo, perché questo non sia troppo aggravato per causa loro, essi ricevano contributi moderati da altre chiese e persone che non siano state ancora sottoposte a queste prestazioni, e la loro entità non superi la durata del soggiorno. E quando una, da sé, non fosse sufficiente, si uniscano in due o anche in più.

Inoltre, i visitatori non cerchino il proprio utile, ma la gloria di Cristo [43] predicando, esortando, correggendo e riformando, in vista di frutti imperituri.

Chi, poi, avesse agito contro questa prescrizione, restituisca ciò che ha ricevuto, e altrettanto dia alla chiesa che ha così aggravato.

XXXIV. *Non bisogna gravare i sudditi col pretesto di qualche prestazione.*

Poiché la maggior parte dei prelati per dare ad un legato o ad altri quanto stabilito per una missione o un servizio, esigono dai loro sudditi più di quanto essi in realtà pagano, e volgendo a loro profitto i loro danni considerano i propri soggetti come una preda più che come un aiuto, proibiamo che in seguito si continui a fare così. Chi osasse agire in tal modo restituisca quanto ha estorto, e sia costretto a dare altrettanto ai poveri.

42. Concilio Lateranense III (1179), c. 4 (COD, 213-214).
43. Cfr. *Fil* 2, 21.

Religione_in_Ita

XXXV. *Si deve esporre la causa per cui uno si appella.*

Perché sia reso ai giudici l'onore dovuto e ai contendenti le pene e le spese stabiliamo che quando uno cita un avversario dinanzi ad un legittimo giudice, non può appellare, prima della sentenza, ad un giudice superiore senza un motivo ragionevole, ma cerchi di ottenere giustizia dinanzi al primo giudice senza che possa invocare di aver inviato un messaggio al giudice superiore, o anche di aver ottenuto da lui delle lettere, prima che queste siano state rimesse al giudice delegato.

Se poi egli crederà, per motivi ragionevoli, di appellarsi, esposte dinanzi allo stesso giudice le prove che motivano il suo appello (motivo sufficiente è quello che, se fosse approvato, dovrebbe esser ritenuto legittimo), il superiore sia messo a conoscenza dell'appello. Se riconoscerà che l'appello è infondato, rimetta la causa al giudice inferiore, e condanni l'appellante a pagare le spese all'altra parte, altrimenti proceda lui stesso, salva la riserva alla sede apostolica delle cause maggiori.

XXXVI. *Il giudice può revocare una sentenza interlocutoria e comminatoria.*

Poiché col cessare della causa cessa anche l'effetto, stabiliamo che qualora un giudice, sia ordinario che delegato, avesse emesso una sentenza comminatoria o interlocutoria, la cui esecuzione pregiudicherebbe uno dei contendenti, e con saggia decisione avesse rinunziato ad eseguirla, proceda pure liberamente all'istruttoria della causa, nonostante ogni appello interposto contro tale sentenza comminatoria o interlocutoria – purché non sorga qualche motivo di legittima suspicione – perché il procedimento della causa non venga ritardato con frivoli pretesti.

XXXVII. *Non si devono richiedere lettere per più di due giornate di cammino e senza uno speciale mandato.*

Alcuni, abusando del favore della sede apostolica, cercano di ottenere le lettere che rinviino a giudici lontani, di

Religione_in_Ita

modo che il convenuto, stanco delle noie e delle spese, o rinunzi alla lite, o sia costretto a trovare un accordo con chi gli ha intentato la causa.

Ma poiché la giustizia non deve aprire la via all'ingiustizia, che l'osservanza del diritto proibisce, stabiliamo che nessuno per oltre due giornate di cammino possa esser tratto in giudizio fuori della sua diocesi con lettere apostoliche, a meno che non siano state ottenute di comune accordo dalle parti, e con espresso riferimento a questa costituzione.

Vi sono altri che, con mercimonio di nuovo genere, affinché possano risuscitare liti ormai sopite, o causare nuove questioni, inventano delle cause per le quali chiedono lettere alla sede apostolica senza il mandato dei loro signori. Queste lettere, poi, le vendono al convenuto che teme le noie e le spese che possono derivargliene; o all'attore, perché possa infastidire l'avversario con pressioni indebite. Poiché le liti sono piuttosto da limitarsi che da ingrandirsi, con questo generale decreto stabiliamo che se qualcuno, in seguito, osasse chiedere lettere apostoliche su qualche questione senza uno speciale mandato, queste lettere non abbiano alcun valore, ed egli sia punito come falsario, a meno che non si tratti di quelle persone, dalle quali non si deve esigere, a norma del diritto, alcun mandato.

XXXVIII. *Gli atti vanno scritti perché possano servire come prova.*

Poiché contro l'asserzione falsa di un giudice malvagio un litigante innocente non può, qualche volta, provare di aver veramente negato una cosa – poiché la negazione per sé non può esser considerata, per la natura stessa delle cose, una prova diretta – affinché la falsità non porti pregiudizio alla verità, o l'iniquità prevalga sull'equità, disponiamo che tanto nel giudizio ordinario, quanto in quello straordinario, il giudice si serva sempre, se lo può, di una persona pubblica, o di due persone adatte, le quali scrivano fedelmente tutti gli atti del giudizio, e cioè: le citazioni, le dilazioni, le rinunzie e le accettazioni, le domande e le risposte, gli interrogatori,

Religione_in_Ita

le confessioni, le deposizioni dei testimoni, le presentazioni di documenti, le interlocuzioni, gli appelli, le rinunzie, le conclusioni e tutto ciò che occorre dover scrivere nel dovuto ordine. Si indichino, inoltre, i luoghi, i tempi, le persone; e dopo aver scritto così ogni cosa, sia comunicata alle parti, ma gli originali rimangano presso gli scrittori, cosicché, se dovesse sorgere intorno al procedimento del giudice qualche contestazione, con questi atti possa esser dimostrata la verità. Si usi, poi, questa precauzione, di affidare, cioè, (la causa) a giudici talmente onesti e discreti, che la giustizia degli innocenti non sia lesa da (giudici) imprudenti e parziali.

I giudici che trascurassero di osservare questa disposizione, se per la loro negligenza dovesse sorgere qualche difficoltà, siano puniti dal giudice superiore con pena adeguata, e la loro procedura non sia ammessa, se non in quanto risulti da legittimi documenti.

XXXIX. *Bisogna restituire anche quei beni che il possessore non ha personalmente sottratto.*

Avviene spesso che qualcuno venga spogliato ingiustamente e che questo bene passi dallo spogliatore ad un altro, così che la restituzione non può avvenire mediante un'azione contro il possessore, e perduto il possesso, per la difficoltà di provarlo, si perde anche il diritto di proprietà.

Quindi, nonostante il rigore della legge civile, stabiliamo che se qualcuno viene scientemente in possesso di tale cosa, succede nella colpa a chi ha spogliato – non c'è molta differenza, infatti, specie per il pericolo dell'anima, fra il possedere ingiustamente e l'impossessarsi di ciò che è di altri – contro un tale possessore si venga in soccorso di colui che è stato spogliato con la restituzione.

XL. *Del possesso legittimo.*

Avviene, qualche volta, che, per la contumacia della parte avversa si conceda all'attore il possesso di un bene perché lo conservi. Questo attore, però, per la resistenza del detentore, o per inganno, non riesce ad avere entro un anno

Religione_in_Ita

quanto deve custodire; o, dopo averlo avuto, lo perde. In tal modo, secondo molti, trascorso un anno, questi non diventa legittimo possessore e il reo trae vantaggio dalla sua scaltra malizia. Perché, dunque, non avvenga che chi è contumace non si trovi in migliore condizione di chi è ossequiente alla legge, stabiliamo conforme all'equità canonica che, nel caso predetto, l'attore venga ad esser possessore legittimo anche dopo un anno.

Inoltre, proibiamo, in genere, che nelle questioni spirituali si rimetta la decisione ad un laico: non è bene, infatti, che un laico debba risolvere tali problemi.

XLI. *In ogni prescrizione la buona fede deve essere ininterrotta.*

Poiché *ciò che non è secondo la fede è peccato* [44], con giudizio sinodale definiamo che nessuna prescrizione, sia canonica che civile, abbia valore senza la buona fede dovendosi generalmente derogare a qualsiasi costituzione e consuetudine che non possa essere osservata senza peccato mortale. È necessario quindi, che chi invoca la prescrizione in nessun momento abbia la consapevolezza di possedere una cosa d'altri.

XLII. *Della giustizia secolare.*

Come noi vogliamo che i laici non usurpino i diritti dei chierici, così dobbiamo impedire che questi si approprino dei diritti dei laici.

Proibiamo, quindi, assolutamente a tutti i chierici di estendere, col pretesto della libertà ecclesiastica, la loro giurisdizione a scapito della giustizia secolare. Ciascuno si accontenti delle norme scritte e delle consuetudini finora approvate, in modo che *sia reso a Cesare ciò che è di Cesare, e sia reso a Dio*, con giusta attribuzione, *quello che è di Dio* [45].

44. *Rm* 14, 23.
45. *Mt* 22, 21; *Mr* 12, 17; *Lc* 20, 25.

Religione_in_Ita

XLIII. *Nessun chierico presti fedeltà ad un laico, senza sufficiente motivo.*

I laici cercano di usurpare troppo frequentemente il diritto divino, quando costringono gli ecclesiastici a prestare loro giuramento di fedeltà, anche se questi non hanno ricevuto da parte loro alcun bene temporale.

Ma poiché secondo l'Apostolo un servo *sta in piedi o cade secondo il Signore* [46], proibiamo, con l'autorità del sacro concilio, che tali chierici siano costretti a prestare giuramento a persone secolari.

XLIV. *Le costituzioni dei prìncipi non devono portar pregiudizio alle chiese.*

Ai laici, anche se pii, non è stato dato alcun potere di disporre dei beni ecclesiastici: essi sono tenuti a obbedire e non a comandare. Deploriamo, quindi, in alcuni di essi l'intiepidimento della carità al punto che non hanno alcun ritegno ad impugnare con le loro costituzioni, o piuttosto con le loro invenzioni, la libertà ecclesiastica che anche i prìncipi secolari, per non dire dei santi padri, hanno voluto garantita con molti privilegi. Ciò fanno, illecitamente, non solo con l'alienazione dei feudi e di altri beni ecclesiastici e l'usurpazione delle giurisdizioni, ma anche le fondazioni mortuarie ed altri diritti connessi con lo spirituale.

Volendo, perciò, salvaguardare in queste cose gli interessi delle chiese e provvedere contro l'imposizione di così gravi pesi, con la approvazione del santo concilio, noi decretiamo che tali costituzioni e approvazioni di feudi o di altri beni ecclesiastici, prese, senza il consenso legittimo delle persone ecclesiastiche, dal laico potere, non hanno alcun valore – non possono infatti chiamarsi costituzione, ma destituzione o distruzione e addirittura usurpazione delle giurisdizioni – e che si ha il dovere di reprimere quelli che osassero perpetrare queste cose con la censura ecclesiastica.

46. *Rm* 14, 4.

Religione_in_Ita

XLV. *Quel patrono che uccide o mutila il chierico di una chiesa perde il diritto di patronato.*

In alcune province i patroni delle chiese, i loro vicari e gli avvocati sono diventati così insolenti che, non solo, quando si tratta di provvedere alle chiese vacanti idonei pastori, frappongono difficoltà ed inganni, ma presumono anche di disporre a loro arbitrio dei possessi e degli altri beni ecclesiastici, e (cosa orribile a dirsi) non temono di giungere a uccidere dei prelati.

Ma poiché ciò che è destinato alla difesa non deve essere ritorto a danno ed oppressione, proibiamo espressamente che i patroni, vicari o avvocati, possano trasformarsi in usurpatori, più di quanto non permetta il diritto. Se poi credessero di poter fare il contrario, siano severissimamente puniti col rigore delle pene canoniche.

Stabiliamo, tuttavia, con l'approvazione del santo concilio, che, se i patroni, gli avvocati, i feudatari, i vicari o altri beneficiati osassero, con empia audacia, uccidere o mutilare, sia essi direttamente, sia per mezzo di altri, il rettore di una chiesa o altro chierico di essa, perdano senz'altro: i patroni, il loro diritto di patronato; gli avvocati, la loro avvocatura; i feudatari, il loro feudo; i vicari, il loro vicariato; i beneficiati, il loro beneficio. E perché il ricordo della pena non sia tramandato meno a lungo del delitto commesso, niente dei succitati passi agli eredi, ma i loro discendenti non potranno essere ammessi fra i chierici fino alla quarta generazione, né potranno conseguire qualsiasi onore di prelazione nelle case religiose, a meno che non abbiano ottenuto benevolmente la dispensa.

XLVI. *Non si devono imporre tasse al clero.*

Contro i consoli e i governatori delle città, ed altri, che cercano di gravare le chiese e le persone ecclesiastiche con imposte o collette ed altre tasse, il concilio Lateranense [47],

47. Concilio Lateranense III (1179), c. 19 (COD, 221).

Religione_in_Ita



Il quarto Concilio Lateranense (1215).
Miniatura nella *Chronica Maiora* di Matteo di Parigi
(Cambridge, University Library, Corpus Christi Coll. ms. 16).

Religione_in_Ita

volendo salvaguardare l'immunità ecclesiastica, ha proibìto questo gravame sotto pena di anatema e ha comandato che i trasgressori e i loro fautori fossero sottoposti ad esso, fino a che avessero compiuto la dovuta riparazione. Se qualche volta il vescovo ed il clero ammettono, in caso di grande necessità o utilità e senza alcuna costrizione, di contribuire alle comuni necessità quando le possibilità dei laici non fossero sufficienti, questi accettino il loro contributo con umiltà, devozione, e riconoscenza. Ma poiché alcuni sono imprudenti si dovrà prima consultare il Romano pontefice, il cui compito è di provvedere alle comuni necessità.

Ma poiché neppure così la malvagità di alcuni contro la chiesa di Dio si è calmata, aggiungiamo che le disposizioni e le sentenze promulgate da questi scomunicati o per loro mandato si devono ritenere vane e inutili, e senza alcun valore per sempre.

Del resto, poiché la frode e l'inganno non devono tornare a vantaggio di alcuno, nessuno sia tratto in inganno da questo inutile errore, che, cioè, egli debba sottostare alla scomunica (solo) durante il tempo del suo governo, quasi che dopo di esso non possa essere obbligato alla dovuta soddisfazione. Decretiamo, infatti, che sia chi ha ricusato la soddisfazione, sia il suo successore, se non avrà riparato entro un mese, siano irretiti nella censura ecclesiastica, finché questi abbia convenientemente riparato; chi, infatti, succede nell'onore, succede anche negli oneri.

XLVII. *La forma della scomunica.*

Con l'approvazione del santo concilio, proibiamo che uno possa promulgare una sentenza di scomunica contro qualcuno, senza aver fatto precedere la dovuta ammonizione alla presenza di persone qualificate, le quali, se necessario, possano provare che l'ammonizione è stata fatta. Se invece egli intendesse agire diversamente, sappia che, se anche la sentenza di scomunica fosse giusta, gli sarà proibito l'ingresso nella chiesa per un mese, senza pregiudizio di un'altra pena, eventualmente giudicata opportuna. Si guardi bene anche,

Religione_in_Ita

con molta diligenza, dall'infliggere a chiunque la scomunica senza un motivo chiaro e plausibile. Se per caso ciò fosse avvenuto, e, richiesto umilmente, non si curasse di revocare la sentenza senza imporre pene, quegli che ne è stato colpito sporga querela per l'ingiusta scomunica presso il superiore. E se questi può farlo senza che il ritardo porti alcun pericolo, lo rimandi da chi l'ha scomunicato con un suo mandato perché venga assolto entro un tempo conveniente; se no, egli, o direttamente, o per mezzo di altri, come meglio gli sarà sembrato, l'assolva, naturalmente con la debita garanzia.

Quando poi risultasse chiaramente a carico dello scomunicante che la scomunica è stata ingiusta, egli venga condannato a pagar i danni a chi è stato scomunicato; e anzi potrà esser punito anche diversamente ad arbitrio del superiore, se la qualità della colpa lo richiedesse: non è, infatti, lieve colpa infliggere una pena così grave ad un innocente (a meno che l'errore non dipenda da un ragionevole motivo) specie se persona di buon nome.

Se, però, chi ha presentato ricorso non porta alcun argomento degno di considerazione, anche lui per questa ingiusta noia che ha causato col suo ricorso sia condannato a rifondere i danni e ad altre pene ad arbitrio del giudice d'appello, a meno che anch'egli non sia scusato da un comprensibile errore. Quanto all'errore oggetto della giusta scomunica egli sarà tenuto a soddisfare con la cauzione ricevuta, oppure sia riportato alla prima sentenza fino alla dovuta soddisfazione: cosa da osservarsi assolutamente.

Se poi il giudice, riconoscendo il proprio errore, è pronto a revocare tale sentenza, e quegli, per cui è stata emanata, si appelli nel timore che essa venga revocata senza soddisfazione, non si tenga conto dell'appello, a meno che l'errore sia di tale natura, per cui giustamente si debba dubitare. In questo caso, avuta sufficiente garanzia di presentarsi all'istanza d'appello o ad un suo delegato, il giudice si conformerà alle norme del diritto, assolverà chi è stato scomunicato, evitando così la pena, guardandosi bene dall'addurre, con perversa intenzione, un errore fittizio a danno dell'altro, se vuole sfuggire la pena delle norme canoniche.

Religione_in_Ita

XLVIII. *Del modo di ricusare il giudice.*

Essendosi provveduto con una speciale proibizione che nessuno osi promulgare una sentenza di scomunica contro qualcuno senza la prescritta ammonizione, volendo anche provvedere che chi è ammonito, con la scusa di una ricusazione o di un appello non possa evitare l'esame di chi lo ammonisce, stabiliamo che se egli adducesse la suspicione del giudice sospetto, dovrà specificare dinanzi a lui la causa del suo giusto sospetto. Poi con l'avversario, o, se non abbia un avversario, col giudice stesso elegga di comune accordo gli arbitri, o, qualora non sia possibile accordarsi, ne eleggano, senza intenzioni di ingannare, uno lui e uno l'altro, perché possano esaminare il motivo del sospetto. Nel caso che non riescano ad accordarsi sulla sentenza, chiamino un terzo, di di modo che quello che decideranno due di essi abbia forza di sentenza.

Sappiano anche, costoro, che sono tenuti ad eseguire ciò scrupolosamente in forza del precetto loro imposto da noi in virtù di santa obbedienza con la minaccia del divino giudizio.

Qualora la causa di sospetto non fosse trovata legittima dinanzi ad essi nei termini di tempo stabiliti, il giudice usi pure della sua giurisdizione. Ma una volta che essa sia stata legittimamente provata, colui il cui giudizio è stato ricusato, con il consenso di chi l'ha ricusato affidi tutta la faccenda a persona idonea, o la trasmetta al superiore, perché egli proceda alla sua risoluzione, nel modo prescritto.

Tuttavia, se, pur interponendo appello colui che è stato ammonito, la sua colpa si rendesse legittimamente manifesta o per l'evidenza della cosa in sé, o per la confessione del reo, o in altro modo, in questo caso, poiché il diritto di appello è stato istituito a difesa dell'innocenza e non dell'iniquità, non si deve dar corso all'appello. E se anche la colpa fosse solo dubbia, perché chi si appella non possa col diversivo di un appello inconsistente impedire il processo del giudice, egli esponga dinanzi a lui la causa del suo appello, purché degna di approvazione, tale, cioè, che se fosse approvata

Religione_in_Ita

dovrebbe esser considerata legittima. E allora, se vi è un avversario entro un termine che lo stesso giudice dovrà determinare, tenendo conto, naturalmente, della distanza dei luoghi, della qualità del tempo e della natura della cosa, prosegua la causa di appello; se poi l'interessato non si curasse di proseguirla, il giudice, nonostante l'appello, proceda.

Non presentandosi alcun avversario, poiché il giudice procede *ex officio*, una volta approvata dinanzi al superiore la causa di appello, il superiore faccia il suo dovere come gli viene indicato dalla sua giurisdizione. Ma se colui che si è appellato non riuscirà a provare (il motivo del suo appello), sia rinviato a colui, da cui è chiaro che ha appellato in cattiva fede.

Non vogliamo, ad ogni modo, che le due precedenti costituzioni siano estese ai religiosi, che hanno le loro norme speciali.

XLIX. *La pena per chi infligge ingiustamente una scomunica.*

Sotto minaccia del giudizio divino, comandiamo assolutamente che nessuno, per cupidigia, osi legare qualcuno col vincolo della scomunica, o assolvere chi è legato, specie in quelle regioni nelle quali per consuetudine chi viene assolto dalla scomunica è punito con una pena pecuniaria. Stabiliamo, quindi, che quando sia certo che la sentenza di scomunica sia stata ingiusta, colui che l'ha inflitta sia costretto, sotto minaccia di censura ecclesiastica, a restituire il denaro così estorto, e, a meno che non sia stato ingannato da un comprensibile errore, paghi una ugual somma a chi è stato danneggiato, e, se non fosse in grado di pagare, sia punito con altra pena.

L. *La restrizione degli impedimenti del matrimonio.*

Non si deve ritenere negativo che, a seconda del mutare dei tempi, le prescrizioni umane possano mutare, specialmente se ciò sia determinato da grave necessità o da evidente utilità. Anche Dio, infatti, nel Nuovo testamento ha mutato qualche cosa di quanto aveva stabilito nell'Antico.

Religione_in_Ita

Poiché, dunque, la proibizione di contrarre il matrimonio nel secondo e terzo grado di affinità, e di attribuire la prole nata dalle seconde nozze alla parentela del primo marito, importa talvolta delle difficoltà e anche pericolo per le anime, affinché cessando la proibizione cessi l'effetto, con l'approvazione del santo concilio revochiamo le costituzioni promulgate a questo riguardo e stabiliamo, con la presente la libertà di contrarre in avvenire tali matrimoni.

Anche la proibizione del matrimonio in seguito non ecceda il quarto grado di consanguineità e di affinità: oltre questi gradi, infatti, è difficile, generalmente, che si possa osservare questa proibizione senza grave incomodo. Il numero di quattro, infatti, si addice bene alla proibizione dell'unione del corpo, di cui l'apostolo dice che *l'uomo non ha la potestà del proprio corpo, ma la donna* e *neppure la donna ha la potestà del suo corpo, ma l'uomo* [48], perché quattro sono gli umori nel corpo, che è formato dai quattro elementi.

Essendo, dunque, ormai, la proibizione dell'unione matrimoniale ristretta al quarto grado, intendiamo che essa abbia valore per sempre, nonostante le costituzioni emanate su questo argomento già da lungo tempo sia da altri che da noi stessi. Cosicché se qualcuno osasse unirsi in matrimonio contro questa proibizione, non sia scusato dai molti anni trascorsi, poiché la lunghezza del tempo non diminuisce il peccato, ma lo aggrava, e poiché i delitti sono tanto più gravi, quanto più a lungo tengono incatenata l'anima infelice.

LI. *Pene per chi contrae matrimonio clandestino.*

Revocato l'impedimento al matrimonio nei tre ultimi gradi, vogliamo però che esso venga scrupolosamente osservato negli altri. Seguendo, perciò, i nostri predecessori proibiamo assolutamente i matrimoni clandestini e proibiamo anche che qualsiasi sacerdote vi assista.

Estendiamo, perciò, in generale la consuetudine vigente in alcuni luoghi e stabiliamo che, quando si deve contrarre

48. *I Cor* 7, 4.

Religione_in_Ita

matrimonio, i sacerdoti li pubblichino nelle chiese e si stabilisca un termine entro il quale chi volesse e potesse dimostrarlo opponga legittimo impedimento. I sacerdoti, poi, cerchino di investigare anch'essi se vi sia qualche impedimento. E se si presenta qualche sospetto degno di considerazione contro questa unione, il contratto sia senz'altro sospeso, finché appaia chiaramente il da farsi.

Se questi matrimoni clandestini o impediti nel grado proibito, anche senza saperlo, fossero stati contratti, i figli nati da tale unione siano considerati senz'altro illegittimi, e non gioverà l'ignoranza dei genitori, poiché essi, contraendo il matrimonio in tal modo, sembrano non ignorare la legge quanto piuttosto affettarne l'ignoranza. Ugualmente illegittima sia considerata la prole, quando i genitori, pur sapendo esservi un impedimento legale, contro ogni proibizione contraessero il matrimonio al cospetto della chiesa. E il parroco che avesse trascurato di impedire tali unioni, o anche qualsiasi religioso che avesse osato assistere ad esse, sia sospeso dal suo ufficio per tre anni e sia punito anche più gravemente, se la natura della colpa lo richiedesse.

Anche a chi contraesse matrimonio segreto, entro i limiti di un grado permesso, sia imposta una penitenza proporzionata.

Se poi qualcuno adducesse con malignità qualche impedimento per impedire una legittima unione, costui non sfuggirà la punizione della chiesa.

LII. *La testimonianza per sentito dire non è accettabile nelle cause matrimoniali.*

Anche se altre volte, per necessità, fu stabilito, al di fuori della forma consueta, che nel computare i gradi di consanguineità e di affinità potesse valere la testimonianza per sentito dire, tuttavia per la brevità della vita umana è impossibile che testimoni *de visu* possano testimoniare per il computo fino al settimo grado. Molti esempi e l'esperienza hanno insegnato che da ciò sono derivati molti pericoli per i matrimoni legittimi, pertanto stabiliamo che, su questo ar-

Religione_in_Ita

gomento, non siano più ammesse testimonianze per sentito dire, dal momento che ormai la proibizione non supera il quarto grado, a meno che si tratti di persone serie, alle quali giustamente si debba prestar fede, e che abbiano appreso quanto testificano prima che iniziasse la lite, dai loro ascendenti; non da uno, si badi bene, poiché uno non sarebbe sufficiente neppure se vivesse, ma almeno da due; e non da persone sospette, ma da gente degna di fede e superiore ad ogni sospetto: sarebbe, infatti, assurdo ammettere persone di cui sarebbero riprovate le azioni. Anche se uno avesse appreso da molti quello che attesta, o quelli di reputazione incerta l'avessero sentito dire da persone di buona fama, non per questo devono esser considerati come più testi, e idonei, poiché anche secondo il consueto modo di procedere dei giudizi, non è sufficiente l'attestazione di un teste solo, anche se rivestito di una funzione di responsabilità e gli atti legittimi sono interdetti agli infami.

Questi testimoni, dopo aver confermato con giuramento che essi non sono stati spinti a deporre da motivi di odio, di timore, di amore, o di utilità, indichino espressamente le persone col loro proprio nome, o in modo da lasciarlo capire, cioè con una circonlocuzione sufficientemente chiara; distinguano con chiaro computo i singoli gradi dell'una e dell'altra linea di parentela; e concludano, nel loro giuramento, che essi hanno appreso ciò che depongono dai loro antenati, e che credono che in realtà le cose stiano così.

Ma neppure testimoni così sono sufficienti se non giurano di aver conosciuto persone appartenenti almeno ad uno dei gradi predetti, le quali si ritenevano consanguinei. È preferibile, infatti, lasciar qualcuno unito in matrimonio contro le prescrizioni degli uomini, che separare chi è legittimamente unito, contro le prescrizioni del Signore.

LIII. *Di chi dà a coltivare ad altri le proprie terre per frodare le decime.*

In alcune regioni convivono popolazioni che, secondo i loro riti, non usano pagare le decime, pur essendo cristiane.

Religione_in_Ita

A questa gente alcuni padroni affidano i loro fondi, perché li coltivino; e così, defraudando le chiese delle decime, aumentano i loro proventi.

Volendo preservare i diritti delle chiese, stabiliamo che i padroni che affittano i loro campi a tali persone paghino integralmente le decime alle chiese e, se fosse necessario, vi siano costretti con le censure ecclesiastiche poiché le decime sono dovute per legge divina o per una consuetudine locale consolidata.

LIV. *Le decime devono esser pagate prima dei tributi.*

Non essendo in potere dell'uomo che il seme risponda alle attese di chi semina – secondo la parola dell'Apostolo, infatti, *né chi pianta è qualcosa, né chi irriga, ma Dio che fa crescere* [49], potendo solo lui dal seme marcito produrre molti frutti [50] – con avarizia alcuni cercano di defraudare le decime, detraendo dalle messi e dalle primizie i censi e i tributi, che così sfuggono alle decime.

Poiché il Signore, come segno del suo dominio universale, e come a titolo speciale, si è riservato le decime, noi, volendo ovviare ai danni derivanti alle chiese e ai pericoli per le anime, stabiliamo che, in forza del dominio generale, l'esazione dei tributi e dei censi sia preceduta dal pagamento delle decime, o che, almeno, quelli a cui fossero stati pagati i censi e i tributi senza che su questi siano state detratte le decime, poiché i beni passano con gli oneri inerenti, siano costretti a pagare le decime a favore delle chiese, cui spettano di diritto, sotto pena di censura ecclesiastica.

LV. *Nonostante i privilegi, devono esser pagate le decime delle terre che si acquistano.*

Recentemente, gli abati dell'ordine Cistercense, riuniti in capitolo generale, in seguito a nostro ammonimento hanno stabilito opportunamente che per l'avvenire i fratelli del

49. *I Cor* 3, 7.
50. Cfr. *Gv* 12, 24.

Religione_in_Ita

loro ordine non acquistino beni soggetti a decime per le Chiese, se non per la fondazione di nuovi monasteri. Se poi tali beni fossero loro offerti dalla pia devozione dei fedeli, o acquistati per la fondazione di nuovi monasteri li affidino, per farli lavorare, ad altri, da cui siano pagate le decime, perché non avvenga che a causa dei loro privilegi le chiese siano ulteriormente aggravate.

Decretiamo, quindi, che per le terre concesse ad altri o da acquistare in futuro, anche se le lavoreranno con le proprie mani o a proprie spese, paghino le decime alle chiese, alle quali per tali fondi si pagavano prima, a meno che non si componga la cosa con le chiese in altro modo.

Noi certi della bontà di questa disposizione vogliamo che sia estesa agli altri religiosi che godono di simili privilegi, e comandino che i prelati delle chiese siano più zelanti nel far loro rendere giustizia per i danni che ricevono e nel far rispettare i loro privilegi.

LVI. *Un parroco non deve perdere le decime a seguito di intese private.*

La maggior parte dei regolari, come abbiamo appreso, e dei chierici secolari, qualche volta, quando affittano le case o concedono i feudi, aggiungono con pregiudizio delle chiese parrocchiali la clausola che i conduttori e i feudatari paghino ad essi le decime e scelgano di esser sepolti presso di loro.

Poiché ciò procede dall'avarizia, riproviamo assolutamente tale genere di patti e stabiliamo che quello che fosse stato percepito in occasione di questo accordo, sia restituito alla chiesa parrocchiale.

LVII. *Come interpretare i privilegi.*

Perché i privilegi che la chiesa Romana ha concesso ad alcuni religiosi rimangano intatti, crediamo opportuno alcune precisazioni su punti che non compresi bene danno luogo ad abusi, e quindi potrebbero imporre la loro revoca; chi, infatti, abusa di un potere concessogli merita di esserne privato.

Religione_in_Ita

Così, per esempio, la sede apostolica ha concesso ad alcuni religiosi un indulto per cui i membri della loro fraternità possano ottenere la sepoltura ecclesiastica anche se la loro parrocchia fosse stata interdetta, sempre che non siano scomunicati o nominatamente interdetti; ed inoltre che possano seppellire nelle proprie chiese, quei loro fratelli che i prelati delle chiese non permettessero che siano sepolti nelle loro chiese sempreché non siano scomunicati o interdetti personalmente. Per confratelli si devono intendere coloro che rimanendo nel mondo si sono consacrati al loro ordine e hanno deposto l'abito secolare, o chi da vivo con donazione ha ceduto ad essi i propri beni, riservandosi solo l'usufrutto vita natural durante. Questi soltanto potranno esser sepolti presso le chiese non interdette dei regolari o di altri, nelle quali avessero scelto di essere sepolti; sono esclusi invece quelli che entrano nella fraternità, versando due o tre denari all'anno col rischio di avvilire la disciplina ecclesiastica. Costoro tuttavia, possono ottenere la remissione dalla sede apostolica.

Un altro privilegio concede a dei religiosi che se qualcuno dei loro frati, mandati per fondare delle fraternità o per raccogliere delle collette, giunge in una città, castello o villaggio, colpito da interdetto ai divini uffici, in occasione di questa loro gioiosa venuta, una volta all'anno vengano aperte le chiese e, esclusi gli scomunicati, si celebrino in esse le sacre funzioni. Vogliamo che si intenda tale privilegio in modo che in quella città, o castello, o villaggio una sola chiesa venga aperta ai frati dello stesso ordine, come è stato detto, una volta all'anno. Se anche, infatti, è detto al plurale di aprire *le* chiese per la loro lieta venuta, non tuttavia è da riferirsi alle chiese dello stesso luogo singolarmente prese, ma, con giusta interpretazione, alle chiese dei predetti luoghi prese nel loro insieme; poiché, se in tal modo essi visitassero le singole chiese dello stesso luogo, avverrebbe che la disposizione dell'interdetto perderebbe il suo peso.

Chi intendesse agire contro le prescritte disposizioni sia sottoposto ad una pena grave.

Religione_in_Ita

LVIII. *Sullo stesso argomento a favore dei vescovi.*

Volendo estendere anche ai vescovi a favore dell'ufficio pontificale, ciò che è stato accordato ad alcuni religiosi, concediamo che, quando è stata posta sotto interdetto una terra, possano, qualche volta, esclusi gli scomunicati e gli interdetti, a porte chiuse e a voce bassa, senza suono delle campane, celebrare i divini uffici, a meno che ciò sia stato loro espressamente proibito.

Tuttavia concediamo ciò solo a quelli che non abbiano dato motivo alcuno all'interdetto né abbiano usato inganno o frode, trasformando il vantaggio in iniquità.

LIX. *Nessun religioso deve prestare garanzie senza il permesso dell'abate e della comunità.*

Ciò che la sede apostolica ha proibito ad alcuni religiosi, vogliamo e comandiamo che sia esteso a tutti: che, cioè, nessun religioso, senza previa licenza dell'abate e della maggioranza del proprio capitolo si renda mallevadore di qualcuno o prenda in prestito denaro da altri, per una somma superiore a quella stabilita con comune provvedimento. Diversamente, la comunità non sia tenuta a rispondere in qualche modo per questi, a meno che non risulti chiaramente che ciò sia ridondato a beneficio della casa stessa.

Chi oserà agire contro questa norma, sia sottoposto a una più grave punizione.

LX. *Gli abati non devono usurpare l'ufficio dei vescovi.*

Dalle lagnanze dei vescovi, giunteci da ogni parte del mondo, abbiamo constatato le gravi e grandi inframmettenze di alcuni abati, i quali non contenti dei propri poteri, invadono le prerogative proprie della dignità vescovile, istruiscono cause matrimoniali, ingiungono pubbliche penitenze, concedono persino lettere di indulgenze, commettono infrazioni analoghe. Da ciò deriva uno svilimento dell'autorità vescovile presso molti.

Religione_in_Ita

Volendo, dunque, su questo argomento provvedere alla dignità dei vescovi e alla salvezza degli abati, col presente decreto proibiamo severamente che qualche abate si immischi in queste cose, se vuole evitare pericoli; salvo speciali concessioni o legittimi motivi.

LXI. *I religiosi non ricevano decime dalle mani dei laici.*

È noto che il concilio Lateranense [51] ha proibito a qualsiasi religioso di ricevere chiese o decime dai laici senza l'approvazione dei vescovi, e di ammettere in qualche modo agli uffici divini gli scomunicati o gli interdetti nominatamente.

Noi, per rinforzare tali proibizioni, puniremo i trasgressori con sanzioni adeguate e stabiliamo che nelle chiese che non appartengono ad essi di pieno diritto, secondo le norme dello stesso concilio presentino ai vescovi i sacerdoti che essi intendono assumere, perché rispondano ad essi della cura del popolo, e ai religiosi degli affari temporali. Non osino poi allontanare quelli che hanno assunto senza aver consultato i vescovi né presentino preti di dubbia condotta o suscettibili di giudizio sfavorevole da parte dei prelati.

LXII. *Le reliquie dei santi devono essere esposte in un reliquiario; le nuove non possono essere venerate senza autorizzazione della chiesa Romana.*

Poiché dal fatto che alcuni espongono le reliquie dei santi per venderle, si è spesso presa occasione per detrarre la religione cristiana, perché ciò non avvenga in futuro, col presente decreto stabiliamo che le reliquie antiche da ora in poi non siano messe in mostra fuori del reliquiario, né siano poste in vendita. Quelle nuove nessuno si azzardi a venerarle, prima che siano state approvate dall'autorità del Romano pontefice. Per l'avvenire i prelati non permettano che chi va nelle loro chiese per venerare le reliquie sia in-

51. Concilio Lateranense III (1179), c. 10 (COD, 217).

Religione_in_Ita

gannato con discorsi fantastici o falsi documenti, come si usa fare in moltissimi luoghi per lucro.

Quanto ai questuanti di elemosine, di cui alcuni mentono agli altri diffondendo errori nella loro predicazione, proibiamo che essi siano ammessi se non presentano lettere autentiche della sede apostolica o del vescovo diocesano. E in questo caso non si permetta loro di proporre altro che quello che è contenuto in quelle stesse lettere. Abbiamo creduto di dover aggiungere qui la formula che comunemente la sede apostolica usa, perché i vescovi diocesani possano adeguarvi le loro lettere.

« Poiché, secondo l'Apostolo, *tutti dovremo comparire dinanzi al tribunale di Cristo* [52], per ricevere *a seconda di quanto abbiamo operato finché eravamo nel corpo, sia nel bene, sia nel male* [53], è necessario che noi preveniamo con opere di misericordia il giorno dell'ultima mietitura, e, pensando ai beni eterni, seminiamo in terra quello che il Signore ci renderà con frutto abbondante, e che raccoglieremo nei cieli, avendo nel cuore la ferma speranza e la fiducia che *chi semina poco, raccoglierà anche poco; e che chi semina nella benedizione, raccoglierà anche nella benedizione* [54], per la vita eterna. Poiché, dunque, i mezzi a disposizione per mantenere i frati e i bisognosi che sono ricoverati nel tale ospedale non sono sufficienti, ammoniamo ed esortiamo nel Signore questa vostra comunità, e vi comandiamo in remissione dei vostri peccati, che con i beni che Dio vi ha largito vogliate fare pie elemosine ed erogare gli aiuti della vostra carità, affinché per questa vostra sovvenzione si possa provvedere alla loro povertà, e voi, per queste ed altre opere di bene che con l'ispirazione di Dio avete fatto, possiate giungere alla gioia eterna ».

Quelli che chiedono le elemosine siano modesti e riservati; non prendano alloggio nelle osterie o in altri luoghi poco adatti; non facciano spese inutili e costose; e si guardino assolutamente dal portare invano l'abito religioso. Si aggiunga

52. *Rm* 14, 10.
53. *II Cor* 5, 10.
54. *II Cor* 9, 6.

Religione_in_Ita

che concedendo le indulgenze senza alcun discernimento e troppo abbondanti, come alcuni prelati fanno senza ritegno, si getta il disprezzo sul potere delle chiavi, e viene a perdere ogni efficacia la soddisfazione penitenziale.

Decretiamo, perciò, che, quando si dedica una basilica, non si conceda un'indulgenza di più di un anno, sia che la dedicazione sia fatta da uno che da più vescovi; e che, inoltre, nell'anniversario della dedicazione la remissione concessa con l'ingiunzione della penitenza non superi i quaranta giorni. Vogliamo anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta misura delle lettere di indulgenze che talvolta vengono concesse, poiché il Romano pontefice, che ha la pienezza della potestà, usa attenersi a questi limiti.

LXIII. *La simonia.*

Sappiamo con certezza che quasi dappertutto moltissime persone – quasi venditori di colombe nel tempio [55] – esigono e estorcono turpemente e malamente denaro per le consacrazioni di vescovi, per le benedizioni di abati e l'ordinazione di chierici. E vi sono tariffe per quanto deve andare a questi, quanto a quello, e quanto bisogna pagare ad altri; a maggior dannazione, vi è chi cerca di difendere questa vergognosa e malvagia condotta adducendo una consuetudine stabilita da molto tempo.

Volendo abolire un così grave abuso, riproviamo assolutamente questa consuetudine, seppure non si debba chiamar piuttosto corruzione, e stabiliamo fermamente che per conferire o ricevere ordini sacri nessuno si azzardi ad esigere e a estorcere alcunché sotto qualsiasi pretesto. Diversamente, sia chi ha ricevuto sia chi ha pagato questo prezzo dannato sia condannato come Giezi [56] e come Simone [57].

55. Cfr. *Mt* 21, 12; *Mr* 11, 15; *Gv* 2, 14.
56. Cfr. *IV Re* 5, 20-27.
57. Cfr. *At* 8, 9-24.

Religione_in_Ita

LXIV. *Della simonia riguardo ai monaci e alle monache.*

Poiché il peccato di simonia ha talmente contaminato la maggior parte delle monache che ne ammettono solo qualcuna senza pagamento, e cercano di nascondere questo vizio col pretesto della loro povertà, proibiamo assolutamente che ciò si ripeta in avvenire e stabiliamo che chiunque in seguito commettesse tale malvagità, sia chi riceve che chi è ricevuta, suddita o costituita in autorità, venga espulsa dal suo monastero senza speranza di tornarvi mai più, e sia mandata in luogo dove la regola sia più severa, perché faccia penitenza per sempre.

Quanto a quelle, poi, che sono state ricevute in tale modo prima di questa disposizione sinodale, stabiliamo che, allontanate dai monasteri, dove ingiustamente sono entrate, siano collocate in altre case dello stesso ordine. Che se per il gran numero non potessero essere convenientemente sistemate altrove, per evitare che vadano vagando qua e là per il mondo con pericolo di dannazione, siano riprese nello stesso monastero eccezionalmente, cambiando le priore e le altre autorità inferiori.

Questa disposizione sia osservata anche dai monaci e dagli altri che vivono secondo una regola. E perché non possano addurre a loro scusa la loro semplicità ed ignoranza, comandiamo che i vescovi diocesani la facciano pubblicare ogni anno nelle loro diocesi.

LXV. *Sullo stesso argomento, circa le estorsioni illecite.*

Abbiamo saputo che alcuni vescovi quando muoiono i rettori di chiese, sottopongono queste chiese a interdetto, e non permettono che alcuno venga costituito rettore, se prima non hanno riscosso una certa somma di denaro. Inoltre, quando un soldato o un chierico entra in una casa religiosa, o sceglie di essere sepolto presso i religiosi, anche se non ha lasciato nulla ai religiosi, frappongono difficoltà e astuzie, fino a che non ottengono qualche regalo.

Religione_in_Ita

E poiché non solo dobbiamo astenerci dal male, ma anche da ogni apparenza di male, secondo quando dice l'Apostolo [58], proibiamo assolutamente queste esazioni; e se qualcuno trasgredisse, restituisca il doppio di quanto ha percepito, che verrà scrupolosamente devoluto ad utilità di quei luoghi, a danno dei quali è stato ottenuto.

LXVI. *Circa la cupidigia del clero.*

A questa sede apostolica è stato frequentemente riferito che alcuni chierici esigono ed estorcono denaro per le esequie dei morti, per le benedizioni degli sposi, e per simili prestazioni; se non viene soddisfatta la loro pretesa, oppongono con inganno degli impedimenti fittizi.

Al contrario, vi sono laici che, mossi dal fermento eretical e, e col pretesto della pietà ecclesiale, tentano infrangere lodevoli consuetudini verso la santa chiesa introdotte dalla pietà dei fedeli.

Quindi, mentre proibiamo le indegne esazioni a questo riguardo, comandiamo che vengano mantenute le pie consuetudini e stabiliamo che i sacramenti della chiesa siano conferiti senza alcuna imposizione; ma, nello stesso tempo, che il vescovo del luogo, conosciuta la verità, proceda contro chi tenta maliziosamente di cambiare lodevoli consuetudini.

LXVII. *Circa l'usura dei Giudei.*

Più la religione cristiana frena l'esercizio dell'usura, tanto più gravemente prende piede in ciò la malvagità dei Giudei, così che in breve le ricchezze dei cristiani saranno esaurite.

Volendo, pertanto aiutare i cristiani a sfuggire ai Giudei, stabiliamo con questo decreto sinodale che se in seguito i Giudei, sotto qualsiasi pretesto, estorcessero ai cristiani interessi gravi e smodati, sia proibito ogni loro commercio con i cristiani, fino a che non abbiano convenientemente riparato.

58. Cfr. *I Tess* 5, 22.

Religione_in_Ita

Così pure i cristiani, se fosse necessario, siano obbligati, senza possibilità di appello, con minaccia di censura ecclesiastica, ad astenersi dal commercio con essi.

Ingiungiamo poi ai prìncipi di risparmiare a questo riguardo i cristiani, cercando piuttosto di impedire ai Giudei di commettere ingiustizie tanto gravi.

Sotto minaccia della stessa pena, stabiliamo che i Giudei siano costretti a fare il loro dovere verso le chiese per quanto riguarda le decime e le offerte dovute, che erano solite ricevere dai cristiani per le case ed altri possessi, prima che a qualsiasi titolo passassero ai Giudei, in modo che le chiese non ne abbiano alcun danno.

LXVIII. *I Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di vestire.*

In alcune province i Giudei o Saraceni si distinguono dai cristiani per il diverso modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede una tale confusione per cui nulla li distingue. Perciò succede talvolta che per errore dei cristiani si uniscano a donne giudee o saracene, o questi a donne cristiane.

Perché unioni tanto riprovevoli non possano invocare la scusa dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente dell'uno e dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per sempre debbano distinguersi in pubblico per il loro modo di vestire dal resto della popolazione, come fu disposto d'altronde anche da Mosè [59].

Nei giorni delle lamentazioni e nella domenica di Passione essi non osino comparire in pubblico, dato che alcuni di loro in questi giorni non si vergognano di girare più ornati del solito e si prendono gioco dei cristiani, che a ricordo della passione santissima del Signore mostrano i segni del loro lutto. Questo, poi, proibiamo severissimamente che essi osino danzare di gioia per oltraggio al Redentore.

E poiché non dobbiamo tacere di fronte all'insulto verso chi ha cancellato i nostri peccati, comandiamo che questi

59. Cfr. *Lv* 19, 19; *Dt* 22, 5 e 11.

Religione_in_Ita

presuntuosi siano repressi dai prìncipi secolari con una giusta punizione, perché non credano di poter bestemmiare colui che è stato crocifisso per noi.

LXIX. *I Giudei non devono rivestire pubblici uffici.*

Poiché è cosa assurda che chi bestemmia Cristo debba esercitare un potere sui cristiani, quello che su questo argomento il concilio Toletano [60] ha provvidamente stabilito, noi, per rintuzzare l'audacia dei trasgressori, lo rinnoviamo ora e proibiamo, quindi, che i Giudei rivestano pubblici uffici, poiché proprio per questo riescono assai molesti ai cristiani.

Se qualcuno perciò affida ad essi un tale ufficio sia punito come merita – premessa naturalmente l'ammonizione – dal concilio provinciale che comandiamo debba celebrarsi ogni anno. L'officiale ebreo sia separato dai cristiani nei commerci e nelle altre relazioni sociali; e ciò, fino a che tutto quello che egli ha percepito dai cristiani, in occasione di tale ufficio, non sia devoluto a beneficio dei poveri cristiani, a giudizio del vescovo diocesano. Rinunzi, inoltre, con sua vergogna, alla carica che ha assunto così insolentemente. Estendiamo questa stessa disposizione anche ai pagani.

LXX. *I Giudei convertiti non devono tornare ai riti antichi.*

Abbiamo saputo che alcuni, ricevuta spontaneamente l'acqua del santo battesimo, non depongono del tutto l'uomo vecchio, per rivestire perfettamente l'uomo nuovo [61], ma, conservando vestigia del giudaismo offuscano, con tale confusione, la bellezza della religione cristiana.

Ma poiché sta scritto: *maledetto l'uomo che s'inoltra nel cammino per due vie* [62], e *non deve indossarsi una veste fatta di lino e di lana* [63], stabiliamo che i superiori delle chiese li allontanino in ogni modo dall'osservanza delle loro vecchie

60. Concilio di Toledo (589), c. 10.
61. Cfr. *Col* 3, 9.
62. *Sir* 2, 14.
63. *Dt* 22, 11.

Religione_in_Ita

pratiche, affinché quelli che la scelta della loro libera volontà ha portato alla religione cristiana, siano poi indotti ad osservarla. È infatti minor male non conoscere la via del Signore, che abbandonarla dopo averla conosciuta [64].

LXXI. *Spedizione per la riconquista della Terra Santa (14 dic. 1215).*

Desiderando ardentemente liberare la Terra Santa dalle mani degli empi, col consiglio di uomini prudenti, che conoscono perfettamente le circostanze di tempo e di luogo, e con l'approvazione del santo concilio, stabiliamo che i crociati si preparino in modo che quelli che intendono fare il viaggio per mare, il primo giugno dell'anno prossimo si radunino nel regno di Sicilia: alcuni, a seconda della necessità e della opportunità, a Brindisi, altri a Messina, e dintorni. Qui abbiamo pensato di venire personalmente, allora, anche noi, se Dio vorrà, perché col nostro consiglio e col nostro aiuto l'esercito cristiano venga salutarmente ordinato e possa partire con la benedizione divina ed apostolica.

Per quella data, cerchino di prepararsi anche quelli che hanno stabilito di partire per terra; ma intanto ce ne vogliano informare, perché possiamo conceder loro un legato *a latere*, che li consigli e li aiuti.

I sacerdoti e gli altri chierici che faranno parte dell'esercito cristiano, sia inferiori che prelati, attendano con diligenza alla preghiera e alla predicazione, insegnando con la parola e con l'esempio, affinché i crociati abbiano sempre dinanzi agli occhi il timore e l'amore di Dio e non dicano e facciano cosa alcuna che offenda la divina maestà. Se qualche volta cadessero nel peccato, risorgano subito con la vera penitenza; siano umili nel cuore e nel corpo; sia nel modo di vivere che nel vestirsi conservino la giusta moderazione; evitino assolutamente i dissensi e le invidie; allontanino da sé ogni rancore e ogni livore di modo che, muniti delle armi spirituali e materiali, più sicuramente possano lottare contro

64. Cfr. *II Pt* 2, 21.

Religione_in_Ita

i nemici della fede, senza far affidamento sulla propria forza ma sperando nell'aiuto di Dio.

A questi stessi chierici concediamo che per un triennio possano percepire completamente il frutto dei loro benefici, come se risiedessero nelle loro chiese, e, se fosse necessario, che per tutto quel tempo possano ipotecarli con un pegno.

Perché non succeda che questo santo proposito venga impedito o ritardato, ordiniamo severamente a tutti i superiori delle chiese che, ciascuno nella propria giurisdizione, ammoniscano con diligenza e inducano quelli che hanno deposto il segno della Croce a riprenderlo e, sia loro che gli altri che possano in seguito fregiarsi di questo segno, ad adempiere il loro voto al Signore. Se sarà necessario, li costringano con sentenze di scomunica contro le persone e di interdetto contro le loro terre, senza tergiversare in nessun modo; siano eccettuati soltanto quelli che hanno un impedimento tale, per cui, secondo le concessioni della sede apostolica, il loro voto possa essere giustamente commutato o differito.

E perché in questa causa che riguarda Gesù Cristo non sia trascurato nulla di ciò che si può fare, desideriamo e comandiamo che i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e gli altri che sono in cura d'anime, con grande zelo propongano a quelli che sono loro affidati la parola della Croce, scongiurando re, duchi, prìncipi, marchesi, conti e baroni, e gli altri nobili, e le comunità cittadine, dei villaggi e dei paesi per amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo, vero, eterno Dio, che quelli che non si recano personalmente in aiuto della Terra Santa, forniscano un conveniente numero di soldati e le spese per tre anni secondo le loro possibilità, in remissione dei loro peccati, come è stato già detto espressamente nelle lettere encicliche, e come, per maggior cautela, verrà detto più oltre.

Di questa remissione vogliamo che siano partecipi non solo quelli che offrono le proprie navi, ma anche quelli che ne fabbricheranno a questo scopo.

Quanto a quelli che si rifiutano – se vi sarà qualcuno, per caso, così ingrato verso il Signore Dio nostro – protestiamo vivamente in virtù del nostro ufficio apostolico, perché sap-

Religione_in_Ita

piano che essi dovranno risponderne nell'ultimo giorno nell'esame dinanzi al tremendo giudice; prima però vogliamo che considerino con quale coscienza o con quale sicurezza potranno comparire dinanzi all'unigenito Figlio di Dio Gesù Cristo, a cui *Dio ha dato in mano ogni cosa* [65], se avranno rifiutato di servirlo in questa causa, sua nel vero senso della parola, lui che è stato crocifisso per i peccatori, per la cui benevolenza essi vivono, per il cui beneficio si sostengono, e dal cui sangue, soprattutto, sono stati redenti [66].

E perché non sembri che poniamo sulle spalle degli altri pesi gravi e insopportabili, che noi, però, non vogliamo toccare neppure con un dito, proprio come quelli che dicono, ma non fanno [67], noi da quanto abbiamo potuto sottrarre alle nostre necessità e alle modeste spese, destiniamo a questo scopo e doniamo trentamila lire, oltre al naviglio che raduniamo da Roma e dintorni per i crociati, pronti, tuttavia, ad assegnare a questo stesso scopo tremila marche d'argento, rimaste presso di noi dalle elemosine di alcuni fedeli, dopo aver distribuito scrupolosamente le altre per i bisogni e l'utilità della Terra Santa, per mezzo dell'abate patriarca di Gerusalemme, di felice memoria, e dei maestri del Tempio e dell'Ospedale.

Volendo poi che anche gli altri prelati e tutti i chierici siano partecipi e associati alla nostra sorte nel merito e nel premio, stabiliamo con l'approvazione unanime del concilio, che assolutamente tutti i chierici, inferiori e superiori, versino per un triennio la ventesima parte delle rendite ecclesiastiche in aiuto della Terra Santa, attraverso le persone che saranno deputate della sede apostolica, eccetto solo pochi religiosi, da ritenersi giustamente esenti da questa tassa, e quelli che o hanno assunto o assumeranno il santo segno della Croce e che prenderanno parte personalmente all'impresa.

Quanto a noi e ai nostri fratelli cardinali della santa chiesa Romana adempiremo alla decima. E sappiano tutti di essere

65. *Gv* 13, 3; cfr. *Gv* 3, 35.
66. Cfr. *I Pt* 1, 18-19.
67. Cfr. *Mt* 23, 3-4.

Religione_in_Ita

obbligati ad osservare fedelmente questa disposizione sotto pena di scomunica: cosicché quelli che commettessero una frode a questo riguardo incorrerebbero nella sentenza di scomunica.

Inoltre, poiché è giusto che quelli che saggiamente attendono all'onore dovuto al re celeste, debbano godere di speciali prerogative, dato che la partenza è fissata tra poco più di un anno, i crociati siano immuni da imposte, tasse e da altri aggravi, una volta assunta la Croce, mentre assumiamo sotto la protezione del beato Pietro e nostra le loro persone e i loro beni.

Stabiliamo perciò, che siano presi sotto la difesa degli arcivescovi, dei vescovi e di tutti i prelati della chiesa, senza che si manchi per questo di assegnare ad essi dei propri protettori addetti particolarmente a questo scopo, di modo che, fino a quando non si sappia con certezza del loro ritorno o della loro morte, i loro beni rimangano intatti e tranquilli. Chi poi intendesse agire in contrario, sia punito con la censura ecclesiastica.

Se qualcuno di quelli che partono si fosse obbligato a pagare degli interessi, comandiamo che i loro creditori siano costretti sotto la stessa minaccia di scomunica a scioglierli dal giuramento prestato e ad astenersi dal riscuotere gli interessi. Che se qualcuno dei creditori li costringesse a pagarli, comandiamo che vengano costretti alla loro restituzione con una simile pena. Quanto ai Giudei in particolare, ordiniamo che vengano obbligati dal potere secolare a condonare gli interessi, e che, fino a quando non li abbiano condonati, sia negata ad essi da tutti i fedeli cristiani in qualsiasi modo ogni comunanza di vita sotto pena di scomunica. Quanto a quelli che non potessero, al presente, pagare i debiti ai Giudei, i prìncipi secolari con opportuna dilazione provvedano in modo tale, che intrapreso il viaggio in Terra Santa non debbano risentire del peso degli interessi fino a che non si sappia con certezza del loro ritorno o della loro morte; e i Giudei siano costretti ad aggiungere al capitale i proventi dei pegni che intanto avessero percepito, detratte, naturalmente, le spese necessarie. Questa agevolazione, infatti, non sembra

Religione_in_Ita

comportare molta perdita, per il fatto che rimanda il pagamento in modo da non annullare il debito.

Sappiano, inoltre, quei superiori di chiese che si mostrassero negligenti nel procurare la giustizia dei crociati e delle loro famiglie, che saranno gravemente puniti.

D'altra parte, poiché i corsari e i pirati ostacolano gli aiuti alla Terra Santa, catturando e spogliando quanti vanno o vengono da essa, noi colpiamo con speciale scomunica i loro complici e fautori, proibendo sotto minaccia di anatema, che nessuno scientemente faccia con essi un contratto di compravendita, e imponendo ai reggitori delle città e dei territori dove essi vivono, che vogliano richiamarli da questa iniquità e reprimerli. Diversamente, poiché non perseguire i malvagi equivale a favorirli, e non può fuggire il sospetto di occulta connivenza, chi non si cura di rimediare ad una manifesta azione delittuosa, vogliamo e comandiamo che i capi delle chiese usino contro le loro persone e le loro terre il peso della severità ecclesiastica.

Scomunichiamo, inoltre, e anatematizziamo quei falsi ed empi cristiani che contro Cristo stesso e il suo popolo forniscono ai Saraceni armi, ferro, e legname per le galere. E disponiamo anche che chi vende loro galere e navi, chi pilota le navi pirate dei Saraceni, o lavora alle macchine, o in qualsiasi altra cosa presta consiglio o aiuto che torni a danno della Terra Santa, sia punito con la privazione dei beni e diventi schiavo di chi lo cattura. E comandiamo che nei giorni di domenica e nei giorni festivi venga ripubblicata questa disposizione, in tutte le città marittime e che chi si comporta così non sia riammesso nella chiesa, se prima non ha erogato a favore della Terra Santa tutto quello che ha percepito da una attività così dannata, e altrettanto dai propri beni, perché, con giusto giudizio, siano puniti proprio in ciò, in cui hanno mancato. Che se per caso essi non fossero in grado di pagare, la loro colpa sia punita in tal modo che la loro pena impedisca agli altri di osare audacemente simili azioni.

Proibiamo, inoltre, e vietiamo espressamente a tutti i cristiani, sotto pena di scomunica, di mandare o condurre navi, per quattro anni, nelle terre dei Saraceni d'oriente;

Religione_in_Ita

così mentre vi sarà una maggior quantità di navi a disposizione di quelli che volessero passare il mare in aiuto della Terra Santa, sarà sottratto ai Saraceni l'aiuto che proveniva loro da ciò.

Quantunque i tornei siano stati proibiti in generale in diversi concili con pene determinate, poiché, tuttavia, in questa circostanza l'impresa della Crociata verrebbe ad avere in essi un impedimento non trascurabile, proibiamo assolutamente, sotto pena di scomunica, che essi possano aver luogo durante tre anni.

E poiché al felice compimento dell'impresa è sommamente necessario che i prìncipi cristiani mantengano scambievolmente la pace, col consiglio del santo concilio universale stabiliamo che almeno per quattro anni si conservi una pace generale in tutto il mondo cristiano; i capi delle chiese inducano quanti sono in discordia ad una piena pace o ad una tregua da osservarsi ad ogni costo. Quelli poi che non volessero sottostare a queste prescrizioni siano energicamente costretti con la scomunica alle persone e l'interdetto alle loro terre, a meno che la gravità delle offese sia tale che gli offensori non debbano godere della pace. Se costoro non temessero la censura ecclesiastica, dovranno temere che l'autorità della chiesa metta in moto contro di essi, come perturbatori di questa crociata il braccio secolare.

Noi, quindi, confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell'autorità dei beati apostoli Pietro e Paolo, in forza di quella potestà di legare e di sciogliere che Dio, benché indegni, ci ha concesso [68], concediamo pienamente a tutti quelli che personalmente e a proprie spese affronteranno il disagio dell'impresa il perdono dei loro peccati, dei quali siano sinceramente pentiti col cuore e confessati con la bocca, e promettiamo nella retribuzione dei giusti la pienezza della vita eterna; concediamo il perdono plenario dei loro peccati a quelli che invece, non parteciperanno personalmente, ma manderanno a loro spese solo persone adatte,

68. Cfr. *Mt* 16, 19; 18, 18.

Religione_in_Ita

a seconda delle loro possibilità e del loro stato, ed a quelli che, anche se a spese di altri, andranno personalmente.

Vogliamo e concediamo che di questa remissione in proporzione dell'aiuto prestato e dell'intensità della loro devozione siano partecipi anche tutti quelli che sovvenzioneranno la Terra Santa con i loro beni, o abbiano contribuito con utili consigli e con aiuti. A tutti quelli finalmente, che piamente prenderanno parte a questa comune impresa il concilio universale accorda i suoi suffragi, perché giovi alla loro salvezza.

Religione_in_Ita

CONCILIO DI LIONE II

(1274)

Religione_in_Ita

Lione II. 6 sessioni dal 7 maggio al 17 luglio 1274. Papa Gregorio X (1271-1276). Regolamento del conclave, unione coi Greci, crociata, 31 capitoli.

Costituzioni

I.

1*a*. Lo zelo della fede, il fervore religioso e un sentimento di compassione devono eccitare il cuore dei fedeli, perché tutti quelli che si gloriano del nome cristiano, toccati fin nelle più riposte fibre del loro cuore [1] dall'offesa fatta al loro Redentore, con moto aperto e potente sorgano a difesa della Terra Santa e in aiuto della causa di Dio.

E chi mai, illuminato dalla luce della vera fede, e meditando piamente i meravigliosi benefici che il nostro Salvatore ha elargito al genere umano nella Terra Santa, non si sentirebbe riscaldare da un sentimento di devozione e non arderebbe d'amore, e non proverebbe nell'intimità del cuore e con tutto l'ardore della sua mente compassione per quella Terra Santa, parte dell'eredità del Signore [2]? Quale cuore non sarebbe indotto alla compassione per essa dalle prove d'amore date dal nostro creatore in quella terra? E invece, purtroppo quella stessa terra, nella quale il Signore si è degnato operare la nostra salvezza [3], e che ha reso sacra col proprio sangue, per redimere l'uomo con la offerta della sua

1. Cfr. *Gen* 6, 6.
2. Cfr. *Sal* 104, 11.
3. Cfr. *Sal* 73, 12.

Religione_in_Ita

morte, assalita audacemente e occupata a lungo da nemici scelleratissimi del nome cristiano e perfidi Saraceni, viene temerariamente tenuta soggetta e senza alcun timore devastata. In essa il popolo cristiano è barbaramente trucidato, a maggior disprezzo del Creatore e con ingiuria e dolore di tutti quelli che professano la fede cattolica. Essi, insultando i cristiani, rimproverano loro con molte espressioni ingiuriose: « Dov'è il Dio dei cristiani? » [4].

Questo ed altro, che l'animo non può del tutto concepire né la lingua riferire, hanno acceso il nostro cuore ed eccitato il nostro animo, cosicché noi, noi che nell'oltremare non solo abbiamo udito quanto abbiamo accennato, ma *l'abbiamo visto coi nostri occhi e toccato con le nostre mani* [5], insorgessimo, secondo le nostre possibilità, a vendicare l'ingiuria fatta al Crocifisso, con l'aiuto di quelli che lo zelo della fede e della devozione spingerà a questa impresa.

E poiché la liberazione della Terra Santa deve riguardare tutti i cattolici, abbiamo ordinato di convocare questo concilio, affinché, dopo esserci consultati in esso con prelati, re, prìncipi, ed altre persone prudenti, potessimo stabilire e ordinare in Cristo quanto giovasse alla liberazione della Terra Santa, e perché, inoltre, i popoli Greci fossero riportati all'unità della chiesa, – essi che con superba cervice tentarono di dividere in qualche modo la tunica inconsutile del Signore, e si sottrassero alla devozione e all'obbedienza della sede apostolica –; e fossero anche riformati i costumi, che sotto la spinta dei peccati nel clero e nel popolo si sono corrotti. In tutto ciò che abbiamo detto, guiderà i nostri atti e i nostri propositi, colui cui nulla è impossibile [6]; ma che, quando vuole, rende facili anche le cose difficili, e appianando con la sua grazia le vie ineguali rende diritte quelle scabrose [7].

Ad ogni modo, perché quanto abbiamo esposto potesse più tranquillamente esser realizzato, dati anche i pericoli

4. Cfr. *Sal* 113, 2.
5. *I Gv* 1, 1.
6. Cfr. *Lc* 1, 37.
7. Cfr. *Is* 40, 4; *Lc* 3, 5.

Religione_in_Ita

delle guerre e le difficoltà dei viaggi, cui avrebbero potuto andare incontro quelli che abbiamo creduto dover chiamare al concilio, senza alcun riguardo per noi e per i nostri fratelli, ma andando incontro, invece, spontaneamente alle fatiche, pur di preparare ad altri la tranquillità, siamo venuti nella città di Lione, pensando che qui quelli che erano stati convocati per il concilio potessero convenire con minor disagio e minori spese. Siamo venuti con i nostri fratelli cardinali e con la nostra curia, sottoponendoci al peso di pericoli vari, di incomodi diversi, di molti rischi, e qui, radunati tutti quelli che erano stati convocati al concilio o personalmente o per mezzo di rappresentanti adatti, abbiamo frequentemente trattato con loro dell'aiuto da inviare alla Terra Santa; ed essi, zelanti per vendicare l'ingiuria fatta al Salvatore, cercarono le strade migliori per recare soccorso alla Terra Santa, e come dovevano diedero i loro consigli e suggerimenti.

1*b*. Noi, dunque, sentiti i loro pareri, raccomandiamo la volontà e il lodevole entusiasmo che essi mostrano per la liberazione della Terra Santa. Ma perché non sembri che noi imponiamo sulle spalle della gente pesi gravi e insopportabili, che però noi non vogliamo toccare con un dito [8], cominciando da noi stessi, che professiamo di avere quanto abbiamo dall'Unigenito Figlio di Dio Gesù Cristo, per cui dono viviamo, per la cui grazia siamo mantenuti in vita e dal cui sangue, anzi, siamo stati redenti, noi e i nostri fratelli cardinali della santa Romana chiesa, al completo, per sei anni continui verseremo la decima di tutti i nostri redditi, frutti e proventi ecclesiastici come sussidio per la Terra Santa. Con l'approvazione di questo santo concilio, stabiliamo anche e comandiamo che per i predetti sei anni, da computarsi senza interruzione a cominciare dalla prossima festa della natività di S. Giovanni Battista, tutte le persone ecclesiastiche, di qualsiasi dignità o preminenza, condizione, ordine, o stato religioso o di ordine essi siano – e ad essi e alle loro chiese noi vogliamo che in

8. Cfr. *Mt* 23, 4.

Religione_in_Ita

nessun modo servano di scusa privilegi e indulti, con qualsiasi formula o espressione siano stati concessi, ché anzi revochiamo del tutto quelli che finora avessimo concesso – versino integralmente e senza alcuna ritenuta la decima parte di tutti i redditi, frutti e proventi ecclesiastici di ciascun anno, nei termini che seguono, e cioè la metà nella festa della natività del Signore, e l'altra metà nella festa di S. Giovanni Battista.

Perché, poi, sia salvaguardato con maggior zelo l'onore dovuto a colui che questa impresa riguarda direttamente, ai suoi Santi e in modo particolare alla Vergine gloriosa, del cui aiuto in questa ed in altre circostanze ci gioviamo, e sia più abbondante la sovvenzione alla Terra predetta, comandiamo che si osservi in tutto il suo rigore la costituzione del papa Gregorio [IX], di felice memoria, nostro predecessore, contro i bestemmiatori [9]. Questi siano costretti dalle autorità dei luoghi dove si commette il reato di bestemmia e da quanti ivi esercitano la giurisdizione temporale a pagare integralmente la multa pecuniaria, e questa venga assegnata a chi raccoglie il denaro per la decima. Gli ordinari diocesani e di altri luoghi usino, se necessario, i mezzi coercitivi.

Ai confessori con giurisdizione ordinaria e a quelli che ascoltano le confessioni per un privilegio comandiamo rigorosamente di voler suggerire ed ingiungere a quelli che da essi si confessano di voler devolvere il denaro di cui abbiamo parlato a favore della Terra Santa con piena soddisfazione (dei loro peccati). Inducano anche quelli che dettano le loro ultime volontà, perché nei loro testamenti lascino qualche cosa dei loro beni in aiuto della Terra Santa, in proporzione di quello che possiedono.

Oltre a ciò comandiamo che in tutte le chiese venga posta una cassettina, chiusa con tre chiavi, da conservarsi la prima presso il vescovo, la seconda presso il rettore della chiesa, la terza presso un buon laico; i fedeli siano esortati a deporre in essa, secondo l'ispirazione di Dio, le loro elemosine in

9. Cfr. c. 2, X, V, 26 (Friedberg, 2, 826-827).

Religione_in_Ita

remissione dei loro peccati. In queste stesse chiese, poi, una volta alla settimana, in un giorno determinato, indicato in anticipo dal sacerdote al popolo, sia cantata pubblicamente la messa per questa remissione dei peccati, specie per quelli di chi offre le elemosine.

Oltre a ciò, perché più abbondantemente si possa venire in aiuto alla Terra Santa, esortiamo e con ammonizioni ed esortazioni vorremmo persuadere re e prìncipi, marchesi, conti e baroni, autorità, capitani e i duchi di tutte le altre contrade di ordinare che nei paesi soggetti alla giurisdizione di ciascuno di loro, ogni anno venga pagato da ciascun fedele un denaro del valore di un turonese o di una sterlina, secondo le consuetudini o le condizioni della regione, prescrivendo anche che venga pagata qualche altra piccola tassa a favore della Terra Santa, senza aggravare nessuno, in remissione dei peccati. Così, come nessuno si può scusare dal provare un senso di pietà per lo stato lamentevole della Terra Santa, nessuno sia escluso dal prestarle aiuto e dal merito.

Ancora: perché quello che provvidamente è stato stabilito riguardo agli aiuti alla Terra Santa non debba esser impedito per l'inganno, la malizia, l'astuzia di qualcuno, scomunichiamo ed anatematizziamo tutti e singoli quelli che frappongono consapevolmente, direttamente o indirettamente, in pubblico o di nascosto, qualche impedimento a che vengano pagate le decime, nel modo che è stato descritto sopra, in aiuto della terra predetta.

1*c*. Poiché, inoltre, i corsari e i pirati rendono inaccessibile la Terra Santa catturando e spogliando quelli che vanno e vengono da essa, noi scomunichiamo sia loro sia i loro principali sostenitori e favoreggiatori, proibendo assolutamente sotto minaccia di anatema che qualcuno possa comunicare consapevolmente con essi con contratti di compra-vendita. Imponiamo anche ai reggitori delle città e delle comunità che li ritraggano da questa loro iniquità e li impediscano. Altrimenti disponiamo che i prelati ecclesiastici esercitino nelle loro terre il rigore della chiesa.

Religione_in_Ita

Scomunichiamo, inoltre, e colpiamo di anatema quei falsi ed empi cristiani, i quali contro Cristo e il popolo cristiano forniscono ai Saraceni armi e ferro, con cui combattono i cristiani, legnami per galee, e per altri natanti; ed anche quelli che vendono ad essi galee e navi, o che attendono al governo delle navi piratesche dei Saraceni, o che per quanto riguarda le macchine o qualsiasi altra cosa danno ad essi qualche consiglio o prestano qualche aiuto che riesca di danno ai cristiani, specie della Terra Santa; e comandiamo che questi siano puniti con la privazione dei loro beni e che diventino schiavi di quelli che li catturano.

Stabiliamo, inoltre, che in tutte le città marittime, le domeniche e le altre feste, questa nostra disposizione venga pubblicamente ricordata, e che coloro non siano riammessi nel grembo della chiesa, finché non abbiano devoluto a favore della Terra Santa tutto quello che hanno percepito da un così indegno commercio, ed altrettanto del suo. Così saranno puniti, con giusto giudizio, proprio in ciò in cui hanno mancato. Che se non fossero in grado di pagare, siano castigati talmente, in altro modo, che la loro pena serva ad impedire in altri l'audacia di osare cose simili.

Proibiamo anche a tutti i cristiani, sotto pena di anatema, di recarsi nelle terre dei Saraceni, che abitano in oriente, o di trasportare là le loro navi per sei anni. Con ciò vi sarà, per quelli che volessero passare il mare in aiuto della Terra Santa, maggior quantità di naviglio; nello stesso tempo sarà sottratto ai Saraceni l'aiuto non trascurabile che ne traevano.

Poiché, inoltre, è sommamente necessario per portare a termine questa impresa che i principi ed i popoli cristiani mantengano scambievolmente la pace, con l'approvazione di questo sacro, universale concilio stabiliamo che in tutto il mondo cristiano la pace venga da tutti osservata in tal modo che quelli che sono in discordia vengano ricondotti dai prelati delle chiese ad una piena concordia o pace, o ad una stabile tregua da osservarsi inviolabilmente per sei anni; e chi per caso non si curasse di adeguarsi ad essa, vi sia costretto in ogni modo con la scomunica alle persone e l'interdetto alle loro terre, a meno che la malvagità di chi li ha

Religione_in_Ita

offesi non sia tale da essere indegni di godere della pace. Se poi non tenessero in nessun conto la censura ecclesiastica, allora dovranno temere che venga invocato contro di essi dall'autorità ecclesiastica – quali perturbatori della crociata – il potere secolare.

Noi, quindi, confidando nella misericordia di Dio onnipotente, e nell'autorità dei beati Pietro e Paolo, con quel potere di legare e di sciogliere che Dio, anche se indegni, ci ha conferito [10], a tutti quelli che affronteranno il peso di passare personalmente il mare in aiuto della Terra Santa e ne sostengono le spese, concediamo la piena remissione dei loro peccati, purché se ne siano sinceramente pentiti col cuore e confessati con la bocca, e la retribuzione dei giusti e promettiamo l'aumento della gloria eterna. A quelli che non vi sono andati personalmente, ma che secondo le loro possibilità e il loro grado sociale hanno mandato a proprie spese persone adatte; ed a quelli, similmente, che sono andati personalmente ma a spese di altri, concediamo il perdono completo dei loro peccati.

Vogliamo e concediamo anche che di questo perdono siano partecipi, in proporzione dell'entità dell'aiuto dato e dell'intensità della propria devozione, tutti quelli che contribuiranno coi loro beni a sovvenzionare convenientemente quella Terra, o che daranno opportunamente il loro consiglio e il loro aiuto circa i problemi che abbiamo toccato sopra, e anche tutti quelli che metteranno a disposizione della Terra Santa le proprie navi, o che cercheranno di fabbricarne allo stesso scopo. A tutti, infine, quelli che si renderanno piamente utili in questa impresa, il pio e santo concilio universale concede l'aiuto delle sue preghiere e dei suoi beni spirituali, perché giovi degnamente alla loro salvezza.

1*d*. Non a noi, ma al Signore rendiamo gloria [11] ed onore; rendiamogli grazie perché, al nostro invito, è venuta ad un così sacro concilio una moltitudine tanto grande di patriarchi,

10. Cfr. *Mt* 16, 19; 18, 18.
11. Cfr. *Sal* 113, 1.

Religione_in_Ita

primati, arcivescovi, vescovi, abati, priori, prepositi, decani, arcidiaconi, e di altri prelati delle chiese, sia personalmente, che per mezzo di idonei procuratori; ed inoltre di procuratori di capitoli, di collegi, di conventi.

Tuttavia, per quanto il loro consiglio sarebbe opportuno alla felice prosecuzione di un avvenimento così importante, e benché ci dilettiamo della loro presenza come di cari figli, e ne traiamo gioia spirituale, tuttavia per riguardo ad alcuni di loro; per gli inconvenienti che il loro numero causa; perché non debbano più soffrire i disagi dell'affollamento; ed anche perché la loro assenza non sia dannosa ad essi e alle loro chiese, noi, mossi da un sentimento di comprensione, col consiglio dei nostri fratelli cardinali, abbiamo deciso di provvedervi convenientemente. Così rimedieremo ai pesi che essi hanno, senza rinunciare al proseguimento di questa impresa, che intendiamo concludere con fervore di spirito e con indefessa sollecitudine. Disponiamo, quindi, che tutti i patriarchi, i primati, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e i priori da noi convocati con invito nominativo e speciale rimangano: essi non se ne andranno, senza nostra speciale licenza, prima che sia stato concluso il concilio. Gli altri abati, invece, e priori non mitrati, e gli abati e priori, che non sono stati da noi convocati nominativamente e in modo speciale, come pure i preposti, i decani, gli arcidiaconi, e gli altri prelati di chiese e i procuratori di qualsiasi prelato, capitolo, collegio, convento, hanno licenza di partire con la benedizione di Dio e nostra. Concediamo tuttavia che tutti quelli che in tal modo partono lascino, come sarà poi determinato, procuratori sufficienti per ricevere nostri ordini e quanto avremo stabilito nel presente nostro concilio, e quanto sarà comandato in futuro, con l'ispirazione di Dio. Tutti quelli, dunque, che recedono così dal concilio sarà sufficiente che lascino: del regno di Francia, quattro procuratori; del regno di Alemagna, quattro; dei regni delle Spagne, quattro; del regno d'Inghilterra, quattro; del regno di Scozia, uno; del regno di Sicilia, due; della Lombardia, due; della Toscana, uno; delle terre della Chiesa, uno; del regno di Norvegia, uno; del regno di

Religione_in_Ita

Svezia, uno; del regno di Ungheria, uno; del regno della Dacia, uno; del regno di Boemia, uno; del ducato di Polonia, uno.

Inoltre, è giunto alle nostre orecchie che alcuni arcivescovi, vescovi, ed altri prelati, in occasione della loro convocazione al concilio, hanno chiesto ai loro sudditi un contributo esagerato e hanno estorto loro molto denaro, imponendo gravi tasse; per di più, alcuni, dopo aver imposto molti oneri, non sono neppure venuti al concilio. Poiché, però, non era né è nostra intenzione che i prelati, venendo al concilio conciliassero la loro obbedienza con l'aggravare i sudditi, ammoniamo tutti i prelati e ciascuno di essi in particolare, con fermezza, che nessuno di essi, col pretesto del concilio aggravi i suoi sudditi con tasse o tributi.

Se poi taluno avesse imposto qualche tassa ai suoi sudditi in occasione del concilio pur non intervenendovi, vogliamo e comandiamo tassativamente che restituisca loro immediatamente quanto avesse ricevuto da essi. Chi avesse aggravato i sudditi chiedendo contributi esagerati, cerchi di rimediare senza frapporre alcuna difficoltà. Ed in ciò cerchino di attenersi a queste nostre disposizioni in modo, che non sia necessario che noi vi poniamo rimedio con la nostra autorità.

II. *Della somma Trinità e della fede cattolica.*

1. Con fedele e devota professione, confessiamo che lo Spirito Santo procede eternamente dal Padre e dal Figlio non come da due princìpi, ma come da uno solo; non per due spirazioni, ma per una sola. Questo ha ritenuto finora, ha predicato e insegnato, questo crede fermamente, predica, confessa e insegna la sacrosanta chiesa Romana, madre e maestra di tutti i fedeli. Questo crede l'immutabile e vera opinione dei padri e dottori ortodossi, sia Latini che Greci.

Ma poiché alcuni, ignorando l'irrefragabile verità ora accennata, sono caduti in vari errori, noi, desiderosi di precludere la via a questi errori, con l'approvazione del santo concilio, condanniamo e riproviamo tutti quelli che osano negare

Religione_in_Ita

che lo Spirito Santo procede eternamente dal Padre e dal Figlio, o anche asserire temerariamente che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come da due princìpi e non come da uno solo.

Della elezione e della potestà dell'eletto.

2. Dove si riscontra un maggior pericolo, lì senza dubbio bisogna provvedere con maggiore opportunità. Ora, quanto grave discapito porti alla chiesa di Roma una troppo lunga vacanza, di quanti e quanto grandi pericoli sia piena, si può dedurre dalla considerazione del tempo passato e lo manifestano, se si esaminano con ponderatezza, i rischi che ha attraversato.

Perciò evidenti ragioni ci consigliano, mentre attendiamo con zelo alla riforma di cose di ben minore importanza, di non lasciare senza il rimedio della riforma – e ciò opportunamente – quei punti che presentano un maggior pericolo. Perciò intendiamo che conservino assolutamente intatta la loro validità tutte quelle precauzioni che i nostri predecessori ed in modo particolare papa Alessandro III, di felice memoria, hanno provvidenzialmente prese per evitare la discordia nell'elezione del Romano pontefice, non è, infatti, nostra intenzione diminuire la loro importanza, ma supplire, con la presente costituzione, a quelle manchevolezze che l'esperienza ha messo in rilievo.

Con l'approvazione, quindi, del santo concilio stabiliamo che se il papa muore in una città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali presenti nella stessa città aspettino gli assenti solo per dieci giorni. Passati questi giorni, sia che gli assenti siano venuti, sia che non siano venuti, si radunino nel palazzo in cui abitava il pontefice, ciascuno con un solo servitore, chierico o laico, come loro credono. Quelli tuttavia per i quali una vera necessità lo consigli, permettiamo che ne abbiano due, conservando lo stesso diritto di sceglierli. In questo palazzo tutti abitino in comune uno stesso salone, senza pareti divisorie o altra tenda; questo, salvo un libero passaggio ad una stanza separata, sia ben chiuso da ogni

Religione_in_Ita

parte, in modo che nessuno possa entrare o uscire da esso. Non sia permesso ad alcuno recarsi dagli stessi cardinali o poter parlare segretamente con essi; ed essi stessi non permettano che nessuno si rechi da essi, a meno che si tratti di quelli che, col consenso di tutti i cardinali ivi presenti, fossero chiamati per quanto è necessario alla imminente elezione.

A nessuno, inoltre, sia permesso mandare agli stessi cardinali o a qualcuno di loro un inviato o qualche scritto. Chi osasse agire in contrario, mandando un messaggero, o uno scritto, o anche parlando con qualcuno di essi, in segreto, *ipso facto* incorra nella sentenza di scomunica. Nel conclave, tuttavia, sia lasciata, naturalmente, una finestra, per cui vengano passate comodamente ai cardinali le cose necessarie da mangiare; ma a nessuno sia permesso di passare da essa ai cardinali.

Se poi – che Dio non voglia – entro tre giorni da quando i cardinali, come è stato detto, sono entrati in conclave, non fosse stato ancora dato alla chiesa il pastore, nei cinque giorni immediatamente seguenti, sia a pranzo che a cena i cardinali si contentino ogni giorno di un solo piatto. Passati questi senza che si sia provvisto, sia dato loro solo pane, vino ed acqua, fino a che non avvenga l'elezione. Durante il tempo dell'elezione i suddetti cardinali nulla percepiscano dalla camera papale, né di quanto possa venire alla stessa chiesa da qualsiasi fonte durante la vacanza; tutti i proventi, invece, durante questo tempo rimangano in custodia di colui, alla cui fedeltà e diligenza la camera stessa è stata affidata, perché da lui siano conservati a disposizione del futuro pontefice. Chi poi avesse ricevuto qualche cosa, sarà tenuto da quel momento ad astenersi dal percepire qualsiasi reddito che gli spetti, fino a che non abbia restituito completamente quanto in tal modo ha ricevuto.

Gli stessi cardinali, inoltre, si preoccupino di affrettare l'elezione, non occupandosi assolutamente di null'altro, a meno che non sopraggiunga una neccessità così urgente da dover difendere la terra della stessa chiesa o qualche sua parte, o anche che non si presenti un pericolo così grande e

Religione_in_Ita

così evidente, da sembrare a tutti e singoli i cardinali presenti, unanimemente, che si debba subito far fronte ad esso.

Che se qualcuno dei cardinali non entrerà nel conclave, quale sopra l'abbiamo descritto, oppure dopo esservi entrato ne uscirà senza manifesta causa di malattia, gli altri, senza affatto ricercarlo e senza più ammetterlo all'elezione, procedano liberamente ad eleggere il papa. Se, inoltre, sopraggiunta una malattia, qualcuno di essi debba uscire dal conclave, anche durante la malattia si potrà procedere all'elezione senza richiedere il suo voto. Ma se, dopo aver ricuperato la salute o anche prima, volesse tornare dagli altri, o anche se gli altri assenti (quelli che abbiamo detto doversi aspettare per dieci giorni) giungessero quando l'elezione è ancora impregiudicata, quando, cioè, non è stato ancora dato alla chiesa il pastore, siano ammessi all'elezione in quello stato in cui essa si trova, pronti, naturalmente, ad osservare, con gli altri, quanto abbiamo premesso sia sulla clausura, sia sugli inservienti, sul cibo, sulle bevande e sul resto.

Se poi avverrà che il Romano pontefice muoia fuori della città in cui risiedeva con la sua curia, i cardinali siano tenuti a radunarsi nella città nel cui territorio o distretto il pontefice è morto, a meno che sia interdetta o in aperta ribellione contro la chiesa Romana. In questo caso, si radunino in un'altra, la più vicina, purché anch'essa non sia sotto interdetto, o non sia, come già accennato, apertamente ribelle. Anche qui sia per quanto riguarda l'attesa degli assenti, che per quanto riguarda l'abitazione in comune, la clausura e tutte le altre cose, nel palazzo vescovile o in qualsiasi altro da scegliersi dagli stessi cardinali, siano osservate le stesse norme, che sono state date per il caso in cui il papa muoia nella città in cui risiedeva con la sua curia.

Però val poco emanare delle leggi, se poi non c'è chi le fa osservare, aggiungiamo e stabiliamo che il signore e gli altri rettori e magistrati della città in cui si deve procedere all'elezione del Romano pontefice col potere che per nostra autorità e con l'approvazione del concilio viene ad essi concesso, facciano osservare integralmente e inviolabilmente, senza frode o inganno alcuno, tutto ciò che è stato premesso,

Religione_in_Ita

nel suo complesso e in ogni singola disposizione, attenti a non limitare i cardinali più di quanto è stato detto. I magistrati in corpo, non appena avuta notizia della morte del papa, prestino personalmente giuramento dinanzi al clero e al popolo della città, convocati appositamente, di osservare queste disposizioni. E se a questo proposito, commetteranno qualche frode o non le osserveranno diligentemente, qualunque preminenza possano avere, o di qualsiasi condizione o stato possano essere, cessi ogni privilegio per essi e siano per ciò stesso legati dal vincolo della scomunica e per sempre infami; siano esclusi a vita da ogni dignità, né siano ammessi ad alcun pubblico ufficio. Stabiliamo inoltre che essi siano *ipso facto* privati dei feudi, dei beni e di tutto ciò che essi hanno avuto dalla chiesa Romana o da qualsiasi altra chiesa, di modo che questi beni tornino pienamente e liberamente alle chiese stesse, e siano senza alcuna opposizione a disposizione degli amministratori di queste chiese. La città, poi, non solo sia sottoposta ad interdetto, ma sia privata della dignità vescovile.

Poiché quando una passione rende schiava la volontà, o un obbligo la spinge ad agire in un determinato modo, l'elezione è nulla perché manca la libertà, preghiamo istantemente gli stessi cardinali per *le viscere della misericordia del nostro Dio* [12], li scongiuriamo per il prezioso sangue che egli ha sparso perché riflettano con attenzione sul loro dovere quando si tratta di eleggere il vicario di Gesù Cristo, il successore di Pietro, colui che regge la chiesa universale, e guida il gregge del Signore. Dimessa ogni privata passione, cessato il vincolo di qualsiasi patto, contratto, obbligazioni, e la considerazione di ogni accordo e intesa, non guardino tanto a sé o ai loro, non cerchino quello che è proprio [13], né i loro interessi privati, ma, senza che alcuno se non Dio forzi, nell'elezione, il loro giudizio, puramente e liberamente, mossi dalla semplice consapevolezza dell'elezione, cerchino il pubblico bene, tendendo unicamente con ogni sforzo e cura,

12. *Lc* 1, 78.
13. Cfr. *Fil* 2, 21.

Religione_in_Ita

per quanto sarà loro possibile, ad affrettare con la loro opera un'elezione utile e necessarissima al mondo intero, dando con sollecitudine alla stessa chiesa uno sposo degno. Chi poi operasse diversamente, sia soggetto alla vendetta divina, e la sua colpa non sarà perdonata, se non dopo grave penitenza.

Per parte nostra cancelliamo, annulliamo e rendiamo invalidi e dichiariamo assolutamente nulli i patti, le convenzioni, gli obblighi, gli accordi, le intese di qualsiasi genere, sia contratti col vincolo del giuramento, che in qualsiasi altro modo. Così nessuno sarà obbligato in alcun modo ad osservarli né potrà temere l'accusa di non aver mantenuto la parola trasgredendoli; meriterà piuttosto una giusta lode, poiché anche la legge umana attesta essere accette a Dio più queste trasgressioni, che l'osservanza di siffatti giuramenti.

I fedeli non devono confidare tanto in un'elezione quanto si voglia sollecita, ma piuttosto nel potere di intercessione dalla preghiera umile e devota; perciò aggiungiamo a quanto stabilito che in tutte le città e altri luoghi di maggiore importanza, non appena si abbia certezza della morte del papa, celebrate dal clero e dal popolo in suo suffragio solenni esequie, ogni giorno si offrano a Dio umili preghiere fino a che notizie certe annunzino in modo sicuro l'avvenuta elezione. Si offrano umili preghiere al Signore, e si perseveri con devote suppliche, perché lui, che *stabilisce la concordia nelle sue altezze* [14] renda unanimi i cardinali nell'elezione, in modo che dalla loro concordia esca un'elezione sollecita, concorde ed utile, come esige la salvezza delle anime e richiede l'utilità di tutto il mondo.

Perché non avvenga che il presente decreto, così salutare, sia trascurato con la scusa dell'ignoranza, ordiniamo rigorosamente che i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi e gli altri prelati delle chiese e tutti quelli a cui è concesso spiegare la parola di Dio, nelle loro prediche esortino con zelo il clero e il popolo – che dovranno essere riuniti apposta a questo scopo – a pregare con fiducia e frequentemente per il celere e felice

14. *Gb* 25, 2.

Religione_in_Ita

esito di una cosa così importante; con la stessa autorità ingiungiamo loro non solo frequenti preghiere, ma anche l'osservanza di digiuni.

3. Onde impedire, per quanto è possibile, inganni nelle elezioni, postulazioni e provviste ecclesiastiche, e perché le chiese non restino con pericolo a lungo vacanti o non venga differita la provvista dei personati, delle dignità e di altri benefici ecclesiastici, con decreto perpetuo decidiamo che se talora qualcuno si oppone ad una elezione, ad una postulazione o ad una provvista, sollevando difficoltà contro la forma, o contro la persona degli elettori o dell'eletto o di colui cui spettava la provvista, e perciò si interponga appello, gli appellanti, nel pubblico documento, o nelle lettere d'appello, espongano singolarmente ogni cosa che intendono obiettare contro la forma o le persone. Lo facciano dinanzi a persone qualificate, o a persona che in ciò renda davvero testimonianza alla verità, giurando personalmente di credere che quanto essi espongono in questo modo è vero e che possono provarlo. In caso diverso, tanto gli opponenti, quanto quelli che – messi in mezzo durante o dopo l'appello – aderiscono alla loro parte, sappiano che sarà loro proibito obiettare qualunque cosa che non sia contenuta in queste lettere o documenti, a meno che in seguito sia emerso qualche nuovo elemento o che sia sopravvenuta, quanto agli antichi fatti, la possibilità di provarli, o che *ex novo* siano venuti a conoscenza degli opponenti elementi passati che al tempo della presentazione dell'appello gli appellanti verosimilmente potevano ignorare e di fatto ignoravano.

Di questa loro ignoranza e della nuova facoltà di prova facciano fede col giuramento, da farsi di persona; ed in esso aggiungano espressamente che credono di poter sufficientemente provare quanto affermano.

Vogliamo, poi, che le disposizioni del papa Innocenzo IV [15], di felice memoria, contro coloro che non riescono a provare

15. Innocenzo IV nel concilio I di Lione (1245), c. 4 (COD, 284-285).

Religione_in_Ita

del tutto quanto hanno opposto contro la forma o la persona, conservino tutto il loro vigore.

4. La cieca avarizia e una malvagia, disonesta ambizione, invaso l'animo di alcuni, li spinge a tanta temerità, da cercare di usurpare con inganni raffinati quello che sanno essere loro proibito dal diritto. Alcuni, infatti, eletti al governo delle chiese, poiché per la proibizione del diritto non possono, prima della conferma della loro elezione, ingerirsi nell'amministrazione delle chiese che son chiamati a governare, fanno in modo che questa venga loro affidata in qualità di procuratori o economi.

Ma poiché non è bene favorire i sotterfugi degli uomini, noi, nell'intenzione di provvedere più opportunamente, con questa costituzione generale stabiliamo che nessuno, in futuro, si azzardi a tenere o a ricevere l'amministrazione della dignità a cui fosse stato eletto, o ad immischiarsi in essa, prima che la sua elezione sia confermata, col nome di economato o di procura, con qualche altro nuovo colore, nelle cose spirituali o temporali, direttamente o per mezzo di altri, in parte o in tutto; e stabiliamo che quelli che si regolano diversamente siano senz'altro privati del diritto che avessero acquistato con l'elezione.

5. Quanto sia dannosa alle chiese la loro vacanza, e quanto, di solito, sia pericolosa alle anime, non solo l'attestano le disposizioni del diritto, ma lo manifesta anche l'esperienza, efficace maestra delle cose.

Volendo dunque provvedere con i dovuti rimedi al protrarsi delle vacanze, con questo decreto stabiliamo per sempre che, quando in qualche chiesa è stata fatta una elezione, gli elettori, appena lo possono senza loro incomodo, sono tenuti a presentare l'elezione stessa all'eletto e a chiederne il consenso; l'eletto, invece, a darlo entro un mese dal giorno di questa presentazione. Se poi l'eletto differisse il suo consenso, sappia che da allora sarà *ipso facto* privo del diritto che può avere acquistato con la sua elezione, a meno che la persona eletta sia di tale condizione che non possa acconsentire alla

Religione_in_Ita

sua elezione senza il permesso del suo superiore, per qualche proibizione o per una disposizione qualsiasi della sede apostolica. In questo caso, l'eletto stesso o i suoi elettori, cerchino di chiedere e di ottenere la licenza dal superiore, con quella sollecitudine che la presenza o l'assenza dello stesso superiore permettono. Altrimenti, se, passato il tempo, da determinarsi, come si è detto, a seconda della presenza o dell'assenza del superiore, essi non avranno ottenuto questa licenza, da quel momento gli elettori abbiano libera facoltà di procedere ad altra elezione.

Del resto, qualsiasi eletto entro i tre mesi dall'espressione del suo consenso alla sua elezione, non manchi di chiedere la conferma della sua elezione. Se poi senza giusto impedimento egli trascurerà di fare ciò nei termini di questo trimestre, l'elezione sia senz'altro priva di ogni valore.

6. Con valore di sanzione perpetua dichiariamo che coloro che in un'elezione votano consapevolmente un indegno, a meno che non abbiano talmente insistito da far dipendere dai loro voti l'elezione non siano privati del potere di eleggere, quantunque votando un indegno, agiscano apertamente contro la loro coscienza e debbano temere la divina vendetta e l'intervento della sanzione apostolica, che la qualità del fatto potrà suggerire.

7. Stabiliamo che non è lecito a nessuno, dopo aver votato qualcuno, o dopo aver acconsentito all'elezione che altri hanno fatto, opporsi all'elezione, se non per motivi che siano emersi soltanto dopo, o a meno che l'indegnità dei suoi costumi, prima a lui sconosciuta, ora gli si manifesti, o che venga a conoscere l'esistenza di qualche altro vizio o difetto nascosto, che con tutta probabilità poteva ignorare. Egli, però, deve far fede di questa sua ignoranza con giuramento.

8. Se dopo due scrutini, una parte degli elettori supera gli altri del doppio, col presente decreto noi intendiamo privare sia la minoranza che colui che essa ha votato di qualsiasi

Religione_in_Ita

facoltà di opporre alcunché contro la maggioranza asserendo una carenza di zelo, di merito, o di autorità.

Se poi si intendesse opporre qualche cosa che potrebbe rendere *ipso iure* nulla l'elezione di colui, contro cui si fa opposizione, non intendiamo che ciò sia proibito.

9. Quantunque la costituzione di papa Alessandro IV [16], di felice memoria, nostro predecessore, considerando giustamente le cause dei vescovi – o quelle sorte sulla loro elezione – tra le cause maggiori, affermi che la loro trattazione, in seguito a qualsiasi appello, deve essere demandata all'esame della sede apostolica, tuttavia, volendo frenare l'audacia temeraria di quelli che si appellano e la enorme frequenza degli appelli, con questo decreto generale abbiamo creduto bene disporre come segue. Se nelle elezioni all'episcopato o in quelle che riguardano le dignità superiori dovesse avvenire che uno, extragiudizialmente, si appelli per un motivo evidentemente frivolo, la causa non venga devoluta alla sede apostolica. Se però in queste cause di elezione l'appello – giudizialmente e extragiudizialmente – viene fatto per un motivo che, se venisse provato, dovrebbe esser ritenuto legittimo, allora queste cause vengano deferite alla stessa sede (apostolica). D'altra parte, in questi casi, dovrebbe sempre esser lecito alle parti, esclusa naturalmente ogni malizia, recedere da questi appelli, prima che vengano sottoposti alla Sede apostolica.

I giudici inferiori che erano competenti per le stesse cause, cessando l'appello, cerchino prima di tutto di appurare con diligenza se in ciò vi sia stata malizia; e se troveranno che vi è stata, non si intromettano in nessun modo in queste cause, ma stabiliscano alle parti un equo termine perentorio, entro il quale si presentino con tutti i loro atti e documenti al cospetto della sede apostolica.

16. Cfr. *Les registres d'Alexandre IV*, Recueil des bulles de ce pape..., edd. J. de Loye - P. de Cenival, Paris², 1917, 684-686.

Religione_in_Ita

10. Se si oppone all'eletto, a chi è stato designato, o a chi in qualsiasi modo dev'essere promosso ad una dignità, la mancanza evidente di scienza, o qualche altro difetto della persona stabiliamo che nella discussione dell'accusa debba esser seguito rigorosamente quest'ordine: chi deve essere promosso venga esaminato prima di tutto sul difetto stesso, il cui esito darà inizio all'esame degli altri o lo precluderà.

Se però questo esame dovesse dimostrare che le accuse sono destituite di fondamento, escludiamo senz'altro gli oppositori dal proseguimento della causa e stabiliamo che vengano puniti come se non fossero riusciti a provare nessuna delle accuse avanzate.

11. Chi osasse molestare i chierici o qualsiasi altra persona ecclesiastica, cui in certe chiese, monasteri o altri luoghi pii spetta l'elezione, perché non hanno voluto eleggere colui per cui erano stati pregati o forzati; oppure osasse molestare i loro parenti o le stesse chiese, monasteri o altri luoghi, spogliandoli, direttamente o per mezzo di altri, dei benefici o di altri beni, o comunque perseguitandoli senza motivo, sia *ipso facto* colpito dalla sentenza di scomunica.

12. Stabiliamo che chi tentasse di usurpare le regalie, la custodia o guardia, il titolo di avvocato o di difensore nelle chiese, nei monasteri o in qualsiasi altro luogo pio, e presumesse di occupare i beni delle chiese, dei monasteri e degli stessi luoghi (pii), qualsiasi dignità ed onore possa rivestire, – e così pure i chierici delle chiese, i monaci dei monasteri, e le altre persone addette a quegli stessi luoghi, che procurassero che si facciano tali cose – vanno incontro senz'altro alla sentenza di scomunica. A quei chierici, inoltre, che non si oppongono, come dovrebbero, a chi agisce così proibiamo severamente, per tutto il tempo che hanno permesso, senza impedirlo, quanto abbiamo accennato, di percepire qualsiasi provento delle chiese o degli stessi luoghi pii.

Chi rivendica a sé questi diritti per la fondazione delle stesse chiese e degli altri luoghi pii o per antica consuetudine,

Religione_in_Ita

si guardi dall'abusarne – e faccia sì che non ne abusino neppure i suoi dipendenti – non usurpando ciò che non riguarda i frutti o redditi del tempo della vacanza; e non permetta che gli altri beni, di cui ha la custodia, vadano in rovina, ma li conservi in buono stato.

13. Il canone emanato da papa Alessandro III [17], di felice memoria, nostro predecessore, stabilisce, fra l'altro, che nessuno assuma la responsabilità di una chiesa parrocchiale se non abbia raggiunto il venticinquesimo anno di età, e se non sia ragguardevole per scienza e onestà di costumi. Chi, una volta assunto a questo ufficio, non sarà stato ordinato sacerdote nel tempo stabilito dai sacri canoni, sarà rimosso dall'ufficio che sarà dato ad altri. Poiché molti sono negligenti nell'osservare questa norma, intendiamo che la loro negligenza sia sostituita con l'osservanza del diritto e perciò stabiliamo col presente decreto, che nessuno riceva il governo di una parrocchia, se non sia adatto per scienza, costumi, età; e che i conferimenti di chiese parrocchiali a chi non avesse compiuto i venticinque anni di età siano privi di qualsiasi valore.

Chi sarà assunto a questo ufficio, perché curi il suo gregge con maggior diligenza, sia obbligato a risiedere personalmente nella chiesa parrocchiale, di cui è divenuto rettore; ed entro un anno da quando gli è stato affidata la parrocchia procuri di esser promosso al sacerdozio. Se entro questo tempo non sarà promosso sacerdote, anche senza previo ammonimento, in forza della presente costituzione rimane privo della chiesa che gli è stata affidata.

Quanto alla residenza obbligatoria di cui abbiamo parlato, l'ordinario potrà concedere per un certo tempo una dispensa se un motivo ragionevole lo richieda.

14. Nessuno affidi una chiesa parrocchiale a chi non abbia l'età legittima e non sia sacerdote. E se anche il soggetto sia

17. Alessandro III nel concilio Lateranense III (1179), c. 3 (COD, 212).

Religione_in_Ita

in queste condizioni, non gli se ne affidi se non una, a meno che un'evidente necessità o l'utilità della chiesa stessa lo esiga. Questa commenda, in ogni caso non deve durare più di un semestre; qualsiasi cosa, riguardante le commende delle chiese parrocchiali, venga regolata in modo diverso, sia *ipso iure* invalida.

15. *Il tempo delle ordinazioni e la qualità degli ordinandi.* Chi senza licenza del superiore degli ordinandi, scientemente, o con ignoranza affettata, o con qualsiasi altro pretesto osasse ordinare chierici di un'altra diocesi, per un anno sia sospeso dal conferimento degli ordini, fermo restando quanto le norme del diritto stabiliscono contro quelli che vengono ordinati in tal modo.

I chierici dei vescovi così sospesi hanno facoltà di ricevere intanto – anche senza la loro licenza – gli ordini dagli altri vescovi vicini.

16. *Di coloro che hanno sposato due volte.* Mettendo fine ad un'antica questione, dichiariamo pubblicamente che quelli che si sono risposati restano privi di qualsiasi privilegio proprio dei chierici, e soggetti alle norme repressive del foro secolare, nonostante qualsiasi contraria consuetudine. A questi proibiamo, inoltre, sotto pena di scomunica, di portare la tonsura o l'abito clericale.

17. *L'ufficio del giudice ordinario.* Se i canonici volessero cessare dalla celebrazione dei divini uffici, come essi per consuetudine o per altri motivi rivendicano, prima di questa cessazione, espongano in un pubblico documento le ragioni per cui cessano, e lo mandino a colui contro il quale intendono cessare. Se essi cessassero senza questa formalità, o la causa da essi espressa non fosse legittima, saranno obbligati a restituire tutto quello che hanno percepito da quella chiesa per tutto il tempo della cessazione. Le rendite loro dovute per quel tempo essi non le percepiranno in nessun modo, ma dovranno darle alla stessa chiesa, e, ciò nonostante, riparare anche i danni e le perdite di colui, contro il quale hanno cessato.

Religione_in_Ita

Se la causa sarà trovata legittima, chi ha dato occasione alla cessazione, sia condannato, a giudizio del superiore, a pagare ogni interesse ai canonici e alla chiesa, cui per sua colpa è stato sottratto il servizio, secondo una data tassa, e a destinarla ad aumento del culto divino.

Riproviamo poi assolutamente l'odioso abuso e la mancanza di ogni devozione di chi, trattando con irriverente audacia le immagini o le statue della Croce, della beata Vergine e degli altri Santi, per rendere più evidente questa loro cessazione le gettano per terra, le mettono tra le spine e le ortiche, e proibiamo assolutamente che in seguito si faccia qualche cosa di simile; stabiliamo che contro chi agisse diversamente sia portata una severa sentenza, che punisca talmente quelli che mancano, da scoraggiare gli altri.

18. I vescovi costringano severamente chi ha più dignità o chiese con annessa cura d'anime a presentare entro un tempo determinato le dispense in forza delle quali essi asseriscono di tenere canonicamente queste chiese o dignità.

Se non sarà stata presentata alcuna dispensa, nel tempo stabilito, le chiese, i benefici o le dignità, tenuti senza dispensa, e quindi per ciò stesso illecitamente, siano assegnati liberamente a persone idonee. Se invece la dispensa presentata sembrerà sufficiente, chi la presenta non sia molestato nel possesso di questi benefici, che ha canonicamente. Curi tuttavia, l'ordinario, che in queste chiese non venga trascurata la cura delle anime, e che gli stessi benefici non manchino dei dovuti servizi.

Se la validità della dispensa presentata fosse dubbia, si deve ricorrere alla Sede apostolica, cui spetta giudicare in materia di benefici. Inoltre nel conferire benefici con cura d'anime, gli ordinari abbiano l'accortezza di non conferirli a chi ne abbia già uno, se prima non sia mostrata con chiara evidenza la dovuta dispensa. Ed anche in tal caso, vogliamo che si proceda al conferimento, solo quando appaia dalla dispensa che l'interessato può lecitamente cumulare quel beneficio con gli altri, o se egli liberamente e spontameanente rinunzia a quelli che già ha.

Religione_in_Ita

Diversamente, la concessione di benefici a chi ne abbia altri non avrà assolutamente alcun valore.

19. *Sulle cause giudiziarie.* Sembra necessario rimediare al protrarsi subdolo delle liti, ed confidiamo che ciò avvenga se vi si impegnano quanti prestano la loro opera nelle cause, con adeguati rimedi.

Poiché sembrano cadute in desuetudine le norme sui difensori, noi le rinnoviamo – con qualche aggiunta, e qualche temperamento – e stabiliamo che chi esercita l'ufficio di avvocato nel foro ecclesiastico, sia presso la sede apostolica, sia altrove, presti giuramento sui santi Evangeli che in tutte le cause delle quali essi hanno assunto o assumeranno la difesa, faranno comprendere con tutta la loro capacità ai loro clienti ciò che essi crederanno esser vero e giusto, e che in qualsiasi momento del giudizio comprendessero che la causa che difendono è ingiusta smetteranno di difenderla e, anzi, l'abbandoneranno del tutto, e cesseranno di avere qualsiasi relazione con essa.

Anche i procuratori sono tenuti a fare un simile giuramento. E sia gli avvocati che i procuratori siano obbligati a rinnovare tale giuramento ogni anno; nel foro in cui hanno assunto questo ufficio.

Chi si reca alla Sede apostolica, o alla curia di qualsiasi giudice ecclesiastico nella quale non avesse ancora prestato tale giuramento, per prestare la propria assistenza in qualche causa, presti il giuramento davanti ad essi, volta per volta, all'inizio della causa. Gli avvocati e i procuratori che non intendessero giurare nel modo accennato, sappiano che è loro proibito l'esercizio dei loro incarichi. Se poi essi violassero il giuramento fatto, oltre che essere rei di spergiuro, incorrano nella divina maledizione e nella nostra; e da questa non siano assolti se non avranno restituito il doppio di quanto abbiano percepito da una così malvagia difesa. Siano anche tenuti a riparare i danni che da una tale ingiusta assistenza fossero derivati alle parti.

Perché il desiderio sfrenato del denaro non spinga qualcuno a trasgredire queste salutari prescrizioni, proibiamo

Religione_in_Ita

severamente che un avvocato possa ricevere per qualsiasi causa più di venti libbre di monete di Tours, e un procuratore più di dodici, come salario o come compenso per la vittoria. Quelli che ricevessero più di questo, non acquistino la proprietà di quanto eccede la quantità prescritta, ma siano costretti alla restituzione, ed in modo tale, che nulla di quanto devono restituire possa, con frode di questa costituzione, esser loro condonato.

Gli avvocati, inoltre, che violassero la presente costituzione, siano sospesi per un triennio dal loro ufficio di avvocati; i procuratori sappiano che da quel momento è loro negata la facoltà di esercitare qualsiasi procura in tribunale.

20. *Di ciò che vien fatto per costrizione o timore.* La concessione dell'assoluzione dalla sentenza di scomunica, o qualsiasi revocazione di essa, o della sospensione o anche dell'interdetto, estorta con la forza o col timore, in forza della presente costituzione è priva di qualsiasi valore.

E perché l'impunità della violenza non cresca l'audacia, decretiamo che quelli che avessero estorto questa assoluzione o revocazione con la violenza o col timore, debbano sottostare alla sentenza di scomunica.

21. *Delle prebende e delle dignità.* Il decreto di papa Clemente IV [18], di felice memoria, nostro predecessore, sulle dignità e benefici vacanti nella curia Romana, da non assegnarsi assolutamente da altri, che dal Romano pontefice, abbiamo creduto bene doversi modificare in tal modo, che quelli, cui spetta il conferimento degli stessi benefici e dignità, nonostante il decreto accennato, dopo un mese, da computarsi dal giorno in cui le dignità o i benefici si sono resi vacanti, possono conferirli, (ma) solo essi personalmente, o, se fossero lontano, per mezzo dei loro vicari generali delle loro diocesi, ai quali sia stato dato canonicamente l'incarico.

18. Cfr. *Les registres de Clément IV*, Recueil des bulles de ce pape..., ed. E. Jordan, I, Paris, 1893, n. 212 (p. 56).

Religione_in_Ita

22. *Non si devono alienare i beni della chiesa.* Con questo ben meditato decreto proibiamo a tutti e singoli i prelati di sottomettere, assoggettare o sottoporre ai laici le chiese loro affidate, i beni immobili e i diritti loro propri senza il consenso del loro capitolo e senza speciale licenza della sede apostolica. Non concederanno, cioè, ad essi gli stessi beni e diritti in enfiteusi, e neppure li alieneranno nella forma e nei casi permessi dal diritto; ma si dovrà stabilire, riconoscere e dichiarare (dai laici) che essi hanno dagli ecclesiastici questi beni e diritti come da loro superiori; e dovranno impetrarli da loro – cosa che in alcune parti si esprime con la parola *avoer* –. Non dovranno, inoltre costituire i laici patroni o avvocati delle chiese e dei beni per sempre o per lungo tempo.

Decretiamo pure che tutti i contratti, anche muniti dell'aggiunta del giuramento, della pena, o di qualsiasi altra conferma, che avvenga di fare per queste alienazioni senza tale licenza e consenso, e ogni effetto ad essi seguito, siano talmente privi di valore, da non garantire nessun diritto e da non costituire motivo di prescrizione. E tuttavia quei prelati che agissero diversamente siano sospesi *ipso facto* per tre anni dall'ufficio e dall'amministrazione (dei beni loro affidati); i chierici, inoltre, che, pur sapendo che in qualche cosa si è agito contro la proibizione predetta, hanno omesso di denunziare il fatto ai superiori, (siano sospesi) dal percepire il frutto dei loro benefici, che avessero nella chiesa così gravata.

I laici, poi, che finora avessero costretto i prelati o i capitoli delle chiese o altre persone ecclesiastiche ad assoggettarsi in tal modo, se, dopo una competente ammonizione, rinunziando a questo assoggettamento, che avevano ottenuto con la forza e con la paura, non lasceranno nella loro libertà le chiese e i beni ecclesiastici in tal modo loro sottoposti, e anche quelli che in futuro costringessero i prelati o le stesse persone (nominate) a tali passi, di qualunque condizione e stato essi siano, incorreranno nella sentenza di scomunica.

Da questi contratti, inoltre, anche se fatti con la dovuta licenza e consenso, o da quelli che si faranno in seguito, o

Religione_in_Ita

anche in occasione di essi, i laici non usurpino nulla, oltre quello che ad essi appartiene per la natura degli stessi contratti, o dalla legge in cui si basano.

Quelli poi che si comportassero diversamente, qualora, ammoniti a norma di legge, non desistessero da questa usurpazione, e non restituissero quanto in tal modo hanno usurpato, incorrano senz'altro nella sentenza di scomunica, e da quel momento si proceda liberamente con l'interdetto ecclesiastico, se necessario, a sottomettere la loro terra.

23. *Le case religiose devono esser soggette al vescovo.* Un concilio generale [19] con apposita proibizione ha cercato di evitare l'eccessiva diversità degli ordini religiosi, causa di confusione.

Ma l'inopportuno desiderio dei richiedenti in seguito ha strappato, quasi, il loro moltiplicarsi e la sfacciata temerità di alcuni ha prodotto una moltitudine di nuovi ordini, specie mendicanti, ancor prima di aver ottenuto un'approvazione di principio. Rinnovando la costituzione, proibiamo assolutamente a chiunque di istituire un nuovo ordine o una nuova forma di vita religiosa, o di prendere l'abito in un nuovo ordine. Proibiamo per sempre tutte, assolutamente tutte, le forme di vita religiosa e gli ordini mendicanti sorti dopo quel concilio, che non abbiamo avuto la conferma della sede apostolica e sopprimiamo quelli che si fossero diffusi.

Quegli ordini, tuttavia, che sono stati confermati dalla sede apostolica e sono stati istituiti dopo il concilio suddetto, ai quali la professione (religiosa) o la regola, o qualsiasi costituzione proibiscano di avere redditi o possedimenti per il loro sostentamento, e vi provvedono con una disordinata mendicità mediante la pubblica questua, decretiamo che possano sopravvivere nel modo seguente: sia permesso ai professi di questi ordini di rimanere in essi, se vogliono, ma senza ammettere, in seguito, nessuno alla professione, senza acquistare nuove case e nuovi terreni e senza poter alienare le case e i beni che possiedono senza speciale licenza dalla

19. Concilio Lateranense IV (1245), c. 13 (v. sopra, p. 238).

Religione_in_Ita

santa sede. Intendiamo, infatti, riservarli a disposizione della sede apostolica, per destinarli all'aiuto della Terra Santa o dei poveri, o ad altri usi pii, attraverso gli ordinari dei luoghi o per mezzo di coloro, cui la stessa sede abbia conferito l'incarico.

Se poi si sarà creduto di poter fare diversamente, né l'accettazione delle persone, né l'acquisto delle case o dei terreni, o la vendita degli stessi e di altri beni sia valida; ed inoltre quelli che agiscono contrariamente siano soggetti alla sentenza di scomunica. Agli appartenenti a questi ordini proibiamo assolutamente, inoltre, il ministero della predicazione e della confessione e il diritto di sepoltura, per quanto riguarda gli estranei.

Non vogliamo tuttavia che la presente costituzione si applichi agli ordini dei Predicatori e dei Minori, la cui evidente utilità per la chiesa universale ne testimonia l'approvazione.

Quanto agli ordini dei Carmelitani e degli Eremiti di Sant'Agostino, la cui fondazione risale a prima del concilio generale di cui abbiamo parlato, concediamo che essi possano rimanere nella propria condizione, fino a che per essi non sia presa una diversa decisione: è nostra intenzione, infatti, provvedere loro e agli altri ordini non mendicanti, come ci sembrerà meglio per la salvezza delle loro anime e per il loro stato.

Vogliamo aggiungere che agli appartenenti agli ordini che cadono sotto questa costituzione concediamo una generale licenza di poter passare agli altri ordini approvati, in modo, tuttavia, che nessun ordine possa passare ad altro ordine e nessun convento ad altro convento con tutto ciò che possiede, senza aver prima ottenuto su ciò uno speciale permesso della stessa sede.

24. *Delle imposte e delle prestazioni.* Fa sì l'audacia dei malvagi che non possiamo accontentarci della sola proibizione del male, ma che imponiamo anche pene a quelli che mancano.

Religione_in_Ita

Volendo, quindi, che la costituzione di Innocenzo IV [20], di felice memoria, predecessore nostro, riguardante l'obbligo di non ricevere prestazioni in denaro, e la proibizione di accettare doni per quelli che fanno la visita (pastorale) e per quelli che li accompagnano – che si dice venir trasgredita dalla temerità di molti – venga assolutamente osservata, abbiamo deciso di sostenerla con l'aggiunta della pena. Stabiliamo, dunque, che tutti e singoli quelli che osassero esigere del denaro quale compenso loro dovuto per la visita o solo anche accettarlo da chi lo offre; o che violassero la stessa costituzione ricevendo doni, o, pur senza aver compiuto l'obbligo della visita, dei contributi in viveri, o qualche altra cosa in occasione della visita, entro lo spazio di un mese dovranno restituire il doppio di quanto hanno ricevuto alla chiesa dalla quale hanno ricevuto. Altrimenti i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi sappiano che, se trascureranno di restituire il doppio stabilito entro il tempo predetto, da quel momento sarà loro proibito l'ingresso nella chiesa; gli inferiori saranno sospesi dall'ufficio e dal beneficio, fino a che non abbiano soddisfatto completamente restituendo il doppio alle chiese gravate; e nulla gioverà ad essi il condono, la liberalità o la benevolenza di quelli che hanno dato.

25. *Della immunità delle chiese. Alla casa del Signore si addice la santità* [21] perché il culto di colui *la cui dimora è nella pace* [22], sia reso nella pace e con la dovuta venerazione. Sia, dunque, l'ingresso alla chiesa umile e devoto; vi sia in esse un comportamento tranquillo, gradito a Dio, fonte di pace per chi vede, che non solo istruisca chi guarda, ma gli faccia anche bene. Quelli che vi si radunano lodino con un atto di speciale reverenza quel *nome, che è al di sopra di ogni nome* [23], al di fuori del quale non ne è stato dato altro agli uomini, in cui i fedeli possano esser salvati [24]: cioè il

20. Cfr. c. 1, III, 20, in VI° (Friedberg, 2, 1056-1057).
21. *Sal* 92, 5.
22. *Sal* 75, 3.
23. *Fil* 2, 9.
24. Cfr. *At* 4, 12.

Religione_in_Ita

nome di Gesù Cristo, che *salverà il suo popolo dai suoi peccati* [25]. Ciò, inoltre, che generalmente si scrive: *che nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio* [26], ognuno, adempiendolo singolarmente in sé, – specie quando si celebrano i sacri misteri della messa – ogni volta che si ricorda quel nome glorioso, pieghi i ginocchi del suo cuore; cosa che si può fare anche col solo inchino del capo. In quei luoghi si attenda con tutta l'attenzione del cuore alle sacre solennità; si attenda con animo devoto alla preghiera. Nessuno in quei luoghi – in cui conviene offrire suppliche nella pace e nella tranquillità, – ecciti una sedizione, provochi il clamore, faccia impeto. Si smetta di tenere in esse i consigli delle Università e di altre associazioni, qualsiasi esse siano; di tener discorsi, e pubblici parlamenti. Si smettano discorsi inutili, e molto più quelli volgari e profani. Cessino le chiacchiere. Sia estranea, finalmente (a chi entra in essi), qualunque altra cosa che possa turbare il divino ufficio o che possa offendere gli occhi della divina maestà; e non avvenga che dove si va per chiedere perdono dei peccati, lì si dia occasione di peccare, o si debba constatare che si commettono peccati. Cessino, nelle chiese e nei loro cimiteri il commercio, e specialmente i mercati e il tumulto di una piazza qualsiasi. Taccia in esse ogni rumore di cause secolari. Non si discuta in esse alcuna causa secolare, specialmente criminale né le cause giudiziarie dei laici.

Gli ordinari dei luoghi facciano osservare queste disposizioni, cerchino di persuadere, impediscano quanto è stato proibito da questo canone con la loro autorità, deputando anche, a questo scopo, quelli che sono maggiormente assidui alle stesse chiese e che sembrano adatti a quanto abbiamo predetto. E inoltre i processi dei giudici secolari e specialmente le sentenze pronunciate negli stessi luoghi, siano del tutto nulle.

Chi poi osasse sfacciatamente disprezzare le proibizioni predette, oltre al processo degli ordinari e di quelli che essi

25. *Mt* 1, 21.
26. *Fil* 2, 10.

Religione_in_Ita

deputeranno a ciò, dovrà davvero temere l'acerbità della vendetta divina e della nostra, fino a che, confessato il suo peccato, non abbia fatto fermo proposito di astenersi da una simile condotta.

26. *Dell'usura.* Desiderando impedire la voragine degli interessi, che divora le anime ed esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la costituzione del concilio Lateranense [27], emessa contro gli usurai: ciò sotto minaccia della divina maledizione.

E poiché quanto minore sarà per gli usurai la possibilità di prestare ad usura, tanto maggiormente verrà tolta la libertà di esercitarla, con questa generale costituzione stabiliamo che né un collegio, né altra comunità o singola persona, di qualsiasi dignità, condizione o stato, permetta a dei forestieri o ad altri non oriundi delle loro terre, che esercitassero o volessero esercitare pubblicamente l'usura, di prendere in affitto, a questo scopo, case nelle loro terre, o di tenerle, se già le hanno prese in affitto, o, comunque, di abitarle; devono, invece, entro tre mesi, scacciare tutti questi usurai manifesti dalle loro terre, senza ammettere più nessuno, mai, in avvenire.

Nessuno dia in affitto, a scopo di usura, una casa; neppure sotto qualsiasi altro pretesto (o colore). Chi facesse il contrario, se fossero persone ecclesiastiche, patriarchi, arcivescovi, vescovi, sappiano che incorreranno nella sospensione; persone minori, ma singole, nella scomunica; se fosse un collegio o altra comunità, incorrerà nell'interdetto. Se poi si indurissero, nel loro animo, per un mese, contro di esso, le loro terre, da quel momento, siano sottoposte all'interdetto ecclesiastico, fino a che questi stessi usurai dimorano in esse.

Se si trattasse di laici siano costretti dai loro ordinari con la censura ecclesiastica ad astenersi da questo eccesso, venendo meno ogni privilegio.

27. Concilio Lateranense III (1179), c. 25 (COD, 223).

Religione_in_Ita

27. Ancorché gli usurai manifesti abbiano stabilito nelle loro ultime volontà di soddisfare, per quanto riguarda gli interessi che avevano percepito, o determinando la quantità (del denaro da restituire), o in modo indeterminato, sia negata ad essi, tuttavia, la sepoltura ecclesiastica, fino a che non si sia completamente soddisfatto – nei limiti delle loro possibilità – per gli interessi stessi, o finché non sia stata data assicurazione della restituzione (e ciò nel modo dovuto) a coloro, cui dev'essere fatta la restituzione, se sono presenti essi stessi, o altri che possano ricevere in loro nome; o, se essi fossero assenti, all'ordinario del luogo, o a chi ne fa le veci, o al rettore della parrocchia nella quale il testatore abita, dinanzi ad alcune persone della parrocchia stessa degne di fede (a questo ordinario, vicario, rettore sia lecito in forza di questa costituzione accettare tale cauzione in loro nome, cosicché possano aver poi diritto all'azione [legale]) o ad un pubblico impiegato, incaricato dallo stesso ordinario.

Se poi si conosce la somma precisa degli interessi, vogliamo che essa sia sempre espressa nella cauzione; altrimenti sia determinata un'altra cauzione secondo il criterio di chi la riceve. Questi, però, non ne stabilisca scientemente una minore di quella che verisimilmente si ritiene per vera; se si comporterà diversamente, sia tenuto lui a soddisfare per il resto.

E stabiliamo che tutti i religiosi od altri, che contro la presente disposizione osassero ammettere alla sepoltura ecclesiastica degli usurai manifesti, debbano andar soggetti alla pena stabilita dal concilio Lateranense contro gli usurai.

Nessuno assista ai testamenti di pubblici usurai o li ammetta alla confessione o li assolva, se non avranno soddisfatto per gli interessi, o non avranno dato la debita assicurazione, come abbiamo premesso, che soddisferanno secondo le loro possibilità. I testamenti degli usurai manifesti redatti in modo diverso non abbiano alcun valore, ma siano *ipso iure* invalidi.

28. *Delle ingiurie e del danno arrecato.* Quantunque i pignoramenti, che con parola usuale si chiamano rappresa-

Religione_in_Ita

glie, in cui uno sconta per un altro, siano proibiti dalla legislazione civile come cose gravi e contrarie alle leggi e all'equità naturale, perché, tuttavia, la loro proibizione nei riguardi delle persone ecclesiastiche sia tanto maggiormente temuta, quanto più particolarmente è proibita verso di essi, proibiamo assolutamente, in forza del presente decreto, che essi vengano concessi contro le persone predette o contro i loro beni, o – per quanto siano forse generalmente concessi, col pretesto di qualche consuetudine, che noi giudichiamo abuso – che vengano estesi ad esse.

Quelli, quindi, che agissero diversamente, concedendo contro le stesse persone dei pignoramenti o rappresaglie, o estendendoli ad esse, siano soggetti alla sentenza di scomunica, se si tratta di singole persone; all'interdetto ecclesiastico, se si tratta di comunità, a meno che non abbiano revocato il loro atto arbitrario entro un mese dalla concessione o dalla sua estensione (alle persone ecclesiastiche).

29. *La sentenza di scomunica.* Vogliamo (meglio) illustrare la costituzione di Innocenzo IV [28], di felice memoria, nostro predecessore, – la quale proibisce che quelli che comunicano con gli scomunicati nelle materie che importano la sola scomunica minore, vengano legati dalla scomunica maggiore, senza la necessaria ammonizione canonica, e che stabilisce che la sentenza di scomunica promulgata in maniera diversa non abbia alcun valore. Per togliere lo scrupolo di ogni ambigua interpretazione, stabiliamo che l'ammonizione, in questo caso, può dirsi canonica se, oltre all'osservanza esatta di ogni altra prescrizione, essa specifichi nominatamente quelli che vengono ammoniti.

Stabiliamo anche che tra quelle ammonizioni, che le norme giuridiche permettono potersi fare perché si intenda promulgata canonicamente la sentenza, i giudici, sia che ne facciano tre, sia che ne facciano una per tutte, si attengano alla norma di concedere i dovuti intervalli di alcuni giorni,

28. Innocenzo IV nel concilio I di Lione (1245), c. 21 (COD, 292).

Religione_in_Ita

a meno che l'urgenza del momento non consigli di regolarsi diversamente.

30. Col presente generale decreto, dichiariamo che il beneficio della sospensione *ad cautelam*, quando riguarda sentenze di interdetto promulgate in generale contro le città, i castelli, e qualsiasi altro luogo, non ha luogo.

31. Quelli che, chiunque essi siano, per il fatto che sia stata promulgata una sentenza di scomunica, di sospensione o di interdetto contro re, prìncipi, baroni, nobili, balivi, o contro qualsiasi dei loro ministri o altri, dessero il permesso a qualcuno di uccidere, prendere o anche molestare nelle persone, o nei beni, o in quelli dei loro (parenti) chi ha emesso tali sentenze, o a causa dei quali sono state pronunziate, o chi le osserva, o chi non vuole comunicare con gli scomunicati, a meno che non abbiano revocato, in tempo, la licenza stessa, incorrano *ipso facto* nella sentenza di scomunica. Nella stessa sanzione incorra chi in base a analoga licenza si è impossessato dei beni, a meno che essi non siano stati restituiti entro otto giorni o data soddisfazione adeguata.

Siano legati dalla stessa sentenza tutti coloro che avessero osato servirsi della predetta licenza, o commettere di loro iniziativa qualche altra cosa, di quelle per cui abbiamo proibito che si possa dare tale licenza.

Chi rimarrà per due mesi (implicato) nella stessa sentenza, da quel momento non potrà avere più la grazia dell'assoluzione, se non dalla sede apostolica.

Religione_in_Ita

CONCILIO DI VIENNE

(1311-1312)

Religione_in_Ita

Vienne. 3 sessioni dal 16 ottobre 1311 al 6 maggio 1312. Papa Clemente V (1305-1314). Soppressione dell'ordine dei Templari, disputa sulla povertà francescana. Decreti di riforma.

(Bolla di soppressione dell'Ordine dei Templari)

Clemente vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetuo ricordo dell'avvenimento. *Si è udita, nell'alto, una voce di lamento, di pianto e di lutto* [1]. Poiché è venuto il tempo nel quale il Signore si lamenta per bocca del profeta: *Questa casa si è trasformata per me in causa di furore e di indignazione; e sarà tolta via dal mio cospetto per la malvagità dei suoi figli, perché essi mi provocarono all'ira, rivolgendomi le spalle, non la faccia, e collocando i loro idoli nella (mia) casa, nella quale è stato invocato il mio nome, per contaminarla. Costruirono alture in nome di Baal, per iniziare e consacrare i loro figli agli idoli e ai demoni* [2]. *Hanno peccato gravemente come nei giorni di Gabaa* [3].

All'udire questa voce orrenda, e per l'orrore di tanta ignominia, – chi intese mai, infatti, una tale cosa? chi vide mai una cosa simile? – *caddi nell'udirla, mi rattristai nel vederla, il mio cuore si amareggiò, e le tenebre mi fecero rimanere stupefatto* [4]. *Infatti la voce del popolo (sale) dalla città, la voce (esce) dal tempio, (è) la voce del Signore che rende la mercede ai suoi nemici* [5]. E il profeta è costretto ad escla-

1. *Ger* 31, 15.
2. *Ger* 32, 31-35.
3. *Os* 9, 9.
4. *Is* 21, 3-4.
5. *Is* 66, 6.

Religione_in_Ita

mare: *Da' ad essi, Signore, un seno senza figli, e mammelle senza latte* [6]. La loro malizia si è resa manifesta per la loro perdizione. Scacciali dalla tua casa, e si secchi la loro radice [7]; non portino frutto; non sia più, questa casa, *causa di amarezza, e spina di dolore* [8]. Non è poca, infatti, la sua infedeltà: essa che immola i suoi figli e li dà e li consacra ai demoni e non a Dio, a dèi che essi ignoravano. Quindi questa casa sarà abbandonata e oggetto di vergogna, maledetta e deserta, sconvolta, ridotta in polvere, ultimo deserto, senza vie, arido per l'ira di Dio, che ha disprezzato. Non sia abitata, ma venga ridotta in solitudine; tutti si meraviglino di essa e fischino con disprezzo sulle sue piaghe [9]. Dio, infatti, non ha scelto la gente per il luogo, ma il luogo per la gente. Quindi il luogo stesso del tempio partecipa dei mali del popolo: cosa che il Signore disse chiaramente a Salomone, quando questi gli edificò il tempio, e fu riempito dalla sapienza come da un fiume: *Se i vostri figli si allontaneranno da me, non seguendomi e non onorandomi, ma andando dietro e onorando gli dèi degli altri, e adorandoli, li scaccerò dalla mia faccia, e li allontanerò dalla terra che diedi loro, rigetterò dal mio cospetto il tempio che resi santo col mio nome, e sarà portato di bocca in bocca, e diventerà l'esempio e la favola dei popoli. Tutti i passanti, vedendolo, si meraviglieranno, e fischieranno, e diranno: « Perché il Signore ha trattato così questo tempio e questa casa? » E risponderanno: « Perché si sono allontanati dal Signore, loro Dio, che li ha comprati e riscattati, ed hanno seguito Baal ed altri dèi e li hanno onorati e adorati. Per questo il Signore ha fatto sì che accadesse loro questa grande disgrazia »* [10].

Già dalla nostra elevazione al sommo pontificato, anche prima che ci recassimo a Lione dove abbiamo ricevuto la nostra incoronazione; e poi dopo, sia lì che altrove, qualche relazione fattaci in segreto ci informava che il maestro, i priori, ed altri frati dell'ordine della milizia del Tempio di

6. *Os* 9, 14.
7. Cfr. *Gb* 18, 16.
8. *Ez* 28, 24.
9. Cfr. *Ger* 50, 12-13.
10. *I Re* 9, 6-9.

Religione_in_Ita

Gerusalemme, ed anche l'ordine stesso – essi che erano stati posti nelle terre d'oltremare proprio a difesa del patrimonio di Nostro Signore Gesù Cristo, e come speciali e principali difensori della fede cattolica e della Terra Santa, sembravano curare più d'ogni altro tutto ciò che riguarda la stessa Terra Santa, per cui la sacrosanta chiesa Romana, trattando gli stessi frati e l'ordine con una particolare benevolenza, li ha armati col segno della croce contro i nemici di Cristo, li ha esaltati con molti onori e li ha muniti di diverse esenzioni e privilegi; e che in molti modi [11] erano, proprio per questo, aiutati da essa e da tutti i buoni fedeli di Cristo con moltiplicate elargizioni di beni – essi dunque contro lo stesso Signore Gesù Cristo erano caduti in una inominabile apostasia, nella scelleratezza di una vergognosa idolatria, nel peccato esecrabile dei Sodomiti e in varie altre eresie.

E poiché non era verosimile e sembrava incredibile che uomini tanto religiosi, i quali avevano sparso spesso il loro sangue per il nome di Cristo, e che esponevano frequentemente le loro persone ai pericoli mortali e che mostravano grandi segni di devozione sia nei divini uffici, quanto nei digiuni e in altre pratiche di devozione, fossero poi così incuranti della propria salvezza, da perpetrare tali enormità – specie se si considera che quest'ordine ha avuto un inizio buono e santo e il favore dell'approvazione dalla sede apostolica, e che la sua regola, perché santa, degna e giusta, ha meritato di essere approvata dalla stessa sede – non volevamo prestare orecchio a queste insinuazioni e delazioni, ammaestrati dagli esempi del Signore stesso e dalle dottrine della sacra scrittura.

Ma poi il nostro carissimo figlio in Cristo Filippo [12], illustre re dei Francesi, cui erano stati rivelati gli stessi delitti, non per febbre di avarizia – non aveva, infatti, alcuna intenzione di rivendicare o di appropriarsi dei beni dei Templari; nel suo regno, anzi, li trascurò tenendosi del tutto lontano da questo affare – ma acceso dallo zelo della vera

11. Cfr. *Eb* 1, 1.
12. Filippo IV (1286-1314).

Religione_in_Ita

fede, seguendo le orme illustri dei suoi progenitori, volendo istruirci ed informarci a questo riguardo, ci ha fatto pervenire per mezzo di ambasciatori o di lettere, molte e gravi informazioni.

Le voci infamanti contro i Templari ed il loro ordine si facevano sempre più consistenti e persino un soldato dello stesso ordine, appartenente all'alta nobiltà, che godeva nell'ordine di non poca stima, depose dinanzi a noi, segretamente e sotto giuramento, che egli, quando fu ammesso nell'ordine, per suggerimento di chi lo ammetteva, e alla presenza di alcuni altri Templari, aveva negato Cristo ed aveva sputato sulla Croce che gli veniva mostrata da colui che lo riceveva nell'ordine. Egli disse anche di aver visto il maestro dei Templari (che ancora vive) ricevere nello stesso ordine d'oltremare un soldato allo stesso modo, cioè col rinnegamento di Cristo e con lo sputare sulla Croce, alla presenza di ben duecento frati dello stesso ordine, e di aver sentito che si diceva esser quello il modo normale osservato nell'ammettere i frati dello stesso ordine: cioè che, dietro suggerimento di chi riceveva o di un suo delegato a questa cerimonia, colui che veniva ammesso doveva negare Gesù Cristo, e sputare sulla Croce che gli veniva mostrata, come segno di disprezzo a Cristo crocifisso; e che sia chi ammetteva, sia chi veniva ammesso compiva altre azioni illecite e sconvenienti all'onestà cristiana, come egli stesso allora confessò dinanzi a noi.

Poiché, dunque, il dovere ci spingeva a questo nostro ufficio, non abbiamo potuto fare a meno di porgere ascolto a tanti e così grandi clamori.

Finalmente, la voce pubblica e la clamorosa denunzia del suddetto re, di duchi, conti, baroni ed altri nobili, del clero e del popolo del regno francese, che vengono alla nostra presenza proprio a questo scopo, sia personalmente che per mezzo di procuratori o di rappresentanti, ha fatto giungere alle nostre orecchie – lo diciamo con dolore – che il maestro, i priori ed altri frati di quest'ordine, e l'ordine stesso, in sé, erano coinvolti in questi ed in altri crimini, e che ciò è provato da molte confessioni, attestazioni e deposizioni dello

Religione_in_Ita

stesso maestro, del visitatore di Francia e di molti priori e frati dell'ordine davanti a molti prelati e all'inquisitore per l'eresia – deposizioni fatte e ricevute nel regno di Francia previo interessamento dell'autorità apostolica, redatte in pubblici documenti, e mostrate a noi e ai nostri fratelli. Inoltre, questa fama e queste voci clamorose erano divenute così insistenti, ed avevano lasciato chiaramente capire, contro l'ordine stesso e contro i singoli membri, che la cosa non poteva ormai esser più oltre trascurata senza grave scandalo e tollerata senza imminente pericolo per la fede, noi, seguendo le orme di colui, di cui, benché indegni, facciamo le veci, qui in terra, abbiamo creduto bene dover procedere ad una inchiesta. Abbiamo, quindi, fatto venire alla nostra presenza molti priori, sacerdoti, soldati, ed altri frati di quest'ordine di non poca fama; abbiamo fatto prestar loro giuramento, li abbiamo scongiurati pressantemente per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, invocando il divino giudizio, che in virtù di santa obbedienza – dato che si trovavano ora in luogo sicuro ed adatto, dove non c'era assolutamente nulla da temere, nonostante le confessioni fatte da essi dinanzi ad altri, per le quali noi non volevamo che ne derivasse qualche danno a coloro che le avevano fatte – dicessero sulla questione accennata la pura e semplice verità. Li abbiamo quindi interrogati su questo argomento e ne abbiamo esaminati settantadue. Ci assistevano con attenzione molti dei nostri fratelli cardinali; abbiamo fatto redigere in documento autentico le loro confessioni per mano di un notaio alla presenza nostra e dei nostri fratelli, e poi, dopo qualche giorno, le abbiamo fatte leggere alla loro presenza in Concistoro, e le abbiamo fatte esporre nella lingua volgare, a ciascuno di essi, che confermandole espressamente e spontaneamente le approvarono così come erano state recitate.

Dopo ciò, volendo indagare personalmente su questa questione col maestro generale, con il visitatore di Francia e con i principali priori dell'ordine, ordinammo allo stesso maestro generale e al visitatore d'oltremare, e ai priori maggiori di Normandia, d'Aquitania e della provincia di Poitiers

Religione_in_Ita

di presentarsi a noi che eravamo a Poitiers. Molti, però, erano infermi, in quel tempo, e non potevano cavalcare, né esser condotti agevolmente alla nostra presenza. Noi, allora, volendo conoscere la verità su tutto quanto e se fossero vere le loro confessioni e deposizioni, rese all'inquisitore per l'eresia nel suddetto regno di Francia, alla presenza di alcuni pubblici notai e di molte altre oneste persone, e presentate a noi e ai cardinali dallo stesso inquisitore, demmo l'incarico e ordinammo ai nostri diletti figli Berengario, allora cardinale del titolo dei SS. Nereo ed Achilleo, ora vescovo di Frascati, Stefano, cardinale del titolo di S. Ciriaco alle Terme, e Landulfo cardinale del titolo di Sant'Angelo, della cui prudenza, esperienza e fedeltà, abbiamo illimitata fiducia, perché essi col suddetto maestro generale, col visitatore e coi priori, sia contro di essi e le singole persone dell'ordine, sia contro l'ordine in quanto tale, cercassero di scoprire la verità e di farci sapere quanto avessero trovato a questo riguardo e ci riferissero e presentassero le loro confessioni e deposizioni, messe per iscritto, per mezzo di pubblico notaio, pronti a concedere allo stesso maestro, al visitatore e ai priori il beneficio dell'assoluzione dalla sentenza di scomunica, in cui avrebbero dovuto incorrere per i suddetti delitti se fossero risultati veri, qualora l'avessero chiesta umilmente e devotamente, come avrebbero dovuro. I cardinali, recandosi personalmente dal maestro generale, dal visitatore e dai priori, esposero il motivo della loro venuta. E poiché le persone di questi e degli altri Templari che si trovavano nel regno di Francia ci erano state presentate come persone che liberamente e senza timore di nessuno avrebbero manifestato pienamente e sinceramente la verità agli stessi cardinali, questi ingiunsero loro di far ciò in nome dell'autorità apostolica. Allora il maestro generale, il visitatore e i priori della Normandia, d'oltremare, d'Aquitania, della provincia di Poitiers, alla presenza dei tre cardinali, di quattro pubblici notai, e di molte altre persone degne di rispetto, prestato giuramento sui santi Evangeli, che, sull'argomento in questione avrebbero detto la pura e completa verità, alla loro presenza, uno per uno, liberamente, spontaneamente, senza

Religione_in_Ita

alcuna costrizione o terrore, fecero la loro deposizione, e fra le altre cose confessarono di aver negato Cristo e di aver sputato sulla croce, quando furono ricevuti nell'ordine di Templari; e alcuni di essi confessarono anche di aver ricevuto molti frati nella stessa forma, esigendo, cioè, che si negasse Cristo e si sputasse sulla Croce. Alcuni di essi hanno confessato anche altri fatti orribili e vergognosi, che al presente taciamo. Dissero anche e confessarono che quanto era contenuto nelle confessioni e deposizioni da loro fatte dinanzi all'inquisitore suddetto, era vero.

Queste confessioni e deposizioni del maestro generale, del visitatore e dei priori, redatte in pubblico documento da quattro notai pubblici, alla presenza dello stesso maestro, visitatore e priori e di altre persone degne di fede, e solo dopo aver lasciato trascorrere lo spazio di alcuni giorni, furono lette agli stessi, per ordine e alla presenza dei cardinali, ed inoltre tradotte a ciascuno di essi nella propria lingua. Essi le riconobbero per proprie ed espressamente e spontaneamente le approvarono, così com'erano state recitate.

Da queste confessioni e deposizioni, essi, in ginocchio e con le mani congiunte, umilmente, devotamente e con abbondante effusione di lacrime, chiesero ai cardinali l'assoluzione dalla scomunica, nella quale erano incorsi per i delitti predetti. I cardinali, poiché la chiesa non chiude mai il suo grembo a chi ritorna, appena il maestro, il visitatore e i priori ebbero abiurato l'eresia, concessero ad essi per nostra autorità, e nella forma consueta della chiesa, il beneficio dell'assoluzione; quindi, tornando alla nostra presenza, ci presentarono le confessioni e le deposizioni del maestro, del visitatore e dei priori, redatte in pubblico documento, da persone pubbliche, com'è stato detto, e ci riferirono quello che avevano fatto coi suddetti maestro, visitatore e priori.

Da queste confessioni e deposizioni trovammo che spesso il maestro, il visitatore della Terra d'oltremare e questi priori della Normandia, dell'Aquitania e della regione di Poitiers, anche se alcuni maggiormente ed altri meno, avevano mancato gravemente. E considerando che delitti così orrendi non avrebbero potuto né dovuto esser lasciati im-

Religione_in_Ita

puniti, senza far ingiuria a Dio onnipotente e a tutti i cattolici, chiesto consiglio ai nostri fratelli cardinali, pensammo che si dovesse fare un'inchiesta per mezzo degli ordinari locali e di altre persone fedeli e sagge, da deputarsi a ciò, sui singoli membri dello stesso ordine, e sull'ordine come tale, per mezzo di inquisitori appositamente deputati.

Dopo di ciò, sia gli ordinari che quelli da noi deputati contro i singoli membri dell'ordine e gli inquisitori per l'ordine nel suo insieme hanno svolto indagini in ogni parte del mondo e le hanno infine rimesse al nostro esame. Di esse, parte furono lette con ogni diligenza ed esaminate con cura da noi in persona e dai nostri fratelli cardinali di santa romana chiesa, le altre, da molti uomini coltissimi, prudenti, fedeli, col santo timore di Dio nel cuore, zelanti della fede cattolica, e pratici, sia prelati che non prelati, presso Malaucène, nella diocesi di Vaison.

Dopo ciò, giunti a Vienne, essendo già presenti moltissimi patriarchi, arcivescovi, vescovi eletti, abati, esenti e non esenti, ed altri prelati, ed inoltre procuratori di prelati assenti e di capitoli, ivi radunati per il concilio da noi convocato, Noi, dopo la prima sessione tenuta con i predetti cardinali, prelati, procuratori, in cui credemmo bene esporre loro le cause della convocazione del concilio, – poiché era difficile, anzi impossibile che i cardinali e tutti i prelati e procuratori, convenuti nel presente concilio, potessero raccogliersi alla nostra presenza per trattare sul modo di procedere riguardo al problema dei frati del predetto ordine – per nostro ordine dal numero complessivo dei prelati e dei procuratori presenti al concilio, furono scelti concordemente alcuni patriarchi, arcivescovi, vescovi, abati, esenti e non esenti, ed altri prelati e procuratori di ogni parte della cristianità, di qualsiasi lingua, nazione, regione, tra i più esperti, discreti, adatti a dare un consiglio in tale e così importante questione e a trattare con noi e con i suddetti cardinali un fatto così importante.

Quindi abbiamo fatto leggere attentamente, dinanzi ai prelati e ai procuratori, per più giorni, finché essi vollero ascoltare, le attestazioni raccolte di cui abbiamo parlato,

Religione_in_Ita

riguardanti l'inchiesta sull'ordine predetto, nella sede del concilio, cioè nella chiesa cattedrale; e in seguito queste stesse attestazioni e i riassunti che ne sono stati fatti sono state viste, lette attentamente ed esaminate da molti venerabili cardinali, dal patriarca di Aquileia, da arcivescovi e vescovi presenti al concilio, scelti e destinati a ciò da quelli che erano stati eletti del concilio con grande diligenza e sollecitudine.

A questi cardinali, pertanto, patriarchi, arcivescovi, vescovi, abati, esenti e non esenti, agli altri prelati e procuratori, eletti proprio per questa questione, quando furono alla nostra presenza fu da noi rivolto il questito in segreto, come si dovesse procedere in tale problema, tanto più che alcuni Templari si offrivano a difendere il loro ordine. Alla maggior parte dei cardinali e quasi a tutto il concilio, a quelli cioè che, come abbiamo detto, erano stati eletti dal concilio, e per questa questione rappresentano il concilio intero, insomma alla grande maggioranza, circa quattro quinti di quelli che si trovavano al concilio da ciascuna nazione, sembrò indubitato – e i prelati in questione e i procuratori diedero in tal senso il loro parere – che si dovesse concedere a quell'ordine il diritto di difesa, e che esso, sulla base di ciò che era stato provato fino a quel momento, non potesse esser condannato per quelle eresie a proposito delle quali erano state fatte le indagini contro di esso, senza offesa di Dio e oltraggio del diritto. Alcuni, invece, dicevano che quei frati non dovevano essere ammessi a difendere l'ordine, e che noi non dovevamo concedere ad essi (tale) facoltà. Se, infatti, dicevano, si permettesse e si concedesse la difesa dell'ordine, ne seguirebbe un pericolo per la questione stessa e non poco danno per l'aiuto alla Terra Santa. E aggiungevano molte altre ragioni.

Ora, è vero che dai processi svolti contro quest'ordine, esso non può canonicamente esser dichiarato eretico con sentenza definitiva; ma lo stesso ordine, a causa di quelle eresie che gli vengono attribuite ha conseguito una pessima fama. Moltissimi suoi membri, tra cui il maestro generale, il visitatore di Francia e i priori più in vista, attraverso le

Religione_in_Ita

loro confessioni spontanee fatte a riguardo di queste eresie sono state convinti di errori e delitti e, inoltre, le confessioni predette rendono questo ordine molto sospetto, e questa infamia e questa diffidenza lo rendono addirittura abominevole e odioso alla chiesa santa di Dio, ai suoi prelati, ai suoi re, ai prìncipi cristiani e agli altri cattolici. Inoltre, si può verisimilmente credere che da ora in poi non si troverebbe persona disposta ad entrare in quest'ordine, e che quindi esso diverrebbe inutile alla chiesa di Dio e al proseguimento dell'impresa della Terra Santa, al cui servizio era stato destinato. Poiché dal rinvio della decisione, cioè dalla sistemazione di questa faccenda – alla cui definizione e promulgazione era stato da noi assegnato per i frati di quest'ordine un termine nel presente concilio – seguirebbe la totale perdita, distruzione e dilapidazione dei beni del Tempio, che da tempo sono stati offerti, legati, concessi dai fedeli di Cristo in aiuto della Terra Santa e per combattere i nemici della fede cristiana; considerato che secondo alcuni si deve promulgare subito la sentenza di condanna contro l'ordine dei Templari per i loro delitti, e secondo altri invece non si potrebbe sulla base dei processi già fatti contro lo stesso ordine, emettere sentenza di condanna, noi, dopo lunga e matura riflessione, avendo dinanzi agli occhi unicamente Dio e guardando solo all'utilità della Terra Santa, senza inclinare né a destra né a sinistra, abbiamo pensato bene doversi scegliere la via della decisione e della sistemazione, attraverso la quale saranno tolti gli scandali, saranno evitati i pericoli, e saranno conservati i beni in sussidio della Terra Santa.

L'infamia, il sospetto, le clamorose relazioni e le altre cose già dette, tutte a sfavore dell'ordine, ed inoltre l'ammissione nascosta e clandestina dei frati dello stesso ordine, la differenza di molti di quei frati dal comune comportamento, dal modo di vivere e dai costumi degli altri cristiani, – specie poi per il fatto che ammettendo nuovi membri li obbligavano a non rivelare il modo della loro ammissione, e a non uscire dall'ordine –, inducono a presumere contro di loro. Riflettendo, inoltre, che da tutto ciò è nato contro

Religione_in_Ita

quest'ordine un grave scandalo, che difficilmente potrebbe esser messo a tacere se l'ordine continuasse ad esistere e considerando i pericoli per la fede e per le anime, e gli orribili numerosi misfatti della maggior parte dei frati dello stesso ordine e molte altre giuste ragioni e cause ci siamo dovuti risolvere alle decisioni che seguono. La maggior parte dei cardinali, e almeno quattro quinti di quelli che sono stati eletti da tutto il concilio ha ritenuto più conveniente, vantaggioso e utile per l'onore di Dio, per la conservazione della fede cristiana, per l'aiuto alla Terra Santa e per molte altre giuste ragioni che si seguisse piuttosto la via di un provvedimento della sede apostolica, sopprimendo l'ordine e assegnando i beni all'uso cui erano destinati, provvedendo anche salutarmente alle persone dello stesso ordine, che non quella del rispetto del diritto alla difesa, e della proroga di questa questione. Anche in altri casi, pur senza colpa dei frati, la chiesa romana qualche volta ha soppresso ordini di importanza assai maggiore per motivi senza paragone più modesti di quelli accennati, pertanto con amarezza e dolore, non con sentenza definitiva, ma con provvedimento apostolico, noi, con l'approvazione del santo concilio, sopprimiamo l'ordine dei Templari, la sua regola, il suo abito e il suo nome, con decreto assoluto, perenne, proibendolo per sempre, e vietando severamente che qualcuno, in seguito, entri in esso, ne assuma l'abito, lo porti, e intenda comportarsi da Templare.

Se poi qualcuno facesse diversamente, incorra la sentenza di scomunica *ipso facto*.

Quanto alle persone e agli stessi beni, li riserviamo a disposizione nostra e della sede apostolica. E ne disporremo, con la grazia divina, ad onore di Dio, ad esaltazione della fede cristiana e per il prospero stato della Terra Santa, prima della fine di questo concilio. E proibiamo assolutamente che chiunque, di qualsiasi condizione o stato esso sia, si intrometta in qualsiasi modo in ciò che riguarda tali persone o tali beni, faccia, innovi, tenti qualche cosa che porti pregiudizio, in ciò, a quanto noi, conforme a quanto abbiamo detto, ordineremo o disporremo, e stabiliamo fin da questo

Religione_in_Ita

momento che sarà senza alcun valore e del tutto vano, se qualcuno diversamente – consapevolmente o senza saperlo – tenterà qualche cosa.

Con ciò, tuttavia, non vogliamo che si deroghi ai processi fatti o da farsi circa le singole persone degli stessi Templari dai vescovi diocesani o dai concili provinciali, conforme a quanto noi abbiamo con altre disposizioni ordinato.

Vienne, 22 marzo (1312), anno settimo del nostro pontificato.

Decreti

(*Sull'anima forma del corpo*).

Aderendo fermamente al fondamento della fede cattolica, *oltre il quale*, al dire dell'Apostolo, *nessuno può collocarne altro* [13], confessiamo apertamente con la santa madre Chiesa che l'unigenito Figlio di Dio, eternamente sussistente col Padre in tutto ciò in cui il Padre è Dio, ha assunto nel tempo, nel seno verginale (di Maria) le parti della nostra natura unite insieme per elevarle all'unità della sua ipostasi e della sua persona, per cui Egli, essendo in sé vero Dio, è divenuto vero uomo: l'umano corpo, cioè, passibile, e l'anima intellettiva, ossia razionale, che informa veramente il corpo per sé ed essenzialmente. E (professiamo) anche che in questa natura, così assunta, lo stesso verbo di Dio non solo volle, per la comune salvezza, essere inchiodato sulla croce e morire su di essa, ma anche permise che, già morto, il suo fianco venisse trapassato dalla lancia, perché dall'acqua e dal sangue [14], che ne fluirono, si formasse l'unica, immacolata, e vergine madre, la santa Chiesa, sposa di Cristo, come dal fianco del primo uomo addormentato fu formata, perché fosse sua sposa, Eva [15]; e in tal modo alla figura del primo e vecchio Adamo, che secondo l'Apostolo [16] *è figura di colui*

13. *I Cor* 3, 11.
14. Cfr. *Gv* 19, 33-34.
15. Cfr. *Gen* 2, 20-24.
16. *Rm* 5, 14.

Religione_in_Ita

che deve venire, corrispondesse la verità nel nostro Adamo [17], cioè in Cristo.

Questa, diciamo, è la verità, confermata dalla testimonianza di quell'aquila enorme che il profeta Ezechiele [18] vide volare sopra gli altri animali evangelici, cioè Giovanni apostolo ed evangelista, il quale rivelando la natura e l'ordine di questo mistero, disse nel suo Vangelo: *Giunti a Gesù, come lo videro già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati aprì il suo fianco con la lancia, e ne uscì subito sangue ed acqua. Chi ha visto ne ha dato testimonianza e la sua testimonianza è vera; ed egli sa di dire il vero, perché voi crediate* [19].

Noi, quindi, considerando una testimonianza così eccellente, e la comune sentenza dei santi padri e dei dottori con la prudenza apostolica, cui solo appartiene definire queste cose, con l'approvazione del santo concilio, dichiariamo che l'apostolo ed evangelista S. Giovanni nel narrare quanto abbiamo riferito ha rispettato il vero ordine degli avvenimenti, raccontando che uno dei soldati aprì il fianco a Cristo già morto con la lancia.

Inoltre, sempre con l'approvazione del santo concilio, riproviamo come erronea e contraria alla verità della fede cattolica, ogni dottrina o tesi che asserisce temerariamente, o revoca in dubbio, che la sostanza dell'anima razionale o intellettiva non sia veramente e per sé la forma del corpo umano; e definiamo – perché sia nota a tutti la verità della pura fede e sia sbarrata la via ad ogni errore – che chiunque, in seguito, oserà asserire, difendere, o ritenere pertinacemente che l'anima razionale, cioè intellettiva, non sia la forma del corpo umano per sé ed essenzialmente, debba ritenersi come eretico.

Bisogna anche che tutti ammettano fedelmente un unico battesimo che rigenera tutti i battezzati in Cristo, come vi

17. Cfr. *I Cor* 15, 45.
18. Cfr. *Ez* 1, 4-28.
19. *Gv* 19, 33-35.

Religione_in_Ita

è un solo Dio e un'unica fede [20]. E crediamo che esso, amministrato con l'acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia un perfetto e comune mezzo di salvezza tanto per gli adulti quanto per i bambini.

Per quanto riguarda l'effetto del battesimo nei bambini, si trova che alcuni teologi hanno modi di vedere contrastanti, – alcuni, infatti, dicono che per effetto del battesimo ai piccoli viene rimessa la colpa, ma non viene data la grazia; altri, invece, affermano che nel battesimo viene rimessa loro la colpa e vengono infuse le virtù e la grazia santificante come abito, ma che, a causa dell'età, non ne possono usare. Noi, tenendo presente l'efficacia generale della morte di Cristo, che viene ugualmente applicata nel battesimo a tutti i battezzati, crediamo con l'approvazione del concilio, che debba scegliersi la seconda opinione, quella secondo la quale nel battesimo vengono infuse sia ai bambini che agli adulti la grazia santificante e le virtù, come più probabile, più consona e più conforme alle opinioni dei santi e dei moderni dottori di teologia.

(*Obbligo di ricevere gli ordini sacri*).

Per indurre a ricevere gli ordini sacri quelli che nelle cattedrali o nelle chiese collegiate secolari esercitano o eserciteranno in futuro gli uffici divini, stabiliamo che nessuno, in avvenire, possa aver voce in capitolo – anche se questa facoltà gli venisse liberamente concessa dagli altri – se non ha ricevuto almeno l'ordine del suddiaconato. Chi al presente è o sarà pacificamente in possesso di dignità, personati, uffici o prebende cui sono annessi certi ordini, nelle stesse chiese, questi, se, cessando il giusto impedimento, non avrà ricevuto tali ordini entro un anno, da allora in poi non avrà più, in nessun modo, voce nel capitolo di queste chiese, fino a che gli ordini stessi non siano stati ricevuti.

Sia inoltre detratta ad essi metà delle distribuzioni che spettano a chi assiste alla recita di certe ore, non ostante

20. Cfr. *Ef* 4, 5.

Religione_in_Ita

qualsiasi consuetudine o statuto in contrario, rimanendo, naturalmente, in vigore le altre pene che sono stabilite nel diritto contro chi ricusa di esser promosso agli ordini sacri.

(*Sulle Beghine*).

Le donne che volgarmente vengono chiamate Beghine, le quali non promettono obbedienza ad alcuno, né rinunziano ai propri beni, né professano alcuna regola approvata, non sono da considerarsi in nessun modo delle religiose, anche se indossano l'abito delle Beghine e aderiscono ad alcuni religiosi, verso i quali sono particolarmente inclinate. Ci è stato riferito che alcune di esse – quasi fuori di sé – vanno disputando e dissertando sulla santa Trinità e sulla divina essenza e introducono idee contrarie alla fede cattolica sugli articoli di fede e sui sacramenti della chiesa. Esse ingannano, inoltre, su questi argomenti, molte persone semplici, traendole in vari errori, e sotto una certa apparenza di santità, fanno e commettono molte altre cose che portano pericolo per le anime; e noi, arguendo da questi fatti e da altre voci udite sulla cattiva fama che esse godono, a buon diritto le consideriamo come sospette. Quindi, con il parere favorevole del santo concilio, abbiamo creduto bene di proibire per sempre il loro stato e sopprimerlo del tutto dalla chiesa di Dio, e comandiamo espressamente a queste ed altre donne di qualsiasi genere – sotto pena di scomunica, in cui intendiamo incorrano *ipso facto* quelle che agiscono contrariamente – di non seguire più in nessuna maniera questo modo di vivere, forse da loro abbracciato da lungo tempo, e di non abbracciarlo *ex novo*.

Ai religiosi, poi, cui abbiamo accennato, dai quali si dice che queste donne vengano favorite nel loro stato di beghinaggio e indotte ad abbracciarlo, proibiamo severamente sotto pena di una analoga scomunica – nella quale incorreranno per lo stesso fatto di aver agito diversamente – di ammettere in qualsiasi modo donne che o già abbiano abbracciato il predetto stato, nel modo accennato, o che intendano abbracciarlo *ex novo* dando loro consiglio, prestando aiuto o favore

Religione_in_Ita

nel seguirlo o nell'abbracciarlo, senza che possano addurre contro quanto abbiamo esposto alcun privilegio.

Con queste disposizioni non intendiamo certo proibire che donne piene di fede le quali, fatta o no la promessa di continenza, vivono onestamente nelle loro case, vogliano far penitenza e servire in spirito di umiltà il Dio delle virtù; ciò sia loro lecito, come il Signore le ispirerà.

(*Sul culto cristiano*).

Siamo scossi gravemente dalla negligenza di alcuni rettori di chiese che, mentre fa sperare nell'impunità, alimenta gravi disordini nei sudditi. Molti ministri delle chiese, rigettata la modestia propria dell'ordine clericale, mentre dovrebbero offrire a Dio il sacrificio della lode, frutto delle proprie labbra, con purezza di coscienza e devozione d'anima, usano, invece, dire o cantare le ore canoniche correndo, abbreviando, intramezzandole con discorsi estranei, e per lo più vani, profani, sconvenienti. Vanno tardi in coro, o lasciano la chiesa senza motivo sufficiente, prima della fine dell'ufficio; qualche volta portano o fanno portare uccelli; conducono con sé cani da caccia, e non conservando quasi nulla della milizia clericale, nelle vesti né nella tonsura, osano così, senza alcuna devozione, celebrare o assistere ai divini uffici.

Alcuni, inoltre, chierici e laici, specie in certe vigilie di feste, mentre dovrebbero attendere all'orazione nelle chiese, non hanno scrupolo di fare in esse e nei cimiteri balli dissoluti, cantando canzoni e commettendo stranezze, da cui seguono poi violazioni di chiese e di cimiteri e vari fatti disonesti, e così viene spesso turbato l'ufficio ecclesiastico, con offesa della divina maestà e scandalo dei presenti. In molte chiese, inoltre, si serve il Signore con vasi sacri, vesti e paramenti sacri del tutto indecenti.

Perché, dunque, questi disordini non prendano piede e non servano d'esempio ad altri, con l'approvazione del santo concilio proibiamo che si faccia tutto ciò e stabiliamo che coloro cui appartiene, e gli ordinari locali o i superiori, se

Religione_in_Ita

si tratta di esenti, cerchino di usare ogni diligenza contro la trascuratezza, messa da parte ogni negligenza e noncuranza, circa i punti premessi da riformare, e le singole loro parti da correggere. Nelle chiese cattedrali, religiose e collegiate, nelle ore dovute si cantino devotamente i salmi, nelle altre, invece, venga celebrato degnamente e nel modo dovuto il divino ufficio diurno e notturno se intendono sfuggire all'indignazione di Dio e della sede apostolica. I renitenti siano costretti con le censure ecclesiastiche o con altri mezzi adatti, facendo sì che in queste ed in altre cose di loro spettanza, relative al culto divino, alla riforma dei costumi, alla santità delle chiese e dei cimiteri, i sacri canoni, – alla cui conoscenza si applichino con uno studio diligente – vengano assolutamente osservati.

(*Per l'insegnamento delle lingue orientali*).

Tra i doveri che ci incombono, ci preoccupiamo continuamente di come condurre gli erranti nella via della verità [21] e guadagnarli a Dio, con l'aiuto della sua grazia. Questo cerchiamo con vivo desiderio, i pensieri della nostra mente e uno zelo premuroso. È indubbio che per ottenere quanto desideriamo nulla sia più adatto che l'esposizione e la fedele predicazione delle sacre scritture. Ma non ignoriamo che queste verità si predicano invano se si espongono ad orecchie che non conoscono la lingua di chi parla.

Imitando, quindi, l'esempio di colui, del quale, anche se indegni, facciamo le veci sulla terra, e che volle che gli apostoli, evangelizzando tutto il mondo, conoscessero ogni sorta di lingue [22], desideriamo ardentemente che la santa chiesa abbondi di cattolici che conoscano le lingue, specie quelle che usano gli infedeli, così da sapere e potere istruire gli infedeli nelle sacre verità per aggregarli, attraverso la conoscenza della fede cristiana e l'amministrazione del battesimo, alla comunità dei cristiani.

21. Cfr. *Sap* 5, 6.
22. Cfr. *At* 2, 4; *I Cor* 12, 30.

Religione_in_Ita

Perché, dunque, possa realizzarsi una conoscenza approfondita di queste lingue con una efficace istruzione, con l'approvazione di questo sacro concilio abbiamo disposto che dovunque venga a trovarsi la curia romana, ed inoltre negli studi di Parigi, di Oxford, di Bologna e di Salamanca, vengano istituite delle scuole per le lingue sotto indicate. In ognuno di questi luoghi vi siano dei cattolici che conoscano a sufficienza la lingua ebraica, araba e caldea, due per ciascuna lingua, che dirigano le scuole in queste università, che traducano dei libri, fedelmente, da queste lingue in latino, che le insegnino con amore agli altri, e ne trasfondano in essi con un insegnamento premuroso la conoscenza. Così gli allievi, sufficientemente istruiti e dotti in queste lingue, possano portare il frutto sperato, con l'aiuto di Dio, propagando la fede presso i popoli infedeli.

Per gli stipendi e le spese di questi lettori presso la curia romana provveda la sede apostolica; per lo studio di Parigi, il re di Francia; per quello di Oxford, il re di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles; per quello di Bologna, i prelati, i monasteri, i capitoli, i conventi, le collegiate – esenti e non esenti – e i rettori di chiese dell'Italia; per quello di Salamanca, quelli di Spagna. Ciò, imponendo ai singoli (enti) l'onere del contributo in proporzione delle possibilità, senza che possano, in nessun modo, essere fatti valere privilegi ed esenzioni in contrario, pur non intendendo recar loro pregiudizio riguardo ad altre cose.

(*Sull'inquisizione*).

È giunto alla sede apostolica il lamento di molti, che alcuni inquisitori, incaricati da essa di vigilare contro la malvagità dell'eresia, passando i limiti loro consentiti, estendono talmente i loro poteri, che ciò che è stato salutarmente destinato all'accrescimento della fede attraverso una prudente vigilanza, si risolve, invece, a danno dei fedeli, dato che sotto la scusa della pietà vengono molestati gli innocenti.

Perciò, a gloria di Dio e ad aumento della fede, perché l'attività dell'inquisizione giovi quanto più l'indagine è con-

Religione_in_Ita

dotta con diligenza e cautela, vogliamo che questo ufficio sia esercitato dai vescovi diocesani e dagli inquisitori incaricati dalla sede apostolica, senza alcun affetto carnale, odio, timore o attaccamento a umana utilità. Ognuno di essi potrà senza l'altro citare, arrestare, prendere e trattenere in sorveglianza e mettere in ceppi, se lo crederà opportuno – di ciò rendiamo responsabile la sua coscienza – e potrà anche fare indagini contro chi riterrà necessario. Invece la condanna al carcere duro e rigoroso, adatto piuttosto a far scontare la pena, che a custodire o la decisione di sottoporre a tormenti, o l'emissione della sentenza, il vescovo e l'inquisitore potranno deciderle solo di comune accordo. Il vescovo può delegare un suo officiale, e – durante la vacanza della sede vescovile – fungerà un delegato del capitolo.

Ma se il vescovo o il delegato del capitolo, durante la vacanza, non può o non vuole incontrarsi personalmente con l'inquisitore, viceversa ciò potrà avvenire per interposte persone o per iscritto.

Sappiamo anche che nella custodia delle carceri per gli eretici, si sono perpetrate a lungo molte frodi, stabiliamo che ogni carcere del genere, – che del resto intendiamo che debba esser comune al vescovo e all'inquisitore, – abbia due custodi principali, discreti, attivi, fedeli, uno scelto dal vescovo, e a cui questi dovrà anche provvedere, l'altro dall'inquisitore, a cui provvederà l'inquisitore, l'uno e l'altro potrà, poi, avere sotto di sé un altro buono e fedele aiutante. Per ogni ambiente dello stesso carcere vi saranno due chiavi diverse, di cui ciascuno ne terrà una.

Questi custodi, inoltre, prima di prender possesso del loro ufficio giureranno sui sacri Evangeli dinanzi al vescovo o al capitolo – durante la sede vacante – e all'inquisitore o ai loro sostituti, di usare nel custodire i carcerati affidati alla loro sorveglianza, ogni diligenza e sollecitudine. E che l'uno non dirà nulla a nessun carcerato, senza che l'altro custode lo senta anche lui. E che essi passeranno senza sottrarre nulla le razioni che i carcerati ricevono dall'amministrazione e ciò che viene loro offerto da parenti, amici, o

Religione_in_Ita

altre persone, a meno che l'ordine del vescovo e dell'inquisitore sia diverso, e che in queste cose non commetteranno alcuna frode.

Lo stesso giuramento presteranno dinanzi alle stesse persone anche gli aiutanti dei custodi, prima di iniziare il loro ufficio.

E poiché spesso i vescovi hanno carceri proprie, non comuni cioè a loro e agli inquisitori, vogliamo e comandiamo severamente che i custodi destinati dal vescovo o – durante la vacanza della sede – dal capitolo alla custodia dei carcerati per eresia e anche i loro subalterni prestino lo stesso giuramento dinanzi all'inquisitore o ai loro sostituti.

Anche i notai dell'inquisizione giureranno dinanzi al vescovo e all'inquisitore o ai loro sostituti di adempiere fedelmente il loro ufficio. La stessa cosa faranno le altre persone necessarie ad eseguire questo ufficio.

E poiché è altrettanto grave non fare, per sterminare tale malvagità, ciò che la sua gravità richiede, quanto accollare maliziosamente tale iniquità agli innocenti, comandiamo al vescovo, all'inquisitore e a quegli altri che essi sceglieranno per tale ufficio, in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia di eterna maledizione, di procedere contro i sospetti o gli accusati tanto discretamente e con tanta prontezza da non addossare ad alcuno, falsamente, con frode e malizia una macchia così grande. Se, mossi dall'odio, dal favore o dall'amore, dal guadagno o dall'utilità temporale, omettessero, contro la giustizia e la loro coscienza, di procedere contro qualcuno, quando invece si dovrebbe agire; o se, con gli stessi intenti, addossassero a qualcuno questa colpa, oltre ad altre pene proporzionate alla qualità della loro responsabilità, il vescovo o chi è a lui superiore incorra senz'altro nella sospensione dall'ufficio per tre anni, gli altri nella scomunica.

Chi fosse incorso in questa scomunica non potrà essere assolto se non dal romano pontefice, salvo che in pericolo di morte – e anche allora solo dopo previa soddisfazione – senza che in ciò possa essere invocato qualsiasi privilegio.

Quanto alle altre norme stabilite dai nostri predecessori circa l'inquisizione, in quanto non contrastano col presente

Religione_in_Ita

decreto, con l'approvazione del santo concilio vogliamo che continuino a conservare tutta la loro forza.

(*Sui Begardi*).

Noi che con tanto desiderio bramiamo che la fede cattolica prosperi in questi nostri tempi e che l'eretica perversità sia estirpata dai paesi fedeli abbiamo saputo con grande dolore che una certa setta abbominevole di uomini perversi, chiamati volgarmente Begardi, e di donne rinnegate, dette Beghine, è sorta dannatamente nel regno di Alemagna per istigazione del seminatore di opere malvagie, setta che ritiene e professa con la sua dottrina sacrilega e perversa i seguenti errori.

Primo, che l'uomo nella vita presente può acquistare tale grado di perfezione da divenire del tutto impeccabile, e quindi da non poter progredire più oltre nella grazia. Altrimenti – dicono – se uno potesse progredire sempre si potrebbe trovare qualcuno più perfetto di Cristo.

Secondo, che quando l'uomo ha raggiunto un tale grado di perfezione non ha più bisogno né di digiunare, né di pregare, poiché allora i sensi sono soggetti perfettamente allo spirito e alla ragione, così che l'uomo può concedere liberamente al corpo quello che gli piace.

Terzo, che quelli che si trovano in questo grado di perfezione e di libertà, non sono soggetti ad alcuna autorità umana, né obbligati ad alcun precetto della chiesa, perché – dicono – *dov'è lo spirito del Signore, ivi è libertà* [23].

Quarto, che l'uomo può conseguire la beatitudine finale secondo ogni grado di perfezione nella vita presente, come l'otterrà nella vita beata.

Quinto, che ogni natura intellettuale è beata naturalmente in sé stessa; e che l'anima non ha bisogno del lume della gloria, che la elevi a vedere Dio e a goderlo beatamente.

Sesto, che esercitarsi nella virtù è proprio dell'uomo imperfetto, e che l'anima perfetta non ne ha bisogno.

23. *II Cor* 3, 17.

Religione_in_Ita

Settimo, che baciare una donna senza inclinazione naturale è peccato mortale; ma che l'atto carnale, se la natura vi inclina non è peccato, specie quando chi lo commette è tentato.

Ottavo, che all'elevazione del Corpo di Cristo i perfetti non devono alzarsi, né mostrare alcuna riverenza, affermando che sarebbe per essi segno di imperfezione, se dalla purezza e dall'altezza della loro contemplazione discendessero tanto da meditare sul mistero o sacramento dell'eucarestia o sulla passione dell'umanità di Cristo.

Dicono, inoltre, fanno e commettono alcune altre cose, sotto falsa apparenza di santità, che offendono gli occhi della divina maestà e contengono un pericolo per le anime.

Ora noi, per dovere dell'ufficio che ci è stato affidato, crediamo necessario estirpare dalla chiesa cattolica questa destestabile setta e gli esecrandi suoi errori che abbiamo denunziato, perché non si propaghino più largamente e non vengano corrotte da essi le anime dei fedeli. Condanniamo pertanto, con l'approvazione del santo concilio, questa setta con i suoi errori, riprovandoli del tutto e proibendo severamente che in avvenire qualcuno possa ritenerli, approvarli o difenderli.

Quelli poi che intendessero agire diversamente siano colpiti con le pene canoniche.

Inoltre i vescovi e gli inquisitori per l'eresia delle regioni dove si trovano questi Begardi e queste Beghine, esercitino verso di loro diligentemente il loro ufficio, informandosi sulla loro vita, sul loro comportamento e sulle loro concezioni delle verità della fede e dei sacramenti della chiesa. E puniscano debitamente quelli che abbiano riscontrato esser colpevoli, a meno che abiurati spontaneamente i predetti errori, non si siano pentiti e non abbiano offerto la giusta soddisfazione.

(*Sui Frati minori*).

Sono uscito dal paradiso, ho detto: irrigherò il giardino delle piantagioni [24], così dice il celeste agricoltore che, vera

24. *Sir* 24, 41-42.

Religione_in_Ita

fonte della sapienza, Verbo di Dio [25], generato eternamente dal Padre e rimanendo nel Padre [26], *ultimamente* però, *in questi giorni* [27], fatto carne per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine [28], *è uscito, uomo, per l'opera* [29] ardua della redenzione del genere umano, presentandosi come modello della vita celeste, offrendo se stesso agli uomini.

E poiché l'uomo, oppresso spesso dalle preoccupazioni della vita, allontanava la mente dalla contemplazione di questo esemplare, il vero nostro Salomone ha creato nel seno della chiesa militante, tra gli altri, un giardino della sua compiacenza [30], lontano dai flutti procellosi del mondo, in cui si attendesse con maggior quiete e sicurezza a contemplare e conservare queste opere esemplari di tale modello. In questo mondo entrò egli stesso per irrigarlo con le acque feconde della grazia spirituale e della dottrina.

Questo giardino è la santa religione dei Frati Minori, che chiuso fermamente tutt'intorno dalle muraglie dell'osservanza regolare, contento interiormente solo di Dio, si orna abbondantemente di nuove piantagioni di figli.

Venendo in questo giardino, il Figlio amato di Dio coglie la *mirra* della mortificante penitenza *con gli aromi* [31], che diffondono in tutti con soavissima dolcezza il profumo attraente della santità. Si tratta del modello e regola di vita celeste proposto da S. Francesco, meraviglioso confessore di Cristo, che, con la parola e con l'esempio, egli insegnò ai suoi figli ad osservare.

Ma poiché i professi di questa santa regola ed i suoi zelanti devoti, come seguaci e veri figli di un tanto padre, desideravano – come del resto desiderano ardentemente al presente – osservare senza tentennamenti in tutta la sua purezza ed integrità tale regola, accortisi che in essa vi era

25. *Sir* 1, 5.
26. Cfr. *Gv* 14, 10.
27. *Eb* 1, 2.
28. Cfr. *Gv* 1, 14.
29. *Sal* 103, 23.
30. Cfr. *Ez* 36, 35; *Gl* 2, 3.
31. *Ct* 5, 1.

Religione_in_Ita

qualche elemento di incerta interpretazione volendo avere un chiarimento prudentemente sono ricorsi al sommo dell'apostolica dignità, perché resi certi da essa, ai cui piedi sono soggetti anche in forza della regola, potessero servire in coscienza il Signore senza alcun dubbio e con pieno amore.

A queste loro pie e giuste suppliche diversi nostri predecessori, porgendo l'uno dopo l'altro l'orecchio e l'animo, chiarirono i punti della regola che sembravano dubbi, diedero alcune norme e fecero qualche concessione come sembravano richiedere la coscienza dei frati e la pura osservanza della regola.

Ma poiché le coscienze timorate – che temono qualsiasi cosa che possa sviarle dalla via del Signore – sono solite temere la colpa anche dove non c'è, le coscienze dei frati non sono state del tutto quietate dai chiarimenti dati. Pertanto su alcuni punti che riguardano la loro regola e il loro stato si formano e insorgono in esse dei dubbi, giunti più volte alle nostre orecchie e sollevati in concistori pubblici e privati.

Per questo motivo i frati ci hanno supplicato umilmente perché noi cercassimo di apportare ai dubbi che si sono già affacciati, o che potranno affacciarsi in futuro, il rimedio opportuno di un chiarimento della sede apostolica.

Noi, quindi, il cui animo fin dalla più tenera età arse di pia devozione verso quanti hanno professato questa regola e verso l'intero ordine, ora, poi, dalla comune sollecitudine del governo pastorale, che quantunque indegni, sosteniamo, siamo portati a favorirli, a farli oggetto delle nostre più dolci attenzioni e favori, tanto più ardentemente, quanto più di frequente e intensamente riflettiamo ai frutti abbondanti che dalla loro vita esemplare e dalla loro salutare dottrina vediamo continuamente derivare alla chiesa. Mossi da tali pii sentimenti, abbiamo creduto di dover porre tutta la nostra attenzione a compiere quanto ci viene chiesto e abbiamo, così, fatto esaminare questi dubbi da vari arcivescovi, vescovi, maestri in sacra teologia, e da altri letterati, prudenti e capaci, con ogni diligenza.

Religione_in_Ita

Poiché all'inizio della regola si legge: « La regola e la vita dei frati Minori è questa: osservare il Vangelo del Signore Nostro Gesù Cristo, vivendo nella obbedienza, senza possedere nulla di proprio, e nella castità »; e ugualmente, poco dopo: « Terminato l'anno di probazione, siano ammessi all'obbedienza, con la promessa che osserveranno sempre questa vita e la regola »; e verso la fine della regola: « Osserviamo la povertà, l'umiltà, e il santo vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, come abbiamo fermamente promesso »; è rimasto incerto se i frati dello stesso ordine per il fatto stesso che hanno professato la regola siano tenuti a tutti i precetti e tutti i consigli evangelici. Qualcuno, infatti, diceva essere obbligati a tutti, altri soltanto ai tre famosi, e cioè: « a vivere nella obbedienza, nella castità e senza proprietà », ed inoltre a quelle norme che nella regola sono indicate con espressioni obbligatorie. Noi, su questo punto intendiamo attenerci all'operato dei nostri predecessori e crediamo dover rispondere al dubbio proposto, – chiarendolo, però, maggiormente in qualche cosa – che, dal momento che un determinato voto deve riguardare qualcosa di certo, non si può dire che chi fa voto di osservare una regola sia tenuto, in forza di questo voto ai consigli evangelici in essa non contenuti.

E che questa sia stata l'intenzione del beato Francesco, fondatore della regola, si prova da ciò: che egli incluse in essa alcuni consigli evangelici, tralasciando gli altri. Se, infatti, con quell'espressione: « La regola e la vita dei frati Minori è questa ecc. » avesse avuto l'intenzione di obbligarli a tutti i consigli evangelici, sarebbe stato superfluo e vano menzionare solo alcuni nella regola e tralasciare gli altri.

Poiché è nella natura del termine restrittivo di escludere quanto gli è estraneo, e di comprendere ciò che gli è proprio, noi dichiariamo e diciamo che i frati suddetti non solo sono obbligati dalla professione della loro regola all'osservanza dei tre voti in se stessi, ma anche di tutte quelle cose che conseguono dai tre voti che la regola impone. Se, infatti, quelli che promettono di osservare la regola vivendo « nella obbedienza,

Religione_in_Ita

nella castità, e nella povertà », fossero obbligati semplicemente e nudamente solo a ciò e non anche a tutto quello che è contenuto nella regola a precisazione di questi tre punti, senza motivo e senza ragione si direbbero poi queste parole: « Prometto di osservare sempre questa regola », perché da esse non nascerebbe alcuna obbligazione.

Tuttavia non è da credere che il beato Francesco volesse che i frati fossero obbligati in uguale maniera a tutto ciò che è contenuto nella regola e che precisa i tre voti o le altre cose espresse in essa. Anzi egli stesso ha distinto apertamente tra ciò la cui trasgressione è mortale in senso stretto e ciò la cui trasgressione non lo è; infatti per alcune di tali cose usa un verbo di comando o equivalente, mentre per altre si contenta di altre parole.

Similmente, poiché oltre a ciò che espressamente è riferito nella regola con una parola indicante comando, esortazione o ammonizione, vi sono altre cose accompagnate da un verbo di modo imperativo, positivo o negativo, si è dubitato finora se i frati fossero tenuti a queste prescrizioni, come se esse avessero forza di precetto. E poiché (a quanto abbiamo compreso) questo dubbio non è diminuito, anzi è cresciuto dopo che il nostro predecessore Nicolò III, di felice memoria, ha dichiarato che gli stessi frati in forza della professione della loro regola sono tenuti a quei consigli evangelici che in essa vengono espressi a modo di comando o di proibizione, o con parole equivalenti, ed anche all'osservanza di tutte quelle norme che sono imposte loro nella regola con espressioni obbligatorie, i suddetti frati, per conservare una buona coscienza, ci hanno supplicato che ci degnassimo dichiarare quali di queste espressioni debbano considerarsi equivalenti a precetti ed obbligatorie.

Noi, quindi, che amiamo le coscienze sincere, tenendo presente che nei problemi che riguardano la salvezza dell'anima per evitare gravi rimorsi di coscienza bisogna attenersi all'opinione più sicura, affermiamo che, anche se i frati non sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni per cui la regola usa verbi imperativi come di veri precetti e di quanto equivale ai precetti, tuttavia è bene che essi per

Religione_in_Ita

l'osservanza integra e pura della regola si credano obbligati ai punti che seguono, come a norme equipollenti ai precetti. Perché poi queste norme, che possono sembrare equivalenti a precetti dal significato stesso del verbo, o almeno per la materia di cui si tratta, o anche per l'uno e per l'altro motivo, siano raccolte in compendio, dichiariamo che ciò che viene prescritto dalla regola: di non aver, cioè, più di una tunica « col cappuccio e di un'altra senza cappuccio »; così pure, di non portare le scarpe, e di non andare a cavallo fuori del caso di necessità; similmente, che i frati « abbiano vesti ordinarie »; che siano tenuti a digiunare il venerdì, « dalla festa di tutti i Santi fino al Natale del Signore »; che i « chierici dicano l'ufficio divino secondo l'ordine della santa chiesa romana »; che i ministri e i guardiani « abbiano molta cura per le necessità degli infermi e per rivestire i frati »; che, « se uno dei frati cade infermo, gli altri devono servirlo »; che « i frati non debbano predicare nella diocesi di un vescovo, quando fosse stato loro proibito da esso »; che « nessuno assolutamente osi predicare al popolo, se non è stato esaminato, approvato e a ciò incaricato dal ministro generale », o dagli altri, a cui, secondo la predetta dichiarazione, compete; che « i frati che comprendessero di non poter osservare esattamente la regola, debbano e possano ricorrere ai loro ministri »; che tutto ciò che sta nella regola a proposito dell'abito dei novizi e dei professi e del modo dell'ammissione e della professione, debba sempre intendersi secondo la regola, a meno che « non sembri, secondo Dio, doversi far diversamente » a coloro che ammettono all'ordine: tutto questo dev'essere osservato dai frati come obbligatorio.

L'ordine, ugualmente, ha inteso generalmente e ritiene *ab antiquo* che quando si trova nella regola la parola: *si osservi*, questa ha forza di precetto e dev'essere osservata dai frati come tale.

Poiché, però, il predetto confessore di Cristo, prescrivendo ai ministri e ai frati le modalità da osservare con quelli che sono accolti nell'ordine, dice nella regola: « Si guardino bene i frati e i loro ministri dall'esser preoccupati per le loro cose temporali, cosicché facciano liberamente di esse quello che

Religione_in_Ita

verrà loro ispirato da Dio. I ministri, tuttavia, abbiano facoltà di mandarli da qualcuno timorato di Dio, perché, secondo il loro parere, possano distribuire ai poveri i loro beni », dubitarono e dubitano molti frati se è loro lecito ricevere qualcosa dei beni di chi entra (nel loro ordine), se fosse loro donato; se possano indurli a donarli senza colpa alle persone e ai conventi; se i ministri stessi o i frati possano dare il loro consiglio per la distribuzione di tali cose, quando possano trovarsi altri adatti a consigliare e a cui mandare chi deve entrare.

Noi, però, riflettendo attentamente che S. Francesco con quelle parole intendeva proprio allontanare completamente in modo speciale i professi della sua regola – che egli aveva fondato sulla più stretta povertà – dall'attaccamento ai beni temporali di quelli che entrano, di modo che almeno da parte degli stessi frati l'ingresso nell'ordine apparisse santo e purissimo, e non sembrasse in qualche modo che avessero l'occhio ai loro beni temporali, ma che tendessero solo a consacrarli al divino servizio, disponiamo che in futuro sia i ministri che gli altri frati debbano astenersi dall'indurli a dare ad essi e dal dar consigli circa la distribuzione dei loro beni: per questo devono esser mandati da uomini timorati di Dio di altro stato, non dai frati. Apparirà così a tutti che essi sono zelatori diligenti, vigilanti e perfetti della paterna istituzione, così salutare.

Poiché, però, la regola stessa lascia libero chi entra di fare delle proprie cose quello che Dio gli ispira, non sembra illecito che essi, tenuto conto delle loro necessità e delle limitazioni della dichiarazione già fatta, possano accettare, se colui che entra volesse liberamente dare qualche cosa dei suoi beni, come elemosina, come fa con gli altri poveri. Però i frati devono essere guardinghi nell'accettare tali offerte, perché a causa della notevole quantità dei beni accettati non siano guardati con occhio sinistro.

Inoltre, poiché la regola dice che « quelli che hanno promesso l'obbedienza debbano avere una tunica col cappuccio, ed un'altra senza cappuccio, se vogliono »; e similmente: che « tutti i frati abbiano vesti ordinarie » – espressioni che

Religione_in_Ita

noi abbiamo dichiarato essere equivalenti a precetti – volendo che esse siano meglio determinate, quanto al numero delle tuniche diciamo che non è lecito usarne di più, salvo le necessità che possono sorgere dalla regola, secondo quanto chiarì il nostro predecessore Nicolò. Quanto alla ordinaria qualità delle vesti, sia dell'abito che delle tuniche, crediamo che si debba intendere secondo le consuetudini, le condizioni del luogo, sia quanto al colore, sia quanto al prezzo. Non si può, infatti, stabilire un unico criterio di giudizio, in queste cose, per tutte le regioni. Affidiamo questo giudizio sulla qualità semplice della stoffa ai ministri e ai custodi o guardiani, facendoli responsabili in coscienza dell'osservanza della regola nelle loro vesti. Lasciamo ugualmente al loro giudizio di determinare per quale necessità i frati possano portare le scarpe.

Dato che ai due tempi determinati dalla regola « dalla festa di tutti i Santi alla Natività del Signore », e specialmente la Quaresima, nei quali sono obbligati a digiunare, viene aggiunto nella stessa regola « negli altri tempi non siano obbligati, se non il venerdì », poiché da questo alcuni ne hanno ricavato che i frati del predetto ordine non sono tenuti ad altri digiuni, oltre questi, se non per convenienza, dichiariamo che ciò si deve intendere nel senso che essi non sono tenuti al digiuno in altri tempi, salvo i digiuni che vengono comandati dalla chiesa. Non è credibile, infatti, che l'autore della regola e chi l'ha confermata intendessero sollevarli dai digiuni, a cui per disposizione generale della chiesa sono obbligati gli altri cristiani.

Inoltre, poiché il Santo, volendo sopra ogni altra cosa che i suoi frati fossero totalmente alieni dal denaro, comandò « con fermezza a tutti i frati che in nessun modo ricevessero denaro o moneta sia direttamente che per mezzo di altri », lo stesso nostro predecessore, chiarendo questo articolo determinò i casi e i modi, attenendosi ai quali non si possa e non si debba dire che i frati ricevono denaro, direttamente o per mezzo di altri, contro la regola e la purezza del loro ordine. Noi diciamo che essi sono tenuti a guardarsi dal ricorrere a chi maneggia il denaro sia pure per motivi e con

Religione_in_Ita

modalità diverse da quelle proibite, perché non si dica a buon diritto – se facessero diversamente – che essi trasgrediscono il precetto e la regola. Quando, infatti, si proibisce qualche cosa ad uno in generale, quello che non viene concesso espressamente si intende negato.

Ogni questua, quindi, di denaro, e l'accettazione di offerte in denaro nella chiesa o altrove, o colonnine o cassette destinate a ricevere il denaro di chi offre o dona, e qualsiasi altro ricorso al denaro o a chi lo ha, non concesso dalla dichiarazione predetta, tutte queste cose sono chiaramente proibite ai frati.

E poiché anche il ricorso ad amici particolari viene concesso espressamente solo in due casi, secondo la regola, e cioè « per le necessità degli infermi e per poter vestire i frati »; ed il nostro predecessore, già tante volte nominato, – date le necessità della vita – ha creduto bene di estenderlo anche ad altre necessità dei frati, che per un certo tempo potessero sopravvenire ed anche accumularsi col cessare delle elemosine, sappiano i frati suddetti, che non è loro permesso ricorrere a tali amici se non per i casi determinati o per casi simili a questi, quando si trovano in cammino o altrove. E ciò sia che siano essi stessi a dare il denaro, sia che siano degli incaricati da loro, sia che siano degli inviati o depositari, o con qualsiasi altro nome vengano designati, anche se si osservassero integralmente i modi concessi dalla dichiarazione di cui abbiamo parlato.

Finalmente, poiché lo stesso Santo confessore desiderava in ogni modo che quelli che professano la sua regola fossero staccati totalmente dall'affetto e dal desiderio delle cose terrene, e specialmente inesperti del denaro e del suo maneggio – come dimostra la proibizione di ricevere denaro, ripetuta più volte nella regola – bisogna che i frati, quando nei casi e nelle maniere prescritte è necessario ricorrere a quelli che hanno il denaro destinato alle loro necessità, stiano attenti con ogni diligenza e agiscano in tal modo, da mostrare a tutti di non aver nulla a che vedere, come in realtà non l'hanno, con quel denaro.

Religione_in_Ita

Il comandare, quindi, che e come il denaro debba essere speso, chiedere il conto delle spese fatte, o richiedere in qualsiasi modo il denaro, o riporlo, o farlo riporre, tenere la cassetta del denaro o portare la sua chiave, sappiano i frati che questi e consimili atti sono per essi illeciti. Far questo, infatti, appartiene solo ai padroni, che l'hanno dato e a quelli che essi hanno destinato a ciò.

Poiché, quindi, il Santo, volendo determinare la norma della povertà predetta nella sua regola, ha detto: « I frati non si approprino di nulla né della casa, né del terreno, né di qualsiasi altra cosa, ma come pellegrini forestieri, servendo il Signore, in questo mondo, nella povertà e nell'umiltà, vadano per l'elemosina con grande speranza », alcuni nostri predecessori hanno spiegato che tale rinuncia debba intendersi sia singolarmente che in comune per cui essi hanno riservato a sé e alla chiesa romana la proprietà e il dominio di tutte le cose concesse, offerte, donate ai frati – cose il cui uso, di fatto, è lecito all'ordine e ai frati stessi –, lasciando ad essi solo l'uso di fatto. Ora sono stati deferiti al nostro esame fatti avvenuti nell'ordine e che sembravano in contrasto col voto di povertà e con la purezza dell'ordine stesso. Cioè, per riferirci a quello che crediamo aver bisogno di rimedio: che i frati non solo sostengono di poter essere costituiti eredi, ma lo procurano; similmente, che talvolta percepiscono redditi annui in quantità così notevole che i conventi che li hanno possono viverci completamente; che quando nei tribunali vengono discussi i loro affari riguardanti anche cose temporali, essi sono presenti con avvocati e procuratori, e vanno personalmente a curarli; che accettano l'incarico di eseguire, ed eseguono in realtà, le ultime volontà e si intromettono talvolta nel dare disposizioni e nel fare restituzioni di interessi e di cose acquistate disonestamente; che in alcuni posti non solo hanno orti eccessivi, ma grandi vigne, da cui raccolgono erbaggi e vino da vendere; che al tempo delle messi e della vendemmia, mendicando o diversamente comprandolo, viene raccolto dai frati e riposto nelle cantine e nei granai, così abbondantemente grano e vino, da poter essi passare poi tranquillamente la loro vita per il

Religione_in_Ita

resto dell'anno senza dover chiedere l'elemosina; che costruiscono o fanno costruire chiese ed altri edifici in misura eccessiva sia per la quantità, che per la singolarità della figura e della forma, e per sontuosità, così che sembrano non le abitazioni di poveri, ma di potenti.

Hanno, inoltre, in alcuni luoghi, tanti paramenti per le loro chiese e così preziosi, da sorpassare le grandi chiese cattedrali. Ricevono, inoltre, senza alcuna distinzione cavalli ed armi donati loro nei funerali.

La comunità dei frati, tuttavia, e specialmente i rettori dello stesso ordine affermavano che tali fatti, o almeno la maggior parte di essi, nell'ordine non avvenivano; che se si trova che qualcuno è in ciò colpevole, viene punito severamente; e che contro questi eccessi sono state già prese più volte *ab antiquo* disposizioni molto severe.

Desiderando, quindi, provvedere alle coscienze dei frati e togliere da esse ogni dubbio, – per quanto è possibile – alle questioni proposte rispondiamo come segue. Poiché, infatti, alla autenticità della vita è essenziale che ciò che si fa esteriormente sia specchio della disposizione interiore della mente e delle abitudini, è necessario che i frati, i quali con una rinuncia così grande si sono distaccati dalle cose temporali, si astengano da tutto quello che possa essere o sembrare contrario a questa rinunzia.

E poiché nelle successioni passa agli eredi non solo l'uso dei beni, ma, a suo tempo, anche la proprietà, e i frati non possono acquistare nulla per sé, personalmente o per il loro ordine, dichiariamo e diciamo che, considerata la purezza del loro voto, essi sono assolutamente incapaci di tali successioni, le quali per propria natura si estendono indifferentemente al denaro ed anche ai beni mobili e immobili.

Non è neppure lecito ad essi farsi lasciare e accettare il valore di queste eredità o tanta parte di esse, sotto forma di legato da potersi presumere che questo venga fatto in frode. Anzi lo proibiamo loro senza eccezione. E poiché i redditi annuali sono considerati dal diritto come immobili e ripugnano alla povertà e all'obbligo di mendicare, non c'è alcun dubbio che, considerata la loro condizione, non è le-

Religione_in_Ita

cito ai frati ricevere o avere qualsiasi reddito, come anche i possessi e il loro uso, non essendo loro concesso.

Di più: le persone che tendono in modo particolare alla perfezione devono evitare non solo ciò che è ritenuto male, ma anche l'apparenza del male. Ma la frequenza dei tribunali e l'insistenza, quando si tratta di cose da volgere a loro favore inducono a credere, proprio in base a quello che appare esteriormente e da cui gli uomini giudicano, che i frati che si occupano di questi affari, cerchino qualche cosa come loro proprio. Non devono, quindi, quelli che hanno professato questo voto e questa regola immischiarsi nei tribunali e nelle cause, perché possano avere *testimonianza da quelli che sono fuori* [32], soddisfino alla purezza del voto e si possa evitare con ciò lo scandalo del prossimo.

Inoltre, poiché i frati di quest'ordine devono essere alieni non solo dal ricevere, dal possedere, dal disporre, dall'usare il denaro, ma assolutamente anche da qualsiasi maneggio di esso – come il nostro predecessore, più volte nominato, ha affermato nei chiarimenti a questa regola – e poiché i professi dell'ordine francescano per nessuna cosa temporale possono far valere in giudizio i propri diritti, non è lecito e non conviene ai frati – anzi, considerata la purezza del loro stato, devono ritenerlo piuttosto loro proibito – esporsi a esecuzioni e disposizioni, non potendo per lo più queste cose esser condotte a termine senza liti e senza maneggiare e amministrare denaro. Che, però, possano dare un consiglio in questi affari non è in contrasto col loro stato, perché con ciò non viene concessa ad essi nessuna giurisdizione circa i beni temporali, o azione in giudizio o dispensa.

Quantunque non solo sia lecito, ma del tutto conforme alla ragione che i frati, i quali attendono assiduamente all'orazione e allo studio, abbiano orti e campi sufficienti al raccoglimento e alla ricreazione, ed anche, talvolta, per distrarsi corporalmente dopo questi lavori, e per avere i necessari ortaggi per sé; però avere degli orti perché vengano coltivati e se ne ricavino legumi ed altri ortaggi da vendere,

32. *I Tm* 3, 7; cfr. *Col* 4, 5; *I Ts* 4, 11.

Religione_in_Ita

e avere delle vigne, questo è in opposizione alla regola e alla purezza dell'ordine.

Secondo quanto il suddetto predecessore ha dichiarato ed anche ordinato, se fossero lasciati ai frati per legato tali beni, come per esempio un campo o una vigna da coltivare e simili, i frati dovrebbero astenersi in ogni modo dall'accettarli, perché possedere questi beni per ricavarne a suo tempo il prezzo dei frutti, si avvicina alla natura e alla forma dei proventi.

Ancora, il Santo sia con gli esempi della sua vita, che con le espressioni della regola ha mostrato di volere che i suoi frati e figli, confidando nella divina provvidenza, rivolgano i propri pensieri a Dio [33], che pasce gli uccelli del cielo, che pur non raccolgono nei granai, né seminano, né mietono [34]. Non è quindi verosimile che volesse che avessero poi granai e dispense, mentre dovrebbero sperare di vivere con la questua d'ogni giorno.

Non è, quindi, a cuor leggero che essi dovrebbero fare queste raccolte e queste conservazioni, ma solo quando fosse assai probabile, per esperienza, che essi non possano trovare in maniera diversa quanto è necessario alla vita. Lasciamo la decisione a tale riguardo ai ministri e ai custodi, sia insieme che singolarmente nel loro ufficio, col consiglio e col consenso del guardiano e di due prudenti sacerdoti del luogo e di due dei più anziani frati dell'ordine, onerando su ciò in modo particolare la loro coscienza.

Inoltre, il santo ha voluto fondare i suoi frati nella più grande povertà e nella più profonda umiltà, in affetto e in effetto, – come quasi tutta la regola proclama – bisogna quindi che essi né facciano fare, né sopportino che si facciano chiese o altri edifici qualsiasi, che per il numero dei frati che l'abitano debbano considerarsi eccessivi per quantità e grandezza. Vogliamo, quindi, che dovunque, in futuro, nel loro ordine si accontentino di costruzioni semplici e modeste,

33. Cfr. *Sal* 54, 23; *I Pt* 5, 7.
34. Cfr. *Mt*, 6 26.

Religione_in_Ita

affinché l'apparenza non mostri esteriormente il contrario di una povertà promessa tanto solennemente.

Quantunque, inoltre, i paramenti e i vasi ecclesiastici siano destinati all'onore del nome divino, per il quale Dio stesso creò ogni cosa, *Colui*, tuttavia, *che conosce le cose occulte* [35], guarda principalmente all'anima di chi lo serve, non alle sue mani, né vuole che gli si serva attraverso quanto contrastasse con la condizione e lo stato dei suoi servi. Perciò devono essere loro sufficienti vasi e paramenti ecclesiastici decenti, convenienti per numero e grandezza. Ma il superfluo e l'eccessiva preziosità, e qualsiasi ricercatezza in questa come in qualunque altra cosa non possono accordarsi con la loro professione e col loro stato. Tutto ciò infatti sa di tesaurizzazione e di abbondanza e deroga apertamente, secondo il modo di giudicare umano, ad una povertà così grande. Vogliamo, quindi, che quanto abbiamo premesso debba esser osservato dai frati e lo comandiamo.

Quanto poi alle offerte di cavalli e di armi, stabiliamo che si osservi per filo e per segno ciò che è stato definito con la dichiarazione riguardo alle elemosine in denaro.

Ma da quanto abbiamo esposto è sorta tra i frati una questione, fonte di molti scrupoli; se, cioè, dalla professione della loro regola essi siano obbligati ad un uso stretto e temperato, ossia povero, delle cose: qualcuno di essi, infatti, crede e dice che, come i frati fanno col loro voto una strettissima rinunzia alla proprietà, così viene imposta loro una sobrietà ed una povertà massima circa l'uso; altri, invece, affermano che in forza della loro professione non sono obbligati a nessun uso povero che non sia espresso nella regola, quantunque siano tenuti all'uso moderato imposto dalla temperanza, come e più – per la convenienza – degli altri cristiani.

Volendo perciò provvedere alla tranquillità di coscienza dei frati e por fine a queste contese, con questa nostra dichiarazione affermiamo che i frati Minori con la professione

35. *Dn* 13, 42.

Religione_in_Ita

della loro regola sono obbligati a quegli usi poveri, indicati dalla stessa regola, e con quella obbligazione che essa contiene. Dire poi, come qualcuno afferma, che sia eretico ritenere che l'uso povero sia o non sia incluso nel voto di povertà evangelica, crediamo sia presuntuoso e temerario.

Finalmente, la regola, quando stabilisce da chi e dove debba farsi l'elezione del ministro generale, non fa assolutamente alcun accenno alla elezione o costituzione dei ministri provinciali. Da ciò poteva sorgere qualche dubbio tra i frati; volendo che essi possano procedere con chiarezza e con tranquillità nel loro agire, con questa costituzione, che avrà valore perpetuo, dichiariamo, stabiliamo e comandiamo che quando si dovrà provvedere ad una provincia il ministro provinciale l'elezione di esso sia riservata al capitolo provinciale, e che questo debba farla il giorno seguente a quello in cui sia stato radunato. La conferma dell'elezione sia riservata al ministro generale.

Se questa elezione fosse fatta in forma di scrutinio, e avvenisse che per la divisione dei voti si dovesse procedere a più elezioni senza un accordo, quella che sia stata fatta dalla maggioranza del capitolo numericamente considerato – senza che in ciò abbia parte alcuna il confronto o la considerazione dello zelo o del merito – non ostante qualsivoglia eccezione od opposizione della parte contraria – venga confermata o invalidata – conforme a quanto ad essi sarà sembrato opportuno secondo Dio – dal ministro generale, col consiglio dei membri scelti dell'ordine, dopo aver premesso un diligente esame. Se l'elezione fosse invalidata, torni al capitolo provinciale. Se poi il capitolo trascurasse di eleggere il ministro nel giorno predetto, la sua elezione passi liberamente al ministro generale.

Se infine al suddetto ministro e al capitolo generale per motivo certo, manifesto e ragionevole sembrasse opportuno che nelle province d'oltre mare, dell'Irlanda, della Grecia, o di Roma – nelle quali finora è stato osservato un diverso modo di elezione – il ministro provinciale venga eletto dal ministro generale col consiglio di membri scelti dell'ordine, piuttosto che con l'elezione da parte del capitolo: nelle

Religione_in_Ita

province dell'Irlanda e d'oltremare sia senz'altro osservato, per quella volta, senza inganno, amore di parte, o falsità quanto il ministro generale col consiglio dei membri prudenti suddetti avesse creduto di stabilire; nelle province Romana e Greca, invece, solo quando il ministro della provincia venisse a morire o fosse sciolto (dal suo incarico) al di quà del mare.

Per quanto riguarda la destituzione dei ministri provinciali, vogliamo che si osservi quanto finora è stato osservato dall'ordine.

Se avvenisse, inoltre, che i frati venissero a trovarsi senza il ministro generale, il vicario dell'ordine faccia quello che avrebbe dovuto fare il ministro, fino a che non si sia provveduto ad eleggere il ministro generale.

Che se nei riguardi del ministro provinciale si tentasse qualche cosa di diverso (da quanto abbiamo stabilito), questo sarebbe *ipso facto* vano e inutile.

Religione_in_Ita

CONCILIO DI COSTANZA

(1414-1418)

Religione_in_Ita

Costanza. 45 sessioni dal 5 novembre 1414 al 22 aprile 1418. Composizione del grande scisma: dimissioni del papa romano Gregorio XII (1405-1415) il 4 luglio 1415; deposizione del papa del concilio di Pisa Giovanni XXIII (1410-1415) il 29 maggio 1415; del papa avignonese Benedetto XIII (1394-1415) il 26 luglio 1417. Elezione di Martino V l'11 novembre 1417. Condanna di Giovanni Huss. Decreto sulla supremazia del concilio sul papa e sulla periodicità dei concili. Concordati con le cinque nazioni conciliari.

Sessione III (26 marzo 1415)

(*Per l'integrità e l'autorità del concilio dopo la fuga del papa*).

Ad onore, lode e gloria della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per il conseguimento della pace nella chiesa di Dio divinamente promessa in terra agli uomini di buona volontà [1], questo santo sinodo, chiamato « sacro concilio generale di Costanza », legittimamente convocato nello Spirito santo per l'unione e la riforma della chiesa nel capo e nelle membra, stabilisce, dichiara, definisce, comanda quanto segue.

Prima di tutto, questo concilio è stato convocato e aperto rettamente e canonicamente in questa città di Costanza, dove viene ora celebrato.

Ancora, con la partenza del signore nostro il papa da questa città, come pure con la partenza di altri prelati e di chicchessia, questo sacro concilio non è sciolto, ma rimane

1. Cfr. *Lc* 2, 14.

Religione_in_Ita

in tutta la sua integrità ed autorità, anche se disposizioni in contrario fossero state date o venissero date in futuro.

Questo sacro concilio non deve sciogliersi né essere sciolto prima della completa estirpazione del presente scisma e della riforma della chiesa nella fede e nei costumi, nel capo e nelle membra.

Così pure questo sacro concilio non deve essere trasferito altrove, se non per un motivo plausibile, da stabilirsi e da determinarsi col consiglio del concilio stesso.

Infine, che i prelati e quanti sono tenuti a partecipare al concilio non partano da questo luogo prima della sua conclusione, a meno che non vi sia un giusto motivo, da esaminarsi da persone incaricate o da incaricarsi da questo concilio. Esaminato e approvato il motivo, essi potranno andarsene, col permesso di chi ne abbia l'autorità. In questo caso, chi si allontana è tenuto a delegare il suo potere ad altri che rimane altrimenti sia punito secondo il diritto e quanto stabilirà il concilio contro di lui.

Sessione IV (30 marzo 1415)

(*Sull'autorità ed integrità del concilio; redazione abbreviata, nella lettura, dal card. Zabarella*).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

In primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque di qualunque condizione

Religione_in_Ita

e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirgli in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato.

Inoltre, che il santissimo signor nostro il papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia Romana, gli uffici pubblici e i loro funzionari, da questa città in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente gli addetti a tali uffici a seguirlo, senza la volontà e il consenso di questo santo sinodo. Ciò riguarda i funzionari e gli uffici, la cui assenza importerebbe verisimilmente scioglimento o danno per il concilio. E se avesse fatto il contrario, o lo facesse in futuro; o avesse fulminato o fulminasse procedimenti e desse ordini o imponesse censure ecclesiastiche o altre pene di qualsiasi natura contro i suddetti funzionari o chiunque altro membro del concilio, perché lo seguano, tutto ciò sia nullo e vano; a tali procedure, censure e pene – in quanto nulle e vane – non si obbedisca in nessun modo e il concilio le annulla. E i funzionari continuino ad esplicare i loro uffici nella città di Costanza, e li esercitino liberamente come prima, fino a che nella stessa città si celebrerà il santo sinodo.

Inoltre, ogni trasferimento di prelati, le privazioni di benefici nei confronti loro o di altri, la revoca di commende e di donazioni, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i procedimenti, le sentenze, gli atti, e quanto è stato o sarà fatto dal suddetto signore nostro e dai suoi funzionari a danno del concilio o dei suoi membri, dal momento in cui se ne è andato, siano *ipso iure* nulle, vane, irrite, senza effetto, in forza della sua autorità.

È stato anche deciso di eleggere tre membri da ogni nazione perché esaminino i motivi di chi vuole allontanarsi e determinino le pene per chi parte senza permesso.

Infine per il bene dell'unione non vengano creati nuovi cardinali. E perché con frode e inganno non si dica che frattanto sono stati fatti dei cardinali, il santo concilio dichiara che non si debbano ritenere per cardinali quelli che non erano pubblicamente riconosciuti e ritenuti cardinali al tempo della partenza del signore nostro il papa dalla città di Costanza.

Religione_in_Ita

SESSIONE V (6 aprile 1415)

(*Sull'autorità e integrità del Concilio; ripetizione e conferma nella redazione originale*).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

In primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa chiesa di Dio.

Inoltre, dichiara che chiunque, di qualunque condizione, stato, dignità, compresa quella papale, rifiutasse pertinacemente di obbedire alle disposizioni, decisioni, ordini o precetti presenti o futuri di questo sacro sinodo e di qualsiasi altro concilio generale legittimamente riunito, nelle materie indicate o in ciò che ad esse attiene, se non si ricrederà, sia sottoposto ad adeguata penitenza e sia debitamente punito, ricorrendo anche, se fosse necessario, ad altri mezzi giuridici.

Così pure questo santo sinodo definisce e ordina che il signor papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia romana, i pubblici uffici e i loro funzionari da Costanza in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente, le persone di questi stessi funzionari a seguirlo, senza il consenso dello stesso santo sinodo; se avesse fatto il contrario o lo facesse in futuro, o avesse fulminato, o fulminasse procedimenti e

Religione_in_Ita

ordini contro tali funzionari o contro qualunque altro membro del concilio, tutto ciò sia considerato inutile e vano; e tali procedimenti, censure e pene – proprio perché inutili e vane – non obblighino in nessun modo. Anzi, i suddetti funzionari svolgano i loro uffici nella città di Costanza e li esercitino liberamente come prima, fino a che lo stesso santo sinodo si celebrerà in questa città.

Il concilio ordina anche che tutti i trasferimenti dei prelati e le privazioni di benefici, le revoche di qualsiasi commenda o donazione, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i processi, le sentenze e gli atti di qualsivoglia natura, fatti o da farsi dal predetto signor papa Giovanni o dai suoi collaboratori, che possono ledere il concilio o i suoi membri, siano considerati per l'autorità di questo santo concilio *ipso facto* nulli, vani, irriti, senza valore, e di nessuna forza o importanza.

Così pure dichiara che il signor papa Giovanni XXIII e tutti i prelati e gli altri convocati a questo sacro concilio e quanti si trovano in esso hanno goduto e godranno piena libertà e che non si ha notizia in contrario. Il concilio ne dà testimonianza dinanzi a Dio e agli uomini [2].

SESSIONE VIII (4 maggio 1415)

Il sacrosanto sinodo di Costanza, che è un concilio generale e espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma, per l'eliminazione degli errori e delle eresie che pullulano sotto la sua ombra e per la riforma della chiesa, a perpetua memoria.

(*Sentenza di condanna degli articoli di Giovanni Wicleff*).

Siamo informati dagli scritti e dalle gesta dei santi padri che la fede cattolica, *senza la quale* (come dice l'Apostolo) *è impossibile piacere a Dio* [3], è stata spesso impugnata da

2. Cfr. *Lc* 24, 19; *II Cor* 8, 21.
3. *Eb* 11, 6.

Religione_in_Ita

falsi cultori anzi da perversi nemici che con superba curiosità pretendevano di *sapere più di quanto è necessario* [4], avidi della gloria del mondo [5] e che essa è stata difesa contro di loro dai fedeli, spirituali combattenti della chiesa, con lo scudo della fede [6]. Questo genere di guerre fu prefigurato dalle guerre carnali combattute dal popolo d'Israele contro i popoli idolatri.

In queste guerre spirituali, dunque, la santa chiesa cattolica, istruita nella verità della fede dai raggi della luce soprannaturale, con l'aiuto della divina provvidenza e la protezione dei santi, rimanendo sempre immacolata, e dissipate le tenebre dell'errore, ha gloriosamente trionfato.

In questi nostri tempi l'antico e invidioso nemico ha suscitato nuove battaglie, *affinché quelli che sono approvati siano resi manifesti* [7]. Loro capo e condottiero fu un tempo il falso cristiano Giovanni Wicleff. Mentre viveva egli affermò pertinacemente e insegnò contro la religione cristiana e la fede cattolica molti articoli, di cui quarantacinque abbiamo creduto di introdurre in queste pagine. Sono quelli che seguono.

1. La sostanza materiale del pane, come pure la sostanza materiale del vino rimangono nel sacramento dell'altare.

2. Gli accidenti del pane non rimangono nello stesso sacramento senza il (loro) soggetto.

3. Cristo non è (presente) nello stesso sacramento identicamente e realmente con la sua persona corporale.

4. Se un vescovo o un sacerdote sono in peccato mortale, non ordinano, non consacrano né battezzano.

5. Non è fondato nel Vangelo che Cristo ha istituito la messa.

6. Dio deve obbedire al diavolo.

7. Per l'uomo debitamente pentito, ogni confessione esteriore è superflua ed inutile.

4. *Rm* 12, 3.
5. Cfr. *Gv* 12, 43.
6. Cfr. *Ef* 6, 16.
7. *I Cor* 11, 19.

Religione_in_Ita

8. Se il papa è predestinato e malvagio, e, quindi, membro del diavolo, non ha potere sui fedeli, se non forse quello che gli sia stato dato da Cesare.

9. Dopo Urbano VI nessuno può essere accettato come papa; ma bisogna vivere, come i Greci, sotto leggi proprie.

10. È contro la Scrittura che gli ecclesiastici abbiano proprietà.

11. Nessun prelato deve scomunicare qualcuno, se prima non sa che quegli è scomunicato da Dio. E chi scomunica altrimenti diviene perciò stesso eretico o scomunicato.

12. Un prelato che scomunica un chierico, che abbia appellato al re o al concilio del regno, è per ciò stesso traditore del re e del regno.

13. Chi smette di predicare o di ascoltare la parola di Dio per la scomunica degli uomini, è scomunicato, e nel giorno del giudizio sarà considerato traditore del Cristo.

14. È lecito ad un diacono o ad un sacerdote predicare la parola di Dio senza il permesso della sede apostolica o del vescovo cattolico.

15. Nessuno è signore civile, prelato, vescovo mentre è in peccato mortale.

16. I signori temporali possono togliere a loro giudizio i beni temporali alla chiesa, qualora chi li possiede manchi abitualmente, cioè non una sola volta, ma per abitudine.

17. Il popolo può, a suo giudizio, correggere i signori che mancano.

18. Le decime sono pure elemosine, quindi i parrocchiani possono negarle a loro giudizio qualora i loro prelati fossero peccatori.

19. Le preghiere speciali applicate ad una persona dai prelati o dai religiosi non le giovano – a parità di condizioni – più di quanto non giovino le preghiere generali.

20. Chi fa l'elemosina ai frati è per ciò stesso scomunicato.

21. Chi entra in qualsiasi religione privata [= ordine religioso] sia quelle che posseggono sia quelle mendicanti, diventa meno adatto e meno capace di osservare i comandamenti di Dio.

Religione_in_Ita

22. I santi che hanno fondato le religioni private [= ordini religiosi], istituendole peccarono.

23. I religiosi che vivono nelle religioni private non appartengono alla religione cristiana.

24. I frati devono procurarsi il necessario alla vita col lavoro delle loro mani, e non mendicando.

25. Sono tutti simoniaci quelli che si obbligano a pregare per chi li aiuta nelle cose temporali.

26. La preghiera del predestinato non vale nulla.

27. Tutto avviene secondo una necessità assoluta.

28. La confermazione dei giovani, l'ordinazione dei chierici, la consacrazione dei luoghi sono riservate al papa e ai vescovi per cupidigia di lucro temporale e di onore.

29. Le università, gli studi, i collegi, i gradi (accademici) e le loro cattedre sono state introdotti da un vano spirito pagano e giovano tanto alla Chiesa quanto le giova il diavolo.

30. Non si deve temere la scomunica del papa o di qualsiasi prelato perché è una censura dell'anticristo.

31. Peccano quelli che fondano i monasteri; quelli che vi entrano sono esseri diabolici.

32. Arricchire il clero è contro il comando di Cristo.

33. Silvestro papa e Costantino imperatore hanno sbagliato dando beni alla chiesa.

34. Tutti i membri degli ordini mendicanti sono eretici e quelli che danno loro elemosine sono scomunicati.

35. Chi entra in una religione o in un ordine, per ciò stesso è incapace di osservare i precetti divini, e, di conseguenza, di raggiungere il regno dei cieli, a meno che non se ne sia allontanato.

36. Il papa con tutti i suoi chierici che hanno proprietà sono eretici, proprio perché possiedono; e così pure quelli che li sostengono, cioè i signori secolari e gli altri laici.

37. La chiesa romana è la sinagoga di Satana. Il papa non è vicario immediato e diretto di Cristo e degli apostoli.

38. Le lettere decretali sono apocrife e allontanano dalla fede di Cristo. E stolti sono i chierici che le studiano.

39. L'imperatore e i signori secolari furono sedotti dal diavolo perché dotassero la chiesa di beni temporali.

Religione_in_Ita

40. L'elezione del papa da parte dei cardinali è stata introdotta dal diavolo.

41. Non è necessario per la salvezza credere che la chiesa romana sia la prima fra tutte le chiese.

42. È sciocco credere alle indulgenze del papa e dei vescovi.

43. I giuramenti fatti per dare maggior forza ai contratti e ai commerci sono illeciti.

44. Agostino, Benedetto, Bernardo sono dannati se non si sono pentiti di aver posseduto, di aver istituito e di essere entrati negli ordini religiosi. Allo stesso modo, dal papa fino all'ultimo religioso sono tutti eretici.

45. Tutti gli ordini religiosi, senza distinzione, sono stati introdotti dal diavolo.

(*Condanna dei libri di Wicleff*).

Lo stesso Wicleff compose i libri intitolati *Dialogo* e *Trialogo*, e molti altri trattati, volumi ed opuscoli, in cui introdusse ed insegnò gli articoli riferiti e parecchi altri degni di condanna. Per diffondere il suo perverso insegnamento, egli pubblicò, perché fossero letti, questi libri; e da essi sono sorti molti scandali, danni e pericoli alle anime in diverse regioni specie in Inghilterra e in Boemia.

Contro questi articoli e questi libri, mossi dalla divina virtù, sono insorti maestri e dottori delle università e degli studi di Oxford e di Praga, ed hanno riprovato dopo lungo dibattito scolastico, i predetti articoli. Anche i reverendissimi padri arcivescovi e vescovi *pro tempore* di Canterbury e di York, legati della sede apostolica in Inghilterra, e di Praga nel regno di Boemia, li hanno condannati. Inoltre, il predetto arcivescovo di Praga, come commissario della sede apostolica, decise che i libri dello stesso Giovanni Wicleff dovessero essere bruciati e proibì la lettura delle copie che rimanevano.

Ancora, giunte queste notizie a conoscenza della sede apostolica e del concilio generale, il pontefice romano, nel concilio ultimamente celebrato a Roma [8], condannò quei

8. Breve concilio celebrato a Roma nel 1413 da Giovanni XXIII.

Religione_in_Ita

libri, trattati ed opuscoli, comandando che venissero bruciati pubblicamente e proibendo severamente che qualsiasi cristiano osasse leggere, esporre in pubblico, tenere, qualcuno di quei libelli, volumi, trattati ed opuscoli, o servirsi in qualsiasi modo di essi, o allegare la loro testimonianza in pubblico o in privato, se non per confutarli.

Perché questa pericolosa e indegna dottrina venisse tolta di mezzo dalla chiesa, il papa comandò che per autorità apostolica gli ordinari locali cercassero con diligenza tutti questi libri, trattati, volumi e opuscoli anche con la censura ecclesiastica, se fosse stato necessario, e con l'aggiunta che contro chi non avesse obbedito si procedesse come contro i fautori dell'eresia; e che quelli trovati venissero pubblicamente bruciati.

Questo santo sinodo, poi, ha fatto esaminare i quarantacinque articoli già riferiti e li ha fatti ripetutamente rivedere da molti reverendissimi padri, cardinali della santa romana chiesa, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in diritto canonico e civile e da molti notabili.

Esaminati questi articoli, fu trovato, com'è in realtà, che alcuni, anzi molti di essi, sono stati e sono notoriamente eretici, e già da tempo riprovati dai santi padri; altri non sono cattolici, ma erronei; altri scandalosi e blasfemi; alcuni offensivi per orecchie pie; alcuni di essi temerari e sediziosi. È stato anche trovato che i suoi libri contengono parecchi altri articoli simili a questi e che introducono nella chiesa di Dio una dottrina insana e contraria alla fede e ai costumi.

Questo santo sinodo, quindi, in nome del Signore nostro Gesù Cristo, ratificando e approvando le sentenze dei suddetti arcivescovi e del concilio romano, con questo decreto riprova e condanna per sempre gli articoli sopra riferiti e ciascuno di essi in particolare, i libri dallo stesso Giovanni Wicleff intitolati *Dialogo e Trialogo* e gli altri libri, volumi, trattati ed opuscoli dello stesso autore, con qualunque nome vengano indicati, qui sufficientemente individuati, proibendo a tutti i cristiani la lettura, la dottrina, l'esposizione, l'allegazione degli stessi libri e di ciascuno di essi in particolare, a meno che si tratti di confutarli. E proibisce a tutti

Religione_in_Ita

e singoli i cattolici, sotto minaccia di anatema, di predicare o insegnare pubblicamente questi articoli o qualcuno di essi, o di insegnare, approvare e tenere gli stessi libri, o, come è già stato detto, di allegare il loro contenuto se non per confutarlo. E comanda che quei libri, trattati, volumi ed opuscoli vengano pubblicamente bruciati, com'era stato stabilito nel sinodo romano, secondo quanto abbiamo detto poco fa.

Comanda, finalmente, questo santo sinodo agli ordinari locali che eseguano e facciano osservare nel debito modo queste prescrizioni, nei limiti delle proprie responsabilità, conforme alle leggi e alle sanzioni ecclesiastiche.

(*Il concilio dichiara eretico Giovanni Wicleff, ne condanna la memoria e ordina di esumare le sue ossa*).

Inoltre, per autorità del concilio romano e per ordine della chiesa e della sede apostolica, concesse le dovute dilazioni, si è proceduto alla condanna di Wicleff e della sua memoria, esponendo pubblicamente editti e annunci per convocare chi volesse difendere lui o la sua memoria; ma non è comparso nessuno che volesse farlo.

Esaminati, inoltre, i testimoni sulla impenitenza finale e l'ostinazione di Wicleff da commissari, a ciò deputati dal signor Giovanni, papa regnante, e da questo sacro concilio; osservate tutte le norme, come prescrive il diritto in questa materia, è stata raggiunta la prova legale della sua impenitenza finale e della sua ostinazione, confermata da testimoni legittimi

Su istanza, quindi, del procuratore fiscale, preannunciata per oggi la sentenza, questo santo sinodo dichiara, definisce e sentenzia che Giovanni Wicleff è stato eretico notorio e ostinato, e che è morto nell'eresia; lo anatematizza, e condanna la sua dottrina. Stabilisce e ordina inoltre che vengano esumati il suo corpo e le sue ossa, se è possibile distinguerli dai corpi degli altri fedeli, e vengano gettati lontano dal luogo della sepoltura ecclesiastica, secondo le legittime sanzioni del diritto canonico.

Religione_in_Ita

Sessione XII (29 maggio 1415)

(*Qualora la sede diventasse vacante, non si dovrà eleggere il papa senza l'espresso consenso del concilio*).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, riunito legittimamente nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma e degli errori, per la riforma della chiesa nel capo e nelle membra, per ottenere più facilmente, più celermente, più liberamente, più utilmente l'unità della chiesa, proclama, stabilisce, afferma e comanda che, se dovesse divenire vacante in qualsiasi modo la sede apostolica, non si proceda assolutamente all'elezione del futuro sommo pontefice senza la deliberazione e il consenso di questo sacro concilio generale. Qualora si facesse il contrario, l'elezione sia *ipso facto* per autorità dello stesso concilio nulla e vana.

Nessuno riconosca come papa quegli che fosse stato eletto contro questo decreto, nessuno aderisca o obbedisca a lui come papa, sotto pena di favoreggiamento dello scisma e di eterna maledizione. In questo caso, anzi, siano puniti sia quelli che l'hanno eletto, e, se acconsentisse, l'eletto stesso e i suoi sostenitori, con le pene che questo sacro concilio stabilirà.

Infine, questo santo sinodo, per il bene dell'unità della chiesa, sospende tutte le norme, anche se emanate in concili generali, le loro prescrizioni, gli ordini, le consuetudini, i privilegi concessi e le pene sancite contro chiunque, in quanto potessero impedire in qualsiasi modo l'effetto del decreto.

(*Sentenza di deposizione del papa Giovanni XXIII*).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, dopo aver invocato il nome di Cristo e avendo dinanzi agli occhi solo Dio, visti gli articoli composti e presentati in questa causa contro il signor papa

Religione_in_Ita

Giovanni XXIII, e le prove a loro sostegno, la sottomissione di lui, con tutto il processo di questa causa; dopo matura deliberazione su tutti questi elementi, con questa sentenza definitiva e notificata per scritto, afferma, stabilisce, dichiara che la fuga del suddetto signor papa Giovanni XXIII da questa città di Costanza e da questo sacro concilio generale, avvenuta di nascosto, di notte, ad un'ora sospetta, sotto false spoglie e per di più indegne, è stata e rimane illecita e apertamente scandalosa per la chiesa di Dio e per il concilio. Essa ha turbato la pace e l'unità della chiesa, ha favorito l'antico scisma, ha fuorviato il signor papa Giovanni dal voto, dalla promessa e dal giuramento fatto a Dio, alla chiesa e a questo santo concilio. Dichiara che egli è stato ed è simoniaco notorio, dilapidatore pubblico dei beni e dei diritti non solo della chiesa romana, ma anche di altre chiese e di molti altri luoghi pii, cattivo amministratore e dispensatore delle cose spirituali e materiali della chiesa. Con la sua vita e i suoi costumi detestabili e disonesti, notoriamente scandalosi per la chiesa e per il popolo cristiano prima della sua assunzione al papato, e anche dopo sino a questi giorni, egli ha scandalizzato e scandalizza apertamente, col suo modo di vivere descritto, la chiesa di Dio e il popolo cristiano.

Dopo le dovute ammonizioni, più e più volte fatte con la debita carità, egli ha perseverato arrogantemente in questa malvagità, e si è reso apertamente incorreggibile.

Egli, per questi ed altri misfatti addotti contro di lui e contenuti nel processo della causa, in quanto indegno, inutile, dannoso dev'essere allontanato, privato e deposto dal papato e da ogni suo governo spirituale e temporale.

Questo santo sinodo lo allontana quindi, lo priva e lo depone realmente dal papato, dichiarando sciolti tutti e singoli i cristiani, di qualsiasi stato, dignità e condizioni essi siano, dall'obbedienza, dalla fedeltà e dal giuramento verso di lui. Proibisce, inoltre, a tutti i fedeli che, una volta deposto nel modo predetto, lo riconoscano in seguito come papa, lo chiamino papa, aderiscano a lui come papa, o in qualche modo gli obbediscano.

Religione_in_Ita

Con certa scienza e pienezza di potere, questo santo sinodo supplisce ogni e singolo difetto, in cui potesse essere incorso il procedimento o qualche suo particolare.

Egli è condannato – e questa stessa sentenza lo condanna – a stare e dimorare in qualche luogo sicuro e dignitoso, sotto la custodia fedele del serenissimo principe e signore Sigismondo, re dei romani, d'Ungheria ecc., avvocato e difensore devotissimo della chiesa universale, in nome del santo concilio generale, finché a questo sembrerà opportuno per il bene dell'unità della chiesa di Dio.

Il concilio poi riserva alla propria decisione di far conoscere ed infliggere, come suggerirà il rigore della giustizia o l'esigenza della misericordia, le altre pene che dovrebbero essergli comminate a norma delle sanzioni ecclesiastiche per i suoi crimini e le sue smoderatezze.

(*Nessuno dei tre contendenti al papato sia rieletto papa*).

Questo santo sinodo stabilisce, dispone e comanda, per il bene dell'unità della chiesa di Dio, che mai più sia rieletto papa il signor Baldassarre Cossa, già Giovanni XXIII, né Angelo Correr, Gregorio XII, né Pietro de Luna, Benedetto XIII, così chiamati nell'ambito delle loro obbedienze. Se avvenisse il contrario, ciò sia considerato *ipso facto* nullo e vano.

Nessuno poi, di qualsiasi dignità o preminenza egli sia, anche se fosse insignito della dignità imperiale, regale, cardinalizia o vescovile deve obbedire e né aderire mai ad essi o ad uno di essi, contro questo decreto, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma e con la minaccia della maledizione eterna.

A queste pene e ad altre contro i sospetti – se mai ve ne fossero in avvenire – si proceda rigidamente, provocando anche l'intervento del braccio secolare.

Religione_in_Ita

SESSIONE XIII (15 giugno 1415)

(*Condanna della comunione sotto le due specie, reintrodotta da poco tra i Boemi da Giacomo di Misa*).

In nome della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

In alcune parti del mondo alcuni affermano temerariamente che il popolo cristiano deve ricevere il santo sacramento dell'eucarestia sotto le due specie del pane e del vino e comunicano qua e là il popolo non solo con la specie del pane, ma anche con quella del vino. E ammettono all'eucarestia anche dopo il pasto o comunque senza digiuno e sostengono pertinacemente che bisogna dare così la comunione contro la lodevole consuetudine della chiesa, ragionevolmente giustificata, che essi dannatamente tentano di rigettare come sacrilega, per ricominciare da capo. Perciò questo concilio generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, desiderando in ogni modo di provvedere alla salvezza dei fedeli contro questo errore, dopo aver consultato a lungo molti dotti versati nel diritto canonico e in quello umano, dichiara, stabilisce e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito questo venerando sacramento [9] dopo la cena e lo abbia distribuito ai suoi apostoli sotto entrambe le specie del pane e del vino, ciò non ostante, la lodevole autorità dei sacri canoni e la consuetudine autorevole della chiesa ha ritenuto e ritiene che questo sacramento non debba celebrarsi dopo la cena né essere ricevuto da fedeli non digiuni, eccetto il caso di infermità o di altra necessità, concesso o approvato dal diritto o dalla chiesa.

Questa consuetudine è stata introdotta con ragione per evitare alcuni pericoli e scandali. Con analoga o maggior ragione è stata introdotta ed osservata la consuetudine che, nonostante che nella chiesa primitiva questo sacramento fosse ricevuto dai fedeli sotto entrambe le specie, dopo i celebranti lo ricevano sotto le due specie, ma i laici

9. Cfr. *Mt* 26, 26-28; *Mr* 14, 22-24; *Lc* 22, 19-20; *I Cor* 2, 23-25.

Religione_in_Ita

solo sotto la specie del pane. Si deve credere e non dubitare che, sia sotto la specie del pane che sotto quella del vino sia contenuto realmente l'intero corpo e sangue del Cristo.

Poiché, quindi, questa consuetudine è stata introdotta ragionevolmente dalla chiesa e dai santi padri ed è stata per lunghissimo tempo osservata, essa deve considerarsi come legge. Riprovarla o cambiarla senza il consenso della chiesa non è lecito.

Dire quindi che osservare questa consuetudine o legge, sia sacrilegio o cosa illecita, deve considerarsi erroneo. E quelli che asseriscono pertinacemente il contrario di quanto abbiamo esposto, devono esser allontanati come eretici e severamente puniti dai vescovi o dai loro incaricati o dagli inquisitori per eresia, in quei regni e in quelle province, nelle quali si osasse, eventualmente, o si presumesse di fare qualche cosa contro questo decreto. Ciò, naturalmente, secondo le sanzioni legittime dei sacri canoni, provvidenzialmente disposte contro gli eretici a favore della fede cattolica.

Sessione XIV (4 luglio 1415)

(*I seguaci di Giovanni XXIII e di Gregorio XII si uniscono*).

Poiché il principio è la metà dell'opera, perché l'inizio sia degno di Dio e a lui gradito, e sia possibile tornare all'unità della chiesa, il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa cattolica, affinché queste due obbedienze – quella che un tempo ritenne papa il signor Giovanni XXIII e quella che crede che il signor Gregorio XII sia papa – si congiungano concordemente l'una all'altra sotto il capo Cristo, ammette, in tutto e per tutto – per quanto lo riguarda – la convocazione, l'autorizzazione, l'approvazione e la conferma fatte recentemente in nome di colui che nella sua obbedienza è chiamato Gregorio XII [10]. Infatti, abbondare

10. Gregorio XII, vista la necessità di aderire al concilio di Costanza, pubblicò un atto di convocazione da parte sua del concilio, di modo che

Religione_in_Ita

per maggior certezza e per prudente cautela non nuoce a nessuno e può giovare a tutti; dichiara inoltre e stabilisce che queste due obbedienze si sono congiunte ed unite in un solo corpo: quello del nostro signore Gesù Cristo e di questo santo ed universale concilio generale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

(*L'elezione del romano pontefice dovrà farsi secondo i modi e le forme stabilite dal santo concilio che non deve sciogliersi fino a che non sia stata fatta l'elezione*).

Il sacrosanto concilio generale di Costanza, ecc. perché meglio, più sinceramente e più sicuramente possa provvedersi alla chiesa santa di Dio, stabilisce, proclama, comanda e ordina che la prossima elezione del futuro romano pontefice sia fatta nel modo, nella forma e nel tempo che saranno stabiliti dal sacro concilio. Stabilisce anche che esso possa, in seguito, considerare abile e designare – nel modo e nella forma che allora sembreranno opportuni – qualsiasi persona, di qualsiasi stato od obbedienza sia o sia stata, per questa elezione, sia attiva che passiva, e per ogni altro atto ecclesiastico e ad ogni altra opportuna carica non ostante qualsiasi processo, pena e sentenza. Ed inoltre, che il sacro concilio non sia sciolto, fino a che l'elezione non sia stata fatta.

(*Il concilio approva la rinuncia di Gregorio XII*).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo e espressione della chiesa universale, accetta, approva e loda la cessione, la rinuncia, l'abdicazione, da parte di colui che nella sua obbedienza era chiamato Gregorio XII, del diritto, del titolo e del possesso che ebbe nel papato; rinuncia ora fatta dal magnifico e potente signore Carlo Malatesta, qui presente, procuratore irrevocabile per lo stesso signore che era chiamato Gregorio XII. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

non sembrasse che egli e la sua obbedienza aderivano ad un concilio convocato da Giovanni XXIII.

Religione_in_Ita

Sessione XV (6 luglio 1415)

(*Sentenza di condanna di 260 articoli di Wicleff*).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione dello scisma, degli errori e delle eresie, uditi ed esaminati diligentemente i libri e gli opuscoli di Wicleff, di dannata memoria, per mezzo dei dottori e dei maestri dello studio generale di Oxford, – che dagli stessi libri ed opuscoli trassero duecentosessanta articoli degni di condanna e solennemente li condannarono – li ha fatti esaminare completamente e rivedere da molti reverendissimi padri cardinali della chiesa romana, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori *in utroque iure*, e da molte altre personalità dei diversi studi generali.

Dal loro esame risulta che alcuni, anzi molti di essi sono stati e sono ancora notoriamente eretici, e già da lungo tempo riprovati dai santi padri; alcuni sono di scandalo per le pie orecchie; alcuni, temerari e sediziosi.

In nome, quindi, del signore nostro Gesù Cristo, questo santo sinodo col presente decreto riprova e condanna per sempre i suddetti articoli e ciascuno di essi in particolare; e proibisce a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di scomunica, di predicare, insegnare, presentare, ritenere in seguito questi articoli o qualcuno di essi.

Il santo sinodo comanda poi agli ordinari locali e agli inquisitori per l'eresia di vigilare attentamente per eseguire queste prescrizioni e per osservarle nel debito modo, ognuno secondo le proprie responsabilità e le norme e le sanzioni canoniche.

Che se qualcuno, temerariamente, violasse i decreti e le disposizioni sopra esposti di questo sinodo, dopo la dovuta ammonizione venga punito dagli ordinari locali, non ostante qualsiasi privilegio, per autorità di questo santo concilio.

Religione_in_Ita

(Dai duecentosessanta articoli di Giovanni Wicleff).

1. Come Cristo è insieme Dio e uomo, così l'ostia consacrata è insieme corpo di Cristo e vero pane. Infatti, il corpo di Cristo è al minimo nella figura e pane vero in natura, o, ciò che è lo stesso, è vero pane naturalmente e corpo di Cristo figuratamente.

2. Poiché la menzogna eretica riguardo all'ostia consacrata ha il primato fra tutte le eresie, perché essa venga estirpata dalla chiesa dichiaro ai moderni eretici che essi non possono spiegare né comprendere l'accidente senza il soggetto. Quindi tutte queste sette eretiche sono comprese nel numero di coloro che ignorano il capitolo quarto di Giovanni: *Noi adoriamo ciò che conosciamo* [11].

3. Con audace pronostico dico a tutte queste sette e ai loro complici che non potranno provare ai fedeli che il sacramento è un accidente senza soggetto, prima che Cristo e tutta la chiesa trionfante non siano venuti nel giudizio finale, calvalcando sull'ala dell'angelo Gabriele.

4. Come Giovanni fu Elia in figura, e non personalmente, così il pane sull'altare è il corpo di Cristo solo in figura. E senza dubbio l'espressione: *Questo è il mio corpo* [12] è figurata, come l'altra espressione: « Giovanni è Elia ».

5. Frutto di questa demenza, con cui si immagina un accidente senza soggetto, è di bestemmiare contro Dio, di scandalizzare i santi e di ingannare la chiesa con la falsa dottrina dell'accidente.

6. Quelli che affermano che i bambini dei fedeli, morti senza battesimo sacramentale, non si salvano, sono sciocchi e presuntuosi.

7. La tenue e breve confermazione dei vescovi, con l'aggiunta di riti così solenni, è stata introdotta per suggerimento del diavolo, perché il popolo sia ingannato nella fede della chiesa, e si creda maggiormente alla solennità e necessità dei vescovi.

11. *Gv* 4, 22.
12. *Mt* 26, 26; *Mr* 14, 22; *Lc* 22, 19; *I Cor* 11, 24.

Religione_in_Ita

8. L'olio, con cui i vescovi ungono i fanciulli, e il panno di lino, che si mette attorno al capo, sono un rito ridicolo, non fondato sulla scrittura. Questa confermazione, introdotta contro gli apostoli, è una bestemmia contro Dio.

9. La confessione orale, fatta al sacerdote, introdotta da Innocenzo [III], non è così necessaria all'uomo come egli l'ha definita. Se uno offende il fratello solo col pensiero, con la parola o con l'opera, è sufficiente che egli si penta col solo pensiero, con la sola parola, con la sola opera.

10. È grave e infondato che un sacerdote possa ascoltare la confessione del popolo, nel modo che usano i Latini.

11. In queste parole: *Voi siete puri, ma non tutti* [13], il diavolo ha posto un inciampo infedele, con cui prendere il piede del cristiano. Ha introdotto, infatti, la confessione privata e non fondata (sulla scrittura). E quando essa è nota al confessore è però stabilito per legge che non venga rivelata al popolo la malizia di chi si è così confessato.

12. È congettura probabile che colui che vive rettamente sia diacono o sacerdote. Come, infatti, presumo che questi è Giovanni, così con probabile supposizione presumo che questi, vivendo santamente, sia stato costituito da Dio in tale ufficio o stato.

13. Non la testimonianza del consacrante, ma la testimonianza delle opere fonda la probabile evidenza di un tale stato. Dio, infatti, può costituire in tale stato una persona anche senza servirsi di tale strumento, degno o indegno che sia. E non vi è evidenza più chiara di quella della vita. Quindi la vita santa e la dottrina cattolica sono sufficienti per la chiesa militante. (Errore al principio e alla fine).

14. La vita indegna del prelato toglie ai sudditi il dovere di accettare gli ordini e gli altri sacramenti. Tuttavia, in caso di necessità si può accettare ciò da essi, pregando piamente Dio perché voglia compiere per mezzo dei suoi diabolici ministri l'atto e lo scopo dell'ufficio per cui giurano.

15. I vecchi, anche se non hanno alcuna speranza di prole, possono unirsi l'uno all'altro per desiderio di beni

13. *Gv* 13, 10.

Religione_in_Ita

temporali, o per mutuo aiuto, o a causa della loro passione; la loro unione ha carattere di vero matrimonio.

16. Le parole: « Ti prenderò in moglie » sono da preferirsi, nel contratto matrimoniale, alle altre: « Io ti prendo in moglie », perché contraendo il matrimonio con una donna con la formula del futuro e poi con un'altra con la formula del presente, non devono rimaner frustrate le parole della prima espressione da quelle delle altre.

17. Il papa, che si dice falsamente servo dei servi di Dio, nell'opera del Vangelo non è in nessuna categoria: è in quella dei mondani. E se è in una categoria, è in quella dei demoni, che servono Dio più colpevolmente.

18. Il papa non dispensa dalla simonia, o dal voto temerario, essendo egli un simoniaco capitale, che cerca temerariamente di conservare il suo stato, dannatamente, qui sulla terra. (L'errore è alla fine).

19. Che il papa sia sommo pontefice, è ridicolo. Cristo, infatti, né in Pietro né in alcun altro ha approvato questa dignità.

20. Il papa è apertamente l'anticristo. Non solo lui, individualmente, ma il complesso di tutti i papi dal tempo della donazione alla chiesa, dei cardinali, dei vescovi e di tutti gli altri loro complici sono la multiforme, mostruosa persona dell'anticristo. Non ripugna però ritenere che Gregorio e altri papi che nella loro vita fecero molto bene con frutto, alla fine si siano pentiti.

21. Pietro e Clemente, con gli altri loro collaboratori nella fede, non furono papi, ma cooperatori di Dio, per l'edificazione della chiesa del signore nostro Gesù Cristo.

22. Che questa preminenza papale abbia avuto origine dalla fede evangelica, è ugualmente falso, come il fatto che dalla prima verità sia uscito qualsiasi errore.

23. Sono dodici i servi e i discepoli dell'anticristo: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i biforcuti canonici, i falsi frati introdotti ultimamente e i cercatori.

24. È più chiaro della luce del sole, che chiunque è più umile e più servizievole verso la chiesa, e più fervente nel-

Religione_in_Ita

l'amore di Cristo verso la sua chiesa, è da considerarsi più grande nella chiesa militante, e propriamente vicario di Cristo.

25. Chi occupa ingiustamente i beni di Dio si appropria delle cose degli altri con rapina, furto, latrocinio.

26. La deposizione dei testimoni, la sentenza del giudice, il possesso materiale, neppure la trasmissione ereditaria, né la permuta degli uomini o la donazione conferiscono senza la grazia, il dominio, il diritto o qualche cosa o tutte queste cose insieme. (Errore, se si intende della grazia santificante).

27. Se non opera interiormente la legge della carità, nessuno con le sole carte e con le sole bolle ha la giustificazione in maggiore o minor misura. Noi non dobbiamo prestare o donare qualche cosa ad un peccatore, finché sappiamo che egli è tale. Perché in questo modo noi favoriremmo un traditore del nostro Dio.

28. Come il principe o il signore, per tutto il tempo che è in peccato mortale non ricopre il suo ufficio se non solo di nome e in modo abbastanza incerto, così neppure il papa, il vescovo o il sacerdote, quando è caduto in peccato mortale.

29. Chi vive abitualmente in peccato mortale perde qualsiasi possesso e utilità legittima delle opere, anche se buone per sé.

30. Secondo i princìpi della fede è chiaro che qualsiasi cosa faccia l'uomo in peccato mortale, pecca gravemente.

31. Per l'autentica autorità secolare si richiede la giustizia di chi domina, cosicché nessuno, che sia in peccato mortale, è padrone di alcunché.

32. Tutti i religiosi moderni fanno di tutto per macchiarsi di ipocrisia. Questo, infatti, significa la loro professione: che essi digiunino, si vestano, agiscano differentemente dagli altri.

33. Ogni religione privata [= ogni ordine religioso] presa in sé, sa di imperfezione e di peccato perché l'uomo è reso meno adatto a servire Dio liberamente.

34. La religione o regola privata sa di presunzione blasfema e arrogante verso Dio. E i religiosi di tali ordini con l'ipocrisia della difesa della loro religione presumono di innalzarsi sopra gli apostoli.

Religione_in_Ita

35. Cristo nella scrittura non insegna nessuna specie di ordine dell'anticristo. E quindi non è per sua volontà che essi esistono. Questo capitolo è formato da queste dodici specie, che sono: il papa, i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli arcidiaconi, gli officiali, i decani, i monaci, i canonici, i frati dei quattro ordini, i cercatori.

36. Dalla fede e dalle opere delle quattro sètte, che sono: il clero di corte, i vari monaci, i vari canonici, e i frati, desumo chiaramente che nessuna di queste persone è membro di Cristo nel numero dei santi, a meno che alla fine non abbia abbandonato la sua sètta, scioccamente abbracciata.

37. Paolo, un tempo fariseo, per la migliore parte di Cristo, abbandonò con sua licenza quella sètta E questo è il motivo per cui i claustrali, di qualsiasi sètta possano essere e con qualsiasi obbligazione o stolto giuramento siano ad essa vincolati, per comando di Cristo devono liberamente scuotere da sé questi vincoli e abbracciare liberamente la setta di Cristo.

38. Basta ai laici che essi qualche volta diano ai servi di Dio le decime dei loro proventi. Così essi danno sempre alla chiesa, anche se non sempre al clero di corte designato dal papa o dai suoi dipendenti.

39 I poteri che si vanno immaginando dal papa e dalle altre quattro nuove sètte, sono inventati e introdotti diabolicamente per ingannare i sudditi: come la scomunica dei prelati di corte, la citazione, la carcerazione, la vendita dei redditi monetari.

40. Molti sacerdoti semplici superano i vescovi in questa potestà. Anzi sembra ai fedeli che la grandezza della potestà spirituale viene conseguita più da un figlio che imita Cristo coi suoi costumi, che da un prelato, eletto dai cardinali o da simili apostati.

41. Sottragga, il popolo, le decime, le offerte e le altre private elemosine agli indegni discepoli dell'anticristo – essendo a ciò obbligato dalla legge di Dio – senza temere, anzi accettando con gioia la maledizione o la censura che infliggono i seguaci dell'anticristo. Il signor papa, i vescovi, tutti i religiosi o semplici chierici, dotati del diritto di perpetuo

Religione_in_Ita

possesso, devono rinunciarvi nelle mani del braccio secolare. Se ostinatamente non lo facessero, devono esservi costretti dai signori secolari.

42. Non vi è maggiore eretico o maggior anticristo di quel chierico che insegna essere lecito ai sacerdoti e ai leviti della legge di grazia ricevere possessi temporali. E se vi sono degli eretici e blasfemi, sono proprio quelli che insegnano ciò.

43. Non solo i signori temporali possono privare la chiesa, che abitualmente manca, dei suoi beni di fortuna; e non solo ciò è lecito, ma devono farlo, sotto pena di eterna dannazione.

44. Dio non può approvare che uno venga giudicato o condannato civilmente.

45. Se contro quelli che impugnano la dotazione della chiesa si volesse obbiettare l'esempio di Benedetto, Gregorio e Bernardo, che possedevano nella loro povertà qualche bene temporale, si risponde che essi alla fine si pentirono. E se si volesse di nuovo sussumere che io invento che questi santi alla fine si siano pentiti, insegnami tu come questi possano essere santi, ed io ti insegnerò che alla fine si sono pentiti.

46. Se dobbiamo credere alla Scrittura e alla ragione, è chiaro che i discepoli di Cristo non hanno il potere di esigere con la costrizione beni temporali e che tentando ciò sono figli di Eli e di Belial.

47. Ogni essenza ha un supposto, secondo la legge per cui si produce un supposto uguale al primo. Questa è l'azione immanente perfettissima possibile alla natura.

48. Ogni essenza, sia corporea che incorporea, è comune a tre supposti: e a tutti questi sono comuni le proprietà, gli accidenti e le operazioni.

49. Dio non può ridurre al nulla niente, né aumentare o diminuire il mondo. Può creare le anime fino ad un certo numero, e non oltre.

50. È impossibile che due sostanze corporee siano coestensive una localmente in continua quiete e l'altra che possa compenetrare continuamente il corpo di Cristo in quiete.

Religione_in_Ita



Il Concilio di Costanza (1414-1418). Incisione del 1493.

Religione_in_Ita

51. Una linea matematica continua è composta di due, tre o quattro punti contigui, o solo da punti semplicemente finiti. Il tempo è, fu e sarà composto di istanti immediati. Ancora non è possibile che il tempo e la linea, se esistono, siano formati in tal modo. (La prima parte è errore filosofico, ma l'ultima erra circa la divina potenza).

52. È da supporsi che una sostanza corporea, nel suo principio, ha avuto origine come composta di (parti) indivisibili, e che occupa ogni luogo possibile.

53. Chiunque è Dio.

54. Ogni creatura è Dio.

55. Ogni ente è dappertutto, poiché ogni ente è Dio.

56 Tutto ciò che accade, accade in modo assoluto e necessario.

57. Il bambino, predestinato e battezzato, necessariamente vivrà a lungo, e peccherà contro lo Spirito santo; con ciò egli meriterà di essere condannato per sempre. E quindi nessun fuoco per ora può bruciarlo.

58. Ritengo articolo di fede che tutto quanto avviene, avviene per necessità. Così, se Paolo è predestinato, non si può davvero pentire, cioè cancellare il peccato con la penitenza finale, o non doverlo avere.

(*Sentenza contro Giovanni Huss*).

Il sacrosanto concilio generale di Costanza, riunito per divina volontà e espressione della chiesa cattolica, a perpetuo ricordo.

Poiché secondo la verità *l'albero malato produce frutti malati* [14], Giovanni Wicleff, uomo di dannata memoria, con la sua dottrina di morte, come radice velenosa [15] ha generato non in Gesù Cristo col Vangelo, – come i santi padri, che un tempo generarono figli fedeli [16] –, ma contro il Vangelo del Cristo, dei figli esiziali, che ha lasciato eredi della sua perversa dottrina.

14. *Mt* 7, 17.
15. Cfr. *Dt* 29, 17.
16. Cfr. *I Cor* 4, 15.

Religione_in_Ita

Contro questi, come contro figli spuri e illegittimi, è costretto ad insorgere questo santo concilio di Costanza, e a strappare con vigilantissima cura e con la lama dell'autorità ecclesiastica, come rovi nocivi, questi errori dal campo del Signore, perché non si propaghino come cancro a rovina degli altri.

Non ostante, però, che nel sacro concilio generale celebrato recentemente a Roma sia stato decretato che la dottrina di Giovanni Wicleff, di dannata memoria, è da condannarsi, e che i suoi libri, imbevuti di questa dottrina, devono essere bruciati come eretici; e che la dottrina stessa sia stata dannata e i suoi libri – contenenti quella pestifera e insana dottrina – siano stati davvero bruciati; non ostante che tale decreto è stato approvato per autorità di questo santo concilio, un certo Giovanni Huss, qui presente, non discepolo di Cristo, ma dell'eresiarca Giovanni Wicleff, contravvenendo dopo la condanna al decreto stesso con audacia temeraria, ha insegnato, sostenuto e predicato non pochi dei suoi errori ed eresie, condannati sia dalla chiesa di Dio, che da altri reverendi padri di Cristo, signori arcivescovi e vescovi di diversi regni, e maestri in teologia di molti studi. Egli, in particolare, si è opposto pubblicamente con i suoi complici alla solenne condanna degli stessi articoli di Giovanni Wicleff, fatta più volte nelle scuole e nella predicazione nell'università di Praga; ha dichiarato pubblicamente, a favore della sua dottrina, che Giovanni Wicleff è cattolico e dottore evangelico; ciò dinanzi alla moltitudine del clero e del popolo; ha, inoltre, difeso e pubblicato come cattolici certi articoli, che riferiamo, e molti altri, degni senz'altro di condanna, che si possono liberamente riscontrare nei libri e negli opuscoli di Giovanni Huss.

Dopo una completa informazione su quanto abbiamo premesso e una diligente riflessione dei reverendissimi padri in Cristo, i signori cardinali della santa romana chiesa, di patriarchi, arcivescovi, vescovi e di altri prelati e dottori in sacra scrittura e nell'uno e nell'altro diritto, assai numerosi, questo sacrosanto sinodo di Costanza dichiara e definisce che gli articoli che seguono e che, dopo una diligente ricerca di

Religione_in_Ita

molti maestri nella sacra scrittura, sono stati trovati nei suoi libri ed opuscoli scritti di propria mano – e che lo stesso Giovanni Huss, in una pubblica udienza dinanzi ai padri e prelati di questo concilio ha ammesso trovarsi nei suoi libri ed opuscoli – non sono cattolici, e non devono essere insegnati come tali. Molti di essi, infatti, sono erronei; altri, scandalosi; alcuni offensivi per orecchie pie; molti sono temerari e sediziosi; alcuni sono apertamente eretici, e già da tempo riprovati e condannati dai santi padri e dai concili generali, che proibirono severamente di predicarli, insegnarli, o di approvarli in qualsiasi modo.

Ma poiché gli articoli in parola sono esplicitamente contenuti nei suoi libri o trattati – cioè nel libro che egli ha intitolato *De Ecclesia* e in altri suoi opuscoli – questo santo sinodo riprova e condanna questi libri e la loro dottrina; condanna gli altri singoli trattati ed opuscoli, sia in latino che in volgare boemo, da lui pubblicati, o tradotti in qualsiasi altra lingua da lui o da altri; ordina e stabilisce che essi debbano essere pubblicamente e solennemente bruciati alla presenza del clero e del popolo nella città di Costanza, aggiungendo che, a causa di quanto abbiamo detto sopra, giustamente la sua dottrina ora e in seguito debba considerarsi sospetta per quanto riguarda la fede e da evitarsi da tutti i fedeli.

E perché quella nefasta dottrina possa esser tolta di mezzo dalla chiesa, questo santo sinodo comanda assolutamente che gli ordinari locali cerchino diligentemente servendosi anche, se necessario, della censura ecclesiastica, questi trattati e opuscoli, e che, una volta trovati, li brucino pubblicamente.

Se poi qualcuno violasse o disprezzasse questo decreto, lo stesso santo sinodo stabilisce che gli ordinari e gli inquisitori per l'eresia procedano contro costoro, come contro chi è sospetto di eresia.

(*Sentenza di deposizione contro Giovanni Huss*).

Dopo aver esaminato, inoltre, gli atti e tutto ciò che è stato compiuto nella causa di inquisizione riguardo all'eresia

Religione_in_Ita

del predetto Giovanni Huss, e ascoltata prima la fedele e completa relazione dei commissari deputati a questa causa e di altri maestri in teologia e dottori in *utroque iure* riguardo agli atti e a quanto è stato fatto e detto dai testimoni, che sono stati molti e degni di fede – cose tutte che sono state lette allo stesso Giovanni Huss chiaramente e pubblicamente dinanzi ai padri e ai prelati di questo sacro concilio, e da cui risulta apertissimamente che egli pubblicamente e per gran numero di anni ha insegnato e predicato molte cose malvagie, scandalose e sediziose ed eresie pericolose –, questo sacrosanto sinodo di Costanza, invocato il nome di Cristo e tenendo unicamente Dio dinanzi agli occhi, con questa definitiva sentenza, emanata per iscritto, dichiara, dispone e stabilisce che Giovanni Huss è stato ed è eretico vero e manifesto, che ha insegnato e predicato pubblicamente errori ed eresie già da molto dannati dalla chiesa di Dio, e moltissime altre cose scandalose, offensive per le orecchie dei semplici, temerarie e sediziose, non senza grave offesa della divina maestà, scandalo di tutta la chiesa e danno della fede cattolica. Egli ha, inoltre, disprezzato le chiavi della chiesa e le censure ecclesiastiche, persistendo in esse, con animo indurito, e scandalizzando molto i fedeli con la sua pertinacia, avendo interposto appello a nostro signore Gesù Cristo, come al supremo giudice, ignorando la mediazione della chiesa, nel quale ha introdotto molte falsità, ingiurie ed espressioni scandalose, con disprezzo della sede apostolica, delle censure ecclesiastiche e delle chiavi.

Per questi e per molti altri motivi, questo santo sinodo dichiara apertamente che Giovanni Huss è stato eretico; e giudica che debba essere considerato e condannato come eretico, e come tale lo condanna. Esso riprova il suo appello come ingiurioso, scandaloso e offensivo per la giurisdizione ecclesiastica; afferma che egli con le sue prediche pubbliche e con gli scritti ha ingannato il popolo cristiano, specie nel regno di Boemia, e che è stato non il predicatore verace del vangelo di Cristo per lo stesso popolo secondo l'esposizione dei santi dottori, ma, più propriamente, un seduttore.

Religione_in_Ita

E poiché da quanto questo sacrosanto sinodo ha potuto vedere e sentire, ha compreso che lo stesso Giovanni Huss è pertinace e incorreggibile, e talmente preso da questi errori, da non desiderare di tornare in grembo alla santa madre chiesa, né da voler abiurare le eresie e gli errori da lui pubblicamente difesi e predicati, per questo il santo sinodo di Costanza dichiara e stabilisce che Giovanni Huss sia deposto e degradato dall'ordine sacerdotale e dagli altri ordini di cui era insignito, e affida ai reverendi padri in Cristo, l'arcivescovo di Milano, i vescovi di Feltre, di Asti, di Alessandria, di Bangor e di Lavaur il compito di eseguire tale degradazione alla presenza di questo sacrosanto sinodo, conforme a quanto richiede la procedura giuridica.

(*Sentenza di condanna al rogo di Giovanni Huss*).

Questo santo sinodo di Costanza, visto che la chiesa di Dio non ha altro da fare, abbandona Giovanni Huss alla giurisdizione secolare e stabilisce che debba essere consegnato al braccio secolare.

(*Articoli condannati di Giovanni Huss*).

1. Vi è un'unica, santa chiesa universale, che è l'insieme dei predestinati. E ancora: la santa chiesa universale è una precisamente come è soltanto uno il numero dei predestinati.

2. Paolo non fu mai membro del demonio, benché abbia compiuto degli atti simili a quelli della chiesa dei maligni.

3. I presciti [17] non sono parte della chiesa, poiché nessuna parte di essa alla fine può perire; la carità della predestinazione, infatti, è una solidarietà indistruttibile.

4. Le due nature, la divinità e l'umanità, sono un solo Cristo.

5. Anche se un prescito è in grazia secondo la giustizia presente, tuttavia egli non sarà mai parte della chiesa. Il predestinato, invece, rimane sempre membro della chiesa,

17. Cioè destinati alla perdizione.

Religione_in_Ita

anche se talvolta vien meno alla grazia attuale, ma non a quella della predestinazione.

6. Considerando la chiesa come l'insieme dei predestinati, sia che essa sia in grazia, sia che non vi sia secondo la giustizia presente, essa è articolo di fede.

7. Pietro non fu e non è il capo della santa chiesa cattolica.

8. I sacerdoti che vivono in qualsiasi modo nel peccato, contaminano la potestà sacerdotale. Come figli infedeli, essi concepiscono da infedeli i sette sacramenti della chiesa, le chiavi, gli uffici, le censure, i costumi, le cerimonie, le cose sacre, la venerazione delle reliquie, le indulgenze, gli ordini.

9. La dignità papale ha avuto origine da Cesare; e il primato del papa e la sua istituzione è emanazione della potenza di Cesare.

10. Nessuno senza una speciale rivelazione può ragionevolmente affermare di sé o di un altro che è capo di una santa chiesa particolare. Neppure il romano pontefice può essere capo della chiesa romana.

11. Non si è tenuti a credere che questo – chiunque esso sia – particolare romano pontefice sia il capo di qualsiasi santa chiesa particolare, se Dio non lo ha predestinato.

12. Nessuno fa le veci di Cristo o di Pietro, se non ne segue i costumi: nessun'altra sequela, infatti, è più pertinente né si riceve diversamente da Dio il potere di suo rappresentante, perché per quell'ufficio di vicario si richiede sia la conformità dei costumi, sia l'autorità di colui che lo istituisce.

13. Il papa non è il successore certo e vero del principe degli apostoli, Pietro, se vive in modo contrario a quello di Pietro. E se è avido di denaro, allora è vicario di Giuda Iscariota. Con uguale chiarezza i cardinali non sono certi e veri successori del collegio degli altri apostoli di Cristo, se non vivono come gli apostoli, osservando i comandamenti e i consigli del signore nostro Gesù Cristo.

14. I dottori secondo i quali chi è stato punito dalla chiesa e non vuole emendarsi, deve essere consegnato al braccio secolare, di certo seguono in ciò i pontefici, gli scribi

Religione_in_Ita

e i farisei, i quali, poiché Cristo non volle obbedire loro in ogni cosa, lo consegnarono al tribunale secolare, con le parole: *Noi non possiamo uccidere alcuno* [18]; essi sono più omicidi di Pilato.

15. L'obbedienza ecclesiastica è un'obbedienza inventata dai sacerdoti della chiesa, al di fuori di ogni esplicita testimonianza della Scrittura.

16. La prima distinzione degli atti umani è che sono virtuosi o viziosi. Perché se l'uomo è vizioso, ed agisce, il suo agire è cattivo. Se è virtuoso, ed agisce, allora agisce virtuosamente. Come, infatti, il vizio – quello che diciamo delitto, o peccato mortale – inquina in generale gli atti dell'uomo difettoso, così la virtù vivifica tutti gli atti dell'uomo virtuoso.

17. Il sacerdote di Cristo che vive secondo la sua legge, e conosce la Scrittura, ed ha zelo per l'edificazione del popolo, deve predicare non ostante una pretesa scomunica. E poco dopo: se il papa o alcun altro superiore comandasse ad un sacerdote così di non predicare, il subordinato non deve obbedire.

18. Chiunque giunge al sacerdozio, riceve il mandato di predicare. E deve eseguire questo mandato, nonostante una pretesa scomunica.

19. Con le censure ecclesiastiche della scomunica, della sospensione e dell'interdetto, il clero si sottomette il popolo laico per la propria gloria; aumenta l'avarizia, nasconde la malizia e prepara la strada all'anticristo. È segno evidente che queste censure procedono dall'anticristo il fatto che nei loro processi le chiamino « fulmini ». Con esse il clero, principalmente, procede contro coloro che mettono a nudo la nequizia dell'anticristo, che il clero ha accumulato soprattutto in sé.

20. Se il papa è cattivo, e specie se è predestinato, allora, come Giuda, l'apostolo, è diavolo, ladro e figlio della perdizione [19]; e non è capo della santa chiesa cattolica militante, non essendo neppure suo membro.

18. *Gv* 18, 31.
19. Cfr. *Gv* 17, 12.

Religione_in_Ita

21. La grazia della predestinazione è il legame, che unisce indissolubilmente al suo capo Cristo il corpo della chiesa ed ogni suo membro.

22. Il papa o il prelato indegno e predestinato, è solo equivocamente pastore; nella realtà è ladro e predone [20].

23. Il papa non dev'essere chiamato santissimo, neppure con riferimento al suo ufficio, perché allora anche il re dovrebbe chiamarsi santissimo per il suo ufficio, e i carnefici e i banditori santi. Anzi, anche il diavolo dovrebbe chiamarsi santo, essendo al servizio di Dio.

24. Se il papa vive contrariamente a Cristo, anche se è stato scelto con regolare e legittima elezione secondo la costituzione umana vigente, la scelta invece è avvenuta per altra via che per Cristo, anche se si ammettesse che è stato eletto principalmente da Dio. Anche Giuda Iscariota, infatti, regolarmente e legittimamente eletto all'apostolato da Gesù Cristo, Dio, tuttavia *salì per altra via nel recinto delle pecore* [21].

25. La condanna dei quarantacinque articoli di Giovanni Wicleff, emessa dai dottori, è irragionevole, ingiusta e malfatta; falsa è, inoltre, la ragione da essi addotta: che, cioè, nessuno di essi è cattolico, ma che ognuno di essi è eretico o erroneo o scandaloso.

26. Non perché gli elettori o la maggioranza di essi si sono trovati d'accordo secondo l'uso comune su una persona, per questo essa è legittimamente eletta, o per ciò stesso è vero e certo successore o vicario dell'apostolo Pietro, o di un altro apostolo in un ufficio ecclesiastico. Quindi, l'abbiano eletto bene o male gli elettori, noi dobbiamo guardare alle opere di chi è stato eletto. Infatti, per questo stesso che uno lavora di più, meritoriamente, al progresso della chiesa, ha anche da Dio, a questo fine, una maggiore potestà.

27. Non vi è la minima prova che debba esservi un capo che regga la chiesa nelle cose spirituali, il quale debba sempre vivere nella chiesa militante.

20. Cfr. *Gv* 10, 8.
21. *Gv* 10, 1.

Religione_in_Ita

28. Cristo reggerebbe meglio la sua chiesa mediante i suoi veri discepoli, sparsi sulla terra, senza questi capi mostruosi.

29. Gli apostoli e i fedeli sacerdoti del Signore regolarono bene la chiesa in ciò che è necessario per la salvezza, prima che fosse introdotto l'ufficio di papa. Potrebbero farlo ugualmente fino al giorno del giudizio se venisse a mancare il papa, cosa sommamente possibile.

30. Nessuno è signore civile, né prelato, né vescovo, se è in peccato mortale.

(*Condanna della proposizione di Giovanni il Piccolo « Qualsiasi tiranno »*).

Questo santo sinodo, volendo procedere con grande sollecitudine all'estirpazione degli errori e delle eresie, che cominciano a prender piede in diverse parti del mondo, com'è suo dovere, e per cui si è riunito, recentemente è venuto a conoscenza che sono state fatte affermazioni erronee, riguardanti la fede e i costumi, scandalose sotto molti aspetti, e che tentano di sovvertire lo stato di tutta la società e l'ordine. Tra queste proposizioni ci è stata riferita la seguente: « Qualsiasi tiranno può e deve tranquillamente e meritoriamente essere ucciso da qualsiasi suo vassallo o suddito, anche attraverso insidie, lusinghe o adulazioni, non ostante qualsiasi giuramento prestato o accordo fatto con lui, e senza aspettare la sentenza o il mandato di qualsiasi giudice ».

Volendo insorgere in ogni modo contro questo errore e toglierlo assolutamente di mezzo, questo santo sinodo, dopo matura deliberazione, dichiara, dispone, definisce che questa concezione è erronea dal punto di vista della fede e dei costumi, e la riprova, quindi, e condanna come eretica, scandalosa, sediziosa, e come via alle frodi, agli inganni, alle menzogne, ai tradimenti, agli spergiuri.

Dichiara, inoltre, dispone e definisce che quelli che ritengono con pertinace arroganza questa pericolosissima dottrina sono eretici, e da punirsi, quindi, come tali, secondo le legittime sanzioni ecclesiastiche.

Religione_in_Ita

Sessione XXI (30 maggio 1416)

(*Condanna di Gerolamo da Praga*).

Nel nome del Signore, amen. Cristo, nostro Dio e salvatore, vite vera, di cui il Padre è agricoltore, spiegando ai suoi discepoli e agli altri fedeli queste immagini, dice: *Se qualcuno non rimarrà in me, sarà gettato via come tralcio, e seccherà* [22]! Di questo sommo dottore e maestro il santo sinodo di Costanza intende seguire la dottrina e praticare i precetti nella questione dell'inquisizione dell'eresia, che questo stesso sinodo ha promosso, – date le voci della pubblica fama e le clamorose accuse – contro Gerolamo da Praga, maestro nelle arti, laico, dai cui atti e processi risulta che ha ritenuto, affermato e insegnato alcuni articoli eretici ed erronei, già da tempo riprovati dai santi padri; altri blasfemi, altri scandalosi, altri offensivi per persone pie, temerari e sediziosi, già ritenuti, predicati e insegnati da Giovanni Wicleff e Giovanni Huss, di dannata memoria, e disseminati in alcuni loro libri ed opuscoli.

Questi articoli, questa dottrina e questi libri di Giovanni Wicleff e di Giovanni Huss sono stati condannati per eresia dallo stesso sinodo con sua sentenza: quelli di Wicleff in memoria, quelli di Huss nella sua persona.

Gerolamo in seguito, durante la causa di inquisizione, approvò questa sentenza e aderì ad essa, riconoscendo e professando nello stesso santo sinodo la vera fede cattolica e apostolica. Abiurò anche ogni eresia, specialmente quella di cui era infamato e quella che in passato avevano insegnato e ritenuto Giovanni Wicleff e Giovanni Huss, nei loro opuscoli, discorsi e libelli, e per cui Wicleff ed Huss erano stati condannati come eretici dallo stesso santo sinodo con i loro dommi ed errori; e ugualmente la loro dottrina. Egli proferì la condanna assoluta di quanto abbiamo premesso, e giurò che sarebbe rimasto in questa verità della fede, e che se, per caso, avesse presunto qualche volta di credere o predicare

22. *Gv* 15, 6.

Religione_in_Ita

qualche cosa in contrario non avrebbe rifiutato di sottostare alla severità dei canoni, e volle obbligarsi all'eterna pena. Sottoscritta poi di suo pugno tale professione di fede la presentò e consegnò al santo sinodo.

Passati però molti giorni da questa professione e da questa abiura, come cane che torna al suo vomito [23], per poter diffondere il veleno dannosissimo che celava nel suo petto, chiese che gli venisse concessa una pubblica udienza nel sinodo. Concessagli questa udienza asserì, in pieno sinodo pubblicamente radunato, e confessò che iniquamente aveva aderito alla sentenza di condanna di Wicleff e di Giovanni Huss, e che aveva mentito, approvando quella sentenza. E non temeva di confessare che aveva mentito; e che anzi revocava la sua confessione, approvazione e dichiarazione della loro condanna, ora e in eterno. Diceva, infatti, di non aver letto mai nei libri di Wicleff e di Giovanni Huss cosa che sapesse di eresia o di errore, quantunque prima della sentenza avesse affermato e sia stato dimostrato all'evidenza che egli aveva esaminato, letto, insegnato i loro libri, nei quali è noto esser contenuti molti errori ed eresie. Quanto al sacramento dell'altare e alla transustanziazione, però, Gerolamo ha detto di ritenere e credere quello che crede e ritiene la chiesa, dicendo di credere più ad Agostino e agli altri dottori della chiesa che a Wicleff e Huss.

È chiaro, dunque, da quanto precede, che Gerolamo aderisce a Wicleff ed Huss, che sono stati condannati, e ai loro errori; e che è stato ed è loro fautore. Perciò il santo sinodo ha stabilito e deciso che egli, quale tralcio guasto, secco e separato dalla vite, debba esser cacciato fuori [24]; e lo proclama, dichiara e condanna come eretico, recidivo nell'eresia, scomunicato, anatematizzato.

23. Cfr. *Pr* 26, 11; *II Pt* 2, 22.
24. Cfr. *Gv* 15, 6.

Religione_in_Ita

Sessione XXXVII (26 luglio 1417)

(*Sentenza definitiva con cui Pietro de Luna, papa Benedetto XIII, è spogliato del papato e cacciato dalla fede*).

Questo giudizio proceda dal volto [25] *di colui che siede nel trono* [26] *e dalla cui bocca procede una spada dal doppio taglio* [27], la cui *bilancia è giusta*, i cui *pesi esatti* [28]; di colui, che deve venire a giudicare i vivi e i morti, cioè del nostro signore Gesù Cristo. Amen.

Giusto è il Signore e ama la giustizia; il suo volto scorge l'equità [29]. *La faccia del Signore si rivolge a quelli che operano il male, per disperdere dalla terra la loro memoria* [30]. *Perisca*, dice il santo profeta, *la memoria di colui che non si è ricordato di usare misericordia, e che ha perseguitato il povero e il mendicante* [31]. Quanto maggiormente deve perire allora la memoria di chi ha perseguitato e turbato tutti gli uomini e la chiesa universale, Pietro de Luna, chiamato da alcuni Benedetto XIII? Quanto, infatti, questi ha mancato contro la chiesa di Dio e tutto il popolo cristiano, favorendo, alimentando e protraendo lo scisma e la divisione della chiesa di Dio; con quante frequenti, devote, umili preghiere di re, prìncipi e prelati, con quante esortazioni e richieste è stato caritatevolmente ammonito secondo la dottrina evangelica, perché desse pace alla chiesa, sanasse le sue ferite e riunisse le sue parti divise in una sola compagine e in un solo corpo come aveva giurato e com'era e fu a lungo in suo potere! Ma egli non volle in nessun modo ascoltare quelli che con cristiana carità lo riprendevano; quanti testimoni sono stati inviati e non furono in nessun modo ascoltati; fu necessario, conforme alla dottrina di Cristo nel Vangelo, dirlo alla chiesa e, non avendo ascoltato neppure questa, dev'essere conside-

25. *Sal* 16, 2.
26. *Ap* 4, 10; 5, 7; 7, 15; 21, 5.
27. *Ap* 1, 16; 19, 15.
28. *Lv* 19, 36.
29. *Sal* 10, 8.
30. *Sal* 33, 17.
31. *Sal* 108, 15-17.

Religione_in_Ita

rato come un eretico e un pubblicano [32]. Tutto ciò lo dicono chiaramente i capitoli addotti contro di lui nella causa di inquisizione della fede e dello scisma alla presenza di questo santo sinodo generale.

Dopo aver quindi proceduto a norma delle leggi canoniche, dopo aver esaminato ogni cosa con la dovuta diligenza e dopo matura deliberazione su questo soggetto, lo stesso sinodo generale, in rappresentanza della chiesa universale, sedendo come tribunale per la suddetta causa di inquisizione proclama, stabilisce, dichiara con la presente sentenza definitiva, inclusa in questi atti, che Pietro de Luna, chiamato, come abbiamo detto sopra, Benedetto XIII, è stato ed è spergiuro, causa di scandalo alla chiesa universale, fautore e alimentatore del vecchio scisma, della vecchia rottura e divisione della chiesa di Dio, ostacolo alla pace e all'unione di essa, perturbatore scismatico, eretico, fuorviato dalla fede, violatore incallito dell'articolo della fede « Unam sanctam catholicam ecclesiam », incorreggibile, con scandalo della chiesa di Dio, notorio e manifesto. Egli si è reso indegno di qualsiasi titolo, grado, onore e dignità, è stato rigettato e tagliato fuori da Dio e viene *ipso iure* privato di qualsiasi diritto che potesse spettargli nel papato o che compete in qualsiasi modo al romano pontefice e alla chiesa di Roma; e, come membro secco, viene messo fuori della chiesa cattolica.

E poiché lo stesso Pietro sostiene di avere di fatto il possesso del papato, questo santo sinodo per maggior cautela lo priva, lo depone e lo allontana dal papato, dal sommo pontificato della chiesa Romana, da ogni titolo, grado, onore, dignità; e da qualsiasi beneficio e ufficio. Gli proibisce di comportarsi in seguito come se fosse papa o romano pontefice; libera tutti i cristiani dalla sua obbedienza e da ogni dovere verso di lui, dai giuramenti e dagli obblighi a lui in qualsiasi modo prestati, e li dichiara liberi; proibisce a tutti e singoli i cristiani, sotto pena di considerarli fautori dello scisma e dell'eresia e di privarli di tutti i benefici, dignità e onori sia nel campo ecclesiastico che civile, e sotto le altre pene del

32. Cfr. *Mt* 18, 15-17.

Religione_in_Ita

diritto, anche se si tratti di dignità vescovile e patriarcale, cardinalizia, regale, ed imperiale – di cui, se agissero contro questa proibizione, siano, in forza di questo decreto e di questa sentenza, *ipso facto* privati – di obbedire, come a papa, a Pietro de Luna, scismatico ed eretico incorreggibile, notorio, dichiarato, deposto; di stare dalla sua parte, di sostenerlo in qualsiasi modo contro la proibizione fatta, di ricettarlo, di prestargli aiuto, di dargli consigli, di favorirlo.

Dichiara, inoltre, e stabilisce che tutte e singole le proibizioni, tutti i processi, le sentenze, le costituzioni, le censure, e ogni altro atto da lui compiuto che potessero in qualche modo contrastare con le cose da noi stabilite, sono irriti e vani; li rende vani, li revoca, li annulla, salve, naturalmente, le pene che le leggi stabiliscono per i casi predetti.

Sessione XXXIX (9 ottobre 1417)

(*Dei concili generali*).

La frequente celebrazione di concili generali è il modo migliore di coltivare il campo del Signore: estirpa gli sterpi, le spine e i triboli delle eresie, degli errori e degli scismi, corregge gli eccessi, riforma quanto è stato deformato, conduce la vigna di Dio alla messe di una feconda fertilità, mentre la trascuratezza di essi dissemina e favorisce i mali enumerati. Il ricordo dei tempi passati e la considerazione dei tempi presenti pongono questi problemi dinanzi ai nostri occhi.

Sanzioniamo, quindi, con questo decreto – che dovrà valere per sempre –, stabiliamo, determiniamo e ordiniamo che da ora in poi i concili generali vengano celebrati in tal modo, che il primo si riunisca nel quinquennio che segue immediatamente la fine di questo concilio; il secondo nei sette anni che seguono la fine di esso; e poi di decennio in decennio, per sempre, in quei luoghi che il sommo pontefice – o in mancanza il concilio stesso – dovrà stabilire ed assegnare un mese prima della fine di ognuno di essi, con l'approvazione e il consenso del concilio. Così, con una specie di continuità,

Religione_in_Ita

o il concilio è in pieno svolgimento, o si è in attesa di esso per il vicino scadere del tempo. Sarà lecito al sommo pontefice abbreviare quel tempo in gravi casi di emergenza col consiglio dei suoi venerabili fratelli cardinali della santa romana chiesa, ma in nessun modo prorogarlo.

Quanto al luogo stabilito per il futuro concilio, non lo cambi senza un evidente motivo di necessità. Se, però, vi fosse una ragione per cui sembrasse necessario mutarlo, come un assedio, una guerra, la peste, o qualche cosa di simile, allora sarà lecito al sommo pontefice, col consenso e la firma dei suddetti suoi fratelli o di due terzi di essi, sostituirlo, dopo aver determinato prima un altro luogo, che sia il più vicino e il più adatto, sempre però nella stessa nazione, a meno che per tutta quella nazione non si presenti lo stesso impedimento. In questo caso potrà convocare il concilio in un luogo di altra nazione, che sia il più vicino possibile. Qui i prelati e gli altri che sogliono esser convocati al concilio sono obbligati a recarsi, come se quel luogo fosse stato stabilito da principio.

Tuttavia il sommo pontefice dev'essere obbligato a pubblicare e ad intimare il cambiamento del luogo o l'abbreviazione del tempo, a norma di legge e in forma solenne, entro l'anno prima del termine fissato, di modo che quelli che abbiamo detto possano radunarsi per la celebrazione del concilio nel termine stabilito.

(*Provvedimenti per evitare futuri scismi*).

Se poi – Dio non voglia! – in futuro nascesse uno scisma per cui due o più si comportassero come sommi pontefici, dal giorno in cui essi assumessero pubblicamente le insegne pontificali o cominciassero a governare, si consideri abbreviato, *ipso iure*, all'anno successivo il termine stabilito per il concilio, se questo dovesse per caso esser lontano più di un anno.

Preghiamo *per le viscere di misericordia*[33] del signore nostro Gesù Cristo che vi si rechino, senz'altro invito, per

33. *Lc* 1, 78.

Religione_in_Ita

estinguere l'incendio comune, tutti i prelati e quanti sono obbligati a intervenirvi, sotto minaccia delle pene stabilite dal diritto e delle altre che il concilio stabilirà; vi prendano parte anche l'imperatore e gli altri re e prìncipi, personalmente o per mezzo di loro rappresentanti.

Chiunque si comportasse da romano pontefice, entro un mese dal giorno in cui venisse a sapere che un altro od altri hanno assunto le insegne del papato, o che hanno cominciato a governare come papi, sotto minaccia dell'eterna maledizione e della perdita di ogni diritto, se per caso ne avesse acquistati col papato, e di essere considerato inabile a qualsiasi dignità attiva e passiva, sia tenuto ad indire e pubblicare il predetto concilio, entro il termine di un anno, nel luogo già stabilito, a convocarvi con lettere il suo competitore o competitori, e così gli altri prelati e prìncipi, per quanto sarà in lui. Sia tenuto, inoltre, sotto minaccia delle pene predette, a recarsi personalmente al luogo del concilio nel tempo stabilito, e a non muoversi fino a che il concilio non abbia risolto la questione dello scisma; con questa clausola, però: che nessuno dei contendenti sul papato presieda il concilio come papa. Anzi, perché la chiesa possa godere tanto più liberamente e tempestivamente di un unico e indiscusso pastore, tutti quelli che sono in lotta per il papato, per autorità di questo santo sinodo siano *ipso iure* sospesi da ogni ufficio, dal momento in cui il concilio sarà cominciato. Nessuno, inoltre, obbedisca ad essi, o ad uno di loro, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma, fino a che la stessa causa non sia stata risolta dal concilio.

Se per caso avvenisse in futuro che l'elezione del romano pontefice fosse fatta per timore, – un timore tale da piegare anche un uomo coraggioso – o con pressioni, stabiliamo che essa non abbia alcuna efficacia né importanza e che non possa essere ratificata o approvata in forza di un consenso susseguente, anche se venisse a cessare il timore predetto. Non sia lecito, tuttavia, ai cardinali procedere ad altra elezione, se colui che è stato eletto non rinunci o non muoia, fino a che il concilio generale non si sia pronunziato su quella elezione.

Religione_in_Ita

Qualora poi procedessero all'elezione, essa sia nulla per disposizione stessa del diritto; e quelli che hanno eletto il secondo papa e l'eletto stesso – se si ingerirà nel papato – siano privati *ipso iure* di ogni dignità, onore, stato, anche del cardinalato e del pontificato; siano inabili in seguito, a queste stesse dignità, e anche al papato; nessuno, inoltre, obbedisca, in nessun modo, a questo secondo eletto, come papa, sotto pena di esser considerato fautore dello scisma.

In questo caso il concilio provveda, per quella volta, all'elezione del papa. È lecito, però, anzi doveroso che tutti gli elettori – o almeno la maggioranza – non appena possibile senza pericolo per le persone, anche se si profilasse un pericolo per i loro beni, si trasferiscano in luogo sicuro e manifestino il timore subìto davanti a pubblici notai, a persone di riguardo e alla moltitudine del popolo. Allegando questo timore, devono esprimere la specie e la qualità di esso, e giurare solennemente che la paura addotta è vera, che credono di poterla provare, e che essi non la adducono con malizia e con calunnie. Il motivo del timore, inoltre, non può essere allegato in nessun modo oltre il prossimo, futuro concilio.

Inoltre, dopo il trasferimento e dopo aver allegato nel modo predetto il loro timore siano tenuti ad invitare al concilio colui che è stato così eletto. Se quello sia lontano più di un anno dal giorno dell'invito, il termine sia abbreviato, come abbiamo detto sopra, a norma di diritto, ad un anno. Ma ciò non ostante siano obbligati, sia l'eletto stesso sotto minaccia delle pene predette, sia i cardinali, pena la perdita *ipso facto* del cardinalato e di tutti i loro benefici ad indire e pubblicare, come è stato detto sopra, il concilio entro un mese dall'invito, e ad intimarlo quanto prima potranno. E i cardinali stessi e tutti gli altri elettori dovranno recarsi in tempo debito personalmente al concilio, ed aspettare lì fino al termine della causa.

Gli altri prelati siano tenuti, come si è detto, a recarsi al concilio dietro invito dei cardinali, qualora l'eletto trascurasse di convocarli. Colui che è stato così eletto non abbia la presidenza del concilio, anzi, fin dall'inizio egli sia *ipso iure*

Religione_in_Ita

sospeso da ogni esercizio del papato, e nessuno, pena l'accusa di esser fautore dello scisma, deve obbedirgli in alcun modo.

Se poi durante l'anno precedente il concilio si verificassero i casi sopraddetti che, cioè, più d'uno esercitasse l'ufficio papale, o che uno fosse eletto per timore o con pressioni, sia quelli che si credono papi, sia l'eletto per paura o con pressioni, sia i cardinali devono considerarsi *ipso iure* convocati al concilio, obbligati a comparire personalmente ad esporre la loro causa, e ad aspettare il giudizio del concilio.

In questi casi se qualche avvenimento (assedio, guerra, pestilenza o simili) costringesse a cambiare il luogo del concilio, tutti i sunnominati, tutti i prelati e gli altri che hanno il dovere di intervenire al concilio, sono obbligati a recarsi in una località vicina, come già disposto, che sia adatta alla sua celebrazione; e la maggior parte dei prelati, che entro un mese si fossero recati colà, possono considerare quel luogo come la sede del concilio, sia per sé che per gli altri, e a cui questi siano obbligati ad andare, come se fosse stato scelto fin dall'inizio.

Il concilio, infine, così convocato e riunito, esaminando a fondo la causa dello scisma, in contumacia di chi sia stato eletto o si comporti da papa, o dei cardinali, se per caso trascurassero di presentarsi, risolva la lite e definisca la causa e punisca i colpevoli di aver causato o protratto lo scisma, nel governare o nell'obbedire, nel favorire quelli che governano, o nell'eleggere contro la proibizione fatta sopra, e chi avesse mentito nell'allegare il timore, di qualsiasi stato, grado o preminenza essi siano, sia ecclesiastici che laici, di modo che la severità della punizione possa servire di esempio agli altri.

Per evitare le conseguenze della paura o delle pressioni nell'elezione del papa, tanto dannose per tutta la cristianità, oltre quanto stabilito, crediamo bene decidere quanto segue. Se uno incute timore o fa pressione o violenza agli elettori o ad uno di essi nell'elezione del papa, o se uno procura che venga fatta, o approva quanto è stato fatto, o ha dato il suo consiglio in ciò, o ha prestato il suo favore, o consapevolmente ricetta colui che lo facesse, o lo difende, o si mostra

Religione_in_Ita

negligente nell'infliggere le pene specificate più sotto, di qualunque stato, grado o autorità egli sia, anche imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare egli sia ornato, *ipso facto* incorra nelle pene contenute nella costituzione di papa Bonifacio VIII, di felice memoria, che inizia con « Felicis »; e sia punito con esse.

La città, poi, anche se – Dio non voglia! – fosse Roma o qualsiasi altra, che avesse prestato il suo aiuto o avesse dato il suo consiglio, o avesse prestato il suo favore a chi osava agire in tal modo, o che almeno entro un mese non avesse creduto di dover punire chi commette tale delitto, come l'enormità della colpa esige e le sue possibilità permettono, sia per ciò stesso sottoposta all'interdetto ecclesiastico. Inoltre – salva la città sopra nominata – sia senz'altro privata della dignità vescovile, non ostante qualsiasi privilegio.

Vogliamo, inoltre, che questo decreto venga solennemente pubblicato alla fine di ogni concilio generale; ed inoltre che venga letto ogni volta nel luogo in cui sia imminente l'elezione del pontefice romano, prima dell'entrata in conclave, e che venga intimato pubblicamente.

(*Professione che il papa deve fare*).

Quanto più il papa rifulge tra tutti i mortali per la sua altissima potestà, tanto più conviene che egli sia legato da chiari vincoli di fede e dall'osservanza dei riti dei sacramenti della chiesa.

Perché, quindi, nel futuro romano pontefice, fin dagli inizi della sua elezione risplenda di luce singolare la pienezza della fede, stabiliamo e ordiniamo che da ora in poi chiunque sia eletto romano pontefice, prima della pubblicazione della sua elezione faccia pubblicamente dinanzi ai suoi elettori la seguente confessione e professione.

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Nell'anno... ecc. del Signore, io... eletto papa, col cuore e con la bocca confesso e prometto a Dio onnipotente, la cui chiesa col suo aiuto mi accingo a governare, e al beato Pietro, principe degli apostoli, che fino a

Religione_in_Ita

quando vivrò questa mia fragile vita, crederò e terrò fermamente la fede cattolica, secondo le tradizioni degli apostoli, dei concili generali e degli altri santi padri, specialmente degli otto concili universali, e cioè: del primo, Niceno; del secondo, Costantinopolitano; del terzo, Efesino; del quarto, di Calcedonia; del quinto e del sesto, ugualmente di Costantinopoli; del settimo, similmente di Nicea; dell'ottavo, ugualmente di Costantinopoli; ed inoltre del Lateranense, di quello di Lione, e di Vienne, concili generali anch'essi. Osserverò immutata fino nei suoi minimi particolari [34] questa fede, la confermerò, la difenderò e la predicherò anche con la vita e il sangue; seguirò ed osserverò, similmente, in ogni modo, il rito dei sacramenti trasmesso dalla chiesa cattolica.

Questa mia professione e confessione scritta per mio volere dal notaio e archivista della santa chiesa romana è stata da me sottoscritta di mia mano; ed io la offro sinceramente a te, onnipotente Dio, con mente pura e devota coscienza sull'altare di..., alla presenza dei tali e tali. Data...

Sessione XL (30 ottobre 1417)

(*Riforme da attuarsi dal papa insieme col concilio, prima che questo si sciolga*).

Il sacrosanto sinodo di Costanza stabilisce e comanda che il futuro sommo pontefice romano, che con la grazia di Dio sarà eletto fra breve, con questo sacro concilio o con delegati di ogni singola nazione, debba riformare la chiesa nel capo e nella curia romana, secondo equità e per il buon governo della chiesa, prima che questo concilio si sciolga, nelle materie già altre volte presentate dalle nazioni a proposito della riforma, cioè le seguenti:

I. Numero, qualità, e nazione dei signori cardinali.
II. Riserve della sede apostolica.
III. Annate, servizi comuni e minuti.
IV. Conferimento dei benefici e delle grazie aspettative.

34. Cfr. *Mt* 5, 18.

Religione_in_Ita

V. Cause da trattare o meno nella curia romana.
VI. Appelli alla curia romana.
VII. Competenze della Cancelleria e della Penitenzieria.
VIII. Esenzioni e incorporazioni fatte durante lo scisma.
IX. Commende.
X. Conferme delle elezioni.
XI. Frutti del tempo intermedio.
XII. Divieto di alienare i beni della chiesa romana e delle altre chiese.
XIII. Per quali motivi e in qual modo il papa possa essere corretto o deposto.
XIV. Estirpazione della simonia.
XV. Dispense.
XVI. Entrate del papa e dei cardinali.
XVII. Indulgenze.
XVIII. Decime.

Con l'aggiunta che, una volta fatta dalle nazioni la designazione predetta, gli altri possano liberamente, con licenza del papa, tornare alle proprie case.

(*Modo e forma dell'elezione del papa*).

A lode, gloria e onore di Dio onnipotente, per la pace e l'unità della chiesa universale e di tutto il popolo cristiano.

Perché l'elezione del futuro romano pontefice, che sarà fatta tra breve, sia rafforzata da una maggiore autorità e dal consenso di un maggior numero di persone, e perché d'altra parte, considerato lo stato della chiesa, in seguito non vi siano incertezze né scrupoli nelle menti degli uomini su questa elezione, ma ne segua, invece, un'unione certa, vera, piena e perfetta dei fedeli, il sacrosanto concilio generale di Costanza, in vista della comune utilità, per speciale ed espresso consenso e concorde volontà dei cardinali della santa romana chiesa presenti allo stesso sinodo, e del collegio di essi e di tutte le nazioni del presente concilio, stabilisce, ordina e decreta che, solo per questa volta, per eleggere il romano e sommo pontefice, ai cardinali siano aggiunti dei prelati, o altre onorate persone ecclesiastiche costituite

Religione_in_Ita

nei sacri ordini, di ogni nazione presente al sinodo, che ciascuna di queste nazioni avrà creduto di eleggere per sé a questo scopo entro dieci giorni.

A tutti questi lo stesso santo sinodo dà il potere, per quanto è necessario, di eleggere il romano pontefice secondo la forma che segue: che venga riconosciuto cioè, come romano pontefice dalla chiesa universale, senza eccezione, colui che sia stato eletto e accettato dai due terzi dei cardinali presenti al conclave, e dai due terzi di quelli che dovranno essere aggiunti agli stessi cardinali da ciascuna nazione; e che l'elezione non valga e l'eletto non si debba considerare come sommo pontefice se due terzi dei cardinali presenti al conclave e due terzi dei rappresentanti di ciascuna nazione da aggiungersi ai cardinali per l'elezione non siano d'accordo nell'eleggere il romano pontefice.

Questo santo concilio stabilisce, inoltre, comanda e ordina, che i voti che verranno dati da chiunque in questa elezione siano nulli se, come premesso, due terzi dei cardinali e due terzi delle persone da aggiungersi da ciascuna nazione, direttamente o per accessione non confluiscano sullo stesso soggetto. Aggiungiamo anche che i prelati e gli altri che per questa elezione dovranno essere aggiunti agli stessi cardinali siano tenuti ad osservare effettivamente tutte e singole le costituzioni apostoliche, anche penali, emanate circa l'elezione del romano pontefice, e le consuetudini solite ad osservarsi, come gli stessi cardinali.

I predetti elettori, i cardinali e gli altri, prima di procedere all'elezione siano tenuti, inoltre, a giurare che, considerando cosa li attende in questa importante elezione, trattandosi della creazione del vicario di Gesù Cristo, del successore del beato Pietro, del rettore della chiesa universale, di colui che deve dirigere il gregge del Signore, essi procederanno con intenzione pura e sincera, che favoriranno quanto giova alla comune utilità della chiesa universale, prescindendo da qualsiasi accezione di persona di qualsiasi nazione, e da ogni altra considerazione non retta, odio, grazia, favore; cosicché attraverso il loro ministero si provveda ad eleggere un pastore della chiesa universale utile e adatto.

Religione_in_Ita

Ordina ancora, stabilisce e decreta lo stesso santo sinodo, che entro dieci giorni, da computarsi senza interruzione, tutti e singoli i cardinali della santa chiesa romana, presenti al concilio o assenti, e gli altri elettori suddetti, data la nota vacanza della chiesa romana, entrino in conclave in questa città di Costanza, nella maggiore casa del comune di questa città, già predisposta a questo scopo, per fare e condurre a termine tutto il resto, come il diritto stabilisce e prescrive in tutto quello che riguarda l'elezione del romano pontefice, oltre quanto abbiamo detto dei cardinali e degli altri elettori. Cose tutte che, oltre l'osservanza delle precedenti disposizioni, il santo sinodo vuole che rimangano in vigore,

Questa forma, tuttavia, e questo modo di elezione è approvato, comandato, stabilito e decretato per questa volta. Per togliere, inoltre, ogni scrupolo, lo stesso sinodo abilita – e dichiara abilitati – in quanto necessario, tutti quelli che sono presenti e che verranno in futuro, e aderiranno ad esso, ad ogni atto legittimo da compiere nello stesso sinodo attivamente e passivamente, sempre salvi, naturalmente, gli altri decreti dello stesso concilio – di cui supplisce tutti i difetti, che possano intervenire in ciò che abbiamo premesso – non ostante le costituzioni apostoliche, e quelle emanate in concili generali e le altre che prescrivessero qualche cosa in contrario.

SESSIONE XLIV (19 aprile 1418)

(*Decreto sul luogo del prossimo concilio*).

Martino, ecc. Desiderando, anzi volendo soddisfare al decreto di questo concilio generale, che prescrive, tra le altre cose, che i concili generali siano celebrati senz'altro nel luogo che il sommo pontefice, entro il mese precedente la fine di questo concilio, è tenuto a stabilire e assegnare come luogo di celebrazione del futuro concilio successivo al presente, col consenso e l'approvazione dello stesso concilio stabiliamo e destiniamo la città di Pavia. Stabiliamo anche e decretiamo che i prelati e gli altri che devono essere convocati ai concili generali, siano obbligati a raggiungere questa città nel tempo predetto.

Religione_in_Ita

CONCILIO DI BASILEA, FERRARA, FIRENZE, ROMA

(1431-1445)

Religione_in_Ita

Basilea-Ferrara-Firenze-Roma. A Basilea 25 sessioni dal 23 luglio 1431 al 7 maggio 1437. Trasferimento a Ferrara ad opera di Eugenio IV (1431-1447) il 18 settembre 1437, definitivamente il 1° gennaio 1438; da lì a Firenze il 16 gennaio 1439. Qui unione coi Greci il 6 luglio 1439, con gli Armeni il 22 novembre 1439, con i Copti il 4 febbraio 1442. Trasferimento a Roma il 25 aprile 1442, qui unione con i Siri il 30 novembre 1444 e con i Caldei e i Maroniti di Cipro il 7 agosto 1445.

Sessione I (14 dicembre 1431)

(*Scopo del concilio*).

Poiché ogni essere dirige più direttamente e intensamente la sua azione quando ne conosce lo scopo, il santo sinodo, riflettendo assiduamente alle necessità della religione cristiana, dopo matura e accurata deliberazione, con l'aiuto di Dio, da cui proviene ogni bene decide di perseguire con ogni attenzione e sollecitudine questi tre scopi. Primo, far sì che, fugate dai confini del popolo cristiano le tenebre di ogni eresia, per dono del Cristo, vera luce, rifulga lo splendore della verità cattolica. Secondo, che il popolo cristiano, sedata con la dovuta riflessione la rabbia delle guerre, da cui per istigazione del seminatore di zizzania [1], in diverse parti del mondo esso è afflitto e diviso, con l'aiuto dell'autore della pace, ritrovi pace e tranquillità. Terzo, che la vigna del Cristo, – invasa dai triboli e dalle spine dei vizi e divenuta

1. Cfr. *Mt* 13, 24-30.

Religione_in_Ita

quasi una selva, – estirpati questi triboli e queste spine con l'assiduità della necessaria coltura, possa rifiorire mediante la celeste opera dell'agricoltore evangelico [2], e produrre con prospera fertilità i frutti dell'onestà e dell'onore.

Poiché senza la grazia celeste non si possono sperare beni così grandi, il concilio esorta vivamente tutti i cristiani perché supplichino istantemente con devote preghiere, digiuni ed elemosine la divina maestà, affinché Dio, buono e misericordioso, placato da questi umili atti, si degni concedere a questo sacro concilio con la sua consueta bontà, l'attuazione desiderata di tali scopi, imponendo ciò in remissione dei loro peccati.

Sessione III (29 aprile 1432)

(*In nessun modo è possibile lo scioglimento del concilio*).

Il santo sinodo, considerando che lo scioglimento del concilio [3] è stato fatto contro le disposizioni del concilio di Costanza, e che avrebbe per conseguenza un grave pericolo di eversione per la fede, di turbamento e danno per lo stato ecclesiastico e di scandalo per tutto il popolo cristiano, ha stabilito che esso non possa avvenire. E anzi, che, senza che esso costituisca il minimo ostacolo, con la grazia dello Spirito Santo, si proceda nella trattazione già lodevolmente iniziata dei problemi relativi alla stabilità della fede e alla salvezza del popolo cristiano.

Il vescovo di Losanna e il decano di Utrecht non hanno portato da parte del santissimo signor papa la desiderata risposta, benché questi sia stato supplicato, interpellato, richiesto, pregato non solo da questi inviati del concilio a nome dello stesso concilio, ma anche dal serenissimo signor Sigismondo, re dei Romani e fedele difensore della chiesa. Questo santo sinodo, basandosi sul decreto della V sessione

2. Cfr. *Gv* 15, 1-2.

3. Eugenio IV aveva preso l'iniziativa il 12 novembre 1432 e di nuovo il 18 dicembre successivo di inviare a Basilea una bolla « Quoniam alto » con la quale disponeva il trasferimento del concilio a Bologna.

Religione_in_Ita

del sacro concilio di Costanza, ha deciso in questa solenne sessione di interpellare lo stesso santissimo signor papa e i reverendissimi signori cardinali, nel modo e nella forma che seguono.

Questo santo sinodo, legittimamente riunito nello Spirito santo, con ogni riverenza e istanza supplica il beatissimo signor papa Eugenio e per la misericordia di Gesù Cristo [4] lo prega, gli chiede, lo scongiura, e lo esorta a revocare di fatto il preteso scioglimento, come di fatto è stato emesso; e a trasmettere e pubblicare nelle diverse parti del mondo la revoca, come ha fatto per lo scioglimento; e a desistere assolutamente da qualsiasi impedimento al concilio. Anzi, com'è suo dovere, lo favorisca e lo assista; gli procuri i sussidi e gli aiuti opportuni; e fra tre mesi – tempo che esso gli assegna e gli stabilisce come termine perentorio – se le sue condizioni di salute lo permetteranno, venga personalmente. Diversamente, voglia destinare in luogo e vece sua una o più persone e le mandi con pieni poteri, perché possano concludere ogni singola questione di questo concilio fino alla sua completa conclusione, attraverso le varie fasi, gradualmente e successivamente.

Altrimenti, se sua santità trascurasse di farlo, – cosa che neppure si deve pensare del vicario di Cristo – il santo sinodo, secondo quanto gli sembrerà giusto e lo Spirito santo gli avrà suggerito, cercherà di provvedere alle necessità della chiesa e procederà conforme al diritto divino ed umano insieme. Similmente prega i reverendissimi signori cardinali, – che come cardini principali della chiesa di Dio dovrebbero attendere col massimo zelo a queste cose, – chiede loro, li scongiura e li esorta a voler fare sollecita istanza presso il signor papa per quanto riguarda i problemi accennati, e a voler favorire e assistere e aiutare in tutti i modi possibili il concilio. E poiché la loro presenza, data la loro autorità e grande prudenza ed esperienza delle cose, potrebbe essere assai utile a questo sacro concilio, chiede, esorta, cita i signori cardinali e ciascuno di loro in particolare, perché entro

4. Cfr. *Lc* 1, 78.

Religione_in_Ita

tre mesi, cessando ogni impedimento canonico, vengano al sacro concilio generale; termine che stabilisce e assegna in modo preciso e perentorio. In caso diverso, poiché la loro negligenza nel venire a questo sacro concilio per rimediare a tante necessità della chiesa, senza dubbio sarebbe causa di grande pericolo per la fede cattolica, e per tutta la chiesa, questo santo sinodo, trascorso il termine suddetto, procederà contro i negligenti nel venire – come esige la loro contumacia – nel modo che consiglieranno e permetteranno le prescrizioni del diritto divino e umano, e cercherà, con l'aiuto dell'Altissimo, di provvedere alle necessità della chiesa [...].

Sessione IV (20 giugno 1432)

(*Se durante il concilio fosse vacante la sede apostolica non si proceda all'elezione fuori del concilio*).

Questo sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, considera che è previdente preordinare gli eventi futuri e provvedere salutarmente a quanto potrebbe portare danno alla cosa pubblica.

Lo stesso sinodo è impegnato nella lotta all'eresia e nel promuovere la pace del popolo cristiano, con la grazia dello Spirito santo, nella riforma dei costumi, – cosa che certamente è assai necessaria considerato lo stato delle cose e dei tempi, – per questo ha convocato al sacro concilio i venerabili padri cardinali della santa chiesa romana, nella certezza che la loro presenza per l'autorità di cui godono, per la loro saggezza e le loro conoscenze possa esser in molti modi feconda. Dato che se essi venissero al concilio come figli obbedienti e la vacanza della sede apostolica avvenisse altrove, potrebbero essere danneggiati proprio quelli che obbediscono al concilio e servono all'utilità della chiesa, perché l'obbedienza non porti danno, ma un aumento di utilità e di onore e perché la disobbedienza non debba per caso essere utile ad alcuni che sono negligenti, il santo sinodo, riflettendo con previdente attenzione a queste ed altre cose

Religione_in_Ita

che potrebbero e dovrebbero preoccupare qualunque uomo prudente, stabilisce, prescrive e definisce che nell'eventualità della vacanza della sede apostolica durante questo sacro concilio generale, l'elezione del sommo pontefice debba esser fatta nella sede di questo sacro concilio e proibisce assolutamente che venga fatta altrove.

Ciò che venisse tentato in contrario con qualsiasi autorità, anche papale, non ostante qualsiasi costituzione fatta o da farsi, o altre disposizioni contrarie sarà vano e di nessun valore o importanza *ipso iure*, per disposizione di questo concilio.

Chi tentasse di fare il contrario sia inabile sia attivamente che passivamente all'elezione del romano pontefice, e a qualsiasi altra dignità. Sia, inoltre, privato per sempre di ogni dignità che avesse e incorra senz'altro nella nota di infamia e nella sentenza di scomunica.

Chi credesse di ritenere valida, di fatto, qualche pretesa elezione, nonché il preteso eletto e quelli che a lui aderiscono e si comportano con lui come se veramente fosse tale, incorrano ugualmente nella stessa pena. Quanto all'assoluzione di tutti e singoli quelli che sono incorsi nelle sentenze accennate o in qualcuna di esse, il sinodo la riserva a sé soltanto, eccetto in pericolo di morte. Stabilisce, infine, che il presente decreto lega, colpisce, ha forza e sortisce l'effetto dopo quaranta giorni consecutivi che seguiranno immediatamente il giorno della sua pubblicazione.

SESSIONE VIII (18 dicembre 1432)

(*Il concilio deve essere unico*).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Come la santa chiesa cattolica è unica, secondo le parole del suo sposo, Cristo: *Una è la mia colomba, la mia diletta* [5],

5. *Ct* 6, 8.

Religione_in_Ita

e secondo la professione di fede, dato che l'unità non soffre divisione, non può esservi se non un unico concilio generale, espressione della chiesa cattolica.

Poiché, dunque, con i decreti dei sacri concili generali di Costanza e di Siena, e con l'approvazione dei due pontefici romani, Martino V di felice memoria ed Eugenio IV, il concilio generale è stato convocato in questa città di Basilea, dove in effetti si è legittimamente raccolto sotto la guida dello Spirito santo, è chiaro che durante questo concilio non possa esservene un altro altrove.

Chiunque dunque, durante questo sacro concilio osasse convocare e raccogliere un'altra assemblea sotto il nome di concilio generale, evidentemente non promuoverebbe un concilio della chiesa cattolica, ma un conciliabolo di scismatici.

Questo santo concilio, perciò, ammonisce ed esorta tutti i fedeli del Cristo, di qualunque stato o dignità, anche papale, imperiale o regale, essi siano, e li scongiura per il divino giudizio – quel giudizio che la divina scrittura ricorda in Core, Datan e Abiron, autori dello scisma [6] – ordina e comanda severamente in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia delle pene stabilite dal diritto contro gli scismatici, che durante questo santo concilio non osino fare o raccogliere, magari col pretesto di qualche promessa o giuramento altra assemblea sotto il nome di concilio generale – che del resto non sarebbe tale – o recarvisi, o partecipare ad essa come se fosse un concilio generale, o ricorrere in qualunque modo ad essa, o considerarla e ritenerla come concilio generale, o anche solo nominarla, anche se si adduca la ragione che esso è già stato indetto o si tenti di indirlo nel futuro.

Se poi un ecclesiastico, anche se fosse un cardinale di santa romana chiesa, o qualsiasi altro di qualunque stato, grado, o condizione, pretendesse di andare a Bologna o ad altra località sotto il nome di concilio durante questo in atto a Basilea, o rimanervi, incorra *ipso facto* nella sentenza di scomunica, di privazione di ogni beneficio, dignità e uf-

6. Cfr. *Nm* 16.

Religione_in_Ita



Enea Silvio Piccolomini parte per il Concilio di Basilea (1431).
Affresco del Pinturicchio

(Siena, Duomo, Libreria Piccolomini).

Religione_in_Ita

ficio, e di inabilità ad essi. Quanto alle dignità, agli uffici e ai benefici di costoro, ne venga liberamente disposto da coloro, cui spetta per diritto, anche nel caso che le chiese fossero cattedrali o metropolitane.

SESSIONE XI (27 aprile 1433)

(*A perpetuo rafforzamento dei concili generali*).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, e espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Poiché la frequente celebrazione dei concili generali, come precipua coltivazione della vigna del Signore, riguarda lo stato di tutta la chiesa, è necessario attendere con ogni diligenza a superare con cura tutti gli ostacoli che potessero impedire una istituzione così utile.

Questo santo concilio, quindi, attenendosi alla prescrizione del decreto della 39ª sessione del concilio di Costanza e desiderando che in futuro non rinascano gli scandali che, ahimè! si vedono ai nostri giorni a danno della chiesa, stabilisce e prescrive che il romano pontefice – che è tenuto per primo a lavorare nella vigna del Signore e a indurre gli altri al lavoro col suo esempio – debba intervenire ai concili generali, personalmente o per mezzo di uno o più suoi legati *a latere* da eleggersi col consiglio e col consenso – non auricolare – di due terzi dei Cardinali. Inoltre tutti gli ecclesiastici, i quali secondo il diritto o per consuetudine hanno il dovere di partecipare ai concili a meno che siano trattenuti da legittimo impedimento, siano obbligati in futuro senza altro invito, a intervenire agli stessi concili generali, indetti in forza della costituzione del concilio di Costanza o da indirsi per autorità di questo sacro concilio di Basilea o di qualche altro futuro concilio legittimamente radunato. In caso di impedimento, essi siano tenuti a mandare persone adatte con potere di rappresentarli.

Se poi il romano pontefice e le altre persone ricordate fossero negligenti in ciò o si adoprassero per impedire di

Religione_in_Ita

fatto, in qualsiasi modo, lo stesso concilio, per trasferirlo prorogarlo, scioglierlo, ed entro quattro mesi non si fossero ricreduti offrendo una vera soddisfazione, da quel momento il papa sia *ipso facto* sospeso dal governo papale e le predette persone dall'amministrazione delle loro dignità. Il governo papale in questo caso sia devoluto al sacro concilio.

Se poi per due mesi, dopo i quattro suddetti, essi subissero queste pene col cuore indurito, il concilio generale proceda sia contro il romano pontefice che contro le persone in parola, fino alla deposizione inclusa.

Sessione XII (13 luglio 1433)

(*Decreto sulle elezioni e conferme dei vescovi e dei prelati*).

Come nel costruire una casa il primo pensiero dell'architetto è quello di gettare fondamenta tali che l'edificio possa durare a lungo, così nella riforma generale della chiesa la preoccupazione principale di questo santo sinodo è che vengano assegnati alle chiese pastori capaci di sostenerle come colonne e basi con la forza della loro dottrina e dei loro meriti.

Quanta diligenza debba usarsi nell'eleggere i prelati lo dimostra chiaramente la natura del loro ufficio: vengono assunti, infatti, al governo delle anime, per le quali il signore nostro Gesù Cristo è morto ed il suo sangue prezioso è stato sparso [7]. Per questo i sacri canoni, promulgati per ispirazione dello spirito di Dio, hanno provvidenzialmente stabilito che ogni chiesa e collegio o convento si scelgano il loro prelato.

Aderendo a queste prescrizioni, questo santo sinodo, riunito nello stesso Spirito santo, stabilisce e definisce che il romano pontefice in futuro non debba riservarsi l'assegnazione di tutte le chiese metropolitane, cattedrali, collegiate, dei monasteri e delle dignità elettive eccettuate, naturalmente, le riserve sancite dal diritto e quelle relative alle

7. Cfr. *At* 20, 28.

Religione_in_Ita

terre direttamente o indirettamente soggette alla chiesa di Roma. Si provveda invece debitamente alle suddette chiese metropolitane, alle cattedrali, ai monasteri, alle collegiate e alle dignità elettive vacanti, per mezzo di elezioni e conferme canoniche, secondo il diritto comune, senza derogare per questo agli statuti, ai privilegi e consuetudini ragionevoli e salve le postulazioni contenute nel diritto comune.

Questo santo sinodo ritiene pure conforme alla ragione e utile alla cristianità che il romano pontefice non voglia far nulla contro questo salutare decreto, se non per motivi rilevanti, ragionevoli ed evidenti, da specificarsi espressamente nelle lettere apostoliche. E perché questo utile decreto venga osservato più fedelmente, lo stesso santo sinodo vuole che nel giuramento che il romano pontefice dovrà pronunciare in occasione della sua assunzione, vi sia anche l'obbligo di osservare inviolabilmente questo decreto.

E poiché bisogna che i prelati siano tali quali sono stati descritti, chi ha il diritto di elezione, ponga ogni cura per fare una degna elezione dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini; scegliendo chi possa soddisfare ad un ufficio così divino. E sappiano che se in cosa di tanta importanza essi agissero con inganno o con negligenza, mettendo da parte il timore di Dio, come responsabili dei cattivi pastori saranno partecipi delle pene che questi dovranno subire nel severo giudizio di Dio.

Poiché lo sforzo dell'umana debolezza non potrebbe far nulla senza l'aiuto di Dio onnipotente, da cui discende *tutto ciò che di meglio ci viene dato ed ogni dono perfetto* [8], nel giorno dell'elezione del vescovo o dell'abate, gli elettori si raccolgano nella chiesa per ascoltare con grande devozione la messa dello Spirito santo, e lo preghino umilmente perché voglia ispirarli ad eleggere un degno pastore. E per meglio meritare di ottenere questa grazia, procedano all'elezione dopo aver ricevuto, contriti e confessati, il sacramento dell'eucarestia.

Nel luogo dell'elezione, per ogni prelato da eleggere gli elettori giureranno nelle mani di chi presiede – e il presidente

8. *Gc* 1, 17.

Religione_in_Ita

stesso giurerà nelle mani di colui che viene immediatamente dopo di lui per dignità – in questo modo: « Io N. giuro e prometto a Dio onnipotente, al tale santo o alla tale santa, al cui nome è consacrata la chiesa, di eleggere quello che crederò che possa essere più utile alla chiesa nelle cose spirituali, e di non dare il voto a chi vuole procurarsi l'elezione con la promessa o col dono di qualche bene ».

Identico giuramento faccia e trasmetta chi si serve di un procuratore e così pure il procuratore in quei casi in cui, secondo il diritto comune, può essere scelto un procuratore.

Tale giuramento sia prestato anche da quanti prendono accordi in vista della futura elezione di un prelato; i quali pure, sono obbligati a giurare. Se essi non si attenessero a queste norme, siano privati, per quella volta, *ipso iure*, del potere di eleggere.

Eleggano, quindi, come prelato una persona di età legittima, di seri costumi, che abbia conoscenza delle lettere [9], costituito negli ordini sacri e idoneo sotto ogni altro aspetto, conforme ai sacri canoni. Se poi l'elezione fosse fatta in altro modo e cadesse su persona diversa da come descritto, o fosse viziata da simonia, l'elezione sia *ipso iure* invalida e nulla; e quelli che hanno eletto simoniacamente, oltre alle altre pene, siano privati *ipso facto* per sempre del diritto di eleggere; gli altri siano soggetti alle pene canoniche. Quelli che sono stati eletti con simonia o che hanno partecipato a tale elezione, perché concepiscano orrore per un così grande delitto, incorrano senz'altro nella pena di scomunica e non possano essere assolti – gli eletti e i confermati – da tale reato e scomunica, se non rinunceranno liberamente alle chiese e alle dignità, alle quali sono stati vergognosamente eletti; siano inoltre resi inabili a poter avere quelle chiese e dignità che essi hanno ottenuto tanto indegnamente.

Per togliere poi ogni causa di ambizione, questo santo sinodo scongiura per la misericordia di Gesù Cristo [10], e supplica istantissimamente re, prìncipi, comunità di qualsiasi

9. Cfr. *Tt* 1, 7-9.
10. Cfr. *Lc* 1, 78.

Religione_in_Ita

grado e dignità, sia ecclesiastici che laici, che non vogliano scrivere lettere agli elettori, o presentare istanze per chi, direttamente o indirettamente, cerca di procurarsi questi uffici. Ancor meno facciano minacce, pressioni o qualcosa di simile, per cui si proceda ad una elezione meno libera. Ugualmente si comanda agli stessi elettori, in virtù di santa obbedienza, che non eleggano nessuno tenendo conto delle istanze, minacce, o pressioni, di cui si è parlato. Fatta poi l'elezione e presentata a quelli cui appartiene il diritto di conferma, qualora si presentasse qualcuno che fosse stato eletto insieme ad un altro, o che si opponesse all'elezione, sia convocato personalmente per discutere il caso dell'elezione. Generalmente, inoltre, venga esposto un avviso pubblico nella chiesa in cui è stata fatta l'elezione, secondo la costituzione di Bonifacio VIII, di felice memoria.

Compaia o meno un opponente, chi ha diritto di conferma proceda *ex officio*, come se si trattasse di una procedura di inquisizione ed usi ogni diligenza perché vengano debitamente esaminate e discusse la forma dell'elezione, i meriti dell'eletto e tutte le circostanze. Se risulta che l'elezione dev'essere confermata o invalidata, sia confermata o invalidata con sentenza legale. E perché ogni cosa proceda onestamente, senza ombra o sospetto, colui che conferma si guardi bene dall'esigere qualche cosa, per quanto piccola, ma anche dal ricevere ciò che venisse offerto per la conferma, sotto forma di omaggio, di sussidio, di gratitudine, o sotto qualunque altro pretesto.

Per i notai e per gli scrivani, in questi casi, sia fissato un modesto compenso, tenuto conto dell'opera prestata nello scrivere, non del valore dei frutti della prelatura.

Se fossero confermate elezioni fatte senza osservare le prescrizioni suddette o soggetti non idonei, o elezioni fatte con simonia, queste conferme siano senz'altro nulle. In particolare quelli che confermano persone diverse da quelle descritte sopra, cioè non idonee, siano privati del diritto di conferma solo per quella volta; se lo fanno con simonia, incorrano *ipso facto* nella scomunica, da cui non potranno

Religione_in_Ita

essere assolti se non dal romano pontefice, a meno che non siano in pericolo di morte.

Quanto al sommo pontefice, questo santo sinodo lo esorta – dovendo egli essere lo specchio e la norma di ogni santità e purezza, – a non esigere né ricevere assolutamente nulla per la conferma di quelle elezioni che siano deferite a lui; altrimenti, se agisse diversamente dando scandalo alla chiesa, sia deferito al futuro concilio.

Per gli oneri, poi, cui egli deve andare incontro per il governo della chiesa universale, per il sostentamento dei cardinali della santa romana chiesa e degli altri officiali necessari, provveda nel modo migliore e con dignità questo sacro concilio, prima del suo scioglimento.

Se il concilio non vi provvedesse allora le chiese e i benefici che finora hanno pagato una certa tassa per la nomina di un nuovo prelato, in futuro siano tenuti a pagarne la metà nell'anno successivo al pacifico possesso del beneficio, ciò sino a che non sia stato provvisto diversamente al papa e al sostentamento dei cardinali.

Con queste disposizioni il sacro sinodo non intende recar pregiudizio alla santa chiesa romana e universale, né a chiunque altro.

Sessione XV (26 novembre 1433)

(*Dei concili provinciali e sinodali*).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Già da tempo questo santo sinodo ha promulgato un decreto utilissimo per dare stabilità e vigore ai concili generali, la cui frequente celebrazione costituisce la principale coltivazione del campo del Signore.

Ma poiché di questa cura non vi è dubbio che facciano parte i sinodi episcopali e i concili provinciali, gli antichi canoni prescrissero che si radunassero spesso. Lo stesso santo sinodo desiderando che anche ai nostri tempi si osservino

Religione_in_Ita

le antiche, lodevoli consuetudini, stabilisce e comanda che ogni vescovo – personalmente, se non è trattenuto da un impedimento canonico, altrimenti per mezzo di un suo rappresentante a ciò adatto – celebri ogni anno il sinodo episcopale in ciascuna diocesi, dopo l'ottava della resurrezione del Signore, almeno una volta all'anno, dove non vi sia la consuetudine di celebrarlo due volte. Questo sinodo duri due o tre giorni; o tanto quanto sembrerà necessario ai vescovi.

Il primo giorno, quindi, si riuniscano il vescovo e tutti gli altri che hanno il dovere di prendere parte al sinodo; durante la messa, o dopo, il vescovo o altri in suo nome esponga la parola di Dio; esorti tutti a comportarsi bene, ad astenersi dal male e a osservare la disciplina ecclesiastica e i doveri propri di ciascuno; e specialmente che quelli, cui è affidata la cura delle anime, nei giorni festivi e nelle altre solennità istruiscano il popolo loro soggetto con la dottrina e con salutari ammonimenti.

Dopo ciò, si leggano gli statuti provinciali e sinodali; e, tra le altre cose, un buon trattato che insegni come si debbano amministrare i sacramenti, ed altre cose utili per i sacerdoti. Quindi il vescovo stesso faccia indagini diligenti sulla vita e i costumi dei suoi sudditi; e cerchi di reprimere con la debita correzione la vergogna della perversa eresia, i contratti ispirati ad usura, il concubinato, la fornicazione, e qualsiasi altro delitto o mancanza. Revochi le alienazioni di beni ecclesiastici proibite dal diritto; riformi e corregga in meglio gli abusi dei chierici e degli altri suoi sudditi, che mancassero circa l'ufficio divino e l'obbligo di portare l'abito ecclesiastico.

E poiché l'inosservanza della costituzione di papa Bonifacio VIII sulla clausura delle monache – che inizia con *Periculoso* – causa spesso molti scandali, il vescovo faccia del suo meglio, perché essa venga assolutamente osservata, secondo il contenuto della stessa costituzione; così pure, che i religiosi di qualsiasi ordine soggetti alla sua autorità, osservino fedelmente le loro regole e costituzioni, specie poi, che rinunzino ad ogni possesso. Faccia anche in modo che

Religione_in_Ita

quando essi vengono accolti nell'ordine, non si esiga nulla con simonia.

Ma la preoccupazione principale del vescovo nel sinodo sia quella di vigilare e di usare i dovuti rimedi perché nessuna dottrina eretica, erronea, scandalosa, offensiva per orecchie delicate, o sortilegi, divinazioni, incantesimi, superstizioni, e ogni altra diabolica invenzione, contaminino la sua diocesi.

Siano istituiti, inoltre, i testi sinodali: uomini seri, prudenti e onesti, che abbiano zelo per la legge di Dio, in numero proporzionato all'estensione delle diocesi; o altri che abbiano le loro stesse facoltà, dove non vi sono altri, costituiti a questo scopo. Se questi non sembrassero adatti al vescovo, ne scelga altri (come egli crederà necessario), allontanando i primi. Questi siano obbligati a giurare nelle mani del vescovo o di chi lo rappresenta, come prescrive il canone: *Episcopus in synodo*; e durante l'anno visitino la diocesi e riferiscano a colui, cui spetta correggere e riformare, ciò che loro sembra degno di correzione e di riforma. Questi punti se non fossero già stati corretti e riformati, siano portati dinanzi al prossimo sinodo, nel quale si cerchi di provvedere con i dovuti rimedi.

Ma oltre a ciò che il vescovo verrà a sapere dai testi sinodali, o da quelli che esercitano il loro ufficio, cerchi di indagare anche lui, personalmente e con diligenza sulle mancanze dei suoi sudditi, e la severità del meritato castigo colpisca talmente i trasgressori, da servire di esempio a quelli che intendessero comportarsi male.

In ogni provincia venga celebrato anche, in luogo sicuro, almeno entro due anni dalla fine del concilio generale, e poi almeno di triennio in triennio, il concilio provinciale. Ad esso, debitamente convocati, intervengano sia l'arcivescovo che tutti i suffraganei, e gli altri che sono tenuti a partecipare a questi concili provinciali. Se un vescovo fosse trattenuto da un impedimento canonico, designi un suo rappresentante, che non solo scusi e provi i motivi della sua assenza, ma assista anche, a suo nome, al concilio e accolga tutto quello che il concilio credesse opportuno stabilire. In caso contrario, lo stesso vescovo per ciò stesso sia sospeso dal

Religione_in_Ita

percepire la metà dei frutti della sua chiesa per un anno; questi saranno devoluti a favore della fabbrica della sua chiesa, da persona che dovrà esser designata nel concilio stesso. Gli altri, che fossero negligenti nell'intervenire, siano puniti, invece, a giudizio dello stesso concilio, rimanendo, naturalmente, in vigore le altre pene stabilite dal diritto.

Durante il concilio generale, però, e nei sei mesi precedenti i concili provinciali non si celebrino.

Al principio del concilio provinciale, inoltre, il metropolita, o altri in suo nome, durante o dopo la messa, tenga un'esortazione, per ricordare seriamente i doveri dello stato ecclesiastico e particolarmente quelli inerenti all'ufficio del vescovi. E ricordi a ciascuno che se – conforme alla parola del profeta – per colpa sua venisse a perdersi l'anima di qualcuno, il Signore richiederà dalle loro mani il sangue di essi [11].

In particolare si faccia, allora, una precisa ammonizione perché gli ordini e i benefici vengano assegnati a persone degne e meritevoli, la cui vita sia sufficientemente conosciuta e testimoniata; e senza alcuna macchia di simonia; e, soprattutto nell'affidare la cura delle anime, si usi somma diligenza e si faccia un maturo esame; e i beni ecclesiastici siano lodevolmente destinati non ad usi illeciti, ma ad onore di Dio, alla conservazione delle chiese, con particolare riguardo, secondo i sacri canoni, alla cura dei poveri e degli indigenti, sapendo che di tutto ciò essi dovranno rendere conto dinanzi al tribunale dell'eterno giudice fino all'ultimo soldo [12].

In questi concili si faccia un diligente esame, secondo quanto il diritto stabilisce, dei vizi da correggere, della riforma dei costumi dei sudditi, e soprattutto del comportamento dei vescovi nell'assegnare i benefici, nel confermare le elezioni, nel conferire gli ordini, nello scegliere i confessori, nel predicare al popolo, nel punire le mancanze dei loro sudditi, nell'osservanza dei sinodi episcopali, e in tutte le cose che in qualsiasi maniera riguardano l'ufficio del vescovo, la loro giurisdizione e il loro governo sia in questioni spirituali che

11. Cfr. *Ez* 3, 18 e 20.
12. Cfr. *Mt* 5, 26.

Religione_in_Ita

temporali. In modo particolare si curi che conservino pure le loro mani dalla piaga della simonia. E quelli che avessero mancato in ciò, siano corretti e puniti dallo stesso concilio.

Si indaghi anche diligentemente, per tutte queste cose, sul metropolita. Il concilio ne metta in rilievo espressamente le mancanze e i difetti, e l'ammonisca e lo preghi che proprio perché è chiamato e deve essere il padre degli altri, si astenga assolutamente da tali difetti. Ed oltre a ciò, questa indagine sul suo conto, messa in iscritto, sia trasmessa senza indugio al Romano pontefice, o ad altro suo superiore, se ne avesse, perché lo punisca e corregga come merita.

Tra le altre cose, il sacro concilio cerchi con ogni diligenza, di sedare le discordie, le contese, le inimicizie, se ve ne fossero tra qualsiasi persona, che potessero turbare la quiete e la tranquillità della provincia; e, come farebbe un buon padre, attenda con vigilanza alla pace e alla concordia dei figli. E se avvenisse che queste discordie sorgessero fra regni, province e principati, i santi vescovi di Dio procurino che i concili delle loro province si riuniscano insieme, e i concili facciano in modo, consigliandosi e aiutandosi a vicenda, di togliere di mezzo ogni fonte di discordia. Né cerchino di evitare questo loro dovere per amore o per odio contro qualcuno; ma guardando a Dio solo e alla salvezza del popolo bandita ogni tiepidezza, attendano all'opera santa della pace.

Nel concilio provinciale che precede immediatamente il concilio generale, si discutano inoltre, tutti quei problemi che fosse sembrato bene doversi trattare nello stesso concilio generale, a gloria di Dio, ad utilità della provincia, e per la salvezza del popolo. In esso vengano scelti in numero adeguato quelli che dovranno recarsi al prossimo concilio generale come rappresentanti di tutta la provincia; e si provveda ad essi con un sussidio o in qualche altro modo, come meglio sarà sembrato secondo le norme del diritto e le risoluzioni del concilio provinciale. E si facciano le cose in modo, che quelli i quali oltre le persone designate – come già accennato – volessero recarsi al concilio generale, non debbano in nessun modo esserne gravati; e così il loro clero.

Religione_in_Ita

Si rilegga anche, in ogni concilio provinciale, ciò che secondo le prescrizioni canoniche deve leggersi in essi, perché venga scrupolosamente osservato; e si infliggano ai trasgressori le pene dovute.

Se poi i metropoliti o i vescovi, cessando il legittimo impedimento, fossero negligenti nel celebrare i concili provinciali e diocesani nei termini predetti, perdano con ciò stesso la metà di tutti i frutti e proventi che loro appartengono per le loro chiese, da devolversi a favore della fabbrica delle stesse chiese. Se poi persistessero per tre mesi in questa negligenza, siano sospesi *ipso facto* dai loro uffici e benefici. Passato questo tempo, il vescovo più anziano della provincia o colui che viene subito dopo il vescovo in dignità nella diocesi – a meno che ciò non spetti ad altri per consuetudine o privilegio – sia tenuto a supplire alla loro negligenza nel celebrare questi sinodi provinciali ed episcopali.

Comanda, inoltre, questo santo sinodo, a tutti i prelati degli ordini religiosi di qualsiasi specie, cui appartiene celebrare i capitoli, che ne curino e ne facciano curare la celebrazione nei tempi stabiliti e sotto minaccia delle pene predette. In essi con ogni attenzione e diligenza si trattino i problemi della vera riforma delle singole professioni e ordini, secondo le prescrizioni canoniche e le costituzioni delle varie associazioni religiose; di modo che in seguito nei singoli monasteri sia viva, come deve, l'osservanza della regola secondo le proprie norme e costituzioni, e soprattutto siano osservati perfettamente i tre voti fondamentali della professione religiosa.

Con ciò, tuttavia, questo santo sinodo non intende in nessun modo derogare ai diritti di chiunque.

SESSIONE XVIII (26 giugno 1434)

(*Rinnovazione del decreto di Costanza sull'autorità e il potere dei concili generali*).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito Santo, immagine della chiesa universale, a perpetua memoria.

Religione_in_Ita

È riconosciuto di grande utilità per la chiesa cattolica che la sua autorità – cui tutti devono sottomettersi – già dichiarata nel sacro concilio di Costanza, venga spesso ribadita e sia portata a conoscenza di tutti.

E come alcuni concili usarono rinnovare le salutari prescrizioni e dichiarazioni di precedenti sinodi, così anche questo santo sinodo col testo che segue rinnova quella necessaria dichiarazione sull'autorità dei concili generali, promulgata nel suddetto concilio di Costanza: *In primo luogo...* e *Inoltre dichiara...* [13].

Sessione XIX (7 settembre 1434)

(*Intorno ai patti intervenuti tra il concilio e i greci per l'unione*).

Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, immagine della chiesa universale, a perpetua memoria.

Come una buona madre è sempre in ansia per la salute dei figli, e non si dà pace fino a che, se vi è qualche disaccordo tra loro, la discordia non sia sopita, così e molto più la santa madre chiesa, che genera i figli alla vita eterna, ha sempre usato mettere in opera ogni tentativo perché tutti i cristiani, tolto di mezzo ogni dissenso, con fraterna carità conservino l'unità della stessa fede, senza la quale non può esservi salvezza.

È stata quindi precipua cura di questo santo sinodo, fin dal suo inizio, di estinguere la recente divisione dei Boemi e quella antica dei Greci, per unirli a noi con lo stesso perpetuo vincolo della fede e dell'amore.

Abbiamo quindi invitato a questo sacro concilio per primi con ogni carità i Boemi, più vicini, quindi, con lettere e per mezzo di nostri inviati, i Greci, per fare questa santa unione. E benché il caso dei Boemi fosse ritenuto da molti, in principio, non solo difficile, ma quasi impossibile e i nostri sforzi fossero ritenuti superflui ed inutili, pure il signore nostro

13. V. sopra p. 364.

Religione_in_Ita

Gesù Cristo, cui nulla è impossibile, ha diretto le cose in modo così salutare fino a questo momento, che ha giovato di più alla chiesa questo stesso invito dei Boemi, che i molti potentissimi eserciti che sono entrati in Boemia a mano armata. Questo fatto ci infonde una speranza così grande, da farci perseguire questa unione dei Greci con ogni fiducia e perseveranza: impresa che noi affrontiamo tanto più volentieri, quanto più li vediamo inclini a questa unione.

Non appena, infatti, il serenissimo imperatore dei Greci e il patriarca di Costantinopoli sono stati richiesti dai nostri inviati, hanno subito destinato a questo santo sinodo tre dei loro uomini più insigni, tra quelli che godono fra essi di grande autorità – e il primo è consanguineo dello stesso imperatore – muniti del necessario mandato da parte sua, con bolla d'oro sottoscritta di propria mano, e di lettere del patriarca. Tanto nella congregazione generale, quanto dinanzi ai nostri commissari, essi hanno manifestato il desiderio vivissimo dell'imperatore, del patriarca e di tutta la chiesa orientale per questa unione; e ci sollecitano in modo meraviglioso al proseguimento di un'opera così grande, affermando, tra l'altro due cose con fermezza e costanza: che l'unione stessa non è possibile in nessun modo senza un concilio universale, cui partecipino sia la chiesa occidentale che quella orientale; e che in questo concilio, se sarà celebrato secondo gli accordi che seguono, la stessa unione sarà senz'altro conclusa.

All'udire queste cose, naturalmente la nostra letizia e la nostra gioia fu somma. Cosa mai, infatti, potrebbe avvenire alla chiesa cattolica di più felice e di più glorioso di questo, che tanti popoli orientali, – che non sembra differiscano molto, per numero di abitanti da quelli che appartengono alla nostra fede – si uniscano a noi nella stessa unità della fede? Cosa di più utile e fruttuoso di questo vide mai il popolo cristiano dall'inizio della chiesa nascente: che venga estirpato, cioè, del tutto uno scisma così lungo e dannoso?

Da questa unione, poi, noi ci attendiamo anche un'altra utilità, con l'aiuto di Dio, per la cristianità: che molti dalla empia religione maomettana si convertano alla fede cattolica.

Religione_in_Ita

Che cosa, dunque, non si dovrebbe tentare e mettere in opera dai cristiani per così pie e sante prospettive? Quale cattolico non dovrebbe esporre, non diciamo i fuggevoli beni di questo mondo, ma addirittura il corpo e la vita per un così grande aumento del nome cristiano e della fede?

Riponendo, quindi, ogni nostro pensiero in Dio [14], *che solo sa compiere opere meravigliose* [15], abbiamo incaricato i cardinali della santa chiesa romana, i presidenti della sede apostolica, il patriarca di Antiochia, arcivescovi, vescovi, abati, maestri e dottori in giusto numero, perché trattassero con gli stessi ambasciatori dei Greci questo problema e il modo di condurlo in porto. Essi, abboccatisi spesso sia tra di loro che con gli stessi ambasciatori, si sono accordati con essi sui punti che seguono; questi, poi, deliberati dalle commissioni sacre conforme al modo di procedere di questo concilio, sono stati portati a conclusione e confermati dalla congregazione generale.

Segue il testo, con il mandato dello stesso signor imperatore e la bolla d'oro; ed è questo.

(*Convenzione degli incaricati del santo concilio con gli ambasciatori dei Greci*).

Gli ambasciatori del serenissimo signor imperatore dei Greci e del signor patriarca di Costantinopoli, cioè il signor Demetrio protonostiario, Paleologo Metodite, il venerabile Isidoro, abate del monastero di S. Demetrio, e il signor Giovanni Dissipato, familiare dell'imperatore, incontratisi con i signori deputati del sacro concilio, prima di tutto dissero che, se fosse piaciuto alla chiesa occidentale, questo sinodo avrebbe potuto essere celebrato a Costantinopoli e che la chiesa orientale si sarebbe raccolta lì a proprie spese e non sarebbe stato necessario che la chiesa occidentale sostenesse spese per i prelati orientali per questo motivo. Anzi, che lo stesso signor imperatore sarebbe venuto incontro

14. Cfr. *Sal* 54, 23; *I Pt* 5, 7.
15. *Sal* 135, 4.

Religione_in_Ita

ai prelati Latini che si fossero recati a Costantiponoli, secondo le sue possibilità.

Se poi fosse sembrato meglio che i prelati della chiesa orientale venissero nelle terre dei Latini per il sinodo suddetto allora per giusti motivi sarebbe stato necessario che si accollasse le spese la chiesa occidentale.

Poiché ai signori deputati sembrava per molte ragioni che l'unione avrebbe potuto farsi con maggiore opportunità in questa città di Basilea, dove il concilio è già in atto, hanno insistito spesso e molto presso gli ambasciatori perché fosse scelto lo stesso luogo per questa santa unione, offrendo le spese a ciò necessarie. E tuttavia, poiché gli ambasciatori risposero che erano state date loro dall'imperatore e dal patriarca istruzioni limitate a certi luoghi, e quindi non potevano scegliere questo luogo, non nominato nelle stesse istruzioni, i deputati a nome del santo concilio, ben conoscendo l'intenzione santa e perfetta del concilio, che è quella di non guardare a disagi e spese per l'onore di Dio e l'incremento della fede cattolica, non ritennero opportuno mettere a repentaglio un bene così grande solo a causa del luogo.

Accettarono, quindi, se fosse piaciuto al santo concilio, una delle località che seguono, con questa clausola: che – come si è convenuto sotto – venissero mandati alcuni, o uno solo, presso il signor imperatore, presso il patriarca e presso gli altri, affinché con efficaci argomenti li persuadessero a voler acconsentire su questa città di Basilea.

I luoghi proposti sono: la Calabria, Ancona, o altra città marittima, Bologna, Milano, o altra città in Italia; fuori d'Italia, Buda, in Ungheria, Vienna, in Austria, e per ultimo la Savoia. I signori deputati convennero, tuttavia, con i signori ambasciatori su quanto segue, sempre che fosse approvato dal sacro concilio.

In primo luogo gli ambasciatori promisero che a questo concilio sarebbero venuti l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli, e gli altri tre patriarchi, ed arcivescovi e vescovi, e quegli altri ecclesiastici che avessero potuto senza grave disagio. Ed inoltre, che sarebbero venuti anche da

Religione_in_Ita

tutti i regni e domini dipendenti dalle chiese dei Greci, con piena potestà e con mandato, confermato da giuramento e da altre clausole opportune, sia da parte dei signori secolari che dei prelati.

Inoltre, che si mandassero uno o più ambasciatori, da parte del sacro concilio, con otto mila ducati, per raccogliere i prelati della chiesa orientale a Costantinopoli. Questi otto mila ducati saranno spesi dagli stessi ambasciatori del sacro concilio come sembrerà al signor imperatore o agli stessi ambasciatori del concilio. A condizione, però, che se gli stessi prelati Greci non volessero venire a Costantinopoli, o se, una volta venuti a Costantinopoli, non volessero venire al predetto sinodo, l'imperatore sarebbe stato tenuto a rifondere agli stessi ambasciatori del sacro concilio quanto avessero speso.

Ancora: che la chiesa occidentale sostenesse le spese di quattro grosse galere, di cui due salpino da Costantinopoli e due da altre località, per condurre, a suo tempo, al nostro porto, e ricondurre a Costantinopoli il signor imperatore, i patriarchi e i prelati della chiesa orientale con il loro seguito, fino al numero di settecento persone. Per questi la chiesa occidentale sosterrà le spese in questo modo: per le spese dell'imperatore e delle settecento persone da Costantinopoli al nostro ultimo porto, darà all'imperatore quindici mila ducati; dall'ultimo porto fino alla sede del sinodo, e poi dopo, fino a che rimaranno al concilio, e quindi fino al loro ritorno a Costantinopoli, offrirà all'imperatore e alle settecento persone adeguato trattamento.

Entro dieci mesi, a cominciare dal prossimo novembre, il sacro concilio sarà tenuto a mandare due galere grandi e due leggere a Costantinopoli con trecento balestrieri. Esse trasporteranno gli ambasciatori del sacro concilio e il signor Demetrio pronostriario Paleologo, primo degli ambasciatori del signor imperatore. Questi ambasciatori porteranno con sé quindicimila ducati da consegnarsi al signor imperatore, per le spese sue e per quelle dei patriarchi, dei prelati e di quanti altri verranno, fino al numero di settecento persone; per le spese, cioè, che incontreranno da Costantinopoli fino all'ultimo porto in cui sbarcheranno, come accennato sopra.

Religione_in_Ita

Gli ambasciatori del sacro concilio che andranno con le galere disporranno che diecimila ducati siano pronti per essere spesi, se necessario, in difesa della città di Costantinopoli, per il pericolo che potrebbe derivare dai Turchi durante l'assenza del signor imperatore. Il denaro sarà speso da persona da destinarsi dagli ambasciatori del santo concilio, secondo le necessità.

I predetti ambasciatori del sacro concilio disporranno anche per le spese di due galere leggere e di trecento balestrieri per la difesa della città di Costantinopoli durante l'assenza del signor imperatore; il personale di queste galere e i balestrieri giureranno nelle mani dell'imperatore di comportarsi fedelmente. I loro capitani saranno scelti dall'imperatore.

Gli ambasciatori suddetti sostengano spese equivalenti a quanto occorre per armare due galere pesanti.

Gli ambasciatori del sacro concilio, che andranno a Costantinopoli, designeranno al signor imperatore il porto nel quale da ultimo dovrà sbarcare, ed una delle località sopra nominate, in cui dovrà svolgersi il predetto sinodo universale. Faranno tuttavia del loro meglio perché sia scelta la città di Basilea, com'è da sperare.

Intanto questo sacro concilio di Basilea continuerà a tenersi fisso in essa, né si scioglierà; in caso di legittimo impedimento: – Dio non voglia! – secondo la disposizione del capitolo *Frequente*, si trasferirà ad altra città per la sua continuazione.

Nel caso poi che il signor imperatore non fosse contento di questo luogo, allora, dopo un mese dallo sbarco, il sacro concilio si trasferirà ad una delle località nominate, da scegliersi, come abbiamo detto sopra, dal concilio stesso.

Tutto quanto è stato premesso sarà adempiuto dall'una e dall'altra parte in qualsiasi circostanza e il sacro concilio lo metterà in esecuzione nel modo più fermo e con il maggior vigore e sicurezza possibili: cioè con decreto e bolla. A tutto quello che è stato concluso e concordato il sommo pontefice dia il suo consenso con bolle ufficiali. Tutto quanto è stato detto, inoltre, e ogni singola disposizione devono intendersi

Religione_in_Ita

in buona fede, senza inganno e frode, e senza legittimo ed evidente impedimento.

Adempiute tutte queste clausole, gli ambasciatori dei Greci affermano e promettono che verranno assolutamente, anche se vi fosse o incombesse la guerra sulla città. E che a conferma di tutte queste cose presenteranno al sacro concilio il mandato dell'imperatore con bolla d'oro; essi e gli altri giureranno in suo nome, scrivendo e sottoscrivendo a garanzia della loro ferma e vera fede che debba farsi, con Dio, il santo, universale concilio, se non sopravverrà la morte dell'imperatore o qualche impedimento chiaro e vero, che non possa essere evitato.

Da ultimo fu chiesto agli stessi ambasciatori dei Greci che dessero chiaramente su qualche espressione, contenuta nelle loro istruzioni. E prima di tutto che cosa intendessero con il termine: *sinodo universale*.

Risposero: che il papa e i patriarchi partecipassero a tale sinodo personalmente o per mezzo di loro rappresentanti; e ugualmente che gli altri prelati fossero in esso personalmente o per mezzo di rappresentanti. E promisero, conforme a quanto è stato detto sopra, che il signor imperatore dei Greci e il patriarca di Costantinopoli sarebbero intervenuti personalmente.

E cosa intendessero con le parole: *libero* e *inviolato*. Risposero: che uno potesse esprimere liberamente il proprio pensiero senza impedimento o violenza di alcuno. *Senza contesa*: cioè senza polemica rissosa e offensiva. Non si escludevano però, con ciò, le dispute e i confronti necessari, fatti con serenità, cortesia e carità. *Apostolico e canonico*. Per quanto riguarda come dovessero intendersi tutte queste cose, e come procedere nel sinodo, si rimettevano a ciò che lo stesso sinodo universale dichiarerà ed ordinerà.

Similmente, che l'imperatore dei Greci e la loro chiesa avesse gli onori dovuti, quelli, cioè, che aveva al tempo in cui sorse lo scisma, salvi sempre i diritti, gli onori, i privilegi e le dignità del sommo pontefice, della chiesa di Roma e dell'imperatore dei Romani. Se poi fosse sorto qualche dubbio, si stesse alla decisione del concilio universale predetto.

Religione_in_Ita

Segue il testo del mandato dell'Imperatore, con la bolla d'oro, tradotto dal Greco in Latino: *Quoniam missi fuerunt...* e cioè: *poiché sono stati mandati*; e la lettera del signor Patriarca di Costantinopoli, dal Greco tradotta in Latino, con bolla di piombo.

Col presente decreto questo santo sinodo approva con l'autorità della chiesa universale i predetti accordi e convenzioni; li ratifica e li conferma, stabilisce, decreta e promette di osservarli sia nel loro insieme che ognuno di essi in particolare, e di adempierli senza tergiversazione, così come è stato predetto. E poiché ciò porta all'incremento della vera fede e all'utilità della chiesa cattolica e di tutto il popolo cristiano deve esser sommamente gradito e accetto a tutti quelli che amano la fede di Cristo.

Poiché, come è stato già detto, i Greci richiedono per vari motivi che il santissimo signor papa Eugenio IV approvi espressamente questi accordi e convenzioni, perché a causa di ciò non sia trascurato un bene così grande, questo santo sinodo lo prega e lo supplica con ogni carità, lo scongiura e gli chiede per la misericordia di Gesù Cristo [16], quanto più istantemente, che voglia dare espressamente il suo consenso a questi accordi e convenzioni, già approvati e ratificati con decreto del sinodo in favore della fede e dell'unità ecclesiastica, con lettere bollate secondo l'uso della curia romana.

SESSIONE XX (22 gennaio 1435)

(*Decreto sui concubinari*).

Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, riunito legittimamente nello Spirito santo, espressione di tutta la chiesa, a perpetua memoria.

[...] Qualsiasi chierico – di qualunque stato, condizione, religione, dignità, anche vescovile o di altra preminenza esso

16. Cfr. *Lc* 1, 78.

Religione_in_Ita

sia – il quale, dopo esser venuto a conoscenza di questa costituzione – e si presume che egli abbia tale conoscenza entro due mesi dopo la sua pubblicazione nelle chiese cattedrali (che i vescovi sono tenuti a fare) – da quando la stessa costituzione è venuta a sua conoscenza, fosse un concubinario, sia *ipso facto* sospeso per tre mesi dal percepire i frutti di tutti i suoi benefici. Il suo superiore destini questi frutti a beneficio della fabbrica o ad altra evidente utilità delle chiese da cui essi sono percepiti.

Naturalmente, il superiore è tenuto ad ammonire questo pubblico concubinario, non appena si sappia che egli è tale, perché allontani entro brevissimo tempo la concubina. Se egli non la allontanasse, o se riprendesse quella che ha mandato via o altra, questo santo sinodo ordina che lo privi senz'altro di tutti i suoi benefici. Questi pubblici concubinari anche dopo l'allontanamento delle concubine e l'emendamento palese della loro vita siano inabili a ricevere qualsiasi bene, dignità, beneficio o ufficio, fino a che i loro superiori non li abbiano dispensati. Ma se, una volta dispensati, fossero recidivi [17] e tornassero al pubblico concubinato, siano del tutto inabili a quanto abbiamo detto, senza alcuna speranza di dispensa.

Se poi quelli, a cui spetta correggerli, fossero negligenti nel punirli come è stato disposto, i loro superiori puniscano con la dovuta pena sia loro per la loro negligenza, che i colpevoli per il loro concubinato.

E nei concili provinciali e sinodali si proceda severamente contro questi negligenti nel punire, o che hanno fama di aver commesso tale delitto, anche con la sospensione dal conferimento dei benefici o con altra pena proporzionata.

Se poi quelli, la cui destituzione spetta al Romano pontefice, dai concili provinciali o dai loro superiori fossero trovati degni della privazione per pubblico concubinato, con processo di inquisizione siano deferiti al sommo pontefice.

17. Cfr. *Pr* 26, 11; *II Pt* 2, 22.

Religione_in_Ita

La stessa diligente indagine sia fatta in ogni capitolo generale e provinciale per quanto riguarda i propri membri, rimanendo in vigore le altre norme contro quelli di cui abbiamo parlato, e contro gli altri concubinari non pubblici.

Per «pubblici», poi, devono intendersi non solo quelli il cui concubinato è notorio per una sentenza o per una confessione giuridicamente rilevante o per l'evidenza del fatto, quando questo non possa essere tenuto nascosto, ma anche chi tiene una donna sospetta di incontinenza, o di cattiva fama, e, ammonito dal suo superiore, non la rimanda.

E poiché in alcune regioni vi è chi, avendo giurisdizione ecclesiastica, non si vergogna di accettare somme di denaro dai concubinari, sopportando che essi vivano in tale vergogna, si comanda sotto pena dell'eterna maledizione, che in futuro essi non tollerino in nessun modo o facciano finta di non vedere tali cose, con patti, composizioni, o con la speranza di qualche guadagno. In caso diverso, oltre la pena predetta per la loro negligenza, siano obbligati e costretti senz'altro a restituire il doppio di quanto hanno ricevuto per questo motivo, da destinarsi ad usi pii.

I prelati, inoltre, si preoccupino in ogni modo di allontanare dai loro sudditi – anche con l'aiuto del braccio secolare – queste concubine; e non permettano che i figli nati dal loro concubinato vivano presso il padre.

Comanda ancora, questo santo sinodo, che la presente costituzione venga pubblicata anche nei predetti sinodi e capitoli, e che ognuno ammonisca diligentemente i propri sudditi ad allontanare le loro concubine. Obbliga, inoltre, tutti i secolari, anche quelli che abbiano dignità regale, a non frapporre impedimento, con qualsiasi scusa, ai prelati che in ragione del loro ufficio intendono procedere contro i loro sudditi per questo concubinato.

E siccome ogni peccato di fornicazione è proibito dalla legge divina, e deve evitarsi sotto pena di peccato mortale, ammonisce tutti i laici, sia ammogliati che liberi, che vogliano astenersi ugualmente dal concubinato. È infatti degno di molta riprensione chi ha la propria moglie e va dalla donna

Religione_in_Ita

altrui; e chi è libero, se non intende astenersi, sposi, secondo il consiglio dell'apostolo [18].

Per l'osservanza di questo divino precetto, quelli che ne hanno il dovere si diano da fare in ogni modo, sia con ammonizioni salutari che con gli altri rimedi canonici.

(*Gli interdetti non si devono porre troppo facilmente*).

Poiché dalla facile imposizione degli interdetti nascono, di solito, molti scandali, questo santo sinodo stabilisce che nessuna città, paese, castello, villaggio o luogo possa esser sottoposto ad interdetto ecclesiastico se non per una colpa dei luoghi stessi o del signore o dei reggitori o degli officiali.

Per colpa, invece, o per causa di qualsiasi altra persona privata questi luoghi non possano essere sottoposti ad interdetto da qualsiasi autorità ordinaria o delegata, se tale persona non è stata prima scomunicata e denunziata, ossia pubblicata in chiesa, e se i signori, o reggitori od officiali di tali località, richiesti dall'autorità del giudice, non hanno allontanato effettivamente entro due giorni la persona scomunicata, ovvero non l'hanno costretta a dare soddisfazione.

In caso poi che questa, anche se cacciata entro i due giorni, si ricredesse o offrisse riparazione, la celebrazione dei divini misteri può riprendere. Ciò può aver luogo anche quando la questione è in pendenza.

(*Contro quelli che si appellano con troppa leggerezza*).

Perché le liti possano terminare più presto, non sia permesso riappellarsi per lo stesso aggravio o per la stessa causa interlocutoria che non abbia valore definitivo. E chi si appella senza seri e giusti motivi prima della sentenza definitiva sia condannato dal giudice di appello oltre che al pagamento delle spese, dei danni e dell'interesse, a pagare quindici fiorini d'oro alla parte appellata.

18. Cfr. *I Cor* 7, 9.

Religione_in_Ita

SESSIONE XXI (9 giugno 1435)

(*Delle annate*).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

In nome dello Spirito santo paraclito, questo santo sinodo stabilisce, che sia nella curia romana che altrove, per ottenere la conferma delle elezioni, l'accettazione delle postulazioni, la provvista delle presentazioni, e per ogni conferimento, collazione, elezione, postulazione, presentazione, anche fatta da laici, e ancora per ogni costituzione, installazione, investitura, non si esiga d'ora in avanti assolutamente nulla, sia prima che dopo, dalle chiese anche cattedrali e metropolitane, dai monasteri, dalle dignità, dai benefici, dagli offici ecclesiastici, qualsiasi essi siano, a titolo di sigillo della bolla di annate comuni, di servizi minori, di primi frutti, di redditi del primo anno o sotto qualsiasi altro titolo, colore, scusa, col pretesto di qualsiasi consuetudine, privilegio, o statuto, o per qualsiasi altra causa od occasione, direttamente, o indirettamente. Sarà dato solo il compenso dovuto agli scrittori, agli abbreviatori, e ai registratori delle lettere o minute per il loro lavoro.

Se qualcuno credesse di poter contravvenire a questo sacro canone esigendo qualche compenso, dandolo o promettendolo, incorra nelle pene stabilite contro i simoniaci, e non acquisti nessun diritto e nessun titolo alle dignità e ai benefici ottenuti in questo modo.

Anche gli obblighi, le promesse, le censure e le disposizioni date, e tutto quello che potesse esser fatto in pregiudizio di questo utilissimo decreto, non avranno nessuna forza e siano ritenuti nulli.

E se – Dio ci guardi – il romano pontefice, che più degli altri deve mettere in esecuzione ed osservare i canoni dei concili universali, scandalizzasse la chiesa col fare qualche cosa contro questa disposizione, sia deferito al concilio generale. Gli altri siano puniti con una degna punizione dai loro

Religione_in_Ita

superiori in proporzione della loro colpa, secondo le disposizioni dei canoni.

(*Come si debba celebrare in chiesa l'ufficio divino*).

Se uno nel pregare un principe di questo mondo si preoccupa di presentarsi con abito decoroso, con portamento dignitoso, di non precipitare nel parlare, ma di pronunciare chiaramente le parole, e di essere attento con la mente, quanto più diligentemente deve fare attenzione ad usare queste cautele nel luogo sacro, nell'accingersi a pregare l'Onnipotente?

Stabilisce, quindi, il santo sinodo, che in tutte le cattedrali e chiese collegiate, ad ore opportune, dato il dovuto segnale col suono delle campane, si recitino con riverenza, da tutti, le lodi divine per ogni ora, non di corsa o in fretta, ma piano e adagio e con una pausa conveniente, specie a metà di ciascun versetto dei salmi, osservando la dovuta differenza tra l'ufficio solenne e quello feriale.

Nell'accingersi a recitare le ore canoniche, si entri in chiesa con la tunica talare e con le cotte pulite, lunghe fin sotto la metà della tibia, o con cappe, secondo la diversità delle stagioni e delle regioni, tenendo in capo non i cappucci, ma le almucie o le berrette. Giunti in coro, ci si comporti con serietà, come il luogo e l'ufficio esigono; non chiacchierando o parlando, o leggendo lettere o altri scritti. E poiché si recano lì proprio per recitare i salmi, non devono tenere le labbra unite e chiuse, ma cantino tutti – specie quelli costituiti in maggiore dignità – gioiosamente i salmi, e i canti a Dio.

Quando si dicono le parole: *Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo*, si alzino tutti. Quando si pronuncia quel glorioso nome di Gesù, nel quale *ogni ginocchio si piega, dei celesti, degli abitatori della terra, degli inferi*[19], tutti inchinino il capo.

19. *Fil* 2, 10.

Religione_in_Ita

Nessuno, mentre si cantano pubblicamente le ore in comune, legga o reciti privatamente l'ufficio; non solo, infatti, in tal modo defrauda il coro dell'onore che gli spetta, ma disturba anche gli altri che cantano i salmi.

Perché poi queste norme siano debitamente osservate, – ed anche le altre che riguardano il proseguimento del divino ufficio o la disciplina del coro – il decano, o quegli cui spetta sia solerte e vigilante, volgendo lo sguardo attentamente, qua e là, perché non sia fatto nulla senza il dovuto ordine.

Quanto ai trasgressori di queste disposizioni, siano puniti con la multa di quell'ora in cui le norme predette sono state trasgredite, o con una maggiore, secondo la gravità della trasgressione.

(*In qual tempo ciascuno debba essere in coro*).

Chi, a mattutino, non sarà presente all'ufficio divino da prima della fine del salmo *Venite exsultemus* [20], nelle altre ore da prima della fine del primo salmo, e nella messa da prima dell'ultimo *kyrie, eleison* alla fine, – a meno che, costretto da una necessità, e chiesta e ottenuta dal presidente del coro la licenza di allontanarsi, non debba andarsene – per quell'ora sia considerato assente, salve le consuetudini delle chiese, qualora ve ne fossero di più strette su questo punto. Si osservi la stessa disciplina con coloro che non prendano parte alle processioni dal principio alla fine. Per l'osservanza di questa norma sia designato qualcuno, il quale abbia l'incarico di annotare le singole persone che non giungono al tempo stabilito, obbligato dal giuramento ad agire fedelmente e a non risparmiare nessuno.

Questo santo sinodo comanda anche che nelle chiese in cui non vi fossero distribuzioni per le singole ore, siano senz'altro stabilite norme di modo che ognuno percepisca un utile più o meno grande secondo il suo lavoro, togliendo assolutamente l'abuso, per cui chi è presente ad una sola ora, usurpa le distribuzioni di tutto il giorno; e l'altro, per cui i

20. *Sal* 94, 1.

Religione_in_Ita

preposti, o decani, o gli altri officiali, solo per il fatto che sono officiali, anche se attualmente siano assenti non per utilità della chiesa, percepiscono le distribuzioni quotidiane.

(*Come debbano recitarsi le ore canoniche fuori del coro*).

Questo santo sinodo ammonisce tutti quelli che sono beneficiati o costituiti negli ordini sacri, che sono tenuti a recitare le ore canoniche, perché vogliano recitare l'ufficio diurno e notturno non con voce gutturale, o fra i denti, o mangiandosi o storpiando le parole; e neppure inframezzando discorsi o ridendo; ma che – lo dicano soli o in compagnia – lo recitino con riverenza e pronunciando bene le parole, e in luogo tale per cui non debbano perdere la devozione. Si devono, anzi, preparare e disporre ad esso, conformemente a quanto sta scritto: *Prima della preghiera prepara l'anima tua, perché tu non sia uno di quelli che tentano Dio* [21].

(*Di quelli che durante i sacri misteri vanno in giro per la chiesa*).

Coloro che godono di benefici ecclesiastici, specie se maggiori, se durante la celebrazione degli uffici divini fossero visti andare in giro per la chiesa o fuori, nei dintorni di essa, camminando o chiacchierando con altri, perdano *ipso facto* la presenza non solo di quell'ora, ma di tutto il giorno. Chi, ripreso una volta, non si correggesse, sia privato delle distribuzioni per un mese; e sia sottoposto anche ad una pena maggiore, se la sua pertinacia lo richiedesse, così che alla fine sia costretto a desistere. Si faccia anche in modo che i divini uffici non vengano impediti o disturbati dall'andare e venire tumultuoso per la chiesa da parte di chiunque.

I religiosi che nelle chiese conventuali mancassero su questi punti, siano gravemente puniti a discrezione dei loro superiori.

(*Della tabella appesa in coro*).

Perché ogni cosa nella casa di Dio proceda con ordine e ciascuno sappia cosa deve fare, si ponga una tabella appesa

21. *Sir* 18, 23.

Religione_in_Ita

in modo permanente nel coro, nella quale sia scritto cosa si deve leggere o cantare da ciascun canonico o dagli altri beneficiati in ogni ora per una settimana, o anche per un tempo più lungo.

Chi poi fosse negligente nel compiere – personalmente o per mezzo di altri – quanto è scritto in essa, perda per ogni ora le distribuzioni di un giorno intero.

(*Di quelli che nella messa non cantano tutto il credo, o cantano canzoni, o leggono a voce troppo bassa, o senza l'inserviente*).

Volendo abolire l'abuso di alcune chiese, nelle quali il *Credo* – che è il simbolo e la professione della nostra fede – non viene cantato completamente fino alla fine, o si tralascia il prefazio o l'orazione del Signore, o si cantano nella chiesa canzoni secolari, o si celebra la messa – anche privata – senza l'inserviente, o a voce talmente bassa, nelle orazioni, da non essere percepita dagli astanti, stabiliamo che chi sarà stato trovato colpevole su questi punti, sia debitamente punito dal suo superiore.

(*Di quelli che danno in pegno il culto divino*).

Aboliamo anche l'abuso, che deroga apertamente al culto divino, per cui alcuni canonici, contraendo debiti si obbligano in tale forma coi loro creditori, che, se al tempo stabilito non avessero soddisfatto ai loro obblighi, cessino dai divini uffici; e dichiarando nulla questa obbligazione, anche se confermata con giuramento, stabiliamo che chi fa un contratto illecito di tal genere, perda *ipso facto* i frutti di tre mesi, da devolversi alla chiesa stessa. E fino a che non abbia ripreso la celebrazione dei divini uffici, non percepisca nessun provento dalla stessa chiesa.

(*Di quelli che tengono il capitolo durante la messa maggiore*).

Questo santo sinodo proibisce che i canonici nel tempo della messa solenne, specie nei giorni festivi, tengano capitoli, o atti capitolari, o altre trattazioni a meno che non

Religione_in_Ita

lo richieda una assoluta ed evidente necessità. Chi per tale ora indicesse il capitolo, sia sospeso per una settimana dalle distribuzioni quotidiane; ed anche i canonici per quella ora non percepiscano le stesse distribuzioni.

(*Non si tengano spettacoli in chiesa*).

Detestando anche quel vergognoso abuso, divenuto frequente in alcune chiese, – per cui alcuni benedicono con mitra, pastorale e vesti pontificali come vescovi e altri si vestono da re e duchi (e questa festa in alcune regioni si chiama dei matti, o degli innocenti, o dei fanciulli), altri fanno giochi da maschere e da teatro, altri balli e baldorie tra uomini e donne e spingono la gente al divertimento e al riso, altri preparano banchetti e conviti, – questo santo sinodo stabilisce e comanda sia agli ordinari che ai decani e rettori di chiese, sotto pena della sospensione da tutti i proventi ecclesiastici per tre mesi, che non permettano più che nella chiesa, che deve essere casa di preghiera [22], e anche nel cimitero abbiano luogo questi e simili ludibri, e che si tengano mercati o commerci di fiere. E non manchino di punire i trasgressori con la censura ecclesiastica e con altri rimedi del diritto.

Questo santo sinodo stabilisce pure che siano nulle tutte le consuetudini, le leggi e i privilegi che su questi argomenti non si accordino con questi decreti.

Sessione XXII (15 ottobre 1435)

(*Condanna del libello di Agostino Favaroni*).

Il sacrosanto sinodo di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Poiché tra le altre opere di pietà, questo santo sinodo si è riunito in modo particolare per conservare la verità della

22. Cfr. *Is* 56, 7; *Mt* 21, 13.

Religione_in_Ita

fede cattolica e per estirpare gli errori e le eresie, è nostra precipua sollecitudine – non appena sappiamo che si diffonde qualcosa che possa offendere la purezza della fede cristiana ed annebbiare lo splendore della luce nelle menti dei fedeli – intervenire tempestivamente e liberare con ogni diligenza il campo del Signore dalla nociva zizzania [23] e dai rovi.

Questo santo concilio condanna quindi e riprova un libello, pubblicato dal maestro Agostino, detto volgarmente da Roma, arcivescovo di Nazareth. Il primo trattato riguarda il mistero dell'unità di Gesù Cristo e della chiesa, cioè del Cristo totale; il secondo, del Cristo capo e del suo principato; un altro della carità del Cristo per gli eletti e del suo infinito amore. Lo condanna con i suoi sostenitori perché contiene una dottrina non sana ed erronea.

In particolare condanna la scandalosa affermazione contenuta nello stesso libro, erronea nella fede e che le pie orecchie dei fedeli non possono ascoltare senza orrore, che, cioè, il Cristo pecca ogni giorno, e che da quando cominciò ad essere ha peccato ogni giorno, quantunque egli dica che non intende affermare ciò del Cristo, capo della chiesa e nostro salvatore, ma delle sue membra, che egli ha affermato essere un solo Cristo, col Cristo capo.

Condanna anche queste proposizioni ed altre simili, che esso dichiara ricadere negli articoli condannati nel sacro concilio di Costanza, e cioè: Non tutti i fedeli giustificati sono membra del Cristo, ma solo gli eletti, che alla fine regneranno col Cristo. Le membra di Cristo, da cui è formata la chiesa, sono costituite *secondo l'ineffabile prescienza di Dio* [24]; essa tuttavia, non è formata se non da quelli che *sono stati chiamati secondo il proposito* [25] della scelta. Non è sufficiente, perché alcuni diventino membra del Cristo, essere uniti a lui dal vincolo dell'amore, ma si richiede un'altra unione.

23. Cfr. *Mt* 13, 30.
24. *I Pt* 1, 2.
25. *Rm* 8, 28.

Religione_in_Ita

Ed anche le seguenti proposizioni, contenute nel libro:

L'umana natura nel Cristo è veramente Cristo.

L'umana natura nel Cristo è la persona di Cristo.

L'intima causa che determina la natura umana nel Cristo, non si distingue realmente dalla stessa natura determinata.

La natura umana nel Cristo è senza dubbio la persona del Verbo: e il Verbo, nel Cristo, assunta la natura, è realmente la persona che assume.

La natura umana assunta dal verbo con unione personale è veramente Dio naturale e proprio.

Cristo secondo la volontà creata ama tanto la natura umana unita alla persona del Verbo, quanto ama la persona divina.

Come in Dio due persone sono ugualmente amabili, così nel Cristo le due nature, l'umana e la divina sono ugualmente amabili a causa della persona che hanno in comune.

L'anima del Cristo vede Dio così chiaramente ed intensamente, come Dio vede chiaramente ed intensamente se stesso.

Il santo sinodo condanna queste proposizioni ed altre che derivano dalla stessa radice e contenute nello stesso libro come erronee nella fede. Perché, quindi, non avvenga che qualcuno dei fedeli a causa di questa dottrina cada in errore, comanda severamente che nessuno osi insegnare, predicare, difendere o approvare la dottrina di questo libro e in particolare le proposizioni sopra riferite, già dannate e riprovate, come abbiamo riferito, ed anche quei trattati che lo difendessero.

Quelli poi che si comportassero diversamente, vengano puniti come eretici ed anche con altre pene canoniche.

In nessun punto però, il concilio intende derogare con queste sue disposizioni alle espressioni ed agli scritti dei santi dottori che parlano di questi argomenti; anzi accetta e accoglie le loro dottrine secondo il loro vero significato, come viene comunemente esposto e dichiarato nelle scuole di teologia da essi stessi o da altri dottori.

Con questa sentenza il santo sinodo non intende neppure pregiudicare la persona dell'autore, perché anche se è stato

Religione_in_Ita

convocato, ha allegato le cause della sua assenza; ed in alcuni suoi scritti ed in altri modi ha sottomesso la sua dottrina al giudizio della chiesa.

Concludendo, questo santo sinodo comanda ed impone a tutti gli arcivescovi, vescovi, cancellieri delle università, e agli inquisitori per l'eresia, che vogliano usare la loro accorta diligenza e provvedere che nessuno possa avere questo libro e gli scritti che lo difendono, od osi conservarlo e tenerlo presso di sé, e che anzi lo consegni alle persone sopra indicate, perché ne facciano quello che le leggi dispongono. In caso diverso, si proceda contro di essi con le sanzioni canoniche.

SESSIONE XXIII (16 marzo 1436)

(*Dell'elezione del sommo pontefice*).

Il sacrosanto concilio generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Poiché un buon pastore è la salvezza del popolo, è giusto che questo santo sinodo cerchi in tutti i modi – almeno per quanto è possibile alla diligenza della legge umana, – che il romano pontefice, che è il primo e più alto pastore del gregge del Signore, sia eletto e continui ad essere tale da provvedere alla salvezza di tutte le anime e all'utilità di tutto il mondo cristiano, e possa degnamente adempiere un ufficio così grave.

Perciò questo santo sinodo, rinnovando le costituzioni dei sacri concili e dei sommi pontefici sull'elezione del romano pontefice, ed aggiungendo ad esse alcune norme salutari, stabilisce che ogni qualvolta la sede apostolica divenga vacante, i cardinali della santa romana chiesa, presenti nel luogo dove si deve procedere all'elezione del sommo pontefice, nel decimo giorno della vacanza della sede, si raccolgano tutti in una cappella o in un luogo vicino al conclave. Di qui, camminando a due a due dietro la Croce, cantando devotamente *Vieni Spirito creatore*, entrino nel luogo del conclave.

Religione_in_Ita

Ciascuno introduca in esso solo due servitori necessari. Per ordinare le cerimonie si possono ammettere anche due chierici, di cui almeno uno notaio. Il Camerlengo, poi, insieme con quelli cui è stata affidata la custodia del conclave, faccia in modo che nessuno vi entri, oltre a quelli che abbiamo ricordato. Egli, poi, dopo l'ingresso dei cardinali, chiuse le porte, entri con gli incaricati, e faccia un diligente sopralluogo alle celle dei cardinali; ed eccettuate le medicine degli infermi e dei deboli, se trova lì cose da mangiare o cibi preparati, li faccia rimuovere.

Quindi uscendo e chiudendo la porta del conclave, faccia una guardia severa, ed ogni giorno esamini diligentemente i cibi portati ai cardinali; e non permetta che venga introdotto se non quanto sembra necessario ad un onesto sostentamento, fermi restando nella loro efficacia i decreti di questo sacro concilio promulgati nella quarta e nella settima sessione [26].

Il giorno seguente, tutti i cardinali, alla presenza di quelli che sono in conclave, ascoltata la messa dello Spirito santo, ricevano l'eucarestia. E prima di cominciare lo scrutinio, giurino sui santi evangeli in questa forma: Io, cardinale tale, giuro e prometto a Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito santo, e al beato Pietro, principe degli apostoli, di eleggere come pontefice quello che crederò utile alla chiesa universale, sia nello spirituale che nel temporale, e idoneo a tanta dignità; di non dare il voto a chi capirò che verisimilmente cerca di procurarsi l'elezione con la promessa o con la donazione di qualche bene temporale, o con suppliche, – presentate da sé o da altri – o in qualunque altra maniera, direttamente o indirettamente. E giuro di non prestare obbedienza a chi è stato eletto pontefice, prima che questi abbia prestato giuramento secondo la formula del decreto del sacro concilio di Basilea. Così mi aiuti Dio, al quale il giorno del tremendo giudizio dovrò render conto di questo giuramento e di tutte le mie opere.

26. Il decreto della IV sessione (v. sopra pp. 414-415) disponeva che in caso di vacanza durante il concilio il conclave si tenesse a Basilea; il decreto della VII sessione precisava che il consueto termine di dieci giorni era elevato per tale occasione a sessanta giorni.

Religione_in_Ita

Dopo ciò, ognuno di essi consegnerà la sua scheda, in cui dovranno essere indicati non più di tre nomi; se ne nominasse più di uno, che un nome sia scelto fuori dal collegio cardinalizio.

Non si faccia più di uno scrutinio al giorno. E questo subito dopo la messa. Lette le schede, se i voti dei due terzi non confluiscono nella stessa persona, siano subito bruciate.

Prima di sei scrutini, non si può fare accesso nei confronti di nessuno.

Durante questo tempo i cardinali considerino attentamente quanto merito o demerito possono acquistare per sé con l'elezione del pontefice, e quanto frutto o quanto danno, quanto bene e quanto male possono fare al popolo cristiano. È certo che in nessuna cosa si può conseguire la grazia del signore nostro Gesù Cristo o meritare la sua ira, più di quando si tratta di preporre il suo vicario alle sue pecore: quelle pecore che egli ha talmente amato, da degnarsi di morire [27] e di soffrire per esse il supplizio della croce.

(*Della professione del sommo pontefice*).

Questo santo sinodo dispone che chi è stato eletto papa deve esprimere il suo consenso all'elezione fatta nella sua persona, nel modo che segue. Se egli è presente in curia il consenso sia manifestato ai cardinali, o, se fuori di essa, a qualcuno di essi, o ad altri che ne abbia da essi il mandato, alla presenza di un notaio e di almeno dieci persone. Se poi egli, comunicatagli l'elezione, dopo esserne stato richiesto non accettasse entro un giorno naturale dall'ora della richiesta, la sua elezione sia considerata come non avvenuta e i cardinali siano tenuti a procedere ad un'altra nel nome del Signore.

Ma espresso, come si diceva, il consenso, i cardinali gli prestino subito la dovuta obbedienza come a sommo pontefice. Una volta, poi, prestata l'obbedienza dai cardinali, a nessuno sia più lecito dubitare della legittimità del suo pontificato.

27. Cfr. *Gv* 10, 11, 15.

Religione_in_Ita

(*Forma del consenso*).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo.

Io N., eletto papa, col cuore e con la bocca confesso e prometto a Dio onnipotente, la cui chiesa col suo aiuto mi accingo a governare, e al beato Pietro, principe degli apostoli, che, fino a che vivrò questa fragile vita, crederò e terrò fermamente la fede cattolica come è stata tramandata dagli apostoli, dai concili generali, e dagli altri santi padri, specialmente dagli otto santi concili universali, e cioè dal primo, di Nicea; dal secondo, di Costantinopoli; dal terzo, primo di Efeso; dal quarto, di Calcedonia; dal quinto e sesto, ugualmente di Costantinopoli; dal settimo, di Nicea; dall'ottavo, similmente di Costantinopoli; ed inoltre dal Lateranense, da quelli di Lione, di Vienne, di Costanza, e di Basilea, concili generali anch'essi; prometto di conservare intatta questa fede fino all'ultima sillaba [28], di difenderla e di predicarla fino all'effusione della vita e del sangue; e similmente di seguire in ogni modo e di osservare il rito dei sacramenti della chiesa ad essa trasmesso.

Prometto anche di lavorare fedelmente per la difesa della fede cattolica, per la estirpazione delle eresie e degli errori, per la riforma dei costumi, e per la pace del popolo cristiano.

Giuro anche di attendere alla celebrazione dei concili generali e alla conferma delle elezioni, secondo le prescrizioni del sacro concilio di Basilea.

Ho sottoscritto questa professione di mia mano: la offro a te, con mente sincera, sull'altare, o Dio onnipotente, cui nel giorno del tremendo giudizio dovrò render conto di questo e di tutte le mie opere. Ripeterò solennemente questa professione nel primo concistoro pubblico.

Perché col passare del tempo una così salutare prescrizione non venga dimenticata dal sommo pontefice, ogni anno, nel giorno in cui si celebra l'anniversario della sua elezione

28. Cfr. *Mt* 5, 18.

Religione_in_Ita

o della sua incoronazione, durante la messa il primo dei cardinali presenti, pubblicamente, ad alta voce, legga in questo modo dinanzi al sommo pontefice: « Santissimo padre, rifletta la tua santità e consideri attentamente questa promessa che ha fatto a Dio il giorno dell'elezione ». Quindi la legga; e in fine dica: « Veda, dunque, la santità tua, per l'onore di Dio, per la salvezza della sua anima, per il bene della chiesa universale, di osservare come meglio può quanto è stato premesso, in buona fede, senza inganno e frode.

Ricordati anche di chi fai le veci in terra: di colui, cioè, che *diede la sua vita per le pecore* [29], che per tre volte, prima di affidarle a Pietro, gli chiese se lo amasse [30]; e che, giusto giudice, cui nessun segreto è nascosto [31], ti chiederà conto fino all'ultimo centesimo [32].

Ricordati di quanto hanno fatto il beato Pietro e gli altri pontefici che gli successero. Essi non pensarono ad altro che all'onore di Dio, alla propagazione della fede, al pubblico bene della chiesa, alla salvezza e all'utilità dei loro figli. E finalmente, ad imitazione del maestro e Signore, non esitarono a dar la vita per le pecore loro affidate.

Non voler accumulare tesori in terra, per te o per i tuoi, *qui, dove la tignola e la ruggine li consumano, dove i furfanti e i ladroni scassinano; ma accumula per il cielo* [33].

Non fare accezione di persone, di sangue, di patria, di nazione [34]. Tutti sono figli di Dio e affidati ugualmente alla tua cura. E di', come Cristo: *Chi farà la volontà del Padre mio, che è nei cieli, quegli è mio fratello, mia sorella, mia madre* [35].

Nell'assegnare le dignità e i benefici, non considerare la carne, i doni, o altro motivo temporale, ma solo Dio, le virtù e i meriti delle persone. Nel correggere i difetti, usa la disciplina ecclesiastica, memore di quale grazia meritò

29. *Gv* 10, 11, 15.
30. Cfr. *Gv* 21, 15-17.
31. Cfr. *Gb* 42, 2.
32. Cfr. *Mt* 5, 26.
33. *Mt* 6, 19-20.
34. Cfr. *Dt* 1, 17; 16, 19; *Gc* 2, 1, 9.
35. *Mt* 12, 50; *Mc* 3, 35.

Religione_in_Ita

Pincas [36], di quale pena meritò Eli [37], l'uno riparando le ingiurie fatte a Dio, l'altro fingendo di non vedere. Difendi, aiuta e sostieni i poveri e i miseri. Usa con tutti una paterna carità ».

Terminate le solennità dell'incoronazione – e poi ogni anno dopo l'anniversario dell'incoronazione – almeno per otto giorni di seguito il sommo pontefice studi attentamente con i cardinali quale sia il modo migliore per mettere in pratica quello che con tanta solennità ha promesso a Dio.

E per prima cosa esamini con attenzione in quale parte del mondo la religione cristiana sia perseguitata dai Turchi, dai Saraceni, dai Tartari, e dagli altri infedeli; in quale regione prosperi l'eresia, lo scisma o qualsiasi altra specie di superstizione; in quali province i costumi, l'osservanza dei divini comandamenti e il retto modo di vivere vadano peggiorando, sia nel campo ecclesiastico che in quello secolare; dove, inoltre, la libertà della chiesa viene conculcata; tra quali re, prìncipi e popoli imperversino gli odi, le guerre, o i pericoli di guerre. E dovunque come padre pietoso, cerchi di provvedere diligentemente, assieme ai suoi fratelli, con opportuni rimedi.

Provveduto a questi affari di carattere più universale, ponga mano a ciò che gli è più vicino; e cominci ad ordinare in modo esemplare la casa, la servitù, la curia romana, dove e come riterrà necessario, e a riformarle sul serio, di modo che dalla sapiente riforma di quella che è la prima di tutte le altre chiese, le altre, che sono minori, sappiano attingere la purezza dei costumi, e non si dia ad alcuno occasione di calunnia e di maldicenza.

Cercando, quindi, di vigilare attentissimamente e di far vigilare sui grandi e sui piccoli, non tardi a correggere tutto ciò che egli troverà degno di correzione, e non lo dissimuli, ben sapendo che doppio è il peccato: uno, quello che lì si commette; l'altro, assai più grave, quello che ne consegue. Qualsiasi cosa, infatti, si compie nella curia romana facilmente

36. Cfr. *Nm* 25, 6-8.
37. Cfr. *I Re* 3, 11-14.

Religione_in_Ita

viene preso come esempio. Di conseguenza, se languisce il capo, il male invade tutto il resto del corpo. La casa del pontefice, invece, e la curia devono essere come uno specchio terso; e gli altri, guardandolo, devono potersi conformare ad esso e vivere secondo il suo esempio.

Disperda, perciò, e sradichi del tutto da esse qualsiasi macchia di simonia, qualsiasi indegno concubinato, e qualsiasi cosa che possa offendere Dio o scandalizzare gli uomini.

Curi che i suoi impiegati non amministrino male i loro uffici; che non gravino nessuno, che non estorcano nulla abusando del loro potere o illecitamente; e che i capi degli officiali non permettano che le loro mancanze restino impunite. Non permettano neppure che qualcuno usi vesti e colori proibiti dai sacri canoni.

Istruisca con cura il clero romano, che gli è particolarmente e immediatamente soggetto, in ogni virtù ecclesiastica, ammonendolo che Dio non si compiace delle pompe dei vestiti, ma dell'umiltà, della dignità, della purezza della mente, della semplicità del cuore, della santità dei costumi, e dell'ornamento delle altre virtù: queste raccomandano chi le ha a Dio e agli uomini.

Riformi, inoltre il culto divino nelle chiese di Roma perché venga esercitato con la venerazione e disciplina che si conviene. Insegni, istruisca, diriga il popolo di Roma, che è la sua parrocchia per la via della salvezza. Imponga ai cardinali che visitino e riformino i loro titoli e le loro parrocchie, come è dovere del loro ufficio. Costituisca vicario in Roma un prelato di grande scienza, di vita provata ed esemplare, il quale eserciti la cura di vescovo in sua vece verso il clero e il popolo. E si informi spesso se questi attende diligentemente al suo ufficio.

Dopo di ciò attenda con cura, insieme ai suoi fratelli cardinali agli affari temporali della chiesa romana, provveda perché le province, le città, i paesi, i castelli, le terre soggette alla stessa chiesa, siano governati nella giustizia e nella pace; cioè con tale moderazione, che tra il governo degli ecclesiastici e quello dei prìncipi secolari vi sia la stessa differenza che vi è tra il padre e il padrone.

Religione_in_Ita

Non abbia di mira il guadagno, ma la protezione e la tutela; e scaldando tutti con la paterna carità, li consideri non tanto sudditi, quanto figli. E poiché ha la loro cura spirituale, cerchi di togliere di mezzo ogni odio di parte e le sedizioni, specie dei guelfi e dei ghibellini, e qualsiasi altro nome simile a questi, che uccide le anime e i corpi; e con ogni industria cerchi di conservarli tutti, unanimemente, a difesa della chiesa, eliminando, con pene spirituali e temporali, e con tutti i modi a sua disposizione, ogni causa di dissenso.

A governare le province e le città principali destini i cardinali, o prelati di fama integra ed incorrotta, che non siano avidi di denaro, ma che attendano a procurare la giustizia e la pace ai loro sudditi. Il loro incarico duri due anni, o, al massimo, tre.

E poiché è normale che ciascuno renda conto della sua amministrazione [38], vengano scelte, alla fine di ogni legazione, una o due persone ragguardevoli che ascoltino la relazione dell'amministrazione, le lamentele e le richieste dei cittadini e facciano giustizia. Quello che esse non possono fare, lo riferiscano al papa, il quale deve in ogni modo conoscere ciò che è stato fatto: e se risulterà che essi hanno agito illecitamente in qualche cosa, non li lasci impuniti in modo che i loro successori imparino dal loro esempio a guardarsi da quanto non è lecito.

Perché gli officiali non debbano appropriarsi di ciò che è illecito, si stabilisca per essi un giusto salario, con cui possano vivere onestamente.

Si informi spesso il sommo pontefice sul governo dei legati, dei governatori e dei commissari, nonché dei vicari e dei feudatari della chiesa romana e se per caso non gravino i sudditi di nuove tasse ed esazioni. E non tolleri severità o ingiusti pesi imposti ai sudditi; sarebbe, infatti, empio tollerare che quelli che il papa da sé governerebbe paternamente, siano trattati malamente dagli altri.

Procuri anche che le antiche disposizioni e costituzioni, con cui le province e le terre sono governate con buoni effetti,

38. Cfr. *Lc* 16, 2.

Religione_in_Ita

vengano conservate fedelmente. E se vi fossero leggi emanate in seguito per invidia o per partigianeria, conosciuto il motivo, vengano riviste e riformate.

Entro un anno dal giorno della sua elezione il Romano pontefice convochi gli ambasciatori o procuratori delle province e delle principali città della chiesa romana e mostrando loro l'affetto di un amore paterno, si informi sullo stato e sulla condizione delle loro terre; come fossero trattati all'epoca del suo predecessore; se siano gravati da qualche ingiusto peso; e veda che cosa si possa fare perché il loro governo sia salutare. E finalmente apporti in ogni cosa i rimedi necessari. E non gli dispiaccia di ripetere tutto ciò almeno di biennio in biennio.

Tra le altre cose, poi, che i feudatari, i capitani, i governatori, i senatori, i castellani e gli altri più alti officiali di Roma e dei territori della chiesa devono giurare, vi sia anche questa: che giurino, cioè, nella loro assunzione, che durante la sede vacante essi reggeranno le città, le terre, i luoghi, le fortezze, i castelli e i popoli secondo gli ordini dei cardinali, a nome della chiesa romana, e che li riconsegneranno liberamente e senza alcuna opposizione.

Perché, inoltre, il sommo pontefice non sembri esser mosso da affetto umano, più che dal giudizio della ragione, e perché si possano evitare gli scandali che, per quanto si può dedurre dall'esperienza, spesso ne sono seguiti, in avvenire non nomini e non permetta che qualche suo consaguineo od affine, fino al terzo grado incluso sia duca, marchese, conte, feudatario, enfiteuta, vicario, governatore, officiale, castellano di qualche provincia, città, paese, castello, fortilizio, o luogo della chiesa romana, e che abbia giurisdizione e autorità su questi luoghi, o sia capitano, o duce di gente d'armi.

Gli stessi cardinali, se il sommo pontefice volesse fare diversamente, non consentano in nessuna maniera. E facciano in modo che il pontefice successivo riveda completamente e revochi ciò che fosse stato fatto diversamente.

Secondo la costituzione di papa Nicolò IV, questo santo sinodo stabilisce che ai cardinali della santa chiesa romana

Religione_in_Ita

sia destinata metà di tutti i frutti, redditi, proventi, multe, condanne e tasse, che provengono da qualsiasi terra e luogo soggetto alla chiesa romana; e che la scelta e la destituzione di tutti i reggitori, dei governatori e dei custodi, comunque essi si chiamino, che presiederanno alle terre e ai luoghi suddetti, ed anche di quelli che raccoglieranno i frutti, debbano esser fatte col consiglio e col consenso degli stessi cardinali.

Questo santo sinodo ammonisce, quindi, i cardinali perché proteggano le terre e i sudditi della chiesa romana dalle ingiustizie e dalle oppressioni e, avendo di mira la pace, la salvezza e il loro buon governo, li mettano in buona luce, se fosse necessario, presso il sommo pontefice.

Se, poi, il sommo pontefice e i cardinali devono avere una grande cura di tutte le terre della chiesa romana, tuttavia hanno il dovere di rivolgere sollecitamente le loro cure alla città di Roma e nutrire verso di essa un amore ed un affetto particolare: è, infatti, la loro figlia particolare e la loro principale parrocchia, nella quale riposano i corpi sacri dei beati Pietro e Paolo e di innumerevoli martiri di Cristo e dei santi; dov'è la sede del romano pontefice, e da dove egli stesso e l'impero romano regnano; e nella quale confluiscono per devozione tutti i cristiani, perché sia governata nella pace, nella tranquillità e nella giustizia, e non debba soffrire danno nelle sue chiese, nelle sue mura, nelle sue vie, e nella sicurezza delle strade.

Perciò questo santo sinodo stabilisce che una parte adeguata di tutti i redditi e proventi di Roma venga destinata alla conservazione delle chiese, delle mura, delle vie, dei ponti, della sicurezza delle strade della stessa Roma e del suo distretto. Ciò venga fatto per mezzo di uomini di nota fama, da scegliersi col consiglio dei cardinali.

Dato che il sommo pontefice si professa servo dei servi di Dio, lo dimostri con le opere. E dal momento che da ogni parte la gente viene a lui come al padre comune, egli consenta che tutti possano facilmente recarsi da lui. Stabilisca, quindi, almeno un giorno alla settimana per l'udienza pubblica nella quale possa ascoltare pazientemente e benignamente

Religione_in_Ita

tutti, specie i poveri e gli oppressi, e, per quanto gli è possibile in coscienza li accontenti, e, come padre coi figli, provveda benevolmente a tutti col consiglio e con l'aiuto, secondo le loro necessità e conforme alle sue possibilità. Se ne fosse impedito da qualche materiale necessità, ne affidi l'incarico a qualche cardinale o ad altra degna persona, che gli riferisca ogni cosa; e comandi a tutti gli officiali della curia, specialmente al vice cancelliere, al penitenziere e al camerlengo di sbrigare le cose dei poveri subito e gratis, memore della carità apostolica, per cui Pietro e Paolo si diedero la destra, perché si ricordassero dei poveri [39].

Nelle domeniche e nei giorni festivi celebri pubblicamente la messa, dopo la quale per qualche tempo dia udienza ai bisognosi. Ogni settimana, o almeno due volte al mese, tenga pubblici concistori, in cui tratti i problemi delle chiese cattedrali e dei monasteri, ovvero dei prìncipi e delle università, ed altre cose d'importanza. Rimetta le liti e le cause minori al vice cancelliere. Egli, quanto più può, resti estraneo dai litigi e dalle questioni di minore importanza, perché possa attendere più liberamente a quelle più gravi.

Poiché i cardinali della santa chiesa romana sono ritenuti parte del corpo del romano pontefice, è utilissimo per la cristianità che, secondo l'antica consuetudine, le questioni più gravi e più difficili, in futuro siano risolte col loro consiglio, sotto la loro direzione, e dopo matura deliberazione, specie per quanto riguarda le decisioni delle cause della fede, le canonizzazioni dei santi, le elezioni, le soppressioni, le divisioni, le soggezioni, le unioni delle chiese cattedrali e dei monasteri, le promozioni di cardinali, le conferme e le provviste delle chiese cattedrali e dei monasteri, le privazioni e i trasferimenti degli abati, dei vescovi e dei loro superiori, le leggi, o costituzioni, le legazioni *de latere*, ossia le nomine dei vicari e dei nunzi con autorità di legati *de latere*, la fondazione di nuove istituzioni religiose, le nuove esenzioni alle chiese e ai monasteri o alle cappelle, o le revocazioni di quelle

39. Cfr. *Gal* 2, 9-10.

Religione_in_Ita

già fatte loro, salvo il decreto del concilio di Costanza sul non doversi trasferire i prelati contro la loro volontà.

(*Numero e qualità dei cardinali*).

Poiché i cardinali della santa chiesa romana affiancano il sommo pontefice nel governo della chiesa, bisogna che siano di tale virtù, da esser davvero, come indica il loro nome, cardini, sui quali girino e poggino le porte della chiesa universale.

Stabilisce, quindi, il santo sinodo, che in futuro il loro numero sia talmente limitato, da non esser di aggravio alla chiesa (la quale al presente, per i tempi tristi che corrono, è afflitta da molti mali), e da non svilire la loro dignità con un numero eccessivo.

Siano scelti da tutte le regioni della cristianità, per quanto è possibile, perché si possa avere più facilmente la conoscenza dei problemi che emergono nella chiesa, e si possa provvedere ad essi in modo più maturo; perciò tra quelli esistenti e quelli da nominarsi non superino il numero di ventiquattro, e di una nazione non ve ne possano essere oltre un terzo di quelli esistenti in un dato momento, e da una città e diocesi non ne possa provenire più di uno, e non se ne crei di quella nazione che ora superasse il terzo sin che non siano ridotti a questa proporzione.

Siano uomini che spiccano per la loro scienza, per i loro costumi, per l'esperienza delle cose; non abbiano meno di trenta anni; siano maestri, dottori o licenziati con rigoroso esame nel diritto divino o umano. Almeno la terza o quarta parte di essi sia costituita da maestri o licenziati in sacra Scrittura.

Tra questi ventiquattro potranno esservi – ma in numero limitatissimo – alcuni figli, fratelli o nipoti di re o di grandi prìncipi, che con l'esperienza e la maturità dei costumi abbiano anche la dovuta cultura nelle lettere.

Non siano creati cardinali i nipoti del romano pontefice, figli di fratelli o di sorella, o i nipoti di qualche cardinale vivente; non quelli nati illegittimamente; non gli imperfetti nel corpo, o macchiati per qualche delitto o per infamia.

Religione_in_Ita

A questo numero di ventiquattro, per una grande necessità o in vista di una grande utilità per la chiesa, potranno essere aggiunti altri due, nei quali brilli la santità della vita o eminenti virtù, anche se non avessero i gradi richiesti ed anche alcuni insigni Greci, quando si saranno uniti alla chiesa romana.

L'elezione dei cardinali non sia fatta con voto orale, ma siano eletti solo quelli su cui, fatto un vero scrutinio pubblico, risulti essersi trovata d'accordo la maggioranza dei cardinali con firma fatta di propria mano.

Vengano redatte anche, poi, le lettere apostoliche, firmate dai cardinali, restando sempre fermo, naturalmente, in tutto il suo vigore, il decreto di questo sacro concilio, pubblicato solennemente nella quarta sessione [40].

Quando i cardinali riceveranno le insegne della loro dignità, – il cui significato è che essi non devono temere di versare, se necessario, il proprio sangue per il bene della chiesa universale – giureranno in pubblico concistoro, se sono in curia; se fossero assenti, giureranno pubblicamente nelle mani di un vescovo, a cui sia stato conferito l'incarico con lettere apostoliche, nelle quali sia inclusa la formula del giuramento. [...].

(*Delle elezioni*).

Da tempo questo santo sinodo, abolita la generale riserva di tutte le chiese e dignità elettive, stabilì provvidamente che alle chiese e dignità suddette si dovesse provvedere con elezioni canoniche e con le conferme. Con ciò voleva proibire anche le riserve speciali o particolari delle stesse chiese e dignità elettive, con cui si potesse impedire la libera facoltà, in esse, di eleggere e di confermare, e che il romano pontefice non facesse nulla contro questo decreto, a meno che vi fosse un motivo grave, ragionevole e chiaro, da esprimersi chiaramente nelle lettere apostoliche.

Poiché tuttavia molte cose sono state compiute senza questo giusto motivo contro l'intenzione del decreto, e con

40. Tale decreto impegnava il papa a non creare nuovi cardinali durante la celebrazione del concilio.

Religione_in_Ita

gravi conseguenze, – e si temono scandali sempre più gravi – questo santo sinodo volendo ovviare a ciò, e non volendo, d'altra parte, che l'intenzione del decreto – che fu quella di togliere qualsiasi ostacolo dalle elezioni e dalle conferme canoniche – venga frustrata nel suo effetto, stabilisce che le elezioni in queste chiese avvengano senza impedimento od ostacolo, e che esse, dopo averne esaminato lo svolgimento secondo il diritto comune e il decreto suddetto, vengano confermate.

Tuttavia se avvenisse qualche volta che si facesse una elezione, pur canonica sotto altri aspetti, ma che si teme possa portare a qualche disordine per la chiesa, per la patria, o per il bene pubblico, quando sarà deferita a lui la conferma, il sommo pontefice ove costasse che vi è tale urgentissima ragione, dopo averla discussa ed aver ottenuto il consenso scritto dei cardinali o della maggioranza di essi, che dichiarano che la causa è vera e sufficiente, respinta tale elezione, la rimetta al capitolo o al convento perché, entro il tempo stabilito dal diritto, o entro un altro termine a seconda della distanza del luogo, procedano ad altra elezione, da cui non si prevedano tali conseguenze.

(*Delle riserve*).

Poiché le molte riserve di chiese e di benefici fatte finora dai sommi pontefici sono riuscite di non piccolo peso per le chiese, questo santo sinodo le abolisce tutte, sia quelle generali che quelle speciali o particolari, – per qualsiasi chiesa e beneficio cui si è soliti provvedere con l'elezione, col conferimento o con altra disposizione, – introdotte sia con le estravaganti *Ad regimen*, ed *Exsecrabilis*, che con le regole della cancelleria, o con altre costituzioni apostoliche. Stabilisce, inoltre, che in futuro tali riserve non vengano assolutamente più fatte, eccetto solo quelle contenute espressamente nel diritto, e quelle relative ai territori direttamente o indirettamente soggetti alla chiesa Romana.

Religione_in_Ita

SESSIONE XXIV (14 aprile 1436)

(*Salvacondotto dato ai greci*).

Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, riunito legittimamente nello Spirito santo, espressione della chiesa universale.

Per volontà di Dio il sinodo universale ed ecumenico dovrà essere celebrato in occidente e nell'obbedienza della chiesa romana. In esso converranno, secondo quanto è stato concordato in questo santo sinodo, e poi ratificato a Costantinopoli, sia la chiesa occidentale che quella orientale.

Perché, dunque, sia chiara a tutti la sincerità della nostra intenzione verso la chiesa orientale e venga meno ogni sospetto che potrebbe sorgere circa la sicurezza e la libertà di quanti verranno, col presente decreto questo santo sinodo di Basilea, a nome e in vece di tutta la chiesa occidentale e di tutti quelli che ad essa appartengono, di qualsiasi stato siano, anche papale, imperiale, regale, vescovile, o di qualsiasi altra inferiore dignità, potestà, o ufficio spirituale o secolare siano rivestiti, stabilisce, dà e concede al serenissimo imperatore dei Greci, ai reverendissimi patriarchi costantinopolitano, alessandrino, antiocheno, e gerosolimitano, e agli altri, fino al numero di settecento persone – anche se fossero di dignità imperiale, regale, arcivescovile e di qualsiasi altro stato, o condizione, – che verranno ora o in futuro per celebrare il concilio universale ed ecumenico in occidente, come è stato già detto, concede un completo e libero salvacondotto. Esso ha preso e prende con le presenti lettere sotto la sua certa e sicura salvaguardia tutti e ciascuno dei predetti, per quanto riguarda sia le loro persone che gli onori e qualsiasi altra loro cosa, nei regni, province, domini, territori, comuni, città, castelli, paesi, villaggi, e in tutti i luoghi dell'obbedienza della chiesa occidentale, attraverso, i quali essi passeranno o che avranno la sorte di toccare, nel venire, fermandosi, o nel tornare. Promette, inoltre, con questo decreto sinodale e concede a tutti e a ciascuno di essi sicura e libera facoltà di andare a venire nella o presso la città o il luogo nella quale o nel quale dovrà esser celebrato il predetto,

Religione_in_Ita

sacrosanto concilio universale; di stare, dimorare, risiedere, abitare lì con tutte le immunità, libertà, garanzie di sicurezza, con cui vi abitano quelli che appartengono alla chiesa romana; ed anche di disputare e ragionare, di allegare i diritti e le autorità, e di fare, dire, trattare con tutta libertà e senza impedimento di nessuno, tutte quelle cose che sembrerà loro necessario ed opportuno per la unione delle chiese del Cristo.

Essi potranno andarsene a loro piacere e ritornare una o più volte, e tante volte quante sembrerà e piacerà loro, sia soli che insieme, con i loro beni, cose, denaro, o senza di essi, tranquillamente, liberamente, impunemente, senza alcun impedimento per le cose o le persone, anche se – Dio non voglia! – tale unione non seguisse e non avesse effetto. In questo ed in qualsiasi altro caso, il serenissimo imperatore, i signori patriarchi e gli altri sopra nominati, completamente a nostre spese e con nostre galere, senza alcun indugio e senza alcun impedimento, con gli stessi onori, benevolenza e amicizia con cui saranno condotti a celebrare il concilio universale, saranno anche ricondotti a Costantinopoli, sia che durante la celebrazione del concilio ecumenico segua l'unione, sia che non segua. Tutto ciò, non ostante qualunque differenza che possa esservi nelle cose già accennate, o in qualcuna di esse; non ostante le discordie e i dissensi che vi sono al presente e che potrebbero sorgere ed esservi in futuro fra le chiese occidentale ed orientale, ossia tra la stessa chiesa romana e quelli che sono ad essa soggetti e aggregati, e il serenissimo imperatore e gli altri aderenti alla chiesa di Costantinopoli; non ostante sentenze, decreti, condanne, leggi e decretali in qualsiasi modo ed in qualsiasi maniera fatte ed emesse, o da farsi; ed anche non ostante accuse, eccessi, colpe e delitti, qualora ne fossero commessi e perpetrati in qualunque modo ed in qualunque maniera dalle due parti o da una di esse; e, in generale, non ostante qualsiasi altro impedimento, fosse anche tale per cui fosse necessario farne speciale menzione nelle presenti lettere.

E se per caso avvenisse che uno o qualcuno dei nostri facesse ingiuria ad essi o ad alcuno di essi, o arrecasse loro qualche molestia nella persona, nell'onore, nelle cose o in

Religione_in_Ita

qualsiasi altro campo, chi manca in tal modo verrà giudicato da noi o dalla nostra parte, in modo da dare alla parte lesa una giusta e ragionevole soddisfazione.

Analogamente, se qualcuno di loro faccia, come abbiamo detto, qualche ingiuria a qualcuno dei nostri, sarà giudicato da loro fino a dare una degna e ragionevole soddisfazione a colui che ha sofferto l'ingiuria, secondo l'uso e la consuetudine di ognuna delle due parti.

Quanto agli altri crimini, mancanze e colpe di qualsiasi genere, ciascuna di esse istituirà il processo e giudicherà dei suoi.

Questo santo sinodo, infine, esorta tutti i cristiani, e inoltre con l'autorità della chiesa universale, in virtù dello Spirito santo e di santa obbedienza comanda e ordina a tutti e singoli i prelati, i re, i duchi, i prìncipi, gli officiali, le comunità, e alle altre singole persone, di qualsiasi stato, condizione e dignità essi siano, appartenenti alla nostra chiesa occidentale, che osservino inviolabilmente quanto è stato detto nel suo complesso ed in ogni singolo punto, e, per quanto sta in essi, lo facciano osservare; che onorino e trattino con benevolenza e con reverenza il serenissimo imperatore e tutti gli altri e ciascuno di quelli che verranno per la celebrazione del sacro concilio, e quando se ne riandranno, sia insieme che singolarmente; e li facciano onorare e trattare allo stesso modo.

Se dovesse sorgere qualche dubbio circa il salvacondotto e quanto esso contiene, si starà alla dichiarazione del sinodo universale che sarà celebrato.

Questo santo sinodo vuole che il presente salvacondotto abbia valore e conservi la sua validità fino a che, in ultimo, il serenissimo imperatore, i patriarchi, e le altre persone suddette coi loro nobili e coi loro servi – fino al numero, come già detto, di settecento – e con le altre cose e beni, non saranno tornati nella città di Costantinopoli.

Se poi qualcuno tentasse di fare qualche cosa contro quanto abbiamo detto o qualche sua singola disposizione, sappia che egli incorrerà nella indignazione di Dio onnipotente e del santo sinodo.

Religione_in_Ita

Sessione XXV (7 maggio 1437)

(*Delle località del futuro concilio ecumenico per i Greci*).

Il sacrosanto sinodo di Basilea, riunito legittimamente nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Poco fa questo sacrosanto sinodo, tra le varie cure con le quali la inscrutabile provvidenza della divina profondità, per l'invocazione del suo spirito Paraclito, si è degnata adunarlo e spingerlo a coltivare il campo del gregge del Signore, come zelante agricoltore, ha prestato particolare attenzione alla deplorevole divisione delle chiese occidentale ed orientale che dura da tanto tempo nella chiesa di Dio, pur nella professione della stessa fede. Attingendo speranza e fiducia alla clementissima bontà di colui, presso il quale niente è impossibile [41], e che dà abbondantemente [42] e largamente a chi lo supplica in modo conveniente, per ristabilire tra le stesse chiese l'unità della fede cattolica, il concilio ha stabilito di mettere in opera le risorse della sua diligenza con tanto maggiore accuratezza, senza badare a fatiche e a spese, quanto più prevede che da ciò possa sgorgare, a lode e gloria di Dio onnipotente, una più abbondante salute delle anime e un maggior incremento della stessa fede.

Desiderando, quindi, con l'aiuto della grazia dello Spirito santo, affrontare ed abbracciare questa salutarissima opera dell'unione, ha creduto bene con diversi inviati e lettere di invitare ed esortare il serenissimo imperatore, il venerabile patriarca di Costantinopoli e gli altri prelati e il popolo dei Greci a compiere quest'opera.

L'imperatore e il patriarca e gli altri Greci, sotto l'influsso dell'Altissimo, che ha infiammato i loro cuori, hanno accolto queste esortazioni con animo gioioso ed hanno manifestato con sincerità di voler affrontare il problema dell'unione. Hanno quindi pensato di mandare allo stesso sacrosanto

41. Cfr. *Lc* 1, 37.
42. *Gc* 1, 5.

Religione_in_Ita

sinodo, con grande solennità, i loro ambasciatori e nunzi con adeguato mandato, autenticato con bolla d'oro e con firma autentica dell'imperatore, e con bolla d'argento del patriarca greco, perché con somma devozione esprimessero il loro vivissimo zelo per questa unità della fede. Con essi questo santo sinodo, dopo varie trattative e deliberazioni, ha convenuto alcuni decreti e convenzioni per l'esecuzione e il felice compimento di un'opera così salutare, recentemente pubblicati solennemente in una delle sessioni del santo sinodo nella cattedrale di Basilea.

Volendo poi, questo santo sinodo mettere in esecuzione, con tutte le vie e i modi necessari ed opportuni questi decreti e convenzioni e procedere con sollecitudine, conforme ad essi, alla scelta del luogo per il futuro concilio ecumenico, a cui potessero e dovessero partecipare l'imperatore, il patriarca e gli altri Greci, si ebbero su questo ed altri problemi riguardanti questa santa questione, diverse proposte e discussioni nelle diverse commissioni dello stesso sinodo, che furono concluse una per una con uno scrutinio diligente dei voti dei partecipanti. Finalmente, nella congregazione generale, indetta a questo scopo nella chiesa cattedrale citata, secondo la prassi, esaminati nuovamente i voti dei singoli, si è costatato ripetutamente che la maggioranza ed anche più erano per Basilea, per Avignone o per la Savoia.

Invocata, allora, la grazia dello Spirito santo, dopo la santa messa si concluse e si convenne di fare presso l'imperatore, il patriarca e gli altri Greci predetti diligente e dovuta istanza, allegando ed esponendo le ragioni perché essi volessero accettare la città di Basilea per celebrarvi il concilio ecumenico. Se non l'avessero accettata, allora il luogo per celebrare il concilio ecumenico sarebbe stata la città di Avignone. E se neppure in essa questo avesse potuto esser celebrato, allora sarebbe stato celebrato nella Savoia.

Perché, quindi, tutte e singole le proposte accennate possano sortire il dovuto e desiderato effetto, con tutta la solennità solita ad essere usata altre volte in questo sacro concilio di Basilea, quando si trattava di condurre a termine affari di una certa gravità, mentre i padri, dopo la s. messa

Religione_in_Ita

siedono nella chiesa maggiore di Basilea, questo santo sinodo determina, vuole, stabilisce, ordina e dichiara che il futuro concilio ecumenico, secondo la conclusione sopra accennata, debba esser celebrato nella città di Basilea, o, se questa fosse rifiutata, in Avignone oppure nella Savoia.

Inoltre, l'imperatore, il patriarca e gli altri Greci, in conformità a queste disposizioni e a questi decreti, – e ugualmente tutti e singoli gli altri, di qualunque grado, stato, dignità o preminenza essi siano, che per diritto o per consuetudine hanno il dovere di prender parte ai concili generali, anche se rivestiti di dignità vescovile, – siano tenuti e debbano recarsi e andare ad esso, specie per portare a compimento un'opera così salutare.

Il santo sinodo vuole, stabilisce e determina che questa scelta sia ferma, inconcussa ed inviolabile, cosicché qualsiasi altra modifica, ordinamento, disposizione, designazione o scelta, fatta o fatte dallo stesso sacro concilio o da qualche altro, o da altri, qualsiasi autorità essi possano avere, anche papale, in senso contrario, non abbia o non abbiano alcun valore; e questo santo sinodo le rende vane, cancella, revoca, annulla, da ora, con cognizione di causa, cioè le denunzia come cancellate, nulle e vane, e vuole che esse siano considerate come non fatte, e tali le considera, in ciò in cui esse si oppongono o sono in contrasto, in tutto o in parte, con la scelta suddetta.

Con cognizione di causa supplisce anche, questo santo sinodo a qualsiasi difetto, che possa essere sfuggito in ciò che riguarda quanto abbiamo detto o qualche suo punto in particolare.

Inoltre, poiché un'impresa così grandiosa, che porterà alla chiesa di Dio molto frutto, non potrebbe essere condotta a termine, e i Greci non potrebbero esser condotti qua e mantenuti senza gravi spese; e poiché è giusto e doveroso che per il compimento di un'opera così bella tutti i fedeli, e specie le persone ecclesiastiche, si prestino con generosa larghezza con le sostanze del patrimonio del signore nostro Gesù Cristo loro affidato, questo santo sinodo decreta, stabilisce e dichiara che a tutti e singoli gli ecclesiastici, esenti

Religione_in_Ita

e non esenti, con qualsiasi formula, anche a quelli dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, di qualunque stato, dignità, grado, ordine, condizione essi siano, anche se insigniti della dignità cardinalizia o vescovile, venga imposta la decima generale di tutti e singoli i loro frutti e proventi ecclesiastici – eccettuate solo le distribuzioni quotidiane – provenienti dalle loro chiese, monasteri, dignità e uffici, e dagli altri benefici ecclesiastici, già imposta e conclusa nella sua congregazione generale, perché sia pagata e riscossa.

Inoltre lo stesso santo sinodo stabilisce, vuole, ordina e dichiara che i venerabili fratelli Giovanni, vescovo di Lubecca; Ludovico, vescovo di Viseu; Delfino, vescovo di Parma e Ludovico, vescovo di Losanna, inviati dello stesso sacrosanto sinodo per condurre i Greci al luogo del concilio ecumenico e la maggior parte di essi, ora presente, hanno piena facoltà di scegliere e designare il porto latino più adatto e più vicino ai luoghi sopra scelti e nominati, e dà ad essi questa facoltà con le presenti lettere, secondo la forma delle altre lettere, date ad essi su questa impresa.

Vuole, da ultimo, questo santo sinodo, comanda e stabilisce che per la dovuta e desiderata esecuzione di quanto è stato detto e di quanto ne dipende, e per maggiore sicurezza di questi incaricati e del concilio, ad ogni loro richiesta ed istanza o dei loro procuratori o messi, siano loro concesse, compilate e sbrigate tutte le altre lettere opportune, utili e necessarie, con bolla dello stesso santo sinodo, attraverso la sua cancelleria, in forma dovuta e conveniente.

Il sacrosanto sinodo generale di Basilea, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa universale, a perpetua memoria.

Questo sacrosanto sinodo fin dal suo inizio, perché con l'assistenza della grazia dello Spirito santo venissero concretamente risolti i problemi per cui sono stati istituiti i concili generali, ha usato la massima diligenza per perseguire l'unione tra i popoli occidentali ed orientali; perché come a causa del lungo contrasto la chiesa di Dio è andata incontro a innumerevoli sventure, così dall'unione fraterna potesse

Religione_in_Ita

conseguire la massima utilità. Per questo mandò a Costantinopoli suoi ambasciatori per promuovere questa santa opera; al loro ritorno insieme con i solenni ambasciatori del serenissimo imperatore dei Romani e del venerabile patriarca di Costantinopoli, dopo lunghe trattative sull'argomento e matura deliberazione, finalmente tra questo sacro concilio e gli stessi ambasciatori furono concordate delle clausole, confermate in sessione pubblica.

In esse lo stesso santo sinodo si volle obbligare, per una così santa impresa, a mandare a Costantinopoli i suoi rappresentanti con alcune somme di denaro, due galere più grosse, due più piccole, trecento balestrieri entro un certo tempo, e a designare uno dei luoghi compresi nel decreto per il concilio ecumenico, dove l'imperatore e il patriarca con settecento persone potessero riunirsi con noi per portare a termine questa santa unione.

Il tempo di eseguire questi disegni è ormai alle porte e questo santo concilio desidera soddisfare completamente alle sue promesse e condurre alla desiderata conclusione un così pio negozio, di cui in questo tempo non potrebbe pensarsi uno più utile. Nelle sue discussioni, perciò, e poi nella congregazione generale è venuto a questa conclusione; che cioè Firenze o Udine, nel Friuli – da porsi sotto l'autorità del concilio – o qualunque altro luogo sicuro compreso nel decreto e comodo per il sommo pontefice e per i Greci, venga scelto per il concilio ecumenico: quello, cioè, tra gli elencati, che più presto avrà preparato e messo a punto le galere, il denaro e le altre cose necessarie, con tutte le opportune garanzie.

Il porto sia Venezia, Ravenna o Rimini: quello, di questi, che l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli preferiranno.

Similmente, perché il clero non venga gravato senza motivo, si è deciso che la decima non venga stabilita né riscossa fino a che i Greci non siano sbarcati ad uno dei porti predetti; che per tutto il tempo determinato nel decreto il sacro concilio rimanga in questa città; e che i legati e i presidenti della sede apostolica, convocati i padri che a loro sembrerà, scelgano gli ambasciatori per condurre i Greci

Religione_in_Ita

e per l'esecuzione di quanto convenuto. Questi dovranno insistere per la città di Basilea.

Perché, dunque, con l'assistenza della grazia divina, tutto ciò che abbiamo ricordato, nel suo complesso e in ogni singola parte, possa sempre aver l'effetto dovuto, in questa pubblica e solenne sessione il santo sinodo vuole, stabilisce, dichiara che la conclusione accennata rimane ferma, valida, da tenersi e da seguirsi; cancella, rende vano, annulla, dichiara vano, irrito, nullo, tutto ciò che da chiunque, sia da uno che da più, venga fatto o compiuto, o venisse fatto in futuro, o fosse attentato contro le precedenti disposizioni o contro quanto consegue da esse, o potesse impedire in qualsiasi modo la loro esecuzione. E vuole anche che per la loro esecuzione i legati e presidenti apostolici facciano redigere qualsiasi lettera opportuna con bolla del concilio, nella forma dovuta e sbrighino tutte le altre pratiche necessarie o adatte a questa santa opera.

Religione_in_Ita

Sessione I (8 gennaio 1438)

(*Dichiarazione del card. Nicola Albergati, presidente del concilio*).

Noi, Nicola, legato della sede apostolica, dichiariamo solennemente che presiediamo a questo sacro sinodo, trasferito da Basilea a Ferrara e ormai legittimamente riunito, a nome del santissimo signore nostro il papa Eugenio IV; e che oggi, 8 gennaio, ha avuto luogo la continuazione del medesimo concilio trasferito; e che da questo giorno in poi esso deve continuare per raggiungere gli scopi per cui fu riunito il sinodo di Basilea, anche in vista del concilio ecumenico in cui si possa trattare e, con la grazia di Dio, realizzare l'unione della chiesa occidentale con quella orientale.

Sessione IV (9 aprile 1438)

(*Eugenio IV e i partecipanti al sinodo dichiarano il concilio di Ferrara legittimo ed ecumenico*).

Eugenio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

Dobbiamo davvero render molte grazie a Dio onnipotente, che, memore della sua antica misericordia, arricchisce sempre la sua chiesa e benché permetta che essa sia talvolta sconvolta dai flutti delle prove e delle tribolazioni, non permette mai, tuttavia, che venga sommersa; ma tra i flutti la conserva inviolata, e con la sua clemenza fa sì che dalle varie prove essa esca sempre più forte.

Ecco, infatti che i popoli occidentali ed orientali, per tanto tempo separati gli uni dagli altri, si preparano a concludere un patto di concordia e di unità; e quelli che, separati reciprocamente da una lunga discordia, giustamente la sopportavano di mal animo, dopo molti secoli, certo sotto la spinta di colui, *dal quale proviene ogni dono migliore* [43],

43. *Gc* 1, 17.

Religione_in_Ita

ora si riuniscono personalmente in questo luogo, mossi dal desiderio della santa unione.

Noi comprendiamo dunque che nostro dovere è e deve essere quello di sforzarci in ogni modo perché questa felice impresa progredisca e giunga a felice conclusione, affinché noi meritiamo di essere, e di esser chiamati cooperatori di Dio.

Finalmente, il carissimo nostro figlio Giovanni Paleologo, imperatore dei Romani, il giorno 8 del mese di febbraio ultimo scorso è sbarcato a Venezia, cioè all'ultimo porto, col venerabile fratello Giuseppe, patriarca di Costantinopoli, con i rappresentanti delle altre sedi patriarcali e una grande moltitudine di arcivescovi e vescovi e nobili; qui, come aveva già fatto spesso, dichiarò apertamente di non poter recarsi, per giusti motivi, a Basilea per il concilio ecumenico, cioè universale, e lo annunciò con lettere a quelli che erano riuniti a Basilea, esortando e pregando tutti perché volessero trasferirsi a Ferrara, scelta per la celebrazione di questo concilio destinato ad attuare l'opera tanto pia di questa santissima unione.

Noi, quindi, cui stette sempre a cuore questa sacratissima unione, e che desideriamo ardentissimamente che sia condotta a termine, intendiamo eseguire diligentemente il decreto del concilio di Basilea, convenuto con gli stessi Greci, e rispettare la scelta del luogo per celebrare il concilio ecumenico fatta nel sinodo di Basilea, e quindi confermata da noi a Bologna, dietro istanza anche degli ambasciatori dell'imperatore e del patriarca, e tutte le altre cose che riguardano l'opera della santa unione, come del resto è nostro ufficio e dovere.

In ogni modo e forma, quindi, che ci sono possibili, decretiamo e comandiamo, col consenso dell'imperatore predetto e del patriarca e di tutti quelli che sono presenti a questo concilio, che è universale, ossia ecumenico, il sacro sinodo riunito in questa città di Ferrara, libera e sicura per tutti, e che tutti devono giudicarlo e chiamarlo così; in esso senza risse e liti e senza rigidità, anzi con ogni carità, deve essere discusso l'argomento dell'unione e con l'aiuto di Dio

Religione_in_Ita

– come speriamo – condotto felicemente a compimento, con tutti gli altri santi problemi, per la cui risoluzione questo santo sinodo è stato indetto.

Sessione VI (6 luglio 1439)

(*Definizione del santo concilio ecumenico fiorentino*).

Eugenio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria. Col consenso per quanto segue del nostro carissimo figlio Giovanni Paleologo, nobile imperatore dei Romani, dei rappresentanti dei venerabili fratelli nostri patriarchi, e degli altri che rappresentano la chiesa orientale.

Si rallegrino i cieli ed esulti la terra [44]: è stato abbattuto il muro che divideva la chiesa occidentale e quella orientale ed è tornata la pace e la concordia, poiché *quella pietra angolare, Cristo, che ha fatto delle due cose una sola* [45], vincolo fortissimo di carità e di pace, ha congiunto le due pareti e le ha unite e le tiene strette col vincolo della perfetta unità. E dopo la lunga nebbia della tristezza e la scura e spiacevole caligine della lunga separazione, è apparso a tutti il raggio sereno della desiderata unione.

Gioisca anche la madre chiesa, che ormai vede i suoi figli, fino a questo momento separati, tornare all'unità e alla pace; essa, che prima piangeva amaramente per la loro separazione, ringrazi l'onnipotente Dio con ineffabile gaudio per la loro meravigliosa concordia di oggi. Esultino tutti i fedeli in ogni parte del mondo, e i cristiani si rallegrino con la loro madre, la chiesa cattolica.

Ecco, infatti: i padri occidentali ed orientali, dopo un lunghissimo periodo di dissenso e di discordia, esponendosi ai pericoli del mare e della terra, superate fatiche di ogni genere, sono venuti, lieti e gioiosi, a questo sacro concilio ecumenico col desiderio di rinnovare la sacratissima unione e l'antica carità. E la loro attesa non è stata vana.

44. *Sal* 95, 11.
45. *Ef* 2, 20; 2, 14.

Religione_in_Ita

Infatti dopo lunga e laboriosa ricerca finalmente, per la clemenza dello Spirito santo, hanno raggiunto la desideratissima e santissima unione. Chi potrebbe, quindi, rendere le dovute grazie per i benefici di Dio onnipotente? [46] Chi potrebbe non meravigliarsi per l'abbondanza di una così grande misericordia divina? Chi avrebbe un cuore tanto indurito da non essere commosso dalla grandezza della divina pietà?

Tali opere sono schiettamente divine, non frutto dell'umana fragilità. Esse devono essere accolte, quindi, con somma venerazione e celebrate con lodi a Dio. A te la lode, a te la gloria, a te il ringraziamento, Cristo, fonte di misericordie, che hai ricolmato di tanto bene la tua sposa, la chiesa cattolica ed hai mostrato a questa nostra generazione i prodigi della tua pietà, perché tutti lodino le tue meraviglie [47]. Dio, infatti, ci ha fatto davvero un dono grande e divino e abbiamo visto coi nostri occhi quello che molti, prima di noi avevano intensamente desiderato, ma non avevano potuto vedere [48].

Radunatisi, infatti, i Latini e i Greci in questo sacrosanto concilio ecumenico, gli uni e gli altri hanno posto grande impegno perché, tra le altre cose, con somma diligenza e assidua ricerca fosse discusso anche l'articolo della divina processione dello Spirito santo.

Addotte, quindi, le testimonianze ricavate dalle divine scritture e da molti passi dei santi dottori orientali ed occidentali, poiché qualcuno dice che lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio, qualcuno, invece, che procede dal Padre attraverso il Figlio, dato che con diverse formulazioni tutti intendono la medesima realtà, i Greci affermano che dicendo che lo Spirito santo procede dal Padre non intendono escludere il Figlio; ma poiché sembrava loro, come dicono, che i Latini asseriscono che lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio come da due princìpi e da due spirazioni,

46. Cfr. *I Ts* 3, 9.
47. Cfr. *Tb* 12, 20.
48. Cfr. *Mt* 13, 16-17.

Religione_in_Ita

per questo si astengono dal dire che lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio.

I Latini dal canto loro affermano che dicendo che lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio non intendono escludere che il Padre sia la fonte e il principio di ogni divinità, cioè del Figlio e dello Spirito santo; né vogliono negare che il Figlio abbia dal Padre [il fatto] che lo Spirito santo procede dal Figlio; né ritengono che vi siano due princìpi o due spirazioni; ma affermano che unico è il principio ed unica la spirazione dello Spirito santo, come finora hanno asserito.

E poiché da tutto ciò scaturisce un unico ed identico senso della verità, finalmente con lo stesso senso e con lo stesso significato essi si sono intesi e hanno convenuto nella seguente formula d'unione, santa e gradita a Dio.

Nel nome della santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, con l'approvazione di questo sacro ed universale concilio fiorentino, definiamo che questa verità di fede debba essere creduta e accettata da tutti i cristiani; e così tutti debbono professare che lo Spirito santo è eternamente dal Padre e dal Figlio, che ha la sua essenza e l'essere sussistente ad un tempo dal Padre e dal Figlio, e che dall'eternità procede dall'uno e dall'altro come da un unico principio e da un'unica spirazione; e dichiariamo che quello che affermano i santi dottori e padri – che lo Spirito santo procede dal Padre per mezzo del Figlio, – tende a far comprendere che anche il Figlio come il Padre è causa, secondo i Greci, principio, secondo i Latini, della sussistenza dello Spirito santo.

E poiché tutto quello che è del Padre, lo stesso Padre lo ha dato al Figlio con la generazione, meno l'essere Padre; questa stessa processione della Spirito santo dal Figlio l'ha dall'eternità anche il Figlio dal Padre, da cui è stato pure eternamente generato.

Definiamo, inoltre, che la spiegazione data con l'espressione *Filioque*, è stata lecitamente e ragionevolmente aggiunta al simbolo per rendere più chiara la verità e per necessità allora incombenti.

Religione_in_Ita

Similmente definiamo che nel pane di frumento, sia azimo che fermentato, si consacra veramente il corpo del Cristo, e che i sacerdoti devono consacrare il corpo del Signore nell'uno o nell'altro, ciascuno, cioè, secondo la consuetudine della sua chiesa, occidentale o orientale.

Inoltre definiamo che le anime di chi, veramente pentito, muore nell'amore di Dio, prima di aver soddisfatto per i peccati e le omissioni con degni frutti di penitenza, vengono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio; che, perché siano sollevate da queste pene, sono loro utili i suffragi dei fedeli viventi, cioè il sacrificio della messa, le preghiere, le elemosine, ed altre pratiche di pietà, che i fedeli usano offrire per gli altri fedeli, secondo le consuetudini della chiesa.

Le anime di quelli che dopo aver ricevuto il battesimo non sono incorse in nessuna macchia; e anche quelle che, dopo aver contratto la macchia del peccato, sono state purificate o durante la loro vita, o, come sopra è stato detto, dopo essere state spogliate dai loro corpi, vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente Dio stesso, uno e trino, così com'è, nondimento uno più perfettamente dell'altro, a seconda della diversità dei meriti. Invece, le anime di quelli che muoiono in peccato mortale attuale, o anche solo nel peccato originale, scendono subito nell'inferno; subiranno tuttavia la punizione con pene diverse.

Definiamo inoltre che la santa sede apostolica e il romano pontefice hanno il primato su tutta la terra; che lo stesso romano pontefice è il successore del beato Pietro principe degli apostoli e vero vicario di Cristo, capo di tutta la chiesa e padre e maestro di tutti i cristiani; che a lui, nel beato Pietro, è stato dato da nostro signore Gesù Cristo pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale, come del resto è detto [49] negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni.

49. Il testo greco recita invece di « come del resto è detto » « in quanto sia contenuto », con un'intenzione limitativa.

Religione_in_Ita

Rinnoviamo, infine, l'ordine trasmesso nei canoni tra gli altri venerabili patriarchi, per cui il patriarca di Costantinopoli sia il secondo dopo il santissimo pontefice romano; che il terzo sia il patriarca alessandrino; il quarto quello di Antiochia; il quinto quello di Gerusalemme, salvi tutti i loro privilegi e diritti.

Sessione VII (4 settembre 1439)

(*Decreto del concilio fiorentino contro il concilio di Basilea*).

Eugenio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

Mosè, uomo di Dio, zelante per la salvezza del popolo affidatogli e temendo che l'ira di Dio si abbattesse su di esso, se avesse seguito lo scisma sedizioso di Core, Datan e Abiron, per comando di Dio disse a tutto il popolo: *Allontanatevi dalle tende degli empi, e non toccate quanto loro appartiene, perché non siate coinvolti nei loro peccati* [50]. Aveva compreso, infatti, per ispirazione del Signore stesso, che quei sediziosi e scismatici avrebbero ricevuto una gravissima punizione, come poi mostrarono gli avvenimenti, quando la terra stessa non poté sostenerli e li inghiottì, per giusto giudizio di Dio; e così discesero viventi nell'inferno.

Così anche noi, cui il signore Gesù Cristo, anche se indegni, si è degnato affidare il suo popolo, sentendo il delitto esecrando che alcuni scellerati hanno perpetrato in questi ultimi giorni a Basilea per scindere l'unità della santa chiesa, e temendo che possano sedurre con le loro frodi gli incauti e avvelenarli, ci vediamo costretti a gridare con uguali espressioni allo stesso popolo del signore nostro Gesù Cristo: *Allontanatevi dalle tende degli empi* [51]; tanto più che il popolo cristiano è molto più numeroso di quello dei Giudei di allora e la chiesa è più santa della sinagoga, e il vicario di Cristo è superiore per autorità e dignità allo stesso Mosè.

50. *Nm* 16, 26.
51. *Nm* 16, 26.

Religione_in_Ita

Questa empietà dei Basileesi già da tempo l'avevamo prevista; vedevamo infatti quel concilio scivolare verso la tirannide: molti di grado inferiore, allora, venivano costretti ad andare o a restare secondo l'arbitrio dei capi di una fazione; i voti e i giudizi di parecchi venivano estorti con diversi artifici ed altri venivano ingannati con bugie ed inganni; e quasi tutto doveva sottostare a cospirazioni, congiure, accapparramenti, conciliaboli, e per ambizione del papato si cercava di allungare all'infinito la durata del concilio, dove, infine, si introducevano innumerevoli novità, disordini, deformazioni e si perpetravano quasi infiniti mali, cui concorrevano anche chierici costituiti negli ordini sacri, ma ignoranti, inesperti, vagabondi, indisciplinati, fuggiaschi, apostati, condannati per crimini, fuggiti dalle carceri, ribelli a noi e ai loro superiori ed altri simili campioni, i quali attingevano da questi maestri di scelleratezze ogni macchia di corruzione.

Notiamo ancora per quanto riguarda l'opera santissima dell'unione della chiesa orientale, che noi la vedevamo in serio pericolo proprio per l'inganno di alcuni faziosi.

Volendo, quindi, provvedere a tanti mali, almeno per quanto era in noi, per le ragioni accennate e per altre cause ragionevoli e necessarie, chiaramente esposte nel decreto di traslazione, col consiglio dei nostri venerabili fratelli cardinali della santa chiesa romana, con la piena approvazione di moltissimi venerabili fratelli e diletti figli arcivescovi, vescovi, abati e di altri prelati e maestri e dottori, abbiamo trasferito il concilio di Basilea nella città di Ferrara, dove abbiamo dato anche l'avvio, con l'aiuto di Dio, al concilio ecumenico con la chiesa occidentale ed orientale.

Poi, sopravvenuto il contagio della peste e dato che esso non cessava, con la grazia di Dio e con l'approvazione del sacro concilio lo abbiamo trasferito in questa città di Firenze; qui il piissimo e clementissimo Iddio ha mostrato le sue meraviglie: infatti lo scisma dannosissimo che si protraeva nella chiesa di Dio con enorme danno di tutta la cristianità da quasi cinquecento anni, alla cui estirpazione si erano duramente affaticati moltissimi santi pontefici nostri

Religione_in_Ita

predecessori, molti re e prìncipi ed altri cristiani con grandi fatiche e spese, finalmente, dopo molte discussioni pubbliche e private in entrambe le città, dopo diverse trattative e non poche fatiche, è stato eliminato ed è stata felicemente realizzata la santissima unione dei Latini e dei Greci, come più ampiamente viene riferito nel decreto precedentemente emanato e solennemente promulgato.

Perciò, rendendo all'eterno Padre innumerevoli grazie e gioiendo con tutto il popolo fedele, abbiamo offerto a Lui il sacrificio del giubilo e della lode. Abbiamo visto, infatti, chiamato alla terra promessa, non un solo popolo come quello Ebreo, ma popoli e nazioni e genti di ogni lingua [52] incontrarsi per proclamare e servire unanimemente la divina verità; per cui sorge ormai anche la grande speranza che lo stesso sole di giustizia [53], che sorge in oriente, estenda i raggi della sua luce alle tenebre di molte altre genti, anche infedeli, e si operi la salvezza di Dio fino agli ultimi confini della terra [54].

Di tutto ciò abbiamo già, per divina volontà, ottime garanzie poiché Dio onnipotente, per mezzo nostro, ci ha concesso che gli ambasciatori degli Armeni giungessero in questi giorni dalle lontanissime parti del settentrione presso di noi, presso la sede apostolica e presso questo sacro concilio con pieni poteri.

Questi, considerandoci e venerandoci come il beato Pietro, principe degli apostoli, e riconoscendo nella stessa sede apostolica la madre e la maestra di tutti i fedeli, hanno affermato di essere venuti ad essa e al concilio per ottenere cibo spirituale e la verità della sana dottrina. Per questo avvenimento abbiamo di nuovo reso molte grazie al nostro Dio.

Ma lo spirito trema nel ricordare quante molestie, quante opposizioni, quante persecuzioni abbiamo incontrato finora in questa divina opera, e non certo dai Turchi o dai Saraceni, ma da chi si dice cristiano.

52. Cfr. *Ap* 5, 9.
53. Cfr. *Ml* 4, 2.
54. Cfr. *Is* 49, 6.

Religione_in_Ita

Riferisce s. Gerolamo che dai tempi di Adriano fino all'impero di Costantino sul luogo della resurrezione del Signore i pagani veneravano una statua di Giove e sul dirupo della croce una statua marmorea di Venere: gli autori della persecuzione credevano che avrebbero spento in noi la fede nella resurrezione e nella croce se avessero profanato quei luoghi coi loro idoli.

Qualcosa di simile è perpetrato in questi giorni, contro di noi e la chiesa di Dio da quegli sciagurati che sono a Basilea; senonché quello è stato fatto da pagani, che non conoscevano il vero Dio; questo, da gente che lo conosce e lo odia [55]; quindi *la loro superbia*, come dice il profeta, *cresce sempre* [56], e tanto più pericolosamente, inquantoché essi diffondono i loro veleni col pretesto della riforma, che essi però hanno sempre avuto in orrore per se stessi.

Per prima cosa, infatti, questi fautori di ogni scandalo a Basilea hanno mancato di fede ai Greci. Essi avevano appreso dagli ambasciatori degli stessi Greci e della chiesa orientale che il nostro carissimo figlio in Cristo Giovanni Paleologo, illustre imperatore dei Romani, Giuseppe, patriarca di Costantinopoli, di buona memoria, e gli altri sia prelati che membri della chiesa orientale intendevano recarsi al luogo legittimamente scelto per la celebrazione del concilio ecumenico dai nostri legati e presidenti e da altri dei più insigni personaggi, a cui, dopo gravi dissensi tra i partecipanti al concilio, era stato devoluto il diritto di scegliere il luogo, secondo l'accordo raggiunto col comune consenso del concilio stesso. Sapendo anche che noi, dietro supplica e istanza dei suddetti ambasciatori nel concistoro generale di Bologna, avevamo confermato questa scelta e inviavamo a Costantinopoli le galere e le altre cose necessarie per l'opera di questa santissima unione con molte fatiche e denaro, hanno osato indirizzare un volgare documento di ammonizione o di citazione contro di noi e i suddetti cardinali, per interrompere questa santa impresa, e mandarlo all'imperatore

55. Cfr. *Gv* 15, 14.
56. *Sal* 73, 23.

Religione_in_Ita

e al patriarca di Costantinopoli per distoglierli – loro e tutti gli altri – dal venire. Sapevano bene, infatti, che essi, come si è detto, non sarebbero andati assolutamente in nessun altro posto, fuorché in quello scelto.

Inoltre, quando essi hanno saputo che l'imperatore, il patriarca e gli altri erano giunti da noi per l'opera santissima dell'unione, hanno tentato di tendere a quest'opera divina un altro laccio di empietà emanando cioè contro di noi un'empia sentenza di sospensione dall'esercizio del papato.

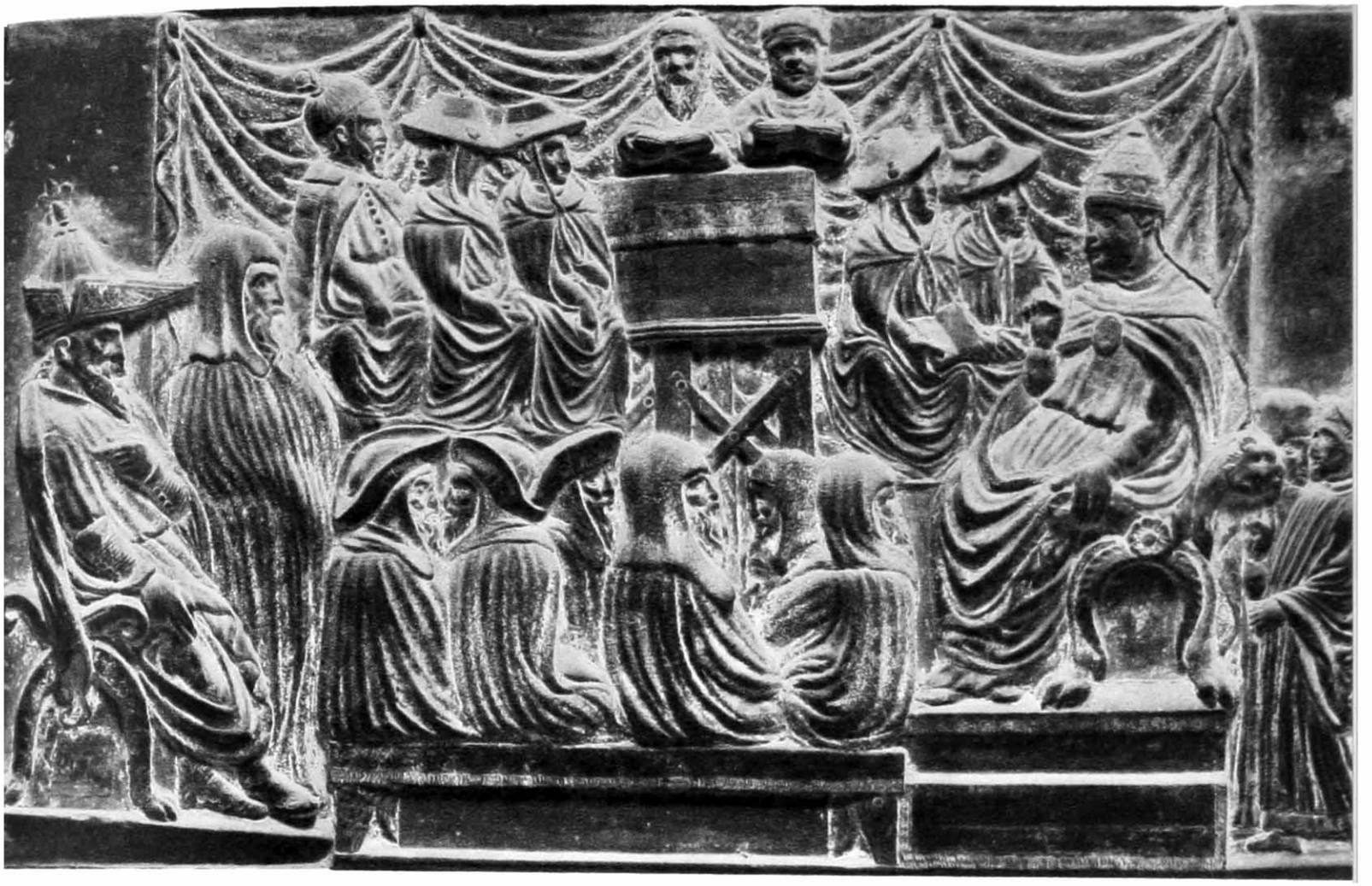
Da ultimo, questi maestri di scandali, – in verità pochissimi di numero, e quasi tutti di modestissima condizione e di nessun nome – veri odiatori della pace, accumulando iniquità su iniquità, temendo di trovarsi davanti alla giustizia del Signore [57], accortisi che la grazia dello Spirito santo per l'unione dei Greci già operava in noi, deviando dalla retta via per i tortuosi sentieri dell'errore, il 16 maggio scorso hanno tenuto una pretesa sessione, dichiarando di attenersi ad alcuni decreti, anche se emanati da una sola delle tre obbedienze, dopo la fuga di colui che nella sua obbedienza era chiamato Giovanni XXIII, quando a Costanza vi era ancora lo scisma. Essi hanno enunciato, considerando noi, tutti i prìncipi e prelati e gli altri fedeli e devoti della sede apostolica come eretici, tre proposizioni, che chiamano verità di fede, e che sono contenute in queste frasi:

« La verità che enuncia il potere del concilio generale, espressione della chiesa universale, sul papa e su chiunque altro, dichiarata dai concili generali di Costanza e da questo di Basilea, è verità di fede cattolica.

Questa verità che il papa non può con la sua autorità sciogliere o prorogare ad altro tempo o trasferire da un luogo ad un altro, senza il suo consenso, un concilio generale espressione della chiesa universale, legittimamente riunito per le materie dichiarate nella suddetta verità o qualche loro punto particolare, è verità di fede cattolica.

57. Cfr. *Sal* 68, 28.

Religione_in_Ita



I cardinali Cesarini e Bessarione leggono al Concilio di Firenze
il decreto di unione di Latini e Greci (1439).
Bassorilievo di Antonio di Pietro Averlino detto il Filarete

(Roma, San Pietro, particolare delle porte bronzee).

Religione_in_Ita

Chi pertinacemente non accetta le predette verità dev'essere considerato eretico » [58].

In ciò sono dannosissimi, perché camuffano la loro malvagità sotto parvenza di verità di fede e distorcono il concilio di Costanza ad un significato empio, riprovevole e del tutto alieno dalla sua dottrina; e seguono l'insegnamento di tutti gli scismatici ed eretici, che cercano sempre di costruirsi i loro erronei ed empi dogmi sulla base delle divine scritture e dei santi padri, interpretati perversamente.

Finalmente, allontanando completamente *il loro cuore* e volgendo altrove *i loro occhi per non vedere il cielo e per non ricordare i giudizi dei giusti* [59], a somiglianza di Dioscoro e del condannato sinodo di Efeso, con inespiabile scelleratezza sono giunti ad emanare una velenosa ed esacrabile sentenza circa la pretesa privazione della dignità e dell'ufficio del sommo apostolato, il cui contenuto, inaccettabile per ogni mente sana, intendiamo qui sufficientemente espresso; e non hanno trascurato nulla, per quanto era in loro, per far naufragare completamente questo incomparabile beneficio dell'unione.

O figli miseri e degeneri! O generazione malvagia e adultera! [60] Cosa c'è di più crudele di questa empietà ed iniquità? Cosa si può pensare di più detestabile, di più orribile, di più pazzo?

Avevano detto, un tempo, che niente di meglio né di più glorioso ed utile di questa santissima unione era stato mai visto o sentito in mezzo al popolo cristiano dai primi tempi della chiesa; e che non era bene, in cosa di tanta importanza, far questione di luogo, ma che per conseguirla si doveva essere disposti non solo a mettere a repentaglio i possessi di questo mondo, ma il corpo e la vita stessa; e per questo hanno gridato per tutto il mondo e hanno messo sottosopra il popolo cristiano, come si può desumere dai loro

58. Il decreto approvato a Basilea fa precedere a queste proposizioni la ripetizione dei due primi paragrafi del decreto della V sessione dal concilio di Costanza (Msi 29, 178-179).

59. *Dn* 13, 9.

60. Cfr. *Mt* 12, 39.

Religione_in_Ita

decreti e dalle loro lettere. Ora, invece, perseguitano tutto ciò con tanto furore, con tanta empietà da sembrare che siano confluiti a quel latrocinio di Basilea tutti i demoni del mondo.

E benché Dio non abbia permesso finora che la loro iniquità, che sempre mentisce loro [61], prevalesse, poiché, tuttavia, essi cercano con tutte le loro forze di portare a compimento l'abominazione della desolazione nella chiesa di Dio [62], noi, non potendo in nessun modo ignorare tutto ciò senza gravissima offesa di Dio e pericolo imminente di confusione e abominazione nella sua chiesa, secondo il dovere del nostro ufficio pastorale, – anche perché molti, accesi dello zelo di Dio, ci sollecitano a ciò – intendiamo ovviare a tanti mali e, per quanto è in noi, opportunamente e salutarmente provvedere, eliminando questa odiosa empietà e perniciosissima peste dalla chiesa di Dio.

Seguendo, perciò, le orme dei nostri predecessori, soliti, come scrive papa Nicola di santa memoria, cancellare anche i concili iniquamente celebrati dai sommi pontefici, come avvenne del concilio universale efesino secondo, – che papa Leone rinnegò, riconoscendo autorità a quello di Calcedonia, – con la nostra autorità apostolica e con l'approvazione di questo sacro concilio fiorentino, rinnoviamo il solenne e salutare decreto contro quei sacrileghi, da noi pubblicato nel sacro concilio generale di Ferrara il 15 febbraio 1438; decreto con cui, tra l'altro, con l'approvazione dello stesso concilio, dichiarammo che tutti e singoli quelli che a Basilea, sotto il nome del preteso concilio – che è piuttosto una conventicola –, contravvenivano al trasferimento e alla dichiarazione da noi fatti, ed osavano cose scandalose e nefande – anche se si fosse trattato di persone rivestite della dignità cardinalizia, patriarcale, arcivescovile, vescovile, abaziale, o di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o secolare – sarebbero incorsi nelle pene di scomunica, di privazione delle dignità,

61. Cfr. *Sal* 26, 12.
62. Cfr. *Mt* 24, 15.

Religione_in_Ita

dei benefici ed uffici, e di inabilità ad averne in futuro, contenute nelle nostre lettere di trasferimento.

Stabiliamo e decretiamo di nuovo che tutto ciò che è stato fatto e tentato dagli empi che sono a Basilea, di cui si fa menzione nel nostro decreto di Ferrara, e ugualmente ciò che è stato fatto, compiuto, tentato dopo, e specialmente nelle due pretese sessioni, o, per essere più precisi, cospirazioni, cui abbiamo accennato da ultimo e tutto ciò che possa essere seguito da esse o che potrebbe derivarne in futuro, poiché si tratta di cose fatte da uomini empi, senza alcuna potestà, ma rigettati e riprovati da Dio, è stato ed è tutto nullo, vano e senza effetto, come atti presunti e assolutamente privi di efficacia, valore ed importanza.

Con l'approvazione del santo concilio, inoltre, condanniamo e riproviamo le proposizioni sopra menzionate nel senso corrotto inteso dagli stessi Basileesi, contrario al senso genuino delle sacre scritture, dei santi padri e dello stesso concilio di Costanza; ed inoltre la asserita sentenza di privazione, di cui si è parlato, con tutte le conseguenze già verificatesi o che si verificheranno in futuro: sono, infatti, empie e scandalose, e tendono ad un aperto scisma nella chiesa di Dio e al sovvertimento di ogni ordine ecclesiastico e del potere cristiano.

Decretiamo anche e dichiariamo che tutti e singoli quelli di cui parliamo sono stati e sono scismatici ed eretici e che come tali, oltre alle pene stabilite nel concilio di Ferrara, sono da punirsi nel modo meritato con tutti i loro fautori o difensori, di qualunque stato, condizione o grado, sia ecclesiastico che secolare, anche se fossero insigniti della dignità cardinalizia, patriarcale, arcivescovile, vescovile, abaziale, o di qualsiasi altra dignità, perché abbiano la meritata parte con i predetti Core, Datan e Abiron [63].

63. Cfr. *Nm* 16, 26.

Religione_in_Ita

SESSIONE VIII (22 novembre 1439)

(*Bolla di unione degli Armeni*).

Eugenio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

Lodate Dio, nostra forza, glorificate il Dio di Giacobbe [64], voi tutti che avete il nome di cristiani. Ecco, il Signore, infatti, *ricordandosi* ancora *della sua misericordia* [65], si è degnato rimuovere dalla sua chiesa un'altra causa di dissenso, che durava da oltre novecento anni. *Colui che mantiene la concordia nei cieli* [66] *e in terra è pace per gli uomini di buona volontà* [67], ci ha concesso, nella sua ineffabile misericordia, la desideratissima riunione degli Armeni.

Sia benedetto Dio, Padre del signore nostro Gesù Cristo, padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione, il quale si degna consolarci in ogni nostra tribolazione [68]. Infatti, il Signore piissimo vedendo che la sua chiesa, ora *dall'esterno* [69], ora dall'interno, è agitata da non piccole difficoltà, si degna consolarla e rafforzarla ogni giorno in molti modi, perché possa respirare tra le angustie e sia capace di far fronte a problemi sempre maggiori.

Poco fa egli ha restituito nel vincolo di fede e di carità con la sede apostolica i Greci che comprendono molte nazioni e lingue, diffuse per ampie, lontane regioni; oggi, il popolo Armeno, diffuso verso settentrione e oriente in gran numero.

Si tratta di benefici tanto grandi della divina pietà, che l'uomo non potrebbe render degne grazie alla divina maestà, nonché per entrambi, neppure per uno. Come non meravigliarsi grandemente che, in così breve tempo, siano state condotte felicemente a termine in questo sacro concilio due opere così grandi e desiderate per tanti secoli? Davvero

64. *Sal* 80, 2.
65. *Lc* 1, 54.
66. *Gb* 25, 2.
67. *Lc* 2, 14.
68. *II Cor* 1, 3-4.
69. *I Tm* 3, 7.

Religione_in_Ita

questo è stato fatto dal Signore, ed è meraviglioso ai nostri occhi [70]. Quale prudenza o industria umana, infatti, avrebbe potuto compiere tali e così grandi cose, se la grazia di Dio non le avesse iniziate e concluse?

Lodiamo, quindi, e benediciamo il Signore con tutto il cuore, lui *che, solo, compie grandi meraviglie* [71]. Cantiamolo con lo spirito, con la mente, con la bocca e con le opere [72], com'è possibile all'umana fragilità. Ringraziamolo di tanti doni, pregandolo e scongiurandolo che come i Greci e gli Armeni si sono uniti con la chiesa romana, così avvenga delle altre nazioni, specie di quelle insignite del carattere cristiano; e così, finalmente, tutto il popolo cristiano, spenti gli odi e le guerre, goda di scambievole pace e di fraterna carità nella tranquillità.

Gli Armeni sono giustamente degni di grandi elogi e di lodi. Infatti non appena invitati al sinodo da noi, quasi avidi dell'unità della chiesa, da regioni lontanissime, attraverso molte fatiche e pericoli del mare, hanno mandato a noi e a questo sacro concilio i loro ambasciatori, nobili, devoti, dotti, col dovuto mandato, per esaminare, cioè, tutto quello che lo Spirito santo avesse suggerito a questo santo sinodo.

Da parte nostra, desiderando con tutto il cuore portare a compimento un'opera così santa, come del resto comportava il nostro ufficio di pastore, abbiamo spesso trattato con gli ambasciatori di questa santa unione. E perché non si tardasse neppure un poco in questa santa cosa, abbiamo incaricato persone di ogni stato di questo sacro concilio, dottissime nelle scienze divine e umane, perché con ogni cura, studio e diligenza trattassero il problema con gli ambasciatori, informandosi diligentemente quale fosse la loro fede, sia circa l'unità della divina essenza e la trinità delle divine persone, che circa l'umanità di nostro signore Gesù Cristo, i sette sacramenti della chiesa, ed altri punti che riguardano la retta fede e i riti della chiesa universale.

70. *Sal* 117, 23.
71. *Sal* 135, 4.
72. Cfr. *I Cor* 14, 15.

Religione_in_Ita

Dopo molte dispute e confronti e dopo un profondo esame di testimonianze tratte dai santi padri e dottori della chiesa, finalmente, perché in futuro non sorga alcun dubbio sulla verità della fede presso gli Armeni, ed in tutto consentano con la sede apostolica e l'unione stessa possa durare senza incrinature, stabilmente e per sempre, abbiamo pensato, con l'approvazione di questo sacro concilio fiorentino e col consenso degli stessi ambasciatori, di presentare con questo decreto, in breve compendio, la verità della fede ortodossa, che su questi argomenti professa la chiesa di Roma.

Prima di tutto diamo loro il santo simbolo, approvato da centocinquanta vescovi nel concilio ecumenico di Costantinopoli, con l'aggiunta *Filioque*, apportata lecitamente e ragionevolmente allo stesso simbolo per chiarire la verità e sotto la spinta della necessità.

Il contenuto è questo: *Credo...* [73].

Stabiliamo poi che questo santo simbolo venga cantato o letto in tutte le lingue degli Armeni, durante la messa, almeno in tutte le domeniche e nelle maggiori festività, come si usa presso i Latini.

Secondo. Diamo loro la definizione del quarto concilio di Calcedonia, – rinnovata poi nel quinto e sesto concilio universale – sulle due nature nella stessa persona di Cristo, che è questa: *Sarebbe stato, dunque, già sufficiente...* [74].

Terzo: la definizione delle due volontà e delle due operazioni del Cristo, promulgata nell'accennato sesto concilio, del seguente tenore: *Sarebbe stato sufficiente*, con tutto ciò che segue nella stessa definizione del concilio di Calcedonia riferita più sopra, fino alla fine, cui segue: *Predichiamo anche in lui due volontà naturali...* [75].

Quarto. Poiché gli Armeni, fino a questo momento, fuori dei tre sinodi Niceno, Costantinopolitano e primo di Efeso, non hanno accettato nessun altro sinodo universale

73. Simbolo niceno-costantinopolitano, con l'aggiunta del *Filioque*, v. sopra, p. 117.

74. Seconda parte della definizione di Calcedonia, v. sopra, pp. 163-165.

75. Seconda parte della definizione del Costantinopolitano III, v. sopra, pp. 196-198.

Religione_in_Ita

posteriore, e neppure lo stesso beatissimo vescovo di questa santa sede Leone, per la cui autorità il concilio di Calcedonia fu indetto, – poiché era stato loro insinuato che sia il concilio di Calcedonia, che papa Leone avevano emanato la loro definizione in armonia con la dannata eresia di Nestorio – li abbiamo istruiti, spiegando loro che l'insinuazione era falsa e che il concilio di Calcedonia e il beatissimo Leone avevano definito santamente e rettamente la verità delle due nature nella stessa persona del Cristo contro le empie asserzioni di Nestorio e di Eutiche. Ed abbiamo comandato loro che in futuro ritengano e venerino come santo – e giustamente iscritto nel catalogo dei santi – lo stesso beatissimo Leone, che fu una colonna della vera fede, pieno di santità e dottrina; e che, come tutti gli altri fedeli, accettino con riverenza non solo i tre sinodi che abbiamo detto, ma anche tutti gli altri concili universali, legittimamente celebrati per autorità del romano pontefice.

Quinto. Per una più facile comprensione per gli Armeni, presenti e futuri, abbiamo compendiato in questa brevissima formula la dottrina sui sacramenti: sette sono i sacramenti della nuova legge: battesimo, confermazione, eucarestia, penitenza, estrema unzione, ordine e matrimonio. Essi sono molto differenti dai sacramenti dell'antica legge: quelli, infatti, non producevano la grazia, ma indicavano solo che questa sarebbe stata data per la passione di Cristo. I nostri, invece, contengono la grazia e la danno a chi li riceve degnamente. Di essi, i primi cinque sono ordinati alla perfezione individuale di ciascuno, i due ultimi, al governo e alla moltiplicazione di tutta la chiesa.

Col battesimo, infatti, noi rinasciamo spiritualmente. La confermazione aumenta in noi la grazia e ci fortifica nella fede. Rinati e fortificati, siamo nutriti col cibo della divina eucarestia. E se col peccato ci ammaliamo nell'anima, con la penitenza veniamo spiritualmente guariti. Spiritualmente – e, se giova all'anima, anche corporalmente – ci guarisce l'estrema unzione. Con l'ordine la chiesa è governata e moltiplicata spiritualmente; col matrimonio cresce materialmente.

Religione_in_Ita

Tutti questi sacramenti constano di tre elementi: cose come materia, parole come forma, la persona del ministro che conferisce il sacramento, con l'intenzione di fare quello che fa la chiesa. Se manca uno di questi elementi, il sacramento non si compie.

Tra questi sacramenti, ve ne sono tre: battesimo, cresima e ordine, che imprimono indelebilmente nell'anima il carattere, ossia un segno spirituale che distingue dagli altri. Perciò non si ripetono nella stessa persona. Gli altri quattro non imprimono il carattere e possono ripetersi.

Primo di tutti i sacramenti è il battesimo, che è la porta della vita spirituale. Con esso diveniamo membra di Cristo e parte del corpo della chiesa. E poiché attraverso il primo uomo è entrata in tutti [76] la morte, se noi non rinasciamo per mezzo dell'acqua e dello Spirito, non possiamo, come dice la verità, entrare nel regno di Dio [77]. Materia di questo sacramento è l'acqua vera e naturale; né importa se calda o fredda. Forma sono le parole: « Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo ». Non neghiamo, però, che anche con le parole: « Sia battezzato il tale servo di Cristo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo »; o con le altre: « Con le mie mani viene battezzato il tale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo », si amministri il vero battesimo. Ciò perché, essendo causa principale – da cui il battesimo ha la sua efficacia – la SS. Trinità, causa strumentale, invece, il ministro che compie esteriormente il sacramento, se si esprime l'azione, che viene compiuta dal ministro, con l'invocazione della santa Trinità, si ha un vero sacramento. Ministro di questo sacramento è il sacerdote, cui, per ufficio, compete battezzare; ma in caso di necessità non solo può battezzare un sacerdote o un diacono, ma anche un laico o una donna; anzi, perfino un pagano o un eretico, purché usi la forma della chiesa e intenda fare quello che fa la chiesa. Effetto di questo sacramento è la

76. Cfr. *Rm* 5, 12.
77. Cfr. *Gv* 3, 5.

Religione_in_Ita

remissione di ogni colpa, originale e attuale, e di ogni pena dovuta per la stessa colpa. Non si deve, quindi, imporre ai battezzati nessuna penitenza per i peccati passati; e quelli che muoiono prima di commettere qualche colpa, vanno subito nel regno dei cieli e alla visione di Dio.

Il secondo sacramento è la confermazione la cui materia è il crisma, composto di olio – che significa lo splendore della coscienza – e di balsamo, – che significa il profumo della buona fama –, benedetto dal vescovo. Forma sono le parole: « Ti segno col segno della croce, e ti confermo col crisma della salvezza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo ». Ministro ordinario è il vescovo. E mentre le altre unzioni può farle un semplice sacerdote, questa non può farla se non il vescovo, perché dei soli apostoli, di cui i vescovi fanno le veci, si legge che davano lo Spirito santo con l'imposizione delle mani, come mostra la lettura degli Atti degli Apostoli: *Avendo infatti sentito gli apostoli che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono ad essi Pietro e Giovanni; questi, giunti colà, pregarono per essi perché ricevessero lo Spirito santo: non era ancora disceso, infatti, in nessuno di essi, ma erano stati solo battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani e ricevettero lo Spirito santo* [78]. La confermazione, nella chiesa, tiene precisamente il luogo di quella imposizione delle mani. Si legge, tuttavia, che qualche volta, con dispensa della sede apostolica e per un motivo ragionevole e urgentissimo, un semplice sacerdote abbia amministrato il sacramento della confermazione col crisma consacrato dal vescovo. Effetto di questo sacramento è che per mezzo suo viene dato lo Spirito santo per rendere forti, come fu dato agli apostoli il giorno di Pentecoste [79], perché il cristiano possa audacemente confessare il nome del Cristo. È per questo che il confermando viene unto sulla fronte, dov'è la sede del sentimento dell'onore; perché non si vergogni di confessare il nome del Cristo, e specialmente

78. *At* 8, 14-17.
79. Cfr. *At* 2.

Religione_in_Ita

la sua croce, che *è scandalo per i Giudei, stoltezza per le genti* [80], secondo l'apostolo, e per cui viene segnato col segno della croce.

Il terzo sacramento è l'eucarestia. La sua materia è il pane di frumento e il vino di uva, cui prima della consacrazione deve aggiungersi un po' d'acqua. L'acqua si aggiunge perché, secondo le testimonianze dei santi padri e dottori della chiesa, addotte nelle discussioni, si crede che il Signore stesso abbia istituito questo sacramento con vino misto a acqua, e anche perché questo rappresenta bene la passione del Signore. Dice infatti il beato papa Alessandro, V dopo S. Pietro: « Nelle offerte dei sacramenti, che vengono presentate al Signore durante la messa, siano offerti in sacrificio solo il pane e il vino misto ad acqua. Non si deve, infatti, offrire nel calice del Signore o il vino solo o l'acqua sola, ma l'uno e l'altra insieme, perché l'uno e l'altra, cioè il sangue e l'acqua, si legge essere sgorgati dal fianco di Cristo » [81]; ciò esprime anche l'effetto di questo sacramento: l'unione del popolo cristiano con Cristo. L'acqua, infatti, significa il popolo, secondo l'espressione dell'Apocalisse: acque molte, popoli molti [82]. E papa Giulio, secondo dopo il beato Silvestro, dice: Il calice del Signore dev'essere offerto, secondo i canoni, con acqua e vino mischiati insieme, perché l'acqua prefigura il popolo e il vino è il sangue di Cristo. Perciò quando si mischia nel calice l'acqua col vino, si unisce il popolo a Cristo, e la schiera dei fedeli si congiunge con colui, nel quale crede. Se, dunque, sia la santa chiesa romana, istruita dai beatissimi apostoli Pietro e Paolo, che tutte le altre chiese latine e greche, nelle quali fiorirono splendori di santità e dottrina, hanno conservato quest'uso fin dall'inizio della chiesa nascente, e lo conservano ancora, sembrerebbe sommamente sconveniente che qualsiasi altra nazione differisca da questa pratica universale e ragionevole.

80. *I Cor* 1, 23.
81. Cfr. *Gv* 19, 34.
82. Cfr. *Ap* 17, 15.

Religione_in_Ita

Stabiliamo, quindi, che anche gli Armeni si conformino a tutto il resto del mondo cristiano, e che i loro sacerdoti nell'offrire il calice aggiungano un po d'acqua al vino.

Forma di questo sacramento sono le parole del Salvatore, con le quali lo offrì. Il sacerdote, infatti, lo compie parlando nella persona di Cristo. E in virtù delle stesse parole la sostanza del pane diviene corpo di Cristo, e quella del vino sangue; in modo che tutto il Cristo è contenuto sotto la specie del pane e tutto sotto la specie del vino e in qualsiasi parte di ostia consacrata e di vino consacrato, fatta la separazione, vi è tutto il Cristo. L'effetto di questo sacramento, che si opera nell'anima di chi lo riceve degnamente, è l'unione dell'uomo col Cristo. E poiché per la grazia l'uomo viene incorporato al Cristo, e viene unito alle sue membra, ne consegue che per mezzo di questo sacramento, in quelli che lo ricevono degnamente, la grazia viene accresciuta, e che tutti gli effetti che il cibo e la bevanda materiale producono nella vita del corpo, sostentandolo, aumentandolo, rigenerandolo, dilettandolo, questo sacramento li produce nella vita spirituale; esso nel quale, come dice papa Urbano IV, commemoriamo la grata memoria del nostro Salvatore, siamo preservati dal male, rafforzati nel bene e progrediamo accrescendo le virtù e le grazie.

Il quarto sacramento è la penitenza, di cui materia sono gli atti del penitente, distinti in tre categorie: prima è la contrizione del cuore, che consiste nel dolore del peccato commesso, col proposito di non peccare in avvenire. Seconda, la confessione orale, nella quale il peccatore confessa integralmente al suo sacerdote tutti i peccati di cui si ricorda; terzo, la soddisfazione dei peccati, ad arbitrio del sacerdote. Si soddisfa specialmente con la preghiera, col digiuno e con l'elemosina. Forma di questo sacramento sono le parole dell'assoluzione, che il sacerdote pronuncia quando dice: « Io ti assolvo ». Ministro di questo sacramento è il sacerdote che ha il potere di assolvere, ordinario, o delegato dal superiore. Effetto di questo sacramento è l'assoluzione dai peccati.

Religione_in_Ita

Quinto sacramento è l'estrema unzione; sua materia è l'olio d'oliva benedetto dal vescovo. Questo sacramento non si deve dare se non ad un infermo di cui si teme la morte. Egli dev'essere unto in queste parti: negli occhi, per la vista; nelle orecchie, per l'udito; nelle narici, per l'odorato; nella bocca, per il gusto e la parola; nelle mani, per il tatto; nei piedi, per camminare; nei reni, per il piacere, che vi ha la sua sede. Forma del sacramento è questa: « Per questa unzione e per la sua piissima misericordia, il Signore ti perdoni tutto ciò che hai commesso con la vista ». E similmente nell'ungere nelle altre parti. Ministro di questo sacramento è il sacerdote. Effetto è la sanità della mente, e, se giova all'anima, anche quella del corpo. Di questo sacramento dice S. Giacomo: *Si ammala qualcuno fra voi? Chiami gli anziani della chiesa; questi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà l'infermo e il Signore lo solleverà. E se avesse peccato, gli sarà perdonato* [83].

Il sesto sacramento è quello dell'ordine. Materia di esso è ciò con la cui consegna viene conferito l'Ordine. Così il presbiterato viene conferito con la consegna del calice col vino e della patena col pane; il diaconato con la consegna del libro degli Evangeli; il suddiaconato, con la consegna del calice e della patena vuoti. E così per gli altri ordini, con la consegna delle cose che sono proprie del ministero relativo. Forma del sacerdozio è questa: « Ricevi il potere di offrire il sacrificio nella chiesa, per i vivi e per i morti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo ». E così per le forme degli altri ordini, come sono ampiamente riferite nel pontificale romano. Ministro ordinario di questo sacramento è il vescovo. Effetto è l'aumento della grazia, perché si possa essere buoni ministri di Cristo.

Settimo è il sacramento del matrimonio, simbolo dell'unione di Cristo e della chiesa, secondo l'apostolo, che dice: *Questo sacramento è grande; lo dico in riferimento al Cristo e*

83. *Gc* 5, 14-15.

Religione_in_Ita

alla chiesa [84]. Causa efficiente del sacramento è regolarmente il mutuo consenso, espresso verbalmente di persona. Triplice è lo scopo del matrimonio: primo, ricevere la prole ed educarla al culto di Dio; secondo, la fedeltà, che un coniuge deve conservare verso l'altro; terzo, la indissolubilità del matrimonio, perché essa significa la unione indissolubile di Cristo e della chiesa. E quantunque a causa della infedeltà sia permesso separarsi, non è lecito, però, contrarre un altro matrimonio, poiché il vincolo del matrimonio legittimamente contratto è eterno.

In sesto luogo, diamo agli ambasciatori la norma sintetica di fede composta dal beato Atanasio, il cui contenuto è questo: [segue il simbolo Atanasiano, che inizia con le parole: *Chiunque vuole salvarsi...*].

Settimo, diamo ad essi il decreto d'unione coi Greci, già promulgato in questo sacro concilio ecumenico fiorentino. Esso inizia con le parole: *Si rallegrino i cieli...*

Ottavo. Tra le altre cose si è anche disputato con gli Armeni in quali giorni debbano celebrarsi le festività dell'annunciazione della beata vergine Maria, della natività di S. Giovanni Battista, e, conseguentemente, della natività e circoncisione del signore nostro Gesù Cristo e della sua presentazione al tempio, cioè della purificazione della beata vergine Maria; ed è stata dimostrata abbastanza chiaramente la verità, sia con le testimonianze dei santi padri, che con l'uso della chiesa romana e di tutte le altre sia latine che greche.

Perché, dunque, nella celebrazione di così grandi solennità il rito dei cristiani non sia diverso e non si dia occasione di turbare la carità, stabiliamo, conforme alla verità e alla ragione, che, secondo l'uso di tutto il resto del mondo, anche gli Armeni debbano solennemente celebrare la festa dell'annunciazione della beata vergine Maria il 25 marzo; la natività

84. *Ef* 5, 32.

Religione_in_Ita

di S. Giovanni Battista, il 24 giugno; la nascita carnale del nostro Salvatore, il 25 dicembre; la sua circoncisione, il primo gennaio; l'epifania, il 6 dello stesso mese; la presentazione del Signore al tempio, cioè la purificazione della madre di Dio, il 2 febbraio.

Spiegate tutte queste cose, i predetti ambasciatori degli Armeni, a nome proprio, del loro patriarca, e di tutti gli Armeni, accettano, ricevono e abbracciano con ogni devozione e obbedienza questo salutarissimo decreto sinodale, con tutti i suoi capitoli, dichiarazioni, definizioni, tradizioni, precetti e statuti ed ogni dottrina in esso contenuta e tutto quello che ritiene ed insegna la santa sede apostolica e la chiesa romana.

I dottori, inoltre, e santi padri che la chiesa romana approva, li approvano anch'essi con riverenza. Qualsiasi persona, e qualunque cosa essa disapprova e condanna, la considerano riprovata e condannata anch'essi. E promettono, come veri figli d'obbedienza di obbedire agli ordini e ai comandi della sede apostolica.

Letto, poi, solennemente alla presenza nostra e di questo santo sinodo il decreto suddetto, subito il diletto figlio Narsete, armeno, a nome degli stessi ambasciatori lesse nella lingua armena, pubblicamente, quanto segue: e il diletto figlio Basilio, dell'ordine dei Minori, comune interprete nostro e degli Armeni, lo lesse immediatamente dallo scritto, in pubblico, nella lingua latina, in questo modo:

Beatissimo padre e santissimo sinodo, tutto questo santo decreto, ora letto pubblicamente in latino alla vostra presenza, ci è stato esposto e tradotto ieri nella nostra lingua, parola per parola; e ci è piaciuto e ci piace sommamente. Per una più chiara espressione del nostro pensiero, ne ripetiamo sommariamente il suo contenuto.

In esso si dice: primo, che consegnate al nostro popolo armeno, perché almeno nelle domeniche e nelle maggiori festività si debba leggere o cantare, durante la messa, nelle nostre chiese, il santo simbolo costantinopolitano con l'aggiunta del *Filioque*.

Religione_in_Ita

Secondo, la definizione del quarto concilio universale di Calcedonia, sulle due nature nell'unica persona del Cristo.

Terzo, la definizione delle due volontà ed operazioni di Cristo, promulgata nel sesto concilio universale.

Quarto, voi dichiarate che lo stesso sinodo di Calcedonia e il beatissimo papa Leone hanno definito rettamente la verità delle due nature in una sola persona nel Cristo, contro le empie asserzioni di Nestorio e Eutiche. E comandate che veneriamo lo stesso beatissimo Leone come santo e colonna della fede e che non accettiamo solo questi tre sinodi: Niceno, Costantinopolitano, Efesino primo, ma che riconosciamo con riverenza anche tutti gli altri sinodi universali, celebrati per autorità del romano pontefice.

Quinto, una breve esposizione dei sette sacramenti della chiesa: battesimo, cresima, eucarestia, penitenza, estrema unzione, ordine e matrimonio, dichiarando quale sia la materia, la forma, e il ministro di ciascun sacramento; e che nel sacrificio dell'altare, quando si offre il vino, vi si debba mischiare un po' d'acqua.

Sesto, un breve riassunto della regola della fede: quello del beatissimo Atanasio, che comincia: *Chi vuole salvarsi...*

Settimo, il decreto dell'unione conclusa con i Greci, promulgato già in questo santo concilio, in cui si spiega come lo Spirito santo procede *ab aeterno* dal Padre e dal Figlio, e come l'aggiunta del *Filioque* al simbolo costantinopolitano è stata fatta lecitamente e ragionevolmente. Che il corpo del Signore viene consacrato nel pane di frumento, sia azimo che fermentato; e che cosa bisogna credere delle pene del purgatorio e dell'inferno, della vita beata e dei suffragi che si fanno per i defunti. Così pure della pienezza del potere della sede apostolica, trasmessa da Cristo al beato Pietro e ai suoi successori, e dell'ordine delle sedi patriarcali.

In ottavo luogo, stabilito che per il futuro gli Armeni debbano celebrare le seguenti festività, nei giorni indicati sotto, come tutto il resto della chiesa universale e cioè: l'annunciazione della beata vergine Maria, il 25 marzo; la natività di S. Giovanni Battista, il 24 giugno; la nascita carnale del nostro Salvatore, il 25 dicembre; la sua circonci-

Religione_in_Ita

sione, il primo gennaio; l'epifania, il 6 dello stesso mese; la presentazione del Signore al tempio, o purificazione della beata Maria, il 2 febbraio.

Noi ambasciatori, quindi, a nome nostro, del nostro reverendo patriarca e di tutti gli Armeni, come anche la santità vostra attesta nello stesso decreto, accettiamo, accogliamo, e abbracciamo con ogni devozione e obbedienza questo salutarissimo decreto sinodale con tutti i suoi capitoli, dichiarazioni, definizioni, tradizioni, precetti e statuti, e tutta la dottrina in esso contenuta ed inoltre, tutto ciò che ritiene ed insegna la santa sede apostolica e la chiesa romana.

Accettiamo anche con riverenza i dottori e santi padri che la chiesa romana approva; mentre consideriamo riprovata e condannata qualsiasi persona e qualsiasi cosa che la stessa chiesa romana riprova e condanna, dichiarando, come veri figli d'obbedienza di obbedire fedelmente agli ordini e ai comandi della stessa sede apostolica.

Sessione XI (4 febbraio 1442)

(*Bolla di unione dei copti*).

Eugenio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

Cantate al Signore, perché ha fatto cose magnifiche; annunziatelo per tutta la terra. Godi e lodalo, abitante di Sion, perché è grande, in mezzo a te, il santo di Israele [85]. È davvero giusto che la chiesa di Dio canti e si rallegri nel Signore per questo grande splendore e gloria del suo nome, che Dio clementissimo si è degnato di compiere oggi. Conviene, infatti, lodare e benedire con tutto il cuore il Salvatore nostro, che ogni giorno accresce la sua santa chiesa con nuove aggiunte. E quantunque sempre i suoi benefici verso il popolo cristiano siano molti e grandi, – ed essi ci dimostrano più chiaramente della luce la sua immensa carità verso di noi – tuttavia, se consideriamo più attentamente quali meraviglie in questi

85. *Is* 12, 5-6.

Religione_in_Ita

ultimissimi tempi la divina clemenza si è degnata operare, dovremo certamente costatare che i doni del suo amore sono stati più numerosi e più grandi in questo nostro tempo che in molte altre età passate.

Ecco, infatti, che in meno di un triennio il signore nostro Gesù Cristo con la sua inesauribile pietà ha realizzato in questo santo sinodo ecumenico, la salutarissima unione di tre grandi nazioni, a comune, perenne gaudio di tutta la cristianità; per cui quasi tutto l'oriente, che adora il glorioso nome di Cristo, e non piccola parte del settentrione, dopo lunghi dissidi, condividono con la santa chiesa romana lo stesso vincolo di fede e di carità.

Prima, infatti, si sono uniti alla sede apostolica i Greci e quelli che dipendono dalle quattro sedi patriarcali, che comprendono molte genti e nazioni e lingue; poi gli Armeni, gente dai molti popoli; oggi, i Giacobiti, grandi popoli dell'Egitto.

E poiché niente potrebbe esser più grato al nostro Salvatore e signore Gesù Cristo della mutua carità, e niente più glorioso per il suo nome e più utile per la chiesa che i cristiani, rimossa tra loro ogni divisione, convengano nella stessa fede, giustamente noi tutti dobbiamo cantare dalla gioia e giubilare nel Signore; noi, che la divina misericordia ha fatto degni di vedere in questi tempi tanta magnificenza della fede cristiana.

Annunziamo, quindi, con animo gioioso queste meraviglie in tutto il mondo cristiano, perché, come noi per la gloria di Dio e l'esaltazione della chiesa siamo stati inondati da ineffabile gaudio, così anche gli altri partecipino di tanta letizia; e tutti, ad una sola bocca, magnifichiamo e lodiamo Dio [86] e rendiamo, com'è giusto, grandi grazie, ogni giorno, alla sua maestà per tanti e così mirabili benefici concessi in questa età alla sua chiesa.

E poiché, inoltre, chi compie l'opera di Dio diligentemente, non solo deve aspettarsi il compenso e la retribuzione nei cieli, ma merita anche una grande gloria e lode presso gli uomini, crediamo che il venerabile fratello nostro Giovanni,

86. *Rm* 15, 6.

Religione_in_Ita

patriarca dei Giacobiti, che ha tanto desiderato questa santa unione, a buon diritto debba esser lodato da noi e da tutta la chiesa e innalzato e giudicato degno, con tutta la sua gente della comune benevolenza di tutti i cristiani.

Egli, sollecitato per mezzo di un nostro inviato e di lettere, perché mandasse una legazione a noi e a questo sacro concilio e si unisse con la sua gente a questa sede romana nella stessa fede, ha destinato a noi e allo stesso sinodo il diletto figlio Andrea, egiziano, abate del monastero di S. Antonio in Egitto, nel quale si dice che abbia dimorato e sia morto lo stesso S. Antonio, noto per la sua pietà e i suoi costumi. E, acceso di zelo per la religione, gli impose e gli ordinò di accettare con riverenza, a nome del patriarca e dei suoi Giacobiti, la dottrina di fede che professa e predica la santa romana chiesa e di portarla, poi, allo stesso patriarca e ai Giacobiti, perché potessero conoscerla e approvarla e predicarla nelle loro regioni.

Noi, quindi, incaricati dalla voce del Signore di pascere le pecore del Cristo [87], abbiamo fatto esaminare diligentemente questo abate Andrea da alcuni insigni membri di questo sacro concilio sugli articoli della fede, i sacramenti della chiesa e tutto ciò che riguarda la salvezza; e alla fine, esposta allo stesso abate – per quanto necessario – la fede cattolica della santa chiesa romana, da lui umilmente accettata, oggi, in questa solenne sessione, con l'approvazione del sacro concilio ecumenico fiorentino, gli abbiamo affidato, nel nome del Signore, la dottrina che segue, vera e necessaria.

In primo luogo, dunque, la sacrosanta chiesa romana, fondata dalla voce del nostro Signore e Salvatore, crede fermamente, professa e predica un solo, vero Dio, onnipotente, incommutabile, eterno: Padre, Figlio e Spirito santo; uno nell'essenza, trino nelle persone; Padre, non generato, Figlio, generato dal Padre, Spirito santo, procedente dal Padre e dal Figlio; crede che il Padre non è il Figlio o lo Spirito santo, che il Figlio non è il Padre o lo Spirito santo,

87. Cfr. *Gv* 21, 17.

Religione_in_Ita

che lo Spirito santo non è il Padre o il Figlio; ma che il Padre è solo Padre, il Figlio, solo Figlio, lo Spirito santo, solo Spirito santo. Solo il Padre ha generato il Figlio dalla sua sostanza; solo il Figlio è stato generato dal solo Padre; solo lo Spirito santo procede nello stesso tempo dal Padre e dal Figlio. Queste tre persone sono un solo Dio, non tre Dei poiché una sola è la sostanza una l'essenza, una la natura, una la divinità, una l'immensità, una l'eternità di tutti e tre, tutti sono uno, dove non si opponga la relazione. Per questa unità il Padre è tutto nel Figlio e tutto nello Spirito santo; il Figlio è tutto nel Padre e tutto nello Spirito santo; lo Spirito santo è tutto nel Padre e tutto nel Figlio. Nessuno precede l'altro per eternità, o lo sorpassa in grandezza, o lo supera per potenza: è eterno, infatti, e senza principio che il Figlio ha origine dal Padre; ed eterno e senza principio, che lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio. Tutto quello che il Padre è od ha, non lo ha da un altro, ma da sé; ed è principio senza principio. Tutto ciò che il Figlio è od ha, lo ha dal Padre, ed è principio da principio. Tutto ciò che lo Spirito santo è od ha, lo ha dal Padre e dal Figlio insieme; ma il Padre ed il Figlio non sono due princìpi dello Spirito santo, ma un solo principio, come il Padre, il Figlio e lo Spirito santo non sono tre princìpi della creatura, ma un solo principio.

Essa condanna, perciò, riprova e anatematizza tutti quelli che credono diversamente e contrariamente e li dichiara solennemente estranei al corpo di Cristo, che è la chiesa. Condanna, quindi, Sabellio, che confonde le persone e toglie del tutto la distinzione reale di esse; condanna gli Ariani, gli Eunomiani, i Macedoniani, che affermano che solo il Padre è vero Dio, e collocano il Figlio e lo Spirito santo nell'ordine delle creature. Condanna anche qualunque altro, che ponga dei gradi o l'ineguaglianza nella Trinità.

Crede fermissimamente, ritiene e predica che un solo, vero Dio, Padre, Figlio e Spirito santo, è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili, il quale, quando volle, creò per sua bontà tutte le creature, spirituali e materiali: buone, naturalmente, perché hanno origine dal sommo bene, ma mutevoli,

Religione_in_Ita

perché fatte dal nulla; ed afferma che non vi è natura cattiva in sé stessa, perché ogni natura, in quanto tale, è buona.

Essa confessa che un solo, identico Dio è autore dell'antico e del nuovo Testamento, cioè della legge e dei profeti, e del Vangelo, perché i santi dell'uno e dell'altro Testamento hanno parlato sotto l'ispirazione del medesimo Spirito santo. Essa accetta e venera i loro libri, che sono indicati da questi titoli: I cinque di Mosè, cioè: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio; Giosuè, Giudici, Ruth, i 4 dei Re, i 2 dei Paralipomeni, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe, Salmi di David, Parabole, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici, Sapienza, Ecclesiastico, Isaia, Geremia, Baruc, Ezechiele, Daniele, i 12 Profeti minori, e cioè: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia; i 2 dei Maccabei, i 4 Evangeli: di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni; le 14 lettere di S. Paolo: ai Romani, le 2 ai Corinti, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, le 2 ai Tessalonicesi, ai Colossesi, le 2 a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei; le 2 di Pietro; le 3 di Giovanni; 1 di Giacomo; 1 di Giuda; gli Atti degli Apostoli, e l'Apocalisse di Giovanni.

Essa anatematizza, quindi, la pazzia dei Manichei, che ammettevano due primi princìpi, uno delle cose visibili, l'altro delle invisibili e dicevano che altro è il Dio del nuovo Testamento, altro quello dell'antico. Crede fermamente, professa e predica che una delle persone della Trinità, vero figlio di Dio, generato dal Padre, consostanziale al Padre e coeterno con lui, nella pienezza dei tempi, stabilita dalla inscrutabile profondità del divino consiglio, ha assunto la vera e completa natura umana nel seno immacolato della vergine Maria per la salvezza del genere umano; e che ha unito a sé questa natura in una unità personale così stretta, che tutto quello che è di Dio non è separato dall'uomo, e quello che è proprio dell'uomo non è diviso dalla divinità; ed è un essere solo ed indiviso, pur rimanendo l'una e l'altra natura con le sue proprietà; Dio e uomo; Figlio di Dio e figlio dell'uomo; uguale al Padre secondo la divinità, minore del Padre secondo l'umanità; immortale ed eterno, per la

Religione_in_Ita

natura divina, soggetto alla sofferenza e al tempo per la condizione umana che ha assunto. Crede fermamente, professa e predica che il Figlio di Dio è veramente nato dalla Vergine, nell'umanità che ha assunto; che in essa ha veramente sofferto, è veramente morto ed è stato sepolto, è veramente risorto dai morti, è asceso al cielo, siede alla destra del Padre, e verrà alla fine dei secoli a giudicare i vivi e i morti. Essa anatematizza, quindi, detesta e condanna ogni eresia che professi dottrine contrarie a queste.

E prima di tutti condanna Ebione, Cerinto, Marcione, Paolo di Samosata, Fotino e tutti quelli che proferiscono simili bestemmie, i quali, non riuscendo a comprendere l'unione personale dell'umanità col Verbo, negano che Gesù Cristo, nostro Signore, sia vero Dio e lo ritennero semplice uomo: un uomo, cioè che per una più intensa partecipazione alla grazia divina – che avrebbe ricevuto per merito di una vita più santa – sarebbe detto uomo divino.

Anatematizza anche Manicheo con i suoi seguaci, i quali fantasticando che il Figlio di Dio non ha assunto un corpo vero, ma apparente, annullarono del tutto, nel Cristo, la verità dell'umanità. Ed inoltre Valentino, il quale afferma che il Figlio di Dio non ha ricevuto nulla dalla Vergine Madre, ma che ha assunto un corpo celeste e che è passato per il seno della Vergine, proprio come l'acqua scorre attraverso un acquedotto. Ed Ario, il quale afferma che il corpo assunto dalla Vergine non avesse l'anima e pone al posto di essa la divinità. Ed Apollinare, il quale, ben comprendendo che, se si negasse che l'anima informa il corpo, non potrebbe più parlarsi nel Cristo di vera umanità, pone in lui solo l'anima sensitiva e, quindi, la deità del Verbo sostituirebbe l'anima razionale.

Anatematizza anche Teodoro di Mopsuestia e Nestorio, i quali affermano che l'umanità è unita al Figlio di Dio per mezzo della grazia, e che quindi in Cristo vi sono due persone, come ammettono esservi due nature. Essi non riuscirono a comprendere che l'unione dell'umanità col Verbo è ipostatica, e negarono, quindi, che essa abbia avuto la sussistenza del Verbo. Secondo questa bestemmia, infatti, il Verbo non

Religione_in_Ita

si è fatto carne, ma per mezzo della grazia ha abitato nella carne e cioè non il Figlio di Dio si è fatto uomo ma, piuttosto, il Figlio di Dio ha abitato nell'uomo.

Anatematizza pure, detesta e condanna Eutiche, archimandrita. Questi comprese che secondo la bestemmia di Nestorio veniva annullata la verità dell'incarnazione e che, quindi, era necessario che l'umanità fosse unita al Verbo di Dio in modo che vi fosse una sola persona per la divinità e per l'umanità. Non potendo però capire l'unità della persona, stante la pluralità delle nature, e quindi, che in Gesù Cristo una sola fosse la persona per la divinità e per l'umanità, ammise una sola natura: ammise, cioè, che prima dell'unione vi fossero due nature, ma che esse nell'assunzione si fossero trasformate in una sola natura, ammettendo, con orrenda bestemmia e somma empietà, che o l'umanità si era trasformata nella divinità, o la divinità nella umanità. Anatematizza ancora, detesta e condanna Macario di Antiochia e tutti quelli che seguono dottrine simili. Questi, non ostante che avesse una giusta opinione delle due nature e dell'unità della persona, errò tremendamente, però, circa le operazioni di Cristo: disse, infatti, che delle due nature, in Cristo, una sola era l'operazione e la volontà.

La sacrosanta chiesa romana li condanna tutti questi con le loro eresie, e afferma che in Cristo due sono le volontà e due le operazioni. Crede fermamente, professa e insegna che nessuno, concepito dall'uomo e dalla donna, sia stato mai liberato dal dominio del demonio, se non per la fede in Gesù Cristo, nostro Signore, mediatore tra Dio e gli uomini [88]. Questi, concepito, nato e morto senza peccato, ha vinto da solo il nemico del genere umano cancellando i nostri peccati con la sua morte, ed ha riaperto l'ingresso al regno celeste, che il primo uomo col suo peccato aveva perduto con tutti i suoi successori. Tutti i santi sacrifici, i sacramenti e le cerimonie dell'antico Testamento prefigurarono che egli un giorno sarebbe venuto.

88. Cfr. *I Tm* 2, 5.

Religione_in_Ita

Crede fermamente, conferma e insegna che le prescrizioni legali dell'antico Testamento, cioè della legge mosaica, – che si dividono in cerimonie, santi sacrifici e sacramenti –, proprio perché istituite per significare qualche cosa di futuro, benché fossero adeguate al culto divino in quella età, venuto, però, nostro signore Gesù Cristo, da esse significato, sono cessate e sono cominciati i sacramenti della nuova alleanza. Chiunque avesse riposto in quelle la sua speranza e si fosse assoggettato ad esse anche dopo la passione, quasi fossero necessarie alla salvezza e la fede nel Cristo non potesse salvare senza di esse, pecca mortalmente. Non nega, tuttavia, che dalla passione di Cristo fino alla promulgazione evangelica, esse potessero osservarsi, senza pensare con ciò minimamente che fossero necessarie alla salvezza. Ma da quando è stato predicato il Vangelo, esse non possono più osservarsi, pena la perdita della salvezza eterna.

Essa, quindi, dichiara apertamente che, da quel tempo, tutti quelli che osservano la circoncisione, il sabato e le altre prescrizioni legali, sono fuori della fede di Cristo, e non possono partecipare della salvezza eterna, a meno che non si ricredano finalmente dei loro errori. Ancora, comanda assolutamente a tutti quelli che si gloriano del nome di cristiani, che si deve cessare dal praticare la circoncisione sia prima che dopo il battesimo perché, che vi si confidi o meno, non si può in nessun modo praticarla senza perdere la salvezza eterna.

I bambini – dato il pericolo di morte, che spesso vi può essere – non possono essere aiutati se non col sacramento del battesimo, che li sottrae al dominio del demonio e in forza del quale sono adottati come figli di Dio. Essa ammonisce che il battesimo non deve essere differito per quaranta od ottanta giorni o altro tempo, secondo l'uso di alcuni, ma deve essere amministrato quanto prima si può senza incomodo, con la precauzione che, in pericolo di morte, siano battezzati subito senza alcun ritardo, anche da un laico o da una donna, se mancasse il sacerdote, nella forma della chiesa, come più diffusamente viene esposto nel decreto per gli Armeni.

Religione_in_Ita

Crede fermamente, confessa e predica *che ogni creatura di Dio è buona e niente dev'essere respinto quando è accettato con rendimento di grazie* [89]; poiché, secondo l'espressione del Signore *non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo* [90]. E afferma che la differenza tra cibi puri e impuri della legge mosaica deve considerarsi cerimoniale e che col sopravvenire del Vangelo è passata e ha perso efficacia. Anche la proibizione degli apostoli *delle cose immolate ai simulacri, del sangue e delle carni soffocate* [91] era adatta al tempo in cui dai giudei e gentili, che prima vivevano praticando diversi riti e secondo diversi costumi, sorgeva una sola chiesa. In tal modo giudei e gentili avevano osservanze in comune e l'occasione di trovarsi d'accordo in un solo culto e in una sola fede in Dio, e veniva tolta materia di dissenso. Infatti ai Giudei per la loro lunga tradizione potevano sembrare abominevoli il sangue e gli animali soffocati, e poteva sembrare che i gentili tornassero all'idolatria col mangiare cose immolate agli idoli.

Ma quando la religione cristiana si fu talmente affermata da non esservi più in essa alcun Giudeo carnale, ma anzi tutti d'accordo erano passati alla chiesa, condividendo gli stessi riti e cerimonie del Vangelo, persuasi che *per quelli che sono puri ogni cosa è pura* [92], allora venne meno la causa di quella proibizione, e perciò anche l'effetto. Essa dichiara, quindi, che nessun genere di cibo in uso tra gli uomini deve essere condannato, e che nessuno, uomo o donna, deve far differenza di animali, qualunque sia il genere di morte che abbiano incontrato, quantunque per riguardo alla salute del corpo, per l'esercizio della virtù, per la disciplina regolare ed ecclesiastica, molte cose, anche se permesse, possano e debbano non mangiarsi. Secondo l'apostolo, infatti, *tutto* è *lecito, ma non tutto conviene* [93].

89. *I Tm* 4, 4.
90. *Mt* 15, 11.
91. *At* 15, 29.
92. *Tt* 1, 15.
93. *I Cor* 6, 12; 10, 22.

Religione_in_Ita

Crede fermamente, confessa e predica che nessuno di quelli che sono fuori della chiesa cattolica, non solo pagani, ma anche Giudei o eretici e scismatici, possano acquistar la vita eterna, ma che andranno *nel fuoco eterno, preparato per il demonio e per i suoi angeli* [94], se prima della fine della vita non saranno stati aggregati ad essa; e che è tanto importante l'unità del corpo della chiesa, che solo a quelli che rimangono in essa giovano per la salvezza i sacramenti ecclesiastici, i digiuni e le altre opere di pietà, e gli esercizi della milizia cristiana procurano i premi eterni. Nessuno – per quante elemosine abbia potuto fare, e perfino se avesse versato il sangue per il nome di Cristo – si può salvare, qualora non rimanga nel seno e nell'unità della chiesa cattolica.

Accoglie, poi, approva e accetta il santo concilio di Nicea dei trecentodiciotto padri, raccolto ai tempi del beatissimo Silvestro, nostro predecessore, e di Costantino il grande, principe piissimo. In esso fu condannata l'empia eresia ariana assieme al suo autore, e fu definito che il Figlio è consustanziale e coeterno al Padre. Abbraccia anche, approva e accetta il santo concilio di Costantinopoli, dei centocinquanta padri, convocato al tempo del beatissimo Damaso, nostro predecessore, e di Teodosio il vecchio, che anatematizzò l'errore di Macedonio, il quale asseriva che lo Spirito santo non è Dio, ma una creatura. Quelli che essi condannano, li condanna, quello che approvano, approva; e intende che ciò che in essi è definito, rimanga intatto ed inviolato in ogni sua prescrizione. Abbraccia anche, approva e accetta il santo primo concilio di Efeso, dei duecento padri, terzo nella serie dei concili universali, convocato sotto il beatissimo nostro predecessore Celestino e sotto Teodosio il giovane. In esso fu condannata la bestemmia dell'empio Nestorio; fu definito che del signore nostro Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo è una sola la persona, e che la beata Maria sempre vergine deve esser chiamata da tutta la chiesa non solo madre del Cristo, ma anche di Dio. Condanna, poi, anatematizza e respinge l'empio secondo concilio di Efeso, riunito

94. *Mt* 25, 41.

Religione_in_Ita

sotto il beato Leone, nostro predecessore, e il suddetto principe. In esso Dioscoro, patriarca di Alessandria, difensore dell'eresiarca Eutiche ed empio persecutore di S. Flaviano, vescovo di Costantinopoli, trasse quel sinodo esecrando, con l'astuzia e con le minacce, ad approvare l'empietà eutichiana.

Accoglie anche, approva e accetta il santo concilio di Calcedonia, quarto nella serie dei sinodi universali, dei seicentotrenta padri, celebrato al tempo del predetto predecessore nostro Leone e dell'imperatore Marciano, nel quale fu condannata l'eresia eutichiana col suo autore Eutiche e con Dioscoro, suo difensore. Vi fu anche definito che Gesù Cristo, nostro signore, è vero Dio e vero uomo e che in una stessa identica persona sono rimaste integre, intatte, incorrotte, inconfuse, distinte la natura divina e la natura umana; in cui l'umanità operava quello che è proprio dell'uomo, la divinità, quello che è proprio di Dio. Quelli che esso condanna, li condanna anch'essa; quelli che approva, li approva anch'essa. Abbraccia pure, approva e accetta il santo quinto concilio, il secondo celebrato a Costantinopoli al tempo del beato Vigilio, nostro predecessore, e dell'imperatore Giustiniano, nel quale fu confermata la definizione del concilio di Calcedonia sulle due nature e un'unica persona in Cristo e furono riprovati e condannati molti errori di Origene e dei suoi seguaci, specie quelli riguardanti la penitenza e la liberazione dei demoni e degli altri dannati.

Abbraccia anche, approva e accetta il santo, terzo concilio di Costantinopoli, dei centocinquanta padri, – sesto nella serie dei concili universali – celebrato al tempo del beato predecessore nostro Agatone e di Costantino, IV imperatore di questo nome, nel quale fu condannata l'eresia di Macario antiocheno, e fu definito che in Gesù Cristo, nostro signore, vi sono due nature perfette ed integre, due operazioni, ed anche due volontà, benché in una sola persona, a cui competono le azioni dell'una e dell'altra natura, inquantoché la divinità compie quanto è proprio di Dio, l'umanità quello che è proprio dell'uomo.

Abbraccia, approva e accetta anche tutti gli altri concili universali, legittimamente convocati, celebrati e confermati

Religione_in_Ita

dall'autorità del romano pontefice, e specialmente questo santo concilio fiorentino, nel quale, tra le altre cose, è stata condotta a termine la santissima unione con i Greci e con gli Armeni, e sono stati emanati molti utilissimi insegnamenti riguardanti l'una e l'altra unione, completamente riferiti nei decreti promulgati su questi argomenti, il cui testo segue qui appresso. *Si rallegrino i cieli... Lodato Dio...*

Ma poiché nel decreto per gli Armeni, riportato sopra, non è stata espressa la forma delle parole che la sacrosanta chiesa romana – confermata dalla dottrina e dall'autorità degli apostoli Pietro e Paolo – ha sempre usato nella consacrazione del corpo e del sangue del Signore, abbiamo creduto opportuno inserirla nel presente testo. Nella consacrazione del corpo del Signore essa usa questa formula: *Questo è, infatti, il mio corpo.* In quella del sangue, invece: *Questo è il calice del mio sangue, del nuovo ed eterno testamento, mistero della fede, che sarà versato per voi e per molti in remissione dei peccati* [95].

Che poi il pane di frumento, usato per il sacramento, sia stato cotto quel giorno o prima, non ha proprio alcuna importanza: purché, infatti, rimanga la sostanza del pane, non c'è affatto da dubitare che dopo le predette parole della consacrazione del corpo, pronunciate dal sacerdote con intenzione adeguata, si trasformi subito nel vero corpo di Cristo.

Poiché si dice che qualcuno non ammette le quarte nozze come se fossero condannate, perché non avvenga che si ponga il peccato dove non è, – e dato che, secondo l'apostolo, morto il marito, la donna è sciolta dal legame che a lui la stringeva ed ha la libertà di sposare, nel Signore, chiunque voglia [96], e non distingue se sia morto il primo, il secondo o il terzo, – dichiariamo che si possono contrarre non solo seconde e terze nozze, ma anche quarte ed oltre, se nessun impedimento canonico le impedisce. Riteniamo tuttavia più degno di lode chi, astenendosi da altre nozze, rimanga nella castità, perché come crediamo che la verginità sia da preferirsi alla

95. *Mt* 26, 28; *Mc* 14, 18; *Lc* 22, 20; *I Cor* 11, 25.
96. Cfr. *Rm* 7, 3; *I Cor* 7, 39.

Religione_in_Ita

vedovanza, così una casta vedovanza è da preferirsi alle nozze, per lode e merito.

Spiegate tutte queste cose, il suddetto abate Andrea, a nome del suo patriarca e suo proprio e di tutti i Giacobiti, riceve e accetta con ogni devozione e riverenza questo saluberrimo decreto sinodale con tutte le sue prescrizioni, dichiarazioni, definizioni, tradizioni, precetti e statuti, ogni dottrina contenuta in esso, e tutto quello che ritiene e insegna la santa sede apostolica e la chiesa romana. E riceve anche con riverenza i dottori e santi padri che la chiesa romana approva; qualunque altra persona invece e cosa la stessa chiesa romana riprova e condanna, anch'egli la considera come riprovata e condannata. E, come vero figlio dell'obbedienza, a nome di quelli, di cui sopra, promette di obbedire fedelmente e sempre agli ordini e ai comandi della sede apostolica.

Sessione XIII (30 novembre 1444)

(*Bolla di unione dei Siri*).

Eugenio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

In questi nostri tempi, la ineffabile clemenza della divina misericordia largisce alla sua santa chiesa molti e mirabili doni e molto più grandi di quanto potessimo chiedere o pensare, per cui vediamo la fede ortodossa dilatarsi e nuovi popoli tornare di giorno in giorno all'obbedienza della sede apostolica e sentiamo rinnovarsi quotidianamente i motivi di gioia e di esultanza per noi e per tutti i fedeli di Cristo. Giustamente, quindi, siamo spinti a dire spessissimo ai popoli cristiani col profeta, nel giubilo: *Venite, esultiamo nel Signore* [97], *manifestiamo la nostra letizia a Dio, nostra salvezza, perché grande è il Signore e degno di molta lode nella città del nostro Dio, nel suo santo monte* [98].

97. *Sal* 94, 1, 3.
98. *Sal* 47, 2.

Religione_in_Ita

Il Signore, il quale non ha limiti nella sua onnipotenza e sapienza, ha sempre operato cose grandi e inscrutabili nella chiesa cattolica, che è la città di Dio, fondata sul monte santo [99] dell'autorità della sede apostolica e di Pietro, questo però, di particolarmente singolare e grande le ha concesso l'ineffabile provvidenza del suo fondatore: che la retta fede, la quale, sola, santifica e vivifica il genere umano, rimanga sempre, in quel monte santo, in una sola ed immutabile confessione della verità, e che i dissensi che nascono contro la chiesa dai vari modi terreni di sentire e che separano dalla solidità di quella pietra, tornando a quel monte siano sterminati e sradicati. Per cui i popoli e le nazioni, confluendo al suo seno, si trovano d'accordo con essa in una sola verità.

Non è stato, certo, per i nostri meriti che l'immensità della divina bontà ci ha concesso di poter vedere questi doni di Dio, tanto grandi e eccelsi e così meravigliosi, ma per la sua benignità e degnazione. Dopo l'unione dei Greci nel sacro concilio ecumenico fiorentino – che sembravano in disaccordo con la chiesa romana su alcuni punti, – e dopo il ritorno degli Armeni e dei Giacobiti – che erano trattenuti da varie opinioni, ma che, abbandonato ogni dissenso, hanno convenuto nella stessa retta via della verità –, ecco ora, di nuovo, con l'aiuto del Signore, vengono da lontano altre nazioni, che abitano la Mesopotamia, fra il Tigri e l'Eufrate: esse, che non avevano una retta dottrina sulla processione dello Spirito santo e su altri punti.

Grande, quindi, è il motivo di gioia per noi e per tutti i cristiani: poiché col favore di Dio la splendidissima professione della verità della fede della chiesa romana, che è sempre stata monda di ogni macchia di falsità, ha brillato anche in oriente, oltre i confini dell'Eufrate, con nuovi fulgori, tanto da attrarre e chiamare fino a questa alma città e alla nostra presenza e a quella di questo sacro concilio ecumenico Lateranense [100] il venerabile fratello nostro Abdalam, arci-

99. Cfr. *Mt* 5, 14.

100. Il 14 ottobre 1443 Eugenio IV aveva trasferito il concilio da Firenze a Roma.

Religione_in_Ita

vescovo di Edessa, inviato del venerabile fratello nostro Ignazio, patriarca dei Siri e di tutta la sua nazione; il quale con umile devozione ha chiesto che noi dessimo loro la regola della fede, che la sacrosanta chiesa di Roma professa.

Noi perciò, che fra tutte le preoccupazioni della santa sede apostolica abbiamo questa in cima a tutti i nostri pensieri, – come del resto sempre l'abbiamo avuta –: difendere la verità del Vangelo e, sterminate le eresie, diffondere e propagare il più largamente possibile la retta fede, abbiamo scelto alcuni dei nostri venerabili fratelli cardinali della santa chiesa romana, i quali, chiamati alcuni maestri in sacra scrittura da questo sacro concilio, trattassero con quell'arcivescovo delle difficoltà, dei dubbi e degli errori di quella nazione, lo esaminassero e gli esponessero l'insegnamento della verità cattolica, lo istruissero e lo informassero completamente della integrità della fede della chiesa romana.

Essi hanno trovato che egli ha idee giuste su tutto quanto riguarda la fede e i costumi, meno che su tre punti: sulla processione dello Spirito santo, sulle due nature in Gesù Cristo, nostro salvatore, e sulle due volontà e operazioni in lui. Gli hanno spiegato la verità della fede ortodossa, chiarita l'intelligenza delle sacre scritture, adducendo le testimonianze dei santi dottori e portando anche quegli argomenti di ragione, che la materia comporta.

L'arcivescovo, compresa la loro dottrina, ha dichiarato pienamente superati tutti i suoi dubbi. Per quanto riguarda la processione dello Spirito santo e le due nature, volontà ed operazioni in Gesù Cristo, nostro signore, ha dimostrato di averne una tale comprensione, da dar l'impressione di capire pienamente la verità della fede, e da promettere che a nome del patriarca, di tutta la nazione e suo, avrebbe accettato completamente la fede e la dottrina, che noi con l'approvazione di questo sacro concilio gli avremmo dato.

Perciò, ricolmi di gioia in Cristo, rendiamo inumerevoli grazie al nostro Dio, perché vediamo adempiuto il nostro voto per la salvezza di quella nazione.

Quindi, dopo averne trattato diligentemente coi nostri fratelli e col sacro concilio, abbiamo creduto bene trasmet-

Religione_in_Ita

tere e prescrivere allo stesso arcivescovo la fede e la dottrina che professa la sacrosanta madre chiesa romana. Ed egli l'accetta, a nome delle persone già dette.

Questa, dunque, è la fede che la sacrosanta madre chiesa romana ha sempre ritenuto, predicato, e insegnato e che al presente tiene, predica, professa e insegna. È questa dottrina che noi prescriviamo che l'arcivescovo Abdalam debba ricevere nei tre articoli, e custodire ed osservare per sempre, in futuro, a nome e in vece del suddetto patriarca dei Siri, di tutta quella nazione e suo.

E prima di tutto, che lo Spirito santo è *ab aeterno* dal Padre e dal Figlio, che ha la sua essenza e l'essere sussistente dal Padre e dal Figlio insieme, e che procede eternamente dall'uno e dall'altro come da un solo principio e da un'unica spirazione.

Ritiene, inoltre, professa e insegna « un solo e medesimo Figlio: il signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, [composto] di anima razionale e del corpo, consostanziale al Padre per la divinità e consostanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria vergine e madre di Dio, secondo l'umanità, uno e medesimo Cristo signore unigenito; da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa delle loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi; Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio, unigenito, Dio, verbo e signore Gesù Cristo» [101].

Crede, inoltre, professa ed insegna che nello stesso signore Gesù Cristo vi sono « due volontà naturali e due operazioni naturali, indivisibilmente, immutabilmente, inseparabilmente, inconfusamente, secondo l'insegnamento dei santi padri. Due volontà naturali, l'una divina, l'altra umana, che non

101. Dalla definizione del concilio di Calcedonia, v. sopra, pp. 161-165.

Religione_in_Ita

sono in contrasto fra loro, ma tali che la volontà umana sia sottoposta alla divina e onnipotente sua volontà. Come, infatti, la sua santissima carne, immacolata e animata, sebbene deificata, non fu distrutta, ma rimase nel proprio stato e nel proprio modo d'essere, così la sua volontà umana, anche se deificata, non fu annullata, ma piuttosto salvata»[102].

Noi disponiamo, dunque, che l'arcivescovo Abdalam, a nome di quelli che sono stati accennati sopra, debba accettare questa fede, crederla col cuore e professarla con la bocca. Ordiniamo, inoltre, e stabiliamo che, a nome degli stessi debba accettare ed abbracciare tutto quello che dalla sacrosanta chiesa romana è stato definito e stabilito lungo i secoli, specialmente i decreti dei Greci, degli Armeni e dei Giacobiti, promulgati nel sacro concilio ecumenico fiorentino, che noi, dopo che lo stesso arcivescovo Abdalam li ebbe letti accuratamente, – tradotti in arabo – e lodati, abbiamo fatto dare a lui, che li accettava a nome delle persone suddette, per una più profonda e più completa comprensione. Quei dottori, inoltre, e quei santi padri che approva e accetta la sacrosanta chiesa romana, egli, a nome dei suddetti, dovrà accettarli e approvarli; e, sempre a nome loro, dovrà considerare come condannate e riprovate tutte quelle persone – e qualsiasi altra cosa – che essa condanna e riprova, promettendo, ancora, a nome di essi, come figlio d'obbedienza, di stare, devotamente, sempre e fedelmente agli ordini e alle disposizioni della sede apostolica. Ciò, con giuramento.

Sessione XIV (7 agosto 1445)

(*Bolla di unione dei Caldei e dei Maroniti di Cipro*).

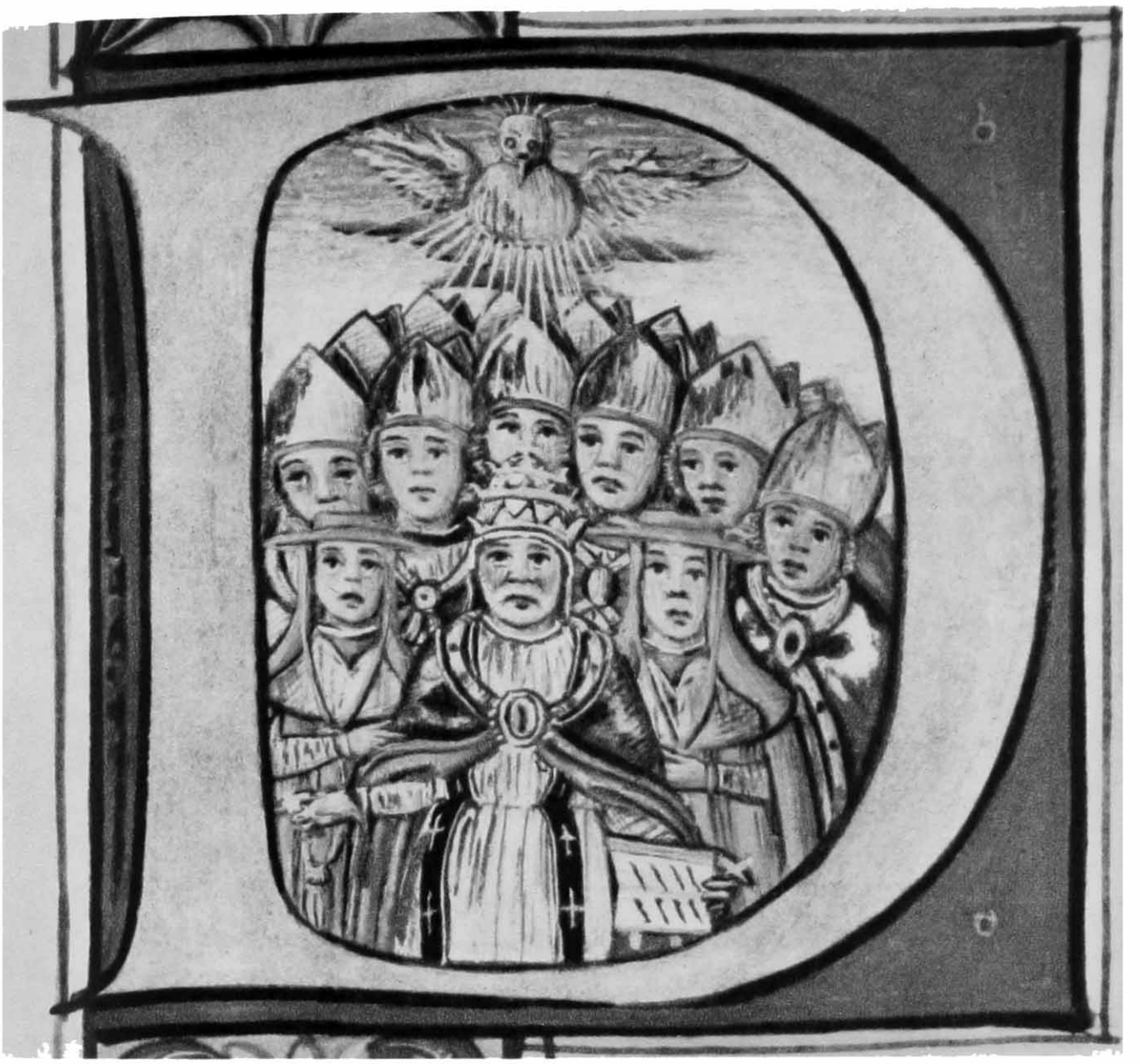
Eugenio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione[103] che

102. Dalla definizione del concilio Costantinopolitano III, v. sopra, pp. 193-198.

103. *II Cor* 1, 3.

Religione_in_Ita



Il Concilio secondo il cardinale G. Gozzadini.
Iniziale miniata di un codice dell'inizio del XVI secolo

(Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. lat. 4144, fol. 1 r).

Religione_in_Ita

accompagna sempre più, con molti e grandi segni di benevolenza e con esito più felice di quanto noi meritiamo, i nostri voti e pii desideri, con i quali, per dovere del nostro ufficio pastorale, desideriamo la salvezza del popolo cristiano e la favoriamo, come ci viene concesso dall'alto, con opere continue.

Realizzata, infatti, l'unione della chiesa orientale con l'occidentale nel concilio ecumenico fiorentino, dopo che gli Armeni, i Giacobiti e i popoli della Mesopotamia erano stati ricondotti all'obbedienza, inviammo il venerabile nostro fratello Andrea, arcivescovo di Colocia, in oriente e all'isola di Cipro, perché con la sua predicazione e con l'esposizione e la spiegazione dei decreti, emanati per la loro unione e per il loro ritorno all'obbedienza, egli confermasse nella fede ricevuta i Greci, gli Armeni e i Giacobiti che abitavano in quelle terre, e perché, secondo le nostre esortazioni ed ammonimenti, cercasse di ricondurre alla verità della fede quelli che avesse trovato appartenere ad altre sètte alieni dalla vera dottrina, seguaci di Nestorio o di Macario. Missione che egli eseguì con somma diligenza, con la sapienza e le altre virtù, di cui l'arricchì il donatore di ogni grazia, Dio.

Così dopo varie e molteplici discussioni, tolse finalmente dal loro cuore prima ogni impura dottrina di Nestorio, – che asseriva Cristo essere un semplice uomo, e la beatissima Vergine non la madre di Dio, ma la madre di Cristo –; poi di Macario d'Antiochia, uomo di somma empietà, – il quale, pur ammettendo che Cristo è vero Dio e vero uomo, tuttavia, detraendo troppo all'umanità, riteneva che in lui vi fosse solo la volontà e l'operazione divina. Quindi con l'aiuto di Dio egli convertì i nostri venerabili fratelli Timoteo, metropolita dei Caldei, che nell'isola di Cipro erano chiamati nestoriani perché seguivano Nestorio ed Elia, vescovo dei Maroniti, che nello stesso regno era contaminato con tutta la sua nazione dalle dottrine di Macario, e che egli riportò alla verità della fede ortodossa nell'isola di Cipro, a lui soggetta, con tutto il popolo e i chierici. A questi presuli e a tutti quelli che in quelle parti erano loro soggetti, egli trasmise la fede e la dottrina che la chiesa sacrosanta ha sempre

Religione_in_Ita

coltivato e osservato; ed essi l'accolsero con somma venerazione, in un pubblico e solenne raduno di popoli delle diverse nazioni del regno, tenuto nella chiesa metropolitana di Santa Sofia.

Fatto ciò, i Caldei mandarono fino a noi il suddetto Timoteo, loro metropolita; Elia, invece, vescovo dei Maroniti, ci mandò un inviato, perché facessero la solenne professione; e dinanzi a noi, in questa sacra congregazione generale del concilio ecumenico lateranense, il metropolita Timoteo, per primo, con riverenza e devozione, fece la professione della fede e dottrina nella sua lingua caldea tradotta in greco, e poi dal greco in latino, in questo modo.

« Io Timoteo, arcivescovo Tarsense, metropolita dei Caldei di Cipro, prometto per me e per tutti i miei popoli e mi impegno solennemente dinanzi a Dio immortale, Padre, Figlio e Spirito santo, e dinanzi a te, santissimo e beatissimo padre, Eugenio IV papa, e a questa sacrosanta apostolica sede e a questa santa e venerabile congregazione, che per l'avvenire sarò sempre sotto la tua obbedienza, dei tuoi successori e della sacrosanta chiesa romana, in quanto unica madre e capo di tutte le altre.

Ed inoltre, che in avvenire riterrò sempre e professerò che lo Spirito santo procede dal Padre e dal Figlio, come insegna la santa chiesa romana.

Similmente, che in avvenire crederò sempre ed approverò due nature, due volontà, una ipostasi e due operazioni in Cristo.

Che in avvenire confesserò e approverò sempre tutti e sette i sacramenti della chiesa romana, come essa li crede, li insegna, li predica.

Che in avvenire non aggiungerò olio nella santa eucarestia.

Che in avvenire, riterrò, confesserò, predicherò e insegnerò sempre tutto ciò che ritiene, confessa, insegna e predica la sacrosanta chiesa romana; e che tutto quello che essa riprova, anatematizza e condanna, lo riprovo, lo anatematizzo e lo condanno anch'io e lo riproverò e lo anatematizzerò e lo condannerò sempre anche in futuro, specialmente

Religione_in_Ita

le empietà e le bestemmie dell'iniquissimo eresiarca Nestorio, ed ogni altra eresia, che si manifesti contro questa santa, cattolica e apostolica chiesa.

Questa è la fede, padre santo, che io faccio voto e prometto di tenere e di osservare e di far tenere e osservare da tutti i miei sudditi; e prometto anche, assicuro e faccio voto di privare di tutti i beni e di tutti i benefici chiunque la respinga o si eriga contro di essa e di scomunicarlo e di dichiararlo eretico e condannato, e, se fosse ostinato, di degradarlo e consegnarlo al braccio secolare ».

Professione del tutto simile fece, con molta venerazione, il diletto figlio in Cristo Isacco, nunzio del nostro venerabile fratello Elia, vescovo dei Maroniti, in sua vece e a suo nome, riprovando l'eresia di Macario dell'unica volontà in Cristo.

Per queste professioni e per la salvezza di tante anime, rendiamo infinite grazie a Dio e al signore nostro Gesù Cristo, che si degna di dare in questi nostri tempi un incremento così grande alla fede e tanti benefici ai popoli cristiani. Accettiamo e approviamo tali professioni. Riceviamo il metropolita e il vescovo di Cipro e i loro sudditi nel grembo della santa madre chiesa, e, se rimarranno nella fede, nell'obbedienza e nella devozione, concediamo loro grazie e privilegi; e specialmente: che nessuno, in seguito, osi chiamare eretici il metropolita dei Caldei, il vescovo dei Maroniti, e i loro chierici e popoli, o qualcuno di essi; o in seguito, chiamare i Caldei nestoriani. E se qualcuno credesse di poter disprezzare questa nostra disposizione, comandiamo che questi sia scomunicato dal suo ordinario, per tutto il tempo che differirà di riparare degnamente o che sia punito con qualche altra pena temporale, a giudizio dell'ordinario.

Così pure che il metropolita e il vescovo e i loro successori, per quanto riguarda qualsiasi onore, siano preferiti ai vescovi che sono separati dalla comunione della santa chiesa romana.

Che in avvenire possano sottoporre a censura i loro sudditi, e che quelli che essi avranno legittimamente scomunicato

Religione_in_Ita

debbano considerarsi scomunicati da tutti, e quelli che avranno assolto, per assolti.

Che essi, i loro sacerdoti e i loro chierici possano celebrare liberamente nelle chiese dei cattolici e i cattolici nelle loro chiese.

Che i suddetti presuli e i loro sacerdoti e chierici e laici dell'uno e dell'altro sesso, che abbiano accettato questa unione e questa fede, possano scegliere il luogo della loro sepoltura nelle chiese dei cattolici e contrarre matrimoni con cattolici – secondo il rito dei Latini, tuttavia – e godere ed usufruire di tutti quei benefici, immunità e libertà di cui godono gli altri cattolici, sia chierici che laici, in quel regno.

Religione_in_Ita

IL CONCILIO DI TRENTO

(1545-1563)

Religione_in_Ita

Trento. 25 sessioni dal 13 dicembre 1545 al 4 dicembre 1563 in tre periodi: 1ª-8ª sessione a Trento 1545-47 (9ª-11ª sessione a Bologna 1547) tutte sotto Papa Paolo III (1534-1549); 12ª-16ª sessione a Trento 1551-52 sotto Papa Giulio III (1550-1555); 17ª-25ª sessione a Trento sotto Papa Pio IV (1559-1565). Dottrina sulla Scrittura e la tradizione, peccato originale e giustificazione, sacramenti e sacrificio della messa, culto dei Santi. Decreti di riforma.

Sessione I (13 dicembre 1545)

(*Decreto di inizio del concilio*).

Reverendi Padri, credete opportuno, a lode e gloria della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per l'incremento e l'esaltazione della fede e della religione cristiana, per l'estirpazione delle eresie, per la pace e l'unione della chiesa, per la riforma del clero e del popolo, per la repressione e l'estinzione dei nemici del nome cristiano, decretare e dichiarare aperto il sacro, generale concilio tridentino? [Risposero: sì].

(*Indizione della futura sessione*).

E poiché è già prossima la solennità della natività del signore nostro Gesù Cristo e seguiranno le altre festività del termine e dell'inizio dell'anno, credete bene che la prima futura sessione del concilio si debba tenere il giovedì dopo l'Epifania, che sarà il giorno 7 gennaio dell'anno del Signore 1546? [Risposero: sì].

Religione_in_Ita

Sessione II (7 gennaio 1546)

(*Decreto sul modo di vivere e su altre cose da osservarsi nel concilio*).

Il sacrosanto concilio tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, ben sapendo col beato Giacomo apostolo, che *quanto di meglio ci vien dato ed ogni dono perfetto viene dall'alto, scendendo dal Padre dei lumi* [1] – il quale a quelli che domandano la sapienza *dà a tutti abbondantemente senza rimproveri* [2] – ed anche *che l'inizio della sapienza è il timore di Dio* [3], ha stabilito che debbano esortarsi – ed esorta di fatto – tutti i fedeli cristiani raccolti nella città di Trento, perché vogliano correggersi del male e dei peccati finora commessi, e, nel futuro, camminare nel timore del Signore, e non *seguire i desideri della carne* [4], perché vogliano esser assidui alle orazioni, più spesso confessarsi e ricevere il sacramento dell'eucarestia, frequentare le chiese, mettere in pratica, per quanto ognuno lo potrà, i comandamenti di Dio e pregare ogni giorno, privatamente, per la pace dei principi cristiani e per l'unità della chiesa.

Quanto ai vescovi e a qualsiasi altro sacerdote che si trovi in questa città per la celebrazione del concilio ecumenico, li esorta a voler attendere assiduamente alle lodi di Dio, offrendo sacrifici, lodi, preghiere, celebrando il sacrificio della messa almeno ogni domenica, giorno nel quale il Signore creò la luce, risorse dai morti, ed effuse lo Spirito santo sui discepoli. Offrano, come lo stesso Spirito santo comanda per mezzo degli apostoli, *suppliche, preghiere, richieste, rendimenti di grazie* [5], per il santissimo nostro signore il papa, per l'imperatore, *per i re, per tutti gli altri che sono costituiti in autorità e per tutti gli uomini, perché*

1. *Gc* 1, 17.
2. *Gc* 1, 5.
3. *Sal* 110, 10; *Eccli* (*Sir*) 1, 16; *Pr* 1, 7; 9, 10.
4. *Gal* 5, 16; cfr. *I Pt* 2, 11.
5. *I Tm* 2, 1.

Religione_in_Ita

conduciamo una vita quieta e tranquilla [6], possiamo goder della pace e vedere l'espansione della fede.

Li esorta, inoltre, a voler digiunare almeno ogni venerdì, in memoria della passione del Signore e a far elemosine ai poveri.

Nella chiesa cattedrale sia celebrata, ogni giovedì, la messa dello Spirito santo, con le litanie e le altre preghiere stabilite a questo scopo. Nelle altre chiese vengano dette nello stesso giorno almeno le litanie e le orazioni. E durante il tempo delle funzioni sacre, non si chiacchieri e non si raccontino storie, ma si assista il celebrante con la bocca e col cuore.

E poiché *bisogna che i vescovi siano irreprensibili, sobri, casti, bravi amministratori della loro casa* [7], li esorta anche affinché prima di tutto ognuno conservi, a mensa, la sobrietà e la moderazione nei cibi; e poi, dato che in essa, di solito, si tengono discorsi oziosi, perché nelle mense dei vescovi si faccia sempre un po' di lettura della Scrittura.

Ognuno istruisca e cerchi di educare i suoi familiari, perché sfuggano le risse, il vino, la disonestà, la cupidigia; perché non siano superbi, né bestemmiatori o amanti dei piaceri. Fuggano, finalmente, i vizi e abbraccino le virtù; nel modo di vestire e di ornarsi, ed in ogni loro altra azione si mostrino onesti, come si addice ai servi dei servi di Dio.

Inoltre, poiché la principale preoccupazione, sollecitudine, intenzione di questo sacrosanto concilio è che, – dissipate le tenebre delle eresie, che per tanti anni hanno imperversato sulla terra, – con l'aiuto di Gesù Cristo, luce vera [8], risplenda la luce, lo splendore, la purezza della verità cattolica, e sia riformato ciò che ne ha bisogno, lo stesso concilio esorta tutti i cattolici, convenuti o che converranno a Trento, e in modo particolare quelli che hanno una particolare conoscenza delle sacre scritture, perché vogliano seriamente riflettere per quali vie e con quali mezzi special-

6. *I Tm* 2, 2.
7. *I Tm* 3, 2 e 4.
8. Cfr. *Gv* 1, 9.

Religione_in_Ita

mente possa realizzarsi l'intenzione del concilio e sia conseguito l'effetto desiderato: una sollecita e consapevole condanna degli errori, la conferma delle cose degne di approvazione; così che per tutto il mondo tutti *con una sola voce* e con la confessione della stessa fede *glorifichino Dio, Padre del signore nostro Gesù Cristo* [9].

Nell'esporre, poi, le proprie opinioni – poiché i sacerdoti del Signore siedono nel luogo della benedizione – secondo quanto stabilisce il concilio Toletano [10], nessuno deve strepitare con espressioni smodate, o disturbare con tumulti; così come non deve far valere le sue idee con dispute false, vane, ostinate. Tutto ciò che viene detto, invece, sia moderato da una forma così mite, che né offenda chi ascolta, né offuschi, per lo sconvolgimento dell'animo, il sereno giudizio della mente.

Lo stesso santo concilio ha stabilito, inoltre, e decretato che, se durante il concilio qualcuno esercitasse un diritto che non gli spetta persino col voto e con la partecipazione alle congregazioni non ne deriverà pregiudizio per alcuno né acquisizione di diritti.

Sessione III (4 febbraio 1546)

Si accoglie il simbolo della fede cattolica.

Nel nome della Santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo. Questo sacrosanto e generale concilio ecumenico tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, considerando l'importanza degli argomenti da trattare, specie di quelli che sono compresi nei due capitoli della estirpazione delle eresie e della riforma dei costumi, per cui principalmente è stato radunato; ben comprendendo, con l'Apostolo, *che esso non deve lottare con la carne e il sangue, ma contro gli esseri spirituali del male che abitano le regioni*

9. *Rm* 15, 6.
10. Conc. Toletano XI (675), c. 1 (*Msi* 11, 137).

Religione_in_Ita

celesti [11], con lo stesso apostolo esorta, in primo luogo, tutti e singoli, *perché siano forti nel Signore, e nella potenza della sua forza; imbracciando in ogni cosa lo scudo della fede, con cui possano estinguere tutti i dardi infuocati del malvagio (nemico), e prendano l'elmo della speranza della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio* [12].

Perché, quindi, questa sua materna sollecitudine abbia inizio e progredisca per la grazia di Dio, prima di tutto stabilisce e dispone di premettere la professione di fede. Esso segue, in ciò, l'esempio dei padri, i quali usarono opporre nei concili più venerandi questo scudo contro ogni eresia, all'inizio della loro attività; solo con esso condussero gli infedeli alla fede, espugnarono gli eretici, confermarono i fedeli. Ha creduto bene, quindi, che si professi il simbolo della fede in uso presso la santa chiesa Romana, come principio in cui tutti quelli che professano la fede di Cristo necessariamente convengono, e come fondamento fermo e unico, contro il quale *le porte dell'inferno non prevarranno mai* [13], con le esatte parole, con cui si legge in tutte le chiese. Eccone il testo: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutti gli esseri, visibili e invisibili. Credo anche in un solo Signore, Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, nato dal Padre prima di qualsiasi tempo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, consostanziale al Padre, per mezzo del quale sono state create tutte le cose. Per noi uomini e la nostra salvezza Egli è disceso dal cielo, si è incarnato dalla vergine Maria per opera dello Spirito santo, e si è fatto uomo. È stato anche crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, ha sofferto la passione ed è stato sepolto. È risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. Verrà di nuovo nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, signore e vivificante, che procede dal Padre e dal Figlio.

11. *Ef* 6, 12.
12. *Ef* 6, 10, 16, 17.
13. *Mt* 16, 18.

Religione_in_Ita

Egli è adorato e glorificato insieme col Padre e col Figlio, ed ha parlato per bocca dei profeti. Credo una sola chiesa santa, cattolica e apostolica. Confesso un solo battesimo per la remissione dei peccati ed aspetto la resurrezione dei morti e la vita del tempo futuro. Amen.

Data della futura sessione.

Lo stesso sacrosanto concilio tridentino ecumenico e generale, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, considerando che molti prelati si sono accinti al viaggio da diverse parti, che alcuni sono già in via per venire qui, e che tutto quello che dovrà esser deciso dallo stesso santo sinodo potrà incontrare presso tutti una stima ed un onore tanto più grandi, quanto più completa sarà l'assemblea e più numerosa la presenza dei padri che l'hanno sancito e rafforzato, ha stabilito e deciso che la sessione, successiva a questa sia celebrata il giovedì, che seguirà la prossima domenica *Laetare*.

In questo intervallo, tuttavia, non verrà sospesa la discussione e l'esame di quegli argomenti che sembrerà opportuno allo stesso sinodo discutere ed esaminare.

Sessione IV (8 aprile 1546)

Primo decreto: *Si ricevono i libri sacri e le tradizioni apostoliche.*

Il sacrosanto, ecumenico e generale concilio tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei medesimi tre legati della sede apostolica, ha sempre presente che, tolti di mezzo gli errori, si conservi nella chiesa la stessa purezza del Vangelo, quel Vangelo che, promesso un tempo attraverso i profeti nelle scritture sante [14], il signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, prima promulgò con la sua bocca, poi comandò che venisse predicato ad ogni

14. Cfr. *Ger* 31, 22 segg.; *Is* 53, 1; 55, 5; 61, 1 e altri.

Religione_in_Ita

creatura [15] per mezzo dei suoi apostoli, quale fonte di ogni verità salvifica e della disciplina dei costumi.

E poiché il sinodo sa che questa verità e disciplina è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte – che raccolte dagli apostoli dalla bocca dello stesso Cristo e dagli stessi apostoli, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, tramandate quasi di mano in mano [16], sono giunte fino a noi, – seguendo l'esempio dei padri ortodossi, con uguale pietà e pari riverenza accoglie e venera tutti i libri, sia dell'antico che del nuovo Testamento, – Dio, infatti, è autore dell'uno e dell'altro ed anche le tradizioni stesse, che riguardano la fede e i costumi, poiché le ritiene dettate dallo stesso Cristo oralmente o dallo Spirito santo, e conservate con successione continua nella chiesa cattolica.

E perché nessuno possa dubitare quali siano i libri accettati dallo stesso sinodo come sacri, esso ha creduto opportuno aggiungere a questo decreto l'elenco.

Dell'antico Testamento: i cinque di Mosè, e cioè: *Genesi*, *Esodo*, *Levitico*, *Numeri*, *Deuteronomio*; *Giosuè*, *Giudici*, *Ruth*; i quattro dei *Re*; i due dei *Paralipomeni*; il primo e il secondo di *Esdra* (che è detto di *Neemia*); *Tobia*, *Giuditta*, *Ester*, *Giobbe*; i *Salmi* di David; i *Proverbi*, l'*Ecclesiaste*, il *Cantico dei cantici*, la *Sapienza*, l'*Ecclesiastico*, *Isaia*, *Geremia* con *Baruch*, *Ezechiele*, *Daniele*; i dodici *Profeti minori*, cioè: *Osea*, *Gioele*, *Amos*, *Abdia*, *Giona*, *Michea*, *Naum*, *Abacuc*, *Sofonia*, *Aggeo*, *Zaccaria*, *Malachia*; i due dei *Maccabei*, primo e secondo.

Del nuovo Testamento: i quattro *Evangeli*: secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni; gli *Atti degli apostoli*, scritti dall'evangelista Luca; le quattordici *Lettere dell'Apostolo Paolo*: ai *Romani*, due *ai Corinti*, *ai Galati*, *agli Efesini*, *ai Filippesi*, *ai Colossesi*, due *ai Tessalonicesi*, due *a Timoteo*, *a Tito*, *a Filemone*, *agli Ebrei*; due dell'apostolo Pietro, tre dell'apostolo Giovanni, una dell'apostolo Giacomo, una dell'apostolo Giuda, e l'*Apocalisse* dell'apostolo Giovanni.

15. Cfr. *Mt* 28, 19 e 20; *Mr* 16, 15 segg.
16. Cfr. *II Ts* 2, 14.

Religione_in_Ita

Se qualcuno, poi, non accetterà come sacri e canonici questi libri, interi con tutte le loro parti, come si è soliti leggerli nella chiesa cattolica e come si trovano nell'edizione antica della volgata latina e disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni, sia anatema.

Sappiano quindi tutti, con quali argomenti lo stesso sinodo, posto il fondamento della confessione della fede, procederà, e soprattutto di quali testimonianze e difese si servirà nel confermare gli insegnamenti e nel riformare i costumi nella chiesa.

Secondo decreto: *Si accetta l'edizione volgata della Bibbia e si prescrive il modo di interpretare la sacra Scrittura ecc.*

Lo stesso sacrosanto sinodo, considerando, inoltre, che la chiesa di Dio potrebbe ricavare non piccola utilità, se si sapesse quale, fra tutte le edizioni latine dei libri sacri, che sono in uso, debba essere ritenuta autentica, stabilisce e dichiara che questa stessa antica edizione volgata, approvata nella chiesa dall'uso di tanti secoli, si debba ritenere come autentica nelle pubbliche letture, nelle dispute, nella predicazione e che nessuno osi o presuma respingerla con qualsiasi pretesto.

Inoltre, per reprimere gli ingegni troppo saccenti, dichiara che nessuno, basandosi sulla propria saggezza, negli argomenti di fede e di costumi, che riguardano la dottrina cristiana, piegando la sacra Scrittura secondo i propri modi di vedere, osi interpretarla contro il senso che ha (sempre) ritenuto e ritiene la santa madre chiesa, alla quale spetta di giudicare del vero senso e dell'interpretazione delle sacre scritture o anche contro l'unanime consenso dei padri, anche se queste interpretazioni non dovessero esser mai pubblicate. Chi contravvenisse sia denunciato dagli ordinari e punito secondo il diritto.

Ma, volendo anche com'è giusto, imporre un limite in questo campo agli editori, i quali, ormai, senza alcun criterio – credendo che sia loro lecito tutto quello che loro piace – stampano, senza il permesso dei superiori ecclesia-

Religione_in_Ita

stici, i libri della sacra scrittura con note e commenti di chiunque indifferentemente, spesso tacendo il nome dell'editore, spesso nascondendolo con uno pseudonimo, e – cosa ancor più grave, – senza il nome dell'autore, e pongono in vendita altrove, temerariamente, questi libri stampati, il concilio prescrive e stabilisce che, d'ora in poi la sacra scrittura – specialmente questa antica volgata edizione, sia stampata nel modo più corretto, e che nessuno possa stampare o far stampare libri di soggetto sacro senza il nome dell'autore né venderli in futuro o anche tenerli presso di sé, se prima non sono stati esaminati ed approvati dall'ordinario, sotto minaccia di scomunica e della multa stabilita dal canone dell'ultimo concilio Lateranense [17].

Se si trattasse di religiosi, oltre a questo esame e a questa approvazione, siano obbligati ad ottenere anche la licenza dei loro superiori, dopo che questi avranno esaminato i libri secondo le prescrizioni delle loro regole.

Chi comunica o diffonde per iscritto tali libri, senza che siano stati prima esaminati ed approvati, sia sottoposto alle stesse pene riservate agli stampatori. Quelli che li posseggono o li leggono, se non diranno il nome dell'autore, siano considerati come autori. L'approvazione di questi libri venga data per iscritto, e quindi sia posta sul frontespizio del libro, sia esso scritto a mano o stampato. L'approvazione e l'esame siano gratuiti, così che le cose da approvarsi siano approvate e siano riprovate quelle da riprovarsi.

Volendo infine reprimere il temerario uso, per cui parole e espressioni della sacra scrittura vengono adattate e contorte a significare cose profane, volgari, favolose, vane, adulazioni, detrazioni, superstizioni, incantesimi empi e diabolici, divinazioni, sortilegi, libelli diffamatori, il concilio comanda ed ordina per togliere di mezzo questo irriverente disprezzo, ed anche perché in avvenire nessuno osi servirsi, in qualsiasi modo, delle parole della sacra scrittura per indicare simili cose, che tutti i corruttori e violatori della parola di Dio,

17. Conc. Lateranense V, sess. X (COD, 632-633).

Religione_in_Ita

siano puniti dai vescovi secondo il diritto o la discrezione dei vescovi stessi.

Terzo decreto: *Indizione della futura sessione.*

Questo sacrosanto concilio stabilisce e comanda che la futura sessione debba esser celebrata il giovedì dopo la prossima santissima festa di Pentecoste.

SESSIONE V (17 giugno 1546)

Decreto sul peccato originale.

Perché la nostra fede cattolica, *senza la quale è impossibile piacere a Dio* [18], rimossi gli errori, resti integra e pura e perché il popolo cristiano non *sia turbato da ogni vento di dottrina* [19], dal momento che l'antico, famoso serpente [20], sempre nemico del genere umano, tra i moltissimi mali, da cui è sconvolta la chiesa di Dio in questi nostri tempi, ha suscitato nuovi e vecchi dissidi, anche nei riguardi del peccato originale e dei suoi rimedi il sacrosanto, ecumenico e generale concilio tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica, volendo richiamare gli erranti e confermare gli incerti, seguendo le testimonianze delle sacre scritture, dei santi padri, dei concili più venerandi ed il giudizio e il consenso della chiesa stessa, stabilisce, confessa e dichiara quanto segue sul peccato originale.

1. Chi non ammette che il primo uomo Adamo, avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso subito la santità e la giustizia, nelle quali era stato creato e che è incorso per questo peccato di prevaricazione nell'ira e nell'indignazione di Dio, e, quindi, nella morte, che Dio gli aveva prima minacciato, e, con la morte, nella schiavitù

18. *Eb* 11, 6.
19. *Ef* 4, 14.
20. Cfr. *Ap* 12, 9; 20, 2.

Religione_in_Ita

di colui *che*, in seguito, *ebbe il potere della morte e cioè il demonio* [21]; e che Adamo per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell'anima e nel corpo: sia anatema.

2. Chi afferma che la prevaricazione di Adamo nocque a lui solo, e non anche alla sua discendenza; che perdette per sé soltanto, e non anche per noi, la santità e giustizia che aveva ricevuto da Dio; o che egli, inquinato dal peccato di disobbedienza, abbia trasmesso a tutto il genere umano solo la morte e le pene del corpo, e non invece anche il peccato, che è la morte dell'anima: sia anatema. Contraddice infatti all'apostolo, che afferma: *Per mezzo di un sol uomo il peccato entrò nel mondo e a causa del peccato la morte, e così la morte si trasmise a tutti gli uomini*, perché in lui *tutti peccarono* [22].

3. Chi afferma che il peccato di Adamo, uno per la sua origine, trasmesso con la generazione e non per imitazione, che aderisce a tutti, ed è proprio di ciascuno, possa esser tolto con le forze della natura umana, o con altro mezzo, al di fuori dei meriti dell'unico mediatore, il signore nostro Gesù Cristo, che ci ha riconciliati con Dio per mezzo del suo sangue [23], *diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione* [24]; o nega che lo stesso merito di Gesù Cristo venga applicato sia agli adulti che ai bambini col sacramento del battesimo, rettamente conferito secondo il modo proprio della chiesa: sia anatema. Perché *non esiste sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo essere salvi* [25]. Da cui l'espressione: *Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo* [26] e l'altra: *Tutti voi che siete stati battezzati, vi siete rivestiti di Cristo* [27].

4. Chi nega che i fanciulli, appena nati debbano esser battezzati, anche se figli di genitori battezzati oppure so-

21. *Eb* 2, 14.
22. *Rm* 5, 12.
23. Cfr. *Rm* 5, 9-10.
24. *I Cor* 1, 30.
25. *At* 4, 12.
26. *Gv* 1, 29.
27. *Gal* 3, 27.

Religione_in_Ita

stiene che essi sono battezzati per la remissione dei peccati, ma che non contraggono da Adamo alcun peccato originale, che sia necessario purificare col lavacro della rigenerazione per conseguire la vita eterna, e che, quindi, per loro la forma del battesimo per la remissione dei peccati non debba credersi vera, ma falsa sia anatema. Infatti, non si deve intendere in altro modo quello che dice l'apostolo: *Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e col peccato la morte, così la morte si è trasmessa ad ogni uomo perché tutti gli uomini hanno peccato* [28], se non nel senso in cui la chiesa cattolica universale l'ha sempre inteso. Secondo questa norma di fede per tradizione apostolica anche i bambini, che non hanno ancora potuto commettere peccato, vengono veramente battezzati, affinché in essi sia purificato con la rigenerazione quello che contrassero con la generazione. *Se,* infatti, *uno non rinasce per l'acqua e lo Spirito santo, non può entrare nel regno di Dio* [29].

5. Chi nega che per la grazia del signore nostro Gesù Cristo, conferita nel battesimo, sia rimesso il peccato originale, o anche se asserisce che tutto quello che è vero e proprio peccato, non viene tolto, ma solo cancellato o non imputato [30] sia anatema. In quelli infatti che sono rinati a nuova vita Dio non trova nulla di odioso, perché non vi è dannazione per coloro [31] che col battesimo sono stati sepolti con Cristo nella morte [32], *i quali non camminano secondo la carne* [33], ma spogliandosi dell'uomo vecchio e rivestendosi del nuovo [34], che è stato creato secondo Dio, sono diventati innocenti, immacolati, puri, senza macchia, figli cari a Dio, *eredi di Dio e coeredi di Cristo* [35]; di modo che assolutamente nulla li trattiene dall'ingresso nel cielo.

28. *Rm* 5, 12.
29. *Gv* 3, 5.
30. Cfr. AGOSTINO, *Contra duas epistolas Pelagianorum I*, 13 (26) (CSEL 60, 445).
31. Cfr. *Rm* 8, 1.
32. Cfr. *Rm* 6, 4.
33. *Rm* 8, 1 (solo nella vulgata).
34. Cfr. *Col* 3, 9-10; *Ef* 4, 24.
35. *Rm* 8, 17.

Religione_in_Ita

Questo santo sinodo confessa che tuttavia nei battezzati rimane la concupiscenza o passione. Ma, essendo questa lasciata per la lotta, non può nuocere a quelli che non acconsentono e che le si oppongono virilmente con la grazia di Gesù Cristo. Anzi, *chi avrà combattuto secondo le regole, sarà coronato* [36].

Il santo sinodo dichiara che mai la chiesa cattolica ha inteso che venga chiamato « peccato » la concupiscenza, qualche volta chiamata dall'apostolo peccato [37], per il fatto che nei rinati alla grazia non è un vero e proprio peccato, ma perché ha origine dal peccato e ad esso inclina. Chi pensasse il contrario sia anatema.

6. Questo santo sinodo dichiara tuttavia, che non è sua intenzione comprendere in questo decreto, dove si tratta del peccato originale, la beata ed immacolata vergine Maria, madre di Dio, ma che si debbano osservare a questo riguardo le costituzioni di papa Sisto IV [38], di felice memoria, sotto pena di incorrere nelle sanzioni in esse contenute che il sinodo rinnova.

Secondo decreto: *Sulla lettura della s. scrittura e la predicazione.*

1. Lo stesso sacrosanto sinodo, aderendo alle pie costituzioni dei sommi pontefici e dei concili approvati, le fa sue; e volendo completarle, perché non avvenga che il tesoro celeste dei libri sacri, che lo Spirito santo ha dato agli uomini con somma liberalità, rimanga trascurato, ha stabilito e ordinato che nelle chiese, in cui vi sia una prebenda o una dotazione, o uno stipendio comunque chiamato destinato ai lettori di sacra teologia, i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari locali obblighino, anche con la sottrazione dei frutti relativi, quelli che hanno questa prebenda, dotazione o stipendio, ad esporre e spiegare la sacra scrittura personalmente, se sono idonei, altrimenti per mezzo di un

36. *II Tm* 2, 5.
37. Cfr. *Rm* 7, 14, 17, 20.
38. Cc. 1 e 2, III, 12, in Exstrav. comm. (Fr 2, 770); c. 12, D, XXXVII (Fr 1, 139).

Religione_in_Ita

sostituto adatto, da scegliersi dai vescovi, dagli arcivescovi, dai primati e dagli altri ordinari stessi.

Per il futuro tale prebenda, dotazione o stipendio non dovrà esser conferito se non a persone adatte, che siano capaci di esplicare tale ufficio da se stessi. Ogni provvista fatta altrimenti sia nulla e invalida.

2. Nelle chiese metropolitane o cattedrali, se la città è importante e popolosa, ed anche nelle collegiate che si trovassero in un centro importante, – anche di nessuna diocesi, – purché vi sia numeroso clero, qualora non si trovi prebenda, dotazione o stipendio da destinare a questo scopo, si consideri *ipso facto* destinata per sempre a ciò la prima prebenda che in qualsiasi modo si renda vacante, salvo il caso di rinunzia e qualora vi sia annesso un altro onere incompatibile. Se non vi fosse in queste stesse chiese alcuna prebenda o fosse insufficiente, il metropolita o il vescovo stesso, con l'assegnazione dei frutti di un beneficio semplice (di cui però bisogna soddisfare gli oneri), o col contributo dei beneficiati della sua città e diocesi, o anche in altro modo, come si potrà fare più facilmente, col consiglio del capitolo provveda in maniera tale, che si abbia la lettura della sacra scrittura. Ciò però, avvenga in modo che qualsiasi altra lettura, istituita o consuetudinaria non sia, per questo motivo, omessa.

3. Quelle chiese i cui proventi annuali fossero limitati, o dove il clero e il popolo fosse tanto scarso, da non potersi tenere opportunamente la lezione di teologia, abbiano almeno un maestro, scelto dal vescovo col consiglio del capitolo, che insegni gratuitamente la grammatica ai chierici e agli altri scolari poveri, perché, con l'aiuto di Dio, possano poi passare agli studi della sacra scrittura. Il maestro di grammatica riceva i frutti di un beneficio semplice fino a che eserciterà tale ufficio senza che, tuttavia, il beneficio stesso sia distolto dal proprio scopo, o un adeguato compenso dalla mensa capitolare o vescovile o il vescovo stesso escogiti qualche altro mezzo adatto alla sua chiesa e diocesi, perché

Religione_in_Ita

questa pia, utile e così fruttuosa disposizione, sotto qualsiasi pretesto, non venga trascurata.

4. Anche nei monasteri dove possa essere convenientemente realizzata, si tenga tale lettura della sacra scrittura. Se gli abati fossero negligenti, i vescovi quali delegati della sede apostolica, li costringano a farlo con i mezzi opportuni.

5. Nei conventi dei regolari, in cui gli studi possono essere facilmente coltivati la lezione di sacra scrittura abbia ugualmente luogo, essa sia assegnata dai capitoli generali o provinciali ai maestri più degni.

6. Anche nei ginnasi pubblici, dove questa lezione, più necessaria di tutte le altre non fosse stata ancora istituita, sia attivata dalla pietà e dalla carità dei religiosissimi prìncipi e delle repubbliche, per la difesa e l'incremento della fede cattolica e per la conservazione e propagazione della sana dottrina. E dove fosse stata istituita ma fosse trascurata, la si rimetta in auge.

7. E perché sotto l'apparenza della pietà non venga diffusa l'empietà, lo stesso santo sinodo stabilisce che nessuno debba essere ammesso a tale ufficio di lettore, sia in pubblico che in privato, se prima non è stato esaminato dal vescovo del luogo circa la sua vita, i suoi costumi, la sua scienza, e approvato. Ciò, tuttavia, non si applica ai lettori dei monasteri.

8. Gli insegnanti di sacra scrittura, nel tempo in cui insegnano pubblicamente nelle scuole, e così pure gli studenti godano ed usufruiscano di tutti i privilegi concessi dal diritto di percepire i frutti delle loro prebende e dei loro benefici anche durante la loro assenza.

9. Poiché, tuttavia, alla società cristiana non è meno necessaria la predicazione del Vangelo, che la sua lettura, e questo è il principale ufficio dei vescovi [39], lo stesso santo

39. Cfr. *Statuta ecclesiae antiqua*, c. 3 (*Les Statuta ecclesiae antiqua*, nuova ed. critica a cura di Ch. Munier, Paris, 1960, 79) che corrisponde al c. 6 D LXXXVIII (Fr 1, 307).

Religione_in_Ita

sinodo ha stabilito e deciso che tutti i vescovi, arcivescovi, primati, e tutti gli altri prelati di chiese siano tenuti a predicare personalmente il santo Vangelo di Gesù Cristo se non ne sono legittimamente impediti.

10. Se i vescovi e le altre persone nominate fossero impedite da un legittimo motivo, siano tenuti, conformemente a quanto prescrive il concilio generale [40], a farsi sostituire da persone adatte per questo ufficio della predicazione. Se qualcuno trascurasse di adempiere ciò, sia sottoposto ad una pena severa.

11. Anche gli arcipreti, i pievani, e tutti coloro che abbiano cura d'anime nelle parrocchie o altrove, personalmente o per mezzo d'altri se ne fossero legittimamente impediti, almeno nelle domeniche e nelle feste più solenni, nutrano il popolo loro affidato con parole salutari, secondo la propria e la loro capacità, insegnando quelle verità che sono necessarie a tutti per la salvezza e facendo loro conoscere, con una spiegazione breve e facile, i vizi che devono fuggire e le virtù che devono praticare, per evitare la pena eterna e conseguire la gloria celeste.

Se poi qualcuno di loro fosse negligente anche se pretendesse di essere esente dalla giurisdizione del vescovo per qualsiasi motivo o anche se le chiese fossero ritenute in qualsiasi modo esenti, o forse annesse o unite a qualche monastero, situato magari fuori diocesi, purché in realtà si trovino nella diocesi, non manchi la provvidenziale sollecitudine dei vescovi, perché non debba avverarsi il detto: *I piccoli chiesero il pane e non vi era chi lo spezzasse loro* [41]. Se però, pur ammoniti dal vescovo, per tre mesi mancassero al loro ufficio, vi siano costretti con le censure ecclesiastiche, o in altro modo secondo la decisione dello stesso vescovo. Se a lui sembrasse opportuno, potrà anche esser dato ad altri un onesto compenso sui frutti del beneficio perché

40. Conc. Lateranense IV, c. 10 (v. sopra pp. 234-235).
41. *Lam* 4, 4.

Religione_in_Ita

compia questo dovere, fino a che il titolare si ravveda e adempia il suo dovere.

12. Nelle chiese parrocchiali soggette a monasteri non dipendenti da alcuna diocesi, qualora gli abati e i superiori dei religiosi fossero negligenti in ciò che abbiamo detto, vi siano costretti dai metropoliti, nelle cui province si trovano le stesse diocesi, i quali si considereranno, in questa occasione, delegati della sede apostolica.

Né valgano ad impedire l'esecuzione di questo decreto la consuetudine, l'esenzione, l'appello o il reclamo, cioè il ricorso, fino a che il giudice competente, con procedimento sommario e tenendo solo conto della verità del fatto, non abbia esaminato e deciso l'argomento.

13. I religiosi di qualunque ordine, se non sono stati esaminati e approvati dai loro superiori circa la vita, i costumi e la scienza, e se non consta di questa loro licenza, non potranno predicare neppure nelle chiese dei loro ordini. Essi devono presentarsi con essa personalmente ai vescovi e chiedere la loro benedizione, prima di dare inizio alla predicazione [42].

14. I religiosi nelle chiese, che non appartengono al loro ordine, oltre alla licenza dei loro superiori, sono tenuti ad avere anche quella del vescovo; senza di essa, non potranno in nessun caso predicare nelle chiese che non sono del loro ordine [43]. Questa licenza i vescovi la concedano gratuitamente.

15. Se un predicatore seminasse errori o scandali in mezzo al popolo, anche se predica in un monastero del proprio o di un altro ordine, il vescovo gli proibisca la predicazione. Se predicasse delle eresie proceda contro di lui secondo il diritto o l'uso del luogo, anche se il predicatore pretendesse di essere esente per un privilegio generale o speciale. In questo caso il vescovo proceda con autorità apostolica e come delegato della sede apostolica. I vescovi

42. Cfr. Conc. Lateranense V, sess. XI (COD, 634-638).
43. Cfr Conc. Lateranense IV, c. 3 (v. sopra p. 228).

Religione_in_Ita

impediscano che un predicatore sia molestato per false informazioni o comunque calunniosamente, e che possa a giusto motivo di lamentarsi di essi.

16. I vescovi inoltre abbiano cura che nessuno dei regolari viva fuori del convento e dell'obbedienza del proprio ordine, o che un sacerdote secolare (a meno che sia loro noto e possano approvarne i costumi e la dottrina) predichi nella loro città o diocesi, anche col pretesto di qualsiasi previlegio, fino a quando dagli stessi vescovi non sia stata consultata a questo proposito la santa sede apostolica, da cui, a meno che non si sia taciuta la verità o non si sia detta una menzogna, è difficile che gli immeritevoli possano estorcere tali privilegi.

17. I raccoglitori di elemosine [44], che con espressione popolare, sono detti ' questuanti ', di qualsiasi condizione essi siano, non presumano in nessun modo di poter predicare, sia personalmente, che per mezzo di altri. Chi facesse il contrario, ne sia assolutamente impedito con opportuni rimedi dai vescovi e dagli ordinari dei luoghi, non ostante qualsiasi privilegio.

Decreto di indizione della futura sessione.

Questo sacrosanto sinodo stabilisce e determina che la futura sessione si tenga e celebri il giovedì, feria quinta dopo la festa di S. Giacomo apostolo.

Sessione VI (13 gennaio 1547)

Decreto sulla giustificazione.

Proemio

In questi anni è stata divulgata con grave danno per molte anime e per l'unità della chiesa, una dottrina erronea

44. Cfr. Conc. Lateranense IV, c. 62 (v. sopra p. 269); c. 11, V, 2, in VI (Fr 2, 1074); c. 2, V, 9, in Clem. (Fr. 2, 1190).

Religione_in_Ita

sulla giustificazione. Perciò questo sacrosanto concilio tridentino ecumenico e generale, riunito legittimamente nello Spirito santo, a lode e gloria di Dio onnipotente, per la tranquillità della chiesa e per la salvezza delle anime, sotto la presidenza dei reverendissimi signori Gianmaria del Monte, cardinale vescovo di Palestrina, Marcello Cervini, cardinale presbitero del titolo di S. Croce in Gerusalemme, cardinali della santa chiesa romana, e legati apostolici *de latere*, a nome del nostro santissimo padre in Cristo e signore Paolo III, per divina provvidenza papa, intende esporre a tutti i fedeli cristiani la vera e sana dottrina sulla giustificazione che Gesù Cristo, sole di giustizia [45], autore e perfezionatore della nostra fede [46], ha insegnato che gli apostoli hanno trasmesso e che la chiesa cattolica, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, ha sempre ritenuto. E proibisce assolutamente che, d'ora innanzi, qualcuno osi credere, predicare e insegnare diversamente da quello che col presente decreto si stabilisce e si dichiara.

Capitolo I.

L'impotenza della natura e della legge a giustificare gli uomini.

Prima di tutto il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza esatta e corretta della dottrina della giustificazione, è necessario che ognuno riconosca e confessi che tutti gli uomini, perduta l'innocenza per la prevaricazione di Adamo, fatti immondi [47] e (come dice l'apostolo) *per natura figli dell'ira* [48], come ha esposto nel decreto sul peccato originale, erano talmente servi del peccato [49] e sotto il potere del diavolo e della morte, che non solo i gentili con le forze della natura, ma neppure i Giudei con l'osservanza della lettera della legge di Mosè potevano esserne

45. Cfr. *Ml* 3, 20 (4, 2, della Vulgata).
46. Cfr. *Eb* 12, 2.
47. Cfr. *Is*, 64, 6.
48. *Ef* 2, 3.
49. Cfr. *Rm* 6, 20.

Religione_in_Ita

liberati e risollevati, anche se in essi il libero arbitrio non era affatto estinto, ma solo attenuato e indebolito.

Capitolo II.

L'economia della salvezza e il mistero della venuta di Cristo.

Perciò il Padre celeste, *padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione* [50], quando giunse quella beata pienezza dei tempi [51], mandò agli uomini Gesù Cristo, suo figlio, annunciato e promesso, sia prima della legge, sia durante il tempo della legge da molti santi padri, affinché riscattasse i Giudei, *che erano sotto la legge* [52], *e i gentili i quali non cercavano la giustizia, ottenessero la giustizia* [53]; e tutti ricevessero l'adozione di figli [54]. Questo *Dio ha posto quale propiziatore mediante la fede nel suo sangue* [55], *per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto l'universo* [56].

Capitolo III.

Chi sono i giustificati da Gesù Cristo.

Ma benché egli *sia morto per tutti* [57], tuttavia non tutti ricevono il beneficio della sua morte, ma solo quelli cui viene comunicato il merito della sua passione.

Come infatti gli uomini, in concreto, se non nascessero dalla discendenza del seme di Adamo, non nascerebbero ingiusti, proprio perché con questa propagazione, quando vengono concepiti, contraggono da lui la propria ingiustizia: così se essi non rinascessero nel Cristo, non potrebbero mai essere giustificati, proprio perché con quella rinascita viene attribuita loro, per il merito della sua passione la grazia per cui diventano giusti.

50. *II Cor* 1, 3.
51. Cfr. *Gal* 4, 4.
52. *Gal* 4, 5.
53. *Rm* 9, 30.
54. Cfr. *Gal* 4, 5.
55. *Rm* 3, 25.
56. *I Gv* 2, 2.
57. *II Cor* 5, 15.

Religione_in_Ita

Per questo beneficio l'apostolo ci esorta a rendere sempre grazie *al Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla eredità dei santi nella luce, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Figlio del suo amore, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati* [58].

Capitolo IV.

Descrizione della giustificazione dell'empio. Suo modo sotto la grazia.

Queste parole indicano chiaramente che la giustificazione dell'empio è il passaggio dallo stato, in cui l'uomo nasce figlio del primo Adamo, allo stato di grazia e di adozione dei figli di Dio [59], per mezzo del secondo Adamo, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Questo passaggio, dopo la promulgazione del Vangelo, non può avvenire senza il lavacro della rigenerazione o senza il desiderio di esso, conformemente a quanto sta scritto: *Se uno non rinascerà per acqua e Spirito santo, non può entrare nel regno di Dio* [60].

Capitolo V.

Necessità degli adulti di prepararsi alla giustificazione, e da dove essa scaturisce.

Dichiara ancora il concilio che negli adulti l'inizio della stessa giustificazione deve prender la mosse dalla grazia preveniente di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, cioè della chiamata, che essi ricevono senza alcun loro merito, di modo che quelli che coi loro peccati si erano allontanati da Dio, siano disposti dalla sua grazia, che sollecita ed aiuta, ad orientarsi verso la loro giustificazione, accettando e cooperando liberamente alla stessa grazia, così che, toccando Dio il cuore dell'uomo con l'illuminazione dello Spirito Santo, l'uomo non resti assolutamente inerte subendo quella ispirazione, che egli può anche respingere, né senza la grazia

58. *Col* 1, 12-14.
59. Cfr. *Rm* 8, 23.
60. *Gv* 3, 5.

Religione_in_Ita

divina possa, con la sua libera volontà, rivolgersi alla giustizia dinanzi a Dio.

Perciò quando nelle sacre scritture si dice: *Convertitevi a me, ed io mi rivolgerò a voi* [61], si accenna alla nostra libertà e quando rispondiamo: *Facci tornare, Signore, a te e noi ritorneremo* [62], noi confessiamo di essere prevenuti dalla grazia di Dio.

Capitolo VI.

Il modo di prepararsi.

Gli uomini si dispongono alla stessa giustizia, quando, eccitati ed aiutati dalla grazia divina, ricevendo la fede mediante l'ascolto [63], si volgono liberamente verso Dio, credendo vero ciò che è stato divinamente rivelato e promesso, e specialmente che l'empio viene giustificato da Dio col dono *della sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù* [64]. Parimenti accade quando, riconoscendo di essere peccatori, scossi dal timore della divina giustizia passano a considerare la misericordia di Dio e sentono nascere in sé la speranza, confidando che Dio sarà loro propizio a causa del Cristo, e cominciano ad amarlo come fonte di ogni giustizia; e si rivolgono, quindi, contro il peccato con odio e detestazione, cioè con quella penitenza, che bisogna fare prima del battesimo; infine si propongono di ricevere il battesimo, di cominciare una nuova vita e di osservare i comandamenti divini.

Di questo atteggiamento sta scritto: *È necessario che chiunque accosta Dio, creda che egli esiste e che ricompensa quelli che lo cercano* [65]; e: *Confida, figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati* [66]; come pure: *Il timore del Signore scaccia il peccato* [67]; e: *Fate penitenza e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di*

61. *Zc* 1, 3.
62. *Lm* 5, 21.
63. Cfr. *Rm* 10, 17.
64. *Rm* 3, 24.
65. *Eb* 11, 6.
66. *Mt* 9, 2.
67. *Ecli* (*Sir*) 1, 27 (Vulgata), trad. it. 1, 21.

Religione_in_Ita

Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito santo [68]; e: *Andate dunque e istruite tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato* [69]. Finalmente: *Rivolgete al Signore i vostri cuori* [70].

Capitolo VII.

Cosa è la giustificazione del peccatore e quali le sue cause.

A questa disposizione o preparazione segue la stessa giustificazione. Essa non è solo remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento dell'uomo interiore, attraverso l'accettazione volontaria della grazia e dei doni, per cui l'uomo da ingiusto diviene giusto, e da nemico amico, così da essere *erede secondo la speranza della vita eterna* [71].

Cause di questa giustificazione sono: causa finale, la gloria di Dio e del Cristo e la vita eterna; causa efficiente la misericordia di Dio, che gratuitamente lava [72] e santifica, segnando ed ungendo [73] con lo *Spirito della promessa*, quello santo *che è pegno della nostra eredità* [74]; causa meritoria è il suo dilettissimo unigenito e signore nostro Gesù Cristo, il quale, pur essendo noi suoi nemici [75], *per l'infinito amore con cui ci ha amato* [76], ci ha meritato la giustificazione con la sua santissima passione sul legno della croce e ha soddisfatto per noi Dio Padre. Causa strumentale è il sacramento del battesimo, che è il sacramento della fede [77], senza la quale a nessuno, mai, viene concessa la giustificazione. Finalmente, unica causa formale è la giustizia di Dio, non certo quella per cui egli è giusto, ma quella per cui ci rende

68. *At* 2, 38.
69. *Mt* 28, 19-20.
70. *I Re* 7, 3.
71. *Tt* 3, 7.
72. Cfr. *I Cor* 6, 11.
73. Cfr. *II Cor* 1, 21-22.
74. *Ef* 1, 13-14.
75. Cfr. *Rm* 5, 10.
76. *Ef* 2, 4.
77. Cfr. Agostino, *Ep. 98 ad Bonifatium*, 9 (CSEL 34/2, 530 segg.).

Religione_in_Ita

giusti; con essa, cioè per suo dono, veniamo rinnovati interiormente nello spirito [78], e non solo veniamo considerati giusti, ma siamo chiamati tali e lo siamo di fatto [79], ricevendo in noi ciascuno la propria giustizia, nella misura in cui lo Spirito santo la distribuisce ai singoli come vuole [80] e secondo la disposizione e la cooperazione propria di ciascuno.

Quantunque infatti nessuno possa esser giusto, se non colui al quale vengono comunicati i meriti della passione del signore nostro Gesù Cristo, ciò, tuttavia, in questa giustificazione del peccatore, si opera quando, per merito della stessa santissima passione, l'amore di Dio viene diffuso mediante lo Spirito santo nei cuori [81] di coloro che sono giustificati e inerisce loro. Per cui nella stessa giustificazione l'uomo, con la remissione dei peccati, riceve insieme tutti questi doni per mezzo di Gesù Cristo nel quale è innestato: la fede, la speranza e la carità. Infatti la fede, qualora non si aggiungano ad essa la speranza e la carità, non unisce perfettamente a Cristo né rende membra vive del suo corpo. Per questo motivo è assolutamente vero affermare che la fede senza le opere è morta ed inutile [82] e che in Cristo non valgono né la circoncisione, né la incirconcisione, ma la fede *operante per mezzo della carità* [83].

Questa fede, secondo la tradizione apostolica, chiedono i catecumeni alla chiesa prima del sacramento del battesimo quando chiedono la fede che dà la vita eterna, che la fede non può garantire senza la speranza e la carità. È per questo che essi ascoltano subito la parola di Cristo: *Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti* [84]. Perciò a chi riceve la vera giustizia cristiana, non appena rinato viene comandato di conservare candida e senza macchia la prima stola, donata loro da Gesù Cristo in luogo di quella che Adamo ha

78. Cfr. *Ef* 4, 23.
79. Cfr. *I Gv* 3, 1.
80. Cfr. *I Cor* 12, 11.
81. Cfr. *Rm* 5, 5.
82. Cfr. *Gc* 2, 17, 20.
83. *Gal* 5, 6.
84. *Mt* 19, 17.

Religione_in_Ita

perso con la sua disobbedienza per sé e per noi. Essi dovranno portarla dinanzi al tribunale del signore nostro Gesù Cristo per avere la vita eterna [85].

Capitolo VIII.

Come si debba intendere che il peccatore è giustificato per la fede e gratuitamente.

Quando poi l'apostolo dice che l'uomo viene giustificato per la fede [86] e gratuitamente [87], queste parole si devono intendere secondo l'interpretazione accettata e manifestata dal concorde e permanente giudizio della chiesa cattolica e cioè che siamo giustificati mediante la fede, perché la fede è il principio dell'umana salvezza, il fondamento e la radice di ogni giustificazione, senza la quale *è impossibile piacere a Dio* [88] e giungere alla comunione [89] che con lui hanno i suoi figli. Si dice poi che noi siamo giustificati gratuitamente, perché nulla di ciò che precede la giustificazione – sia la fede che le opere – merita la grazia della giustificazione, se infatti è per *grazia, non è per le opere; o altrimenti* (come dice lo stesso apostolo [90]) *la grazia non sarebbe più grazia.*

Capitolo IX.

Contro la vana fiducia degli eretici.

Quantunque sia necessario credere che i peccati non vengano rimessi, né siano stati mai rimessi, se non gratuitamente dalla divina misericordia a cagione del Cristo: deve dirsi, tuttavia, che a nessuno che ostenti fiducia e certezza della remissione dei propri peccati e che si abbandoni in essa soltanto, vengono rimessi o sono stati rimessi i peccati, mentre fra gli eretici e gli scismatici potrebbe esservi,

85. Cfr. *Lc* 15, 22; AGOSTINO, *De genesi ad litt.*, VI, 27 (CSEL 28/1, 199); cfr. Rituale Romano per l'amministrazione del battesimo.
86. Cfr. *Rm* 3, 28 e altri.
87. Cfr. *Rm* 3, 24.
88. *Eb* 11, 6.
89. *II Pt* 1, 4.
90. *Rm* 11, 6.

Religione_in_Ita

anzi vi è, in questo nostro tempo, e viene predicata con grande accanimento contro la chiesa cattolica questa fiducia vana e lontana da ogni vera pietà.

Ma neppure si può affermare che sia necessario che coloro che sono stati realmente giustificati, debbano credere assolutamente e senza alcuna esitazione, dentro di sé, di essere giustificati; e che nessuno venga assolto dai peccati e giustificato, se non chi crede fermamente di essere assolto e giustificato e che l'assoluzione e la giustificazione sia operata per questa sola fede, quasi che chi non credesse ciò, dubiti delle promesse di Dio e dell'efficacia della morte e della resurrezione del Cristo.

Infatti come nessun uomo pio deve dubitare della misericordia di Dio, del merito del Cristo, del valore e dell'efficacia dei sacramenti, così ciascuno nel considerare se stesso, la propria debolezza e la sue cattive disposizioni, ha motivo di temere ed aver paura della sua grazia, non potendo alcuno sapere con certezza di fede, scevra di falso, se ha conseguito la grazia di Dio.

Capitolo X.

L'aumento della grazia ricevuta.

Gli uomini così giustificati e divenuti amici e familiari di Dio [91], *progredendo di virtù in virtù* [92], si rinnovano (come dice l'apostolo [93]) di giorno in giorno, mortificando, cioè, le membra del proprio corpo [94] e mostrandole come armi di giustizia per la santificazione [95], attraverso l'osservanza dei comandamenti di Dio e della chiesa: nella stessa giustizia ricevuta per la grazia di Cristo, con la cooperazione della fede alle buone opere, essi crescono e vengono resi sempre più giusti, come è scritto: *Chi è giusto, continui a compiere*

91. Cfr. *Ef* 2, 19.
92. *Sal* 83, 8.
93. Cfr. *II Cor* 4, 16.
94. Cfr. *Col* 3, 5.
95. Cfr. *Rm* 6, 13 e 19.

Religione_in_Ita

atti di giustizia [96], ed ancora: *Non aspettare fino alla morte a giustificarti* [97], e di nuovo: *Voi dunque vedete che l'uomo è giustificato dalle opere e non dalla fede soltanto* [98]. Questo aumento della giustizia chiede la santa chiesa quando prega: *Dacci, o Signore, un aumento di fede, di speranza e di carità* [99].

Capitolo XI.

Dell'osservanza dei comandamenti e della sua necessità e possibilità.

Nessuno, poi, per quanto giustificato, deve ritenersi libero dall'osservanza dei comandamenti, nessuno deve far propria quell'espressione temeraria e proibita dai padri sotto pena di scomunica [100], esser cioè impossibile per l'uomo giustificato osservare i comandamenti di Dio. Dio, infatti, non comanda l'impossibile; ma quando comanda ti ammonisce di fare quello che puoi [101] e di chiedere quello che non puoi, ed aiuta perché tu possa: i suoi comandamenti non sono gravosi [102], il suo giogo è soave e il peso leggero [103].

Quelli infatti che sono figli di Dio, amano Cristo e quelli che lo amano (come dice lui stesso [104]) osservano le sue parole, cosa che con l'aiuto di Dio certamente possono fare. Quantunque infatti in questa vita mortale, per quanto santi e giusti, qualche volta essi cadono almeno in mancanze leggere e quotidiane, che si dicono anche veniali, non per questo cessano di essere giusti. Ed è propria dei giusti l'espressione, umile e verace: *Rimetti a noi i nostri debiti* [105].

Deriva da ciò, che gli stessi giusti debbano sentirsi tanto maggiormente obbligati a camminare per la via della giusti-

96. *Ap* 22, 11.
97. *Ecli* (*Sir*) 18, 22.
98. *Gc* 2, 24.
99. Nella preghiera della XIII domenica tra l'anno.
100. Cfr. tra gli altri il Conc. Arausicano II (529) dopo il c. 25 (*Msi* 8, 717).
101. Cfr. AGOSTINO, *De natura et gratia*, 43 (50) (CSEL 60, 270).
102. Cfr. *I Gv* 5, 3.
103. Cfr. *Mt* 11, 30.
104. Cfr. *Gv* 14, 23.
105. *Mt* 6, 12.

Religione_in_Ita

zia, quanto più, *liberi* già *dal peccato e fatti schiavi di Dio* [106], vivendo *con moderazione, giustizia e pietà* [107], possono progredire per mezzo di Gesù Cristo, mediante il quale ebbero accesso a questa grazia [108]. Dio infatti non abbandona con la sua grazia quelli che una volta ha giustificato, a meno che prima non sia abbandonato da essi [109].

Nessuno quindi deve cullarsi nella sola fede, credendo di essere stato costituito erede e di conseguire l'eredità per la sola fede, anche senza soffrire con Cristo per poi esser con lui glorificato [110]. Cristo stesso, infatti, come dice l'apostolo, *sebbene fosse Figlio, imparò, da ciò che sofferse, l'obbedienza; sicché reso perfetto, divenne principio di eterna salvezza per tutti quelli che gli obbediscono* [111]. Per questo lo stesso apostolo ammonisce quelli che sono stati giustificati, dicendo: *Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Io dunque corro, ma non come chi è senza meta, faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, venga io stesso squalificato* [112].

Ugualmente Pietro principe degli apostoli, dice: *Adoperatevi sempre più per rendere sicura la vostra vocazione e la vostra elezione; poiché facendo questo voi mai peccherete* [113].

Deriva da ciò, che sono in contrasto con la dottrina della vera religione quelli che dicono che il giusto pecca, almeno venialmente, in ogni opera buona [114]; o (cosa ancora più insostenibile) che merita le pene eterne. E sono pure in contrasto quelli che sostengono che in tutte le opere buone i giusti peccano, se, eccitando in quelle la loro pigrizia ed esortando se stessi a correre nello stadio, insieme anzitutto

106. *Rm* 6, 22.
107. *Tt* 2, 12.
108. Cfr. *Rm* 5, 2.
109. Cfr. AGOSTINO, *De natura et gratia*, 26 (29) (CSEL 60, 254) e anche altre volte in altre opere di Agostino.
110. Cfr. *Rm* 8, 17.
111. *Eb* 5, 8 e 9.
112. *I Cor* 9, 24, 26-27.
113. *II Pt* 1, 10.
114. Cfr. Bolla *Exurge Domine*, art. 31 segg. (Dn 771 segg.).

Religione_in_Ita

con la gloria di Dio, essi guardano anche al premio eterno poiché sta scritto: *Ho piegato il mio cuore ad osservare i tuoi precetti, per la ricompensa* [115]. E di Mosè l'apostolo [116] dice che tendeva alla ricompensa.

Capitolo XII.

Bisogna evitare la presunzione temeraria della predestinazione.

Nessuno, inoltre, fino che vivrà in questa condizione mortale, deve presumere talmente del mistero segreto della divina predestinazione, da ritenere per certo di essere senz'altro nel numero dei predestinati [117], quasi fosse vero che chi è stato giustificato o non possa davvero più peccare, o se anche peccasse, debba ripromettersi un sicuro ravvedimento. Infatti non si possono conoscere quelli che Dio si è scelti se non per una speciale rivelazione.

Capitolo XIII.

Del dono della perseveranza.

Similmente, per quanto riguarda il dono della perseveranza, di cui sta scritto: *Chi avrà perseverato sino alla fine, questi sarà salvo* [118] (dono che non si può avere se non da chi ha tanta potenza da mantenere in piedi colui che già vi è [119], perché perseveri, e da riporvi colui che cade), nessuno si ripromette qualche cosa con assoluta certezza, quantunque tutti debbano nutrire e riporre fiducia fermissima nell'aiuto di Dio. Dio infatti se essi non vengono meno alla sua grazia, come ha cominciato un'opera buona, così la perfezionerà [120], suscitando il volere e l'operare [121].

115. *Sal* 118, 112.
116. Cfr. *Eb* 11, 26.
117. Cfr. AGOSTINO, *De corrept. et gr.*, 15 (46) (PL 44, 944).
118. *Mt* 10, 22; 24, 13.
119. Cfr. *Rm* 14, 4.
120. Cfr. *Fil* 1, 6.
121. Cfr. *Fil* 2, 13.

Religione_in_Ita

Tuttavia quelli che credono di esser in piedi, guardino di non cadere [122], e lavorino per la propria salvezza con timore e tremore [123], nelle fatiche, nelle veglie, nelle elemosine, nelle preghiere e nelle offerte, nei digiuni e nella castità [124]. Proprio perché sanno di essere rinati alla speranza della gloria [125], e non ancora alla gloria, devono temere per la battaglia che ancora rimane contro la carne, contro il mondo, contro il diavolo, nella quale non possono riuscire vincitori, se non si atterranno con la grazia di Dio, alle parole dell'apostolo: *Noi siamo debitori, ma non verso la carne, da dovere vivere secondo la carne. Se vivete secondo la carne, morrete; se invece per mezzo dello Spirito fate morire le azioni del corpo, vivrete* [126].

Capitolo XIV.

Di quelli che cadono e della loro riparazione.

Quelli poi che col peccato sono venuti meno alla grazia della giustificazione, potranno nuovamente essere giustificati, se procureranno, sotto l'ispirazione di Dio, di recuperare la grazia perduta attraverso il sacramento della penitenza, per merito del Cristo. Questo modo di essere giustificato consiste nella riparazione di colui che è caduto; quella riparazione che i santi padri chiamarono, con espressione adatta, la seconda tavola dopo il naufragio della grazia perduta [127]. Infatti, per quelli che cadono in peccato dopo il battesimo, Gesù Cristo ha istituito il sacramento della penitenza, quando disse: *Ricevete lo Spirito santo. A chi rimetterete i peccati saranno loro rimessi, e a chi li riterrete, saranno ritenuti* [128].

Bisogna quindi, insegnare che la penitenza del cristiano dopo la caduta è di natura molto diversa da quella del bat-

122. Cfr. *I Cor* 10, 12.
123. Cfr. *Fil* 2, 12.
124. Cfr. *II Cor* 6, 5-6.
125. Cfr. *I Pt* 1, 3.
126. *Rm* 8, 12-13.
127. GEROLAMO, *Ep.* 84, 6 e *Ep.* 130, 9 (CSEL 55, 128; 56, 189); TERTULLIANO, *De Poenitentia*, c. 7 segg. (PL 1, 1241 segg.).
128. *Gv* 20, 22-23; cfr. *Mt* 16, 19.

Religione_in_Ita

tesimo e che essa comporta non solo la cessazione dai peccati e la loro detestazione, cioè *un cuore contrito ed umiliato* [129], ma anche la confessione sacramentale dei medesimi, almeno nel desiderio e da farsi a suo tempo e l'assoluzione del sacerdote; e così pure la soddisfazione col digiuno, con le elemosine, con le orazioni e con le altre pie pratiche della vita spirituale, non certo per la pena eterna, che è rimessa con la colpa mediante il sacramento o il desiderio del sacramento, ma per la pena temporale, che (come insegna la sacra scrittura) non sempre viene totalmente rimessa, come nel battesimo, a quelli che, ingrati verso la grazia di Dio, che hanno ricevuto, contristarono lo Spirito santo [130], ed osarono violare [131] il tempio del Signore.

Di questa penitenza sta scritto: *Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima* [132]. Ed inoltre: *La tristezza che è secondo Dio, produce un pentimento salutare che non si rimpiange, perché conduce a salvezza* [133]. E di nuovo: *Ravvedetevi* [134]; e: *Fate degni frutti di penitenza* [135].

Capitolo XV.

Con qualunque peccato mortale si perde la grazia, ma non la fede.

Contro le maligne insinuazioni di certi spiriti, i quali *con parole dolci e seducenti ingannano i cuori dei semplici* [136], bisogna affermare che non solo con l'infedeltà, per cui si perde la stessa fede, ma anche con qualsiasi altro peccato mortale, sebbene non si perda la fede, si perde però la grazia della giustificazione. Con ciò difendiamo l'insegnamento della legge divina, che esclude dal regno di Dio non soltanto gli infedeli, ma anche i fedeli impuri, adulteri, effeminati,

129. *Sal* 50, 19.
130. Cfr. *Ef* 4, 30.
131. Cfr. *I Cor* 3, 17.
132. *Ap* 2, 5.
133. *II Cor* 7, 10.
134. *Mt* 3, 2; 4, 17.
135. *Lc* 3, 8; *Mt* 3, 8.
136. *Rm* 16, 18.

Religione_in_Ita

sodomiti, ladri, avari, ubriaconi, maledici, rapaci e tutti gli altri che commettono peccati mortali, da cui con l'aiuto della grazia potrebbero astenersi [137] e a causa dei quali vengono separati dalla grazia del Cristo [138].

Capitolo XVI.

Del frutto della giustificazione, ossia del merito delle buone opere, e del modo di questo merito.

Ora agli uomini giustificati in questo modo, sia che abbiano sempre conservato la grazia ricevuta, sia che, dopo averla perduta, l'abbiano recuperata si devono proporre le parole dell'apostolo: *Abbondate in ogni opera buona, sapendo che il vostro lavoro nel Signore non è vano* [139]. *Egli infatti non è ingiusto e non dimentica ciò che avete fatto, né l'amore che avete dimostrato per il suo nome* [140]. E: *non abbandonate dunque la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande ricompensa* [141].

Perciò a quelli che operano bene fino alla fine [142] e sperano in Dio deve proporsi la vita eterna, sia come grazia promessa misericordiosamente ai figli di Dio per i meriti del Cristo Gesù, sia come ricompensa da darsi fedelmente, per la promessa di Dio stesso, alle loro opere buone e ai loro meriti. Questa è infatti quella corona di giustizia che, dopo la sua lotta e la sua corsa, l'apostolo diceva essere stata messa da parte per lui e che gli sarebbe stata data dal giusto giudice, e non a lui solo, ma anche a tutti quelli che amano la sua venuta [143].

Poiché infatti lo stesso Gesù Cristo, come il capo nelle membra e la vite nei tralci [144], trasfonde continuamente la sua virtù in quelli che sono giustificati, virtù che sempre

137. Cfr. *II Cor* 12, 9; *Fil* 4, 13.
138. Cfr. *I Cor* 6, 9-10; *I Tm* 1, 9-10.
139. *I Cor* 15, 58.
140. *Eb* 6, 10.
141. *Eb* 10, 35.
142. *Mt* 10, 22.
143. Cfr. *II Tm* 4, 7-8.
144. Cfr. *Gv* 15, 1 segg.

Religione_in_Ita

precede, accompagna e segue le loro opere buone, e senza la quale non potrebbero in alcun modo piacere a Dio ed esser meritorie, si deve credere che niente altro manchi agli stessi giustificati, perché si dica che essi, con le opere che hanno compiuto in Dio [145], hanno pienamente soddisfatto alla legge divina, per quanto possibile in questa vita, e che hanno veramente meritato di ottenere a suo tempo la vita eterna (se tuttavia moriranno in grazia [146]). Dice, infatti, il Cristo, nostro Salvatore: *Chi berrà l'acqua che gli darò io, non avrà più sete in eterno; ma l'acqua che gli darò, diventerà in lui sorgente di acqua zampillante per la vita eterna* [147].

In tal modo né si esalta la nostra giustizia come se provenisse proprio da noi [148], né si pone in ombra o si rifiuta la giustizia di Dio [149]. Infatti quella giustizia che si dice nostra, perché inerente a noi ci giustifica, è quella stessa di Dio, perché ci viene infusa da Dio per i meriti del Cristo.

Né si deve trascurare che, quantunque nelle sacre Scritture si dia tanta importanza alle opere buone, che perfino a chi ha dato a uno dei suoi piccoli un bicchiere d'acqua fresca Cristo promette che non resterà senza ricompensa [150], e l'apostolo testimoni: *la nostra presente tribolazione momentanea e leggera ci procura un incommensurabile e eterno cumulo di gloria* [151], mai un cristiano deve confidare o gloriarsi in sé stesso e non nel Signore [152], il quale è talmente buono verso tutti gli uomini, da volere che diventino loro meriti, quelli che sono suoi doni [153].

E poiché *tutti pecchiamo in molte maniere* [154], ciascuno deve avere dinanzi agli occhi con la misericordia e la bontà anche la severità e il giudizio, né alcuno deve giudicare

145. Cfr. *Gv* 3, 21.
146. Cfr. *Ap* 14, 13.
147. *Gv* 4, 13-14.
148. Cfr. *II Cor* 3, 5.
149. Cfr. *Rm* 10, 3.
150. Cfr. *Mt* 10, 42; *Mc* 9, 40.
151. *II Cor* 4, 17.
152. Cfr. *I Cor* 1, 31, *II Cor* 10, 17 (gr 9, 23-24).
153. Cfr. CELESTINO I, *Ep. ad episcopos Galliae*, c. 12 (PL 50, 536).
154. *Gc* 3, 2.

Religione_in_Ita

se stesso, anche se non fosse consapevole di nessuna colpa [155], poiché tutta la vita degli uomini deve essere esaminata e giudicata non secondo il giudizio umano, ma secondo quello di Dio, *il quale illuminerà i segreti più occulti, e renderà manifesti i consigli dei cuori; e allora ciascuno avrà da Dio la sua lode* [156]; che, come sta scritto, *renderà a ciascuno secondo le sue opere* [157].

Dopo questa dottrina cattolica della giustificazione, – e nessuno potrà essere giustificato se non l'accetterà fedelmente e fermamente [158] –, è sembrato opportuno al santo sinodo aggiungere i seguenti canoni, perché ognuno sappia non solo quello che deve credere e seguire, ma anche quello che dovrà evitare e fuggire.

Canoni sulla giustificazione

1. Se qualcuno afferma che l'uomo può essere giustificato davanti a Dio dalle sue opere, compiute con le sole forze umane, o con il solo insegnamento della legge, senza la grazia divina meritata da Gesù Cristo: sia anatema.

2. Se qualcuno afferma che la grazia divina meritata da Gesù Cristo viene data solo perché l'uomo possa più facilmente vivere giustamente e meritare la vita eterna, come se col libero arbitrio, senza la grazia egli possa realizzare l'una e l'altra cosa, benché faticosamente e con difficoltà: sia anatema.

3. Se qualcuno afferma che l'uomo, senza previa ispirazione ed aiuto dello Spirito santo, può credere, sperare ed amare o pentirsi come si conviene, perché gli venga conferita la grazia della giustificazione: sia anatema.

4. Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell'uomo, mosso ed eccitato da Dio, non coopera in nessun modo espri-

155. Cfr. *I Cor* 4, 3-4.
156. *I Cor* 4, 5.
157. *Mt* 16, 27; *Rm* 2, 6; *Ap* 22, 12.
158. C fr. l'nizio del simbolo Atanasiano.

Religione_in_Ita

mendo il proprio assenso a Dio, che lo muove e lo prepara ad ottenere la grazia della giustificazione; e che egli non può dissentire, se lo vuole, ma come cosa senz'anima non opera in nessun modo e si comporta del tutto passivamente: sia anatema.

5. Se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell'uomo dopo il peccato di Adamo è perduto ed estinto; o che esso è cosa di sola apparenza anzi nome senza contenuto e finalmente inganno introdotto nella chiesa da Satana: sia anatema.

6. Se qualcuno afferma che non è in potere dell'uomo rendere cattive le sue vie, ma che è Dio che opera il male come il bene, non solo permettendoli, ma anche volendoli in sé e per sé, di modo che possano considerarsi opera sua propria il tradimento di Giuda non meno che la chiamata di Paolo: sia anatema.

7. Se qualcuno dice che tutte le opere fatte prima della giustificazione, in qualunque modo siano compiute, sono veramente peccati che meritano l'odio di Dio, e che quanto più uno si sforza di disporsi alla grazia tanto più gravemente pecca: sia anatema.

8. Se qualcuno afferma che il timore dell'inferno, per il quale, dolendoci dei peccati, ci rifugiamo nella misericordia di Dio o ci asteniamo dal male, è peccato e rende peggiori i peccatori: sia anatema.

9. Se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare al conseguimento della grazia della giustificazione e che in nessun modo è necessario che egli si prepari e si disponga con un atto della sua volontà: sia anatema.

10. Se qualcuno dice che gli uomini sono giustificati senza la giustizia del Cristo mediante la quale egli ha meritato per noi, o che essi sono formalmente giusti proprio per essa: sia anatema.

Religione_in_Ita

11. Se qualcuno afferma che gli uomini sono giustificati o per la sola imputazione della giustizia del Cristo, o con la sola remissione dei peccati, senza la grazia e la carità che è diffusa nei loro cuori mediante lo Spirito santo [159] e inerisce ad essi; o anche che la grazia, con cui siamo giustificati, è solo favore di Dio: sia anatema.

12. Se qualcuno afferma che la fede giustificante non è altro che la fiducia nella divina misericordia, che rimette i peccati a motivo del Cristo, o che questa fiducia sola giustifica: sia anatema.

13. Chi afferma che per conseguire la remissione dei peccati è necessario che ogni uomo creda con certezza e senza alcuna esitazione della propria infermità e indisposizione, che i peccati gli sono rimessi: sia anatema.

14. Se qualcuno afferma che l'uomo è assolto dai peccati e giustificato per il fatto che egli crede con certezza di essere assolto e giustificato, o che nessuno è realmente giustificato, se non colui che crede di essere giustificato, e che l'assoluzione e la giustificazione venga operata per questa sola fede: sia anatema.

15. Se qualcuno afferma che l'uomo rinato e giustificato è tenuto per fede a credere di essere certamente nel numero dei predestinati: sia anatema.

16. Se qualcuno dice, con infallibile e assoluta certezza, che egli avrà certamente il grande dono della perseveranza finale [160] (a meno che non sia venuto a conoscere ciò per una rivelazione speciale): sia anatema.

17. Se qualcuno afferma che la grazia della giustificazione viene concessa solo ai predestinati alla vita, e che tutti gli altri sono bensì chiamati, ma non ricevono la grazia, in quanto predestinati al male per divino volere: sia anatema.

159. Cfr. *Rm* 5, 5.
160. Cfr. *Mt* 10, 22; 24, 13.

Religione_in_Ita

18. Se qualcuno dice che anche per l'uomo giustificato e costituito in grazia i comandamenti di Dio sono impossibili ad osservarsi, sia anatema.

19. Chi afferma che nel Vangelo non si comanda altro, fuorché la fede, che le altre cose sono indifferenti, né comandate, né proibite, ma libere; o che i dieci comandamenti non hanno nulla a che vedere coi cristiani: sia anatema.

20. Se qualcuno afferma che l'uomo giustificato e perfetto quanto si voglia non è tenuto ad osservare i comandamenti di Dio e della chiesa, ma solo a credere, come se il Vangelo non fosse altro che una semplice e assoluta promessa della vita eterna, non condizionata all'osservanza dei comandamenti: sia anatema.

21. Se qualcuno afferma che Gesù Cristo è stato dato agli uomini da Dio come redentore, in cui confidare e non anche come legislatore, cui obbedire: sia anatema.

22. Se qualcuno afferma che l'uomo giustificato può perseverare nella giustizia ricevuta senza uno speciale aiuto di Dio, o non lo può nemmeno con esso: sia anatema.

23. Se qualcuno afferma che l'uomo, una volta giustificato, non può più peccare, né perdere la grazia, e che quindi chi cade e pecca, in realtà non mai è stato giustificato; o, al contrario, che si può per tutta la vita evitare ogni peccato, anche veniale, senza uno speciale privilegio di Dio, come la chiesa ritiene della beata Vergine: sia anatema.

24. Se qualcuno afferma che la giustizia ricevuta non viene conservata ed anche aumentata dinanzi a Dio con le opere buone, ma che queste sono solo frutto e segno della giustificazione conseguita, e non anche causa del suo aumento: sia anatema.

25. Se qualcuno afferma che in ogni opera buona il giusto pecca almeno venialmente, o (cosa ancor più intollerabile) mortalmente, e quindi merita le pene eterne, e che non viene condannato solo perché Dio non gli imputa a dannazione quelle opere: sia anatema.

Religione_in_Ita

26. Se qualcuno afferma che i giusti non devono aspettare e sperare da Dio – per la sua misericordia e per tutti i meriti di Gesù Cristo – l'eterna ricompensa in premio delle buone opere che essi hanno compiuto in Dio [161], qualora, agendo bene ed osservando i divini comandamenti, abbiano perseverato fino alla fine: sia anatema.

27. Se qualcuno afferma che non vi è peccato mortale, se non quello della mancanza di fede, o che la grazia, una volta ricevuta, non può esser perduta con nessun altro peccato, per quanto grave ed enorme, salvo quello della mancanza di fede: sia anatema.

28. Se qualcuno afferma che, perduta la grazia col peccato, si perde sempre insieme anche la fede, o che la fede che rimane non è vera fede, in quanto non è viva [162], o che colui che ha la fede senza la carità, non è cristiano: sia anatema.

29. Se qualcuno afferma che chi dopo il battesimo è caduto nel peccato non può risorgere con la grazia di Dio; o che può recuperare la grazia perduta, ma per la sola fede, senza il sacramento della penitenza, come la santa chiesa romana e universale, istruita da Cristo signore e dai suoi apostoli, ha finora creduto, osservato e insegnato: sia anatema.

30. Se qualcuno afferma che, dopo aver ricevuto la grazia della giustificazione, a qualsiasi peccatore pentito viene rimessa la colpa e cancellato il debito della pena eterna in modo tale che non gli rimanga alcun debito di pena temporale da scontare sia in questo mondo sia nel futuro in purgatorio, prima che possa essergli aperto l'ingresso al regno dei cieli: sia anatema.

31. Se qualcuno afferma che colui che è giustificato pecca, quando opera bene in vista della eterna ricompensa: sia anatema.

161. Cfr. *Gv*, 3, 21.
162. Cfr. *Gc* 2, 26.

Religione_in_Ita

32. Se qualcuno afferma che le opere buone dell'uomo giustificato sono doni di Dio, così da non essere anche meriti di colui che è giustificato, o che questi con le buone opere da lui compiute per la grazia di Dio e i meriti di Gesù Cristo (di cui è membro vivo), non merita realmente un aumento di grazia, la vita eterna e il conseguimento della stessa vita eterna (posto che muoia in grazia) ed anche l'aumento della gloria: sia anatema.

33. Se qualcuno afferma che con questa dottrina cattolica della giustificazione, espressa dal santo sinodo col presente decreto, si riduce in qualche modo la gloria di Dio o i meriti di Gesù Cristo nostro signore, e non piuttosto si manifesta la verità della nostra fede e infine la gloria di Dio e di Gesù Cristo: sia anatema.

Decreto sulla residenza dei vescovi e degli altri chierici inferiori.

Capitolo I.

Lo stesso sacrosanto sinodo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, volendo accingersi a ristabilire la disciplina ecclesiastica assai rilassata e a correggere i corrotti costumi del clero e del popolo cristiano, ha creduto di incominciare da quelli che sono a capo delle chiese più importanti: « l'onestà di chi presiede, infatti, è la salvezza dei sudditi »[163].

Confidando quindi che, per la misericordia del Signore e Dio nostro e per la provvida diligenza del vicario in terra dello stesso Dio, possa senz'altro avvenire che, secondo le venerande prescrizioni dei beati padri[164], al governo delle chiese (peso che gli angeli stessi temerebbero) vengano assunte persone assolutamente degne, la cui vita precedente in ogni loro età, dagli anni della fanciullezza a quelli più

163. Leone I, *Ep.* 12, c. 1 (PL 54, 647), c. 5, D. LXI (Fr 1, 228).
164. Cfr. c. 4, D. LIX; cc. 2 e 6, D. LXI (Fr 1, 226 seg., 229).

Religione_in_Ita

maturi, passata lodevolmente negli esercizi della disciplina ecclesiastica, renda loro testimonianza: questo santo Sinodo ammonisce e vuole che siano ammoniti tutti quelli che per qualsiasi motivo e titolo sono a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane e cattedrali, perché vegliando su sé stessi e *su tutto il gregge sul quale lo Spirito santo li ha costituiti per pascere la chiesa del Signore, che egli si è acquistato col suo sangue* [165], siano vigilanti, come comanda l'apostolo [166], lavorino con ogni zelo e assolvano il loro ministero.

Sappiano poi, che non potranno adempierlo in nessun modo se, come mercenari, abbandoneranno i greggi loro affidati [167], e non attenderanno alla custodia delle loro pecore, del cui sangue il giudice supremo chiederà conto alle loro mani [168]. È certissimo infatti che non sarà accettata alcuna scusa per il pastore se il lupo ne divora le pecore e egli non se ne accorge.

E tuttavia, poiché in questo tempo si trovano molti (cosa davvero dolorosa) che, immemori anche della propria salvezza, anteponendo le cose terrene alle celesti e le umane alle divine, se ne vanno in giro per le corti, o (abbandonato il gregge e trascurata la custodia delle pecore loro affidate) sono immersi nella cura degli interessi temporali: è sembrato bene al sacrosanto concilio rinnovare gli antichi canoni [169] (che per effetto dei tempi e la trascuratezza degli uomini sono andati quasi in disuso) promulgati contro i non residenti, cosa che esso fa in virtù del presente decreto ed inoltre, per ottenere più efficacemente la residenza e la riforma dei costumi nella chiesa, decide di stabilire e sancire nel modo che segue:

Se qualcuno, cessando il legittimo impedimento o i giusti e ragionevoli motivi, dimorando fuori della sua diocesi per sei mesi continui sarà assente da una chiesa patriarcale,

165. *At* 20, 28.
166. Cfr. *II Tm* 4, 5.
167. Cfr. *Gv* 10, 12.
168. Cfr. *Ez* 33, 6.
169. Cfr. cc. 20-26, C. VII, q. 1 (Fr 1, 576-577); tutto il titolo 4 de cler. non resid., X, III (Fr 2, 460-464); c. un., III. in VI (Fr 2, 1019).

Religione_in_Ita

primaziale, metropolitana, o cattedrale, a lui affidata con qualsiasi titolo, causa, motivo, qualsiasi dignità, grado e preminenza egli abbia, *ipso iure* incorra nella pena di una quarta parte dei frutti di un anno, da destinarsi dal superiore ecclesiastico alla manutenzione della chiesa e ai poveri del luogo. Se poi l'assenza si prolunga per altri sei mesi, perda per ciò stesso un'altra quarta parte dei frutti da destinarsi allo stesso scopo. Prolungandosi la contumacia, perché essa sia assoggettata ad una più severa censura dei sacri canoni, il metropolita sia obbligato, entro tre mesi, a denunziare per lettera o per mezzo di un incaricato, al romano pontefice i vescovi suffraganei assenti; il suffraganeo più anziano residente sia obbligato a denunziare il metropolita assente: ciò sotto pena di interdetto dall'ingresso della chiesa, in cui si incorre *ipso facto*. Il romano pontefice, poi con l'autorità della sede suprema potrà prendere contro questi assenti i provvedimenti che la loro maggiore o minore contumacia richiede e provvedere alle stesse chiese con dei pastori più diligenti come giudicherà più conveniente e salutare nel Signore.

Capitolo II.

Quelli di dignità inferiore ai vescovi che abbiano in titolo o in commenda qualsiasi beneficio ecclesiastico, che richieda, per prescrizione del diritto o per consuetudine, la residenza personale, siano costretti dai loro ordinari con gli opportuni rimedi giuridici alla residenza (nel modo che a loro sembrerà opportuno, per il buon governo delle chiese e per l'aumento del culto divino, tenendo conto della qualità dei luoghi e delle persone) senza che qualcuno sia favorito da privilegi o indulti perpetui che concedano di non risiedere o di percepire i frutti durante l'assenza [170].

Gli indulti, tuttavia, e le dispense temporanee, solo se concessi per motivi veri e ragionevoli, che devono essere legittimamente dimostrati davanti all'ordinario rimarranno in vigore. In questi casi, però, sarà dovere dei vescovi (con-

170. Cfr. c. 15, I, 3, in VI (Fr 2, 943).

Religione_in_Ita

siderandosi in ciò legati della sede apostolica) provvedere perché con la nomina di vicari adatti e l'assegnazione di una giusta parte dei frutti, non venga trascurata [171] in nessun modo la cura delle anime, senza che alcuno possa esser favorito da questo privilegio o esenzione.

Capitolo III.

I prelati delle chiese attendano con prudenza e diligenza alla correzione delle mancanze dei loro sudditi e nessun chierico secolare, invocando un privilegio personale, o nessun religioso che viva fuori del monastero, anche col pretesto che il suo ordine ne abbia il privilegio, si creda sicuro se commettesse un fallo di non essere visitato, punito e corretto dall'ordinario del luogo (come delegato della sede apostolica) secondo le sanzioni canoniche.

Capitolo IV.

I capitoli cattedrali e delle altre chiese maggiori e le persone che li compongono per nessuna esenzione, consuetudine, sentenza, giuramento, accordo (che, del resto, obbligherebbero solo quelli che ne sono gli autori e non i successori) potranno credersi al sicuro dal poter essere visitati, corretti ed emendati, anche con autorità apostolica, dai loro vescovi e da altri prelati maggiori – da soli o con altri, come a loro sembrerà – secondo le sanzioni canoniche, tutte le volte che sembri loro opportuno.

Capitolo V.

A nessun vescovo sia lecito, col pretesto di qualsiasi privilegio, esercitare il proprio ufficio episcopale nella diocesi di un altro vescovo, senza espressa licenza dell'ordinario del luogo, e solo sulle persone soggette allo stesso ordinario; se agisse diversamente, il vescovo sia *ipso iure* sospeso

171. Cfr. c. 34, I, 6, in VI (Fr 2, 964).

Religione_in_Ita

dall'esercizio delle sue funzioni pontificali e quelli che sono stati ordinati, dall'esercizio del loro ministero.

Indizione della futura sessione.

Reverendissimi e reverendi padri, credete bene che la prossima futura sessione possa esser celebrata il giovedì, feria quinta dopo la prima domenica della prossima quaresima, che cadrà il giorno 3 di marzo? Risposero: sì.

SESSIONE VII (3 marzo 1547)

Primo decreto: *I sacramenti.*

Introduzione.

A completamento della salutare dottrina della giustificazione, promulgata nella precedente sessione col consenso unanime di tutti i padri, è sembrato naturale trattare dei santissimi sacramenti della chiesa, attraverso i quali qualsiasi vera giustizia ha inizio o viene aumentata, se già iniziata, o è recuperata, se perduta.

Perciò il sacrosanto concilio tridentino generale ed ecumenico legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, per eliminare gli errori ed estirpare le eresie che in questa nostra età o sono state riesumate, contro gli stessi santissimi sacramenti, da eresie già condannate a suo tempo dai nostri padri, o sono state inventate *de novo*, le quali sono in contrasto con la purezza della chiesa cattolica e nuocciono grandemente alla salvezza delle anime: attenendosi alla dottrina delle sacre scritture, alle tradizioni apostoliche e all'unanime pensiero degli altri concili e dei padri [172], ha creduto bene di stabilire e di proporre i presenti canoni, ripromettendosi di pubblicare in seguito (con l'aiuto dello Spirito santo)

172. Cfr. Concilio fiorentino, decreto per gli Armeni (v. sopra pp. 487-492) c. 9, X, V, 7 (Fr 2, 780).

Religione_in_Ita

gli altri che mancano al completamento dell'esposizione iniziata.

Canoni sui sacramenti, in genere

1. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l'eucarestia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema.

2. Se qualcuno afferma che questi stessi sacramenti della nuova legge non differiscono da quelli della legge antica, se non perché sono diverse le cerimonie e i riti esterni: sia anatema.

3. Se qualcuno afferma che questi sette sacramenti sono talmente uguali fra di loro, che per nessun motivo uno è più degno dell'altro: sia anatema [173].

4. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza, ma superflui, e che senza di essi, o senza il desiderio di essi, gli uomini con la sola fede ottengono da Dio la grazia della giustificazione [174], anche se non sono tutti necessari a ciascuno: sia anatema.

5. Se qualcuno afferma che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede: sia anatema.

6. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano, o che non conferiscono la stessa grazia a quelli che non frappongono ostacolo, quasi che essi siano solo segni esteriori della grazia o della giustizia già ricevuta mediante la fede, o note di-

173. Cfr. c. 8, D. II, de cons. (Fr 1, 1317).

174. Cfr. Sessione VI, decreto sulla giustificazione, cap. 7 e can. 9 (v. sopra pp. 541-543 e 553).

Religione_in_Ita

stintive della fede cristiana, per cui si distinguono nel mondo i fedeli dagli infedeli: sia anatema.

7. Se qualcuno afferma che con questi sacramenti non sempre e non a tutti, per quanto sta in Dio, viene data la grazia, anche se li ricevono nel modo dovuto, ma che viene data solo qualche volta e ad alcuni: sia anatema.

8. Se qualcuno afferma che con i sacramenti della nuova legge la grazia non viene conferita *ex opere operato*, ma che è sufficiente la sola fede nella divina promessa per conseguire la grazia: sia anatema.

9. Se qualcuno afferma che nei tre sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine non viene impresso nell'anima il carattere, cioè un segno spirituale ed indelebile, così che essi non possono essere ripetuti: sia anatema [175].

10. Se qualcuno afferma che tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la parola e di amministrare tutti i sacramenti: sia anatema.

11. Se qualcuno afferma che nei ministri, quando conferiscono i sacramenti, non si richiede l'intenzione di fare almeno quello che fa la chiesa: sia anatema [176].

12. Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale – ancorché compia tutto ciò che è essenziale a celebrare e a conferire il sacramento – non celebra e non conferisce il sacramento: sia anatema [177].

13. Se qualcuno afferma che i riti tramandati e approvati dalla chiesa cattolica, soliti ad essere usati nell'amministrazione solenne dei sacramenti, possano essere disprezzati o tralasciati a discrezione senza peccato da chi amministra il sacramento, o cambiati da qualsivoglia pastore di chiese con altri nuovi riti: sia anatema.

175. Cfr. Concilio fiorentino, decreto per gli Armeni (v. sopra p. 487).
176. *Ibidem.*
177. Cfr. Concilio di Costanza, Sessione VIII, art 4 di G. Wicliff (v. sopra p. 366).

Religione_in_Ita

Canoni sul sacramento del battesimo

1. Se qualcuno afferma che il battesimo di Giovanni aveva la stessa efficacia del battesimo del Cristo [178]: sia anatema.

2. Se qualcuno afferma che la vera acqua naturale non è necessaria per il battesimo [179] e darà, quindi, un significato metaforico alle parole del signore nostro Gesù Cristo: *chi non rinascerà per l'acqua e lo Spirito santo* [180]: sia anatema.

3. Se qualcuno afferma che nella chiesa romana (che è madre e maestra di tutte le chiese) non vi è la vera dottrina del battesimo [181]: sia anatema.

4. Se qualcuno afferma che il battesimo anche se amministrato dagli eretici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, con l'intenzione di fare quello che fa la chiesa, non è un vero battesimo [182]: sia anatema.

5. Se qualcuno afferma che il battesimo è libero, cioè non necessario alla salvezza [183]: sia anatema.

6. Se qualcuno afferma che il battezzato, anche se lo volesse, per quanto pecchi, non può perdere la grazia, a meno che non voglia credere: sia anatema.

7. Se qualcuno afferma che quelli che vengono battezzati in forza dello stesso battesimo sono obbligati solo a credere e non ad osservare tutta la legge del Cristo: sia anatema.

8. Se qualcuno afferma che i battezzati sono liberi da tutti i precetti della santa chiesa, sia scritti che tramandati

178. Cfr. Agostino, *In Io. evang.*, V, 18 (*C Chr* 36, 51); *Ench.* 48 (PL 40, 255 seg.); cc. 39 e 135 D, IV. de cons. (Fr 1, 1375 e 1406).
179. Cfr. c. 5, X, III, 42 (Fr 2, 647).
180. *Gv* 3, 5.
181. Cfr. c. 9, X, V, 7 (Fr 2, 780).
182. Cfr. Agostino, *Contra ep. Parm.*, II, 13 (CSEL 51, 77-79); c. 97, C. I, q. 1 (Fr 1, 393).
183. Cfr. *Gv* 3, 5; Agostino, *De peccat. meritis*, I, 23 (CSEL 60, 32-33): c. 142, D. IV, de cons. (Fr 1, 1408).

Religione_in_Ita

oralmente, così che non sono tenuti ad osservarli, a meno che non si vogliano sottomettere ad essi spontaneamente: sia anatema.

9. Se qualcuno afferma che gli uomini devono essere richiamati alla memoria del battesimo ricevuto in modo che capiscano che tutti i voti formulati dopo il battesimo, in forza della promessa già fatta nello stesso battesimo, sono vani, quasi che con essi si sminuisca la fede, che essi hanno professato, e lo stesso battesimo: sia anatema.

10. Se qualcuno afferma che tutti i peccati che si commettono dopo il battesimo, per il solo ricordo e la sola fede del battesimo ricevuto vengono perdonati o diventano veniali: sia anatema.

11. Se qualcuno afferma che un battesimo valido e legittimamente conferito debba essere ripetuto per chi abbia negato presso gli infedeli la fede di Cristo, quando torna a penitenza: sia anatema.

12. Se qualcuno afferma che nessuno debba essere battezzato, se non all'età in cui fu battezzato Cristo, o addirittura in punto di morte: sia anatema.

13. Se qualcuno afferma che i bambini, poiché non hanno la capacità di credere, ricevuto il battesimo non devono essere considerati cristiani e quindi divenuti adulti, devono essere ribattezzati; o che è meglio omettere il loro battesimo, piuttosto che battezzarli nella fede della chiesa, senza un loro atto di fede [184]: sia anatema.

14. Se qualcuno afferma che questi bambini, una volta cresciuti, devono essere interrogati, se intendono confermare quello che i padrini, quando furono battezzati, promisero a loro nome, e che qualora rispondessero negativamente, devono essere lasciati padroni di sé stessi e non devono esser costretti alla vita cristiana con altra pena

184. AGOSTINO, *De peccat. meritis*, I, 25 (CSEL 60, 35-37); c. 139, D. IV, de cons. (Fr 1, 1407).

Religione_in_Ita

che con l'allontanamento dall'eucarestia e dagli altri sacramenti, fino a che non si ricredano: sia anatema.

Canoni sul sacramento della confermazione

1. Se qualcuno afferma che la confermazione dei battezzati è una vana cerimonia [185], e non, invece, un vero e proprio sacramento o che un tempo non è stata altro che un tipo di catechesi, per cui quelli che si avvicinavano all'adolescenza rendevano conto della propria fede dinanzi alla chiesa: sia anatema.

2. Se qualcuno afferma che ingiuriano lo Spirito santo quelli che attribuiscono una certa efficacia al crisma della confermazione: sia anatema.

3. Se qualcuno afferma che il ministro ordinario della confermazione non è solo il vescovo [186], ma qualsiasi semplice sacerdote: sia anatema.

Decreto secondo: *La riforma.*

Il medesimo sacrosanto concilio, sotto la presidenza degli stessi legati, volendo proseguire la trattazione del problema, già iniziato, della residenza e della riforma, a gloria di Dio e ad incremento della religione cristiana, ha creduto bene stabilire quanto segue, salva sempre in ogni prescrizione l'autorità della sede apostolica.

1. Al governo delle chiese cattedrali non venga assunto se non chi è nato da legittimo matrimonio, ha un'età matura, spicca per serietà di costumi e per la conoscenza delle lettere, conformemente alla costituzione di Alessandro III, che comincia: *Cum in cunctis*, promulgata nel concilio Lateranense [187].

185. Cfr. Concilio Arausicano, I (441), c. 2 (*Msi* 6, 435).
186. Cfr. Concilio fiorentino (v. sopra pp. 488-489).
187. Concilio Lateranense III, c. 2 (COD, 212).

Religione_in_Ita

2. Nessuno, qualunque possa essere la sua dignità, il suo grado, o la preminenza, osi ricevere e tenere nello stesso tempo, contro le disposizioni dei sacri canoni [188], più chiese metropolitane o cattedrali, in titolo o in commenda, o sotto qualsiasi altra forma, dovendosi stimare fortunato colui, che abbia in sorte di reggere bene, fruttuosamente e con la salvezza delle anime a lui affidate, una sola chiesa. Chi poi, contro quanto prescrive il presente decreto, avesse ora più chiese, ne ritenga una sola, quella che preferisce; sia obbligato a lasciare le altre, entro sei mesi, se esse sono a libera disposizione della santa sede, altrimenti, entro un anno. In caso diverso le stesse chiese (eccettuata solo quella che è stata ottenuta per ultima) siano considerate immediatamente vacanti [189].

3. I benefici ecclesiastici inferiori, specie quelli che comportano cura d'anime, siano assegnati a persone degne e capaci, che possano risiedere in luogo ed esercitare personalmente la stessa cura, secondo la costituzione di Alessandro III, che comincia: *Quia nonnulli*, emanata nel concilio lateranense [190], e l'altra di Gregorio X, che inizia: *Licet canon*, emanata nel concilio generale di Lione [191]. Il conferimento o la provvisione fatta in altro modo sia assolutamente nulla e l'ordinario collatore sappia di incorrere nelle pene previste dalla costituzione del concilio generale, che inizia con le parole: *Grave nimis* [192].

4. Chiunque, in futuro, credesse di poter ricevere e ritenere nello stesso tempo più benefici con cura d'anime o altri benefici incompatibili, sia per mezzo di una unione a vita, sia in commenda perpetua, o con qualsiasi altra denominazione o titolo, contro le prescrizioni dei sacri canoni, e specialmente della costituzione di Innocenzo III,

188. Cfr. c. 2, D. LXX (Fr 1, 257).
189. Cfr. il decreto concistoriale di Paolo III (18.II.1547), in CT V, 981.
190. Concilio Lateranense III, c. 13 (COD, 218).
191. Concilio di Lione II, c. 13 (v. sopra p. 304).
192. Concilio Lateranense IV, c. 30 (v. sopra pp. 247-248).

Religione_in_Ita

che inizia: *De multa* [193], sia privato, in conformità di quanto prescrive la stessa costituzione ed in forza del presente canone, degli stessi benefici.

5. Gli ordinari locali costringano severamente quelli che hanno più benefici con cura d'anime o altri benefici ecclesiastici incompatibili, a mostrare le proprie dispense e procedano del resto secondo la costituzione di Gregorio X, emanata nel concilio generale di Lione, che comincia: *Ordinarii* [194], e che questo santo sinodo crede dover rinnovare e di fatto rinnova. Esso aggiunge inoltre che gli stessi ordinari provvedano senz'altro con la designazione di vicari idonei e l'assegnazione di una congrua parte dei frutti, perché in nessun modo venga trascurata la cura delle anime, e gli stessi benefici non manchino assolutamente del servizio dovuto. In ciò, non serviranno a nulla né gli appelli, né i privilegi, né le esenzioni di qualsiasi natura, anche con intervento di giudici speciali per impedire queste disposizioni.

6. Le unioni perpetue, fatte negli ultimi quarant'anni, possono essere esaminate dagli ordinari come delegati della sede apostolica e quelle che sono state ottenute con sotterfugi o con inganni siano dichiarate nulle. Quelle invece che, concesse da quel tempo in poi, hanno ottenuto solo in parte il loro effetto ed anche quelle che saranno fatte in seguito ad istanza di chiunque, salvo il caso di motivi legittimi o comunque ragionevoli – motivi da verificarsi dinanzi all'ordinario locale, convocati gli interessati – si considerino ottenute con sotterfugi, e quindi (se la sede apostolica non dichiarerà diversamente), non abbiano nessun valore.

7. I benefici ecclesiastici con cura d'anime, uniti e annessi in perpetuo alle cattedrali, alle collegiate o ad altre chiese e monasteri, benefici, collegi o luoghi pii di qualsiasi tipo, siano visitate ogni anno dagli ordinari locali; essi procureranno con sollecitudine che, con vicari adatti, anche per-

193. Concilio Lateranense IV, c. 29 (v. sopra p. 247).
194. Concilio di Lione II, c. 18 (v. sopra pp. 306-307).

Religione_in_Ita

petui (a meno che gli ordinari stessi non sembri opportuno far diversamente per il buon governo delle chiese), destinando ad essi la terza parte delle rendite o con una porzione maggiore o minore a giudizio degli stessi ordinari, – da prelevarsi sempre da un cespite certo – venga esercitata lodevolmente la cura delle anime. Ogni appello, ogni privilegio, ogni esenzione, anche con intervento dei giudici e con loro ingiunzione, non avrà nessun effetto.

8. Gli ordinari locali siano tenuti, ogni anno, a visitare con autorità apostolica tutte le chiese in qualsiasi modo esenti [195] e a provvedere con gli opportuni rimedi giuridici che quelle bisognose di restauro siano riparate, e non siano affatto private né della cura delle anime, se è annessa ad esse, né degli altri servizi loro dovuti. Gli appelli, i privilegi, le consuetudini, anche se stabilite da tempo immemorabile, e le ingiunzioni dei giudici sono del tutto esclusi.

9. Quelli che sono stati promossi alle chiese maggiori, ricevano la consacrazione entro il tempo stabilito dal diritto [196]; proroghe concesse oltre sei mesi non siano riconosciute ad alcuno.

10. Non è lecito ai capitoli delle chiese, durante la vacanza della sede, concedere ad alcuno, entro un anno dal giorno della medesima, la facoltà di ordinare o le lettere dimissorie o reverende (come alcuni le chiamano), sia in base al diritto comune [197], sia in forza di qualsiasi privilegio o consuetudine, a chi non è costretto dall'occasione di un beneficio ecclesiastico ricevuto o da ricevere.

Se accade diversamente, il capitolo che contravviene sia sottoposto all'interdetto ecclesiastico e quelli che sono stati ordinati in questo modo, se hanno ricevuto gli ordini minori, siano esclusi da qualsiasi privilegio clericale, specie nelle questioni criminali; se sono stati costituiti negli ordini mag-

195. Cfr. cc. 10-12, C. X, q. 1 (Fr 1, 615).

196. Cioè entro tre mesi, cfr. concilio di Calcedonia, c. 25 (v. sopra p. 173).

197. Cfr. c. 3, I, 9, in VI (Fr 2, 975).

Religione_in_Ita

giori, siano sospesi *ipso iure* dall'esercizio di essi, a giudizio del prelato che verrà.

11. Le facoltà per essere ordinati da chiunque non saranno valide se non per quelli che hanno una legittima causa, per cui non possono essere ordinati dai propri vescovi; causa che deve essere esposta per iscritto. Ed in questo caso, non vengano ordinati se non da un vescovo che risieda nella sua diocesi, o da chi ne sia stato delegato, e non senza previo diligente esame.

12. Le facoltà di non promuovere, eccetto i casi espressamente previsti dal diritto [198], valgono solo per un anno.

13. Quelli che fossero stati presentati, eletti o nominati da qualsivoglia persona ecclesiastica, anche nunzi della sede apostolica, non siano nominati, confermati o ammessi a nessun beneficio ecclesiastico, neppure col pretesto di qualsiasi privilegio o consuetudine, anche se stabilita da tempo immemorabile, se prima non sono stati esaminati dagli ordinari locali e trovati idonei. E nessuno creda di potersi esimere dal subire questo esame, servendosi dell'appello. Sono tuttavia eccettuati coloro che sono stati presentati, eletti, o nominati dalle università o dai collegi degli studi generali.

14. Nelle cause degli esenti, sia osservata la costituzione di Innocenzo IV, che inizia: *Volentes*, emanata nel concilio generale di Lione [199], che lo stesso sacrosanto sinodo crede di dover rinnovare e rinnova. E aggiunge che nelle cause civili circa le paghe di persone povere i chierici secolari, o i regolari che vivono fuori del monastero, in qualsiasi modo esenti, anche se hanno un determinato giudice assegnato alle parti dalla sede apostolica, o nelle altre cause se non hanno lo stesso giudice possono esser chiamati dinanzi agli ordinari locali, come delegati in ciò dalla stessa sede apostolica, e esser obbligati e costretti a pagare il debito secondo il diritto

198. Cfr. Concilio di Lione II, c. 13 (v. sopra p. 304).
199. In verità fu edita da Innocenzo IV dopo il concilio.

Religione_in_Ita

comune. I privilegi, le esenzioni, le designazioni dei conservatori e le loro proibizioni contro quanto abbiamo premesso, non serviranno a nulla.

15. Gli ordinari abbiano cura che gli ospedali di qualsiasi genere vengano governati dai loro amministratori, comunque essi si chiamino ed in qualsiasi modo esenti, con fedeltà e diligenza, secondo la forma della costituzione del concilio di Vienne, che comincia: *Quia contingit* [200]. Lo stesso santo sinodo intende rinnovare e rinnova questa costituzione, con le deroghe che essa contiene.

Indizione della futura sessione.

Questo sacrosanto sinodo ha pure stabilito e ordinato che la prossima futura sessione debba tenersi e celebrarsi il giovedì, feria quinta dopo la prossima domenica in Albis, che sarà il giorno 21 aprile del presente anno 1547.

SESSIONE VIII (11 marzo 1547)

Decreto sul trasferimento del concilio.

Vi piace stabilire e dichiarare che dalle premesse e dagli altri allegati risulta chiara e notoria questa malattia così che i prelati non possono rimanere in questa città senza pericolo per la loro vita, e che, quindi, non possono esservi trattenuti contro la loro volontà? Considerata, inoltre, la partenza di molti prelati dopo l'ultima sessione, e le proteste di moltissimi altri nelle congregazioni generali i quali per timore della malattia se ne vogliono andare senz'altro, e giustamente non possono esser trattenuti, ma per la cui partenza il concilio si scioglierebbe o il suo buon andamento sarebbe impedito dall'esiguo numero dei presenti; considerato anche l'imminente pericolo di vita e gli altri motivi allegati da alcuni padri nelle stesse congregazioni generali, che sono

200. Concilio di Vienne, c. 17 (COD, 374-376).

Religione_in_Ita

notoriamente veri e legittimi, vi piace stabilire e dichiarare che per la salvezza e il proseguimento dello stesso concilio, per la sicurezza della vita dei prelati, il concilio deve essere temporaneamente trasferito nella città di Bologna – come nel luogo maggiormente preparato, sano, idoneo – e che vi si trasferisca fin da questo momento, ed ivi il giorno 21 aprile, come stabilito, debba celebrarsi la sessione già indetta, e si proceda, successivamente, alla trattazione delle altre questioni, fino a che al santissimo signore nostro e al sacro concilio non sembrerà che lo stesso concilio possa e debba esser riportato in questo o in altro luogo, consultato anche l'invittissimo Cesare, il re cristianissimo e gli altri re e prìncipi cristiani? [Risposero: Ci piace].

Sessione IX (21 aprile 1547)

Decreto di proroga della sessione.

Questo sacrosanto, ecumenico concilio generale, già riunito nella città di Trento ed ora legittimamente riunito a Bologna nello Spirito santo, presiedendo in esso, – a nome del santissimo padre in Cristo e signore nostro Paolo III, per divina provvidenza papa, – gli stessi reverendissimi signori Giammaria Del Monte, vescovo di Palestrina, e Marcello, presbitero del titolo di Santa Croce in Gerusalemme, cardinali della santa chiesa romana, e legati apostolici *de latere*, considerando che il giorno 11 del mese di marzo del corrente anno, nella sessione pubblica generale, celebrata nella stessa città di Trento e nel luogo consueto, compiuto secondo l'uso tutto quello che doveva compiersi, per cause imminenti, urgenti e legittime, con l'intervento anche dell'autorità della santa sede apostolica, concessa in modo speciale ai reverendissimi presidenti, stabilì e comandò che si dovesse trasferire il concilio da quel luogo a questa città, come in realtà lo trasferì, e che la sessione indetta lì per il presente giorno 21 di aprile (perché fossero sanciti e promulgati i canoni riguardanti i sacramenti e la riforma

Religione_in_Ita

di cui aveva proposto la trattazione) dovesse celebrarsi in questa stessa città di Bologna.

Considerando ancora che alcuni dei padri, solitamente presenti in questo concilio, occupati, nei giorni passati della settimana santa e della solennità di Pasqua nelle proprie chiese o trattenuti da altri impedimenti, non sono ancora venuti, – tuttavia si può sperare che tra breve saranno qui –; e che, quindi, le materie stesse dei sacramenti e della riforma non hanno potuto essere esaminate e discusse con quella partecipazione di prelati che lo stesso santo sinodo avrebbe desiderato; affinché tutto sia compiuto con matura riflessione e con la dovuta dignità e serietà, ha creduto e crede bene, opportuno ed utile, che la predetta sessione, che – come accennato – avrebbe dovuto esser celebrata in questo stesso giorno, debba esser rimandata e prorogata al giovedì tra l'ottava di Pentecoste per trattare le stesse materie. Esso ha considerato e considera quel giorno come estremamente adatto per portare a termine la cosa e come comodissimo per i padri, specialmente assenti.

Aggiunge, tuttavia che lo stesso santo concilio potrà restringere e ridurre quel termine a suo arbitrio e volontà anche in una congregazione privata, in relazione al buon andamento del concilio.

SESSIONE X (2 giugno 1547)

Decreto di proroga della sessione.

Questo sacrosanto concilio ecumenico e generale, per alcuni motivi (e specialmente per l'assenza di alcuni padri, che sperava che potessero esser presenti tra breve), credette bene di differire e prorogare a questo giorno la sessione che avrebbe dovuto aver luogo il 21 di aprile ultimo scorso, sulle materie dei sacramenti e della riforma, in questa illustre città di Bologna, secondo il decreto promulgato nella città di Trento, in pubblica sessione, il giorno 11 di marzo.

E tuttavia, volendo mostrarsi ancora benigno con quelli che non sono venuti, lo stesso sacrosanto sinodo, legitti-

Religione_in_Ita

mamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi cardinali della santa chiesa romana, legati della sede apostolica, ha stabilito e disposto che la stessa sessione, che aveva deciso doversi celebrare in questo 2 giugno del presente anno 1547, sia rimandata e prorogata, per la trattazione delle predette e di altre materie, al giovedì dopo la festa della natività della beata Maria vergine. Durante questo tempo non sia interrotta la discussione e l'esame delle materie relative sia ai dogmi che alla riforma, e lo stesso santo concilio possa abbreviare e prorogare a suo arbitrio e volontà, anche in una congregazione privata, questo stesso termine.

Sessione XI (1° maggio 1551)

Decreto di riapertura del concilio.

Reverendissimi e illustrissimi signori reverendi padri credete opportuno, a lode e gloria della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per l'incremento e l'esaltazione della fede e della religione cristiana, che il sacro concilio ecumenico e generale di Trento debba riprendere secondo la forma e il contenuto delle lettere del santissimo signore nostro, e che si debba procedere oltre? [Risposero: sì].

Indizione della futura sessione.

Reverendissimi e illustrissimi signori reverendi padri, credete opportuno che la prossima, futura sessione si debba tenere e celebrare il 1° settembre futuro? [Risposero: sì].

Sessione XII (1° settembre 1551)

Decreto di proroga della sessione.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, che nella passata ultima sessione aveva decretato

Religione_in_Ita

che la seguente presente sessione avrebbe dovuto tenersi oggi per procedere ad ulteriori argomenti, per l'assenza dell'illustre nazione Germanica (il cui caso è principalmente in discussione) e per lo scarso numero degli altri padri ha differito, finora, di procedere.

Ora esso, mentre si rallegra nel Signore per la venuta dei venerabili fratelli in Cristo e figli suoi: gli arcivescovi di Magonza e di Treviri, elettori del sacro romano impero, e di moltissimi vescovi di quella e di altre province, avvenuta in questo stesso giorno, e rende degne grazie a Dio onnipotente, e spera che moltissimi altri prelati, sia della stessa Germania che di altre nazioni, mossi dalla considerazione del proprio dovere e da questo esempio, possano presto venire, indice la futura sessione per il quarantesimo giorno, ossia per l'11 di ottobre prossimo venturo. E proseguendo il concilio dal punto in cui si trovava, stabilisce e dispone che, essendo stato definito nelle sessioni passate quanto riguarda i sette sacramenti della nuova legge in genere, e il battesimo e la confermazione in particolare, si debba discutere e trattare del sacramento della santissima eucarestia, ed anche – per quanto riguarda la riforma – delle altre cose, che riguardano una più facile e più comoda residenza dei prelati.

Ammonisce anche ed esorta tutti i padri, perché frattanto, secondo l'esempio del nostro signore Gesù Cristo (per quanto, naturalmente, lo permetterà la fragilità umana), attendano ai digiuni e all'orazione, perché finalmente Dio (che sia benedetto nei secoli!), placato, si degni ricondurre i cuori alla conoscenza della sua vera fede, all'unità della santa madre chiesa e alla norma del retto vivere.

SESSIONE XIII (11 ottobre 1551)

Decreto sul santissimo sacramento dell'eucarestia.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della Sede Apostolica, benché non senza una particolare guida e ammae-

Religione_in_Ita

stramento dello Spirito santo si sia raccolto per esporre, cioè, la vera e antica dottrina della fede e dei sacramenti e rimediare a tutte le eresie e agli altri gravissimi mali, da cui la chiesa di Dio è ora miseramente travagliata e divisa in molte e diverse parti, questo, tuttavia, fin da principio si prefisse in modo particolare: strappare dalle radici la zizzania degli abominevoli errori e degli scismi, che il nemico in questi nostri tempi procellosi ha sovraseminato [201] sulla dottrina della fede, sull'uso e sul culto della sacrosanta eucarestia, che, d'altra parte, il nostro Salvatore ha lasciato nella sua chiesa come segno di unità e di amore, con cui volle che tutti i cristiani fosse congiunti ed uniti fra loro.

Quindi lo stesso sacrosanto sinodo intende proporre su questo venerabile e divino sacramento dell'eucarestia, la sana, pura dottrina che la chiesa cattolica, istruita dallo stesso Gesù Cristo, nostro signore, e dagli apostoli, e sotto l'influsso dello Spirito santo, che le suggerisce [202] di giorno in giorno ogni verità, ha sempre ritenuto e riterrà fino alla fine del mondo. Esso, quindi, proibisce a tutti i fedeli cristiani di osare in seguito, di credere, insegnare o predicare diversamente da come è stato spiegato e definito da questo presente decreto.

Capitolo I.

Della presenza reale del signore nostro Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell'eucarestia.

Prima di tutto questo santo sinodo insegna e professa chiaramente e semplicemente che nel divino sacramento della santa eucarestia, dopo la consacrazione del pane e del vino, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente, sotto l'apparenza di quelle cose sensibili, il nostro signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.

201. Cfr. *Mt* 13, 24-30.
202. Cfr. *Gv* 14, 26; 16, 13; *Lc* 12, 12.

Religione_in_Ita

Non sono, infatti, in contrasto fra loro questo due cose: che lo stesso nostro Salvatore sieda sempre nei cieli alla destra del Padre, secondo il modo naturale di esistere, e che, tuttavia, presente in molti altri luoghi, sia presso di noi con la sua sostanza, sacramentalmente, con quel modo di esistenza, che, anche se difficilmente possiamo esprimere a parole, possiamo, tuttavia, comprendere con la nostra mente, illuminata dalla fede, essere possibile a Dio [203], e che anzi dobbiamo credere fermissimamente. Questo, infatti, tutti i nostri padri, che vissero nella vera chiesa di Cristo, e che hanno trattato di questo santissimo sacramento, hanno professato chiarissimamente: che il nostro Redentore ha istituito questo meraviglioso sacramento nell'ultima cena, quando, dopo la benedizione del pane e del vino, affermò con parole esplicite e chiare di dare ad essi il proprio corpo e il proprio sangue.

Queste parole, riportate dai santi evangelisti [204], e ripetute poi da S. Paolo [205], hanno per sé quel significato proprio e chiarissimo, secondo cui sono state comprese dai padri, è pertanto sommamente indegno che esse vengano distorte da alcuni uomini rissosi e corrotti a immagini fittizie e immaginarie, con le quali è negata la verità della carne e del sangue di Cristo, contro il senso generale della chiesa, la quale come *colonna e sostegno della verità* [206], ha detestato come sataniche queste costruzioni fantastiche, escogitate da uomini empi, riconoscendo con animo sempre grato e memore questo preziosissimo dono di Cristo.

203. Cfr. *Mt* 19, 26; *Lc* 18, 27.
204. Cfr. *Mt* 26, 26-28; *Mc* 14, 22-24; *Lc* 22, 19-20.
205. Cfr. *I Cor* 11, 24-25.
206. *I Tm* 3, 15.

Religione_in_Ita

Capitolo II.

Del modo come è stato istituito questo santissimo sacramento.

Il Signore, quindi, nell'imminenza di tornare da questo mondo al Padre, istituì questo sacramento. In esso ha effuso le ricchezze del suo amore verso gli uomini, *rendendo memorabili i suoi prodigi* [207], e ci ha comandato [208] di onorare, nel riceverlo, la sua memoria e di *annunziare la sua morte*, fino a *che egli venga* [209] a giudicare il mondo.

Egli volle che questo sacramento fosse ricevuto come cibo spirituale delle anime, perché ne siano alimentate e rafforzate, vivendo della vita di colui, che disse: *Chi mangia me, anche lui vive per mezzo mio* [210] e come antidoto, con cui liberarsi dalle colpe d'ogni giorno ed essere preservati dai peccati mortali.

Volle, inoltre, che esso fosse pegno della nostra gloria futura e della gioia eterna; e quindi simbolo di quell'unico corpo, di cui egli è il capo [211], e a cui volle che noi fossimo congiunti, come membra, dal vincolo strettissimo della fede, della speranza e della carità, perché tutti professassimo la stessa verità, e non vi fossero scismi fra noi [212].

Capitolo III.

Eccellenza della santissima eucarestia sugli altri sacramenti.

La santissima eucarestia ha questo di comune con gli altri sacramenti: che è simbolo di una cosa sacra e forma visibile della grazia invisibile [213].

Tuttavia in essa vi è questo di eccellente e di singolare: che gli altri sacramenti hanno il potere di santificare solo quando uno li riceve, mentre nell'eucarestia vi è l'autore

207. *Sal* 110, 4.
208. Cfr. *Lc* 22, 19; *I Cor* 11, 24.
209. *I Cor* 11, 26.
210. *Gv* 6, 58.
211. Cfr. *I Cor* 11; 3, *Ef* 5, 23.
212. Cfr. *I Cor* 1, 10.
213. Cfr. AGOSTINO, *De civitate Dei*, X, 5 (CSEL 40, 452).

Religione_in_Ita

della santità già prima dell'uso. Difatti gli apostoli non avevano ancora ricevuto l'eucarestia dalla mano del Signore [214] e già Egli affermava che quello che Egli dava era il suo corpo. Sempre vi è stata nella chiesa di Dio questa fede, che, cioè, subito dopo la consacrazione, vi sia, sotto l'apparenza del pane e del vino, il vero corpo di nostro Signore e il suo vero sangue, insieme con la sua anima e divinità. In forza delle parole, il corpo è sotto la specie del pane e il sangue sotto la specie del vino; ma lo stesso corpo sotto la specie del vino, e il sangue sotto quella del pane, e l'anima sotto l'una e l'altra specie, in forza di quella naturale unione e concomitanza, per cui le parti di Cristo Signore, che ormai è risorto dai morti e non muore più [215], sono unite fra loro; ed inoltre la divinità per quella sua ammirabile unione ipostatica col corpo e con l'anima.

È quindi verissimo che sotto una sola specie si contiene tanto, quanto sotto l'una e l'altra. Cristo, infatti, è tutto e intero sotto la specie del pane e sotto qualsiasi parte di questa specie; e similmente è tutto sotto la specie del vino e sotto le sue parti.

Capitolo IV.

La transustanziazione.

Poiché, poi, Cristo, nostro redentore, disse che era veramente il suo corpo ciò che dava sotto la specie del pane [216], perciò fu sempre persuasione, nella chiesa di Dio, – e lo dichiara ora di nuovo questo santo concilio – che con la consacrazione del pane e del vino si opera la trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo, nostro signore [217], e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue.

Questa trasformazione, quindi, in modo adatto e proprio è chiamata dalla santa chiesa cattolica transustanziazione.

214. Cfr. *Mt* 26, 26; *Mc* 14, 22; *Lc* 22, 19.
215. Cfr. *Rm* 6, 9.
216. Cfr. *Lc* 22, 19; *Gv* 6, 48-59; *I Cor* 11, 24.
217. Cfr. Ambrogio, *De sacr.*, IV, 4-5 (PL 16, 458-464).

Religione_in_Ita

Capitolo V.

Del culto e della venerazione dovuti a questo santissimo sacramento.

Non vi è, dunque, alcun dubbio che tutti i fedeli cristiani secondo l'uso sempre ritenuto nella chiesa cattolica, debbano rendere a questo santissimo sacramento nella loro venerazione il culto di latria, dovuto al vero Dio.

Non è, infatti, meno degno di adorazione, per il fatto che sia stato istituito da Cristo signore per essere ricevuto. Crediamo, infatti, che è presente in esso lo stesso Dio, di cui l'eterno Padre, introducendolo nel mondo, dice: *E lo adorino tutti i suoi angeli* [218]; che i magi, prostrandosi, adorarono [219], che la scrittura attesta essere stato adorato in Galilea dagli apostoli [220].

Dichiara, inoltre, il santo concilio, che con pensiero molto pio e religioso è stato introdotto nella chiesa di Dio l'uso di celebrare ogni anno con singolare venerazione e solennità e con una particolare festività questo nobilissimo e venerabile sacramento, e di portarlo con riverenza ed onore per le vie e per i luoghi pubblici, nelle processioni [221]. È giustissimo, infatti, che siano stabiliti alcuni giorni festivi, in cui tutti i cristiani manifestino con cerimonie particolari e straordinarie il loro animo grato e memore verso il comune Signore e Redentore, per un beneficio così ineffabile e divino, con cui viene ricordata la sua vittoria e il suo trionfo sulla morte.

Ed era necessario che la verità trionfasse talmente sulla menzogna e sull'eresia, perché i suoi avversari, posti dinanzi a tanto splendore e a tanta letizia della chiesa universale, o vengano meno, disfatti e vinti, o presi e confusi dalla vergogna, si ricredano.

218. *Eb* 1, 6.
219. Cfr. *Mt* 2, 11.
220. Cfr. *Mt* 28, 17; *Lc* 24, 52.
221. Cfr. bolla *Transiturus* di Urbano IV del 1262 che istituiva la festa del *Corpus Domini*.

Religione_in_Ita

Capitolo VI.

Della conservazione del sacramento della santa eucarestia e del dovere di portarlo agli infermi.

L'uso di conservare la santa eucarestia in un tabernacolo è così antico che fu conosciuto anche ai tempi del concilio di Nicea [222].

Che poi la stessa santa eucarestia venga portata agli infermi, e che a questo scopo venga diligentemente conservata nelle chiese, oltre che esser sommamente giusto e ragionevole, è anche comandato da molti concili [223] ed è stato predicato con antichissima consuetudine dalla chiesa cattolica.

Questo santo sinodo, perciò, stabilisce che quest'uso del tutto salutare e necessario debba esser conservato.

Capitolo VII.

Della preparazione necessaria per ricevere degnamente la santa eucarestia.

Se non è lecito ad alcuno partecipare a qualsiasi sacra funzione, se non santamente, certo, quanto più il cristiano percepisce la santità e la divinità di questo celeste sacramento, tanto più diligentemente deve guardarsi dall'avvicinarsi a riceverlo senza una grande riverenza e santità, specie quando leggiamo presso l'apostolo quelle parole, piene di timore: *Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve il proprio giudizio, non distinguendo il corpo del Signore* [224].

Chi, quindi, intende comunicarsi, deve richiamare alla memoria il suo precetto: *L'uomo esamini se stesso* [225]. E la consuetudine della chiesa dichiara che quell'esame è necessario così che nessuno, consapevole di peccato mortale, per quanto possa credere di esser contrito, debba accostarsi alla santa eucarestia senza aver premesso la confessione sacramentale.

222. Concilio Niceno I, c. 13 (v. sopra p. 110).
223. Concilio Lateranense IV, c. 20 (v. sopra pp. 241-242).
224. *I Cor* 11, 29.
225. *I Cor* 11, 28.

Religione_in_Ita

Il santo sinodo stabilisce che questa norma si debba sempre osservare da tutti i cristiani, anche da quei sacerdoti che sono tenuti per il loro ufficio a celebrare, a meno che non manchino di un confessore. Se poi, per necessità, il sacerdote celebrasse senza essersi prima confessato, si confessi al più presto.

Capitolo VIII.

Dell'uso di questo ammirabile sacramento.

Quanto al retto e sapiente uso, i nostri padri distinsero tre modi di ricevere questo santo sacramento. Dissero, infatti, che alcuni lo ricevono solo sacramentalmente, come i peccatori. Altri solo spiritualmente, quelli, cioè che desiderando di mangiare quel pane celeste, loro proposto, con *fede viva, che agisce per mezzo dell'amore* [226], ne sentono il frutto e l'utilità. Gli altri lo ricevono sacramentalmente e spiritualmente insieme, e sono quelli che si esaminano e si preparano talmente prima, da avvicinarsi a questa divina mensa vestiti della veste nuziale [227].

Nel ricevere la comunione sacramentale fu sempre uso, nella chiesa di Dio, che i laici la ricevessero dai sacerdoti; e che i sacerdoti che celebrano si comunicassero da sé. Quest'uso, che deriva dalla tradizione apostolica, deve a buon diritto esser osservato.

Finalmente questo santo sinodo con affetto paterno esorta, prega e supplica, *per la misericordia del nostro Dio* [228], che tutti e singoli i cristiani convengano una buona volta e siano concordi in questo segno di unità, in questo legame di amore, in questo simbolo di concordia; e che, memori di tanta maestà e di così meraviglioso amore di Gesù Cristo, nostro signore, che sacrificò la sua vita diletta come prezzo della nostra salvezza, e ci diede la sua carne da mangiare [229], credano e venerino questi sacri misteri del suo corpo e del

226. *Gal* 5, 6.
227. Cfr *Mt* 22, 11-14.
228. *Lc* 1, 78.
229. Cfr. *Gv* 6, 48-59.

Religione_in_Ita

suo sangue con tale costanza e fermezza di fede, con tale devozione dell'anima, con tale pietà ed ossequio, da poter ricevere frequentemente quel pane supersostanziale [230], ed esso sia davvero per essi vita dell'anima e perpetua sanità della mente, cosicché, rafforzati dal suo vigore, da questo triste pellegrinaggio possano giungere alla patria celeste, dove potranno mangiare, senza alcun velo, quello stesso pane degli angeli [231], che ora mangiano sotto sacre specie.

Ma poiché non basta dire la verità, se non si scoprono e non si ribattono gli errori, è piaciuto al santo sinodo aggiungere questi canoni, di modo che tutti, conosciuta ormai la dottrina cattolica, sappiano anche da quali eresie devono guardarsi e devono evitare.

Canoni sul santissimo sacramento dell'eucarestia

1. Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell'eucarestia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità, e, quindi, tutto il Cristo, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza, sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento dell'eucarestia assieme col corpo e col sangue di nostro signore Gesù Cristo rimane la sostanza del pane e del vino e negherà quella meravigliosa e singolare trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, e che rimangono solamente le specie del pane e del vino, – trasformazione che la chiesa cattolica con termine appropriatissimo chiama transustanziazione, – sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che nel venerabile sacramento dell'eucarestia, fatta la separazione, Cristo non è contenuto in ognuna delle due specie e in ognuna delle parti di ciascuna specie, sia anatema.

230. Cfr. *Mt* 6, 11.
231. Cfr. *Sal* 77, 25.

Religione_in_Ita

4. Se qualcuno dirà che, fatta la consacrazione, nel mirabile sacramento dell'eucarestia non vi è il corpo e il sangue del signore nostro Gesù Cristo, ma solo nell'uso, mentre si riceve, e non prima o dopo; e che nelle ostie o parti consacrate, che dopo la comunione vengono conservate e rimangono, non rimane il vero corpo del Signore, sia anatema.

5. Se qualcuno dirà che il frutto principale della santissima eucarestia è la remissione dei peccati, o che da essa non provengono altri effetti, sia anatema.

6. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell'eucarestia Cristo, unigenito figlio di Dio, non debba essere adorato con culto di latria, anche esterno; e, quindi, che non debba neppure esser venerato con qualche particolare festività; ed esser portato solennemente nelle processioni, secondo il lodevole ed universale rito e consuetudine della santa chiesa; o che non debba essere esposto alla pubblica venerazione del popolo, perché sia adorato; e che i suoi adoratori sono degli idolatri, sia anatema.

7. Se qualcuno dirà che non è lecito conservare la santa eucarestia nel tabernacolo; ma che essa subito dopo la consacrazione debba distribuirsi agli astanti; o non esser lecito che essa venga portata solennemente agli ammalati, sia anatema.

8. Se qualcuno dirà che Cristo, dato nell'eucarestia, si mangia solo spiritualmente, e non anche sacramentalmente e realmente, sia anatema.

9. Se qualcuno negherà che tutti e singoli i fedeli cristiani dell'uno e dell'altro sesso, giunti all'età della ragione, sono tenuti ogni anno, almeno a Pasqua, a comunicarsi, secondo il precetto della santa madre chiesa, sia anatema.

10. Se qualcuno dirà che non è lecito al sacerdote che celebra comunicare se stesso, sia anatema.

11. Se qualcuno dirà che la fede è preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima eucarestia, sia anatema.

Religione_in_Ita

E perché un così grande sacramento non sia ricevuto indegnamente e, quindi, a morte e a condanna, lo stesso santo sinodo stabilisce e dichiara che quelli che hanno la consapevolezza di essere in peccato mortale, per quanto essi credano di essere contriti, se vi è un confessore, devono necessariamente premettere la confessione sacramentale.

Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o affermare pertinacemente il contrario, o anche difenderlo in pubblica disputa, perciò stesso sia scomunicato.

Decreto di riforma.

Lo stesso santo concilio Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, volendo stabilire alcune norme sulla giurisdizione dei vescovi; perché essi, conformemente al decreto dell'ultima sessione, tanto più volentieri risiedano nelle chiese loro affidate, quanto più facilmente e opportunamente possono governare e contenere i loro soggetti nell'onestà della vita e dei costumi, crede bene, come prima cosa, ammonirli di ricordarsi che essi sono dei pastori, non dei tiranni [232], e che è necessario comandare ai sudditi non in modo da dominare su di essi, ma da amarli come figli e fratelli; e a far sì che, esortando ed ammonendo, li allontanino da ciò che è illecito, perché non debbano poi, una volta che abbiano mancato, punirli con le pene dovute.

E tuttavia, se essi dovessero mancare in qualche cosa per umana fragilità, devono osservare quel precetto dell'apostolo: di riprenderli, cioè, di pregarli, di rimproverarli con ogni bontà e pazienza [233]: poiché spesso *con quelli che devono essere corretti vale più la benevolenza, che la severità; più l'esortazione, che le minacce; più l'amore che lo sfoggio di autorità* [234].

232. *I Pt* 5, 2-4; *I Tm* 3, 2-4; *Tt* 1, 7-9.
233. Cfr. *II Tm* 4, 2.
234. Leone I, *Ep.* 14 *ad Anast.* (PL 54, 669).

Religione_in_Ita

Se poi fosse necessario, per la gravità della mancanza, usare la verga, allora con la mansuetudine bisogna usare il rigore, con la misericordia il castigo, con la bontà la severità, perché, pur senza asprezza, sia conservata quella disciplina che è salutare e necessaria ai popoli; e quelli che vengono corretti, si emendino, o se non volessero tornare sulla buona via, gli altri si astengano dai vizi con l'esempio salutare della punizione contro di essi, essendo ufficio del pastore diligente e pio, prima usare i rimedi più miti per i mali delle sue pecore; poi, se la gravità della malattia lo richieda, procedere a rimedi più forti e più gravi. E se neppure questi portassero a qualche risultato, egli dovrà evitare il pericolo del contagio almeno per le altre pecore, separandole [235].

Poiché, quindi, i rei di delitti, spesso, per evitare le pene e per sfuggire il giudizio dei vescovi adducono lamenti e aggravi e col diversivo dell'appello impediscono il processo del giudice, perché essi non debbano abusare di un rimedio, istituito a difesa dell'innocenza, a favore della loro malvagità, e, quindi, perché si possa ovviare alla loro furberia e alla loro tergiversazione, così, il santo concilio stabilisce e decreta:

Canone I

Nelle cause che riguardano la visita e la correzione, o la capacità e l'inabilità, così pure in quelle criminali, prima della sentenza definitiva non si appelli contro il vescovo o il suo vicario generale per le questioni religiose, per la sentenza interlocutoria o per qualsiasi altro aggravio; e il vescovo, o il suo vicario, non sono tenuti a tener conto di questo appello, considerandolo di nessuna importanza. Non ostante questo appello, anzi, e qualsiasi proibizione emanata dal giudice di appello, ed ogni uso e consuetudine contraria, anche immemorabile, essi possano procedere oltre, a meno che questo aggravio non possa essere riparato con la sentenza

235. Cfr. GEROLAMO, *Comm. in ep. ad Gal.* III, 5, n. 489 (PL 26, 430); AGOSTINO, *De corrept. et gr.*, 15, n. 46 (PL 44, 943 segg.).

Religione_in_Ita

definitiva, o non si possa fare appello dalla sentenza definitiva. In questi casi rimangono intatte le norme degli antichi canoni [236].

Canone II

Una causa di appello in materia criminale (dove l'appello è ammesso) contro la sentenza del vescovo, o del suo vicario generale, se dov'essere assegnata in *partibus* per autorità apostolica, sia affidata al metropolita, o anche al suo vicario generale per gli affari spirituali; o, se egli per qualche motivo fosse sospetto, o fosse lontano più dei due giorni di cammino legali, o fosse stato appellato contro di lui ad uno dei vescovi più vicini o ai loro vicari; mai però a giudici inferiori.

Canone III

Il reo che, in una causa criminale, si appella dal vescovo, o dal suo vicario generale nelle cose spirituali, deve portare senz'altro dinanzi al giudice, a cui si è appellato, gli atti della prima istanza; ed il giudice non proceda alla sua assoluzione se non dopo aver visto questi atti.

Chi ha appellato entro i trenta giorni consegni gratuitamente gli stessi atti; in caso contrario, la causa di appello sia conclusa senza di essi, come la giustizia richiederà.

Qualche volta, inoltre, i delitti commessi dalle persone ecclesiastiche sono talmente gravi, che per la loro atrocità meritano di esser deposte dai sacri ordini e consegnate al braccio secolare. In tali casi si richiede, secondo i sacri canoni, un dato numero di vescovi; dato che, se fosse difficile poterli avere tutti, ne sarebbe differita la debita esecuzione del diritto; e se qualche volta potessero radunarsi, sarebbe interrotta la loro residenza, il santo concilio ha stabilito e deciso:

236. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 35 (v. sopra p. 251).

Religione_in_Ita

Canone IV

Sia lecito a un vescovo, personalmente o per mezzo del suo vicario generale per le cose spirituali, procedere anche alla condanna e alla deposizione verbale di un chierico costituito negli ordini sacri e anche nel presbiterato; personalmente, (può procedere) anche alla degradazione attuale e solenne dagli stessi ordini e gradi ecclesiastici, – nei casi in cui si richiede la presenza degli altri vescovi in un numero definito dai canoni, – anche senza di essi, chiamando tuttavia, e facendosi assistere in ciò da altrettanti abati che abbiano l'uso della mitra e del pastorale per privilegio apostolico, se possono facilmente trovarsi nella città e nella diocesi e possono agevolmente esser presenti. In caso diverso, si facciano assistere da altre persone costituite in dignità ecclesiastica, insigni per età e raccomandabili per la conoscenza del diritto.

E poiché con finti motivi – che tuttavia sembrano assai plausibili – avviene qualche volta, che qualcuno strappi tali grazie, per cui o vengono del tutto condonate o vengono diminuite le pene inflitte loro dai vescovi con giusta severità, non dovendosi soffrire che la menzogna, che tanto dispiace a Dio, non solo rimanga impunita in se stessa, ma ottenga anche il perdono di un alto delitto per chi mentisce, il santo concilio stabilisce e dispone:

Canone V

Il vescovo, residente nella sua chiesa, in caso di reticenza o falsità per ottenere una grazia, impetrata con false preghiere (circa l'assoluzione di un pubblico crimine o delitto, di cui egli aveva già cominciato l'inchiesta giudiziaria; o circa la remissione di una pena, alla quale chi ha commesso il crimine fosse stato già da lui condannato) ne prenda personale conoscenza, anche sommariamente, come delegato della sede apostolica e quando consti legittimamente che la stessa grazia sia stata ottenuta con la narrazione del

Religione_in_Ita

falso o con la dissimulazione della verità, non riconosca tale grazia.

Poiché i sudditi, anche se siano stati a buon diritto corretti (dal vescovo), sono soliti odiarlo moltissimo e, quasi che avessero ricevuto ingiuria, accusarlo di falsi crimini, per dargli in qualsiasi modo fastidio, e così il timore delle noie, cui va incontro, lo rende tardo nel ricercare e punire i loro delitti; per questo, affinché egli non sia costretto, con danno suo e della chiesa, ad abbandonare il gregge che gli è stato affidato, e ad andare quà e là, non senza diminuzione della dignità vescovile, il concilio ha stabilito e deciso:

Canone VI

Il vescovo non sia in nessun modo citato o ammonito a comparire personalmente, se non per un motivo per cui dovrebbe esser deposto o privato della sua dignità, anche se si procede *ex officio*, o per inquisizione o denunzia, o per accusa, o in qualsiasi altro modo.

Canone VII

I testimoni di informazioni o indizi in una causa criminale o, comunque, in una causa principale contro un vescovo, non siano ammessi, se la loro testimonianza non conviene con quella di altri e se non sono di buona condotta, di buona fama, e di buona stima. Se poi deponessero qualche cosa per odio, per temerità e per cupidigia, siano puniti gravemente.

Canone VIII

Le cause dei vescovi, quando per la natura del delitto loro contestato debbano comparire dinanzi al giudice, siano portate dinanzi al sommo pontefice, e da lui siano concluse.

Religione_in_Ita

Decreto di proroga per la definizione dei quattro articoli sul sacramento dell'eucarestia e del salvacondotto.

Lo stesso santo sinodo, desiderando togliere, come spine dal campo del Signore, tutti gli errori, che sono recentemente ripullulati intorno a questo santissimo sacramento, e provvedere alla salvezza di tutti i fedeli, dopo aver offerto piamente a Dio onnipotente quotidiane preghiere, tra gli altri articoli, riguardanti questo sacramento, trattati con diligentissima ricerca della verità cattolica, dopo moltissime discussioni, come richiedeva la gravità dell'argomento, e dopo aver chiesto il parere di teologi di primo piano, avrebbe voluto trattare anche questi:

1. Se sia necessario alla salvezza e comandato dalla legge divina, che i singoli fedeli ricevano lo stesso venerabile sacramento sotto le due specie.

2. Se per caso chi si comunica sotto una sola specie, non riceva meno di chi si comunica sotto tutte e due.

3. Se la santa madre chiesa non abbia errato dando la comunione ai laici e a quelli che non celebrano sotto una sola specie.

4. Se anche i bambini debbano ricevere la comunione.

Ma poiché dalla nobilissima provincia della Germania quelli che si dicono « Protestanti » desiderano essere ascoltati dal santo concilio su questi stessi articoli, prima che siano definiti; ed a questo scopo hanno chiesto ad esso una pubblica garanzia, perché possano senza alcun pericolo venire qua, dimorare in questa città, parlare liberamente al concilio e proporre quello che essi pensano, e poi, quando credono, potersene tornare, questo santo sinodo, quantunque abbia atteso con grande desiderio la loro venuta già per molti mesi, tuttavia, come pia madre *che geme e partorisce* [237], desiderando sommamente e volendo far del suo meglio perché non vi siano scismi tra i cristiani [238], e che, come tutti

237. *Rm* 8, 22.
238. Cfr. *I Cor* 1, 10.

Religione_in_Ita

riconoscono lo stesso Dio e Redentore, così dicano, credano e professino le stesse cose [239], confidando nella divina misericordia e sperando che essi possano essere ricondotti alla santissima e salutare concordia di una sola fede, speranza e carità, volentieri usa loro questo riguardo e ha dato e concesso la sicurezza e la pubblica assicurazione, o salvacondotto, come hanno chiesto, per quanto lo riguarda, nel modo che seguirà, e per loro riguardo ha rimandato la definizione di quegli articoli alla seconda sessione, che ha indetto per la festa della conversione di S. Paolo, che sarà il 25 del mese di gennaio del prossimo anno. Ciò perché essi possano con loro comodo essere presenti.

Stabilisce, inoltre, che in quella stessa sessione si tratti del sacrificio della messa, per lo stretto legame che vi è fra l'uno e l'altro argomento.

Intanto ha stabilito che nella prossima sessione debba trattarsi dei sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione; che essa debba tenersi nella festa di santa Caterina vergine e martire, che sarà il 25 di novembre; ed anche che nell'una e nell'altra sessione venga proseguita la materia della riforma.

Salvacondotto dato ai protestanti tedeschi dal sacro concilio di Trento.

Il sacrosanto concilio generale di Trento, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della santa sede, concede – per quanto spetta ad esso – la pubblica fede e la piena sicurezza – che chiamano « Salvacondotto » – a tutte e singole quelle persone, sia ecclesiastiche che secolari, di tutta la Germania, di qualsiasi grado, stato, condizione e qualità esse siano, le quali vorranno venire a questo concilio ecumenico e generale, perché possano con tutta libertà conferire, proporre e trattare di quegli argomenti che devono esser trattati

239. Cfr. *Fil* 2, 2.

Religione_in_Ita

nello stesso concilio; perché possano liberamente e con tranquillità venire allo stesso concilio ecumenico e rimanere e dimorare in esso, proporre, sia per iscritto, che oralmente, tutti quegli articoli che vorranno, e discutere con i Padri o con quelli che saranno stati scelti dallo stesso sinodo e disputare, senza usare modi ingiuriosi ed offensivi; e che, inoltre, quando essi crederanno, possano tornarsene via.

Concediamo questo salvacondotto con tutte e singole le clausole e i decreti necessari ed opportuni, anche se essi dovessero essere espressi in modo speciale e non con espressioni generiche, e che si intendono come espressi.

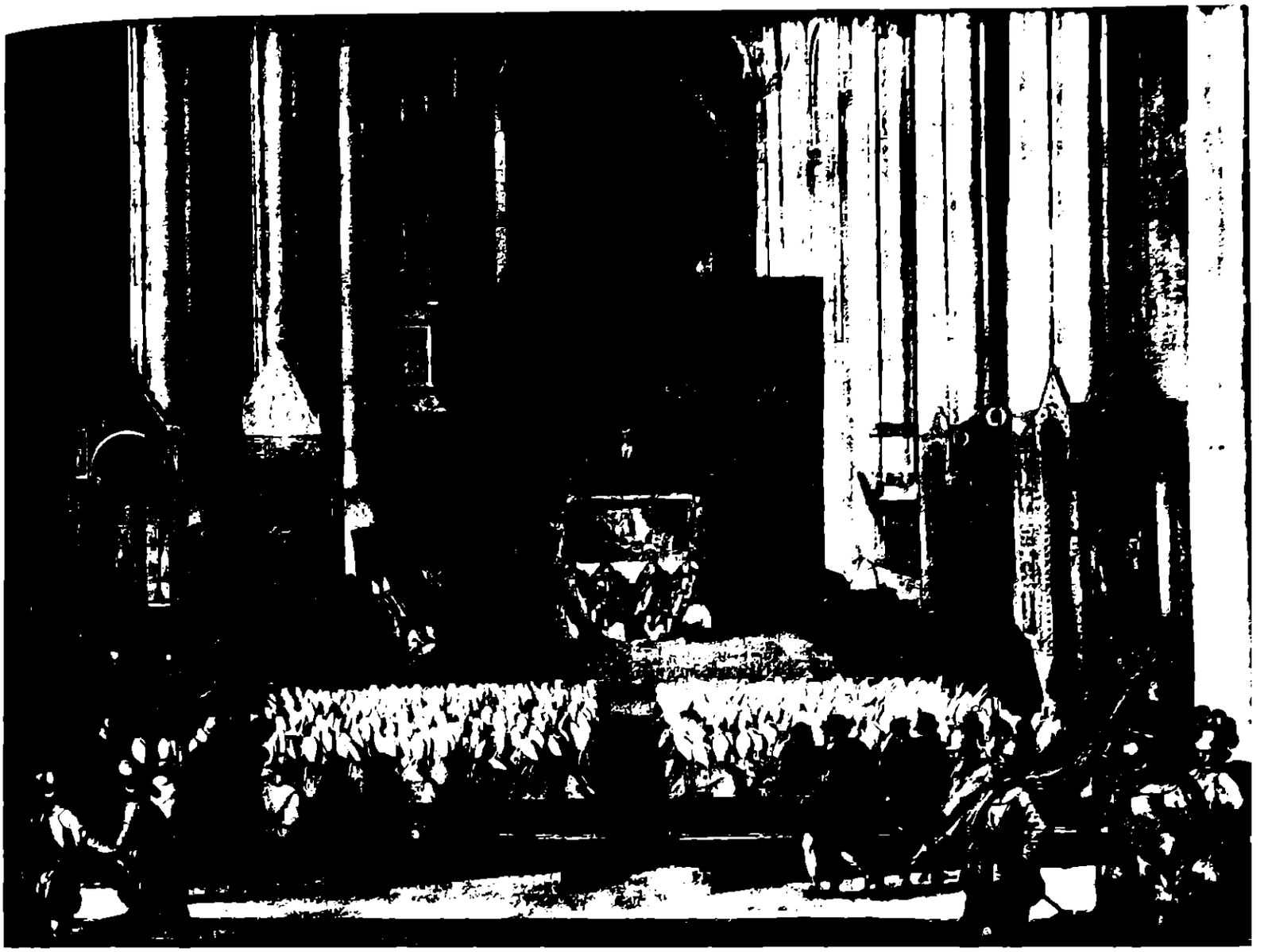
È sembrato bene, inoltre, al santo sinodo che se essi, per loro maggiore libertà e sicurezza, desiderassero che vengano scelti dei giudici, sia per i delitti già perpetrati che per quelli che possano esser commessi da loro in futuro, li nominino pure a loro gradimento, anche se gli stessi delitti fossero enormemente grandi e riguardassero l'eresia.

Sessione XIV (25 novembre 1551)

Dottrina dei santissimi sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della santa sede, quantunque del sacramento della penitenza si sia parlato molto nel decreto sulla giustificazione quasi necessariamente, per la stretta relazione degli argomenti, è tanto, tuttavia, in questa nostra età, il cumulo dei diversi errori su di esso, che non sarà di poca utilità pubblica dare di esso una definizione più esatta e più completa. In essa, messi a nudo e abbattuti tutti gli errori con l'aiuto dello Spirito santo, la verità cattolica diverrà più chiara e più evidente. Questo santo sinodo la propone ora a tutti i cristiani, perché la conservino per sempre.

Religione_in_Ita



Il Concilio di Trento (1545-1563). Dipinto di Tiziano Vecellio (Parigi, Louvre).

Religione_in_Ita

Capitolo I.

Della necessità e della istituzione del sacramento della penitenza.

Se in tutti i rigenerati la gratitudine verso Dio fosse tale, da conservare per sempre la giustizia ricevuta, per suo beneficio e grazia, nel battesimo, non sarebbe stato necessario che fosse istituito un altro sacramento diverso dal battesimo stesso, per la remissione dei peccati.

Ma *Dio, ricco di misericordia* [240], *conosce la nostra debolezza* [241], ha trovato il rimedio della vita anche per quelli che si fossero, poi, consegnati alla schiavitù del peccato e al potere dei demoni, e cioè il sacramento della penitenza, con cui a chi cade dopo il battesimo, è applicato il beneficio della morte di Cristo.

La penitenza è stata sempre necessaria, per conseguire la grazia e la giustificazione, a qualsiasi uomo, che si fosse macchiato di peccato mortale, anche a quelli che domandano di essere lavati col sacramento del battesimo, perché, rinunciando al male e correggendolo, mostrassero di detestare una così grande offesa, fatta a Dio, con l'odio del peccato e col pio dolore dell'anima. Per questo il profeta disse: *Convertitevi e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non vi sarà di rovina* [242]. Anche il Signore disse: *Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo* [243]. E Pietro, il primo degli apostoli, ai peccatori che si preparavano al battesimo diceva, raccomandando la penitenza: *Fate penitenza, e ognuno di voi sia battezzato* [244].

La penitenza, inoltre, né prima della venuta del Cristo era un sacramento, né dopo la sua venuta, per nessuno, prima del battesimo. Il Signore, poi, istituì il sacramento della penitenza principalmente quando, risorto dai morti, soffiò sui suoi discepoli dicendo: *Ricevete lo Spirito santo;*

240. *Ef* 2, 4.
241. *Sal* 102, 14.
242. *Ez* 18, 30.
243. *Lc* 13, 3.
244. *At* 2, 38.

Religione_in_Ita

a coloro, cui rimetterete i peccati, saranno rimessi. A coloro cui li riterrete, saranno ritenuti [245].

Che con questo avvenimento così importante e con queste parole così chiare, sia stato comunicato agli apostoli e ai loro legittimi successori il potere di rimettere o di ritenere i peccati, per riconciliare i fedeli caduti dopo il battesimo, il consenso di tutti i padri l'ha sempre così interpretato e la chiesa cattolica rigettò e condannò con piena ragione come eretici i Novaziani, che un tempo negavano ostinatamente il potere di rimettere i peccati.

Perciò questo santo sinodo, approvando e accogliendo questo verissimo senso di quelle parole del Signore, condanna le fantastiche interpretazioni di quelli che traggono falsamente quelle parole a significare il potere di predicare la parola di Dio e di annunziare il vangelo del Cristo, contro l'istituzione di questo sacramento.

Capitolo II.

Differenza tra il sacramento della penitenza e il battesimo.

Del resto questo sacramento differisce dal battesimo per molte ragioni. Infatti, oltre che esser diversissimi per la materia e la forma, che costituiscono l'essenza del sacramento, è certo che il ministro del battesimo non deve essere un giudice. La chiesa, infatti, non esercita su nessuno il suo giudizio, se prima non è entrato a far parte di essa attraverso la porta del battesimo. *Che interessa a me* (afferma l'apostolo) *giudicare quelli che sono fuori?* [246].

Diversamente, invece, agisce con quelli che sono suoi familiari nella fede [247], una volta che il signore Gesù li ha fatti membra del suo corpo col lavacro del battesimo [248]. Se questi, infatti, dopo, si fossero contaminati con qualche peccato, essa volle non già che fossero purificati ripetendo il battesimo (cosa che nella chiesa cattolica non è in nessun

245. *Gv* 20, 22-23.
246. *I Cor* 5, 12.
247. Cfr. *Gal* 6, 10.
248. Cfr. *I Cor* 12, 12-13.

Religione_in_Ita

modo possibile), ma che comparissero dinanzi a questo tribunale come rei, affinché con la sentenza del sacerdote potessero essere liberati non una volta soltanto, ma tutte le volte che, pentendosi dei peccati commessi, cercassero rifugio presso di lui.

Altro, poi, è il frutto del battesimo, altro quello della penitenza. Col battesimo, infatti, rivestendo Cristo [249], diventiamo in lui una creatura del tutto nuova, conseguendo la piena e totale remissione di tutti peccati. Ora col sacramento della penitenza non è possibile giungere ad un tale rinnovamento ed integrità senza grandi gemiti e fatiche, date le esigenze della divina giustizia. Così che a buon diritto la penitenza è stata chiamata dai santi padri [250], in certo modo, un battesimo laborioso.

Per coloro che sono caduti dopo il battesimo questo sacramento della penitenza è necessario alla salvezza, come lo stesso battesimo per quelli che non sono stati ancora rigenerati.

Capitolo III.

Parti e frutto di questo sacramento.

Insegna, inoltre, il santo sinodo, che la forma del sacramento della penitenza, nella quale è posta tutta la sua efficacia, è in quelle parole del ministro: *Io ti assolvo* ecc., alle quali, nell'uso della santa chiesa, si aggiungono lodevolmente alcune preghiere, ma che non appartengono in nessun modo all'essenza della forma e non sono necessarie all'amministrazione del sacramento.

Sono quasi materia di questo sacramento gli atti dello stesso penitente e cioè: la contrizione, la confessione, la soddisfazione. E poiché questi si richiedono, nel penitente, per l'integrità del sacramento e per la piena e perfetta remissione dei peccati, per questo sono considerati parti della penitenza.

249. Cfr. *Gal* 3, 27.

250. Cfr. GREGORIO NAZIANZENO, *Oratio 39 in sancta lumina*, n. 17 (PG 36, 355-356).

Religione_in_Ita

Sostanza ed effetto di questo sacramento, per quanto riguarda la sua azione e la sua efficacia, è la riconciliazione con Dio, che non di rado nelle persone pie e che ricevono questo sacramento con devozione, suole essere accompagnata da pace e serenità della coscienza e da vivissima consolazione dello spirito.

Insegnando queste cose sulle parti e sull'effetto di questo sacramento, il concilio condanna nello stesso tempo le opinioni di coloro che affermano essere parti della penitenza i terrori della coscienza e la fede.

Capitolo IV.

La contrizione

La contrizione, che tra i suddetti atti del penitente occupa il primo posto, è il dolore dell'animo e la detestazione del peccato commesso, col proposito di non peccare più in avvenire.

Questo atto della contrizione è stato sempre necessario per impetrare la remissione dei peccati. Nell'uomo caduto in peccato dopo il battesimo, esso prepara alla remissione dei peccati solo se congiunto con la fiducia della divina misericordia e col desiderio di fare ciò che ancora si richiede per ricevere nel modo dovuto questo sacramento.

Dichiara, quindi, il santo sinodo, che questa contrizione include non solo la cessazione del peccato e il proposito e l'inizio di una nuova vita, ma anche l'odio della vecchia vita, conforme all'espressione: *Allontanate da voi tutte le vostre iniquità, con cui avete prevaricato e costruitevi un cuore nuovo ed un'anima nuova* [251].

Certamente colui che riflette su quelle grida dei santi: *Ho peccato contro te solo ed ho compiuto il male contro di te* [252]; *sono stanco di gemere, vado lavando ogni notte il mio giaciglio* [253]; *ripenserò a tutti i miei anni, nell'amarezza della mia*

251. *Ez* 18, 31.
252. *Sal* 50, 6.
253. *Sal* 6, 7.

Religione_in_Ita

anima [254], e su altre simili, comprenderà facilmente che esse provenivano da un odio veramente profondo della vita passata e da una grande detestazione del peccato.

Insegna, inoltre, il concilio che, se anche avviene che questa contrizione talvolta possa esser perfetta nell'amore, e riconcilia l'uomo con Dio, già prima che questo sacramento realmente sia ricevuto, tuttavia questa riconciliazione non è da attribuirsi alla contrizione in sé senza il proposito di ricevere il sacramento incluso in essa.

E dichiara anche che quella contrizione imperfetta, che vien detta 'attrizione' perché prodotta comunemente o dalla considerazione della bruttezza del peccato o dal timore dell'inferno e delle pene, se esclude la volontà di peccare con la speranza del perdono, non solo non rende l'uomo ipocrita e maggiormente peccatore, ma è addirittura un dono di Dio ed un impulso dello Spirito santo, – che non abita ancora nell'anima, ma che soltanto la sprona – da cui il penitente viene stimolato e con cui si prepara la via alla giustizia. E quantunque per sé, senza il sacramento della penitenza, sia impotente a condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone ad impetrare la grazia di Dio nel sacramento della penitenza.

Scossi, infatti, salutarmente da questo timore, gli abitanti di Ninive fecero penitenza alla predicazione di Giona, piena di minacce. Ed ottennero misericordia da Dio [255].

Perciò falsamente alcuni accusano gli scrittori cattolici, quasi abbiano insegnato che il sacramento della penitenza conferisca la grazia senza un moto interiore, buono, di chi lo riceve: cosa che la chiesa di Dio non ha mai insegnato e mai creduto.

Ma anche questo insegnano falsamente: che, cioè, la contrizione sia cosa estorta e forzata, non libera e volontaria.

254. *Is* 38, 15.
255. Cfr. *Gn* 3, 5.

Religione_in_Ita

Capitolo V.

La confessione.

Dalla istituzione del sacramento della penitenza già spiegata, tutta la chiesa ha sempre creduto che sia stata istituita anche, dal Signore, la confessione completa dei peccati [256], e che per tutti quelli che dopo il battesimo siano caduti in peccato essa sia necessaria *iure divino*; Gesù Cristo, infatti, nostro signore, poco prima di salire dalla terra in cielo, lasciò i sacerdoti, suoi vicari [257], come capi e giudici [258], cui devono deferirsi tutte le colpe mortali, in cui i fedeli cristiani fossero caduti, perché, in virtù del potere delle chiavi, pronunzino la sentenza di remissione o di retenzione. È chiaro, infatti, che i sacerdoti non avrebbero potuto esercitare questo giudizio senza conoscere la causa né imporre le penitenze con equità, se i penitenti avessero dichiarato i loro peccati solo genericamente, e non invece, nella loro specie ed uno per uno.

Si conclude da ciò che è necessario che i penitenti manifestino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se essi sono del tutto nascosti e sono stati commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo [259], che spesso feriscono più gravemente l'anima, e sono più pericolosi di quelli che si commettono alla luce del sole.

I veniali, infatti, dai quali non siamo privati della grazia di Dio, e nei quali cadiamo più facilmente, benché opportunamente ed utilmente e al di fuori di ogni presunzione vengano manifestati in confessione (come dimostra l'uso di persone pie), possono tuttavia esser taciuti senza colpa ed espiati con molti altri rimedi. Ma poiché tutti i mortali, anche solo di pensiero, rendono gli uomini figli dell'ira [260]

256. Cfr. *Gc* 5, 6; *I Gv* 1, 9; *Lc* 5, 14 e 17, 14.
257. Cfr. *Mt* 16, 19; 18, 18; *Gv* 20, 23.
258. Cfr. AMBROGIO, *De Cain et Abel*, II, 4 (CSEL 32/1, 391).
259. Cfr. *Es* 20, 17; *Dt* 5, 21; *Mt* 5, 28.
260. Cfr. *Ef* 2, 3.

Religione_in_Ita

e nemici di Dio, è anche necessario chiedere perdono di tutti a Dio con una esplicita ed umile confessione.

Quindi, mentre i fedeli cristiani si studiano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li espongono tutti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e ne tacciono consapevolmente qualcuno, non espongono nulla alla divina bontà perché li perdoni per mezzo del sacerdote. Se infatti l'ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non potrebbe curare quello che non conosce.

Si deduce, inoltre, che nella confessione debbano manifestarsi anche quelle circostanze che mutano la specie del peccato: senza di esse, infatti, né il penitente espone completamente gli stessi peccati, né questi potrebbero venir conosciuti dai giudici e sarebbe impossibile ad essi percepire esattamente la gravità delle colpe ed imporre per essa ai penitenti la pena dovuta.

Non è quindi ragionevole insegnare che queste circostanze sono state inventate da uomini oziosi o che debba confessarsi questa sola circostanza: che si è peccato contro il fratello.

Ed è empio affermare che una tale confessione sia impossibile o chiamarla carneficina delle coscienze. Tutti sanno, infatti, che la chiesa nient'altro richiede da chi si confessa, se non di confessare – dopo che ciascuno si è diligentemente esaminato ed ha esplorato tutti gli angoli più riposti della sua coscienza – quei peccati, con cui egli si ricorda di aver offeso mortalmente il suo Signore e suo Dio; gli altri peccati, che, pur esaminandosi diligentemente, non gli vengano in mente, si ritengono inclusi genericamente nella stessa confessione. Per questi noi diciamo con fede assieme al profeta: *Dai miei peccati occulti, purificami, Signore* [261].

Quanto poi alla difficoltà di questa confessione e alla vergogna di dover manifestare i peccati, può sembrare certamente grave; ma essa è alleggerita dai tanti e così grandi vantaggi e consolazioni, che con l'assoluzione vengono cer-

261. *Sal* 18, 13.

Religione_in_Ita

tissimamente elargiti a tutti quelli che si accostano degnamente a questo sacramento.

Del resto, per quanto riguarda il modo di confessarsi segretamente dinanzi al solo sacerdote, quantunque Cristo non abbia proibito che uno, in punizione dei suoi peccati e per propria umiliazione, sia come esempio per gli altri, che per edificazione della Chiesa, che è stata offesa, possa confessare pubblicamente i suoi peccati, ciò non è comandato da alcuna legge divina; e non sarebbe saggio comandare con una legge umana che si manifestassero le colpe, specie se segrete, con una pubblica confessione.

Poiché, quindi, la confessione sacramentale segreta, che la santa chiesa ha usato fin dall'inizio ed usa ancora, è stata sempre raccomandata con grande, unanime consenso dai padri più santi e più antichi, evidentemente risulta vana la calunnia di coloro che non hanno scrupolo di insegnare che essa è aliena dal comando divino, che è invenzione umana, e che ha avuto inizio dai padri del concilio Lateranense. La chiesa, infatti, col concilio Lateranense non ha stabilito che i fedeli cristiani si confessassero, – cosa che essa sapeva bene essere necessaria ed essere stata istituita dal diritto divino –, ma che l'obbligo della confessione venisse adempiuto almeno una volta all'anno da tutti e singoli quelli che fossero giunti all'età della ragione [262].

È per questo che in tutta la chiesa è invalso l'uso salutare, con grandissimo frutto per le anime, di confessarsi durante il tempo sacro e sommamente accetto della Quaresima. Quest'uso, il santo sinodo lo approva sommamente e lo abbraccia come pio e degno di essere conservato.

Capitolo VI.

Del ministro di questo sacramento e dell'assoluzione.

Quanto al ministro di questo sacramento, il santo sinodo dichiara, che sono false e del tutto aliene dalla verità del vangelo tutte quelle dottrine che estendono perniciosamente

262. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra p. 242).

Religione_in_Ita

a qualsiasi altro uomo, oltre i vescovi e i sacerdoti, il ministero delle chiavi. Esse ritengono che quelle parole del Signore: *Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato anche in cielo; e tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo* [263] e: *a quelli, di cui avrete rimesso i peccati, saranno rimessi; a quelli, di cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti* [264] siano state dette a tutti i fedeli del Cristo, senza differenza alcuna e senza distinzione, contro l'istituzione di questo sacramento; così che ognuno abbia il potere di rimettere i peccati: quelli pubblici con la correzione, se chi viene corretto si sottomette; i segreti, attraverso una spontanea confessione, fatta a chiunque.

Il concilio insegna pure che anche quei sacerdoti che sono in peccato mortale, per la grazia dello Spirito santo, conferita nell'ordinazione, esercitano la funzione di perdonare i peccati come ministri di Cristo e che non giudicano secondo verità quelli che sostengono che questo potere manchi ai sacerdoti cattivi.

Quantunque, poi, l'assoluzione del sacerdote sia l'elargizione di un beneficio che si fa ad altri, essa non è soltanto un nudo ministero di annunziare il vangelo o di dichiarare rimessi i peccati, ma come un atto giudiziario, essa è pronunciata come la sentenza di un giudice.

Perciò il penitente non deve compiacersi tanto della sua fede, da credere che, se anche non avesse alcuna contrizione, o mancasse al sacerdote l'intenzione di agire seriamente o di assolvere, egli sia davvero assolto, dinanzi a Dio, per la sola fede. La fede, infatti, non potrebbe operare in nessun modo la remissione dei peccati e si dimostrerebbe negligentissimo della sua salvezza, chi si accorgesse che un sacerdote lo assolve per ischerzo, e non ne cercasse diligentemente un altro.

263. *Mt* 18, 18.
264. *Gv* 20, 23.

Religione_in_Ita

Capitolo VII.

Dei casi riservati.

Poiché la natura e l'indole del giudizio richiede che la sentenza venga pronunziata solo sui sudditi, vi è stata sempre nella chiesa di Dio questa persuasione – e questo sinodo conferma essere verissimo – che debba essere di nessun valore quell'assoluzione che il sacerdote pronuncia su colui sul quale non abbia giurisdizione, ordinaria o delegata.

È sembrato anche ai santissimi nostri padri essere del più grande interesse per la formazione del popolo cristiano, che alcuni peccati più orribili e più gravi venissero assolti non da chiunque, ma solo dai sommi sacerdoti. Giustamente, quindi, i pontefici massimi, in forza di quel supremo potere che è stato loro conferito su tutta la chiesa, hanno potuto riservare al loro particolare giudizio alcuni casi di colpe.

Né deve mettersi in dubbio (dato che tutto ciò che viene da Dio, è ordinato [265]) che la stessa cosa sia concessa a tutti i vescovi, ciascuno nella sua diocesi, – *in edificazione*, tuttavia, non *in distruzione* [266] –, per quella autorità che è stata loro conferita sui sudditi in confronto agli altri sacerdoti inferiori, specie per quelle colpe, cui è annessa la censura di scomunica.

È anche in armonia con l'autorità divina che questa riserva delle colpe abbia forza non solo nella vita esterna della società, ma anche dinanzi a Dio.

E tuttavia con disposizione sommamente pia, perché nessuno a causa di ciò debba perire, si ebbe sempre cura nella chiesa di Dio, che non vi fosse alcuna riserva in punto di morte; e quindi tutti i sacerdoti possono assolvere qualsiasi penitente da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura.

Fuori di questo caso, però, i sacerdoti, non avendo alcun potere nei casi riservati, cerchino di persuadere i penitenti di quest'unica cosa: che per la grazia dell'assoluzione vadano dai superiori e legittimi giudici.

265. Cfr. *Rm* 13, 1.
266. *II Cor* 10, 8; 13, 10.

Religione_in_Ita

Capitolo VIII.

Della necessità e del frutto della soddisfazione.

Finalmente, quanto alla soddisfazione – che, come fra tutte le parti della penitenza è stata sempre raccomandata al popolo cristiano dai nostri padri, così in questa nostra età è quella che, sotto il pretesto di una vivissima pietà, viene maggiormente presa d'assalto da coloro che mostrano certamente l'apparenza della pietà, ma ne negano la sostanza – il santo sinodo dichiara essere assolutamente falso e lontano dalla parola di Dio, che dal Signore mai venga rimessa la colpa, senza che venga completamente rimessa anche la pena. Vi sono infatti, nella sacra Scrittura, esempi chiari ed evidenti, da cui, al di fuori della divina tradizione, questo errore può essere confutato [267].

Del resto, sembra anche conforme alla divina giustizia, che siano diversamente ammessi alla grazia divina quelli che prima del battesimo hanno peccato per ignoranza, e quelli che, una volta liberati dalla servitù del peccato e del demonio e ricevuto il dono dello Spirito santo, non hanno avuto ritegno a violare consapevolmente il tempio di Dio [268] e a contristare lo Spirito santo [269].

Ed è conforme alla divina clemenza, che non ci vengano rimessi i peccati senza alcuna nostra soddisfazione, perché non avvenga che noi, prendendo occasione da ciò, e credendo tutti i peccati leggeri, come gente sempre pronta a recare ingiuria ed offesa allo Spirito santo [270], cadiamo in peccati più gravi, accumulando su noi la collera per il giorno dell'ira [271].

Senza dubbio, infatti, ci trattengono molto dal peccato e quasi ci reprimono come un freno, queste pene imposte a soddisfazione e rendono assai più cauti e vigilanti i peni-

267. Cfr. *Gen* 3, 14-19; *Nm* 12, 14-15; 20, 11-12; *II Re* 12, 13-14.
268. Cfr. *I Cor* 3, 17.
269. Cfr. *Ef* 4, 30.
270. Cfr. *Eb* 10, 29.
271. Cfr. *Rm* 2, 5; *Gc* 5, 3.

Religione_in_Ita

tenti per il futuro. Sono anche una medicina per ciò che rimane del peccato e, con le azioni contrarie delle virtù, contribuiscono a togliere le cattive abitudini acquistate col mal vivere.

Nella chiesa di Dio mai si è creduto che si potesse trovare una via più sicura per allontanare una punizione imminente da parte di Dio di quella che gli uomini pratichino queste opere di penitenza [272] con vero dolore dell'animo.

Si aggiunge che mentre soffriamo in soddisfazione per i nostri peccati, noi diveniamo conformi a Gesù Cristo, che ha soddisfatto per i nostri peccati [273] e da cui viene ogni nostra sufficienza [274], ed abbiamo una certissima caparra che, se soffriamo insieme, insieme saremo anche glorificati [275].

Inoltre questa soddisfazione, che noi soffriamo per i nostri peccati, non è talmente nostra, da non esserlo per mezzo di Gesù Cristo. Noi, infatti, che non possiamo nulla da noi stessi [276], col suo aiuto però possiamo tutto in Lui che ci rende forti [277]. Quindi l'uomo non ha di che gloriarsi; ma ogni motivo di lode è, per noi, riposto in Cristo [278], in cui viviamo [279], in cui meritiamo, in cui diamo soddisfazione, facendo *degni frutti di penitenza* [280], che da lui traggono il loro valore, da lui sono offerti al Padre, e che per via sua sono accettati da Dio.

I sacerdoti del Signore, quindi, secondo che suggerirà lo spirito e la prudenza, devono imporre salutari e giuste soddisfazioni, tenuto conto della qualità dei peccati, e delle possibilità dei penitenti, affinché, qualora fossero in qualche modo conniventi ai peccati e troppo indulgenti coi penitenti, imponendo leggerissime opere di penitenza per gravissime colpe, non diventino partecipi dei peccati degli altri.

272. Cfr. *Mt* 3, 2 e 8; 4, 17; 11, 21.
273. Cfr. *Rm* 5, 10; *I Gv* 2, 1-2.
274. Cfr. *II Cor* 3, 5.
275. Cfr. *Rm* 8, 17.
276. Cfr. *II Cor* 3, 5.
277. Cfr. *Fil* 4, 13.
278. Cfr. *I Cor* 1, 31; *II Cor* 10, 17; *Gal* 6, 14.
279. Cfr. *At* 17, 28.
280. *Lc* 3, 8; *Mt* 3, 8.

Religione_in_Ita

Abbiano poi dinanzi agli occhi che la soddisfazione che impongono sia non soltanto presidio per la nuova vita e medicina per la debolezza, ma anche pena e castigo per i peccati passati. Che, infatti, le chiavi dei sacerdoti siano state concesse non solo per sciogliere, ma anche per legare [281], lo credono e lo insegnano anche gli antichi padri. Non per questo tuttavia essi pensarono che il sacramento della penitenza fosse il tribunale dell'ira e delle pene. Così come nessun cattolico credette mai che da queste nostre soddisfazioni venisse oscurato, o in qualche parte diminuito il valore del merito e della soddisfazione del Signore nostro Gesù Cristo.

Quando i novatori dimostrano di non voler comprendere ciò, essi insegnano che la vita nuova è la miglior penitenza; ma in modo tale da togliere alla soddisfazione ogni valore ed ogni utilità.

Capitolo IX.

Delle opere satisfattorie.

Insegna, inoltre, questo sinodo che la larghezza della munificenza divina è così grande, che noi possiamo soddisfare presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo, non solo con le penitenze da noi scelte spontaneamente per scontare il peccato o imposte a noi ad arbitrio del sacerdote secondo la gravità del peccato, ma anche (ed è il segno più grande dell'amore) con i flagelli temporali, da Dio inflittici e da noi accettati pazientemente.

Dottrina sul sacramento dell'estrema unzione.

È sembrato bene, poi, al santo sinodo aggiungere alla precedente dottrina sulla penitenza ciò che segue sul sacramento dell'estrema unzione, considerato dai padri come il perfezionamento e della penitenza e di tutta la vita cristiana, che dev'essere una perpetua penitenza.

281. Cfr. *Mt* 16, 19; 18, 18; *Gv* 20, 23.

Religione_in_Ita

Come prima cosa, quindi, per quanto riguarda la sua istituzione, il concilio dichiara e insegna che il nostro clementissimo Redentore – il quale volle che fosse sempre provveduto ai suoi servi con rimedi salutari contro tutti gli assalti di tutti i nemici – come ha disposto gli aiuti più efficaci negli altri sacramenti con cui i cristiani, mentre vivono possano garantirsi contro i più gravi mali spirituali, così col sacramento dell'estrema unzione ha voluto munire la fine della vita con una fortissima difesa. Quantunque, infatti, il nostro avversario cerchi ed afferri ogni occasione per divorare le nostre anime in qualsiasi modo in tutta la vita [282], non vi è tempo, però, in cui egli impieghi tutta la sua astuzia per perderci completamente e allontanarci anche, se possibile, dalla fiducia nella divina misericordia, con maggior veemenza, di quando egli vede che è imminente la fine della vita.

Capitolo I.

L'istituzione del sacramento dell'estrema unzione.

Questa unzione degli infermi è stata istituita come vero e proprio sacramento del nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo. Accennato da Marco [283], è stato raccomandato ai fedeli e promulgato da Giacomo, apostolo e fratello del Signore. *Cade infermo qualcuno di voi?* dice *Chiami gli anziani della chiesa; preghino su di lui; lo ungano con olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà l'infermo e il Signore lo solleverà. E se si troverà nei peccati, gli verranno perdonati* [284].

Con queste parole – come la chiesa ha imparato dalla tradizione apostolica, trasmessa di mano in mano – egli insegna la materia, la forma, il ministro proprio e l'effetto di questo salutare sacramento. La chiesa, infatti, ha inteso che la materia è l'olio benedetto dal vescovo: l'unzione, in-

282. Cfr. *I Pt* 5, 8.
283. Cfr. *Mc* 6, 13.
284. *Gc* 5, 14-15.

Religione_in_Ita

fatti, rappresenta in modo perfetto la grazia dello Spirito santo, da cui l'anima dell'ammalato viene unta invisibilmente e che la forma sono le parole: *Per questa santa unzione*, ecc.

Capitolo II.

Gli effetti di questo sacramento.

L'efficacia e l'effetto, inoltre, di questo sacramento viene spiegata dalle parole: *la preghiera della fede salverà l'infermo e il Signore lo solleverà. E se si trovasse nei peccati, gli saranno perdonati* [285]. Questo effetto, infatti, è la grazia dello Spirito santo, la cui unzione lava i peccati, se ve ne fossero ancora da espiare, e le conseguenze del peccato; solleva e rafforza l'anima dell'ammalato, eccitando in lui una grande fiducia nella divina misericordia. L'infermo, sollevato da essa, sopporta più facilmente le molestie del male, e i travagli; e resiste più facilmente alle tentazioni del demonio che insidia il suo calcagno [286], e qualche volta, se giova alla salvezza dell'anima, riacquista la salute del corpo.

Capitolo III.

Del ministro di questo sacramento e del tempo in cui bisogna amministrarlo.

Per quanto, poi, riguarda l'indicazione di coloro che devono ricevere e amministrare questo sacramento, anche questo è stato indicato chiaramente nelle parole predette: vi si indica, infatti, che ministri propri di questo sacramento sono i presbiteri della chiesa, nome con cui si devono intendere, in questo passo, non i più anziani o i più ragguardevoli del popolo, ma i vescovi, o i sacerdoti da essi regolarmente ordinati *con l'imposizione delle mani del collegio dei sacerdoti* [287].

Si dice anche che questa unzione dev'essere fatta agli infermi, specialmente a quelli che sono ammalati tanto

285. *Gc* 5, 15.
286. Cfr. *Gen* 3, 15.
287. *I Tm* 4, 14.

Religione_in_Ita

gravemente da dar l'impressione che siano in fin di vita: per questo si chiama il sacramento dei moribondi.

Se gli infermi, ricevuta questa unzione, guariranno, potranno ancora usufruire dell'aiuto di questo sacramento, quando cadessero in altro simile pericolo di vita.

Non sono, quindi, da ascoltarsi in nessun modo quelli che, contro un pensiero così aperto e chiaro dell'apostolo Giacomo, insegnano che questa unzione è un'invenzione umana o un rito ricevuto dai padri, senza che abbia né il comando di Dio, né la promessa della grazia. E così pure quelli (che dicono) che essa è già cessata, quasi che nella primitiva chiesa avesse solo lo scopo di ottenere la grazia delle guarigioni; e quelli che affermano che il rito e l'uso che la chiesa Romana osserva nell'amministrazione di questo sacramento, è in contrasto con quanto dice l'apostolo Giacomo, e che, quindi, bisogna cambiarlo. E quelli, finalmente, che dicono che questa estrema unzione può esser tranquillamente tenuta in nessun conto dai fedeli. Tutto ciò, infatti, contrasta fortissimamente con le chiare espressioni di un così grande apostolo. Del resto, la chiesa romana, madre e maestra di tutte le altre, non segue altro, nell'amministrare questa unzione (per quanto riguarda la sostanza di questo sacramento), se non quello che prescrisse S. Giacomo.

Né il disprezzo di un così grande sacramento potrebbe aver luogo senza grande empietà e senza ingiuria dello stesso Spirito santo.

Questo è quanto il santo concilio ecumenico professa ed insegna sui sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione, e che propone a tutti i cristiani perché lo credano e lo ritengano per vero. Ed afferma che i seguenti canoni dovranno essere inviolabilmente osservati, condannando e anatematizzando per sempre quelli che affermano il contrario.

Canoni sul santissimo sacramento della penitenza

1. Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica la penitenza non è un vero e proprio sacramento istituito dal si-

Religione_in_Ita

gnore nostro Gesù Cristo, per riconciliare i fedeli con Dio, ogni volta che cadono nei peccati dopo il battesimo, sia anatema.

2. Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dirà che il sacramento della penitenza è lo stesso battesimo, quasi che questi due sacramenti non siano distinti e che perciò la penitenza non può essere chiamata la seconda tavola di salvezza, sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che le parole del Salvatore: *Ricevete lo Spirito santo: saranno rimessi i peccati di quelli, cui li rimetterete e ritenuti a quelli cui li riterrete* [288] non devono intendersi del potere di rimettere e di ritenere i peccati nel sacramento della penitenza, come sempre, fin dall'inizio, ha interpretato la chiesa cattolica, e per contraddire l'istituzione di questo sacramento, ne falsa il significato come se si trattasse del potere di predicare il vangelo, sia anatema.

4. Se qualcuno negherà che per la remissione completa e perfetta dei peccati si richiedano, nel penitente, come materia del sacramento della penitenza, questi tre atti: la contrizione, la confessione e la soddisfazione, che sono le tre parti della penitenza o dirà che due sole sono le parti della penitenza, e cioè: i terrori indotti alla coscienza dalla conoscenza del peccato e la fede, concepita attraverso il vangelo o l'assoluzione, per cui ciascuno crede che gli sono rimessi i peccati per mezzo del Cristo, sia anatema.

5. Se qualcuno dirà che quella contrizione, che si ottiene con l'esame, il raccoglimento, e la detestazione dei peccati – per cui uno, ripensando alla propria vita nell'amarezza della sua anima [289], riflettendo alla gravità, alla moltitudine, alla bruttezza dei suoi peccati, alla perdita della beatitudine eterna e all'essere incorso nella eterna dannazione, col proposito di una vita migliore – non è un dolore vero ed utile, che non prepara alla grazia, ma che rende l'uomo ipocrita

288. *Gv* 20, 22-23.
289. Cfr. *Is* 38, 15.

Religione_in_Ita

e ancor più peccatore e che, finalmente, essa è un dolore imposto, non libero e volontario, sia anatema.

6. Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata istituita da Dio, o che sia necessaria per volere divino o dirà che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, come ha sempre usato ed usa la chiesa cattolica fin dall'inizio, è estraneo all'istituzione e al comando del Cristo ed invenzione umana, sia anatema.

7. Se qualcuno dirà che nel sacramento della penitenza non è necessario per disposizione divina confessare tutti e singoli i peccati mortali, di cui si abbia la consapevolezza dopo debita e diligente riflessione, anche occulti, e commessi contro i due ultimi precetti del decalogo ed anche le circostanze che mutassero la specie del peccato; o dirà che la confessione è utile soltanto ad istituire e consolare il penitente, e che un tempo fu osservata solo per imporre la penitenza canonica; o che quelli che si studiano di confessare tutti i peccati, non intendono lasciar nulla alla divina misericordia, perché lo perdoni; o, finalmente, che non è lecito confessare i peccati veniali, sia anatema.

8. Se qualcuno dirà che la confessione di tutti i peccati, come prescrive la chiesa cattolica, è impossibile, e che si tratta di una tradizione umana, che i buoni devono abolire, o che ad essa non sono tenuti, una volta all'anno, tutti e singoli i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, secondo la costituzione del grande concilio Lateranense [290] e che, perciò, bisogna persuadere i fedeli che non si confessino in tempo di quaresima, sia anatema.

9. Se qualcuno dirà che l'assoluzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario, ma un semplice ministero di pronunciare e di dichiarare che i peccati sono stati rimessi al penitente, purché solo creda di essere stato assolto, anche nel caso che il sacerdote non lo assolva seriamente,

290. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra p. 242).

Religione_in_Ita

ma per ischerzo; o dirà che non si richiede la confessione del penitente, perché il sacerdote lo possa assolvere, sia anatema.

10. Se qualcuno dirà che i sacerdoti che sono in peccato mortale non hanno il potere di legare e di sciogliere, o che non i soli sacerdoti sono ministri dell'assoluzione, ma che a tutti i singoli i fedeli cristiani è stato detto: *Qualsiasi cosa avrete legato sulla terra, sarà legata anche in cielo; e qualsiasi cosa avrete sciolto sulla terra, sarà sciolta anche nel cielo* [291] e: *A quelli ai quali avrete rimesso i peccati, saranno perdonati, e a quelli, cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti* [292] e che in virtù di queste parole ciascuno possa perdonare peccati; e cioè: i peccati pubblici con la sola riprensione, se colui che viene ripreso accetterà di buon animo; i segreti, con una confessione spontanea, sia anatema.

11. Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi dei casi, se non in ciò che riguarda la disciplina esterna e che, quindi, la riserva dei casi non impedisce che il sacerdote possa assolvere validamente dai casi riservati, sia anatema.

12. Se qualcuno dirà che tutta la pena viene sempre rimessa da Dio insieme alla colpa, e che l'unica soddisfazione dei penitenti è la fede, con cui apprendono che Cristo ha soddisfatto per essi, sia anatema.

13. Se qualcuno dirà che per quanto riguarda la pena temporale, non si soddisfa affatto, per i peccati, a Dio per mezzo dei meriti di Cristo con le penitenze da lui inflitte e pazientemente tollerate, o imposte dal sacerdote; e neppure con quelle che uno sceglie spontaneamente, come i digiuni, le preghiere, le elemosine, o anche altre opere di pietà; e che, perciò, la miglior penitenza è una vita nuova, sia anatema.

14. Se qualcuno dirà che le soddisfazioni, con cui i penitenti per mezzo di Gesù Cristo cercano di riparare i peccati,

291. *Mt* 18, 18.
292. *Gv* 20, 23.

Religione_in_Ita

non sono culto di Dio, ma tradizioni umane, che oscurano la dottrina della grazia e il vero culto di Dio e lo stesso beneficio della morte del Signore, sia anatema.

15. Se qualcuno dirà che le chiavi sono state date alla chiesa solo per sciogliere e non anche per legare e che, quindi, quando i sacerdoti impongono delle penitenze a quelli che si confessano, agiscono contro il fine delle chiavi e contro l'istituzione del Cristo e che è una finzione che, rimessa la pena eterna in virtù delle chiavi, rimanga ancora la pena temporale da scontare, sia anatema.

Canoni sul sacramento dell'estrema unzione

1. Se qualcuno dirà che l'estrema unzione non è un vero e proprio sacramento, istituito da nostro signore Gesù Cristo [293], e promulgato dal beato Giacomo apostolo [294], ma solo un rito tramandato dai padri o una invenzione umana, sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che l'unzione sacra degli infermi non conferisce la grazia, non rimette i peccati e non solleva gli infermi, ma che ormai è in disuso, quasi che un tempo sia stata solo la grazia delle guarigioni, sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che il rito e l'uso dell'estrema unzione, così come lo pratica la chiesa cattolica, è in contrasto con quanto afferma san Giacomo apostolo e che, quindi, deve essere cambiato e che può essere tranquillamente disprezzato dai cristiani, sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che i presbiteri della chiesa, che il beato Giacomo apostolo esorta ad addurre presso l'infermo per ungerlo, non sono i sacerdoti consacrati dal vescovo, ma gli anziani di ogni comunità e che perciò ministro proprio dell'estrema unzione non è solo il sacerdote, sia anatema.

293. Cfr. *Mc* 6, 13.
294. Cfr. *Gc* 5, 14-15.

Religione_in_Ita

Decreto di riforma.

Proemio.

Poiché è ufficio proprio dei vescovi riprendere i difetti di tutti i sudditi [295], essi devono guardarsi soprattutto da questo: che, cioè, i chierici, specialmente quelli addetti alla cura delle anime, non commettano colpe e non conducano, con la loro connivenza, una vita disonesta.

Se, infatti, permettessero che essi abbiano dei costumi perversi e corrotti, come potrebbero poi riprendere i laici dei loro vizi [296], non essere da questi confutati con la semplice osservazione che permettono che i chierici siano peggiori di loro? E con quale coraggio i sacerdoti potrebbero riprendere i laici, quando questi potrebbero rispondere tacitamente che essi hanno commesso le stesse colpe che riprendono? [297].

Perciò i vescovi ammoniranno i loro chierici, di qualsiasi ordine siano, perché precedano il popolo loro affidato nel comportamento, nel modo di parlare, nella scienza, ricordandosi di quel detto: *Siate santi, poiché io sono santo* [298]. E, conforme all'espressione dell'apostolo, *a nessuno arrechino offesa, perché il loro ministero non venga disprezzato ed in tutto si mostrino servi di Dio* [299], perché non si debba verificare, in essi, il detto del profeta: *I sacerdoti di Dio contaminano le cose sante e disprezzano la legge* [300].

E perché gli stessi vescovi possano, in ciò, agire più liberamente e non debbano essere impediti, con qualsiasi pretesto, lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, sotto la presidenza dello stesso legato e nunzi della sede apostolica, ha creduto bene stabilire e fissare i seguenti canoni.

295. Cfr. Concilio Lateranense IV, c. 7 (v. sopra pp. 231-232).
296. Cfr. *I Cor* 9, 27.
297. Cfr. GEROLAMO, *Comm. in ep. ad Titum*, 1, 6 (Pl 26, 598).
298. *Lv* 11, 44; 19, 2.
299. *II Cor* 6, 3-4.
300. Cfr. *Ez* 22, 26; *Sof* 3, 4.

Religione_in_Ita

Canone I

Essendo cosa più onorifica e più sicura, per chi è soggetto, servire in una mansione più modesta, prestando la dovuta obbedienza ai propri superiori, che tendere, con scandalo dei superiori alla dignità dei gradi superiori, a colui, cui per qualunque motivo, – anche per un delitto occulto –, in qualsiasi modo, anche senza una sentenza giudiziaria, dal proprio ordinario fosse stato proibito di salire ai sacri ordini, o che fosse stato sospeso dagli ordini o gradi o dalle dignità ecclesiastiche, a nulla gioverà la licenza di farsi ordinare, concessa contro la volontà dell'ordinario, o la restituzione ai primitivi ordini, gradi, dignità, onori.

Canone II

Alcuni vescovi di chiese che si trovano tra gli infedeli, mancando di clero e di popolo cristiano, essendo quasi randagi, non avendo una sede fissa e cercando non gli interessi di Gesù Cristo, ma le pecore degli altri, senza che il pastore lo sappia, si vedono proibito da questo santo sinodo di esercitare i loro poteri di vescovi in diocesi non loro, se non con espressa licenza dell'ordinario, e solo su persone soggette allo stesso ordinario. Costoro, beffandosi della legge e disprezzandola erigono una specie di cattedra episcopale in luogo di diocesi e credono di poter insignire del carattere clericale e perfino di promuovere agli ordini sacri del presbiterato, tutti quelli che vanno ad essi, anche se non hanno le lettere dimissoriali dei loro vescovi o dei loro superiori.

Ne viene di conseguenza che sono ordinati proprio i meno adatti, i rozzi, gli ignoranti e quelli che dal proprio vescovo sono stati rifiutati come inadatti e indegni, quelli cioè che non sanno compiere i sacri ministeri, né amministrare nel modo dovuto i sacramenti della chiesa.

Nessuno dei vescovi, che si dicono titolari, – anche se risiedono o si trovano ad essere in luoghi non soggetti ad alcuna diocesi, anche esenti o in qualche monastero di qualsiasi ordine –, senza il consenso espresso dell'ordinario o le

Religione_in_Ita

lettere dimissorie, possa promuovere ad alcun ordine minore o alla prima tonsura il suddito di un altro, in forza di qualsiasi privilegio provvisoriamente concessogli di poter promuovere chiunque venisse a lui, neppure col pretesto che è suo familiare e commensale ordinario.

Chi facesse il contrario, sia sospeso per disposizione stessa del diritto, dall'esercizio delle sue funzioni pontificali per un anno, chi poi fosse stato in tal modo promosso, sia sospeso dall'esercizio degli ordini così ricevuti fino che sembrerà al proprio ordinario.

Canone III

Il vescovo può sospendere dall'esercizio degli ordini ricevuti per tutto il tempo che crederà e impedire che servano all'altare o in qualcuno dei loro ordini, quei suoi chierici, specialmente se costituiti negli ordini sacri, che fossero stati promossi senza suo precedente esame e senza sue lettere dimissorie da qualsiasi autorità, anche se fossero stati giudicati adatti da colui dal quale sono stati ordinati, ma che egli trovasse inadatti e incapaci a celebrare i divini uffici o ad amministrare i sacramenti della chiesa.

Canone IV

Tutti gli ordinari locali – che devono attendere con ogni diligenza a correggere le colpe dei loro sudditi, e da cui nessun chierico in forza delle disposizioni di questo santo sinodo deve credersi tanto al sicuro, sotto pretesto di qualsiasi privilegio, da non poter esser visitato, punito e corretto secondo le sanzioni canoniche – se risiedono nelle proprie chiese, hanno la facoltà di correggere e castigare, – anche fuori della visita –, qualsiasi chierico secolare, in qualsiasi modo esente, che altrimenti sarebbe soggetto alla loro giurisdizione, per le sue colpe, per i suoi crimini e delitti, ogni volta o quando lo crederanno necessario, come delegati, in ciò, della sede apostolica. Sotto questo rispetto, a nulla gioveranno agli stessi chierici e ai loro consanguinei, cappellani, familiari, procuratori e a chiunque altro, in vista e per

Religione_in_Ita

riguardo agli stessi esenti, le esenzioni, le dichiarazioni, le consuetudini, le sentenze, i giuramenti, gli accordi, che obbligano soltanto quelli che li hanno stipulati.

Canone V

Inoltre, vi è chi sotto pretesto di ricevere ingiurie e molestie varie nei propri beni, cose, diritti, ottiene che gli venga assegnato con lettere conservatorie un giudice particolare che lo difenda e protegga da queste molestie ed ingiurie, lo mantenga e lasci nel possesso o quasi possesso dei suoi beni, cose, diritti, e non permetta che abbia noie, e trae quasi sempre tali lettere, contro l'intenzione di chi le ha concesse, ad un significato perverso.

Ora queste lettere conservatorie, qualsiasi clausola o decisione esse contengano, qualsiasi assegnazione di giudici esse abbiano, con qualsiasi altro pretesto o colore esse siano state concesse, non daranno diritto assolutamente a nessuno, di qualsiasi dignità e condizione egli sia, neppure se fosse un capitolo, di non poter essere accusato e condotto dinanzi al proprio vescovo o ad altro superiore ordinario nelle cause criminali e miste, o che non possa disporsi una inchiesta nei loro riguardi, e non si possa procedere (contro di loro), o, anche se pure dalla concessione gli competono dei diritti, non possa esser citato liberamente dinanzi al giudice ordinario proprio per questi diritti.

Anche nelle cause civili, se egli fosse l'attore, non gli sia permesso in nessun modo condurre qualcuno in giudizio, dinanzi ai suoi giudici conservatori.

Se poi avvenisse che nelle cause, in cui egli figura come reo, quegli che da lui è stato scelto come conservatore venisse giudicato sospetto dall'attore; o anche se fra gli stessi giudici, conservatore e ordinario, sorgesse qualche controversia sulla competenza della giurisdizione, non si proceda assolutamente nella trattazione della causa finché non si sia deciso sul sospetto o sulla competenza di giurisdizione con arbitri, eletti a norma di legge.

Religione_in_Ita

Ai familiari di colui che è solito difendersi con queste lettere conservatorie, inoltre, esse non diano alcun diritto; lo daranno a due soltanto, e solo nel caso che essi vivano a suo carico. Nessuno, inoltre, potrà godere del favore di simili lettere per oltre un quinquennio. Non sarà neppure lecito ai giudici conservatori erigere un proprio tribunale.

Nelle cause che riguardano i salari o persone poverissime rimanga in vigore il decreto di questo santo sinodo, emanato sull'argomento [301].

Le università generali, i collegi di dotti o di scolari, i luoghi regolari, gli ospedali che sono attualmente in esercizio; le persone di queste università e collegi, luoghi ed ospedali, non devono assolutamente essere comprese in questo canone, ma devono ritenersi ed essere realmente esenti.

Canone VI

Anche se l'abito non fa il monaco, è necessario tuttavia che i chierici portino sempre l'abito conforme al proprio stato, così che le vesti esteriori mostrino l'interiore onestà dei costumi. D'altra parte oggi la temerità e il disprezzo della religione di alcuni è andata tanto oltre che, senza alcuna stima per il proprio onore e la propria dignità clericale, essi portano vesti da laici, anche pubblicamente, tenendo il piede in due staffe: sulle cose divine e sulle umane; perciò tutte le persone ecclesiastiche, – per quanto esenti –, che siano costituite negli ordini sacri o abbiano avuto dignità, personati, uffici o benefici ecclesiastici di qualsiasi natura, se, dopo essere stati ammoniti – anche con un semplice editto pubblico – dal loro vescovo, non porteranno un decente abito clericale, conforme alle esigenze del loro stato e della loro dignità e a quanto il vescovo ha ordinato e comandato, potranno e dovranno esser costretti a ciò con la sospensione dagli ordini, dall'ufficio e dal beneficio, dai frutti, dai redditi e dai proventi degli stessi benefici. Se poi, corretti una volta, mancassero in ciò di nuovo, siano puniti

301. Cfr. Sessione VII, c. 14 de ref. (v. sopra pp. 570-571).

Religione_in_Ita

anche con la privazione stessa di questi uffici e benefici. Il concilio inoltre rinnova ed amplia la costituzione di Clemente V, emanata nel concilio di Vienne, che comincia con la parola: *Poiché...* [302].

Canone VII

Chi ad arte e con insidie uccide il suo prossimo dev'essere allontanato dall'altare [303], chi volontariamente ha commesso un omicidio, anche se questo delitto non è stato provato attraverso un processo giudiziario e non è divenuto in nessun modo di pubblica ragione, ma è rimasto occulto, non potrà mai esser promosso ai sacri ordini e non potrà mai essergli assegnato alcun beneficio ecclesiastico, anche privo di cura d'anime. Sia escluso per sempre da qualsiasi ordine, beneficio, ufficio ecclesiastico.

Ma se si dovesse riconoscere che l'omicidio è stato commesso non di proposito, ma per caso, o nel respingere la forza con la forza per difendersi dalla morte, per cui secondo il diritto si dovrebbe in qualche modo dispensare e ammettere anche al ministero dei sacri ordini e dell'altare e a qualsiasi beneficio e dignità, la causa è rimessa all'ordinario del luogo, o, se vi è un giusto motivo, al metropolita o al vescovo più vicino. Questi non potrà dispensare se non dopo aver preso cognizione della causa e dopo che siano state trovate vere le istanze e le testimonianze, e non altrimenti.

Canone VIII

Alcuni – e tra questi anche dei veri pastori che hanno proprie pecore – cercano di comandare anche al gregge degli altri e qualche volta si prendono cura talmente dei sudditi altrui, da trascurare i propri. Pertanto chiunque, anche se rivestito della dignità vescovile, abbia il privilegio di punire i chierici degli altri, per quanto possano essere rei dei delitti più gravi, non dovrà in nessun modo procedere contro chie-

302. Concilio di Vienne, c. 9 (COD, 365).
303. Cfr. *Es* 21, 14.

Religione_in_Ita

rici a lui non soggetti, specie se costituiti *in sacris*, se non con l'intervento del vescovo degli stessi chierici, se risiede nella sua chiesa, o di persona da designarsi dallo stesso vescovo. In caso diverso, il processo e quanto possa seguire saranno nulli.

Canone IX

Molto saggiamente sono state distinte diocesi e parrocchie, e a ciascun gregge sono stati assegnati propri pastori e propri rettori delle chiese inferiori, i quali abbiano cura ciascuno delle proprie pecore. Perché l'ordine ecclesiastico non sia turbato e una stessa chiesa non appartenga, in qualche modo, a due diocesi, non senza grave incomodo dei suoi sudditi, i benefici di una diocesi, anche se si trattasse di chiese parrocchiali, vicarie perpetue, o semplici benefici, o prestimoni, o porzioni prestimoniali, non vengano uniti per sempre ad un beneficio, o ad un monastero, o collegio, o anche ad un luogo pio di altra diocesi, neppure allo scopo di accrescere il culto divino, o il numero dei beneficiati, o per qualsiasi altro motivo. Con ciò questo santo sinodo interpreta il proprio decreto su queste unioni [304].

Canone X

I benefici abitualmente assegnati in titolo ai religiosi professi, quando, per la morte, per la rinunzia o per altro motivo di chi li ha in titolo, si rendessero vacanti, siano conferiti solo a religiosi di quell'ordine o a chi sarà assolutamente tenuto a prendere l'abito ed emettere la professione religiosa e non ad altri (perché non indossino un abito intessuto insieme di lino e di lana [305]).

Canone XI

I religiosi che passano da un ordine ad un altro ottengono facilmente dal loro superiore il permesso di vivere fuori del monastero. Con ciò si dà occasione di vagare qua e là e di venir meno alla professione religiosa.

304. Sessione VII, c. 6 de ref. (v. sopra p. 568).
305. Cfr. *Dt* 22, 11.

Religione_in_Ita

Nessun prelato, quindi, o superiore di ordine religioso qualsiasi facoltà egli abbia, può ammettere qualcuno all'abito e alla professione, se non a condizione che rimanga per sempre in convento, nello stesso ordine, al quale viene trasferito, nell'obbedienza al suo superiore. Chi è stato così trasferito sia del tutto incapace di benefici secolari, anche con cura d'anime, anche se fosse stato dei canonici regolari.

Canone XII

Nessuno, di qualsiasi dignità ecclesiastica o secolare possa essere, fuori del caso di chi avesse fondato e costruito *ex novo* una chiesa, un beneficio o una cappella, o di chi avesse dotato competentemente coi propri beni patrimoniali una chiesa (cappella ecc.) già eretta, ma priva della dote sufficiente, può o deve chiedere ed ottenere in nessuna maniera il diritto di patronato.

Nel caso di fondazione o di dotazione, l'istituzione sia riservata al vescovo e non ad altri a lui inferiore.

Canone XIII

Inoltre non sia lecito al patrono, col pretesto di qualsiasi privilegio, presentare, in nessun modo, qualcuno per i benefici del suo diritto di patronato, se non al vescovo ordinario del luogo, a cui spetterebbe la provvista e l'istituzione dello stesso beneficio, se non vi fosse il privilegio.

Diversamente, la presentazione e l'investitura che ne fosse seguita, siano e vengano considerate nulle.

Il santo sinodo dichiara, inoltre, che nella futura sessione, già fissata per il 25 gennaio del prossimo anno 1552, col sacrificio della messa si debba trattare e discutere del sacramento dell'ordine e proseguire la materia della riforma.

Sessione XV (25 gennaio 1552)

Decreto di proroga della pubblicazione dei canoni.

Secondo quanto fu stabilito nelle sessioni passate, questo santo concilio universale in questi giorni ha trattato con

Religione_in_Ita

somma cura e diligenza ciò che riguarda il santissimo sacrificio della messa e il sacramento dell'ordine. Ciò perché nella sessione di oggi, secondo il suggerimento dello Spirito santo, si pubblicasse quanto era stato concluso su questi argomenti, assieme ai quattro articoli sul sacramento dell'eucarestia, rimandati a questa sessione. Si pensava che frattanto sarebbero giunti a questo sacrosanto concilio coloro che si dicono protestanti, per riguardo ai quali era stata rimandata la pubblicazione di questi articoli e ai quali era stato concesso il salvacondotto perché potessero venire qui liberamente e senza alcun ritardo.

Ma poiché essi non sono ancora venuti e da parte loro sono state rivolte preghiere a questo santo sinodo, perché la pubblicazione, che avrebbe dovuto farsi in questo giorno, sia rimandata alla prossima sessione, lo stesso santo sinodo, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi, nella certa speranza che essi possano esser qui senz'altro molto prima di quella sessione, avendo frattanto essi ricevuto un salvacondotto in forma più ampia, nulla desiderando maggiormente che far scomparire dalla illustrissima nazione germanica ogni dissenso e scisma religioso, provvedere alla sua quiete, pace e tranquillità, pronto, se essi verranno, ad accoglierli con generosità e ad ascoltarli benignamente; nella fiducia che essi vorranno venire non per oppugnare ostinatamente la fede cattolica, ma con desiderio di conoscere la verità e (com'è degno di chi ama la verità del vangelo) adattarsi, alla fine, ai decreti e alla disciplina della santa madre chiesa; perché essi abbiano tempo non solo di venire, ma di proporre ciò che vogliono prima che giunga il giorno per pubblicare e rendere di pubblica ragione quei punti che sono stati sopra toccati, ha rimandato la seguente sessione al giorno di san Giuseppe, che sarà il 19 marzo.

E per togliere ad essi qualsiasi motivo di ulteriore ritardo, dà e concede loro volentieri un salvacondotto, che sarà, nella sua sostanza e nel suo contenuto, quale verrà letto.

Intanto, stabilisce e ordina che si debba trattare, nella stessa sessione, del sacramento del matrimonio, e oltre alla

Religione_in_Ita

pubblicazione dei decreti accennati, definire questa materia; e che si debba proseguire la materia della riforma.

Salvacondotto concesso ai protestanti tedeschi.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dello stesso legato e degli stessi nunzi della sede apostolica, conforme al salvacondotto concesso nella penultima sessione, ed ampliandolo secondo quanto sarà detto, dà solenne assicurazione di dare ed elargire assolutamente a tutti e singoli i sacerdoti, gli elettori, i prìncipi, i duchi, i marchesi, i conti, i baroni, i nobili, i militari, i cittadini semplici e a qualsiasi altra persona, di qualsiasi stato e condizione, o qualità, della provincia e della nazione germanica; alle città e ad altri luoghi di essa; e a tutti quegli altri ecclesiastici e secolari, specie agli appartenenti alla confessione di Augusta, che insieme ad essi verranno, o saranno mandati, o partiranno, o sono già venuti, comunque essi si chiamino o possano esser chiamati; di concedere, dunque, in forza delle presenti pubblica fede e pienissima e verissima sicurezza, o salvacondotto, come lo chiamano, di venire liberamente in questa città di Trento, di rimanere, stare, dimorare in essa, di far proposte, di parlare, di trattare, esaminare, discutere con lo stesso sinodo qualsiasi argomento, di presentare liberamente, di diffondere, sia a parole che per iscritto, tutto ciò che ad essi piacerà, e qualsiasi articolo; di spiegarli, presentarli e cercare di persuaderne gli altri con le sacre scritture, con espressioni, sentenze, argomentazioni dei santi padri, e, se necessario, di rispondere anche alle obbiezioni del concilio generale, e di disputare cristianamente o di conferire caritatevolmente e senza alcun impedimento con quelli che fossero stati scelti dal concilio, senza usare in nessuna maniera schiamazzi, modi offensivi ed ingiuriosi. Ed in modo particolare, che i problemi controversi siano trattati, in questo concilio Tridentino, secondo la sacra scrittura, le tradizioni apostoliche, i legittimi concili, il consenso della chiesa cattolica e le affermazioni

Religione_in_Ita

dei santi padri. Aggiungiamo anche che non saranno puniti per motivi religiosi o per delitti commessi o che verranno commessi contro la religione. Così che per la loro presenza non si cessi dalla celebrazione degli uffici divini, sia durante il loro viaggio, o nel venire, nel rimanere, nel ritornare in qualsiasi luogo, neppure nella stessa città di Trento; e che, concluse o non concluse queste cose, in qualsiasi momento ad essi piaccia, per volere o con l'approvazione dei loro superiori desidereranno tornare alle proprie terre, o lo desiderasse qualcuno di essi, senza alcuna opposizione, scusa, ritardo, possano subito andarsene come essi vogliono, liberamente e tranquillamente, con le loro cose, il loro onore, le loro persone sane e salve, dopo aver avvertito, naturalmente, quelli che saranno incaricati dallo stesso concilio, perché si possa opportunamente provvedere alla loro sicurezza senza inganno e senza frode.

Il santo sinodo vuole anche che in questa pubblica dichiarazione di fede, o salvacondotto, vengano incluse – e si abbiano realmente per incluse – e siano contenute tutte quelle clausole che saranno necessarie ed opportune per la piena, efficace e sufficiente sicurezza nel viaggio, nella permanenza, nel ritorno.

Per maggior sicurezza e per facilitare il bene della pace e della riconciliazione dichiara anche che se uno di loro (o anche più) sia nel viaggio, venendo a Trento, sia mentre dimorano lì o mentre tornano, facesse o commettesse qualche cosa di grave (che Dio non voglia!), per cui il privilegio della pubblica fede e della sicurezza, loro concesso, possa essere annullato o cancellato, il sinodo vuole e concede che quelli che fossero stati trovati colpevoli di questo delitto siano subito puniti da essi soltanto, e non da altri, con una punizione giusta, e con ammenda sufficiente, da potersi approvare e lodare da parte di questo sinodo, rimanendo intatti la forma, le condizioni, e i modi della sicurezza.

Vuole ugualmente che se qualcuno, – uno o più che siano –, da parte del sinodo sia durante il viaggio, che durante la permanenza, o il ritorno, facesse o commettesse (che Dio non voglia!) qualche cosa di grave, per cui potesse conside-

Religione_in_Ita

rarsi violato o in qualsiasi modo esser tolto il privilegio della pubblica fede e sicurezza, quelli che fossero trovati colpevoli di un simile delitto, solo dal sinodo, e non da altri, vengano subito puniti con un degno castigo e con una ammenda tale, che possa esser lodata e approvata giustamente da parte dei signori della confessione di Augusta, allora qui presenti, rimanendo intatti la forma, le condizioni, i modi del salvacondotto.

Vuole, inoltre, il medesimo sinodo, che tutte le volte che sarà opportuno e necessario sia permesso a tutti e singoli gli ambasciatori di uscire dalla città di Trento per prendere un po' d'aria e tornare in essa; mandare o destinare il loro o i loro incaricati in qualsiasi posto per curare i loro affari più urgenti; e ricevere gli stessi incaricati o inviati o l'incaricato e inviato, quando ad essi sembrerà opportuno, in modo tale, però, che alcuni, o qualcuno, siano loro associati dagli incaricati del concilio, perché provvedano o provveda alla loro sicurezza.

Questo salvacondotto e queste garanzie di sicurezza dovranno valere e durare dal tempo e per il tempo in cui essi saranno presi sotto cura e difesa dello stesso sinodo e dei suoi rappresentanti e condotti fino a Trento; e per tutto il tempo della loro permanenza in questo luogo; e poi, di nuovo, – dopo che avranno avuto la debita udienza ed uno spazio di altri venti giorni, quando essi lo chiederanno, o, concessa ad essi l'udienza, il concilio comandasse loro di andarsene – con l'aiuto di Dio li riporterà da Trento fino al luogo che ciascuno riterrà come sicuro per sé, senza alcun inganno o frode.

Esso promette e garantisce in buona fede che tutte queste disposizioni saranno inviolabilmente osservate da tutti e singoli i cristiani, da tutti i prìncipi, sia ecclesiastici che secolari, di qualsiasi stato o condizione essi siano o con qualsiasi nome siano indicati.

Esclusa, inoltre, qualsiasi frode ed inganno, con la più sincera buona fede promette che il sinodo non cercherà alcuna occasione, palesemente o di nascosto, e non farà uso, in nessun modo, della sua autorità, del suo potere, di

Religione_in_Ita

qualche suo diritto o statuto o privilegio di leggi e canoni o di qualsiasi concilio, specie quelli di Costanza e di Siena, che possa riuscire di qualche pregiudizio a questa fede pubblica, a questa solenne assicurazione e alla pubblica e libera udienza; e non permetterà che alcuno se ne serva, derogando per questa volta a tutte quelle disposizioni.

Che se il santo sinodo o qualche suo membro, o qualcuno della sua parte, di qualunque condizione, stato, preminenza, violerà (che Dio, però, voglia degnarsi di tener lontano questa eventualità) in qualsiasi punto e clausola la forma e il modo della assicurazione del salvacondotto ora recitato senza che ne sia seguita immediatamente la dovuta ammenda, da approvarsi e da lodarsi giustamente secondo il loro giudizio, ritengano pure – e potranno ritenere davvero – che il sinodo è incorso in tutte quelle pene, nelle quali secondo il diritto divino e umano o la consuetudine, possono incorrere i violatori di questi salvacondotti, senza scuse e senza che, in ciò, si possa opporre alcunché.

SESSIONE XVI (21 aprile 1552)

Decreto di sospensione del concilio.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei reverendissimi signori Sebastiano, arcivescovo di Siponto, e Luigi, vescovo di Verona, nunzi apostolici, a nome sia loro proprio che del reverendissimo ed illustrissimo signore Marcello Crescenzi, cardinale legato della santa chiesa romana, assente per lo stato assai cagionevole della sua salute, non dubita esser palese a tutti i cristiani come questo concilio ecumenico prima sia stato convocato e riunito a Trento da Paolo III, di felice memoria; e poi ripreso dal santissimo signore nostro Giulio III, dietro preghiera di Carlo V, augustissimo imperatore, specialmente per questo motivo: perché potesse ricondurre alla condizione originaria la religione, in più parti del mondo, e particolarmente in

Religione_in_Ita

Germania, divisa penosamente tra tante opinioni, e correggere gli abusi e i costumi corrottissimi dei cristiani.

A questo scopo, moltissimi padri, senza alcun riguardo alle fatiche e ai pericoli, confluirono prontamente dalle diverse regioni e già le cose procedevano speditamente e felicemente per il grande concorso dei fedeli; vi era una ben fondata speranza che quella parte di Tedeschi che aveva suscitato quelle novità sarebbe venuta al concilio e sarebbe stata così ben disposta da cedere unanimamente alle vere argomentazioni della chiesa; che, finalmente, sarebbe spuntata una certa luce sulle cose e che la cristianità, prima sconfitta e travagliata, avrebbe cominciato ad alzare il capo; quand'ecco improvvisamente sorgere tali tumulti e scoppiare tali guerre, per la scaltrezza del nemico del genere umano, che il concilio ha dovuto quasi arenarsi ed interrompere, con suo grave disappunto, il suo corso; ed ogni speranza di qualsiasi ulteriore progresso è venuta meno. E il santo sinodo era tanto lontano dal portare rimedio ai mali dei cristiani e alle loro difficoltà, che sembrava piuttosto – proprio contro quanto desiderava – irritare molti, piuttosto che placarli.

Perciò lo stesso santo sinodo, vedendo dappertutto, specie in Germania, ardere la guerra e le discordie; visto che quasi tutti i vescovi della Germania (e particolarmente i principi elettori) avevano lasciato il concilio per provvedere alle loro chiese, ha creduto bene doversi adattare a tanta necessità e tacere fino a tempi migliori, perché i padri possano tornare alle loro chiese e poterne avere cura – cosa loro impossibile ora – e non debbano consumarsi nell'ozio. Così, poiché la condizione dei tempi lo richiede, esso decide di sospendere la prosecuzione di questo concilio ecumenico Tridentino, per lo spazio di due anni (e di fatto lo sospende col presente decreto), con la clausola, però, che se le cose dovessero placarsi più presto e dovesse tornare l'antica pace (e spera proprio che, con l'aiuto di Dio ottimo massimo, ciò debba verificarsi entro uno spazio di tempo non troppo lungo), la ripresa del concilio abbia immediatamente forza, stabilità, vigore. Se poi (che Dio non voglia!) dopo questo

Religione_in_Ita

biennio, i legittimi impedimenti, di cui abbiamo parlato, non saranno stati rimossi, la sospensione si intenda annullata non appena essi cesseranno e senza bisogno di nessuna altra convocazione, si ritenga restituito al concilio il suo antico vigore e la sua forza, tanto più che a questo decreto si aggiunge il consenso e l'autorità di sua santità e della sede apostolica.

Nel frattempo, tuttavia, il santo sinodo esorta tutti i prìncipi cristiani e tutti i prelati, perché osservino e facciano rispettivamente osservare nei loro regni e nei loro domini e chiese, per quanto spetta loro, tutte e singole le prescrizioni che finora sono state stabilite e disposte da questo concilio ecumenico.

SESSIONE XVII (18 gennaio 1562)

Decreto sulla celebrazione del concilio.

Illustrissimi e reverendissimi signori, reverendi padri, vi sembra opportuno, a lode e gloria della santa, indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, ad incremento ed esaltazione della fede e della religione cristiana, che il sacro concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, da oggi 18 di gennaio 1562 dalla nascita del Signore, giorno dedicato alla cattedra di s. Pietro in Roma, principe degli apostoli, annullata ogni sospensione, riprenda la sua celebrazione, secondo la forma e il contenuto delle lettere del santissimo nostro signore Pio IV, pontefice massimo; e che in esso, nell'ordine dovuto, siano trattati quegli argomenti che, su proposta dei legati e presidenti, allo stesso sinodo sembreranno adatti e idonei a lenire le calamità di questi tempi, a sedare le controversie religiose, a reprimere le false lingue, a correggere gli abusi dei costumi, ad ottenere la vera e cristiana pace per la chiesa? [Risposero: sì].

Indizione della futura sessione.

Illustrissimi e reverendissimi signori, reverendi padri, credete opportuno che la prossima, futura sessione si debba

Religione_in_Ita

tenere e celebrare il giovedì dopo la seconda domenica di Quaresima, che cadrà il 26 del mese di febbraio? [Risposero: sì].

SESSIONE XVIII (26 febbraio 1562)

Decreto sulla scelta dei libri e sulla volontà di invitare tutti al concilio con salvacondotto.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, confidando non nelle risorse umane, ma nella protezione e nell'aiuto del signore nostro Gesù Cristo, che promise di dare alla sua chiesa le parole adatte e la sapienza [306], a questo principalmente tende: a poter ricondurre una buona volta la dottrina della fede cattolica – inquinata e appannata, in molti luoghi, dalle opinioni di molti, che la pensano in modo contrastante, – all'antica purezza e splendore, a riportare i costumi, lontani dall'antico modo di vivere, ad un comportamento migliore e a rivolgere il cuore dei padri verso i figli [307] e il cuore di questi verso i padri [308].

Poiché, dunque, esso ha dovuto costatare che in questo tempo il numero dei libri sospetti e pericolosi, nei quali si contiene una dottrina impura, da essi diffusa in lungo e in largo, è troppo cresciuto, – e ciò è stato il motivo per cui molte censure in varie province, e specialmente nella città di Roma, sono state stabilite con pio zelo, senza però che ad un male così grave e così pericoloso giovasse alcuna medicina, – questo sinodo ha disposto che un gruppo di padri scelti per lo studio di questo problema, considerasse diligentemente che cosa fosse necessario fare e, a suo tempo, ne riferissero allo stesso santo sinodo, perché esso possa più facilmente separare, come zizzania, le dottrine varie e peregrine [309] dal frumento della verità cristiana [310]; e con

306. Cfr. *Lc* 21, 5.
307. Cfr. *Lc* 1, 17.
308. Cfr. *Mal* 4, 6.
309. Cfr. *Eb* 13, 9.
310. Cfr. *Mt* 13, 30.

Religione_in_Ita

maggiore opportunità prendere una deliberazione e stabilire qualche cosa di preciso su quelle questioni che sembreranno più opportune a togliere lo scrupolo dall'anima di parecchia gente e a rimuovere le cause di molti lamenti.

Esso desidera che tutte queste considerazioni vengano portate a conoscenza di chiunque, – ed intende farlo col presente decreto, – di modo che se qualcuno credesse che ciò che si riferisce ai libri e alle censure in parola, o alle altre cose che si dovranno trattare in questo concilio generale, lo riguarda in qualche modo, non dubiti di essere benignamente ascoltato dal santo sinodo.

E poiché lo stesso santo sinodo desidera con tutto il cuore e prega istantemente Dio per la pace della chiesa [311], affinché tutti, riconoscendo in terra la comune madre, che non può dimenticare coloro che ha partorito [312], glorifichino unanimi, ad una sola bocca, Dio e Padre del signore nostro Gesù Cristo [313], per la misericordia dello stesso Dio e Signore [314], esso invita tutti coloro che non hanno la comunione con noi e li esorta alla concordia e alla riconciliazione; che vengano a questo santo sinodo; che vogliano attenersi alla carità, *che è il vincolo della perfezione* [315], e portino con sé la pace di Cristo, che esulta nel loro cuore, alla quale sono chiamati in un solo corpo [316].

Ascoltando, perciò, questa voce non umana, ma dello Spirito santo, non vogliano indurire il loro cuore [317] non camminando secondo il loro sentimento [318], né piacendo a se stessi [319], siano scossi e si ravvedano ad una ammonizione così pia e così salutare della loro madre: poiché il santo sinodo, come li invita con ogni riguardo suggerito dalla carità, così li accoglierà.

311. Cfr. *Sal* 121, 6.
312. Cfr. *Is* 49, 15.
313. Cfr. *Rm* 15, 6.
314. Cfr. *Lc* 1, 78.
315. *Col* 3, 14.
316. Cfr. *Col* 3, 15.
317. Cfr. *Sal* 94, 8; *Eb* 3, 8.
318. Cfr. *Ef* 4, 17.
319. Cfr. *II Pt* 2, 10; *Rm* 15, 1-3.

Religione_in_Ita

Ha decretato, inoltre, lo stesso santo sinodo, che si possa concedere un pubblico salvacondotto nella congregazione generale e che esso abbia la stessa efficacia, la stessa forza e la stessa importanza che se fosse stato concesso e decretato in sessione pubblica.

Indizione della futura sessione.

Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della santa sede, stabilisce e dispone che la prossima, futura sessione debba tenersi a celebrarsi il giovedì dopo la festa santissima dell'ascensione del Signore, che sarà il 14 del mese di maggio.

Salvacondotto dato ai Tedeschi nella congregazione generale del 4 marzo 1562.

Il sacrosanto, ecumenico, generale concilio Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della santa sede, promette solennemente... [320].

Si estende lo stesso salvacondotto alle altre nazioni.

Lo stesso concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, concede a tutti e singoli quegli altri che non hanno comunione di fede con noi, a qualsiasi regno, provincia, città, luogo appartengano, e in cui pubblicamente ed impunemente si predica, si insegna, si crede diversamente da quanto ritiene la santa chiesa Romana, il salvacondotto nella stessa forma e con le stesse parole, con cui viene concesso ai Tedeschi.

320. Segue il salvacondotto già approvato nella XV sessione (v. sopra pp. 622-625).

Religione_in_Ita

SESSIONE XIX (14 maggio 1562)

Si rimanda la pubblicazione dei decreti.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, ha creduto bene, per alcuni giusti e ragionevoli motivi, prorogare – e di fatto proroga – fino alla feria quinta dopo la solennità del corpo di Cristo, che sarà il 4 giugno, quei decreti, che avrebbero dovuto essere approvati oggi nella presente sessione; e notifica a tutti che in quel giorno debba tenersi e celebrarsi la sessione.

Intanto bisogna pregare Dio e Padre del Signore nostro, autore della pace, perché voglia santificare i cuori di tutti, perché col suo aiuto il santo sinodo possa, ora e sempre, meditare a condurre a termine quelle cose che riguardano la sua lode e la sua gloria.

SESSIONE XX (5 giugno 1562)

Si proroga la pubblicazione dei decreti alla futura sessione, che viene indetta.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della santa sede, a causa di varie difficoltà, sorte per diversi motivi, ed anche perché ogni cosa proceda del tutto come si conviene e con maggiore approfondimento e cioè perché le definizioni dommatiche siano trattate ed approvate assieme a quello che riguarda la riforma, ha deciso che ciò che si dovrà stabilire, sia in materia di riforma che in materia dottrinale, debba essere definito nella prossima sessione, che indice per il giorno 16 del prossimo mese di luglio.

Lo stesso santo sinodo potrà liberamente abbreviare o prorogare questo termine a suo arbitrio e volontà, come comprenderà essere utile all'andamento del concilio, anche in congregazione generale.

Religione_in_Ita

Sessione XXI (16 giugno 1562)

Dottrina della comunione sotto le due specie e dei fanciulli.

Proemio

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza dei medesimi legati della sede apostolica, poiché per le arti dell'iniquissimo demonio sono state messe in giro, in diversi luoghi, cose mostruose sull'adorabile e santissimo sacramento dell'eucarestia, per cui in alcune province molti sembrano essersi allontanati dalla fede e dall'obbedienza della chiesa cattolica, crede che a questo punto debbano esporsi le verità che riguardano la comunione sotto le due specie e la comunione dei fanciulli.

Esso, quindi, proibisce assolutamente a tutti i fedeli cristiani di osare di credere, insegnare, predicare diversamente, in seguito, su questi argomenti, da quanto è stato spiegato e definito con questi decreti.

Capitolo I.

I laici e i chierici che non celebrano non sono obbligati per disposizione divina a comunicarsi sotto le due specie.

Dichiara, dunque, ed insegna, lo stesso santo sinodo, istruito dallo Spirito santo, – che è spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di pietà [321] –, ed attenendosi al giudizio e all'uso della chiesa stessa, che i laici e i chierici che non celebrano, non sono obbligati da nessun precetto divino a ricevere il sacramento dell'eucarestia sotto le due specie, e che non si può assolutamente dubitare (senza diminuzione per la fede) che basti ad essi, per la salvezza, la comunione sotto una sola specie.

Poiché, anche se Cristo signore, nell'ultima cena istituì e diede agli apostoli questo sacramento sotto le specie del

321. Cfr. *Is* 11, 2.

Religione_in_Ita

pane e del vino, non è detto, però, che quella istituzione e quella consegna voglia significare che tutti i fedeli per istituzione del Signore siano obbligati a ricevere l'una e l'altra specie.

Che poi la comunione sotto entrambe le specie sia comandata dal Signore, non si deduce neppure dal discorso di Giov. VI, comunque esso, secondo le varie interpretazioni dei santi padri e dottori, debba intendersi. Infatti, chi disse: *Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi*, disse pure: *Se qualcuno mangerà di questo pane, vivrà in eterno* [322]. E chi disse: *Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna* [323], disse anche: *Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo*; e finalmente chi disse: *Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui* [324], disse, tuttavia: *Chi mangia questo pane, vive in eterno* [325].

Capitolo II.

Il potere della chiesa circa la distribuzione del sacramento dell'eucarestia.

Il concilio dichiara, inoltre, che la chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e mutare nella distribuzione dei sacramenti, salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse di maggiore utilità per chi li riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle circostanze, dei tempi e dei luoghi. Cosa che l'apostolo sembra accennare chiaramente, quando dice: *La gente ci ritenga servi di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio* [326]. Ed è abbastanza noto che egli stesso si è servito di questo potere, sia in molte altre circostanze [327] che in relazione a questo stesso sacramento, quando, date alcune disposizioni circa l'uso di esso: *Il resto*, dice, *lo disporrò quando verrò* [328].

322. *Gv* 6, 52.
323. *Gv* 6, 55.
324. *Gv* 6, 57.
325. *Gv* 6, 59.
326. *I Cor* 4, 1.
327. Cfr. *At* 16, 3; 21, 26-27.
328. *I Cor* 11, 34.

Religione_in_Ita

Perciò la santa madre chiesa, consapevole di questo suo potere nell'amministrazione dei sacramenti, anche se all'inizio della religione cristiana l'uso delle due specie non era stato infrequente, col progredire del tempo, tuttavia, mutato in larghissima parte della chiesa quell'uso, spinta da gravi e giusti motivi, approvò la consuetudine di dare la comunione solo sotto una sola specie e credette bene farne una legge, che non è lecito riprovare o cambiare a proprio capriccio, senza l'autorità della stessa chiesa.

Capitolo III.

Sotto ognuna delle due specie si riceve Cristo tutto intero e il vero sacramento.

Il concilio dichiara, inoltre, che quantunque il nostro Redentore, com'è stato detto poco fa, abbia istituito e dato agli apostoli, nell'ultima cena, questo sacramento sotto due specie, bisogna tuttavia confessare che anche sotto una sola specie si riceve Cristo tutto intero e il vero sacramento, e che, per quanto riguarda il frutto, quelli che ricevono una sola specie non vengono defraudati di nessuna grazia necessaria alla salvezza.

Capitolo IV.

I piccoli non sono obbligati alla comunione sacramentale.

Finalmente lo stesso santo sinodo insegna che i bambini che non hanno l'uso della ragione, non sono obbligati da alcuna necessità alla comunione sacramentale dell'eucarestia. Rigenerati, infatti, dal lavacro del battesimo [329] e incorporati a Cristo, non possono, a quell'età, perdere la grazia di figli di Dio, che hanno acquistato.

Non si deve, tuttavia, condannare l'antichità, se in qualche luogo ha conservato quest'uso. Come, infatti, quei padri santissimi dovettero avere un motivo plausibile, per l'indole di quei tempi, che giustificasse il loro modo d'agire, così bi-

329. Cfr. *Tt* 3, 5.

Religione_in_Ita

sogna credere che, senza dubbio, hanno agito in tal modo, senza pensare affatto che ciò fosse necessario alla salvezza.

CANONI SULLA COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE E SULLA COMUNIONE DEI FANCIULLI

1. Se qualcuno dirà che tutti e singoli i fedeli cristiani devono ricevere l'una e l'altra specie del santissimo sacramento dell'eucarestia per divino precetto o perché sia necessario alla salvezza, sia anatema.

2. Chi dirà che la santa chiesa cattolica non sia stata addotta da giuste ragioni e da giusti motivi, a dare la comunione ai laici e a quei sacerdoti che non celebrano sotto una specie soltanto o che in ciò essa erri, sia anatema.

3. Se qualcuno negherà che sotto la sola specie del pane si riceve Cristo, fonte ed autore di tutte le grazie, tutto intero perché, come alcuni dicono falsamente, non è ricevuto sotto l'una e l'altra specie, secondo l'istituzione di Cristo, sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che la comunione eucaristica è necessaria ai bambini anche prima che abbiano raggiunto l'età di ragione, sia anatema.

Quanto ai due articoli, già proposti, ma non esaminati, e cioè: « Se i motivi da cui fu indotta la chiesa cattolica per dare la comunione ai laici e a quei sacerdoti che non celebrano solo sotto una specie, siano da considerarsi tali da non permettere ad alcuno l'uso del calice per alcuna ragione »; e: « Se, qualora sembrasse opportuno doversi concedere ad alcuna nazione o regno, per motivi giusti e conformi alla cristiana carità, l'uso del calice, debba concedersi sotto alcune condizioni: e quali siano queste condizioni », lo stesso santo sinodo ne rimanda l'esame e la conferma ad altro tempo, alla prima occasione, cioè, che ad esso si presenterà.

Religione_in_Ita

Decreto di riforma.

Introduzione

Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, a lode di Dio onnipotente e a gloria della santa chiesa cattolica, crede bene stabilire, al presente, quanto segue, sul problema della riforma.

Canone I

Poiché dall'ordine ecclesiastico deve esulare qualsiasi sospetto di avarizia, i vescovi e gli altri che conferiscono gli ordini o i loro rappresentanti, anche se venisse offerto spontaneamente, non devono ricevere nulla con nessun pretesto; per il conferimento di qualunque ordine, – anche per la tonsura clericale –, per le lettere dimissorie o testimoniali, per il sigillo o per qualsiasi altro motivo.

Quanto ai notai, solo in quei posti dove non vi è la lodevole consuetudine di non prendere nulla, potranno ricevere per ogni lettera dimissoria o testimoniale la decima parte di uno scudo d'oro, purché non vi sia, già stabilito, un salario, per l'esercizio del loro ufficio. Né al vescovo potrà provenire su quanto percepisce il notaio un qualche guadagno, direttamente o indirettamente, per il conferimento degli ordini. Essi dovranno prestare la loro opera del tutto gratuitamente. Altrimenti il sinodo annulla e proibisce assolutamente le tasse, gli statuti, le consuetudini contrarie, anche immemorabili, che possono piuttosto essere chiamate abusi e corruzioni, e che favoriscono la triste simonia.

Quelli che agissero diversamente, sia col dare che col ricevere, oltre la divina vendetta, incorrano *ipso facto* nelle pene stabilite dal diritto.

Canone II

Poiché non è conveniente che quelli che sono entrati al servizio di Dio, con disonore del loro ordine debbano mendi-

Religione_in_Ita

care o esercitare un mestiere ignobile come mezzo di guadagno e poiché è noto che moltissimi, in moltissime parti, vengono ammessi ai sacri ordini senza alcuna selezione, ed affermano, con arti e menzogne, di avere un beneficio ecclesiastico o mezzi sufficienti, il santo sinodo stabilisce che in futuro nessun chierico secolare, anche se adatto per costumi, scienza ed età, venga promosso ai sacri ordini, se prima non risulti legittimamente che egli ha il pacifico possesso di un beneficio ecclesiastico, che gli sia sufficiente per un onesto sostentamento.

Né potrà rinunziare a questo beneficio, se non facendo menzione che è stato promosso a titolo di quel beneficio; e la rinunzia non sia accettata, se non risulterà che possa vivere tranquillamente con altri mezzi; altrimenti la rinunzia sia nulla.

Quanto a quelli che hanno un patrimonio o una pensione, non potranno essere ordinati, in futuro, se non quelli che il vescovo giudicherà doversi assumere per la necessità o per la comodità delle sue chiese e non senza essersi prima ben assicurato che quel patrimonio e quella pensione essi li hanno davvero, e che sono sufficienti a sostentarli. Questi, inoltre, non potranno, in seguito, esser alienati, o estinti, o ceduti in alcun modo senza licenza del vescovo, fino a che non abbiano avuto un beneficio ecclesiastico sufficiente, o abbiano donde possono vivere. In ciò si rinnovano le pene degli antichi canoni.

Canone III

Dato che i benefici sono stati costituiti per assicurare il culto divino e compiere i doveri ecclesiastici, perché in nessun modo il culto divino languisca, ma gli venga reso il dovuto rispetto in ogni cosa, questo santo sinodo stabilisce che nelle chiese, sia cattedrali che collegiate, in cui non vi sono distribuzioni quotidiane o in cui siano talmente esigue da essere probabilmente trascurate, vi si debba destinare la terza parte dei frutti e di qualsiasi provento ed introito, tanto delle dignità che dei canonicati, dei personati, delle porzioni e degli uffici e si debba trasformare in distribuzioni quotidiane. Queste saranno divise proporzionalmente fra

Religione_in_Ita

quelli che hanno le dignità e gli altri presenti ai divini uffici, secondo la divisione che dovrà essere fatta dal vescovo, anche come delegato della sede apostolica, in occasione della prima percezione dei frutti. Restano salve, naturalmente, le consuetudini di quelle chiese, nelle quali quelli che non risiedono o che non servono nei divini uffici, non percepiscono nulla o meno di un terzo. Tutto ciò, non ostante qualsiasi esenzione, qualsiasi altra consuetudine, anche immemorabile e qualsiasi appello. Qualora la contumacia di quelli che non servono cresca, sia lecito procedere contro di essi secondo quanto dispongono il diritto e i sacri canoni.

Canone IV

I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, in tutte le chiese parrocchiali, o battesimali, nelle quali il popolo è talmente numeroso, che un solo rettore non basta ad amministrare i sacramenti della chiesa e a compiere il culto divino, costringano i rettori o gli altri, a cui tocca, ad associarsi tanti sacerdoti, in questo ufficio, quanti siano sufficienti a dare i sacramenti e a compiere il servizio divino.

In quelle chiese, poi, nelle quali per la distanza o la difficoltà dei luoghi i parrocchiani non possono recarsi a ricevere i sacramenti o ad assistere ai divini uffici se non con grande incomodo, anche se i pastori fossero contrari, possono costituire nuove parrocchie, secondo quanto prescrive la costituzione di Alessandro III, che inizia con le parole: *Ad audientiam*. A quei sacerdoti, inoltre, che per la prima volta devono esser preposti alle chiese di nuova erezione, venga assegnata, a giudizio del vescovo, una giusta porzione dei frutti, che in qualsiasi modo appartengono alla chiesa madre. Se fosse necessario, potrà costringere il popolo a provvedere a ciò che è necessario per il sostentamento di questi sacerdoti, non ostante qualsiasi riserva, generale o particolare su queste chiese. Queste ordinazioni, inoltre, ed erezioni non potranno esser tolte o impedite da qualsiasi provvista, anche in forza di una rinuncia o di qualsiasi altra deroga o sospensione.

Religione_in_Ita

Canone V

Perché anche lo stato delle chiese, in cui si compiono gli uffici divini, sia conservato decorosamente, i vescovi, anche come delegati della santa sede, – nella forma del diritto e senza pregiudizio di chi le ha – potranno fare unioni perpetue di qualsiasi chiesa parrocchiale e battesimale e di altri benefici, con o senza cura d'anime, con altri benefici curati, a causa della loro povertà e negli altri casi permessi dal diritto, anche se tali chiese o benefici fossero riservati in modo generico o specifico.

Queste unioni non potranno neppure esser revocate o in qualche modo infrante, in forza di qualsiasi provvista, anche a motivo di rinunzia, di deroga, o di sospensione.

Canone VI

Poiché i rettori di chiese illetterati ed imperiti sono meno adatti ai divini uffici ed altri, per la loro vita disonesta, piuttosto che edificare distruggono, i vescovi, in quanto delegati della sede apostolica, potranno assegnare a quelli che sono illetterati ed imperiti – se, d'altronde, conducono vita onesta – dei coadiutori o dei vicari temporanei e destinare ad essi parte dei frutti per un onesto sostentamento, o provvedere ad essi in altro modo, senza alcuna ammissione d'appello o di esenzione.

Reprimano, invece, e castighino, dopo averli ammoniti, quelli che vivono disonestamente e scandalosamente. Se poi continuassero, incorreggibili, nella loro malvagità, avranno facoltà di privarli dei loro benefici, secondo le prescrizioni dei sacri canoni, senza alcuna possibilità di appello e di esenzione.

Canone VII

Bisogna avere molta cura anche di questo: che ciò che è destinato ai sacri ministeri, col passare del tempo non vada affievolendo e non se ne perda dagli uomini la memoria. Quindi i vescovi, anche in qualità di delegati della sede

Religione_in_Ita

apostolica, potranno trasferire a loro volontà i benefici semplici – anche di diritto di patronato, – da quelle chiese che per vecchiezza od altro motivo fossero andate in rovina e non potessero per mancanza di mezzi essere restaurate, alle chiese madri o ad altre chiese degli stessi luoghi o di luoghi vicini, dopo aver convocato quelli cui la cosa interessa. In queste chiese erigano altari e cappelle sotto le stesse invocazioni o li trasferiscano in altari o cappelle già erette, con tutti gli emolumenti e gli oneri, che gravavano sulle chiese originarie.

Procurino anche di rifare e di restaurare le chiese parrocchiali cadute, anche se fossero di diritto di patronato, ciò, coi frutti e proventi di qualsiasi natura, che in qualsiasi modo appartengono alle stesse chiese. Se questi non bastassero, inducano con ogni mezzo opportuno tutti i patroni e quelli che percepiscono qualche frutto da queste chiese, o, in mancanza di questi, i loro parrocchiani, perché compiano questo loro dovere, senza che si possa addurre alcun appello, esenzione o altra cosa in contrario.

Nel caso che tutti fossero molto poveri, siano trasferiti alle chiese madri o a quelle più vicine, con facoltà di destinare tanto le suddette chiese parrocchiali, quanto le altre che fossero in cattivo stato, ad usi profani, ma non ignobili, lasciandovi una croce.

Canone VIII

È giusto che tutto quello che riguarda il culto di Dio nella diocesi debba essere curato dall'ordinario e, se necessario, da lui provveduto.

Ogni anno, quindi, i monasteri dati in commenda, chiamati anche abbazie, priorati, prepositure, in cui non fiorisce l'osservanza della regola, ed inoltre i benefici, sia con cura d'anime che senza, secolari e regolari in qualsivoglia maniera dati in commenda, anche esenti, siano visitati dai vescovi, anche in qualità di delegati della sede apostolica.

Curino pure, gli stessi vescovi, con opportuni rimedi, anche col sequestro dei frutti, che le cose che hanno bisogno di

Religione_in_Ita

rinnovamento o di restauro, siano rifatte, e che la cura delle anime, se fosse annessa ad esse o a quello che con esse è connesso, ed altri doveri inerenti siano esattamente soddisfatti, non ostante qualsiasi appello, privilegio, consuetudini, – anche prescritte *ab immemorabili*, – qualsiasi diritto dei conservatori, decisione e proibizione dei giudici.

Se in essi, invece, fosse viva la osservanza delle regole, i vescovi facciano in modo, che i superiori di tali regolari conducano la vita conforme alle loro regole e le facciano osservare e tengano a freno, nel compimento del dovere, i loro dipendenti e li guidino. E se, dopo essere stati ammoniti, non li visitassero entro sei mesi e non li correggessero, allora gli stessi vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno visitarli e correggerli, come potrebbero farlo gli stessi superiori secondo le loro regole. Ogni appello, privilegio, esenzione sarà impossibile e non servirà a nulla.

Canone IX

Dai diversi concili anteriori: dal Lateranense [330], da quello di Lione, da quello di Vienne [331], sono stati decisi molti rimedi contro gli indegni abusi dei raccoglitori di elemosine. Questi, però, in seguito, sono stati resi inutili, anzi si deve constatare che la loro malizia cresce talmente ogni giorno, con scandalo enorme e lamentele di tutti i fedeli, da doversi disperare assolutamente che possano in qualunque modo correggersi.

Si stabilisce, perciò che d'ora in poi, in qualsiasi parte del mondo cristiano sia del tutto abolito il loro nome e l'uso e che in nessun modo sia permesso di esercitare questo ufficio, non ostante i privilegi concessi alle chiese, ai monasteri, agli ospedali, ai luoghi pii, e a qualsiasi persona, di qualunque grado, stato e dignità e non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile.

330. Concilio Lateranense IV, c. 62 (v. sopra pp. 269-270).

331. In realtà i concili di Lione e di Vienne non disposero nulla in proposito: si veda invece c. 2, V, 9, in Clem. (Fr 2, 1190).

Religione_in_Ita

Quanto alle indulgenze e ad altre grazie spirituali, di cui non per questo i fedeli cristiani devono esser privati, si dispone che in avvenire debbano esser pubblicate dagli ordinari del luogo al popolo a tempo debito, servendosi di due membri del capitolo, cui viene data anche la facoltà di raccogliere con scrupolo le elemosine e gli aiuti della carità che vengono loro offerti, senza ricevere affatto alcun compenso. Così intenderanno tutti, veramente, che questi celesti tesori della chiesa vengono usati non per guadagno, ma per alimento della pietà.

Decreto di indizione della futura sessione.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, ha stabilito e disposto che la prossima futura sessione debba tenersi e celebrarsi il giovedì dopo l'ottava della festa della natività della beata Maria vergine, che sarà il giorno 17 del mese di settembre prossimo futuro.

Ciò, tuttavia, si deve intendere nel senso che esso possa ed abbia facoltà di poter abbreviare o prolungare liberamente a suo arbitrio e volontà questo termine e quello che sarà assegnato in futuro ad ogni sessione, anche in una congregazione generale, come crederà utile all'andamento del concilio.

Sessione XXII (17 settembre 1562)

Dottrina e canoni sul santissimo sacrificio della messa.

Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché sia mantenuta nella chiesa cattolica e conservata nella sua purezza l'antica, assoluta, e sotto qualsiasi aspetto perfetta dottrina del grande mistero dell'eucarestia contro gli errori e le eresie, illuminato dallo Spirito santo, insegna, dichiara e intende che su essa, come vero e singolare sacrificio, sia predicato ai popoli cristiani quanto segue.

Religione_in_Ita

Capitolo I

Poiché sotto l'antico testamento (secondo la testimonianza dell'apostolo Paolo [332]) per l'insufficienza del sacerdozio levitico, non vi era perfezione, fu necessario – e tale fu la disposizione di Dio, padre delle misericordie, – che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedech, e cioè il signore nostro Gesù Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli che avrebbero dovuto essere santificati. Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se una sola volta [333] si sarebbe immolato sull'altare della croce, attraverso la morte, a Dio Padre, per compiere una redenzione eterna; perché, tuttavia, il suo sacerdozio non avrebbe dovuto tramontare con la morte, nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito [334], per lasciare alla chiesa, sua amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l'umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una sola volta sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia salutare fosse applicata alla remissione di quelle colpe che ogni giorno commettiamo; egli, dunque, dicendosi costituito sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedech [335], offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio che l'offrissero, con queste parole: *Fate questo in memoria di me* [336], ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato la chiesa cattolica.

Celebrata, infatti, l'antica Pasqua, – che la moltitudine dei figli di Israele immolava in ricordo dell'uscita dall'Egitto –, istituì la nuova Pasqua, e cioè se stesso, da immolarsi dalla

332. Cfr. *Eb* 7, 11, 19.
333. Cfr. *Eb* 7, 27; 9, 12, 26, 28.
334. Cfr. *I Cor* 11, 23.
335. Cfr. *Sal* 109, 4; *Eb* 5, 6.
336. *Lc* 11, 19; *I Cor* 11, 24.

Religione_in_Ita

chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto segni visibili, in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre, quando ci redense con l'effusione del suo sangue, ci strappò al potere delle tenebre e ci trasferì nel suo regno [337].

Ed è questa quell'offerta pura, che non può essere contaminata da nessuna indegnità o malizia di chi la offre; che il Signore per mezzo di Malachia [338] predisse che sarebbe stata offerta in ogni luogo, pura, al suo nome che sarebbe stato grande fra le genti; e a cui non oscuramente sembra alludere l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, quando dice [339]: che non possono divenire partecipi della mensa del Signore, quelli che si sono contaminati, partecipando alla mensa dei demoni. E per ' mensa ' nell'uno e nell'altro luogo intende (certamente) l'altare.

Questa, finalmente, è quella che al tempo della natura e della legge, era raffigurata con le diverse varietà dei sacrifici: essa che raccoglie in sé tutti i beni significati da quei sacrifici, come perfezionamento e compimento di tutti essi.

Capitolo II

E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si immolò una sola volta cruentemente sull'altare della croce, il santo sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio, e che per mezzo di esso – se di vero cuore e con retta fede, con timore e riverenza ci avviciniamo a Dio contriti e pentiti – *noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un aiuto propizio* [340].

Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe anche gravi. Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per mezzo dei sacerdoti, egli che un giorno si offrì sulla croce. Diverso è solo il modo

337. Cfr. *Col* 1, 3.
338. Cfr. *Ml* 1, 11.
339. Cfr. *I Cor* 10, 21.
340. *Eb* 4, 16.

Religione_in_Ita

di offrirsi. E i frutti di quella oblazione (di quella cruenta) vengono percepiti abbondantemente per mezzo di questa, incruenta, tanto si è lontani dal pericolo che con questa si deroghi a quella.

È per questo motivo che giustamente, secondo la tradizione degli apostoli, essa viene offerta non solo per i peccati, le pene, le soddisfazioni ed altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per i fedeli defunti in Cristo, non ancora del tutto purificati.

Capitolo III

E quantunque la chiesa usi talvolta offrire messe in onore e in memoria dei santi, essa, tuttavia, insegna che non ad essi viene offerto il sacrificio, ma solo a Dio, che li ha coronati.

Per cui, il sacerdote non è solito dire: Offro a te il sacrificio, Pietro e Paolo [341]; ma, ringrazio Dio per le loro vittorie, chiede il loro aiuto: *perché vogliano intercedere per noi in cielo, coloro di cui celebriamo la memoria qui, sulla terra* [342].

Capitolo IV

E poiché le cose sante devono essere trattate santamente, e questo è il sacrificio più santo, la chiesa cattolica, perché esso potesse essere offerto e ricevuto degnamente e con riverenza, ha stabilito da molti secoli il sacro canone [343], talmente puro da ogni errore, da non contenere niente, che non profumi estremamente di santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di quelli che lo offrono, formato com'è dalle parole stesse del Signore, da quanto hanno trasmesso gli apostoli e istituito piamente anche i santi pontefici.

Capitolo V

E perché la natura umana è tale, che non facilmente viene tratta alla meditazione delle cose divine senza piccoli

341. Cfr. AGOSTINO, *Contra Faustum*, XX, 21 (CSEL 25, 562).
342. Dall'orazione recitata durante la messa dopo la purificazione delle mani.
343. Cfr. AMBROGIO, *De sacram.*, IV, 6 (PL 16, 464).

Religione_in_Ita

accorgimenti esteriori, per questa ragione la chiesa, pia madre, ha stabilito alcuni riti, che cioè, qualche tratto nella messa, sia pronunziato a voce bassa, qualche altro a voce più alta. Ha stabilito, similmente, delle cerimonie, come le benedizioni mistiche; usa i lumi, gli incensi, le vesti e molti altri elementi trasmessi dall'insegnamento e dalla tradizione apostolica, con cui venga messa in evidenza la maestà di un sacrificio così grande, e le menti dei fedeli siano attratte da questi segni visibili della religione e della pietà, alla contemplazione delle altissime cose, che sono nascoste in questo sacrificio.

Capitolo VI

Desidererebbe certo, il sacrosanto sinodo, che in ogni messa i fedeli che sono presenti si comunicassero non solo con l'affetto del cuore, ma anche col ricevere sacramentalmente l'eucarestia, perché potesse derivarne ad essi un frutto più abbondante di questo santissimo sacrificio.

E tuttavia, se ciò non sempre avviene, non per questo essa condanna come private e illecite quelle messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, ma le approva e quindi le raccomanda, dovendo ritenersi anche quelle, messe veramente comuni, sia perché il popolo in esse si comunica spiritualmente, sia perché vengono celebrate dal pubblico ministro della chiesa, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli, che appartengono al corpo di Cristo.

Capitolo VII

Il santo sinodo ricorda poi, che la chiesa ha comandato che i sacerdoti mischiassero dell'acqua col vino, nell'offrire il calice, sia perché si ritiene che Cristo signore abbia fatto così e poi anche perché dal suo fianco uscì insieme acqua e sangue [344]: mistero che si commemora con questa mescolanza.

344. Cfr. *Gv* 19, 34.

Religione_in_Ita

E poiché con le acque, nell'apocalisse del beato Giovanni vengono indicati i popoli [345], con ciò viene rappresentata l'unione dello stesso popolo fedele col capo, Cristo.

Capitolo VIII

Anche se la messa contiene abbondante materia per l'istruzione del popolo cristiano, tuttavia non è sembrato opportuno ai padri che dovunque essa fosse celebrata nella lingua del popolo.

Pur ritenendo, quindi, dappertutto l'antico rito di ogni chiesa, approvato dalla santa chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese, perché, però, le pecore di Cristo non muoiano di fame, e i fanciulli chiedano il pane senza che vi sia chi possa loro spezzarlo [346], il santo sinodo comanda ai pastori e a tutti quelli che hanno la cura delle anime, di spiegare frequentemente, durante la celebrazione delle messe, personalmente o per mezzo di altri, qualche cosa di quello che si legge nella messa e, tra le altre cose, qualche verità di questo santissimo sacrificio, specie nei giorni di domenica e festivi.

Capitolo IX

Ma poiché in questo tempo sono stati disseminati molti errori, e molte cose si insegnano e vengano disputate da molti contro questa antica fede, fondata nel sacrosanto vangelo, sulle tradizioni degli apostoli e sulla dottrina dei santi padri, il sacrosanto sinodo, dopo molte e gravi discussioni su queste questioni, fatte con matura riflessione, per consenso unanime di tutti i padri ha stabilito di condannare ciò che è contrario a questa purissima fede e sacra dottrina e di eliminarlo dalla chiesa, con i canoni che seguono.

345. Cfr. *Ap* 17, 15.
346. Cfr. *Lam* 4, 4.

Religione_in_Ita

Canoni sul santissimo sacrificio della messa

1. Se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che essere offerto non significa altro se non che Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che con quelle parole: *Fate questo in memoria di me* [347], Cristo non ha costituito i suoi apostoli sacerdoti o che non li ha ordinati perché essi e gli altri sacerdoti offrissero il suo corpo e il suo sangue, sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che il sacrificio della messa è solo un sacrificio di lode e di ringraziamento, o la semplice commemorazione del sacrificio offerto sulla croce, e non propiziatorio; o che giova solo a chi lo riceve; e che non si deve offrire per i vivi e per i morti, per i peccati, per le pene, per le soddisfazioni, e per altre necessità, sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che col sacrificio della messa si bestemmia contro il sacrificio di Cristo consumato sulla croce; o che con esso si deroga all'onore di esso, sia anatema.

5. Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come la chiesa intende, è un'impostura, sia anatema.

6. Se qualcuno dirà che il canone della messa contiene degli errori, e che, quindi, bisogna abolirlo, sia anatema.

7. Se qualcuno dirà che le cerimonie, le vesti e gli altri segni esterni, di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione delle messe, siano piuttosto elementi adatti a favorire l'empietà, che manifestazioni di pietà, sia anatema.

8. Se qualcuno dirà che le messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, sono illecite e, quindi, da abrogarsi, sia anatema.

9. Se qualcuno dirà che il rito della chiesa Romana, secondo il quale parte del canone e le parole della consa-

347. *I Cor* 11, 25.

Religione_in_Ita

crazione si profferiscono a bassa voce, è da riprovarsi; o che la messa debba essere celebrata solo nella lingua del popolo; o che nell'offrire il calice non debba esser mischiata l'acqua col vino, perché ciò sarebbe contro l'istituzione di Cristo, sia anatema.

Decreto su ciò che bisogna osservare ed evitare nella celebrazione delle messe.

Quanta cura sia necessaria, perché il sacrosanto sacrificio della messa sia celebrato con ogni religiosità e venerazione, ognuno potrà facilmente capirlo, se rifletterà che nella sacra scrittura viene detto 'maledetto' chi compie l'opera di Dio con negligenza [348]. E se dobbiamo confessare che nessun'altra azione possa essere compiuta dai fedeli cristiani così santa e così divina, come questo tremendo mistero, con cui dai sacerdoti ogni giorno si immola a Dio sull'altare quell'ostia vivificante, per la quale siamo stati riconciliati con Dio padre, appare anche chiaro che si deve usare ogni opera e diligenza, perché esso venga celebrato con la più grande mondezza e purezza interiore del cuore, e con atteggiamento di esteriore devozione e pietà.

E poiché, sia per colpa del tempo che per negligenza e malvagità degli uomini, si sono introdotti molti elementi alieni dalla dignità di un tanto sacramento, perché sia restituito il dovuto onore e culto, a gloria di Dio e ad edificazione del popolo fedele, questo santo sinodo stabilisce che i vescovi ordinari si diano cura e siano tenuti a proibire e a togliere di mezzo tutto ciò che hanno introdotto o l'avarizia, che è servizio degli idoli [349], o l'irriverenza, che si può difficilmente separare dall'empietà, o la superstizione, falsa imitazione della vera pietà.

E, per dirla in breve, prima di tutto – per quanto riguarda l'avarizia, – essi proibiscano assolutamente qualsiasi compenso, i patti e tutto ciò che viene dato per celebrare le

348. Cfr. *Ger* 48, 10.
349. Cfr. *Ef* 5, 5.

Religione_in_Ita

nuove messe; ed inoltre quelle, più che richieste, importune e grette esazioni di elemosine; ed altre cose simili, che non sono molto lontane, se non proprio dalla macchia della simonia, certo da traffici volgari.

In secondo luogo, per evitare l'irriverenza, ognuno, nella sua diocesi, proibisca che qualsiasi prete girovago e sconosciuto possa celebrare la messa. A nessuno, inoltre, che abbia commesso un delitto pubblico e notorio, permettano che possa servire al santo altare, o assistere alla santa messa; e neppure che in case private, e, in genere, fuori della chiesa e degli oratori destinati solo al culto divino – da designarsi e visitarsi dagli ordinari – questo santo sacrificio sia celebrato da qualsiasi secolare o regolare, e senza che prima i presenti, in atteggiamento composto, mostrino di assistere non solo col corpo, ma anche con la mente e con affetto devoto del cuore.

Bandiscano, poi, dalle chiese quelle musiche in cui, con l'organo o col canto, si esegue qualche cosa di meno casto e di impuro; e similmente tutti i modi secolari di comportarsi, i colloqui vani e, quindi, profani, il camminare, il fare strepito, lo schiamazzare, affinché la casa di Dio sembri, e possa chiamarsi davvero, casa di preghiera [350].

Da ultimo, perché non si dia occasione di superstizione, con editto e con minacce di pene facciano in modo che i sacerdoti non celebrino se non nelle ore stabilite e che nella celebrazione delle messe non seguano riti o cerimonie, e dicano preghiere diverse da quelle che sono state approvate dalla chiesa e accettate da un uso consueto e lodevole. Tengano lontano assolutamente dalla chiesa l'uso di un certo numero di messe e di candele, inventato più da un culto superstizioso, che dalla vera religione. E insegnino al popolo quale sia e da che principalmente provenga il frutto così celeste e così prezioso di questo santissimo sacrificio.

Lo ammoniscano anche che si rechi frequentemente nella propria parrocchia, almeno nei giorni di domenica e nelle feste più solenni.

350. Cfr. *Mt* 21, 13; *Is* 56, 7.

Religione_in_Ita

Tutte queste cose, che abbiamo sommariamente enumerato, vengono proposte a tutti gli ordinari in tal modo, che non solo esse, ma qualsiasi altra cosa che abbia attinenza con quanto veniamo dicendo, con quel potere che ad essi viene conferito dal sacrosanto sinodo ed anche come delegati della sede apostolica, essi le proibiscano, le comandino, le correggano, le stabiliscano, e spingano il popolo fedele ad osservarle inviolabilmente con le censure ecclesiastiche e con altre pene, che potranno essere stabilite a loro giudizio.

Tutto ciò, non ostante i privilegi, le esenzioni, gli appelli e le consuetudini di qualsiasi natura.

Decreto di riforma.

Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché l'opera della riforma prosegua, ha creduto bene, nella presente sessione, di stabilire quanto segue.

Canone I

Non vi è altra cosa che spinga più assiduamente e maggiormente gli altri alla pietà e al culto di Dio, della vita e dell'esempio di coloro che si sono dedicati al divino ministero. Vedendoli, infatti, sollevati dalle cose del mondo su di un mondo più alto, gli altri guardano ad essi come ad uno specchio e da essi traggono l'esempio da imitare. È assolutamente necessario, perciò, che i chierici, chiamati ad avere Dio in sorte, diano alla loro vita, ai loro costumi, al loro abito, al loro modo di comportarsi, di camminare, di parlare e a tutte le altre loro azioni, un tono tale, da non presentare nulla che non sia grave, moderato, e pieno di religiosità. Fuggano anche le mancanze leggere, che in essi sembrerebbero grandissime, perché le loro azioni possano ispirare a tutti venerazione.

Quanto più queste cose sono di utilità e di ornamento nella chiesa di Dio, tanto più devono osservarsi diligente-

Religione_in_Ita

mente. Il santo sinodo dispone pertanto che i provvedimenti che in altro tempo furono presi salutarmente e abbondantemente dai sommi pontefici e dai sacri concili circa la vita, l'onestà, la cultura, la dottrina dei chierici, o quanto stabilirono doversi evitare riguardo al lusso, ai banchetti, ai balli, ai dadi, ai giochi e a qualsiasi altra mancanza, ed anche alle occupazioni secolari, vengano osservati in futuro sotto la minaccia delle stesse pene, o magari anche più gravi, a giudizio dell'ordinario. L'appello non potrà sospendere l'esecuzione di questo decreto, che riguarda la correzione dei costumi. Se poi si accorgessero che qualcuna di queste prescrizioni è andata in desuetudine, facciano di tutto per richiamarle in uso e perché siano osservate diligentemente da tutti. Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, perché non debbano essi stessi scontare una pena adeguata, testimone Dio, per la trascuratezza nel correggere i sudditi.

Canone II

Chiunque, in futuro, sarà eletto alle chiese cattedrali, non solo dovrà esser pienamente in regola per ciò che riguarda la nascita, l'età, i costumi, la vita e per tutti gli altri requisiti richiesti dai sacri canoni, ma dev'essere costituito nell'ordine sacro già da almeno sei mesi. Le informazioni relative, qualora non si abbiano affatto in curia o siano recenti, vengano assunte dai legati della sede apostolica o dai nunzi delle province, o dall'ordinario, o, in mancanza di questi, dagli ordinari più vicini.

Oltre a queste qualità, egli abbia tale scienza da poter soddisfare a quanto richiede l'ufficio che gli si impone. Prima, quindi, dovrà essere stato meritatamente promosso maestro in una Università o dottore o licenziato in sacra teologia o in diritto canonico; o dovrà risultare idoneo ad insegnare agli altri da un pubblico attestato di qualche accademia. Se poi si trattasse di un religioso, dovrà avere un attestato simile dai superiori del suo ordine. Quelli cui si è accennato e da cui dovranno essere assunte queste informazioni o testimonianze, sono tenuti a fornirle fedelmente e gratuita-

Religione_in_Ita

mente. Diversamente, sappiano di aver un gran peso sulla coscienza e di andare incontro alla vendetta di Dio e dei loro superiori.

Canone III

I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno detrarre la terza parte dei frutti e dei proventi di qualsiasi natura di tutte le dignità, dei personati, degli uffici delle chiese cattedrali o collegiate, per le distribuzioni – da assegnarsi a loro arbitrio –; di modo che quelli che le hanno, qualora non adempiano personalmente il competente servizio di ogni giorno, secondo la forma che sarà prescritta dagli stessi vescovi, perdano la distribuzione di quel giorno, e non acquistino la proprietà di essa in nessun modo; ma sia destinata, se ne ha bisogno, alla fabbrica della chiesa, o ad altro luogo pio, ad arbitrio dell'ordinario.

Qualora la loro contumacia cresca, procedano contro di essi secondo quanto stabiliscono i sacri canoni. Se a qualcuna delle dignità accennate non compete, nelle chiese cattedrali o collegiate, di diritto o per consuetudine, la giurisdizione, l'amministrazione, o un ufficio, ma vi siano in diocesi, fuori di città, cure d'anime alle quali voglia attendere colui che ha la dignità, in questo caso, per tutto il tempo in cui egli risiederà o compirà il suo ufficio di amministratore nella chiesa dov'è la cura d'anime, sia considerato come presente e come se assistesse ai divini uffici nelle chiese cattedrali o collegiate.

Quanto veniamo dicendo deve intendersi stabilito per quelle chiese, nelle quali non vi è alcuna consuetudine o prescrizione, per cui le dignità che non soddisfano al loro ufficio perdano la terza parte dei suddetti frutti e proventi. Quanto stabiliamo, dovrà valere non ostante le consuetudini, anche immemorabili, le esenzioni, le costituzioni, anche se fossero state confermate con giuramento e da qualsiasi autorità.

Canone IV

Chiunque, addetto agli uffici divini in una chiesa cattedrale o collegiata, secolare o regolare, non abbia ricevuto

Religione_in_Ita

almeno l'ordine del suddiaconato, non abbia in queste chiese voce in capitolo, anche se questo gli venga concesso dagli altri.

Quelli, poi, che hanno dignità, personati, uffici, prebende, porzioni e qualsiasi altro beneficio in queste chiese, o che l'avranno in seguito, cui fossero annessi oneri vari, e cioè di dire o cantare la messa, il vangelo o le epistole, qualsiasi privilegio essi abbiano, di qualsiasi esenzione, prerogativa, nobiltà di famiglia essi godano, siano tenuti, cessando il giusto impedimento, a ricevere entro un anno gli ordini richiesti. Diversamente incorreranno nelle pene stabilite dalla costituzione del concilio di Vienne, che comincia: *Ut ii, qui...* [351], che si rinnova col presente decreto.

E i vescovi li costringano ad esercitare personalmente questi ordini nei giorni stabiliti e a compiere tutti gli altri uffici che devono prestare per il culto divino, sotto minaccia delle stesse pene, ed anche di altre più gravi, da imporsi a loro giudizio. In futuro, poi, non venga fatta una provvista, se non a favore di quelli dei quali si conoscono per esperienza l'età e le altre doti richieste; altrimenti la provvista sia invalida.

Canone V

Le dispense da qualsiasi autorità concesse, se devono consegnarsi fuori della curia Romana, si rimettano agli ordinari di coloro che le hanno chieste.

Quelle poi che si concedono come grazia, non sortiranno il loro effetto, se prima essi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e in forma extra giudiziale, non avranno la certezza che le preghiere addotte non sono viziate dal difetto di reticenza o falsità.

Canone VI

Nelle commutazioni delle ultime volontà, – che non devono aver luogo se non per giusto e necessario motivo –

351. Concilio di Vienne, c. 5 (v. sopra pp. 334-335).

Religione_in_Ita

i vescovi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e senza formale giudizio, si accertino, prima che i predetti cambiamenti siano mandati ad esecuzione, che nelle suppliche addotte non è stato detto nulla con reticenza della verità o con la narrazione di cose false.

Canone VII

I legati e i nunzi apostolici, i patriarchi, i primati e i metropoliti, negli appelli ad essi interposti in qualunque causa, sia nell'accogliere gli appelli stessi, sia nel concedere le difese dopo l'appello, sono tenuti ad osservare la forma ed il contenuto delle sacre costituzioni, e specialmente di quella di Innocenzo IV, che comincia: *Romana* [352]. Qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi stile o privilegio in contrario, non serviranno a nulla. Altrimenti le inibizioni, i processi e quanto ne sia conseguito siano *ipso iure* nulli.

Canone VIII

I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, nei casi concessi dal diritto, saranno gli esecutori di tutte le disposizioni pie, sia di quelle che sono espressione delle ultime volontà, che di quelle tra vivi. Abbiano la facoltà di visitare gli ospedali, i collegi di qualsiasi specie, le confraternite laicali, anche quelle che chiamano ' scuole ' o con qualsiasi altro nome; non però quelle che sono sotto la immediata protezione dei re, senza loro espressa licenza.

Per dovere d'ufficio, inoltre, e secondo le prescrizioni dei sacri canoni, essi s'informino delle elemosine dei monti di pietà o di carità, dei luoghi pii, comunque essi si chiamino, anche se la cura di questi pii luoghi sia affidata ai laici e godano del privilegio dell'esenzione; facciano eseguire tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la salvezza delle anime, o che è stato istituito per il sostentamento dei poveri.

352. C. 1, II, 2, in VI (Fr 2, 996).

Religione_in_Ita

Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, privilegio, o statuto.

Canone IX

Gli amministratori – sia ecclesiastici che laici – della fabbrica di qualsiasi chiesa, anche cattedrale, di un ospedale, di una confraternita, delle elemosine, dei monti di pietà, e di qualunque luogo pio, siano obbligati a rendere conto, ogni anno, all'ordinario della loro amministrazione, aboliti qualsiasi consuetudine e privilegio in contrario, a meno che, per caso, nella costituzione e nell'ordinamento di tale chiesa o fabbrica non sia stato disposto diversamente.

Che se per consuetudine o per privilegio, o anche per qualche disposizione locale, si dovesse rendere conto ad altri, a ciò deputati, con questi sia chiamato anche l'ordinario. Deliberazioni prese diversamente saranno del tutto inutili per gli amministratori.

Canone X

Dato che dalla ignoranza dei notai sorgono molti danni e si ha l'occasione per molti liti, il vescovo, anche come delegato della sede apostolica, potrà rendersi conto, con un esame, della preparazione di qualsiasi notaio, anche se fosse stato creato per autorità apostolica, imperiale, o regia; e, qualora non li trovasse idonei, o anche quando essi mancassero nel loro ufficio, potrà togliere loro la facoltà di esercitare quell'ufficio nelle questioni, nelle liti, nelle cause ecclesiastiche e spirituali. Ciò, per sempre o temporaneamente. Né il loro appello potrà sospendere la proibizione dell'ordinario.

Canone XI

Se la cupidigia, radice di tutti i mali [353], dominasse talmente un chierico o un laico, – di qualsiasi dignità questi possa essere insignito, anche imperiale o regale, – da spin-

353. Cfr. *I Tm* 6, 10.

Religione_in_Ita

gerlo, direttamente o per mezzo di altri, con la forza o con la minaccia, o anche mettendo di mezzo chierici o laici, con qualsiasi raggiro o colore, a volgere a propria utilità e ad usurpare le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti, anche feudali ed enfiteutici, i frutti, gli emolumenti o qualsiasi provento di una chiesa o di un beneficio qualsiasi, secolare o regolare, dei monti di pietà e di altri luoghi pii, che dovrebbero essere destinati alle necessità dei poveri e dei loro amministratori; e chi osasse impedire che vengano percepiti da coloro, cui per diritto spettano; questi sia scomunicato fino a che non abbia restituito completamente alla chiesa o al suo amministratore o al beneficiato le giurisdizioni, i beni, i diritti, i frutti, i redditi, di cui si è impadronito o che a lui in qualunque modo, anche per donazione per interposta persona, sono pervenuti; e che non abbia ricevuto l'assoluzione dal romano pontefice.

Se poi egli fosse patrono di quella chiesa, sia perciò stesso privato del diritto di patronato, oltre alle pene già dette.

Quel chierico poi, che architettasse questa indegna frode e usurpazione, o acconsentisse ad essa, sia sottoposto alle stesse pene, sia privato di qualsiasi beneficio, sia considerato inabile a qualsiasi altro beneficio, e sia sospeso dall'esercizio dei suoi ordini, anche dopo la completa soddisfazione e l'assoluzione, a giudizio del suo ordinario.

Decreto sulla richiesta di concessione del calice.

Lo stesso sacrosanto sinodo nella precedente sessione si riservò di esaminare e di definire, all'occasione, in altro tempo, due articoli, proposti in altra circostanza ed allora non ancora discussi; e cioè: ' Se le ragioni da cui fu indotta la santa chiesa cattolica per dare la comunione ai laici, e ai sacerdoti non celebranti, sotto la sola specie del pane, debbano ritenersi tali, da non potersi permettere a nessuno, per nessun motivo, l'uso del calice '; e ' Se dovendosi per motivi giusti e conformi alla cristiana carità concedere l'uso del calice ad una nazione o ad un regno, debba concedersi sotto alcune condizioni, e quali siano queste condizioni '.

Religione_in_Ita

Ora, quindi, volendo che si provveda nel migliore modo possibile alla salvezza di quelli, per cui il calice viene richiesto, ha stabilito che tutta la faccenda venga rimessa al nostro santissimo signore il papa, come in realtà fa col presente decreto. Egli con la sua singolare prudenza, faccia quello che crederà utile alla cristianità, e salutare a quelli che chiedono l'uso del calice.

Decreto sul giorno della futura sessione.

Inoltre lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice il giorno della futura sessione per la feria quinta dopo l'ottava della festa di tutti i santi, che sarà il giorno 12 del mese di novembre. In essa sarà deciso quanto riguarda il sacramento dell'ordine e il sacramento del matrimonio.

Sessione XXIII (15 luglio 1563)

Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell'ordine a condanna degli errori del nostro tempo.

Capitolo I

Il sacrificio e il sacerdozio per divino ordinamento sono talmente congiunti che l'uno e l'altro sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio dell'eucarestia, bisogna anche confessare che vi è in essa anche il nuovo e visibile sacerdozio, in cui è stato trasferito l'antico [354].

Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e salvatore nostro, e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di dispensare il suo corpo e il suo sangue; ed inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra la sacra scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica.

354. Cfr. *Eb* 7, 12.

Religione_in_Ita

Capitolo II

Il ministero annesso ad un sacerdozio così santo è cosa divina, fu perciò conveniente che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell'ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, che servissero, per ufficio loro proprio, nel sacerdozio, e fossero così distribuiti, che quelli che fossero stati già insigniti della tonsura, attraverso gli ordini minori salissero ai maggiori. La sacra scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi, ed insegna con parole solenni quello cui si deve sommamente badare nella loro ordinazione [355]. E si sa che fin dall'inizio della chiesa erano in uso i nomi degli ordini seguenti e i ministeri propri a ciascuno di essi: suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari grado. Il suddiaconato, inoltre, dai padri e dai sacri concili è considerato tra gli ordini maggiori; e leggiamo in essi, frequentissimamente, anche quanto riguarda gli ordini minori.

Capitolo III

Poiché dalla testimonianza della scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso unanime dei padri appare chiaro che con la sacra ordinazione – che si compie con parole e segni esteriori – viene comunicata la grazia, nessuno deve dubitare che l'ordine è realmente e propriamente uno dei sette sacramenti della chiesa. Dice, infatti, l'apostolo: *Io ti esorto che tu voglia rianimare la grazia di Dio, che è in te con l'imposizione delle mie mani. Non ci ha dato, infatti, Dio lo spirito del timore, ma della virtù, dell'amore e della sobrietà* [356].

Capitolo IV

Poiché, poi, nel sacramento dell'ordine, come nel battesimo e nella cresima, viene impresso il carattere, che non

355. Cfr. *I Tm* 3, 8-10; *At* 6, 3-6; 21, 8.
356. *II Tm* 1, 6-7.

Religione_in_Ita

può essere né cancellato, né tolto, giustamente il santo sinodo condanna l'opinione di quelli che asseriscono che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo, e che quelli che una volta sono stati regolarmente ordinati, possono tornare di nuovo laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio.

Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica, che è come *un esercito schierato a battaglia* [357]; proprio come se, diversamente da quanto insegna il beato Paolo [358], fossero tutti apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori.

Perciò il santo sinodo dichiara che – oltre agli altri gradi ecclesiastici – appartengono a questo ordine gerarchico specialmente i vescovi, successori degli apostoli, che sono posti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito santo a *reggere la chiesa di Dio* [359]; sono superiori ai sacerdoti; possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni, di cui gli altri di ordine inferiore non hanno alcun potere.

Insegna, inoltre, il santo concilio, che nella ordinazione dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini non si richieda così necessariamente il consenso, o la chiamata o l'autorità del popolo o di qualsiasi potestà o autorità secolare, da render nulla, senza di esse, l'ordinazione. Anzi, quelli che, chiamati e costituiti solo dal popolo o dal potere e dall'autorità secolare si appressano ad esercitare questi ministeri, e quelli che se li arrogano di propria temerità, sono tutti non ministri della chiesa, ma ladri e rapinatori, che non sono entrati dalla porta [360].

Queste sono le cose che in generale è sembrato bene al santo sinodo insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento

357. *Ct* 6, 3 e 9.
358. Cfr. *I Cor* 12, 28-29; *Ef* 4, 11.
359. *At* 20, 28.
360. Cfr. *Gv* 10, 1.

Religione_in_Ita

dell'ordine. Ed ha stabilito di condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e propri come segue, affinché tutti, con l'aiuto di Dio, attenendosi alla regola della fede, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano conoscere e tenere la verità cattolica.

CANONI SUL SACRAMENTO DELL'ORDINE

1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esteriore, o che non vi è alcun potere di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere o di ritenere i peccati, ma il solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo, o che quelli che non predicano non sono sacerdoti, sia anatema.

2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che l'ordine, cioè la sacra ordinazione, non è un sacramento in senso vero e proprio, istituito da Cristo signore, o che è un'invenzione umana fatta da uomini ignoranti di cose ecclesiastiche, o che è solo un rito per eleggere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti, sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene dato lo Spirito santo, e che quindi, inutilmente il vescovo dice: *Ricevi lo Spirito santo*, o che con essa non si imprime il carattere o che chi sia stato una volta sacerdote, possa di nuovo diventare laico, sia anatema.

5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione, che la chiesa usa fare nella santa ordinazione, non solo non è necessaria, ma che si deve disprezzare e che è dannosa, come tutte le altre cerimonie dell'ordine, sia anatema.

6. Se qualcuno dice che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per disposizione divina, e formata di vescovi, sacerdoti e ministri, sia anatema.

Religione_in_Ita

7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai sacerdoti, o che non hanno il potere di confermare e di ordinare, o che quello che hanno è comune ad essi con i sacerdoti, o che gli ordini da loro conferiti senza il consenso o la chiamata del popolo o dell'autorità secolare, sono invalidi; o che quelli, che non sono stati né regolarmente ordinati né mandati dall'autorità ecclesiastica e canonica, ma vengono da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema.

8. Se qualcuno dirà che i vescovi, assunti per autorità del romano pontefice, non sono vescovi legittimi e veri, ma invenzione umana, sia anatema.

Decreto di riforma.

Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, proseguendo la materia della riforma, stabilisce e ordina che, al presente, si debbano stabilire le cose che seguono.

Canone I

Poiché con precetto divino [361] è stato comandato a tutti quelli cui è stata affidata la cura delle anime, di conoscere le proprie pecore, di offrire per esse il sacrificio, di pascerle con la predicazione della parola divina, con l'amministrazione dei sacramenti e con l'esempio di ogni opera buona; di aver una cura paterna per i poveri e per gli altri bisognosi e di attendere a tutti gli altri doveri pastorali, – cose tutte che non possono essere fatte e compiute da quelli che non vigilano sul proprio gregge e non lo assistono, ma lo abbandonano come mercenari [362] – il sacrosanto sinodo li ammonisce e li esorta, perché, memori dei divini precetti e divenuti esempi del gregge [363], lo pascano e lo reggano nella saggezza e nella verità.

361. Cfr. *Gv* 10, 1-16; 21, 15-17; *I* e *II Tm*; *Tt* e altri.
362. Cfr. *Gv* 10, 12-13.
363. Cfr. *I Pt* 5, 2-4.

Religione_in_Ita

Perché le disposizioni che santamente e utilmente già precedentemente sono state stabilite da Paolo III [364], di felice memoria, sulla residenza, non vengano interpretate secondo sensi del tutto alieni dall'intenzione del sacrosanto sinodo, – quasi che in forza di quel decreto si possa essere assenti per cinque mesi continui, – il sacrosanto concilio, riconfermandole, dichiara che tutti quelli che con qualsiasi ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane, cattedrali anche se fossero cardinali della santa chiesa romana, sono obbligati alla residenza personale nella loro chiesa o diocesi e ad attendere in esse all'ufficio loro affidato; e che non possono assentarsi, se non per i motivi e nei modi che seguono.

Poiché, infatti, la carità cristiana, una urgente necessità, la dovuta obbedienza ed una evidente utilità della chiesa e dello stato esige e richiede talvolta che qualcuno si allontani, lo stesso sacrosanto concilio stabilisce che queste cause di legittima assenza debbano essere approvate per iscritto dal beatissimo romano pontefice, o dal metropolita, o, se questi fosse assente, dal vescovo suffraganeo residente più anziano, che dovrà, inoltre, approvare l'assenza del metropolita. A meno che l'assenza sia determinata da un incarico o da un ufficio di pubblica utilità congiunto con i vescovati, le cui cause, essendo notorie e qualche volta improvvise, non è neppure necessario comunicarle al metropolita. A questi, tuttavia, spetterà, insieme col concilio provinciale, giudicare delle licenze concesse da lui o da un suffraganeo e vigilare che nessuno abusi di quel diritto, e che chi manca sia punito con le pene canoniche.

Si ricordino, intanto, quelli che si assentano, che si deve provvedere in tal modo alle loro pecore che, per quanto è possibile, esse non ricevano alcun danno dalla loro assenza.

Inoltre, quelli che sono assenti solo per breve tempo, non si considerano assenti secondo le prescrizioni degli antichi canoni, perché dovrebbero tornare subito; il sacrosanto concilio però vuole che lo spazio dell'assenza, continuo o ad

364. Sessione VI, cc. 1 e 2 de ref. (v. sopra pp. 557-560).

Religione_in_Ita

intervalli, al di fuori delle cause predette, ogni anno non superi in nessun modo i due, o, al massimo, i tre mesi; e che si faccia in modo che l'assenza abbia un motivo plausibile e non rechi danno al gregge. Che davvero sia così, lo si lascia alla coscienza di chi parte, che si spera sia religiosa e timorata, dato che Dio, la cui opera sono tenuti a compiere senza inganno [365], a loro rischio, vede i cuori [366].

Esso, inoltre, li ammonisce e li esorta nel Signore a non volersi assentare in nessun modo dalla loro chiesa cattedrale durante il tempo dell'avvento del Signore, della quaresima, della natività, della resurrezione del Signore, nei giorni della pentecoste e del corpo di Cristo, nei quali le pecorelle devono soprattutto essere ristorate e godere nel Signore della presenza del pastore, a meno che i doveri episcopali li chiamino altrove nella loro diocesi.

Se qualcuno (che ciò non avvenga mai!), contro quanto stabilisce questo decreto, si allontanasse, il sacrosanto sinodo stabilisce che, oltre alle altre pene imposte sotto Paolo III contro i non residenti e rinnovate, e oltre al peccato mortale, nel quale incorre, egli non abbia diritto di percepire i suoi frutti in proporzione del tempo dell'assenza; e che, anche senza altra dichiarazione, egli non possa con tranquilla coscienza, tenerli. È anzi tenuto, o in suo difetto il superiore ecclesiastico, ad erogare questi frutti alla fabbrica delle chiese o ai poveri del luogo. È anche proibita qualsiasi convenzione o composizione per frutti mal percepiti per cui i frutti predetti verrebbero in tutto o in parte lasciati all'interessato. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio, concesso a qualsiasi collegio o fabbrica.

Il sacrosanto sinodo dichiara e stabilisce le stesse, identiche cose – anche per quanto riguarda la colpa, la perdita dei frutti, le pene – per i curati inferiori e per qualsiasi altro che abbia un beneficio ecclesiastico con cura d'anime, con questa precauzione: che quando essi, dopo che il motivo

365. Cfr. *Ger* 48, 10.
366. Cfr. *At* 1, 24; *Sal* 7, 10.

Religione_in_Ita

è stato fatto presente e approvato dal vescovo, si allontanano, lascino un sostituto adatto, che lo stesso ordinario dovrà approvare e a cui dovrà essere assegnato il dovuto compenso. Essi, poi, non potranno ottenere il permesso di andarsene per un tempo superiore al bimestre, eccetto il caso di un motivo grave. Questo permesso sia rilasciato per iscritto e gratuitamente.

Se citati a comparire, anche non personalmente, fossero contumaci, il sinodo lascia agli ordinari di costringerli con le censure ecclesiastiche, col sequestro e la sottrazione dei frutti, e con gli altri rimedi del diritto, fino alla privazione del beneficio. Questa esecuzione, poi, non potrà esser sospesa da nessun privilegio, licenza, parentela, esenzione, anche a causa di qualsiasi beneficio, patto, statuto, perfino confermato con giuramento o da qualsiasi autorità, da qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, – che si deve piuttosto dire corruttela – o appello o proibizione, anche alla curia romana o in forza della costituzione di Eugenio IV [367].

Da ultimo, il santo sinodo comanda che nei concili provinciali e vescovili siano pubblicati sia il decreto approvato sotto Paolo III, che questo. Desidera, infatti, che le cose che sono essenziali al dovere pastorale e alla salvezza delle anime, vengano fatte risuonare spesso agli orecchi e alle menti di tutti, così che in avvenire, con l'aiuto di Dio, non siano abolite né per ingiuria del tempo, né per dimenticanza degli uomini, né per la desuetudine.

Canone II

Quelli che per qualunque ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo delle chiese cattedrali o superiori, anche se si trattasse di cardinali della santa chiesa romana, qualora non ricevessero la consacrazione entro tre mesi, siano tenuti alla restituzione dei frutti che hanno percepito. Se dopo ciò trascureranno di riceverla per altri tre mesi, siano privati *ipso iure* delle loro chiese. Quanto alla consacrazione,

367. C. 3, V, 7, in Extrav. comm. (Fr 2, 1300).

Religione_in_Ita

se verrà fatta fuori della curia romana, venga celebrata, possibilmente, nella chiesa, alla quale sono stati promossi o nella provincia.

Canone III

I vescovi conferiscano gli ordini personalmente. Se per malattia non potessero, mandino i loro sudditi già approvati ed esaminati ad altro vescovo perché li ordini.

Canone IV

Non siano ammessi alla prima tonsura quelli che non avessero ricevuto il sacramento della confermazione e una rudimentale istruzione sulla fede, che non sappiano leggere e scrivere e dei quali non si possa facilmente pensare che hanno scelto questo genere di vita non con l'astuta intenzione di poter fuggire il giudizio secolare, ma per prestare a Dio un fedele servizio.

Canone V

Chi dev'essere promosso agli ordini minori abbia un buon attestato del parroco o del maestro della scuola in cui viene educato.

Quelli poi che aspirano agli ordini maggiori, un mese prima dell'ordinazione si rechino dal vescovo. Questi affiderà al parroco o ad altri, come meglio crederà, il compito di indagare diligentemente – dopo aver pubblicato, nella chiesa, i nomi e il desiderio di quelli che vogliono esser promossi – sulla nascita, l'età, i costumi e la vita degli stessi ordinandi, interrogando persone degne di fede, e di trasmettere al più presto le lettere testimoniali al vescovo stesso con l'indagine fatta.

Canone VI

Nessuno, ricevuta la prima tonsura o costituito negli ordini minori, potrà ricevere un beneficio prima dal quattordicesimo anno. Questi non dovrà neppure godere del *privilegium fori*, se non ha un beneficio ecclesiastico o se,

Religione_in_Ita

per disposizione del vescovo non serva, in qualche chiesa, o non si trovi in un seminario di chierici, o, con licenza del vescovo, in qualche scuola od università, per prepararsi a ricevere gli ordini maggiori.

Con i chierici ammogliati si osservi la costituzione di Bonifacio VIII *Clerici, qui cum unicis* [368], purché essi, destinati dal vescovo al servizio o al ministero di qualche chiesa, prestino davvero il loro servizio e ministero in quella chiesa e portino l'abito clericale e la tonsura.

A nessuno potrà esser di aiuto, in ciò, qualsiasi privilegio o consuetudine, anche immemorabile.

Canone VII

Il santo sinodo, seguendo le prescrizioni degli antichi canoni, dispone che, quando il vescovo intende fare un'ordinazione, tutti quelli che vogliono entrare nel sacro ministero, il mercoledì prima dell'ordinazione, o quando sembrerà al vescovo, vengano chiamati in città. E il vescovo, con l'assistenza di sacerdoti e di altre persone prudenti, dotte nella legge divina e pratiche delle leggi ecclesiastiche, cerchi di conoscere ed esamini attentamente la famiglia, la persona, l'età, l'educazione, i costumi, la dottrina, la fede degli ordinandi.

Canone VIII

Il conferimento dei sacri ordini sia celebrato pubblicamente nei tempi stabiliti dal diritto nella chiesa cattedrale. Siano chiamati e siano presenti a ciò i canonici della chiesa. Se dovesse farsi in altro luogo, si scelga sempre, per quanto sarà possibile, la chiesa più degna, presente il clero del luogo.

Ciascuno sia ordinato dal proprio vescovo. E se qualcuno chiedesse di essere promosso da altri, non gli sia in nessun modo concesso, – neppure col pretesto di qualche rescritto o privilegio generale o speciale, e nei tempi stabiliti, – se la sua onestà e la sua condotta non siano raccomandati da un

368. C. un., III, 2, in VI (Fr 2, 1019).

Religione_in_Ita

attestato del suo ordinario. Se si agisse diversamente, l'ordinante sia sospeso per un anno dal conferimento degli ordini; chi è stato ordinato sia sospeso dall'esercizio degli ordini ricevuti, per tutto il tempo che sembrerà opportuno all'ordinario.

Canone IX

Un vescovo non potrà ordinare un suo familiare, che non sia suo suddito, se non avrà vissuto con lui per un triennio, e non gli conferisca immediatamente e realmente un beneficio, al di fuori di ogni inganno. Ciò, non ostante qualsiasi consuetudine contraria, anche immemorabile.

Canone X

In avvenire, non sia permesso agli abati né a chiunque altro esente, chiunque sia, che si trovi entro i confini di una diocesi, anche se si dica di nessuna diocesi o esente, conferire la tonsura o gli ordini minori a chiunque, che non sia regolarmente suo suddito; gli stessi abati ed altri esenti, o collegi o capitoli qualsiasi, anche di chiese cattedrali, non dovranno concedere lettere dimissorie a chierici secolari perché vengano ordinati da altri; l'ordinazione di tutti questi, invece, – nella piena osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei decreti di questo santo sinodo, – sia riservata ai vescovi, nel territorio della cui diocesi essi si trovano. Non ostante qualsiasi privilegio, prescrizione, o consuetudine, anche immemorabile.

Il sinodo dispone che anche la pena stabilita contro chi chiede le lettere dimissorie al capitolo cattedrale, durante la vacanza della sede – contro il decreto di questo santo sinodo, sotto Paolo III [369], – sia estesa a quelli che ottenessero le stesse lettere non dal capitolo, ma da chiunque altro che, sede vacante, succeda nella giurisdizione del vescovo, invece del capitolo.

369. Sessione VII, c. 10 de ref. (v. sopra pp. 569-570).

Religione_in_Ita

Chi conceda lettere dimissorie contro il tenore dello stesso decreto, sia sospeso *ipso iure* dal suo ufficio e beneficio per un anno.

Canone XI

Gli ordini minori siano conferiti a quelli che comprendono la lingua latina, osservando gli intervalli di tempo, a meno che al vescovo non sembri meglio fare diversamente. Così potranno essere più accuratamente istruiti sull'importanza di questo impegno. Si esercitino in ognuno di questi uffici, secondo le prescrizioni del vescovo, nella chiesa, cui saranno addetti, a meno che non siano assenti per motivi di studio; e così salgano, di grado in grado e con l'età cresca in essi il merito ed una maggiore dottrina.

Confermeranno ciò soprattutto l'esempio dei buoni costumi, l'assiduo servizio nella chiesa, una maggiore riverenza verso i sacerdoti e gli ordini superiori, la comunione più frequente del corpo di Cristo.

E poiché da qui si apre l'ingresso ai gradi più alti e ai misteri più sacri, nessuno sia promosso ad essi se non lascia sperare di esserne degno.

Nessuno sia promosso ai sacri ordini, se non dopo un anno da quando ha ricevuto l'ultimo grado degli ordini minori, a meno che a giudizio del vescovo la necessità o l'utilità della chiesa non richieda diversamente.

Canone XII

D'ora innanzi nessuno sia promosso all'ordine del suddiaconato prima dei ventidue anni di età; al diaconato, prima dei ventitré; al sacerdozio, prima dei venticinque.

I vescovi tengano presente, però, che non tutti quelli che hanno raggiunto questa età devono essere assunti a questi ordini, ma solo i degni e quelli, la cui onesta vita è testimonianza di maturità [370]. Anche i religiosi non siano ordinati né in età minore né senza diligente esame da parte

370. Cfr. *Sap* 4, 9.

Religione_in_Ita

del vescovo. Si esclude assolutamente, in ciò, qualsiasi privilegio.

Canone XIII

Siano ordinati suddiaconi e diaconi quelli che hanno buona reputazione, che hanno dato buona prova già negli ordini minori, che sono istruiti nelle lettere e sono in possesso delle qualità necessarie per esercitare il loro ordine e che, con l'aiuto di Dio, possono sperare di praticare la continenza. Prestino servizio nelle chiese, cui saranno assegnati e sappiano che faranno cosa sommamente degna, se, almeno nelle domeniche e nei giorni più solenni, servendo all'altare, riceveranno la santa comunione. Non si permetta che quelli che sono promossi all'ordine sacro del suddiaconato, salgano al grado superiore, se non avranno passato almeno un anno in quell'ordine, a meno che al vescovo non sembri diversamente. Non vengano conferiti due ordini sacri nello stesso giorno, neppure ai religiosi, non ostante qualsiasi privilegio ed indulto concesso a chiunque.

Canone XIV

Quelli che si sono comportati piamente e fedelmente nei ministeri precedenti, siano assunti all'ordine del presbiterato. Abbiano buona testimonianza [371], e siano tali, che non solo abbiano servito almeno un anno intero nel diaconato – a meno che per una utilità e necessità della chiesa non sembri al vescovo di dover fare diversamente – ma che, previo diligente esame, siano anche giudicati capaci di insegnare al popolo quelle verità che a tutti è necessario sapere per la salvezza, e di amministrare i sacramenti; che, inoltre, brillino in tal modo per pietà e purezza di costumi, da potersi aspettare da essi un meraviglioso esempio di buone opere e moniti di vita.

Il vescovo curi che essi celebrino la santa messa almeno nelle domeniche e nelle feste più solenni; e, se hanno cura d'anime, tanto frequentemente, da soddisfare al loro dovere.

371. Cfr. *I Tm* 3, 7.

Religione_in_Ita

A quelli che sono stati promossi con un salto, se essi non hanno esercitato il ministero, il vescovo potrà accordare la dispensa per una causa legittima.

Canone XV

Anche se i sacerdoti nella loro ordinazione ricevono il potere di assolvere dai peccati, tuttavia, questo santo concilio stabilisce che nessuno, neppure un religioso, possa ascoltare le confessioni dei secolari – anche sacerdoti – ed essere giudicato adatto a questo ministero, se o non ha un beneficio parrocchiale o non è ritenuto capace dal vescovo con un esame – se questi lo crederà necessario – o in altro modo, e non ottiene l'approvazione. Questa dev'essere data gratuitamente. Ciò non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.

Canone XVI

Poiché nessuno dev'essere ordinato, se a giudizio del suo vescovo non sia utile o necessario alle sue chiese, il santo sinodo, conformemente al sesto canone del concilio di Calcedonia [372], stabilisce che nessuno, in futuro, venga ordinato, se non è addetto alla chiesa o al luogo pio, per la cui necessità od utilità viene assunto, dove egli eserciti i suoi doveri, senza andare vagando da una sede all'altra. Se per caso egli abbandonasse il posto, senza avere il permesso del vescovo, gli si proibisca l'esercizio dei sacri ministeri. Inoltre, nessun chierico straniero sia ammesso da nessun vescovo a celebrare i divini misteri e ad amministrare i sacramenti, senza lettere commendatizie del proprio ordinario.

Canone XVII

Perché le funzioni dei santi ordini, dal diaconato all'ostiariato, lodevolmente accolte nella chiesa fin dai tempi degli apostoli, e in molti luoghi per lungo tempo interrotte, siano

372. Concilio di Calcedonia, c. 6 (v. sopra p. 167).

Religione_in_Ita

rimesse in uso secondo i sacri canoni, e non siano criticate dagli eretici come inutili, il santo sinodo, desiderando vivamente di rimettere in uso quell'antica usanza, stabilisce che, in futuro tali ministeri non siano esercitati se non da quelli che sono costituiti in questi ordini.

Il concilio esorta, quindi, nel Signore, tutti e singoli i prelati e comanda loro di far in modo – per quanto è possibile – che nelle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali della loro diocesi, dove un popolo numeroso e i proventi della chiesa lo permettono, queste funzioni vengano ripristinate, assegnando a quelli che le esercitano uno stipendio sui redditi di qualche beneficio semplice o della fabbrica della chiesa, se vi fossero dei proventi, o dell'uno e dell'altra. Se poi questi chierici fossero negligenti, siano multati di una parte degli emolumenti o addirittura privati di essi, a giudizio dell'ordinario.

Se, inoltre, non si trovassero dei chierici celibatari per esercitare i quattro ordini minori, potranno essere loro sostituiti anche degli sposati di onesta vita, adatti a questi uffici, purché non bigami e a condizione che in chiesa portino la tonsura e l'abito clericale.

Canone XVIII

Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo [373] e se non sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano completamente dell'uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se

373. Cfr. *Gen* 8, 21.

Religione_in_Ita

non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.

Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della chiesa. Il concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa.

Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio.

Perché, poi, possano essere istruiti più facilmente nella disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre la veste clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e le altre conoscenze utili; attenderanno con ogni attenzione allo studio della sacra scrittura, dei libri ecclesiastici, delle omelie dei santi, al modo di amministrare i sacramenti, – specie per ascoltare le confessioni, – e impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.

Il vescovo procuri che ogni giorno assistano al sacrificio della messa; che almeno ogni mese si confessino, e secondo il giudizio del confessore, ricevano il corpo del nostro signore Gesù Cristo e che nei giorni festivi servano in cattedrale e nelle altre chiese del luogo: cose tutte, insieme ad altre opportune e necessarie a questo riguardo, che i singoli vescovi stabiliranno col consiglio dei due canonici più anziani e di maggior criterio, che essi eleggeranno come lo Spirito santo suggerirà loro. Questo consilio si darà da fare con visite frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate. Essi puniranno severamente i caratteri difficili e in-

Religione_in_Ita

correggibili e quelli che propagano cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni impedimento e porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa essere adatta a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.

Per costruire l'edificio del collegio, per dare un compenso ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese, oltre ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all'educazione e al mantenimento dei fanciulli, – che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di questo seminario –, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal vescovo e l'altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della città, la cui elezione spetti per uno al vescovo e per l'altro al clero, detrarranno una parte delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato, di qualsiasi ordine, – anche regolare –, qualità o condizione essi fossero; ed inoltre degli ospedali che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo la costituzione del concilio di Vienne *Quia contingit* [374], di ogni beneficio, anche regolare, di qualsiasi diritto di patronato o esente o di nessuna diocesi o annesso ad altre chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi altro luogo pio, anche esente. Detrarranno una parte anche dalle fabbriche delle chiese ed altri luoghi pii e da qualsiasi altro reddito e provento ecclesiastico, anche di altri collegi (in cui, tuttavia, non vi siano attualmente seminari di alunni e di maestri per promuovere il comune bene della chiesa: il concilio, infatti, ha voluto che questi fossero esenti, salvo per i redditi eccedenti al conveniente sostentamente degli stessi seminari), o di corporazioni o confraternite – che in alcuni luoghi sono dette scuole – di tutti i monasteri, ma non dei mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, da cui sogliono essere pagati sussidi ecclesiastici, e ai soldati

374. Concilio di Vienne, c. 17 (COD, 374-376).

Religione_in_Ita

di qualsiasi milizia ed ordine (eccettuati soltanto i frati di S. Giovanni di Gerusalemme).

Essi applicheranno e incorporeranno a questo collegio la parte così detratta, assieme ad alcuni benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità, o anche i prestimoni, o quelle che sono dette porzioni prestimoniali, anche prima che si rendano vacanti, naturalmente senza pregiudizio del culto divino e di quelli che le hanno.

Ciò abbia luogo anche se i benefici sono riservati. Né queste unioni ed aggiunte potranno esser sospese o impedite in alcun modo per la rinuncia degli stessi benefici; ma sortiranno assolutamente il loro effetto, non ostante qualsiasi vacanza, – anche nella curia romana –, e qualsiasi costituzione.

I possessori dei benefici, delle dignità, dei personati, e di tutti e singoli quegli enti che sono stati nominati poco fa, siano costretti dai vescovi a pagare questa porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri mezzi del diritto, non solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per caso pagare ad altri da questi frutti, ritenendo, tuttavia, « pro rata », quanto essi dovranno pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se lo crederanno, dell'aiuto del braccio secolare. Tutto ciò, – per quanto riguarda tutte e singole le prescrizioni suddette – non ostante qualsiasi privilegio, esenzione (anche se dovessero richiedere una deroga particolare), consuetudine, anche immemorabile, appello, citazione, che avesse forza di impedire l'esecuzione.

Nel caso, poi, che, mandate ad effetto queste unioni, – o anche in altra maniera – il seminario in tutto o in parte venga a trovarsi provvisto, allora la porzione detratta ai singoli benefici, come descritto sopra, sarà condonata in tutto o in parte dal vescovo, come la cosa esigerà.

Se in questa erezione e conservazione del seminario i prelati delle chiese cattedrali e delle altre chiese maggiori fossero negligenti e si rifiutassero di pagare la loro porzione, l'arcivescovo dovrà riprendere severamente il vescovo, il sinodo provinciale dovrà riprendere l'arcivescovo e quelli a lui superiori e costringerli a fare tutto ciò che è stato detto

Religione_in_Ita

e farà in modo, con ogni diligenza, che quest'opera santa e pia, dovunque si possa, venga realizzata.

Il vescovo, poi, si faccia fare ogni anno una relazione sui redditi di questo seminario, presenti due membri del capitolo ed altre due persone scelte dal clero della città. Inoltre, perché con minore spesa si possa provvedere all'istituzione di tali scuole, il santo sinodo stabilisce che i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari costringano e spingano in ogni modo – anche col togliere loro i frutti – quelli che hanno cattedre di insegnamento oppure l'ufficio di lettore o di insegnante, ad insegnare in queste scuole a quelli che devono essere istruiti: personalmente se sono capaci, altrimenti per mezzo di sostituti adatti, scelti da loro stessi e approvati dagli ordinari. Se a giudizio del vescovo questi non fossero degni, nominino un altro che sia degno, senza alcun diritto di appello. Se fossero negligenti nel far ciò, lo nomini lo stesso vescovo. Essi insegneranno quello che al vescovo sembrerà opportuno.

Per l'avvenire, poi, gli uffici e dignità attinenti all'insegnamento non siano conferiti se non ai dottori o ai maestri, o ai licenziati in sacra scrittura o in diritto canonico o a persone idonee e disponibili ad adempiere questo ufficio personalmente. Ogni provvista fatta in modo diverso sia nulla ed invalida. Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.

Se poi in qualche provincia le chiese fossero tanto povere, da non potersi erigere, in qualcuna, il collegio, il sinodo provinciale o il metropolita con i due suffraganei più anziani farà in modo che nella chiesa metropolitana o nella chiesa più comoda della provincia, con i frutti di due o più chiese, – in ciascuna delle quali il collegio non potrebbe essere facilmente costituito – vengano eretti uno o più collegi, come giudicherà opportuno, dove i fanciulli di quelle chiese siano educati.

Nelle chiese, invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo potrà avere uno o più seminari, come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno dipendere in tutto e per tutto da quello eretto e costituito nella città.

Religione_in_Ita

Per ultimo, se per le unioni, per la tassazione o assegnazione e incorporazione delle porzioni o per qualsiasi altro motivo, sorgesse qualche difficoltà, per cui la costituzione e la conservazione di questo seminario potrebbe esserne impedita o resa difficile, il vescovo e i deputati per questo problema o il sinodo provinciale, a seconda degli usi della regione, della qualità delle chiese e dei benefici, – limitando anche o aumentando quanto sopra abbiamo prescritto, se fosse necessario – potranno determinare e prendere ogni singolo provvedimento che sembrerà necessario ed opportuno al felice progresso di questo seminario.

Decreto sul giorno della futura sessione e sulle materie che in essa saranno trattate.

Lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indìce la prossima futura sessione per il giorno sedici del mese di settembre. In essa si tratterà del sacramento del matrimonio e di altri argomenti, se vi saranno questioni relative alla dottrina della fede, che possano essere portate a conclusione. Si tratterà anche delle provviste dei vescovati, delle dignità e degli altri benefici ecclesiastici e dei diversi articoli della riforma.

SESSIONE XXIV (11 novembre 1563)

(*Dottrina sul sacramento del matrimonio*).

Il vincolo del matrimonio fu dichiarato solennemente perpetuo e indissolubile dal primo padre del genere umano quando disse, sotto l'ispirazione dello Spirito santo: *Questo, ora, è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie: e saranno due in una sola carne* [375].

Che questo vincolo dovesse unire e congiungere due persone soltanto, Cristo Signore lo insegnò più apertamente, quando, riferendo quelle ultime parole come pronunciate da

375. *Gen* 2, 23-24 (*Mt* 19, 5; *Ef* 5, 31).

Religione_in_Ita

Dio, disse: *Quindi, ormai non sono più due, ma una sola carne* e immediatamente confermò la stabilità di quel vincolo, affermata da Adamo tanto tempo prima, con queste parole: *L'uomo, quindi, non separi quello che Dio ha congiunto* [376].

Lo stesso Cristo, autore e perfezionatore dei santi sacramenti, con la sua passione ci ha meritato la grazia, che perfezionasse quell'amore naturale, ne confermasse l'indissolubile unità e santificasse gli sposi. Cosa che Paolo apostolo accenna, quando dice: *Uomini, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa ed ha sacrificato se stesso per essa* [377]. E poco dopo soggiunge: *Grande è questo sacramento. Io dico in Cristo e nella chiesa* [378].

Poiché, quindi, il matrimonio nella legge evangelica è superiore per la grazia di Cristo agli antichi matrimoni, giustamente i nostri santi padri, i concili e la tradizione della chiesa universale hanno sempre insegnato che si dovesse annumerare tra i sacramenti della nuova legge.

Insanendo contro di essa, uomini empi di questo secolo non solo si sono formati un'opinione falsa di questo venerabile sacramento, ma secondo il proprio costume, col pretesto del vangelo hanno introdotto la libertà della carne e con la bocca e con gli scritti hanno affermato molte cose aliene dal senso della chiesa cattolica e dalla tradizione approvata dai tempi degli apostoli, non senza grande danno dei fedeli cristiani.

Perciò il santo e universale sinodo, volendo opporsi alla loro temerità, ha determinato di sterminare le eresie e gli errori più notevoli di questi scismatici e di stabilire contro gli stessi eretici ed i loro errori i seguenti anatematismi.

Canoni sul sacramento del matrimonio

1. Se qualcuno dirà che il matrimonio non è in senso vero e proprio uno dei sette sacramenti della legge evangelica,

376. *Mt* 19, 6; *Mc* 10, 8-9.
377. *Ef* 5, 25.
378. *Ef* 5, 32.

Religione_in_Ita

istituito da Cristo, ma che è stato inventato dagli uomini nella chiesa, e non conferisce la grazia, sia anatema.

2. Chi dirà che è lecito ai cristiani avere nello stesso tempo più mogli e che ciò non è proibito da alcuna legge divina, sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che solo i gradi di consanguineità e di affinità enumerati nel Levitico [379] possono impedire di contrarre il matrimonio e possono sciogliere uno già contratto e che la chiesa non può dispensare da qualcuno di essi o costituirne in numero maggiore che lo impediscano e lo sciolgano, sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che la chiesa non poteva stabilire degli impedimenti dirimenti il matrimonio, o che stabilendoli ha errato, sia anatema.

5. Se qualcuno dirà che per motivo di eresia o a causa di una convivenza molesta o per l'assenza esagerata dal coniuge si possa sciogliere il vincolo matrimoniale, sia anatema.

6. Se qualcuno dirà che il matrimonio rato e non consumato non venga sciolto con la professione solenne di uno dei coniugi, sia anatema.

7. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna che secondo la dottrina evangelica ed apostolica [380] non si può sciogliere il vincolo del matrimonio per l'adulterio di uno dei coniugi, e che l'uno e l'altro (perfino l'innocente, che non ha dato motivo all'adulterio) non possono, mentre vive l'altro coniuge, contrarre un altro matrimonio, e che, quindi, commette adulterio colui che, lasciata l'adultera, ne sposi un'altra, e colei che, scacciato l'adultero, si sposi con un altro, sia anatema.

379. Cfr. *Lv* 18, 6-18.

380. Cfr. soprattutto *Mt* 5, 32; 19, 9; *Mc* 10, 11-12; *Lc* 16, 18; *I Cor* 7, 11.

Religione_in_Ita

8. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando, per vari motivi, stabilisce che si può fare la separazione dalla coabitazione tra i coniugi, a tempo determinato o indeterminato, sia anatema.

9. Se qualcuno dirà che i chierici costituiti negli ordini sacri o i religiosi che hanno emesso solennemente il voto di castità, possono contrarre matrimonio, e che questo, una volta contratto, sia valido, non ostante la legge ecclesiastica o il voto, e che sostenere l'opposto non sia altro che condannare il matrimonio; e che tutti quelli che sentono di non avere il dono della castità (anche se ne hanno fatto il voto) possono contrarre matrimonio, sia anatema. Dio, infatti, non nega questo dono a chi lo prega [381] con retta intenzione e non permette che noi siamo tentati al di sopra di quello che possiamo [382].

10. Se qualcuno dirà che lo stato coniugale è da preferirsi alla verginità o al celibato e che non è cosa migliore e più beata rimanere nella verginità e nel celibato, che unirsi in matrimonio [383], sia anatema.

11. Se qualcuno dirà che la proibizione della solennità delle nozze in alcuni periodi dell'anno è una superstizione tirannica, che ha avuto origine dalla superstizione dei pagani o condannerà le benedizioni e le altre cerimonie, di cui la chiesa fa uso in esse, sia anatema.

12. Se qualcuno dirà che le cause matrimoniali non sono di competenza dei giudici ecclesiastici, sia anatema.

Canoni sulla riforma del matrimonio

Capitolo I

Quantunque non si debba dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti,

381. Cfr. *Mt* 7, 7-8; *Gc* 1, 5 e altri.
382. Cfr. *I Cor* 10, 13.
383. Cfr. *Mt* 19, 11-12; *I Cor* 7, 25-26; 7, 38; *Ap* 14, 4.

Religione_in_Ita

siano rati e veri matrimoni, almeno fino a che la chiesa non li abbia dichiarati invalidi, – e che, quindi, a buon diritto debbano condannarsi (come il santo sinodo in realtà condanna) quelli che negano che essi siano veri e rati e chi falsamente afferma che i matrimoni contratti dai figli senza il consenso dei genitori siano nulli, e che questi possano invalidarli o annullarli, – tuttavia la santa chiesa di Dio li ha sempre, per giustissimi motivi, detestati e proibiti.

Il santo sinodo però deve riconoscere che tali proibizioni per la disobbedienza degli uomini non servono a nulla e considera i gravi peccati che nascono da questi matrimoni, specie di coloro che rimangono in una condizione di dannazione, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un'altra, e vivono con essa in perpetuo adulterio. Ora la chiesa, che non giudica delle intenzioni occulte, non può ovviare a questo male, se non provvede con qualche rimedio più efficace,

Seguendo, perciò, le orme del sacro concilio Lateranense [384], celebrato sotto Innocenzo III, comanda che in avvenire, prima che si contragga il matrimonio, per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi il parroco dei contraenti dichiari pubblicamente in chiesa, durante la santa messa, tra chi debba contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si proceda alla celebrazione del matrimonio dinanzi alla chiesa, dove il parroco, interrogati l'uomo e la donna, ed inteso il loro mutuo consenso, dica: *Io vi congiungo in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo*, o si serva di altra formula, secondo il rito consueto in ciascuna provincia.

Se poi in qualche caso vi fosse il fondato sospetto che, facendo tante pubblicazioni, il matrimonio potrebbe essere maliziosamente impedito, allora si faccia solo una pubblicazione, o il matrimonio venga celebrato almeno alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Quindi, prima della consumazione, si facciano le pubblicazioni in chiesa,

384. Concilio Lateranense IV, c. 51 (v. sopra pp. 261-262).

Religione_in_Ita

affinché se vi fosse qualche impedimento sia facilmente scoperto, a meno che l'ordinario stesso non giudichi opportuno che le predette pubblicazioni vengano omesse, cosa che il santo sinodo rimette alla sua prudenza e al suo criterio.

Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera diversa da quella prescritta, e cioè presente il parroco o altro sacerdote, con la licenza dello stesso parroco o dell'ordinario e con due o tre testimoni, il santo sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tal modo e dichiara nulli e vani questi contratti; e col presente decreto li rende vani e li annulla.

Comanda, inoltre, che siano gravemente puniti a giudizio dell'ordinario, il parroco e qualsiasi altro sacerdote, che con minor numero di testimoni assistesse a tale contratto; e i testimoni che lo facessero senza il parroco o altro sacerdote; ed anche gli stessi contraenti.

Il santo sinodo, inoltre, raccomanda che gli sposi, prima della benedizione sacerdotale – da riceversi in chiesa – non abitino insieme nella stessa casa. Stabilisce anche che la benedizione debba essere impartita dal proprio parroco e che nessun altro, fuorché lo stesso parroco o l'ordinario, possa concedere la licenza di dare questa benedizione ad altro sacerdote, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, – che deve dirsi piuttosto corruzione – o privilegio.

Se un parroco od altro sacerdote, sia regolare che secolare, – anche se crede di poterlo fare per un privilegio o per una consuetudine immemorabile –, osasse unire in matrimonio o benedire sposi di altra parrocchia, senza il permesso del loro parroco, per disposizione stessa del diritto rimanga sospeso fino a quando non sia assolto dall'ordinario del parroco che avrebbe dovuto assistere al matrimonio, o che avrebbe dovuto impartire la benedizione.

Il parroco abbia un registro, in cui scriva accuratamente i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo in cui fu contratto il matrimonio, e lo conservi diligentemente presso di sé.

Religione_in_Ita

Da ultimo, il santo sinodo esorta i coniugi che prima di contrarre il matrimonio, o almeno tre giorni prima della sua consumazione, confessino diligentemente i propri peccati, e si accostino piamente al santissimo sacramento dell'eucarestia.

Se vi fossero poi delle province che, oltre a queste, abbiano anche altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il santo sinodo desidera vivamente che vengano conservate.

E perché precetti così salutari non debbano rimanere ignoti a qualcuno, comanda a tutti gli ordinari che, non appena lo possano, facciano in modo che questo decreto venga reso noto e spiegato al popolo in ogni chiesa parrocchiale delle loro diocesi. Nel primo anno, ciò dovrà farsi spessissimo; poi, quando lo crederanno necessario.

Stabilisce, inoltre, che questo decreto cominci ad andare in vigore, in ogni parrocchia, a trenta giorni dalla prima pubblicazione nella stessa parrocchia.

Capitolo II

L'esperienza insegna che molte volte, per la moltitudine delle proibizioni, si contraggono ignorantemente matrimoni in casi proibiti. Allora, o si continua nel matrimonio non senza grande peccato o esso si scioglie non senza grave scandalo.

Il concilio, quindi, volendo provvedere a questo inconveniente, a cominciare dall'impedimento della parentela spirituale, stabilisce che solo uno, uomo o donna secondo le prescrizioni dei sacri cànoni, o al massimo un uomo e una donna possano tenere il battezzato al battesimo. Tra essi, il battezzato stesso e il padre e la madre di lui, come pure tra il battezzante e il battezzato e il padre e la madre del battezzato soltanto, si determini la parentela spirituale.

Il parroco, prima di recarsi a conferire il battesimo, si informi diligentemente da quelli cui spetta, quale o quali persone essi hanno scelto per ricevere il battezzato dal sacro fonte, ed ammetta a tale ufficio soltanto quella o quelle; trascriva i loro nomi nel registro, e li informi della parentela che hanno contratto, perché non possano essere scusati da alcuna ignoranza.

Religione_in_Ita

Se poi anche altri oltre quelli designati, toccassero il battezzato, questi non contrarranno in nessun modo parentela spirituale. Le costituzioni in contrario non avranno alcun valore. Se poi per colpa o negligenza del parroco si facesse diversamente, sia punito a giudizio dell'ordinario.

Anche la parentela che nasce dalla confermazione non deve estendersi oltre chi conferma e chi viene confermato, suo padre e sua madre, e chi tocca il bambino. Tutti gli impedimenti di questa parentela spirituale che riguardano altre persone siano assolutamente aboliti.

Capitolo III

Il santo concilio toglie del tutto l'impedimento di giustizia di pubblica onestà, quando gli sponsali per qualsiasi motivo non fossero validi. Ma quando sono validi, non oltrepassi il primo grado, poiché negli altri (gradi) questa proibizione non può più essere osservata senza danno.

Capitolo IV

Questo santo sinodo, inoltre, indotto da questi ed altri gravissimi motivi, restringe solo ai parenti in primo e secondo grado l'impedimento che deriva dall'affinità contratta con la fornicazione e che scioglie il matrimonio contratto in seguito. E stabilisce che negli altri gradi questa affinità non scioglie il matrimonio contratto in seguito.

Capitolo V

Chi consapevolmente credesse di poter contrarre matrimonio nei gradi proibiti, sia separato e non abbia alcuna speranza di ottenere la dispensa. Ciò si osservi in modo particolare con chi osasse non solo contrarre il matrimonio, ma consumarlo. Se poi l'avesse fatto per ignoranza, per aver trascurato le solennità prescritte nel contrarre il matrimonio, sia soggetto alle stesse pene: non è degno, infatti, di trovar facilmente benevolenza presso la chiesa, chi ha trascurato i suoi salutari ammonimenti. Ma se, pur essendosi

Religione_in_Ita

attenuti alle forme, in seguito si venisse a conoscere qualche impedimento, di cui egli, probabilmente, non ha avuto conoscenza, in questo caso più facilmente – e gratuitamente – gli si potrà concedere la dispensa.

Per i matrimoni da contrarre non si concedano assolutamente dispense, o raramente; ciò, inoltre, non senza motivo e gratuitamente. Nel secondo grado non si dispensi mai, se non tra grandi prìncipi e per un pubblico motivo.

Capitolo VI

Il santo concilio stabilisce che tra il rapitore e la persona rapita non possa aver luogo alcun matrimonio, per tutto il tempo che essa rimane in potere del rapitore. Se la persona rapita, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, acconsentisse ad averlo per marito, il rapitore la prenda pure in moglie, ma il rapitore stesso e tutti quelli che gli hanno dato il loro consiglio e prestato il loro aiuto e il loro favore siano *ipso iure* scomunicati, infami per sempre e incapaci di qualsiasi dignità. Se poi fossero chierici, decadano dalla propria condizione. Il rapitore, inoltre, sia che la sposi, sia che non la sposi, sia obbligato a dare una dote alla persona rapita, proporzionata alla sua condizione, secondo la decisione del giudice.

Capitolo VII

Vi sono molti che vagano qua e là e non hanno fissa dimora. Poiché sono di indole cattiva, abbandonata la prima moglie, ne prendono un'altra, o addirittura più, in diversi luoghi, mentre essa vive ancora. Il santo sinodo intende rimediare a questa piaga e ammonisce paternamente tutti quelli, cui spetta, di non esser troppo facili ad ammettere al matrimonio questo genere di individui vaganti. Ed esorta anche le autorità secolari, perché li reprimano severamente.

Ai parroci poi comanda di non assistere ai loro matrimoni, senza aver assunto prima diligenti informazioni, e se, dopo aver riferito la cosa all'ordinario, non hanno prima ottenuto la licenza di fare ciò.

Religione_in_Ita

Capitolo VIII

È grave peccato, certamente, che uomini non sposati abbiano concubine. Ma che anche uomini ammogliati vivano in questo stato di dannazione ed osino, qualche volta, mantenerle e tenerle in casa con le mogli, ciò è gravissimo, ed è atteggiamento di particolare disprezzo contro questo grande sacramento.

Perciò il santo sinodo, volendo provvedere con opportuni rimedi ad un male così grande, stabilisce che questi concubinari, sia liberi che ammogliati, di qualsiasi stato, dignità e condizione essi siano, se, ammoniti di ciò dall'ordinario – anche d'ufficio – per tre volte, non rimandano le concubine e non cessano la vita in comune con esse, debbano esser colpiti dalla scomunica e che non possano esser assolti fino a quando non obbediranno realmente all'ammonizione fatta.

Se poi, incuranti delle censure, rimanessero nel concubinato per un anno, l'ordinario proceda severamente contro di essi, secondo la qualità del delitto.

Quanto a quelle donne, – siano esse maritate o nubili –, che vivono pubblicamente con gli adulteri o concubinari, se esse, ammonite tre volte, non obbediranno, siano gravemente punite dagli ordinari dei luoghi, d'ufficio, anche senza che qualcuno lo richieda, a seconda della colpa, e siano cacciate dalla città o dalla diocesi, se questo sembrerà opportuno agli stessi ordinari, chiamando in aiuto, se necessario, il braccio secolare. Le altre pene stabilite contro gli adulteri e i concubinari rimarranno in vigore.

Capitolo IX

Gli affetti terreni e le passioni, spessissimo accecano tanto gli occhi della mente dei signori temporali e delle autorità, da costringere con minacce e pene uomini e donne della loro giurisdizione – specie se ricchi e se hanno la speranza di una grande eredità – a contrarre il matrimonio contro loro volontà con quelli che gli stessi signori e magistrati impongono loro.

Religione_in_Ita

E poiché è sommamente empio che sia violata la libertà del matrimonio e che le ingiustizie nascano proprio da coloro, da cui si dovrebbe attendere l'esatta osservanza delle leggi, il santo sinodo comanda a tutti – di qualsiasi grado, dignità e condizione – sotto pena di scomunica *ipso facto*, di non voler impedire in nessun modo, direttamente o indirettamente, ai loro sudditi o a qualsiasi altro, di contrarre liberamente matrimonio.

Capitolo X

Dall'avvento del Signore nostro Gesù Cristo fino al giorno dell'epifania, e dal mercoledì delle ceneri all'ottava di Pasqua compresa, il santo sinodo dispone che tutti osservino le antiche proibizioni delle nozze solenni. Negli altri tempi, permette che esse possano celebrarsi solennemente; ma i vescovi faranno in modo che esse siano celebrate con quella moderazione e dignità che il rito comporta: il matrimonio, infatti, è cosa santa e dev'essere trattato santamente.

Decreto di riforma.

Lo stesso santo sinodo, proseguendo la materia della riforma, dispone che nella presente sessione si debba stabilire quanto segue.

Canone I

Se in ogni grado della chiesa bisogna far in modo con provvida consapevolezza che nella casa del Signore niente sia disordinato, né fuori posto, molto maggiormente bisogna far in modo di non errare nella elezione di colui che viene costituito al di sopra di ogni grado: infatti lo stato e l'ordine di tutta la famiglia del Signore sarà diverso, se quello che si richiede nelle membra verrà a mancare nel capo [385].

Quindi, benché altrove [386] il santo sinodo abbia dato alcune utili prescrizioni riguardo a coloro che devono esser

385. Cfr. LEONE I, *Ep.* 12 (PL 54, 647).

386. Sessione VI, c. 1 de ref.; sessione VII, c. 1; sessione XXII, c. 2 (v. sopra pp. 557-559, 566 e 652-653).

Religione_in_Ita

promossi alle chiese cattedrali e superiori, crede, tuttavia, che questo ufficio sia tale, che se si considerasse in proporzione della sua grandezza, non sembrerebbe mai abbastanza tutelato. Il concilio quindi stabilisce che non appena una chiesa si rende vacante, sia in pubblico che in privato si rivolgano a Dio suppliche e preghiere. Preghiere e suppliche siano indette anche dal capitolo per tutta la città e per tutta la diocesi, perché il clero e il popolo possano impetrare da Dio un buon pastore.

Inoltre, pur non innovando nulla, su questo argomento per il presente stato dei tempi, esorta ed ammonisce tutti quelli che hanno in qualsiasi modo per concessione della santa sede, o anche diversamente, titolo a intervenire nella promozione dei futuri prelati perché si ricordino, prima di ogni altra cosa, che essi non possono fare nulla di più utile per la gloria di Dio e la salvezza dei popoli, che procurare che vengano promossi pastori buoni e adatti a governare la chiesa. Li ammonisce anche che essi, divenendo partecipi dei peccati degli altri, peccano gravemente, se non procureranno diligentemente che vengano scelti a governare quelli che essi stimano più degni e più utili alla chiesa, mossi non da preghiere, da umano affetto o dai suggerimenti di chi briga, ma dai loro meriti: quelli nati da legittimo matrimonio e che presentano una vita, un'età, una dottrina e tutte le altre qualità, che sono richiesti dai sacri canoni e dai decreti di questo sinodo Tridentino.

E poiché nell'assumere le informazioni – serie e utili – degli uomini onesti e dotti su tutte queste qualità, non si può avere un modo dappertutto uniforme, data la varietà delle nazioni, dei popoli e dei costumi, il santo concilio comanda che nel sinodo provinciale – che il metropolita deve tenere – sia prescritto per ogni luogo e provincia un proprio schema per l'esame, l'inchiesta o l'istruttoria che si deve fare, da approvarsi dal santissimo pontefice romano, secondo l'utilità dei luoghi. In tal modo quando, poi, questo esame o inchiesta sulla persona da promuoversi è stata completata, sia redatta in atto pubblico e con l'insieme delle testimonianze e la professione di fede da essa fatta, sia senz'altro trasmessa

Religione_in_Ita

al più presto al pontefice romano, affinché lo stesso sommo pontefice, dopo aver preso completa visione di tutta la pratica e delle persone, possa più utilmente provvedere per mezzo loro alle chiese – se saranno trovati adatti – per l'utilità del gregge del Signore.

Inoltre, tutte le ricerche, le informazioni, le testimonianze, le prove di qualsiasi natura, che si sono potute raccogliere sulle qualità di colui che dev'essere promosso e sullo stato della chiesa, da qualsiasi persona, anche nella curia romana, vengano esaminate diligentemente da un cardinale che poi ne farà la relazione in concistoro e da tre altri cardinali; la relazione sia confermata dalla firma del cardinale relatore e dei tre cardinali. In essa ciascuno dei quattro cardinali affermi separatamente, che, usata accurata diligenza, ha trovato le persone, che devono essere promosse, fornite delle qualità richieste dal diritto e da questo santo sinodo, e di avere la persuasione – a rischio dell'eterna salute – che essi sono adatti ad esser messi a capo delle chiese. Fatta poi la relazione in un primo concistoro, perché frattanto con più matura riflessione si possa giungere ad una più profonda conoscenza della inchiesta, si differisca il giudizio ad altro concistoro, a meno che al pontefice non sembri opportuno fare diversamente.

Stabilisce, inoltre, lo stesso concilio che tutte e singole le prescrizioni che sono state emanate, altre volte, nello stesso sinodo, per quanto riguarda la vita, l'età, la dottrina e le altre qualità dei vescovi che dovranno essere eletti, debbano osservarsi anche nella creazione dei cardinali della santa chiesa romana, anche se fossero solo diaconi, e che il pontefice romano, per quanto possibile, eleggerà da tutte le nazioni della cristianità, a seconda che li troverà adatti.

Da ultimo lo stesso sinodo, scosso dai tanti gravissimi mali che travagliano la chiesa, non può non ricordare che niente è più necessario alla chiesa di Dio che il pontefice romano mostri quella sollecitudine che in forza del suo ufficio deve a tutta la chiesa specialmente nello scegliere solo dei cardinali eccellenti e nel mettere a capo delle singole chiese pastori ottimi e adatti. Ciò con tanta maggior ragione, in

Religione_in_Ita

quanto il signore nostro Gesù Cristo, gli chiederà conto del sangue di quelle sue pecore che dovessero perire a causa del cattivo governo di pastori negligenti e immemori del loro ufficio.

Canone II

Se i concili provinciali in qualche posto sono stati trascurati, vengano ripresi per regolare i costumi, correggere le colpe, comporre le controversie, e per le altre cose permesse dai sacri canoni.

Perciò i metropoliti stessi, – o se essi ne fossero legittimamente impediti, il coepiscopo più anziano, – almeno entro un anno dalla fine del presente concilio, e, in seguito, almeno ogni tre anni, non trascuri di riunire il sinodo della sua provincia, dopo l'ottava della Pasqua del nostro signore Gesù Cristo, o in altro tempo più comodo, secondo l'usanza della provincia. Ad esso devono assolutamente partecipare tutti i vescovi e gli altri che per diritto o per consuetudine sono obbligati ad intervenirvi, eccettuati quelli, soltanto, che dovrebbero attraversare il mare con immediato pericolo.

Al di fuori di tale occasione i vescovi comprovinciali non siano più costretti, contro la loro volontà, a recarsi alla chiesa metropolitana col pretesto di qualsiasi consuetudine. Similmente i vescovi che non dipendono da nessun arcivescovo, una volta per sempre scelgano un metropolita vicino, al cui sinodo provinciale siano tenuti a partecipare con gli altri, ed osservino e facciano osservare quelle decisioni che vi fossero state prese. In tutte le altre cose, la loro esenzione e i loro privilegi siano sani e salvi.

Si celebrino anche, ogni anno, i sinodi diocesani; ad essi dovranno recarsi anche tutti quegli esenti che, se non fossero esenti avrebbero l'obbligo di parteciparvi, e che non sono soggetti ai capitoli generali. Quelli che hanno la cura di chiese parrocchiali o di altre, anche annesse, chiunque essi siano, dovranno partecipare al sinodo.

I metropoliti, i vescovi e gli altri menzionati sopra che in questi problemi fossero negligenti, incorreranno nelle pene sancite dai sacri canoni.

Religione_in_Ita

Canone III

I patriarchi, i primati, i metropoliti e i vescovi non manchino di visitare personalmente la propria diocesi; se ne fossero legittimamente impediti, lo facciano per mezzo del loro vicario generale o di un visitatore. Se ogni anno non potessero visitarla completamente per la sua estensione, ne visitino almeno la maggior parte, in modo tale, però, che nel giro di due anni, o personalmente o per mezzo dei loro visitatori, terminino di visitarla.

I metropoliti, visitata completamente la propria diocesi, non visitino le chiese cattedrali e le diocesi dei loro comprovinciali, se non per un motivo, conosciuto e approvato nel concilio provinciale. Gli arcidiaconi, i decani e gli altri inferiori, in quelle chiese in cui fino ad ora hanno usato fare legittimamente la visita, in avvenire potranno farla solo personalmente, con un notaio e col consenso del vescovo.

Anche i visitatori che devono essere scelti dal capitolo, – dove il capitolo ha diritto di visita, – devono prima essere approvati dal vescovo. Ma non perciò il vescovo, o, se egli fosse impedito, il suo visitatore, non avranno il diritto di visitare le stesse chiese per proprio conto. Anzi gli arcidiaconi e gli altri inferiori saranno tenuti a presentargli entro un mese la relazione della visita fatta e a mostrargli le deposizioni dei testi e tutti gli atti. Ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi esenzione e privilegio.

Scopo principale di tutte queste visite sia quello di portare la sana e retta dottrina, dopo aver fugato le eresie; di custodire i buoni costumi e correggere quelli corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammonizioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire tutte quelle altre cose che, secondo il luogo, il tempo, l'occasione, e la prudenza dei visitatori, possono portare un frutto ai fedeli.

E perché queste cose possano avere più facilmente esito felice, tutti quelli che abbiamo nominato ed a cui spetta la visita, sono esortati a tenere verso tutti paterna carità e zelo cristiano. Contenti, quindi, di un numero modesto di

Religione_in_Ita

cavalli e di servitori, cerchino di portare a termine la visita al più presto possibile e tuttavia con la dovuta diligenza. E intanto facciano in modo di non esser di peso e di aggravio a nessuno con spese inutili; e non prendano nulla, né essi, né qualcuno dei loro, come diritto di visita, anche per visite a legati per usi pii, – fuorché quello che è loro dovuto di diritto per lasciti pii, o per qualsiasi altro titolo, – né denaro, né regali di qualsiasi genere, anche se in qualsiasi modo vengano offerti, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile.

Si eccettuano, tuttavia, le spese per il vitto, che dovranno essere sostenute per loro e per quelli che li accompagnano in modo frugale e moderato, e solo per le necessità del tempo e non oltre. Si lascia tuttavia alla libera scelta di quelli che sono visitati, di dare una somma di denaro secondo quanto erano soliti pagare, ovvero di offrire il sostentamento accennato, salvo il diritto delle antiche convenzioni stabilite con i monasteri ed altri luoghi pii e con le chiese non parrocchiali, che deve rimanere intatto.

In quei luoghi e province dove vi è la consuetudine che i visitatori non ricevano né il mantenimento, né denaro, né alcun'altra cosa, ma che si faccia tutto gratuitamente, vi si osservi questa consuetudine.

Che se per caso qualcuno (Dio non voglia!) in tutti i casi suddetti osasse prendere qualche cosa di più, questi, oltre alla restituzione del doppio entro un mese, sia colpito anche con altre pene, secondo la costituzione del concilio generale di Lione *Exigit* [387] e con altre ancora nel sinodo provinciale, a giudizio del sinodo, senza speranza di perdono.

I patroni non pretendano in nessun modo di ingerirsi nell'amministrazione dei sacramenti; né si immischino nella visita agli ornamenti della chiesa o nei proventi dei beni immobili o delle fabbriche, se non nella misura che compete ad essi in forza della costituzione e della fondazione; attendano, invece, a queste cose i vescovi stessi. E procurino che

387. Concilio II di Lione, c. 24 (v. sopra pp. 311-312).

Religione_in_Ita

i redditi delle fabbriche siano spesi in usi necessari ed utili per la chiesa, come ad essi sembrerà più conveniente.

Canone IV

Il santo sinodo, desiderando che l'ufficio della predicazione, che è il principale dovere dei vescovi, venga esercitato quanto più frequentemente è possibile per la salvezza dei fedeli, adattando meglio alle necessità dei tempi presenti i canoni emanati un tempo su questo argomento sotto Paolo III [388], di felice memoria, comanda che essi espongano le sacre scritture e la legge divina: nella propria chiesa, personalmente, o, se ne fossero legittimamente impediti, mediante persone assunte per la predicazione, nelle altre chiese di città o della diocesi per mezzo dei parroci, o, qualora questi ne fossero impediti, per mezzo di altri da designarsi dal vescovo, a spese di quelli che sono tenuti o sono soliti accollarsi queste spese, almeno tutte le domeniche e nelle feste solenni, durante la quaresima e l'avvento del Signore, ogni giorno, o almeno tre volte la settimana, se lo credono opportuno, ed inoltre ogni volta che ciò possa esser stimato utile.

Il vescovo ammonisca diligentemente il popolo che ognuno è tenuto a recarsi nella propria parrocchia, se può farlo facilmente, per ascoltare la parola di Dio. Nessun secolare o regolare osi predicare – anche nelle chiese del suo ordine, qualora il vescovo fosse contrario. Gli stessi vescovi avranno anche cura che almeno nei giorni di domenica e negli altri festivi in ogni parrocchia i bambini siano diligentemente istruiti da chi ne ha il dovere, nei rudimenti della fede e in ciò che riguarda l'obbedienza a Dio e ai genitori. Se sarà necessario li costringeranno anche con le censure ecclesiastiche. Tutto ciò, non ostante i privilegi e le consuetudini. Nelle altre cose, conservino la loro forza le disposizioni che sono state emanate sotto lo stesso Paolo III sul dovere della predicazione.

388. Sessione V, cc. 1-3 de ref. (v. sopra pp. 532-533).

Religione_in_Ita

Canone V

Le cause criminali più gravi contro i vescovi, – anche di eresia (Dio non voglia!) –, che importino la deposizione o la privazione, siano trattate e portate a conclusione solo dal romano pontefice. Se poi si trattasse di una causa che necessariamente debba essere istruita fuori della curia romana, non sia affidata a nessuno, fuorché a metropoliti o a vescovi, scelti dal papa.

Questo sia un mandato speciale e sia firmato dallo stesso sommo pontefice. Esso non conferisca mai un potere più ampio di quello di ricostruire il solo fatto, e di istruire il processo, che manderà subito al romano pontefice, riservando a lui solo la sentenza definitiva. Quanto al resto, si osservino da tutti le norme stabilite un tempo sotto Giulio III [389], di felice memoria, su questo argomento, e la costituzione emanata sotto Innocenzo III, nel concilio generale: *Qualiter et quando* [390], che il santo sinodo rinnova. Le cause criminali minori dei vescovi, invece, siano trattate e concluse solo nel concilio provinciale o da persone scelte dal concilio provinciale.

Canone VI

In tutti i casi di irregolarità e di sospensione che hanno origine da delitto occulto – eccettuato quello che deriva da omicidio volontario e gli altri portati dinanzi al foro contenzioso – sia permesso ai vescovi dispensare; così pure sia lecito ad essi assolvere gratuitamente nel foro della coscienza qualsiasi colpevole, a loro soggetto, personalmente, nella propria diocesi, o per mezzo del vicario, da designarsi a ciò con speciale mandato, in qualsiasi caso occulto, anche in quelli riservati alla santa sede, imposta, naturalmente, una salutare penitenza. La stessa facoltà sia loro concessa, ma non ai loro vicari, nel delitto di eresia, nello stesso foro della coscienza.

389. Sessione XIII, cc. 7-8 de ref. (v. sopra p. 589).
390. Concilio Lateranense IV, c. 8 (v. sopra pp. 232-234).

Religione_in_Ita

Canone VII

Perché il popolo fedele riceva i sacramenti con maggiore riverenza e devozione dell'anima, il santo sinodo comanda a tutti i vescovi che non solo quando questi sacramenti devono essere amministrati da loro, personalmente, spieghino, prima, la loro efficacia e la loro utilità, secondo l'intelligenza di chi li riceve, ma facciano in modo che la stessa cosa si faccia piamente e prudentemente dai singoli parroci, anche in lingua volgare, se necessario e se si può fare senza incomodo.

Ciò venga fatto secondo la forma che prescriverà il sinodo nella catechesi dei singoli sacramenti, che i vescovi avranno cura di far tradurre in lingua volgare e di far esporre al popolo da tutti i parroci. Durante la santa messa, inoltre, o nella celebrazione delle sacre funzioni, spieghino in volgare nelle singole feste o solennità, la parola di Dio e le esortazioni alla salvezza e si sforzino di inciderla nel cuore di tutti (lasciate da parte le questioni inutili), e di istruirli nella legge del Signore.

Canone VIII

L'apostolo ammonisce che quelli che mancano pubblicamente, devono essere pubblicamente corretti [391]. Perciò, quando qualcuno commette un delitto pubblicamente e alla presenza di molti, per cui non si può dubitare che altri siano stati offesi e scossi dallo scandalo, bisogna imporre pubblicamente a costui una penitenza proporzionata, secondo la gravità della colpa, sicché con la testimonianza della sua punizione riporti sulla retta via quelli che con il suo esempio aveva spinto ad agire perversamente. Il vescovo, tuttavia, potrà commutare questo genere di penitenza pubblica in altro, occulto, quando questo gli sembrasse più adatto.

In tutte le chiese cattedrali, inoltre, – dove ciò si può fare senza difficoltà – sia istituito dal vescovo un peniten-

391. Cfr. *I Tm* 5, 20.

Religione_in_Ita

ziere unendo a tale funzione una prebenda di prossima vacanza. Questi sia maestro, dottore, licenziato in teologia o in diritto canonico, abbia quarant'anni; e ad ogni modo, sia il più idoneo che si possa trovare, considerata la qualità del luogo. Quando egli ascolterà, in chiesa, le confessioni, sia considerato presente al coro.

Canone IX

Le norme che un tempo sono state emanate sulla diligenza che i vescovi devono usare nella visita dei benefici, anche esenti, sotto Paolo III, di felice memoria [392], e, recentemente, sotto il beatissimo signore nostro Pio IV [393], in questo stesso concilio, siano osservate anche per quanto riguarda le chiese secolari, che si dicono non essere in nessuna diocesi. Esse, quindi, saranno visitate dal vescovo, la cui chiesa cattedrale è la più vicina (se ciò risulta), altrimenti da colui, che una volta per sempre sia stato eletto nel concilio provinciale dal prelato di quel luogo, come delegato della sede apostolica. Non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.

Canone X

Perché i vescovi possano mantenere più facilmente nella sottomissione e nell'obbedienza il popolo che essi governano, in tutto ciò che riguarda la visita e la correzione dei costumi dei loro sudditi, abbiano il diritto e il potere – anche come delegati della sede apostolica – di comandare, regolare, punire ed eseguire, conforme alle norme dei sacri canoni, quelle cose che, secondo la loro prudenza, sembreranno loro necessarie all'emendazione e all'utilità dei loro sudditi.

In quei problemi, inoltre, che riguardano la visita o la correzione dei costumi [394], né l'esenzione, né proibizione

392. Sessione VI, c. 4 de ref.; sessione VII, c. 8 de ref. (v. sopra pp. 560 e 569).

393. Sessione XXI, c. 8 de ref. (v. sopra pp. 640-641).

394. Sessione XIII, c. 1; sessione XIV, c. 4; sessione XXII, c. 1 (v. sopra pp. 586-587; 615-616; 651-652).

Religione_in_Ita

alcuna, né appello o querela, anche se interposta presso la sede apostolica, potranno impedire o sospendere in alcun modo l'esecuzione di quanto è stato da loro comandato, stabilito, giudicato.

Canone XI

Poiché si deve costatare che i privilegi e le esenzioni, che per vari motivi vengono concessi a molti, producono oggi una certa confusione nella giurisdizione dei vescovi, e danno agli esenti occasione di una vita rilassata, il santo sinodo dispone che, se qualche volta si crederà opportuno per motivi giusti, gravi, e in qualche modo necessari, insignire qualcuno dei titoli d'onore del protonotariato, dell'accolitato, di conte palatino, di cappellano del re, e di altri titoli simili, sia nella curia romana che fuori di essa; e così pure oblati o come addetti a qualche monastero o col nome di inservienti delle milizie o dei monasteri, degli ospedali, dei collegi, o con qualsiasi altro titolo, si deve ritenere che con questi privilegi in nulla si detrae agli ordinari. Sicché quelli cui sono stati già concessi o verranno concessi in futuro tali privilegi, saranno pienamente soggetti in ogni cosa agli stessi ordinari, come delegati delle sede apostolica, e per quanto riguarda i cappellani regi, secondo la costituzione di Innocenzo III *Cum capella* [395]. Saranno eccettuati coloro che attualmente servono nei luoghi predetti o prestano servizio nelle stesse milizie e risiedono nei loro recinti e case, e vivono sotto la loro obbedienza, e anche quelli che legittimamente e secondo la regola delle stesse milizie abbiano fatto la professione che, però, deve constare all'ordinario.

Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio, anche dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme e di altre milizie.

Quanto ai privilegi che sogliono competere a quelli che risiedono nella curia romana in forza della costituzione di Eugenio [396] o della loro appartenenza alla casa di cardinali, essi non riguardano quelli che hanno dei benefici ecclesiastici;

395. C. 6, X. V 33 (Friedberg 2, 862).
396. *Divina in eminenti*, c. 3 V 7 in Extrav. comm. (Friedberg 2, 1300).

Religione_in_Ita

a motivo di questi benefici costoro restino soggetti alla giurisdizione degli ordinari. Non ostante qualsiasi proibizione.

Canone XII

Poiché le dignità, nelle chiese, specie cattedrali, sono state istituite per conservare ed accrescere la disciplina ecclesiastica e perché quelli che le hanno si distinguessero nella pietà, fossero di esempio agli altri e aiutassero i vescovi con l'adempimento del loro dovere, giustamente quelli che sono chiamati a ricoprirle, devono essere tali da rispondere al loro ufficio.

Nessuno, quindi, in avvenire, venga promosso a qualsiasi dignità, cui sia annessa la cura delle anime, se non ha raggiunto almeno il venticinquesimo anno di età, e, vissuto già nell'ordine clericale, non sia ragguardevole per la dottrina – necessaria per eseguire il proprio ufficio – e per la integrità dei costumi, secondo la costituzione di Alessandro III, promulgata nel concilio Lateranense: *Cum in cunctis* [397].

Anche gli arcidiaconi, che sono detti occhi dei vescovi, siano, in tutte le chiese, dove è possibile, maestri in teologia, dottori e licenziati in diritto canonico.

Alle altre dignità o personati, cui non è annessa la cura delle anime, siano chiamati quei chierici che, idonei sotto ogni altro aspetto, non abbiano meno di ventidue anni.

Quelli, inoltre, che sono provvisti di qualsiasi beneficio che comporti la cura delle anime, sono tenuti, almeno entro i due mesi dalla presa di possesso, a fare nelle mani del vescovo, o, se questi ne fosse impedito, dinanzi al suo vicario generale o ad un suo officiale, la pubblica professione della loro retta fede. Promettano anche e giurino di rimanere nell'obbedienza della chiesa romana.

Quelli, invece, che sono stati provvisti di canonicati e dignità in chiese cattedrali, sono tenuti a far ciò non solo dinanzi al vescovo o ad un suo rappresentante, ma anche in capitolo.

397. Concilio Lateranense III, c. 3 (COD, 212).

Religione_in_Ita

Nessuno, inoltre, d'ora innanzi, sia ricevuto ad una dignità, ad un canonicato, ad una porzione, se non sia già costituito in quell'ordine sacro che è richiesto da tale dignità, prebenda o porzione, o sia in tale età, che entro il tempo stabilito dal diritto e da questo santo sinodo [398], possa ricevere l'ordine stesso.

In tutte le chiese cattedrali, poi, tutti i canonicati e porzioni abbiano annesso l'ordine del presbiterato, del diaconato o del suddiaconato. Col consiglio del capitolo, poi, il vescovo designi e stabilisca, come gli sembrerà meglio, a quale ufficio ciascun ordine debba essere annesso; e lo faccia in tal modo, che almeno la metà siano presbiteri, gli altri diaconi o suddiaconi. Deve vi fosse la consuetudine più lodevole che la maggior parte o tutti siano presbiteri, sia osservata senz'altro.

Questo santo sinodo esorta anche a far sì, che in quelle province dove si può facilmente realizzare, tutte le dignità e almeno metà dei canonicati, nelle chiese cattedrali e nelle collegiate insigni, siano conferiti solo a maestri o dottori, o anche ai licenziati in teologia o diritto canonico.

A quelli, inoltre, che nelle stesse cattedrali o collegiate hanno dignità, canonicati, prebende o porzioni non sia lecito essere assenti ogni anno per più di tre mesi, in forza di qualsiasi statuto, o consuetudine, salve le costituzioni di quelle chiese che richiedono un tempo più lungo nel servizio. In caso contrario ciascuno il primo anno sia privato della metà dei frutti che ha percepito in ragione della prebenda e della residenza. Se poi mostrerà la stessa negligenza, sia privato di tutti i frutti che in quell'anno ha percepito. Crescendo la loro contumacia, si proceda contro di essi conforme alle prescrizioni dei sacri canoni.

Per quanto riguarda le distribuzioni, le ricevano solo quelli che sono stati presenti alle ore stabilite. Gli altri, senza possibilità di intesa e di remissione, ne siano privati, secondo il decreto di Bonifacio VIII: *Consuetudinem* [399], che

398. Sessione VII, c. 12 de ref. (v. sopra p. 570).
399. C. un., III, 3, in VI (Friedberg 2, 1019).

Religione_in_Ita

il santo sinodo intende ripristinare. Tutto ciò, non ostante qualsiasi statuto o consuetudine.

Tutti poi siano obbligati a compiere i divini uffici da loro stessi, e non per mezzo di altri, ad assistere e a servire il vescovo quando celebra e compie altri uffici pontificali; e così pure a lodare con riverenza, chiaramente e con devozione in coro, istituito per salmeggiare il nome di Dio con inni e canti.

Indossino sempre, inoltre, un vestito decente, sia nella chiesa che fuori. Si astengano da cacce illecite, da uccellagioni, da danze; si tengano lontani dalle osterie e dai giuochi e mostrino quella integrità di costumi, per cui a ragione possano esser chiamati il senato della chiesa.

Quanto alle altre cose necessarie, che riguardano la dovuta disciplina nei divini uffici, il giusto modo di cantare e di salmodiare, il modo prescritto di andare e rimanere in coro, ed inoltre tutto ciò che riguarda i ministri della chiesa e altre cose simili, penserà il sinodo provinciale a prescrivere a ciascuno la propria forma, a seconda dell'utilità di ciascuna provincia e secondo i suoi usi. Nel frattempo il vescovo con non meno di due canonici, di cui uno scelto da lui, l'altro dal capitolo, potrà provvedere in quelle cose, che sembreranno necessarie.

Canone XIII

Poiché molte chiese cattedrali hanno redditi tanto tenui e sono così piccole, da non essere assolutamente adeguate alla dignità vescovile, né alla necessità delle chiese, il concilio provinciale, dopo aver chiamato quelli cui la cosa interessa, esamini e consideri diligentemente quali siano quelle che, per la loro piccolezza e inconsistenza sia necessario unire alle diocesi vicine o far in modo che aumentino i loro proventi. Redatto su ciò un documento, lo si mandi al sommo pontefice romano; basandosi su di esso, egli, secondo la sua prudenza e secondo quanto gli sembrerà doversi fare, unirà le più piccole fra di loro o ne aumenterà i frutti con qualche aggiunta.

Religione_in_Ita

Intanto, fino a che queste pratiche non abbiano il loro effetto, il sommo pontefice romano potrà provvedere a quei vescovi che hanno bisogno di sovvenzioni per la povertà della loro diocesi con qualche beneficio, purché non abbia cura d'anime, e non si tratti di dignità, di canonicati, di prebende, di monasteri, in cui sia viva l'osservanza della regola, o che siano soggetti ai capitoli generali, e a determinati visitatori.

Anche nelle chiese parrocchiali, i cui frutti siano ugualmente tanto scarsi da non potersi soddisfare agli oneri che hanno, il vescovo farà in modo che – se quanto abbiamo detto non si potrà ottenere con l'unione dei benefici (non tuttavia dei regolari), – con l'assegnazione delle primizie e delle decime, con i contributi delle parrocchie e con le raccolte di denaro, o in altro modo, che a lui sembri più adatto, si ricavi tanto che possa esser sufficiente alle necessità del rettore e della parrocchia.

In ogni unione, poi, sia quelle sopra accennate, sia quelle che si dovessero fare per altri motivi, le chiese parrocchiali non si uniscano mai con un monastero, con una abbazia, con la dignità, o prebenda di una chiesa cattedrale, o collegiata, con altri benefici semplici, con ospedali, con milizie. E quelle che fossero unite, siano riesaminate dagli ordinari, secondo il decreto un tempo emanato nello stesso sinodo, sotto Paolo III, di felice memoria [400]. Decreto che si osserverà ugualmente anche per le unioni fatte da quel tempo in poi. Ciò, nonostante qualsiasi termine usato che deve ritenersi come qui sufficientemente espresso.

Oltre a ciò, in avvenire, tutte quelle chiese cattedrali, il cui reddito non supera la somma di mille ducati e le chiese parrocchiali, il cui reddito, secondo il loro vero valore annuo, non supera i cento, non siano aggravate da alcuna pensione o riserva di frutti.

Anche in quelle città e luoghi, dove le chiese parrocchiali non hanno confini ben definiti, e i loro rettori non hanno

400. Sessione VII, c. 6 de ref. (v. sopra p. 568).

Religione_in_Ita

un popolo da reggere, ma amministrano solo indistintamente i sacramenti a chi li chiede, il santo sinodo comanda ai vescovi che, per potere ottenere con una maggiore certezza la salute delle anime loro affidate, diviso il popolo in parrocchie vere e proprie, assegnino a ciascuna un proprio parroco permanente, che possa conoscerle, e da cui soltanto ricevano lecitamente i sacramenti, o provvedano in altro modo migliore, secondo le esigenze del luogo. E cerchino di fare al più presto la stessa cosa nelle altre città e luoghi dove non vi sono affatto chiese parrocchiali. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabili.

Canone XIV

In molte chiese, sia cattedrali che collegiate e parrocchiali, in forza delle loro costituzioni o per una riprovevole consuetudine, è corrente che nella elezione, presentazione, nomina, istituzione, conferma, conferimento, o altra provvista o ammissione al possesso di una chiesa cattedrale o beneficio, di canonicati e di prebende, o ad una parte dei proventi, o alle distribuzioni quotidiane, si frappongano certe condizioni o deduzioni dai frutti, certi pagamenti, promesse e compensi illeciti, o anche quelli che in alcune chiese sono detti « lucri di turno ».

Il santo sinodo detesta queste cose e comanda ai vescovi che proibiscano quello che, in queste faccende, non viene convertito in uso pio, quegli ingressi che destano sospetto di simonia, o presentano il carattere di volgare avarizia. Prendano conoscenza, inoltre, diligentemente, delle loro costituzioni e consuetudini su questi argomenti, e con eccezione soltanto di quelle che essi approvano come lodevoli, respingano ed aboliscano tutte le altre, come indegne e scandalose.

Il santo sinodo stabilisce che quelli che in qualsiasi modo agissero contro le prescrizioni di questo decreto, siano soggetti alle pene emanate contro i simoniaci, a quelle dei sacri canoni ed alle varie costituzioni dei sommi pontefici, che rinnova. Tutto questo, non ostante qualsiasi statuto, costituzione e consuetudine, anche immemorabile, anche se

Religione_in_Ita

fossero state confermate dall'autorità apostolica. Il vescovo, come delegato della sede apostolica, potrà indagare sulla loro reticenza, falsità e difetto di intenzione.

Canone XV

In quelle chiese cattedrali e collegiate insigni, dove le prebende sono molte, e, quindi, poco consistenti pur con le distribuzioni quotidiane, così da non esser sufficienti per la decorosa condizione dei canonici, considerata la qualità del luogo e delle persone, i vescovi, col consenso del capitolo, potranno unire ad esse alcuni benefici semplici (mai dei regolari), o, se in questo modo non si potesse provvedere, ne sopprimano qualcuna, col consenso dei patroni – se sono di diritto di patronato dei laici, – applicandone i frutti e i proventi alle distribuzioni quotidiane delle altre prebende e le riducano di numero, facendo in modo, però, che ne rimangano tante, da poter esser sufficienti comodamente alla celebrazione del culto divino e alla dignità della chiesa. Ciò non ostante qualsiasi costituzione, privilegio, riserva, generale o speciale. Né le predette unioni o soppressioni potranno esser annullate o impedite da qualsiasi provvista, anche in forza di una rinunzia o da qualsiasi altra deroga o sospensione.

Canone XVI

Durante la sede vacante il capitolo – se ha l'ufficio di percepire i frutti – stabilisca uno o più economi, fidati e diligenti, che si occupino delle cose ecclesiastiche e dei proventi, e rendano ragione, a suo tempo, a colui cui spetta. Così pure sia tenuto ad eleggere un officiale o vicario entro gli otto giorni dalla morte del vescovo e a confermarlo, se già vi fosse; sia dottore o almeno licenziato in diritto canonico, o, in ogni caso e per quanto è possibile, adatto. Se si facesse diversamente, questa designazione sia devoluta al metropolita. Se poi la chiesa fosse proprio quella metropolitana, o se fosse esente, e il capitolo (come è stato accennato) fosse negligente, allora il più anziano dei vescovi suffraganei, se si

Religione_in_Ita

tratta della chiesa metropolitana, e il più vicino, se si tratta di una chiesa esente, hanno il potere di costituire un economo e un vicario adatti.

Il vescovo promosso a quella chiesa vacante, poi, tra le altre cose che gli spettano, esiga che gli si renda ragione dallo stesso economo, dal vicario e da qualsiasi altro officiale ed amministratore, costituito dal capitolo o da altri in suo luogo durante la sede vacante, anche se fossero membri dello stesso capitolo, ragione dei loro uffici, della giurisdizione, dell'amministrazione e di qualsiasi altro loro incarico. E potrà anche punire quelli che nel loro ufficio o amministrazione avessero mancato, anche se questi officiali, reso già il loro rendiconto, avessero ottenuto dal capitolo o da quelli che da esso fossero stati deputati, l'assoluzione o la liberazione. Il capitolo sarà anche tenuto a render conto allo stesso vescovo degli scritti che appartengono alla chiesa, se ne fossero giunti al capitolo.

Canone XVII

La disciplina ecclesiastica resta sconvolta, quando uno dei chierici occupa più uffici. Perciò sapientemente fu disposto dai sacri canoni che nessuno dovesse essere incardinato in due chiese [401]. Ma molti, mossi da un riprovevole desiderio di guadagno, ingannando se stessi (non Dio!) non si vergognano di eludere con varie arti quelle prescrizioni che saggiamente sono state emanate e di tenere più benefici insieme.

Per questo il santo sinodo, desiderando tornare alla dovuta disciplina nel governo delle chiese, con il presente decreto – che dovrà essere osservato da qualsiasi persona, di qualsiasi titolo, anche se fosse insignita dell'onore del cardinalato, – stabilisce che in futuro possa essere conferito a ciascuno un solo beneficio ecclesiastico. Se questo non fosse sufficiente all'onesto sostentamento di colui cui viene

401. Cfr. sessione VII, c. 2 de ref. (v. sopra p. 567).

Religione_in_Ita

assegnato, si potrà conferirgliene un altro semplice, purché l'uno e l'altro non esigano la residenza personale.

Queste norme dovranno riguardare non solo le chiese cattedrali, ma anche tutti gli altri benefici, sia secolari che regolari, anche se fossero dati solo in commenda, di qualsiasi titolo e qualità essi siano.

Quelli poi che presentemente hanno più chiese parrocchiali, o ne hanno una cattedrale e l'altra parrocchiale, nonostante qualsiasi dispensa e qualsiasi unione a vita, siano senz'altro costretti a lasciare, entro lo spazio di sei mesi, le altre chiese parrocchiali, tenendosi soltanto la chiesa parrocchiale, o quella cattedrale. In caso diverso, tanto le chiese parrocchiali, quanto tutti gli altri benefici, che hanno *ipso iure* dovranno considerarsi vacanti, e, come vacanti, siano conferiti liberamente ad altri idonei; e quelli che prima avevano tali benefici, dopo quel tempo non potranno goderne i frutti con tranquillità di coscienza. Desidera, tuttavia, il santo sinodo, che si provveda alle necessità di quelli che rinunziano, in modo adatto, come sembrerà meglio al sommo pontefice.

Canone XVIII

Giova assai alla salute delle anime essere governate da parroci degni e adatti. E perché ciò possa esser fatto più diligentemente e più rettamente il santo sinodo stabilisce, che quando per morte o per rinunzia una chiesa parrocchiale si rende vacante – anche se la cura spetta alla chiesa o al vescovo ed è amministrata da una o più persone; anche nelle chiese dette patrimoniali o recettive, in cui il vescovo è solito dare la cura delle anime ad uno o più (persone tutte che sono tenute a sostenere l'esame di cui sotto) – anche se la stessa chiesa parrocchiale fosse riservata, sia in modo generale che speciale, anche in forza di qualche indulto o privilegio in favore di cardinali della santa chiesa romana, di abati, o di capitoli, il vescovo, non appena ha avuta notizia della vacanza, debba nominare, se necessario, un vicario adatto, con l'assegnazione di un'adeguata parte di frutti,

Religione_in_Ita

a suo giudizio, il quale sostenga gli oneri della stessa chiesa, fino a che non sia stato nominato il rettore.

Inoltre, il vescovo e chi ha diritto di patronato, entro dieci giorni od altro tempo da determinarsi dal vescovo, nomini dinanzi agli esaminatori alcuni chierici adatti a reggere la chiesa. Sia permesso, tuttavia, anche ad altri, se conoscessero qualche altro idoneo a questo ufficio, di fare i loro nomi, perché si possa fare poi una diligente ricerca sull'età, sui costumi, e sulla capacità di ciascuno. Se poi al vescovo o al sinodo provinciale sembrasse meglio, – conforme all'uso della regione, – i candidati all'esame siano convocati con pubblico editto. Passato il tempo stabilito, tutti quelli che sono stati iscritti, siano esaminati dal vescovo o, se questi fosse impedito, dal vicario generale e dagli altri esaminatori – che non devono essere meno di tre. Se i voti di questi fossero pari o singolarmente diversi, il vescovo, o il vicario potrà aggiungere il suo voto a colui, cui sembrerà più opportuno darlo.

Gli esaminatori vengano presentati ogni anno nel sinodo diocesano dal vescovo o dal suo vicario almeno in numero di sei e siano di gradimento del sinodo e tali da ottenere la sua approvazione. Quando si rende vacante una chiesa, il vescovo ne scelga tre, che assieme a lui facciano l'esame; verificandosi un'altra vacanza, scelga gli stessi o altri tre fra i sei, quelli, cioè, che crederà meglio. Questi esaminatori siano maestri, dottori o licenziati in teologia o in diritto canonico; o anche altri chierici – o regolari –, anche dei mendicanti o secolari, a ciò particolarmente adatti. Giurino tutti sui santi vangeli di Dio, che essi, messa da parte qualsiasi umana considerazione, eseguiranno fedelmente il loro ufficio e si guardino bene dall'accettare, né prima né dopo, in occasione di questo esame, qualsiasi cosa. In caso contrario sia essi che gli altri che danno, incorrano nel reato di simonia, da cui non potranno essere assolti se non con la rinunzia ai benefici che in qualsiasi maniera, anche prima, avevano; e siano resi inabili per l'avvenire anche ad altri. Di queste cose, inoltre, siano obbligati a rendere conto non solo dinanzi a Dio, ma, se fosse il caso, anche nel sinodo provinciale,

Religione_in_Ita

da cui, se si venisse a riscontrare che hanno in qualche modo agito contro il loro dovere, potranno essere puniti gravemente, a suo arbitrio.

Fatto, quindi, l'esame, siano pubblicati i nomi di quelli giudicati idonei, per età, costumi, dottrina, prudenza e per quelle altre qualità che li rendono capaci di governare la chiesa vacante; tra questi il vescovo scelga quello che giudicherà più adatto degli altri. E a lui – non ad altri – sia fatto il conferimento della chiesa da quegli cui spetta conferirla. Se poi questa fosse di diritto di patronato ecclesiastico e quindi la nomina appartenesse al vescovo, e non ad altri, colui che il patrono giudicherà migliore tra i candidati approvati dagli esaminatori, dovrà presentarsi al vescovo per essere da lui nominato.

Quando poi la nomina dovesse farsi da altri che non sia il vescovo, allora il solo vescovo scelga tra i degni il più degno, e il patrono lo presenti a colui, cui spetta la nomina. Se si trattasse di diritto di patronato di laici, quegli che sarà presentato dal patrono dovrà essere esaminato dagli stessi deputati di cui sopra, e non sarà ammesso, se non dopo che sarà stato trovato idoneo.

In tutti i casi sopraddetti, però, non si provveda alla chiesa per mezzo di nessun altro, se non attraverso uno dei predetti esaminati e approvati dagli esaminatori, secondo la norma data. Nessuna devoluzione, o appello – anche se interposto alla sede apostolica, ai suoi legati, vicelegati, nunzi, vescovi, metropoliti, primati o patriarchi – potrà impedire o sospendere l'esecuzione della relazione di questi esaminatori.

In caso diverso, il vicario che il vescovo avesse già assegnato temporaneamente, di propria iniziativa, alla chiesa vacante o che dovesse assegnare in seguito, non sia rimosso dalla cura e dal governo di quella chiesa, fino a che lui o altri, che fosse stato approvato o scelto, come già detto, non sia stato provvisto. Tutte le provviste o nomine fatte in maniera diversa da quanto prescrive la forma riferita sopra, devono essere considerate illegittime.

Religione_in_Ita

Non impediranno questo decreto le esenzioni, gli indulti, i privilegi, le prevenzioni, le nuove provisioni, gli indulti concessi a qualsiasi università, anche dietro versamento di una certa somma e qualsivoglia altro impedimento.

Se, tuttavia, i redditi di questa parrocchia fossero così tenui da non comportare il peso di tutto questo esame; o non vi sia alcuno che cerchi di sottoporsi a questo esame; o si temesse di suscitare facilmente risse e tumulti di una certa gravità, per le note fazioni o divisioni che vi sono in alcuni luoghi, l'ordinario – se in coscienza e col consiglio dei deputati crederà opportuno agire in tal modo, – omesso questo procedimento, potrà provvedere con un altro esame privato, osservando tuttavia le prescrizioni già esposte. Se poi il sinodo provinciale crederà di dover aggiungere od omettere qualche cosa circa la forma dell'esame, potrà farlo.

Canone XIX

Il santo sinodo stabilisce che i mandati di provvista, e quelle grazie che si chiamano ' aspettative ' non si debbano concedere più a nessuno, neppure ai collegi, alle università ai senati, e ad altre singole persone, neppure a titolo di indulto, o dietro versamento di una certa somma, o con qualsiasi altro pretesto; e che a nessuno sia permesso far uso di quelle già concesse. Non si concedano a nessuno, inoltre, né le riserve mentali, né qualsiasi altra grazia che riguardi benefici che si renderanno vacanti, né indulti che riguardino chiese di altri o monasteri, neppure ai cardinali della santa chiesa romana. Le grazie e gli indulti che fossero stati concessi finora, siano considerati abrogati.

Canone XX

Tutte le cause che in qualsiasi modo appartengono al foro ecclesiastico – anche se riguardano i benefici – in prima istanza si svolgano solo dinanzi agli ordinari locali e siano assolutamente condotte a termine almeno entro un biennio dalla data dell'inizio della lite. Dopo questo tempo sia lecito alle parti, o ad una di esse, adire i giudici superiori, natural-

Religione_in_Ita

mente competenti. Questi assumano la causa nello stato in cui si trova e cerchino di condurla a termine al più presto. Prima non siano affidate o avocate ad altri; né vengano accolti da nessun superiore gli appelli interposti; la loro assegnazione o inibizione non sia fatta, se non dopo la sentenza definitiva o avente valore definitivo, il cui onere non possa essere riparato con l'appello contro la sentenza definitiva.

Si eccettuano, tuttavia, quelle cause che, secondo le prescrizioni canoniche, devono essere trattate presso la sede apostolica, o quelle che per un motivo urgente e ragionevole il sommo pontefice romano credesse di dovere affidare o avocare alla Segnatura con uno speciale rescritto da firmarsi di propria mano da sua santità.

Le cause matrimoniali e criminali, inoltre, non siano lasciate al giudizio del decano, dell'arcidiacono o di altri inferiori, anche se sono in visita, ma solo all'esame e alla giurisdizione del vescovo, anche se tra il vescovo e il decano o l'arcidiacono o altri inferiori vi sia in pendenza qualche lite, in qualsiasi istanza, sulla trattazione di queste cause. E se una parte può davvero provare dinanzi a lui la sua povertà, non sia costretta a condurre avanti la causa fuori della provincia, né in seconda, né in terza istanza nella stessa causa matrimoniale, a meno che l'altra parte non sia disposta a provvedere gli alimenti e a sostenere le spese della lite.

I legati, inoltre, anche *a latere*, i nunzi, i governatori ecclesiastici, o altri, qualunque facoltà essi abbiano, non solo non oseranno impedire i vescovi in tali cause, o privarli in qualche modo della loro giurisdizione, o disturbarli, ma non dovranno neppure procedere contro i chierici od altre persone ecclesiastiche, se non dopo che il vescovo richiestone si sia mostrato negligente. Diversamente, i loro processi o le loro ordinanze non abbiano alcun valore e siano tenuti alla riparazione del danno che avessero procurato alle parti.

Inoltre, se qualcuno, nei casi permessi dal diritto, interpone appello o si lagna di qualche imposizione o, trascorso il biennio di cui sopra, ricorre ad altro giudice, sia tenuto a trasferire, a sue spese, presso il giudice di appello

Religione_in_Ita

tutti gli atti compiuti presso il vescovo, non senza averlo prima avvertito che qualora volesse dire qualche cosa sulla trattazione della causa, può significarlo al giudice di appello. Nel caso poi che si presentasse colui contro il quale si è fatto appello, sia costretto anche lui a pagare la sua parte delle spese degli atti che sono stati trasferiti, se vorrà servirsene, a meno che l'uso del luogo non sia diverso, e cioè che l'intera spesa sia a carico di chi si appella. Il notaio sia obbligato, dietro il dovuto compenso, a consegnare a chi appella copia degli atti quanto prima, e almeno entro un mese. Se egli differisse con frode la consegna sia sospeso dall'esercizio del suo ufficio ad arbitrio dell'ordinario e sia costretto ad una multa doppia di quanto importi la lite, da dividersi fra colui che si è appellato e i poveri del luogo.

Quanto al giudice, poi, se anch'egli fosse stato consapevole di questo impedimento, vi avesse partecipato o si fosse opposto in altro modo a che gli atti fossero integralmente consegnati a chi si appella entro i termini sia tenuto alla stessa doppia pena, come detto sopra. Ciò non ostante i privilegi, gli indulti, gli accordi che obbligano solo quelli che li hanno stipulati, e qualsiasi altra consuetudine.

Canone XXI

Il santo sinodo, desiderando che in futuro dai decreti da esso emanati non sorga alcun motivo di dubbio, spiegando le parole: « Quegli argomenti che su proposta dei legati e presidenti, sembreranno adatti e idonei allo stesso sinodo a lenire le calamità di questi tempi, a sedare le controversie religiose, a reprimere le false lingue, a correggere gli abusi dei costumi corrotti, a ricondurre nella chiesa una pace vera e cristiana », contenute nel decreto pubblicato nella prima sessione [402], sotto il beatissimo signore nostro Pio IV, dichiara non essere stata sua intenzione che in forza di queste parole si cambiasse in qualche parte il consueto modo di procedere dei concili generali nel trattare le questioni,

402. Sessione XVII (v. sopra p. 627).

Religione_in_Ita

né che si aggiungesse o si tralasciasse qualche cosa di nuovo in alcuna questione, rispetto a ciò che fino a questo momento è stato stabilito dai sacri canoni o dalla prassi dei concili generali.

Decreto per l'indizione della futura sessione.

Il sacrosanto concilio stabilisce, inoltre, e dispone che la prossima futura sessione debba essere celebrata il giovedì dopo la concezione della beata vergine Maria, che sarà il nove dicembre prossimo, con facoltà anche di abbreviare questo termine. In tale sessione si tratterà del sesto capitolo, ora rinviato, degli altri capitoli della riforma già presentati e di altre questioni che si riconnettono ad essa. Se poi sembrasse opportuno e il tempo lo permettesse, si potranno trattare anche alcune dottrine, come sarà proposto a suo tempo nelle congregazioni.

SESSIONE XXV (3-4 dicembre 1563)

Decreto sul purgatorio.

Poiché la chiesa cattolica, istruita dallo Spirito santo, conforme alle sacre scritture e all'antica tradizione, ha insegnato nei sacri concili, e recentissimamente in questo concilio ecumenico [403], che il purgatorio esiste e che le anime lì tenute possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli e in modo particolarissimo col santo sacrificio dell'altare, il santo sinodo comanda ai vescovi che con diligenza facciano in modo che la sana dottrina sul purgatorio, quale è stata trasmessa dai santi padri e dai sacri concili [404], sia creduta, ritenuta, insegnata e predicata dappertutto.

Nelle prediche rivolte al popolo meno istruito, si evitino le questioni più difficili e più sottili, che non servono all'edificazione, e da cui, per lo più, non c'è alcun frutto per la pietà. Così pure non permettano che si diffondano e si trat-

403. Sessione VI, c. 30 de iust. e sessione XXII, c. 2 de sacr. missae (v. sopra pp. 556 e 644-645).

404. Concilio di Firenze, sessione VI (v. sopra p. 474).

Religione_in_Ita

tino dottrine incerte o che possano presentare apparenze di falsità. Proibiscano, inoltre, come scandali e inciampi per i fedeli, quelle questioni che servono (solo) ad una certa curiosità e superstizione e sanno di speculazione.

I vescovi, inoltre, abbiano cura che i suffragi dei fedeli viventi e cioè i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine ed altre opere pie, che si sogliono fare dai fedeli per altri fedeli defunti, siano fatti con pietà e devozione secondo l'uso della chiesa e che quei suffragi che secondo le fondazioni dei testatori o per altro motivo devono essere fatti per essi, vengano soddisfatti dai sacerdoti, dai ministri della chiesa e dagli altri che ne avessero l'obbligo, non sommariamente e distrattamente, ma diligentemente e con accuratezza.

Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini.

Il santo sinodo comanda a tutti i vescovi e a quelli che hanno l'ufficio e l'incarico di insegnare, che – conforme all'uso della chiesa cattolica e apostolica, tramandato fin dai primi tempi della religione cristiana, al consenso dei santi padri e ai decreti dei sacri concilii, – prima di tutto istruiscano diligentemente i fedeli sull'intercessione dei santi, sulla loro invocazione, sull'onore dovuto alle reliquie, e sull'uso legittimo delle immagini, insegnando che i santi, regnando con Cristo, offrono a Dio le loro orazioni per gli uomini; che è cosa buona ed utile invocarli supplichevolmente e ricorrere alle loro orazioni, alla loro potenza e al loro aiuto, per impetrare da Dio i benefici, per mezzo del suo figlio Gesù Cristo, nostro signore, che è l'unico redentore e salvatore nostro; e che quelli, i quali affermano che i santi – che godono in cielo l'eterna felicità – non devono invocarsi o che essi non pregano per gli uomini o che l'invocarli, perché preghino anche per ciascuno di noi, debba dirsi idolatria, o che ciò è in disaccordo con la parola di Dio e si oppone all'onore del solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo [405]; o che è sciocco rivolgere le nostre suppliche con la

405. Cfr. *I Tm* 2, 5.

Religione_in_Ita

voce o con la mente a quelli che regnano nel cielo, pensano empiamente.

Insegnino ancora diligentemente che i santi corpi dei martiri e degli altri che vivono con Cristo – un tempo membra vive di Cristo stesso e tempio dello Spirito santo [406] –, e che da lui saranno risuscitati per la vita eterna e glorificati, devono essere venerati dai fedeli, quei corpi, cioè, per mezzo dei quali vengono concessi da Dio agli uomini molti benefici. Perciò quelli che affermano che alle reliquie dei santi non si debba alcuna venerazione ed alcun onore; che esse ed altri resti sacri inutilmente vengono onorati dai fedeli; o che invano si frequentano i luoghi della loro memoria per ottenere il loro aiuto, sono assolutamente da condannarsi, come già da tempo la chiesa li ha condannati e li condanna ancora.

Inoltre le immagini di Cristo, della Vergine madre di Dio e degli altri santi devono essere tenute e conservate nelle chiese; ad esse si deve attribuire il dovuto onore e la venerazione: non certo perché si crede che vi sia in esse una qualche divinità o virtù, per cui debbano essere venerate; o perché si debba chiedere ad esse qualche cosa, o riporre fiducia nelle immagini, come un tempo facevano i pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli [407], ma perché l'onore loro attribuito si riferisce ai prototipi, che esse rappresentano. Attraverso le immagini, dunque, che noi baciamo e dinanzi alle quali ci scopriamo e ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di cui esse mostrano la somiglianza. Cosa già sancita dai decreti dei concili – specie da quelli del secondo concilio di Nicea – contro gli avversari delle sacre immagini [408].

Questo, poi, cerchino di insegnare diligentemente i vescovi: che attraverso la storia dei misteri della nostra redenzione, espressa con le pitture e con altre immagini, il popolo viene istruito e confermato nel ricordare gli articoli di fede e nella loro assidua meditazione. Ed inoltre, che da tutte le

406. Cfr. *I Cor* 3, 16; 6, 15.19.
407. Cfr. *Sal* 113, 8; 134, 18.
408. Concilio Niceno II, Professione (v. sopra pp. 201-204).

Religione_in_Ita

sacre immagini si trae grande frutto, non solo perché vengono ricordati al popolo i benefici e i doni che gli sono stati fatti da Cristo, ma anche perché nei santi sono posti sotto gli occhi dei fedeli le meraviglie e gli esempi salutari di Dio, così che ne ringrazino Dio, cerchino di regolare la loro vita e i loro costumi secondo l'imitazione dei santi, siano spinti ad adorare ed amare Dio e ad esercitare la pietà. Se qualcuno insegnerà o crederà il contrario di questi decreti, sia anatema.

Se poi, contro queste sante e salutari pratiche, fossero invalsi degli abusi, il santo sinodo desidera ardentemente che essi siano senz'altro tolti di mezzo. Pertanto non sia esposta nessuna immagine che esprima false dottrine e sia per i semplici occasione di pericolosi errori.

Se avverrà che qualche volta debbano rappresentarsi e raffigurarsi le storie e i racconti della sacra scrittura – questo infatti giova al popolo, poco istruito – si insegni ad esso che non per questo viene raffigurata la divinità, quasi che essa possa esser vista con questi occhi corporei o possa esprimersi con colori ed immagini.

Nella invocazione dei santi, inoltre, nella venerazione delle reliquie e nell'uso sacro delle immagini sia bandita ogni superstizione, sia eliminata ogni turpe ricerca di denaro e sia evitata ogni licenza, in modo da non dipingere o adornare le immagini con procace bellezza. Così pure, i fedeli non approfittino delle celebrazioni dei santi e della visita alle reliquie per darsi all'abuso del mangiare e del bere, quasi che le feste dei santi debbano celebrarsi col lusso e la libertà morale. Da ultimo, in queste cose sia usata dai vescovi tanta diligenza e tanta cura, che niente appaia disordinato, niente fuori posto e rumoroso, niente profano, niente meno onesto: alla casa di Dio, infatti, si addice la santità [409].

E perché queste disposizioni vengano osservate più fedelmente, questo santo sinodo stabilisce che non è lecito a nessuno porre o far porre un'immagine inconsueta in un luogo o in una chiesa, per quanto esente, se non è stata prima

409. Cfr. *Sal* 92, 5.

Religione_in_Ita

approvata dal vescovo; né ammettere nuovi miracoli, o accogliere nuove reliquie, se non dopo il giudizio e l'approvazione dello stesso vescovo. Questi, poi, non appena sia venuto a sapere qualche cosa su qualcuno di questi fatti, consultati i teologi ed altre pie persone, faccia quello che crederà conforme alla verità e alla pietà. Se infine si presentasse qualche abuso dubbio o difficile da estirpare o se sorgesse addirittura qualche questione di una certa gravità intorno a questi problemi, il vescovo, prima di decidere aspetti l'opinione del metropolita e dei vescovi della regione nel concilio provinciale. Comunque, le cose siano fatte in modo tale, da non stabilire nulla di nuovo o di inconsueto nella chiesa, senza aver prima consultato il santissimo pontefice romano.

Decreto sui religiosi e sulle monache.

Lo stesso santo sinodo, proseguendo la riforma, ha creduto bene stabilire quanto segue.

Capitolo I

Il santo concilio non ignora quanto splendore e quanta utilità possa provenire alla chiesa di Dio dai monasteri piamente istituiti e rettamente governati. Perché, quindi, più facilmente e più prontamente venga ripristinata l'antica, regolare disciplina – dove è decaduta – e possa durare a lungo – dove si è mantenuta –, esso ha creduto opportuno comandare (come fa col presente decreto) che tutti i religiosi, sia uomini che donne, conformino e adattino la loro vita alle prescrizioni della regola che essi hanno professato.

In modo particolare osservino fedelmente quello che riguarda la perfezione della loro professione – come i voti e i precetti di obbedienza, povertà e castità, ed altri particolari precetti di qualche regola od ordine –, e, rispettivamente, quanto riguarda la conservazione della vita comune, del vitto, del vestito. I superiori pongano ogni cura e diligenza, sia nei capitoli generali e provinciali, che nelle loro visite, – che non trascureranno di fare a suo tempo – perché non

Religione_in_Ita

si venga meno su questi punti, essendo chiaro che essi non possono usare larghezza in ciò che appartiene alla sostanza della vita religiosa. Se, infatti, non si osserveranno con esattezza quei punti che formano la base e il fondamento di tutta la vita religiosa, necessariamente dovrà cadere tutto l'edificio.

Capitolo II

A nessun religioso, quindi, sia uomo che donna, sia permesso possedere o tenere in nome proprio, o anche a nome del convento, beni immobili o mobili, di qualsiasi specie, anche se fossero stati acquistati da loro in qualsiasi modo; ma vengano subito consegnati al superiore ed incorporati al convento. Né sia lecito, in seguito, ai superiori concedere beni stabili ad alcun religioso, anche solo in usufrutto o in uso, in amministrazione o in commenda.

Quanto all'amministrazione dei beni dei monasteri o dei conventi, essa sia affidata solo agli officiali degli stessi monasteri, amovibili a volontà dei superiori. L'uso dei beni mobili sia regolato dai superiori in modo tale, che nell'insieme sia conforme allo stato di povertà che hanno professato; non vi sia niente di superfluo né niente di necessario venga negato. Se qualcuno, diversamente da quanto è stato prescritto, sarà trovato in possesso di qualche cosa sia privato per due anni della voce attiva e passiva, e venga anche punito secondo le costituzioni della sua regola e del suo ordine.

Capitolo III

Il santo concilio concede a tutti i monasteri, sia maschili che femminili, anche dei mendicanti (eccettuate le case dei frati Cappuccini di S. Francesco, e di quelli che si chiamano ' minori dell'osservanza '), anche a quelli ai quali era proibito dalle loro costituzioni o non era stato concesso da un privilegio apostolico, che in seguito sia lecito ad essi possedere beni immobili. Se qualcuno dei luoghi predetti, a cui per autorità apostolica era stato concesso di possedere simili beni, ne fossero stati spogliati, il sinodo stabilisce che deb-

Religione_in_Ita

bano essere loro restituiti. In questi monasteri e case, sia di uomini che di donne, possiedano o non possiedano beni immobili, vi sia solo quel numero (di religiosi), – ed in avvenire sia mantenuto – che possa essere facilmente sostentato con i redditi propri dei monasteri o con le consuete elemosine. In seguito luoghi simili non siano eretti senza preventiva licenza del vescovo nella cui diocesi devono essere costruiti.

Capitolo IV

Il santo sinodo proibisce che un religioso, senza licenza del suo superiore, col pretesto della predicazione, della lettura, o di qualsiasi opera pia, si metta a servizio di un prelato, di un prìncipe, o di una università o comune, o di qualsiasi altra persona o luogo. Né in ciò saranno a suo favore privilegi e facoltà, che possa aver ottenuto da altri in questa materia. Se agisse diversamente sia punito, come disobbediente, a giudizio del superiore.

Non sia neanche permesso ai religiosi di allontanarsi dai loro conventi, neppure con la scusa di recarsi dai loro superiori, se non fossero stati da essi mandati o fatti chiamare. E chi non fosse trovato in possesso di tale mandato, ottenuto per iscritto, sia punito dagli ordinari locali come disertore del suo istituto.

Quelli, inoltre, che vengono mandati presso le università per ragione di studio, abitino solo nei conventi. Diversamente si proceda dagli ordinari contro di essi.

Capitolo V

Il santo sinodo, rinnovando la costituzione di Bonifacio VIII *Periculoso* [410], sotto minaccia del divino giudizio e dell'eterna maledizione, comanda a tutti i vescovi di fare assolutamente in modo che in tutti i monasteri la clausura delle monache, se fosse stata violata, sia diligentemente ripristinata; se invece fosse ancora intatta, venga conservata. Ciò potranno fare con potestà ordinaria, nei monasteri loro

410. C. un., III, 16, in VI (Friedberg 2, 1053).

Religione_in_Ita

soggetti, negli altri per autorità della sede apostolica. Reprimano quelli che non obbediscono e contraddicono, con le censure ecclesiastiche e con altre pene, non tenendo in alcuna considerazione qualsiasi appello o ricorrendo anche, se necessario, per questo scopo, all'aiuto del braccio secolare: aiuto che il santo sinodo esorta i prìncipi cristiani a prestare, e di cui fa obbligo, sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, a tutte le autorità secolari.

Quanto alle monache, a nessuna sia lecito, dopo la professione, uscire dal monastero, anche per breve tempo, con qualsiasi pretesto, se non per un legittimo motivo che il vescovo dovrà approvare, non ostante qualsiasi indulto e privilegio.

Così pure non sia permesso a nessuno, di qualsiasi genere o condizione egli fosse, di qualsiasi sesso ed età, entrare nel recinto del monastero se non ha la licenza del vescovo o del superiore, ottenuta per iscritto, sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*. Il vescovo e il superiore da parte loro dovranno dare questa licenza solo nei casi necessari e non potrà darla nessun altro, anche in forza di qualsiasi facoltà o indulto, già concesso o che venisse concesso in seguito.

Poiché quei monasteri di monache, che si trovano fuori delle mura della città o del villaggio, sono esposti alla preda e ad altri pericoli da parte dei malfattori e spesso senza alcuna difesa, se i vescovi e gli altri superiori lo crederanno, facciano in modo che le monache siano trasferite da essi a quelli nuovi – o a quelli vecchi – che si trovano entro le città o villaggi più abitati; richiedendo anche, se fosse necessario, l'aiuto del braccio secolare. Quelli che lo impedissero o che non obbedissero, siano costretti con le censure ecclesiastiche.

Capitolo VI

Nella elezione di qualsiasi superiore, abate, officiale temporaneo e di altri, così pure dei generali, delle abbadesse e delle altre superiore, perché tutto sia fatto regolarmente e senza alcun inganno, il santo sinodo comanda severamente,

Religione_in_Ita

prima di tutto, che tutte le autorità nominate debbano essere elette con voto segreto, in modo che i nomi dei singoli elettori non vengano mai resi noti. E non sia neppure lecito, in futuro, delegare provinciali o abati, priori o altri titolari qualsiasi a fare l'elezione, o a supplire le volontà e i voti degli assenti.

Se poi qualcuno fosse eletto contro la costituzione di questo decreto, l'elezione sia nulla e chi ha consentito ad essere eletto provinciale, abate o priore in seguito sia considerato inabile a qualsiasi carica, nel suo ordine; e le facoltà concesse in questo campo dovranno essere considerate senz'altro abrogate, e qualora in seguito ne fossero concesse altre, si ritengano come ottenute con frode.

Capitolo VII

Sia eletta un'abbadessa e una priora, (o con qualsiasi altro nome venga chiamata la superiora) di almeno quarant'anni e che abbia vissuto lodevolmente per otto anni dopo la professione religiosa. Se non vi fosse nessuna persona, nel monastero, con questi requisiti, si potrà scegliere da un altro monastero dello stesso ordine. Se anche questo sembrasse difficile al superiore che presiede all'elezione, ne venga scelta una dello stesso monastero, tra quelle che abbiano superato i trent'anni ed abbiano vissuto rettamente almeno per cinque anni dopo la professione; ciò, con l'approvazione del vescovo o di altro superiore.

Nessuna sia messa a capo di due monasteri; e se qualcuna ne avesse, in qualsiasi modo, due o più, sia costretta a lasciarli entro sei mesi, ritenendosene uno. Dopo tale periodo, se non avesse ancora rinunziato ad essi, per disposizione stessa del diritto siano considerati tutti vacanti.

Chi regola l'elezione, sia il vescovo o altro superiore, non entri nel monastero propriamente detto; ma ascolti o riceva i voti delle singole monache davanti alla grata. Quanto al resto, siano osservate le costituzioni dei singoli ordini o monasteri.

Religione_in_Ita

Capitolo VIII

Tutti quei monasteri che non dipendono dai capitoli generali o dai vescovi, e che non hanno i loro visitatori ordinari regolari, ma che sono governati sotto l'immediata protezione e direzione della sede apostolica, entro un anno dalla fine del presente concilio, – e poi ogni triennio, – siano obbligati a riunirsi in congregazioni, secondo le prescrizioni della costituzione di Innocenzo III nel concilio generale, che inizia: *In singulis* [411], ed ivi eleggere delle persone religiose, che trattino e prendano decisioni sul modo di erezione e sull'ordine di queste congregazioni e sulle regole da osservarsi in esse. Qualora fossero in ciò negligenti, il metropolita, nella cui provincia si trovano questi monasteri potrà convocarli, come delegato della sede apostolica, per queste questioni.

Se nei confini di una sola provincia il numero di tali monasteri non fosse sufficiente a costituire una congregazione, potranno formarne una i monasteri di due o tre province. Costituite queste congregazioni, i loro capitoli generali, i superiori e i visitatori da essi eletti, avranno sui monasteri della loro congregazione e sui religiosi che ne fanno parte la stessa autorità che gli altri superiori e visitatori hanno negli altri ordini. Siano tenuti, inoltre, a visitare con frequenza i monasteri della loro congregazione ed attendere alla loro riforma, e ad osservare le prescrizioni dei sacri canoni e di questo sacro concilio. Se poi, non ostante le pressioni del metropolita, essi non si dessero pensiero di eseguire le precedenti disposizioni, siano soggetti nelle diocesi in cui si trovano ai vescovi, come delegati della sede apostolica.

Capitolo IX

I monasteri delle monache immediatamente soggetti alla sede apostolica, anche sotto il nome di « capitoli di S. Pietro » o « di S. Giovanni » – o comunque si chiamino – siano gover-

411. Concilio Lateranense IV, c. 12 (v. sopra pp. 236-238).

Religione_in_Ita

nati dai vescovi, come delegati della stessa santa sede, non ostante qualsiasi cosa in contrario. Quelli, invece, che sono retti da persone scelte nei capitoli generali o da altri religiosi, rimangano in loro custodia e sotto la loro cura.

Capitolo X

Facciano bene attenzione i vescovi e gli altri superiori di monasteri di monache, che nelle loro costituzioni le monache siano esortate a confessare i loro peccati e a ricevere la sacrosanta eucarestia almeno una volta al mese, perché, premunite di questo salutare presidio, superino con energia tutti gli assalti del demonio.

Oltre al confessore ordinario, due o tre volte all'anno sia dato dal vescovo o dagli altri superiori un altro confessore straordinario, che deve ascoltare le confessioni di tutte.

Il concilio proibisce che il santissimo corpo di Cristo venga conservato nel loro coro o entro il monastero, e non, invece, nella chiesa pubblica, non ostante qualsiasi indulto o privilegio.

Capitolo XI

In quei monasteri ed in quelle case, maschili o femminili, cui è annessa la cura delle anime di persone secolari – oltre a quelle che appartengono alla famiglia di tali monasteri o enti – le persone, tanto religiose che secolari, che esercitano tale cura, in ciò che riguarda la predetta cura e l'amministrazione dei sacramenti, siano direttamente soggette alla giurisdizione, alla visita e alla correzione del vescovo, nella cui diocesi si trovano; nessuno sia addetto a questa cura, anche se amovibile a volontà, senza il suo consenso e senza aver prima subito l'esame del vescovo stesso o di un suo vicario.

Eccettuiamo il monastero di Cluny con i suoi territori ed anche quei monasteri o luoghi, in cui gli abati generali o altri superiori religiosi esercitano la giurisdizione vescovile e temporale sui parroci e sui parrocchiani, salvo tuttavia il diritto dei vescovi, che hanno su questi luoghi e persone una giurisdizione maggiore.

Religione_in_Ita

Capitolo XII

Non solo le censure e gli interdetti emanati dalla sede apostolica, ma anche quelli promulgati dagli ordinari, siano pubblicati dai religiosi a richiesta del vescovo, nelle loro chiese ed osservati. Così pure i giorni festivi, che lo stesso vescovo avesse comandato di osservare nella sua diocesi, siano osservati da tutti gli esenti, anche regolari.

Capitolo XIII

Quanto alle controversie sulla precedenza, che con grandissimo scandalo sorgono spessissimo tra gli ecclesiastici, sia secolari che regolari, in occasione di pubbliche processioni, nei funerali, nel portare il baldacchino e simili, il vescovo, senza alcuna possibilità di appello e senza badare ad altro, cerchi di comporle tutte. Tutti gli esenti, poi, tanto chierici secolari che regolari, anche monaci, chiamati alle pubbliche processioni, siano costretti ad andarvi, eccetto solo quelli che vivono sempre nella più stretta clausura.

Capitolo XIV

Ogni religioso non soggetto al vescovo, che vive dentro le mura del monastero, ma che fuori ha mancato talmente da essere di scandalo al popolo, ad istanza del vescovo ed entro un termine da lui stabilito, venga punito gravemente dal suo superiore, il quale comunichi al vescovo stesso l'avvenuta punizione. Se non lo punisse, sia privato del suo ufficio dal suo superiore e colui che ha mancato sarà punito dal vescovo.

Capitolo XV

In qualsiasi congregazione religiosa, sia maschile che femminile, la professione non sia emessa prima che si sia compiuto il sedicesimo anno di età. Chi non avesse fatto almeno un anno di probazione dal ricevimento dell'abito, non sia ammesso ad essa. La professione fatta prima sia nulla. Essa, quindi, non importerà alcun obbligo di osservare

Religione_in_Ita

la regola di nessuna congregazione e di nessun ordine e di sottostare a qualsiasi altro effetto.

Capitolo XVI

Nessuna rinunzia fatta, nessuna obbligazione assunta, nei due mesi che precedono la professione anche con giuramento o in favore di qualsiasi causa pia, abbia valore, se non con licenza del vescovo o del suo vicario, e si sott'intenda sempre che non sortirà il suo effetto, se non quando sarà avvenuta la professione. Le rinunzie fatte diversamente, anche se con espressa rinunzia a questo favore e con giuramento, siano irrite e di nessun effetto. Finito il noviziato, i superiori ammettano alla professione i novizi che avranno trovato adatti, altrimenti li dimettano dal monastero.

Con questo provvedimento, tuttavia, il santo sinodo non intende innovare nulla per quanto riguarda l'ordine dei chierici della società di Gesù né proibire che esso possa servire il Signore e la sua chiesa secondo il suo pio metodo di vita, approvato dalla sede apostolica.

Eccetto il vitto e il vestito del novizio o della novizia per il periodo della prova, prima della professione non sia dato nulla dei loro beni al monastero, dai genitori o dai parenti, o dai loro procuratori, con qualsiasi pretesto, perché non avvenga che con questa scusa: che, cioè, il monastero possiede tutti o la maggior parte dei loro beni, non possano andarsene, e che difficilmente, se se ne andassero, potrebbero ricuperarli. Anzi, il santo concilio fa espresso obbligo a quelli che danno e a quelli che ricevono, sotto minaccia di scomunica, di non agire assolutamente in tal modo; e che sia restituito a chi se ne va prima della professione ciò che era suo.

Il vescovo obblighi ad osservare questa prescrizione anche con le censure ecclesiastiche, se sarà necessario.

Capitolo XVII

Il santo concilio, preoccupandosi della libertà della professione delle fanciulle che si dedicano a Dio, stabilisce e

Religione_in_Ita

prescrive che se una fanciulla, che vuole indossare l'abito religioso, ha più di dodici anni, non possa riceverlo – né essa od altra possa poi emettere la professione – prima che il vescovo o il suo vicario (qualora egli fosse assente o impedito), o qualche altro incaricato da essi a loro spese, si sia reso conto con diligenza della volontà della fanciulla: se, cioè, essa fosse costretta, o ingannata, e se sappia quello che fa.

Se, quindi, si troverà che la sua volontà è pia e libera, e che ha i requisiti necessari secondo la regola di quel monastero e di quell'ordine e che il monastero è adatto, le sia permesso fare la professione. Perché il vescovo non ignori il tempo di tale professione, la superiora del monastero è tenuta ad informarlo un mese prima. Se essa mancasse di fare ciò, sia sospesa dal suo ufficio per tutto il tempo che sembrerà opportuno al vescovo.

Capitolo XVIII

Questo santo sinodo pronuncia l'anatema contro tutte e singole le persone – di qualsiasi qualità o condizione, sia chierici che laici, secolari o regolari, qualsiasi dignità essi abbiano – che in qualsiasi maniera costringessero una fanciulla, una vedova, o altra donna qualsiasi, ad entrare in monastero o a indossare l'abito di qualsiasi ordine o ad emettere la professione religiosa contro la sua volontà fuorché nei casi permessi dal diritto; e così pure quelli che dessero il loro consiglio, prestassero il loro aiuto e il loro favore; e quelli che, pur sapendo che essa non entra in monastero, non riceve l'abito, non fa la professione di sua volontà, siano stati presenti a quest'atto, abbiano dato il loro consenso o abbiano interposto la loro autorità, in qualsiasi maniera.

A simile anatema sottopone quelli che senza giusto motivo impedissero in qualsiasi modo il santo proposito delle vergini o di altre donne di prendere l'abito o di emettere il voto.

Nei monasteri soggetti al vescovo, ma anche in qualsiasi altro monastero, si osservino tutte e singole quelle norme che bisogna osservare prima e durante la stessa professione.

Religione_in_Ita

Si eccettuano, tuttavia, tra queste, quelle donne che sono dette penitenti o convertite, per le quali si osservino le costituzioni loro proprie.

Capitolo XIX

Ogni religioso, il quale affermi di essere entrato in religione per forza e per timore o anche di aver fatto la professione prima dell'età prescritta, o qualche cosa di simile e voglia lasciare l'abito in qualsiasi modo; o che se ne voglia andare anche con l'abito, senza il permesso dei superiori, non sia preso in considerazione, se non entro il primo quinquennio dal giorno della sua professione ed esponga dinanzi al suo superiore e all'ordinario i propri motivi.

Se poi egli lasciasse spontaneamente l'abito prima, non gli sia permesso far valere alcun motivo, ma sia costretto a tornare in monastero, e sia punito come apostata; e nel frattempo non godrà di nessun privilegio del proprio ordine.

Nessun religioso, inoltre, qualsiasi facoltà possa avere, sia trasferito ad altro ordine religioso meno severo. E non si conceda ad alcun religioso di portare occultamente l'abito del suo ordine.

Capitolo XX

Gli abati, capi di ordini, e gli altri superiori di essi, non soggetti a vescovi, che hanno legittima giurisdizione su altri monasteri inferiori o su priorati, visitino *ex officio*, ciascuno nel suo territorio e a suo tempo e luogo, quegli stessi monasteri e priorati, anche se fossero stati dati in commenda. E poiché questi sono sottoposti ai capi dei loro ordini, il santo sinodo dichiara che essi non sono compresi in quelle norme che altra volta sono state emanate per i monasteri dati in commenda, e che quelli che sono a capo di tali ordini sono tenuti a ricevere i visitatori e ad eseguire le loro disposizioni.

I monasteri che sono i principali dell'ordine, siano visitati secondo le costituzioni della santa sede e di ciascun ordine. E finché dureranno tali commende, i priori claustrali o – nei priorati dei conventi che hanno dei sottopriori – quelli che

Religione_in_Ita

sono addetti alle correzioni e alla direzione spirituale, siano eletti dai capitoli generali o dai visitatori degli stessi ordini.

In ogni altro campo i privilegi e le facoltà di questi ordini, riguardanti le loro persone, i loro luoghi, i loro diritti, rimangano fermi ed intatti.

Capitolo XXI

Poiché la maggior parte dei monasteri – anche abbazie, priorati e prepositure –, per la cattiva amministrazione di quelli cui erano stati affidati, hanno sofferto non lievi danni, sia nel campo spirituale che temporale, il santo sinodo desidera assolutamente ricondurli alla disciplina propria della vita monastica.

Ma la condizione dei tempi presenti è dura e difficile. E non si può apportare un rimedio comune a tutti, subito e in ogni luogo, come si desidererebbe.

Perché, tuttavia, non tralasci nessun provvedimento con cui si possa un giorno provvedere salutarmente ai mali predetti, primo: esso confida che il sommo pontefice romano nella sua pietà e prudenza farà del suo meglio, perché, secondo le esigenze dei nostri tempi, a quelli che ora sono affidati in commenda e che hanno propri conventi, vengano preposti religiosi dello stesso ordine, che abbiano fatto la loro professione e che possano dirigere e guidare il gregge. Quelli che si renderanno vacanti in avvenire, non siano conferiti se non a religiosi di sperimentata virtù e santità.

Quanto poi ai monasteri principali e più importanti degli ordini – nonché le abbazie e i priorati detti filiali di quelli – chi presentemente li ha in commenda, – a meno che non sia stato loro provvisto con regolare successore – fra sei mesi dovrà professarne solennemente la regola o lasciarli. Diversamente, queste commende si considerino vacanti *ipso iure*.

E perché in tutte le singole prescrizioni precedenti non possa usarsi alcun inganno, il santo sinodo comanda che nella provvista di tali monasteri venga espressamente nominata la qualità di ciascuno, e che una provvista fatta diversamente sia considerata illegale e non abbia affatto in suo favore il susseguente possesso, anche triennale.

Religione_in_Ita

Capitolo XXII

Il santo sinodo comanda che le prescrizioni dei precedenti decreti e di ogni loro singola parte siano osservate in tutti i conventi e monasteri, nei collegi e nelle case di monaci e religiosi di qualsiasi specie, di qualsiasi tipo di monache, vergini e vedove, anche se esse vivano sotto il governo degli ordini militari, – anche di Gerusalemme –, con qualsiasi nome esse siano indicate, sotto qualsiasi regola e costituzione, e sotto qualsiasi tutela, amministrazione, soggezione, annessione, o dipendenza da qualsiasi ordine religioso, mendicante o non mendicante, di altri monaci regolari, o di canonici di qualsiasi tipo.

Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio di tutti e singoli questi ordini, qualsiasi possa esser la forma dell'espressione usata; anche quelli contenuti nella costituzione detta *Mare magnum*; quelli ottenuti nella fondazione; non ostante le costituzioni e le regole, anche giurate; le consuetudini e le prescrizioni, anche immemorabili.

Se vi fossero dei religiosi, sia uomini che donne, che vivono sotto una regola più severa e norme più strette, il santo sinodo (eccettuata la facoltà di avere beni immobili in comune) non intende allontanarli dal loro metodo di vita e dalla loro osservanza.

E poiché il santo sinodo desidera che tutto quello che è stato sopra ricordato sia mandato ad effetto in ogni particolare, comanda a tutti i vescovi che, nei monasteri loro soggetti e in tutti gli altri loro affidati con i precedenti decreti e così pure a tutti gli abati e generali e agli altri superiori degli ordini accennati, che le prescrizioni suddette vengano eseguite immediatamente. Se qualcosa non sarà eseguita, i concili provinciali suppliscano e puniscano la negligenza dei vescovi. I capitoli provinciali e generali dei religiosi, e, in mancanza dei capitoli generali, i concili provinciali, provvedano con la designazione di alcuni dello stesso ordine.

Il santo sinodo, inoltre, esorta tutti i re, prìncipi, repubbliche, autorità – e lo comanda loro in virtù di santa obbedienza – a voler prestare il loro aiuto e a interporre

Religione_in_Ita

la loro autorità – quando ne fossero richiesti – a favore dei vescovi, degli abati, dei generali e degli altri superiori, nell'esecuzione della riforma sopra descritta. Così quanto è stato prescritto potrà esser felicemente eseguito, a lode di Dio onnipotente.

Decreto di riforma generale.

Capitolo I

Sarebbe desiderabile che chi riceve il ministero episcopale conosca i propri doveri e comprenda di essere stato chiamato non per cercare la propria utilità, né per procurarsi ricchezze o vivere nel lusso, ma a fatiche e preoccupazioni per la gloria di Dio. Non c'è dubbio che anche gli altri fedeli saranno più facilmente incitati alla religione e all'onestà, se vedranno i loro pastori preoccupati non delle cose del mondo, ma della salvezza delle anime e della patria celeste.

Il santo sinodo comprende che questi princìpi sono fondamentali per il rinnovamento della disciplina nella chiesa ed esorta tutti i vescovi perché, meditandoli spesso, anche con i fatti stessi e le azioni della vita, si mostrino conformi al loro ufficio: cosa che può considerarsi un continuo modo di predicare. E prima di tutto, diano un andamento tale a tutto il loro modo di vivere, che gli altri possano prendere da essi esempio di frugalità, di modestia, di continenza e di umiltà, che ci rende tanto graditi a Dio.

Sull'esempio, quindi, di quanto prescrissero i nostri padri al concilio di Cartagine [412], non solo comanda che i vescovi si contentino di una modesta suppellettile, di una sobria mensa e di un vitto frugale, ma che si guardino bene perché nel resto della loro vita e in tutta la loro casa non vi sia nulla di alieno da questo santo genere di vita, che non mostri zelo per Iddio e disprezzo per le vanità.

In modo particolare, poi, proibisce loro assolutamente di cercare di favorire esageratamente i loro parenti e fa-

412. Concilio IV di Cartagine (398), c. 15 (Mansi 3, 952).

Religione_in_Ita

miliari con i redditi della chiesa, poiché anche i canoni degli apostoli proibiscono loro di donare ai loro parenti i beni ecclesiastici che sono di Dio. Se poi fossero poveri, li diano loro come poveri, ma non li sottraggano e non li dissipino per essi. Anzi il santo sinodo li esorta vivamente, perché depongano del tutto questo affetto umano della carne verso i fratelli, i nipoti e i parenti, da cui nella chiesa hanno avuto origine tanti mali.

Le cose dette dei vescovi non solo devono valere – tenuto conto del grado di ciascuno – per tutti quelli che hanno benefici ecclesiastici, sia regolari che secolari, ma si stabilisce che debbano valere anche per i cardinali della santa chiesa romana, poiché sarebbe inconcepibile che quelli col consiglio dei quali il romano pontefice governa la chiesa universale, non debbano poi brillare per le virtù e per una vita castigata, che attiri a buon diritto gli sguardi di tutti.

Capitolo II

La tristezza dei tempi e la malizia delle eresie, che vanno sempre crescendo, costringe a non trascurare nulla per l'edificazione dei popoli e la difesa della fede cattolica. Il santo concilio, quindi, fa obbligo a tutti i patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi e a tutti gli altri che per diritto o per consuetudine devono prender parte al concilio provinciale, che nel primo concilio provinciale, che dovrà tenersi dopo la fine del presente sinodo, accettino apertamente tutte e singole le definizioni e i decreti di questo santo concilio; che promettano e facciano professione di vera obbedienza al sommo pontefice romano. Dovranno anche respingere e anatematizzare pubblicamente tutte le eresie condannate dai sacri canoni e dai concili generali, specialmente da questo.

Lo stesso faranno, per l'avvenire, al primo sinodo provinciale cui parteciperanno, quelli che saranno promossi patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi. Se qualcuno di questi (Dio non voglia!) si rifiutasse, i vescovi comprovinciali dovranno avvertirne subito il romano pontefice, sotto

Religione_in_Ita

pena della divina indignazione. E intanto si astengano dalla sua comunione.

Tutti quelli, poi, che, sia al presente, sia in futuro, avranno dei benefici ecclesiastici, e quelli che devono prendere parte al sinodo diocesano faranno la stessa cosa nel primo sinodo. Se non lo facessero, siano puniti secondo le prescrizioni dei sacri cànoni.

Tutti quelli, inoltre, che hanno il dovere di curare le università e gli studi generali, di visitarli e di riformarli, facciano in modo che queste stesse università accettino integralmente i canoni e i decreti di questo santo sinodo, e che i maestri, i dottori e gli altri insegnino ed interpretino le verità della fede cattolica alla luce di essi, e si obblighino a seguire questo metodo all'inizio di ogni anno con un solenne giuramento. Inoltre, se vi fossero altre cose, nelle università, che avessero bisogno di riforma, quelli, cui spetta, le emendino per l'aumento della religione e della disciplina ecclesiastica.

Le università che sono direttamente sotto la protezione del pontefice romano e sono soggette alla sua visita, sua santità cercherà di farle visitare e riformare salutarmente da suoi delegati, nel modo descritto sopra e come a lui sembrerà utile.

Capitolo III

Quantunque la spada della scomunica sia il nerbo della disciplina ecclesiastica e sia molto utile a tenere a freno i popoli, tuttavia è da usarsi con molta parsimonia e cautela, perché l'esperienza insegna che, se essa viene adoperata senza la dovuta considerazione e per motivi non gravi, è piuttosto disprezzata che temuta, e porta piuttosto la rovina che la salvezza.

Quindi, le scomuniche che, premesse le ammonizioni, tendono a ottenere confessioni, o sono comminate per cose perdute o rubate, non siano assolutamente decise da altri che dal vescovo, e anche allora se non per cose di una certa importanza, e dopo che il caso sia stato diligentemente esaminato dal vescovo con matura riflessione, e faccia im-

Religione_in_Ita

pressione sul suo animo. Né si lasci indurre a concederla dall'autorità di qualsiasi secolare, neppure dei pubblici poteri. Ma tutta la questione rimanga affidata al suo giudizio e alla sua coscienza, e lui solo ne giudichi, tenuto conto della cosa, del luogo, della persona, delle circostanze.

Si comanda a tutti i giudici ecclesiastici, di qualunque dignità, che, ogni qualvolta nelle cause giudiziarie essi potranno fare con autorità propria una esecuzione reale o personale, in qualsiasi momento del giudizio, si astengano dalle censure ecclesiastiche o dall'interdetto. Nelle cause civili, però, che in qualsiasi modo riguardano il foro ecclesiastico, sarà lecito, se sembrerà loro opportuno, procedere contro chiunque, anche contro laici, e definire le cause con multe pecuniarie – che verranno assegnate ai luoghi pii ivi esistenti, non appena riscosse – col prendere pegni, con l'incarcerare persone, – cose che potranno fare per mezzo di esecutori propri o di altri–; o anche con la privazione dei benefici e con altri mezzi offerti dal diritto. Ma se l'esecuzione reale o personale contro i responsabili non potesse essere fatta in questo modo e si avesse contumacia verso il giudice, allora egli, oltre che con le altre pene, potrà colpirli anche con la scomunica, a suo arbitrio.

Anche nelle cause criminali, quando può aver luogo l'esecuzione reale e personale accennata sopra, si dovrà fare in modo da astenersi dalle censure. Ma se questa esecuzione non potesse avere luogo facilmente, sarà permesso al giudice servirsi di sanzioni spirituali contro i colpevoli, se, però, la qualità della colpa, – e non senza previa ammonizione, fatta almeno per due volte, anche con editto – lo richieda.

Sia poi assolutamente illecito a qualsiasi autorità secolare, proibire al giudice ecclesiastico di scomunicare qualcuno, o comandare di revocare la scomunica, col pretesto che non sono state osservate le norme del presente decreto. Queste, infatti, sono cose che riguardano gli ecclesiastici e non i secolari. Qualsiasi scomunicato, inoltre, se dopo le legittime ammonizioni non si ravvede, non solo non potrà essere ammesso ai sacramenti, alla comunione e alla familiarità con i fedeli, ma qualora, irretito nelle censure, con animo

Religione_in_Ita

impenitente vivesse miseramente in esse per un anno, si potrà anche procedere contro di lui come sospetto di eresia.

Capitolo IV

Avviene spesso in alcune chiese che il numero delle messe da celebrarsi per i vari lasciti dei defunti sia tanto grande, da non potersi soddisfare ad esse nei singoli giorni voluti dai testatori o che l'elemosina da essi lasciata per celebrare sia tanto modesta, da non potersi trovare facilmente chi voglia sobbarcarsi a questo incarico. Per cui restano inadempiute le pie volontà dei testatori e si gravano le coscienze di coloro cui incombono questi doveri.

Il santo sinodo, desiderando che questi lasciti ad usi pii siano soddisfatti quanto più pienamente ed utilmente è possibile, dà facoltà ai vescovi, abati e generali di ordini, perché gli uni nel sinodo diocesano, gli altri nei loro capitoli, generali, dopo aver diligentemente studiato la questione, possano stabilire secondo la loro coscienza, quello che a loro sembrerà giovare maggiormente all'onore e al culto di Dio e alla utilità delle chiese in modo, però, che sia fatta la commemorazione dei defunti che hanno lasciato legati pii per la salute delle loro anime.

Capitolo V

La logica richiede che a quelle cose che sono bene ordinate, non si rechi pregiudizio con disposizioni contrarie.

Quando, perciò, nella erezione o fondazione di benefici di qualsiasi natura, o in altre costituzioni si richiedono certe qualità, o sono annessi ad essi determinati oneri, nel conferimento di qualsiasi beneficio o in qualsiasi altra disposizione non si deve derogare a queste prescrizioni.

Le stesse norme si osservino per le prebende teologali, magistrali, dottorali, presbiterali, diaconali, suddiaconali, quando fossero state così costituite, di modo che in nulla si venga meno, in nessuna provvista, a ciò che riguarda le loro qualità o gli ordini. Ogni provvista fatta in deroga a queste norme, sia considerata illegittima.

Religione_in_Ita

Capitolo VI

Il santo sinodo stabilisce che in tutte le chiese cattedrali e collegiate venga osservato il decreto emanato sotto Paolo III, di felice memoria, che comincia con le parole: *Capitula cathedralium* [413]. Ciò, non solo quando il vescovo le visita, ma anche quando *ex officio* o, dietro richiesta procede contro qualcuno, conforme a quanto è prescritto in questo stesso decreto. Quando tuttavia, procede fuori della visita, si osservino queste norme. E cioè:

Il capitolo, all'inizio di ogni anno, scelga due propri membri, secondo il cui consiglio e col cui consenso il vescovo – o il suo vicario – sia tenuto a procedere sia nell'istruire il processo, che negli altri atti fino alla conclusione della causa compresa, – tuttavia dinanzi al notaio dello stesso vescovo e nella sua casa, o nel consueto tribunale.

I due abbiano un solo voto ed uno abbia facoltà di aderire al vescovo. Se tutti e due in qualche atto (sia la sentenza interlocutoria, sia definitiva), discordassero dal vescovo, allora entro lo spazio di sei giorni, insieme col vescovo, eleggano un terzo membro; e se in questa elezione discordassero, l'elezione sia devoluta al vescovo più vicino. E così la questione, in cui v'era disaccordo, venga risolta secondo l'opinione di quella parte con cui il terzo si troverà d'accordo. In caso diverso, il processo e tutte le sue conseguenze siano nulli, e non abbiano alcun effetto giuridico.

Nelle questioni criminali di incontinenza, di cui nel decreto sui concubinari [414] e così pure nelle colpe più gravi che importassero la deposizione o la degradazione, quando si teme la fuga, perché non venga eluso il giudizio e quindi c'è bisogno della detenzione personale, il vescovo, all'inizio, potrà procedere da solo ad una sommaria informazione e alla necessaria detenzione, osservando, tuttavia, nel resto, l'ordine sopra descritto. In ogni caso, però, si abbia l'accor-

413. Sessione VI, c. 4 de ref. (v. sopra p. 560).
414. Sessione XXIV, c. 8 de ref. matr. (v. sopra p. 686).

Religione_in_Ita

tezza di custodire i colpevoli – naturalmente secondo la qualità della colpa e delle persone – in luogo decente.

Ai vescovi, inoltre si attribuisca l'onore dovuto alla loro dignità. Nel coro e nel capitolo, nelle processioni e nelle altre pubbliche manifestazioni, abbiano il primo posto, il luogo che essi stessi si scelgono e la maggiore autorità in ogni cosa. Se essi, inoltre, hanno qualcosa da proporre alla discussione dei canonici, e non si tratta di cosa che riguardi l'utilità propria o dei loro familiari, i vescovi stessi convochino il capitolo, chiedano i voti e concludano secondo questi. Assente il vescovo, ciò sia fatto senz'altro da quei membri del capitolo, cui spetta per diritto o per consuetudine, senza che venga ammesso il vicario del vescovo. Nelle altre cose, la giurisdizione e i poteri del capitolo – se ne avesse – e l'amministrazione dei beni sia assolutamente salva ed intatta.

Quelli che non hanno dignità e non appartengono al capitolo, nelle cause ecclesiastiche siano tutti soggetti al vescovo, non ostante i privilegi, che competessero anche secondo le tavole di fondazione, le consuetudini, anche immemorabili, le sentenze, i giuramenti, gli accordi, che obblighino solo i loro autori. Si eccettuano, tuttavia, tutti i privilegi concessi alle università degli studi generali, o ai loro membri.

Tutte queste norme, però, ed ogni singola loro disposizione non si applicheranno a quelle chiese, dove i vescovi o i loro vicari in forza delle costituzioni, di privilegi, di consuetudini, di accordi, o di qualunque altra norma avessero una potestà, un'autorità e una giurisdizione maggiore di quanto non sia stato stabilito col presente decreto. Né il santo sinodo intende derogare ai loro poteri.

Capitolo VII

Poiché nei benefici ecclesiastici tutto ciò che dà la sensazione di una successione ereditaria è odioso alle sacre costituzioni e contrario ai decreti dei padri, a nessuno, in futuro, sia concesso, anche col consenso degli interessati, l'accesso e il regresso a qualsiasi beneficio ecclesiastico. Quelli concessi finora non siano sospesi, estesi o trasferiti.

Religione_in_Ita

Questo decreto dovrà essere osservato per qualsiasi beneficio ecclesiastico, per le chiese cattedrali, e per qualsiasi persona, anche per quelle rivestite della dignità cardinalizia.

Anche per quanto riguarda le coadiutorie con futura successione sia osservata la stessa norma e non dovranno essere concesse a nessuno, di qualsiasi beneficio ecclesiastico si tratti. E se qualche volta la necessità urgente di una chiesa cattedrale o di un monastero o una evidente utilità richiederà che si dia al prelato un coadiutore, questi non sia concesso mai con futura successione, se prima il caso non è stato diligentemente considerato dal pontefice romano e non sia certo che in esso concorrono tutte le qualità, che secondo il diritto e i decreti di questo santo sinodo, si richiedono nei vescovi e nei prelati. In caso diverso, le concessioni fatte su questo punto siano considerate illegali.

Capitolo VIII

A quanti hanno benefici ecclesiastici, secolari o religiosi, il santo sinodo ricorda che si abituino ad esercitare con pronta benignità il dovere dell'ospitalità, così frequentemente comandato dai santi padri, per quanto, naturalmente, lo permetteranno i loro proventi; e ricordino che quelli che amano l'ospitalità, ricevono Cristo nei loro ospiti [415].

Quelli che hanno in commenda, in amministrazione o a qualsiasi altro titolo, quelli che nel comune linguaggio sono chiamati « ospedali » o altri luoghi pii, istituiti principalmente per l'utilità dei pellegrini, degli infermi, dei vecchi o dei poveri; o che li avessero perché uniti alle proprie chiese; o se le chiese parrocchiali fossero per caso unite agli ospedali, o erette in ospedali, e concesse in amministrazione ai loro patroni il santo sinodo comanda assolutamente che essi svolgano l'incarico ed esercitino l'ufficio loro imposto, e con i frutti a ciò destinati pratichino davvero quella ospitalità che devono praticare, secondo la costituzione del concilio di Vienne, già altra volta rinnovata in questo stesso sinodo

415. Cfr. *Mt* 25, 35-36; *Lc* 24, 29-30.

Religione_in_Ita

sotto Paolo III, di felice memoria, e che inizia con le parole: *Quia contingit* [416].

Se questi ospedali sono stati istituiti per accogliere un determinato genere di pellegrini, di infermi o di altre persone, e nel luogo ove essi si trovano, non vi fossero tali persone o ve ne fossero pochissime, si comanda ancora che i loro redditi siano devoluti a altro uso pio, che sia simile il più possibile al loro scopo, e, considerato il luogo o il tempo, il più utile, come sembrerà meglio al vescovo e a due membri del capitolo, che per la loro esperienza siano tra i più capaci, scelti dal vescovo stesso; a meno che nella loro fondazione o costituzione non sia stato disposto diversamente, anche per questo caso. Allora il vescovo dovrà aver cura di fare eseguire quanto è stato ordinato, o, se non fosse possibile, provveda utilmente egli stesso secondo le direttive date sopra.

Se, quindi, tutti quelli, di cui abbiamo parlato, ed ognuno di essi, di qualsiasi ordine o istituto religioso e di qualsiasi dignità, anche se quelli che hanno l'amministrazione degli ospedali fossero laici – non soggetti, però, a religiosi, dove è in vigore l'osservanza della regola – ammoniti dall'ordinario, avessero, in concreto, cessato dall'esercitare con tutti i mezzi necessari, cui sono tenuti, il dovere dell'ospitalità, potranno essere costretti a ciò con le censure ecclesiastiche e con altri mezzi legali. Potranno anche essere privati per sempre dell'amministrazione e della cura dello stesso ospedale e sostituiti con altri. Coloro saranno tenuti, in coscienza, alla restituzione dei frutti che avessero percepito contro lo scopo degli stessi ospedali, che non potrà essere in nessun modo condonata o attenuata da una composizione.

L'amministrazione o il governo di tali luoghi non sia mai affidata in futuro alla stessa, identica persona, a meno che nelle tavole di fondazione non si trovi scritto diversamente. Per quanto riguarda tutte queste disposizioni, intendiamo che abbiano valore, non ostante qualsiasi unione, esenzione

416. Concilio di Vienne, c. 17 (COD, 374-376); cfr. sessione VII, c. 15 de ref. (v. sopra pp. 570-571).

Religione_in_Ita

e consuetudine in contrario, anche immemorabile, indulti e privilegi di qualsiasi natura.

Capitolo IX

Come non è giusto abolire i legittimi diritti di patronato e violare le pie volontà dei fedeli, così non deve permettersi che con questa scusa si assoggettino i benefici ecclesiastici, come da molti svergognatamente si sta facendo. Perché, quindi, in ogni cosa si osservi il debito modo, il santo sinodo stabilisce che il « diritto di patronato » abbia origine da fondazione o da istituzione, che possa provarsi con documenti autentici e con gli altri elementi richiesti dal diritto; o anche da presentazioni che si siano ripetute per un tempo lunghissimo, che ecceda la memoria d'uomo; o anche in altro modo, secondo le disposizioni del diritto.

Quando, invece, si tratta di persone, comunità, o università, nelle quali si suppone per lo più che tale diritto abbia avuto origine facilmente da usurpazione, dovrà richiedersi una documentazione più nutrita e più scrupolosa, per poter provare questo titolo. E la prova del tempo immemorabile non sarà loro sufficiente, se non nel caso che – oltre agli altri elementi necessari – si possano provare da atti autentici anche le presentazioni per non meno di cinquant'anni continui, e che abbiano sortito tutte il loro effetto.

Tutti gli altri patronati sui benefici, sia secolari che regolari o parrocchiali, sulle dignità o su qualsiasi altro beneficio, su una chiesa cattedrale o collegiata; e così pure le facoltà e i privilegi concessi, – sia in forza del patronato, che per qualsiasi altro diritto, – di nominare, scegliere e presentare ad essi quando si rendono vacanti (eccetto, i legittimi patronati sulle chiese cattedrali e gli altri che appartengono all'imperatore, ai re, a quanti hanno un regno e agli altri prìncipi supremi, che hanno diritto di comando sui loro sudditi, e quelli che sono stati concessi in favore degli studi generali), tutti questi, dunque, si devono considerare abrogati e nulli, insieme col quasi possesso che ne sia seguito. Questi benefici potranno esser conferiti, da quelli che hanno

Religione_in_Ita

il diritto di darli, come benefici liberi e le provviste abbiano pieno effetto giuridico. I vescovi, inoltre, potranno respingere quelli che sono stati presentati dai patroni, se non fossero adatti. Se il diritto di istituzione appartenesse ad inferiori, i candidati siano esaminati dal vescovo, conformemente a quanto altrove è stato stabilito da questo santo sinodo. In caso contrario, il conferimento fatto dagli inferiori, sia nullo e vano.

Quanto ai patroni dei benefici di qualsiasi ordine e dignità, anche se fossero comuni, università, collegi di qualsiasi qualità di chierici o di laici, quando si tratta della riscossione dei frutti, dei proventi, delle entrate di qualsiasi beneficio, anche se avessero su di essi, per fondazione e dotazione, il diritto di patronato, non si intromettano in nessun modo e per nessun motivo ed occasione ma, non ostante qualsiasi consuetudine, li lascino liberamente al rettore o beneficiario, perché li distribuisca. Né osino trasferire ad altri tale diritto di patronato con titolo di vendita, o con qualsiasi altro titolo, contro le disposizioni del diritto. Se facessero diversamente, siano sottoposti alla scomunica e all'interdetto, e siano per ciò stesso privati del diritto di patronato.

Le accessioni, inoltre, – fatte per via di unione – di benefici liberi alle chiese soggette al diritto di patronato, anche di laici, a chiese parrocchiali ed altri benefici di qualsiasi specie, anche semplici, alle dignità o agli ospedali, così da trasformare questi benefici liberi in benefici della stessa natura di quelli cui vengono uniti, e da sottoporli al diritto di patronato, se non hanno ancora conseguito completamente il loro effetto, si deve supporre che le stesse unioni siano state concesse con la simulazione, non ostante qualsiasi formula usata o derogazione espressa. Lo stesso sarà di quelle fatte in futuro, da qualsiasi autorità, anche apostolica. Tali unioni non dovranno più essere eseguite; e gli stessi benefici uniti, quando si renderanno vacanti, siano assegnati liberamente come prima.

Quelle fatte da non più di quarant'anni, malgrado avessero ottenuto il loro effetto e la piena incorporazione, siano rivedute ed esaminate dagli ordinari, come delegati della sede

Religione_in_Ita

apostolica; quelle che fossero state ottenute con la falsità o con l'inganno, siano dichiarate nulle assieme con le unioni; i benefici siano separati e conferiti ad altri.

Allo stesso modo, qualunque patronato sulle chiese e su qualsiasi altro beneficio o dignità prima libero, acquistato da non oltre quarant'anni, e quelli che saranno acquistati in futuro, per aumento della dote, per una nuova costruzione o per altra simile causa, siano diligentemente esaminati dagli ordinari, anche con l'autorità della sede apostolica, quali suoi delegati, come già detto sopra, senza che in ciò possano trovare impedimento nelle facoltà o nei privilegi concessi a chiunque. Quelli che non fossero stati legittimamente costituiti per un'evidentissima necessità di una chiesa, di un beneficio o di una dignità, siano revocati, senza danno di chi li ha, e dopo aver restituito al patrono quello che egli avesse dato per ottenere il diritto, restituiscano tali benefici al primitivo stato di libertà, non ostante i privilegi, le costituzioni e le consuetudini, anche immemorabili.

Capitolo X

I maliziosi suggerimenti dei richiedenti e talora anche la lontananza dei luoghi non consentono di avere una conoscenza adeguata delle persone, cui si affidano le cause, e, quindi, qualche volta le cause, nelle loro varie fasi, sono rimesse a giudici non del tutto idonei. Il santo sinodo stabilisce che, nei singoli concili provinciali o diocesani, si scelgano delle persone che presentino le qualità richieste dalla costituzione di Bonifacio VIII, che inizia: *Statutum* [417], adatte sotto ogni altro aspetto a questo incarico, affinché oltre che agli ordinari dei luoghi, anche ad essi, in seguito, siano affidate le cause ecclesiastiche e spirituali, appartenenti al foro ecclesiastico, da delegarsi nei vari luoghi.

Se, nel frattempo, morisse uno di quelli designati, l'ordinario con il consiglio del capitolo, sostituisca un altro al suo posto, fino al concilio provinciale o diocesano. Così ogni

417. C. 11, I, 3, in VI (Friedberg 2, 941 seg.).

Religione_in_Ita

diocesi avrà almeno quattro o più persone approvate e, come è stato detto sopra, qualificate, cui tali cause possano essere affidate da qualsiasi legato, o nunzio, o anche dalla sede apostolica.

Del resto, dopo la designazione, – che immediatamente i vescovi trasmetteranno al sommo pontefice romano, – qualsiasi delega fatta ad altri giudici deve considerarsi illegale. Il santo sinodo ammonisce sia i giudici ordinari che ogni altro giudice, che cerchino di porre termine alle cause nel più breve tempo possibile; con la fissazione del termine o con altra misura adatta, cerchino di opporsi alle arti dei litiganti, sia nella contestazione della lite, sia nel differire qualche altra parte della causa.

Capitolo XI

Un grande pregiudizio deriva alle chiese, quando si affittano i loro beni per denaro in contanti, a discapito dei successori. Quindi tutte queste locazioni – se vengono effettuate con pagamento anticipato – in nessun modo devono ritenersi valide, con pregiudizio dei successori, non ostante qualsiasi indulto o privilegio. Né queste locazioni potranno esser confermate nella curia romana o fuori di essa.

Non sarà lecito neppure affittare le giurisdizioni ecclesiastiche, cioè le facoltà di nominare o di designare i vicari spirituali, né sarà permesso agli affittuari di esercitare tali facoltà, direttamente o per mezzo di altri. In caso contrario, le concessioni, anche quelle provenienti dalla sede apostolica, siano considerate illegali.

Il santo sinodo inoltre, dichiara nulle, anche se sono state confermate dall'autorità apostolica, le locazioni fatte da non più di trent'anni e per lungo tempo, ossia – come dicono in alcune parti – per ventinove anni, o per due volte ventinove anni, e che il sinodo provinciale, o persone da esso deputate, giudicheranno essere state fatte in danno della chiesa, contro le disposizioni canoniche.

Religione_in_Ita

Capitolo XII

Non si devono sopportare quelli che, con varie arti, cercano di sottrarre le decime spettanti alle chiese, o quelli che si impadroniscono temerariamente di quelle dovute dagli altri; il pagamento delle decime, infatti, è dovuto a Dio; quelli che non intendono pagarle, o impediscono agli altri di farlo, si appropriano di cose altrui [418].

Il santo sinodo, quindi, comanda a tutti quelli che hanno il dovere di pagar le decime, di qualunque grado o condizione essi siano, che in futuro paghino completamente le decime, a cui per diritto sono tenuti, alla cattedrale o a qualsiasi altra chiesa o persona, alla quale sono legittimamente dovute. E quelli che le sottraggono o ne impediscono il pagamento, siano scomunicati, senza che possano essere assolti da questa colpa, se non a completa restituzione avvenuta.

Il santo sinodo esorta quindi tutti e ciascuno affinché, per carità cristiana e per il dovere che hanno verso i loro pastori, non trovino pesante venire largamente incontro con i beni loro dati da Dio a quei vescovi e parroci che sono a capo di chiese meno provvedute, a lode di Dio e a salvaguardia della dignità dei loro pastori, che vegliano per essi [419].

Capitolo XIII

Il santo sinodo dispone che in tutti quei luoghi, dove da oltre quarant'anni soleva esser versata la quarta funeraria alla chiesa cattedrale o parrocchiale, e dove poi fosse stata concessa ad altri enti: monasteri, ospedali o qualsiasi luogo pio, per qualsiasi privilegio, essa, nonostante le concessioni, le grazie, i privilegi, anche quelli chiamati *Mare magnum* od altri di qualsiasi specie, in seguito venga versata, con pieno diritto e nella stessa misura, alla chiesa cattedrale o parrocchiale.

418. Cfr. *Es* 22, 29; *Lv* 27, 30; *Nm* 18, 21-22 e altri luoghi.
419. Cfr. *Eb* 13, 17.

Religione_in_Ita

Capitolo XIV

Quanto sia turpe ed indegno del nome di chierici – che si sono consacrati al culto di Dio – vivere nell'abbiezione dell'impurità e nell'immondo concubinato, lo dimostra a sufficienza la cosa stessa, in sé, per il comune disagio di tutti i fedeli e il grande disonore della milizia clericale.

Perché, dunque, i ministri della chiesa siano richiamati a quella continenza ed integrità di vita, che si deve e perché, di conseguenza, il popolo impari a riverirli tanto maggiormente, quanto più si accorgerà che essi conducono una vita onesta, il santo sinodo proibisce a qualsiasi chierico di tenere, in casa o fuori, concubine o altre donne su cui possano cader sospetti o di aver con esse qualche relazione. Altrimenti, siano puniti con le pene stabilite dai sacri canoni o dalle disposizioni delle chiese. Se ammoniti dai superiori, non si astenessero da esse, siano privati per ciò stesso della terza parte dei frutti, degli introiti e dei proventi di qualsiasi loro beneficio e di qualsiasi pensione, che sarà devoluta alla fabbrica della chiesa o ad altro luogo pio, a giudizio del vescovo.

Se poi, perseverando nella colpa con la stessa o altra donna, non ascoltassero neppure la seconda ammonizione, non solo perderanno per ciò stesso ogni frutto o provento dei loro benefici e le pensioni – che saranno devoluti agli stessi enti –, ma saranno anche sospesi dall'amministrazione degli stessi benefici, fino a che piacerà all'ordinario, anche come delegato della sede apostolica. Se, finalmente, così sospesi, non le rimandassero o anche avessero qualche relazione con esse, allora siano privati per sempre di ogni beneficio, porzione, ufficio, pensione ecclesiastica e siano resi inabili per l'avvenire e considerati indegni di qualsiasi onore, dignità, beneficio, ufficio, fino a quando, dopo l'evidente emendamento della vita, non sembri opportuno ai loro superiori, per giusto motivo, di dispensarli. Se poi avvenisse che, dopo averle rimandate, osassero riprendere la relazione interrotta o anche prendere con sé altre simili donne scanda-

Religione_in_Ita

lose, oltre alle pene già dette, siano colpiti con la scomunica; e non vi sarà appello o esenzione che possa impedirlo.

La competenza su tutto ciò che è stato detto non riguarderà gli arcidiaconi o i decani od altri inferiori, ma gli stessi vescovi, che potranno procedere senza rumore e senza un apparato giudiziario, ma attenendosi alla sola verità del fatto. I chierici che non avessero benefici ecclesiastici o pensioni, siano puniti dallo stesso vescovo, a seconda della loro ostinazione e della qualità del delitto, con la pena del carcere, con la sospensione dall'ordine, con l'inabilità ad ottenere benefici e con altri mezzi, in conformità dei sacri canoni.

Qualora anche i vescovi (Dio non voglia!) non si astenessero da tale delitto, e, ammoniti dal sinodo provinciale, non si correggessero, siano *ipso facto* sospesi; e, se continuassero, siano anche deferiti al romano pontefice, che li punirà secondo la qualità della colpa, e, se necessario, anche con la privazione.

Capitolo XV

Perché il ricordo dell'incontinenza paterna sia tenuto lontano dai luoghi consacrati a Dio, cui si conviene sommamente la purezza e la santità, non sia lecito ai figli di chierici non nati da legittimo matrimonio, avere un qualsiasi beneficio, anche diverso, in quelle chiese dove i loro padri hanno presentemente qualche beneficio ecclesiastico; e neppure sia lecito ad essi, in qualche modo, servire nelle stesse chiese e avere pensioni sui frutti dei benefici che i loro genitori avessero o avessero avuto in passato. Che se attualmente si desse il caso che padre e figlio abbiano benefici nella stessa chiesa, il figlio sia costretto a rinunziare al suo beneficio entro tre mesi, o a cambiarlo con un altro posto altrove. Diversamente, ne sia giuridicamente privato ed ogni dispensa su ciò sia considerata invalida.

Inoltre, le rinunzie scambievoli, qualora in futuro ne venissero fatte da genitori chierici a favore dei figli, – così che l'uno passi il beneficio all'altro –, siano considerate come fatte in frode a questo decreto; e i conferimenti seguiti a

Religione_in_Ita

causa di queste rinunzie o di altre, che fossero state fatte in frode alla legge, non porteranno ai figli dei chierici alcun vantaggio.

Capitolo XVI

Il santo sinodo stabilisce che i benefici ecclesiastici secolari, qualunque nome abbiano, che fin dal loro sorgere, o in qualsiasi altro modo, implichino cura d'anime, in futuro non possano essere trasformati in benefici semplici, anche se ne fosse assegnata ad un vicario perpetuo la dovuta porzione. Ciò, non ostante qualsiasi grazia, che però non abbia ottenuto ancora pienamente il suo effetto.

In quelli, invece, nei quali – contro la loro istituzione o fondazione – la cura d'anime è stata trasferita ad un vicario perpetuo, anche se si trovassero in questo stato da tempo immemorabile, se non fosse stata assegnata la dovuta parte dei frutti al vicario perpetuo della chiesa, comunque esso si chiami, quanto prima ed al massimo entro un anno dalla fine del presente concilio, gli venga assegnata a giudizio dell'ordinario, secondo quanto stabilisce il decreto emanato sotto Paolo III, di felice memoria [420].

Se poi questo non potesse attuarsi facilmente, o entro il termine predetto non fosse stato eseguito, non appena per la rinunzia o per la morte del vicario o del rettore o in qualsiasi altra maniera, uno di essi venisse a vacare, il beneficio sia riunito alla cura d'anime, il nome di vicaria cessi, e sia riportata al suo stato primitivo.

Capitolo XVII

Il santo sinodo non può non rammaricarsi grandemente, sentendo che alcuni vescovi, dimenticando il loro stato, abbassano non poco la loro dignità episcopale, comportandosi in chiesa e fuori di essa con indecente servilismo con ministri regi, governatori, baroni, e quasi fossero inservienti di second'ordine all'altare, non solo danno ad essi la precedenza, senza alcuna dignità, ma li servono anche personalmente.

420. Sessione VII, c. 7 de ref. (v. sopra pp. 568-569).

Religione_in_Ita

Perciò questo santo sinodo, detestando queste e simili manifestazioni, rinnovando tutti i sacri canoni e i concili generali e le altre disposizioni apostoliche, che riguardano il decoro e la maestà della dignità vescovile, comanda che in avvenire i vescovi si astengano da questo modo di agire e che, in chiesa e fuori abbiano dinanzi agli occhi il loro grado e il loro ordine e si ricordino dovunque di essere padri e pastori. Esorta, poi, i prìncipi e tutti gli altri a trattarli con l'onore dovuto ai padri e con la debita riverenza.

Capitolo XVIII

Come qualche volta può essere utile allentare pubblicamente il freno della legge, perché più facilmente si possa far fronte ai casi e alle necessità che si presentano, per la comune utilità, così sciogliere troppo frequentemente la legge ed essere indulgenti con quelli che lo richiedono, senza considerare le persone e le circostanze, non è altro che aprire la strada alla trasgressione delle leggi.

Perciò sappiano tutti che i sacratissimi canoni devono essere osservati da tutti, e, almeno finché si può, senza alcuna distinzione. Se poi un motivo urgente e ragionevole ed una utilità maggiore richiederà qualche volta che in certi casi si debba dispensare, questo dovrà farsi solo dopo aver ben riflettuto e gratuitamente, da parte di tutti quelli che hanno il potere di dispensare. In caso diverso, la dispensa sia considerata invalida.

Capitolo XIX

L'usanza dei duelli, – introdotta dal diavolo, perché con la morte sanguinosa dei corpi consegua anche la morte delle anime –, sia del tutto proscritta dal mondo cristiano. A questo riguardo, l'imperatore, i re, i duchi, i prìncipi, i marchesi, i conti e gli altri signori temporali comunque essi vengano chiamati, che concedessero un luogo, nelle loro terre, per queste singolari tenzoni fra i cristiani, siano senz'altro scomunicati e privati di ogni giurisdizione e di ogni dominio su quella città, castello o luogo, nel quale o presso

Religione_in_Ita

il quale permettessero il duello, qualora li avessero da parte della chiesa; se fossero feudali, ripassino subito sotto il dominio dei loro diretti signori.

Quelli che combattono e i loro così detti « padrini » incorrano nella scomunica e nella proscrizione di tutti i loro beni e nell'infamia perpetua; e dovranno esser puniti, secondo i sacri canoni, come omicidi; e, se morissero durante il combattimento, essere privati per sempre della sepoltura ecclesiastica. Anche quelli che nel caso del duello dessero il loro consiglio, sia in teoria che in pratica o in qualsiasi altro modo persuadessero qualcuno a ciò; ed inoltre gli spettatori, siano legati dal vincolo della scomunica e della maledizione eterna. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio, o qualsiasi perversa consuetudine, anche immemorabile.

Capitolo XX

Il santo sinodo, desiderando che la disciplina ecclesiastica non solo torni al suo primitivo splendore tra il popolo cristiano, ma si mantenga sempre salda e al sicuro da qualsiasi impedimento, oltre a quello che ha stabilito per le persone ecclesiastiche, crede di dover ricordare il loro dovere anche ai prìncipi secolari. E spera che essi, come cattolici che Dio ha voluto protettori della santa fede e della chiesa, non solo vorranno permettere che alla chiesa venga restituito il proprio diritto, ma richiameranno tutti i loro sudditi alla dovuta riverenza verso il clero, i parroci, e gli ordini maggiori. Non permetteranno che i loro officiali ed autorità inferiori, per cupidigia o per una certa negligenza, violino l'immunità della chiesa e delle persone ecclesiastiche, stabilita per ordinamento divino e sancita dai sacri canoni; ma li obbligheranno col loro stesso esempio, mostrando il dovuto rispetto per le costituzioni dei sommi pontefici e dei concili.

Stabilisce, quindi, ed ordina che i sacri canoni e tutti i concili generali e le altre disposizioni apostoliche, emanate a favore delle persone ecclesiastiche, della libertà ecclesiastica e contro i suoi violatori, – che rinnova tutte anche

Religione_in_Ita

col presente decreto – debbano essere osservate scrupolosamente da tutti. Ammonisce, perciò, l'imperatore, i re, le repubbliche, i prìncipi e ciascuno di essi, di qualunque stato e dignità essi siano, affinché quanto più largamente sono stati dotati di beni temporali e quanto maggiore è la loro autorità, tanto più profondamente mostrino la loro venerazione per quelle cose che sono di diritto ecclesiastico, perché esse stanno sommamente a cuore a Dio e sono sotto il suo patrocinio. Essi non tollerino che alcun barone, signorotto, reggente o altro magistrato temporale e specialmente alcuno dei loro dipendenti vi porti offesa. Vogliano, piuttosto, prendere severi provvedimenti contro quelli che impediscono la sua libertà, la sua immunità e la sua giurisdizione. Si mostrino loro, anzi, come esempio di pietà, di religione, di protezione delle chiese, imitando gli ottimi e religiosissimi prìncipi loro antenati, che con la loro sovrana autorità e munificenza accrebbero il patrimonio della chiesa, per non parlare della difesa che essi ne fecero dalle ingiurie degli altri.

Ciascuno, quindi, in questo campo, compia con diligenza il proprio dovere; così il culto divino potrà essere devotamente celebrato; i prelati e gli altri chierici potranno rimanere tranquilli e senza alcun impedimento nelle loro sedi, e attendere ai loro doveri, con frutto e con edificazione del popolo.

Capitolo XXI

Come ultima cosa, il santo sinodo dichiara che tutto quello che è stato stabilito in questo concilio, tanto sotto Paolo III e Giulio III, di felice memoria, quanto sotto Pio IV, sommi pontefici, – sia preso nel suo insieme che nelle singole prescrizioni –, riguardo alla riforma dei costumi e alla disciplina ecclesiastica, con qualsiasi formula ed espressione sia stato enunciato, è stato stabilito in modo che sia sempre salva, e si debba intendere sempre salva, l'autorità della sede apostolica.

Religione_in_Ita

Decreto di proseguimento della sessione per il giorno seguente.

Dato che non tutto quello che avrebbe dovuto esser trattato nella presente sessione può esser condotto a termine, essendo già tardi, secondo quanto è stato stabilito dai padri in congregazione generale, quello che rimane viene rimandato a domani, continuando questa stessa sessione.

Decreti pubblicati il secondo giorno della sessione.
Le indulgenze.

La potestà di elargire indulgenze è stata concessa alla chiesa da Cristo ed essa ha usato di questo potere, ad essa divinamente concesso, fin dai tempi più antichi. Per questo il santo sinodo insegna e comanda di mantenere nella chiesa quest'uso, utilissimo al popolo cristiano e approvato dall'autorità dei sacri concili e colpisce di anatema quelli che asseriscono che esse sono inutili o che la chiesa non ha potere di concederle. Esso, però, desidera che nel concedere queste indulgenze si usi moderazione, secondo l'uso antico e approvato nella chiesa, perché per la troppa facilità la disciplina della chiesa non debba indebolirsi.

Desiderando poi che vengano emendati e corretti gli abusi in questo campo, in occasione dei quali questo augusto nome delle indulgenze viene bestemmiato dagli eretici, col presente decreto stabilisce, in generale, che si debba assolutamente abolire, per conseguirle, qualsiasi indegno traffico, da cui sono sgorgati per il popolo cristiano infiniti motivi di abuso.

Gli altri abusi che sono promanati in qualsiasi modo dalla superstizione, dall'ignoranza, dalla mancanza di rispetto, e da altre cause, non potendosi facilmente proibire più minutamente, per le diverse forme di corruzione delle province e dei luoghi in cui si commettono, il santo sinodo comanda a tutti i vescovi che ognuno raccolga diligentemente questi abusi nella sua chiesa, e ne faccia una relazione al primo sinodo provinciale, così che, sentita anche l'opinione degli altri vescovi, siano subito riferiti al sommo pontefice

Religione_in_Ita

romano, il quale, nella sua autorità e prudenza stabilisca quello che giova a tutta la chiesa, affinché il dono delle sante indulgenze sia dispensato piamente, e santamente, e senza alcuna corruttela a tutti i fedeli.

La scelta dei cibi, i digiuni, le feste.

Il santo concilio esorta, inoltre, e scongiura tutti i pastori, per la venuta santissima del salvatore nostro Gesù Cristo, perché, come buoni soldati, raccomandino industriosamente e con ogni diligenza a tutti i fedeli tutto ciò che stabilisce la santa chiesa romana, madre e maestra di tutte le chiese, come pure quello che è stato stabilito in questo e negli altri concili ecumenici, perché mettano in pratica ogni cosa, specialmente quello che riguarda la mortificazione della carne, come la scelta dei cibi e i digiuni, o servono ad accrescere la pietà, come la celebrazione devota e religiosa dei giorni festivi. E ammoniscano frequentemente i popoli ad obbedire quanti sono loro preposti [421]; poiché chi ascolta questi, troverà Dio remuneratore, chi li disprezza, proverà la sua vendetta.

L'indice dei libri, il catechismo, il breviario, il messale.

Nella seconda sessione – celebrata sotto il santissimo signore nostro Pio IV [422] –, il sacrosanto sinodo, scelti alcuni padri, li incaricò, perché pensassero cosa si sarebbe dovuto fare delle varie censure e dei libri sospetti o pericolosi, e ne riferissero poi allo stesso santo concilio. Ora sente dire che essi hanno posto fine a questo incarico. Ma per la grande diversità e per il gran numero dei libri, esso non può facilmente giudicarli, uno per uno. Comanda quindi, che tutte le loro conclusioni siano presentate al romano pontefice, perché secondo il suo giudizio e la sua autorità quello che essi hanno fatto sia portato a termine e pubblicato. La stessa

421. Cfr. *Eb* 13, 17.
422. Sessione XVIII (v. sopra pp. 628-629).

Religione_in_Ita

cosa comanda che facciano i padri, che hanno ricevuto l'incarico per il catechismo, per il messale e per il breviario.

La precedenza degli oratori.

Quanto al luogo assegnato agli ambasciatori, sia ecclesiastici che secolari, sia nel sedere che nell'incedere ed in ogni loro altro atto, non è stato recato a nessuno di essi alcun pregiudizio, ma ogni loro diritto e prerogativa – come pure quelle dell'imperatore, dei re, delle repubbliche e dei loro prìncipi – sono rimasti intatti e salvi. Essi, cioè, sono rimasti tali e quali erano prima del presente concilio.

Dovere di accettare e di osservare i decreti del concilio.

È stata così grande la sventura di questi nostri tempi e la inveterata malizia degli eretici, che niente è stato mai tanto chiaro nell'affermazione della nostra fede o stabilito con tanta certezza che essi, su istigazione del nemico del genere umano, non abbiano contaminato. Per questo motivo il santo sinodo si è curato specialmente di condannare e anatematizzare i principali errori degli eretici del nostro tempo e di presentare ed insegnare la vera dottrina cattolica, come di fatto ha condannato, anatematizzato e definito.

Poiché tanti vescovi, chiamati dalle varie province del mondo cristiano, non potrebbero senza grave danno per il gregge e senza pericolo per tutti star lontani più a lungo dalle loro chiese e poiché, d'altra parte, non c'è più speranza che gli eretici, invitati tante volte – anche con il salvacondotto, che essi avevano chiesto – e attesi per tanto tempo, possano venire ed è, quindi, necessario porre fine a questo sacro concilio; non resta altro – come si fa in realtà, – che ammonire i prìncipi perché vogliano prestare la loro opera, e non permettano che i decreti da esso emanati siano corrotti e violati dagli eretici, ma facciano in modo che da questi e da tutti siano accettati con devozione e siano fedelmente osservati.

Se nella loro ricezione sorgesse qualche difficoltà, o sia sfuggito qualche cosa che richieda una dichiarazione o una

Religione_in_Ita

definizione – ma il concilio non lo crede –, esso confida che oltre agli altri mezzi messi a disposizione da questo santo concilio, il santissimo pontefice romano – chiamati quelli che gli sembrerà necessario per trattare quel problema (specie da quelle province dalle quali è sorta la difficoltà) o con la celebrazione di un concilio generale, se lo crederà necessario, o in qualunque altro modo che gli sembri opportuno, – si preoccuperà di provvedere alle necessità delle province, per la gloria di Dio e la tranquillità della chiesa.

Decreto sulla lettura in questa sessione dei decreti pubblicati in questo stesso concilio sotto i sommi pontefici Paolo III e Giulio III.

Poiché in diversi tempi, tanto sotto Paolo III quanto sotto Giulio III, di felice memoria, sono state stabilite e definite molte cose in questo santo concilio sulle dottrine e la riforma dei costumi, il santo concilio intende che esse siano recitate e lette.

Decreto sulla fine del concilio e sulla conferma da chiedersi al sommo pontefice.

Illustrissimi signori e reverendissimi padri, credete opportuno che a lode di Dio onnipotente si chiuda questo sacro concilio ecumenico, e che di tutte le singole cose stabilite e definite sotto i romani pontefici Paolo III e Giulio III, di felice memoria, e il nostro santissimo signore Pio IV, si chieda conferma al beatissimo pontefice romano, a nome di questo santo concilio, per mezzo dei presidenti e legati della sede apostolica? [Risposero: sì].

Religione_in_Ita

CONCILIO VATICANO I

(1869-1870)

Religione_in_Ita

Vaticano I. 4 sessioni dall'8 dicembre 1869 al 18 luglio 1870. Pio IX (1846-1878). Definizione della dottrina della fede cattolica e del primato e dell'infallibilità papale.

Sessione I (8 dicembre 1869)

Decreto di apertura del concilio.

Pio vescovo, servo dei servi di Dio, con l'approvazione del sacro concilio, a perpetua memoria.

Reverendissimi padri, vi sembra opportuno che, a lode e gloria della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, ad incremento ed esaltazione della fede e della religione cattolica, per la estirpazione degli errori che vanno serpeggiando, per la riforma del clero e del popolo cristiano, per la comune pace e concordia di tutti, abbia inizio il sacrosanto concilio ecumenico vaticano? [Risposero: sì].

Indizione della futura sessione.

Pio vescovo, servo dei servi di Dio, con l'approvazione del sacro concilio, a perpetua memoria.

Reverendissimi padri, credete opportuno che la prossima sessione del sacrosanto concilio ecumenico vaticano abbia luogo nella festa dell'epifania del Signore, che sarà il 6 del mese di gennaio, nell'anno del Signore 1870? [Risposero: sì].

Sessione II (6 gennaio 1870)

Professione di fede.

Io Pio, vescovo della chiesa cattolica, credo fermamente e professo ogni singola verità contenuta nel simbolo di fede, in uso presso la chiesa romana.

Religione_in_Ita

E cioè: credo in un solo Dio, padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di ciò che si vede e di ciò che non si vede. E in un solo signore, Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, nato dal padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato non fatto; consostanziale al Padre; per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. Per noi uomini e per la nostra salvezza egli discese dal cielo; si incarnò per opera dello Spirito santo dalla vergine Maria, e si fece uomo, crocifisso per noi, soffrì sotto Ponzio Pilato e fu sepolto. Risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture; salì al cielo, siede alla destra del Padre. Verrà di nuovo, con gloria, a giudicare i vivi e i morti.

Credo anche nello Spirito santo, signore e datore di vita. Egli procede dal Padre e dal Figlio. Col Padre e col Figlio, Egli è adorato e glorificato ed ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo nella chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Confesso un solo battesimo per la remissione dei peccati; aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo futuro. Amen.

Con fermezza di fede ammetto ed abbraccio le tradizioni apostoliche ed ecclesiastiche e le altre pratiche e costituzioni della stessa chiesa. Così pure accetto la sacra scrittura nel senso che ha ritenuto e ritiene la santa madre chiesa, cui è riservato giudicare del senso vero e dell'interpretazione delle sacre scritture; e non l'accetterò ed interpreterò mai se non secondo l'unanime consenso dei padri. Confesso pure che sette sono i sacramenti veri e propri della nuova legge, istituiti da nostro signore Gesù Cristo, e necessari alla salvezza del genere umano, anche se non tutti sono necessari a ciascuno. Essi sono: il battesimo, la confermazione, l'eucarestia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine e il matrimonio; e conferiscono la grazia. Di essi, il battesimo, la confermazione e l'ordine non possono essere ripetuti senza sacrilegio. Ammetto anche ed accetto i riti tradizionali, approvati dalla chiesa cattolica nell'amministrazione solenne di questi sacramenti. Tutto ciò che, sia in genere che in particolare, è stato definito e dichiarato sul peccato originale

Religione_in_Ita

e sulla giustificazione nel sacrosanto concilio Tridentino, lo accetto e lo ritengo vero. Confesso anche che nella messa si offre a Dio un vero e proprio sacrificio propiziatorio per i vivi e per i defunti; e che nel santissimo sacramento dell'eucarestia vi è veramente, realmente e sostanzialmente il corpo e il sangue insieme con l'anima e la divinità del signore nostro Gesù Cristo, e che si opera la trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo e di tutta la sostanza del vino nel sangue; trasformazione che la chiesa cattolica chiama « transustanziazione ».

Confesso anche che sotto una sola specie si riceve Cristo completo ed intero e il vero sacramento. Credo fermamente all'esistenza del purgatorio, e che le anime che sono in esso siano aiutate dalle preghiere dei fedeli.

E così pure, che i santi, i quali regnano con Cristo, devono venerarsi ed invocarsi; che offrono a Dio per noi le loro preghiere e le cui reliquie si devono venerare.

Affermo energicamente che le immagini di Cristo e della Vergine madre di Dio, e così pure quelle dei santi devono conservarsi e tenersi; e che ad esse si deve onore e venerazione.

Affermo anche che la potestà delle indulgenze è stata lasciata da Cristo nella sua chiesa, e che il loro uso è utilissimo al popolo cristiano.

Riconosco nella santa, cattolica, apostolica chiesa romana, la madre e la maestra di tutte le chiese.

Allo stesso modo, accetto e professo, senza esitazione, tutte le altre dottrine trasmesse, definite, dichiarate dai sacri canoni e dai concili ecumenici, specie dal sacrosanto concilio di Trento. E condanno anch'io, nello stesso tempo, rigetto ed anatematizzo tutto ciò che è contrario ad esse, e qualsiasi eresia che la chiesa abbia condannato, rigettato, anatematizzato.

Io, Pio, prometto solennemente e giuro di ritenere fermissimamente, con l'aiuto di Dio, questa vera fede cattolica, – fuori della quale nessuno potrà esser salvo, e che ora spontaneamente professo e ritengo veramente – integra e senza macchia fino all'ultimo respiro della mia vita, e di cercare

Religione_in_Ita

(che essa sia ritenuta) da tutti, per quanto è in me. Così mi aiuti Dio, e questi santi evangeli di Dio.

Sessione III (24 aprile 1870)

Costituzione dogmatica sulla fede cattolica.

Pio vescovo, servo dei servi di Dio, con l'approvazione del sacro concilio, a perpetua memoria.

Il Figlio di Dio e redentore del genere umano, Gesù Cristo, nostro signore, prima di tornare al Padre celeste, promise [1] di essere per sempre con la sua chiesa militante in terra, fino alla fine del mondo. E non cessò mai di aiutare la sua sposa diletta, di assisterla quando insegna, di benedirla quando opera, di aiutarla nei pericoli, in ogni tempo.

Questa sua provvidenza salutare è sempre apparsa palese sia dagli altri innumerevoli benefici, sia, in modo chiarissimo, dai frutti, numerosissimi, scaturiti al popolo cristiano dai concili ecumenici e soprattutto da quello Tridentino, anche se celebrato in tempi sfavorevoli. Da essi infatti, sono stati definiti più esattamente ed esposti abbondantemente i santissimi dogmi della religione, gli errori sono stati condannati e repressi, la disciplina ecclesiastica è stata fatta rifiorire, ed è stata più energicamente sancita; è stato promosso nel clero l'amore per la scienza e per la pietà; sono nati collegi per la preparazione dei giovani al sacerdozio; finalmente, sono stati riformati i costumi del popolo cristiano, con una più accurata istruzione dei fedeli e con l'uso più frequente dei sacramenti. Da qui, inoltre, è venuta una più stretta comunione delle membra col capo visibile ed un accresciuto vigore a tutto il corpo mistico del Cristo. Di qui il moltiplicarsi delle famiglie religiose, e di altre istituzioni della pietà cristiana; e quell'assiduo zelo, perseverante fino all'effusione del sangue, per propagare il regno di Cristo in tutto il mondo.

1. Cfr. *Mt* 28, 20.

Religione_in_Ita

Mentre, però, noi ricordiamo con animo grato, com'è doveroso, questi ed altri meravigliosi vantaggi, che la divina clemenza si è degnata concedere alla sua chiesa, specie con l'ultimo concilio ecumenico, non possiamo nascondere, tuttavia, il nostro acerbo dolore per i mali gravissimi, nati proprio dal fatto che da moltissimi l'autorità dello stesso sacrosanto concilio è stata disprezzata e i suoi sapientissimi decreti sono stati trascurati.

Infatti, nessuno ignora che le eresie condannate dai padri tridentini, rifiutato il divino magistero della chiesa e rimesse le cose della religione al giudizio privato di ciascuno, si sono risolte a poco a poco in molteplici sette; e mentre esse dissentono e si accapigliano fra loro, presso molti ogni fede in Cristo si è quasi spenta. E la sacra bibbia, ritenuta prima come l'unica fonte e l'unico arbitro della dottrina cristiana, ha cominciato ad essere considerata non più come divina, ma come un mitico racconto.

È nata poi, e si è sparsa largamente nel mondo la dottrina del razionalismo o naturalismo. Essa, contraria in ogni cosa alla dottrina cristiana, perché è soprannaturale, cerca con ogni sforzo di stabilire il regno della pura ragione o natura – come lo chiamano – escludendo Cristo, unico nostro signore e salvatore, dalle menti umane e dalla vita e dai costumi dei popoli. E una volta abbandonata e rigettata la religione cristiana, negato il vero Dio e il suo Cristo, la mente di molti è scivolata infine nel baratro del panteismo, del materialismo e dell'ateismo di modo che, negando la stessa natura razionale ed ogni norma del giusto e del retto, fanno ogni sforzo per sconvolgere i fondamenti stessi della umana società.

Mentre queste empie dottrine si diffondevano dovunque, sfortunatamente è avvenuto che molti, anche tra i figli della chiesa cattolica, si sono allontanati dalla via della vera pietà, e che in essi, venendo insensibilmente meno la verità, il senso cattolico si è attenuato. Si deve infatti costatare che essi, attratti da dottrine varie e peregrine [2], confondendo

2. Cfr. *Eb* 13, 9.

Religione_in_Ita

falsamente la natura e la grazia, la scienza umana e la fede divina, deformano il senso genuino dei dogmi – quello che ritiene ed insegna la santa madre chiesa, – e mettono in pericolo l'integrità e la purezza della fede.

Di fronte a queste cose, come non può commuoversi il cuore della chiesa, nella sua intimità? Come, infatti, *Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, e pervengano alla conoscenza della verità* [3]; come Cristo *venne a salvare ciò che era perito* [4] e *a radunare insieme i figli di Dio, che erano dispersi* [5], così la chiesa, costituita da Dio madre e maestra dei popoli, si riconosce debitrice verso tutti ed è sempre pronta ed intenta a sollevare i caduti, a sostenere i vacillanti, ad accogliere chi torna, a confermare i buoni e ad avviarli alla perfezione.

Essa, quindi, non può mai astenersi dall'affermare e predicare la verità di Dio, che sana ogni cosa [6], ben sapendo che ad essa è stato detto: *Il mio Spirito è in te e le mie parole, che ho posto sulla tua bocca, non si allontaneranno mai, ora e in eterno, dalle tue labbra* [7].

Noi, perciò, seguendo le orme dei nostri predecessori, conforme al nostro supremo ufficio apostolico, non abbiamo mai mancato di insegnare e di difendere la verità cattolica, come pure di riprovare le perverse dottrine. Ed ora, insieme con i vescovi di tutto il mondo che siedono e giudicano con noi, riuniti per nostra autorità nello Spirito santo, in questo concilio ecumenico, Noi, basandoci sulla parola di Dio scritta e trasmessa (oralmente), così come l'abbiamo ricevuta, santamente custodita e sinceramente esposta dalla chiesa cattolica, abbiamo pensato di professare e dichiarare, da questa cattedra di Pietro, al cospetto di tutti, la salutare dottrina di Cristo, proscrivendo e condannando, con il potere che Dio ci ha dato, gli errori contrari.

3. *I Tm* 2, 4.
4. *Lc* 19, 10.
5. *Gv* 11, 52.
6. Cfr. *Sap* 16, 12.
7. *Is* 59, 21.

Religione_in_Ita

Capitolo I.

Dio, creatore di tutte le cose.

La santa chiesa cattolica apostolica romana crede e confessa che vi è un solo Dio, vero e vivo, creatore e signore del cielo e della terra, onnipotente, eterno, immenso, incomprensibile, infinito nel suo intelletto, nella sua volontà, ed in ogni perfezione. Essendo Egli un'unica e singola sostanza spirituale, del tutto semplice ed immutabile, dev'essere concepito nella sua realtà e nella sua essenza come distinto dal mondo, in sé e per sé beatissimo ed ineffabilmente al di sopra di tutto ciò che esiste al di fuori di Lui e che può essere concepito.

Questo solo vero Dio, liberissimamente, all'inizio dei tempi, creò dal nulla l'una e l'altra creatura, la spirituale e la materiale, e cioè gli angeli e il mondo, e poi l'umana, come partecipe di entrambe, costituita di anima e di corpo [8], per pura bontà e con la sua onnipotente virtù e non per aumentare la sua beatitudine né per acquistare perfezione, ma per manifestarla attraverso i beni che dà alle creature.

Dio, con la sua provvidenza protegge e governa tutto ciò che ha creato, *guidando da un confine all'altro con forza, e disponendo tutto soavemente* [9]. *Tutto, infatti, è nudo e aperto dinanzi ai suoi occhi* [10], anche quello che sarà fatto dalla libera azione delle creature.

Capitolo II.

La rivelazione.

La stessa santa madre chiesa ritiene ed insegna che Dio, principio e fine di ogni cosa, può esser conosciuto con certezza con la luce naturale della ragione umana a partire dalle cose create: *Le sue invisibili perfezioni, infatti, si fanno palesi all'intelletto fin dalla creazione del mondo attraverso le*

8. Concilio Lateranense IV, c. 1 (v. sopra pp. 221-223).
9. *Sap* 8, 1.
10. *Eb* 4, 13.

Religione_in_Ita

sue opere [11]; ma che è piaciuto alla sua sapienza e bontà rivelare se stesso e gli eterni decreti della sua volontà per altra via – soprannaturale –, dal momento che l'apostolo afferma: *In molte maniere ed in molti modi un tempo Dio parlò ai padri per mezzo dei profeti. Ora, in questi nostri tempi, ci ha parlato per mezzo del Figlio suo* [12].

Si deve a questa divina rivelazione, se le verità che per loro natura non sono inaccessibili alla ragione umana nell'ordine divino, nella presente condizione del genere umano, possono esser conosciute da tutti facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore. Non è, tuttavia, per questo motivo che la rivelazione, assolutamente parlando, è necessaria; ma perché Dio, nella sua infinita bontà, ha ordinato l'uomo ad un fine soprannaturale, a partecipare, cioè, i beni divini, che superano del tutto le possibilità dell'umana intelligenza. *Occhio, infatti, non vide, orecchio non intese e cuore umano non poté mai desiderare quello che Dio ha preparato per quelli che lo amano* [13].

Questa rivelazione soprannaturale, secondo la fede di tutta la chiesa, illustrata dal santo concilio di Trento, è contenuta nei libri scritti e nella tradizione non scritta, che, ascoltata dalla bocca dello stesso Cristo dagli apostoli, o quasi trasmessa di mano in mano dagli stessi apostoli per ispirazione dello Spirito santo è giunta fino a noi [14]. Questi libri dell'antico e del nuovo Testamento, presi integralmente con tutte le loro parti – così come sono elencati nel decreto dello stesso concilio e come sono contenuti nell'antica edizione della Volgata –, devono esser accettati come sacri e canonici.

La chiesa non li considera tali perché, composti per iniziativa umana, siano stati poi approvati dalla sua autorità, e neppure solo perché contengono la rivelazione senza errore, ma perché, scritti sotto l'ispirazione dello Spirito santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla chiesa.

11. *Rm* 1, 20.
12. *Eb* 1, 1-2.
13. *I Cor* 2, 9.
14. Concilio di Trento sessione IV, decr. I.

Religione_in_Ita

E poiché quanto il santo concilio di Trento ha salutarmente stabilito sulla interpretazione della divina scrittura per frenare gli insolenti, viene esposto da alcuni in modo perverso, noi, rinnovando tale decreto, dichiariamo che la sua intenzione era che in ciò che riguarda la fede e i costumi, che appartengono all'edificio della dottrina cristiana, deve considerarsi il vero senso della sacra scrittura, quello ritenuto e che ritiene la santa madre chiesa, cui solo appartiene giudicare quale sia il vero senso e l'interpretazione autentica delle sacre scritture, e che, perciò, non è lecito a nessuno interpretare la sacra scrittura contro questo senso e contro l'unanime consenso dei padri.

Capitolo III

La fede.

Poiché l'uomo dipende totalmente da Dio, suo creatore e signore, e la ragione creata è sottomessa completamente alla verità increata, quando Dio si rivela, dobbiamo prestargli, con la fede, la piena soggezione dell'intelletto e della volontà. Quanto a questa fede – inizio dell'umana salvezza – la chiesa cattolica professa che essa è una virtù soprannaturale, per cui, sotto l'ispirazione di Dio e con l'aiuto della grazia, crediamo vere le cose da lui rivelate, non per la intrinseca verità delle cose, chiara alla luce naturale della ragione, ma per l'autorità dello stesso Dio, che le rivela, che non può né ingannarsi né ingannare. *La fede, infatti,* secondo dell'apostolo, *è sostanza delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono* [15].

Nondimeno, perché l'ossequio della nostra fede fosse conforme alla ragione, Iddio volle che agli interiori aiuti dello Spirito santo si aggiungessero anche gli argomenti esterni della sua rivelazione: fatti divini, cioè; e in primo luogo i miracoli e le profezie, che manifestando in modo chiarissimo l'onnipotenza di Dio e la sua scienza infinita, sono argomenti certissimi della divina rivelazione, adatti ad

15. *Eb* 11, 1.

Religione_in_Ita

ogni intelligenza. Perciò sia Mosè ed i profeti, sia in modo particolare Cristo stesso signore, fecero molti chiarissimi miracoli e profezie. Così degli apostoli leggiamo: *Essi partirono e predicarono ovunque; il Signore cooperava con loro e confermava il loro parlare, mentre avvenivano dei miracoli* [16]. E di nuovo sta scritto: *Abbiamo il linguaggio più certo dei profeti. E farete bene se presterete ad esso la vostra attenzione, come ad una lucerna che splende in luogo caliginoso* [17].

Quantunque, inoltre, l'assenso della fede non sia affatto un moto cieco dell'anima, nessuno, tuttavia, può prestare il suo consenso alla predicazione del vangelo, com'è necessario al conseguimento dell'eterna salute, senza l'illuminazione e l'ispirazione dello Spirito santo, che rende soave ad ognuno l'accettare e il credere la verità. La fede, quindi, in se stessa, anche se non opera per mezzo della carità, è un dono di Dio, e l'atto suo proprio è opera riguardante la salvezza, per cui l'uomo presta a Dio stesso la sua libera obbedienza, acconsentendo e cooperando alla sua grazia, cui potrebbe resistere.

Con fede divina e cattolica deve credersi tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e che è proposto dalla chiesa come divinamente rivelato sia con giudizio solenne, sia nel suo magistero ordinario universale.

Poiché *senza la fede è impossibile piacere a Dio* [18] e fare parte dei suoi figli, senza di essa nessuno può essere mai giustificato, come nessuno conseguirà la vita eterna, se non persevererà in essa fino alla fine. Perché poi potessimo soddisfare al dovere di abbracciare la vera fede e di perseverare costantemente in essa, per mezzo del figlio suo Dio istituì la chiesa, provvedendola delle note di una istituzione divina, perché potesse essere conosciuta da tutti come la custode e la maestra della parola rivelata. Nella sola chiesa cattolica, infatti, si riscontrano tutti quegli elementi, che così abbondantemente e meravigliosamente sono stati disposti da Dio per rendere credibile con maggior evidenza la fede cristiana.

16. *Mc* 16, 20.
17. *II Pt* 1, 19.
18. *Eb* 11, 6.

Religione_in_Ita

La stessa chiesa, anzi, con la sua ammirabile propagazione, con la sua eminente santità, con la sua inesausta fecondità in ogni bene, con lo spettacolo della sua unità e della sua incrollabile stabilità, è un grande, perenne motivo di credibilità ed una irrefragabile testimonianza della sua missione divina.

Sicché essa, come bandiera levata tra le nazioni [19], invita a sé quelli che ancora non credono e rende più certi i suoi figli che la fede che professano poggia su un solidissimo fondamento. A questa testimonianza si aggiunge un aiuto efficace da parte della potenza divina. Il benignissimo Signore, infatti, con la sua grazia eccita e aiuta gli erranti, perché possano giungere alla conoscenza della verità [20] e conferma con essa quelli che ha condotto dalle tenebre alla sua luce meravigliosa [21], perché rimangano in questa luce, non abbandonando alcuno, se non è abbandonato.

Per cui, non è affatto uguale la condizione di quelli che attraverso il celeste dono della fede hanno aderito alla verità cattolica e di quelli che, mossi da considerazioni umane, seguono una falsa religione. Quelli, infatti, che hanno ricevuto la fede sotto il magistero della chiesa non possono mai avere giustificato motivo di mutare o di dubitare della propria fede. Stando così le cose, *rendiamo grazie a Dio padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei suoi santi nella luce* [22] e non trascuriamo una così abbondante salvezza [23]; *ma, guardando all'autore della fede e al suo perfezionatore, Gesù* [24], *teniamo forte la confessione della nostra speranza* [25].

Capitolo IV.

Fede e ragione.

Il consenso della chiesa cattolica ha sempre ritenuto e ritiene anche che esistono due ordini di conoscenza, distinti

19. Cfr. *Is* 11, 12.
20. Cfr. *I Tm* 2, 4.
21. Cfr. *I Pt* 2, 9; *Col* 1, 13.
22. *Col* 1, 12.
23. Cfr. *Eb* 2, 3.
24. *Eb* 12, 2.
25. *Eb* 10, 23.

Religione_in_Ita

non solo per il loro principio, ma anche per il loro oggetto. Per il loro principio, perché nell'uno conosciamo con la ragione naturale, nell'altro con la fede divina; per l'oggetto, perché oltre quello che la ragione naturale può attingere, ci si propongono a credere dei misteri nascosti in Dio, che, qualora non fossero rivelati da Dio, non potrebbero conoscersi. È questo il motivo per cui l'apostolo, che pure afferma che Dio era stato conosciuto dai pagani attraverso le creature [26], parlando tuttavia della grazia e della verità guadagnataci da Cristo [27], dice solennemente: *Parliamo della sapienza di Dio nel mistero: essa è nascosta e Dio l'ha predestinata a gloria nostra prima dei secoli e nessuno tra i prìncipi di questo mondo l'ha conosciuta. Ma a noi Dio l'ha rivelata per mezzo del suo Spirito. Lo Spirito, infatti, scruta ogni cosa, anche i misteri più profondi di Dio* [28]. E lo stesso Unigenito loda il Padre, perché ha nascosto queste cose ai sapienti e ai prudenti e le ha rivelate ai piccoli [29].

Certo quando la ragione, illuminata dalla fede cerca assiduamente, piamente e nei limiti dovuti, con l'aiuto di Dio consegue una certa conoscenza molto feconda dei misteri, sia per analogia con ciò che conosce naturalmente, sia per il nesso degli stessi misteri fra loro e col fine ultimo dell'uomo. Mai, però, essa è resa capace di poterli comprendere come le verità che formano il suo oggetto proprio. I misteri divini, infatti, per loro intrinseca natura, sorpassano talmente l'intelletto creato, che anche dopo ricevuta la divina rivelazione e la grazia, rimangono avvolte nel velo della fede e circondate come da una caligine. Ciò, fino a quando, in questa vita mortale, *siamo dei pellegrini lontani da Dio. Camminiamo infatti nella fede e non nella visione* [30].

Ma anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai essere vera divergenza tra fede e ragione: lo stesso Dio, infatti, che rivela i misteri e infonde la fede, ha anche deposto

26. Cfr. *Rm* 1, 20.
27. Cfr. *Gv* 1, 17.
28. *I Cor* 2, 7-8, 10.
29. Cfr. *Mt* 11, 25.
30. *II Cor* 5, 6-7.

Religione_in_Ita

il lume della ragione nell'animo umano. E Dio non potrebbe negare se stesso, come il vero non potrebbe mai contraddire il vero. Questa inconsistente apparenza di contraddizione, quindi, sorge specialmente da ciò che i dogmi della fede non sono stati compresi ed esposti secondo il pensiero della chiesa, o che opinioni fantastiche sono scambiate per conclusioni della ragione. Ogni asserzione, quindi, contraria alla verità di una fede illuminata, la definiamo senz'altro falsa.

La chiesa, inoltre, che, assieme con l'ufficio apostolico di insegnare, ha ricevuto il mandato di custodire il deposito della fede, ha anche da Dio il diritto e il dovere di proscrivere la falsa scienza, perché nessuno venga ingannato dalla filosofia e da vane apparenze [31]. Per questo, i fedeli cristiani non solo non hanno il diritto di difendere opinioni contrarie alla dottrina della fede, specie se condannate dalla chiesa, come legittime conclusioni della scienza, ma sono tenuti assolutamente a considerarle come errori, che hanno solo una ingannevole apparenza di verità.

E non solo la fede e la ragione non possono mai essere in contrasto fra loro, ma possono darsi un aiuto scambievole: la retta ragione, infatti, dimostra i fondamenti della fede, illuminata dalla sua luce può coltivare la scienza delle cose divine; la fede libera e protegge la ragione dagli errori e l'arricchisce di molteplici cognizioni. Perciò la chiesa è tanto lontana dall'opporsi allo studio delle arti e delle discipline umane, da favorirlo, anzi, e da promuoverlo in ogni maniera.

Essa, infatti, non ignora e non disprezza i vantaggi che da esse derivano per la vita degli uomini. Anzi confessa che esse, venute da Dio, signore delle scienze, con la grazia possono condurre a Lui, se trattate rettamente. Né essa proibisce che tali materie, ciascuna nel proprio ambito, abbiano propri princìpi ed usino un proprio metodo. Ma, pur riconoscendo questa giusta libertà, essa cerca di evitare che, in contrasto con la dottrina divina, accolgano in sé degli errori, o, sorpassando i propri limiti, invadano i con-

31. Cfr. *Col* 2, 8.

Religione_in_Ita

fini della fede e li sconvolgano. La dottrina della fede, infatti, che Dio ha rivelato, non è stata offerta all'intelligenza umana come un sistema filosofico perché la perfezionasse, ma è stata affidata alla chiesa, sposa di Cristo, come un divino deposito, perché la custodisse fedelmente e la dichiarasse infallibile.

Dei sacri dogmi, quindi è da ritenersi sempre quel significato che ha determinato una volta la santa madre chiesa e non bisogna mai allontanarsi da esso, a causa e in nome di una conoscenza più alta.

Cresca pure, quindi, e progredisca abbondantissimamente, per le età della storia, l'intelligenza, la scienza, la sapienza, sia dei singoli che di tutti, di ogni uomo e di tutta la chiesa, ma solo nel suo ordine, nello stesso dogma, nello stesso senso e nello stesso modo di intendere [32].

Canoni

I. *Dio, creatore di tutte le cose.*

1. Se qualcuno nega un solo, vero Dio, creatore e signore delle cose visibili e invisibili, sia anatema.

2. Se qualcuno non si vergogna di affermare che, oltre alla materia, non vi è più nulla, sia anatema.

3. Se qualcuno dice che Dio e le altre cose hanno un'unica e identica sostanza o essenza, sia anatema.

4. Se qualcuno afferma che le cose finite, sia materiali che spirituali, o almeno le spirituali, sono una emanazione della sostanza divina;

o che l'essenza divina manifestandosi o evolvendo diventa ogni cosa;

o, infine, che Dio è l'ente universale o indefinito, che determinandosi produce l'universo, distinto in generi, specie e individui, sia anatema.

32. Vincenzo di Lerins, *Commonitorium* 28 (PL 50, 668).

Religione_in_Ita



Piazza S. Pietro il giorno dell'apertura
del primo Concilio Vaticano (8 dicembre 1869).

Religione_in_Ita

5. Chi non confessa che il mondo e tutte le cose che esso contiene, spirituali e materiali, secondo tutto il loro essere, sono state create dal nulla da Dio;

o che Dio le ha create non con una volontà libera da ogni necessità, ma tanto necessariamente, quanto necessariamente ama se stesso;

o nega che il mondo sia stato creato a gloria di Dio, sia anatema.

II. *La rivelazione.*

1. Se qualcuno dice che Dio, uno e vero, creatore e signore nostro, non può esser conosciuto con certezza, col lume dell'umana ragione, attraverso le cose create, sia anatema.

2. Se qualcuno dice che è impossibile o non è conveniente che l'uomo possa essere informato da una rivelazione divina su Dio e sul culto che gli si deve rendere, sia anatema.

3. Se qualcuno dice che l'uomo non può essere divinamente innalzato ad una conoscenza e perfezione, che superi quella naturale, ma che da se stesso può e deve, con continuo progresso, giungere al possesso di ogni verità e di ogni bene, sia anatema.

4. Se qualcuno non riconosce come sacri e canonici i libri della sacra scrittura completi e con tutte le loro parti, come sono stati elencati dal santo concilio di Trento o dice che essi non sono divinamente ispirati, sia anatema.

III. *La fede.*

1. Se qualcuno afferma che là ragione umana è così indipendente, che Dio non può comandarle la fede, sia anatema.

2. Se qualcuno dice che la fede divina non si distingue dalla conoscenza naturale di Dio e della morale e che, quindi, non è necessario per la fede divina che si creda la verità rivelata per l'autorità di Dio che la rivela, sia anatema.

Religione_in_Ita

3. Se qualcuno dice che la rivelazione divina non può essere resa credibile con segni esterni, e che, perciò, gli uomini devono essere mossi alla fede solo dalla esperienza interiore di ciascuno e dalla ispirazione privata, sia anatema.

4. Se qualcuno dice che i miracoli sono impossibili e che, quindi, tutte le narrazioni che si fanno di essi, anche quelle contenute nella sacra scrittura, devono essere relegate tra le favole o tra i miti o che i miracoli non possono essere conosciuti con certezza e che con essi non può essere regolarmente provata l'origine divina della religione cristiana, sia anatema.

5. Se qualcuno dice che l'assenso alla fede cristiana non è libero, ma che è prodotto necessariamente dalle argomentazioni dell'umana ragione o che alla sola fede viva – che opera per mezzo della carità – è necessaria la grazia di Dio, sia anatema.

6. Se qualcuno dice che è uguale la condizione dei fedeli e di quelli che non sono ancora giunti all'unica vera fede, così che i cattolici potrebbero avere giusto motivo di mettere in dubbio, sospendendo il loro assenso, quella fede che hanno abbracciato sotto il magistero ecclesiastico, fino a che non abbiano completato la dimostrazione scientifica della credibilità e della verità della loro fede, sia anatema.

IV. *Fede e ragione.*

1. Se qualcuno dice che nella rivelazione divina non vi sono veri e propri misteri, ma che tutti i dogmi della fede possono essere compresi e dimostrati con la ragione rettamente istruita, attraverso i princìpi naturali, sia anatema.

2. Se qualcuno dice che le scienze umane devono essere trattate con quella libertà, per cui le loro asserzioni, anche se contrarie alla dottrina rivelata, possono essere ritenute come vere e non essere proscritte dalla chiesa, sia anatema.

3. Se qualcuno dice che è possibile che ai dogmi proposti dalla chiesa, con il progredire della scienza debba essere

Religione_in_Ita

dato, talvolta, altro senso, diverso da quello che intese esprimere ed intende la chiesa, sia anatema.

Conforme, quindi, al dovere del nostro supremo ufficio pastorale, per amore di Cristo noi scongiuriamo tutti i fedeli cristiani, e specialmente quelli che hanno autorità o l'ufficio di insegnanti, – e con l'autorità dello stesso Dio e salvatore nostro lo comandiamo – perché col loro studio e con la loro opera vogliano contribuire ad allontanare ed eliminare questi errori dalla santa chiesa e a fare meglio conoscere la purissima luce della fede.

E poiché non è sufficiente evitare la trista eresia, se non si fuggono, nello stesso tempo, quegli errori che più o meno ad essa si collegano, ricordiamo a tutti il loro dovere di osservare anche le costituzioni e i decreti, con cui queste false opinioni – che non vengono qui espressamente elencate – sono state proibite e proscritte da questa sede apostolica.

SESSIONE IV (18 luglio 1870)

Prima costituzione dogmatica sulla chiesa di Cristo.

Pio vescovo, servo dei servi di Dio, con l'approvazione del sacro concilio, a perpetua memoria.

L'eterno pastore e vescovo delle nostre anime [33] per rendere perenne l'opera salutare della redenzione, decise di costituire la santa chiesa, nella quale, come nella casa del Dio vivente, tutti i fedeli fossero raccolti dal vincolo della stessa fede e della medesima carità. Perciò, prima di essere glorificato, egli pregò il Padre non solo per gli apostoli, ma anche *per quelli che avrebbero creduto in lui attraverso la loro parola, affinché tutti fossero uno, come il Figlio stesso e il Padre sono uno* [34]. Così dunque egli mandò gli apostoli, che si era scelto dal mondo [35], allo stesso modo che era stato

33. Cfr. *I Pt* 2, 25.
34. *Gv* 17, 20-21.
35. Cfr. *Gv* 15, 19.

Religione_in_Ita

mandato dal Padre [36], così volle che nella sua chiesa vi fossero dottori e pastori fino alla fine del mondo [37].

Perché, poi, l'episcopato stesso fosse uno ed indiviso e la moltitudine di tutti i credenti fosse conservata nell'unità della fede e della comunione attraverso la coesione dei sacerdoti, prepose il beato Pietro agli altri apostoli, e costituì in lui il principio perpetuo e il fondamento visibile di questa duplice unità. Sulla sua fermezza si sarebbe costruito il tempio eterno e sulla saldezza della sua fede si sarebbe elevata la chiesa la cui altezza deve toccare il cielo [38].

E poiché le porte dell'inferno, con odio ogni giorno sempre maggiore, da ogni parte insorgono contro il fondamento divinamente posto della chiesa, per rovesciarla, se fosse possibile; noi, con l'approvazione del sacro concilio, crediamo necessario, per la custodia, la salvaguardia e l'aumento del gregge cattolico, proporre a tutti i fedeli, secondo l'antica e ininterrotta fede della chiesa universale, perché la credano e la professino, la dottrina della istituzione, perpetuità e natura del sacro primato apostolico, su cui poggia la forza e la solidità di tutta la chiesa, e condannare e proscrivere gli errori contrari, tanto pericolosi per il gregge del Signore.

Capitolo I.

L'istituzione del primato apostolico nel beato Pietro.

Insegniamo, dunque, e dichiariamo che, secondo le testimonianze dell'evangelo, il primato di giurisdizione su tutta la chiesa di Dio fu promesso e conferito immediatamente e direttamente al beato apostolo Pietro da Cristo signore. Infatti al solo Simone – cui aveva già detto: *Tu sarai chiamato Cefa* [39] – dopo che egli ebbe professato la sua confessione con le parole: *Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente*, si rivolse il Signore con queste solenni parole: *Sei beato, Simone, figlio di Giovanni, poiché non la carne o il sangue te*

36. Cfr. *Gv* 20, 21.
37. Cfr. *Mt* 20, 28.
38. Leone I, *Sermone IV* (al. III), c. 2 (PL 54, 150).
39. *Gv* 1, 42.

Religione_in_Ita

l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io, quindi, ti dico che tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa; e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Qualsiasi cosa tu legherai sulla terra, sarà legata anche nei cieli; e qualunque cosa scioglierai sulla terra, sarà sciolta anche nei cieli [40].

Al solo Simone Pietro, inoltre, dopo la resurrezione, Gesù conferì la giurisdizione di sommo pastore e rettore su tutto il suo ovile, dicendo: *Pasci i miei agnelli; pasci le mie pecore* [41]. A questa dottrina così chiara delle sacre scritture, com'è stata sempre intesa dalla chiesa cattolica, si oppongono apertamente le false opinioni di coloro che, fraintendendo la forma di governo istituita da Cristo signore nella sua chiesa, negano che il solo Pietro, rispetto agli altri apostoli, sia presi singolarmente che tutti insieme, abbia ricevuto un vero e proprio primato di giurisdizione da Cristo; o quanti affermano che questo primato immediatamente e direttamente sarebbe stato conferito non allo stesso beato Pietro, ma alla chiesa e, per mezzo di essa, a lui, come a suo ministro.

Perciò se qualcuno dirà che il beato apostolo Pietro non è stato costituito da Cristo signore, prìncipe di tutti gli apostoli e capo visibile di tutta la chiesa militante; ovvero che egli direttamente ed immediatamente abbia ricevuto dal signore nostro Gesù Cristo solo un primato d'onore e non di vera e propria giurisdizione: sia anatema.

Capitolo II.

La perpetuità del primato di Pietro nei romani pontefici.

Ma ciò che il prìncipe dei pastori e pastore supremo del gregge, il signore Gesù Cristo, ha istituito nel beato apostolo Pietro a perpetua salvezza e perenne bene della chiesa, deve per volontà dello stesso Cristo, durare per sempre nella

40. *Mt* 16, 16-19.
41. *Gv* 21, 15-17.

Religione_in_Ita

chiesa, che, fondata sulla pietra, resterà incrollabile fino alla fine dei secoli [42].

Nessuno, a questo proposito, ignora, anzi è noto da secoli a tutti, che il santo e beatissimo Pietro, prìncipe e capo degli apostoli, colonna della fede e fondamento della chiesa cattolica, ha ricevuto le chiavi del regno da nostro signore Gesù Cristo, salvatore e redentore del genere umano: Pietro vive, presiede ed esercita il suo giudizio fino al presente e per sempre nei suoi successori, ossia nei vescovi della santa sede di Roma, da lui fondata e consacrata dal suo sangue [43]. Sicché chiunque gli succede in questa cattedra, per disposizione dello stesso Cristo, ha il primato di Pietro su tutta la chiesa. Rimane, allora, ciò che ha disposto la verità, e il beato Pietro, perseverando nella solidità di pietra, che ha ricevuto, non ha lasciato la guida della chiesa che gli fu affidata [44]. Per questo motivo ogni chiesa – cioè tutti i fedeli di ogni luogo – dovette sempre concordare con la chiesa Romana in forza della sua origine superiore, affinché in quella sede, da cui emanano su tutti le norme della veneranda comunione, come membra unite nel capo, esse si unissero nella compagine di un solo corpo [45].

Se, quindi, qualcuno dirà che non è per istituzione dello stesso Cristo signore, cioè per diritto divino, che il beato Pietro ha sempre dei successori nel primato su tutta la chiesa; o che il Romano pontefice non è successore del beato Pietro in questo primato: sia anatema.

Capitolo III.

Valore e natura del primato del Romano pontefice.

Basandoci, perciò, sulle chiare testimonianze delle sacre scritture, e seguendo gli espliciti decreti sia dei nostri pre-

42. Cfr. *Mt* 7, 25; *Lc* 6, 48.

43. Dall'orazione di Filippo legato romano alla III sessione del Concilio di Efeso (D 112).

44. Leone I, *Sermone III* (al. II), c. 3 (PL 54, 146).

45. Ireneo, *Adversus haereses*, III, 3 (PG 7, 849); Concilio di Aquileia (381) in Ambrogio, *Ep.* XI (PL 16, 946).

Religione_in_Ita

decessori Romani pontefici, che dei concili generali, rinnoviamo la definizione del concilio ecumenico di Firenze [46], secondo la quale tutti i cristiani devono credere che « la santa sede apostolica e il Romano pontefice hanno il primato su tutta la terra; e che lo stesso pontefice Romano è successore del beato Pietro, prìncipe degli apostoli, e vero vicario di Cristo, capo di tutta la chiesa, padre e maestro di tutti i cristiani. Che al beato Pietro, inoltre, è stato dato dal signore nostro Gesù Cristo il pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale, come si legge negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni ».

Insegniamo, perciò, e dichiariamo che la chiesa Romana, per disposizione del Signore, ha un primato di potere ordinario su tutte le altre; e che questa potestà di giurisdizione del Romano pontefice, essendo veramente episcopale, è immediata: quindi i pastori e i fedeli, di qualsiasi rito e dignità, sia considerati singolarmente che nel loro insieme, sono tenuti al dovere della subordinazione gerarchica e della vera obbedienza verso di essa, non solo in ciò che riguarda la fede e i costumi, ma anche in ciò che riguarda la disciplina e il governo della chiesa sparsa su tutta la terra. Di modo che, conservando l'unità della comunione e della professione della stessa fede col Romano pontefice, la chiesa di Cristo sia un solo gregge sotto un solo sommo pastore [47]. Questa è la dottrina della verità cattolica, dalla quale nessuno può allontanarsi senza mettere in pericolo la fede e la salvezza.

Questa potestà del sommo pontefice è lontana dal recare pregiudizio alla potestà ordinaria ed immediata della giurisdizione episcopale – in virtù della quale i vescovi, che per disposizione dello Spirito santo successero agli apostoli, in qualità di veri pastori, pascono e governano ciascuno il gregge a lui affidato –. Anzi tale potere è asserito, rafforzato e rivendicato dal pastore supremo ed universale, secondo il detto di S. Gregorio Magno: « Il mio onore è l'onore della chiesa universale. Mio onore è il solido vigore dei miei fra-

46. Concilio di Firenze, sessione VI (v. sopra p. 475).
47. Cfr. *Gv* 10, 16.

Religione_in_Ita

telli. Allora io mi sento veramente onorato, quando ad ognuno di essi non si nega l'onore dovuto » [48].

Da questa potestà suprema del Romano pontefice di governare tutta la chiesa consegue che egli ha il diritto di comunicare liberamente, nell'esercizio del suo ufficio, coi pastori e con i fedeli di tutta la chiesa, per poterli istruire e governare nella via della salvezza. Condanniamo, quindi, e riproviamo le opinioni di quanti affermano che si possa lecitamente impedire questa comunicazione del capo supremo con i pastori e con i fedeli, o che essa debba sottostare al potere secolare; pretendendo che quello che viene stabilito dalla sede apostolica o per sua autorità per il governo della chiesa, non ha efficacia e valore, se non è confermato dal « placet » della potestà secolare.

E poiché, secondo il diritto divino del primato apostolico, il Romano pontefice è preposto a tutta la chiesa, insegniamo anche e dichiariamo che egli è il giudice supremo dei fedeli [49], e che in qualsiasi causa riguardante la giurisdizione ecclesiastica, si può ricorrere al suo giudizio [50]. Nessuno, invece, potrà riesaminare un giudizio pronunziato dalla sede apostolica – di cui non vi è autorità maggiore –, come a nessuno è lecito giudicare di un giudizio dato da essa [51]. Quindi, quelli che affermano essere lecito appellare dalle sentenze dei Romani pontefici al concilio ecumenico, come ad una autorità superiore al Romano pontefice, sono lontani dal retto sentiero della verità.

Perciò se qualcuno dirà che il Romano pontefice ha solo un potere di vigilanza o di direzione, e non, invece, la piena e suprema potestà di giurisdizione su tutta la chiesa, non solo in materia di fede e di costumi, ma anche in ciò che riguarda la disciplina e il governo della chiesa universale; o che egli ha solo una parte principale, e non, invece, la completa pienezza di questa potestà; o che essa non è or-

48. *Ep. ad Eulogium*, 8, 30 (PL 77, 933).
49. Pio VI Breve *Super soliditate* 28 nov. 1786.
50. Dalla professione di fede di Michele Paleologo letta al concilio II di Lione (D 466).
51. Nicola I, *Ep. all'imp. Michele* (PL 119, 954).

Religione_in_Ita

dinaria ed immediata, sia su tutte le singole chiese, che su tutti i singoli pastori: sia anatema.

Capitolo IV.

Il magistero infallibile del Romano pontefice.

Il primato apostolico, che il Romano pontefice ha su tutta la chiesa come successore di Pietro, prìncipe degli apostoli, comprende pure la suprema potestà di magistero: questa santa sede l'ha sempre ritenuto, l'uso perpetuo della chiesa lo comprova e lo dichiararono gli stessi concili ecumenici, specialmente quelli in cui l'Oriente conveniva con l'Occidente nell'unione della fede e della carità.

Infatti i padri del concilio Costantinopolitano IV, seguendo le orme dei predecessori, emisero questa solenne professione: « Prima condizione per la salvezza è quella di custodire la norma della retta fede. E poiché non si può trascurare la espressione del signore nostro Gesù Cristo, che dice: *Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa* [52], questa affermazione si verifica nei fatti, perché nella sede apostolica la religione cattolica è stata sempre conservata pura e la dottrina santa tenuta in onore. Non volendo separarci affatto, perciò, da questa fede e dottrina, speriamo di essere nell'unica comunione che la sede apostolica predica, nella quale è la intera e vera solidità della religione cristiana » [53].

Con l'approvazione del concilio II di Lione, inoltre, i Greci professarono: « La santa chiesa Romana ha il sommo e pieno primato e principato su tutta la chiesa cattolica. Essa riconosce veramente ed umilmente di averlo ricevuto, con la pienezza del potere, dallo stesso Signore nel beato Pietro, principe e capo degli apostoli, di cui il Romano pontefice è successore. E come più degli altri ha il dovere di difendere la verità della fede, così, se sorgessero dispute sulla fede, devono essere decise secondo il suo giudizio » [54]. Final-

52. *Mt* 16, 18.
53. Dalla formula di papa Ormisda del 517 (D 171).
54. Dalla professione di Michele Paleologo letta al concilio (D 466).

Religione_in_Ita

mente il concilio di Firenze ha definito che « il pontefice Romano è vero vicario di Cristo, capo di tutta la chiesa, padre e maestro di tutti i cristiani; a lui, nel beato Pietro, è stato dato dal signore nostro Gesù Cristo il pieno potere di reggere e governare la chiesa universale» [55].

I nostri predecessori hanno sempre lavorato indefessamente per soddisfare a questo loro dovere pastorale, affinché la salutare dottrina di Cristo fosse propagata presso tutti i popoli della terra. E con uguale sollecitudine vigilarono perché, una volta ricevuta, fosse conservata incontaminata e pura.

Perciò, i vescovi di tutto il mondo, o singolarmente, o raccolti in concili, seguendo la lunga consuetudine delle chiese e la forma dell'antica regola, riferirono a questa sede apostolica i pericoli che si manifestavano specialmente nelle cose della fede, perché si corresse al riparo dei danni per la fede, particolarmente là dove la fede non può soffrire alcun danno [56].

E i Romani pontefici, da parte loro, come consigliava la condizione dei tempi e delle circostanze, ora convocando concili ecumenici o cercando di conoscere il parere della chiesa sparsa nel mondo, ora con sinodi particolari, ora servendosi di altri mezzi che la divina provvidenza offriva, definirono quei punti di dottrina che si dovessero ritenere e che, con l'assistenza divina, avevano giudicato conformi alle sacre scritture e alle tradizioni apostoliche.

Infatti ai successori di Pietro è stato promesso lo Spirito santo non perché per sua rivelazione manifestassero una nuova dottrina, ma perché con la sua assistenza custodissero santamente ed esponessero fedelmente la rivelazione trasmessa dagli apostoli, cioè il deposito della fede. La loro dottrina apostolica è stata accolta da tutti i venerati padri, rispettata e seguita dai santi dottori ortodossi: perché essi sapevano benissimo che questa sede di Pietro rimane sempre immune da ogni errore, conforme alla promessa divina del

55. Concilio di Firenze, sessione VI (v. sopra p. 475).
56. BERNARDO, *Ep.* 190 (PL 182, 1053).

Religione_in_Ita

Signore, nostro salvatore, fatta al principe dei suoi apostoli: *Io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli* [57].

Perciò questo carisma di verità e di fede – che non verrà mai meno – è stato dato divinamente a Pietro e ai suoi successori che siedono su questa cattedra, perché esercitassero questo loro altissimo ufficio per la salvezza di tutti; perché l'intero gregge di Cristo, allontanato da essi dall'esca avvelenata dell'errore, fosse nutrito col cibo della dottrina celeste, e, eliminata ogni occasione di scisma, tutta la chiesa fosse conservata una, e poggiando sul suo fondamento, si ergesse, incrollabile, contro le porte dell'inferno.

Ma poiché in una età in cui questa salutare efficacia dell'ufficio apostolico è più che mai necessaria, vi sono non pochi che disprezzano la sua autorità, crediamo assolutamente necessario affermare solennemente la prerogativa, che l'unigenito Figlio di Dio si è degnato congiungere col supremo ufficio pastorale.

Noi, quindi, aderendo fedelmente ad una tradizione accolta fin dall'inizio della fede cristiana, a gloria di Dio, nostro salvatore, per l'esaltazione della religione cattolica e la salvezza dei popoli cristiani, con l'approvazione del santo concilio, insegniamo e definiamo essere dogma divinamente rivelato che il Romano pontefice, quando parla *ex cathedra*, cioè quando, adempiendo il suo ufficio di pastore e maestro di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema autorità apostolica definisce che una dottrina riguardante la fede o i costumi dev'essere ritenuta da tutta la chiesa, per quell'assistenza divina che gli è stata promessa nel beato Pietro, gode di quella infallibilità, di cui il divino Redentore ha voluto dotata la sua chiesa, allorché definisce la dottrina riguardante la fede o i costumi. Quindi queste definizioni sono irreformabili per virtù propria, e non per il consenso della chiesa.

Se poi qualcuno – Dio non voglia! – osasse contraddire questa nostra definizione: sia anatema.

57. *Lc* 22, 32.

Religione_in_Ita

CONCILIO VATICANO II

(1962-1965)

Religione_in_Ita

Vaticano II. 9 sessioni in quattro periodi dall'11 ottobre 1962 al 7 dicembre 1965. Papa Giovanni XXIII (1958-1963); Paolo VI (1963-1978). 4 costituzioni sulla liturgia, la chiesa, la parola di Dio, la chiesa nel mondo; 9 decreti e 3 dichiarazioni.

Sessione III (4 dicembre 1963)

COSTITUZIONE SU LA SACRA LITURGIA

Proemio

1. Il sacro concilio, proponendosi di far crescere ogni giorno più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo, e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della chiesa, ritiene suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e dell'incremento della liturgia.

[*Il posto della liturgia nel mistero della chiesa*]

2. La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell'eucarestia, « si attua l'opera della nostra redenzione »[1], contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera chiesa, che

1. *Missale romanum*, orazione sulle offerte della domenica IX dopo pentecoste.

Religione_in_Ita

ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, ardente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; tutto questo in modo che quanto in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futura verso la quale siamo incamminati [2]. In tal modo la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella chiesa in tempio santo nel Signore, in abitazione di Dio nello Spirito [3], fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo [4], nello stesso tempo in modo mirabile irrobustisce le loro forze per predicare il Cristo; e così a coloro che sono fuori mostra la chiesa come segno innalzato sui popoli [5], sotto il quale i dispersi figli di Dio si raccolgano in unità [6], finché si faccia un solo ovile e un solo pastore [7].

[*La costituzione su la liturgia e gli altri riti*]

3. Il sacro concilio ritiene perciò di dover richiamare i seguenti princìpi riguardanti l'incremento e la riforma della liturgia, e stabilire delle norme pratiche.

Fra questi princìpi e queste norme parecchi possono e devono essere applicati sia al rito romano sia agli altri riti, benché le norme pratiche che seguono debbano intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per loro stessa natura si riferiscono anche ad altri riti.

[*Stima per tutti i riti legittimamente riconosciuti*]

4. Infine il sacro concilio, in fedele ossequio alla tradizione, dichiara che la santa madre chiesa considera con uguale diritto e onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e

2. Cfr. *Eb* 13, 14.
3. Cfr. *Ef* 2, 21-22.
4. Cfr. *Ef* 4, 13.
5. Cfr. *Is* 11, 12.
6. Cfr. *Gv* 11, 52.
7. Cfr. *Gv* 10, 16.

Religione_in_Ita



L'interno di S. Pietro il giorno dell'apertura
del secondo Concilio Vaticano (11 ottobre 1962).

Religione_in_Ita

vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati, e desidera che, ove sia necessario, vengano prudentemente riveduti in modo integrale nello spirito della sana tradizione e venga dato loro nuovo vigore secondo le circostanze e le necessità del nostro tempo.

Capitolo I

PRINCÌPI GENERALI PER LA RIFORMA E L'INCREMENTO DELLA SACRA LITURGIA

I

NATURA DELLA SACRA LITURGIA E SUA IMPORTANZA NELLA VITA DELLA CHIESA

5. Dio, il quale « vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità » (*I Tm* 2, 4), « dopo avere a più riprese e in più modi parlato un tempo ai padri per il tramite dei profeti » (*Eb* 1, 1), quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, verbo fatto carne, unto di Spirito santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti [8], « medico della carne e dello spirito » [9], mediatore di Dio e degli uomini [10]. Infatti la sua umanità, nell'unità della persona del verbo, fu strumento della nostra salvezza. Per cui in Cristo « avvenne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e ci fu data la pienezza del culto divino » [11].

Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo dell'antico testamento, è stata compiuta da Cristo signore, specialmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, resurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale « morendo ha di-

8. Cfr. *Is* 61, 1; *Lc* 4, 18.

9. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Ad Eph.*, 7, 2: ed. F. X. Funk, *Patres Apostolici*, I, Tubingae 1901, p. 218.

10. Cfr. *I Tm* 2, 5.

11. *Sacramentarium Veronense* (Leonianum): ed. C. Mohlberg, Romae, 1956, n. 1265, p. 162.

Religione_in_Ita

strutto la nostra morte e risorgendo ci ha ridonato la vita »[12]. Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la chiesa[13].

[*L'opera della salvezza continuata dalla chiesa si realizza nella liturgia*]

6. Perciò, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli apostoli, ripieni di Spirito santo, non solo perché, predicando il vangelo a tutti gli uomini[14], annunziassero che il figlio di Dio con la sua morte e resurrezione ci ha liberati dal potere di satana[15] e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché attuassero, per mezzo del sacrificio e dei sacramenti, sui quali s'impernia tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunziavano. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e resuscitati[16]; ricevono lo spirito dei figli adottivi « nel quale esclamiamo: Abba, Padre » (*Rm* 8, 15), e così diventano i veri adoratori che il Padre ricerca[17]. Allo stesso modo, ogni volta che mangiano la cena del Signore, proclamano la morte del Signore fino a quando verrà[18]. Perciò, proprio il giorno di pentecoste, nel quale la chiesa si manifestò al mondo, « quelli che accolsero la parola » di Pietro « furono battezzati ». Ed erano « assidui all'insegnamento degli apostoli, alle riunioni comuni della frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo » (*At* 2, 41-47). Da allora, la chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale: con la lettura di quanto « nelle scritture lo riguardava » (*Lc* 24, 27), con la celebrazione dell'eucarestia, nella

12. *Missale romanum*, prefazio pasquale.
13. Cfr. AGOSTINO, *Enarr. in ps. CXXXVIII*, 2; CChr XL, p. 1991, e orazione dopo la seconda lezione del sabato santo nel messale romano, prima della riforma della settimana santa.
14. Cfr. *Mc* 16, 15.
15. Cfr. *At* 26, 18.
16. Cfr. *Rm* 6, 4; *Ef* 2, 6; *Col* 3, 1; *II Tm* 2, 11.
17. Cfr. *Gv* 4, 23.
18. Cfr. *I Cor* 11, 26.

Religione_in_Ita

quale « vengono ripresentati la vittoria e il trionfo della sua morte » [19], e con l'azione di grazie « a Dio per il suo dono ineffabile » (*II Cor* 9, 15) nel Cristo Gesù, « in lode della sua gloria » (*Ef* 1, 12), per virtù dello Spirito santo.

[*Presenza di Cristo nella liturgia*]

7. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa sia nella persona del ministro, « egli che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti » [20], sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza [21]. È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella chiesa si legge la sacra scrittura. È presente, infine, quando la chiesa prega e loda, lui che ha promesso: « Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro » (*Mt* 18, 20).

Di fatto, in quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di lui rende culto all'eterno Padre.

Giustamente perciò la liturgia è ritenuta come l'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo; in essa, con segni sensibili, viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale.

Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la chiesa, è azione

19. Conc. Trid., sess. XIII, 11 ott. 1551, Decr. *De ss. Eucharist.*, c. 5: v. supra, pp. 579-580.

20. Conc. Trid., sess. XXII, 17 sett. 1562, doctr. *De ss. Missae sacrif.*, c. 2: v. supra, pp. 644-645.

21. Cfr. AGOSTINO, *In Ioannis Evangelium Tractatus VI*, cap. I, n. 7: PL 35, 1428.

Religione_in_Ita

sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.

[*Liturgia terrena e liturgia celeste*]

8. Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella celeste, che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro dei santi e del vero tabernacolo [22]; con tutte le schiere della milizia celeste cantiamo al Signore l'inno di gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo di ottenere un qualche posto con essi; aspettiamo, quale salvatore, il signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, nostra vita, e noi appariremo con lui nella gloria [23].

[*La liturgia non è l'unica attività della chiesa*]

9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della chiesa. Infatti, prima che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, è necessario che siano chiamati alla fede e alla conversione: « Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? O come crederanno in colui che non hanno udito? E come udiranno senza chi predichi? Ma come predicheranno se non sono mandati? » (*Rm* 10, 14-15).

Per questo la chiesa annunzia il messaggio della salvezza ai non credenti, affinché tutti gli uomini conoscano l'unico vero Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e si convertano dalle loro vie facendo penitenza [24]. Ai credenti poi essa deve sempre predicare la fede e la penitenza, deve inoltre disporli ai sacramenti, insegnar loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato [25], ed incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le quali divenga manifesto che i fedeli di Cristo non sono di questo mondo e tuttavia

22. Cfr. *Ap* 21, 2; *Col* 3, 1; *Eb* 8, 2.
23. Cfr. *Fil* 3, 20; *Col* 3, 4.
24. Cfr. *Gv* 17, 3; *Lc* 24, 47; *At* 2, 38.
25. Cfr. *Mt* 28, 20.

Religione_in_Ita

sono luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini.

[*La liturgia è il culmine e la fonte della vita della chiesa*]

10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. Infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore.

A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei « sacramenti pasquali », a vivere « in perfetta unione » [26], domanda che « esprimano nella vita quanto hanno ricevuto con la fede » [27]. La rinnovazione poi dell'alleanza del Signore con gli uomini nell'eucarestia conduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla liturgia dunque, particolarmente dall'eucarestia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini e glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della chiesa.

[*Necessità delle disposizioni personali*]

11. Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si accostino alla sacra liturgia con disposizioni d'animo retto, conformino la loro mente alle parole e cooperino con la grazia divina per non riceverla invano [28]. Perciò i sacri pastori devono vigilare affinché nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi per la valida e lecita celebrazione, ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente attivamente e fruttuosamente.

26. *Missale romanum*, postcommunio della veglia pasquale e della domenica di resurrezione.

27. *Ibid.*, orazione della messa del martedì di pasqua.

28. Cfr. *II Cor* 6, 1.

Religione_in_Ita

[*Liturgia e preghiera personale*]

12. La vita spirituale, tuttavia, non si esaurisce nella partecipazione alla sola sacra liturgia. Il cristiano, infatti, chiamato alla preghiera in comune, nondimeno deve anche entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto [29]; anzi, secondo l'insegnamento dell'apostolo, deve pregare incessantemente [30]. E il medesimo apostolo ci insegna a portare continuamente nel nostro corpo la passione di Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale [31]. Per questo nel sacrificio della messa preghiamo il Signore che, « accettata l'offerta del sacrificio spirituale » faccia « di noi stessi un'offerta eterna » [32] a lui.

[*Gli esercizi pii si ispirino alla liturgia*]

13. I pii esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per disposizione della sede apostolica.

Di speciale dignità godono anche i sacri esercizi delle chiese particolari, che vengono celebrati per disposizione dei vescovi, secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati.

Bisogna però che tali esercizi, tenuto conto dei tempi liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa, ed a essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano.

II

Necessità di promuovere la formazione liturgica e la partecipazione attiva

14. La madre chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena, consapevole e attiva

29. Cfr. *Mt* 6, 6.
30. Cfr. *I Ts* 5, 17.
31. Cfr. *II Cor* 4, 10-11.
32. *Missale romanum*, orazione sulle offerte del lunedì di pentecoste.

Religione_in_Ita

partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo di acquisto » (*I Pt* 2, 9; cf. 2, 4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo.

A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nella riforma e nell'incremento della liturgia: essa infatti è la prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possano attingere uno spirito veramente cristiano; e perciò i pastori d'anime, in tutta la loro attività pastorale, devono cercarla assiduamente attraverso un'adeguata formazione.

Ma poiché non si può sperare la realizzazione di ciò, se gli stessi pastori d'anime non sono penetrati per primi dello spirito e della forza della liturgia, e non ne diventano maestri, è perciò assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero. Pertanto il sacro concilio ha deciso di stabilire quanto segue.

[*Formazione dei professori di liturgia*]

15. I professori che vengono destinati all'insegnamento della sacra liturgia nei seminari, negli studentati religiosi e nelle facoltà teologiche, devono ricevere una conveniente formazione al loro compito in istituti destinati con speciale attenzione a ciò.

[*Insegnamento della liturgia*]

16. La sacra liturgia, nei seminari e negli studentati religiosi va computata tra le materie necessarie e più importanti, nelle facoltà teologiche poi tra le materie principali, e va insegnata sotto l'aspetto sia teologico e storico che spirituale, pastorale e giuridico. Inoltre i professori delle altre materie, soprattutto della teologia dogmatica, della sacra scrittura, della teologia spirituale e pastorale, abbiano cura di mettere in rilievo, ciascuno secondo le intrinseche esigenze della sua disciplina, il mistero di Cristo e la storia della salvezza così che risultino chiare in modo evidente la

Religione_in_Ita

loro connessione con la liturgia e l'unità della formazione sacerdotale.

[*Formazione liturgica dei candidati al sacerdozio*]

17. I chierici, nei seminari e nelle case religiose, abbiano una formazione liturgica della vita spirituale sia mediante una opportuna iniziazione con la quale possano capire il senso dei sacri riti e prendervi parte con tutto l'animo, sia mediante la celebrazione stessa dei sacri misteri, come pure mediante altre pratiche di pietà imbevute di spirito liturgico. Parimenti imparino ad osservare le leggi liturgiche, così che la vita nei seminari e negli istituti religiosi sia profondamente permeata di spirito liturgico.

[*Aiutare i sacerdoti in cura d'anime*]

18. I sacerdoti, sia secolari che religiosi, che già lavorano nella vigna del Signore, vengano aiutati con tutti i mezzi opportuni a capire sempre più pienamente ciò che compiono nelle sacre funzioni, a vivere la vita liturgica e a comunicarla ai fedeli loro affidati.

[*Formazione liturgica dei fedeli*]

19. I pastori d'anime curino con zelo e pazienza la formazione liturgica, come pure la partecipazione attiva dei fedeli, interna ed esterna, secondo la loro età, condizione, genere di vita e grado di cultura religiosa, assolvendo così uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. E guidino il loro gregge in questo campo, non solo con la parola, ma anche con l'esempio.

[*Mezzi audiovisivi e liturgia*]

20. Le trasmissioni radiofoniche e televisive di funzioni sacre, specialmente se si tratta della celebrazione della messa, siano fatte con discrezione e decoro, sotto la direzione e la garanzia di persona competente, destinata a tale ufficio dai vescovi.

Religione_in_Ita

III

RIFORMA DELLA SACRA LITURGIA

21. Affinché più sicuramente il popolo cristiano possa avere l'abbondanza di grazie nella sacra liturgia, la santa madre chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia stessa. Infatti la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno rispondenti all'intima natura della stessa liturgia, o si fossero resi meno opportuni.

In tale riforma, occorre ordinare i testi e i riti in modo che esprimano più chiaramente le sante realtà, che significano, e il popolo cristiano, per quanto possibile, possa capirle facilmente e parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria.

Perciò il sacro concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere generale.

a) NORME GENERALI

[*L'ordinamento liturgico compete alla gerarchia*]

22. § 1. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della chiesa, che risiede nella sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo.

§ 2. Per i poteri concessi dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite.

§ 3. Perciò nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa, in materia liturgica.

[*Tradizione e progresso*]

23. Per conservare la sana tradizione e aprire però la via ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti

Religione_in_Ita

della liturgia deve essere sempre preceduta da un'accurata investigazione teologica, storica e pastorale. Inoltre si prendano in considerazione sia le leggi generali della struttura e dello spirito della liturgia, sia l'esperienza derivante dalla più recente riforma liturgica e dagli indulti qua e là concessi. Infine, non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della chiesa, e con l'avvertenza che le nuove forme scaturiscano in maniera in qualche modo organica da quelle già esistenti.

Si evitino anche, per quanto è possibile, notevoli differenze di riti tra regioni confinanti.

[*Bibbia e liturgia*]

24. Massima è l'importanza della sacra scrittura nel celebrare la liturgia. Da essa infatti vengono tratte le letture da spiegare nell'omelia e i salmi da cantare; del suo afflato e del suo spirito sono permeate le preci, le orazioni e gli inni liturgici, e da essa prendono significato le azioni e i segni. Perciò allo scopo di favorire la riforma, il progresso e l'adattamento della sacra liturgia, è necessario che venga promossa quella soave e viva conoscenza della sacra scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia orientali che occidentali.

[*Revisione dei libri liturgici*]

25. I libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di persone competenti e consultando vescovi di diversi paesi del mondo.

b) NORME DERIVANTI DALLA NATURA GERARCHICA E COMUNITARIA DELLA LITURGIA

26. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della chiesa, che è « sacramento di unità », cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi [33].

33. CIPRIANO, *De cath. eccl. unitate*, 7: ed. G. Hartel, CSEL, t. III, 1, Vindobonae, 1868, pp. 215-216. Cfr. *Ep.* 66, n. 8, 3: ed. cit., t. III, 2, Vindobonae, 1871, pp. 732-733.

Religione_in_Ita

Perciò appartengono all'intero corpo della chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale partecipazione.

[*È da preferirsi la celebrazione comunitaria*]

27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la particolare natura di ciascuno, una celebrazione comunitaria con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi, per quanto è possibile, alla celebrazione individuale e quasi privata degli stessi.

Ciò vale soprattutto per la celebrazione della messa, salva sempre la natura pubblica e sociale di qualsiasi messa, e per l'amministrazione dei sacramenti.

[*Decoro della celebrazione liturgica*]

28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il proprio ufficio, compia solo e tutto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza.

29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori, e tutti i membri del coro svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con la sincera pietà e l'ordine che convengono ad un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi.

Bisogna dunque che essi siano permeati con cura, ognuno secondo la propria condizione, dallo spirito liturgico, e siano formati a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine.

[*Partecipazione attiva dei fedeli*]

30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni del popolo, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti nonché le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio.

Religione_in_Ita

31. Nella revisione dei libri liturgici, si abbia cura che le rubriche prevedano anche le parti dei fedeli.

[*Liturgia e classi sociali*]

32. Nella liturgia, tranne la distinzione che deriva dall'ufficio liturgico e dall'ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna preferenza di persone private o di condizioni, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori.

c) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della liturgia

33. Benché la sacra liturgia sia principalmente culto della maestà divina, contiene tuttavia anche una ricca istruzione per il popolo fedele [34]. Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo; Cristo annunzia ancora il vangelo. Il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera.

Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote, che presiede l'assemblea nella persona di Cristo, vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Infine, i segni visibili, di cui la sacra liturgia si serve per significare le realtà divine invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla chiesa. Perciò non solo quando si legge « ciò che fu scritto a nostra istruzione » (*Rm* 15, 4), ma anche quando la chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono sollevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia.

Perciò, nell'attuazione della riforma, si devono osservare le seguenti norme generali.

[*Armonia dei riti*]

34. I riti splendano per nobile semplicità; siano chiari per brevità ed evitino inutili ripetizioni; siano adattati alla

34. Cfr. conc. Trid., sess. XXII, 17 sett. 1562, doctr. *De ss. Missae sacrif.*, c. 8: v. supra, p. 647.

Religione_in_Ita

capacità di comprensione dei fedeli e non abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni.

[*Bibbia, predicazione e catechesi liturgica*]

35. Affinché risulti evidente che, nella liturgia, rito e parola sono intimamente connessi:

1) Nelle sacre celebrazioni, venga disposta una lettura della sacra scrittura più abbondante, più varia e più adatta.

2) Il momento più adatto per la predica, come parte dell'azione liturgica, per quanto il rito lo permette, sia indicato anche nelle rubriche. Il ministero della predicazione sia adempiuto con la massima fedeltà e nel debito modo. Questa poi attinga anzitutto alla sorgente della sacra scrittura e della liturgia, come annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della salvezza ossia nel mistero di Cristo, mistero che è in noi sempre presente e operante, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche.

3) Si inculchi anche in tutti i modi una catechesi più direttamente liturgica, e negli stessi riti siano previste, se sono necessarie, brevi didascalie da farsi con formule prestabilite o simili, dal sacerdote o dal ministro competente, solo nei momenti più opportuni.

4) Si promuova la sacra celebrazione della parola di Dio alla vigilia delle feste più solenni, in alcune ferie dell'avvento e della quaresima, nelle domeniche e nelle feste, soprattutto nei luoghi dove manca il sacerdote; nel qual caso diriga la celebrazione un diacono o altra persona delegata dal vescovo.

[*La lingua liturgica*]

36. § 1. L'uso della lingua latina, salvo un diritto particolare, sia conservato nei riti latini.

§ 2. Dato però che, sia nella messa sia nell'amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l'uso della lingua volgare può riuscire assai utile per il

Religione_in_Ita

popolo, si possa concedere ad essa una parte più ampia, e specialmente nelle letture e nelle monizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme che vengono fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.

§ 3. In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, consultati anche, se è il caso, i vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua, decidere circa l'uso e l'estensione della lingua volgare. Tali decisioni devono essere approvate o confermate dalla sede apostolica.

§ 4. La traduzione del testo latino in lingua volgare da usarsi nella liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra.

d) Norme per un adattamento all'indole e alle tradizioni dei vari popoli

37. La chiesa, in quelle cose che toccano la fede o il bene di tutta la comunità, non desidera imporre, neppure nella liturgia, una rigida uniformità; anzi rispetta e favorisce le qualità e le doti d'animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nei costumi dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori, essa lo prende in considerazione con benevolenza e, se è possibile, lo conserva inalterato, anzi a volte lo ammette nella liturgia stessa, purché possa armonizzarsi con gli aspetti del vero e autentico spirito liturgico.

38. Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici, si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni; e ciò si tenga opportunamente presente nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle rubriche.

39. Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, determinare gli adattamenti,

Religione_in_Ita

specialmente riguardo all'amministrazione dei sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle arti, secondo però le norme fondamentali contenute nella presente costituzione.

[*Come procedere all'adattamento liturgico nella diocesi e nella parrocchia*]

40. Dato però che in vari luoghi e circostanze è urgente un più profondo e perciò più difficile adattamento della liturgia:

1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, venga preso in esame, con attenzione e prudenza, ciò che a tal riguardo dalle tradizioni e dall'indole dei singoli popoli può opportunamente essere ammesso nel culto divino. Gli adattamenti ritenuti utili o necessari vengano proposti alla sede apostolica, da introdursi col consenso della medesima.

2) Affinché poi l'adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la sede apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità ecclesiastica territoriale di permettere e dirigere, presso alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato, i necessari esperimenti preliminari.

3) Poiché di solito le leggi liturgiche comportano, in materia di adattamento, difficoltà particolari soprattutto nelle missioni, nel formularle si ricorra a uomini competenti in materia.

IV

INCREMENTO DELLA VITA LITURGICA NELLA DIOCESI E NELLA PARROCCHIA

41. Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo.

Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale: convinti che la principale manifestazione della chiesa si ha nella partecipazione piena

Religione_in_Ita

e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucarestia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri [35].

42. Poiché nella sua chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l'intero gregge, deve necessariamente costituire delle assemblee di fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie organizzate localmente sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la chiesa visibile stabilita su tutta la terra.

Perciò la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna fare in modo che il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale.

V

Incremento dell'azione pastorale liturgica

43. L'interesse per l'incremento e il rinnovamento della liturgia è giustamente considerato come un segno dei provvidenziali disegni di Dio sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito santo nella sua chiesa; esso imprime una nota caratteristica alla sua vita, anzi a tutto il modo di sentire e di agire religioso del nostro tempo.

Per la qual cosa, a sviluppare sempre più questa azione pastorale liturgica nella chiesa, il sacro concilio stabilisce:

[*Commissione liturgica nazionale*]

44. Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, istituisca una commissione liturgica la quale si serva dell'aiuto di esperti in liturgia, in musica, in arte sacra e in pastorale. Tale commissione sia coa-

35. Ignazio di Antiochia, *Ad Magn.* 7; *Ad Philad.* 4; *Ad Smyrn.* 8: ed. F. X. Funk, *op. cit.*, I, pp. 236, 266, 281.

Religione_in_Ita

diuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale, dai cui membri non siano esclusi, se necessario, laici particolarmente esperti in questa materia. Sarà compito della stessa commissione, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica territoriale, di cui sopra, dirigere l'azione pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporsi alla sede apostolica.

[*Commissione liturgica diocesana*]

45. Parimenti nelle singole diocesi ci sia la commissione di sacra liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del vescovo, l'azione liturgica.

Può essere opportuno talvolta che più diocesi costituiscano una sola commissione che promuova di comune accordo l'azione liturgica.

[*Altre commissioni*]

46. Oltre alla commissione di sacra liturgia, per quanto possibile, siano costituite in ogni diocesi anche le commissioni di musica sacra e di arte sacra.

È necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro, anzi non di rado potrà essere opportuno che formino un'unica commissione.

Capitolo II

Il mistero eucaristico

[*La messa e il mistero pasquale*]

47. Il nostro salvatore nell'ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla diletta sposa, la chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità [1], con-

1. Cfr. Agostino, *In Ioannis Evangelium Tractatus XXVI*, cap. VI, n. 13: PL 35, 1613.

Religione_in_Ita

vito pasquale, « nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura » [2].

[*Partecipazione attiva dei fedeli alla messa*]

48. Perciò la chiesa volge attente premure affinché i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istruiti nella parola di Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo l'ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro [3], di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.

49. Perciò, affinché il sacrificio della messa raggiunga la piena efficacia pastorale anche nella forma dei riti, il sacro concilio, in vista delle messe celebrate con partecipazione del popolo, specialmente la domenica e le feste di precetto, stabilisce quanto segue.

[*Riforma dell'ordinario della messa*]

50. L'ordinamento della messa sia riveduto in modo che appariscano più chiaramente la natura specifica delle singole parti e la mutua connessione, e sia resa più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli.

Per questo, i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano resi più semplici; si tralascino quegli elementi che col passare dei secoli furono duplicati o meno utilmente aggiunti; alcuni elementi, invece, che col tempo andarono ingiustamente perduti, siano riportati alla primitiva tradizione dei padri, nella misura che sembreranno opportuni o necessari.

2. *Breviarium romanum*, nella festa del ss. corpo di Cristo, secondi vespri, antifona ad Magnificat.

3. Cfr. CIRILLO ALESSANDRINO, *Commentarium in Ioannis Evangelium*, lib. XI, capp. XI-XII: PG 74, 557-565, soprattutto 564-565.

Religione_in_Ita

[*Maggior ricchezza biblica nella messa*]

51. Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della bibbia, di modo che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la parte migliore della sacra scrittura.

[*L'omelia*]

52. Si raccomanda vivamente l'omelia, come parte della stessa liturgia; in essa, nel corso dell'anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i misteri della fede e le norme della vita cristiana. Anzi nelle messe della domenica e delle feste di precetto celebrate con partecipazione del popolo, l'omelia non si ometta se non per grave motivo.

[*La « preghiera dei fedeli »*]

53. Sia ripristinata dopo il vangelo e l'omelia, specialmente la domenica e le feste di precetto, la « orazione comune » o « dei fedeli », in modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano preghiere per la santa chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo [4].

[*Latino e lingua volgare nella messa*]

54. Si possa concedere, nelle messe celebrate con partecipazione di popolo, un conveniente posto alla lingua volgare, specialmente nelle letture e nella « orazione comune », e, secondo la condizione dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art. 36 di questa costituzione.

Si abbia cura però che i fedeli possano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'ordinario della messa che spettano ad essi.

4. Cfr. *I Tm* 2, 1-2.

Religione_in_Ita

Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua volgare nella messa, si osservi quanto prescrive l'art. 40 di questa costituzione.

[*Comunione sotto le due specie*]

55. Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla messa, per la quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore dal medesimo sacrificio.

Fermi restando i princìpi dogmatici stabiliti dal concilio di Trento [5], la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del vescovo, come agli ordinati nella messa della loro sacra ordinazione, ai professi nella messa della loro professione religiosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo.

[*Unità della messa*]

56. Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro concilio esorta caldamente i pastori di anime ad istruire con cura i fedeli, nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, specialmente la domenica e le feste di precetto.

[*La concelebrazione*]

57. § 1. La concelebrazione, con la quale si manifesta bene l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella chiesa, tanto in oriente che in occidente. Perciò al concilio è piaciuto estendere la facoltà della concelebrazione ai casi seguenti:

1° *a*) al giovedì santo, sia nella messa crismale che nella messa vespertina;

5. Sess. XXI, *Doctrina de Communione sub utraque specie et parvulorum*; capp. 1-3, cann. 1-3; v. supra, pp. 632-634.

Religione_in_Ita

b) alle messe nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei sinodi;

c) alla messa della benedizione dell'abate.

2° Inoltre, con il permesso dell'ordinario, a cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione:

a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle chiese, quando l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente;

b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.

§ 2. 1° Ma spetta al vescovo regolare la disciplina delle concelebrazioni nella diocesi.

2° Resti sempre tuttavia ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la messa individualmente, non però nel medesimo tempo e nella medesima chiesa, e neppure il giovedì santo.

58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione, da inserirsi nel pontificale e nel messale romano.

Capitolo III

GLI ALTRI SACRAMENTI E I SACRAMENTALI

[*Natura dei sacramenti*]

59. I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo, e infine a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati sacramenti della fede. Conferiscono appunto la grazia, ma la loro celebrazione dispone anche molto bene i fedeli a ricevere la stessa grazia con frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità.

È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono stati istituiti per nutrire la vita cristiana.

Religione_in_Ita

[*I sacramentali*]

60. La santa madre chiesa ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita.

61. Così la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali fa sì che ai fedeli ben disposti sia dato di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e sacramentali; e così ogni uso onesto delle cose materiali possa essere indirizzato alla santificazione dell'uomo e alla lode di Dio.

[*Necessità di una riforma dei riti sacramentali*]

62. Ma poiché nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei sacramenti e dei sacramentali certi elementi che oggi ne rendono meno chiari la natura e il fine, ed è perciò necessario compiere in essi alcuni adattamenti alle esigenze del nostro tempo, il sacro concilio stabilisce quanto segue per la loro revisione.

[*La lingua*]

63. Poiché non di rado nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere molto utile per il popolo l'uso della lingua volgare, sia data a questa una parte maggiore secondo le norme che seguono:

a) Nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si può usare la lingua volgare a norma dell'art. 36.

b) Secondo la nuova edizione del rituale romano, la competente autorità ecclesiastica territoriale di cui all'art. 22 § 2 di questa costituzione, prepari al più presto i rituali

Religione_in_Ita

particolari adattati alle necessità delle singole regioni, anche per quanto riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo la revisione da parte della sede apostolica. Nel comporre questi rituali o speciali collezioni di riti non si omettano le istruzioni poste all'inizio dei singoli riti nel rituale romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale.

[*Il catecumenato*]

64. Si ristabilisca il catecumenato degli adulti, diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell'ordinario del luogo, in modo che il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione, possa essere santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi.

[*Riforma del rito battesimale*]

65. Nelle terre di missione sia consentito accogliere, oltre agli elementi che si hanno nella tradizione cristiana, anche quegli elementi di iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli art. 37-40 di questa costituzione.

66. Siano riveduti ambedue i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più solenne, tenuto conto della restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel messale romano una messa propria « Nel conferimento del battesimo ».

67. Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini e sia adattato alla loro reale condizione. Nel rito siano messi maggiormente in rilievo anche il posto e i doveri dei genitori e dei padrini.

68. Nel rito del battesimo non manchino certi adattamenti da usarsi a giudizio dell'ordinario del luogo, in caso di gran numero di battezzandi. Si componga pure un rito più breve che si possa usare, specialmente in terra di missione, dai catechisti e in genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando manchi un sacerdote o un diacono.

Religione_in_Ita

69. In luogo del « Rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato », se ne componga uno nuovo, col quale si esprima, in maniera più chiara e più consona, che il bambino, battezzato con il rito breve, è già stato accolto nella chiesa.

Si componga pure un rito per coloro che, già validamente battezzati, si convertono alla chiesa cattolica. In esso si esprima la loro ammissione nella comunione della chiesa.

70. Fuori del tempo pasquale, l'acqua battesimale si può benedire nello stesso rito del battesimo con un'apposita formula più breve.

[*Riforma del rito della cresima*]

71. Sia riveduto il rito della confermazione, anche perché apparisca più chiaramente l'intima connessione di questo sacramento con tutta l'iniziazione cristiana; perciò la rinnovazione delle promesse battesimali precederà convenientemente la recezione di questo sacramento.

Quando si ritenga opportuno, la confermazione potrà essere conferita durante la messa; per quanto riguarda invece il rito fuori della messa, si prepari una formula da usarsi come introduzione.

[*Riforma del rito della penitenza*]

72. Il rito e le formule della penitenza siano rivedute in modo tale che esprimano più chiaramente la natura e l'effetto del sacramento.

[*Il sacramento dell'unzione degli infermi*]

73. L'« estrema unzione », che può essere chiamata anche, e meglio, « unzione degli infermi », non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte.

Religione_in_Ita

74. Oltre ai riti distinti dell'unzione degli infermi e del viatico, si componga anche un rito continuato secondo il quale l'unzione sia conferita al malato dopo la confessione e prima di ricevere il viatico.

75. Il numero delle unzioni sia adattato, secondo che parrà opportuno, e le orazioni che accompagnano il rito dell'unzione degli infermi siano rivedute in modo che rispondano alle diverse condizioni dei malati che ricevono il sacramento.

[*Riforma del rito del sacramento dell'ordine*]

76. I riti delle ordinazioni siano riveduti quanto alle cerimonie e quanto ai testi. Le allocuzioni del vescovo, all'inizio di ogni ordinazione o consacrazione, possono essere fatte in lingua volgare.

Nella consacrazione episcopale è consentito che l'imposizione delle mani sia fatta da tutti i vescovi presenti.

[*Riforma del rito del matrimonio*]

77. Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel rituale romano, sia riveduto e arricchito, in modo che più chiaramente venga significata la grazia del sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi.

« Se qualche regione... usa », nella celebrazione del sacramento del matrimonio, « altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il sacro concilio desidera vivamente che queste vengano senz'altro conservate » [1].

Inoltre alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2 di questa costituzione, viene lasciata la facoltà di preparare, a norma dell'art. 63, un rito proprio che risponda alle usanze dei luoghi e dei popoli, ferma però restando la legge che il sacerdote che assiste chieda e riceva il consenso dei contraenti.

1. Conc. trid., sess. XXIV, Decr. *De reformatione*, cap. 1: v. supra, p. 683. Cfr. *Rituale romanum*, tit. VIII, c. II, n. 6.

Religione_in_Ita

78. Il matrimonio in via ordinaria si celebri durante la messa, dopo la lettura del vangelo e l'omelia, prima della « orazione dei fedeli ». L'orazione sulla sposa, opportunamente ritoccata così da inculcare ad entrambi gli sposi gli stessi doveri della fedeltà vicendevole, può essere detta in lingua volgare.

Ma se il sacramento del matrimonio viene celebrato senza la messa, si leggano all'inizio del rito l'epistola e il vangelo della messa per gli sposi e si dia sempre la benedizione agli sposi.

[*Riforma dei sacramentali*]

79. Siano riveduti i sacramentali, tenendo presente il principio fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione dei fedeli, e considerando anche le necessità dei nostri tempi. Nella revisione dei rituali a norma dell'art. 63, si possano aggiungere, se la necessità lo richiede, anche nuovi sacramentali.

Le benedizioni riservate siano pochissime, e solo a favore dei vescovi o degli ordinari.

Si provveda che alcuni sacramentali, almeno in particolari circostanze e a giudizio dell'ordinario, possano essere amministrati da laici dotati delle convenienti qualità.

[*La professione religiosa*]

80. Si sottoponga a revisione il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel pontificale romano.

Si componga inoltre un rito della professione religiosa e della rinnovazione dei voti, che contribuisca ad una maggiore unità, sobrietà e dignità, da usarsi, salvo diritti particolari, da coloro che fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la messa.

La professione religiosa si farà lodevolmente durante la messa.

[*Riforma dei riti funebri*]

81. Il rito delle esequie esprima più apertamente l'indole pasquale della morte cristiana, e risponda meglio, anche

Religione_in_Ita

quanto al colore liturgico, alle condizioni e tradizioni delle singole regioni.

82. Si riveda il rito della sepoltura dei bambini, e sia arricchito di messa propria.

Capitolo IV

L'UFFICIO DIVINO

[*L'ufficio divino opera di Cristo e della chiesa*]

83. Il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, Cristo Gesù, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio terrestre quell'inno che viene eternamente cantato nelle sedi celesti. Egli unisce a sé tutta la comunità degli uomini, e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode.

Infatti continua questo ufficio sacerdotale per mezzo della sua stessa chiesa, che loda il Signore incessantemente e intercede per la salvezza del mondo intero non solo con la celebrazione dell'eucarestia, ma anche in altri modi, specialmente con la recita dell'ufficio divino.

84. Il divino ufficio, secondo l'antica tradizione cristiana, è costituito in modo da santificare tutto il corso del giorno e della notte per mezzo della lode di Dio. Quando poi a celebrare debitamente quel mirabile canto di lode sono i sacerdoti e altri a ciò deputati da un precetto della chiesa, o i fedeli che pregano insieme col sacerdote nella forma approvata, allora è veramente la voce della sposa stessa che parla allo sposo, anzi è la preghiera che Cristo, in unione al suo corpo, eleva al Padre.

85. Tutti coloro pertanto che compiono questo, adempiono l'obbligo della chiesa e partecipano al sommo onore della sposa di Cristo perché, rendendo lode a Dio, stanno davanti al trono di Dio in nome della madre chiesa.

Religione_in_Ita

[*Valore pastorale dell'ufficio divino*]

86. I sacerdoti impegnati nel sacro ministero pastorale reciteranno le lodi delle ore con tanto maggior fervore quanto più profondamente saranno convinti del dovere di osservare il monito di Paolo: « Pregate senza interruzione » (*I Tes* 5, 17). Infatti solo il Signore può dare efficacia ed incremento all'opera in cui lavorano, lui che ha detto: « Senza di me non potete far nulla » (*Gv* 15, 5). Per questo gli apostoli, istituendo i diaconi, dissero: « Noi invece saremo assidui alla preghiera e al ministero della parola » (*At* 6, 4).

87. Ma affinché i sacerdoti e gli altri membri della chiesa possano meglio e più perfettamente recitare l'ufficio divino nelle varie circostanze, al sacro concilio, continuando la riforma felicemente iniziata dalla sede apostolica, è piaciuto stabilire quanto segue riguardo all'ufficio di rito romano.

[*L'ordinamento tradizionale va riveduto*]

88. Poiché lo scopo dell'ufficio è la santificazione del giorno, l'ordinamento tradizionale delle ore sia riveduto, in modo che le ore, per quanto è possibile, corrispondano al tempo vero; contemporaneamente si tengano presenti le condizioni della vita odierna in cui si trovano specialmente coloro che attendono alle opere apostoliche.

[*Norme per la riforma dell'ufficio divino*]

89. Quindi, nella riforma dell'ufficio, si osservino queste norme:

a) Le lodi, come preghiere del mattino, e i vespri, come preghiere della sera, che, secondo la venerabile tradizione di tutta la chiesa, sono il duplice cardine dell'ufficio quotidiano, devono essere ritenute le ore principali e come tali celebrate;

b) Compieta sia ordinata in modo che si adatti bene alla conclusione della giornata;

c) L'ora detta mattutino, pur conservando nel coro l'indole di preghiera notturna, venga adattata in modo che

Religione_in_Ita

possa essere recitata in qualsiasi ora del giorno, e abbia un minor numero di salmi e letture più lunghe;

d) L'ora di prima sia soppressa;

e) In coro si mantengano le ore minori di terza, sesta e nona. Fuori del coro si può scegliere una delle tre, quella che più risponde al momento della giornata.

[*L'ufficio divino fonte di pietà*]

90. Inoltre, poiché l'ufficio divino, in quanto preghiera pubblica della chiesa, è fonte di pietà e nutrimento della preghiera personale, si supplicano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che partecipano all'ufficio divino di fare in modo che, nel recitarlo, la mente concordi con la parola; per meglio raggiungere tale scopo si procurino una più ricca istruzione liturgica e biblica, specialmente riguardo ai salmi.

Nel compiere poi la riforma, il venerabile e secolare tesoro dell'ufficio romano venga adattato in modo tale che possano usufruirne più largamente e più felicemente tutti coloro ai quali è affidato.

[*Distribuzione dei salmi*]

91. Affinché l'ordinamento delle ore proposto nell'art. 89 possa essere veramente attuato, i salmi siano distribuiti non più in una settimana, ma in uno spazio di tempo più lungo.

Il lavoro di revisione del salterio, felicemente incominciato, venga condotto a termine al più presto, tenendo presente il latino usato dai cristiani, l'uso liturgico anche nel canto, come pure tutta la tradizione della chiesa latina.

[*Ordine delle letture*]

92. Per quanto riguarda le letture si tengano presenti queste norme:

a) La lettura della sacra scrittura sia ordinata in modo che i tesori della parola divina in maggior ampiezza possano essere accessibili più facilmente;

b) Le letture da prendere dalle opere dei padri, dei dottori e degli scrittori ecclesiastici siano meglio selezionate;

Religione_in_Ita

c) Le passioni, ossia le vite dei santi, siano riportate alla verità storica.

[*Revisione degli inni*]

93. Gli inni, per quanto sembra conveniente, siano restituiti alla forma originale, togliendo o mutando ciò che ha sapore mitologico o che è meno conveniente alla pietà cristiana. Secondo l'opportunità, poi, se ne riprendano anche altri che si trovano nella raccolte di inni.

[*Quando recitare le ore*]

94. Per santificare veramente il giorno e per recitare le ore stesse con frutto spirituale, nella recita delle ore si osservi il tempo, che corrisponde maggiormente al momento vero di ciascuna ora canonica.

[*Obbligo del divino ufficio*]

95. Le comunità obbligate al coro sono tenute, oltre che alla messa conventuale, a celebrare in coro, ogni giorno, l'ufficio divino, e precisamente:

a) Tutto l'ufficio, gli ordini di canonici, di monaci e monache, e di altri regolari tenuti al coro per diritto o in forza delle costituzioni;

b) Quelle parti dell'ufficio che vengono loro imposte dal diritto comune o particolare, i capitoli delle cattedrali e delle collegiate;

c) Tutti i membri, poi, di queste comunità, che abbiano ricevuto gli ordini maggiori o che abbiano fatto la professione solenne, eccetto i conversi, devono recitare da soli quelle ore canoniche che non recitano in coro.

96. I chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli ordini maggiori, sono obbligati, ogni giorno, in comune o da soli, a recitare tutto l'ufficio, a norma dell'art. 89.

97. Le opportune commutazioni dell'ufficio divino con una azione liturgica siano definite dalle rubriche.

Religione_in_Ita

In casi particolari e per giusta causa, gli ordinari possono dispensare, in tutto o in parte, i propri sudditi dall'obbligo di recitare l'ufficio, oppure commutarlo.

98. I membri di qualsiasi istituto degli stati di perfezione, che, in forza delle costituzioni, recitano qualche parte dell'ufficio divino, esprimono la preghiera pubblica della chiesa.

Così pure esprimono la preghiera pubblica della chiesa se, in forza delle costituzioni, recitano qualche piccolo ufficio, purché composto sullo schema dell'ufficio divino e regolarmente approvato.

[*La recita comunitaria dell'ufficio divino*]

99. Poiché l'ufficio divino è voce della chiesa, ossia di tutto il corpo mistico che loda pubblicamente Dio, si esortano i chierici non obbligati al coro e specialmente i sacerdoti che vivono o che si trovano insieme, a recitare in comune almeno qualche parte dell'ufficio divino.

Tutti coloro, poi, che recitano l'ufficio sia in coro, sia in comune, compiano il dovere loro affidato il più perfettamente possibile, sia con la interna devozione dell'animo, sia con il comportamento esteriore.

È bene inoltre che, secondo l'opportunità, l'ufficio in coro e in comune sia cantato.

[*La partecipazione dei fedeli all'ufficio divino*]

100. I pastori d'anime procurino che le ore principali, specialmente i vespri, siano celebrate in chiesa con partecipazione comune, nelle domeniche e feste più solenni. Si raccomanda che pure i laici recitino l'ufficio divino o con i sacerdoti, o riuniti tra loro, o anche da soli.

[*La lingua nell'ufficio divino*]

101. § 1. Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici si deve conservare nell'ufficio divino la lingua latina. L'ordinario tuttavia ha la potestà di concedere l'uso

Religione_in_Ita

della versione in lingua volgare, preparata a norma dell'art. 36, in casi singoli, a quei chierici per i quali l'uso della lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita dell'ufficio nel modo dovuto.

§ 2. Alle monache e ai membri degli istituti degli stati di perfezione, sia uomini non chierici, che donne, il superiore competente può concedere l'uso della lingua volgare nell'ufficio divino, anche celebrato in coro, purché la versione sia approvata.

§ 3. Ogni chierico obbligato all'ufficio divino, se lo recita in lingua volgare con i fedeli o con quelle persone ricordate al § 2, soddisfa al suo obbligo, purché il testo della versione sia approvato.

Capitolo V

L'ANNO LITURGICO

[*Il senso dell'anno liturgico*]

102. La santa madre chiesa considera suo dovere celebrare con sacra memoria, in determinati giorni nel corso dell'anno, l'opera salvifica del suo sposo divino. Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di « domenica », fa la memoria della resurrezione del Signore, che una volta all'anno, unitamente alla sua beata passione, celebra a pasqua la più grande delle solennità.

Nel ciclo annuale poi presenta tutto il mistero di Cristo, dall'incarnazione e natività fino all'ascensione, al giorno di pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore.

Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, così che siano resi in qualche modo presenti in ogni tempo, perché i fedeli possano venirne a contatto ed essere ripieni della grazia della salvezza.

103. Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la santa chiesa venera con speciale amore la beata

Religione_in_Ita

Maria madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo; in Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione, e contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere.

104. La chiesa ha inserito inoltre nel ciclo dell'anno anche le memorie dei martiri e degli altri santi che, giunti alla perfezione con l'aiuto della multiforme grazia di Dio e già in possesso della salvezza eterna, in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi.

Nel giorno natalizio dei santi, infatti, la chiesa predica il mistero pasquale nei santi che hanno sofferto con Cristo e con lui sono glorificati; propone ai fedeli i loro esempi, che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo, e implora per i loro meriti i benefici di Dio.

105. La chiesa, infine, nei vari tempi dell'anno, secondo discipline tradizionali, completa la formazione dei fedeli per mezzo di pie pratiche spirituali e corporali, per mezzo dell'istruzione, della preghiera, delle opere di penitenza e di misericordia. Pertanto al sacro concilio è piaciuto stabilire quanto segue.

[*Rivalorizzazione della domenica*]

106. Secondo la tradizione apostolica, che trae origine dal giorno stesso della resurrezione di Cristo, la chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea perché, ascoltando la parola di Dio e partecipando all'eucarestia, facciano memoria della passione, della resurrezione e della gloria del Signore Gesù, e rendano grazie a Dio che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della resurrezione di Gesù Cristo dai morti (*I Pt* 1, 3). Per questo la domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro. Non vengano anteposte ad essa

Religione_in_Ita

altre solennità che non siano di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l'anno liturgico.

[*Riforma dell'anno liturgico*]

107. L'anno liturgico sia riveduto in modo che, conservati o restituiti le consuetudini e gli ordinamenti tradizionali dei tempi sacri secondo le condizioni del nostro tempo, venga mantenuto il loro carattere originale per alimentare debitamente la pietà dei fedeli nella celebrazione dei misteri della redenzione cristiana, ma soprattutto del mistero pasquale. Gli adattamenti poi secondo le condizioni dei luoghi, se saranno necessari, si facciano a norma degli artt. 39 e 40.

108. Gli animi dei fedeli siano indirizzati prima di tutto verso le feste del Signore, nelle quali, durante l'anno, si celebrano i misteri della salvezza. Perciò il proprio del tempo abbia il suo giusto posto a preferenza delle feste dei santi, affinché sia convenientemente celebrato l'intero ciclo dei misteri della salvezza.

[*La quaresima*]

109. Il duplice carattere del tempo quaresimale che, soprattutto mediante il ricordo o la preparazione del battesimo e mediante la penitenza, dispone i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l'ascolto più frequente della parola di Dio e con la dedizione alla preghiera, sia posto in maggiore evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica. Perciò:

a) si utilizzino più abbondantemente gli elementi battesimali propri della liturgia quaresimale e, se opportuno, se ne riprendano alcuni dalla tradizione precedente;

b) lo stesso si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla catechesi poi, si inculchi nell'animo dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del peccato, quel carattere proprio della penitenza che detesta il peccato in quanto è offesa di Dio; né si dimentichi la parte della chiesa nell'azione penitenziale e si solleciti la preghiera per i peccatori.

Religione_in_Ita

110. La penitenza del tempo quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche esterna e sociale. E la pratica penitenziale secondo le possibilità del nostro tempo e delle diverse regioni nonché secondo le condizioni dei fedeli, sia favorita e, dalle autorità di cui all'art. 22, raccomandata.

Sarà però sacro il digiuno pasquale, da celebrarsi ovunque il venerdì della passione e morte del Signore e da protrarsi, se possibile, anche al sabato santo, in modo da giungere così, con animo sollevato e aperto, ai gaudi della domenica di resurrezione.

[*Le feste dei santi*]

111. Nella chiesa, secondo la tradizione, i santi sono venerati e le loro reliquie autentiche e le loro immagini sono tenute in onore. Le feste dai santi infatti proclamano le opere meravigliose di Cristo nei suoi servi e presentano ai fedeli opportuni esempi da imitare.

Perché le feste dei santi non abbiano a prevalere sulle feste che rinnovano i misteri della salvezza, molte di esse siano lasciate alla celebrazione di ciascuna chiesa particolare o nazione o famiglia religiosa; siano estese a tutta la chiesa soltanto quelle che ricordano i santi di importanza veramente universale.

Capitolo VI

La musica sacra

[*Dignità della musica sacra*]

112. La tradizione musicale di tutta la chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrale della liturgia solenne.

Senza dubbio il canto sacro è stato lodato sia dalla sacra scrittura [1], sia dai padri e dai romani pontefici che recen-

1. Cfr. *Ef* 5, 19; *Col* 3, 16.

Religione_in_Ita

temente, a cominciare da san Pio X, hanno sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel servizio divino.

Perché la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. La chiesa poi approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, dotate delle dovute qualità.

Il sacro concilio, quindi, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina e della tradizione ecclesiastica e mirando al fine della musica sacra, che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue.

[*La liturgia solenne*]

113. L'azione liturgica assume una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente in canto, con la presenza dei sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo.

Quanto all'uso della lingua, si osservi l'art. 36; per la messa l'art. 54; per i sacramenti l'art. 63; per l'ufficio divino l'art. 101.

114. Si conservi e si incrementi con somma cura il patrimonio della musica sacra. Si promuovano con impegno le « scholae cantorum » specialmente presso le chiese cattedrali; i vescovi poi e gli altri pastori d'anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata in canto tutta l'assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva, a norma degli artt. 28 e 30.

[*Formazione musicale*]

115. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche; per raggiungere questa formazione si preparino con sollecitudine i maestri destinati all'insegnamento della musica sacra.

Religione_in_Ita

Si raccomanda, inoltre, se sarà opportuno, l'erezione di istituti superiori di musica sacra.

Ai musicisti, ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia anche una genuina formazione liturgica.

[*Canto gregoriano e polifonico*]

116. La chiesa riconosce il canto gregoriano come proprio della liturgia romana: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale.

Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto nella celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30.

117. Si porti a termine l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano; anzi, si prepari un'edizione più critica dei libri già editi dopo la riforma di san Pio X.

Conviene inoltre che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese minori.

[*Canti religiosi popolari*]

118. Si promuova con impegno il canto popolare religioso, in modo che nei pii e sacri esercizi e nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme e disposizioni delle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli.

[*La musica sacra nelle missioni*]

119. In alcune regioni, specialmente delle missioni, si trovano popoli con una propria tradizione musicale, la quale ha grande importanza nella loro vita religiosa e sociale. A questa musica si dia la dovuta stima e il posto conveniente, tanto nella educazione del senso religioso di quei popoli, quanto nell'adattare il culto alla loro indole, secondo gli artt. 39 e 40.

Perciò, nella formazione musicale dei missionari, si procuri diligentemente che, per quanto è possibile, essi siano in

Religione_in_Ita

grado di promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.

[*L'organo e gli strumenti musicali*]

120. Nella chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, come strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle realtà supreme.

Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli artt. 22 § 2, 37 e 40, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli.

[*Missione dei compositori*]

121. I musicisti, animati da spirito cristiano, sentano di essere chiamati a coltivare la musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio.

Compongano melodie che abbiano le caratteristiche della vera musica sacra e che non solo possano essere cantate dalle maggiori « scholae cantorum », ma convengano anche alle « scholae » minori, e favoriscano la partecipazione attiva di tutta l'assemblea dei fedeli.

I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra scrittura e dalle fonti liturgiche.

Capitolo VII

L'ARTE SACRA E LA SACRA SUPPELLETTILE

[*Dignità dell'arte sacra*]

122. Fra le più nobili attività dell'ingegno umano sono, a buon diritto, annoverate le arti liberali, soprattutto l'arte religiosa e il suo vertice, cioè l'arte sacra. Esse, per loro

Religione_in_Ita

natura, hanno relazione con l'infinita bellezza divina, che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell'uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all'incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è loro assegnato se non di contribuire il più efficacemente possibile, con le loro opere, a indirizzare pienamente le menti degli uomini a Dio.

Per tali motivi la santa madre chiesa è stata sempre amica delle arti liberali ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, specialmente perché le cose appartenenti al culto sacro fossero veramente degne, decorose e belle, segni e simboli delle realtà soprannaturali, ed ha formato degli artisti. Anzi, la chiesa si è sempre ritenuta, a buon diritto, come arbitra delle medesime, scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme religiosamente tramandate, e risultavano adatte all'uso sacro.

Con speciale sollecitudine la chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con dignità e bellezza al decoro del culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell'ornamento quei cambiamenti che il progresso della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli.

È piaciuto perciò ai padri stabilire su queste cose quanto segue.

[*Libertà di stili artistici*]

123. La chiesa non ha mai avuto come proprio uno stile artistico, ma, secondo l'indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca, creando, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche l'arte del nostro tempo e di tutti i popoli e paesi abbia nella chiesa libertà di espressione, purché serva con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti, così che essa possa aggiungere la propria voce a quel mirabile concerto di gloria che uomini eccelsi innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica.

Religione_in_Ita

124. Nel promuovere e favorire un'autentica arte sacra, gli ordinari procurino di ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I vescovi abbiano cura di allontanare con zelo dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri le opere d'arte che sono contrarie alla fede e ai costumi, e alla pietà cristiana, che offendono il genuino senso religioso, o perché depravate nelle forme, o perché mancanti, mediocri o false nell'espressione artistica.

Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente che siano idonei a consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli.

125. Resti ferma la prassi di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli le immagini sacre; tuttavia si espongano in numero moderato e nell'ordine dovuto, per non destare meraviglia nel popolo cristiano e per non indulgere ad una devozione non del tutto retta.

126. Nel giudicare le opere d'arte, gli ordinari del luogo sentano il parere della commissione diocesana di arte sacra e, se è il caso, di altri uomini particolarmente competenti, come pure delle commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46.

Gli ordinari vigilino affinché la sacra suppellettile o le opere preziose, in quanto ornamento della casa di Dio, non vengano alienate o disperse.

[*Formazione degli artisti*]

127. I vescovi, o di persona o per mezzo di sacerdoti idonei, che conoscono e amano l'arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito dell'arte sacra e della sacra liturgia.

Si raccomanda inoltre che vengano istituite scuole o accademie di arte sacra per la formazione degli artisti, in quelle regioni nelle quali ciò sarà sembrato opportuno.

Tutti gli artisti, poi, che guidati dal loro ingegno intendono servire alla gloria di Dio nella santa chiesa, ricordino sempre che si tratta di una certa sacra imitazione di Dio creatore

Religione_in_Ita

e di opere destinate al culto cattolico, all'edificazione, alla pietà e all'istruzione religiosa dei fedeli.

[*Revisione della legislazione su l'arte sacra*]

128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, specialmente per la costruzione degna ed appropriata degli edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltà, la disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del battistero, la conveniente disposizione delle sacre immagini, della decorazione e dell'ornamento. Quelle norme che risultano meno rispondenti alla riforma della liturgia siano corrette o abolite; quelle invece che la favoriscono siano mantenute o introdotte.

A tale riguardo, soprattutto per quanto si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli indumenti, si concede facoltà alle conferenze episcopali delle varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessità e dalle usanze locali, a norma dell'art. 22 della presente costituzione.

[*Formazione artistica del clero*]

129. I chierici, durante il corso filosofico e teologico, siano istruiti anche sulla storia e lo sviluppo dell'arte sacra, come pure sui sani princìpi cui devono ispirarsi le opere dell'arte sacra, in modo che stimino e conservino i venerabili monumenti della chiesa e possano offrire opportuni consigli agli artisti nella realizzazione di opere.

[*Le insegne pontificali*]

130. È conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione.

Religione_in_Ita

DICHIARAZIONE DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II CIRCA LA RIFORMA DEL CALENDARIO

Il sacro concilio ecumenico Vaticano II, stimando di non piccolo valore i desideri di molti di veder assegnata la festa di pasqua ad una determinata domenica e di adottare un calendario fisso, dopo aver preso accuratamente in esame le conseguenze che possono derivare dalla introduzione di un nuovo calendario, dichiara quanto segue:

1. Il sacro concilio non ha nulla in contrario a che la festa di pasqua venga assegnata ad una determinata domenica nel calendario gregoriano, purché vi sia l'assenso di coloro che ne sono interessati, soprattutto i fratelli separati dalla comunione con la sede apostolica.

2. Parimenti il sacro concilio dichiara di non opporsi alle iniziative che tendono ad introdurre nella società civile un calendario perpetuo.

Però, tra i vari sistemi allo studio per fissare un calendario perpetuo e introdurlo nella società civile, la chiesa non si oppone a quelli soltanto che conservano e tutelano la settimana di sette giorni con la domenica, senza aggiunta di giorni fuori della settimana, in modo che la successione delle settimane resti intatta, a meno che intervengano gravissime ragioni, sulle quali dovrà pronunciarsi la sede apostolica.

Religione_in_Ita

SESSIONE V (21 novembre 1964)

COSTITUZIONE DOGMATICA SU LA CHIESA

Capitolo I

IL MISTERO DELLA CHIESA

[*La chiesa, sacramento in Cristo*]

1. Cristo è la luce delle genti, e questo sacro concilio, adunato nello Spirito santo, ardentemente desidera che la luce di Cristo, splendente sul volto della chiesa, illumini tutti gli uomini annunziando il vangelo a ogni creatura (cfr. *Mc* 16, 15). E siccome la chiesa è in Cristo come un sacramento o un segno e uno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando l'insegnamento dei precedenti concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la sua missione universale. Le condizioni del nostro tempo rendono più urgente questo dovere della chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente uniti da vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire una piena unità in Cristo.

[*Il disegno salvifico universale del Padre*]

2. L'eterno Padre, con liberalissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, ha creato l'universo, ha decretato di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina e, quando essi caddero in Adamo, non li ha abbandonati, ma sempre ha prestato loro gli aiuti per salvarsi, in considerazione di Cristo redentore, « il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, generato prima di ogni creatura » (*Col* 1, 15). Tutti gli eletti il Padre fino dall'eternità « li ha conosciuti nella sua prescienza e li ha predestinati a essere conformi alla immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito di una moltitudine di fratelli » (*Rm* 8, 29). I credenti in Cristo

Religione_in_Ita

li ha voluti convocare nella santa chiesa, la quale, già prefigurata sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo d'Israele e nell'antica alleanza [1] e stabilita « negli ultimi tempi », è stata manifestata dall'effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine dei secoli. Allora, come si legge nei santi padri, tutti i giusti, a partire da Adamo, « dal giusto Abele fino all'ultimo eletto » [2], saranno riuniti presso il Padre nella chiesa universale.

[*Missione e opera del Figlio*]

3. È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale in lui prima della fondazione del mondo ci ha eletti e ci ha predestinati a essere adottati in figli, perché in lui si compiacque di ricapitolare tutte le cose (cfr. *Ef* 1, 4-5 e 10). Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e ce ne ha rivelato il mistero, e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita sono simboleggiati dal sangue e dall'acqua che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso (cfr. *Gv* 19, 34), e sono preannunziati dalle parole del Signore circa la sua morte in croce: « E io, quando sarò levato in alto da terra, tutti attirerò a me » (*Gv* 12, 32 gr.). Ogni volta che il sacrificio della croce, « col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato » (*I Cor* 5, 7), viene celebrato sull'altare, si effettua l'opera della nostra redenzione. E insieme, col sacramento del pane eucaristico, viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr. *I Cor* 10, 17). Tutti gli uomini sono chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo; da lui veniamo, per lui viviamo, a lui siamo diretti.

1. Cfr. CIPRIANO, *Epist.* 64, 4: PL 3, 1017; CSEL (Hartel), III B, p. 720. ILARIO PICT., *In Mt.* 23, 6: PL 9, 1047. AGOSTINO, *passim*; CIRILLO ALESS., *Glaph. in Gen.* 2, 10: PG 69, 110 A.

2. Cfr. GREGORIO M., *Hom. in Evang.* 19, 1: PL 76, 1154 B. Cfr. AGOSTINO, *Serm.* 341, 9, 11: PL 39, 1499 seg. GIOVANNI DAMASCENO, *Adv. Iconocl.* 11: PG 96, 1357.

Religione_in_Ita

[*Lo Spirito santificatore della chiesa*]

4. Compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al figlio sulla terra (cfr. *Gv* 17, 4), il giorno di pentecoste fu inviato lo Spirito santo per santificare continuamente la chiesa, e i credenti avessero così per Cristo accesso al Padre in un solo Spirito (cfr. *Ef* 2, 18). Questi è lo Spirito che dà la vita, o la sorgente di acqua zampillante per la vita eterna (cfr. *Gv* 4, 14; 7, 38-39); per lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, finché un giorno risusciterà in Cristo i loro corpi mortali (cfr. *Rm* 8, 10-11). Lo Spirito dimora nella chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio (cfr. *I Cor* 3, 16; 6, 19) e in essi prega e rende testimonianza della adozione filiale (cfr. *Gal* 4, 6; *Rm* 8, 15-16 e 26). Egli guida la chiesa verso tutta intera la verità (cfr. *Gv* 16, 13), la unifica nella comunione e nel servizio, la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici, coi quali la dirige, la abbellisce dei suoi frutti (cfr. *Ef* 4, 11-12; *I Cor* 12, 4; *Gal* 5, 22). Con la forza del vangelo fa ringiovanire la chiesa, continuamente la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo sposo [3]. Poiché lo Spirito e la sposa dicono al signore Gesù: Vieni! (cfr. *Ap* 22, 17).

Così la chiesa universale si presenta come « un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito santo »[4].

[*Il regno di Dio*]

5. Il mistero della santa chiesa si manifesta nella sua fondazione. Il signore Gesù, infatti, diede inizio alla sua chiesa predicando la buona novella, cioè la venuta del regno di Dio da secoli promesso nelle scritture: « Il tempo è compiuto, e vicino è il regno di Dio » (*Mc* 1, 15; cfr. *Mt* 4, 17). Questo regno si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle opere e nella presenza di Cristo. La parola del

3. Cfr. IRENEO, *Adv. Haer.* III, 24, 1: PG 7, 966 B; Harvey, 2, 131 ed. Sagnard, SC, p. 398.

4. CIPRIANO, *De Orat. Dom.* 23: PL 4, 553: Hartel, III A, p. 285. AGOSTINO, *Serm.* 71, 20, 30: PL 38, 463 seg. GIOVANNI DAMASCENO, *Adv. Iconocl.* 12: PG 96, 1358 D.

Religione_in_Ita

Signore è paragonata appunto al seme che viene seminato in un campo (cfr. *Mc* 4, 14): quelli che la ascoltano con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo (cfr. *Lc* 12, 32) hanno accolto il regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria germoglia e cresce fino al tempo del raccolto (cfr. *Mc* 4, 26-29). Anche i miracoli di Gesù sono la prova che il regno è arrivato sulla terra: « Se è per il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora certamente è già arrivato tra voi il regno di Dio » (*Lc* 11, 20; cfr. *Mt* 12, 28). Ma innanzi tutto il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, il quale è venuto « a servire e a dare la sua vita in riscatto per molti » (*Mc* 10, 45).

Quando poi Gesù, dopo aver sofferto la morte in croce per gli uomini, risorse, apparve quale signore e messia e sacerdote in eterno (cfr. *At* 2, 36; *Eb* 5, 6; 7, 17-21) ed effuse sui suoi discepoli lo Spirito promesso dal Padre (cfr. *At* 2, 33). La chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, di umiltà e di abnegazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze spera e brama di unirsi col suo re nella gloria.

[*Le immagini della chiesa*]

6. Come già nell'antico Testamento la rivelazione del regno viene spesso proposta con figure, così anche ora l'intima natura della chiesa ci si fa conoscere attraverso immagini varie, desunte sia dalla vita pastorale o agricola, sia dalla costruzione di edifici o anche dalla famiglia e dagli sponsali, e già preparate nei libri dei profeti.

Così la chiesa è l'*ovile*, la cui porta unica e necessaria è Cristo (cfr. *Gv* 10, 1-10). È pure il gregge, di cui Dio stesso ha preannunziato che sarebbe il pastore (cfr. *Is* 40, 11; *Ez* 34, 11 segg.), e le cui pecore, anche se governate da pastori umani, sono però incessantemente condotte al pascolo e nutrite dallo stesso Cristo, il pastore buono e il principe

Religione_in_Ita

dei pastori (cfr. *Gv* 10, 11; *I Pt* 5, 4), il quale ha dato la sua vita per le pecore (cfr. *Gv* 10, 11-15).

La chiesa è il podere o *campo* di Dio (cfr. *I Cor* 3, 9). In quel campo cresce l'antico olivo, la cui santa radice sono stati i patriarchi e nel quale è avvenuta e avverrà la riconciliazione dei giudei e delle genti (cfr. *Rm* 11, 13-26). Essa è stata piantata dal celeste agricoltore come vigna scelta (cfr. *Mt* 21, 33-43 par.; *Is* 5, 1 segg.). Cristo è la vera vite, che dà vita e fecondità ai tralci, cioè a noi, che per mezzo della chiesa rimaniamo in lui e senza di lui nulla possiamo fare (cfr. *Gv* 15, 1-5).

Più spesso ancora la chiesa è detta l'*edificio* di Dio (*I Cor* 3, 9). Il Signore stesso si è paragonato alla pietra che i costruttori hanno rigettata, ma che è divenuta la pietra angolare (cfr. *Mt* 21, 42 par.; cfr. *At* 4, 11; *I Pt* 2, 7; *Sal* 117, 22). Sopra quel fondamento la chiesa è stata costruita dagli apostoli (cfr. *I Cor* 3, 11) e da esso riceve stabilità e coesione. Questa costruzione viene chiamata in varie maniere: casa di Dio (cfr. *I Tm* 3, 15), nella quale abita la sua *famiglia*, la dimora di Dio nello Spirito (cfr. *Ef* 2, 19-22), « la dimora di Dio con gli uomini » (*Ap* 21, 3), e soprattutto *tempio* santo, rappresentato da santuari di pietra, che è lodato dai santi padri e che la liturgia giustamente paragona alla città santa, la nuova Gerusalemme [5]. In essa, infatti, quali pietre viventi, veniamo a formare su questa terra un tempio spirituale (cfr. *I Pt* 2, 5). E questa città santa Giovanni la contempla mentre nel finale rinnovamento del mondo essa scende dal cielo da presso Dio, « preparata come una sposa che si è ornata per il suo sposo » (*Ap* 21, 1 seg.).

La chiesa che è chiamata « Gerusalemme che è in alto » e « madre nostra » (*Gal* 4, 26; cfr. *Ap* 12, 17), viene pure

5. Cfr. ORIGENE, *In Mt.* 16, 21: PG 13, 1443 C; TERTULLIANO, *Adv. Marc.* 3, 7; PL 2, 357 C; CSEL 47, 3, p. 386. Per i documenti liturgici, cfr. *Sacramentarium Gregorianum*: PL 78, 160 B; o C. MOHLBERG, *Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae*, Romae, 1960, p. 111, XC: « Deus, qui ex omni coaptacione sanctorum aeternum tibi condis habitaculum... » [o Dio, che ti costruisci un'abitazione eterna, mediante la compresenza di tutti i santi]. Inno *Urbs Ierusalem beata* nel breviario monastico, e *Coelestis urbs Ierusalem* nel breviario romano.

Religione_in_Ita

descritta come l'immacolata *sposa* dell'agnello immacolato (cfr. *Ap* 19, 7; 21, 2 e 9; 22, 17), sposa che Cristo « ha amato... e per la quale ha dato se stesso, al fine di renderla santa » (*Ef* 5, 25-26), che si è associata con patto indissolubile e che incessantemente « nutre e se ne prende cura » (*Ef* 5, 29); che, dopo averla purificata, volle a sé congiunta e soggetta nell'amore e nella fedeltà (cfr. *Ef* 5, 24) e che, infine, ha riempito per sempre di beni celesti, perché noi comprendessimo la carità di Dio e di Cristo verso di noi, carità che sorpassa ogni conoscenza (cfr. *Ef* 3, 19). E mentre la chiesa compie su questa terra il suo pellegrinaggio lontana dal Signore (cfr. *II Cor* 5, 6), è come una esule, che cerca e desidera le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, dove la vita della chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a che col suo sposo comparirà rivestita di gloria (cfr. *Col* 3, 1-4).

[*La chiesa, corpo di Cristo*]

7. Il Figlio di Dio, nella natura umana che si era unita, vincendo la morte con la sua morte e risurrezione, ha redento l'uomo e l'ha trasformato in una nuova creatura (cfr. *Gal* 6, 15; *II Cor* 5, 17). Comunicando infatti il suo Spirito, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, chiamati da tutte le genti.

In quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti, che attraverso i sacramenti si uniscono in modo arcano ma reale a Cristo che ha sofferto ed è stato glorificato [6]. Per mezzo del battesimo infatti siamo resi conformi a Cristo: « Infatti noi tutti fummo battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo » (*I Cor* 12, 13). Con questo sacro rito viene rappresentata e prodotta la nostra unione alla morte e alla risurrezione di Cristo: « Fummo infatti sepolti con lui; col battesimo nella sua morte »; e se « fummo innestati a lui in una morte simile alla sua », ugualmente saremo anche in una risurrezione simile alla sua (*Rm* 6, 4-5). Nella frazione del pane eucaristico partecipando noi realmente al corpo

6. Cfr. Tommaso, *Summa Theol.* III, q. 62, a. 5, ad 1.

Religione_in_Ita

del Signore, siamo elevati alla comunione con lui e tra di noi: « Perché c'è un solo pane, un solo corpo siamo noi, quantunque molti, noi che partecipiamo tutti a un unico pane » (*I Cor* 10, 17). Così noi tutti diventiamo membra di quel corpo (cfr. *I Cor* 12, 27) « e siamo, ciascuno per la sua parte, membra gli uni degli altri » (*Rm* 12, 5).

Come tutte le membra del corpo umano, anche se numerose, formano un solo corpo, così i fedeli in Cristo (cfr. *I Cor* 12, 12). Anche nella edificazione del corpo di Cristo vige la diversità delle membra e delle funzioni. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cfr. *I Cor* 14). Lo stesso Spirito, unificando il corpo per se stesso e con la sua virtù e con l'intima connessione delle membra produce e stimola la carità tra i fedeli. E quindi se un membro soffre, soffrono con esso tutte le altre membra; se un membro è onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre membra (cfr. *I Cor* 12, 26).

Capo di questo corpo è Cristo. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, e in lui tutto è stato creato. Egli è innanzi a tutti e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, che è la chiesa. Egli è il principio, il primogenito dei redivivi, affinché in tutto abbia lui il primato (cfr. *Col* 1, 15-18). Con la grandezza della sua potenza domina sugli esseri celesti e terrestri, e con la sovreminente perfezione e operazione sua riempie delle ricchezze della sua gloria tutto il suo corpo (cfr. *Ef* 1, 18-23) [7].

Tutte le membra devono a lui essere conformate, fino a che Cristo non sia in esse formato (cfr. *Gal* 4, 19). Per ciò siamo assunti ai misteri della sua vita, resi conformi a lui, morti e risuscitati con lui, finché con lui regneremo (cfr. *Fil* 3, 21; *II Tim* 2, 11; *Ef* 2, 6; *Col* 2, 12 ecc.). Ancora pellegrinanti in terra, mentre seguiamo le sue orme nella tribolazione e nella persecuzione come il corpo al capo veniamo

7. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, 29 giugno 1943: AAS 35 (1943), p. 208.

Religione_in_Ita

associati alle sue sofferenze e soffriamo con lui per essere con lui glorificati (cfr. *Rm* 8, 17).

Da lui « tutto il corpo ben fornito e ben compaginato, per mezzo di giunture e di legamenti, riceve l'aumento voluto da Dio » (*Col* 2, 19). Egli nel suo corpo, che è la chiesa, continuamente dispensa i doni dei ministeri, con i quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci, affinché facendo la verità nella carità noi andiamo in tutte le cose crescendo verso colui, che è il nostro capo (cfr. *Ef* 4, 11-16 gr).

E perché ci rinnovassimo continuamente in lui (cfr. *Ef* 4, 23), ci ha dato del suo Spirito, il quale, unico e identico nel capo e nelle membra, dà a tutto il corpo la vita, l'unità e il movimento, così che i santi padri poterono paragonare la sua funzione con quella che esercita il principio vitale, cioè l'anima, nel corpo umano [8].

Cristo ama la chiesa come sua sposa, e si è reso esempio del marito che ama sua moglie, come il suo proprio corpo (cfr. *Ef* 5, 25-28); quanto alla chiesa stessa, essa è soggetta al suo capo (ivi, 23-24). E poiché « in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità » (*Col* 2, 9), la sua pienezza riempie dei suoi doni divini la chiesa, la quale è il suo corpo e la sua pienezza (cfr. *Ef* 1, 22-23), affinché essa sia protesa e pervenga a tutta la pienezza di Dio (cfr. *Ef* 3, 19).

[*Chiesa, realtà visibile e spirituale*]

8. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra la sua chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, come un organismo visibile; la sostenta incessantemente [9], e per essa diffonde su tutti la verità e la grazia. La società

8. Cfr. Leone XIII, Lett. encicl. *Divinum illud*, 9 maggio 1897: ASS 29 (1896-97) p. 650. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, l. c., pp. 219-220: D 2288 (3808). Agostino, *Serm.* 268, 2: PL 38, 1232, e altrove. Giov. Crisostomo, *In Eph.*, omelia 9, 3: PG 62, 72. Didimo Aless., *Trin.* 2, 1: PG 39, 449 seg. Tommaso *In Col.* 1, 18, lect. 5: ed. Marietti, II, n. 46: « Sicut constituitur unum corpus ex unitate animae, ita ecclesia ex unitate Spiritus... » [Come un corpo è unificato dall'anima, così la chiesa dallo Spirito].

9. Cfr. Leone XIII, Lett. encicl. *Sapientiae christianae*, 10 genn. 1890: ASS 22 (1889-90), p. 392. Id., Lett. encicl. *Satis cognitum*, 29 giugno 1896: ASS 28 (1895-96), pp. 710 e 724 segg. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, l. c., pp. 199-200.

Religione_in_Ita

costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la chiesa della terra e la chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si devono considerare come due realtà, ma formano una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino [10]. Per una non debole analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta è a servizio del Verbo divino come vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, in modo non dissimile l'organismo sociale della chiesa è a servizio dello Spirito di Cristo che lo vivifica, per la crescita del corpo (cfr. *Ef* 4, 16) [11].

Questa è l'unica chiesa di Cristo, che nel simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica [12], e che il salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. *Gv* 21, 17), affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. *Mt* 28, 18; ecc.), e costituì per sempre come colonna e sostegno della verità (cfr. *I Tm* 3, 15). Questa chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come una società, sussiste nella chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui [13], ancorché al di fuori del suo organismo visibile si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica.

E come Cristo ha compiuto la sua opera di redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo « sussistendo nella natura di Dio... spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo » (*Fil* 2, 6-7) e per noi « da ricco che egli era si fece povero » (*II Cor* 8, 9): così anche la chiesa, quantunque per

10. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, l. c., pp. 221 segg. Id., Lett. encicl. *Humani generis*, 12 ag. 1950: AAS 42 (1950) p. 571.

11. Cfr. Leone XIII, Lett. encicl. *Satis cognitum*, l. c., p. 713.

12. Cfr. Simbolo apostolico: D 6-9 (10-30); Simbolo niceno-costantinopolitano: D 86 (150) (v. supra, p. 117); cfr. Professione di fede tridentina: D 994 e 999 (1862 e 1868).

13. Nella Professione di fede tridentina (l. c.) si dice: « Sancta (catholica apostolica) Romana ecclesia », e conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*: v. supra, p. 761.

Religione_in_Ita

compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria della terra, bensì per far conoscere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Cristo è stato inviato dal Padre « a dare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito » (*Lc* 4, 18), « a cercare e salvare ciò che era perduto » (*Lc* 19, 10): così pure la chiesa circonda di affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore povero e sofferente, si premura di sollevarne l'indigenza, e in loro intende servire a Cristo. Ma mentre Cristo, « santo, innocente, immacolato » (*Eb* 7, 26), non conobbe il peccato (cfr. *II Cor* 5, 21), ma venne allo scopo di espiare i soli peccati del popolo (cfr. *Eb* 2, 17), la chiesa che comprende nel suo seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, mai tralascia la penitenza e il suo rinnovamento.

La chiesa « prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio »[14], annunziando la passione e la morte del Signore fino a che egli venga (cfr. *I Cor* 11, 26). Dalla forza del Signore risuscitato trova forza per vincere con pazienza e amore le sue interne ed esterne afflizioni e difficoltà, e per svelare al mondo, con fedeltà, anche se sotto ombre, il mistero del Signore, fino a che alla fine dei tempi sarà manifestato nella pienezza della sua luce.

Capitolo II

Il popolo di Dio

[*Nuova alleanza e nuovo popolo*]

9. In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la sua giustizia (cfr. *At* 10, 35). Tuttavia piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e santamente lo servisse. Si scelse quindi per sé il popolo israelita, stabilì

14. Agostino, *De civ. Dei*, XVIII, 51, 2: PL 41, 614.

Religione_in_Ita

con lui una alleanza, e lo formò progressivamente manifestando nella sua storia se stesso e i suoi disegni e santificandolo per sé. Tutto questo però avvenne in preparazione e in figura di quella nuova e perfetta alleanza che doveva concludersi in Cristo, e di quella più piena rivelazione che doveva essere trasmessa dal Verbo stesso di Dio fattosi uomo. « Ecco verranno giorni, dice il Signore, nei quali io stringerò con Israele e con Giuda un patto nuovo... Porrò la mia legge nelle loro viscere e nei loro cuori l'imprimerò; essi mi avranno per Dio e io li avrò per il mio popolo... Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno, dice il Signore » (*Ger* 31, 31-34). Cristo istituì questo nuovo patto, cioè la nuova alleanza nel suo sangue (cfr. *I Cor* 11, 25), chiamando gente dai giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità non secondo la carne, ma nello Spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, per la parola di Dio vivo (cfr. *I Pt* 1, 23), non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito santo (cfr. *Gv* 3, 5-6), costituiscono infine « una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo tratto in salvo... quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è il popolo di Dio » (*I Pt* 2, 9-10).

Questo popolo messianico ha per capo Cristo « che è stato dato a morte per i nostri peccati, ed è risuscitato per la nostra giustificazione » (*Rm* 4, 25), e che ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Questo popolo ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito santo come nel suo tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. *Gv* 13, 34). E, finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr. *Col* 3, 4) e « anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio » (*Rm* 8, 21). Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo di fatto tutti gli uomini, e apparendo talora

Religione_in_Ita

come il piccolo gregge, costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo in una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui preso per essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr. *Mt* 5, 13-16), è inviato a tutto il mondo.

Come già Israele secondo la carne, pellegrinante nel deserto, viene chiamato la chiesa di Dio (*II Esdra* 13, 1; cfr. *Num* 20, 4; *Dt* 23, 1 segg.), così il nuovo Israele, che cammina nel secolo presente alla ricerca della città futura e permanente (cfr. *Eb* 13, 14), si chiama pure la chiesa di Cristo (cfr. *At* 20, 28), riempita del suo Spirito e fornita di mezzi adatti per l'unione visibile e sociale. Dio ha convocato l'assemblea di coloro che guardano nella fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la chiesa, perché sia per tutti e per i singoli il sacramento visibile di questa unità salvifica [1]. Dovendo estendersi a tutte le regioni essa entra nella storia degli uomini, e insieme però trascende i tempi e le frontiere dei popoli. Tra le tentazioni e le tribolazioni del cammino la chiesa è sostenuta dalla forza della grazia di Dio, promessale dal Signore, affinché per la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà, ma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l'aiuto dello Spirito santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga alla luce che non conosce tramonto.

[*Il sacerdozio comune*]

10. Cristo signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. *Eb* 5, 1-5), fece del nuovo popolo « un regno e dei sacerdoti per Dio, suo Padre » (*Ap* 1, 6; cfr. 5, 9-10). Infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito santo i battezzati vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le opere del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di

1. Cfr. CIPRIANO, *Epist.* 69, 6: PL 3, 1142 B; Hartel 3 B, p. 754: « inseparabile unitatis sacramentum ».

Religione_in_Ita

colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. *I Pt* 2, 4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. *At* 2, 42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. *Rm* 12, 1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in loro della vita eterna (cfr. *I Pt* 3, 15).

Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo [2]. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'eucarestia [3], ed esercitano il sacerdozio con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e l'operosa carità.

[*L'esercizio del sacerdozio comune nei sacramenti*]

11. L'indole sacra e la struttura organica della comunità sacerdotale vengono attuate per mezzo dei sacramenti e delle virtù. I fedeli, incorporati nella chiesa col battesimo, sono deputati al culto della religione cristiana dal carattere e, essendo rigenerati per essere figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la chiesa [4]. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola

2. Cfr. Pio XII, Alloc. *Magnificate Dominum*, 2 nov. 1954: AAS 46 (1954), p. 669. Id., Lett. encicl. *Mediator Dei*, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), p. 555.

3. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Miserentissimus Redemptor*, 8 magg. 1928: AAS 20 (1928) pp. 171 seg. Pio XII, Alloc. *Vous nous avez*, 22 sett. 1956: AAS 48 (1956), p. 714.

4. Cfr. Tommaso, *Summa theol.* III, q. 63, a 2.

Religione_in_Ita

e con l'opera la fede come veri testimoni di Cristo [5]. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa [6]; così tutti, sia con l'oblazione che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però indistintamente, ma chi in un modo e chi in un altro. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa assemblea, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo sacramento è felicemente espressa e mirabilmente prodotta.

Quelli che si accostano al sacramento della penitenza, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera. Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi (cfr. *Gc* 5, 14-16), anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo (cfr. *Rm* 8, 17; *Col* 1, 24; *II Tm* 2, 11-12; *I Pt* 4, 13), per contribuire così al bene del popolo di Dio. Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell'ordine sacro, sono posti in nome di Cristo a pascere la chiesa con la parola e la grazia di Dio. E infine, i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale essi sono il segno del mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la chiesa, e vi partecipano (cfr. *Ef* 5, 32), si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, nell'accettazione e nell'educazione della prole, e hanno così, nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio [7]. Da questo matrimonio, infatti,

5. Cfr. CIRILLO DI GERUSALEMME, *Catech.* 17, de Spiritu sancto, II, 35-37: PG 33, 1009-1012. NICOLA CABASILAS, *De vita in Christo*, lib. III, de utilitate chrismatis: PG 150, 569-580. TOMMASO, *Summa Theol.* III, q. 65, a. 3 e q. 72, a. 1 e 5.

6. Cfr. PIO XII, Lett. encicl. *Mediator Dei*, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), soprattutto pp. 552 seg.

7. *I Cor* 7, 7: « Ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro ». Cfr. AGOSTINO, *De Dono Persev.* 14, 37: PL 45, 1015 seg.:

Religione_in_Ita

procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i quali per la grazia dello Spirito santo sono elevati col battesimo allo stato di figli di Dio, per perpetuare attraverso i secoli il suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli, con la parola e con l'esempio, i primi annunciatori della fede, e secondare la vocazione propria di ognuno, e quella sacra in modo speciale.

Muniti di tanti e così mirabili mezzi di salvezza, tutti i fedeli d'ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste.

[*Il senso della fede e i carismi nel popolo di Dio*]

12. Il popolo santo di Dio partecipa pure alla funzione profetica di Cristo, quando gli rende una viva testimonianza, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità, e quando offre a Dio un sacrificio di lode, il frutto di labbra acclamanti al suo nome (cfr. *Eb* 13, 15). L'universalità dei fedeli che hanno ricevuto l'unzione dello Spirito santo (cfr. *I Gv* 2, 20 e 27) non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa proprietà che gli è particolare mediante il senso soprannaturale della fede in tutto il popolo, quando « dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici »[8] esprime l'universale suo consenso in materia di fede e di costumi. Infatti, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la guida del sacro magistero, al quale fedelmente si conforma, accoglie non la parola degli uomini ma, qual è in realtà, la parola di Dio (cfr. *I Ts* 2, 13), aderisce indefettibilmente « alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi » (*Gd* 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita.

Inoltre, lo stesso Spirito santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministri santifica il popolo di Dio e lo guida

« Non tantum continentia Dei donum est, sed coniugatorum etiam castitas » [non soltanto la continenza è dono di Dio, ma anche la castità dei coniugi].

8. AGOSTINO, *De Praed. Sanct.* 14, 27: PL 44, 980.

Religione_in_Ita

e adorna di virtù, ma « distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui » (*I Cor* 12, 11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere o uffici, utili al rinnovamento della chiesa e allo sviluppo della sua costruzione, secondo quelle parole: « A ciascuno... la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio » (*I Cor* 12, 7). E questi carismi, straordinari o anche più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto appropriati e utili alle necessità della chiesa, si devono accogliere con gratitudine e consolazione. I doni straordinari però non si devono chiedere temerariamente, né con presunzione si devono da essi sperare i frutti dei lavori apostolici; ma il giudizio sulla loro genuinità e sul loro esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono nella chiesa, ai quali spetta specialmente, non di estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. *I Ts* 5, 12 e 19-21).

[*Universalità dell'unico popolo di Dio*]

13. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il nuovo popolo di Dio. Perciò questo popolo, restando uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l'intenzione della volontà di Dio, il quale in principio ha creato la natura umana una, e vuole radunare insieme infine i suoi figli, che si erano dispersi (cfr. *Gv* 11, 52). A questo scopo Dio ha mandato il Figlio suo, che ha costituito erede di tutte le cose (cfr. *Eb* 1, 2), perché fosse il maestro, il re e il sacerdote di tutti, il capo del nuovo e universale popolo dei figli di Dio. Per questo pure ha mandato Dio lo Spirito del Figlio suo, signore e vivificatore, il quale per tutta la chiesa e per tutti e singoli i credenti è il principio dell'unione e dell'unità nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle orazioni (cfr. *At* 2, 42 gr.).

L'unico popolo di Dio è dunque presente in tutte le nazioni della terra, poiché di mezzo a tutte le stirpi egli prende i suoi cittadini, cittadini di un regno che per sua natura non è della terra, ma del cielo. E infatti tutti i fedeli

Religione_in_Ita

sparsi per il mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito santo, e così « chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra » [9]. Siccome il regno di Cristo non è di questo mondo (cfr. *Gv* 18, 36), la chiesa o popolo di Dio, che prepara la venuta di questo regno, nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le risorse, le ricchezze, le consuetudini dei popoli, nella misura in cui sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida e le eleva. Essa infatti si ricorda bene di dover raccogliere con quel re, al quale sono state date in eredità le genti (cfr. *Sal* 2, 8), e nella cui città portano i loro doni e le loro offerte (cfr. *Sal* 71 [72], 10; *Is* 60, 4-7; *Ap* 21, 24). Questo carattere di universalità che adorna il popolo di Dio, è un dono dello stesso Signore, e con esso la chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende a ricapitolare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo nell'unità del suo spirito [10].

In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la chiesa, di maniera che il tutto e le singole parti si accrescono con l'apporto di tutte, che sono in comunione le une con le altre e concorrono verso la pienezza dell'unità. Ne consegue che il popolo di Dio non solo si raccoglie da diversi popoli, ma in se stesso si sviluppa dall'unione di vari ordini. Infatti fra i suoi membri c'è una diversità sia per gli incarichi, poiché alcuni sono impegnati nel sacro ministero per il bene dei loro fratelli, sia per le condizioni e l'organizzazione della vita, poiché molti nello stato religioso, tendendo alla santità per una via più stretta, sono di stimolo ai fratelli con il loro esempio. Così pure, nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente delle chiese particolari, che godono di proprie tradizioni, rimanendo integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale della carità [11], tutela

9. Giovanni Crisostomo, *In Io.*, Hom. 65, 1: PG 59, 631.

10. Cfr. Ireneo, *Adv. Haer.* III, 16, 6; III, 22, 1-3: PG 7, 925 C - 926 A e 955 C - 958 A; Harvey 2, 87 seg. e 120-123; Sagnard, ed. SC, pp. 290-292 e 372 segg.

11. Cfr. Ignazio di Antiochia, *Ad Rom.*, praef.: ed. Funk, I, 252.

Religione_in_Ita

le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all'unità, ma piuttosto la serva. E infine ne derivano, tra le diverse parti della chiesa, vincoli di intima comunione circa le ricchezze spirituali, gli operai apostolici e gli aiuti materiali. Poiché i membri del popolo di Dio sono chiamati a condividere i beni, e valgono anche delle singole chiese le parole dell'apostolo: « Da bravi amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio degli altri il suo dono secondo che lo ha ricevuto » (*I Pt* 4, 10).

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio, che prefigura e promuove la pace universale, e alla quale in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia, infine, tutti gli uomini, che dalla grazia di Dio sono chiamati alla salvezza.

[*I fedeli cattolici*]

14. Il santo concilio si rivolge dunque prima di tutto ai fedeli cattolici. Esso insegna, appoggiandosi sulla sacra scrittura e sulla tradizione, che questa chiesa pellegrinante è necessaria alla salvezza. Infatti solo Cristo, presente per noi nel suo corpo, che è la chiesa, è il mediatore e la via della salvezza; ora egli, inculcando espressamente la necessità della fede e del battesimo (cfr. *Mc* 16, 16; *Gv* 3, 5), ha insieme confermata la necessità della chiesa, nella quale gli uomini entrano per il battesimo come per la porta. Perciò non possono salvarsi quegli uomini, i quali, non ignorando che la chiesa cattolica è stata da Dio per mezzo di Gesù Cristo fondata come necessaria, non saranno tuttavia voluti entrare in essa o in essa perseverare.

Sono pienamente incorporati nella società della chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integra la sua struttura e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e nel suo organismo visibile sono uniti con Cristo – che la dirige mediante il sommo pontefice e i vescovi – dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico

Religione_in_Ita

e della comunione. Non si salva, però, anche se incorporato alla chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in seno alla chiesa col « corpo », ma non col « cuore » [12]. Si ricordino bene tutti i figli della chiesa che la loro esimia condizione non va ascritta ai loro meriti, ma a una speciale grazia di Cristo; se non vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati [13].

I catecumeni, che per impulso dello Spirito santo desiderano con volontà esplicita di essere incorporati alla chiesa, vengono ad essa uniti da questo stesso desiderio, e la madre chiesa come già suoi li ricopre del suo amore e delle sue cure.

[*La chiesa e i cristiani non cattolici*]

15. Con coloro che, battezzati, sono sì insigniti del nome cristiano, ma non professano la fede integrale o non conservano l'unità della comunione sotto il successore di Pietro, la chiesa sa di essere per più ragioni unita [14]. Ci sono infatti molti che hanno in onore la sacra scrittura come norma della fede e della vita, mostrano un sincero zelo religioso, credono con amore in Dio Padre onnipotente e in Cristo, Figlio di Dio e salvatore [15], sono segnati dal battesimo, col quale vengono uniti con Cristo; anzi riconoscono e accettano nelle proprie chiese o comunità ecclesiali anche altri sacramenti. Molti fra loro hanno anche l'episcopato, celebrano la sacra eucarestia e coltivano la devozione alla vergine Madre di

12. Cfr. AGOSTINO, *Bapt. c.. Donat.* V, 28, 39: PL 43, 197: « Certe manifestum est, id quod dicitur, in ecclesia intus et foris, in corde, non in corpore cogitandum » [evidentemente le espressioni: nella chiesa e fuori della chiesa, devono intendersi riferite al cuore e non al corpo]. Cfr. *ibid.* III, 19, 26: col. 152; V, 18, 24: col. 189; *In Io.*, Tr. 61, 2: PL 35, 1800 e spesso altrove.

13. *Lc* 12, 48: « A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto ». Cfr. *Mt* 5, 19-20; 7, 21-22; 25, 41-46; *Gc* 2, 14.

14. Cfr. LEONE XIII, Lett. apost. *Praeclara gratulationis*, 20 giu. 1894: ASS 26 (1893-94), p. 707.

15. Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Satis cognitum*, 29 giu. 1896: ASS 28 (1895-96), p. 738. ID., Lett. encicl. *Caritatis studium*, 25 lug. 1898: ASS 31 (1898-99), p. 11. PIO XII, Messaggio radiofonico *Nell'alba*, 24 dic. 1941: AAS 34 (1942), p. 21.

Religione_in_Ita

Dio [16]. A questo si aggiunge la comunione di preghiere e di altri benefici spirituali; anzi una certa vera unione nello Spirito santo, poiché anche in loro lo Spirito con la sua virtù santificante opera per mezzo di doni e grazie, e ha fortificati alcuni di loro fino allo spargimento del sangue. Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo il desiderio e l'azione, affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscano in un solo gregge sotto un solo pastore [17]. E per ottenere questo la madre chiesa non cessa di pregare, sperare e operare, ed esorta i figli a purificarsi e rinnovarsi, perché il segno di Cristo risplenda più chiaramente sul volto della chiesa.

[*La chiesa e i non cristiani*]

16. Infine, quelli che non hanno ancora ricevuto il vangelo, in vari modi sono ordinati al popolo di Dio [18]. Per primo, quel popolo al quale furono dati i testamenti e le promesse e dal quale Cristo è nato secondo la carne (cfr. *Rm* 9, 4-5), popolo, in virtù della elezione, carissimo per ragione dei suoi padri: perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento (cfr. *Rm* 11, 28-29). Ma il disegno della salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in primo luogo i musulmani, i quali, professando di tenere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale. E Dio stesso non è lontano dagli altri che cercano un Dio ignoto nelle ombre e nelle immagini, poiché egli dà a tutti vita e respiro e ogni cosa (cfr. *At* 17, 25-28), e come salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvi (cfr. *I Tm* 2, 4). Infatti, quelli che senza colpa ignorano il vangelo di Cristo e la sua chiesa, e tuttavia cercano sinceramente Dio e coll'aiuto della grazia si sforzano di compiere con le opere la volontà

16. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Rerum Orientalium*, 8 sett. 1928: AAS 20 (1928), p. 287. Pio XII, Lett. encicl. *Orientalis Ecclesiae*, 9 apr. 1944: AAS 36 (1944), p. 137.

17. Cfr. Istruzione della s. Congregazione del s. Ufficio, 20 dic. 1949: AAS 42 (1950), p. 142.

18. Cfr. Tommaso, *Summa Theol.* III, q. 8, a. 3, ad 1.

Religione_in_Ita

di Dio, conosciuta attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna [19]. Né la divina provvidenza nega gli aiuti necessari alla salvezza a coloro che senza colpa da parte loro non sono ancora arrivati a una conoscenza esplicita di Dio, e si sforzano, non senza la grazia divina, di condurre una vita retta. Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro, è ritenuto dalla chiesa come una preparazione al vangelo [20], e come dato da colui che illumina ogni uomo, affinché abbia finalmente la vita. Ma molto spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e hanno scambiato la verità divina con la menzogna, servendo la creatura piuttosto che il creatore (cfr. *Rm* 1, 21 e 25), oppure vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti alla disperazione finale. Perciò per promuovere la gloria di Dio e la salvezza di tutti costoro, la chiesa, memore del comando del Signore che dice: « Predicate il vangelo a ogni creatura » (*Mc* 16, 15), promuove con ogni cura le missioni.

[*Carattere missionario della chiesa*]

17. Come infatti il Figlio è stato mandato dal Padre, egli stesso ha mandato gli apostoli (cfr. *Gv* 20, 21) dicendo: « Andate e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro a osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo » (*Mt* 28, 19-20). E questo solenne comando di Cristo di annunziare la verità della salvezza, la chiesa l'ha ricevuto dagli apostoli per adempierlo sino all'ultimo confine della terra (cfr. *At* 1, 8). Essa fa quindi sue le parole dell'apostolo: « Guai... a me se non predicassi il vangelo! » (*I Cor* 9, 16), e perciò continua a mandare ininterrottamente missionari, fino a che le nuove chiese siano pienamente costituite e anch'esse continuino l'opera di evangelizzazione. È spinta infatti dallo

19. Cfr. Lettera della s. Congregazione del s. Ufficio all'arcivescovo di Boston: D 3869-72.

20. Cfr. Eusebio di Cesarea, *Preparatio evangelica*, 1, 1: PG 21, 28 AB.

Religione_in_Ita

Spirito santo a cooperare perché sia mandato ad effetto il piano di Dio, il quale ha costituito Cristo principio di salvezza per il mondo intero. Predicando il vangelo, la chiesa attira gli uditori alla fede e alla professione della fede, li dispone al battesimo, li toglie dalla schiavitù dell'errore e li incorpora a Cristo, affinché crescano in lui per la carità fino alla pienezza. La sua attività ha questo risultato che ogni germe di bene che si trova nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti e nelle culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato, elevato e perfezionato per la gloria di Dio, per la confusione del demonio e la felicità dell'uomo. A ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di diffondere, per parte sua, la fede [21]. Ma se ognuno può battezzare i credenti, è tuttavia proprio del sacerdote completare l'edificazione del corpo col sacrificio eucaristico, adempiendo le parole dette da Dio per mezzo del profeta: « Da dove sorge il sole fin dove tramonta, grande è il mio nome tra le genti, e in ogni luogo si sacrifica e si offre al mio nome una pura oblazione » (*Ml* I, II) [22]. Così la chiesa prega e lavora nello stesso tempo, affinché la pienezza del mondo intero passi nel popolo di Dio, corpo del Signore e tempio dello Spirito santo, e in Cristo, capo di tutti, sia reso ogni onore e ogni gloria al creatore e Padre dell'universo.

Capitolo III

La costituzione gerarchica della chiesa e in particolare l'episcopato

[*Proemio*]

18. Cristo signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha istituito nella sua chiesa vari ministeri,

21. Cfr. Benedetto XV Lett. apost. *Maximum illud*: AAS 11 (1919), p. 440, soprattutto pp. 451 segg. Pio XI, Lett. encicl. *Rerum Ecclesiae*: AAS 18 (1926), pp. 68-69. Pio XII, Lett. encicl. *Fidei donum*, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), pp. 236-237.

22. Cfr. *Didaché*, 14: ed. Funk, I, p. 32. Giustino, *Dial.* 41: PG 6, 564. Ireneo, *Adv. Haer.* IV, 17, 5: PG 7, 1023; Harvey, 2, pp. 199 seg. Conc. Trid., sess. XXII, cap. 1: v. supra, p. 644.

Religione_in_Ita

che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di una potestà sacra, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò godono della vera dignità cristiana, aspirino tutti insieme liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza.

Questo sacrosanto sinodo, seguendo le orme del concilio Vaticano primo, insegna e dichiara con esso che Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa chiesa e ha mandato gli apostoli come egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr. *Gv* 20, 21), e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero fino alla fine dei tempi pastori nella sua chiesa. Affinché lo stesso episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione [1]. Questa dottrina della istituzione, della perpetuità, della forza e del carattere del sacro primato del romano pontefice e del suo infallibile magistero, il santo concilio la propone di nuovo a tutti i fedeli perché sia fermamente creduta e, proseguendo nella stessa linea, decide di professare e di dichiarare pubblicamente la dottrina sui vescovi, successori degli apostoli, i quali col successore di Pietro, vicario di Cristo [2] e capo visibile di tutta la chiesa, reggono la casa del Dio vivente.

[*Vocazione e istituzione dei Dodici*]

19. Il signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli che egli voleva, e ne costituì dodici perché stessero con lui, e per mandarli a predicare il regno di Dio (cfr. *Mc* 3, 13-19; *Mt* 10, 1-42); e questi apostoli (cfr. *Lc* 6, 13) li costituì sotto forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro (cfr. *Gv* 21, 15-17). Li mandò prima ai figli d'Israele e poi a tutte

1. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. su la chiesa di Cristo, *Pastor aeternus*: v. supra, pp. 771-772.
2. Cfr. conc. di Firenze, *Decretum pro Graecis*: v. supra, p. 475 e come Vat. I, *ibid.*: v. supra, pp. 774-775.

Religione_in_Ita

le genti (cfr. *Rm* 1, 16) affinché, partecipi del suo potere, rendessero tutti i popoli suoi discepoli, li santificassero e li governassero (cfr. *Mt* 28, 16-20; *Mc* 16, 15; *Lc* 24, 45-48; *Gv* 20, 21-23), e così diffondessero la chiesa e la pascessero esercitando il loro ministero, sotto la guida del Signore, tutti i giorni sino alla fine del mondo (cfr. *Mt* 28, 20). E in questa missione furono pienamente confermati il giorno di pentecoste (cfr. *At* 2, 1-36) secondo la promessa del Signore: « Quando lo Spirito santo sia disceso su di voi, prenderete vigore e mi sarete testimoni, sia in Gerusalemme, come in tutta la Giudea e la Samaria, e sino alla estremità della terra » (*At* 1, 8). E gli apostoli, predicando dovunque il vangelo (cfr. *Mc* 16, 20), accolto dagli uditori sotto l'azione dello Spirito santo, radunano la chiesa universale, che il Signore ha fondato sugli apostoli e ha edificato sul beato Pietro, loro capo, mentre Gesù Cristo stesso ne è la pietra maestra angolare (cfr. *Ap* 21, 14; *Mt* 16, 18; *Ef* 2, 20 [3]).

[*I vescovi, successori degli apostoli*]

20. Quella missione divina, affidata da Cristo agli apostoli, dovrà durare fino alla fine dei secoli (cfr. *Mt* 28, 20), poiché il vangelo che essi devono trasmettere è per la chiesa principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero cura di costituirsi dei successori.

Infatti, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero [4], ma perché la missione loro affidata venisse continuata dopo la loro morte, lasciarono quasi in testamento ai loro immediati cooperatori l'incarico di completare e consolidare l'opera

3. Cfr. *Liber sacramentorum* di Gregorio, prefazio nel giorno di Mattia e Tommaso: PL 78, 51 e 152; cfr. cod. Vat. lat. 3548, f. 18. ILARIO, *In Ps.* 67, 10: PL 9, 450; CSEL 22, p. 286. GEROLAMO, *Adv. Jovin.* 1, 26: PL 23, 247 A. AGOSTINO, *In Ps.* 86, 4: PL 37, 1103. GREGORIO MAGNO, *Mor. in Iob.*, XXVIII, V: PL 76, 445-456. PRIMASIO, *Comm. in Apoc.* V: PL 68, 924 BC. PASCASIO RADB., *In Mt.*, lib. VIII, cap. 16: PL 120, 561 C. Cfr. LEONE XIII, Lett. *Et. sane*, 17 dic. 1888: ASS 21 (1888), p. 321.

4. Cfr. *At* 6, 2-6; 11, 30; 13, 1; 14, 23; 20, 17; *I Ts* 5, 12-13; *Fil* 1, 1; *Col* 4, 11 e *passim*.

Religione_in_Ita

da essi incominciata [5], raccomandando loro di attendere a tutto il gregge, nel quale lo Spirito santo li aveva posti per pascere la chiesa di Dio (cfr. *At* 20, 28). Essi stabilirono dunque questi uomini e in seguito diedero disposizione che, quando essi fossero morti, altri uomini provati prendessero la successione del loro ministero [6]. Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella chiesa, secondo la testimonianza della tradizione tiene il primo posto l'incarico di quelli che, costituiti nell'episcopato, per successione che risale all'origine [7], possiedono i tralci del seme apostolico [8]. Così, come attesta s. Ireneo, per mezzo di coloro che gli apostoli costituirono vescovi e dei loro successori fino a noi, la tradizione apostolica in tutto il mondo è manifestata [9] e custodita [10].

I vescovi dunque hanno ricevuto con i sacerdoti e i diaconi loro collaboratori il ministero della comunità [11], presiedendo in luogo di Dio al gregge [12], di cui sono i pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo [13]. Come quindi permane l'incarico dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, così permane l'incarico degli apostoli di pascere la chiesa, da esercitarsi ininterrottamente dal sacro ordine dei vescovi [14]. Perciò il sacro concilio insegna che i

5. Cfr. *At* 20, 25-27; II *Tm* 4, 6 seg.; cfr. *I Tm* 5, 22; *II Tm* 2, 2; *Tt* 1, 5; CLEMENTE ROMANO, *Ad Cor.* 44, 3: ed. Funk, I, p. 156.

6. Cfr. CLEMENTE ROMANO, *Ad Cor.* 44, 2: ed. Funk, I, pp. 154 seg.

7. Cfr. TERTULLIANO, *Praescr. Haer.* 32: PL 2, 52 seg. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *passim.*

8. Cfr. TERTULLIANO, *Praescr. Haer.* 32: PL 2, 53.

9. Cfr. IRENEO, *Adv. Haer.* III, 3, 1: PG 7, 848 A; Harvey 2, 8; Sagnard, pp. 100 seg.: « manifestatam ».

10. Cfr. IRENEO, *Adv. Haer.* III, 2, 2: PG 7, 847; Harvey 2, 7; Sagnard p. 100: « custoditur », cfr. *ibid.* IV, 26, 2: col. 1053; Harvey 2, 236 e non IV, 33, 8: col. 1077; Harvey 2, 262.

11. Cfr. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Philad.*, praef.: ed. Funk I, p. 264.

12. Cfr. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Philad.*, 1, 1: *Magn.* 6, 1: ed. Funk I, 264 e 234.

13. CLEMENTE ROMANO, *Ad Cor.*, 42, 3-4; 44, 3-4; 57, 1-2: ed. Funk, I, 152, 156, 171 seg. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Philad.* 2; *Smyrn.* 8; *Magn.* 3; *Trall.* 7: ed. Funk I, pp. 265 seg.; 282; 232; 246 seg. ecc.; GIUSTINO, *Apol.* I, 65: PG 6, 428; CIPRIANO, *Epist.*, *passim.*

14. Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Satis cognitum*, 29 giugno 1896. ASS 28 (1895-96), p. 732.

Religione_in_Ita

vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli apostoli [15], quali pastori della chiesa: chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo (cfr. *Lc* 10, 16) [16].

[*La sacramentalità dell'episcopato*]

21. Nei vescovi, quindi, assistiti dai presbiteri, è presente in mezzo ai credenti il signore Gesù Cristo, pontefice sommo. Sedendo infatti alla destra di Dio Padre non cessa di essere presente alla comunità dei suoi pontefici [17], ma in primo luogo per mezzo del loro ministero privilegiato predica la parola di Dio a tutte le genti e continuamente amministra ai credenti i sacramenti della fede; per la loro cura paterna (cfr. *I Cor* 4, 15) incorpora nuove membra, con una nuova nascita, al suo corpo; e infine, per la loro sapienza e prudenza, dirige e conduce il popolo del nuovo Testamento nel suo pellegrinare verso l'eterna beatitudine. Questi pastori, eletti per pascere il gregge del Signore, sono i ministri di Cristo e i dispensatori dei misteri di Dio (cfr. *I Cor* 4, 1), ai quali è stata affidata la testimonianza del vangelo della grazia di Dio (cfr. *Rm* 15, 16; *At* 20, 24) e il servizio dello Spirito e della giustizia nella gloria (cfr. *II Cor* 3, 8-9).

Per adempiere a così grandi cariche, gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito santo discendente su loro (cfr. *At* 1, 8; 2, 4; *Gv* 20, 22-23), ed essi stessi con la imposizione delle mani hanno trasmesso questo dono dello Spirito ai loro collaboratori (cfr. *I Tm* 4, 14; *II Tm* 1, 6-7), dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale [18]. Insegna il santo concilio che con la consacrazione episcopale viene conferita

15. Cfr. conc. Trid., Decr. *De sacr. Ordinis*, cap. 4: D 960 (1768) (v. supra, pp. 659-661); conc. Vat. I, Cost. dogm. I, De ecclesia Christi *Pastor aeternus*, cap. 3: D 1828 (3061) (v. supra, pp. 775-776). Pio XII, Lett. enciel. *Mystici Corporis*, 29 giu. 1943: AAS 35 (1943), pp. 209 e 212. CIC, can. 329 § 1.

16. Cfr. Leone XIII, Lett. *Et sane*, 17 dic. 1888: ASS 21 (1888), pp. 321 seg.

17. Cfr. Leone Magno, *Serm.* 5, 3: PL 54, 154.

18. Conc. Trid., sess. XXIII, cap. 3, cita *II Tm* 1, 6-7 per dimostrare che l'ordine è un vero sacramento: v. supra, p. 659.

Religione_in_Ita

la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della chiesa e dalla voce dei santi padri viene chiamata il sommo sacerdozio, il vertice del sacro ministero [19]. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e di governare, che però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. Dalla tradizione infatti, quale risulta specialmente dai riti liturgici e dall'usanza della chiesa sia d'oriente che d'occidente, consta chiaramente che con l'imposizione delle mani e con le parole della consacrazione la grazia dello Spirito santo viene conferita [20], e viene impresso un sacro carattere [21], in maniera che i vescovi, in modo eminente e visibile, sostengono le parti dello stesso Cristo maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua persona [22]. È proprio dei vescovi assumere, col sacramento dell'ordine, nuovi eletti nel corpo episcopale.

[*Il collegio dei vescovi e il suo capo*]

22. Come san Pietro e gli altri apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il romano pontefice, successore di Pietro, e i vescovi,

19. In *Trad. Apost.* 3: ed. Botte, SC, pp. 27-30, al vescovo è attribuito il « primatus sacerdotii ». Cfr. *Sacramentarium Leonianum*, ed. C. Mohlberg, *Sacramentarium Veronense*, Romae, 1955, p. 119: « ad summi sacerdotii ministerium ... Comple in sacerdotibus tuis mysterii tui summam... » [al ministero del sommo sacerdote ... Compi nei tuoi sacerdoti la pienezza del tuo mistero]. Id., *Liber sacramentorum Romanae Ecclesiae*, Romae, 1960, pp. 121-122: « Tribuas eis, Domine, cathedram episcopalem ad regendam ecclesiam tuam et plebem universam » [concedi a loro, o Signore, la cattedra episcopale per reggere la tua chiesa e il popolo tutto]. Cfr. PL 78, 224.

20. Cfr. *Trad. Apost.* 2: ed. Botte, p. 27.

21. Cfr. conc. Trid., sess. XXIII, cap. 4 insegna che il sacramento dell'ordine imprime un carattere indelebile: v. supra, pp. 659-661. Cfr. Giovanni XXIII, Alloc. *Iubilate Deo*, 8 mag. 1960: AAS 52 (1960), p. 466. Paolo VI, Omelia nella basilica vaticana, 20 ott. 1963: AAS 55 (1963), p. 1014.

22. Cipriano, *Epist.* 63, 14: PL 4, 386; Hartel III B, p. 713: « Sacerdos vice Christi vere fungitur » [il sacerdote agisce veramente in luogo di Cristo]. Giovanni Crisostomo, *In II Tim.*, Hom. 2, 4: PG 62, 612: il sacerdote è « symbolon » di Cristo. Ambrogio, *In Ps.* 38, 25-26: PL 14, 1051-52; CSEL 64, 203-204. Ambrosiaster, *In I Tm* 5, 19: PL 17, 479 C e *In Eph.* 4, 11-12: col. 387 C. Teodoro Mops., *Hom. Catech.* XV, 21 e 24: ed. Tonneau, pp. 497 e 503. Esichio di Gerusalemme. *In Lev.*, L. 2, 9, 23: PG 93, 894 B.

Religione_in_Ita

successori degli apostoli, sono fra loro uniti. Già l'antichissima disciplina, secondo cui i vescovi di tutto il mondo comunicavano fra di loro e col vescovo di Roma nel vincolo dell'unità, della carità e della pace [23]; come pure il riunirsi di concili [24] per decidere in comune anche delle questioni più importanti [25], dopo aver ponderato ed esaminato il parere di molti [26], stanno a significare il carattere e la natura collegiale dell'ordine episcopale; i concili ecumenici celebrati lungo i secoli comprovano apertamente tale natura, che è del resto già suggerita dall'antico uso di far partecipare più vescovi all'elevazione di un nuovo candidato al ministero del sommo sacerdozio. Uno viene costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con i membri.

Il collegio o corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce insieme con il romano pontefice, successore di Pietro, quale suo capo, che conserva integralmente il suo potere primaziale su tutti, pastori e fedeli. Infatti il romano pontefice, in virtù del suo ufficio di vicario di Cristo e di pastore di tutta la chiesa, ha sulla chiesa la potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente. L'ordine dei vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, nel quale anzi si perpetua ininterrottamente il corpo apostolico, è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la chiesa [27], insieme con il suo capo il romano pontefice e mai senza questo capo: tale potestà non può essere esercitata che con il consenso del romano pontefice. Il Signore ha posto solo Simone come pietra e clavigero della chiesa (cfr. *Mt* 16, 18-19), e lo ha costituito pastore di tutto il gregge (cfr. *Gv* 21, 15 segg.); ma l'incarico di legare e

23. Cfr. Eusebio, *Hist. Eccl.*, V, 24, 10: GCS II, 1, p. 495; ed. Bardy, SC II, p. 69. Dionisio, in Eusebio, *ibid.* VII, 5, 2: GCS II, 2, pp. 638 seg.; Bardy, II, pp. 168 seg.

24. Per gli antichi concili, Eusebio, *Hist. Eccl.* V, 23-24: GCS II, 1, pp. 488 segg.; Bardy II, pp. 66 segg. e *passim*. Conc. di Nicea, can. 5: v. supra, p. 107.

25. Cfr. Tertulliano, *De Ieiunio*, 13: PL 2, 972 B; CSEL 20, p. 292, lin. 13-16.

26. Cfr. Cipriano, *Epist.* 56, 3: Hartel, III B, p. 650; Bayard, p. 154.

27. Cfr. la relazione ufficiale Zinelli, in conc. Vat. I: Msi 52, 1109 C.

Religione_in_Ita

di sciogliere, che è stato dato a Pietro (cfr. *Mt* 16, 19), risulta essere stato pure concesso al collegio degli apostoli, unito col suo capo (cfr. *Mt* 18, 18; 28, 16-20) [28]. Questo collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, esprime l'unità del gregge di Cristo. In esso i vescovi, rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro capo, godono di un potere che è loro proprio, per il bene dei loro fedeli, anzi di tutta la chiesa, di cui lo Spirito santo costantemente consolida la struttura organica e la concordia. La suprema potestà che questo collegio possiede su tutta la chiesa è esercitata in modo solenne nel concilio ecumenico. Mai si ha concilio ecumenico, che come tale non sia confermato o almeno accettato dal successore di Pietro; ed è prerogativa del romano pontefice convocare questi concili, presiederli e confermarli [29]. La stessa potestà collegiale può essere esercitata insieme col papa dai vescovi sparsi per il mondo, purché il capo del collegio li chiami a un atto collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti l'azione congiunta dei vescovi dispersi, così da risultare un vero atto collegiale.

[*Relazioni dei vescovi in seno al collegio*]

23. L'unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei vescovi, presi uno a uno, con le chiese particolari e con la chiesa universale. Il romano pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli [30]. I vescovi, invece, presi isolatamente, sono il principio visibile e il fondamento dell'unità nelle loro chiese particolari [31], formate a immagine della chiesa universale,

28. Cfr. conc. Vat. I, Schema della cost. dogm. II *De Ecclesia Christi*, c. 4: Msi 53, 310. Cfr. relazione Kleutgen sullo schema riformato: Msi 53, 321 B - 322 B e dichiarazione Zinelli: Msi 52, 1110 A. V. anche LEONE MAGNO, *Serm.* 4, 3: PL 54, 151 A.

29. Cfr. *CIC*, cann. 222 e 227.

30. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. *Pastor aeternus*: v. supra, pp. 771-772.

31. Cfr. CIPRIANO, *Epist.* 66, 8: Hartel, III, 2, p. 733: « Episcopus in ecclesia et ecclesia in episcopo » [il vescovo è nella chiesa e la chiesa nel vescovo].

Religione_in_Ita

nelle quali e a partire dalle quali esiste la sola e unica chiesa cattolica [32]. Perciò i singoli vescovi rappresentano la propria chiesa, e tutti insieme col papa rappresentano tutta la chiesa nel vincolo di pace, di amore e di unità.

I singoli vescovi, che sono preposti alle chiese particolari, esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre chiese né sopra la chiesa universale. Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, i singoli vescovi sono tenuti, per istituzione e precetto di Cristo, ad avere per tutta la chiesa una sollecitudine [33] che, sebbene non esercitata con atto di giurisdizione, sommamente contribuisce tuttavia al bene della chiesa universale. Tutti i vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la chiesa, istruire i fedeli all'amore di tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente delle membra povere, sofferenti e di quelle che sono perseguitate a causa della giustizia (cfr. *Mt* 5, 10) e, infine, promuovere ogni attività comune a tutta la chiesa, specialmente nel procurare che la fede cresca e sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità. Del resto è una verità che, reggendo bene la propria chiesa come porzione della chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è pure un corpo fatto di chiese [34].

La cura di annunziare in ogni parte della terra il vangelo appartiene al corpo del pastori, ai quali tutti in comune Cristo diede il mandato, imponendo un comune ufficio, come già papa Celestino raccomandò ai padri del concilio di Efeso [35]. Quindi i singoli vescovi, per quanto lo permette

32. Cfr. CIPRIANO, *Epist.* 55, 24: Hartel, p. 624, lin. 13: « Una ecclesia per totum mundum in multa membra divisa » [un'unica chiesa per tutto il mondo divisa in molte membra]; *Epist.* 36, 4: Hartel, p. 575, lin. 20-21.

33. Cfr. PIO XII, Lett. encicl. *Fidei Donum*, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), p. 237

34. Cfr. ILARIO DI POITIERS, *In Ps.* 14, 3: PL 9, 206; CSEL 22, p. 86. GREGORIO MAGNO, *Moral.* IV, 7, 12: PL 75, 643 C. PSEUDO-BASILIO, *In Is.* 15, 296: PG 30, 637 C.

35. Cfr. CELESTINO, *Epist.* 18, 1-2, ad Conc. Eph.: PL 50, 505 AB; SCHWARTZ, *Acta Conc. Oec.* I, 1, 1, p. 22. Cfr. BENEDETTO XV, Lett. apost.

Religione_in_Ita

l'esercizio del particolare loro ufficio, sono tenuti a collaborare tra di loro e col successore di Pietro, al quale in modo speciale fu affidato l'alto ufficio di propagare il nome cristiano [36]. Con tutte le forze essi devono fornire alle missioni non solo gli operai della messe, ma anche aiuti spirituali e materiali, sia da sé direttamente, sia suscitando la fervida cooperazione dei fedeli. I vescovi, infine, nella universale comunione della carità, offrano volentieri un fraterno aiuto alle altre chiese, specialmente alle più vicine e più povere, seguendo in questo il venerando esempio dell'antica chiesa.

Per divina provvidenza è avvenuto che varie chiese, in vari luoghi fondate dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in molti gruppi, organicamente uniti, i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre che sono come loro figlie, con le quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri [37]. Questa varietà di chiese locali, fra loro concordi, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della chiesa indivisa. In modo simile le conferenze episcopali possono oggi portare un molteplice e fecondo contributo perché lo spirito collegiale passi a concrete applicazioni.

[*Il ministero dei vescovi*]

24. I vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la

Maximum illud: AAS II (1919), p. 440. Pio XI, Lett. encicl. *Rerum Ecclesiae*, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), p. 69. Pio XII, Lett. encicl. *Fidei Donum*, l.c.

36. Cfr. Leone XIII, Lett. encicl. *Grande munus*, 30 sett. 1880: AAS 13 (1880), p. 145. Cfr. *CIC*, can. 1327; can. 1350 § 2.

37. Per i diritti delle sedi patriarcali cfr. conc. di Nicea, can. 6 per Alessandria e Antiochia, e can. 7 per Gerusalemme: v. supra, pp. 107-108; Conc. Later. IV, anno 1215, Constit. V: *De dignitate patriarcharum*: v. supra, pp. 229-230; Conc. Ferrara-Firenze: v. supra, p. 475.

Religione_in_Ita

missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il vangelo a ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza (cfr. *Mt* 28, 18-20; *Mc* 16, 15-16; *At* 26, 17 segg.). Per compiere questa missione, Cristo signore promise agli apostoli lo Spirito santo e il giorno di pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la forza di questo Spirito gli fossero testimoni fino alle estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re (cfr. *At* 1, 8; 2, 1 segg.; 9, 15). Questo ufficio che il Signore ha affidato ai pastori del suo popolo è un vero servizio, che nella sacra scrittura è chiamato significativamente « diaconia » o ministero (cfr. *At* 1, 17, e 25; 21, 19; *Rm* 11, 13; *I Tm* 1, 12).

La missione canonica dei vescovi può essere fatta per mezzo delle legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso successore di Pietro; che se questi si oppone o rifiuta la comunione apostolica, i vescovi non possono essere assunti all'ufficio [38].

[*La funzione dottrinale*]

25. Tra le funzioni principali dei vescovi eccelle la predicazione del vangelo [39]. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede, che portano a Cristo nuovi discepoli, sono i dottori autentici, cioè rivestiti dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, che illustrano questa fede alla luce dello Spirito santo, traendo fuori dal tesoro della rivelazione cose nuove e vecchie (cfr. *Mt* 13, 52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano (cfr. *II Tm* 4, 1-4). I vescovi quando insegnano

38. Cfr. *Cod. Iuris Can. pro Eccl. Orient.*, cann. 216-314: de patriarchis; cann. 324-339: de archiepiscopis maioribus; cann. 326-391: de aliis dignitariis; soprattutto can. 238 § 3; 216; 240; 250; 255: de episcopis a patriarcha nominandis.

39. Cfr. conc. Trid., Decr. *De reform.*, sess. V, c. 2, n. 9 e sess. XXIV, can. 4: v. supra, pp. 533-534 e 693.

Religione_in_Ita

in comunione col romano pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accordarsi col giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale, e aderirvi col religioso ossequio dello spirito. Ma questo religioso ossequio della volontà e dell'intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano pontefice, anche quando non parla « ex cathedra », così che il suo supremo magistero sia con riverenza riconosciuto, e con sincerità si aderisca alle sentenze che egli esprime, secondo che fa conoscere la sua intenzione e la sua volontà, che si palesano specialmente sia dalla natura dei documenti, sia dal frequente riproporre la stessa dottrina, sia dal tenore della espressione verbale.

Quantunque i singoli vescovi non godano della prerogativa dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservanti il vincolo della comunione tra di loro e col successore di Pietro, nel loro insegnamento autentico circa materie di fede e di morale s'accordano su una dottrina da ritenersi come definitiva, propongono infallibilmente la dottrina di Cristo [40]. E questo è ancora più manifesto quando, radunati in concilio ecumenico, sono per tutta la chiesa dottori e giudici della fede e della morale; e alle loro definizioni si deve aderire in una sottomissione di fede [41].

Questa infallibilità, della quale il divino redentore ha voluto provvedere la sua chiesa quando essa definisce la dottrina della fede e della morale, si estende tanto quanto il deposito della divina rivelazione, che deve essere scrupolosamente custodito e fedelmente esposto. Di questa infallibilità il romano pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli (cfr. *Lc* 22, 32), proclama con un atto definitivo una

40. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. *Dei Filius*, 3: v. supra, pp. 763-765. Cfr. la nota aggiunta allo schema I *De ecclesia* (desunta da Rob. Bellarmino): Msi 51, 579 C; nonché lo schema riformato della cost. II *De Ecclesia Christi*, con il commento di Kleutgen: Msi 53, 313 AB. Pio IX, Lett. *Tuas libenter*: D 1683 (2879).

41. Cfr. *CIC*, cann. 1322-1323.

Religione_in_Ita

dottrina riguardante la fede o la morale [42]. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non per il consenso della chiesa, perché esse sono pronunziate con l'assistenza dello Spirito santo, promessagli nel beato Pietro, per cui esse non abbisognano di alcuna approvazione di altri né ammettono appello alcuno a un altro giudizio. Infatti allora il romano pontefice pronunzia la sentenza non come persona privata, ma quale supremo maestro della chiesa universale, singolarmente dotato del carisma dell'infallibilità della stessa chiesa, espone o difende la dottrina della fede cattolica [43]. L'infallibilità promessa alla chiesa risiede pure nel corpo episcopale, quando questi esercita il supremo magistero col successore di Pietro. E a queste definizioni non può mai mancare l'assenso della chiesa, per l'azione dello stesso Spirito santo che conserva e fa progredire nella unità della fede tutto il gregge di Cristo[44].

Quando sia il romano pontefice sia il corpo dei vescovi con lui definiscono un punto di dottrina, lo fanno secondo la stessa rivelazione, cui tutti devono stare e conformarsi, e che, per via di scrittura o di tradizione, è integralmente trasmessa dalla legittima successione dei vescovi e specialmente dalla cura dello stesso pontefice romano, e viene nella chiesa gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità [45]. Perché la rivelazione sia penetrata esattamente e sia espressa in termini adeguati, il romano pontefice e i vescovi in virtù del loro ufficio e secondo l'importanza della cosa, prestano la loro vigile opera usando i mezzi convenienti [46]; però non ricevono una nuova rivelazione pubblica come appartenente al divino deposito della fede [47].

42. Cfr. conc. Vat. I. Cost. dogm. *Pastor Aeternus*: v. supra, p. 779.
43. Cfr. spiegazione di Gasser nel conc. Vat. I: Msi 52, 1213 AC.
44. Cfr. GASSER, *ibid.*: Msi 1214 A.
45. Cfr. GASSER, *ibid.*: Msi 1215 CD, 1216-1217 A.
46. Cfr. GASSER, *ibid.*: Msi 1213.
47. Cfr. conc. Vat. I, Cost. Dogm. *Pastor Aeternus*, 4: v. supra, p. 778.

Religione_in_Ita

[*La funzione di santificare*]

26. Il vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell'ordine, è « il distributore della grazia del supremo sacerdozio » [48], specialmente nell'eucarestia, che offre egli stesso o fa offrire [49], e della quale la chiesa continuamente vive e cresce. Questa chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime assemblee locali di fedeli, le quali, aderendo ai loro pastori, sono anche esse chiamate chiese del nuovo Testamento [50]. Esse infatti sono, nella loro sede, il popolo nuovo chiamato da Dio, nello Spirito santo e in una totale pienezza (cfr. *I Ts* 1, 5). In esse con la predicazione del vangelo di Cristo vengono radunati i fedeli e si celebra il mistero della cena del Signore, « affinché per mezzo della carne e del sangue del Signore sia strettamente unita tutta la fraternità del corpo » [51]. In ogni comunità che partecipa all'altare, sotto il ministero sacro del vescovo [52], viene offerto il simbolo di quella carità e « unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza » [53]. In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere o che vivono nella dispersione, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la chiesa una santa, cattolica e apostolica [54]. Infatti « la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo altro non fa, se non che ci mutiamo in ciò che prendiamo » [55].

Ogni legittima celebrazione dell'eucarestia è diretta dal vescovo, al quale è affidato l'incarico di presentare il culto della religione cristiana alla divina maestà e di regolarlo secondo i precetti del Signore e le leggi della chiesa, dal suo particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua diocesi.

48. Orazione per la consacrazione episcopale nel rito bizantino: *Euchologion to mega*, Romae, 1873, p. 319.
49. Cfr. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Smyrn.* 8, 1: Funk, I, p. 282.
50. Cfr. *At* 8, 1; 14, 22-23; 20, 17 e *passim*.
51. Orazione mozarabica: PL 96, 759 B.
52. Cfr. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Smyrn.* 8, 1: Funk, I, p. 282.
53. TOMMASO, *Summa Theol.* III, q. 73, a. 3.
54. Cfr. AGOSTINO, *C. Faustum*, 12, 20: PL 42, 265; *Serm.* 57, 7: PL 38, 389, ecc.
55. LEONE MAGNO, *Serm.* 63, 7: PL 54, 357 C.

Religione_in_Ita

In questo modo i vescovi, con la preghiera e il lavoro per il popolo, in varie forme effondono abbondantemente la pienezza della santità di Cristo. Col ministero della parola comunicano ai credenti la virtù di Dio per la loro salvezza (cfr. *Rm* 1, 16), e con i sacramenti, dei quali con la loro autorità organizzano la regolare e fruttuosa distribuzione [56], santificano i fedeli. Essi dirigono il conferimento del battesimo, col quale è concesso partecipare al regale sacerdozio di Cristo. Essi sono i ministri originari della confermazione, i dispensatori degli ordini sacri e quelli che regolano la disciplina penitenziale, e con sollecitudine esortano e istruiscono il loro popolo, affinché esso nella liturgia e specialmente nel santo sacrificio della messa compia la sua parte con fede e devozione. Devono, infine, con l'esempio della loro vita aiutare quelli a cui presiedono, serbando i loro costumi immuni da ogni male e, per quanto possono, con l'aiuto di Dio mutandoli in bene, onde possano, insieme col gregge loro affidato, giungere alla vita eterna [57].

[*La funzione di governare*]

27. I vescovi reggono le chiese particolari a loro affidate, come vicari e delegati di Cristo [58], col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è il più grande si deve fare come il più piccolo, e colui che governa, come colui che serve (cfr. *Lc* 22, 26-27). Questo potere, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è proprio, ordinario e immediato, quantunque il suo esercizio sia in

56. Cfr. Ippolito, *Traditio Apostolica* 2-3: ed. Botte, pp. 26-30.

57. Cfr. il testo dell'esame all'inizio della consacrazione episcopale e l'orazione alla fine della messa della stessa consacrazione, dopo il *Te Deum*.

58. Benedetto XIV, Br. *Romana Ecclesia*, 5 ott. 1752, § 1: *Bullarium Benedicti XIV*, t. IV, Romae, 1758, 21: « Episcopus Christi typum gerit, eiusque munere fungitur » [il vescovo rappresenta Cristo, ed esercita il suo ministero]. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, l. c., p. 211: « Assignatos sibi greges singuli singulos Christi nomine pascunt et regunt » [guidano e reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno].

Religione_in_Ita

definitiva regolato dalla suprema autorità della chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della chiesa o dei fedeli, possa essere circoscritto. In virtù di questo potere i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato.

Ad essi è pienamente affidato l'incarico pastorale ossia l'abituale e quotidiana cura del loro gregge, né devono essere considerati i vicari dei romani pontefici, perché esercitano un potere che è loro proprio e con tutta verità sono detti sovrintendenti dei popoli che governano [59]. Il loro potere quindi non è sminuito dal potere supremo e universale, ma anzi è da esso affermato, corroborato e rivendicato [60], poiché lo Spirito santo conserva invariata la forma di governo da Cristo signore stabilita nella sua chiesa.

Il vescovo, mandato dal padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga innanzi agli occhi l'esempio del buon pastore, che è venuto non per essere servito, ma per servire (cfr. *Mt* 20, 28; *Mc* 10, 45) e dare la sua vita per le pecore (cfr. *Gv* 10, 11). Preso di mezzo agli uomini e soggetto a debolezze, egli può compatire a quelli che sono nell'ignoranza o nell'errore (cfr. *Eb* 5, 1-2). Non rifugga dall'ascoltare i sudditi che cura come veri figli suoi e che esorta a cooperare alacremente con lui. Dovendo render conto a Dio delle loro anime (cfr. *Eb* 13, 17), con la preghiera, la predicazione e ogni opera di carità abbia cura di loro, e anche di quelli che non sono ancora dell'unico gregge, che deve considerare come affidati a sé nel Signore. Poiché egli, come l'apostolo Paolo, è debitore a tutti, sia pronto ad annunziare il vangelo a tutti (cfr. *Rm* 1, 14-15) e a esortare i suoi fedeli all'attività apostolica e missionaria. I fedeli poi devono aderire al vescovo come la chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al

59. Cfr. Leone XIII, Lett. encicl. *Satis cognitum*, 29 giugno 1896: ASS 28 (1895-96), p. 732. Id., Lett. *Officio sanctissimo*, 22 dic. 1887: ASS 20 (1887), p. 264. Pio IX, Lett. apost. ai vescovi della Germania, 12 mar. 1875, e allocuzione concistoriale, 15 mar. 1875: D 3112-3117, soltanto nella nuova ed.

60. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogn. *Pastor Aeternus*, 3: v. supra, pp. 775-776. Cfr. la relazione Zinelli: Msi 52, 1114 D.

Religione_in_Ita

Padre, affinché tutte le cose siano d'accordo nella unità [61], e crescano per la gloria di Dio (cfr. *II Cor* 4, 15).

[*I sacerdoti: relazioni con Cristo, con i vescovi, con il presbiterio e con il popolo cristiano*]

28. Cristo, consacrato e mandato nel mondo dal padre (cfr. *Gv* 10, 36), per mezzo dei suoi apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi [62], i quali hanno legittimamente affidato, secondo diversi gradi, l'ufficio del loro ministero a vari soggetti nella chiesa. Così il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi [63]. I presbiteri, pur non possedendo il vertice del sacerdozio e dipendendo dai vescovi nell'esercizio del loro potere, sono tuttavia a loro uniti nell'onore sacerdotale [64] e in virtù del sacramento dell'ordine [65], a immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote (cfr. *Eb* 5, 1-10; 7, 24; 9, 11-28), sono consacrati per predicare il vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del nuovo testamento [66]. Partecipando, secondo il grado proprio del loro ministero, alla funzione dell'unico mediatore Cristo (cfr. *I Tm* 2, 5), essi annunziano a tutti la divina parola. Ma soprattutto esercitano la loro funzione sacra nel culto o assemblea eucaristica, dove agendo in persona di Cristo [67], e proclamando

61. Ignazio d'Antiochia, *Ad Ephes.* 5, 1: ed. Funk, I, p. 216.

62. Ignazio d'Antiochia, *Ad Ephes.* 6, 1: ed. Funk, I, p. 218.

63. Cfr. conc. Trid., *De sacr. Ordinis*, cap. 2: v. supra, p. 659; can. 6: v. supra, p. 661.

64. Cfr. Innocenzo I, *Epist. ad Decentium*: PL 20, 554 A; Msi 3, 1029: D 98 (215): « Presbyteri, licet secundi sint *sacerdotes*, pontificatus tamen *apicem* non habent » [Infatti i presbiteri, benché occupino il secondo grado nel sacerdozio, non ne hanno la pienezza]. Cipriano, *Epist.* 61, 3: ed. Hartel, p. 696.

65. Cfr. conc. Trid., l. c.: v. supra, pp. 658-662, e in particolare can. 7: v. supra, p. 662. Pio XII, Cost. apost. *Sacramentum ordinis*: D 2301 (3857-61).

66. Cfr. Innocenzo I, l. c.; Gregorio Naz., *Apol.* II, 22: PG 35, 432 B; Pseudo Dionigi, *Eccl. Hier.*, 1, 2: PG 3, 372 D.

67. Cfr. conc. Trid., sess. XXII: v. supra, pp. 643-644. Pio XII, Lett. encicl. *Mediator Dei*, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), p. 553: D 2300 (3850).

Religione_in_Ita

il suo mistero, uniscono i voti dei fedeli al sacrificio del loro capo e nel sacrificio della messa rendono presente e applicano [68], fino alla venuta del Signore (cfr. *I Cor* 11, 26), l'unico sacrificio del nuovo testamento, il sacrificio cioè di Cristo, che una volta per tutte si offre al Padre quale vittima immacolata (cfr. *Eb* 9, 11-28). Essi esercitano al massimo grado il mistero della riconciliazione e del conforto per i fedeli penitenti o ammalati, e portano a Dio Padre le necessità e le preghiere dei fedeli (cfr. *Eb* 5, 1-3). Esercitando, per la loro parte di autorità, l'ufficio di Cristo, pastore e capo [69], raccolgono la famiglia di Dio, come una fraternità animata dallo spirito d'unità [70], e per mezzo di Cristo nello Spirito la portano a Dio Padre. In mezzo al loro gregge lo adorano in spirito e verità (cfr. *Gv* 4, 24). Infine, si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento (cfr. *I Tm* 5, 17), credendo ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che hanno creduto, vivendo ciò che hanno insegnato [71].

I presbiteri, saggi collaboratori dell'ordine episcopale [72] e suoi aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un unico presbiterio [73], sebbene destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità locali di fedeli rendono, per così dire, presente il vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e grande, ne prendono, secondo la loro parte, i suoi incarichi e la sua sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana. Essi, sotto l'autorità del vescovo, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono visibile la chiesa universale e lavorano efficacemente all'edificazione

68. Cfr. conc. Trid., sess. XXII: v. supra, pp. 643-644. Conc. Vat. II, Costit. su la sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 7 e n. 47: v. supra, pp. 787-788 e 801-802.

69. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mediator Dei*, l. c., n. 67.

70. Cfr. Cipriano, *Epist.* 11, 3: PL 4, 242 B; Hartel, II, 2, p. 497.

71. Cfr. *Pontificale romanum*, De ordinatione praesbyterorum, nell'assunzione dell'abito.

72. Cfr. *Pontificale romanum*, De ordinatione praesbyterorum, nel prefazio.

73. Cfr. Ignazio d'Antiochia, *Philad.* 4: ed. Funk, I, p. 266. Cornelio I, in Cipriano, *Epist.* 48, 2: Hartel, III, 2, p. 610.

Religione_in_Ita

di tutto il corpo di Cristo (cfr. *Ef* 4, 12). Sempre intenti al bene dei figli di Dio, cerchino di portare il loro contributo al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi, di tutta la chiesa. E a ragione di questa loro partecipazione nel sacerdozio e nella missione, i presbiteri riconoscano nel vescovo il loro padre e gli obbediscano con rispetto. E il vescovo consideri i sacerdoti suoi cooperatori come figli e amici, come Cristo che chiama i suoi discepoli non servi, ma amici (cfr. *Gv* 15, 15). Per ragione quindi dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e la loro grazia, sono al servizio del bene di tutta la chiesa.

In virtù della comune sacra ordinazione e della missione tutti i presbiteri sono fra loro legati da un'intima fraternità, che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle diverse riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità.

Abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli che hanno spiritualmente generato col battesimo e l'insegnamento (cfr. *I Cor* 4, 15; *I Pt* 1, 23). Divenuti generosamente modelli del gregge (cfr. *I Pt* 5, 3), presiedano alla loro comunità locale e siano al suo servizio, in modo che essa possa degnamente essere chiamata col nome che onora l'unico popolo di Dio e l'onora tutto intero, cioè chiesa di Dio (cfr. *I Cor* 1, 2; *II Cor* 1, 1; e altrove). Si ricordino, nella loro quotidiana condotta e sollecitudine di presentare ai fedeli e agli infedeli, ai cattolici e ai non cattolici, l'immagine di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, di dover rendere a tutti la testimonianza della verità e della vita e, come buoni pastori, di ricercare anche quelli (cfr. *Lc* 15, 4-7) che, sebbene battezzati nella chiesa cattolica, hanno abbandonato la pratica dei sacramenti, o persino la fede.

Siccome oggi l'umanità va sempre più organizzandosi in unità civile, economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, consociando il loro zelo e il loro lavoro sotto la guida dei vescovi e del sommo pontefice, sopprimano ogni causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto alla unità della famiglia di Dio.

Religione_in_Ita

[*I diaconi*]

29. In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio, ma per il servizio » [74]. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nel servizio (diaconia) della liturgia, della parola e della carità sono al servizio del popolo di Dio, in comunione col vescovo e il suo presbiterio. Appartiene al diacono, conforme gli sarà stato assegnato dalla competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucarestia, in nome della chiesa assistere e benedire il matrimonio, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito del funerale e della sepoltura. Dediti alle opere di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito del beato Policarpo: « Siano misericordiosi, attivi, e camminino nella verità del Signore, il quale si è fatto il servo di tutti » [75].

E siccome queste funzioni, sommamente necessarie alla vita della chiesa, nella disciplina oggi vigente della chiesa latina in molte regioni difficilmente possono essere esercitate, il diaconato potrà in futuro essere restaurato come un grado proprio e permanente della gerarchia. Spetterà poi alle diverse competenti assemblee episcopali territoriali decidere, con l'approvazione dello stesso sommo pontefice, se e dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per il bene delle anime. Col consenso del romano pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di più matura età anche viventi nel matrimonio, e così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato.

74. *Constitutiones ecclesiae Aegyptiacae*, III, 2: ed. Funk, *Didascalia*, II, p. 103. *Statuto eccl. ant.* 37-41: Msi 3, 954.

75. Policarpo, *Ad Phil.* 5, 2: ed. Funk, I, p. 300: di Cristo è detto: « omnium diaconus factus » [fatto servo di tutti]. Cfr. *Didaché*, 15, 1: *ibid.*, p. 32. Ignazio d'Antiochia, *Trall.* 2, 3: *ibid.*, p. 242. *Constitutiones Apostolorum*, 8, 28, 4: ed. Funk, *Didascalia*, I, p. 530.

Religione_in_Ita

Capitolo IV

I LAICI

[*I laici nella chiesa*]

30. Il santo concilio, dopo aver illustrate le funzioni della gerarchia, con piacere rivolge il pensiero allo stato di quei fedeli, che si chiamano laici. Sebbene tutto quanto fu detto del popolo di Dio sia ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e al clero, ai laici tuttavia, sia uomini che donne, per la loro condizione e missione, si riferiscono in particolare alcuni punti; le circostanze speciali del nostro tempo domandano che se ne analizzino più accuratamente i fondamenti. I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto contribuiscano i laici al bene di tutta la chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutta la missione della salvezza che la chiesa ha ricevuto nei confronti del mondo, ma che il loro magnifico incarico è di pascere i fedeli e di riconoscere i loro servizi e i loro carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, all'opera comune. Infatti bisogna che tutti « operando conforme alla verità andiamo in ogni modo crescendo nella carità verso colui, che è il capo, Cristo; da lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente collegato, attraverso tutte le giunture che l'azionano secondo l'attività proporzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va edificando nella carità » (*Ef* 4, 15-16).

[*Natura e missione dei laici*]

31. Col nome di laici si intendono qui tutti i fedeli a esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, e, nella loro misura, resi partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano.

Religione_in_Ita

Il carattere secolare è proprio e particolare ai laici. Infatti i membri dell'ordine sacro, sebbene talora possano attendere ad affari secolari, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono ordinati principalmente e propriamente (*ex professo*) al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido e singolare che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l'esercizio della loro funzione propria e sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a rendere visibile Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro vita e col fulgore della fede, della speranza e della carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le realtà temporali, alle quali essi sono strettamente legati, in modo che sempre siano fatte secondo Cristo, e crescano e siano di lode al creatore e al redentore.

[*Dignità dei laici nel popolo di Dio*]

32. La santa chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con una mirabile varietà. « A quel modo, infatti, che in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e nessun membro ha la stessa funzione; così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo, essendo, ciascuno per parte sua, membra gli uni degli altri » (*Rm* 12, 4-5).

Uno solo è quindi il popolo eletto di Dio: « un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo » (*Ef* 4, 5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, una sola la salvezza, una sola la speranza, e una unità senza divisione. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella chiesa per riguardo alla stirpe o alla nazione, alla con-

Religione_in_Ita

dizione sociale o al sesso, poiché « non c'è né giudeo, né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete " uno " in Cristo Gesù » (*Gal* 3, 28 gr.; cfr. *Col* 3, 11).

Se quindi nella chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto una fede per la giustizia di Dio (cfr. *II Pt* 1, 1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli per l'edificazione del corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio include l'unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra loro da un comune necessario rapporto: i pastori della chiesa sull'esempio del Signore siano al servizio gli uni degli altri e degli altri fedeli, e questi alla loro volta prestino volenterosi la loro collaborazione ai pastori e ai dottori. Così nella varietà tutti danno la testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, di servizi e di attività raccoglie in un solo corpo i figli di Dio, dato che « tutte queste cose opera un unico e medesimo Spirito » (*I Cor* 12, 11).

I laici, quindi, come per condiscendenza divina hanno per fratello Cristo, il quale, pur essendo il signore di tutte le cose, è venuto non per essere servito ma per servire (cfr. *Mt* 20, 28); così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero, insegnando e santificando e reggendo con l'autorità di Cristo la famiglia di Dio, la pascono in modo che sia da tutti adempiuto il nuovo precetto della carità. A questo proposito dice molto bene sant'Agostino: « Se mi atterrisce l'essere per voi, mi consola l'essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è il nome di un ufficio, questo di una grazia; quello è il nome di un pericolo, questo della salvezza »[1].

1. AGOSTINO, *Serm.* 340, 1: PL 38, 1483.

Religione_in_Ita

[*L'apostolato dei laici*]

33. I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membra vive a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla bontà del creatore e dalla grazia del redentore, all'incremento della chiesa e alla sua ininterrotta santificazione.

L'apostolato dei laici è la partecipazione alla stessa salvifica missione della chiesa, e a questo apostolato sono tutti deputati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai sacramenti, e specialmente dalla sacra eucarestia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini, che è l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo [2]. Così ogni laico, per ragione degli stessi doni ricevuti, è il testimonio e insieme lo strumento vivo della missione della chiesa stessa « secondo la misura dei doni di Cristo » (*Ef* 4, 7).

Oltre a questo apostolato, che spetta assolutamente a tutti i fedeli, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente coll'apostolato della gerarchia [3], alla maniera di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano l'apostolo Paolo nel vangelo, faticando molto per il Signore (cfr. *Fil* 4, 3; *Rm* 16, 3 segg.). Hanno inoltre l'attitudine a essere assunti dalla gerarchia per esercitare, per un fine spirituale, alcune funzioni ecclesiastiche.

Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi, e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro

2. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*, 15 mag. 1931: AAS 23 (1931), pp. 221 seg. Pio XII, Alloc. *De quelle consolation*, 14 ott. 1951: AAS 43 (1951), pp. 790 seg.

3. Cfr. Pio XII, Alloc. *Six ans se sont écoulés*, 5 ott. 1957: AAS 49 (1957), 927.p.

Religione_in_Ita

forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della chiesa.

[*Funzione sacerdotale e cultuale*]

34. Gesù Cristo, sommo ed eterno sacerdote, volendo anche attraverso i laici continuare la sua testimonianza e il suo servizio, li vivifica col suo Spirito e incessantemente li spinge a ogni opera buona e perfetta.

A essi infatti, che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede anche una parte della sua funzione sacerdotale per esercitare un culto spirituale, affinché sia glorificato Dio e gli uomini siano salvati. Perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti perché lo Spirito produca in essi frutti sempre più copiosi. Tutte infatti le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita se sono sopportate con pazienza, diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo (cfr. *I Pt* 2, 5); e queste cose nella celebrazione dell'eucarestia sono piissimamente offerte al Padre insieme all'oblazione del corpo del Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori, consacrano a Dio il mondo stesso.

[*Funzione profetica e testimonianza*]

35. Cristo, il grande profeta, che con la testimonianza della sua vita e con la virtù della sua parola ha proclamato il regno del Padre, adempie la sua funzione profetica fino alla piena manifestazione della sua gloria, non solo per mezzo della gerarchia, la quale insegna in nome e con il potere di lui, ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni e li provvede del senso della fede e della grazia della parola (cfr. *At* 2, 17-18; *Ap* 19, 10), perché la forza del vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano come i figli della promessa, se forti

Religione_in_Ita

nella fede e nella speranza mettono a profitto il tempo presente (cfr. *Ef* 5, 16; *Col* 4, 5) e nella pazienza aspettano la gloria futura (cfr. *Rm* 8, 25). E questa speranza non la nascondano nell'interno del loro animo, ma con una continua conversione e con la lotta « contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni » (*Ef* 6, 12) la esprimano anche attraverso le strutture della vita secolare.

Come i sacramenti della nuova legge, alimento della vita e dell'apostolato dei fedeli, prefigurano il cielo nuovo e la nuova terra (cfr. *Ap* 21, 1), così i laici sono gli araldi efficaci della fede nelle realtà che speriamo (cfr. *Eb* 11, 1), se senza incertezze uniscono alla professione della fede una vita ispirata dalla fede. Questa evangelizzazione o annunzio di Cristo, fatto con la testimonianza della vita e con la parola, acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia, dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo.

In questa funzione appare di grande valore quello stato di vita, che è santificato da uno speciale sacramento: la vita coniugale e familiare. Ivi si ha l'esercizio e un'eccellente scuola di apostolato dei laici, dove la religione cristiana permea tutta la condotta della vita e ogni giorno più la trasforma. Là i coniugi hanno la propria vocazione, per essere l'uno all'altra e ai figli i testimoni della fede e dell'amore di Cristo. La famiglia cristiana proclama ad alta voce le virtù presenti del regno di Dio e la speranza della vita beata. Così col suo esempio e con la sua testimonianza essa accusa il mondo di peccato e illumina quelli che cercano la verità.

I laici quindi, anche quando sono occupati in cure temporali, possono e devono esercitare una preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo. Se alcuni di loro, in mancanza di sacri ministri o essendo questi impediti in regime di persecuzione, suppliscono alcune funzioni sacre nella misura delle loro facoltà; e se pure molti di loro spendono tutte le loro forze nel lavoro apostolico, bisogna tuttavia che tutti cooperino alla dilatazione e all'incremento del regno di Cristo nel mondo. Perciò i laici si applichino con diligenza all'approfondimento della verità rivelata e impetrino insistentemente da Dio il dono della sapienza.

Religione_in_Ita

[*Funzione regale*]

36. Cristo, che si è fatto obbediente fino alla morte e perciò è stato esaltato dal Padre (cfr. *Fil* 2, 8-9), è entrato nella gloria del suo regno; a lui sono sottomesse tutte le cose, fino a che egli sottometta al Padre se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti (cfr. *I Cor* 15, 27-28). Questo potere egli l'ha comunicato ai discepoli, perché anch'essi siano costituiti nella libertà regale e con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato (cfr. *Rm* 6, 12), anzi servendo a Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza conducano i loro fratelli al re, servire al quale è regnare. Il Signore infatti desidera dilatare anche per mezzo dei fedeli laici il suo regno, regno « di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, d'amore e di pace » [4]; e in questo regno anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio (cfr. *Rm* 8, 21). Certamente una grande promessa e un grande comandamento è dato ai discepoli: « Infatti tutto è vostro, voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio » (*I Cor* 3, 23).

I fedeli perciò devono riconoscere la natura intima di tutta la creazione, il suo valore e la sua ordinazione alla lode di Dio, e aiutarsi a vicenda a una vita più santa anche con le opere secolari, così che il mondo sia imbevuto dello spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace. Nel compiere nella sua universalità questo dovere i laici hanno il posto di primo piano. Con la loro competenza quindi nelle profane discipline e con la loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di Cristo, portino efficacemente l'opera loro, perché i beni creati, secondo l'ordine del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal lavoro umano, dalla tecnica e dalla cultura per l'utilità di tutti assolutamente gli uomini, e siano tra loro più giustamente distribuiti e, nella loro misura,

4. *Missale romanum*, dal prefazio della festa di Cristo re.

Religione_in_Ita

contribuiscano al progresso universale nella libertà umana e cristiana. Così Cristo per mezzo dei membri della chiesa illuminerà sempre di più con la sua luce salvifica l'intera società umana.

Inoltre i laici, anche mettendo in comune la loro forza, risanino le istituzioni e le condizioni di vita del mondo, se ve ne sono che spingono i costumi al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e i lavori dell'uomo. In questo modo il campo del mondo sarà meglio preparato per il seme della parola divina, e insieme più aperte saranno le porte della chiesa, per le quali l'annunzio della pace entri nel mondo.

A causa dell'economia stessa della salvezza imparino i fedeli a distinguere accuratamente fra i diritti e i doveri, che loro incombono in quanto sono aggregati alla chiesa, e quelli che loro competono in quanto membri della società umana. Cerchino di metterli in armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche in materia temporale, può essere sottratta al dominio di Dio. Nell'epoca nostra è sommamente necessario che questa distinzione e nello stesso tempo questa armonia risplendano nel modo più chiaro possibile nella maniera di agire dei fedeli, affinché la missione della chiesa possa pienamente rispondere alle particolari condizioni del mondo moderno. Come infatti si deve riconoscere che la città terrena, a ragione dedita alle cure secolari, è retta da propri princìpi, così a ragione è rigettata la funesta dottrina, che pretende di costruire la società senza tenere alcun conto della religione, e impugna e sopprime la libertà religiosa dei cittadini [5].

5. Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Immortale Dei*, 1° nov. 1885: ASS 18 (1885), pp. 166 segg. ID., Lett. encicl. *Sapientiae christianae*, 10 genn. 1890: ASS 22 (1889-1890), pp. 397 segg. PIO XII, Alloc. *Alla vostra filiale*, 23 mar. 1958: AAS 50 (1958), p. 220: « la legittima sana laicità dello stato ».

Religione_in_Ita

[*Relazioni con la gerarchia*]

37. I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti [6]; ai pastori quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri, con quella libertà e fiducia, che si addice a figli di Dio e a fratelli in Cristo. Nella misura della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, anzi anche il dovere di far conoscere il loro parere su ciò che riguarda il bene della chiesa [7]. Se occorra, si faccia questo attraverso le istituzioni stabilite a questo scopo dalla chiesa, e sempre con verità, fortezza e prudenza, con rispetto e carità verso coloro che per ragione delle loro funzioni sacre rappresentano Cristo.

I laici, come tutti i fedeli, con cristiana obbedienza prontamente accettino ciò che i pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono come maestri e capi nella chiesa, seguendo in ciò l'esempio di Cristo, il quale con la sua obbedienza fino alla morte ha aperto a tutti gli uomini la via beata della libertà dei figli di Dio. Né tralascino di raccomandare a Dio nelle loro preghiere i loro superiori, che vegliano su di essi come dovendo rendere conto delle nostre anime, perché lo facciano con gioia e non gemendo (cfr. *Eb* 13, 17).

D'altra parte i sacri pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli incarichi per il servizio della chiesa e lascino loro libertà e campo di agire, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di propria iniziativa. Considerino attentamente in Cristo e con paterno affetto le iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici [8]. Con rispetto poi

6. Cfr. *CIC*, can. 682.

7. Cfr. Pio XII, Alloc. *De quelle consolation*, l. c., p. 789: « Dans les batailles décisives, c'est parfois du front que partent les plus heureuses initiatives... » [nelle battaglie decisive è talvolta dal fronte che partono le iniziative più fortunate]. Id., Alloc. *L'importance de la presse catholique*, 17 febbr. 1950: AAS 42 (1950), p. 256.

8. Cfr. *I Ts* 5, 19 e *I Gv* 4, 1.

Religione_in_Ita

i pastori riconosceranno quella giusta libertà, che a tutti compete nella città terrestre.

Da questi familiari rapporti tra laici e pastori si devono attendere molti vantaggi per la chiesa: in questo modo infatti è fortificato nei laici il senso della loro responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente vengono associate all'opera dei pastori. E questi, aiutati dall'esperienza dei laici, possono giudicare con più chiarezza e più giustamente sia in materia spirituale che temporale; così che tutta la chiesa, sostenuta da tutti i suoi membri, possa compiere con maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo.

[*I laici, anima del mondo*]

38. Ogni laico deve essere davanti al mondo il testimone della resurrezione e della vita del Signore Gesù e il segno del Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono alimentare il mondo con i frutti spirituali (cfr. *Gal* 5, 22) e in esso diffondere lo spirito, da cui sono animati i poveri, i miti e i pacifici, che il Signore nel vangelo proclamò beati (cfr. *Mt* 5, 3-9). In una parola: « ciò che l'anima è nel corpo, questo siano nel mondo i cristiani » [9].

Capitolo V

Universale vocazione alla santità nella chiesa

[*La santità nella chiesa*]

39. Noi crediamo che la chiesa, il cui mistero è esposto dal sacro concilio, è indefettibilmente santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito è proclamato « il solo santo » [1], ha amato la chiesa come sua sposa e ha dato se stesso per essa, al fine di santificarla (cfr. *Ef* 5, 25-26),

9. *Epist. ad Diognetum*, 6: ed. Funk, I, p. 400. Cfr. Giovanni Crisostomo, *In Mt.*, Hom. 46 (47), 2: PG 58, 478, sul fermento nella massa.

1. *Missale romanum*, Gloria in excelsis. Cfr. *Lc* 1, 35; *Mc* 1, 24; *Lc* 4, 34; *Gv* 6, 69 (ho hagios tou Theou); *At* 3, 14; 4, 27 e 30; *Eb* 7, 26; *I Gv* 2, 20; *Ap* 3, 7.

Religione_in_Ita

e l'ha unita a sé come suo corpo e l'ha riempita col dono dello Spirito santo, per la gloria di Dio. Perciò tutti nella chiesa, sia che appartengano alla gerarchia sia che da essa siano diretti, sono chiamati alla santità, secondo il detto dell'apostolo: « La volontà di Dio è questa, che vi santificate » (*1 Ts* 4, 3; cfr. *Ef* 1, 4). Questa santità della chiesa costantemente si manifesta e si deve manifestare nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli; si esprime in varie forme presso i singoli, i quali, nella vita che è loro propria, giungono alla perfezione della carità edificando gli altri; in un modo tutto suo proprio si manifesta nella pratica dei consigli che si sogliono chiamare evangelici. Questa pratica dei consigli, abbracciata da molti cristiani per impulso dello Spirito santo, sia privatamente che in una condizione o in uno stato sanzionato dalla chiesa, porta e deve portare nel mondo una testimonianza e un esempio splendidi della sua santità.

[*Vocazione universale alla santità*]

40. Il signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e ai singoli suoi discepoli di qualsiasi condizione ha predicato la santità della vita, di cui egli stesso è l'autore e il perfezionatore: « Siate dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste » (*Mt* 5, 48) [2]. Ha mandato infatti a tutti lo Spirito santo, che li muovesse dall'interno ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze (cfr. *Mc* 12, 30), e ad amarsi a vicenda come Cristo ha amato loro (cfr. *Gv* 13, 34; 15, 12). I seguaci di Cristo, chiamati da Dio non secondo le loro opere, ma secondo il disegno della sua grazia e giustificati in Gesù signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere nella loro vita e perfezionare la santità che

2. Cfr. ORIGENE, *Comm. Rom.* 7, 7: PG 14, 1122 B. PSEUDO-MACARIO, *De oratione*, 11: PG 34, 861 AB. TOMMASO, *Summa Theol.* II-II, q. 184, a. 3.

Religione_in_Ita

hanno ricevuta. Li ammonisce l'apostolo che vivano « come si conviene ai santi » (*Ef* 5, 3), e si rivestano, « come si conviene a eletti di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di pazienza » (*Col* 3, 12), e abbiano i frutti dello Spirito per la santità (cfr. *Gal* 5, 22; *Rm* 6, 22). E poiché tutti commettiamo falli in molte cose (cfr. *Gc* 3, 2), abbiamo continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno pregare: « E rimetti a noi i nostri debiti » (*Mt* 6, 12) [3].

È chiaro dunque a tutti che tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità [4]: da questa santità è promosso, anche nella società terrena, un tenore di vita più umano. Per raggiungere questa perfezione, i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura del dono di Cristo, affinché, seguendo il suo esempio e fattisi conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del padre, con tutto il loro animo si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà apportando frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato, nella storia della chiesa, dalla vita di tanti santi.

[*Multiforme esercizio dell'unica santità*]

41. Nei vari generi di vita e nelle varie professioni un'unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adorando in spirito e verità Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e carico della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e le proprie funzioni deve senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità.

3. Cfr. AGOSTINO, *Retract.*, II, 18: PL 32, 637 seg. PIO XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, 29 giu. 1943: AAS 35 (1943), p. 225.

4. Cfr. PIO XI, Lett. encicl. *Rerum omnium*, 26 gen. 1923: AAS 15 (1923), pp. 50 e 59-60. Lett. encicl. *Casti Connubii*, 31 dic. 1930: AAS 22 (1930), p. 548. PIO XII, Cost. apost. *Provida Mater*, 2 febbr. 1947: AAS 39 (1947), p. 117. Alloc. *Annus sacer*, 8 dic. 1950: AAS 43 (1951), pp. 27-28. Alloc. *Nel darvi*, 1° luglio 1956: AAS 48 (1956), pp. 574 seg.

Religione_in_Ita

In primo luogo i pastori del gregge di Cristo devono, a immagine del sommo ed eterno sacerdote, pastore e vescovo delle anime nostre, compiere con santità e slancio, con umiltà e fortezza il proprio ministero, il quale, così adempiuto, sarà anche per loro un eccellente mezzo di santificazione. Eletti alla pienezza del sacerdozio, è loro data la grazia sacramentale affinché, pregando, sacrificando, e predicando, con ogni forma della cura e del servizio episcopale esercitino l'ufficio perfetto della carità pastorale [5], non temano di dare la propria vita per le pecore e, fattisi il modello del gregge (cfr. *I Pt* 5, 3), spingano anche col proprio esempio la chiesa a una santità ogni giorno più grande.

I presbiteri, a somiglianza dell'ordine dei vescovi, dei quali formano la corona spirituale [6], partecipando alla grazia del loro incarico per mezzo di Cristo, eterno e unico mediatore, mediante il quotidiano esercizio del proprio ufficio crescano nell'amore di Dio e del prossimo, conservino il vincolo della comunione sacerdotale, abbondino in ogni bene spirituale e diano a tutti la viva testimonianza di Dio [7], emuli di quei sacerdoti che, nel corso dei secoli, in un servizio spesso umile e nascosto hanno lasciato uno splendido esempio di santità. La loro lode risuona nella chiesa di Dio. Pregando e offrendo il sacrificio, in virtù del loro ministero, per il loro popolo e per tutto il popolo di Dio, riconoscendo ciò che fanno e imitando ciò che amministrano [8], anziché essere ostacolati dalle cure apostoliche, dai pericoli e dalle tribolazioni, ascendano piuttosto per mezzo di esse a una maggiore santità, nutrendo e dando slancio con l'abbondanza della contemplazione alla propria attività, per il conforto di tutta la chiesa di Dio. Tutti i sacerdoti, e specialmente quelli che per lo speciale titolo della loro ordinazione sono

5. Cfr. Tommaso, *Summa Theol.* II-II, q. 184, q. 5 e 6. *De perf. vitae spir.*, c. 18. Origene, *In Is.*, hom 6, 1: PG 13, 239.

6. Cfr. Ignazio d'Antiochia, *Magn.* 13, 1: ed. Funk, I, p. 241.

7. Cfr. Pio X, Esort. *Haerent animo*, 4 ag. 1908: ASS 41 (1908), pp. 560 seg. *CIC*, can. 124; Pio XI, Lett. encicl. *Ad catholici sacerdotii*, 20 dic. 1935: AAS 28 (1936), p. 22.

8. Cfr. *Pontificale romanum*, De ordinatione praesbyterorum, nell'esortazione iniziale.

Religione_in_Ita

detti sacerdoti diocesani, ricordino quanto contribuiscano alla loro santificazione la fedele unione e la generosa cooperazione col proprio vescovo.

Della missione e della grazia del supremo sacerdozio partecipano in una maniera particolare anche i ministri di ordine inferiore, e prima di tutto i diaconi, i quali, essendo al servizio dei misteri di Dio e della chiesa [9], devono mantenersi puri da ogni vizio e piacere a Dio e studiarsi di fare ogni genere di opere buone davanti agli uomini (cfr. *I Tm* 3, 8-10 e 12-13). I chierici che, chiamati dal Signore e segregati per essere la sua parte, sotto la vigilanza dei pastori si preparano alle funzioni dei ministri, sono tenuti a conformare le loro menti e i loro cuori a una così eccelsa elezione: assidui nell'orazione, ferventi nella carità, intenti a quanto è vero, giusto ed è di buona reputazione, tutto operando per la gloria e l'onore di Dio. A questi si aggiungono quei laici eletti da Dio, i quali sono chiamati dal vescovo perché si diano più completamente alle opere apostoliche, e che nel campo del Signore lavorano con molto frutto [10].

I coniugi e i genitori cristiani, seguendo la loro propria via, devono con un amore fedele sostenersi a vicenda nella grazia per tutta la vita e istruire nella dottrina cristiana e nelle virtù evangeliche la prole, che hanno con amore ricevuto da Dio. Così infatti offrono a tutti l'esempio di un amore instancabile e generoso, edificano una fraternità di carità e diventano i testimoni e i cooperatori della fecondità della madre chiesa, in segno e in partecipazione di quell'amore, col quale Cristo ha amato la sua sposa e si è dato per lei [11]. Un simile esempio è offerto in altro modo dalle persone vedove e da quelle non sposate, le quali pure possono contribuire non poco alla santità e alla operosità della chiesa. Quelli poi che sono dediti alle fatiche, spesso dure, devono

9. Cfr. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Trall.* 2, 3: ed. Funk, I, p. 244.

10. Cfr. PIO XII, Alloc. *Sous la maternelle protection*, 9 dic. 1957: AAS 50 (1958), p. 36.

11. Cfr. PIO XI, Lett. encicl. *Casti Connubii*, 31 dic. 1930: AAS 22 (1930), pp. 548 seg. GIOVANNI CRISOSTOMO, *In Ephes.*, hom. 20, 2: PG 62, 136 segg.

Religione_in_Ita

con le opere umane perfezionare se stessi, aiutare i concittadini e far progredire tutta la società e la creazione verso uno stato migliore, ma anche, con una carità operosa, lieti nella speranza e portando gli uni i pesi degli altri, imitare Cristo, le cui mani si esercitarono in lavori di carpentiere e che sempre opera col Padre alla salvezza di tutti, e infine con lo stesso loro quotidiano lavoro ascendere a una più alta santità anche sotto la forma apostolica.

E sappiano che sono pure uniti in modo speciale a Cristo, che soffre per la salvezza del mondo, quelli che sono oppressi dalla povertà, dalla debolezza, dalla malattia e dalle varie tribolazioni, o soffrono persecuzioni per la giustizia: il Signore nel vangelo li ha proclamati beati, e il « Dio... di ogni grazia, che ci ha chiamati all'eterna sua gloria in Cristo Gesù, dopo un po' di patire, li condurrà egli stesso a perfezione e li renderà stabili e sicuri » (*I Pt* 5, 10).

Tutti i fedeli quindi nelle loro condizioni di vita, nei loro lavori o circostanze, e per mezzo di tutte queste cose, saranno ogni giorno più santificati se tutto prendono con fede dalla mano del Padre celeste, e cooperano con la volontà divina, manifestando a tutti, nello stesso servizio temporale, la carità con la quale Dio ha amato il mondo.

[*Vie e mezzi della santità*]

42. « Dio è amore e chi sta fermo nell'amore, sta in Dio e Dio in lui » (*I Gv* 4, 16). Ora Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo, che ci fu dato (cfr. *Rm* 5, 5); perciò il dono primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Dio. Ma perché la carità come un buon seme cresca nell'anima e vi fruttifichi, ogni fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e, coll'aiuto della sua grazia, compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai sacramenti, soprattutto all'eucarestia e alla santa liturgia; applicarsi costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, al servizio attivo dei fratelli e all'esercizio di ogni virtù. La carità, infatti, vincolo della

Religione_in_Ita

perfezione e compimento della legge (cfr. *Col* 3, 14; *Rm* 13, 10), dirige tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine [12]. Perciò il vero discepolo di Cristo si caratterizza dalla carità sia verso Dio che verso il prossimo.

Avendo Gesù, Figlio di Dio, manifestato la sua carità dando per noi la sua vita, nessuno ha più grande amore di colui che dà la sua vita per lui e per i suoi fratelli (cfr. *I Gv* 3, 16; *Gv* 15, 13). Già fino dai primi tempi, quindi, alcuni cristiani sono stati chiamati, e lo saranno sempre, a rendere questa massima testimonianza d'amore davanti a tutti, e specialmente davanti ai persecutori. Perciò il martirio, col quale il discepolo è reso simile al maestro che liberamente accetta la morte per la salvezza del mondo, e a lui si conforma nella effusione del sangue, è stimato dalla chiesa come il dono eccezionale e la suprema prova della carità. Che se a pochi il martirio è concesso, devono però tutti essere pronti a confessare Cristo davanti agli uomini, e a seguirlo sulla via della croce attraverso le persecuzioni, che non mancano mai alla chiesa.

La santità della chiesa è ancora in modo speciale favorita dai molteplici consigli di cui il Signore nel vangelo propone l'osservanza ai suoi discepoli [13]. Tra essi eccelle questo prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. *Mt* 19, 11; *I Cor* 7, 7), di votarsi solo a Dio più facilmente e con un cuore senza divisioni (cfr. *I Cor* 7, 32-34) nella verginità e nel celibato [14]. Questa perfetta continenza per il regno dei cieli è sempre stata tenuta in singolare onore dalla chiesa, come un segno e uno stimolo della carità e come una speciale sorgente di spirituale fecondità nel mondo.

12. Cfr. AGOSTINO, *Enchir.* 121, 32: PL 40, 288. TOMMASO, *Summa Theol.* II-II, q. 184, a. 1. PIO XII, Esort. apost. *Menti nostrae*, 23 sett. 1950: AAS 42 (1950), p. 660.

13. Sui consigli in genere cfr. ORIGENE, *Comm. Rom.* X, 14: PG 14, 1275 B. AGOSTINO, *De s. Virginitate*, 15, 15: PL 40, 403. TOMMASO, *Summa Theol.* I-II, q. 100, a. 2 C (in fine); II-II, q. 44, a. 4, ad 3.

14. Sull'eccellenza della sacra verginità, cfr. TERTULLIANO, *Exhort. Cast.* 10: PL 2, 925 C. CIPRIANO, *Hab. Virg.* 3 e 22: PL 4, 443 B e 461 A seg. ATANASIO (?), *De Virg.*: PG 28, 252 ss. GIOVANNI CRISOSTOMO, *De virg.*: PG 48, 533 segg.

Religione_in_Ita

La chiesa ripensa anche al monito dell'apostolo, il quale incitando i fedeli alla carità, li esorta ad avere in sé i sentimenti, che erano in Cristo Gesù, il quale « spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo... facendosi obbediente fino alla morte » (*Fil* 2, 7-8), e per noi « da ricco che egli era si fece povero » (*II Cor* 8, 9). Pur dovendo sempre i discepoli manifestare l'imitazione e la testimonianza di questa carità e umiltà di Cristo, si rallegra la madre chiesa di trovare nel suo seno molti uomini e donne, che seguono più da vicino questo annientamento del salvatore e più chiaramente lo mostrano, abbracciando la povertà nella libertà dei figli di Dio e rinunciando alla propria volontà: essi cioè, in ciò che riguarda la perfezione, si sottomettono a un uomo per Dio al di là della stretta misura del precetto, al fine di conformarsi più pienamente a Cristo obbediente [15].

Tutti i fedeli quindi sono invitati e tenuti a tendere alla santità e alla perfezione del proprio stato. Perciò tutti si sforzino di rettamente dirigere i propri affetti, affinché dall'uso delle cose di questo mondo e dall'attaccamento alle ricchezze, contrario allo spirito della povertà evangelica, non siano impediti di tendere alla carità perfetta; ammonisce infatti l'apostolo: « Quelli che si servono di questo mondo non vi si adagino: poiché passa la figura di questo mondo » (cfr. *I Cor* 7, 31 gr.) [16].

Capitolo VI

I RELIGIOSI

[*I consigli evangelici nella chiesa*]

43. I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, fondati sulle parole e sugli

15. Sulla povertà spirituale cfr. *Mt* 5, 3 e 19, 21; *Mc* 10, 21; *Lc* 18, 22; sull'obbedienza è riferito l'esempio di Cristo: *Gv* 4, 34 e 6, 38; *Fil* 2, 8-10; *Eb* 10, 5-7. I padri e i fondatori di ordini ne parlano con abbondanza.

16. Sull'effettiva pratica dei consigli che non è imposta a tutti, cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, *In Mt*, Lom. 7, 7: PG 57, 81 seg. AMBROGIO, *De Viduis*, 4, 23: PL 16, 241 seg.

Religione_in_Ita

esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai padri, dai dottori e dai pastori della chiesa, sono un dono divino, che la chiesa ha ricevuto dal suo Signore e che con la sua grazia sempre conserva. Ora l'autorità della chiesa, sotto la guida dello Spirito santo, si è data cura di interpretarli, di regolarne la pratica e anche di stabilire, e partire da essi, forme stabili di vita. Avvenne quindi che, come in un albero piantato da Dio e in un modo mirabile e molteplice ramificatosi nel campo del Signore, sono cresciute varie forme di vita solitaria o comune e varie famiglie, che si sviluppano sia per il profitto dei loro membri, che per il bene di tutto il corpo di Cristo [1]. Quelle famiglie infatti forniscono ai loro membri gli aiuti di una maggiore stabilità nel modo di vivere, di una dottrina approvata per il conseguimento della perfezione, della comunione fraterna nella milizia di Cristo, di una libertà fortificata dall'obbedienza, così che possano adempiere con sicurezza e custodire con fedeltà la loro professione religiosa, e progredire gioiosi di spirito nella via della carità [2].

Un simile stato, se si tien conto della divina e gerarchica costituzione della chiesa, non è intermedio tra la condizione dei chierici e quella dei laici, ma ad entrambe le parti alcuni fedeli sono chiamati da Dio a godere di questo speciale dono nella vita della chiesa e ad aiutare, ciascuno a suo modo, la missione salvifica di essa [3].

[*Natura e importanza dello stato religioso*]

44. Con i voti o con altri sacri legami, secondo il loro modo proprio assimilati ai voti, con i quali il fedele si obbliga all'osservanza dei tre predetti consigli evangelici, egli si dona

1. Cfr. Rosweydus, *Vitae Patrum*, Antwerpiae, 1628. *Apophtegmata Patrum*: PG 65. Palladio, *Historia Lausiaca*: PG 34, 995 segg.: ed. Butler, Cambridge, 1898 (1904). Pio XI, Cost. apost. *Umbratilem*, 8 lug. 1924: AAS 16 (1924), pp. 386-387. Pio XII, Alloc. *Nous sommes heureux*, 11 apr. 1958: AAS 50 (1958), p. 283.

2. Cfr. Paolo VI, Alloc. *Magno gaudio*, 23 mag. 1964: AAS 56 (1964), p. 566.

3. Cfr. *CIC*, cann. 487 e 488, 4°. Pio XII, Alloc. *Annus sacer*, 8 dic. 1950: AAS 43 (1951), pp. 27 seg. Pio XII, Cost. apost. *Provida Mater*, 2 febb. 1947: AAS 39 (1947), pp. 120 segg.

Religione_in_Ita

totalmente a Dio sommamente amato, così da essere con nuovo e speciale titolo destinato al servizio e all'onore di Dio. Col battesimo è morto al peccato e consacrato a Dio; ma per poter raccogliere un frutto più copioso della grazia battesimale, con la professione dei consigli evangelici nella chiesa intende liberarsi dagli impedimenti, che potrebbero ritardarlo nel fervore della carità e nella perfezione del culto divino, e si consacra più intimamente al servizio di Dio [4]. Questa consacrazione sarà tanto più perfetta, quanto più solidi e stabili sono i vincoli, con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla chiesa sua sposa.

Ma poiché i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono [5], uniscono in modo speciale i loro seguaci alla chiesa e al suo mistero, la loro vita spirituale deve pure essere consacrata al bene di tutta la chiesa. Di qui ne deriva il dovere di lavorare, secondo le loro forze e il genere della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'opera attiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra. E per questo anche la chiesa difende e sostiene il carattere proprio dei vari istituti religiosi.

La professione dei consigli evangelici appare dunque come un segno, che può e deve attirare efficacemente tutti i membri della chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana. Poiché infatti il popolo di Dio non ha qui città permanente, ma va in cerca della futura, lo stato religioso, che rende più liberi i suoi seguaci dalle cure terrene rende visibile per tutti i credenti la presenza, già in questo mondo, dei beni celesti, meglio testimonia la vita nuova ed eterna, acquistata dalla redenzione di Cristo, e meglio preannunzia la futura risurrezione e la gloria del regno celeste. Parimenti lo stato religioso più fedelmente imita e continuamente rappresenta nella chiesa la forma di vita, che il Figlio di Dio prese quando venne nel mondo per fare

4. Cfr. PAOLO VI, l. c., p. 567.

5. Cfr. TOMMASO, *Summa Theol.* II-II, q. 184, a. 3 e q. 188, a. 2. BONAVENTURA, Opusc. XI, *Apologia pauperum*, c. 3, 3: ed. Opera, Quaracchi, t. 8, 1898, p. 245 *a*.

Religione_in_Ita

la volontà del Padre e che propose ai discepoli che lo seguivano. Infine, in un modo speciale manifesta l'elevazione del regno di Dio sopra tutte le cose terrestri e le sue esigenze supreme; dimostra pure a tutti gli uomini la preminente grandezza della virtù di Cristo regnante e la infinita potenza dello Spirito santo, mirabilmente operante nella chiesa.

Lo stato dunque, che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non appartenendo alla struttura gerarchica della chiesa, interessa tuttavia indiscutibilmente alla sua vita e alla sua santità.

[*Autorità della chiesa e stato religioso*]

45. Essendo il compito della gerarchia ecclesiastica pascere il popolo di Dio e condurlo a pascoli ubertosi (cfr. *Ez* 34, 14), spetta ad essa di regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei consigli evangelici, dai quali la perfezione della carità verso Dio e verso il prossimo è in modo singolare aiutata [6]. Essa inoltre, docilmente seguendo gli impulsi dello Spirito santo, accoglie le regole proposte da eminenti uomini e donne e quando sono state ulteriormente ordinate, le approva autorevolmente. Con la sua volontà vigile e protettrice essa viene pure in aiuto agli istituti, dovunque eretti per l'edificazione del corpo di Cristo, perché abbiano in ogni modo a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori.

Perché poi sia meglio provveduto alle necessità dell'intero gregge del Signore, ogni istituto di perfezione e i singoli membri possono dal romano pontefice, per il suo primato su tutta la chiesa, in vista della comune utilità, essere esentati dalla giurisdizione degli ordinari del luogo ed essere sottoposti a lui solo [7]. Similmente possono essere lasciati o affidati alle rispettive autorità patriarcali. Gli stessi membri nel

6. Cfr. conc. Vat. I, Schema *De Ecclesia Christi*, cap. XV e n. 48: Msi 51, 549 seg. e 619 seg. LEONE XIII, Lett. *Au milieu des consolations*, 23 dic. 1900: ASS 33 (1900-1901), p. 361. PIO XII, Cost. apost. *Provida Mater*, l. c., pp. 114 seg.

7. Cfr. LEONE XIII, Cost. *Romanos Pontifices*, 8 mag. 1881: ASS 13 (1880-1881), p. 483. PIO XII, Alloc. *Annus sacer*, 8 dic. 1950: AAS 43 (1951) pp. 28 seg.

Religione_in_Ita

compiere secondo il loro speciale genere di vita, il loro compito verso la chiesa, devono, conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai vescovi, a causa della loro autorità pastorale nelle chiese particolari e per l'unità e la concordia necessarie nel lavoro apostolico [8].

La chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità di uno stato canonico, ma anche con la sua azione liturgica la presenta come stato consacrato a Dio. La stessa chiesa infatti, con l'autorità affidatale da Dio, riceve i voti di quelli che fanno la professione, per loro impetra da Dio con la sua preghiera pubblica i soccorsi della sua grazia, li raccomanda a Dio e impartisce loro la benedizione spirituale, associando la loro oblazione al sacrificio eucaristico.

[*Grandezza della consacrazione religiosa*]

46. I religiosi pongano ogni cura, affinché per loro mezzo la chiesa ogni giorno meglio presenti Cristo ai fedeli e agli infedeli, o mentre egli contempla sul monte, o annunzia il regno di Dio alle turbe, o risana i malati e i feriti e converte a miglior vita i peccatori, o benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla volontà del Padre che lo ha mandato [9].

Tutti infine abbiano ben chiaro che la professione dei consigli evangelici, quantunque comporti la rinunzia di beni certamente molto apprezzabili, non si oppone al vero sviluppo della persona umana, ma per la sua stessa natura gli è di grandissimo giovamento. Infatti i consigli, abbracciati volontariamente secondo la personale vocazione di ognuno, aiutano non poco alla purificazione del cuore e alla libertà spirituale, tengono continuamente acceso il fervore della carità e, come è comprovato dall'esempio di tanti santi fondatori, hanno soprattutto la forza di maggiormente

8. Cfr. Pio XII, Alloc. *Annus sacer*, l. c., p. 28. Id., Cost. apost. *Sedes Sapientiae*, 31 mag. 1956: AAS 48 (1956), p. 355. Paolo VI, Alloc. *Magno gaudio*, 23 mag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 570-571.

9. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, 29 giu. 1943: AAS 35 (1943), pp. 214 seg.

Religione_in_Ita

conformare il cristiano al genere di vita verginale e povera, che Cristo Signore si scelse per sé e che la vergine Madre sua abbracciò. Né pensi alcuno che i religiosi con la loro consacrazione diventino o estranei agli uomini o inutili nella città eterna. Poiché, anche se talora non sono direttamente presenti ai loro contemporanei, li tengono tuttavia presenti in modo più profondo nel cuore di Cristo e con essi collaborano spiritualmente, affinché la costruzione della città terrena sia sempre fondata nel Signore e a lui diretta, né avvenga che lavorino invano quelli che la stanno costruendo [10].

Perciò il sacro concilio conferma e loda gli uomini e le donne, i fratelli e le sorelle, i quali nei monasteri, o nelle scuole e negli ospedali, o nelle missioni, con perseverante e umile fedeltà alla predetta consacrazione, onorano la sposa di Cristo e a tutti gli uomini prestano generosi e diversissimi servizi.

[*Esortazione alla perseveranza*]

47. Ognuno poi, che è chiamato alla professione dei consigli, ponga ogni cura nel perseverare e maggiormente eccellere nella vocazione a cui Dio l'ha chiamato, per la più grande santità della chiesa e per la maggior gloria della Trinità una e indivisa, la quale in Cristo e per mezzo di Cristo è la fonte e l'origine di ogni santità.

Capitolo VII

Indole escatologica della chiesa pellegrinante e sua unione con la chiesa celeste

[*Indole escatologica della nostra vocazione*]

48. La chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale per mezzo della grazia di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria

10. Cfr. Pio XII, Alloc. *Annus sacer*, l. c., p. 30. Alloc. *Sur la maternelle protection*, 9 dic. 1957: AAS 50 (1958), pp. 39 seg.

Religione_in_Ita

del cielo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose (*At* 3, 21), e quando col genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo (cfr. *Ef* 1, 10; *Col* 1, 20; *II Pt* 3, 10-13).

Cristo, quando fu elevato in alto da terra, attirò tutti a sé (cfr. *Gv* 12, 32 gr.); risorgendo dai morti (cfr. *Rm* 6, 9) immise negli apostoli il suo Spirito vivificante, per mezzo del quale costituì il suo corpo, che è la chiesa, come un sacramento universale di salvezza; sedendo alla destra del Padre opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla chiesa e attraverso di essa unirli più strettamente a sé, e col nutrimento del proprio corpo e del proprio sangue, renderli partecipi della vita gloriosa. Quindi la promessa restaurazione che aspettiamo è già incominciata in Cristo, è portata innanzi nella missione dello Spirito santo e per mezzo di lui continua nella chiesa, nella quale siamo dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, mentre portiamo a termine, con la speranza dei beni futuri, l'opera a noi affidata nel mondo dal Padre e diamo compimento alla nostra salvezza (cfr. *Fil* 2, 12).

Già dunque è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi (cfr. *I Cor* 10, 11) e la rinnovazione del mondo è stata irrevocabilmente fissata e in un certo modo realmente è anticipata in questo mondo: difatti la chiesa già sulla terra è adornata di una santità vera, anche se imperfetta. Ma fino a che non vi saranno i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la giustizia ha la sua dimora (cfr. *II Pt* 3, 13), la chiesa pellegrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo, e vive tra le creature, le quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad ora e sospirano la manifestazione dei figli di Dio (cfr. *Rm* 8, 19-22).

Uniti dunque a Cristo nella chiesa e segnati dal sigillo dello Spirito santo « che è caparra della nostra eredità » (*Ef* 1, 14), con verità siamo chiamati, e lo siamo, figli di Dio (cfr. *I Gv* 3, 1), ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria (cfr. *Col* 3, 4), nella quale saremo simili a Dio,

Religione_in_Ita

perché lo vedremo qual è (cfr. *I Gv* 3, 2). Pertanto, « finché abitiamo in questo corpo siamo esuli lontani dal Signore » (*II Cor* 5, 6) e avendo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi (cfr. *Rm* 8, 23) e bramiamo di essere con Cristo (cfr. *Fil* 1, 23). Dalla stessa carità siamo spronati a vivere più intensamente per Lui, che per noi è morto e risuscitato (cfr. *II Cor* 5, 15). E per questo ci sforziamo di essere in tutto graditi al Signore (cfr. *II Cor* 5, 9) e indossiamo l'armatura di Dio per potere star saldi contro gli agguati del diavolo e resistere nel giorno cattivo (cfr. *Ef* 6, 11-13). Siccome poi non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena (cfr. *Eb* 9, 27), meritiamo con lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati (cfr. *Mt* 25, 31-46), né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri (cfr. *Mt* 25, 26), di andare al fuoco eterno (cfr. *Mt* 25, 41), nelle tenebre esteriori dove « ci sarà pianto e stridore di denti » (*Mt* 22, 23 e 25, 30). Prima infatti di regnare con Cristo glorioso, noi tutti compariremo « davanti al tribunale di Cristo, perché ciascuno ritrovi ciò che avrà fatto quando era nel suo corpo, sia in bene che in male » (*II Cor* 5, 10), e alla fine del mondo « ne usciranno, chi ha operato il bene a risurrezione di vita, e chi ha operato il male a risurrezione di condanna » (*Gv* 5, 29; cfr. *Mt* 25, 46). Stimando dunque che « le sofferenze del tempo presente non sono adeguate alla futura gloria, che si manifesterà in noi » (*Rm* 8, 18; cfr. *II Tm* 2, 11-12), forti nella fede aspettiamo « la beata speranza e la manifestazione gloriosa del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo » (*Tt* 2, 13), « il quale trasformerà allora il nostro misero corpo, rendendolo conforme al suo corpo glorioso » (*Fil* 3, 21), e verrà « per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che avranno creduto » (*II Ts* 1, 10).

[*Comunione della chiesa celeste con la chiesa pellegrinante*]

49. Fino a che dunque il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui (cfr. *Mt* 25, 31) e, distrutta la

Religione_in_Ita

morte, non gli saranno sottomesse tutte le cose (cfr. *I Cor* 15, 26-27), alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri che sono passati da questa vita stanno purificandosi, altri infine godono della gloria contemplando « chiaramente Dio uno e trino, qual è »[1]; tutti però, sebbene in grado e modo diverso, comunichiamo nella stessa carità di Dio e del prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria. Tutti quelli che sono di Cristo, infatti, avendo il suo Spirito formano una sola chiesa e sono tra loro uniti in lui (cfr. *Ef* 4, 16). L'unione quindi di coloro che sono in cammino coi fratelli morti nella pace di Cristo non è minimamente spezzata, anzi, secondo la perenne fede della chiesa, è consolidata dalla comunicazione dei beni spirituali[2]. A causa infatti della loro più intima unione con Cristo i beati rinsaldano tutta la chiesa nella santità, nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra e in molteplici maniere contribuiscono a una sua più ampia edificazione (cfr. *I Cor* 12, 12-27)[3]. Perché, ammessi nella patria e presenti davanti al Signore (cfr. *II Cor* 5, 8), per mezzo di lui, con lui e in lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre[4], offrendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini (cfr. *I Tm* 2, 5), servendo il Signore in ogni cosa e dando compimento nella loro carne, a ciò che manca alle sofferenze di Cristo per il suo corpo, che è la chiesa (cfr. *Col* 1, 24)[5]. La nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine.

1. Conc. di Firenze, *Decretum pro Graecis*: v. supra, p. 474.

2. Oltre i documenti più antichi contro qualsiasi forma di evocazione degli spiriti a partire da Alessandro IV (27 sett. 1258) cfr. la lettera della s. Congregazione del s. Ufficio, *De magnetismi abusu*, 4 ag. 1856: ASS (1865), pp. 177-178, D 1653-1654 (2823-2825); risposta della s. Congregazione del s. Ufficio, 24 apr. 1917: AAS 9 (1917), p. 268: D 2182 (3642).

3. Si veda la sintetica esposizione di questa dottrina paolina in Pio XII, Lett. encicl. *Mystici corporis*: AAS 35 (1943), p. 200 e *passim*.

4. Cfr. ad es. Agostino, *Enarr. in Ps.* 85, 24: PL 37, 1099. Gerolamo, *Liber contra Vigilantium*, 6: PL 23, 344. Tommaso, *In 4m Sent.*, d. 45, q. 3, a. 2. Bonaventura, *In 4m Sent.*, d. 45, a. 3, q. 2; ecc...

5. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*: AAS 35 (1943), p. 245.

Religione_in_Ita

[*Relazioni della chiesa pellegrinante con la chiesa celeste*]

50. La chiesa di quelli che sono in cammino, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con una grande pietà la memoria dei defunti [6] e, poiché « santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati » (*II Mac* 12, 46), ha offerto per loro anche i suoi suffragi. Che gli apostoli e i martiri di Cristo, i quali con l'effusione del loro sangue avevano dato la suprema testimonianza della fede e della carità, siano con noi strettamente uniti in Cristo, la chiesa lo ha sempre creduto, e li ha con un particolare affetto venerati insieme con la beata vergine Maria e i santi angeli [7], e ha piamente implorato l'aiuto della loro intercessione. A questi in breve furono aggiunti anche altri, che avevano più da vicino imitato la verginità e povertà di Cristo [8], e infine gli altri, il cui singolare esercizio delle virtù cristiane [9] e i divini carismi li raccomandavano alla pia devozione e all'imitazione dei fedeli [10].

Mentre infatti consideriamo la vita di coloro che hanno seguito fedelmente Cristo, per un motivo in più ci sentiamo spinti a cercare la città futura (cfr. *Eb* 13, 14 e 11, 10) e insieme ci è insegnata la via sicurissima per la quale, tra le mutevoli cose del mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno [11]. Nella vita di quelli che, sebbene partecipi della nostra natura umana, sono tuttavia

6. Cfr. numerose iscrizioni nelle catacombe romane.

7. Cfr. Gelasio I, Decretale *De libris recipiendis*, 3: PL 59, 160: D 165 (353).

8. Cfr. Metodio, *Symposion*, VII, 3: GCS (Bonwetsch), p. 74.

9. Cfr. Benedetto XV, *Decretum approbationis virtutum in causa beatificationis et canonizationis servi Dei Joannis Nepomuceni Neumann*: AAS 14 (1922), p. 23; numerose allocuzioni di Pio XI sui santi: *Inviti all'eroismo*, in *Discorsi e Radiomessaggi*, tt. I-III, Romae, 1941-1942, *passim*; Pio XII, *Discorsi e Radiomessaggi*, t. X, 1949, pp. 37-43.

10. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mediator Dei*: AAS 39 (1947), p. 581.

11. Cfr. *Eb.* 13, 7; *Sir* cap. 44-50; *Eb* 11, 3-40. Cfr. anche Pio XII, Lett. encicl. *Mediator Dei*: AAS 39 (1947), pp. 582-583.

Religione_in_Ita

più perfettamente trasformati nell'immagine di Cristo (cfr. *II Cor* 3, 18), Dio manifesta vividamente agli uomini la sua presenza e il suo volto. In loro è egli stesso che ci parla e ci mostra il segno del suo regno [12], verso il quale, avendo davanti a noi un tal nugolo di testimoni (cfr. *Eb* 12, 1) e una tale affermazione della verità del vangelo, siamo potentemente attirati.

Però non veneriamo la memoria dei santi solo a titolo d'esempio, ma più ancora perché l'unione di tutta la chiesa nello Spirito sia consolidata dall'esercizio della fraterna carità (cfr. *Ef* 4, 1-6). Poiché come la cristiana comunione tra coloro che sono in cammino ci porta più vicino a Cristo, così la comunione con i santi ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla fonte e dal capo, promana tutta la grazia e tutta la vita dello stesso popolo di Dio [13]. È quindi sommamente giusto che amiamo questi amici e coeredi di Gesù Cristo e anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per essi rendiamo le dovute grazie a Dio [14], che « rivolgiamo loro supplici preghiere e ricorriamo alle loro preghiere e al loro potente aiuto per impetrare grazie da Dio mediante il figlio suo Gesù Cristo, signore nostro, il quale solo è il nostro redentore e salvatore » [15]. Infatti ogni nostra autentica attestazione di amore fatta ai santi per sua natura tende e termina a Cristo che è « la corona di tutti i santi » [16], e per lui a Dio, che è mirabile nei suoi santi e in essi è glorificato [17].

La nostra unione con la chiesa celeste si attua in maniera nobilissima, quando, specialmente nella sacra liturgia, nella quale la virtù dello Spirito santo agisce su di noi mediante i segni sacramentali, in comune esultanza cantiamo le lodi

12. Cfr. conc. Vat. I, Costit. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. 3: v. supra, p. 765.
13. Cfr. Pio XII, Lett. enciel. *Mystici Corporis*: AAS 35 (1943), p. 216.
14. Circa la gratitudine verso gli stessi santi, cfr. E. Diehl, *Inscriptiones latinae christianae veteres*, I, Berolini, 1925, nn. 2008, 2382 e *passim*.
15. Conc. Trid., Decr. *De invocatione... sanctorum*: v. supra, p. 712.
16. *Breviarium romanum*, Invitatorio nella festa di tutti i santi.
17. Cfr. ad es. *II Ts* 1, 10.

Religione_in_Ita

della divina maestà [18], e tutti, di ogni tribù e lingua, di ogni popolo e nazione, riscattati col sangue di Cristo (cfr. *Ap* 5, 9) e radunati in un'unica chiesa, con un unico canto di lode glorifichiamo Dio uno e trino. Perciò quando celebriamo il sacrificio eucaristico ci uniamo in sommo grado al culto della chiesa celeste comunicando con essa e venerando la memoria soprattutto della gloriosa sempre vergine Maria, ma anche del beato Giuseppe e dei beati apostoli e martiri e di tutti i santi [19].

[*Disposizioni pastorali del concilio*]

51. Questa veneranda fede dei nostri padri circa la nostra vitale unione con i fratelli che sono nella gloria celeste o che ancora dopo la morte stanno purificandosi, questo sacrosanto concilio la riceve con grande pietà e nuovamente propone i decreti dei sacri concili Niceno II [20], Fiorentino [21] e Tridentino [22]. E insieme in ragione della sua pastorale sollecitudine, esorta tutti quelli a cui spetta, perché, se si fossero infiltrati qua e là abusi, eccessi o difetti, si adoperino per toglierli e correggerli e tutto restaurino per una più piena lode di Cristo e di Dio. Insegnino dunque ai fedeli che il culto autentico dei santi non consiste tanto nella molteplicità degli atti esteriori quanto piuttosto nell'intensità del nostro amore attivo, col quale, per il maggiore bene nostro e della chiesa, cerchiamo « dalla vita dei santi l'esempio, dalla comunione con loro la partecipazione, e dalla loro intercessione l'aiuto » [23]. E d'altra parte insegnino ai fedeli che il nostro rapporto con i beati, purché lo si concepisca a una più piena luce della fede,

18. Conc. Vat. II, Cost. su la sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, cap. 5, n. 104: v. supra, p. 817.
19. Cfr. *Missale romanum*, Canone della messa.
20. Cfr. conc. Nic. II, Act. VII: v. supra, pp. 201-205.
21. Cfr. conc. di Firenze, *Decretum pro Graecis*: v. supra, p. 474.
22. Cfr. conc. Trid., Decr. *de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et sacris imaginibus*: v. supra, p. 712; Decr. *de Purgatorio*: v. supra, p. 711; Decr. *de iustificatione*, can. 30: v. supra, p. 556.
23. *Missale romanum*, dal prefazio dei santi consentito nelle diocesi della Francia.

Religione_in_Ita

non diminuisce affatto il culto latreutico, dato a Dio Padre mediante Cristo nello Spirito, ma, anzi lo intensifica [24].

Tutti, infatti, quanti siamo figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia (cfr. *Eb* 3, 6), mentre comunichiamo tra di noi nella mutua carità e nell'unica lode della Trinità santissima, corrispondiamo all'intima vocazione della chiesa e pregustando partecipiamo alla liturgia della gloria eterna [25]. Infatti quando Cristo apparirà e vi sarà la gloriosa risurrezione dei morti, lo splendore di Dio illuminerà la città celeste e la sua lucerna sarà l'agnello (cfr. *Ap* 21, 23). Allora tutta la chiesa dei santi nella suprema felicità dell'amore adorerà Dio e « l'Agnello che è stato ucciso » (*Ap* 5, 12), esclamando a una sola voce: « A colui che siede sul trono e all'agnello va la benedizione, l'onore, la gloria e il dominio per tutti i secoli » (*Ap* 5, 13).

Capitolo VIII

La beata vergine maria madre di dio nel mistero di cristo e della chiesa

I. Proemio

52. Volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del mondo, « quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio, fatto da una donna... affinché ricevessimo l'adozione in figliuoli » (*Gal* 4, 4-5). « Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e si incarnò per opera dello Spirito santo da Maria vergine » [1]. Questo divino mistero della salvezza ci è rivelato ed è continuato nella chiesa, che il Signore ha costituito quale suo corpo e

24. Cfr. Pietro Canisio, *Catechismus maior seu Summa Doctrinae christianae*, cap. III (ed. crit. F. Streicher), pars I, 15-16, n. 44 e pp. 100-101, n. 49.

25. Cfr. conc Vat II, Cost. su la sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, cap. 1, n. 8: v. supra, p. 788.

1. Simbolo Costantinopolitano: v. supra, p. 117. Cfr. conc. di Efeso, Msi 4, 1130 (e *ibid.* 2, 665 e 4, 1071); conc. di Calcedonia, *ibid.* 7, 111-116; conc. Costant. II, *ibid.* 9, 375-396; *Missale romanum*, dal Credo.

Religione_in_Ita

nella quale i fedeli che aderiscono a Cristo capo e sono in comunione con tutti i suoi santi, devono pure venerare la memoria « innanzi tutto della gloriosa sempre vergine Maria, madre del Dio e signore nostro Gesù Cristo » [2].

[*Maria e la chiesa*]

53. Infatti la vergine Maria, che all'annunzio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo, è riconosciuta e onorata come la vera madre di Dio e del redentore. Redenta in modo così sublime in vista dei meriti del Figlio suo e a lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita della somma carica e della dignità di madre del Figlio di Dio, e perciò è la figlia prediletta del Padre e il tempio dello Spirito santo; per questo dono di una grazia eminente precede di molto tutte le altre creature, celesti e terrestri. Insieme però è unita, nella stirpe di Adamo, con tutti gli uomini bisognosi di salvezza, anzi è « veramente madre delle membra (di Cristo)... perché... ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli nella chiesa, i quali di quel capo sono le membra » [3]. Per questo è anche riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della chiesa e sua immagine ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità, e la chiesa cattolica, edotta dallo Spirito santo, con affetto di pietà filiale la venera come una madre amatissima.

[*L'intenzione del concilio*]

54. Perciò il santo concilio, mentre espone la dottrina riguardante la chiesa, nella quale il divino redentore opera la salvezza, intende illustrare attentamente sia la funzione della beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico, sia i doveri degli uomini redenti verso la madre di Dio, madre di Cristo e madre degli uomini, specialmente dei fedeli, pur senza aver in animo di proporre una dottrina

2. *Missale romanum*, dal canone.
3. AGOSTINO, *De s. Vigirnitate*, 6; PL 40, 399.

Religione_in_Ita

esauriente su Maria, né di dirimere questioni che il lavoro dei teologi non ha ancora pienamente illustrato. Permangono quindi nel loro diritto le opinioni, che nelle scuole cattoliche vengono liberamente proposte circa colei, che nella chiesa santa occupa, dopo Cristo, il posto più alto e il più vicino a noi [4].

II. Funzione della beata vergine nell'economia della salvezza

[*La madre del Messia nell'antico testamento*]

55. I libri dell'antico e del nuovo Testamento e la veneranda tradizione mostrano in modo sempre più chiaro la funzione della madre del salvatore nella economia della salvezza, e per così dire la propongono alla nostra considerazione. I libri dell'antico Testamento descrivono la storia della salvezza, nella quale lentamente viene preparandosi la venuta di Cristo nel mondo. E questi primitivi documenti come sono letti nella chiesa e sono capiti alla luce dell'ulteriore e piena rivelazione, passo passo mettono sempre più chiaramente in luce la figura della donna, madre del redentore. Sotto questa luce ella viene già profeticamente adombrata nella promessa, fatta ai progenitori caduti nel peccato, circa la vittoria sul serpente (cfr. *Gen* 3, 15). Parimenti, ella è la vergine che concepirà e partorirà un figlio, il cui nome sarà Emanuele (cfr. *Is* 7, 14; *Mi* 5, 2-3; *Mt* 1, 22-23). Ella primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da lui la salvezza. E infine con lei, la eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura la nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana, per liberare coi misteri della sua carne l'uomo dal peccato.

[*Maria nell'annunciazione*]

56. Volle il Padre delle misericordie che l'accettazione di colei che era predestinata a essere la madre precedesse l'in-

4. Cfr. Paolo VI, All. in concilio, 4 dic. 1963: AAS 56 (1964), p. 37.

Religione_in_Ita

carnazione, perché così, come una donna aveva contribuito a dare la morte, una donna contribuisse a dare la vita. E questo vale in modo straordinario della madre di Gesù, la quale ha dato al mondo la vita stessa, che tutto rinnova, e da Dio è stata arricchita di doni degni di una così grande funzione. Nessuna meraviglia quindi se presso i santi padri invalse l'uso di chiamare la madre di Dio la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito santo quasi plasmata e resa una nuova creatura [5]. Adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una santità del tutto singolare, la vergine di Nazaret è, per ordine di Dio, salutata dall'angelo dell'annunciazione come « piena di grazia » (cfr. *Lc* 1, 28) e al celeste messaggero ella risponde: « Ecco la serva del Signore, si faccia in me secondo la tua parola » (*Lc* 1, 38). Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, è diventata madre di Gesù e, abbracciando con tutto l'animo e senza essere ritardata da alcun peccato, la volontà divina di salvezza, si è offerta totalmente come la serva del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, mettendosi al servizio del mistero della redenzione sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio onnipotente. Giustamente quindi i santi padri ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nella mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Infatti, come dice s. Ireneo, ella « obbedendo divenne causa della salvezza per sé e per tutto il genere umano » [6]. Onde non pochi antichi padri nella loro predicazione volentieri affermano che « il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la vergine Maria l'ha sciolto con la sua fede » [7], e fatto il paragone con Eva, chiamano

5. Cfr. GERMANO COSTANT., *Hom. in Annunt. Deiparae*: PG 98, 328 A; *In Dorm.* 2: 357. ANASTASIO ANTIOCH., *Serm. 2 de Annunt.*, 2: PG 89, 1377AB; *Serm.* 3, 2: 1388C. ANDREA CRET., *Can. in B. V. Nat.*, 4: PG 97, 1321 B. *In B. V. Nat.*, 1: 812A. *Hom. in dorm.*, 1: 1068C. SOFRONIO, *Or. 2 in Annunt.* 18: PG 87 (3), 3237BD.

6. IRENEO, *Adv. Haer.* III, 22, 4; PG 7, 959A; Harvey; 2, 123.

7. IRENEO, *ibid.*; Harvey, 2, 124.

Religione_in_Ita

Maria «la madre dei viventi»[8], e affermano spesso: «la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria»[9].

[*Maria e l'infanzia di Gesù*]

57. Questa unione della madre col Figlio nell'opera della redenzione si manifesta dal momento della concezione verginale di Cristo fino alla morte di lui. E prima di tutto quando Maria, recandosi frettolosa a visitare Elisabetta, è da questa proclamata beata per la sua fede nella salvezza promessa e il precursore ha trasalito nel seno della madre (cfr. *Lc* 1, 41-45); nella natività, quando la madre di Dio mostrò lieta ai pastori e ai magi il Figlio suo primogenito, il quale non ha diminuito la sua verginale integrità, ma l'ha consacrata[10]. E quando lo presentò al Signore nel tempio con l'offerta dei poveri, udì Simeone preannunciare a un tempo che il Figlio sarebbe divenuto un segno di contraddizione e che una spada avrebbe trafitto l'anima della madre, perché fossero svelati i pensieri intimi di un gran numero di cuori (cfr. *Lc* 2, 34-35). Dopo avere perduto il fanciullo Gesù e averlo cercato con angoscia, i suoi genitori lo trovarono nel tempio occupato nelle cose del Padre suo, e non compresero le parole del loro Figlio. E la madre sua conservava tutte queste cose e le meditava in cuor suo (cfr. *Lc* 2, 41-51).

[*Maria e la vita pubblica di Gesù*]

58. Nella vita pubblica di Gesù, la madre sua appare in modo caratteristico, fin dal principio, quando alle nozze di Cana di Galilea, mossa a compassione provocò il primo dei segni di Gesù messia con la sua intercessione (cfr. *Gv* 2, 1-11). Durante la predicazione del Figlio raccolse le parole, con le

8. Epifanio, *Haer.* 78, 18: PG 42, 728 CD-729 AB.

9. Gerolamo, *Epist.* 22, 21: PL 22, 408. Cfr. Agostino, *Serm.* 51, 2, 3: PL 38, 335; *Serm.* 232, 2: 1108. Cirillo di Gerusalemme, *Catech.* 12, 15: PG 33, 741AB. Giovanni Crisostomo, *In Ps* 44, 7: PG 55, 193. Giovanni Damasceno, *Hom. in dorm. B. M. V.*, 3: PG 96, 728.

10. Cfr. conc. Lat. del 649, can. 3: Msi 10, 1151. Leone Magno, *Epist. ad Flav.*: PL 54, 759, conc. di Calcedonia: Msi 7, 462. Ambrogio, *De instit. virg.*: PL 16, 320.

Religione_in_Ita

quali egli, esaltando il regno al di sopra delle condizioni e dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di Dio (cfr. *Mc* 3, 35 par.; *Lc* 11, 27-28), come ella stessa fedelmente faceva (cfr. *Lc* 2, 19 e 51). Così anche la beata vergine ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette ritta (cfr. *Gv* 19, 25), soffrì profondamente col suo Figlio unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata; e finalmente, dallo stesso Cristo Gesù morente in croce fu data come madre al discepolo con queste parole: Donna, ecco il tuo figlio (cfr. *Gv* 19, 26-27) [11].

[*Maria dopo l'ascensione*]

59. Essendo piaciuto a Dio di non manifestare solennemente il mistero della salvezza degli uomini prima dell'effusione dello Spirito promesso da Cristo, vediamo gli apostoli prima del giorno della pentecoste « perseveranti d'un sol cuore nella preghiera con le donne e Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di lui » (*At* 1, 14); e anche Maria implorava con le sue preghiere il dono dello Spirito, che l'aveva già presa sotto la sua ombra nell'annunciazione. Infine, l'immacolata vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale [12], finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria col suo corpo e con la sua anima [13], e dal Signore esaltata come la regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, il signore dei dominanti (cfr. *Ap* 19, 16) il vincitore del peccato e della morte [14].

11. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mystici Corporis*, 29 giu. 1943: AAS 35 (1943), pp. 247-248.

12. Cfr. Pio IX, Bolla *Ineffabilis*, 8 dic. 1854: Acta Pii IX, 1, I, p. 616; D 1641 (2803).

13. Cfr. Pio XII, Cost. apost. *Munificentissimus*, 1° nov. 1950: AAS 42 (1950); D 2333 (3903). Cfr. Giovanni Damasceno, *Enc. in dorm. Dei genetricis*, hom. 2 e 3: PG 96, 721-761, specialmente 728B. Germano Costant., *In S. Dei gen. dorm.*, serm. 1: PG 98 (6), 340-348; serm. 3: 361. Modesto di Gerusalemme, *In dorm. SS. Deiparae*: PG 86 (2), 3277-3312.

14. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Ad coeli Reginam*, 11 ott. 1954: AAS 46 (1954), pp. 633-636: D 3913 segg. Cfr. Andrea di Creta, *Hom. 3 in dorm.*

Religione_in_Ita

III. La beata vergine e la chiesa

[*Maria e Cristo unico mediatore*]

60. Uno solo è il nostro mediatore secondo le parole dell'apostolo: « Infatti non vi è che un solo Dio, e uno solo anche è il mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo Gesù, uomo lui stesso, che per tutti ha dato se stesso come riscatto » (*I Tm* 2, 5-6). Ora la funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Poiché ogni salutare influsso della beata vergine verso gli uomini non nasce da necessità obbiettiva, ma dal beneplacito di Dio, e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia; non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita.

[*Cooperazione alla redenzione*]

61. La beata vergine, insieme con l'incarnazione del Verbo divino predestinata fino dall'eternità a essere madre di Dio, per una disposizione della divina provvidenza è stata su questa terra l'alma madre del divino redentore, la compagna generosa del tutto eccezionale e l'umile serva del Signore. Col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre nel tempio, soffrire col Figlio suo morente sulla croce, ella ha cooperato in modo tutto speciale all'opera del salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo è stata per noi la madre nell'ordine della grazia.

[*Funzione salvifica subordinata*]

62. E questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste dal momento del consenso prestato nella

Deiparae: PG 97, 1089-1109. Giovanni Damasceno, *De fide orth.*, IV ,14: PG 94, 1153-1161.

Religione_in_Ita

fede al tempo dell'annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunta in cielo ella non ha deposto questa missione di salvezza, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni della salvezza eterna [15]. Nella sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Per questo la beata vergine è invocata nella chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice [16]. Questo però va inteso in modo, che nulla detragga o aggiunga alla dignità e alla efficacia di Cristo, unico mediatore [17].

Nessuna creatura infatti può mai essere paragonata col Verbo incarnato e redentore; ma come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato dai sacri ministri e dal popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l'unica mediazione del redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata dall'unica fonte.

E questo compito subordinato di Maria la chiesa non dubita di riconoscerlo apertamente, continuamente lo sperimenta e lo raccomanda al cuore dei fedeli, perché, sostenuti da questo materno aiuto, essi più intimamente aderiscono col mediatore e salvatore.

[*Maria vergine e madre, modello della chiesa*]

63. La beata vergine per il dono e la carica della divina maternità che la unisce col Figlio redentore, e per le sue grazie

15. Cfr. KLEUGTEN, testo riformato *De mysterio verbi incarnati*, cap. IV: Msi 53, 290. Cfr. ANDREA CRETESE, *In nat. Mariae*, sermo 4: PG 97, 865A. GERMANO COSTANT., *In annunt. Deiparae*: PG 98, 321BC. *In dorm. Deiparae*, III: 361D. GIOVANNI DAMASCENO, *In dorm. B. V. Mariae*, hom. 1, 8: PG 96, 712 BC-713A.

16. Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Adiutricem populi*, 5 sett. 1895: ASS 15 (1895-96), p. 303. PIO X, Lett. encicl. *Ad diem illum*, 2 febbr. 1904: Acta I, p. 154; D 1978a (3370). PIO XI, Lett. encicl. *Miserentissimus*, 8 mag. 1928: AAS 20 (1928), p. 178. PIO XII, Messaggio radiofonico, 13 mag. 1946: AAS 38 (1946), p. 266.

17. Cfr. AMBROGIO, *Epist.* 63: PL 16, 1218.

Religione_in_Ita

e le sue funzioni singolari è pure intimamente unita alla chiesa: la madre di Dio è la figura (*typus*) della chiesa, come già insegnava sant'Ambrogio, nell'ordine cioè della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo [18]. Infatti, nel mistero della chiesa la quale pure è giustamente chiamata madre e vergine, la beata vergine Maria è la prima, dando in maniera eminente e singolare l'esempio della vergine e della madre [19]. Per la sua fede e la sua obbedienza ella generò sulla terra lo stesso Figlio del Padre, senza conoscere uomo, ma sotto l'ombra dello Spirito santo, come una Eva novella credendo non all'antico serpente, ma al messaggero di Dio, con una fede che non era alterata da nessun dubbio. Ella ha dato alla luce un Figlio, che Dio ha fatto il primogenito di una moltitudine di fratelli (cfr. *Rm* 8, 29), cioè dei fedeli, e alla cui nascita e formazione ella coopera con amore di madre.

[*La chiesa vergine e madre*]

64. Ora la chiesa, contemplando l'arcana santità di Maria, imitandone la carità e adempiendo fedelmente la volontà del Padre, per mezzo della parola di Dio accolta con fedeltà diventa essa pure madre, poiché con la predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i figli, concepiti ad opera dello Spirito santo e nati da Dio. Essa pure è la vergine che custodisce integra e pura la fede data allo sposo, e, a imitazione della madre del suo Signore, con la virtù dello Spirito santo, conserva verginalmente integra la fede, solida la speranza, sincera la carità [20].

[*La virtù di Maria che la chiesa deve imitare*]

65. Mentre la chiesa ha già raggiunto nella beatissima vergine la perfezione che la rende senza macchia e senza ruga

18. Cfr. AMBROGIO, *Expos. Lc.* II, 7: PL 15, 1555.

19. Cfr. Ps. PIER DAMIANI, *Serm.* 63: PL 144, 861AB. GOFFREDO DA S. VITTORE, *In nat. B. M.*, Ms. Paris, Mazarine, 1002, fol. 109 r. GERHOH DI REICHESBERG, *De gloria et honore Filii hominis*, 10: PL 194, 1105 AB.

20. Cfr. AMBROGIO, *Expos. Lc.* II, 7 e X, 24-25: PL 15, 1555 e 1810. AGOSTINO, *In Jo.*, Tr. 13, 12: PL 35, 1499. Cfr. *Serm.* 191, 2, 3: PL 38, 1010; ecc. Cfr. anche VEN. BEDA, *In Lc. Expos.* I, cap. 2: PL 92, 330. ISACCO DELLA STELLA, *Serm.* 51: PL 194, 1863A.

Religione_in_Ita

(cfr. *Ef* 5, 27), i fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità debellando il peccato; e per questo innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come il modello della virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. La chiesa pensando a lei piamente e contemplandola alla luce del Verbo fatto uomo, penetra con venerazione e più profondamente nell'altissimo mistero dell'incarnazione e si va ognor più conformando col suo sposo. Maria, infatti, che è entrata intimamente nella storia della salvezza, riunisce in sé in qualche modo e riverbera i massimi dati della fede; così quando la si predica e la si onora, ella rinvia i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. A sua volta la chiesa, mentre persegue la gloria di Cristo, diventa più simile al suo così alto modello (*typus*), progredendo continuamente nella fede, nella speranza e nella carità e in ogni cosa cercando e seguendo la divina volontà. Onde anche nella sua opera apostolica la chiesa giustamente guarda a colei che generò Cristo, concepito dallo Spirito santo e nato dalla vergine, per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli per mezzo della chiesa. La vergine infatti nella sua vita fu il modello di quell'amore materno, del quale devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini.

IV. Il culto della beata vergine nella chiesa

[*Natura e fondamento del culto*]

66. Maria, esaltata per la grazia di Dio, dopo suo Figlio, al di sopra di tutti gli angeli e gli uomini, perché è la madre santissima di Dio, che ha preso parte ai misteri di Cristo, viene dalla chiesa giustamente onorata con culto speciale. In verità dai tempi più antichi la beata vergine è venerata col titolo di « madre di Dio », sotto il cui presidio i fedeli pregandola si rifugiano in tutti i loro pericoli e le loro necessità [21]. Soprattutto a partire dal concilio di Efeso, il culto

21. Cfr. *Breviarium romanum*, ant. « Sub tuum praesidium », dai primi vespri del piccolo ufficio della beata Maria Vergine.

Religione_in_Ita

del popolo di Dio verso Maria crebbe mirabilmente in venerazione e in amore, in invocazione e in imitazione, secondo le sue stesse profetiche parole: « Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto l'onnipotente » (*Lc* 1, 48). Questo culto, quale sempre fu nella chiesa, sebbene del tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al Verbo incarnato come al Padre e allo Spirito santo, e particolarmente lo promuove. Infatti le varie forme di devozione verso la madre di Dio, che la chiesa ha approvato, entro i limiti di una dottrina sana e ortodossa, secondo le circostanze di tempo e di luogo e l'indole e la mentalità dei fedeli, fanno sì che, mentre è onorata la madre, il Figlio, per il quale esistono tutte le cose (cfr. *Col* 1, 15-16) e nel quale « piacque all'eterno Padre di far risiedere tutta la pienezza » (*Col* 1, 19), sia debitamente conosciuto, amato, glorificato, e siano osservati i suoi comandamenti.

[*Norme pastorali*]

67. Il sacrosanto concilio espressamente insegna questa dottrina cattolica, e insieme esorta tutti i figli della chiesa, perché generosamente promuovano il culto, specialmente liturgico, verso la beata vergine, abbiano in grande stima le pratiche e gli esercizi di pietà verso di lei, raccomandati lungo i secoli dal magistero, e scrupolosamente osservino quanto in passato è stato sancito circa il culto delle immagini di Cristo, della beata vergine e dei santi [22]. Esorta inoltre caldamente i teologi e i predicatori della parola divina ad astenersi con ogni cura da qualunque falsa esagerazione, come pure dalla grettezza di mente nel considerare la singolare dignità della madre di Dio [23]. Con lo studio della sacra scrittura, dei santi padri e dottori e delle liturgie della chiesa, condotto sotto la guida del magistero, illustrino

22. Cfr. conc. Nic. II, del 787: v. supra, pp. 201-204. Conc. Trid., sess. XXV: v. supra, pp. 712-715.

23. Cfr. Pio XII, Messaggio radiofonico, 24 ott. 1954: AAS 46 (1954), Lett. encicl. *Ad coeli Reginam*, 11 ott. 1954: AAS 46 (1954), p. 637.

Religione_in_Ita

rettamente i compiti e i privilegi della beata vergine, che sempre hanno per fine Cristo, origine di ogni verità, santità e devozione. Sia nelle parole che nei fatti evitino diligentemente ogni cosa che possa indurre in errori i fratelli separati o qualunque altra persona, circa la vera dottrina della chiesa. I fedeli a loro volta si ricordino che la vera devozione non consiste né in uno sterile e passeggero sentimento, né in una vana credulità, ma bensì procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a riconoscere la preminenza della madre di Dio e siamo spinti a un amore filiale verso la madre nostra e all'imitazione delle sue virtù.

V. Maria, segno di certa speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio

[*Maria, segno del popolo di Dio*]

68. La madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell'anima è l'immagine e la primizia della chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, così sulla terra brilla come un segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in marcia, fino a quando non verrà il giorno del Signore (cfr. *II Pt* 3, 10).

[*Maria interceda per l'unione dei cristiani*]

69. Per questo santo concilio è di grande gioia e consolazione che vi siano anche tra i fratelli separati di quelli che tributano il debito onore alla madre del Signore e salvatore, specialmente presso gli orientali, i quali concorrono nel venerare la madre di Dio, sempre vergine, con ardente slancio e animo devoto [24]. Tutti i fedeli effondano insistenti preghiere alla madre di Dio e madre degli uomini, perché ella, che con le sue preghiere aiutò le primizie della chiesa, anche ora in cielo esaltata sopra tutti i beati e gli angeli, nella comunione

24. Cfr. Pio XI, Lett. enciclica *Ecclesiam Dei*, 12 nov. 1923: AAS 15 (1923), p. 581. Pio XII, Lett. enciclica *Fulgens corona*, 8 sett. 1953: AAS 45 (1953), pp. 590-591.

Religione_in_Ita

di tutti i santi interceda presso il Figlio suo, finché tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, nella pace e nella concordia siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della santissima e indivisibile Trinità.

Dagli atti del ss. concilio ecumenico Vaticano II

Notificazioni fatte dal segretario generale nella 123ª congregazione generale (16 nov. 1964).

È stato chiesto quale debba essere la qualificazione teologica *della dottrina esposta nello schema sulla chiesa e sottoposta alla votazione.*

La commissione dottrinale ha dato al quesito sulla valutazione dei modi riguardanti il capitolo terzo dello schema sulla chiesa questa risposta:

« Come consta di per sé, il testo del concilio deve sempre essere interpretato secondo le regole generali, da tutti conosciute ».

In pari tempo la commissione dottrinale rimanda alla sua Dichiarazione del 6 marzo 1964, di cui trascriviamo il testo:

« Conformemente al costume dei concili e alla finalità pastorale del presente concilio, questo santo sinodo definisce come vincolante la chiesa solo ciò che, in materia di fede e di costumi, esso avrà esplicitamente dichiarato tale.

Le altre cose che il s. sinodo propone, in quanto dottrina del magistero supremo della chiesa, tutti e singoli i fedeli devono accoglierle e ritenerle secondo la mente dello stesso sacro sinodo, la quale si manifesta sia dalla materia trattata sia dal tenore dell'espressione verbale, conforme alle norme d'interpretazione teologica ».

Per mandato della superiore autorità viene poi comunicata ai padri una nota esplicativa previa agli emendamenti circa il capo terzo dello schema sulla chiesa; secondo la mente e la sentenza di questa nota deve essere spiegata e intesa la dottrina esposta nello stesso capo terzo.

Religione_in_Ita

NOTA ESPLICATIVA PREVIA

« La commissione ha stabilito di premettere all'esame dei modi le seguenti osservazioni generali.

1) " Collegio " non si intende in senso " strettamente giuridico ", cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandato il loro potere al loro preside, ma di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità devono essere dedotte dalla rivelazione. Perciò nella risposta all'emendamento 12 si dice esplicitamente dei dodici che il Signore li costituì " a modo di collegio o ' gruppo ' (coetus) stabile ". Cfr. anche l'emendamento 53, c. — Per la stessa ragione, per il collegio dei vescovi si usano con frequenza anche le parole " ordine " (ordo) o " corpo " (corpus). Il parallelismo fra Pietro e gli altri apostoli da una parte, e il sommo pontefice e i vescovi dall'altra, non implica la trasmissione del potere straordinario degli apostoli ai loro successori, né, com'è chiaro, " uguaglianza " (aequalitatem) tra il capo e le membra del collegio, ma solo " proporzionalità " (proportionalitatem) fra la prima relazione (Pietro-apostoli) e l'altra (papa-vescovi). Perciò la commissione ha stabilito di scrivere nel n. 22 non " medesimo " (eadem ratione) ma " simile " (pari modo). Cfr. emendamento 57.

2) Uno diventa " membro del collegio " in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le membra. Cfr. n. 22, § 1, in fine.

Nella consacrazione è data una " ontologica " partecipazione delle " sacre " funzioni, come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola " incarichi " (munerum), e non " potestà " (potestatum), perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa di potere " libero all'esercizio " (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale libero potere, deve aggiungersi la canonica o " giuridica determinazione " (iuridica determinatio) da parte dell'autorità gerarchica. E questa determinazione del potere può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le " norme " approvate dalla suprema autorità. Una siffatta ulteriore norma è richiesta dalla natura della cosa (ex natura rei), trattandosi di incarichi che devono essere esercitati da " più soggetti ", per volontà di Cristo gerarchicamente cooperanti. È evidente che questa " comunione " " nella vita " della chiesa è stata applicata,

Religione_in_Ita

secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata " nel diritto ".

Perciò è detto espressamente che è richiesta la " gerarchica " comunione col capo della chiesa e con le membra. " Comunione " è un concetto tenuto in grande onore nella chiesa antica (e anche oggi, specialmente in oriente). Per essa non s'intende un certo vago " affetto ", ma una " realtà organica ", che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità. La commissione quindi, quasi d'unanime consenso, stabilì che si scrivesse: " nella ' gerarchica ' comunione ". Cfr. emendamento 40 e anche quanto è detto della " missione canonica ", sotto il n. 24.

I documenti dei recenti romani pontefici circa la giurisdizione dei vescovi si devono interpretare nel senso di questa necessaria determinazione dei poteri.

3) Il collegio, che non si dà senza il capo, è detto " essere anch'esso ' soggetto di supremo e pieno potere ' sulla chiesa universale ". Il che si deve necessariamente ammettere, per non porre in pericolo la pienezza del potere del romano pontefice. Infatti il collegio necessariamente e sempre comprende il suo capo, " il quale nel collegio conserva integro l'incarico di vicario di Cristo e pastore della chiesa universale ". In altre parole: la distinzione non è tra il romano pontefice e i vescovi presi insieme, ma tra il romano pontefice separatamente e il romano pontefice insieme con i vescovi. Ma siccome il romano pontefice è il " capo " del collegio, può da solo fare alcuni atti, che non competono in nessun modo ai vescovi, come convocare e dirigere il collegio, approvare le norme dell'azione, ecc. Cfr. emendamento 81. Al giudizio del sommo pontefice, cui è affidata la cura di tutto il gregge di Cristo, spetta, secondo le necessità della chiesa, che variano nel corso dei secoli, determinare il modo col quale questa cura conviene sia attuata, sia in modo personale, sia in modo collegiale. Il romano pontefice nell'ordinare, promuovere, approvare l'esercizio collegiale, procede secondo la propria discrezione, avendo di mira il bene della chiesa.

4) Il sommo pontefice, quale pastore supremo della chiesa, può esercitare la sua potestà in ogni tempo a suo piacimento, come è richiesto dallo stesso suo incarico. Ma il collegio, pur esistendo sempre, non per questo permanentemente agisce con azione " strettamente " collegiale, come appare dalla tradizione della chiesa. In altre parole: non sempre è " in atto pieno ",

Religione_in_Ita

anzi, con atto strettamente collegiale, non agisce se non a intervalli e " col consenso del capo ". Si dice " col consenso del capo ", perché non si pensi a una " dipendenza " per così dire da un " estraneo "; il termine " consenso " richiama, al contrario, la " comunione " tra il capo e le membra e implica la necessità dell'" atto ", il quale propriamente compete al capo. La cosa è esplicitamente affermata nel n. 22, § 2 ed è ivi spiegata, in fine. La formula negativa " se non " (nonnisi) comprende tutti i casi, per cui è evidente che le " norme " approvate dalla suprema autorità devono sempre osservarsi. Cfr. emendamento 84.

Dovunque appare che si tratta di " unione " dei vescovi " col loro capo ", e mai di azione dei vescovi " indipendentemente " dal papa. Nel qual caso, venendo a mancare l'azione del capo, i vescovi non possono agire come collegio, come appare dalla nozione di " collegio ". Questa gerarchica comunione di tutti i vescovi col sommo pontefice è certamente abituale nella tradizione.

N. B. - Senza la comunione gerarchica l'ufficio sacramentale-ontologico, che si deve distinguere dall'aspetto canonico-giuridico, " non può " essere esercitato. La commissione ha pensato bene di non dover entrare in questioni di " liceità " e " validità ", le quali sono lasciate alla discussione dei teologi, specialmente per ciò che riguarda il potere che di fatto è esercitato presso gli orientali separati, e della cui spiegazione vi sono varie sentenze ».

✠ Pericle Felici
arcivescovo tit. di Samosata
segretario generale del ss. concilio

Religione_in_Ita

DECRETO SULLE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE

Proemio

1. La chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle chiese orientali. In esse, infatti, poiché sono illustri per veneranda antichità, risplende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri [1] e che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della chiesa universale. Perciò questo santo ed ecumenico concilio, preso da sollecitudine per le chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la chiesa, ha deciso di stabilire alcuni punti, lasciando gli altri alla cura dei sinodi orientali e della sede apostolica.

Delle chiese particolari o riti

[*La varietà dei riti non nuoce all'unità*]

2. La chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli, che sono organicamente uniti nello Spirito santo dalla stessa fede, dagli stessi sacramenti e dallo stesso governo e che unendosi in vari gruppi, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le chiese particolari o riti. Vige tra loro una mirabile comunione, di modo che la varietà nella chiesa non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi, la manifesta; è infatti intenzione della chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni chiesa particolare o rito, e ugualmente essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi [2].

1. Cfr. Leone XIII, Lett. apost. *Orientalium dignitatis*, 30 nov. 1894, in Leonis XIII Acta, vol. XIV, pp. 201-202.

2. Cfr. Leone IX, Lett. *In terra pax*, del 1053: « Ut enim ». Innocenzo III, IV conc. Lateranense, dell'anno 1215, cap. IV: « Licet Graecos » (v.

Religione_in_Ita

[*I diversi riti godono della stessa dignità*]

3. Queste chiese particolari, sia di oriente che d'occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti, cioè per la liturgia, per la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spirituale, tuttavia sono in egual modo affidate al pastorale governo del romano pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, così che nessuna di loro prevale sulle altre per ragione del rito, e godono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del vangelo in tutto il mondo (cfr. *Mc* 16, 15), sotto la direzione del romano pontefice.

[*I diversi riti vanno studiati accuratamente*]

4. Si proceda perciò in tutto il mondo alla tutela e all'incremento di tutte le chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una gerarchia propria, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Le gerarchie poi delle varie chiese particolari, che hanno giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di consigli in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e, con forze congiunte, di aiutare le opere comuni, per far progredire più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare la disciplina del clero [3]. Tutti i chierici e quelli che

supra, p. 229); ID., Lett. *Inter quatuor*, 2 ag. 1906: « Postulasti postmodum ». INNOCENZO IV, Lett. *Cum de cetero*, 27 ag. 1247; ID., Lett. *Sub catholicae*, 6 mar. 1254, proemio. NICOLÒ III, Istruzione *Istud est memoriale*, 9 ott. 1278. LEONE X, Lett. apost. *Accepimus nuper*, 18 mag. 1521. PAOLO III, Lett. apost. *Dudum*, 23 dic. 1534. PIO IV, Costit. *Romanus Pontifex.*, 16 febbr. 1564, § 5. CLEMENTE VIII, Costit. *Magnus Dominus*, 23 dic. 1595, § 10. PAOLO V, Costit. *Solet circumspecta*, 10 dic. 1615, § 3. BENEDETTO XIV, Lett. encicl. *Demandatum*, 24 dic. 1743, § 3; ID., Lett. encicl. *Allatae sunt*, 26 giu. 1755, §§ 3, 6-19, 32. PIO VI, Lett. encicl. *Catholicae communionis*, 24 mag. 1787. PIO IX, Lett. *In suprema*, 6 genn. 1848, § 3; ID., Lett. apost. *Ecclesiam Christi*, 26 nov. 1853; ID., Costit. *Romani Pontificis*, 6 genn. 1862. LEONE XIII, Lett. apost. *Praeclara*, 20 giu. 1894, n. 7; ID., Lett. apost. *Orientalium dignitatis*, 30 nov. 1894, proemio; ecc...

3. Cfr. PIO XII, Motu proprio *Cleri sanctitati*, 2 giu. 1957, can. 4.

Religione_in_Ita

ascendono agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi vengano istruiti anche i laici, nelle spiegazioni catechistiche, sui riti e le loro norme. Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi chiesa o comunità acattolica, che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il proprio rito, lo onorino e, secondo le proprie forze, lo osservino [4]; salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla sede apostolica, che, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico o farà provvedere da altre autorità con opportune norme, decreti o rescritti.

Patrimonio spirituale delle chiese orientali che deve essere conservato

[*Benemerenze delle chiese orientali*]

5. La storia, le tradizioni e moltissime istituzioni ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto le chiese orientali si siano rese benemerite di tutta la chiesa. Per questo il santo concilio non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente come patrimonio di tutta la chiesa [5]. Dichiara quindi solennemente che le chiese d'oriente come anche d'occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime.

4. Pio XII, Motu proprio *Cleri sanctitati*, 2 giu. 1957, can. 8: «sine licentia sedis apostolicae» [senza licenza della sede apostolica], seguendo la prassi dei secoli precedenti; parimenti quanto ai battezzati acattolici nel can. 11 si dice: «ritum quem maluerint amplecti possunt» [possono abbracciare il rito che avranno preferito]; nel testo attuale si dispone in modo positivo l'osservanza del rito per tutti e in tutta la terra.

5. Cfr. Leone XIII, Lett. ap. *Orientalium dignitas*, 30 nov. 1894; Id., Lett. ap. *Praeclara gratulationis*, 20 giu. 1894, e i documenti riportati nella nota 2.

Religione_in_Ita

[*Nessun mutamento sia introdotto arbitrariamente*]

6. Sappiano e siano certi tutti gli orientali che sempre possono e devono conservare i loro legittimi riti liturgici e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso. Pertanto tutte queste cose devono essere con somma fedeltà osservate dagli stessi orientali, i quali devono acquistarne una conoscenza sempre più profonda e un uso più perfetto, e qualora per circostanze di tempo o di persone fossero indebitamente venuti meno a esse, procurino di ritornare alle avite tradizioni. Quelli che per ragioni o dell'incarico o del ministero apostolico hanno frequente relazione con le chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza della carica che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della disciplina, della dottrina, della storia e del carattere degli orientali [6]. Si raccomanda caldamente agli istituti religiosi e alle associazioni di rito latino, che prestano la loro opera nelle regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore efficacia dell'apostolato fondino, per quanto è possibile, case o anche province di rito orientale [7].

I PATRIARCHI ORIENTALI

[*L'istituzione patriarcale*]

7. Da tempi antichissimi vige nella chiesa l'istituzione patriarcale, già riconosciuta dai primi concili ecumenici [8].

Col nome di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i

6. Cfr. BENEDETTO XV, Motu proprio *Orientis catholici*, 15 ott. 1917; PIO XI, Lett. encicl. *Rerum Orientalium*, 8 sett. 1928, ecc.

7. La prassi della chiesa cattolica nel periodo di Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII rivela largamente questa tendenza.

8. Cfr. conc. Nic. I, can. 6: v. supra, p. 108; Costantinop. I, can. 2 e 3: v. supra, pp. 122-123; Calcedon., can. 28; can. 9: v. supra, pp. 173-174; 168; Costantinop. IV, can. 17; can. 21: COD, 179-180 e 182; Lateran. IV, can 5; can. 30: v. supra, pp. 229-230 e 247-248; conc. di Firenze, *Decr. pro Graecis*: v. supra, pp. 474-475; ecc...

Religione_in_Ita

metropoliti, il clero e il popolo del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del romano pontefice [9].

Dovunque si costituisce un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto esso rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito.

8. I patriarchi delle chiese orientali, sebbene gli uni siano per tempo posteriori agli altri, sono tutti uguali per ragione della dignità patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di onore legittimamente stabilita [10].

[*Speciale onore ai patriarchi orientali*]

9. Secondo un'antichissima tradizione della chiesa è riserbato uno speciale onore ai patriarchi delle chiese orientali, dato che ognuno presiede al suo patriarcato come padre e capo.

Perciò questo santo concilio stabilisce che siano ripristinati i loro diritti e i loro privilegi, secondo le antiche tradizioni di ogni chiesa e i decreti dei concili ecumenici [11].

Questi diritti e privilegi sono quelli che vigevano al tempo dell'unione dell'oriente e dell'occidente, anche se devono essere alquanto adattati alle odierne condizioni.

I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi pratica del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano pontefice di intervenire nei singoli casi.

9. Cfr. conc. Nic. I, can. 6: v. supra, p. 108; Costantinop. I, can. 3: v. supra, p. 123; Costantinop. IV, can. 17: COD, 179-180; Pio XII, Motu proprio *Cleri sanctitati*, can. 216, § 2, 11: AAS 49 (1957), p. 497.

10. Nei concili ecumenici: Nic. I, can. 6: v. supra, p. 108; Costantinop. I, can. 3: v. supra, p. 123; Costantinop. IV, can. 21: COD, 182; Lateran. IV, can 5: v. supra, pp. 229-230; di Firenze, *Decr. pro Graecis*, 6 lug. 1439, § 9: v. supra, pp. 474-475. Cfr. Pio XII, Motu proprio *Cleri sanctitati*, 2 giu. 1957, can. 219, ecc...

11. Cfr. supra, n. 8.

Religione_in_Ita

[*Fondazione di nuovi patriarcati*]

10. Quanto si è detto dei patriarchi vale anche, a norma di diritto, per gli arcivescovi maggiori, che presiedono a tutta una chiesa particolare o rito [12].

11. Siccome l'istituzione patriarcale nelle chiese orientali è una forma tradizionale di governo, il santo ed ecumenico concilio desidera che, dove sia necessario, si erigano nuovi patriarcati, la cui fondazione è riservata al concilio ecumenico o al romano pontefice [13].

Disciplina dei sacramenti

[*Ristabilire l'antica disciplina dei sacramenti*]

12. Il santo concilio ecumenico conferma e loda e, se occorra, desidera che venga ristabilita l'antica disciplina dei sacramenti vigente presso le chiese orientali, e così pure la prassi che si riferisce alla loro celebrazione e amministrazione.

[*L'amministrazione della cresima*]

13. La disciplina circa il ministro della s. cresima, vigente fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente ristabilita. Perciò i presbiteri hanno il potere di conferire questo sacramento col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo [14].

12. Cfr. conc. Efes., can. 8: v. supra, pp. 146-147. Clemente VIII, *Decet Romanum Pontificem*, 23 febbr. 1596. Pio VII, Lett. apost. *In universalis ecclesiae*, 22 febbr. 1807; Pio XII, Motu proprio *Cleri sanctitati*, 2 giu. 1957, can. 324-339; sinodo Cartagin., dell'anno 419, can. 17.

13. Cfr. sinodo Cartagin., dell'anno 419, can. 17 e 57; conc. Calced., dell'anno 451, can. 12: v. supra, p. 169; Innocenzo I, Lett. *Et onus et honor*, circa del 415: « Nam quid sciscitaris »; Nicolò I, Lett. *Ad consulta vestra*, 13 nov. 866: « A quo autem »; Innocenzo III, Lett. *Rex regum*, 25 febbr. 1204; Leone XII, Costituzione ap. *Petrus Apostolorum Princeps*, 15 ag. 1824; Leone XIII, Lett. apost. *Christi Domini*, dell'anno 1895; Pio XII, Motu proprio *Cleri sanctitati*, 2 giu. 1957, can. 159.

14. Cfr. Innocenzo IV, Lett. *Subcatholicae*, 6 mar. 1254, § 3, n. 4; conc. Lionese II, dell'anno 1274 (professione di fede di Michele Paleologo nelle mani di Gregorio X); Eugenio IV, nel conc. di Firenze, Costit. *Exsultate Deo*, 22 nov. 1439, § 11: v. supra, pp. 488-489; Clemente VIII, Istruzione

Religione_in_Ita

14. Tutti i presbiteri orientali possono validamente conferire questo sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare [15]. Anche i presbiteri di rito latino, secondo le facoltà che godono circa l'amministrazione di questo sacramento, hanno il potere di amministrarlo anche ai fedeli delle chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare [16].

[*Il precetto festivo*]

15. I fedeli sono tenuti la domenica e le feste a intervenire alla divina liturgia o, secondo le prescrizioni o consuetudini del proprio rito, alla celebrazione delle lodi divine [17]. Perché più facilmente i fedeli possano adempiere quest'obbligo, si stabilisce che il tempo utile per compiere questo precetto decorra dai vespri della vigilia fino alla fine della domenica o giorno festivo [18]. Si raccomanda caldamente ai fedeli che in questi giorni, anzi con più frequenza o anche quotidianamente, ricevano la santa eucarestia [19].

Sanctissimus, 31 ag. 1595; BENEDETTO XIV, Cost. *Etsi pastoralis*, 26 mag. 1742, § II, n. 1, § III, n. 1, ecc...; sinodo Laodic., degli anni 347-381, can. 48; sinodo di Sis. degli Armeni, dell'anno 1342; sinodo Libanese dei Maroniti, dell'anno 1736, parte II, cap. III, n. 2, e altri sinodi particolari.

15. Cfr. s. Congregazione del s. Ufficio, Istruzione (al vescovo di Spišská), dell'anno 1783; s. Congregazione di Propaganda Fide (per i Copti), 15 mar. 1790, n. XIII; decr. 6 ott. 1863, C, a; s. Congregazione per le chiese orientali, 1° mag. 1948; s. Congregazione del s. Ufficio, risposta del 22 apr. 1896 con lettera del 19 mag. 1896.

16. *CIC*, can. 782, § 4; s. Congregazione delle chiese orientali, Decr. *de Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a praesbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus*, 1° mag. 1948.

17. Cfr. sinodo Laodic., degli anni 347-381, can. 29; NICEFORO COSTANT., cap. 14; sinodo Duinen. degli Armeni, dell'anno 719, can. 31; TEODORO STUDITA, sermo 21; NICOLÒ I, Lett. *Ad consulta vestra*, 13 nov. 866: « In quorum Apostolorum »; « Nosse cupitis »; « Quod interrogatis »; « Praeterea consultis »; « Si die dominico »; e sinodi particolari.

18. È una novità almeno dove vige l'obbligo di ascoltare la liturgia; d'altra parte corrisponde all'estensione del giorno liturgico presso gli orientali.

19. Cfr. Canones apostolorum 8 e 9; sinodo Antiocheno, dell'anno 341, can. 2; TIMOTEO ALESSANDRINO, interrogat. 3; INNOCENZO III, Costit. *Quia divinae*, 4 genn. 1215; e parecchi sinodi particolari più recenti delle chiese orientali.

Religione_in_Ita

[*Estensione della giurisdizione per le confessioni*]

16. Per la mescolanza d'ogni giorno dei fedeli di diverse chiese particolari nella medesima regione o territorio orientale, la facoltà dei presbiteri di qualsiasi rito di ricevere le confessioni, concessa legittimamente e senza alcuna restrizione dai propri gerarchi, si estende a tutto il territorio del concedente e anche a tutti i luoghi e ai fedeli di qualsiasi rito nello stesso territorio, a meno che l'autorità del luogo l'abbia espressamente negata per i luoghi del suo rito [20].

[*Il sacramento dell'ordine*]

17. Perché nelle chiese orientali abbia nuovamente ad aver vigore l'antica disciplina del sacramento dell'ordine, questo santo concilio caldamente desidera che sia ristabilita, dove sia caduta in disuso, l'istituzione del diaconato permanente [21]. Quanto al suddiaconato e agli ordini inferiori e ai loro diritti e doveri, provveda l'autorità legislativa di ciascuna chiesa particolare [22].

[*La forma canonica della celebrazione dei matrimoni misti*]

18. Per prevenire i matrimoni invalidi, quando i cattolici orientali contraggono matrimonio con gli acattolici orientali battezzati, e per provvedere alla stabilità e alla santità delle nozze e alla pace domestica, il santo concilio stabilisce che per questi matrimoni la forma canonica della celebrazione è

20. Salvo la territorialità della giurisdizione, il canone intende provvedere, per il bene delle anime, alla pluralità di giurisdizione nello stesso territorio.

21. Cfr. conc. di Nicea I, can. 18: v. supra, p. 112; sinodo Neocesarien., degli anni 314-325, can. 12; sinodo di Sardica, dell'anno 343, can. 8; LEONE MAGNO, Lett. *Omnium quidem*, 13 genn. 444; conc. di Calcedonia, can. 6: v. supra, p. 167; conc. Costantinop. IV, can. 23, 26: COD, 183, 185, ecc...

22. Il suddiaconato è considerato presso molte chiese orientali un ordine minore, ma con il *motu proprio* di Pio XII, *Cleri sanctitati*, sono prescritti ad esso gli obblighi degli ordini maggiori. Il canone propone che si torni all'antica disciplina delle singole chiese quanto agli obblighi dei suddiaconi, in deroga al diritto comune contenuto in « *Cleri sanctitati* ».

Religione_in_Ita

obbligatoria soltanto per la liceità, mentre per la validità basta la presenza del sacro ministro, salvi restando gli altri punti da osservarsi secondo il diritto [23].

Il culto divino

[*I giorni festivi*]

19. D'ora in poi spetta al solo concilio ecumenico o alla santa sede stabilire, trasferire o sopprimere i giorni festivi comuni a tutte le chiese orientali. Invece lo stabilire, trasferire o sopprimere le feste per le singole chiese particolari compete, oltre che alla sede apostolica, ai sinodi patriarcali o arcivescovili, avuto tuttavia il debito riguardo di tutta la regione e delle altre chiese particolari [24].

[*La celebrazione della pasqua*]

20. Fino a che tra tutti i cristiani non si sarà giunti al desiderato accordo circa la fissazione di un unico giorno per la comune celebrazione della festa di pasqua, nel frattempo, per promuovere l'unità fra i cristiani che vivono nella stessa regione o nazione, è data facoltà ai patriarchi o alle supreme autorità ecclesiastiche del luogo di accordarsi, con unanime consenso e sentiti i pareri degli interessati, sulla festa di pasqua da celebrarsi nella stessa domenica [25].

23. Cfr. Pio XII, Motu proprio *Crebrae allatae*, 22 febbr. 1949, can. 32, § 2, n. 5° (facoltà dei patriarchi di dispensare dalla forma); Pio XII, Motu proprio *Cleri sanctitati*, 2 giu. 1957, can. 267 (facoltà dei patriarchi di sanare in radice); la s. Congregazione del s. Ufficio e la s. Congreg. per le chiese orientali, nel 1957 concedono facoltà di dispensare dalla forma e di sanare per difetto di forma (entro il quinquennio): « extra patriarchatus, metropolitis, ceterisque ordinariis locorum... qui nullum habent superiorem infra sanctam sedem » [fuori dei patriarcati, ai metropoliti e a tutti gli altri ordinari locali... i quali non hanno nessun superiore eccetto la santa sede].

24. Cfr. Leone Magno, Lett. *Quod saepissime*, 15 apr. 454: « Petitionem autem »; Niceforo Costant., cap. 13; sinodo del patriarca Sergio, 18 apr. 1596, can. 17; Pio VI, Lett. apost. *Assueto paterne*, 8 apr. 1775; ecc.

25. Cfr. conc. Vat. II, Cost. *De sacra liturgia*, 4 dic. 1963: v. supra, p. 826.

Religione_in_Ita

[*I tempi sacri*]

21. I singoli fedeli, che si trovano fuori della regione o territorio del proprio rito, quanto alla legge dei tempi sacri possono pienamente conformarsi alla disciplina vigente nel luogo della loro permanenza. Nelle famiglie di rito misto si può osservare questa legge secondo uno stesso rito [26].

[*L'ufficio divino*]

22. Il clero e i religiosi orientali celebrino secondo le prescrizioni e le tradizioni della propria disciplina le laudi divine, che fino dall'antica età furono in grande onore presso tutte le chiese orientali [27]. E anche i fedeli, seguendo l'esempio dei propri antenati, nella misura delle proprie forze e devotamente attendano alle laudi divine.

[*La lingua liturgica*]

23. Al patriarca col sinodo o alla suprema autorità di ciascuna chiesa con il consiglio dei gerarchi compete il diritto di regolare l'uso delle lingue nelle sacre funzioni liturgiche e di approvare, dopo averne data relazione alla sede apostolica, le versioni dei testi in lingua volgare [28].

26. Cfr. CLEMENTE VIII, Istruzione *Sanctissimus*, 31 ag. 1595, § 6: « Si ipsi graeci »; s. Congregazione del s. Ufficio, 7 giu. 1673, 1 e 3; 13 mar. 1727, 1; s. Congregazione de Propaganda Fide, decr. 18 ag. 1913, art. 33: decr. 14 ag. 1914, art. 27; decr. 27 mar. 1916, art. 14; s. Congregazione per le chiese orientali, decr. 1° mar. 1929, art. 36; decr. 4 mag. 1930, art. 41.

27. Cfr. sinodo Laodicen., degli anni 347-381, can. 18; sinodo di Mar Isacco dei Caldei, dell'anno 410, can 15; Nerses Klajetzì degli Armeni, dell'anno 1166; INNOCENZO IV, Lett. *Sub catholicae*, 6 mar. 1254, § 8; BENEDETTO XIV, Cost. *Etsi pastoralis*, 26 mag. 1742, § 7, n. 5; istruzione *Eo quamvis tempore*, 4 mag. 1745, §§ 42 segg.; e sinodi particolari più recenti: degli Armeni (1911), dei Copti (1898), dei Maroniti (1736), dei Rumeni (1872), dei Ruteni (1891), dei Siri (1888).

28. Dalla tradizione orientale.

Religione_in_Ita

RAPPORTI CON I FRATELLI DELLE CHIESE SEPARATE

[*Promuovere l'unità degli orientali separati*]

24. Alle chiese orientali che sono in comunione con la sede apostolica romana compete lo speciale compito di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i princìpi del decreto « sull'ecumenismo » promulgato da questo santo concilio, in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la scrupolosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi [29].

25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito santo, vengono all'unità cattolica, non si esiga più di quanto esige la semplice professione della fede cattolica. E poiché presso di loro è stato conservato il sacerdozio valido, il clero orientale che viene nell'unità cattolica ha la facoltà di esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla competente autorità [30].

[*Princìpi della « comunicazione nelle cose sacre »*]

26. La comunicazione nelle cose sacre che offende l'unità della chiesa o include la formale adesione all'errore o il pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina [31]. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali, che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della chiesa, né vi sono pericoli da evitare, e invece urgono la necessità della salvezza e il bene spirituale della anime. Perciò la chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempi, di luoghi e di persone, ha usato spesso e usa una più mite maniera di agire, offrendo

29. Dal contenuto delle bolle di unione delle singole chiese orientali cattoliche.

30. Obbligo conciliare quanto ai fratelli separati d'Oriente e quanto a tutti gli ordini di qualsivoglia grado, di diritto sia divino sia ecclesiastico.

31. Questa dottrina vale anche nelle chiese separate.

Religione_in_Ita

a tutti tra i cristiani i mezzi della salvezza e la testimonianza della carità, per mezzo della partecipazione nei sacramenti e nelle altre funzioni e cose sacre. In considerazione di questo, il santo concilio, « per non essere noi, per la severità della sentenza, di impedimento a coloro che sono salvati » [32] e per fomentare di più l'unione con le chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.

[*Applicazione pastorale della « comunicazione nelle cose sacre »*]

27. Posti i princìpi sopra ricordati, agli orientali, che in buona fede si trovano separati dalla chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedono e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucarestia e dell'unzione degli infermi; anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti da quei ministri acattolici, nella cui chiesa si hanno validi sacramenti, ogni volta che la necessità o una vera spirituale utilità a ciò induca, e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile [33].

28. Similmente, posti gli stessi princìpi, per una giusta ragione è permessa la partecipazione in funzioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli separati [34].

29. Questa maniera più mite di comunicazione in cose sacre con i fratelli delle chiese orientali separate è affidata alla vigilanza e al governo delle autorità gerarchiche locali, affinché, consigliatesi tra di loro e, se occorra, udite anche le autorità gerarchiche delle chiese separate, abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i rapporti dei cristiani tra di loro.

32. Basilio Magno, *Epistula canonica ad Amphilochium*, PG 32, 669B.

33. Questa mitigazione si fonda: 1) sulla validità dei sacramenti; 2) la buona fede e la disposizione; 3) la necessità della salvezza eterna; 4) l'assenza di un sacerdote del proprio rito; 5) l'esclusione dei pericoli da evitare e della formale adesione all'errore.

34. Si tratta della cosiddetta « communicatio in sacris extrasacramentali ». Il concilio concede la mitigazione, salvo quanto è prescritto.

Religione_in_Ita

Conclusione

30. Il santo concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva collaborazione delle chiese cattoliche d'oriente e d'occidente e insieme dichiara: tutte queste prescrizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la chiesa cattolica e le chiese orientali separate vengano nella pienezza della comunione.

Nel frattempo però tutti i cristiani, orientali e occidentali, sono ardentemente invitati a innalzare a Dio preghiere ferventi e assidue, anzi quotidiane, affinché, con l'aiuto della santissima madre di Dio, tutti diventino uno. Preghiamo pure perché su tanti cristiani di qualsiasi chiesa, i quali confessano strenuamente il nome di Cristo, soffrono e sono oppressi, si effonda la pienezza del conforto e della consolazione dello Spirito santo paraclito.

Con amore fraterno vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo a gara nel renderci onore l'un l'altro [35].

35. Cfr. *Rm* 12, 10.

Religione_in_Ita

DECRETO SU L'ECUMENISMO

Proemio

1. Il ristabilimento dell'unità da promuoversi fra tutti i cristiani è uno dei principali intenti del sacro concilio ecumenico Vaticano secondo. Da Cristo signore la chiesa è stata fondata una e unica, eppure molte comunioni cristiane propongono se stesse agli uomini come la vera eredità di Gesù Cristo; tutti asseriscono di essere discepoli del Signore, ma la pensano diversamente e camminano per vie diverse, come se Cristo stesso fosse diviso [1]. Tale divisione contraddice apertamente alla volontà di Cristo, ed è di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del vangelo a ogni creatura.

Il Signore dei secoli, che con sapienza e pazienza persegue il disegno della sua grazia verso di noi peccatori, in questi ultimi tempi ha incominciato a effondere con maggiore abbondanza nei cristiani tra loro separati l'interiore ravvedimento e il desiderio dell'unione. Moltissimi uomini in ogni parte del mondo sono stati toccati da questa grazia, e anche tra i nostri fratelli separati è sorto, per impulso della grazia dello Spirito santo, un movimento ogni giorno più ampio per il ristabilimento dell'unità di tutti i cristiani. A questo movimento per l'unità, chiamato ecumenico, partecipano quelli che invocano la Trinità e professano la fede in Gesù signore e salvatore, e non solo singole persone separatamente, ma anche riunite in gruppi, nei quali hanno ascoltato il vangelo e che i singoli dicono essere la chiesa loro e di Dio. Quasi tutti però, anche se in modo diverso, aspirano alla chiesa di Dio una e visibile, che sia veramente universale e mandata a tutto il mondo, perché il mondo si converta al vangelo e così si salvi per la gloria di Dio.

1. Cfr. *I Cor* 1, 13.

Religione_in_Ita

Perciò questo sacro concilio, considerando tutto ciò con animo lieto, dopo avere già esposta la dottrina sulla chiesa, mosso dal desiderio di ristabilire l'unità fra tutti i discepoli di Cristo, intende ora proporre a tutti i cattolici gli aiuti, i metodi e i modi, con i quali possano essi stessi rispondere a questa vocazione e grazia divina.

Capitolo I

Princìpi cattolici sull'ecumenismo

[*Unità e unicità della chiesa*]

2. In questo si è mostrato l'amore di Dio per noi, che l'unigenito Figlio di Dio è stato mandato dal Padre nel mondo affinché, fatto uomo, con la redenzione rigenerasse il genere umano e lo radunasse in uno [2]. E il Figlio, prima di offrirsi vittima immacolata sull'altare della croce, pregò il Padre per i credenti, dicendo: « Perché tutti siano uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, anch'essi siano uno in noi, cosicché il mondo creda che tu mi hai mandato » (*Gv* 17, 21), e istituì nella sua chiesa il mirabile sacramento dell'eucarestia, dal quale l'unità della chiesa è simboleggiata e prodotta. Diede ai suoi discepoli il nuovo comandamento del mutuo amore [3] e promise lo Spirito paraclito [4], il quale restasse con loro per sempre, signore e vivificatore.

Innalzato sulla croce e glorificato, il signore Gesù comunicò lo Spirito promesso, per mezzo del quale chiamò e riunì nell'unità della fede, della speranza e della carità il popolo della nuova alleanza, che è la chiesa, come insegna l'apostolo: « Un solo corpo e un solo Spirito, come con la vostra vocazione siete stati chiamati a una sola speranza. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo » (*Ef* 4, 4-5). Poiché « quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo... Tutti voi siete uno in Cristo Gesù » (*Gal*

2. Cfr. *I Gv* 4, 9; *Col* 1, 18-20; *Gv* 11, 52.
3. Cfr. *Gv* 13, 34.
4. Cfr. *Gv* 16, 7.

Religione_in_Ita

3, 27-28). Lo Spirito santo, che abita nei credenti e tutta riempie e regge la chiesa, produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e tanto intimamente tutti unisce in Cristo, da essere il principio dell'unità della chiesa. Egli opera la diversità delle grazie e dei servizi [5] e arricchisce con vari doni la chiesa di Gesù Cristo « organizzando i santi per compiere l'opera del servizio e per la edificazione del corpo di Cristo » (*Ef* 4, 12).

Per stabilire dovunque fino alla fine dei secoli questa sua chiesa santa, Cristo affidò al collegio dei dodici la funzione di insegnare, di reggere e di santificare [6]. Tra di loro scelse Pietro, sopra il quale, dopo la sua confessione di fede, decise di edificare la sua chiesa; a lui promise le chiavi del regno dei cieli [7] e, dopo la sua professione di amore, affidò tutte le sue pecore perché le confermasse nella fede [8] e le pascesse nella perfetta unità [9], restando lo stesso Cristo Gesù la somma pietra angolare [10] e il pastore delle anime nostre in eterno [11].

Gesù Cristo per mezzo della fedele predicazione del vangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo esercitato nell'amore da parte degli apostoli e dei loro successori, cioè i vescovi con a capo il successore di Pietro, sotto l'azione dello Spirito santo, vuole che il suo popolo cresca e sia perfezionata la sua comunione nell'unità: nella confessione di una sola fede, nella comune celebrazione del culto divino e nella fraterna concordia della famiglia di Dio.

Così la chiesa, unico gregge di Dio, quale vessillo alzato tra i popoli [12], ponendo a servizio di tutto il genere umano il vangelo della pace [13], compie nella speranza il suo pellegrinaggio alla meta della patria celeste [14].

5. Cfr. *I Cor* 12, 4-11.
6. Cfr. *Mt* 28, 18-20, in relazione a *Gv* 20, 21-23.
7. Cfr. *Mt* 16, 19, in relazione a *Mt* 18, 18.
8. Cfr. *Lc* 22, 32.
9. Cfr. *Gv* 21, 15-17.
10. Cfr. *Ef* 2, 20.
11. Cfr. *I Pt* 2, 25; conc. Vat. I, Costit. *Pastor aeternus*: Coll. Lac. 7, 482 *a* (v. supra, p. 772).
12. Cfr. *Is* 11, 10-12.
13. Cfr. *Ef* 2, 17-18, in relazione a *Mc* 16, 15.
14. Cfr. *I Pt* 1, 3-9.

Religione_in_Ita

Questo è il sacro mistero dell'unità della chiesa, in Cristo e per mezzo di Cristo, mentre lo Spirito santo opera la varietà dei doni. Il supremo modello e il principio di questo mistero è l'unità nella trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito santo.

[*Relazioni dei fratelli separati con la chiesa cattolica*]

3. In questa chiesa di Dio una e unica sono sorte fino dai primissimi tempi alcune scissioni [15], che l'apostolo riprova con gravi parole come degne di condanna [16]; ma nei secoli posteriori sono nati dissensi più ampi e comunità non piccole si sono staccate dalla piena comunione della chiesa cattolica, talora non senza colpa di uomini d'entrambe le parti. Quelli poi che ora nascono e sono istruiti nella fede di Cristo in tali comunità non possono essere accusati del peccato di separazione, e la chiesa cattolica li abbraccia con fraterno rispetto e amore. Quelli infatti che credono in Cristo e hanno ricevuto debitamente il battesimo sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la chiesa cattolica. Non v'è dubbio che, per le divergenze che in vari modi esistono tra loro e la chiesa cattolica, sia nel campo della dottrina e talora anche della disciplina, sia circa la struttura della chiesa, impedimenti non pochi, e talvolta proprio gravi, si oppongono alla piena comunione ecclesiastica, al superamento dei quali tende appunto il movimento ecumenico. Nondimeno, giustificati nel battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo [17] e perciò sono a ragione insigniti del nome di cristiani e dai figli della chiesa cattolica sono giustamente riconosciuti come fratelli nel Signore [18].

Inoltre, tra gli elementi o beni, dai quali, presi insieme nel loro complesso, la stessa chiesa è edificata e vivificata, alcuni, anzi parecchi e segnalati, possono trovarsi fuori dei confini visibili della chiesa cattolica, come la parola di Dio

15. Cfr. *I Cor* 11, 18-19; *Gal* 1, 6-9; *I Gv* 2, 18-19.
16. Cfr. *I Cor* 1, 11 segg.; 11, 22.
17. Cfr. conc. di Firenze, sess. VIII, decr. *Exsultate Deo*: v. supra, p. 487.
18. Cfr. AGOSTINO, *In Ps. 32, Enarr. II*, 29: PL 36, 299.

Religione_in_Ita

scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza e la carità, e altri doni interiori dello Spirito santo ed elementi visibili: tutte queste cose, che provengono da Cristo e a lui conducono, giustamente appartengono all'unica chiesa di Cristo.

Anche non poche azioni sacre della religione cristiana vengono compiute dai fratelli da noi separati, e queste in vari modi, secondo la diversa condizione di ciascuna chiesa o comunità, possono senza dubbio produrre realmente la vita della grazia e si devono dire atte ad aprire l'ingresso nella comunione della salvezza.

Perciò le stesse chiese [19] e comunità separate, quantunque crediamo che abbiano delle carenze, nel mistero della salvezza non sono affatto spoglie di significato e di peso. Poiché lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse come di strumenti di salvezza, il cui valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e della verità che è stata affidata alla chiesa cattolica.

Tuttavia i fratelli da noi separati, sia presi singolarmente sia le loro comunità e chiese, non godono di quella unità, che Gesù Cristo ha voluto elargire a tutti quelli che ha rigenerato e vivificato insieme per un sol corpo e per una vita nuova; unità che le sacre scritture e la veneranda tradizione della chiesa apertamente dichiarano. Infatti, solo per mezzo della cattolica chiesa di Cristo, che è lo strumento generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. In realtà al solo collegio apostolico con a capo Pietro crediamo che il Signore ha affidato tutti i beni della nuova alleanza, per costituire l'unico corpo di Cristo sulla terra, al quale bisogna che siano pienamente incorporati tutti quelli che già in qualche modo appartengono al popolo di Dio. E questo popolo, quantunque, finché dura il suo terreno pellegrinaggio, rimanga nei suoi membri esposto al peccato, cresce tuttavia in Cristo ed è soavemente condotto da Dio secondo i suoi arcani disegni, fino a che pervenga

19. Cfr. conc. Lat. IV, Costit. IV: v. supra, p. 229; conc. di Lione II, Professione di fede di Michele Paleologo: Msi 24, 71E; conc. di Firenze, sess. VI, Definizione *Laetentur coeli*: v. supra, pp. 472 e 474.

Religione_in_Ita

nella gioia a tutta la pienezza della gloria eterna nella celeste Gerusalemme.

[*L'ecumenismo*]

4. Siccome oggi, per impulso della grazia dello Spirito santo, in più parti del mondo con la preghiera, la parola e l'opera si fanno molti sforzi per avvicinarsi a quella pienezza dell'unità, che Gesù Cristo vuole, questo santo concilio esorta tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio all'opera ecumenica.

Per « movimento ecumenico » si intendono le attività e le iniziative che, a seconda delle varie necessità della chiesa e l'opportunità dei tempi, sono suscitate e ordinate a promuovere l'unità dei cristiani, come sono: in primo luogo, tutti gli sforzi per eliminare parole, giudizi e opere che non rispecchiano con equità e verità la condizione dei fratelli separati e perciò rendono più difficili le mutue relazioni con essi; poi, nei congressi che si tengono con intento e spirito religioso tra i cristiani di diverse chiese o comunità, il « dialogo » avviato tra esponenti debitamente preparati, nel quale ognuno espone più a fondo la dottrina della propria comunità e ne presenta con chiarezza le caratteristiche. Infatti con questo dialogo tutti acquistano una conoscenza più vera e una più giusta stima della dottrina e della vita di entrambe le comunioni, e inoltre quelle comunioni conseguono una più ampia collaborazione in qualsiasi servizio richiesto da ogni coscienza cristiana per il bene comune e, nel modo come è permesso, si radunano per pregare insieme. Infine, tutti esaminano la loro fedeltà alla volontà di Cristo circa la chiesa e, com'è dovere, intraprendono con vigore l'opera di rinnovamento e di riforma.

Tutte queste cose, quando con prudenza e costanza sono compiute dai fedeli della chiesa cattolica sotto la vigilanza dei pastori, contribuiscono a promuovere l'equità e la verità, la concordia e la collaborazione, la carità fraterna e l'unione, così che per questa via, a poco a poco, superati gli ostacoli che impediscono la perfetta comunione ecclesiastica, tutti i

Religione_in_Ita

cristiani, in un'unica celebrazione dell'eucarestia, si riuniscano in quella unità dell'una e unica chiesa, che Cristo fin dall'inizio donò alla sua chiesa, e che crediamo sussistere, senza possibilità di essere perduta, nella chiesa cattolica e speriamo che crescerà ogni giorno più fino alla fine dei secoli.

È chiaro che l'opera di preparazione e di riconciliazione di quelle singole persone che desiderano la piena comunione cattolica è di natura sua distinta dall'iniziativa ecumenica; non c'è però alcuna opposizione, poiché l'una e l'altra procede dalla mirabile disposizione di Dio.

I fedeli cattolici nell'azione ecumenica devono senza dubbio essere solleciti dei fratelli separati, pregando per loro, comunicando a loro le cose della chiesa, facendo i primi passi verso di loro. Ma innanzi tutto devono essi stessi con sincerità e diligenza considerare ciò che deve essere rinnovato e fatto nella stessa famiglia cattolica, affinché la sua vita renda una testimonianza più fedele e più chiara della dottrina e delle istituzioni tramandate da Cristo per mezzo degli apostoli.

Benché infatti la chiesa cattolica sia stata arricchita da Dio di tutta la verità rivelata e di tutti i mezzi della grazia, tuttavia i suoi membri non se ne servono per vivere con tutto il dovuto fervore, per cui il volto della chiesa meno rifulge davanti ai fratelli da noi separati e al mondo intero e la crescita del regno di Dio ne è ritardata. Perciò tutti i cattolici devono tendere alla perfezione cristiana [20] e sforzarsi, ognuno secondo la sua condizione, perché la chiesa, portando nel suo corpo l'umiltà e la mortificazione di Cristo [21], vada di giorno in giorno purificandosi e rinnovandosi, fino a che Cristo se la faccia comparire innanzi risplendente di gloria, senza macchia né ruga [22].

Nella chiesa tutti, secondo il compito assegnato a ognuno, sia nelle varie forme della vita spirituale e della disciplina, sia nella diversità dei riti liturgici, anzi, anche nella elabo-

20. Cfr. *Gc* 1, 4; *Rm* 12, 1-2.
21. Cfr *II Cor* 4, 10; *Fil* 2, 5-8.
22. Cfr. *Ef* 5, 27.

Religione_in_Ita

razione teologica della verità rivelata, pur custodendo l'unità nelle cose necessarie, serbino la debita libertà; in ogni cosa osservino la carità. Poiché, agendo così, manifesteranno ogni giorno meglio la vera cattolicità e insieme l'apostolicità della chiesa.

D'altra parte è necessario che i cattolici con gioia riconoscano e stimino i valori veramente cristiani, promananti dal comune patrimonio, che si trovano presso i fratelli da noi separati. Riconoscere le ricchezze di Cristo e le opere virtuose nella vita degli altri, i quali rendono testimonianza a Cristo, talora sino all'effusione del sangue, è cosa giusta e salutare: perché Dio è sempre stupendo e sorprendente nelle sue opere.

Né si deve dimenticare che quanto dalla grazia dello Spirito santo viene fatto nei fratelli separati può contribuire alla nostra edificazione. Tutto ciò che è veramente cristiano mai è contrario ai veri benefici della fede, anzi può sempre far sì, che lo stesso mistero di Cristo e della chiesa sia raggiunto più perfettamente.

Tuttavia le divisioni dei cristiani impediscono che la chiesa stessa attui la pienezza della cattolicità ad essa propria in quei figli, che le sono bensì uniti col battesimo, ma sono separati dalla sua piena comunione. Anzi, alla chiesa stessa diventa più difficile esprimere sotto ogni aspetto la pienezza della cattolicità proprio nella realtà della vita.

Questo santo concilio nota con gioia che la partecipazione dei fedeli nell'azione ecumenica cresce ogni giorno e la raccomanda ai vescovi d'ogni parte della terra, perché sia promossa con sollecitudine e sia con prudenza da loro diretta.

Capitolo II

Esercizio dell'ecumenismo

[*L'unione deve interessare a tutti*]

5. La cura di ristabilire l'unione riguarda tutta la chiesa, sia i fedeli che i pastori, e tocca ognuno secondo la propria capacità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto

Religione_in_Ita

negli studi teologici e storici. Questa cura già in qualche modo manifesta il legame fraterno che esiste fra tutti i cristiani e conduce alla piena e perfetta unità conforme al disegno della bontà di Dio.

[*La riforma della chiesa*]

6. Siccome ogni rinnovamento della chiesa [1] consiste essenzialmente nell'accresciuta fedeltà alla sua vocazione, esso è senza dubbio la ragione del movimento verso l'unità. La chiesa pellegrinante è chiamata da Cristo a questa continua riforma di cui essa stessa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno, in modo che se alcune cose, sia nei costumi che nella disciplina ecclesiastica e anche nel modo di esporre la dottrina — il quale deve essere diligentemente distinto dallo stesso deposito della fede – sono state, secondo le circostanze di fatto e di tempo, osservate meno accuratamente, siano in tempo opportuno rimesse nel giusto e debito ordine.

Questo rinnovamento ha quindi un'importanza ecumenica singolare. I vari modi attraverso i quali questo rinnovamento della vita della chiesa già è in atto – come sono il movimento biblico e liturgico, la predicazione della parola di Dio e la catechesi, l'apostolato dei laici, le nuove forme di vita religiosa, la spiritualità del matrimonio, la dottrina e l'attività della chiesa in campo sociale – sono da considerare come delle garanzie e degli auspici, che felicemente preannunziano i futuri progressi dell'ecumenismo.

[*La conversione del cuore*]

7. Ecumenismo vero non c'è senza interiore conversione; poiché il desiderio dell'unità nasce e matura dal rinnovamento della mente [2], dall'abnegazione di se stessi e dalla liberissima effusione della carità. Perciò dobbiamo implorare dallo Spirito divino la grazia della sincera abnegazione, dell'umiltà

1. Cfr. conc. Lat. V, sess. XII, Costit. *Constituti*: COD, pp. 650 segg.
2. Cfr. *Ef* 4, 23.

Religione_in_Ita

e mansuetudine nel servizio e della fraterna generosità di animo verso gli altri. « Vi scongiuro dunque – dice l'apostolo delle genti – io, il prigioniero per il Signore, di comportarvi in modo degno della vocazione, a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e dolcezza, con longanimità, sopportandovi l'un l'altro nell'amore e studiandovi di conservare l'unità dello spirito mediante il vincolo della pace » (*Ef* 4, 1-3). Questa esortazione riguarda soprattutto quelli che sono stati innalzati al sacro ordine con l'intento di continuare la missione di Cristo, il quale tra di noi « non è venuto per essere servito, ma per servire » (*Mt* 20, 28).

Anche delle colpe contro l'unità vale la testimonianza di s. Giovanni: « Se diciamo di non aver peccato, lo tacciamo di bugiardo, e la parola di lui non è in noi » (*I Gv* 1, 10). Perciò con umile preghiera chiediamo perdono a Dio e ai fratelli separati, come pure noi perdoniamo ai nostri debitori.

Si ricordino tutti i fedeli che tanto meglio promuoveranno, anzi vivranno in pratica l'unione dei cristiani, quanto più si studieranno di condurre una vita più conforme al vangelo. Pertanto con quanta più stretta comunione saranno uniti col Padre, col Verbo e con lo Spirito santo, con tanta più intima e facile azione potranno accrescere la mutua fraternità.

[*L'unione nella preghiera*]

8. Questa conversione del cuore e questa santità della vita, insieme con le preghiere private e pubbliche per l'unità dei cristiani, si devono ritenere come l'anima di tutto il movimento ecumenico e si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale.

È infatti consuetudine per i cattolici di radunarsi di frequente a recitare insieme la preghiera per l'unità della chiesa, con la quale ardentemente alla vigilia della sua morte lo stesso salvatore pregò il Padre: « Perché tutti siano uno » (*Gv* 17, 21).

In alcune speciali circostanze, come sono le preghiere che vengono indette « per l'unità », e nei congressi ecumenici è lecito, anzi desiderabile che i cattolici si associno nella

Religione_in_Ita

preghiera con i fratelli separati. Queste preghiere in comune sono senza dubbio un mezzo molto efficace per impetrare la grazia dell'unità, sono una genuina manifestazione dei vincoli, con i quali i cattolici sono ancora uniti con i fratelli separati: « Poiché dove sono due o tre adunati nel nome mio, ci sono io in mezzo a loro » (*Mt* 18, 20).

Tuttavia la comunicazione in cose sacre non la si deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani. Questa comunicazione dipende soprattutto da due princìpi: dalla manifestastazione dell'unità della chiesa e dalla partecipazione ai mezzi della grazia. La manifestazione dell'unità per lo più vieta la comunicazione. La partecipazione della grazia talvolta la raccomanda. Circa il modo concreto di agire, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, decida prudentemente l'autorità episcopale del luogo, se non è stabilito diversamente dalla conferenza episcopale, a norma dei propri statuti, o dalla santa sede.

[*La reciproca conoscenza*]

9. Bisogna conoscere l'animo dei fratelli separati. A questo scopo è necessario lo studio, che deve essere condotto secondo la verità e con l'animo ben disposto. I cattolici debitamente preparati devono acquistare una migliore conoscenza della dottrina e della storia, della vita spirituale e liturgica, della psicologia religiosa e della cultura, propria dei fratelli. A questo scopo molto giovano i congressi, con la partecipazione di entrambe le parti, per discutere specialmente su questioni teologiche, dove ognuno tratti da pari a pari, purché quelli che vi partecipano sotto la vigilanza dei vescovi siano veramente competenti. Da questo dialogo apparirà anche più chiaramente, quale sia il vero stato della chiesa cattolica. E in questo modo si verrà anche a conoscere meglio il pensiero dei fratelli separati e a loro verrà esposta con maggiore precisione la nostra fede.

Religione_in_Ita

[*La formazione ecumenica*]

10. L'insegnamento della sacra teologia e delle altre discipline specialmente storiche deve essere fatto anche sotto l'aspetto ecumenico, perché abbia sempre meglio a corrispondere alla verità dei fatti.

È appunto molto importante che i futuri pastori e i sacerdoti conoscano bene la teologia accuratamente elaborata in questo modo, e non in maniera polemica, soprattutto per quanto riguarda le relazioni dei fratelli separati con la chiesa cattolica.

Infatti dalla formazione dei sacerdoti dipende sommamente la necessaria istruzione e la formazione spirituale dei fedeli e dei religiosi.

Anche i cattolici, che attendono alle opere missionarie nelle stesse terre in cui lavorano altri cristiani, devono, specialmente oggi, conoscere le questioni e i frutti, che nel loro apostolato nascono dall'ecumenismo.

[*Modi di esprimere e di esporre la dottrina della fede*]

11. Il modo e il metodo di enunziare la fede cattolica non deve in alcun modo essere di ostacolo al dialogo con i fratelli. Bisogna assolutamente esporre con chiarezza tutta intera la dottrina. Niente è più alieno dall'ecumenismo, quanto quel falso irenismo, dal quale ne viene a soffrire la purezza della dottrina cattolica e ne viene oscurato il suo senso genuino e preciso.

Insieme, la fede cattolica deve essere spiegata con più profondità ed esattezza, con quel modo di esposizione e di espressioni, che possa essere compreso bene anche dai fratelli separati.

Inoltre nel dialogo ecumenico i teologi cattolici, restando fedeli alla dottrina della chiesa, nell'investigare con i fratelli separati i divini misteri devono procedere con amore della verità, con carità e umiltà. Nel mettere a confronto le dottrine si ricordino che esiste un ordine o « gerarchia » nelle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso

Religione_in_Ita

col fondamento della fede cristiana. Così si preparerà la via, nella quale, per mezzo di questa fraterna emulazione, tutti saranno spinti verso una più profonda conoscenza e una più chiara manifestazione delle insondabili ricchezze di Cristo [3].

[*La cooperazione con i fratelli separati*]

12. Tutti i cristiani professino davanti a tutti i popoli la fede in Dio uno e trino, nell'incarnato Figlio di Dio, redentore e signore nostro, e con comune sforzo nella mutua stima rendano testimonianza della speranza nostra, che non inganna. Siccome in questi tempi si stabilisce su vasta scala la cooperazione nel campo sociale, tutti gli uomini senza esclusione sono chiamati a questa comune opera, ma a maggior ragione quelli che credono in Dio, e più ancora tutti i cristiani, essendo essi insigniti del nome di Cristo. La cooperazione di tutti i cristiani esprime vivamente quella unione, che già vige tra di loro, e pone in una luce più piena il volto di Cristo servo. Questa cooperazione, già attuata in non poche nazioni, deve essere ogni giorno più perfezionata – specialmente nelle nazioni dove sta compiendosi l'evoluzione sociale o tecnica – sia nello stimare rettamente la dignità della persona umana, sia nel promuovere il bene della pace, sia nell'attuare l'applicazione sociale del vangelo, sia nel far progredire con spirito cristiano le scienze e le arti, come pure nell'usare i rimedi d'ogni genere per venire incontro alle miserie del nostro tempo, quali sono la fame e le calamità, l'analfabetismo e l'indigenza, la mancanza di abitazioni e la non equa distribuzione dei beni. Da questa cooperazione i credenti in Cristo possono facilmente imparare, come gli uni possano meglio conoscere e maggiormente stimare gli altri, e come si appiani la via verso l'unità dei cristiani.

3. Cfr. *Ef* 3, 8.

Religione_in_Ita

Capitolo III

CHIESE E COMUNITÀ ECCLESIALI SEPARATE DALLA SEDE APOSTOLICA ROMANA

[*Le varie divisioni*]

13. Noi rivolgiamo il nostro pensiero alle due principali categorie di scissioni, che hanno intaccata l'inconsutile tunica di Cristo.

Le prime di esse avvennero in oriente, sia per la contestazione delle formule dogmatiche dei concili di Efeso e di Calcedonia, sia, più tardi, per l'interruzione della comunione ecclesiastica tra i patriarcati orientali e la sede romana.

Le altre sono sorte, dopo più di quattro secoli, in occidente, a causa di quegli eventi che comunemente passano sotto il nome di riforma. Da allora parecchie comunioni, sia nazionali che confessionali, si separarono dalla sede romana. Tra quelle, nelle quali continuano a sussistere in parte le tradizioni e le strutture cattoliche, tiene un luogo speciale la comunione anglicana.

Tuttavia queste diverse divisioni differiscono molto tra di loro non solo per ragione dell'origine, del luogo e del tempo, ma soprattutto per la natura e gravità delle questioni che riguardano la fede e la struttura ecclesiastica.

Perciò questo santo concilio, il quale né misconosce le diverse condizioni dei diversi gruppi cristiani né trascura i legami ancora esistenti tra loro nonostante la divisione, per attuare una prudente azione ecumenica decide di proporre le seguenti considerazioni.

I. Speciale considerazione delle chiese orientali

[*Carattere e storia propria degli orientali*]

14. Le chiese d'oriente e d'occidente hanno seguito durante non pochi secoli una propria vita, unite però dalla fraterna comunione della fede e della vita sacramentale, intervenendo per comune consenso la sede romana, qualora

Religione_in_Ita

fossero sorti fra loro dissensi circa la fede o la disciplina. È cosa gradita per il sacro concilio, tra le altre cose di grande importanza, richiamare alla mente di tutti che in oriente prosperano molte chiese particolari o locali, tra le quali tengono il primo posto le chiese patriarcali, e non poche di queste si gloriano d'essere state fondate dagli stessi apostoli. Perciò presso gli orientali grande fu ed è ancora la preoccupazione e la cura di conservare, nella comunione della fede e della carità, quelle fraterne relazioni che, come tra sorelle, ci devono essere tra le chiese locali.

Non si deve ugualmente passar sotto silenzio che le chiese d'oriente hanno fin dall'origine un tesoro, dal quale la chiesa d'occidente molte cose ha prese nel campo della liturgia, della tradizione spirituale e dell'ordine giuridico. Né si deve sottovalutare il fatto che i dogmi fondamentali della fede cristiana, quali quelli della Trinità e del Verbo di Dio incarnato da Maria vergine, sono stati definiti in concili ecumenici celebrati in oriente. E per conservare questa fede quelle chiese molto hanno sofferto e soffrono.

L'eredità tramandata dagli apostoli è stata accettata in forme e modi diversi e fin dai primordi stessi della chiesa, qua e là variamente sviluppata, anche per la diversità di mentalità e di condizioni di vita. E tutte queste cose, oltre alle cause esterne, anche per mancanza di mutua comprensione e carità, diedero ansa alle separazioni.

Perciò il santo concilio esorta tutti, ma specialmente quelli che intendono lavorare al ristabilimento della desiderata piena comunione tra le chiese orientali e la chiesa cattolica, affinché tengano in debita considerazione questa speciale condizione della nascita e della crescita delle chiese d'oriente, e la natura delle relazioni vigenti fra esse e la sede di Roma prima della separazione, e si formino un equo giudizio di tutte queste cose. Se tutto questo sarà accuratamente osservato, contribuirà moltissimo al dialogo che si è proposto.

Religione_in_Ita

[*Tradizione liturgica e spirituale degli orientali*]

15. È pure noto a tutti con quanto amore i cristiani orientali compiano le sacre azioni liturgiche, soprattutto la celebrazione eucaristica, fonte della vita della chiesa e pegno della gloria futura, con la quale i fedeli uniti col vescovo hanno accesso a Dio Padre per mezzo del Figlio, Verbo incarnato, morto e glorificato, nell'effusione dello Spirito santo, ed entrano in comunione con la santissima Trinità, fatti « partecipi della natura divina » (*II Pt* 1, 4). Perciò per mezzo della celebrazione dell'eucaristia del Signore in queste singole chiese la chiesa di Dio è edificata e cresce [1] e per mezzo della concelebrazione si manifesta la loro comunione.

In questo culto liturgico gli orientali magnificano con splendidi inni Maria sempre vergine, solennemente proclamata santissima madre di Dio dal concilio ecumenico di Efeso, perché Cristo conforme alla s. scrittura fosse riconosciuto, in senso vero e proprio, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, e onorano pure molti santi, fra i quali i padri della chiesa universale.

Siccome poi quelle chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli, una certa comunicazione nelle cose sacre, presentandosi opportune circostanze e con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, non solo è possibile, ma anche consigliabile.

In oriente si trovano pure le ricchezze di quelle tradizioni spirituali, che sono state espresse specialmente dal monachesimo. Ivi infatti fin dai gloriosi tempi dei santi padri fiorì quella spiritualità monastica, che si estese poi all'occidente e dalla quale, come da sua fonte, trasse origine la regola monastica dei latini e in seguito ricevette ripetutamente nuovo vigore. Perciò caldamente si raccomanda che i cattolici con maggior frequenza accedano a queste ricchezze dei

1. Cfr. Giovanni Crisostomo, *In Ioannem homelia XLVI*, PG 59, 260-262.

Religione_in_Ita

padri orientali, le quali elevano tutto l'uomo alla contemplazione delle cose divine.

Tutti sappiamo che il conoscere, venerare, conservare e sostenere il ricchissimo patrimonio liturgico e spirituale degli orientali è di somma importanza per custodire fedelmente la pienezza della tradizione cristiana e per condurre a termine la riconciliazione dei cristiani d'oriente e d'occidente.

[*Disciplina propria degli orientali*]

16. Inoltre fin dai primi tempi le chiese d'oriente seguivano discipline proprie, sancite dai santi padri e dai concili, anche ecumenici. E siccome una certa diversità di usi e consuetudini, sopra ricordata, non si oppone minimamente all'unità della chiesa, anzi ne accresce il decoro e non poco contribuisce al compimento della sua missione, il sacro concilio, onde togliere ogni dubbio, dichiara che le chiese d'oriente, memori della necessaria unità di tutta la chiesa, hanno facoltà di regolarsi secondo le proprie discipline, come più consone all'indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime. La perfetta osservanza di questo tradizionale principio, invero non sempre rispettata, appartiene a quelle cose che sono assolutamente richieste come previa condizione al ristabilimento dell'unità.

[*Carattere proprio degli orientali nell'esporre i misteri*]

17. Ciò che sopra è stato detto circa la legittima diversità piace dichiararlo pure della diversa enunciazione teologica delle dottrine. Poiché nell'indagare la verità rivelata in oriente e in occidente furono usati metodi e prospettive diversi per giungere alla conoscenza e alla proclamazione delle cose divine. Non fa quindi meraviglia che alcuni aspetti del mistero rivelato siano talvolta percepiti in modo più adatto e posti in miglior luce dall'uno che non dall'altro, cosicché si può dire allora che quelle varie formule teologiche non di rado si completino, piuttosto che opporsi. Per ciò che riguarda le autentiche tradizioni teologiche degli orientali, bisogna riconoscere che esse sono eccellentemente radicate

Religione_in_Ita

nella sacra scrittura, sono coltivate ed espresse dalla vita liturgica, sono nutrite dalla viva tradizione apostolica, dagli scritti dei padri e degli scrittori ascetici orientali e tendono a una retta impostazione della vita, anzi alla piena contemplazione della verità cristiana.

Questo sacro concilio, ringraziando Dio che molti orientali figli della chiesa cattolica, i quali custodiscono questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior purezza e pienezza, vivano già in piena comunione con i fratelli che seguono la tradizione occidentale, dichiara che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni appartiene alla piena cattolicità e apostolicità della chiesa.

[*Conclusione*]

18. Considerate bene tutte queste cose, questo sacro concilio inculca di nuovo ciò che è stato dichiarato dai precedenti sacri concili e dai romani pontefici, che cioè, per ristabilire o conservare la comunione e l'unità bisogna « non imporre altro peso fuorché le cose necessarie » (*At* 15, 28). Desidera pure ardentemente che d'ora in poi, nelle varie istituzioni e forme della vita della chiesa, tutti gli sforzi tendano passo passo al conseguimento della comunione e dell'unità, specialmente con la preghiera e il dialogo fraterno circa la dottrina e le più urgenti necessità del dovere pastorale del nostro tempo. Raccomanda ugualmente ai pastori e ai fedeli della chiesa cattolica le relazioni con quelli che vivono non più in oriente, ma lontani dalla patria, perché cresca la fraterna collaborazione con loro nello spirito della carità e sia bandito ogni sentimento di litigiosa rivalità. Se quest'opera sarà promossa con tutto l'animo, il sacro concilio spera che, tolta la parete che divide la chiesa occidentale dall'orientale, si avrà finalmente una sola dimora solidamente fondata sulla pietra angolare, Cristo Gesù, il quale di entrambe farà una sola [2].

2. Cfr. conc. di Firenze, sess. VI, Definizione *Laetentur coeli*: v. supra, p. 472.

Religione_in_Ita

II. Chiese e comunità ecclesiali separate in occidente

[*Condizione di queste comunità*]

19. Le chiese e le comunità ecclesiali, che o in quel gravissimo sconvolgimento incominciato in occidente già alla fine del medio evo o in tempi posteriori si sono separate dalla sede apostolica romana, sono unite alla chiesa cattolica da una speciale affinità e stretta relazione, dato il lungo periodo di vita che il popolo cristiano nei secoli passati trascorse nella comunione ecclesiastica.

Ma siccome queste chiese e comunità ecclesiali per la loro diversità di origine, di dottrina e di vita spirituale differiscono non solo da noi ma anche non poco tra di loro, è assai difficile descriverle con precisione, cosa che qui non intendiamo fare.

Sebbene il movimento ecumenico e il desiderio di pace con la chiesa cattolica non sia ancora invalso ovunque, nutriamo speranza che a poco a poco cresca in tutti il sentimento ecumenico e la mutua stima.

Bisogna però riconoscere che tra queste chiese e comunità e la chiesa cattolica vi sono importanti divergenze, non solo d'indole storica, sociologica, psicologica e culturale, ma soprattutto d'interpretazione della verità rivelata. Per potere più facilmente, nonostante queste differenze, instaurare il dialogo ecumenico, vogliamo qui mettere in risalto alcuni punti, che possono e devono essere il fondamento di questo dialogo e un incitamento a esso.

[*La confessione di Cristo*]

20. Il nostro pensiero si rivolge prima di tutto a quei cristiani, che apertamente confessano Gesù Cristo come Dio e signore e unico mediatore tra Dio e gli uomini, per la gloria di un solo Dio, Padre e Figlio e Spirito santo. Sappiamo che vi sono invero non lievi discordanze dalla dottrina della chiesa cattolica anche intorno a Cristo Verbo di Dio incarnato e all'opera della redenzione, e perciò intorno al mistero e al ministero della chiesa e alla funzione di Maria nell'opera della

Religione_in_Ita

salvezza. Ci rallegriamo tuttavia vedendo i fratelli separati tendere a Cristo come alla fonte e al centro della comunione ecclesiastica. Presi dal desiderio dell'unione con Cristo essi sono spinti a cercare sempre di più l'unità e anche a rendere dovunque testimonianza della loro fede presso i popoli.

[*Studio della s. scrittura*]

21. L'amore e la venerazione e il quasi culto delle sacre scritture conducono i nostri fratelli al costante e diligente studio del libro sacro. Il vangelo infatti « è la forza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, e poi del greco » (*Rm* 1, 16).

Invocando lo Spirito santo, essi cercano nelle stesse scritture Dio che parla a essi in Cristo, preannunziato dai profeti, Verbo di Dio per noi incarnato. In esse contemplano la vita di Cristo e quanto il divino maestro ha insegnato e compiuto per la salvezza degli uomini, specialmente i misteri della sua morte e della sua risurrezione.

Ma quando i cristiani da noi separati affermano la divina autorità dei libri sacri, la pensano diversamente da noi – in modo invero diverso gli uni e gli altri – circa il rapporto tra le s. scritture e la chiesa, nella quale, secondo la fede cattolica, il magistero autentico ha un posto speciale nell'esporre e predicare la parola di Dio scritta.

Nondimeno la sacra scrittura nello stesso dialogo costituisce l'eccellente strumento nella potente mano di Dio per il raggiungimento di quella unità, che il salvatore offre a tutti gli uomini.

[*La vita sacramentale*]

22. Col sacramento del battesimo, quando secondo l'istituzione del Signore è debitamente conferito e ricevuto con la dovuta disposizione di animo, l'uomo è veramente incorporato a Cristo crocefisso e glorificato e viene rigenerato per partecipare alla vita divina, secondo le parole dell'apostolo: « sepolti insieme con lui nel battesimo, nel battesimo insieme

Religione_in_Ita

con lui siete risorti, mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha ridestato dalla morte » (*Col* 2, 12) [3].

Il battesimo quindi costituisce il vincolo sacramentale dell'unità, che vige tra tutti quelli che per mezzo di esso sono stati rigenerati. Tuttavia il battesimo di per sé è soltanto l'inizio e l'esordio, poiché esso tende interamente all'acquisto della pienezza della vita in Cristo. Pertanto il battesimo è ordinato all'integra professione della fede, all'integrale incorporazione nell'istituzione della salvezza, come lo stesso Cristo ha voluto e, infine, alla integra inserzione nella comunione eucaristica.

Le comunità ecclesiali da noi separate, quantunque manchi la loro piena unità con noi derivante dal battesimo e quantunque crediamo che esse, specialmente per la mancanza del sacramento dell'ordine, non hanno conservata la genuina e integra sostanza del mistero eucaristico, tuttavia, mentre nella santa cena fanno memoria della morte e della risurrezione del signore, professano che nella comunione di Cristo è significata la vita e aspettano la sua venuta gloriosa. Bisogna quindi che la dottrina circa la cena del Signore, gli altri sacramenti, il culto e i ministeri della chiesa costituiscano l'oggetto del dialogo.

[*La vita con Cristo*]

23. La vita cristiana di questi fratelli è alimentata dalla fede in Cristo ed è aiutata dalla grazia del battesimo e dall'ascolto della parola di Dio. Si manifesta nella preghiera privata, nella meditazione della bibbia, nella vita della famiglia cristiana, nel culto della comunità riunita a lodare Dio. Del resto il loro culto mostra talora importanti elementi della comune liturgia antica.

La fede con cui si crede a Cristo produce i frutti della lode e del ringraziamento per i benefici ricevuti da Dio; si aggiunge il vivo sentimento della giustizia e la sincera carità verso il prossimo. E questa fede operosa ha pure creato

3. Cfr. *Rm* 6, 4.

Religione_in_Ita

non poche istituzioni per sollevare la miseria spirituale e corporale, per coltivare l'educazione della gioventù, per rendere più umane le condizioni sociali della vita, per ristabilire la pace universale.

Che se molti fra i cristiani non sempre in campo morale intendono il vangelo alla stessa maniera dei cattolici né ammettono le stesse soluzioni delle più difficili questioni dell'odierna società, tuttavia essi come noi vogliono aderire alla parola di Cristo come alla sorgente della virtù cristiana e obbedire al precetto dell'apostolo: « Qualsiasi cosa facciate, o in parole o in opere, fate tutto nel nome del signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di lui » (*Col* 3, 17). Di qui può prendere inizio il dialogo ecumenico intorno all'applicazione morale del vangelo.

[*Conclusione*]

24. Così, dopo avere brevemente esposte le condizioni, con le quali avviene che si esercitino l'azione ecumenica e i princìpi con cui regolarla, volgiamo fiduciosi gli occhi al futuro. Questo sacro concilio esorta i fedeli ad astenersi da qualsiasi leggerezza o zelo imprudente, che possano nuocere al vero progresso dell'unità. Infatti la loro azione ecumenica non può essere se non pienamente e sinceramente cattolica, cioè fedele alla verità che abbiamo ricevuta dagli apostoli e dai padri, e consona con la fede che la chiesa cattolica ha sempre professato, e insieme protesa a quella pienezza, con la quale il Signore vuol che cresca il suo corpo nel corso dei secoli.

Questo santo concilio instantemente desidera che le iniziative dei figli della chiesa cattolica procedano congiunte con quelle dei fratelli separati, senza che sia posto alcun ostacolo alle vie della provvidenza e senza che si rechi pregiudizio ai futuri impulsi dello Spirito santo. Inoltre dichiara d'essere consapevole che questo santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell'unità della chiesa di Cristo, una e unica, supera le forze e le doti umane. Perciò ripone tutta la

Religione_in_Ita

sua speranza nell'orazione di Cristo per la chiesa, nell'amore del Padre per noi e nella forza dello Spirito santo. « E la speranza non inganna, poiché l'amore di Dio è stato largamente diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo, che ci fu dato » (*Rm* 5, 5).

Religione_in_Ita

Sessione VII (28 ottobre 1965)

DECRETO SU L'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI NELLA CHIESA

Proemio

1. Cristo signore, Figlio di Dio vivo, venuto per salvare il suo popolo dai peccati [1] e per santificare tutti gli uomini, com'egli è stato mandato dal Padre, così ha mandato i suoi apostoli [2], che ha santificato dando loro lo Spirito santo, affinché a loro volta glorificassero il Padre sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l'edificazione del corpo di Cristo » (*Ef* 4, 12), che è la chiesa.

[*Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo*]

2. In questa chiesa di Cristo, il romano pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò, perché li pascesse, le sue pecore e i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di un potere supremo, pieno, immediato e universale, per il bene delle anime. Egli perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della chiesa universale sia il bene delle singole chiese, detiene il supremo potere ordinario su tutte le chiese.

Anche i vescovi, posti dallo Spirito santo, succedono al posto degli apostoli come pastori delle anime [3] e, insieme col sommo pontefice e sotto la sua autorità, hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo, pastore eterno [4]. Infatti Cristo diede agli apostoli e ai loro successori il mandato e il potere di ammaestrare tutte le genti, di santificare gli uomini nella verità e di pascerli. Perciò i vescovi, per virtù dello

1. Cfr. *Mt* 1, 21.
2. Cfr. *Gv* 20, 21.
3. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. I su la chiesa di Cristo, *Pastor aeternus*, cap. 3: v. supra, p. 775.
4. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. I, su la chiesa di Cristo, *Prooemium*: v. supra, pp. 771-772.

Religione_in_Ita

Spirito santo, che loro è stato dato, sono divenuti i veri e autentici maestri della fede, i pontefici e i pastori [5].

3. I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte le chiese, esercitano la loro carica episcopale, ricevuta per mezzo della loro consacrazione episcopale [6], in comunione e sotto l'autorità del sommo pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero e il governo pastorale: uniti tutti in un collegio o corpo, per ciò che concerne tutta la chiesa di Dio.

I singoli vescovi esercitano tale dovere nei riguardi delle parti del gregge del Signore, che sono state loro assegnate, avendo ciascuno cura della particolare chiesa affidatagli. Talvolta però alcuni vescovi possono congiuntamente provvedere ad alcune necessità comuni a diverse chiese.

Pertanto questo sacrosanto sinodo, considerate anche le condizioni dell'umana società, che ai nostri giorni è incamminata verso un nuovo ordine di cose [7], volendo più particolarmente determinare il dovere pastorale dei vescovi, impartisce le seguenti disposizioni.

Capitolo I

I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE

I. La posizione dei vescovi nei confronti della chiesa universale

[*Il potere del collegio dei vescovi*]

4. I vescovi, in virtù della loro sacramentale consacrazione e in gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio, sono costituiti membri del corpo episcopale [1]. « L'ordine dei vescovi, che succede al collegio degli apostoli nel

5. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. III, nn. 21, 24, 25: v. supra, pp. 852-853; 857-860.

6. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. III, n. 21: v. supra, p. 852-853.

7. Cfr. GIOVANNI XXIII, Cost. apost. *Humanae salutis*, 25 dic. 1961: AAS 54 (1962), p. 6.

1. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. III, n. 22: v. supra, pp. 853-855.

Religione_in_Ita

magistero e nel governo pastorale e nel quale anzi si perpetua il corpo apostolico, insieme col romano pontefice, suo capo, e mai senza questo capo, è anche il soggetto di un supremo e pieno potere nella chiesa universale: potere, tuttavia, che non si può esercitare senza il consenso del romano pontefice »[2]. Tale potere « si esercita in modo solenne nel concilio ecumenico »[3]; perciò questo sacrosanto sinodo dichiara che tutti i vescovi, che siano membri del collegio episcopale, hanno il diritto di intervenire al concilio ecumenico.

« Lo stesso potere collegiale può essere esercitato, insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo, purché il capo del collegio li inviti a un'azione collegiale o almeno approvi o liberamente accetti un'azione unitaria dei vescovi sparsi nel mondo, di modo che diventi un vero atto collegiale »[4].

[*Il sinodo o consiglio centrale*]

5. Una più efficace collaborazione al supremo pastore della chiesa la prestano, nei modi e nelle forme dallo stesso romano pontefice stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato *sinodo dei vescovi*[5]: sinodo che, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, insieme dimostra che tutti i vescovi sono partecipi, in gerarchica comunione, della sollecitudine della chiesa universale[6].

[*I vescovi, partecipi della sollecitudine per tutta la chiesa*]

6. I vescovi, sia come legittimi successori degli apostoli sia come membri del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti e dimostrarsi solleciti di tutte le chiese; pensando che per divina disposizione e comando del dovere

2. Conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *ibid.*
3. Conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *ibid.*
4. Conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *ibid.*
5. Cfr. Paolo VI, Motu proprio *Apostolica sollicitudo*, 15 sett. 1965: AAS 57 (1965), pp. 775-780.
6. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, cap. III, n. 23: v. supra, p. 856.

Religione_in_Ita

apostolico ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi, è garante della chiesa [7]. In modo particolare si dimostrino solleciti di quelle parti del mondo, dove la parola di Dio non è ancora stata annunziata o dove, specialmente a motivo dello scarso numero di sacerdoti, i fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della vita cristiana, anzi di perdere la stessa fede.

Si adoperino perciò i vescovi con tutte le forze, perché dai fedeli siano con ardore sostenute e promosse le opere di evangelizzazione e di apostolato. Si studino inoltre di preparare degni sacerdoti e ausiliari sia religiosi sia laici, non solo per le missioni, ma anche per le regioni che hanno scarsezza di clero. Facciano anche ogni possibile sforzo, perché alcuni dei loro sacerdoti si rechino o in terra di missione o nelle diocesi predette a esercitarvi il sacro ministero per tutta la loro vita o almeno per un determinato periodo di tempo.

Oltre a ciò ricordino i vescovi che anche nell'uso dei beni ecclesiastici devono essere tenute presenti le necessità non solo delle loro diocesi, ma anche di quelle di altre chiese particolari, perché anche queste sono parti dell'unica chiesa di Cristo. E infine rivolgano, nella misura delle proprie forze, le loro cure al sollievo delle necessità, da cui altre diocesi o altre regioni sono afflitte.

[*Carità efficace per i vescovi perseguitati*]

7. Soprattutto i vescovi circondino, come fratelli, col loro affetto e con la loro attiva premura quegli altri vescovi che, a motivo del nome di Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie e di persecuzioni o giacciono in carcere o sono impediti dall'esercitare il loro ministero. Mirino, così, con la preghiera e con l'opera, a lenire e mitigare i dolori dei loro confratelli.

7. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Fidei donum*, 21 apr. 1957: AAS 49 (1957), p. 237; cfr. anche: Benedetto XV, Lett. apost. *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 440; Pio XI, Lett. encicl. *Rerum Ecclesiae*, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), pp. 68 segg.

Religione_in_Ita

II. I vescovi e la santa sede

[*Il potere dei vescovi nelle loro diocesi*]

8. a) Ai vescovi, come a successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate, per sé spetta tutto il potere ordinario, proprio e immediato, che è necessario per l'esercizio del loro dovere pastorale, fermo sempre restando in ogni campo il potere del romano pontefice, in forza della sua funzione, di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.

b) Ai singoli vescovi diocesani, in un caso particolare, è data facoltà di dispensare da una legge generale della chiesa i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qual volta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; purché dalla suprema autorità della chiesa non sia stata fatta qualche speciale riserva in proposito.

[*I dicasteri della curia romana*]

9. Nell'esercizio del suo supremo, pieno e immediato potere nella chiesa universale, il romano pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro incarico nel nome e nell'autorità di lui, a vantaggio delle chiese e al servizio dei sacri pastori.

Ora i padri del sacrosanto concilio esprimono il desiderio che a questi dicasteri, che senza dubbio hanno finora reso un prezioso aiuto al romano pontefice e ai pastori della chiesa, sia dato un nuovo ordinamento, maggiormente conforme alle necessità dei tempi, delle regioni e dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, la loro denominazione, le loro competenze, la loro prassi e il coordinamento del loro lavoro [8]. Come pure desiderano che, in considerazione del compito pastorale proprio dei vescovi, sia più esattamente definito l'incarico dei legati del romano pontefice.

8. Cfr. PAOLO VI, Allocuzione agli em.mi padri cardinali, agli ecc.mi presuli, ai rev.mi prelati e a tutti gli ufficiali della curia romana, 21 sett. 1963: AAS 55 (1963) pp. 793 segg.

Religione_in_Ita

[*I membri dei dicasteri romani*]

10. E poiché questi dicasteri sono stati costituiti per il bene della chiesa universale, si esprime ugualmente il desiderio che i loro membri, i loro officiali e consultori, come pure i legati del romano pontefice, nei limiti del possibile, siano in più larga misura scelti dalle diverse regioni della chiesa; di modo che gli uffici ossia gli organi centrali della chiesa cattolica rivestano un carattere veramente universale.

È altresì auspicato che tra i membri dei dicasteri siano annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani; perché possano in modo più compiuto riferire al sommo pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le chiese.

Da ultimo i padri conciliari stimano che sia molto utile che i sacri dicasteri chiedano di più il parere dei laici, che si distinguono per virtù, dottrina ed esperienza; affinché anch'essi abbiano un posto conveniente nella vita della chiesa.

Capitolo II

I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI

I. I vescovi diocesani

[*Concetto di diocesi e compiti dei vescovi*]

11. La diocesi è una porzione del popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui unita per mezzo del vangelo e della eucaristia nello Spirito santo, costituisca una chiesa particolare, nella quale è veramente presente e agisce la chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica.

I singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una chiesa particolare, sotto l'autorità del sommo pontefice, come pastori propri, ordinari e immediati, pascono nel nome del Signore le loro pecore e esercitano a loro vantaggio la funzione di insegnare, di santificare e di governare. Essi però ricono-

Religione_in_Ita

scano i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi sia alle altre autorità gerarchiche [1].

I vescovi devono compiere il loro dovere apostolico come testimoni di Cristo davanti a tutti gli uomini, interessandosi non solo di coloro che già seguono il principe dei pastori, ma dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si sono allontanati dalla via della verità oppure ignorano ancora il vangelo di Cristo e la sua salvifica misericordia; fino a quando tutti quanti finalmente cammineranno nella via « di ogni bontà, giustizia e verità » (*Ef* 5, 9).

[*Il dovere di insegnare*]

12. Nell'esercizio della loro funzione di insegnare, annunzino agli uomini il vangelo di Cristo, che è uno dei principali doveri dei vescovi [2]; e ciò facciano invitando gli uomini alla fede nella fortezza dello Spirito e confermandoli nella vivezza della fede. Propongano loro l'intero mistero di Cristo, ossia quelle verità che non si possono ignorare senza ignorare Cristo stesso; e additino insieme la via, da Dio rivelata, che conduce alla glorificazione di Dio e, con ciò stesso, alla eterna felicità [3].

Dimostrino inoltre che anche le stesse cose terrene e le umane istituzioni nel disegno di Dio creatore, sono ordinate alla salvezza degli uomini e possono, per ciò, non poco contribuire all'edificazione del corpo di Cristo.

Insegnino pertanto quale sia, secondo la dottrina della chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà e della stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua unità e stabilità, e della procreazione ed educazione della prole; il valore della convivenza civile, con le sue leggi e con le varie professioni in essa esistenti; il valore della povertà e dell'ab-

1. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su le chiese orientali cattoliche, *Orientalium ecclesiarum*, nn. 7-11: v. supra, pp. 915-917.

2. Cfr. conc. Trid., sess. V, Decr. *De reform.*, c. 2: v. supra, p. 531; sess. XXIV, Decr. *De reform.*, c. 4: v. supra, p. 693; conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. III, n. 25: v. supra, p. 858.

3. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. III, n. 25: v. supra, pp. 858-860.

Religione_in_Ita

bondanza dei beni materiali. E da ultimo espongano come debbano essere risolti i gravissimi problemi riguardanti il possesso dei beni materiali, il loro sviluppo e la loro giusta distribuzione, la pace e la guerra e la fraterna convivenza di tutti i popoli [4].

[*Come insegnare la dottrina cristiana oggi*]

13. La dottrina cristiana essi la devono esporre in modo consono alle necessità dei tempi: in un modo, cioè, che risponda alle difficoltà e ai problemi dai quali sono soprattutto assillati e angustiati gli uomini. Questa dottrina devono inoltre custodirla stimolando gli stessi fedeli a difenderla e a propagarla. Tale insegnamento sia da essi fatto in maniera da dimostrare la materna sollecitudine della chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli sia non fedeli; facciano segno di una particolare premura i poveri e i più deboli, ai quali sono stati mandati dal Signore ad annunziare il vangelo.

E poiché la chiesa non può non stabilire un dialogo con la società umana [5], in mezzo alla quale vive, incombe in primo luogo ai vescovi il dovere di avvicinare gli uomini e di sollecitare e promuovere un dialogo con loro. Ma perché in questi salutari dialoghi la verità vada sempre unita con la carità e la comprensione con l'amore, è necessario non solo che essi si svolgano con chiarezza di linguaggio e insieme con umiltà e con mitezza, ma anche che in essi alla doverosa prudenza si accompagni pure la fiducia; perché tale fiducia favorendo il sorgere dell'amicizia è destinata a unire gli animi [6].

Per la diffusione della dottrina cristiana ricorrano ai vari mezzi che oggi sono a disposizione; e in primo luogo, alla predicazione e all'istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale importanza; poi alla esposizione della stessa

4. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963, *passim*: AAS 55 (1963), pp. 257-304.

5. Cfr. PAOLO VI, Lett. encicl. *Ecclesiam suam*, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), p. 639.

6. Cfr. PAOLO VI, Lett. encicl. *Ecclesiam suam*, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 644-645.

Religione_in_Ita

dottrina nelle scuole, nelle università, nelle conferenze, nei convegni di ogni specie; e infine alla diffusione con pubbliche dichiarazioni, fatte in occasione di qualche speciale avvenimento, per mezzo della stampa e dei vari mezzi della comunicazione sociale, dei quali bisogna senz'altro servirsi per annunziare il vangelo di Cristo [7].

[*L'istruzione catechistica*]

14. Vigilino, affinché con premuroso zelo sia ai fanciulli e agli adolescenti, sia ai giovani e sia anche agli adulti venga insegnato il catechismo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede, illuminata per mezzo dell'istruzione, e di renderla cosciente e operosa. Abbiano cura che questo insegnamento sia fatto secondo un ordine appropriato e un metodo che si addica non solo alla materia di cui si tratta, ma anche alla mentalità, alle capacità, all'età e al genere di vita degli uditori; e si basi sulla sacra scrittura, sulla tradizione, sulla liturgia, sul magistero e la vita della chiesa.

Si adoperino inoltre, perché i catechisti siano convenientemente preparati al loro incarico così che questi conoscano a fondo la dottrina della chiesa e apprendano in teoria e in pratica le leggi della psicologia e le materie pedagogiche.

Abbiano cura anche di ripristinare o di meglio adattare l'istituzione dei catecumeni adulti.

[*Il dovere di santificare*]

15. Nell'esercizio della loro funzione di santificazione, i vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli uomini e di essere stati costituiti per gli uomini, in ciò che si riferisce a Dio, affinché offrano doni e sacrifici per i peccati. Infatti i vescovi hanno la pienezza del sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio del loro potere, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi consacrati veri sacerdoti del nuovo testamento perché siano provvidenziali cooperatori

7. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su i mezzi di comunicazione sociale, *Inter mirifica*: COD pp. 843-849.

Religione_in_Ita

dell'ordine episcopale, sia i diaconi che, ordinati per il ministero, in comunione col vescovo e col suo presbiterio, sono al servizio del popolo di Dio. I vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e, nello stesso tempo, i regolatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica, nella chiesa loro affidata [8].

Mettano perciò sempre in opera ogni loro sforzo, perché i fedeli, per mezzo della eucaristia, conoscano sempre più profondamente e vivano il mistero pasquale, così che formino un corpo più intimamente compatto, nell'unità della carità di Cristo [9]. « Perseveranti nella preghiera e nel servizio della parola » (*At* 6, 4), pongano ogni loro impegno, perché tutti quelli che sono affidati alle loro cure siano concordi nella preghiera [10] e perché col ricevere i sacramenti crescano nella grazia e siano fedeli testimoni del Signore.

Come incaricati di condurre alla perfezione, i vescovi si studino di far avanzare nella via della santità i loro sacerdoti, i religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno [11]; persuasi di essere tenuti a dare l'esempio della santità, nella carità, nell'umiltà e nella semplicità della vita. Conducano le chiese loro affidate a tal punto di santità che in esse risplenda pienamente il senso della chiesa universale di Cristo. Di conseguenza cerchino di incrementare il più che sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle missionarie.

[*Il dovere di governare da pastori d'anime*]

16. Nell'esercizio del loro dovere di padri e di pastori, i vescovi in mezzo ai loro fedeli si comportino come coloro che prestano servizio [12]; come buoni pastori che conoscono le

8. Cfr. conc. Vat. II, Cost. su la sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, v. supra, p. 799; Paolo VI, Motu proprio *Sacram Liturgiam*, 25 genn. 1964: AAS 56 (1964), pp. 139 segg.

9. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Mediator Dei*, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), pp. 521 segg.; Paolo VI, Lett. encicl. *Mysterium Fidei*, 3 sett. 1965: AAS 57 (1965), pp. 753-774.

10. Cfr. *At* 1, 14 e 2, 46.

11. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. VI, n. 44-45: v. supra, pp. 885-888.

12. Cfr. *Lc* 22, 26-27.

Religione_in_Ita

loro pecore e sono da esse conosciuti; come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti e alla cui autorità, ricevuta invero da Dio, tutti con animo grato si sottomettono. Raccolgano intorno a sé l'intera famiglia del loro gregge e diano a essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano e operino nella comunione della carità.

E per raggiungere simile intento, i vescovi « disposti a qualsiasi opera buona » (*II Tm* 2, 21), e « sopportando tutto per amore degli eletti » (*II Tm* 2, 10), devono orientare la loro vita in modo che sia adatta a rispondere alle esigenze dei tempi.

Trattino sempre con particolare carità i sacerdoti, come coloro che per la parte loro si assumono i doveri e le preoccupazioni e li attuano nella vita quotidiana con tanta premura. Li considerino come figli e amici [13], e perciò siano disposti ad ascoltarli e a trattarli con fiducia e benevolenza; e si applichino a promuovere l'intera attività pastorale in tutta la diocesi.

Siano premurosi delle condizioni spirituali, intellettuali e materiali dei loro sacerdoti, affinché questi, con una vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero fedelmente e fruttuosamente. A tale scopo favoriscano quelle iniziative e ristabiliscano quei convegni speciali, nei quali i sacerdoti si riuniscono alcune volte sia per il rinnovamento della loro vita in corsi più lunghi di esercizi spirituali sia per l'approfondimento delle scienze ecclesiastiche, e specialmente della sacra scrittura e della teologia, dei problemi sociali di maggiore importanza e dei nuovi metodi dell'attività pastorale. Seguano con fattiva compassione quei sacerdoti che per qualsiasi ragione si trovano in pericolo o sono in qualche modo venuti meno ai loro doveri.

Per essere in grado di meglio provvedere al bene dei fedeli, secondo il bisogno di ciascuno, si adoperino per conoscere a fondo le loro necessità nelle condizioni sociali in cui vivono, ricorrendo, a tale scopo, a tutti i mezzi opportuni e

13. Cfr. *Gv* 15, 15.

Religione_in_Ita

specialmente alle indagini sociali. Si dimostrino premurosi verso tutti: di qualsiasi età, condizione, nazionalità; siano essi del paese o di passaggio o stranieri. Nell'esercizio di questa attività pastorale, rispettino i compiti spettanti ai loro diocesani nelle cose di chiesa riconoscendo loro anche il dovere e il diritto di collaborare attivamente all'edificazione del corpo mistico di Cristo.

Amino i fratelli separati e raccomandino anche ai loro fedeli di trattarli con grande cortesia e carità, favorendo altresì l'ecumenismo, inteso nel senso insegnato dalla chiesa [14]. Abbiano a cuore anche i non battezzati, affinché anche ad essi si manifesti la carità di Cristo, del quale i vescovi sono i testimoni davanti a tutti.

[*Forme particolari di apostolato*]

17. Si sviluppino le varie forme di apostolato; e in tutta la diocesi, o in regioni speciali di essa, tutte queste opere di apostolato siano coordinate e intimamente unite tra di loro, sotto la guida del vescovo: di modo che tutte le iniziative e le attività di carattere catechistico, missionario, caritativo, sociale, familiare, scolastico, e ogni altro lavoro mirante a fini pastorali, tendano a un'azione concorde, dalla quale nello stesso tempo sia resa più palese l'unità della diocesi.

Si inculchi insistentemente che i fedeli, secondo la loro condizione e capacità, hanno il dovere di fare dell'apostolato e si raccomandi loro di partecipare e di dare appoggio alle varie opere dell'apostolato dei laici e specialmente all'azione cattolica. Inoltre si incrementino e si favoriscano le associazioni che direttamente o indirettamente tendono a fini soprannaturali: ossia al conseguimento di una vita più perfetta o alla propagazione del vangelo di Cristo tra tutti gli uomini o alla diffusione della dottrina cristiana e all'incremento del culto pubblico o al raggiungimento di scopi sociali o all'esercizio di opere di pietà o di carità.

14. Cfr. Conc. Vat. II, Decr. su l'ecumenismo, *Unitatis redintegratio*: v. supra, pp. 925-947.

Religione_in_Ita

Tali forme di apostolato devono essere convenientemente adattate alle necessità dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze degli uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali, demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente e utilmente tale scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle indagini socio-religiose, eseguite per mezzo degli uffici di sociologia pastorale, che sono da raccomandare con ogni premura.

[*Speciale preoccupazione per alcuni gruppi di fedeli*]

18. Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini. Si promuovano metodi pastorali adatti per sostenere la vita spirituale dei turisti.

Le conferenze episcopali e specialmente quelle nazionali dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla sede apostolica [15], adattate convenientemente alle situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone.

[*Libertà dei vescovi e loro relazioni con l'autorità civile*]

19. Nell'esercizio del loro dovere apostolico, mirante alla salvezza delle anime, i vescovi per sé godono di una piena e perfetta libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò non è lecito impedire direttamente o indirettamente

15. Cfr. Pio X, Motu proprio *Iampridem*, 19 mar. 1914: AAS 6 (1914), pp. 173 segg.; Pio XII, Cost. apost. *Exsul familia*, 1° ag. 1952: AAS 44 (1952), pp. 649 segg.; *Leges Operis Apostolatus Maris*, fondate sull'autorità di Pio XII, 21 nov. 1957: AAS 50 (1958), pp. 375-383.

Religione_in_Ita

l'esercizio del loro ministero ecclesiastico, né proibire che essi possano liberamente comunicare con la sede apostolica, con le altre autorità ecclesiastiche e coi loro sudditi.

Senza dubbio i sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro gregge, di fatto ne favoriscono anche il progresso sociale e civile e la prosperità, congiungendo a tal fine – nella sfera dei loro doveri e come conviene ai vescovi – la loro opera fattiva a quella delle pubbliche autorità e inculcando ai loro fedeli l'obbedienza alle leggi giuste e il rispetto alle autorità legittimamente costituite.

[*Libertà della nomina dei vescovi*]

20. Poiché il mandato apostolico dei vescovi è stato istituito da Cristo signore e mira a un fine spirituale e soprannaturale, questo sacrosanto sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica.

Perciò, per difendere, com'è giusto, la libertà della chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli, questo sacrosanto concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione alla carica episcopale. A quelle civili autorità che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo sacrosanto sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la chiesa, rivolge vivissima preghiera, perché, previe intese con la sede apostolica, a essi vogliano spontaneamente rinunziare.

[*Rinuncia al ministero episcopale*]

21. Poiché il compito pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono a essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppo avanzata età o per altra grave ragione, diventassero

Religione_in_Ita

meno atti a compiere i loro doveri, spontaneamente o dietro invito della competente autorità, rassegnino le dimissioni dalla loro carica. Da parte sua, la competente autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia a un conveniente sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti.

II. Delimitazione delle diocesi

[*Revisione dei confini delle diocesi*]

22. Perché si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio a essa appartenente si manifesti chiaramente la natura della chiesa; che i vescovi vi possano efficacemente compiere i loro doveri pastorali; che, finalmente, si possa il più perfettamente possibile provvedere all'assistenza spirituale del popolo di Dio.

Ciò comporta, non solo conveniente determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e dei fedeli direttamente interessati, anche di tutta la chiesa cattolica.

Pertanto in materia di circoscrizioni diocesane, il sacrosanto sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime, prudentemente si addivenga al più presto possibile a una revisione dei confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali o, da ultimo, specialmente se si tratta di diocesi formate da grandi città, dando a esse una nuova regolamentazione interna.

[*Norme da seguire nella revisione*]

23. Nella revisione delle circoscrizioni delle diocesi si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica di ciascuna diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a somiglianza di un corpo adeguatamente vivo. Nei singoli casi, dopo aver esaminato attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri più generali:

Religione_in_Ita

1) Nello stabilire la circoscrizione diocesana, per quanto è possibile, si tenga presente la varia composizione del popolo di Dio, perché ciò può rendere molto più agevole l'esercizio dell'azione pastorale. Nello stesso tempo, si faccia in modo che possibilmente si mantengano uniti gli agglomerati demografici di questo popolo agli uffici civili e alle istituzioni sociali, che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ciascuna diocesi deve sempre estendersi ininterrotto.

Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni ad es. psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.

2) Generalmente, l'estensione del territorio diocesano e il numero dei suoi abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente fare i pontificali, compiere debitamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le opere di apostolato nella diocesi, e specialmente conoscere i suoi sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra parte si costituisca un campo sufficiente e idoneo, nel quale sia il vescovo sia i sacerdoti possano utilmente spendere tutte le loro forze nel ministero, avendo presenti le necessità della chiesa universale.

3) Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la regola che in ciascuna diocesi vi siano sacerdoti almeno sufficienti, per numero e idoneità, a un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le istituzioni e le opere, proprie di ogni chiesa particolare che nella pratica si dimostrano necessarie sia al suo retto governo sia all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione o almeno prudentemente si preveda che da qualche parte non verranno a mancare i mezzi per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.

Pure a questo scopo, dove si trovano fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità spirituali, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito;

Religione_in_Ita

sia per mezzo di un vicario episcopale, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso esercitando l'incarico di ordinario di diversi riti. Ma se tutto questo, secondo il giudizio della sede apostolica, per ragioni particolari non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per ciascun rito [16].

Similmente, in analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda, o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della stessa lingua; o per mezzo di un vicario episcopale, che conosca bene tale lingua e sia anche, se necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri più opportuni sistemi.

[*Consultare le conferenze episcopali*]

24. Prima di adottare, riguardo alle diocesi, i cambiamenti e le innovazioni, di cui si tratta nei nn. 22-23, salva restando la prassi delle chiese orientali, è conveniente che questi affari siano sottoposti all'esame delle conferenze episcopali competenti per territorio che, se lo riterranno opportuno, si serviranno dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e chiederanno sempre il parere dei vescovi delle province o delle regioni interessate. Dopo di che, sottoporranno i loro pareri e i loro voti alla sede apostolica.

III. I cooperatori del vescovo diocesano

I. I vescovi coadiutori e gli ausiliari

25. Nel governo delle diocesi, si provveda al dovere pastorale dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia per l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa

16. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su le chiese orientali cattoliche, *Orientalium ecclesiarum*, n. 4: v. supra, pp. 913-914.

Religione_in_Ita

natura, non può personalmente compiere tutti i suoi doveri di vescovo, come esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari bisogni esigono che allo stesso vescovo diocesano sia dato l'aiuto di un vescovo coadiutore. Questi vescovi sia i coadiutori che gli ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà, di modo che, salva sempre restando l'unità del governo diocesano e l'autorità del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità, propria dei vescovi, sia maggiormente salvaguardata.

Orbene i vescovi coadiutori e gli ausiliari, per il fatto che sono chiamati a prendere parte alle sollecitudini del vescovo diocesano, devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari procedano in perfetta armonia con lui. Inoltre circondino sempre il vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre questi, da parte sua, li ami come fratelli e li stimi.

[*Facoltà dei vescovi ausiliari e dei coadiutori*]

26. Quando fosse richiesto dal bene delle anime, il vescovo diocesano non abbia difficoltà di domandare alla competente autorità uno o più ausiliari, quei vescovi cioè che vengono costituiti per la diocesi, senza diritto di successione.

Se già non è stato disposto nelle lettere di nomina, il vescovo diocesano costituisca l'ausiliare o gli ausiliari suoi vicari generali o almeno vicari episcopali, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e voglia consultarli quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere pastorale.

Se non è stato diversamente disposto dalla competente autorità, i poteri e le facoltà di cui i vescovi ausiliari sono stati provvisti dal diritto non cessano con la carica del vescovo diocesano. Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo ausiliare o, se questi sono più di uno, a uno di essi.

Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con diritto di successione, dal vescovo diocesano dev'essere sempre

Religione_in_Ita

costituito vicario generale. E a lui potranno dalla competente autorità essere concesse, in casi particolari, più ampie facoltà.

Per favorire il maggior bene presente e futuro della diocesi, il vescovo coadiuvato e il coadiutore, negli affari di maggiore importanza, non manchino di consultarsi a vicenda.

II. Curia e consigli diocesani

27. Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del vicario generale. Ma ogni volta che lo richieda un saggio governo della diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari episcopali, coloro cioè che in forza del diritto stesso, in una determinata parte della diocesi o in un determinato settore di affari o nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godono dello stesso potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale.

Tra i collaboratori del vescovo nel governo della diocesi sono da annoverare anche quei sacerdoti che costituiscono il suo senato e il suo consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il collegio dei consultori o altri consigli, secondo le circostanze e il carattere dei diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente ai capitoli cattedrali, si diano fin dove sia necessario, un nuovo regolamento, corrispondente alle esigenze dei nostri tempi.

Sia i sacerdoti che i laici che fanno parte della curia siano ben consapevoli che collaborano al ministero pastorale del vescovo.

La curia diocesana sia ordinata in modo da diventare per il vescovo un mezzo idoneo, non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche per l'esercizio delle opere di apostolato.

È grandemente desiderabile che in ciascuna diocesi si costituisca uno speciale consiglio pastorale che sia presieduto dal vescovo diocesano e del quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con particolare cura. Sarà compito di tale consiglio studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre pratiche conclusioni.

Religione_in_Ita

III. Clero diocesano

28. Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi, in unione col vescovo partecipano all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano, e perciò sono costituiti provvidenziali cooperatori dell'ordine episcopale. Nell'esercizio della cura delle anime la principale responsabilità spetta ai sacerdoti diocesani, come coloro che, incaricati o addetti a una chiesa particolare, si consacrano totalmente al suo servizio per pascere una sola porzione del gregge del Signore. Perciò essi costituiscono un solo presbiterio e una sola famiglia, di cui il vescovo è il padre. Questi, per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici o benefici, restando perciò aboliti i diritti o privilegi, che in qualsiasi modo limitano tale libertà.

Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani devono poggiare principalmente sui vincoli della carità soprannaturale, di modo che l'unità di intenti tra i sacerdoti e il vescovo renda più fruttuosa la loro azione pastorale. A tale scopo, perché se ne avvantaggi sempre più il servizio delle anime, il vescovo voglia chiamare i sacerdoti a colloquio, anche comune, per trattare specialmente di questioni pastorali; e ciò non solo occasionalmente, ma anche, per quanto è possibile, a intervalli fissi.

Inoltre tutti i sacerdoti diocesani siano uniti tra di loro e perciò si sentano spinti dalla sollecitudine per il bene spirituale di tutta la diocesi. Memori altresì che i beni materiali, da loro realizzati nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico, sono intimamente legati al loro sacro dovere, vengano in generoso soccorso anche delle necessità materiali della diocesi, secondo le disposizioni del vescovo e in misura delle loro possibilità.

[*I sacerdoti che si dedicano alle opere superparrocchiali*]

29. Sono molto vicini collaboratori del vescovo anche quei sacerdoti, ai quali egli affida un incarico pastorale oppure

Religione_in_Ita

opere di apostolato di carattere superparrocchiale, sia riguardo a un determinato territorio della diocesi, sia riguardo a speciali ceti di fedeli, sia riguardo a una particolare forma di attività.

Prestano anche una preziosa collaborazione quei sacerdoti, ai quali il vescovo affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia in altre istituzioni o associazioni. Anche i sacerdoti che sono addetti a opere superdiocesane, siccome esercitano preziose opere di apostolato, sono meritevoli di particolare considerazione, specialmente da parte del vescovo, nella cui diocesi hanno il domicilio.

[*I parroci*]

30. Ma i principali collaboratori del vescovo sono i parroci, ai quali, come a pastori propri, è affidata la cura delle anime, in una determinata parte della diocesi, sotto l'autorità dello stesso vescovo.

1) Nell'esercizio di questa cura, i parroci coi loro cooperatori devono svolgere la loro funzione di insegnare, di santificare e di governare in modo che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della diocesi, ma anche della chiesa universale. Collaborino perciò sia con gli altri parroci, sia coi sacerdoti, che esercitano l'incarico pastorale in quel territorio (quali sono, per esempio, i vicari foranei e i decani) o sono addetti a opere a carattere superparrocchiale; affinché la cura pastorale abbia la dovuta unità e sia resa più efficace.

La cura della anime deve inoltre essere animata da spirito missionario, di modo che si estenda, nel modo dovuto, a tutti gli abitanti della parrocchia. Che se i parroci non possono raggiungere alcuni ceti di persone, ricorrano all'opera di altri, anche di laici, perché li aiutino nel campo dell'apostolato.

A rendere più efficace la cura delle anime, si raccomanda caldamente la vita comune dei sacerdoti e specialmente di quelli addetti alla stessa parrocchia, perché questa vita, mentre giova all'attività apostolica, offre ai fedeli esempio di carità e di unità.

Religione_in_Ita

2) Per quanto riguarda la funzione di insegnare, i parroci devono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi, radicati nella fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo e la comunità cristiana renda quella testimonianza di carità, che il Signore ha raccomandato [17]; e ugualmente con un'istruzione catechistica, appropriata all'età di ciascuno, devono condurre i fedeli alla piena conoscenza del mistero della salvezza. Nell'impartire questa istruzione, si servano non solo dell'aiuto dei religiosi, ma anche della collaborazione dei laici, istituendo pure la confraternita della dottrina cristiana.

Nell'assolvere alla funzione della santificazione, i parroci abbiano cura che la celebrazione del sacrificio eucaristico sia il centro e il culmine di tutta la vita della comunità cristiana; si sforzino inoltre, perché i fedeli alimentino la loro vita spirituale ricevendo devotamente e frequentemente i santi sacramenti e partecipando consapevolmente e attivamente alla liturgia. I parroci si ricordino anche che il sacramento della penitenza contribuisce al massimo a sostenere la vita cristiana: quindi si mostrino sempre pronti ad ascoltare le confessioni dei fedeli, chiamando in aiuto, se occorra, anche altri sacerdoti che conoscano bene varie lingue.

Nel compiere il loro dovere di pastori, i parroci si studino anzitutto di conoscere il loro gregge. E poiché sono i servitori di tutti i fedeli, si adoperino di sviluppare la vita cristiana sia nei singoli fedeli, sia nelle famiglie, sia nelle associazioni in modo speciale dedicate all'apostolato, sia in tutta la comunità parrocchiale. Pertanto visitino le case e le scuole, secondo le esigenze del loro mandato pastorale; provvedano con ogni premura agli adolescenti e ai giovani; circondino di una carità paterna i poveri e gli ammalati; rivolgano infine una particolare cura agli operai e stimolino i fedeli a favorire le opere di apostolato.

3) I vicari parrocchiali, come collaboratori del parroco, dànno ogni giorno un prezioso e attivo aiuto all'esercizio

17. Cfr. *Gv* 13, 35.

Religione_in_Ita

pastorale, sotto l'autorità del parroco. Perciò tra il parroco e i suoi vicari vi siano relazioni fraterne, e sempre siano in vigore la carità e il rispetto vicendevoli. Parroco e vicari si sorreggano a vicenda col consiglio, con l'aiuto e con l'esempio; e insieme facciano fronte al lavoro parrocchiale con unità di intenti e concordia di sforzi.

[*Nomina, trasferimento, rimozione e rinuncia dei parroci*]

31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneità di un sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo l'elemento della sua dottrina, ma anche quello della sua pietà, del suo zelo apostolico e delle altre doti e qualità che a ragione si richiedono all'esercizio della cura delle anime.

Inoltre, dato che lo scopo fondamentale del mandato parrocchiale è il bene delle anime, perché il vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente alla provvista delle parrocchie, si aboliscano, salvo il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e particolare.

I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità nell'incarico, che il bene delle anime esige. Perciò, abrogata ogni distinzione tra parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda sempre più semplice il sistema, secondo il quale il vescovo, salva l'equità naturale e canonica, possa più convenientemente provvedere alle necessità del bene delle anime.

I parroci che, o per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, non possono più svolgere nel debito modo e con frutto il loro ufficio, sono vivamente pregati di volere essi stessi, spontaneamente o dietro invito del vescovo, rinunziare al loro incarico. Il vescovo da parte sua provveda ai rinunziatari un congruo sostentamento.

[*Erezione e soppressione delle parrocchie*]

32. Infine, solo la salvezza delle anime sia la ragione, in base alla quale sono decise e riconosciute le erezioni o le

Religione_in_Ita

soppressioni di parrocchie o altre simili innovazioni, che il vescovo potrà eseguire in forza della sua autorità.

IV. I religiosi

[*I religiosi e le opere d'apostolato*]

33. A tutti i religiosi – ai quali nelle materie seguenti sono equiparati i membri degli altri istituti che professano i consigli evangelici – secondo la particolare vocazione di ciascun istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per l'edificazione e l'incremento di tutto il corpo mistico di Cristo e per l'edificazione delle chiese particolari.

E tale scopo essi sono tenuti a promuovere soprattutto con la preghiera, con le opere di penitenza e con l'esempio della loro vita: e questo sacrosanto sinodo li esorta vivamente ad accrescere sempre più in loro stessi la stima e l'applicazione per tali elementi spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre più alacremente anche alle opere esterne di apostolato, tenuta presente la caratteristica propria di ogni istituto.

[*I religiosi, cooperatori dei vescovi nell'apostolato*]

34. I religiosi sacerdoti, che vengono consacrati per l'impegno del presbiterato affinché siano anch'essi provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale, oggi ancora possono essere di maggiore aiuto ai vescovi, date le aumentate necessità delle anime. Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime e alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, essi sono da considerarsi in certo qual vero modo come appartenenti al clero della diocesi.

Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne, che appartengono anch'essi sotto un particolare aspetto alla famiglia diocesana, recano un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo possono e lo devono recare ancor maggiore per l'avvenire.

Religione_in_Ita

[*Princìpi su l'apostolato dei religiosi nella diocesi*]

35. Affinché però le opere dell'apostolato nelle singole diocesi siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata l'unità della disciplina diocesana, si stabiliscono i seguenti princìpi fondamentali.

1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come successori degli apostoli, li devono sempre circondare di ossequio e di riverenza. Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da mostrarsi obbedienti aiutanti dei vescovi [18]. Anzi, i religiosi assecondino prontamente e fedelmente le richieste e i desideri dei vescovi, per assumere sempre maggiori responsabilità nel servizio per la salvezza degli uomini, nel rispetto dell'indole e delle costituzioni di ciascun istituto. Queste ultime, se necessario, siano adeguate al fine suddetto, tenendo presenti i princìpi di questo decreto conciliare.

Specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli istituti religiosi, che non siano esclusivamente addetti alla vita contemplativa, possono essere chiamati dai vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun istituto. E i superiori religiosi, per quanto possono, favoriscano il compimento di tale collaborazione, accettando anche, sia pure temporaneamente, il governo di parrocchie.

2) I religiosi dedicati all'apostolato esterno, conservino lo spirito del loro istituto religioso e restino fedeli all'osservanza della loro regola e sottomessi ai loro superiori. E pure i vescovi non manchino di ricordare con insistenza questo obbligo ai religiosi.

3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi dipendono dal sommo pontefice o da altra autorità ecclesiastica e sono esenti dalla giurisdizione dei vescovi, riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti, perché in essi tutte le cose siano tra loro ordinate e unite e concorrano all'incre-

18. Cfr. Pio XII, Allocuzione, 8 dic. 1950: AAS 43 (1951), p. 28; Paolo VI, Allocuzione, 23 mag. 1964: AAS 56 (1964), p. 571.

Religione_in_Ita

mento e al perfezionamento della vita religiosa [19]. La medesima esenzione consente al sommo pontefice di disporre dei religiosi per il bene della chiesa universale [20], e alle altre competenti autorità di servirsi della loro opera a vantaggio delle chiese sottoposte alla loro giurisdizione.

Ma tale esenzione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il compimento del mandato pastorale dei vescovi, sia l'organizzazione di un'approfondita cura delle anime [21].

4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti, sono soggetti all'autorità degli ordinari dei luoghi in ciò che riguarda il pubblico esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la cura delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione catechistica e la formazione liturgica; il decoro dello stato clericale; e, infine, le varie opere relative all'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette all'ordinario del luogo, in ciò che si riferisce al loro ordinamento generale e alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto dei religiosi circa la loro direzione. Ugualmente i religiosi sono obbligati a osservare tutte quelle disposizioni che i vescovi nei concili o nelle conferenze legittimamente hanno stabilito per tutti.

5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi e tra questi e il clero diocesano un'ordinata collaborazione. Inoltre si faccia in modo che tutte le opere e le attività apostoliche siano tra loro ben coordinate: il che si ottiene principalmente da quella soprannaturale disposizione degli animi e delle menti che è fondata e radicata nella carità. Il promuovere tale coordinazione spetta alla sede apostolica per tutta la chiesa, ai sacri pastori nelle loro singole diocesi, e infine ai sinodi patriarcali e alle conferenze episcopali nel loro territorio.

19. Cfr. LEONE XIII, Cost. apost. *Romanos pontifices*, 8 mag. 1881; acta Leonis XIII, vol. II (1882), pp. 234 segg.

20. Cfr. PAOLO VI, Allocuzione, 23 mag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 570-571.

21. Cfr. PIO XII, Allocuzione, 8 dic. 1950: AAS 43 (1951), p. 28.

Religione_in_Ita

Per quanto riguarda le opere di apostolato, esercitate da religiosi, i vescovi o le conferenze episcopali da una parte e i superiori religiosi o le conferenze dei superiori maggiori dall'altra vogliano procedere dopo essersi vicendevolmente consultati.

6) Per favorire concordemente e con frutto le mutue relazioni tra i vescovi e i religiosi, vogliano i vescovi e i superiori religiosi radunarsi periodicamente e quando ciò sarà ritenuto opportuno, per trattare gli affari, che in generale si riferiscono all'esercizio dell'apostolato nel territorio.

Capitolo III

I VESCOVI CHE COOPERANO AL BENE COMUNE DI PIÙ DIOCESI

I. I sinodi, i concili e in particolare le conferenze episcopali

[*Sinodi e concili particolari*]

36. Fino dai primi secoli della chiesa, i vescovi preposti a chiese particolari, in comunione di fraterna carità e mossi dall'impegno per l'universale missione affidata agli apostoli, unirono i loro sforzi e i loro intenti, per incrementare il bene comune e quello delle singole chiese. A tale scopo furono istituiti sia i sinodi sia i concili provinciali sia finalmente i concili plenari, nei quali i vescovi decisero sistemi comuni per le varie chiese da adottare nell'insegnamento delle verità della fede e nel regolare la disciplina ecclesiastica.

Ora questo santo sinodo ecumenico desidera che la veneranda istituzione dei sinodi e dei concili riprenda nuovo vigore, per provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi.

[*Importanza delle conferenze episcopali*]

37. Specialmente ai nostri tempi, i vescovi spesso difficilmente sono in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro mandato, senza una cooperazione sempre più

Religione_in_Ita

stretta e concorde con gli altri vescovi. E poiché le conferenze episcopali – in molte nazioni già costituite – hanno già dato segnalate prove di più fecondo apostolato, questo sacrosanto sinodo ritiene che sia sommamente utile che in tutto il mondo i vescovi della stessa nazione o regione si costituiscano in un unico organismo e si adunino periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio di pratica e di esperienze e dal confronto di pareri sgorghi una santa concordia di forze, per il bene comune delle chiese.

Questo concilio perciò, a proposito delle conferenze episcopali, stabilisce quanto segue.

[*Definizione, struttura, competenza e cooperazione delle conferenze*]

38. 1) La conferenza episcopale è una specie di organismo in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio esercitano congiuntamente il loro mandato pastorale, per l'incremento del bene, che la chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di quelle forme e quei metodi di apostolato, che sono appropriati alle circostanze dei nostri giorni.

2) Alla conferenza episcopale appartengono tutti gli ordinari dei luoghi di ciascun rito – a eccezione dei vicari generali – i coadiutori, gli ausiliari e gli altri vescovi titolari, incaricati di uno speciale ufficio dalla sede apostolica o dalla conferenza episcopale. Gli altri vescovi titolari e – in considerazione del particolare ufficio che esercitano nel territorio – i legati del romano pontefice non sono, di diritto, membri della conferenza.

Agli ordinari dei luoghi e ai coadiutori spetta, nella conferenza, voto deliberativo. Se agli ausiliari e agli altri vescovi che hanno diritto di intervenire alla conferenza spetti voto deliberativo o consultivo sarà deciso dagli statuti della conferenza.

3) Ogni conferenza episcopale rediga i suoi statuti, da far rivedere dalla sede apostolica, nei quali – oltre ad altri mezzi – verranno stabiliti gli uffici, che meglio rispondono

Religione_in_Ita

allo scopo: come, per esempio, il consiglio permanente dei vescovi, le commissioni episcopali e il segretariato generale.

4) Le decisioni delle conferenze episcopali, purché siano state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei presuli, appartenenti alla conferenza con voto deliberativo, e siano state sottoposte all'esame della sede apostolica, hanno forza di obbligare giuridicamente soltanto nei casi, in cui ciò sia contenuto nel diritto comune, oppure ciò sia stabilito da una speciale prescrizione della sede apostolica, impartita o per motu proprio o dietro domanda della stessa conferenza.

5) Se particolari circostanze lo richiedono, i vescovi di più nazioni, con l'approvazione della sede apostolica, possono costituire un'unica conferenza.

Si favoriscano altresì le relazioni tra le conferenze di diverse nazioni, per promuovere e custodire un bene maggiore.

6) Si raccomanda vivamente che i presuli delle chiese orientali, nel promuovere la disciplina della propria chiesa in seno ai loro sinodi e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte al bene della religione, abbiano presente anche il bene comune di tutto il territorio, dove sono più chiese di rito diverso, confrontando i loro pareri in adunanze interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla competente autorità.

II. La circoscrizione delle province e la erezione delle regioni ecclesiastiche

[*Princìpi per la revisione dei confini*]

39. Il bene delle anime esige una adeguata circoscrizione, non solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche; anzi, suggerisce anche l'erezione di regioni ecclesiastiche, di modo che si provveda meglio alle necessità dell'apostolato secondo le circostanze sociali e locali e si rendano più facili e più fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro, coi metropoliti, con gli altri vescovi della stessa nazione, e dei vescovi con le autorità civili.

Religione_in_Ita

[*Norme da seguire*]

40. Pertanto questo sacrosanto sinodo, perché si possano raggiungere gli scopi accennati, dispone le seguenti norme:

1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove norme adatte i diritti e i privilegi dei metropoliti.

2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre circoscrizioni territoriali, equiparate per diritto alle diocesi, siano assegnate a qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi, che ora sono immediatamente soggette alla sede apostolica e che non sono già unite ad altra diocesi, formino insieme, se possibile, una nuova provincia ecclesiastica o si aggreghino alla provincia più vicina o più comoda e siano sottoposte al diritto metropolitico dell'arcivescovo, a norma del diritto comune.

3) Se ciò è richiesto dall'utilità, le province ecclesiastiche si dispongano in regioni ecclesiastiche, alle quali si darà un ordinamento giuridico.

[*Sentire il parere delle conferenze episcopali*]

41. È conveniente che le competenti conferenze episcopali prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione delle province o all'erezione delle regioni, secondo le norme già stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi e sottopongano poi i loro pareri e i loro voti alla sede apostolica.

III. Dei vescovi che hanno un incarico interdiocesano

[*Cooperazione con i vescovi*]

42. Poiché le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possano servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati anche a vescovi.

Ora questo santo sinodo raccomanda che tra i prelati o i vescovi, preposti a questi uffici, e i vescovi diocesani e le

Religione_in_Ita

conferenze episcopali regnino sempre la comunione fraterna e la concorde intesa degli animi per l'azione pastorale, le cui linee devono essere definite anche dal diritto comune.

[*I vicari castrensi*]

43. Poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento, per quanto è possibile, in ogni nazione si eriga un vicariato castrense. Sia il vicario che i cappellani si dedichino con alacre zelo a questa difficile opera, in concorde intesa coi vescovi diocesani [1].

Perciò i vescovi diocesani concedano al vicario castrense un numero sufficiente di sacerdoti, idonei a tale gravoso incarico, e insieme favoriscano le iniziative rivolte al bene spirituale dei soldati [2].

Mandato generale

44. Questo sacrosanto sinodo dispone che nella revisione del codice di diritto canonico siano definite adeguate leggi, a norma dei princìpi stabiliti in questo decreto e tenendo presenti anche le osservazioni avanzate dalle commissioni o dai padri conciliari.

Questo santo sinodo inoltre prescrive che siano redatti dei direttori generali circa la cura delle anime, a uso sia dei vescovi sia dei parroci, nell'intento di fornire loro forme e metodi per esercitare più adeguatamente e più facilmente il loro dovere pastorale.

1. Cfr. s. Congregazione concistoriale: *Instructio de Vicariis castrensibus*, 23 apr. 1951: AAS 43 (1951), pp. 562-565; *Formula servanda in relatione de statu Vicariatus castrensis conficienda*, 20 ott. 1956: AAS 49 (1957), pp. 150-163; decr. *De sacrorum liminum visitatione a Vicariis castrensibus peragenda*, 28 febbr. 1959: AAS 51 (1959), pp. 272-274; decr. *Facultas audiendi confessiones militum cappellanis extenditur*, 27 nov. 1960: AAS 53 (1961), pp. 49-50. Cfr. anche s. Congregazione dei religiosi: *Instructio de cappellanis militum religiosis*, 2 febbr. 1955: AAS 47 (1955), pp. 93-97.

2. Cfr. s. Congregazione concistoriale: lettera ai cardinali, arcivescovi, vescovi, e a tutti gli ordinari di lingua spagnola, 21 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 566.

Religione_in_Ita

Si redigano altresì sia uno speciale direttorio per la cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le diverse situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un direttorio per l'istruzione catechistica del popolo, nel quale si tratti dei princìpi fondamentali della stessa istruzione e del suo orientamento, nonché della elaborazione dei libri, relativi a questa materia. Anche nel redigere tali direttori si abbiano presenti le osservazioni formulate dalle commissioni e dai padri conciliari.

Religione_in_Ita

DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE

[*Introduzione*]

1. Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce l'interdipendenza tra i vari popoli, la chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini, anzi segnatamente fra i popoli, essa esamina qui innanzitutto tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino.

Infatti tutti i popoli costituiscono una sola comunità. Essi hanno una sola origine poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra [1]; essi hanno anche un solo fine ultimo, Dio, del quale la provvidenza, la testimonianza di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti [2]; finché gli eletti si riuniscano nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove i popoli cammineranno nella sua luce [3].

Gli uomini delle varie religioni attendono la risposta agli oscuri enigmi della condizione umana che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e il fine del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, dal quale noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.

1. Cfr. *At* 17, 26.
2. Cfr. *Sap* 8, 1; *At* 14, 17; *Rm* 2, 6-7; *I Tm* 2, 4.
3. Cfr. *Ap* 21, 23-24.

Religione_in_Ita

[*Le diverse religioni non cristiane*]

2. Dai tempi più antichi fino a oggi presso i vari popoli si trova una certa sensibilità di quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, e anzi talvolta si riconosce la divinità suprema o anche il Padre. Sensibilità e conoscenza che compenetrano la loro vita di un senso religioso. Le religioni connesse col progresso della cultura, si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato. Così nell'induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; essi cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Nel buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illuminazione suprema sia per mezzo dei propri sforzi sia con l'aiuto venuto dall'alto. Ugualmente anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero si sforzano di superare, in vari modi, l'inquietudine del cuore umano proponendo delle vie, cioè delle dottrine, dei precetti di vita e dei riti sacri.

La chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Essa però annuncia ed è tenuta ad annunziare incessantemente Cristo che è « la via, la verità e la vita » (*Gv* 14, 6), in cui gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato a sé tutte le cose [4].

4. Cfr. *II Cor* 5, 18-19.

Religione_in_Ita

Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e la collaborazione con i seguaci delle altre religioni, rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i beni spirituali e morali e i valori socio-culturali che si trovano in essi.

[*La religione musulmana*]

3. La chiesa guarda con stima anche i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra [5], che ha parlato agli uomini. Essi cercano anche di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti nascosti di Dio, come si è sottomesso Abramo, al quale la fede islamica volontieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano però come profeta; onorano la sua madre vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio quando Dio ricompenserà tutti gli uomini risuscitati. Così pure essi hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno.

Se nel corso dei secoli non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e musulmani, il sacrosanto concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e a promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.

[*La religione giudaica*]

4. Scrutando il mistero della chiesa, questo sacro concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del nuovo testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.

La chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero

5. Cfr. Gregorio VII, *Epist. III, 21 ad Anazir (Al-Nāsir) regem Mauritaniae*, ed. E. Caspar in MGH, *Ep. sel. II*, 1920, I, p. 288, 11-15; PL 148 451 A.

Religione_in_Ita

divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. Essa afferma che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede [6], sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza della chiesa è misteriosamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalle terre di schiavitù. Per questo la chiesa non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'antica alleanza, e che essa si nutre della radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvatico che sono i popoli pagani [7]. La chiesa crede infatti che Cristo, la nostra pace, ha riconciliato gli ebrei e i popoli pagani per mezzo della sua croce e dei due ha fatto uno solo in se stesso [8].

La chiesa ha pure sempre davanti agli occhi le parole dell'apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe, « ai quali appartengono l'adozione filiale, la gloria, i patti di alleanza, la legge, il culto e le promesse, essi che sono i discendenti dei patriarchi e dai quali è Cristo secondo la carne » (*Rm* 9, 4-5), figlio di Maria vergine. Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della chiesa, e quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il vangelo di Cristo.

Come attesta la sacra scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo quando è stata visitata [9]; gli ebrei, in gran parte, non hanno accettato il vangelo, e anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione [10]. Tuttavia, secondo l'apostolo, gli ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui chiamata sono senza pentimento [11]. Con i profeti e con lo stesso apostolo la chiesa attende il giorno, che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli

6. Cfr. *Gal* 3, 7.
7. Cfr. *Rm* 11, 17-24.
8. Cfr. *Ef* 2, 14-16.
9. Cfr. *Lc* 19, 44.
10. Cfr. *Rm* 11, 28.
11. Cfr. *Rm* 11, 28-29; conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, v. supra, p. 846.

Religione_in_Ita

acclameranno il Signore con una sola voce e « lo serviranno appoggiandosi spalla a spalla » (*Sof* 3, 9) [12].

Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune ai cristiani e agli ebrei, questo sacro concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo.

E se le autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo [13], tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né agli ebrei del nostro tempo. E se è vero che la chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli ebrei tuttavia non devono essere presentati né come rigettati da Dio, né come maledetti, come se ciò scaturisse dalla sacra scrittura. Pertanto tutti nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio facciano attenzione a non insegnare alcunché che non sia conforme alla verità del vangelo e allo spirito di Cristo.

La chiesa inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli ebrei e spinta non da motivi politici ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque.

Del resto Cristo, come la chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del suo immenso amore, si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini, affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Il dovere della chiesa, nella sua predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come il segno dell'amore universale di Dio e come la fonte di ogni grazia.

12. Cfr. *Is* 66, 23; *Ps* 65, 4; *Rm* 11, 11-32.
13. Cfr. *Gv* 19, 6.

Religione_in_Ita

[*La fraternità universale*]

5. Non possiamo invocare Dio Padre di tutti, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati a immagine di Dio. L'atteggiamento dell'uomo verso Dio Padre e quello dell'uomo verso gli uomini fratelli sono tanto connessi che la sacra scrittura dice: « Chi non ama, non conosce Dio » (*I Gv* 4, 8).

Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduce tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano.

In conseguenza la chiesa esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra gli uomini o persecuzione perpetrata per motivi di razza o di colore, di condizione sociale o di religione. Perciò il sacro concilio, seguendo le tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo, ardentemente scongiura i cristiani che « mantenendo tra i popoli pagani una condotta impeccabile » (*I Pt* 2, 12) se è possibile, per quanto da loro dipende, stiano in pace con tutti gli uomini [14], affinché siano realmente figli del Padre che è nei cieli [15].

14. Cfr. *Rm* 12, 18.
15. Cfr. *Mt* 5, 45.

Religione_in_Ita

Sessione VIII (18 novembre 1965)

COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA DIVINA RIVELAZIONE

Proemio

1. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il sacro concilio aderisce alle parole di s. Giovanni, il quale dice: « Annunciamo a voi la vita eterna, che era presso il Padre e si manifestò in noi: vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo » (*I Gv* 1, 2-3). Perciò, seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I, intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l'annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami [1].

Capitolo I

La rivelazione

[*Natura e oggetto della rivelazione*]

2. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà (cfr. *Ef* 1, 9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito santo hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura (cfr. *Ef* 2, 18; *II Pt* 1, 4). Con questa rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. *Col* 1, 15; *I Tim* 1, 17) nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici (cfr. *Es* 33, 11; *Gv* 15, 14-15) e si intrattiene con essi (cfr. *Bar* 3, 38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro, in modo

1. Cfr. Agostino, *De catechizandis rudibus*, 4, 8; PL 40, 316.

Religione_in_Ita

che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, su Dio e sulla salvezza degli uomini, per mezzo di questa rivelazione risplende a noi nel Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione [2].

[*Preparazione della rivelazione evangelica*]

3. Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo (cfr. *Gv* 1, 3), offre agli uomini nelle cose create una perenne testimonianza di sé (cfr. *Rm* 1, 19-20). Inoltre, volendo aprire la via della salvezza celeste, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risollevò nella speranza della salvezza (cfr. *Gen* 3, 15), ed ebbe costante cura del genere umano, per dare la vita eterna a tutti coloro, i quali cercano la salvezza con la perseveranza della pratica del bene (cfr. *Rm* 2, 6-7). A suo tempo chiamò Abramo, per fare di lui un gran popolo (cfr. *Gen* 12, 2-3), che dopo i patriarchi ammaestrò per mezzo di Mosè e dei profeti, affinché lo riconoscessero come il solo Dio vivo e vero, Padre provvido e giusto giudice, e stessero in attesa del salvatore promesso. In tal modo preparò lungo i secoli la via al vangelo.

[*Cristo completa la rivelazione*]

4. Dio, dopo avere a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, « alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio » (*Eb* 1, 1-2). Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e ad essi spiegasse i segreti di Dio (cfr. *Gv* 1, 1-18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come « uomo agli uomini » [3], « parla le parole

2. Cfr. *Mt* 11, 27; *Gv* 1, 14 e 17; 14, 6; 17, 1-3; *II Cor* 3, 16 e 4, 6; *Ef* 1, 3-14.

3. *Epist. ad Diognetum*, 7, 4: FUNK, *Patres apostolici*, I, p. 403.

Religione_in_Ita

di Dio » (*Gv* 3, 34) e porta a compimento l'opera di salvezza affidatagli dal Padre (cfr. *Gv* 5, 36; 17, 4). Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre (cfr. *Gv* 14, 9), con tutta la sua presenza e con la manifestazione di sé, con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la gloriosa resurrezione di tra i morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna.

L'economia cristiana dunque, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del signore nostro Gesù Cristo (cfr. *I Tm* 6, 14 e *Tt* 2, 13).

[*La rivelazione va ascoltata con fede*]

5. A Dio che rivela è dovuta l'*obbedienza della fede* (cfr. *Rm* 16, 26; rif. *Rm* 1, 5; *II Cor* 10, 5-6), con la quale l'uomo si abbandona tutto a Dio liberamente, prestando « il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a Dio che rivela » [4] e assentendo volontariamente alla rivelazione data da lui. Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente, e dia « a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità » [5]. Affinché poi l'intelligenza della rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni.

[*Le verità rivelate*]

6. Con la divina rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti eterni della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, « per renderli cioè parte-

4. Conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. 3: v. supra, p. 763.

5. Conc. Arausicano II, can. 7: D 180 (377); conc. Vat. I, *l. c.*: v. supra, p. 764.

Religione_in_Ita

cipi dei beni divini, che trascendono assolutamente la comprensione della mente umana » [6].

Il sacro concilio professa che « Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume naturale della umana ragione a partire dalle cose create » (cfr. *Rm* 1, 20); insegna inoltre che va attribuito alla sua rivelazione « il fatto che, ciò che nell'ordine divino non è di per sé inaccessibile alla umana ragione, possa, anche nella presente condizione del genere umano, esser conosciuto da tutti speditamente, con ferma certezza e senza mescolanza d'errore » [7].

Capitolo II

La trasmissione della divina rivelazione

[*Gli apostoli e i loro successori, araldi del vangelo*]

7. Dio, con la stessa somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo signore, nel quale trova compimento tutta la rivelazione del sommo Dio (cfr. *II Cor* 1, 20 e 3, 16 – 4, 6), ordinò agli apostoli di predicare a tutti [1] il vangelo, come fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, il vangelo che, prima promesso per mezzo dei profeti, egli ha adempiuto e promulgato di sua bocca comunicando loro i doni divini. Ciò venne fedelmente eseguito, tanto dagli apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca, dal vivere insieme e dalle opere di Cristo, sia ciò che avevano imparato per suggerimento dello Spirito santo, quanto da quegli apostoli e uomini della loro cerchia, i quali, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, misero per iscritto l'annunzio della salvezza [2].

6. Conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. 2: v. supra, p. 762.

7. *Ibid.*: v. supra, p. 762.

1. Cfr. *Mt* 28, 19-20 e *Mc* 16, 15. Conc. Trid., Decr. *De canonicis Scripturis*: v. supra, pp. 524-525.

2. Cfr. conc. Trid., *l. c.*; conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei filius*, cap. 2: v. supra, p. 762.

Religione_in_Ita

Gli apostoli poi, affinché il vangelo si conservasse sempre integro e vivo nella chiesa, lasciarono come successori i vescovi, ad essi « affidando il loro proprio posto di magistero » [3]. Questa sacra tradizione dunque e la sacra scrittura dell'uno e dell'altro testamento sono come uno specchio nel quale la chiesa pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a faccia com'è (cfr. *I Gv* 3, 2).

[*La sacra tradizione*]

8. Pertanto, la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi.

Gli apostoli perciò, trasmettendo ciò che essi stessi hanno ricevuto, ammoniscono i fedeli di conservare le tradizioni che hanno appreso sia a voce sia per lettera (cfr. *II Ts* 2, 15) e di combattere per la fede ad essi trasmessa una volta per sempre (*Gd* 3) [4]. Ciò che fu trasmesso dagli apostoli, poi, comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa e all'incremento della fede del popolo di Dio. Così la chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede.

Questa tradizione, che trae origine dagli apostoli, progredisce nella chiesa sotto l'assistenza dello Spirito santo [5]: infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, cresce sia con la riflessione e lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro (cfr. *Lc* 2, 19 e 51), sia con la profonda intelligenza che essi provano delle cose spirituali, sia con la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma certo di verità. La chiesa, cioè, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla

3. Ireneo, *Adv. Haer.*, III, 3, 1: PG 7, 848; Harvey, 2, p. 9.
4. Cfr. conc. di Nicea II: v. supra, p. 204. Conc. Costant. IV, sess. X, can 1: COD, pp. 166-167.
5. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. 4: v. supra, p. 768.

Religione_in_Ita

pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio.

Le asserzioni dei santi padri attestano la vivificante presenza di questa tradizione, le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e nella vita della chiesa che crede e che prega. La stessa tradizione fa conoscere alla chiesa il canone integrale dei libri sacri, e in essa fa più profondamente comprendere e rende ininterrottamente operanti le stesse sacre lettere, così Dio, il quale ha parlato in passato, non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito santo, per mezzo del quale la viva voce del vangelo risuona nella chiesa, e per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti a tutta intera la verità e fa risiedere in essi abbondantemente la parola di Cristo (cfr. *Col* 3, 16).

[*Mutua relazione tra la tradizione e la sacra scrittura*]

9. La sacra tradizione e la sacra scrittura sono dunque strettamente tra loro congiunte e comunicanti. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra scrittura è parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito divino; la parola di Dio, affidata da Cristo signore e dallo Spirito santo agli apostoli, viene trasmessa integralmente dalla sacra tradizione ai loro successori, affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano; accade così che la chiesa attinge la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola sacra scrittura. Perciò l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e rispetto [6].

[*Relazione della tradizione e della sacra scrittura con tutta la chiesa e col magistero*]

10. La sacra tradizione e la sacra scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla chiesa.

6. Cfr. conc. Trid., Decr. *De canonicis Scripturis*: v. supra, p. 525.

Religione_in_Ita

Aderendo ad esso tutto il popolo santo, unito ai suoi pastori, persevera costantemente nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle orazioni (cfr. *At* 2, 42 gr.), in modo che, nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa si crei una singolare unità di spirito tra vescovi e fedeli [7].

L'ufficio poi d'interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa [8] è stato affidato al solo magistero vivo della chiesa [9], la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Il quale magistero però non è al di sopra della parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito santo, piamente la ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio.

È chiaro dunque che la sacra tradizione, la sacra scrittura e il magistero della chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che non possono indipendentemente sussistere, e che tutti insieme, ciascuno secondo il proprio modo, sotto l'azione di un solo Spirito santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime.

Capitolo III

L'ISPIRAZIONE DIVINA E L'INTERPRETAZIONE DELLA SACRA SCRITTURA

[*Ispirazione e verità nella sacra scrittura*]

11. Le verità divinamente rivelate, che nei libri della sacra scrittura sono contenute e presentate, furono conse-

7. Cfr. Pio XII, Cost. apost. *Munificentissumus Deus*, 1° nov. 1950: AAS 42 (1950), p. 756, con riferimento alle parole di Cipriano, *Epist.* 66, 8: CSEL 3, 2, 733: « Ecclesia plebs sacerdoti adunata et pastori suo grex adhaerens » [la chiesa è il popolo unito al suo pontefice e il gregge rimasto presso il pastore].

8. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. 3: v. supra, p. 764.

9. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Humani Generis*, 12 ag. 1950: AAS 42 (1950), pp. 568-569: D 2314 (3886).

Religione_in_Ita

gnate sotto l'ispirazione dello Spirito santo. La santa madre chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia dell'antico che del nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché, scritti sotto ispirazione dello Spirito santo (cfr. *Gv* 20, 31; *II Tm* 3, 16; *II Pt* 1, 19-21; 3, 15-16), hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla chiesa [1]. Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse degli uomini, di cui si servì nel possesso delle loro facoltà e capacità [2], affinché, agendo Egli in essi e per loro mezzo [3], scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che Egli voleva [4].

Poiché dunque tutto ciò, che gli autori ispirati o agiografi asseriscono, è da ritenersi asserito dallo Spirito santo, si deve dichiarare, per conseguenza, che i libri della scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle sacre lettere [5]. Pertanto « ogni scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato a ogni opera buona » (*II Tm* 3, 16-17 gr.).

[*Come deve essere interpretata la s. scrittura*]

12. Poiché Dio nella sacra scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana [6], l'interprete della sacra scrittura, per vedere bene ciò che Egli ha voluto comunicarci,

1. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. 2: v. supra, p. 762. Pont. comm. biblica, *Decr.* 18 giu. 1915: D 2180 (3629); EB 420. S. Congregazione del s. Ufficio, *Epist.* 22 dic. 1923: EB 499.

2. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Divino afflante*, 30 sett. 1943: AAS 35 (1943), p. 314; EB 556.

3. *In* e *per* hominem: cfr. *Eb* 1, 1 e 4, 7 (*in*): *II Re* 23, 2; *Mt* 1, 22 e *passim* (*per*); conc. Vat. I: *Schema de doctrina catholica*, n. 9: Coll. Lac. VII, 522.

4. Leone XIII, Lett. encicl. *Providentissimus Deus*, 18 nov. 1893: D 1952 (3293); EB 125.

5. Cfr. Agostino, *De Gen. ad litt.*, 2, 9, 20: PL 34, 270-271; CSEL 28, 1, 46-47 e *Epist.* 82, 3: PL 33, 277; CSEL 34, 2, 354. Tommaso, *De Ver.*, q. 12, a. 2, C. Conc. Trid., Decr. *De canonicis Scripturis*: D 783 (1501) (v. supra, p. 525). Leone XIII, Lett. encicl. *Providentissimus Deus*: EB 121, 124, 126-127. Pio XII, Lett. encicl. *Divino afflante*: EB 539.

6. Cfr. Agostino, *De Civ. Dei*, XVII, 6, 2: PL 41, 537; CSEL 40, 2, 228.

Religione_in_Ita

deve ricercare con attenzione, che cosa gli agiografi in realtà hanno inteso significare e che cosa a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole.

Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener conto tra l'altro anche dei *generi letterari.*

La verità infatti viene diversamente proposta ed espressa nei testi in varia maniera storici, o profetici, o poetici, o con altri generi di espressione.

È necessario dunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo intese esprimere ed espresse in determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in uso [7]. Infatti per comprendere esattamente ciò che l'autore sacro ha voluto asserire nello scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originari modi di intendere, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quelli che allora erano in uso qua e là nei rapporti umani [8].

Però, dovendo la sacra scrittura essere letta e interpretata con l'aiuto dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta [9], per ricavare con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto e alla unità di tutta la scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la chiesa e dell'analogia della fede. È compito degli esegeti contribuire, secondo queste regole, alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della sacra scrittura, affinché, con studi in qualche modo preparatori, si maturi il giudizio della chiesa. Tutto questo, infatti, che concerne il modo di interpretare la scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e interpretare la parola di Dio [10].

7. Cfr. AGOSTINO, *De doctr. christ.* III, 18, 26: PL 34, 75-76; CSEL 80, 95.

8. Cfr. PIO XII, *l. c.*: D 2294 (3829-3830); EB 557-562.

9. Cfr. BENEDETTO XV, Lett. encicl. *Spiritus Paraclitus*, 15 sett. 1920: EB 469. GEROLAMO, *In Gal.* 5, 19-21: PL 26, 417 A.

10. Cfr. conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. 2: v. supra, pp. 762-763.

Religione_in_Ita

[*La « condiscendenza » della divina sapienza*]

13. Nella sacra scrittura dunque, restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, si manifesta l'ammirabile *condiscendenza* della eterna sapienza, « affinché apprendiamo l'ineffabile benignità di Dio e quanto Egli, sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia contemperato il suo parlare »[11]. Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell'eterno Padre, avendo assunto le debolezze della umana natura, si fece simile agli uomini.

Capitolo IV

L'ANTICO TESTAMENTO

[*La storia della salvezza nei libri dell'antico testamento*]

14. Nel suo grande amore Dio, progettando e preparando con sollecitudine la salvezza di tutto il genere umano, si scelse con singolare disegno un popolo, al quale confidare le promesse. Infatti, una volta conclusa l'alleanza con Abramo (cfr. *Gen* 15, 18) e col popolo d'Israele per mezzo di Mosè (cfr. *Es* 24, 8), Egli si rivelò con parole ed azioni al popolo, che s'era acquistato, come l'unico Dio vero e vivo, così che Israele sperimentasse quali fossero le vie divine con gli uomini e, parlando Dio per bocca dei profeti, le comprendesse con sempre maggiore profondità e chiarezza e le facesse conoscere con maggiore ampiezza fra le genti (cfr. *Sal* 21, 28-29; 95, 1-3; *Is* 2, 1-4; *Ger* 3, 17). L'economia della salvezza preannunziata, narrata e spiegata dai sacri autori, si trova come vera parola di Dio nei libri dell'antico Testamento; perciò questi libri divinamente ispirati conservano valore perenne: « Quanto infatti fu scritto, per nostro ammaestramento fu scritto, affinché mediante quella pazienza e quel

11. GIOVANNI CRISOSTOMO, *In Gen.* 3, 8 (hom. 17, 1): PG 53, 134. « Attemperatio » in greco: *synkatābasis*.

Religione_in_Ita

conforto che vengono dalle scritture possiamo ottenere la speranza » (*Rm* 15, 4).

[*Importanza dell'antico Testamento per i cristiani*]

15. L'economia dell'antico testamento era soprattutto ordinata a preparare, ad annunziare profeticamente (cfr. *Lc* 24, 44; *Gv* 5, 39; *I Pt* 1, 10) e a significare con vari tipi (cfr. *I Cor* 10, 11) l'avvento di Cristo redentore dell'universo e del regno messianico. I libri poi dell'antico Testamento, secondo la condizione del genere umano prima dei tempi della salvezza instaurata da Cristo, manifestano a tutti la conoscenza di Dio e dell'uomo e il modo con cui Dio giusto e misericordioso si comporta con gli uomini. I quali libri, sebbene contengano anche cose imperfette e temporanee, dimostrano tuttavia una vera pedagogia divina [1]. Quindi i fedeli devono ricevere con devozione questi libri, che esprimono un vivo senso di Dio, una sapienza salutare per la vita dell'uomo e mirabili tesori di preghiere, nei quali infine è nascosto il mistero della nostra salvezza.

[*Unità dei due Testamenti*]

16. Dio, dunque, ispiratore e autore dei libri dell'uno e dell'altro testamento, ha sapientemente disposto che il nuovo fosse nascosto nell'antico e l'antico diventasse chiaro nel nuovo [2]. Poiché, anche se Cristo ha fondato la nuova alleanza nel sangue suo (cfr. *Lc* 22, 20; *I Cor* 11, 25), tuttavia i libri dell'antico Testamento, integralmente assunti nella predicazione evangelica [3], acquistano e manifestano il loro completo significato nel nuovo Testamento (cfr. *Mt* 5, 17; *Lc* 24, 27; *Rm* 16, 25-26; *II Cor* 3, 14-16), e a loro volta lo illuminano e lo spiegano.

1. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Mit brennender Sorge*, 14 mar. 1937: AAS 29 (1937), p. 151.

2. Cfr. Agostino, *Quaest. in Hept.* 2, 73: PL 34, 623.

3. Cfr. Ireneo, *Adv. Haer.* III, 21, 3: PG 7, 950; (= 25, 1: Harvey, 2, p. 115). Cirillo di Gerusalemme, *Catech.*, 4, 35: PG 33, 497. Teodoro Mops., *In Soph.*, 1, 4-6: PG 66, 452 D - 453 A.

Religione_in_Ita

Capitolo V

Il nuovo testamento

[*Eccellenza del nuovo Testamento*]

17. La parola di Dio, che è potenza divina per la salvezza di chiunque crede (cfr. *Rm* 1, 16), si presenta e manifesta la sua forza in modo eminente negli scritti del nuovo Testamento. Quando infatti venne la pienezza del tempo (cfr. *Gal* 4, 4), il Verbo si fece carne ed abitò tra noi pieno di grazia e di verità (cfr. *Gv* 1, 14). Cristo stabilì il regno di Dio sulla terra, manifestò con opere e parole il Padre suo e se stesso e portò a compimento l'opera sua con la morte, la resurrezione, la gloriosa ascensione e l'invio dello Spirito santo. Innalzato da terra attira tutti a sé (cfr. *Gv* 12, 32 gr.), Lui, che solo ha parole di vita eterna (cfr. *Gv* 6, 68). Ma questo mistero non fu palesato alle altre generazioni, come adesso è stato svelato ai santi apostoli suoi e ai profeti nello Spirito santo (cfr. *Ef* 3, 4-6 gr.), affinché predicassero il vangelo, suscitassero la fede in Gesù Cristo e Signore, e congregassero la chiesa. Di tutto ciò gli scritti del nuovo Testamento sono testimonianza perenne e divina.

[*Origine apostolica dei vangeli*]

18. A nessuno sfugge che tra tutte le scritture, anche del nuovo Testamento, i vangeli meritatamente eccellono, in quanto sono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo incarnato, nostro salvatore.

La chiesa sempre e in ogni luogo ha ritenuto e ritiene che i quattro vangeli sono di origine apostolica. Infatti, ciò che gli apostoli per mandato di Cristo predicarono, dopo, per ispirazione dello Spirito divino essi stessi e gli uomini della loro cerchia tramandarono a noi in scritti, come fondamento della fede, cioè il vangelo quadriforme, secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni [1].

1. Cfr. Ireneo, *Adv. Haer.*, III, 11, 8: PG 7, 885; ed. Sagnard, p. 194.

Religione_in_Ita

[*Carattere storico dei vangeli*]

19. La santa madre chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e costanza massima, che i quattro suindicati vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la loro salvezza eterna, fino al giorno in cui fu assunto in cielo (cfr. *At* 1, 1-2). Gli apostoli poi, dopo l'ascensione del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori ciò che egli aveva detto e fatto, con quella più completa intelligenza di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dalla luce dello Spirito di verità [2], godevano [3]. E gli autori sacri scrissero i quattro vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte tramandate a voce o già per iscritto, redigendo una sintesi delle altre o spiegandole con riguardo alla situazione delle chiese, conservando infine il carattere di predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù cose vere e sincere [4]. Essi, infatti, attingendo sia dalla propria memoria e dai propri ricordi sia dalla testimonianza di coloro che « fin dal principio furono testimoni oculari e ministri della parola », scrissero con l'intenzione di farci conoscere la « verità » (cfr. *Lc* 1, 2-4) degli insegnamenti sui quali siamo stati istruiti.

[*Gli altri scritti del nuovo Testamento*]

20. Il canone del nuovo Testamento, oltre i quattro vangeli, contiene anche le lettere di san Paolo ed altri scritti apostolici composti per ispirazione dello Spirito santo, con i quali, per sapiente disposizione di Dio, è confermato tutto ciò che riguarda Cristo signore, è ulteriormente spiegata la sua autentica dottrina, è predicata la potenza salvifica dell'opera divina di Cristo, sono narrati gli inizi e la mirabile diffusione della chiesa ed è preannunciata la sua gloriosa consumazione.

2. Cfr. *Gv*, 14, 26; 16, 13.
3. *Gv* 2, 22; 12, 16; cfr. 14, 26; 16, 12-13; 7, 39.
4. Cfr. l'istruzione *Sancta Mater Ecclesia* edita dalla P. Commissione biblica: AAS 56 (1964), p. 715.

Religione_in_Ita

Il signore Gesù, infatti, assisté i suoi apostoli come aveva promesso (cfr. *Mt* 28, 20) e inviò loro lo Spirito paraclito, il quale doveva introdurli nella pienezza della verità (cfr. *Gv* 16, 13).

Capitolo VI

La s. scrittura nella vita della chiesa

[*La chiesa venera le sacre scritture*]

21. La chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di prendere il pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra tradizione, la chiesa le ha sempre considerate e le considera come la regola suprema della propria fede; esse infatti, ispirate da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare, nelle parole dei profeti e degli apostoli, la voce dello Spirito santo. È necessario, dunque, che tutta la predicazione ecclesiastica come la stessa religione cristiana sia nutrita e regolata dalla sacra scrittura. Nei libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con loro; nella parola di Dio poi è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della chiesa, e per i figli della chiesa saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale. Perciò si applicano in modo eccellente alla sacra scrittura le affermazioni: « Vivente ed efficace è la parola di Dio » (*Eb* 4, 12), « che ha la forza di edificare e di dare l'eredità tra tutti i santificati » (*At* 20, 32; cfr. *I Ts* 2, 13).

[*Le traduzioni devono essere appropriate*]

22. È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla sacra scrittura. Per questo motivo, la chiesa fin dagli inizi accolse come sua l'antichissima traduzione greca dell'antico Testamento detta dei LXX; e ha sempre in onore le altre

Religione_in_Ita

versioni orientali e le versioni latine, particolarmente quella che è detta Volgata. Ma poiché la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, la chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue, a preferenza dai testi originali dei sacri libri. Queste, se secondo l'opportunità e col consenso dell'autorità della chiesa saranno fatte in collaborazione con i fratelli separati, potranno essere usate da tutti i cristiani.

[*Impegno apostolico degli studiosi*]

23. La sposa del Verbo incarnato, la chiesa, istruita dallo Spirito santo, si preoccupa di raggiungere una intelligenza sempre più profonda delle sacre scritture, per nutrire di continuo i suoi figli con le divine parole; perciò a ragione favorisce anche lo studio dei santi padri, d'oriente e d'occidente, e delle sacre liturgie. Bisogna che gli esegeti cattolici, poi, e gli altri cultori della sacra teologia, collaborando con zelo, si impegnino, sotto la vigilanza del sacro magistero, a studiare e spiegare con mezzi adatti le divine lettere, in modo che il più gran numero possibile di ministri della divina parola possano offrire con frutto al popolo di Dio l'alimento delle scritture, che illumini la mente, corrobori le volontà, accenda i cuori degli uomini all'amore di Dio [1]. Il sacro concilio incoraggia i figli della chiesa che coltivano le scienze bibliche, affinché perseverino nel compimento dell'opera felicemente intrapresa, con energie sempre rinnovate, con ogni applicazione secondo il senso della chiesa [2].

[*Importanza della s. scrittura per la teologia*]

24. La sacra teologia si basa, come su un fondamento perenne, sulla parola di Dio scritta, insieme con la sacra tradizione, e in quella vigorosamente si consolida e ringio-

1. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Divino afflante*, 30 sett. 1943: EB 551, 553, 567. P. Comm. biblica, *Instructio de S. Scriptura in clericorum seminariis et religiosorum collegiis recte docenda*, 13 mag. 1950: AAS 42 (1950), pp. 495-505.
2. Cfr. Pio XII, *ibid.*: EB 569.

Religione_in_Ita

vanisce sempre, scrutando alla luce della fede ogni verità racchiusa nel mistero di Cristo. Le sacre scritture contengono la parola di Dio e, perché ispirate, sono veramente parola di Dio; lo studio delle sacre pagine sia dunque come l'anima della sacra teologia [3]. Anche il ministero della parola, cioè la predicazione pastorale, la catechesi e tutta l'istruzione cristiana, nella quale l'omelia liturgica deve avere un posto privilegiato, si nutre con profitto e santamente prospera in forza della parola della scrittura.

[*Si raccomanda la lettura della s. scrittura*]

25. Perciò è necessario che tutti i chierici, in primo luogo i sacerdoti di Cristo e quanti, come i diaconi o i catechisti, attendono legittimamente al ministero della parola, devono essere attaccati alle scritture, mediante la sacra lettura assidua e lo studio accurato, affinché qualcuno di loro non diventi « vano predicatore della parola di Dio all'esterno, lui che non l'ascolta di dentro » [4], mentre deve partecipare ai fedeli a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della parola divina, specialmente nella sacra liturgia. Parimenti, il santo concilio esorta con forza e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere « la sublime scienza di Gesù Cristo » (*Fil* 3, 8) con la frequente lettura delle divine scritture. « L'ignoranza delle scritture, infatti, è ignoranza di Cristo » [5]. Si accostino dunque volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia ricca di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e di altri sussidi, che con l'approvazione e a cura dei pastori della chiesa lodevolmente oggi si diffondono ovunque. Si ricordino però che la lettura della sacra scrittura dev'essere accompagnata dalla preghiera, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l'uomo; poiché « gli

3. Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Providentissimus Deus*: EB 114; BENEDETTO XV, Lett. encicl. *Spiritus Paraclitus*, 15 sett. 1920: EB 483.

4. AGOSTINO, *Serm.* 179, 1: PL 38, 966.

5. GEROLAMO, *Comm. in Is.*, Prol.: PL 24, 17. Cfr. BENEDETTO XV, Lett. encicl. *Spiritus Paraclitus*: EB 475-480. PIO XII, Lett. encicl. *Divino affiante*: EB 544.

Religione_in_Ita

parliamo quando preghiamo e lo ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini » [6].

Compete ai sacri presuli, « depositari della dottrina apostolica » [7], istruire opportunamente i fedeli loro affidati circa il retto uso dei libri divini, soprattutto del nuovo Testamento e in primo luogo dei vangeli, con traduzioni dei sacri testi, che siano corredate dalle spiegazioni necessarie e veramente sufficienti, affinché i figli della chiesa si familiarizzino con sicurezza e utilità con le sacre scritture e siano permeati del loro spirito.

Inoltre, siano preparate edizioni della sacra scrittura, fornite di idonee annotazioni, ad uso anche dei non-cristiani e adattate alle loro condizioni, che in ogni maniera sia i pastori d'anime sia i cristiani di qualsiasi stato avranno cura di diffondere con prudenza.

[*Conclusione*]

26. In tal modo, dunque, con la lettura e lo studio dei libri sacri « la parola di Dio compia la sua corsa e sia glorificata » (*II Ts* 3, 1) e il tesoro della rivelazione, affidato alla chiesa riempia sempre più il cuore degli uomini. Come dall'assidua frequenza del mistero eucaristico si accresce la vita della chiesa, così è lecito sperare nuovo impulso di vita spirituale dall'accresciuta venerazione della parola di Dio, che « permane in eterno » (*Is* 40, 8; *I Pt* 1, 23-25).

6. Ambrogio, *De officiis ministrorum*, I, 20, 88: PL 16, 50.

7. Ireneo, *Adv. Haer.*, IV, 32, 1: PG 7, 1071; (= 49, 2) Harvey, 2, p. 255.

Religione_in_Ita

SESSIONE IX (7 dicembre 1965)

DICHIARAZIONE SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA

IL DIRITTO DELLA PERSONA E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE E CIVILE IN MATERIA RELIGIOSA

[*Proemio*]

1. In questa nostra età gli uomini diventano sempre più consapevoli della dignità della persona umana [1] e cresce il numero di coloro i quali esigono che gli uomini nell'agire seguano la loro iniziativa e godano di una libertà responsabile, non mossi da coercizione bensì guidati dalla coscienza del dovere. Parimenti richiedono una delimitazione giuridica della pubblica potestà, affinché non siano troppo circoscritti i confini dell'onesta libertà tanto della persona quanto delle associazioni. Tale esigenza di libertà nella società umana riguarda soprattutto i beni dello spirito umano e in primo luogo ciò che si riferisce al libero esercizio della religione nella società. Considerando diligentemente queste aspirazioni degli animi e proponendosi di dichiarare quanto siano conformi alla verità e alla giustizia, questo concilio vaticano esamina la sacra tradizione e la dottrina della chiesa, dalle quali trae nuovi elementi sempre in armonia con quelli antichi.

Pertanto il sacro concilio anzitutto professa che Dio stesso ha fatto conoscere al genere umano la via, attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in Cristo divenire salvi e beati. Crediamo che questa unica vera religione sussista nella chiesa cattolica e apostolica, alla quale il signore Gesù ha affidato il compito di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli: « Andate dunque, istruite tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello

1. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 279; *ibid.*, p. 265; PIO XII, Messaggio radiofonico, 24 dic. 1944: AAS 37 (1945), p. 14.

Religione_in_Ita

Spirito santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato » (*Mt* 28, 19-20). E tutti gli uomini sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che riguarda Dio e la sua chiesa, e una volta conosciuta abbracciarla e custodirla.

Il sacro concilio professa pure che questi doveri toccano e vincolano la coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che in forza della stessa verità, la quale penetra nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli uomini esigono nell'adempiere il dovere di onorare Dio, riguarda l'immunità dalla coercizione della società civile, essa lascia intatta la dottrina cattolica tradizionale sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l'unica chiesa di Cristo. Inoltre il sacro concilio, trattando di questa libertà religiosa, si propone di sviluppare la dottrina dei sommi pontefici più recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento giuridico della società.

I. Aspetti generali della libertà religiosa

[*Oggetto e fondamento della libertà religiosa*]

2. Questo concilio vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, quale si conosce, sia per mezzo della parola di Dio rivelata sia tramite la stessa ragione [2]. Questo diritto della persona umana alla libertà

2. Cfr. Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), pp. 260-261; Pio XII, Messaggio radiofonico, 24 dic. 1942: AAS 35 (1943), p. 19; Pio XI, Lett. encicl. *Mit brennender Sorge*, 14 mar.

Religione_in_Ita

religiosa deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico della società così che divenga diritto civile.

A motivo della loro dignità tutti gli uomini, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di responsabilità personale, sono spinti dalla loro stessa natura e tenuti per obbligo morale a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità conosciuta e ordinare tutta la loro vita secondo le esigenze della verità. Però gli uomini non possono soddisfare a questo obbligo in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto a questa immunità perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa; e il suo esercizio, qualora sia rispettato il giusto ordine pubblico, non può essere impedito.

[*Libertà religiosa e necessario rapporto dell'uomo con Dio*]

3. Ciò appare ancor più chiaramente a chi considera che norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con un disegno di sapienza e amore ordina, dirige e governa tutto il mondo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'uomo della sua legge, cosicché l'uomo, per soave disposizione della provvidenza divina, possa sempre più conoscere l'immutabile verità [3]. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa per formarsi, utilizzando i mezzi idonei, giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza.

La verità poi va cercata in modo rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale, cioè con una ricerca libera, con l'aiuto del magistero o dell'insegnamento,

1937: AAS 29 (1937), p. 160; LEONE XIII, Lett. encicl. *Libertas praestantissimum*, 20 giu. 1888: Acta Leonis XIII, 8 (1888), pp. 237-238.

3. Cfr. TOMMASO, *Summa theologica*, I-II, q. 91, a. 1; q. 93, a. 1-2.

Religione_in_Ita

della comunicazione e del dialogo, con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca della verità, gli uni espongono agli altri la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta; e alla verità conosciuta si deve aderire fermamente con assenso personale.

Ma l'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza che egli è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività, per arrivare a Dio, suo fine. Non lo si deve costringere ad agire contro la sua coscienza. Ma non si deve neppure impedirgli di operare in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali l'uomo si mette in relazione direttamente con Dio: atti di tal genere non possono essere né comandati né proibiti da un'autorità meramente umana [4]. Però la stessa natura sociale dell'uomo esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa, professi la propria religione in modo comunitario.

Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per gli uomini, se si nega all'uomo il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato il giusto ordine pubblico.

Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli uomini con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per loro natura l'ordine delle cose terreno e temporale. Quindi il potere civile, il cui fine proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente riconoscere la vita religiosa dei cittadini e favorirla; ma dobbiamo affermare che uscirebbe dai limiti della sua competenza se presumesse di dirigere o di impedire gli atti religiosi.

4. Cfr. Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 270; Paolo VI, Messaggio radiofonico, 22 dic. 1964: AAS 57 (1965), pp. 181-182; Tommaso, *Summa theologica*, I-II, q. 91, a. 4 c.

Religione_in_Ita

[*La libertà delle comunità religiose*]

4. La libertà o immunità da coercizione in materia religiosa, che compete alle singole persone, deve essere riconosciuta ad esse anche quando agiscono comunitariamente. Le comunità religiose infatti sono postulate dalla natura sociale tanto dell'uomo quanto della religione stessa.

A queste comunità pertanto, posto che non siano violate le giuste esigenze dell'ordine pubblico, di diritto è dovuta l'immunità, per reggersi secondo norme proprie, per onorare la divinità suprema con culto pubblico, per aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa e alimentarli con la dottrina, come pure per promuovere quelle istituzioni nelle quali i membri cooperino per ordinare la propria vita secondo i loro princìpi religiosi.

Parimenti alle comunità religiose compete il diritto di non essere impedite con mezzi legali o con atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e godere di beni adeguati.

Le comunità religiose hanno anche il diritto di non essere impedite di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto. Però nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre usanze ci si deve sempre astenere da ogni genere d'azione che sembri aver sapore di coercizione o di sollecitazione disonesta o scorretta, specialmente quando si tratta di persone incolte o bisognose. Un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.

Inoltre la libertà religiosa comporta pure che alle comunità religiose non sia proibito di manifestare liberamente la virtù singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare tutta l'attività umana. Infine nella natura sociale dell'uomo e nel carattere stesso della religione si fonda il diritto in virtù del quale gli uomini, mossi dalla propria convinzione religiosa, possono liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative, sociali.

Religione_in_Ita

[*La libertà religiosa della famiglia*]

5. Ad ogni famiglia, in quanto è società che gode di un diritto proprio e primordiale, compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta pure il diritto di determinare la forma di educazione religiosa da impartirsi ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi dal potere civile deve essere riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per questa libertà di scelta non devono essere loro imposti, né direttamente né indirettamente, oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondano alla persuasione religiosa dei genitori o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia completamente esclusa la formazione religiosa.

[*Cura della libertà religiosa*]

6. Poiché il bene comune della società, che è l'insieme di quelle condizioni di vita sociale grazie alle quali gli uomini possono conseguire il loro perfezionamento più pienamente e con maggiore speditezza, consiste soprattutto nel rispetto dei diritti e dei doveri della persona umana [5], la protezione del diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, alle autorità civili, alla chiesa e alle altre comunità religiose, nel modo proprio a ciascuno, secondo il loro compito in ordine al bene comune.

Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo compete essenzialmente ad ogni autorità civile [6]. L'autorità civile, con giuste leggi e con altri mezzi idonei, deve quindi assumersi efficacemente la tutela della libertà religiosa di

5. Cfr. Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*, 15 mag. 1961: AAS 53 (1961), p. 417; Id., Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 273.

6. Cfr. Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), pp. 273-274; Pio XII, Messaggio radiofonico, 1° giu. 1942: AAS 33 (1941), p. 200.

Religione_in_Ita

tutti i cittadini e creare condizioni propizie per favorire la vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in grado di esercitare i loro diritti religiosi e adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua volontà [7].

Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli, nell'ordinamento giuridico di una società viene attribuita ad una comunità religiosa uno speciale riconoscimento civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e comunità religiose venga riconosciuto e rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa.

Infine il potere civile deve provvedere affinché l'uguaglianza giuridica dei cittadini, che riguarda essa pure il bene comune della società, per motivi religiosi non sia, apertamente o in forma occulta, mai lesa, e che non si faccia fra essi discriminazione.

Da ciò segue che al pubblico potere non è lecito imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione o il rifiuto di una religione, o impedire che uno entri in una comunità religiosa o ne esca. Tanto più si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e delle genti quando si usa, in qualunque modo, la violenza per distruggere o per opprimere la religione o in tutto il genere umano o in qualche regione o in un determinato gruppo.

[*I limiti della libertà religiosa*]

7. Il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato nella società umana, e di conseguenza il suo esercizio è soggetto ad alcune norme che lo regolano.

Nell'esercizio di tutte le libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare i propri diritti i singoli uomini e i gruppi sociali

7. Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Immortale Dei*, 1° nov. 1885: ASS 18 (1885), p. 161.

Religione_in_Ita

in virtù della legge morale sono tenuti a tener conto tanto dei diritti altrui quanto dei propri doveri verso gli altri e verso il bene comune di tutti. Con tutti si deve agire secondo giustizia ed umanità.

Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di tutelarsi contro gli abusi che si possono verificare sotto il pretesto della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile provvedere a tale protezione; ciò però deve compiersi non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una parte, ma secondo norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo, che sono postulate dall'efficace difesa dei diritti a vantaggio di tutti i cittadini e dal loro pacifico accordo, da una sufficiente tutela di quella onesta pace pubblica che è un'ordinata convivenza nella vera giustizia, e dalla doverosa custodia della pubblica moralità. Tutti questi elementi costituiscono la parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Del resto nella società va rispettata la consuetudine di una completa libertà, secondo la quale all'uomo va riconosciuta la libertà più ampia possibile, e non deve essere limitata se non quando e in quanto è necessario.

[*Educazione all'esercizio della libertà*]

8. Gli uomini del nostro tempo sono premuti in vari modi e corrono il pericolo di essere privati della propria libera determinazione. D'altra parte non pochi, sotto il pretesto della libertà, sembrano propensi a respingere ogni dipendenza e a tenere in scarsa considerazione la dovuta obbedienza.

Perciò questo concilio vaticano esorta tutti, ma soprattutto coloro che hanno il compito di educare gli altri, ad impegnarsi per formare uomini i quali, rispettando l'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti della genuina libertà; uomini cioè che giudichino le cose con criterio personale alla luce della verità, che svolgano le proprie attività con senso di responsabilità, e che si impegnino a perseguire tutto ciò che è vero e giusto, collaborando generosamente con gli altri.

Religione_in_Ita

La libertà religiosa quindi deve pure contribuire ed essere ordinata a che gli uomini nell'adempiere i loro doveri nella vita sociale agiscano con maggiore responsabilità.

II. La libertà religiosa alla luce della rivelazione

[*La dottrina della libertà religiosa affonda le sue radici nella rivelazione*]

9. Quanto questo concilio vaticano dichiara sul diritto dell'uomo alla libertà religiosa ha il fondamento nella dignità della persona, le cui esigenze sono divenute più pienamente manifeste alla ragione umana attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi questa dottrina sulla libertà affonda le radici nella rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata santamente dai cristiani. Quantunque infatti la rivelazione non affermi espressamente il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in materia religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso la libertà dell'uomo nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i discepoli di un tale maestro devono riconoscere e seguire in ogni cosa. Con tutto ciò vengono illustrati i princìpi generali sopra cui si fonda la dottrina della presente dichiarazione sulla libertà religiosa. Soprattutto la libertà religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà dell'atto di fede cristiana.

[*Libertà dell'atto di fede*]

10. Un capitolo fondamentale della dottrina cattolica, contenuto nella parola di Dio e constatemente predicato dai padri [8], è che l'uomo deve rispondere a Dio credendo vo-

8. Cfr. Lattanzio, *Divinarum Institutionum*, lib. V, 19: CSEL 19, pp. 463-464, 465; PL 6, 614 e 616 (cap. 20); Ambrogio, *Epistola ad Valentinianum imp.*, ep. 21: PL 16, 1005; Agostino, *Contra litteras Petiliani*, lib. II, cap. 83: CSEL 52, p. 112; PL 43, 315; cfr. C. 23, q. 5, c. 33 (Friedberg I, 939); Id., *Ep.* 23: PL 33, 98; Id., *Ep.* 34: PL 33, 132; Id. *Ep.* 35: PL 33, 135; Gregorio Magno, *Epistola ad Virgilium et Theodorum Episcopos Massiliae Galliarum*, Registrum epistolarum, I, 45: MGH *Ep.* 1, p. 72; PL 77,

Religione_in_Ita

lontariamente; che nessuno quindi può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà [9]. Infatti l'atto di fede è volontario per sua stessa natura, giacché l'uomo, redento da Cristo salvatore e chiamato [10] in Cristo Gesù ad essere figlio adottivo, non può aderire a Dio che si rivela, se attratto dal Padre [11] non presta a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi pienamente rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si escluda ogni forma di coercizione da parte degli uomini. E perciò la forma di libertà religiosa contribuisce non poco a favorire quello stato di cose nel quale gli uomini possono essere invitati facilmente alla fede cristiana, ad abbracciarla spontaneamente e a professarla attivamente in tutte le manifestazioni della vita.

[*Modo di agire di Cristo e degli apostoli*]

11. Dio chiama certo gli uomini a servire Lui in spirito e verità, per cui essi sono vincolati in coscienza ma non coartati. Infatti ha riguardo per la dignità della persona umana da Lui creata, che deve essere guidata da decisione personale e godere di libertà. Ciò è apparso in grado sommo in Cristo Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che è maestro e signore nostro [12], mite ed umile di cuore [13], ha attratto e invitato pazientemente i discepoli [14]. Certo ha sostenuto e confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare

510-511 (lib. I, ep. 47); ID., *Epistola ad Iohannem Episcopum Constantinopolitanum*, Registrum epistolarum, III, 52: MGH ep. 1, p. 210; PL 77, 649 (lib. III, ep. 53); cfr. D. 45, c. 1 (Friedberg I, 160); conc. Tolet. IV, c. 57: Msi 10, 633; cfr. D. 45, c. 5 (Friedberg I, 161-162); CLEMENTE III: X., V, 6, 9: Friedberg, II, col. 774; INNOCENZO III, *Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum*, X., III, 42, 3: Friedberg, II, col. 646.

9. Cfr. *CIC*, can. 1351; PIO XII, Allocuzione ai prelati uditori e a tutti gli altri ufficiali e addetti del tribunale della s. Rota, 6 ott. 1946: AAS 38 (1946), p. 394; ID., Lett. encicl. *Mystici Corporis*, 29 giu. 1943: AAS (1943), p. 243.

10. Cfr. *Ef* 1, 5.

11. Cfr. *Gv* 6, 44.

12. Cfr. *Gv* 13, 13.

13. Cfr. *Mt* 11, 29.

14. Cfr. *Mt* 11, 28-30; *Gv* 6, 67-68.

Religione_in_Ita

e rafforzare la fede degli uditori, non per esercitare coercizione su di essi [15]. Ha pure rimproverato la incredulità degli uditori, lasciando però la punizione a Dio nel giorno del giudizio [16]. Mandando gli apostoli nel mondo disse loro: « Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà condannato » (*Mc* 16, 16). Ma egli, riconoscendo la zizzania seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che avverrà alla fine del tempo [17]. Non volendo essere un messia politico e dominatore con la forza [18], perferì chiamarsi figlio dell'uomo che è vissuto « per servire e dare la sua vita in redenzione di molti » (*Mc* 10, 45). Si presentò come il perfetto servo di Dio [19], che « non romperà la canna fessa e non spegnerà il lucignolo fumigante » (*Mt* 12, 20). Riconobbe il potere civile e i suoi diritti, comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì però chiaramente che si devono rispettare i superiori diritti di Dio: « Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio » (*Mt* 22, 21). Infine ha completato la sua rivelazione compiendo sulla croce l'opera della redenzione, con cui acquistare agli uomini la salvezza e la vera libertà. Infatti rese testimonianza alla verità [20], ma non volle imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si difende con la spada [21], ma si costituisce testimoniando e ascoltando la verità, e cresce in virtù dell'amore, con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli uomini [22].

Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito la stessa via. Fin dagli inizi della chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli uomini a confessare Cristo signore, non con una azione coercitiva,

15. Cfr. *Mt* 9, 28-29; *Mc* 9, 23-24; 6, 5-6; PAOLO VI, Lett. encicl. *Ecclesiam suam*, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 642-643.
16. Cfr. *Mt* 11, 20-24; *Rm* 12, 19-20; *II Ts* 1, 8.
17. Cfr. *Mt* 13, 30. 40-42.
18. Cfr. *Mt* 4, 8-10; *Gv* 6, 15.
19. Cfr. *Is* 42, 1-4.
20. Cfr. *Gv* 18, 37.
21. Cfr. *Mt* 26, 51-53; *Gv* 18, 36.
22. Cfr. *Gv* 12, 32.

Religione_in_Ita

né con artifizi indegni del vangelo, ma anzitutto con la forza della parola di Dio [23]. Con vigore annunziavano a tutti il disegno di Dio salvatore « il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità » (*I Tm* 2, 4); nello stesso tempo però avevano riguardo per i deboli anche se erano nell'errore, mostrando in tal modo come « ognuno di noi renderà conto di sé a Dio » (*Rm* 14, 12) [24] e sia tenuto ad obbedire soltanto alla sua coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno sempre cercato di rendere testimonianza alla verità di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e ai prìncipi di « annunziare con fiducia la parola di Dio » (*At* 4, 31) [25]. Con ferma fede infatti ritenevano che lo stesso vangelo fosse realmente la virtù di Dio a salvezza di ogni credente [26]. Sprezzando quindi tutte « le armi carnali » [27], seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo, hanno predicato la parola di Dio pienamente fiduciosi nella virtù divina di questa parola per distruggere le forze avverse a Dio [28] e per avviare gli uomini alla fede e all'ossequio di Cristo [29]. Come il maestro, così pure gli apostoli hanno riconosciuto la legittima autorità civile: « non vi è infatti potestà se non da Dio » insegna l'apostolo, il quale perciò comanda: « Ogni persona sia soggetta alle potestà superiori... chi si oppone alla potestà, resiste all'ordine di Dio » (*Rm* 13, 1-2) [30]. Nello stesso tempo però non ebbero timore di resistere al pubblico potere che si opponeva alla volontà santa di Dio: « È necessario obbedire a Dio prima che agli uomini » (*At* 5, 29) [31]. Innumerevoli martiri e fedeli hanno seguito questa via attraverso i secoli e in tutta la terra.

23. Cfr. *I Cor* 2, 3-5; *I Ts* 2, 3-5.
24. Cfr. *Rm* 14, 1-23; *I Cor* 8, 9-13; 10, 23-33.
25. Cfr. *Ef* 6, 19-20.
26. Cfr. *Rm* 1, 16.
27. Cfr. *II Cor* 10, 4; *I Ts* 5, 8-9.
28. Cfr. *Ef* 6, 11-17.
29. Cfr. *II Cor* 10, 3-5.
30. Cfr. *I Pt* 2, 13-17.
31. Cfr. *At* 4, 19-20.

Religione_in_Ita

[*La chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli*]

12. La chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli apostoli quando riconosce il principio della libertà religiosa come rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio e la favorisce. Ha custodito e tramandato, nel corso dei secoli, la dottrina ricevuta dal maestro e dagli apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia umana, di quando in quando si sia avuto un comportamento meno conforme allo spirito evangelico, anzi contrario, tuttavia ha sempre perdurato la dottrina della chiesa che nessuno sia costretto ad abbracciare la fede.

Il fermento evangelico ha pure operato a lungo nell'animo degli uomini e ha molto contribuito a che gli uomini nel corso dei secoli riconoscessero più ampiamente la dignità della propria persona e maturasse la persuasione che essa nella società deve essere conservata immune da ogni coercizione umana in materia religiosa.

[*La libertà della chiesa*]

13. Fra le cose che appartengono al bene della chiesa, anzi al bene della stessa città terrena, e che vanno ovunque e sempre conservate e difese da ogni violazione, la più importante è certamente che la chiesa goda di tanta libertà d'azione quanta ne richiede la cura della salvezza degli uomini [32]. Questa infatti è la libertà sacra, di cui l'unigenito figlio di Dio ha arricchito la chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è propria della chiesa in modo tale che quanti la impugnano, agiscono contro la volontà di Dio. La libertà della chiesa è un principio fondamentale nelle relazioni fra la chiesa e i poteri pubblici e tutto l'ordinamento civile.

Nella società umana e dinanzi a qualsiasi potere pubblico la chiesa rivendica a sé la libertà come autorità spirituale,

32. Cfr. LEONE XIII, Lett. *Officio sanctissimo*, 22 dic. 1887: ASS 20 (1887), p. 269; ID., Lett. *Ex litteris*, 7 apr. 1887: ASS 19 (1886), p. 465.

Religione_in_Ita

fondata da Cristo signore, alla quale per mandato divino incombe l'obbligo di andare in tutto il mondo e predicare il vangelo ad ogni creatura [33]. Parimenti la chiesa rivendica a sé la libertà in quanto è anche una società di uomini che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo le norme della fede cristiana [34].

Orbene, se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato a parole né solo sancito con le leggi, ma anche tradotto in pratica con sincerità, allora finalmente la chiesa, di diritto e di fatto, usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza necessaria all'adempimento della divina missione, indipendenza che nella società le autorità ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente rivendicato [35]. Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini, godono del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della chiesa e quella libertà religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli uomini e a tutte le comunità e sancita nell'ordinamento giuridico.

[*La missione della chiesa*]

14. La chiesa cattolica, per obbedire al comando divino: « Istruite tutte le genti » (*Mt* 28, 19), deve operare instancabilmente « affinché la parola di Dio corra e sia glorificata » (*II Ts* 3, 1).

Quindi la chiesa chiede insistentemente che i suoi figli anzitutto « facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò infatti è buono e gradito al cospetto di Dio nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità » (*I Tm* 2, 1-4).

I cristiani poi nella formazione della loro coscienza devono considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della

33. Cfr. *Mc* 16, 15: *Mt* 28, 18-20; Pio XII, Lett. encicl. *Summi Pontificatus*, 20 ott. 1939: AAS (31) 1939, pp. 445-446.

34. Cfr. Pio XI, Lett. *Firmissimam constantiam*, 28 mar. 1937: AAS 29 (1937), p. 196.

35. Cfr. Pio XII, Allocuzione *Ci riesce*, 6 dic. 1953: AAS 45 (1953), p. 802.

Religione_in_Ita

chiesa [36]. Infatti per volontà di Cristo la chiesa cattolica è maestra di verità, e il suo compito è di annunziare e di insegnare in modo autentico la verità che è Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e di confermare con la sua autorità i princìpi dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi sapientemente con coloro che sono fuori, « nello Spirito santo, con la carità non simulata, con la parola di verità » (*II Cor* 6, 6-7), s'adoperino a diffondere la luce della vita con ogni fiducia [37] e con fortezza apostolica, fino all'effusione del sangue.

Infatti il discepolo è tenuto dall'obbligo grave verso Cristo maestro a conoscere sempre meglio la verità da Lui ricevuta, di annunciarla fedelmente, di difenderla con fierezza, non utilizzando mai mezzi contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo però la carità di Cristo lo spinge a trattare con amore, prudenza e pazienza gli uomini che sono nell'errore o nella ignoranza circa la fede [38]. Si deve quindi tener conto sia dei doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere predicato, sia dei diritti della persona umana, sia della misura della grazia data da Dio per mezzo di Cristo all'uomo, che viene invitato ad accettare e professare spontaneamente la fede.

[*Conclusione*]

15. È noto pertanto che gli uomini dell'età presente aspirano a poter professare liberamente la religione sia in forma privata che pubblica; anzi che la libertà religiosa nella maggior parte delle costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è solennemente riconosciuta con documenti internazionali [39].

36. Cfr. Pio XII, Messaggio radiofonico, 23 mar. 1952: AAS 44 (1952), pp. 270-278.

37. Cfr. *At*, 4, 29.

38. Cfr. Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), pp. 299-300.

39. Cfr. Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), pp. 295-296.

Religione_in_Ita

Non mancano però regimi nei quali, anche se nelle loro costituzioni la libertà di culto religioso è riconosciuta, i poteri pubblici stessi tuttavia si sforzano di allontanare i cittadini dal professare la religione e di rendere assai difficile e insicura la vita alle comunità religiose.

Il sacro concilio, mentre saluta con animo lieto quei segni propizi di questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli, esorta i cattolici e invita tutti gli uomini a considerare con la più grande attenzione quanto la libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella presente condizione della famiglia umana.

È infatti evidente che tutte le genti si vanno sempre più unificando, che si fanno sempre più stretti i rapporti fra gli uomini di diversa cultura e religione, e che cresce in ognuno la coscienza della propria responsabilità. Per cui, affinché nel genere umano si instaurino e si consolidino le relazioni pacifiche e la concordia, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia difesa da una efficace tutela giuridica e che siano osservati i doveri e i diritti supremi degli uomini per esprimere liberamente la vita religiosa nella società.

Il Dio e Padre di tutti faccia che la famiglia umana, rispettando diligentemente l'esercizio della libertà religiosa nella società, per la grazia di Cristo e per l'azione dello Spirito santo sia condotta a quella sublime e perenne « libertà della gloria dei figli di Dio » (*Rm* 8, 21).

Religione_in_Ita

DECRETO SU L'ATTIVITÀ MISSIONARIA DELLA CHIESA

Proemio

1. Inviata da Dio alle genti per essere « sacramento universale di salvezza »[1], la chiesa, per le esigenze più profonde della sua cattolicità e obbediente all'ordine del suo fondatore[2], si sforza di annunciare il vangelo a tutti gli uomini. Infatti gli apostoli stessi, sui quali la chiesa fu fondata, seguendo l'esempio di Cristo, « predicarono la parola della verità e generarono le chiese »[3]. È pertanto compito dei loro successori dare continuità a quest'opera, perché « la parola di Dio corra e sia glorificata » (*II Ts* 3, 1) e il regno di Dio sia annunciato e stabilito in tutta la terra.

D'altra parte, nel presente ordine di cose dal quale nasce una nuova condizione dell'umanità, la chiesa, sale della terra e luce del mondo[4], è chiamata in maniera più urgente a salvare e a rinnovare ogni creatura, perché tutte le cose siano ricapitolate in Cristo e gli uomini costituiscano in lui una sola famiglia ed un solo popolo di Dio.

Pertanto questo sacro concilio, mentre rende grazie a Dio per le opere meravigliose realizzate con il generoso impegno di tutta la chiesa, desidera delineare i princìpi dell'attività missionaria e raccogliere le forze di tutti i fedeli, perché il popolo di Dio, camminando per l'angusta via della croce, diffonda ovunque il regno di Cristo, signore e osservatore dei secoli[5], e prepari le strade a lui che viene.

1. Conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla chiesa, *Lumen Gentium*, n. 48: v. supra, p. 890.
2. Cfr. *Mc* 16, 15.
3. Agostino, *Enarr. in Ps.*, 44, 23: PL 36, 508; CChr 38, 150.
4. Cfr. *Mt* 5, 13-14.
5. Cfr. *Sir* 36, 19.

Religione_in_Ita

Capitolo I

Princìpi dottrinali

[*Il disegno del Padre*]

2. La chiesa peregrinante per sua natura è missionaria, in quanto essa trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito santo, secondo il disegno di Dio Padre [6].

Questo disegno scaturisce dall'« amore fontale », cioè dalla carità di Dio Padre, che, essendo il principio senza principio, da cui il Figlio è generato e lo Spirito santo attraverso il Figlio procede, per la sua immensa e misericordiosa benignità liberamente creandoci ed inoltre gratuitamente chiamandoci a partecipare nella vita e nella gloria, ha effuso con liberalità e non cessa di effondere la divina bontà, sicché lui che di tutti è il creatore, possa anche essere « tutto in tutti » (*I Cor* 15, 28), procurando ad un tempo la sua gloria e la nostra felicità. E piacque a Dio chiamare gli uomini alla partecipazione della sua vita non solo ad uno ad uno, senza alcuna mutua connessione, ma riunirli in un popolo, nel quale i suoi figli che erano dispersi si raccogliessero in unità [7].

[*La missione del Figlio*]

3. Questo disegno universale di Dio per la salvezza del genere umano non si realizza soltando in una maniera quasi segreta nella mente degli uomini o mediante iniziative, anche religiose, con cui essi in vari modi cercano Dio, « nello sforzo di raggiungerlo o di trovarlo, quantunque non sia lontano da ciascuno di noi » (*At* 17, 27): tali iniziative infatti devono essere illuminate e risanate, anche se, per benigna disposizione del Dio provvidente, possono essere considerate talvolta pedagogia al vero Dio o preparazione evangelica [8]. Dio, al fine

6. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 2: v. supra, p. 827.

7. Cfr. *Gv* 11, 52.

8. Cfr. Ireneo, *Adv. Haer.*, III, 18, 1: « Verbum existens apud Deum, per quem omnia facta sunt, et qui semper aderat generi humano... » [il Verbo che esisteva presso Dio, per mezzo del quale sono state fatte tutte le

Religione_in_Ita

di stabilire la pace, o la comunicazione con sé e di realizzare tra gli uomini, che sono peccatori, un'unione fraterna, decise di entrare in modo nuovo e definitivo nella storia degli uomini, inviando il Figlio suo con un corpo simile al nostro, per sottrarre per mezzo di lui gli uomini al potere delle tenebre e di Satana [9] ed in lui riconciliare a sé il mondo [10]. Colui dunque, per opera del quale creò anche l'universo [11], costituì erede di tutte le cose, per tutto in lui riunire [12].

Infatti Cristo Gesù fu inviato nel mondo quale autentico mediatore tra Dio e gli uomini. Essendo Dio, « in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità » (*Col* 2, 9); e nuovo Adamo, secondo la natura umana « pieno di grazia e di verità » (*Gv* 1, 14), è costituito capo dell'umanità rinnovata. Pertanto il Figlio di Dio ha percorso la via di una reale incarnazione per rendere gli uomini partecipi della natura divina, per noi si è fatto povero, pur essendo ricco, per arricchire noi con la sua povertà [13]. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto di molti, cioè di tutti [14]. I santi padri affermano costantemente che non fu risanato quel che da Cristo non fu assunto [15]. Ora egli assunse la natura umana completa,

cose, e che sempre era presente al genere umano]: PG 7, 932; *ibid.*, IV, 6, 7: « Ab initio enim assistens Filius suo plasmati, revelat omnibus Patrem, quibus vult, et quando vult et quemadmodum vult Pater » [fin dall'inizio infatti il Figlio, presente all'opera fatta a sua immagine, rivela il Padre a coloro ai quali il Padre lo vuole e quando egli lo vuole e come egli lo vuole]: *ibid.* 990; cfr. IV, 20, 6 e 7: *ibid.* 1037; demonstratio n. 34: *Patr. Or.*, XII, 773; SC 62, Parigi, 1958, p. 87; CLEMENTE ALESS., *Protrept.*, 112, 1: GCS Clemens I, 79; *Strom.* VI, 6, 44, 1: GCS Clemens II, 453; 13, 106, 3 e 4: *ibid.* 485. Per la medesima dottrina cfr. PIO XII, Messaggio radiofonico 31 dic. 1952; conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 16: v. supra, pp. 846-847.

9. Cfr. *Col* 1, 13; *At* 10, 38.

10. Cfr. *II Cor* 5, 19.

11. Cfr. *Eb* 1, 2; *Gv* 1, 3 e 10; *I Cor* 8, 6; *Col* 1, 16.

12. Cfr. *Ef* 1, 10.

13. Cfr. *II Cor* 8, 9.

14. Cfr. *Mc* 10, 45.

15. Cfr. ATANASIO, *Ep. ad Epictetum*, 7: PG 26, 1060; CIRILLO DI GERUSALEMME, *Catech.* 4, 9: PG 33, 465; MARIO VITTORINO, *Adv. Arium*, 3, 3: PL 8, 1101; BASILIO, *Epist.* 261, 2: PG 32, 969; GREGORIO NAZIANZENO, *Epist.* 101: PG 37, 181; GREGORIO NISSENO, *Antirrheticus, Adv. Apollin.*, 17: PG 45, 1156; AMBROGIO, *Epist.* 48, 5: PL 16, 1153; AGOSTINO, *In Ioan. Ev.* tr. XXIII, 6: PL 35, 1585; CChr 36, 236; inoltre in questo modo di-

Religione_in_Ita

quale esiste in noi miseri e poveri, ma senza peccato [16]. Di se stesso infatti il Cristo, « che il Padre santificò ed inviò nel mondo » (*Gv* 10, 36), disse: « Lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha unto, mi ha inviato a portare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito, ad annunziare ai prigionieri la libertà ed ai ciechi la vista » (*Lc* 4, 18); ed ancora: « Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto » (*Lc* 19, 10).

Ora, quanto il Signore ha una volta predicato o in lui si è compiuto per la salvezza del genere umano, deve essere proclamato e diffuso fino all'estremità della terra [17], a cominciare da Gerusalemme [18], così che quanto una volta è stato operato per la comune salvezza, si realizzi compiutamente in tutti nel corso dei secoli.

[*La missione dello Spirito santo*]

4. Per realizzare questo, Cristo inviò da parte del Padre lo Spirito santo, perché compisse dal di dentro la sua opera di salvezza e stimolasse la chiesa a estendersi. Indubbiamente lo Spirito santo operava nel mondo già prima che Cristo fosse glorificato [19]. Ma nel giorno della pentecoste si effuse

mostra che lo Spirito santo non ci ha redenti, in quanto non si è incarnato: *De Agone christ.*, 22, 24: PL 40, 302; CIRILLO ALESSANDRINO, *Adv. Nest. I*, 1: PG 76, 20; FULGENZIO, *Epist.* 17, 3, 5: PL 65, 454; *Ad Trasimundum, III*, 21: PL 65, 284: sulla tristezza e il timore.

16. Cfr. *Eb* 4, 15; 9, 28.

17. Cfr. *At* 1, 8.

18. Cfr. *Lc* 24, 47.

19. Lo Spirito è colui che ha parlato mediante i profeti: *Simbolo Costantinopolitano*: D 150 (86): LEONE MAGNO, *Sermo* 76: PL 54, 405-406: « Cum in die Pentecostes discipulos Domini Spiritus Sanctus implevit, non fuit inchoatio muneris, sed adiectio largitatis: quoniam et patriarchae, et prophetae, et sacerdotes, omnesque sancti qui prioribus fuere temporibus, eiusdem sunt Spiritus sanctificatione vegetati... quamvis non eadem fuerit mensura donorum » [quando nel giorno di Pentecoste lo Spirito santo riempì i discepoli del Signore, non fu l'inizio del dono, ma un aumento di generosità: poiché anche i patriarchi, i profeti, i sacerdoti e tutti i santi che erano vissuti nei tempi precedenti furono vivificati dalla santificazione dello Spirito... benché non fosse uguale la portata del dono]. Anche il *Sermo* 77, 1: PL 54, 412; LEONE XIII, Lett. encicl. *Divinum illud*, 9 mag. 1897: ASS 29 (1897), pp. 650-651. Anche Giovanni Crisostomo, sebbene insista sulla novità della missione dello Spirito santo nel giorno di pentecoste: *In Eph.* c. 4, hom. 10, 1: PG 62, 75.

Religione_in_Ita

sui discepoli, per rimanere con loro in eterno [20], la chiesa fu manifestata pubblicamente alla moltitudine, ebbe inizio attraverso la predicazione la diffusione del vangelo in mezzo alle genti, e infine fu prefigurata l'unione dei popoli nella cattolicità della fede attraverso la chiesa della nuova alleanza, che parla tutte le lingue e tutte le lingue nell'amore intende e comprende, superando così la dispersione babelica [21]. Dalla pentecoste infatti cominciarono gli « atti degli apostoli », come per l'opera dello Spirito santo nella vergine Maria Cristo era stato concepito e per la discesa ancora dello Spirito santo in lui che pregava Cristo era stato spinto a svolgere il suo ministero [22]. E lo stesso signore Gesù, prima di immolare liberamente la sua vita per il mondo, ordinò il ministero apostolico e promise l'invio dello Spirito santo, in modo che entrambi collaborassero dovunque e sempre nella realizzazione dell'opera della salvezza [23]. Lo Spirito santo in tutti i tempi « unifica nella comunione e nel servizio e fornisce dei diversi doni gerarchici e carismatici » [24] tutta la chiesa, vivificando come loro anima le istituzioni ecclesiastiche [25] ed infondendo nel cuore dei fedeli quello spirito

20. Cfr. *Gv* 14, 16.

21. I santi padri parlano spesso di Babele e di pentecoste: ORIGENE, *In Genesim*, c. 1: PG 12, 112; GREGORIO NAZ., *Oratio* 41, 16: PG 36, 449; GIOVANNI CRISOSTOMO, *Hom. 2 in Pentec.*, 2: PG 50, 467; *In Act. Apost.*: PG 60, 44; AGOSTINO, *Enn. in Ps. 54*, 11: PL 36, 636; CChr 39, 664 seg.; *Sermo* 271: PL 38, 1245; CIRILLO ALESSANDRINO, *Glaphyra in Genesim II*: PG 69, 79; GREGORIO MAGNO, *Hom. in Evang.*, lib. II, hom. 30, 4: PL 76, 1222; BEDA, *In Hexaem.*, lib. III: PL 91, 125. V. inoltre l'immagine nell'atrio della basilica di S. Marco a Venezia. La chiesa parla in tutte le lingue e così tutti accoglie nella cattolicità della fede: AGOSTINO, *Sermones* 266, 267, 268, 269: PL 38, 1225-1237: *Sermo* 175, 3: PL 38, 946; GIOVANNI CRISOSTOMO, *In Ep. I ad Cor.*, hom 35: PG 61, 296; CIRILLO ALESSANDRINO *Fragm. in Act.*: PG 74, 758; FULGENZIO, *Sermo* 8, 2-3: PL 65, 743-744. Sulla pentecoste come consacrazione degli apostoli al loro compito missionario, cfr. J. A. CRAMER, *Catena in Acta SS. Apostolorum*, Oxford, 1838, pp. 24 seg.

22. Cfr. *Lc* 3, 22; 4, 1; *At* 10, 38.

23. Cfr. *Gv* 14-17; PAOLO VI, Allocuzione in concilio, 14 sett. 1964: AAS 56 (1964), p. 807.

24. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, n. 4: v. supra, p. 829.

25. AGOSTINO, *Sermo* 267, 4: PL 38, 1231: « Hoc agit Spiritus sanctus in tota ecclesia quod agit anima in omnibus membris unius corporis » [così agisce lo Spirito santo nella chiesa, come l'anima in tutte le membra di

Religione_in_Ita

missionario, da cui era stato spinto Gesù stesso. Talvolta anzi previene visibilmente l'azione apostolica [26], come incessantemente in vari modi l'accompagna e dirige [27].

[*La chiesa inviata da Cristo*]

5. Il signore Gesù, fin dall'inizio « chiamò a sé quelli che volle... e dispose che fossero dodici con sé e li mandò a predicare » (*Mc* 3, 13) [28]. Così gli apostoli furono ad un tempo il seme del nuovo Israele e l'origine della sacra gerarchia. In seguito, una volta completati in se stesso, con la sua morte e resurrezione, i misteri della nostra salvezza e della rinnovazione di tutte le cose, il Signore, ottenuto ogni potere in cielo ed in terra [29], prima ancora di essere assunto in cielo [30], fondò la sua chiesa come sacramento di salvezza ed inviò gli apostoli nel mondo intero, come egli era stato inviato dal Padre [31], comandando loro: « Andate dunque e insegnate a tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato » (*Mt* 28, 19-20); « Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi invece non crederà, sarà condannato » (*Mc* 16, 15). Da qui deriva alla chiesa il dovere di diffondere la fede e la salvezza del Cristo, sia in forza dell'esplicito mandato che l'ordine episcopale, coadiuvato dai sacerdoti ed unito al successore di Pietro e supremo pastore della chiesa, ha ereditato dagli apostoli, sia in forza della vita che Cristo comunica alle sue membra: « Da lui tutto il corpo, riconnesso e compaginato per ogni congiuntura e legame, secondo l'attività propria di ciascuno dei suoi organi cresce e si autocostruisce nella carità » (*Ef*

un unico corpo]. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, n. 7 (con la nota 8): v. supra, pp. 833-834.

26. Cfr. *At* 10, 44-47; 11, 15; 15, 8.

27. Cfr. *At* 4, 8; 5, 32; 8, 26. 29. 39; 9, 31; 10; 11, 24-28; 13, 2. 4. 9; 16, 6-7; 20, 22-23; 21, 11 ecc.

28. Cfr. anche *Mt* 10, 1-42.

29. Cfr. *Mt* 28, 18.

30. Cfr. *At* 1, 4-8.

31. Cfr. *Gv* 20, 21.

Religione_in_Ita

4, 16). Pertanto la missione della chiesa si realizza attraverso un'azione tale, per cui essa, obbedendo all'ordine di Cristo e mossa dalla grazia e dalla carità dello Spirito santo, si fa pienamente ed attualmente presente a tutti gli uomini e popoli, per condurli con l'esempio della vita e la predicazione, con i sacramenti e gli altri mezzi della grazia alla fede, alla libertà ed alla pace di Cristo, rendendo loro libera e sicura la possibilità di partecipare pienamente al mistero di Cristo.

Poiché questa missione continua e sviluppa nel corso della storia la missione del Cristo stesso, inviato a portare la buona novella ai poveri, la chiesa, sotto l'influsso dello Spirito di Cristo, deve procedere per la stessa strada seguita dal Cristo, la strada cioè della povertà, dell'obbedienza, del servizio e del sacrificio di se stesso, fino alla morte, da cui uscì vincitore. Infatti così nella speranza camminarono tutti gli apostoli, che molto tribolando e soffrendo completarono quanto manca ai patimenti di Cristo a vantaggio del suo corpo, cioè della chiesa [32]. E spesso anche il sangue dei cristiani fu seme [33].

[*L'attività missionaria*]

6. Questo compito, che l'ordine episcopale, presieduto dal successore di Pietro, deve realizzare con la preghiera e la collaborazione di tutta la chiesa, è uno ed identico in ogni luogo ed in ogni situazione, anche se in base alle circostanze non si esplica allo stesso modo. Le differenze, quindi, che vanno tenute presenti in questa attività della chiesa, non nascono dalla natura intima della sua missione, ma dalle condizioni in cui questa missione si esplica.

Tali condizioni dipendono sia dalla chiesa, sia anche dai popoli, dai gruppi, o dagli uomini, a cui la missione è indirizzata. Difatti la chiesa, pur possedendo in forma piena e totale i mezzi di salvezza, né sempre, né subito agisce o può agire in maniera completa: nella sua azione, tendente alla

32. Cfr. *Col* 1, 24.
33. TERTULLIANO, *Apologeticum*, 50, 13: PL 1, 534; CChr 1, 171.

Religione_in_Ita

realizzazione del piano divino, essa conosce inizi e gradi, anzi talvolta, dopo un progresso felicemente avviato, è costretta a registrare dolorosamente di nuovo un regresso, o almeno si viene a trovare in uno stato di inadeguatezza e di insufficienza. Per quanto riguarda poi gli uomini, i gruppi e i popoli, solo gradatamente essa li raggiunge e li penetra, e li assume così nella pienezza cattolica. A qualsiasi condizione o stato devono corrispondere atti appropriati e strumenti adeguati.

Le iniziative speciali, con cui gli annunciatori del vangelo inviati dalla chiesa, andando nel mondo intero, svolgono il compito di predicare il vangelo e di fondare la chiesa stessa in mezzo ai popoli ed ai gruppi che ancora non credono in Cristo, sono chiamate comunemente « missioni »: esse si realizzano con l'attività missionaria, e si svolgono per lo più in determinati territori, riconosciuti dalla santa sede. Il fine proprio di questa attività missionaria è l'evangelizzazione e l'istituzione della chiesa nei popoli e gruppi in cui ancora non ha messo radici [34]. Così dal seme della parola di Dio crescano chiese autoctone particolari, fondate dovunque nel mondo in numero sufficiente, e, ricche di forze proprie e di una propria maturità e fornite adeguatamente di una gerarchia propria unita al popolo fedele e di mezzi appropriati per viver pienamente la vita cristiana, portino il loro contributo a vantaggio di tutta la chiesa. Il mezzo

34. Già Tommaso d'Aquino parla del compito apostolico di fondare la chiesa: cfr. *Sent.*, lib. I, dist. 16, q. 1, a. 2 ad 2 e ad 4; a. 3 sol.; *Summa theol.* I, q. 43, a. 7 ad 6; I-II, q. 106. a. 4 ad 4. Cfr. BENEDETTO XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), pp. 445 e 453; PIO XI, *Rerum Ecclesiae*, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), p. 74; PIO XII, 30 apr. 1939, ai direttori delle pontificie opere missionarie; ID., 24 giu. 1944, ai direttori delle pontificie opere missionarie: AAS 36 (1944) p. 210; di nuovo in AAS 42 (1950), p. 727, e 43 (1951) p. 508; ID., 29 giu. 1948, al clero indigeno: AAS 40 (1948) p. 374; ID., *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 507; ID., *Fidei Donum*, 15 genn. 1957, AAS 49 (1957), p. 236; GIOVANNI XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), p. 835; PAOLO VI, Omelia, 18 ott. 1964: AAS 55 (1964), p. 911. Sia i sommi pontefici che i padri e gli scolastici spesso parlano della *dilatazione* della chiesa: TOMMASO, *Comm. in Matt.* 16, 28; LEONE XIII, Lett. encicl. *Sancta Dei civitas*, 3 dic. 1880: AAS 13 (1880), p. 241; BENEDETTO XV, Lett. encicl. *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 442; PIO XI, Lett. encicl. *Rerum Ecclesiae*, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), p. 65.

Religione_in_Ita

principale per questa fondazione è la predicazione del vangelo di Gesù Cristo, per il cui annunzio il Signore inviò nel mondo intero i suoi discepoli, affinché gli uomini, rinati mediante la parola di Dio [35], siano con il battesimo aggregati alla chiesa, che, in quanto corpo del Verbo incarnato, riceve nutrimento e vita dalla parola di Dio e dal pane eucaristico [36].

In questa attività missionaria della chiesa, si verificano condizioni diverse talvolta miste: prima di inizio o di fondazione, poi di novità o di giovinezza. Ma, terminate queste fasi, non cessa l'azione missionaria della chiesa: tocca anzi alle chiese particolari già costituite continuare, e predicare il vangelo ai singoli, che sono ancora fuori.

Inoltre i gruppi, in mezzo ai quali la chiesa si trova, spesso per varie ragioni cambiano radicalmente, così che possono scaturire situazioni del tutto nuove. Allora la chiesa deve valutare se queste situazioni richiedano di nuovo la sua azione missionaria. Ed ancora, a volte le circostanze sono tali che per un certo tempo rendono impossibile l'annunzio diretto ed immediato del messaggio evangelico. In questo caso i missionari possono e debbono con pazienza e prudenza, ed anche con grande fiducia, offrire almeno la testimonianza della carità e della bontà di Cristo, e così preparare le vie al Signore e renderlo in qualche modo presente.

Così è evidente che l'attività missionaria scaturisce intimamente dalla natura stessa della chiesa, ne diffonde la fede che salva, ne perfeziona l'unità cattolica allargandola, si regge sulla sua apostolicità, realizza l'impegno collegiale della sua gerarchia, testimonia, diffonde e promuove la sua santità. Parimenti l'attività missionaria tra le genti differisce sia dall'attività pastorale da svolgere nei riguardi dei fedeli, sia dalle iniziative da prendere per ricomporre l'unità dei cristiani. Tuttavia queste due forme di attività si ricongiungono saldamente con l'operosità missionaria della chiesa [37]:

35. Cfr. *I Pt* 1, 23.
36. Cfr. *At* 2, 42.
37. In questa nozione dell'attività missionaria sono incluse evidentemente secondo la realtà delle cose anche quelle parti dell'America latina

Religione_in_Ita

la divisione dei cristiani è infatti di grave pregiudizio alla santa causa della predicazione del vangelo a tutti gli uomini [38] e preclude a molti l'accesso alla fede. Così, essendo le missioni necessarie, tutti i battezzati sono chiamati a radunarsi in un solo gregge ed a rendere, così uniti, testimonianza a Cristo, loro signore, di fronte alle genti. Essi, se ancora non possono testimoniare pienamente una sola fede devono almeno essere animati da reciproca stima e amore.

[*Ragioni e necessità dell'attività missionaria*]

7. La ragione di questa attività missionaria discende dalla volontà di Dio, il quale « vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo, che ha dato se stesso in riscatto per tutti » (*I Tm* 2, 4-6), « e non esiste in nessun altro salvezza » (*At* 4, 12). È dunque necessario che tutti si convertano a lui, conosciuto attraverso la predicazione della chiesa, ed a lui e alla chiesa, suo corpo, siano incorporati attraverso il battesimo. Cristo stesso, infatti « ribadendo espressamente la necessità della fede e del battesimo [39], ha confermato simultaneamente la necessità della chiesa, nella quale gli uomini entrano mediante il battesimo come per una porta. Perciò non possono salvarsi quegli uomini i quali, pur non ignorando che la chiesa cattolica è stata fondata come necessaria da Dio per mezzo di Gesù Cristo, non vorranno tuttavia entrare in essa o in essa perseverare » [40]. Benché quindi Dio, attraverso vie a lui note, possa portare gli uomini,

nelle quali non sono sufficientemente presenti né una propria gerarchia, né una maturità di vita cristiana, né la predicazione del vangelo. Se questi territori siano riconosciuti come missionari dalla santa sede non dipende dal concilio. Pertanto per la connessione tra nozione di attività missionaria e alcuni territori si dice di proposito che questa attività « per lo più » viene svolta in determinati territori riconosciuti dalla santa sede.

38. Conc Vat. II, Decr. su l'ecumenismo, *Unitatis redintegratio*, n. 1: v. supra, p. 925.

39. Cfr. *Mc* 16, 16: *Gv* 3, 5.

40. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 14; v. supra, p. 844.

Religione_in_Ita

che senza loro colpa ignorano il vangelo, alla fede, senza la quale è impossibile piacergli [41], è tuttavia compito imprescindibile della chiesa [42], ed insieme sacro diritto, evangelizzare, sicché l'attività missionaria conserva in pieno oggi come sempre la sua validità e necessità.

Grazie ad essa il corpo mistico di Cristo raccoglie e ordina ininterrottamente le forze per promuovere il proprio sviluppo [43]. A svolgerla, le membra della chiesa sono sollecitate dalla carità, per cui amano Dio e per cui desiderano condividere con tutti gli uomini i beni spirituali della vita presente e futura.

Grazie a questa attività missionaria, infine, Dio è pienamente glorificato, nel senso che gli uomini accolgono in forma consapevole e completa la sua opera salvatrice, che ha compiuto nel Cristo. Così grazie ad essa, si realizza il piano di Dio, a cui Cristo in spirito di obbedienza e di amore si consacrò per la gloria del Padre che l'aveva mandato [44], cioè la costituzione di tutto il genere umano nell'unico popolo di Dio, la sua riunione nell'unico corpo di Cristo, la sua edificazione nell'unico tempio dello Spirito santo. Tutto ciò, mentre favorisce la concordia fraterna, risponde all'intimo desiderio di tutti gli uomini. Così finalmente si compirà davvero il disegno del creatore, che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, quando tutti quelli che sono partecipi della natura umana, rigenerati in Cristo per mezzo dello Spirito santo, potranno dire, volgendo concordi lo sguardo alla gloria di Dio: « Padre nostro » [45].

41. Cfr. *Eb* 11, 6.
42. Cfr. *I Cor* 9, 16.
43. Cfr. *Ef* 4, 11-16.
44. Cfr. *Gv* 7, 18; 8, 30 e 44; 8, 50; 17, 1.
45. Per questo sintetico concetto vedi la dottrina di S. Ireneo sulla ricapitolazione. Cfr. anche IPPOLITO, *De Antichristo*, 3: « Omnes volens omnesque salvare desiderans, omnes Dei filios praestare volens sanctosque omnes in unum hominem perfectum vocans... » [volendo tutti e desiderando salvare tutti, volendo tutti rendere figli di Dio e chiamando tutti santi nella perfezione di un solo uomo...]: PG 10, 732; GCS Hippolyt I, 2, p. 6; *Benedictiones Jacob*, 7: Texte und Untersuchungen, Leipzig-Berlin, 38-1, p. 18, lin. 4 segg.; ORIGENE, *In Joann.*, tom. I, n. 16: « Tum enim cognoscendi Deum una erit actio eorum qui ad Deum pervenerint, duce eo Verbo quod est apud Deum; ut sic sint in cognitione Patris formati omnes accurate

Religione_in_Ita

[*L'attività missionaria nella vita e nella storia dell'umanità*]

8. L'attività missionaria è intimamente congiunta anche con la natura umana e le sue aspirazioni. Difatti, per il fatto stesso che annuncia il Cristo, la chiesa rivela agli uomini la genuina verità intorno alla loro condizione e alla loro integrale vocazione, poiché è Cristo il principio e il modello di questa umanità rinnovata permeata di amore fraterno, di sincerità e di spirito di pace, alla quale tutti vivamente aspirano. Cristo e la chiesa, che a lui con la sua predicazione evangelica rende testimonianza, superano ogni particolarismo di razza e di nazionalità, sicché a nessuno e in nessun luogo possono apparire estranei [46]. Il Cristo stesso è la verità e

filii, ut nunc solus Filius novit Patrem » [allora quelli che sono giunti a Dio per il tramite del Verbo che è presso di lui, avranno un'attività unica: conoscere a fondo Dio, in modo da diventare, conformati in tal modo nella conoscenza di Dio, tutti quanti esattamente un [solo] Figlio, nel modo in cui ora soltanto il Figlio conosce il Padre]: PG 14, 49; GCS Orig., IV, 20: AGOSTINO, *De sermone Domini in monte*, I, 41: « Diligamus quod nobiscum potest ad illa regna perduci, ubi nemo dicit: Pater meus, sed omnes uni Deo: Pater noster » [Amiamo ciò che può venire con noi a quei regni, dove nessuno dice: Padre mio, ma tutti, rivolgendosi all'unico Dio, dicono: Padre nostro]: PL 34, 1250; CIRILLO ALESS., *In Joann.* I: « Sumus enim omnes in Christo et communis humanitatis persona in ipsum reviviscit. Nam et novissimus Adam idcirco nuncupatus est... Habitavit enim in nobis, qui per naturam Filius est ac Deus; ideoque in eius Spiritu clamamus: Abba Pater! Habitat autem Verbum in omnibus in uno templo, scilicet quod propter nos et ex nobis assumpsit, ut omnes in seipso habens, omnes in uno corpore, sicuti Paulus ait, reconciliaret Patri » [Siamo infatti tutti in Cristo e in lui riprende vita la comune persona dell'umanità. Per questo appunto egli è stato chiamato il nuovissimo Adamo... Abitò infatti in noi colui che per natura è figlio e insieme Dio; perciò nel suo Spirito noi gridiamo: Abba Padre! Il verbo abita in tutti, nell'unico tempio assunto per noi e da noi, affinché avendo tutti in se stesso, tutti in un sol corpo, come dice Paolo, riconciliasse col Padre]: PG 73, 161-164.

46. BENEDETTO XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 445: « Nam ut ecclesia Dei catholica est nullamque apud gentem vel nationem extranea... » [Infatti poiché la chiesa di Dio è cattolica e non è straniera presso nessun popolo o nazione...]. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: « a iure divino ad universas pertinet gentes... ecclesia, cum in populi alicuius quasi venas vim suam inseruerit, idcirco neque est neque se existimat institutum quoddam, eidem populo extrinsecus impositum... Atque ideo quidquid bonum honestumque sibi esse videatur, idem confirmant atque perficiunt » (cioè a dire coloro che sono rinati in Cristo) [(la chiesa) per diritto divino riguarda tutti i popoli... la chiesa, quando ha iniettato la sua forza quasi nelle vene di un popolo, per ciò stesso né è, né si ritiene una qualunque istituzione imposta in modo estrinseco a quel popolo. E qualunque cosa sembri ad esso buona ed onesta,

Religione_in_Ita

la via, che la predicazione evangelica svela a tutti, facendo loro intendere le parole di Cristo stesso: « Fate penitenza e credete al vangelo » (*Mc* 1, 15). E poiché chi non crede è già giudicato [47], le parole di Cristo sono insieme parole di giudizio e di grazia, di morte e di vita. Infatti soltanto facendo morire ciò che è vecchio, possiamo giungere a rinnovamento di vita: questo vale anzitutto per le persone, ma vale anche per i vari beni di questo mondo, contrassegnati insieme dal peccato dell'uomo e dalla benedizione di Dio: « Tutti infatti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio » (*Rm* 3, 23). Nessuno di per se stesso e con le sue forze riesce a liberarsi dal peccato e ad elevarsi in alto, nessuno si libera interamente dalla sua debolezza, dalla sua solitudine o dalla sua schiavitù [48], ma tutti hanno bisogno di Cristo modello, maestro, liberatore, salvatore, vivificatore. Effettivamente nella storia, anche temporale, degli uomini, il vangelo fu un fermento di libertà e di progresso e si dimostra ininterrottamente fermento di fraternità, di unità e di pace. Non senza ragione, dunque, Cristo viene onorato dai fedeli come « l'atteso delle genti ed il loro salvatore » [49].

[*Carattere escatologico dell'attività missionaria*]

9. Pertanto, il periodo dell'attività missionaria si colloca tra la prima e la seconda venuta di Cristo, in cui la chiesa, come la messe, sarà raccolta dai quattro venti nel regno di Dio [50]. Prima appunto della venuta del Signore, il vangelo deve essere predicato fra tutte le genti [51].

L'attività missionaria non è nient'altro e niente meno che la manifestazione, cioè l'epifania e la realizzazione, del piano di Dio nel mondo e nella sua storia; in essa Dio, attraverso

essi (cioè coloro che sono rinati in Cristo) la confermano e perfezionano], 25 mag. 1961: AAS 53 (1961), p. 444.

47. Cfr. *Gv* 3, 18.

48. Cfr. IRENEO, *Adv. Haer.*, III, 15, n. 3: PG 7, 919: « Veritatis fuerunt praedicatores et apostoli libertatis » [furono predicatori della verità e apostoli della libertà],

49. *Breviarium romanum*, antifona O dei vespri del 23 dicembre.

50. Cfr. *Mt* 24, 31; *Didaché* 10, 5: FUNK I, p. 32.

51. Cfr. *Mc* 13, 10.

Religione_in_Ita

la missione, attua chiaramente la storia della salvezza. Con la parola della predicazione e con la celebrazione dei sacramenti, di cui è centro e vertice la santissima eucaristia, rende presente Cristo, autore della salvezza. Tutto ciò che di verità e di grazia era già riscontrabile, per una nascosta presenza di Dio, in mezzo alle genti, essa lo purifica dalle scorie del male e lo restituisce al suo autore, Cristo, che rovescia il regno del demonio ed allontana la multiforme malizia del peccato. Perciò quanto di bene si trova seminato nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti particolari e nelle culture dei popoli, non solo non va perduto, ma viene sanato, elevato e perfezionato per la gloria di Dio, la confusione del demonio e la felicità dell'uomo [52]. Così l'attività missionaria tende alla pienezza escatologica [53]: grazie ad essa, infatti, secondo il modo e il tempo che il padre ha riservato al suo potere [54], si estende il popolo di Dio, oggetto del detto profetico: « Allarga lo spazio della tua tenda, distendi i teli dei tuoi padiglioni! Non accorciare! » (*Is* 54, 2) [55], si accresce il corpo mistico fino alla misura dell'età della pienezza di Cristo [56], e il tempio spirituale, in cui si adora Dio in spirito e verità [57], cresce e si edifica « sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, mentre ne è pietra angolare lo stesso Cristo Gesù » (*Ef* 2, 20).

52. Conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 17: v. supra, p. 848; AGOSTINO, *De Civitate Dei*, 19, 17: PL 41, 646; Istruzione della S. Congregazione per la propagazione della fede: *Collectanea* I, n. 135, p. 42.

53. Secondo Origene, il vangelo deve essere predicato prima della fine di questo mondo: *Hom. in Luc.*, XXI: GCS, Orig. IX, 136, 21 segg.; *In Matth. comm. ser.*, 39: XI 75, 25 segg.; 76, 4 segg.; *Hom. in Ierem.* III, 2: VIII 308, 29 seg.; TOMMASO, *Summa theologica*, I-II, q. 106, a. 4, ad 4.

54. Cfr. *At* 1, 7.

55. ILARIO DI POITIERS, *In Ps.* 14: PL 9, 301; EUSEBIO DI CESAREA, *In Isaiam* 54, 2-3: PG 24, 462-463; CIRILLO ALESSANDRINO, *In Isaiam* V, cap. 54, 1-3: PG 70, 1193.

56. Cfr. *Ef* 4, 13.

57. Cfr. *Gv* 4, 23.

Religione_in_Ita

Capitolo II

L'OPERA MISSIONARIA IN SE STESSA

[*Introduzione*]

10. La chiesa, inviata da Cristo a rivelare e comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini ed a tutte le genti, comprende che le resta ancora da svolgere un lavoro missionario enorme. Infatti due miliardi di uomini, ed il loro numero cresce di giorno in giorno, uniti in grandi e determinati raggruppamenti da vincoli culturali stabili, da tradizioni religiose antiche e da salde relazioni sociali, non hanno ancora ascoltato il messaggio evangelico o l'hanno appena ascoltato. Di essi alcuni seguono una delle grandi religioni, altri restano ancora estranei alla conoscenza stessa di Dio, altri ne negano dichiaratamente l'esistenza, anzi talvolta l'avversano. La chiesa, per poter offrire a tutti il mistero della salvezza e la vita portata da Dio, deve inserirsi in tutti questi raggruppamenti con lo stesso movimento, con cui Cristo stesso, attraverso la sua incarnazione, si legò a determinate condizioni sociali e culturali degli uomini con cui visse.

Art. 1

LA TESTIMONIANZA CRISTIANA

[*La testimonianza della vita ed il dialogo*]

11. È necessario che la chiesa sia presente in questi raggruppamenti umani attraverso i suoi figli, che vivono in mezzo ad essi o ad essi sono inviati. Tutti i cristiani infatti, dovunque vivono, sono tenuti a manifestare con l'esempio della vita e con la testimonianza della parola l'uomo nuovo, che hanno rivestito col battesimo, e la forza dello Spirito santo, dal quale sono stati rinvigoriti con la confermazione, così che gli altri, vedendo le loro buone opere, glorifichino il Padre [1] e comprendano più pienamente il significato ge-

1. Cfr. *Mt* 5, 16.

Religione_in_Ita

nuino della vita umana e l'universale vincolo di comunione degli uomini.

Perché essi possano dare utilmente questa testimonianza di Cristo, stringano rapporti di stima e di carità con questi uomini e si riconoscano membra del gruppo umano in mezzo a cui vivono, e prendano parte, attraverso il complesso delle relazioni e degli affari dell'umana esistenza, alla vita culturale e sociale; conoscano bene le loro tradizioni nazionali e religiose; scoprano con gioia e rispetto i germi del Verbo in esse nascosti; seguano attentamente l'evoluzione profonda, che si verifica in mezzo ai popoli, e si sforzino perché gli uomini di oggi, troppo presi dalla scienza e dalla tecnologia del mondo moderno, non perdano il contatto con le realtà divine, ma anzi si aprano ad un desiderio più ardente della verità e carità rivelate da Dio. Come Cristo stesso scrutò il cuore degli uomini e li portò alla luce divina attraverso un colloquio veramente umano, così i suoi discepoli, profondamente animati dallo Spirito di Cristo, devono conoscere gli uomini in mezzo ai quali vivono ed improntare le relazioni con essi ad un dialogo sincero e paziente affinché conoscano quali ricchezze Dio nella sua munificenza ha dato ai popoli; ma nello stesso tempo devono tentare di illuminare queste ricchezze alla luce del vangelo, di liberarle e di riferirle al dominio di Dio salvatore.

[*Presenza della carità*]

12. La presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata da quella carità, con cui ci ha amato Dio, il quale vuole appunto che anche noi reciprocamente ci amiamo con la stessa carità [2]. Effettivamente la carità cristiana si estende a tutti senza discriminazione di razza, condizione sociale o di religione; non si attende alcun guadagno o gratitudine. Come Dio ci ha amato con amore gratuito, così anche i fedeli con la loro carità devono preoccuparsi dell'uomo, amandolo con lo stesso sentimento con cui Dio ha cercato

2. Cfr. *I Gv* 4, 11.

Religione_in_Ita

l'uomo. Come quindi Cristo percorreva tutte le città e i villaggi, sanando ogni malattia ed infermità a dimostrazione dell'avvento del regno di Dio [3], così anche la chiesa attraverso i suoi figli si unisce agli uomini di qualsiasi condizione, ma soprattutto ai poveri ed ai sofferenti, e si prodiga volentieri per loro [4]. Essa infatti condivide le loro gioie ed i loro dolori, conosce le aspirazioni ed i misteri della vita, soffre con essi nelle angosce della morte. A quanti cercano la pace desidera rispondere con il dialogo fraterno, portando loro la pace e la luce del vangelo.

I cristiani devono impegnarsi e collaborare con tutti gli altri alla giusta composizione delle questioni economiche e sociali. Si applichino con particolare cura all'educazione dei fanciulli e degli adolescenti nei vari ordini di scuole, che vanno considerate non solo come un mezzo meraviglioso per la formazione e lo sviluppo della gioventù cristiana, ma insieme come un servizio di somma importanza per gli uomini, specialmente per le nazioni in via di sviluppo, in ordine all'elevazione della dignità umana ed alla preparazione di condizioni più umane. Inoltre assumano la loro parte nei tentativi di quei popoli che, lottando contro la fame, l'ignoranza e le malattie, si sforzano di creare migliori condizioni di vita e di stabilire la pace nel mondo. In questa attività ambiscano i fedeli di collaborare in modo prudente alle iniziative promosse dagli istituti privati e pubblici, dai governi, dagli organismi internazionali, dalle varie comunità cristiane e dalle religioni non cristiane.

La chiesa tuttavia non vuole in alcun modo intromettersi nella direzione della società terrena. Essa non rivendica a se stessa altra autorità, se non quella di servire amorevolmente e fedelmente, con l'aiuto di Dio, gli uomini [5].

I discepoli di Cristo, mantenendosi in stretto contatto con gli uomini nella vita e nell'attività, sperano di offrir loro una vera testimonianza di Cristo e di lavorare alla loro salvezza,

3. Cfr. *Mt* 9, 35 segg.; *At* 10, 38.
4. Cfr. *II Cor* 12, 15.
5. Cfr. *Mt* 20, 26; 23, 11; Paolo VI, Allocuzione in concilio, 21 nov. 1964: AAS 56 (1954), p. 1013.

Religione_in_Ita

anche là dove non possono annunciare pienamente il Cristo. Infatti non cercano il progresso e la prosperità puramente materiale degli uomini, ma promuovono la loro dignità e la loro fraterna unione, insegnando le verità religiose e morali, che Cristo ha illustrato con la sua luce, e così gradualmente aprono una via sempre più larga al Signore. In tal modo gli uomini vengono aiutati a raggiungere la salvezza mediante la carità verso Dio e verso il prossimo e comincia a risplendere il mistero del Cristo, in cui è apparso l'uomo nuovo, creato secondo Dio [6], ed in cui si rivela la carità di Dio.

Art. 2

La predicazione del vangelo e la riunione del popolo di Dio

[*Evangelizzazione e conversione*]

13. Dovunque Dio apre uno spazio alla predicazione per proclamare il mistero del Cristo [7], a tutti gli uomini [8] con franchezza e con fermezza [9] deve essere annunziato [10] il Dio vivo e colui che egli ha inviato per la salvezza di tutti, Gesù Cristo [11], affinché i non cristiani, a cui aprirà il cuore lo Spirito santo [12], credendo si convertano liberamente al Signore e sinceramente aderiscano a lui che, essendo « la via, la verità e la vita » (*Gv* 14, 6), risponde a tutte le attese del loro spirito, anzi infinitamente le supera.

Una tale conversione va certo intesa come iniziale, ma sufficiente perché l'uomo avverta che, staccato dal peccato, viene introdotto nel mistero dell'amore di Dio, che lo chiama a stringere nel Cristo una personale relazione con lui. Difatti, sotto l'azione della grazia di Dio, il neo-convertito inizia un

6. Cfr. *Ef* 4, 24.
7. Cfr. *Col* 4, 3.
8. Cfr. *Mc* 16, 15.
9. Cfr. *At* 4, 13, 29, 31; 9, 27-28; 13, 46; 14, 3; 19, 8; 26, 26; 28, 31; *I Ts* 2, 2; *II Cor* 3, 12; 7, 4; *Fil* 1, 20; *Ef* 3, 12; 6, 19-20.
10. Cfr. *I Cor* 9, 15; *Rm* 10, 14.
11. Cfr. *I Ts* 1, 9-10; *I Cor* 1, 18-21; *Gal* 1, 31; *At* 14, 15-17; 17, 22-31.
12. Cfr. *At* 16, 14.

Religione_in_Ita

itinerario spirituale, in cui, trovandosi già per la fede in contatto con il mistero della morte e resurrezione, passa dall'uomo vecchio all'uomo nuovo che in Cristo trova la sua perfezione [13]. Questo passaggio, che implica un progressivo cambiamento di mentalità e di costumi, deve manifestarsi con le sue conseguenze sociali e svilupparsi progressivamente nel tempo del catecumenato. E poiché il Signore in cui si crede è segno di contraddizione [14], non di rado chi si è convertito va incontro a crisi e a distacchi, ma anche a gioie, che Dio concede senza misura [15].

La chiesa proibisce severamente di costringere o di indurre e attirare alcuno con inopportuni raggiri ad abbracciare la fede, allo stesso modo che rivendica energicamente il diritto che nessuno con ingiuste vessazioni dalla fede stessa sia distolto [16].

Secondo una prassi antichissima della chiesa, i motivi della conversione devono essere esaminati, e, se necessario, rettificati.

[*Catecumenato e iniziazione cristiana*]

14. Coloro che da Dio, tramite la chiesa, hanno ricevuto la fede in Cristo [17], siano ammessi con cerimonie liturgiche al catecumenato. Questo non è una semplice esposizione di dogmi e di precetti, ma una formazione a tutta la vita cristiana ed un tirocinio debitamente esteso nel tempo, mediante i quali i discepoli vengono in contatto con Cristo, loro maestro. Perciò i catecumeni siano convenientemente iniziati al mistero della salvezza ed alla pratica delle norme evangeliche, e mediante riti sacri, da celebrare in tempi

13. Cfr. *Col* 3, 5-10; *Ef* 4, 20-24.
14. Cfr. *Lc* 2, 34; *Mt* 10, 34-39.
15. Cfr. *I Ts* 1, 6.
16. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su la libertà religiosa, *Dignitatis Humanae*, nn. 2, 4, 10: v. supra, pp. 1004-1005; 1007; 1012; Costituzione pastorale su la chiesa nel mondo contemporaneo, *Gaudium et spes*, n. 21: v. infra, p. 1092.
17. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 17: v. supra, p. 847.

Religione_in_Ita

successivi [18], siano introdotti nella vita della fede, della liturgia e della carità del popolo di Dio.

In seguito, liberati grazie ai sacramenti dell'iniziazione cristiana dal potere delle tenebre [19], morti e sepolti e risorti con Cristo [20], ricevono lo Spirito [21] di adozione a figli e celebrano il memoriale della morte e della resurrezione del Signore con tutto il popolo di Dio.

È auspicabile un rinnovamento della liturgia del tempo quaresimale e pasquale, così che prepari l'animo dei catecumeni alla celebrazione del mistero pasquale, durante le cui solennità essi sono rigenerati per mezzo del battesimo in Cristo.

Tale iniziazione cristiana durante il catecumenato, non deve essere soltanto opera dei catechisti o dei sacerdoti, ma di tutta la comunità dei fedeli, e soprattutto dei padrini, sicché i catecumeni avvertano fin dall'inizio di appartenere al popolo di Dio. E poiché la vita della chiesa è apostolica, essi imparino anche a cooperare attivamente all'evangelizzazione ed alla edificazione della chiesa con la testimonianza della vita e con la professione della fede.

Infine nel nuovo codice sia definito chiaramente lo stato giuridico dei catecumeni. Infatti essi sono già uniti alla Chiesa [22], appartengono già alla famiglia del Cristo [23], e spesso vivono già una vita di fede, di speranza e di carità.

18. Cfr. conc. Vat. II, Cost. su la sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, nn. 64-65: v. supra, p. 807.

19. Cfr. *Col* 1, 13. Su questa liberazione dalla servitù del demonio e delle tenebre nel vangelo, cfr. *Mt* 12, 28; *Gv* 8, 44; 12, 31 (cfr. *I Gv* 3, 8; *Ef* 2, 1-2). Cfr. nella liturgia del battesimo il Rituale romano.

20. Cfr. *Rm* 6, 4-11; *Col* 2, 12-13; *I Pt* 3, 21-22; *Mc* 16, 16.

21. Cfr. *I Ts* 3, 5-7; *At* 8, 15-17.

22. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 14: v. supra, p. 844.

23. Cfr. AGOSTINO, *Tract. in Ioann.*, 11, 4: PL 35, 1476.

Religione_in_Ita

Art. 3

La formazione della comunità cristiana

[*La formazione della comunità cristiana*]

15. Lo Spirito santo, che, mediante il seme della parola e la predicazione del vangelo, chiama tutti gli uomini a Cristo e suscita nei cuori l'adesione della fede, allorché nel seno del fonte battesimale genera a nuova vita i credenti in Cristo, li raduna nell'unico popolo di Dio, che è « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione sacra, popolo che Dio si è acquistato » (*I Pt* 2, 9) [24].

Perciò i missionari, cooperatori di Dio [25], devono dar vita ad assemblee di fedeli, tali che, seguendo una condotta degna della vocazione alla quale sono state chiamate [26], svolgano le funzioni sacerdotale, profetica e regale, che Dio ha loro affidate. In questo modo la comunità cristiana diventa segno della presenza di Dio nel mondo: infatti nel sacrificio eucaristico essa passa incessantemente al Padre in unione con il Cristo [27], zelantemente alimentata con la parola di Dio [28] rende testimonianza del Cristo [29], cammina nella carità ed è ricca di spirito apostolico [30].

Fin dall'inizio la comunità cristiana deve essere formata in modo che possa provvedere da sola, per quanto è possibile, alle proprie necessità.

Un tal gruppo di fedeli in possesso del patrimonio culturale della nazione cui appartiene, deve mettere profonde radici nel popolo: germoglino famiglie dotate di spirito evan-

24. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 9: v. supra, pp. 836-837.

25. Cfr. *I Cor* 3, 9.

26. Cfr. *Ef* 4, 1.

27. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, nn. 10, 11, 34: v. supra, pp. 838-841; 872.

28. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la divina rivelazione, *Dei Verbum*, n. 21: v. supra, p. 999.

29. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, nn. 12, 35: v. supra, pp. 841; 872-873.

30. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, nn. 23, 36: v. supra, pp. 855-857; 874-875.

Religione_in_Ita

gelico [31] e siano sostenute da scuole appropriate; si costituiscano associazioni e organismi, per mezzo dei quali l'apostolato dei laici sia in grado di permeare di spirito evangelico l'intera società. Risplenda infine la carità tra cattolici di rito diverso [32].

Anche lo spirito ecumenico deve essere favorito tra i neofiti: essi pensino giustamente che i fratelli che credono in Cristo sono discepoli di Cristo, rigenerati nel battesimo e compartecipi di moltissimi tesori del popolo di Dio. Per quanto lo permettano le condizioni religiose, va promossa un'azione ecumenica tale che i cattolici, esclusa ogni forma sia di indifferentismo e di confusionismo, sia di sconsiderata concorrenza, attraverso una comune, per quanto è possibile, professione di fede in Dio e in Gesù Cristo di fronte alla genti, attraverso la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli separati, secondo le norme del decreto sull'ecumenismo. Collaborino soprattutto per la causa di Cristo, loro comune Signore: il suo nome li unisca! Questa collaborazione deve stabilirsi non solo tra persone private, ma anche, a giudizio dell'ordinario del luogo, tra le chiese o comunità ecclesiali e tra le loro opere.

I fedeli, riuniti nella chiesa da tutti i popoli, « non sono separati dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per istituzioni politiche » [33]; perciò, devono vivere per Dio e per il Cristo, seguendo gli onesti costumi della propria gente; come buoni cittadini, devono coltivare un sincero e fattivo amor di patria ed, evitando ogni forma di razzismo e di nazionalismo esagerato, promuovere l'amore universale tra i popoli.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, hanno grande importanza e sono degni di particolare interesse i laici, cioè

31. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, nn. 11, 35, 41: v. supra, pp. 840-841; 873; 881-882.

32. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su la chiese orientali cattoliche, *Orientalium ecclesiarum*, n. 4: v. supra, pp. 913-914.

33. *Epist. ad Diognetum*, 5: PG 2, 1173; cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, n. 38: v. supra, p. 877.

Religione_in_Ita

i fedeli che, incorporati per il battesimo a Cristo, vivono nel mondo. Tocca infatti a loro, penetrati dello Spirito di Cristo, come un fermento, animare dall'interno ed ordinare le realtà terrene in modo che siano sempre secondo il Cristo [34].

Non basta però che il popolo cristiano sia presente ed organizzato nell'ambito di una nazione, non basta che eserciti l'apostolato dell'esempio: esso è presente ed è organizzato per annunziare il Cristo con la parola e con l'azione ai concittadini non cristiani e per aiutarli ad accogliere pienamente il Cristo.

Ora, per la fondazione della chiesa e lo sviluppo della comunità cristiana, sono necessari vari ministeri, che, suscitati nell'ambito stesso dei fedeli da una chiamata divina, tutti devono diligentemente promuovere e coltivare; tra essi sono da annoverare i compiti dei sacerdoti, dei diaconi e dei catechisti, e l'azione cattolica. Parimenti i religiosi e le religiose, per stabilire e rafforzare il regno di Cristo negli animi, come anche per estenderlo ulteriormente, svolgono un compito indispensabile sia con la preghiera, sia con l'attività esterna.

[*La costituzione del clero indigeno*]

16. La chiesa con grande gioia rende grazie per il dono inestimabile della vocazione sacerdotale, che Dio ha concesso a tanti giovani in mezzo a popoli convertiti di recente al Cristo. Infatti la chiesa mette più profonde radici in ogni gruppo umano, quando le varie comunità di fedeli traggono dai propri membri i ministri della salvezza nell'ordine dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi, che sono a servizio dei loro fratelli, sicché le giovani chiese acquistano a poco a poco la struttura di diocesi con clero proprio.

Quanto dunque questo concilio ha deciso circa la vocazione e la formazione sacerdotale, deve essere religiosamente osservato dove la chiesa viene istituita per la prima volta e

34. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 32: v. supra, pp. 869-870; Decr. su l'apostolato dei laici, *Apostolicam Actuositatem*, nn. 5-7: COD, pp. 985-986.

Religione_in_Ita

presso le giovani chiese. Va tenuto in gran conto quel che si afferma a proposito della formazione spirituale che deve essere strettamente unita con quella dottrinale e pastorale, della vita da condurre secondo l'ideale evangelico senza riguardo all'interesse proprio o familiare, dell'approfondimento del senso intimo del mistero della chiesa. Da qui i sacerdoti impareranno magnificamente a dedicarsi senza riserve al servizio del corpo di Cristo ed al lavoro evangelico, a restare uniti come cooperatori fedeli al proprio vescovo, ad offrire collaborazione ai confratelli [35].

Per il raggiungimento di questo fine generale, tutta la formazione degli alunni deve essere ordinata alla luce del mistero della salvezza, come è presentato nelle scritture. Essi devono scoprire e vivere questo mistero del Cristo e della salvezza umana presente nella liturgia [36].

Tali esigenze comuni della formazione sacerdotale, anche pastorale e pratica, indicate dal concilio [37], devono essere armonizzate con la preoccupazione di adeguarsi al particolare modo di pensare e di agire della propria nazione. Bisogna dunque aprire ed affinare la mente degli alunni, perché ben comprendano e possano valutare la cultura del loro paese; nelle discipline filosofiche e teologiche, essi devono scoprire i rapporti che intercorrono tra tradizioni e religione nazionali e religione cristiana [38]. Analogamente la formazione sacerdotale deve tenere presenti le necessità pastorali della regione: gli alunni devono apprendere la storia, la finalità ed il metodo dell'azione missionaria della chiesa, nonché le particolari condizioni sociali, economiche e culturali del proprio popolo. Vanno anche educati allo spirito ecumenico e preparati al dialogo fraterno con i non cristiani [39]. Tutto questo richiede

35. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su la formazione sacerdotale, *Optatam totius*, nn. 4, 8, 9: COD pp. 950-952.

36. Cfr. conc. Vat. II, Cost. su la sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 17: v. supra, p. 792.

37. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su la formazione sacerdotale, *Optatam totius*, n. 1: COD p. 948.

38. Cfr. Giovanni XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), pp. 843-844.

39. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su l'ecumenismo, *Unitatis Redintegratio*, n. 4: v. supra, pp. 930-931.

Religione_in_Ita

che gli studi per il sacerdozio si compiano, per quanto è possibile, mantenendo ciascuno il più stretto contatto con la propria nazione e nel medesimo quadro di vita [40]. E si abbia anche cura di formare all'esatta amministrazione ecclesiastica, anche in senso economico.

Si devono scegliere inoltre dei sacerdoti capaci i quali, dopo una certa pratica pastorale, perfezionino gli studi superiori nelle università anche straniere, specie a Roma, ed in altri istituti scientifici, di modo che, come elementi del clero locale, con la loro dottrina ed esperienza possano aiutare efficacemente le giovani chiese nell'adempimento delle funzioni ecclesiastiche anche le più alte.

Dove le conferenze episcopali lo riterranno opportuno, si restauri l'ordine del diaconato come stato permanente di vita, secondo le disposizioni della costituzione sulla chiesa [41]. È bene infatti che gli uomini, che esercitano un ministero veramente diaconale, o perché come catechisti predicano la parola di Dio, o perché a nome del parroco e del vescovo governano comunità cristiane lontane, o perché esercitano la carità attraverso le opere sociali e caritative, siano fortificati per mezzo della imposizione delle mani, trasmessa dal tempo degli apostoli, e siano più strettamente uniti all'altare, per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato.

[*La formazione dei catechisti*]

17. Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita nell'opera missionaria tra le genti, dei catechisti, sia uomini che donne, che, animati da spirito apostolico, con grandi sacrifici danno un contributo singolare ed insostituibile alla propagazione della fede e della chiesa.

Nel nostro tempo, in cui il clero è insufficiente per l'evangelizzazione di tante moltitudini e per l'esercizio del ministero

40. Cfr. GIOVANNI XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), p. 842.

41. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 29: v. supra, p. 867.

Religione_in_Ita

pastorale, il compito dei catechisti è della massima importanza. Pertanto la loro formazione deve compiersi e adeguarsi al progresso culturale, in modo che, come validi cooperatori dell'ordine sacerdotale, possano svolgere nella maniera migliore il loro compito, che si va facendo difficile per compiti nuovi e più ampi.

Si devono quindi moltiplicare le scuole diocesane e regionali, nelle quali i futuri catechisti apprendano sia la dottrina cattolica, specialmente in materia biblica e liturgica, sia anche il metodo catechistico e la pratica pastorale, e ricevano una formazione morale cristiana [42] in uno sforzo costante per coltivare la pietà e la santità della vita. Si tengano inoltre dei convegni o corsi per aggiornare in determinati periodi i catechisti nelle discipline e tecniche utili al loro ministero, e per alimentare e rinvigorire la loro vita spirituale. Ed ancora, a quelli che si dedicano completamente a quest'opera bisogna garantire un decoroso tenore di vita e la sicurezza sociale con giusta remunerazione [43].

È desiderabile che alla formazione ed al sostentamento dei catechisti si provveda convenientemente con sussidi speciali della sacra congregazione per la propagazione della fede. Se apparirà necessario ed opportuno, si fondi l'opera per i catechisti.

Le chiese inoltre devono sentire e apprezzeranno con gratitudine l'opera generosa dei catechisti ausiliari, del cui aiuto avranno bisogno. Essi nelle loro comunità presiedono alla preghiera ed impartiscono l'insegnamento. Anche della loro formazione dottrinale e spirituale ci si deve debitamente preoccupare. È altresì auspicabile che ai catechisti convenientemente formati, dove sembrerà opportuno, la missione canonica sia conferita pubblicamente nella celebrazione della liturgia, perché servano la fede con maggiore autorità presso il popolo.

42. Cfr. GIOVANNI XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), p. 855.

43. Si tratta dei cosiddetti catechisti a pieno tempo.

Religione_in_Ita

[*Promuovere la vita religiosa*]

18. La vita religiosa deve essere promossa fin dal periodo dell'impianto della chiesa, perché essa non solo porta aiuti preziosi ed indispensabili all'attività missionaria, ma attraverso una più intima consacrazione a Dio, fatta nella chiesa, dimostra anche chiaramente ed esprime l'intima natura della vocazione cristiana [44].

Gli istituti religiosi, che lavorano per l'impianto della chiesa, possedendo in se stessi i mistici tesori, di cui è ricca la tradizione religiosa della chiesa, devono sforzarsi di metterli in luce e di farne dono secondo il genio e la natura di ciascuna nazione. E devono anche considerare attentamente in che modo le tradizioni ascetiche e contemplative, i cui germi, talvolta già prima della predicazione del vangelo, Dio ha immesso nelle antiche culture, possano essere assunte per la vita religiosa cristiana.

Nelle giovani chiese bisogna promuovere le varie forme di vita religiosa, perché mostrino i diversi aspetti della missione di Cristo e della vita della chiesa, si consacrino alle varie attività pastorali e preparino i propri membri ad esplicarle come si conviene. I vescovi tuttavia in sede di conferenza facciano attenzione perché non si moltiplichino, con danno della vita religiosa e dell'apostolato, le congregazioni aventi medesima finalità apostolica.

Meritano speciale considerazione le varie iniziative per stabilire la vita contemplativa, con le quali o si tende, mantenendo gli elementi essenziali dell'istituzione monastica, a impiantare la ricchissima tradizione del proprio ordine, o si ritorna alla semplicità delle forme del monachesimo antico. Tutti comunque si sforzino di cercare un reale adattamento alle condizioni locali. Poiché la vita contemplativa interessa la presenza della chiesa nella sua forma più piena, è necessario che sia costituita dappertutto nelle giovani chiese.

44. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, nn. 31, 44: v. supra, pp. 868-869; 885-887.

Religione_in_Ita

Capitolo III

Le chiese particolari

[*Il progresso delle chiese giovani*]

19. L'opera dell'impianto della chiesa in un determinato raggruppamento umano raggiunge una mèta precisa, allorché la comunità dei fedeli, inserita ormai nella vita sociale e in qualche modo adeguata alla cultura locale, gode di una certa stabilità e solidità: fornita cioè di una sua schiera, anche se insufficiente, di sacerdoti, di religiosi e di laici del luogo, essa si arricchisce di quei ministeri ed istituzioni, che sono necessari perché il popolo di Dio, sotto la guida di un proprio vescovo, conduca e sviluppi la sua vita.

In queste giovani chiese la vita del popolo di Dio deve giungere a maturità in tutti i campi della vita cristiana, da rinnovare secondo le norme di questo concilio: i gruppi di fedeli con crescente consapevolezza si fanno comunità vive di fede, di liturgia e di carità; i laici, con la loro attività civile ed apostolica, si sforzano di instaurare nella città un ordine di giustizia e di carità; i mezzi di comunicazione sociale sono usati in modo opportuno e prudente; le famiglie, praticando una vita veramente cristiana, diventano seminari di apostolato dei laici e di vocazioni sacerdotali e religiose. La fede infine è insegnata per mezzo di una catechesi appropriata, viene celebrata in una liturgia rispondente all'indole del popolo, e viene introdotta grazie ad un'adeguata legislazione canonica nelle sane istituzioni e nelle consuetudini locali.

I vescovi, poi, ciascuno con il proprio presbiterio, sempre meglio penetrati dal senso di Cristo e della chiesa, devono sentire e vivere con la chiesa universale. Intima resti la comunione delle giovani chiese con tutta la chiesa; esse devono saper collegare gli elementi della sua tradizione con la propria cultura, per aumentare, con un certo scambio reciproco di energie, la vita del corpo mistico [1]. Siano pertanto

1. Cfr. Giovanni XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), p. 838.

Religione_in_Ita

curati gli elementi teologici, psicologici ed umani, che si rivelano atti a favorire lo sviluppo di questo senso di comunione con la chiesa universale.

Queste chiese, che si trovano assai spesso nelle regioni più povere del mondo, soffrono ordinariamente ancora per grave scarsezza di sacerdoti e per mancanza di mezzi materiali. Quindi occorre assolutamente che l'azione missionaria di tutta la chiesa, senza mai interrompersi, fornisca loro quegli aiuti, che servano soprattutto allo sviluppo della chiesa locale ed alla crescita della vita cristiana. Questa azione missionaria deve estendere il soccorso anche a quelle chiese che, pur esistendo da antica data, si trovano in una situazione di regresso o di debolezza.

Tuttavia queste chiese devono organizzare il lavoro pastorale comune e opere adatte per mezzo delle quali le vocazioni al clero diocesano e agli istituti religiosi crescano di numero, vengano vagliate con maggiore sicurezza e coltivate con migliore riuscita [2], così che a poco a poco, siano in grado di provvedere a se stesse e di portare aiuto alle altre.

[*L'attività missionaria delle chiese particolari*]

20. La chiesa particolare, dovendo rappresentare nel modo più perfetto la chiesa universale, abbia la piena coscienza di essere inviata anche a coloro che non credono in Cristo e convivono nello stesso territorio, per costituire, con la testimonianza di vita dei singoli fedeli e della comunità tutta, il segno che addita loro il Cristo.

È inoltre necessario il ministero della parola, perché il vangelo giunga a tutti. Il vescovo deve essere anzitutto messaggero di fede, per portare nuovi discepoli a Cristo [3]. E per rispondere bene a questo nobilissimo compito, deve conoscere a fondo sia le condizioni del suo gregge sia le intime opinioni su Dio dei suoi concittadini, tenendo conto esat-

2. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su il ministero e la vita sacerdotale, *Praesbyterorum Ordinis*, n. 11: COD, pp. 1056-1057; Decr. su la formazione sacerdotale, *Optatam totius*, n. 2: COD, pp. 948-949.

3. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 25: v. supra, p. 858.

Religione_in_Ita

tamente anche dei mutamenti introdotti dalla cosiddetta urbanizzazione, dalla migrazione e dall'indifferentismo religioso.

I sacerdoti del luogo attendano con molto zelo all'opera di evangelizzazione nelle giovani chiese, collaborando attivamente con i missionari stranieri, con i quali costituiscano un unico presbiterio, riunito sotto l'autorità del vescovo, non solo per pascere i fedeli e per celebrare il culto divino, ma anche per predicare il vangelo a coloro che stanno fuori. Dimostrino prontezza e, all'occasione, si offrano generosamente al proprio vescovo, per iniziare l'attività missionaria nelle zone più lontane ed abbandonate della propria diocesi o anche in altre diocesi.

Dello stesso zelo siano animati i religiosi e le religiose, ed anche i laici verso i propri concittadini, specie quelli più poveri.

Le conferenze episcopali procurino che periodicamente si tengano corsi di aggiornamento biblico, teologico, spirituale e pastorale, affinché il clero, di fronte al variare incessante delle situazioni, approfondisca la conoscenza della teologia e dei metodi pastorali.

Quanto al resto, si osservino santamente tutte le disposizioni che questo concilio ha emanato, specialmente nel decreto sul ministero e la vita sacerdotale.

Ma perché possa realizzarsi l'opera missionaria di una chiesa particolare, si richiedono ministri adatti, da preparare tempestivamente in maniera rispondente alle condizioni di ciascuna chiesa. E poiché gli uomini tendono a riunirsi in gruppi, è sommamente conveniente che le conferenze episcopali concordino una comune linea di azione, in ordine al dialogo da stabilire con tali gruppi. Se però in certe regioni esistono dei gruppi di uomini, che si astengono dall'abbracciare la fede cattolica, perché incapaci di adattarsi a quella forma particolare che la chiesa ha ivi assunto, è senz'altro desiderabile che ad una tale situazione si provveda con misure particolari [4], finché non si arrivi a riunire tutti i cristiani

4. Cfr. conc. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita sacerdotale, *Praesbyterorum Ordinis*, n. 10: COD, pp. 1055-1056, dove, per rendere più facili le peculiari attività pastorali in favore dei diversi ceti sociali, è prevista

Religione_in_Ita

in un'unica comunità. Se la sede apostolica dispone di missionari preparati a questo scopo, i singoli vescovi li chiamino nelle proprie diocesi o li accolgano ben volentieri, favorendo efficacemente le loro iniziative.

Perché questo zelo missionario fiorisca nei membri della stessa patria, è assai conveniente che le giovani chiese partecipino quanto prima di fatto alla missione universale della chiesa, inviando anch'esse dei missionari a predicare dappertutto il vangelo, anche se soffrono per scarsezza di clero. La comunione con la chiesa universale raggiungerà in un certo modo la sua perfezione solo quando anch'esse prenderanno parte attiva allo sforzo missionario diretto verso le altre nazioni.

[*Promuovere l'apostolato dei laici*]

21. La chiesa non è realmente costituita, non vive in maniera piena e non è segno perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca e collabora un laicato autentico. Non può infatti il vangelo penetrare profondamente nella mentalità, nel costume, nell'attività di un popolo, se manca la presenza attiva dei laici. Perciò fin dal periodo di fondazione di una chiesa bisogna dedicare ogni cura alla formazione di un maturo laicato cristiano.

Infatti i fedeli laici appartengono insieme al popolo di Dio ed alla società civile. Appartengono anzitutto alla propria nazione, nella quale sono nati; con la educazione hanno cominciato a partecipare al suo patrimonio culturale; alla sua vita si rannodano nella trama multiforme delle relazioni sociali; al suo sviluppo cooperano e danno un personale contributo con la loro professione; sentono i suoi problemi come loro problemi e si sforzano di risolverli. Ma essi appartengono anche a Cristo, in quanto nella chiesa sono stati rigenerati attraverso la fede ed il battesimo, perché rinnovati nella vita e nell'azione siano di Cristo [5], ed in Cristo

la costituzione di prelature personali, in quanto lo richieda un efficace esercizio dell'apostolato.

5. Cfr. *I Cor* 15, 23.

Religione_in_Ita

tutto a Dio sia sottoposto, e finalmente Dio sia tutto in tutti [6].

Principale loro compito, siano essi uomini o donne, è la testimonianza di Cristo, che devono rendere con la vita e con la parola nella famiglia, nel ceto sociale cui appartengono e nell'ambito della professione che esercitano. In essi deve realmente apparire l'uomo nuovo, che è stato creato secondo Dio in giustizia e santità della verità [7]. Questa vita nuova essi devono esprimerla nell'ambito della società e della cultura della propria patria, secondo le tradizioni nazionali. Devono perciò conoscere questa cultura, elevarla e conservarla, svilupparla in armonia con le nuove condizioni, e finalmente perfezionarla in Cristo affinché la fede di Cristo e la vita della chiesa non siano più estranee alla società in cui vivono, ma comincino a penetrarla ed a trasformarla. I laici si sentano uniti ai loro concittadini da sincero amore, affinché appaia nel loro comportamento il vincolo nuovo di unità e solidarietà universale, che attingono dal mistero di Cristo. Diffondano anche la fede di Cristo tra coloro, a cui li legano vincoli di vita e di professione; questo obbligo è reso più urgente dal fatto che moltissimi uomini non possono né ascoltare il vangelo né conoscere Cristo se non per mezzo di laici, che siano loro vicini. Anzi, laddove è possibile, i laici siano pronti a cooperare ancora più direttamente con la gerarchia, svolgendo una missione speciale per annunciare il vangelo e comunicare l'insegnamento cristiano per dare vigore alla chiesa nascente.

I ministri della chiesa abbiano grande stima dell'attività apostolica dei laici. Li educhino affinché, in quanto membra di Cristo, prendano coscienza della loro responsabilità dinanzi a tutti gli uomini; diano loro una conoscenza approfondita del mistero del Cristo, li introducano ai metodi pratici e li aiutino nelle difficoltà, secondo la costituzione su la chiesa e il decreto su l'apostolato dei laici.

Nel pieno rispetto dunque delle funzioni e responsabilità specifiche dei pastori e dei laici, tutta la giovane chiesa

6. Cfr. *I Cor* 15, 28.
7. Cfr. *Ef* 4, 24.

Religione_in_Ita

renda a Cristo una testimonianza univoca, viva, efficace, divenendo così segno luminoso di quella salvezza, che viene a noi nel Cristo.

[*Diversità nell'unità*]

22. Il seme, che è la parola di Dio, germogliando nel buon terreno, irrigato dalla rugiada divina, assorbe la linfa vitale e la trasforma e l'assimila, per produrre finalmente un frutto abbondante. Indubbiamente, come si verifica nell'economia della incarnazione, le giovani chiese, radicate in Cristo e costruite sopra il fondamento degli apostoli, hanno la capacità meravigliosa di assorbire tutte le ricchezze delle nazioni, che a Cristo sono state assegnate in eredità [8]. Esse dalle consuetudini e dalle tradizioni, dal sapere e dalla cultura, dalle arti e dalle scienze dei loro popoli sanno ricavare tutti gli elementi che valgono a render gloria al creatore, a mettere in luce la grazia del salvatore, ed a ben organizzare la vita cristiana [9].

Per raggiungere questo scopo è necessario che, in ogni vasta area socio-culturale, come si dice, venga promossa la ricerca teologica, per cui, alla luce della tradizione della chiesa universale, siano riesaminati fatti e parole rivelati da Dio, consegnati nella sacra scrittura e spiegati dai padri e dal magistero ecclesiastico. Si comprenderà meglio allora secondo quali criteri la fede, tenendo conto della filosofia e del sapere dei popoli, può incontrarsi con la ragione, ed in quali modi le consuetudini, la concezione della vita e la struttura sociale possono essere conciliati con il costume espresso dalla rivelazione divina. Ne risulteranno quindi chiare le vie per un più profondo adattamento in tutto l'ambito della vita cristiana. Così facendo sarà esclusa ogni forma di sincretismo e di falso particolarismo, la vita cristiana sarà commisurata al genio ed all'indole di ciascuna cultura [10], e le tradizioni particolari

8. Cfr. *Sal* 2, 8.

9. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 13: v. supra, pp. 842-844.

10. Cfr. PAOLO VI, Allocuzione per la canonizzazione dei martiri Ugandesi, 18 ott. 1964: AAS 56 (1964), p. 908.

Religione_in_Ita

insieme con le qualità specifiche di ciascuna comunità nazionale, illuminate dalla luce del vangelo, saranno assunte nell'unità cattolica. Infine le nuove chiese particolari, arricchite delle loro tradizioni, avranno il proprio posto nella comunione ecclesiale, intatto restando il primato della cattedra di Pietro, che presiede alla comunione universale della carità [11].

È dunque desiderabile, anzi è sommamente conveniente, che le conferenze episcopali si riuniscano insieme nell'ambito di ogni vasta area socio-culturale, per poter realizzare, in piena armonia ed in uniformità di decisioni, questo piano di adattamento.

Capitolo IV

I MISSIONARI

[*La vocazione missionaria*]

23. Benché l'impegno di diffondere la fede cada su qualsiasi discepolo di Cristo in proporzione delle sue possibilità [1], Cristo signore chiama sempre dalla moltitudine dei suoi discepoli quelli che egli vuole, perché siano con lui e per inviarli a predicare alle genti [2]. Perciò, per mezzo dello Spirito santo, che distribuisce come vuole i carismi per il bene [3], accende nel cuore dei singoli la vocazione missionaria ed insieme suscita nella chiesa istituti [4], che assumono come proprio il compito della evangelizzazione, che appartiene a tutta la chiesa.

Difatti sono insigniti di una vocazione speciale coloro che, forniti di naturale attitudine e capaci di qualità di ingegno, si sentono pronti a intraprendere l'attività missionaria [5], siano

11. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 13: v. supra, p. 843.

1. Conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 17: v. supra, p. 848.

2. Cfr. *Mc* 3, 13 seg.

3. Cfr. *I Cor* 12, 11.

4. Col termine istituti si indicano gli ordini, le congregazioni, gli istituti e le associazioni che lavorano nelle missioni.

5. Cfr. Pio XI, *Rerum Ecclesiae*, 28 febb. 1926: AAS 18 (1926), pp. 69-71; Pio XII, *Saeculo exeunte*, 13 giu. 1940: AAS 32 (1940), p. 256; *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 506.

Religione_in_Ita

essi autoctoni o stranieri: sacerdoti, religiosi e laici. Essi, inviati dalla legittima autorità, si portano per fede e obbedienza presso coloro che sono lontani da Cristo, riservandosi esclusivamente all'opera per la quale, come ministri del vangelo, sono stati assunti [6], « affinché l'oblazione dei gentili sia ben accolta e santificata nello Spirito santo » (*Rm* 15, 16).

[*La spiritualità missionaria*]

24. Orbene, alla chiamata di Dio l'uomo deve rispondere in maniera tale da vincolarsi del tutto all'opera evangelica, senza prender consiglio dalla carne e dal sangue [7]. Ed è impossibile dare questa risposta senza l'ispirazione e la forza dello Spirito santo. L'inviato entra infatti nella vita e nella missione di colui che « annientò se stesso, prendendo la natura di schiavo » (*Fil* 2, 7) e deve quindi esser pronto a mantenersi fedele per tutta la vita alla sua vocazione, a rinunciare a se stesso ed a tutto quello che in precedenza possedeva in proprio, ed a farsi tutto a tutti [8].

Annunziando il vangelo alle genti, deve far conoscere con fiducia il mistero del Cristo, del quale è ambasciatore, così che in essi abbia, quando è necessario, il coraggio di parlare [9], senza arrossire dello scandalo della croce. Seguendo l'esempio del suo maestro, mite ed umile di cuore, deve dimostrare che il suo giogo è soave ed il suo peso leggero [10]. Vivendo autenticamente il vangelo [11], con la pazienza, con la longanimità, con la benignità, con la carità sincera [12] egli deve rendere testimonianza al suo Signore fino a spargere, se necessario, il proprio sangue. Egli chiederà a Dio virtù e fortezza, per conoscere come sia proprio nella lunga prova della tribolazione e della povertà profonda che risiede l'abbondanza

6. Cfr. *At* 13, 2.
7. Cfr. *Gal* 1, 16.
8. Cfr. *I Cor* 9, 22.
9. Cfr. *Ef* 6, 19 seg.; *At* 4, 31.
10. Cfr. *Mt* 11, 29 seg.
11. Cfr. BENEDETTO XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), pp. 449-450.
12. Cfr. *II Cor* 6, 4 seg.

Religione_in_Ita

della gioia [13]. E sia persuaso che è l'obbedienza la virtù distintiva del ministro di Cristo, il quale con la sua obbedienza riscattò il genere umano.

I messaggeri del vangelo, per non trascurare la grazia che è in loro, devono rinnovarsi di giorno in giorno nel loro spirito [14]. Gli ordinari ed i superiori in determinati periodi riuniscano i missionari perché si rinvigoriscano nella speranza della vocazione, e si rinnovino nel ministero apostolico, fondando anche delle case a questo scopo.

[*Formazione spirituale e morale*]

25. Il futuro missionario deve essere preparato con una speciale formazione spirituale e morale a questo nobilissimo lavoro [15]. Egli deve essere pronto a prendere iniziative, costante nel portare a compimento le opere, perseverante nelle difficoltà, paziente e forte nel sopportare la solitudine, la stanchezza, la sterilità nella fatica. Con mente aperta e con cuore largo andrà incontro agli uomini; accoglierà volentieri gli incarichi che gli vengono affidati; saprà adattarsi generosamente anche alla diversità di costume dei popoli ed al mutare delle situazioni; in piena armonia e con reciproca carità offrirà la sua collaborazione ai fratelli ed a tutti coloro che svolgono il suo stesso lavoro, sicché tutti, compresi i fedeli, sull'esempio della comunità apostolica, formino un cuore solo ed un'anima sola [16].

Tali disposizioni d'animo già dal tempo della formazione devono essere diligentemente promosse, coltivate, e, attraverso la vita spirituale, elevate e nutrite. Il missionario, animato da viva fede e da incrollabile speranza, sia uomo di preghiera; sia ardente per spirito di virtù, di amore e di

13. Cfr. *II Cor* 8, 2.

14. Cfr. *I Tm* 4, 14; *Ef* 4, 23; *II Cor* 4, 16.

15. Cfr. BENEDETTO XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), pp. 448-449: PIO XII, *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 507. Nella formazione dei sacerdoti missionari bisogna tener conto anche di ciò che è stabilito dal conc. Vat. II nel decreto su la formazione sacerdotale, *Optatam totius*: COD, pp. 947-959.

16. Cfr. *At* 2, 42; 4, 32.

Religione_in_Ita

sobrietà [17]; impari ad essere contento delle condizioni in cui si trova [18]; porti sempre in sé, con spirito di sacrificio, la morte di Gesù affinché la vita di Gesù agisca nel cuore di coloro, a cui viene mandato [19]; nel suo zelo per le anime spenda volentieri tutto e spenda se stesso per la loro salvezza [20], sicché « nell'esercizio quotidiano del suo dovere cresca nell'amore di Dio e del prossimo » [21]. Così, unito al Cristo nell'obbedienza alla volontà del Padre, continuerà la missione sotto l'autorità gerarchica della chiesa e collaborerà al mistero della salvezza.

[*Formazione dottrinale ed apostolica*]

26. Coloro che saranno inviati alle varie nazioni, come buoni ministri di Cristo, « siano nutriti delle parole della fede e della buona dottrina » (*I Tm* 4, 6), che attingeranno anzitutto alla sacra scrittura, approfondendo il mistero del Cristo, di cui saranno messaggeri e testimoni.

Perciò tutti i missionari – sacerdoti, religiosi, suore e laici – devono essere preparati ciascuno secondo la propria condizione, perché siano all'altezza del compito che dovranno svolgere [22]. Fin dall'inizio la loro formazione dottrinale deve essere impostata in modo da non perdere di vista l'universalità della chiesa e la diversità dei popoli. Ciò vale per tutte le discipline, che servono a prepararli al ministero, come pure per le altre scienze, con le quali vengono utilmente istruiti per una conoscenza generale dei popoli, delle culture e delle religioni, orientata non solo verso il passato, ma anche verso il presente. Infatti, chiunque sta per recarsi presso un altro popolo, deve stimarne molto il patrimonio, le lingue ed i costumi. È anzitutto indispensabile al futuro missionario

17. Cfr. *II Tm* 1, 7.
18. Cfr. *Fil* 4, 11.
19. Cfr. *II Cor* 4, 10 segg.
20. Cfr. *II Cor* 12, 15 seg.
21. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 41: v. supra, p. 880.
22. Cfr. Benedetto XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 448; Pio XII, *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 507.

Religione_in_Ita

attendere agli studi di missiologia, conoscere cioè la dottrina e le norme della chiesa relative all'attività missionaria, sapere quali strade abbiano seguito, nel corso dei secoli, i messaggeri del vangelo, come pure la situazione attuale delle missioni e i metodi, che si ritengono al giorno d'oggi più efficaci [23].

Benché questa formazione integrale debba essere animata da zelo pastorale, bisogna dare tuttavia una speciale ed ordinata formazione apostolica sia con la teoria sia con le esercitazioni pratiche [24].

Il maggior numero possibile di religiosi e di suore siano ben istruiti e preparati nell'arte catechistica, affinché possano collaborare sempre più nell'apostolato.

Anche coloro che solo temporaneamente si impegnano nell'attività missionaria, è necessario che acquistino una formazione adeguata alla loro condizione.

Questi tipi di formazione poi vanno completati nelle terre di missione, in maniera che i missionari conoscano a fondo la storia, le strutture sociali e le consuetudini dei popoli, penetrino l'ordine morale, le norme religiose e le idee profonde, che quelli, in base alle loro tradizioni, si sono formati intorno a Dio, al mondo e all'uomo [25]. Apprendano le lingue tanto bene da poterle usare con speditezza e proprietà, e così arriveranno più facilmente alla mente ed al cuore di quegli uomini [26]. Siano inoltre debitamente preparati di fronte a particolari necessità pastorali.

Alcuni poi devono ricevere una più accurata preparazione presso gli istituti di missiologia o presso altre facoltà o università, per poter svolgere con maggiore efficacia dei

23. Benedetto XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 440; Decr. della s. Congregazione per la propagazione della fede, 20 magg. 1923: AAS 15 (1923), pp. 369-370; Pio XII, *Saeculo exeunte*, 2 giu. 1940: AAS 32 (1940), p. 256; *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 507; Giovanni XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), pp. 843-844.

24. Conc. Vat. II, Decr. su la formazione sacerdotale, *Optatam totius*, nn. 19-21: COD, pp. 957-958. Cfr. anche la cost. ap. *Sedes Sapientiae* con gli statuti generali, 31 magg. 1956: AAS 48 (1956), pp. 354-365.

25. Pio XII, *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), pp. 523-524.

26. Benedetto XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), p. 448; Pio XII, *Evangelii praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 507.

Religione_in_Ita

compiti speciali [27] ed aiutare con la loro cultura gli altri missionari nell'esercizio del lavoro missionario, che specialmente ai nostri tempi presenta tante difficoltà e occasioni favorevoli. È inoltre auspicabile, che le conferenze episcopali regionali abbiano a disposizione un buon numero di questi esperti, ed utilizzino con frutto la loro scienza ed esperienza nelle necessità del proprio ministero. Non devono mancare gli esperti nell'uso dei mezzi tecnici e della comunicazione sociale, la cui importanza tutti devono apprezzare.

[*Gli istituti che lavorano nelle missioni*]

27. Tutto questo, benché sia assolutamente necessario a chiunque viene inviato alle genti, in realtà difficilmente può essere utilizzato dai singoli. Appunto perché l'opera missionaria stessa, come conferma l'esperienza, non può essere compiuta dai singoli, una vocazione comune li ha riuniti in istituti dove, mettendo insieme le loro forze, possono ricevere una formazione adeguata, per eseguire quell'opera a nome della chiesa e su comando dell'autorità gerarchica. Da molti secoli tali istituti hanno portato il peso del giorno e del calore, sia che al lavoro missionario si dedicassero totalmente, sia in parte. Spesso la santa sede affidò loro dei territori immensi da evangelizzare, nei quali riunirono per Dio un nuovo popolo, una chiesa locale unita ai propri pastori. Alle chiese, che hanno fondato con il loro sudore, o piuttosto con il loro sangue, essi presteranno servizio con zelo ed esperienza, in una collaborazione fraterna, sia che esercitino la cura delle anime, sia che svolgano funzioni speciali in vista del bene comune.

Talvolta si assumeranno dei compiti più urgenti in tutto l'ambito di una determinata regione, ad esempio l'evangelizzazione di categorie o di popoli, che, per ragioni particolari, non hanno forse ancora ricevuto il messaggio evangelico, o ad esso hanno fatto finora resistenza [28].

27. Cfr. Pio XII, *Fidei donum*, 15 giu. 1957: AAS 49 (1957), p. 234.
28. Cfr. Conc. Vat. II, Decr. su il ministero e la vita sacerdotale, *Praesbyterorum Ordinis*, n. 10: COD, pp. 1055-1056, dove si parla delle diocesi. delle prelature personali e di cose analoghe.

Religione_in_Ita

Se necessario, essi devono esser pronti a formare e ad aiutare con la loro esperienza coloro che si consacrano all'attività missionaria solo temporaneamente.

Per queste ragioni, ed anche perché molti sono ancora i popoli da condurre a Cristo, gli istituti restano assolutamente necessari.

Capitolo V

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ MISSIONARIA

[*Introduzione*]

28. I cristiani, avendo dei doni differenti [1], devono collaborare alla causa del vangelo, ciascuno secondo le sue possibilità, i suoi mezzi, il suo carisma e il suo ministero [2]. Tutti dunque, coloro che seminano e coloro che mietono [3], coloro che piantano e coloro che irrigano, devono formare una cosa sola [4], sicché « tendendo tutti in maniera libera e ordinata allo stesso scopo » [5], indirizzino in piena unanimità le loro forze alla edificazione della chiesa.

Per tale ragione il lavoro dei messaggeri del vangelo e l'aiuto degli altri cristiani vanno regolati e collegati in modo che « tutto avvenga in perfetto ordine » (*I Cor* 14, 40) in tutti i settori dell'attività e della cooperazione missionaria.

[*Organizzazione generale*]

29. Poiché il compito di annunciare dappertutto nel mondo il vangelo riguarda primariamente il corpo episcopale [6], il sinodo dei vescovi, cioè il « consiglio permanente dei vescovi per la chiesa universale » [7], tra gli affari di importanza gene-

1. Cfr. *Rm* 12, 6.
2. Cfr. *I Cor* 3, 10.
3. Cfr. *Gv* 4, 37.
4. Cfr. *I Cor* 3, 8.
5. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 18: v. supra, pp. 848-849.
6. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 23: v. supra, p. 856.
7. Cfr. motu proprio *Apostolica Sollicitudo*, 15 sett. 1965: AAS 57 (1965), p. 776.

Religione_in_Ita

rale [8] deve seguire con particolare sollecitudine l'attività missionaria, che è il dovere più alto e più sacro della chiesa [9].

Per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno soltanto deve essere il dicastero competente, ossia quello di « Propaganda Fide », cui spetta regolare e coordinare, in tutto il mondo, sia l'opera missionaria sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia del diritto delle chiese orientali [10].

Benché lo Spirito santo susciti in diverse maniere lo spirito missionario nella chiesa di Dio, prevenendo sovente l'azione stessa di coloro cui tocca guidare la vita della chiesa, tuttavia anche questo dicastero da parte sua deve promuovere la vocazione e la spiritualità missionaria, lo zelo e la preghiera per le missioni, e fornire a loro riguardo informazioni autentiche ed opportune. È suo compito suscitare e distribuire, secondo i bisogni più urgenti delle regioni, i missionari. È suo compito elaborare un piano organico di azione, emanare norme direttive e princìpi adeguati in ordine all'evangelizzazione, dare l'impulso. È suo compito promuovere e coordinare efficacemente la raccolta dei sussidi, che vanno poi distribuiti tenendo conto delle necessità o della utilità, nonché dell'estensione del territorio, del numero dei fedeli e degli infedeli, delle opere e delle istituzioni, dei ministri e dei missionari.

Esso, in collegamento con il segretariato per l'unità dei cristiani, deve ricercare le vie ed i mezzi per procurare ed organizzare la collaborazione fraterna ed anche la coesistenza con le iniziative missionarie delle altre comunità cristiane, onde eliminare, per quanto è possibile, lo scandalo della divisione.

8. Cfr. PAOLO VI, Allocuzione in concilio, 21 nov. 1964: AAS 56 (1964), p. 1011.

9. Cfr. BENEDETTO XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), pp. 39-40.

10. Se alcune missioni per qualche particolare ragione dipendono temporaneamente da altri dicasteri, è bene che quei dicasteri abbiano rapporti con la sacra congregazione per la propagazione della fede, cosicché nell'organizzazione e nella direzione di tutte le missioni si abbiano criteri e norme sempre costanti e uniformi.

Religione_in_Ita

È necessario pertanto che questo dicastero sia uno strumento di amministrazione ed un organo di direzione dinamica, che faccia uso dei metodi scientifici e dei mezzi adattati alle condizioni del nostro tempo, tenga conto cioè della ricerca attuale di teologia, di metodologia e di pastorale missionaria.

Nella direzione di questo dicastero devono avere parte attiva, con voto deliberativo, dei rappresentanti scelti tra tutti coloro che collaborano all'attività missionaria: vescovi di tutto il mondo, su parere delle conferenze episcopali, e direttori degli istituti e delle opere pontificie, secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal romano pontefice. Tutti questi, che verranno convocati periodicamente, reggeranno sotto l'autorità del sommo pontefice l'organizzazione suprema di tutta l'attività missionaria.

Lo stesso dicastero avrà a disposizione una commissione permanente di esperti consultori, insigni per dottrina ed esperienza, i quali tra le altre funzioni avranno quella di raccogliere notizie utili sia intorno alla situazione locale delle varie regioni e alla mentalità propria dei diversi gruppi di uomini, sia intorno ai metodi di evangelizzazione da adottare e proporre poi delle conclusioni scientificamente valide per l'opera e la cooperazione missionaria.

Gli istituti di religiose, le opere regionali per le missioni, le organizzazioni di laici, specialmente internazionali, devono essere debitamente rappresentate.

[*Organizzazione locale nelle missioni*]

30. Perché nell'esercizio dell'attività missionaria si raggiungano i fini e i risultati tutti coloro che lavorano nelle missioni devono avere « un cuor solo ed un'anima sola » (*At* 4, 32).

È compito del vescovo, come capo e centro dell'unità nell'apostolato diocesano, promuovere, dirigere e coordinare l'attività missionaria, in modo tale tuttavia che sia salvaguardata ed incoraggiata la spontanea iniziativa di coloro che partecipano all'opera stessa. Tutti i missionari, anche i religiosi esenti, dipendono da lui nelle varie opere, che ri-

Religione_in_Ita

guardano l'esercizio dell'apostolato sacro [11]. Al fine di meglio coordinare le iniziative, il vescovo costituisca, per quanto è possibile, un consiglio pastorale, di cui devono fare parte chierici, religiosi e laici attraverso delegati scelti. Provveda anche a che l'attività apostolica non resti limitata ai soli convertiti, ma che una giusta parte di missionari e di sussidi sia destinata all'evangelizzazione dei non cristiani.

[*Coordinamento regionale*]

31. Le conferenze episcopali devono trattare di comune accordo le questioni più gravi e i problemi più urgenti, senza trascurare però le differenze locali [12]. Perché poi non si utilizzino male persone e mezzi, già insufficienti, perché non si moltiplichino senza necessità le iniziative, si raccomanda di fondare, mettendo insieme le forze, delle opere che servano per il bene di tutti, quali ad esempio i seminari, le scuole superiori e tecniche, i centri pastorali, catechistici e liturgici, e quelli per i mezzi di comunicazione sociale.

Una tale cooperazione va stabilita, secondo l'opportunità, anche tra diverse conferenze episcopali.

[*Organizzazione dell'attività degli istituti*]

32. Conviene anche coordinare le attività, svolte dagli istituti o dalle associazioni ecclesiastiche. Esse, di qualsiasi tipo siano, devono dipendere, per tutto quanto riguarda l'attività missionaria, dall'ordinario del luogo. A tal fine sarà utilissimo fissare delle convenzioni particolari, atte a regolare i rapporti tra l'ordinario del luogo ed il superiore dell'istituto.

Allorché ad un istituto viene affidato un territorio, sarà pensiero del superiore ecclesiastico e dell'istituto stesso di indirizzare tutto al fine di far giungere la nuova comunità cristiana al livello di chiesa locale, che, al momento opportuno, sarà retta da un proprio pastore con clero proprio.

11. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su l'ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa, *Christus Dominus*, n. 35, 4: v. supra, p. 972.

12. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su l'ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa, *Christus Dominus*, nn. 36-38: v. supra, pp. 974-975.

Religione_in_Ita

Cessando il mandato su un territorio, si determina una nuova situazione. Allora le conferenze episcopali e gli istituti devono emanare di comune accordo le norme che regolino i rapporti tra gli ordinari dei luoghi e gli istituti [13]. Tocca però alla santa sede fissare i princìpi generali, in base ai quali devono essere concluse le convenzioni regionali o anche particolari.

Anche se gli istituti son pronti a continuare l'opera iniziata, collaborando nel ministero ordinario della cura d'anime, bisognerà tuttavia provvedere, man mano che cresce il clero locale, affinché gli istituti, compatibilmente con il loro scopo, rimangano fedeli alla diocesi stessa, impegnandosi generosamente in opere di carattere speciale o in una qualche regione.

[*Coordinamento tra gli istituti*]

33. È poi necessario che gli istituti, che attendono all'attività missionaria in uno stesso territorio, trovino le vie e i modi per coordinare le loro opere. Perciò sono di somma utilità le conferenze di religiosi e le unioni di religiose, di cui devono far parte tutti gli istituti della stessa nazione o regione. Queste conferenze devono ricercare quanto si può fare di comune impegno, e mantenersi in stretto contatto con le conferenze episcopali.

Tutto questo è bene sia esteso, in forma simile, anche alla collaborazione tra istituti missionari nei paesi d'origine, al fine di risolvere più facilmente e con minori spese le questioni e le iniziative comuni: si pensi ad esempio alla formazione dottrinale dei futuri missionari, ai corsi per missionari, alle relazioni da inviare alle pubbliche autorità o agli organismi internazionali e soprannazionali.

[*Coordinamento tra gli istituti scientifici*]

34. Poiché il retto ed ordinato esercizio dell'attività missionaria esige che gli operai evangelici siano scientificamente

13. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su l'ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa, *Christus Dominus*, n. 35, 5-6: v. supra, pp. 973-974.

Religione_in_Ita

preparati ai loro doveri, specialmente al dialogo con le religioni e le culture non cristiane, e che nella fase di esecuzione siano efficacemente aiutati, si desidera che a favore delle missioni collaborino fraternamente e generosamente tra loro tutti gli istituti scientifici, che coltivano la missiologia e le altre discipline o arti utili alle missioni, come l'etnologia e la linguistica, la storia e la scienza delle religioni, la sociologia, le tecniche pastorali e simili.

Capitolo VI

La cooperazione

[*Introduzione*]

35. Essendo tutta la chiesa missionaria ed essendo l'opera di evangelizzazione dovere fondamentale del popolo di Dio, il sacro concilio invita tutti a un profondo rinnovamento interiore, affinché, avendo una viva coscienza della propria responsabilità in ordine alla diffusione del vangelo, prendano la loro parte nell'opera missionaria presso le genti.

[*Il dovere missionario di tutto il popolo di Dio*]

36. Tutti i fedeli, come membra di Cristo vivente, a cui sono stati incorporati ed assimilati mediante il battesimo, la confermazione e l'eucarestia, hanno l'obbligo di cooperare all'espansione e alla dilatazione del suo corpo, per portarlo il più presto possibile alla pienezza [1].

Pertanto tutti i figli della chiesa devono avere la viva coscienza della loro responsabilità di fronte al mondo, devono coltivare in se stessi uno spirito veramente cattolico, devono spendere le loro forze nell'opera di evangelizzazione. Ma tutti sappiano che il primo e principale loro dovere, in ordine alla diffusione della fede, è quello di vivere una vita profondamente cristiana. Infatti il loro fervore nel servizio di Dio e il loro amore verso gli altri immetterranno un soffio spirituale

1. Cfr. *Ef* 4, 13.

Religione_in_Ita

nuovo in tutta la chiesa, che apparirà come « la bandiera levata sulle nazioni » [2], come « la luce del mondo » (*Mt* 5, 14) e « il sale della terra » (*Mt* 5, 13). Una tale testimonianza di vita raggiungerà più facilmente il suo effetto, se verrà data insieme con gli altri gruppi cristiani, secondo le norme del decreto sull'ecumenismo [3].

Da questo spirito rinnovato saliranno spontaneamente preghiere ed opere di penitenza a Dio, perché fecondi con la sua grazia il lavoro dei missionari, avranno origine le vocazioni missionarie, deriveranno gli aiuti di cui le missioni hanno bisogno.

E perché tutti e singoli i fedeli conoscano adeguatamente la condizione attuale della chiesa nel mondo e giunga loro la voce delle moltitudini che gridano: « Aiutaci » [4], bisogna offrir loro, con l'ausilio anche dei mezzi di comunicazione sociale, dei ragguagli di carattere missionario, tali che, sentendo come cosa propria l'attività missionaria, aprano il cuore di fronte alle necessità tanto vaste e profonde degli uomini, e possano venir loro in aiuto.

È necessario altresì coordinare queste notizie e cooperare con gli organismi nazionali e internazionali.

[*Il dovere missionario delle comunità cristiane*]

37. Poiché il popolo di Dio vive nelle comunità, specialmente diocesane e parrocchiali, ed in esse in qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a queste comunità testimoniare Cristo di fronte alle genti.

La grazia del rinnovamento non può crescere nella comunità, se ciascuna di esse non allarga gli spazi della carità sino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per coloro che sono suoi propri membri.

2. Cfr. *Is* 11, 12.
3. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su l'ecumenismo, *Unitatis Redintegratio*, n. 12: v. supra, p. 937.
4. Cfr. *At* 16, 9.

Religione_in_Ita

Così l'intera comunità prega, coopera, esercita una attività tra le genti attraverso quei suoi figli, che Dio sceglie per questo nobilissimo compito.

Sarà utilissimo mantenere i contatti, senza tuttavia trascurare l'opera missionaria universale, con i missionari che hanno avuto origine dalla comunità stessa, o con una parrocchia o con una diocesi di missione, perché la comunione tra le comunità diventi visibile e torni a vantaggio di una reciproca edificazione.

[*Il dovere missionario dei vescovi*]

38. Tutti i vescovi, in quanto membri del corpo episcopale che succede al collegio apostolico, sono stati consacrati non soltanto per una diocesi, ma per la salvezza di tutto il mondo. Il comando di Cristo di predicare il vangelo ad ogni creatura [5], riguarda innanzitutto e immediatamente loro, con Pietro e sotto Pietro. Da qui deriva quella comunione e cooperazione delle chiese, che oggi è così necessaria per continuare l'opera di evangelizzazione. In forza di questa comunione, le singole chiese sentono la preoccupazione per tutte le altre, si informano reciprocamente dei propri bisogni, si scambiano l'una con l'altra i propri beni, essendo la dilatazione del corpo di Cristo dovere dell'intero collegio episcopale [6].

Suscitando, promuovendo e dirigendo l'opera missionaria nella sua diocesi, con la quale forma una cosa sola, il vescovo rende presente e come visibile lo spirito e l'ardore missionario del popolo di Dio, sicché la diocesi tutta si fa missionaria.

È compito del vescovo suscitare nel suo popolo, specialmente in mezzo ai malati e ai sofferenti, delle anime che con cuore generoso sanno offrire a Dio preghiere e penitenze per l'evangelizzazione del mondo; incoraggiare volentieri le vocazioni dei giovani e dei chierici per gli istituti missionari, e accettare con riconoscenza se Dio sceglie alcuni per inserirli nell'attività missionaria della chiesa; spronare e sostenere le

5. Cfr. *Mc* 16, 15.

6. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla chiesa, *Lumen Gentium*, nn. 23-24: v. supra, pp. 855-858.

Religione_in_Ita

congregazioni diocesane perché si assumano la loro parte nelle missioni; promuovere le opere degli istituti missionari in seno ai suoi fedeli, specialmente le pontificie opere missionarie. A queste opere infatti deve essere giustamente riservato il primo posto, perché sono mezzi sia per infondere nei cattolici, fin dall'infanzia, uno spirito veramente universale e missionario, sia per favorire una adeguata raccolta di sussidi a vantaggio di tutte le missioni e secondo le necessità di ciascuna [7].

E poiché si fa ogni giorno più urgente la necessità di operai nella vigna del Signore, ed i sacerdoti diocesani desiderano avere anch'essi un ruolo sempre più importante nell'evangelizzazione del mondo, il santo concilio auspica che i vescovi, considerando la gravissima scarsezza di sacerdoti, che impedisce l'evangelizzazione di molte regioni, mandino, debitamente preparati, alcuni dei loro migliori sacerdoti, perché si consacrino all'opera missionaria, alle diocesi mancanti di clero, dove almeno per un certo periodo eserciteranno con spirito di servizio il ministero missionario [8].

Ma perché l'attività missionaria dei vescovi si rivolga realmente a vantaggio di tutta la chiesa, è bene che le conferenze episcopali regolino tutte le questioni, che si riferiscono alla ordinata cooperazione della propria regione.

In sede di conferenza i vescovi devono trattare: dei sacerdoti del clero diocesano da consacrare alla evangelizzazione delle genti; del determinato contributo finanziario che ciascuna diocesi, in proporzione del proprio reddito, è tenuta a dare annualmente per l'opera missionaria [9]; della direzione e dell'organizzazione dei modi e dei mezzi, ordinati al soccorso diretto delle missioni; dell'aiuto da offrire agli istituti missionari ed ai seminari di clero diocesano per le missioni e, se

7. Cfr. Benedetto XV, *Maximum illud*, 30 nov. 1919: AAS 11 (1919), pp. 453-454; Pio XI, *Rerum Ecclesiae*, 28 febbr. 1926: AAS 18 (1926), pp. 71-73; Pio XII, *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), pp. 525-526; Id., *Fidei Donum*, 15 genn. 1957: AAS 49 (1957), p. 241.

8. Cfr. Pio XII, *Fidei Donum*, 15 genn. 1957: AAS 49 (1957), pp. 245-246.

9. Conc. Vat. II, Decr. su l'ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa, *Christus Dominus*, n. 6: v. supra, pp. 950-951.

Religione_in_Ita

è necessario, della loro fondazione; della maniera di favorire rapporti sempre più stretti tra questi istituti e le diocesi.

Parimenti spetta alle conferenze episcopali fondare e promuovere delle opere, che consentano di accogliere fraternamente e di assistere pastoralmente coloro che, per ragioni di lavoro e di studio, immigrano dalle terre di missione. Grazie ad essi infatti i popoli lontani diventano in qualche modo vicini e alle comunità cristiane da antica data si offre la magnifica occasione di aprire un dialogo con le nazioni, che non hanno ancora ascoltato il vangelo e di mostrare loro, nel servizio di amore e di aiuto, il volto genuino di Cristo [10].

[*Il dovere missionario dei presbiteri*]

39. I presbiteri rappresentano il Cristo e sono i collaboratori dell'ordine episcopale nella triplice funzione sacra che, per sua natura, si riferisce alla missione della chiesa [11]. Siano dunque profondamente convinti che la loro vita è stata consacrata anche al servizio delle missioni. E poiché mediante il loro ministero – incentrato essenzialmente nell'eucarestia, la quale dà alla chiesa la sua perfezione – essi entrano in comunione con Cristo capo e conducono gli altri a questa comunione, non possono non avvertire quanto ancora manchi alla pienezza del suo corpo e quanto quindi si debba compiere perché esso cresca sempre più. Essi pertanto organizzeranno la cura pastorale in modo tale che giovi alla espansione del vangelo presso i non cristiani.

I presbiteri nella cura pastorale, desteranno e conserveranno in mezzo ai fedeli lo zelo per l'evangelizzazione del mondo, istruendoli con la catechesi e la predicazione intorno al dovere che ha la chiesa di annunziare il Cristo alle genti; inculcando alle famiglie cristiane la necessità e l'onore di coltivare le vocazioni missionarie tra i loro figli e figlie; alimentando tra i giovani delle scuole e delle associazioni cattoliche il fervore missionario, sicché sorgano da essi dei futuri

10. Pio XII, *Fidei Donum*, 15 genn. 1957: AAS 49 (1957), p. 245.
11. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 28: v. supra, pp. 864-866.

Religione_in_Ita

messaggeri del vangelo. Insegnino anche ai fedeli a pregare per le missioni e non si vergognino di chieder loro elemosine, facendosi quasi mendicanti per il Cristo e la salvezza delle anime [12].

I professori dei seminari e delle università esporranno ai giovani la vera situazione del mondo e della chiesa, perché sia chiara al loro spirito la necessità di una più intensa evangelizzazione dei non cristiani e ne tragga alimento il loro zelo. Nell'insegnamento poi delle discipline dogmatiche, bibliche, morali e storiche mettano in luce gli aspetti missionari che vi sono contenuti, al fine di formare in questo modo una coscienza missionaria nei futuri sacerdoti.

[*Il dovere missionario degli istituti di perfezione*]

40. Gli istituti religiosi di vita contemplativa ed attiva, hanno avuto fin qui ed hanno tuttora una parte importantissima nell'evangelizzazione del mondo. Il sacro concilio ne riconosce di buon grado i meriti e ringrazia Dio per i tanti sacrifici da loro affrontati per la gloria di Dio e il servizio delle anime, esortandoli anche a perseverare indefessamente nel lavoro intrapreso, consapevoli che la virtù della carità, che devono coltivare in maniera più perfetta in forza della loro vocazione, li spinge e li obbliga ad uno spirito e ad una fatica veramente cattolici [13].

Gli istituti di vita contemplativa, con le loro preghiere, penitenze e tribolazioni hanno grandissima importanza nella conversione delle anime, perché è Dio che, quando è pregato, invia operai nella sua messe [14], apre lo spirito dei non cristiani perché ascoltino il vangelo [15], e rende feconda nei loro cuori la parola della salvezza [16]. Si invitano anzi gli istituti di questo tipo a fondare case nelle terre di missione, come del resto non pochi hanno già fatto, perché, vivendovi in

12. Cfr. Pio XI, *Rerum Ecclesiae*, 28 febbr. 1926: AAS 28 (1926), p. 72.
13. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 44: v. supra, pp. 885-887.
14. Cfr. *Mt* 9, 38.
15. Cfr. *At* 16, 14.
16. Cfr. *I Cor* 3, 7.

Religione_in_Ita

modo adatto alle tradizioni autenticamente religiose dei popoli, rendano tra i non cristiani una magnifica testimonianza della maestà e della carità di Dio, come anche dell'unione nel Cristo.

Gli istituti di vita attiva, sia che tendano ad un fine strettamente missionario oppure no, devono in tutta sincerità domandarsi dinanzi a Dio, se sono in grado di estendere la propria azione al fine di espandere il regno di Dio tra le genti; se possono lasciare ad altri alcune opere del loro ministero, per dedicare le loro forze alle missioni; se possono iniziare un'attività nelle missioni, adattando, se necessario, le loro costituzioni, pur nello spirito del fondatore; se i loro membri prendano parte secondo le proprie forze all'attività missionaria; se il loro sistema di vita costituisca una testimonianza del vangelo, ben rispondente al carattere ed alla condizione del popolo.

Poiché infine, sotto l'ispirazione dello Spirito santo, si sviluppano sempre più nella chiesa gli istituti secolari, la loro opera, sotto l'autorità del vescovo, può riuscire per diversi aspetti utilissima nelle missioni, come segno di dedizione totale all'evangelizzazione del mondo.

[*Il dovere missionario dei laici*]

41. I laici cooperano all'opera evangelizzatrice della chiesa, e partecipano ad un tempo come testimoni e come vivi strumenti alla sua missione salvifica [17], soprattutto se, chiamati da Dio, vengono dai vescovi destinati a quest'opera.

Nelle terre già cristiane, i laici cooperano all'opera evangelizzatrice, sviluppando in se stessi e negli altri la conoscenza e l'amore per le missioni, suscitando vocazioni nella propria famiglia, nelle associazioni cattoliche e nelle scuole, offrendo sussidi di qualsiasi genere, affinché il dono della fede, che hanno ricevuto gratuitamente, possa essere dato ad altri.

Nelle terre di missione, invece, i laici, sia forestieri che indigeni, devono insegnare nelle scuole, avere la gestione

17. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, nn. 33, 35: v. supra, pp. 871-873.

Religione_in_Ita

delle faccende temporali, collaborare all'attività parrocchiale e diocesana, stabilire e promuovere le varie forme di apostolato laicale, affinché i fedeli delle giovani chiese possano svolgere quanto prima la propria parte nella vita della chiesa [18].

I laici infine devono offrire volentieri la loro collaborazione in campo economico-sociale ai popoli in via di sviluppo. Tale collaborazione è tanto più degna di lode, quanto più direttamente riguarda la fondazione di istituti connessi con le strutture fondamentali della vita sociale, o destinati alla formazione di coloro che hanno responsabilità della cosa pubblica.

Meritano una lode speciale quei laici, che nelle università o negli istituti scientifici promuovono con le loro ricerche storiche o scientifico-religiose la conoscenza dei popoli e delle religioni, aiutando i messaggeri del vangelo e preparando il dialogo con i non cristiani.

Collaborino fraternamente con gli altri cristiani, con i non cristiani, specialmente con i membri delle associazioni internazionali, proponendosi costantemente come obiettivo che « la costruzione della città terrena sia fondata nel Signore ed a lui sia sempre diretta » [19].

Per assolvere tutti questi compiti, i laici hanno bisogno di una indispensabile preparazione tecnica e spirituale, da impartire in istituti specializzati, affinché la loro vita costituisca tra i non cristiani una testimonianza a Cristo, secondo l'espressione dell'apostolo: « Non siate di inciampo né ai giudei né ai gentili né alla chiesa di Dio, così come anch'io mi sforzo di piacere a tutti in ogni cosa, non cercando il mio vantaggio, ma quello di molti, perché siano salvi » (*I Cor* 10, 32-33).

18. Cfr. Pio XII, *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951): pp. 510-514; Giovanni XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), pp. 851-852.

19. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, n. 46, v. supra, p. 889.

Religione_in_Ita

[Conclusione]

42. I padri del concilio, in unione con il romano pontefice, sentendo profondamente il dovere di diffondere dappertutto il regno di Dio, rivolgono un saluto affettuosissimo a tutti i messaggeri del vangelo, a coloro specialmente che soffrono persecuzione per il nome di Cristo, associandosi alle loro sofferenze [20].

Sono anch'essi infiammati da quello stesso amore, di cui ardeva Cristo per gli uomini. Ma sanno anche che è Dio a far sì che venga il suo regno sulla terra. Perciò insieme con tutti i fedeli essi pregano, perché mediante l'intercessione della vergine Maria, regina degli apostoli, le genti siano quanto prima condotte alla conoscenza della verità [21] e la gloria di Dio, che rifulge sul volto di Cristo Gesù, cominci a brillare in tutti per l'azione dello Spirito santo [22].

20. Cfr. Pio XII, *Evangelii Praecones*, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 527; Giovanni XXIII, *Princeps Pastorum*, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), p. 864.

21. Cfr. *I Tm* 2, 4.

22. Cfr. *II Cor* 4, 6.

Religione_in_Ita

COSTITUZIONE PASTORALE SULLA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO [1]

PROEMIO

1. *Intima unione della chiesa con l'intera famiglia umana*

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò essa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia.

2. *A chi si rivolge il concilio*

Per questo, il concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della chiesa, passa ora senza esitazione a rivolgere la sua parola non ai soli figli della chiesa né solamente a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma

1. La costituzione pastorale su « la chiesa nel mondo contemporaneo » consta di due parti, ma è tuttavia un insieme unitario. La costituzione viene definita « pastorale » perché, sulla base di princìpi dottrinali, intende esprimere l'atteggiamento della chiesa verso il mondo e gli uomini di oggi. Pertanto né nella prima parte manca l'intenzione pastorale, né nella seconda quella dottrinale. Nella prima parte la chiesa sviluppa la sua dottrina sull'uomo, sul mondo nel quale l'uomo è inserito e sul suo atteggiamento verso queste realtà. Invece nella seconda parte considera, in modo più preciso, i diversi aspetti della vita attuale e della società umana e specialmente quelle questioni e quei problemi che, in questo àmbito, sembrano essere più urgenti ai nostri giorni. Per cui in questa seconda parte la materia soggetta ai princìpi dottrinali non consta soltanto di elementi permanenti, ma contiene anche elementi contingenti. La costituzione è dunque da interpretarsi secondo le norme generali dell'interpretazione teologica, ma facendo attenzione, soprattutto nella seconda parte, alle circostanze mutevoli con le quali gli argomenti di cui si tratta si connettono per loro stessa natura.

Religione_in_Ita

a tutti indistintamente gli uomini, desiderando di esporre loro come esso intende la presenza e l'azione della chiesa nel mondo contemporaneo.

Esso ha presente perciò il mondo degli uomini ossia l'intera famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive; il mondo, che è teatro della storia del genere umano e reca i segni degli sforzi suoi, delle sue sconfitte e delle sue vittorie, il mondo che i cristiani credono creato e conservato nell'esistenza dall'amore del creatore, mondo certamente posto sotto la schiavitù del peccato, ma dal Cristo crocifisso e risorto, con la sconfitta del maligno, liberato e destinato, secondo il proposito divino, a trasformarsi e a giungere al suo compimento.

3. *A servizio dell'uomo*

Ai nostri giorni, l'umanità scossa da ammirazione per le sue scoperte e la sua potenza, agita però spesso ansiose questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell'uomo nell'universo, sul senso dei propri sforzi individuali e collettivi, ed ancora sul fine ultimo delle cose e degli uomini. Per questo il concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio, riunito da Cristo, non può dare dimostrazione più eloquente della solidarietà, del rispetto e dell'amore di esso nei riguardi della intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un dialogo sui vari problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene dal vangelo e mettendo a disposizione degli uomini le energie di salvezza che la chiesa, sotto la guida dello Spirito santo, riceve dal suo fondatore. Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare l'umana società. È l'uomo dunque, ma l'uomo singolo integrale, nell'unità di corpo ed anima, di cuore e coscienza, di intelletto e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione.

Pertanto il santo sinodo, proclamando la grandezza somma della vocazione dell'uomo e affermando la presenza in lui di un germe divino, offre all'umanità la cooperazione

Religione_in_Ita

sincera della chiesa al fine di stabilire quella fraternità universale che corrisponda a tale vocazione. Non è mossa la chiesa da alcuna ambizione terrena; essa mira a questo solo: a continuare, sotto la guida dello Spirito paraclito, l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità [2], a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito [3].

Esposizione introduttiva

La condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo

4. *Speranze e angosce*

Per svolgere questo compito, è dovere permanente della chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche. Ecco come si possono delineare alcune caratteristiche più rilevanti del mondo contemporaneo.

L'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'intero universo. Provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, sullo stesso uomo si ripercuotono, sui suoi giudizi e desideri individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e agire sia nei confronti delle cose che degli uomini. Possiamo così parlare di una vera trasformazione sociale e culturale che ha i suoi riflessi anche nella vita religiosa.

E come accade in ogni crisi di crescenza, questa trasformazione reca con sé non lievi difficoltà. Così mentre l'uomo tanto largamente estende la sua potenza, non sempre riesce

2. Cfr. *Gv* 18, 37.
3. Cfr. *Gv* 3, 17; *Mt* 20, 28; *Mc* 10, 45.

Religione_in_Ita

però a porla a suo servizio. Si sforza di penetrare nel più intimo del suo animo, ma spesso appare più incerto di se stesso. Scopre man mano più chiaramente le leggi della vita sociale, ma resta poi esitante sulla direzione da imprimervi.

Mai il genere umano ebbe a disposizione tante ricchezze, possibilità di potenza economica, e tuttavia una grande parte degli uomini è ancora tormentata dalla fame e dalla miseria, e intere moltitudini sono ancora interamente analfabete. Mai come oggi gli uomini hanno avuto un senso così acuto della libertà, e intanto si affermano nuove forme di schiavitù sociale e psichica. E mentre il mondo avverte così lucidamente la sua unità e la mutua interdipendenza dei singoli in una necessaria solidarietà, a causa di forze tra loro contrastanti, violentemente viene spinto in direzioni opposte; infatti permangono ancora gravi contrasti politici, sociali, economici, razziali e ideologici, né è venuto meno il pericolo di una guerra totale capace di annientare ogni cosa. Aumenta lo scambio delle idee, ma le stesse parole con cui si esprimono i più importanti concetti assumono nelle differenti ideologie significati assai diversi. E infine, con ogni sforzo si vuol costruire un ordine temporale più perfetto, senza che cammini di pari passo il progresso spirituale.

Immersi in così contrastanti condizioni, moltissimi nostri contemporanei non sono in grado di identificare realmente i valori perenni e di armonizzarli dovutamente con quelli che man mano si scoprono. Per questo sentono il peso della inquietudine, tormentati tra la speranza e l'angoscia, mentre si interrogano sull'attuale andamento del mondo. Tale andamento sfida l'uomo, anzi lo costringe a darsi una risposta.

5. *Profonde mutazioni*

Il presente turbamento degli animi e la trasformazione delle condizioni di vita si collegano con una più radicale modificazione che sul piano della formazione intellettuale dà un crescente peso alle scienze matematiche, fisiche e umane, mentre sul piano dell'azione si affida alla tecnica, originata da quelle scienze. Questa mentalità scientifica modella in

Religione_in_Ita

modo diverso di un tempo la cultura e il modo di pensare. La tecnica poi è tanto progredita da trasformare la faccia della terra e da perseguire ormai la conquista dello spazio ultraterrestre.

Anche sul tempo l'intelligenza umana accresce in certo senso il suo dominio: sul passato attraverso l'indagine storica, sul futuro con lo sforzo di prospettiva e di pianificazione. Non solo il progresso delle scienze biologiche, psicologiche e sociali dà all'uomo la possibilità di una migliore conoscenza di sé, ma lo mette anche in condizione di influire direttamente sulla vita delle società, mediante l'uso dei metodi tecnici. Parimenti l'umanità sempre più si preoccupa di prevedere e controllare il proprio incremento demografico.

Ne segue un'accelerazione tale della storia, da poter difficilmente esser seguita dai singoli uomini. Unico diventa il destino della umana società senza diversificarsi più in tante storie separate. Così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine, a una concezione più dinamica ed evolutiva; ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi, che stimola ad analisi e a sintesi nuove.

6. *Mutamenti sociali*

In seguito a tutto questo, mutamenti sempre più profondi si verificano nelle comunità locali tradizionali – come famiglie patriarcali, clans, tribù, villaggi – in gruppi diversi e nei rapporti della vita sociale.

Si diffonde gradatamente il tipo di società industriale, che favorisce l'opulenza economica di alcune nazioni, e profondamente trasforma concezioni e condizioni secolari di vita sociale. Parimenti si accresce il gusto e la ricerca della società urbana, favoriti dal moltiplicarsi delle città e dei loro abitanti, nonché dalla diffusione tra i rurali dei modelli di vita cittadina.

Nuovi e migliori mezzi di comunicazione sociale favoriscono nel modo più largo e più rapido la conoscenza degli avvenimenti e la diffusione delle idee e dei sentimenti, non senza suscitare reazioni a catena.

Religione_in_Ita

Né va sottovalutato che moltissima gente, spinta per varie ragioni ad emigrare, cambia il suo modo di vivere.

In tal modo e senza arresto si moltiplicano i rapporti dell'uomo coi suoi simili e a sua volta questa « socializzazione » crea nuovi rapporti, senza tuttavia favorire sempre una corrispondente maturazione della persona e rapporti veramente personali (« personalizzazione »).

Un'evoluzione siffatta appare più manifesta nelle nazioni che già godono dei vantaggi del progresso economico e tecnico, ma mette in movimento anche quei popoli ancora in via di sviluppo che aspirano ad ottenere per i loro paesi i benefici della industrializzazione e dell'urbanizzazione. E questi popoli, specialmente se vincolati da più antiche tradizioni, tentano parimenti un rinnovamento verso l'esercizio più maturo e più personale della libertà.

7. Mutamenti psicologici, morali e religiosi

Il cambiamento di mentalità e di strutture spesso mette in causa i valori tradizionali, soprattutto tra i giovani che, non poche volte impazienti, diventano magari ribelli per lo scontento e, compresi della loro importanza nella vita sociale, desiderano assumere al più presto il loro ruolo. Spesso i genitori e gli educatori si trovano per questo ogni giorno in maggiori difficoltà nell'adempimento del loro dovere.

Le istituzioni, le leggi, i modi di pensare e di sentire, ereditati dal passato, non sempre sembra che si adattino bene alla situazione attuale; da qui un profondo disagio nel comportamento e nelle norme stesse di condotta.

Anche la vita religiosa, infine, è sotto l'influsso delle nuove situazioni. Da un lato un più acuto senso critico la purifica da ogni concezione magica del mondo e dalle sopravvivenze superstiziose ed esige sempre più una adesione più personale e attiva alla fede; numerosi sono perciò coloro che giungono a un più acuto senso di Dio. D'altro canto però moltitudini crescenti praticamente si staccano dalla religione. A differenza dei tempi passati, negare Dio o la religione o farne praticamente a meno, non è più un fatto insolito e

Religione_in_Ita

individnale. Oggi infatti questo atteggiamento non raramente viene presentato come esigenza del progresso scientifico o di un nuovo tipo di umanesimo. Tutto questo in molti paesi non si manifesta solo nelle argomentazioni dei filosofi, ma invade larghissimamente il campo delle lettere, delle arti, dell'interpretazione delle scienze umane e della storia, anzi anche delle stesse leggi civili, cosicché molti ne restano disorientati.

8. *Squilibri nel mondo contemporaneo*

Una così rapida evoluzione, spesso disordinatamente realizzata, e la stessa più acuta coscienza delle discordanze esistenti nel mondo, generano o aumentano contraddizioni e squilibri.

Anzitutto nella persona si nota molto spesso lo squilibrio tra una moderna intelligenza pratica e il modo di pensare teoretico, che non riesce a dominare né a ordinare in buone sintesi l'insieme delle sue conoscenze. Uno squilibrio si genera anche tra la preoccupazione dell'efficienza pratica e le esigenze della coscienza morale, nonché molte volte tra le condizioni della vita collettiva e le esigenze della capacità di pensare in maniera personale, e della stessa contemplazione. Scaturiscono da qui lo squilibrio tra le specializzazioni dell'attività umana e la visione della realtà.

Nella famiglia poi le tensioni nascono sia per la pesantezza delle condizioni demografiche, economiche e sociali, sia per le difficoltà che insorgono tra le generazioni che si susseguono, sia per il nuovo tipo di rapporti sociali tra uomo e donna.

Grandi divergenze sorgono anche tra le razze e persino tra i vari gruppi della società; tra nazioni ricche e meno dotate e povere; e, da ultimo, tra le istituzioni internazionali, nate dall'aspirazione dei popoli alla pace, e l'ambizione di imporre la propria ideologia nonché gli egoismi collettivi esistenti negli stati o in altri organismi.

Da qui derivano reciproche diffidenze e inimicizie, conflitti e amarezze, di cui l'uomo è a un tempo causa e vittima.

Religione_in_Ita

9. *Le aspirazioni più diffuse dell'umanità*

Cresce frattanto la persuasione che l'umanità non solo può e deve sempre più rafforzare il suo dominio sul creato, ma che le compete inoltre instaurare un ordine politico, sociale ed economico che sempre più e meglio serva l'uomo e aiuti i singoli e i gruppi ad affermare e sviluppare la propria dignità.

Donde le aspre rivendicazioni di tanti che con viva coscienza reputano di essere stati privati di quei beni per ingiustizia o per una poco equa distribuzione. Gli stati in via di sviluppo o appena giunti all'indipendenza desiderano partecipare ai benefici della civiltà moderna, non solo sul piano politico ma anche economico, e liberamente compiere la loro parte nel mondo, mentre invece cresce ogni giorno la loro distanza e spesso anche la dipendenza economica dalle altre nazioni più ricche, che progrediscono più rapidamente. I popoli attanagliati dalla fame chiamano in causa i popoli più ricchi. Le donne rivendicano, dove ancora non l'hanno raggiunta, la parità con gli uomini non solo di diritto, ma anche di fatto. Operai e contadini non vogliono solo guadagnare il necessario per vivere, ma sviluppare la loro personalità col lavoro e prendere la loro parte nell'organizzazione della vita economica, sociale, politica e culturale. Per la prima volta nella storia umana, tutti i popoli sono oggi persuasi che realmente i benefici della civiltà possono e debbono estendersi a tutti.

Sotto tutte queste esigenze si cela un desiderio più profondo e universale: i singoli e i gruppi organizzati anelano a una vita interamente libera, degna dell'uomo, che metta al proprio servizio tutto quanto il mondo oggi può offrire loro così abbondantemente. Anche gli stati si sforzano sempre più di raggiungere una certa comunità universale.

Stando così le cose, il mondo si presenta oggi potente e a un tempo debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della fraternità o dell'odio. Inoltre l'uomo si rende conto che dipende da lui

Religione_in_Ita

orientare bene le forze da lui stesso suscitate e che possono schiacciarlo o servirgli. Per questo si pone degli interrogativi.

10. *Gli interrogativi più profondi dell'umanità*

In verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si contrastano a vicenda. Da una parte infatti, come creatura, esperimenta in mille modi i suoi limiti; dall'altra parte si accorge di essere senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato a una vita superiore. Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunziare alle altre. Inoltre, debole e peccatore, non di raro fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe [4]. Per cui soffre in se stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società. Certamente moltissimi, che vivono in un materialismo pratico, sono lungi dall'avere la chiara precezione di questo dramma, o per lo meno, se sono oppressi dalla miseria, non hanno modo di rifletterci. Molti credono di trovare pace in una interpretazione della realtà proposta in assai differenti maniere. Alcuni poi dai soli sforzi umani attendono una vera e piena liberazione della umanità, e sono persuasi che il futuro regno dell'uomo sulla terra appagherà tutti i desideri del loro cuore. Né manca chi, disperando di dare uno scopo alla vita, loda l'audacia di quanti, stimando vuota di ogni senso proprio l'esistenza umana, si sforzano di darne una spiegazione completa solo col proprio ingegno. Con tutto ciò, di fronte all'evoluzione attuale del mondo, diventano sempre più numerosi quelli che si pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi capitali: cos'è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte che malgrado ogni progresso continuano a sussistere? Cosa valgono queste conquiste a così caro prezzo raggiunte? Che reca l'uomo

4. Cfr. *Rm* 7, 14 segg.

Religione_in_Ita

alla società, e cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita?

Ecco, la chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto [5], dà all'uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza perché l'uomo possa rispondere alla suprema sua vocazione; né è dato in terra un altro nome agli uomini in cui possano salvarsi [6]. Crede ugualmente di trovare nel suo Signore e maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre la chiesa afferma che al di sotto di tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano; esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso: ieri, oggi e nei secoli [7]. Così nella luce di Cristo, immagine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature [8], il concilio intende rivolgersi a tutti per illustrare il mistero dell'uomo e per cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del nostro tempo.

Parte prima

La chiesa e la vocazione dell'uomo

11. *Rispondere agli impulsi dello Spirito*

Il popolo di Dio, mosso dalla fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore, che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, e perciò guida l'intelligenza verso soluzioni pienamente umane.

In questa luce, il concilio si propone innanzitutto di esprimere un giudizio su quei valori che oggi sono in grandissima stima e di ricondurli alla loro divina sorgente. Questi valori,

5. Cfr. *II Cor* 5, 15.
6. Cfr. *At* 4, 12.
7. Cfr. *Eb* 13, 8.
8. Cfr. *Col* 1, 15.

Religione_in_Ita

infatti, in quanto procedono dall'ingegno umano che all'uomo è stato dato da Dio, sono in sé ottimi, ma per effetto della corruzione del cuore umano non raramente vengono distorti dalla loro debita ordinazione, per cui hanno bisogno di essere purificati.

Che pensa la chiesa dell'uomo? (cap. I). Cosa sembra doversi raccomandare per la edificazione della società attuale? (cap. II). Qual è il significato ultimo dell'attività umana nell'universo? (cap. III). Si attende una risposta a queste domande. In seguito, risulterà ancora più chiaramente che il popolo di Dio e l'umanità, entro la quale esso è inserito, si rendono reciproco servizio, così che la missione della chiesa si mostri di natura religiosa e perciò stesso profondamente umana (cap. IV).

Capitolo I

La dignità della persona umana

12. *L'uomo a immagine di Dio*

Credenti e non credenti sono quasi concordi nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a suo vertice.

Ma che cos'è l'uomo? Molte opinioni egli ha espresso ed esprime sul suo conto, opinioni varie e anche contrarie, perché spesso o si esalta così da fare di sé una regola assoluta, o si abbassa fino alla disperazione, finendo in tal modo nel dubbio e nell'angoscia. Queste difficoltà la chiesa le sente profondamente e ad esse può dare una risposta che le viene dall'insegnamento della divina rivelazione, risposta che descrive la vera condizione dell'uomo, dà una ragione delle sue miserie, e insieme aiuta a riconoscere giustamente la sua dignità e vocazione.

La sacra scrittura, infatti, insegna che l'uomo è stato creato « a immagine di Dio », capace di conoscere e di amare il proprio Creatore, e che fu costituito da lui sopra tutte le creature terrene quale signore di esse [1], per governarle e

1. Cfr. *Gn* 1, 26; *Sap* 2, 23.

Religione_in_Ita

servirsene a gloria di Dio [2]. « Che cos'è l'uomo, che tu ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo che tu ti prenda cura di lui? L'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore, e l'hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tutto hai sottoposto ai suoi piedi » (*Sal* 8, 5-7).

Ma Dio non creò l'uomo lasciandolo solo, fin da principio « uomo e donna li creò » (*Gen* 1, 27) e la loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone. L'uomo, infatti, per la sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti.

Perciò Dio, ancora come si legge nella s. scrittura, vide « tutte quante le cose che aveva fatte, ed erano buone assai » (*Gen* 1, 31).

13. *Il peccato*

Costituito da Dio in uno stato di giustizia, l'uomo però, tentato dal maligno, fin dagli inizi della storia abusò della libertà sua, erigendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fine al di fuori di Dio. Pur avendo conosciuto Dio, gli uomini non gli hanno reso l'onore dovuto a Dio... ma si è ottenebrato il loro pazzo cuore... e preferirono servire la creatura piuttosto che il creatore [3]. Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Infatti se l'uomo guarda dentro al suo cuore si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie che non possono certo derivare dal Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso se stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create.

Così l'uomo si trova in se stesso diviso. Per questo tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Anzi l'uomo si trova incapace di superare effica-

2. Cfr. *Sir* 17, 3-10.
3. Cfr. *Rm* 1, 21-25.

Religione_in_Ita

cemente da se medesimo gli assalti del male, così che ognuno si sente come incatenato. Ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo, e scacciando « il principe di questo mondo » (cfr. *Gv* 12, 31), che lo teneva schiavo del peccato [4]. Il peccato è, del resto, una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza.

Nella luce di questa rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima sia la sublime vocazione e sia la profonda miseria, che gli uomini sperimentano.

14. *Gli elementi costitutivi dell'uomo*

Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la stessa sua condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi attraverso di lui toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il creatore [5]. Allora, non è lecito all'uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno. E tuttavia, ferito dal peccato, l'uomo sperimenta le ribellioni del corpo. Perciò è la dignità stessa dell'uomo che postula che egli glorifichi Dio nel proprio corpo [6] e che non permetta che esso si renda schiavo delle perverse inclinazioni del cuore.

L'uomo, però, non sbaglia a riconoscersi superiore alle cose corporali e a considerarsi più che soltanto una particella della natura o un elemento anonimo della città umana. Infatti, nella sua interiorità, egli trascende l'universo: a questa profonda interiorità egli torna, quando si volge al cuore, là dove lo aspetta Dio, che scruta i cuori [7], là dove sotto lo sguardo di Dio egli decide del suo destino. Perciò, riconoscendo di avere un'anima spirituale e immortale, non si lascia illudere da fallaci finzioni che fluiscono unicamente

4. Cfr. *Gv* 8, 34.
5. Cfr. *Dn* 3, 57-90.
6. Cfr. *I Cor* 6, 13-20.
7. Cfr. *I Re* 16, 7; *Ger* 17, 10.

Religione_in_Ita

dalle condizioni fisiche e sociali, ma invece va a toccare in profondo la verità stessa delle cose.

15. *Dignità dell'intelligenza, la verità e la sapienza*

L'uomo ha ragione di ritenersi superiore a tutto l'universo, a motivo della sua intelligenza, con cui partecipa della luce della mente di Dio. Con l'esercizio appassionato dell'ingegno lungo i secoli, egli ha fatto certamente dei progressi nelle scienze empiriche, nelle tecniche e nelle discipline liberali. Nell'epoca nostra, poi, ha conseguito successi notevoli particolarmente nella investigazione e nel dominio del mondo materiale. E tuttavia egli ha sempre cercato e scoperto una verità più profonda. L'intelligenza, infatti, non si restringe all'ambito dei fenomeni soltanto, ma può conquistare la realtà intellegibile con vera certezza, anche se, per conseguenza del peccato, si trova in parte oscurata e debilitata.

Infine la natura intellettuale della persona umana raggiunge la perfezione, com'è suo dovere, mediante la sapienza, la quale attrae con soavità la mente dell'uomo a cercare e ad amare il vero e il bene, e, quando l'uomo ne è ripieno, lo conduce attraverso il visibile all'invisibile.

L'epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di questa sapienza, perché diventino più umane tutte le sue nuove scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che non vengano suscitati uomini più saggi. Inoltre va notato come molte nazioni, economicamente più povere rispetto ad altre, ma più ricche di saggezza, possono a quelle offrire un aiuto rilevante.

Col dono, poi, dello Spirito santo, l'uomo può arrivare nella fede a contemplare e a gustare il mistero del piano divino [8].

16. *Dignità della coscienza morale*

Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la

8. Cfr. *Sir* 17, 7-8.

Religione_in_Ita

cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa' questo, fuggi quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al suo cuore: obbedire ad essa è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato [9]. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria [10]. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge, che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo [11]. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità tanti problemi morali, che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi sociali si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo esso perda la sua dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato.

17. *Eccellenza della libertà*

Ma l'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà, quella libertà cui i nostri contemporanei tanto tengono e che ardentemente cercano, e a ragione. Spesso però la coltivano in malo modo, quasi sia lecito tutto, purché piaccia, compreso il male. La vera libertà, invece, è nell'uomo segno altissimo dell'immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare l'uomo « in mano al suo consiglio » [12], così che esso cerchi spontaneamente il suo creatore, e giunga liberamente, con la adesione a lui, alla piena e beata perfezione. Perciò la

9. Cfr. *Rm* 2, 14-16.
10. Cfr. Pio XII, Messaggio radiofonico sulla formazione di una retta coscienza cristiana nella gioventù, 23 mar. 1952: AAS 44 (1952), p. 271.
11. Cfr. *Mt* 22, 37-40; *Gal* 5, 14.
12. Cfr. *Sir* 15, 14.

Religione_in_Ita

dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna. Ma tale dignità l'uomo la ottiene quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. La libertà dell'uomo, che è stata ferita dal peccato, può rendere pienamente efficace questa ordinazione verso Dio solo con l'aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene e di male [13].

18. *Il mistero della morte*

In faccia alla morte l'enigma della condizione umana diventa sommo. Non solo si affligge, l'uomo, al pensiero dell'avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, ma anche, ed anzi più ancora, per il timore che tutto finisca per sempre. Ma l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della sua persona. Il germe dell'eternità che porta in sé, irriducibile com'è alla sola materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi della tecnica, per quanto utilissimi, non riescono a calmare le ansietà dell'uomo: il prolungamento della longevità biologica non può soddisfare quel desiderio di vita ulteriore che sta invincibile dentro il suo cuore.

Se qualsiasi immaginazione vien meno di fronte alla morte, la chiesa invece, istruita dalla rivelazione divina, afferma che l'uomo è stato creato da Dio per un fine di felicità oltre i confini della miseria terrena. Inoltre la morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato [14], la fede cristiana insegna che sarà vinta, quando l'uomo sarà restituito allo stato perduto per il peccato, dall'onnipotenza e dalla misericordia del salvatore. Dio infatti

13. Cfr. *II Cor* 5, 10.
14. Cfr. *Sap* 1, 13; 2, 23-24; *Rm* 5, 21; 6, 23; *Gc* 1, 15.

Religione_in_Ita

ha chiamato e chiama l'uomo a stringersi a Lui con tutta intera la sua natura in una comunione perpetua con la incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata il Cristo risorgendo alla vita dopo aver liberato l'uomo dalla morte mediante la sua morte [15]. Pertanto la fede, offrendosi con solidi argomenti a chiunque voglia riflettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la sorte futura; e al tempo stesso dà la possibilità di comunicare in Cristo con i propri cari già strappati dalla morte, col dare la speranza che essi abbiano già raggiunto la vera vita presso Dio.

19. *Forme e radici dell'ateismo*

La ragione più alta della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché creato per amore da Dio, da Lui sempre per amore è conservato, né vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e se non si affida al suo creatore. Molti nostri contemporanei, tuttavia, non percepiscono affatto o esplicitamente rigettano questo intimo e vitale legame con Dio, così che l'ateismo va annoverato fra le cose più gravi del nostro tempo, e va esaminato con diligenza ancor maggiore.

Con il termine di « ateismo » vengono designati fenomeni assai diversi tra loro. Alcuni negano esplicitamente Dio; altri ritengono che l'uomo non possa dir niente di lui; altri poi prendono in esame il problema relativo a Dio con un metodo tale per cui il problema sembra privo di senso. Molti, oltrepassando indebitamente i confini delle scienze positive, o pretendono di spiegare tutto solo da questo punto di vista scientifico, oppure al contrario non ammettono ormai più alcuna verità assoluta. Alcuni tanto esaltano l'uomo, che la fede in Dio ne risulta quasi snervata, inclini come sono, così pare, ad affermare l'uomo più che a negare Dio. Altri si rappresentano Dio in modo tale che quella rappresentazione

15. Cfr. *I Cor* 15, 56-57.

Religione_in_Ita

che essi rifiutano, in nessun modo è il Dio del vangelo. Altri nemmeno si pongono il problema di Dio, in quanto non sembrano sentire alcuna inquietudine religiosa né riescono a capire perché dovrebbero interessarsi di religione. L'ateismo inoltre ha origine non di rado o dalla protesta violenta contro il male nel mondo, o dall'aver attribuito indebitamente i caratteri propri dell'assoluto a qualche valore umano, così che questo prende il posto di Dio. Perfino la civiltà moderna, non per se stessa ma in quanto troppo irretita nella realtà terrena, può rendere spesso più difficile l'accesso a Dio.

Senza dubbio coloro che volontariamente cercano di tenere lontano Dio dal proprio cuore e di evitare i problemi religiosi, non seguendo l'imperativo della loro coscienza, non sono esenti da colpa; tuttavia in questo campo anche i credenti spesso hanno una certa responsabilità. Infatti, l'ateismo considerato nella sua interezza non è qualcosa di originario, bensì deriva da cause diverse, e tra queste va annoverata anche una reazione critica contro le religioni e, in alcune regioni, proprio anzitutto contro la religione cristiana. Per questo nella genesi dell'ateismo possono contribuire non poco i credenti, in quanto per aver trascurato di educare la propria fede, o per una presentazione fallace della dottrina, o anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della religione.

20. *L'ateismo sistematico*

L'ateismo moderno si presenta spesso anche in forma sistematica, secondo cui, oltre altre cause, l'aspirazione di autonomia dell'uomo viene spinta così avanti da essere un ostacolo nei riguardi di qualunque dipendenza da Dio. Quelli che professano tale ateismo pretendono che la libertà consista nel fatto che l'uomo sia fine a se stesso, unico artefice e demiurgo della propria storia; cosa che non può comporsi, così essi pensano, con il riconoscimento di un Signore, autore e fine di tutte le cose, o che almeno rende semplicemente superflua tale affermazione. Può favorire una tale

Religione_in_Ita

dottrina quel senso di potenza che l'odierno progresso tecnico immette nell'uomo.

Tra le forme dell'ateismo moderno non va trascurata quella che si aspetta la liberazione dell'uomo soprattutto dalla sua liberazione economica e sociale. Si pretende che la religione sia di ostacolo, per natura sua, a tale liberazione, in quanto, elevando la speranza dell'uomo verso una vita futura e fallace, la distoglie dall'edificazione della città terrena. Perciò i fautori di tale dottrina, quando arrivano a prendere in mano il governo, combattono con violenza la religione, e diffondono l'ateismo anche ricorrendo agli strumenti di pressione, di cui dispone il pubblico potere, specialmente nel campo dell'educazione dei giovani.

21. *L'atteggiamento della chiesa di fronte all'ateismo*

La chiesa, fedele ai suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, non può fare a meno di riprovare, come ha fatto in passato [16], con tutta fermezza e con dolore tali perniciose dottrine e azioni che contrastano con la ragione e con l'esperienza comune degli uomini e che degradano l'uomo dalla sua innata grandezza.

Si sforza però di scoprire le ragioni della negazione di Dio che si nascondono nella mente degli atei e, consapevole della gravità delle questioni suscitate dall'ateismo e mossa da carità verso tutti gli uomini, ritiene che esse debbano meritare un esame più serio e più profondo.

La chiesa crede che il riconoscimento di Dio non si oppone in alcun modo alla dignità dell'uomo, dato che questa dignità trova proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione; l'uomo riceve da Dio creatore le doti di intelligenza e di libertà ed è costituito libero nella società, ma soprattutto egli è chiamato a comunicare con Dio stesso in qualità di

16. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Divini Redemptoris*, 19 mar. 1937: AAS 29 (1937), pp. 65-106; Pio XII, Lett. encicl. *Ad Apostolorum Principis*, 29 giu. 1958: AAS 50 (1958), pp. 601-614; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*, 15 magg. 1961: AAS 53 (1961), pp. 451-453; Paolo VI, Lett. encicl. *Ecclesiam suam*, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 651-653.

Religione_in_Ita

figlio e a partecipare alla sua stessa felicità. Inoltre essa insegna che la speranza escatologica non diminuisce l'importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno della attuazione di essi. Al contrario, invece, se manca il fondamento divino e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave, come si costata spesso al giorno d'oggi, e gli enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione.

E intanto ciascun uomo rimane a se stesso un problema insoluto, confusamente percepito. Nessuno, infatti, può sfuggire del tutto all'interrogativo sopra ricordato in certi momenti della sua vita, e particolarmente negli avvenimenti di maggior rilievo. A questo problema soltanto Dio dà una risposta piena e certa, Lui che chiama l'uomo a pensieri più alti e a ricerche più umili.

Il rimedio all'ateismo lo si deve attendere sia dalla esposizione conveniente della dottrina della chiesa, sia da tutta la vita di essa e dei suoi membri. La chiesa infatti ha il compito di rendere presenti e quasi visibili Dio Padre e il Figlio suo incarnato, rinnovando se stessa e purificandosi [17] senza posa sotto la guida dello Spirito santo. Ciò si otterrà anzitutto con la testimonianza di una fede viva e matura, vale a dire opportunamente educata alla capacità di guardare in faccia con lucidità alle difficoltà per superarle. Di una fede simile hanno dato e danno testimonianza sublime moltissimi martiri. Questa fede deve manifestare la sua fecondità, col penetrare l'intera vita dei credenti, anche quella profana, col muoverli alla giustizia e all'amore specialmente verso i bisognosi. A rivelare la presenza di Dio contribuisce, infine, moltissimo la carità fraterna dei fedeli, che unanimi nello spirito lavorano insieme per la fede del vangelo [18] e si mostrano quale segno di unità.

17. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. I, n. 8: v. supra, pp. 834-836.

18. Cfr. *Fil* 1, 27.

Religione_in_Ita

La chiesa, poi, pur respingendo in maniera assoluta l'ateismo, tuttavia riconosce sinceramente che tutti gli uomini, credenti e non credenti, debbano contribuire alla retta edificazione di questo mondo, entro il quale si trovano a vivere insieme: il che non può avvenire certamente senza un sincero e prudente dialogo. Essa pertanto deplora la discriminazione tra credenti e non credenti che alcune autorità civili ingiustamente introducono, non volendo riconoscere i diritti fondamentali della persona umana. Rivendica, poi, in favore dei credenti una effettiva libertà, perché sia loro consentito di edificare in questo mondo anche il tempio di Dio. Gli atei, poi, essa li invita con umanità a volere prendere in considerazione il vangelo di Cristo con animo aperto.

La chiesa sa perfettamente che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni più segrete del cuore umano, quando difende la causa della dignità della vocazione umana, e così ridona la speranza a quanti disperano ormai di un destino più alto. Il suo messaggio non toglie alcunché all'uomo, infonde invece luce, vita e libertà per il suo progresso, e all'infuori di esso, niente può soddisfare il cuore dell'uomo: « Ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è senza pace finché non riposa in te » [19].

22. *Cristo, l'uomo nuovo*

In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro [20] e cioè di Cristo signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte trovino in lui la loro sorgente e tocchino il loro vertice.

19. AGOSTINO, *Confess.* I, 1: PL 32, 661.

20. Cfr. *Rm* 5, 14. Cfr. TERTULLIANO, *De carnis resurr.* 6: « Quodcumque enim limus exprimebatur, Christus cogitabatur, homo futurus... » [in qualunque modo infatti il fango venisse plasmato, era il Cristo, l'uomo futuro, ad essere prefigurato...]: PL 2, 802 (848); CSEL 47, p. 33, l. 12-13.

Religione_in_Ita

Egli è « l'immagine dell'invisibile Dio » (*Col* 1, 15) [21]. Egli è l'uomo perfetto, che ha restituito ai figli d'Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato. Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata [22], per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo [23], ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato [24].

Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la vita, e in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi [25] e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno di noi può dire con l'apostolo: il Figlio di Dio « mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me » (*Gal* 2, 20). Soffrendo per noi non solo ci ha dato l'esempio perché seguiamo le sue orme [26], ma ci ha anche aperta la strada; mentre noi la percorriamo, la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato.

Il cristiano, poi, reso conforme all'immagine del Figlio che è il primogenito tra molti fratelli [27], riceve « le primizie

21. Cfr. *II Cor* 4, 4.

22. Cfr. conc. Costantinopolitano II, can. 7: « neque Deo verbo in carnis naturam transmutato, neque carne in verbi naturam transducta » [senza che il verbo passasse nella natura della carne, e senza che la carne si trasformasse nella natura del verbo]: v. supra, p. 185. Cfr. anche conc. Costantinopolitano III: « Quemadmodum enim sanctissima atque immaculata animata eius caro deificata non est perempta (θεωθεῖσα οὐκ ἀνηρεθη), sed in proprio sui statu et ratione permansit » [come infatti la sua santissima, immacolata e animata carne, sebbene deificata, non fu distrutta, ma rimase nel proprio stato e nel proprio modo di essere]: v. supra, pp. 196-197. Cfr. conc. di Calcedonia: « in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum » [da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili]: v. supra, p. 164.

23. Cfr. conc. Costantinopolitano III: « ita et humana eius voluntas deificata non est perempta » [così la sua volontà umana anche se deificata non fu annullata]: v. supra, p. 197.

24. Cfr. *Eb* 4, 15.

25. Cfr. *II Cor* 5, 18-19; *Col* 1, 20-22.

26. Cfr. *I Pt*, 2, 21; *Mt* 16, 24; *Lc* 14, 27.

27. Cfr. *Rm* 8, 29; *Col* 1, 18.

Religione_in_Ita

dello Spirito » (*Rm* 8, 23), per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell'amore [28]. In virtù di questo Spirito, che è la « caparra della eredità » (*Ef* 1, 14), tutto l'uomo viene interiormente rinnovato, fino al traguardo della « redenzione del corpo » (*Rm* 8, 23): « Se in voi dimora lo Spirito di colui che resuscitò Gesù da morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da morte darà vita anche ai vostri corpi mortali, a motivo del suo Spirito che abita in voi » (*Rm* 8, 11) [29]. Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma associato al mistero pasquale e assimilato alla morte di Cristo, andrà incontro alla risurrezione confortato dalla speranza [30].

E ciò non vale solamente per i cristiani ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia [31]. Cristo, infatti, è morto per tutti [32] e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale.

Tale e così grande è il mistero dell'uomo, che si rivela agli occhi dei credenti, attraverso la rivelazione cristiana. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo vangelo ci opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita [33], affinché, figli nel Figlio, esclamiamo nello Spirito: Abba, Padre! [34].

28. Cfr. *Rm* 8, 1-11.
29. Cfr. *II Cor* 4, 14.
30. Cfr. *Fil* 3, 10; *Rm* 8, 17.
31. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. II, n. 16: v. supra, pp. 846-847.
32. Cfr. *Rm* 8, 32.
33. Cfr. la liturgia pasquale bizantina.
34. Cfr. *Rm* 8, 15; *Gal* 4, 6; *Gv* 1, 12 e *I Gv* 3, 1.

Religione_in_Ita

Capitolo II

La comunità degli uomini

23. *Che cosa intende il concilio*

Il moltiplicarsi dei mutui rapporti tra gli uomini costituisce uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi, al cui sviluppo molto conferisce il progresso tecnico contemporaneo. Tuttavia il fraterno colloquio tra gli uomini non si completa in tale progresso, ma più profondamente nella comunità delle persone che esige un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. La rivelazione cristiana dà grande aiuto alla promozione di questa comunione tra persone, e nello stesso tempo ci guida a un approfondimento delle leggi che regolano la vita sociale, scritte dal creatore nella natura spirituale e morale dell'uomo.

Siccome documenti recenti del magistero della chiesa hanno esposto più diffusamente la dottrina cristiana circa l'umana società [1], il concilio ricorda solo alcune verità più importanti e ne espone i fondamenti alla luce della rivelazione. E poi insiste su certe conseguenze che sono particolarmente importanti per il nostro tempo.

24. *L'indole comunitaria dell'umana vocazione nel piano di Dio*

Dio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro con animo di fratelli. Tutti, infatti, creati a immagine di Dio, « che da un solo uomo ha prodotto l'intero genere umano affinché popolasse tutta la terra » (*At* 17, 26), sono chiamati all'unico e medesimo fine, cioè a Dio stesso.

Perciò l'amor di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento. Dalla sacra scrittura infatti siamo resi edotti

1. Cfr. Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*, 15 magg. 1961: AAS 53 (1961), pp. 401-464, e lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), pp. 257-304; Paolo VI, Lett. encicl. *Ecclesiam suam*, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964), pp. 609-659.

Religione_in_Ita

che l'amor di Dio non può essere digiunto dall'amor del prossimo « e tutti gli altri precetti sono compendiati in questa frase: amerai il prossimo tuo come te stesso. La pienezza perciò della legge è l'amore » (*Rm* 13, 9-10; *I Gv* 4, 20). Ciò si rivela di grande importanza per uomini sempre più dipendenti gli uni dagli altri e per un mondo che va sempre più verso l'unificazione.

Anzi il signore Gesù quando prega il Padre, perché « tutti siano uno, come anche noi siamo uno » (*Gv* 17, 21-22) mettendoci davanti orizzonti impervi alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nella carità. Questa similitudine manifesta che l'uomo il quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa, non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé [2].

25. *Interdipendenza della persona umana e della umana società*

Dall'indole sociale dell'uomo appare evidente come il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della stessa società siano tra loro interdipendenti. Infatti, principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana, come quella che di sua natura ha sommamente bisogno della vita sociale [3]. Poiché la vita sociale non è qualcosa di esterno all'uomo, l'uomo cresce in tutte le sue doti e può rispondere alla sua vocazione attraverso i rapporti con gli altri, i mutui doveri, il colloquio coi fratelli.

Dei vincoli sociali che sono necessari al perfezionamento dell'uomo, alcuni, come la famiglia e la comunità politica, sono più immediatamente rispondenti alla sua intima natura, altri procedono piuttosto dalla sua libera volontà. In questo nostro tempo, per varie cause, si moltiplicano rapporti e interdipendenze, dalle quali nascono associazioni e istituzioni diverse di diritto pubblico e privato. Questo fatto,

2. Cfr. *Lc* 17, 33.
3. Cfr. Tommaso, *I Ethic.* Lect. 1.

Religione_in_Ita

che viene chiamato socializzazione, sebbene non manchi di pericoli, tuttavia reca in sé molti vantaggi nel rafforzamento e accrescimento delle qualità della persona umana e per la tutela dei suoi diritti [4].

Ma se le persone umane da tale vita sociale molto ricevono per assolvere alla propria vocazione, anche religiosa, non si può tuttavia negare che gli uomini dal contesto sociale nel quale vivono e, fin dall'infanzia, sono immersi, spesso sono sviati dal bene e spinti al male. È certo che i perturbamenti, così frequenti nell'ordine sociale, provengono in parte dalla tensione che sorge dalle strutture economiche, politiche e sociali. Ma più profondamente nascono dalla superbia e dall'egoismo umano, che pervertono anche l'ambiente sociale. Là dove l'ordine delle cose è turbato dalle conseguenze del peccato, l'uomo, dalla nascita incline al male, trova nuovi incitamenti al peccato, che non possono esser vinti senza grandi sforzi e senza l'aiuto della grazia.

26. *Per promuovere il bene comune*

Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo intero deriva che il bene comune – cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente – oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri, che riguardano l'intero genere umano. Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana [5].

Contemporaneamente cresce la coscienza della esimia dignità che compete alla persona umana, superiore a tutte le cose, e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili. Occorre, perciò, che sian rese accessibili all'uomo tutte quelle

4. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 418; PIO XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*, 15 magg. 1931: AAS 23 (1931), pp. 222 segg.

5. Cfr. GIOVANNI XXIII; Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 417.

Religione_in_Ita

cose che sono necessarie a condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, all'educazione, al lavoro, al buon nome, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto dettato della sua coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso.

L'ordine sociale pertanto e il suo progresso debbono sempre lasciar prevalere il bene delle persone, giacché nell'ordinare le cose ci si deve adeguare all'ordine delle persone e non il contrario, secondo quanto suggerisce il Signore stesso quando dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato [6]. Quell'ordine è da sviluppare sempre più, è da fondarsi sulla verità, realizzarsi nella giustizia, deve essere vitalizzato dall'amore, deve trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà [7]. Per raggiungere tale scopo sono da introdurre un rinnovamento della mentalità e profondi mutamenti della società.

Lo Spirito di Dio, che, con mirabile provvidenza, dirige il corso dei tempi e rinnova la faccia della terra, è presente a questa evoluzione. Il fermento evangelico suscitò e suscita nel cuore dell'uomo questa irrefrenabile esigenza di dignità.

27. *Rispetto della persona umana*

Scendendo a conseguenze pratiche di maggior urgenza, il concilio inculca il rispetto verso l'uomo, così che i singoli debbano considerare il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro « se stesso », tenendo conto della sua vita e dei mezzi necessari per viverla degnamente [8], per non imitare quel ricco che non ebbe nessuna cura del povero Lazzaro [9].

Soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo generosamente prossimi di ogni uomo, e rendiamo servizio coi fatti a colui che ci passa accanto, vecchio da tutti abbandonato o

6. Cfr. *Mc* 2, 27.
7. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), p. 266.
8. Cfr. *Gc* 2, 15-16.
9. Cfr. *Lc* 16, 19-31.

Religione_in_Ita

lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o emigrante, o fanciullo nato da un'unione illegittima, che patisce immeritatamente per un peccato da lui non commesso, o affamato che richiama la nostra coscienza, rievocando la voce del Signore: « Quanto avete fatto ad uno di questi minimi miei fratelli, l'avete fatto a me » (*Mt* 25, 40).

Inoltre tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli sforzi per violentare l'intimo dello spirito; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni infraumane di vita, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni del lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili; tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà umana, ancor più inquinano coloro che così si comportano, che non quelli che le subiscono e ledono grandemente l'onore del Creatore.

28. *Il rispetto e l'amore per gli avversari*

Il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano o operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose, poiché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di sentire, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un colloquio.

Certamente tale amore e amabilità non devono in alcun modo renderci indifferenti verso la verità e il bene. Anzi lo stesso amore spinge i discepoli di Cristo ad annunciare a tutti gli uomini la verità che salva. Ma occorre distinguere tra errore, sempre da rifiutarsi, ed errante, che conserva sempre la dignità di persona anche quando è macchiato da false o meno accurate nozioni religiose [10]. Solo Dio è giu-

10. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), pp. 299-300.

Religione_in_Ita

dice e scrutatore dei cuori, perciò ci vieta di giudicare la colpevolezza interiore di chiunque [11].

La dottrina del Cristo esige che noi perdoniamo anche le ingiurie [12], ed estende a tutti i nemici il precetto dell'amore, che è il comandamento della nuova legge: « Udiste che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per i vostri persecutori e calunniatori » (*Mt* 5, 43-44).

29. *L'essenziale uguaglianza di tutti gli uomini e la giustizia sociale*

Avendo tutti gli uomini, dotati di un'anima razionale e creati ad immagine di Dio, la stessa natura e la medesima origine, e poiché, da Cristo redenti, godono della stessa vocazione e del medesimo destino divino, è necessario riconoscere ognor più la fondamentale uguaglianza fra tutti.

Invero, non tutti gli uomini sono uguali per la varia capacità fisica e per la diversità delle forze intellettuali e morali. Tuttavia, ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato, come contrario al disegno di Dio. Ci si deve veramente rammaricare perché quei diritti fondamentali della persona non sono ancora e dappertutto rispettati pienamente, ad esempio, se si nega alla donna la facoltà di scegliere liberamente il marito e di abbracciare un determinato stato di vita, oppure di accedere a quella pari educazione e cultura che si riconosce all'uomo.

In più, benché tra gli uomini vi siano giuste diversità, la uguale dignità delle persone richiede che si giunga ad una condizione più umana e giusta della vita. Infatti le troppe disuguaglianze economiche e sociali, tra membri e tra popoli

11. Cfr. *Lc* 6, 37-38; *Mt* 7, 1-2; *Rm* 2, 1-11; 14, 10-12.
12. Cfr. *Mt* 5, 45-47.

Religione_in_Ita

dell'unica famiglia umana, suscitano scandalo e sono contrarie alla giustizia sociale, all'equità, alla dignità della persona umana, nonché alla pace sociale e internazionale.

Le umane istituzioni, sia private che pubbliche, si sforzino di mettersi al servizio della dignità e del fine dell'uomo, nello stesso tempo combattendo strenuamente contro ogni forma di servitù sociale e politica, e difendendo i fondamentali diritti degli uomini sotto qualsiasi regime politico. Anzi, queste istituzioni si debbono a poco a poco accordare con le realtà spirituali, le più alte di tutte, anche se talora occorre un tempo piuttosto lungo per giungere al fine desiderato.

30. *Occorre superare l'etica individualistica*

La profonda e rapida trasformazione delle cose esige, con più urgenza, che non vi sia alcuno che, non prestando attenzione al corso delle cose e intorpidito dall'inerzia, indulga a un'etica puramente individualistica. Il dovere della giustizia e dell'amore viene sempre più assolto per il fatto che ognuno, contribuendo al bene comune secondo le proprie capacità e le necessità degli altri, promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private che servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini. Vi sono quelli che, pur professando opinioni larghe e generose, tuttavia in pratica sempre vivono come se non avessero alcuna cura delle necessità della società. Anzi molti, in vari paesi, tengono in poco conto le leggi e le prescrizioni sociali. Non pochi non si vergognano di evadere, con vari sotterfugi e frodi, alle giuste imposte o agli altri obblighi sociali. Altri trascurano certe norme della vita sociale, ad esempio le misure igieniche, o le norme stabilite per la guida dei veicoli, non rendendosi conto di metter in pericolo, con la loro incuria, la propria vita e quella degli altri.

Sacro sia per tutti includere tra i doveri principali dell'uomo moderno, e osservare, gli obblighi sociali. Infatti, quanto più il mondo si unifica, tanto più apertamente gli obblighi degli uomini superano i gruppi particolari e si estendono a poco a poco al mondo intero. E ciò non può avvenire

Religione_in_Ita

se i singoli uomini e i loro gruppi non coltivano in se stessi le virtù morali e sociali e le diffondano nella società, cosicché sorgano uomini veramente nuovi, artefici di una umanità nuova, con il necessario aiuto della grazia divina.

31. *Responsabilità e partecipazione*

Affinché i singoli uomini assolvano con maggior cura il proprio dovere di coscienza verso se stessi e verso i vari gruppi di cui sono membri, devono essere diligentemente educati a un più ampio livello culturale dell'animo, utilizzando gli enormi mezzi che oggi sono a disposizione del genere umano. Innanzitutto l'educazione dei giovani di qualsiasi origine sociale, deve essere impostata in modo da suscitare uomini e donne, non tanto raffinati intellettualmente quanto piuttosto di forte personalità, come è richiesto fortemente dal nostro tempo.

Ma a tale senso di responsabilità l'uomo giunge con difficoltà, se le condizioni della vita non gli permettono di prender coscienza della propria dignità e di rispondere alla sua vocazione, prodigandosi per Dio e per gli altri. Invero la libertà umana spesso si indebolisce qualora l'uomo cada in estrema indigenza, come si degrada quando egli stesso, cedendo alle troppe facilità della vita, si chiude in una specie di aurea solitudine. Al contrario, acquista forza, quando l'uomo accetta le inevitabili difficoltà della vita sociale, assume le molteplici esigenze dell'umana convivenza e si impegna al servizio della comunità umana.

Perciò bisogna stimolare la volontà di tutti ad assumersi la propria parte nelle comuni imprese. È poi da lodarsi il modo di agire di quelle nazioni nelle quali la maggioranza dei cittadini è fatta partecipe della gestione della cosa pubblica in un clima di vera libertà. Si deve tuttavia tener conto delle reali condizioni di ciascun popolo e della necessaria solidità dei pubblici poteri. Affinché poi tutti i cittadini siano aperti a partecipare alla vita dei vari gruppi, di cui si compone il corpo sociale, è necessario che trovino in questi gruppi dei valori capaci di attirarli e di disporli al servizio degli altri.

Religione_in_Ita

Legittimamente si può pensare che il futuro della umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza.

32. *Il Verbo incarnato e la solidarietà umana*

Come Dio creò gli uomini non perché vivessero individualisticamente ma destinati a formare l'unione sociale, così a lui anche « piacque... santificare e salvare gli uomini non a uno a uno, escluso ogni mutuo legame, ma di costituirli in popolo, che lo conoscesse nella verità e santamente lo servisse » [13]. Sin dall'inizio della storia della salvezza, egli stesso elesse uomini, non soltanto come individui ma come membri di una certa comunità. Infatti questi eletti Dio, manifestando il suo disegno, chiamò « suo popolo » (*Es* 3, 7-12) con il quale poi strinse il patto sul Sinai [14].

Tale carattere comunitario è perfezionato e compiuto dall'opera di Cristo Gesù. Lo stesso Verbo incarnato volle essere partecipe della convivenza umana. Fu presente alle nozze di Cana, entrò nella casa di Zaccheo, mangiò con i pubblicani e i peccatori. Egli ha rivelato l'amore del Padre e la privilegiata vocazione degli uomini, rievocando gli aspetti più ordinari della vita sociale e adoperando linguaggio e immagini della vita d'ogni giorno. Santificò le relazioni umane, innanzitutto quelle familiari, dalle quali traggono origine i rapporti sociali, volontariamente sottomettendosi alle leggi della sua patria. Volle condurre la vita di un lavoratore del suo tempo e della sua regione.

Nella sua predicazione espressamente comandò ai figli di Dio che si trattassero vicendevolmente da fratelli. Nella sua preghiera chiese che tutti i suoi discepoli fossero « uno ». Anzi egli stesso si offrì per tutti fino alla morte, redentore di tutti. « Nessuno ha maggior amore di chi sacrifica la propria vita per i suoi amici » (*Gv* 15, 13). Comandò, inoltre, agli apostoli di annunciare il messaggio evangelico a tutte le

13. Conc. Vat. II, Costituzione dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. II, n. 9: v. supra, p. 836.
14. Cfr. *Es* 24, 1-8.

Religione_in_Ita

genti, perché il genere umano diventasse la famiglia di Dio, nella quale la pienezza della legge fosse l'amore.

Primogenito tra molti fratelli, tra tutti coloro che lo accolgono con la fede e con la carità, dopo la sua morte e resurrezione, ha istituito attraverso il dono del suo Spirito una nuova comunione fraterna nel suo corpo, che è la chiesa. In essa tutti, membra gli uni degli altri, si devono prestare servizi reciproci, secondo i doni diversi loro concessi.

Questa solidarietà dovrà sempre essere accresciuta, fino a quel giorno in cui sarà consumata, e in cui gli uomini, salvati dalla grazia, renderanno gloria perfetta a Dio, come famiglia amata da Dio e da Cristo fratello.

Capitolo III

L'attività umana nell'universo

33. *Proposizione del problema*

Col suo lavoro e col suo ingegno l'uomo ha cercato sempre di sviluppare la propria vita; oggi, poi, specialmente coll'aiuto della scienza e della tecnica, ha dilatato e continuamente dilata il suo dominio su quasi tutta intera la natura e, con l'aiuto soprattutto degli accresciuti mezzi di scambio tra le nazioni, la famiglia umana a poco a poco è venuta a riconoscersi e a costituirsi come una comunità unitaria nel mondo intero. Ne deriva che molti beni, che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi ormai se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze.

Di fronte a questo immenso sforzo, che ormai pervade tutto il genere umano, molti interrogativi sorgono tra gli uomini. Qual è il senso e il valore dell'attività umana? Come vanno usate queste realtà? A quale scopo tendono gli sforzi sia individuali che collettivi? La chiesa, che custodisce il deposito della parola di Dio, da cui vengono attinti i princìpi per l'ordine morale e religioso, anche se non ha sempre pronta la soluzione per ogni singola questione, desidera unire la luce della rivelazione alla competenza di tutti, allo scopo di illuminare la strada sulla quale si è messa da poco l'umanità.

Religione_in_Ita

34. *Il valore dell'attività umana*

Per i credenti una cosa è certa: l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, considerato in se stesso, corrisponde al disegno di Dio. L'uomo, infatti, creato a immagine di Dio, ha ricevuto il comando di sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene, e di governare il mondo nella giustizia e nella santità [1], e così pure di riportare a Dio se stesso e l'universo intero, riconoscendo in Lui il creatore di tutte le cose; in modo che, nella subordinazione di tutte le realtà all'uomo, sia glorificato il nome di Dio su tutta la terra [2].

Ciò vale anche per gli ordinari lavori quotidiani. Gli uomini e le donne, infatti, che per procurare il sostentamento per sé e per la famiglia esercitano il proprio lavoro così da prestare anche conveniente servizio alla società, possono a buon diritto ritenere che col loro lavoro essi prolungano l'opera del creatore, si rendono utili ai propri fratelli, e donano un contributo personale alla realizzazione del piano provvidenziale di Dio nella storia [3].

I cristiani, dunque, non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e della potenza dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del creatore; al contrario, piuttosto, essi sono persuasi che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. E quanto più cresce la potenza degli uomini, tanto più si estende e si allarga la loro responsabilità sia individuale che collettiva. Da ciò si vede come il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo, lungi dall'incitarli

1. Cfr. *Gn* 1, 26-27; 9, 2-3; *Sap* 9, 2-3.
2. Cfr. *Sal* 8, 7 e 10.
3. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), p. 297.

Religione_in_Ita

a disinteressarsi del bene dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più stringente [4].

35. *L'ordine dell'attività umana*

L'attività umana, invero, come deriva dall'uomo, così è ordinata all'uomo. L'uomo, infatti, quando lavora, non soltanto modifica le cose e la società, ma anche perfeziona se stesso. Apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato a uscire da sé e a superarsi. Tale sviluppo, se è ben compreso, vale più delle ricchezze esteriori che si possono accumulare. L'uomo vale più per quello che è che per quello che ha [5]. Parimenti tutto ciò che gli uomini compiono allo scopo di conseguire una maggiore giustizia, una più estesa fraternità e un ordine più umano nei rapporti sociali, ha più valore dei progressi in campo tecnico. Questi, infatti, possono fornire, per così dire, la materia alla promozione umana, ma da soli non valgono in nessun modo ad effettuarla.

Pertanto questa è la norma della attività umana: che secondo il disegno di Dio e la sua volontà essa corrisponda al vero bene della umanità, e permetta all'uomo singolo o posto entro la società di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione.

36. *La legittima autonomia delle realtà terrene*

Molti nostri contemporanei, però, sembrano temere che, se si fanno troppo stretti i legami tra attività umana e religione, venga impedita l'autonomia degli uomini, delle società, delle scienze.

Se per autonomia delle realtà terrene intendiamo che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di una esigenza legittima, che non solo è postulata dagli uomini del nostro tempo, ma anche è conforme

4. Cfr. messaggio a tutti gli uomini mandato dai padri in apertura del concilio Vaticano II, ott. 1962: AAS 54 (1962), pp. 822-823.

5. Cfr. PAOLO VI, Allocuzione al corpo diplomatico, 7 genn. 1965: AAS 57 (1965), p. 232.

Religione_in_Ita

al volere del creatore. Infatti è dalla stessa loro condizione di creature che le cose tutte ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine; e tutto ciò l'uomo è tenuto a rispettare, riconoscendo le esigenze di metodo proprie di ogni singola scienza o arte. Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio [6]. Anzi, chi si sforza con umiltà e con perseveranza di scandagliare i segreti della realtà, anche senza che egli se ne avveda viene come condotto dalla mano di Dio, il quale, mantenendo in essere tutte le cose, fa che siano quello che sono. A questo punto ci sia concesso di deplorare certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancano nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro [7].

Se invece con l'espressione « autonomia delle realtà temporali » si intende che le cose create non dipendono da Dio, che l'uomo può adoperarle senza riferirle al creatore, allora tutti quelli che credono in Dio avvertono quanto false siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza il creatore svanisce. Del resto tutti coloro che credono, a qualunque religione appartengano, hanno sempre inteso la voce e la manifestazione di Lui nel linguaggio delle creature. Anzi, l'oblio di Dio priva di luce la creatura stessa.

37. *L'attività umana corrotta dal peccato*

La sacra scrittura, però, con cui è d'accordo l'esperienza di secoli, insegna agli uomini che il progresso umano, che pure è un grande bene dell'uomo, porta con sé una grande tenta-

6. Cfr. conc. Vat. I, Costituzione dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. II: v. supra, pp. 761-762.

7. Cfr. Pio Paschini, *Vita e opere di Galileo Galilei*, 2 voll., Pont. accademia delle scienze, Città del Vaticano, 1964.

Religione_in_Ita

zione: infatti, sconvolto l'ordine dei valori e mescolando il male col bene, gli individui e i gruppi guardano solamente alle cose proprie, non a quelle degli altri; e così il mondo cessa di essere il campo di una genuina fraternità, mentre invece l'aumento della potenza umana minaccia di distruggere ormai lo stesso genere umano.

Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta cominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore [8], fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di Dio.

Per questo la chiesa di Cristo, fidandosi del piano provvidenziale del Creatore, mentre riconosce che il progresso umano può servire alla vera felicità degli uomini, non può tuttavia fare a meno di far risuonare il detto dell'apostolo: « Non vogliate adattarvi allo stile di questo mondo » (*Rm* 12, 2), e cioè a quello spirito di vanità e di malizia, che stravolge in strumento di peccato l'operosità umana, ordinata al servizio di Dio e dell'uomo.

Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che son messe in pericolo quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Redento, infatti, da Cristo e diventato nuova creatura dello Spirito santo, l'uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve, e le guarda e le onora come se al presente uscissero dalle mani di Dio. Di esse ringrazia il benefattore e, usando e godendo delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi al tempo stesso niente abbia e tutto possegga [9]: « Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio » (*I Cor* 3, 22-23).

8. Cfr. *Mt* 24, 13; 13, 24-30 e 36-43.
9. Cfr. *II Cor* 6, 10.

Religione_in_Ita

38. *L'attività umana elevata a perfezione nel mistero pasquale*

Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso, e venuto ad abitare sulla terra degli uomini [10], entrò nella storia del mondo come l'uomo perfetto, assumendo questa e ricapitolandola in sé [11]. Egli ci rivela « che Dio è carità » (*I Gv* 4, 8), e insieme ci insegna che la legge fondamentale della umana perfezione, e perciò anche della trasformazione del mondo, è il nuovo comandamento della carità. Coloro, pertanto, che credono alla carità divina, sono da lui resi certi, che è aperta a tutti gli uomini la strada della carità e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani. Così pure egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle grandi cose, bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita. Sopportando la morte per noi tutti peccatori [12], egli ci insegna col suo esempio che è necessario anche portare la croce; quella che dalla carne e dal mondo viene messa sulle spalle di quanti cercano la pace e la giustizia. Con la sua risurrezione costituito signore, egli, il Cristo cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra [13], tuttora opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, ma per ciò stesso anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra. Ma i doni dello Spirito sono vari: alcuni li chiama a dare testimonianza manifesta della dimora celeste col desiderio di essa, contribuendo così a mantenerlo vivo nell'umanità; altri li chiama a consacrarsi al servizio degli uomini sulla terra, così da preparare attraverso tale loro ministero la materia per il regno dei cieli. In tutti, però, opera una liberazione, in quanto nel rinnegamento dell'egoismo e coll'assumere nella vita

10. Cfr. *Gv* 1, 3 e 14.
11. Cfr. *Ef* 1, 10.
12. Cfr. *Gv* 3, 14-16; *Rm* 5, 8-10.
13. Cfr. *At* 2, 36; *Mt* 28, 18.

Religione_in_Ita

umana tutte le forze terrene, essi si proiettano nel futuro, quando l'umanità stessa diventerà oblazione accetta a Dio [14].

Un pegno di questa speranza e un viatico per il cammino il Signore lo ha lasciato ai suoi in quel sacramento della fede nel quale degli elementi naturali coltivati dall'uomo vengono tramutati nel corpo e nel sangue glorioso di lui, come banchetto di comunione fraterna e pregustazione del convito del cielo.

39. *Terra nuova e cielo nuovo*

Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità [15], e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato [16]. Sappiamo, però, dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia [17], e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini [18]. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato nella debolezza e nella corruzione rivestirà l'incorruzione [19]; e restando la carità con i suoi frutti [20], sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella realtà [21], che Dio ha creato appunto per l'uomo.

Certo, siamo avvertiti che niente giova all'uomo se guadagna il mondo intero ma perde se stesso [22]. Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di

14. Cfr. *Rm* 15, 16.
15. Cfr. *At* 1, 7.
16. Cfr. *I Cor* 7, 31; IRENEO, *Adrvesus haereses*, V, 36, 1: PG 7, 1222.
17. Cfr. *II Cor* 5, 2; *II Pt* 3, 13.
18. Cfr. *I Cor* 2, 9; *Ap* 21, 4-5.
19. Cfr. *I Cor* 15, 42 e 53.
20. Cfr. *I Cor* 13, 8; 3, 14.
21. Cfr. *Rm* 8, 19-21.
22. Cfr. *Lc* 9, 25.

Religione_in_Ita

Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di Dio [23].

E infatti, i beni, quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, ma illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale: « che è regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace »[24]. Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero; ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione.

Capitolo IV

La missione della chiesa nel mondo contemporaneo

40. *Mutua relazione tra chiesa e mondo*

Tutto quello che abbiamo detto a proposito della dignità della persona umana, della comunità degli uomini, del significato profondo della attività umana, costituisce il fondamento del rapporto tra chiesa e mondo, come pure la base del dialogo fra loro [1]. In questo capitolo, pertanto, presupponendo tutto ciò che il concilio ha già promulgato circa il mistero della chiesa, si viene a prendere in considerazione la medesima chiesa in quanto si trova nel mondo e insieme con esso vive e agisce.

La chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre [2], fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata nello Spirito santo [3], ha una finalità salvifica ed escatologica, che non può essere raggiunta pienamente se non nel mondo futuro.

23. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), p. 207.
24. *Missale romanum*, prefazio della festa di Cristo re.

1. Cfr. Paolo VI, Lett. encicl. *Ecclesiam suam*, III: AAS 56 (1964), pp. 637-659.
2. Cfr. *Tt* 3, 4: « filantropia ».
3. Cfr. *Ef* 1, 3; 5-6; 13-14; 23.

Religione_in_Ita

Essa, poi, è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali appunto sono membri della città terrena, chiamati a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei figli di Dio, che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore. Unita in vista dei beni celesti, e da essi arricchita, tal famiglia fu da Cristo « costituita e ordinata come società in questo mondo » [4], e fornita di « convenienti mezzi di unione visibile e sociale » [5]. Perciò la chiesa, che è insieme « società visibile e comunità spirituale » [6], cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena, ed è come il fermento e quasi l'anima della società umana [7], destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio.

Tale compenetrazione di città terrena e città celeste non può certo essere percepita se non con la fede; resta, anzi, il mistero della storia umana, che è turbata dal peccato fino alla piena manifestazione dello splendore dei figli di Dio. La chiesa, certo, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina, ma anche diffonde la sua luce con ripercussione, in qualche modo, su tutto il mondo, soprattutto per il fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine della umana società e immette nel lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così la chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli uomini e la sua storia.

Inoltre la chiesa cattolica volentieri tiene in gran conto il contributo che, per realizzare il medesimo compito, han dato e danno cooperando insieme le altre chiese o comunità ecclesiali. Al tempo stesso essa è persuasa che molto e in svariati modi può essere aiutata nel preparare le vie al vangelo dal mondo, sia dai singoli uomini, sia dalla società

4. Conc. Vat. II, Costituzione dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. I, n. 8: v. supra, p. 835.
5. *Ibid.* cap. II, 9: v. supra, p. 838; cfr. n. 8: v. supra, pp. 834-835.
6. *Ibid.* cap. I, n. 8: v. supra, p. 834.
7. Cfr. *ibid.* cap. IV, n. 38: v. supra, p. 877 e nota 9.

Religione_in_Ita

umana, con le loro doti e la loro operosità. Allo scopo di promuovere debitamente tale mutuo scambio e aiuto, nelle materie che in qualche modo sono comuni alla chiesa e al mondo, vengono qui esposti alcuni princìpi generali.

41. *L'aiuto che la chiesa intende offrire agli individui*

L'uomo d'oggi procede sulla strada di un più pieno sviluppo della sua personalità e di una progressiva scoperta e affermazione dei propri diritti. Ma poiché la chiesa ha ricevuto l'incarico di manifestare il mistero di Dio, il quale è il fine ultimo dell'uomo, essa al tempo stesso svela all'uomo il senso della sua propria esistenza, vale a dire la verità profonda sull'uomo. Sa bene la chiesa che soltanto Dio, al cui servizio essa è dedita, dà risposta ai più profondi desideri del cuore umano, che mai può essere pienamente saziato dai beni terreni. Sa ancora che l'uomo, sollecitato incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà essere del tutto indifferente davanti al problema della religione, come dimostrano non solo l'esperienza dei secoli passati, ma anche molteplici testimonianze dei tempi nostri. L'uomo, infatti, avrà sempre desiderio di sapere, almeno confusamente, quale sia il significato della sua vita, del suo lavoro e della sua morte. E la chiesa con la sua presenza nel mondo gli richiama alla mente questi problemi. Ma soltanto Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e che lo ha redento dal peccato, offre a tali problemi una risposta pienamente adeguata, e ciò per mezzo della rivelazione compiuta nel Figlio suo, fatto uomo. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure più uomo.

Partendo da questa fede, la chiesa può sottrarre la dignità della persona umana al fluttuare di tutte le opinioni, che, per esempio, o troppo abbassano il corpo umano o troppo lo esaltano. Nessuna legge umana v'è che possa porre così bene al sicuro la personale dignità e la libertà dell'uomo, quanto il vangelo di Cristo affidato alla chiesa. Questo vangelo, infatti, annunzia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù che deriva in ultima analisi dal

Religione_in_Ita

peccato [8], onora come sacra la dignità della coscienza e la sua libera decisione, non si stanca di ammonire a raddoppiare tutti i talenti umani a servizio di Dio e per il bene degli uomini, tutti quanti, infine, raccomandando alla carità di tutti [9]. Ciò corrisponde alla legge fondamentale della economia cristiana. Benché, infatti, Dio salvatore e Dio creatore siano sempre lo stesso Dio, e così pure si identifichino il signore della storia umana e il signore della storia della salvezza, tuttavia in questo stesso ordine divino la giusta autonomia della creatura, specialmente dell'uomo, nonché tolta, viene piuttosto restituita nella sua dignità e in essa consolidata.

Perciò la chiesa, in forza del vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. Ma questo movimento deve essere impregnato dallo spirito del vangelo, e deve essere protetto contro ogni specie di falsa autonomia. Siamo tentati, infatti, di pensare che allora soltanto i nostri diritti personali sono pienamente salvi, quando veniamo sciolti da ogni norma della legge divina. Ma per questa strada la dignità della persona umana, non solo non è salvata, ma piuttosto va perduta.

42. *L'aiuto che la chiesa intende dare alla società umana*

L'unione della famiglia umana viene molto rafforzata e completata dall'unità della famiglia dei figli di Dio fondata sul Cristo [10].

Certo, la missione propria che Cristo ha affidato alla sua chiesa non è di ordine politico, economico e sociale: il fine, infatti, che le ha prefisso è di ordine religioso [11]. Eppure

8. Cfr. *Rm* 8, 14-17.
9. Cfr. *Mt* 22, 39.
10. Cfr. conc. Vat. II, Costituzione dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. II, n. 9: v. supra, p. 837.
11. Cfr. Pio XII, Allocuzione agli studiosi di storia e storia dell'arte, 9 mar. 1956: AAS 48 (1956), p. 212: « Son divin fondateur, Jésus-Christ, ne lui a donné aucun mandat ni fixé aucune fin d'ordre culturel. Le but que le Christ lui assigne est strictement religieux (...). L'église doit conduire les hommes à Dieu, afin qu'ils se livrent à lui sans réserve (...). L'église

Religione_in_Ita

proprio da questa missione religiosa scaturiscono dei compiti, della luce e delle forze, che possono contribuire a costruire e a consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina. Così pure, dove fosse necessario, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, anch'essa può, anzi deve, suscitare opere destinate al servizio di tutti, ma specialmente dei bisognosi, come, per esempio, opere di misericordia e altre simili.

La chiesa, inoltre, riconosce tutto ciò che di buono si trova nel dinamismo sociale odierno: soprattutto l'evoluzione verso l'unità, il processo di una sana socializzazione e consociazione civile ed economica. Promuovere l'unità corrisponde infatti all'intima missione della chiesa, la quale è appunto « in Cristo come un sacramento, ossia segno e strumento di intima unione con Dio e di unità di tutto il genere umano »[12]. Così al mondo essa mostra che la vera unione sociale esteriore discende dalla unione delle menti e dei cuori, ossia da quella fede e da quella carità, su cui la sua unità è stata indissolubilmente fondata nello Spirito santo. Infatti la forza che la chiesa riesce a immettere nella società umana contemporanea consiste in quella fede e carità portate ad efficacia di vita, e non nell'esercitare con mezzi puramente umani un qualche dominio esteriore.

Inoltre, siccome in forza della sua missione e della sua natura non è legata ad alcuna particolare forma di cultura umana o sistema politico, economico, o sociale, la chiesa per questa sua universalità può costituire un legame strettissimo tra le diverse comunità umane e le nazioni, purché queste abbiano fiducia in lei e riconoscano realmente la vera

ne peut jamais perdre de vue ce but strictement religieux, surnaturel. Le sens de toutes ses activités, jusqu'au dernier canon de son code, ne peut être que d'y concourir directement ou indirectement » [Il suo divino fondatore, Gesù Cristo, non le ha dato alcun mandato, né fissato alcun fine di ordine culturale. Lo scopo che Cristo le assegna è strettamente religioso (...). La chiesa deve condurre gli uomini a Dio, affinché essi si consacrino a lui senza riserve (...). La chiesa non può mai perdere di vista questo scopo strettamente religioso, soprannaturale. Il senso di tutte le sue attività, fino all'ultimo canone del suo codice, non può essere che di concorrervi direttamente o indirettamente].

12. Conc. Vat. II, Costituzione dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. I, n. 1: v. supra, p. 827.

Religione_in_Ita

sua libertà in ordine al compimento della sua missione. Per questo motivo la chiesa esorta i suoi figli, come pure tutti gli uomini, a superare, in questo spirito di famiglia proprio dei figli di Dio, ogni dissenso tra nazioni e razze, e a consolidare interiormente le giuste associazioni umane.

Il concilio, dunque, considera con grande rispetto tutto ciò che di vero, di buono e di giusto si trova nelle istituzioni, pur così diverse, che l'umanità si è creata e continua a crearsi. Dichiara, inoltre, che la chiesa vuole aiutare a promuovere tutte queste istituzioni, per quanto ciò dipende da lei ed è in armonia con la sua missione. Niente le sta più a cuore che di servire al bene di tutti, e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia, e riconosca le esigenze del bene comune.

43. *L'aiuto che la chiesa intende dare all'attività umana per mezzo dei cristiani*

Il concilio esorta i cristiani, che sono cittadini dell'una e dell'altra città, di sforzarsi di compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito del vangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura [13], pensano di poter per questo trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno [14]. Al contrario, però, non sono meno in errore coloro che pensano di potersi immergere talmente negli affari della terra, come se questi fossero estranei del tutto alla vita religiosa, la quale consisterebbe, secondo loro, esclusivamente in atti di culto e in alcuni doveri morali. Il distacco, che si costata in molti, tra la fede che professano e la loro vita quotidiana, va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Contro questo scandalo già nell'antico Testamento elevavano con veemenza

13. Cfr. *Eb* 13, 14.
14. Cfr. *II Ts* 3, 6-13; *Ef* 4, 28.

Religione_in_Ita

i loro rimproveri i profeti [15], e ancora di più Gesù Cristo stesso, nel nuovo Testamento, minacciava gravi pene [16]. Non si vengano ad opporre, perciò, erroneamente, le attività professionali e sociali da una parte, e la vita religiosa dall'altra. Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna. Siano contenti piuttosto i cristiani, seguendo l'esempio di Cristo, che fu un artigiano, di poter esplicare tutte le loro attività terrene, unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio.

Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e le attività temporali. Quando essi, dunque, agiscono quali cittadini del mondo, sia individualmente sia associati, non solo rispetteranno le leggi proprie di ciascuna disciplina, ma si sforzeranno di acquistarsi una vera perizia in quei campi. Daranno volentieri la loro cooperazione a quanti mirano a identiche finalità. Nel rispetto delle esigenze della fede e ripieni della sua forza, escogitino senza tregua nuove iniziative, ove occorra, e le realizzino. Spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero [17].

Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una determinata soluzione.

15. Cfr. *Is* 58, 1-12.
16. Cfr. *Mt* 23, 3-33; *Mc* 7, 10-13.
17. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*, IV: AAS 53 (1961), pp. 456-557 e I: *l. c.*, pp. 407, 410-411.

Religione_in_Ita

Tuttavia altri fedeli altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, ciò che succede abbastanza spesso e legittimamente. Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che a nessuno è lecito rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità della chiesa. Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso il dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune.

I laici, che hanno responsabilità attive dentro tutta la vita della chiesa, non solo son tenuti a procurare l'animazione del mondo con lo spirito cristiano, ma sono chiamati anche ad essere testimoni di Cristo in mezzo a tutti, e cioè pure in mezzo alla società umana.

I vescovi, poi, cui è affidato l'incarico di reggere la chiesa di Dio, devono insieme con i loro presbiteri predicare il messaggio di Cristo in modo tale che tutte le attività terrene dei fedeli siano pervase dalla luce del vangelo. Inoltre ricordino i pastori tutti che essi con la loro quotidiana condotta e sollecitudine [18] mostrano al mondo la faccia della chiesa, in base alla quale gli uomini si fanno un giudizio sulla efficacia e sulla verità del messaggio cristiano. Con la vita e con la parola, essi, con i religiosi e con i fedeli, dimostrino che la chiesa, già con la sola sua presenza, con tutti i doni che contiene, è sorgente inesausta di quelle forze di cui ha assoluto bisogno il mondo moderno. Con lo studio assiduo si rendano abili a sostenere la loro parte nel dialogo col mondo e cogli uomini di qualsiasi opinione. Soprattutto però abbiano in mente le parole di questo concilio: « Siccome oggi l'umanità va sempre più organizzandosi in unità civile, economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, unendo sforzi e mezzi sotto la guida dei vescovi e del sommo pontefice,

18. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. III, n. 28: v. supra, p. 866.

Religione_in_Ita

eliminino ogni motivo di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all'unità della famiglia di Dio » [19].

Benché la chiesa per la virtù dello Spirito santo sia rimasta sempre sposa fedele del suo Signore, e non abbia mai cessato di essere segno di salvezza nel mondo, essa tuttavia non ignora affatto che tra i suoi membri [20], sia chierici che laici, nella lunga serie dei secoli passati, non sono mancati di quelli che non furono fedeli allo Spirito di Dio. Anche in questo nostro tempo sa bene la chiesa quanto distanti siano tra loro il messaggio ch'essa reca e l'umana debolezza di coloro cui è affidato il vangelo. Qualunque sia il giudizio che la storia dà di tali difetti, noi dobbiamo esserne consapevoli e combatterli con forza, perché non ne abbia danno la diffusione del vangelo. Così pure la chiesa sa bene quanto essa debba continuamente maturare, in forza dell'esperienza di secoli, nel modo di realizzare i suoi rapporti col mondo. Guidata dallo Spirito santo, la madre chiesa non si stancherà di « esortare i suoi figli alla purificazione e al rinnovamento, perché il segno di Cristo risplenda ancor più chiaramente sul volto della chiesa » [21].

44. *L'aiuto che la chiesa riceve dal mondo contemporaneo*

Come è importante per il mondo che esso riconosca la chiesa quale realtà sociale della storia e suo fermento, così pure la chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dallo sviluppo del genere umano.

L'esperienza dei secoli passati, il progresso delle scienze, i tesori nascosti nelle varie forme di cultura umana, attraverso cui si svela più appieno la natura stessa dell'uomo e si aprono nuove vie verso la verità, tutto cio è di vantaggio anche per la chiesa. Essa, infatti, fin dagli inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai concetti e alle lingue dei diversi popoli; e inoltre si sforzò

19. *Ibid.*, n. 28: v. supra, p. 866.
20. Cfr. AMBROGIO, *De virginitate*, cap. VIII, n. 48: PL 16, 278.
21. Conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. II, n. 15: v. supra, p. 846.

Religione_in_Ita

di illustrarlo con la sapienza dei filosofi: allo scopo, cioè, di adattare, per quanto possibile, il vangelo, sia alla capacità di tutti sia alle esigenze dei sapienti. E tale adattamento della predicazione della parola rivelata deve rimanere legge di ogni evangelizzazione. Così, infatti, viene sollecitata in ogni popolo la capacità di esprimere secondo il modo proprio il messaggio di Cristo, e al tempo stesso viene promosso uno scambio vitale tra la chiesa e le diverse culture dei popoli [22]. Allo scopo di accrescere tale scambio, oggi, soprattutto, che i cambiamenti sono così rapidi e tanto vari i modi di pensare, la chiesa ha bisogno particolare dell'aiuto di coloro che, vivendo nel mondo, sono esperti nelle varie istituzioni e discipline, e ne capiscono la mentalità, si tratti di credenti o di non credenti. È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l'aiuto dello Spirito santo, di ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venire presentata in forma più adatta.

La chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è appunto segno della sua unità in Cristo, può far tesoro, e lo fa, dello sviluppo della vita sociale umana, non come se le mancasse qualcosa nella costituzione datale da Cristo, ma per conoscere questa più profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla con più successo ai nostri tempi. Essa sente con gratitudine di ricevere, nella sua comunità non meno che nei suoi figli singoli, vari aiuti dagli uomini di qualsiasi grado e condizione. Chiunque promuove la comunità umana nell'ordine della famiglia, della cultura, sia nazionale che internazionale, porta anche non poco aiuto, secondo il disegno di Dio, alla comunità della chiesa, nella misura in cui questa dipende da fattori esterni. Anzi, la chiesa confessa

22. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen Gentium*, cap. II, n. 13: v. supra, pp. 842-844.

Religione_in_Ita

che molto giovamento le è venuto e le può venire dalla stessa opposizione di quanti la avversano o la perseguitano [23].

45. *Cristo, l'alfa e l'omega*

La chiesa, nel dare aiuto al mondo come nel ricevere molto da esso, a questo soltanto mira: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza dell'intera umanità. Tutto ciò che di bene il popolo di Dio può offrire all'umana famiglia, nel tempo del suo pellegrinaggio terreno, scaturisce dal fatto che la chiesa è « l'universale sacramento della salvezza » [24], che svela e insieme realizza il mistero dell'amore di Dio verso l'uomo.

Infatti il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne, per operare, lui l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale. Il Signore è il fine della storia umana, « il punto focale dei desideri della storia e della civiltà », il centro del genere umano, la gioia d'ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni [25]. Egli è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti. Nel suo Spirito vivificati e coadunati, noi andiamo pellegrini incontro alla finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno col disegno del suo amore: « ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra » (*Ef* 1, 10).

Dice il Signore stesso: « Ecco, io vengo presto, e porto con me il premio, per retribuire ciascuno secondo le opere

23. Cfr. GIUSTINO, *Dialogus cum Tryphone*, cap. 110: PG 6, 729; ed. Otto, 1897, pp. 391-393: « ... sed quanto magis talia nobis infliguntur, tanto plures alii fideles et pii per nomen Jesu fiunt » [... ma quanto più ci sono inflitte tali cose, tanto più numerosi sono coloro che abbracciano la fede e la pietà per il nome di Gesù]. Cfr. TERTULLIANO, *Apologeticus*, cap. L, 13: PL 1, 534; CChr, ser. lat. I, p. 171: « Etiam plures efficimur, quoties metimur a vobis: semen est sanguis christianorum! » [ogni volta che veniamo trucidati da voi, diventiamo più numerosi: è seme il sangue dei cristiani]. Cfr. Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. II, n. 9: v. supra, p. 838.

24. Cfr. conc. Vat. II, cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. VII, n. 48: v. supra, p. 890.

25. Cfr. PAOLO VI, Allocuzione del 3 febbr. 1965: *L'osservatore romano*, 4 febbr. 1965.

Religione_in_Ita

sue. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine» (*Ap* 22, 12-13).

Parte seconda

Alcuni problemi più urgenti

46. *Proemio*

Dopo aver esposto di quale dignità è insignita la persona umana e quale compito, individuale e sociale, essa è chiamata ad adempiere in tutto il mondo, il concilio, alla luce del vangelo e dell'esperienza umana, attira ora l'attenzione di tutti su alcuni problemi contemporanei particolarmente urgenti che toccano in modo specialissimo il genere umano.

Tra le numerose questioni che oggi destano la sollecitudine di tutti, queste meritano particolare menzione: il matrimonio e la famiglia, la cultura umana, la vita economico-sociale, la vita politica, la solidarietà tra le nazioni e la pace. Sopra ciascuna di esse risplendano i princìpi e la luce che provengono da Cristo; così i cristiani avranno una guida e tutti gli uomini potranno essere illuminati nella ricerca delle soluzioni di problemi tanto numerosi e complessi.

Capitolo I

Dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione

47. *Matrimonio e famiglia nel mondo d'oggi*

La salvezza della persona e della società umana e cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità coniugale e familiare. Perciò i cristiani, assieme con quanti hanno alta stima di questa stessa comunità, si rallegrano sinceramente dei vari sussidi grazie ai quali gli uomini oggi progrediscono nel favorire questa comunità di amore e nel rispetto della vita: sussidi che sono di aiuto a coniugi e genitori nella loro preminente missione e dai quali attendono inoltre migliori vantaggi mentre si sforzano di promuoverli.

Religione_in_Ita

Però non dappertutto la dignità di questa istituzione brilla con identica chiarezza poiché è oscurata dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto libero amore e da altre deformazioni. Per di più l'amore coniugale è molto spesso profanato dall'egoismo, dall'edonismo e da usi illeciti contro la generazione. Inoltre le odierne condizioni economiche, socio-psicologiche e civili portano turbamenti non lievi nella famiglia. E per ultimo in determinate parti del mondo si avvertono non senza preoccupazioni i problemi sorti dall'incremento demografico. Da tutto ciò sorgono difficoltà che angustiano le coscienze. Tuttavia il valore e la solidità dell'istituto matrimoniale e familiare prendono risalto dal fatto che le profonde mutazioni dell'odierna società, nonostante le difficoltà che con violenza ne scaturiscono, molto spesso rendono manifesta in maniere diverse la vera natura dell'istituto stesso.

Perciò il concilio, mettendo in chiara luce alcuni punti capitali della dottrina della chiesa, si propone di illuminare e rafforzare i cristiani e tutti gli uomini che si sforzano di salvaguardare e promuovere la dignità naturale e l'altissimo valore sacro dello stato matrimoniale.

48. *Santità del matrimonio e della famiglia*

L'intima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così è dall'atto umano, col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituto (del matrimonio) che ha stabilità per ordinamento divino; questo vincolo sacro in vista del bene sia dei coniugi e della prole che della società, non dipende dall'arbitrio dell'uomo. Perché è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini [1]; tutti quanti di

1. Cfr. AGOSTINO, *De bono coniugali*, PL 40, 375-376 e 394; TOMMASO, *Summa Theol.*, suppl. quaest. 49, art. 3, ad 1; *Decretum pro Armenis*: v. supra, p. 492; PIO XI, Lett. enciclica *Casti connubii*: AAS 22 (1930), pp. 543-555; D 2227-2238 (3703-3714).

Religione_in_Ita

somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e il destino eterno di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana. Per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento. E così l'uomo e la donna, che per il patto di amore coniugale « non sono più due, ma una sola carne » (*Mt* 19, 6), prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, esperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la raggiungono. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità [2].

Cristo Signore ha effuso l'abbondanza delle sue benedizioni su questo amore multiforme, sgorgato dalla fonte della divina carità e strutturato sul modello della sua unione con la chiesa. Infatti, come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto di amore e fedeltà [3], così ora il salvatore degli uomini e sposo della chiesa [4] viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane con loro perché, come egli stesso ha amato la chiesa e si è dato per essa [5], così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione. L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza redentrice del Cristo e dalla azione salvifica della chiesa, perché i coniugi, in maniera efficace, siano condotti a Dio e siano aiutati e rafforzati nella sublime missione di padre e madre [6]. Per questo motivo i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati [7] da

2. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Casti connubii*: AAS 22 (1930), pp. 546-547; D 2231 (3706).
3. Cfr. *Os* 2; *Ger* 3, 6-13; *Ez* 16 e 23; *Is* 54.
4. Cfr. *Mt* 9, 15; *Mc* 2, 19-20; *Lc* 5, 34-35; *Gv* 3, 29; *II Cor* 11, 2; *Ef* 5, 27; *Ap* 19, 7-8; 21, 2 e 9.
5. Cfr. *Ef* 5, 25.
6. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, nn. 11, 35, 41; v. supra, pp. 840-841; 873; 881.
7. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Casti connubii*: AAS 22 (1930), p. 583.

Religione_in_Ita

uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato. Ed essi, compiendo in forza di tale sacramento il loro dovere coniugale e familiare, penetrati dallo spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, tendono a raggiungere sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione, e perciò insieme partecipano alla glorificazione di Dio.

Di conseguenza, prevenuti dall'esempio dei genitori e dalla preghiera in famiglia, i figli, ed anzi tutti quelli che convivono nell'ambito familiare, troveranno più facilmente la strada della formazione umana, della salvezza e della santità. Quando agli sposi, insigniti della dignità e responsabilità di padre e madre, adempiranno diligentemente il dovere dell'educazione, soprattutto religiosa, che spetta prima di ogni altro a loro.

I figli, come membra vive della famiglia, contribuiscono a loro modo alla santificazione dei genitori. Risponderanno, infatti, ai benefici ricevuti dai genitori con affetto riconoscente, con devozione e fiducia; e saranno loro vicini, come si conviene a figli, nelle avversità e nella solitudine della vecchiaia. La vedovanza, accettata con animo forte come continuazione della vocazione coniugale, sarà onorata da tutti [8]. La famiglia metterà con generosità in comune con le altre famiglie le proprie ricchezze spirituali. Perciò la famiglia cristiana, poiché nasce dal matrimonio, che è l'immagine e la partecipazione del patto d'amore del Cristo e della chiesa [9], renderà manifesta a tutti la viva presenza del salvatore nel mondo e la genuina natura della chiesa, sia con l'amore, la fecondità generosa, l'unità e la fedeltà degli sposi, sia con l'amorevole cooperazione di tutti i suoi membri.

49. *L'amore coniugale*

I fidanzati sono ripetutamente invitati dalla parola di Dio a nutrire e potenziare il loro fidanzamento con un amore casto e gli sposi la loro unione matrimoniale con un affetto

8. Cfr. *I Tm* 5, 3.
9. Cfr. *Ef* 5, 32.

Religione_in_Ita

reciproco [10]. Anche molti uomini della nostra epoca danno grande valore al vero amore tra marito e moglie, che si manifesta in espressioni diverse secondo oneste usanze di popoli e tempi. Proprio perché atto eminentemente umano, essendo diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, quell'amore abbraccia il bene di tutta la persona, e perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità i sentimenti dell'animo e le loro manifestazioni fisiche e di nobilitarli come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale. Il Signore si è degnato di sanare, perfezionare ed elevare questo amore con uno speciale dono di grazia e carità. Un tale amore, unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, provato da sentimenti e gesti di tenerezza, e pervade tutta quanta la vita dei coniugi [11]; anzi diventa perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo esercizio. È ben superiore, perciò, alla pura attrattiva erotica che, egoisticamente coltivata, presto e miseramente svanisce.

Questo amore è espresso e reso perfetto in maniera tutta particolare nell'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio; ne consegue che gli atti coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità, sono onorevoli e degni, e, compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente in gioiosa gratitudine gli sposi stessi. Quest'amore, ratificato da un impegno e più di tutto sancito da un sacramento del Cristo, è indissolubilmente fedele nella prospera e cattiva sorte sul piano del corpo e dello spirito, e di conseguenza è alieno da ogni adulterio e divorzio. L'unità del matrimonio confermata dal Signore appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale sia dell'uomo che della donna, che deve essere riconosciuta nel mutuo e pieno amore. Però, per tener fede costantemente agli impegni di questa vocazione cristiana, si richiede una virtù fuori dal comune; ed è per

10. Cfr. *Gn* 2, 22-24; *Pr* 5, 18-20; 31, 10-31; *Tb* 8, 4-8; *Ct* 1, 1-3; 2, 16; 4, 16 - 5, 1; 7, 8-11; *I Cor* 7, 3-6; *Ef* 5, 25-33.

11. Cfr. Pio XI, Lett. enciel. *Casti connubii*: AAS 22 (1930), pp. 547-548; D 2232 (3707).

Religione_in_Ita

questo che i coniugi, resi forti dalla grazia per una vita santa, coltiveranno assiduamente la fermezza dell'amore, la grandezza d'animo, lo spirito di sacrificio e l'impetreranno con la preghiera.

L'autentico amore coniugale godrà più alta stima e si formerà al riguardo una sana opinione pubblica, se i coniugi cristiani danno testimonianza della fedeltà e dell'armonia nell'amore oltre che nella sollecitudine dell'educazione dei figli, e se fanno la loro parte nel necessario rinnovamento culturale, psicologico e sociale a favore del matrimonio e della famiglia. I giovani devono essere adeguatamente e tempestivamente istruiti, soprattutto in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell'amore coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della castità, possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze.

50. *La fecondità del matrimonio*

Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole. I figli infatti sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono moltissimo al bene degli stessi genitori. Lo stesso Dio che disse: « non è bene che l'uomo sia solo » (*Gen* 2, 18) e che « creò all'inizio l'uomo maschio e femmina » (*Mt* 19, 4), volendo comunicare all'uomo una certa speciale partecipazione nella sua opera creatrice, benedisse l'uomo e la donna, dicendo loro: « crescete e moltiplicatevi » (*Gen* 1, 28). Di conseguenza la vera pratica dell'amore coniugale e tutta la struttura della vita familiare che ne nasce, senza posporre gli altri fini del matrimonio, a questo tendono che i coniugi, con fortezza di animo, siano disposti a cooperare con l'amore del creatore e del salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata e arricchisce la sua famiglia.

Nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla, che deve essere considerato come la loro propria missione, i coniugi sanno di essere cooperatori dell'amore di Dio creatore e come suoi interpreti. E perciò adempiranno il loro

Religione_in_Ita

dovere con umana e cristiana responsabilità, e con docile riverenza verso Dio, con riflessione e impegno comune si formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno, valutando le condizioni di vita del proprio tempo e della propria situazione tanto nel loro aspetto materiale, che spirituale; e, in fine, salvaguardando il bene della comunità familiare, della società temporale e della chiesa. Questo giudizio in ultima analisi lo devono formulare, davanti a Dio, gli sposi stessi. Però nella loro linea di condotta i coniugi cristiani siano consapevoli che non possono procedere a loro arbitrio, ma devono sempre essere retti da una coscienza che si deve conformare alla legge divina stessa, docili al magistero della chiesa, che in modo autentico quella legge interpreta alla luce del vangelo. Tale legge divina manifesta il significato pieno dell'amore coniugale, lo salvaguarda e lo sospinge verso la sua perfezione veramente umana. Così i coniugi cristiani, confidando nella divina provvidenza e coltivando lo spirito di sacrificio [12], glorificano il creatore e tendono alla perfezione in Cristo quando adempiono alla loro funzione di procreare, con generosa, umana e cristiana responsabilità. Tra i coniugi che in tal modo soddisfano alla missione loro affidata da Dio, sono da ricordare in modo particolare quelli che, con decisione prudente e di comune accordo, accettano con grande animo anche un più gran numero di figli da educare convenientemente [13].

Il matrimonio, tuttavia, non è stato istituito soltanto per la procreazione; ma il carattere stesso di patto indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità. E perciò anche se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, non c'è, il matrimonio perdura come consuetudine e comunione di tutta la vita e conserva il suo valore e la sua indissolubilità.

12. Cfr. *I Cor* 7, 5.

13. Cfr. Pio XII, Allocuzione *Tra le visite*, 20 genn. 1958: AAS 50 (1958), p. 91.

Religione_in_Ita

51. *Accordo dell'amore coniugale con il rispetto della vita umana*

Il concilio sa che spesso i coniugi, nel dare un ordine armonico alla vita coniugale, sono ostacolati da alcune condizioni della vita di oggi, e possono trovare circostanze nelle quali non si può aumentare, almeno per un certo tempo, il numero dei figli, e non senza difficoltà si può conservare la pratica dell'amore fedele e la piena familiarità di vita. Là dove, infatti, è interrotta la intimità della vita coniugale non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromessa la prole: allora, infatti, corrono pericolo l'educazione dei figli e il coraggio di accettarne altri.

C'è chi presume portare, a questi problemi, soluzioni non oneste, anzi non rifugge neppure dall'uccisione; ora la chiesa ricorda che non può esserci vera contraddizione tra le leggi divine del trasmettere la vita e del dovere di favorire l'autentico amore coniugale.

Infatti, Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere adempiuta in modo umano. Perciò la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; e l'aborto come l'infanticidio sono abominevoli delitti. L'indole sessuale dell'uomo e la facoltà umana di generare sono meravigliosamente superiori a quanto avviene negli stadi inferiori della vita; perciò anche gli atti stessi propri della vita coniugale, ordinati secondo la vera dignità umana, devono essere rispettati con grande stima. Perciò quando si tratta di comporre l'amore coniugale con la trasmissione responsabile della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato da criteri oggettivi, che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti e sono destinati a mantenere in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana; e tutto ciò non sarà possibile se non venga coltivata con sincero animo la virtù della castità coniugale. I figli della chiesa, fondati su questi princìpi, nel regolare la procreazione non potranno seguire strade che

Religione_in_Ita

sono condannate dal magistero [14], nella sua funzione di interprete della legge divina.

Sia chiaro a tutti che la vita dell'uomo e il compito di trasmetterla non sono limitati solo a questo tempo e non si possono commisurare e capire solo in relazione ad esso, ma riguardano sempre il destino eterno degli uomini.

52. *L'impegno di tutti per il bene del matrimonio e della famiglia*

La famiglia è una scuola di umanità più ricca. Perché però essa possa attingere la pienezza della sua vita e del suo compito, è necessaria una amorevole apertura vicendevole di animo tra i coniugi, e la consultazione reciproca ed una continua collaborazione tra i genitori nella educazione dei figli. La presenza attiva del padre giova moltissimo alla loro formazione; ma deve pure essere salvaguardata la presenza e la cura della madre nella casa, di cui abbisognano specialmente i figli più piccoli, pur senza trascurare la promozione sociale della donna. I figli poi, mediante la educazione, devono venire formati in modo che, giunti alla loro maturità, possano seguire con pieno senso di responsabilità la vocazione loro, compresa quella sacra, e scegliere lo stato di vita; e se sceglieranno lo stato di vita coniugale, possano formare una propria famiglia nelle condizioni morali, sociali ed economiche per loro veramente favorevoli. È compito poi dei genitori o dei tutori guidare i più giovani nella formazione di una nuova famiglia con il consiglio prudente, presentato in modo che questi lo ascoltino volentieri; dovranno soprattutto evitare di obbligarli, con forme di pressione diretta o

14. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Casti connubii*: AAS 22 (1930), pp. 559-561; D 3716-3718; Pio XII, Allocuzione al convegno dell'Unione nazionale ostetriche, 29 ott. 1951: AAS 43 (1951), pp. 835-854; Paolo VI, Allocuzione ai cardinali del 23 giu. 1964; AAS 56 (1964), pp. 581-589. Alcune questioni che necessitano di ulteriori e più diligenti ricerche, per ordine del sommo pontefice, sono state demandate alla commissione per lo studio della popolazione, della famiglia e della natalità, perché, dopo che questa avrà espletato il suo compito, il sommo pontefice deliberi in merito. Essendo a questo punto la dottrina del magistero, il sacrosanto sinodo non intende proporre immediatamente soluzioni concrete.

Religione_in_Ita

indiretta, ad un determinato stato di vita o alla scelta di una determinata persona come coniuge.

In questo modo la famiglia, nella quale le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa e a comporre convenientemente i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale, è veramente il fondamento della società. Perciò tutti coloro che hanno influenza sulla società e le sue diverse categorie, devono collaborare efficacemente al bene del matrimonio e della famiglia; e le autorità civili dovranno considerare come un sacro dovere rispettare, proteggere e favorire la loro vera natura, la moralità pubblica e la prosperità domestica. In particolare dovrà essere difeso il diritto dei genitori di generare la prole e di educarla in seno alla famiglia. Ma una provvida legislazione ed iniziative varie dovranno pure proteggere ed aiutare opportunamente coloro che sono purtroppo privi di una propria famiglia.

I cristiani, bene utilizzando il tempo presente [15] e distinguendo le realtà eterne dalle forme mutevoli, si adoperino per sviluppare diligentemente i valori del matrimonio e della famiglia, tanto con la testimonianza della propria vita quanto con una azione concorde con gli uomini di buona volontà: così, superando le difficoltà presenti, essi provvederanno ai bisogni ed agli interessi della famiglia, in accordo con i tempi nuovi. A questo fine saranno di grande aiuto il senso cristiano dei fedeli, la retta coscienza morale degli uomini, come pure la saggezza e la competenza di chi è versato nelle discipline sacre.

Gli esperti nelle scienze, soprattutto biologiche, mediche, sociali e psicologiche possono portare un grande contributo al bene del matrimonio e della famiglia ed alla pace delle coscienze, se, unendo i loro studi, cercheranno di chiarire sempre più a fondo le diverse condizioni che favoriscono una ordinata e onesta procreazione umana.

È compito dei sacerdoti, raggiunta la necessaria competenza sui problemi della vita familiare, aiutare amorosa-

15. Cfr. *Ef* 5, 16; *Col* 4, 5.

Religione_in_Ita

mente la vocazione dei coniugi nella loro vita coniugale e familiare, con i vari mezzi pastorali: la predicazione della parola di Dio, il culto liturgico, ed altri aiuti spirituali, ed aiutarli con umanità e pazienza nelle loro difficoltà, rafforzarli nella carità, perché si formino famiglie davvero serene.

Le varie opere di apostolato, specialmente i movimenti familiari, si adopereranno a sostenere con la dottrina e con l'azione i giovani e gli stessi sposi, particolarmente le nuove famiglie, ed a formarli alla vita familiare, sociale ed apostolica.

E infine i coniugi stessi, creati a immagine del Dio vivente e costituiti in un'autentica dignità personale, siano uniti da un uguale mutuo affetto, dallo stesso modo di sentire, da comune santità [16], così che, seguendo Cristo principio di vita [17], nelle gioie e nei sacrifici della loro vocazione, attraverso il loro amore fedele, possano diventare testimoni di quel mistero di amore che il Signore ha rivelato al mondo con la sua morte e la sua resurrezione [18].

Capitolo II

La promozione del progresso della cultura

53. *Introduzione*

È proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura, coltivando cioè i beni e i valori della natura. Perciò, ogniqualvolta si tratta della vita umana, natura e cultura sono quanto mai strettamente connesse.

Con il termine generico di « cultura » si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo; procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro; rende più umana la vita sociale sia nella famiglia che in tutta la società civile, mediante il progresso del costume e

16. Cfr. *Sacramentarium gregorianum*: PL 78, 262.
17. Cfr. *Rm* 5, 15 e 18; 6, 5-11; *Gal* 2, 20.
18. Cfr. *Ef* 5, 25-27.

Religione_in_Ita

delle istituzioni; infine, con l'andar del tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano.

Di conseguenza la cultura presenta necessariamente un aspetto storico e sociale, e la voce « cultura » assume spesso un significato sociologico ed etnologico. In questo senso si parla di pluralità delle culture. Infatti dal diverso modo di far uso delle cose, di lavorare, di esprimersi, di praticare la religione e di formare i costumi, di fare le leggi e creare gli istituti giuridici, di sviluppare le scienze e le arti e di coltivare il bello, hanno origine le diverse condizioni comuni di vita e le diverse maniere di organizzare i beni della vita. Così dalle usanze tradizionali si forma il patrimonio proprio di ciascuna comunità umana. Così pure si costituisce l'ambiente storicamente definito, in cui ogni uomo, di qualsiasi stirpe ed epoca, si inserisce, e da cui attinge i beni che gli consentono di promuovere la civiltà.

Sezione I

La situazione della cultura nel mondo odierno

54. *Nuovi stili di vita*

Le condizioni di vita dell'uomo moderno, sotto l'aspetto sociale e culturale sono profondamente cambiate, così che è lecito parlare di una nuova epoca della storia umana [1]. Di qui si aprono nuove vie per perfezionare e più largamente diffondere la cultura. Esse sono state preparate da un grandioso sviluppo delle scienze naturali e umane, anche sociali, dal progresso delle tecniche, dallo sviluppo e dall'organizzazione degli strumenti della comunicazione sociale. Perciò la cultura odierna è caratterizzata da alcune note distintive: le scienze « esatte » affinano grandemente il senso critico; i più recenti studi di psicologia spiegano con maggiore pro-

1. Cfr. esposizione introduttiva di questa costituzione, nn. 4-10, v. supra, pp. 1074-1081.

Religione_in_Ita

fondità l'attività umana; le scienze storiche giovano assai a far considerare le cose sotto l'aspetto della loro mutabilità ed evoluzione: i modi di vivere ed i costumi diventano sempre più uniformi: l'industrializzazione, l'urbanesimo e le altre cause che favoriscono la vita comunitaria creano nuove forme di cultura (cultura di massa), da cui nascono nuovi modi di pensare, di agire, d'impiegare il tempo libero; lo sviluppo dei rapporti fra i vari popoli e le classi sociali aprono più ampiamente a tutti e a ciascuno i tesori delle diverse forme di cultura, e così a poco a poco si prepara una forma più universale di cultura umana, che tanto più promuove ed esprime l'unità del genere umano, quanto meglio rispetta le particolarità delle diverse culture.

55. *L'uomo artefice della cultura.*

Cresce sempre più il numero degli uomini e delle donne di ogni ceto o nazione, coscienti di essere artefici e autori della cultura della propria comunità. In tutto il mondo si sviluppa sempre più il senso dell'autonomia e della responsabilità, cosa che è di somma importanza per la maturità spirituale e morale della umanità. Ciò appare ancor più chiaramente, se teniamo presente l'unificazione del mondo e il compito che ci si impone di costruire un mondo migliore nella verità e nella giustizia. In tal modo siamo testimoni della nascita d'un nuovo umanesimo in cui l'uomo si definisce anzitutto per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia.

56. *Difficoltà e compiti*

In queste condizioni non è da stupire se l'uomo che si sente responsabile del progresso della cultura, nutre una maggiore speranza, ma considera pure con ansietà le molteplici antinomie esistenti ch'egli deve risolvere.

Che cosa si deve fare affinché gli intensificati rapporti culturali, che dovrebbero condurre a un vero e fruttuoso dialogo tra classi e nazioni diverse, non turbino la vita delle comunità, né sovvertano la sapienza dei padri, né mettano in pericolo l'indole propria di ciascun popolo?

Religione_in_Ita

In qual modo promuovere il dinamismo e l'espansione della nuova cultura senza che si perda la viva fedeltà verso il patrimonio delle tradizioni? Ciò è di particolare urgenza là dove la cultura, che nasce dal grande sviluppo scientifico e tecnico, si deve armonizzare con quel culto dell'intelligenza che, secondo le varie tradizioni, viene alimentata dagli studi classici.

In qual maniera si può armonizzare una così rapida e crescente dispersione delle scienze particolari, con la necessità di farne la sintesi, e di mantenere nell'uomo le facoltà della contemplazione e dell'ammirazione che conducono alla sapienza?

Che cosa si deve fare affinché gli uomini di tutto il mondo siano resi partecipi dei beni della cultura, proprio quando la cultura degli specialisti diviene sempre più profonda e complessa?

Come infine si deve fare per riconoscere come legittima l'autonomia che la cultura rivendica a se stessa senza cadere in un umanesimo puramente terrestre, anzi avverso alla religione stessa?

Proprio in mezzo a quelle antinomie la cultura umana oggi si deve sviluppare in modo da coltivare, con giusto ordine, la persona umana nella sua integrità e da aiutare gli uomini nei compiti, al cui adempimento tutti, ma specialmente i cristiani, fraternamente uniti in una sola famiglia umana, sono chiamati.

Sezione II

ALCUNI PRINCÌPI RIGUARDANTI LA RETTA PROMOZIONE DELLA CULTURA

57. *Fede e cultura*

I cristiani, in cammino verso la città celeste, devono ricercare e gustare le cose di lassù [2]: questo tuttavia non diminuisce, ma anzi aumenta l'importanza del loro dovere

2. Cfr. *Col* 3, 1-2.

Religione_in_Ita

di collaborare con tutti gli uomini per la costruzione di un mondo più umano. E in verità il mistero della fede cristiana offre loro eccellenti stimoli e aiuti per assolvere con maggiore impegno questo compito e specialmente per scoprire il pieno significato di quest'opera, mediante la quale la cultura umana acquisti il suo posto privilegiato nella vocazione integrale dell'uomo.

L'uomo infatti, quando coltiva la terra col lavoro delle sue braccia o con l'aiuto della tecnica, affinché essa produca frutto e diventi una dimora degna dell'universale famiglia umana, e quando partecipa consapevolmente alla vita dei gruppi sociali, attua il disegno di Dio, manifestato all'inizio dei tempi, di assoggettare la terra [3] e di perfezionare la creazione, e affina se stesso; nello stesso tempo mette in pratica il grande comandamento di Cristo di prodigarsi al servizio dei fratelli.

L'uomo inoltre, applicandosi allo studio delle varie discipline, quali la filosofia, la storia, la matematica, le scienze naturali, e occupandosi di arte, può contribuire moltissimo ad elevare l'umana famiglia a più alti concetti del vero, del bene e del bello e ad un giudizio di universale valore: in tal modo questa sarà più vivamente illuminata da quella mirabile sapienza, che dall'eternità era con Dio, disponendo con Lui ogni cosa, ricreandosi nell'orbe terrestre e trovando le sue delizie nello stare con i figli degli uomini [4].

Per ciò stesso lo spirito umano, più libero dalla schiavitù delle cose, può innalzarsi più speditamente al culto ed alla contemplazione del creatore. Anzi sotto l'impulso della grazia, si dispone a riconoscere il Verbo di Dio, che prima di farsi carne per tutto salvare e ricapitolare in se stesso, già era nel mondo come « luce vera che illumina ogni uomo » (*Gv* 1, 9) [5].

Certo, l'odierno progresso delle scienze e della tecnica, che in forza del loro metodo non possono penetrare nelle intime ragioni delle cose, può favorire un certo fenomenismo e agno-

3. Cfr. *Gn* 1, 28.
4. Cfr. *Pr* 8, 30-31.
5. Cfr. IRENEO, *Adv. Haer.* III, 11, 8: ed. Sagnard, p. 200; cfr. *ibid.* 16, 6; pp. 290-292; 21, 10-22: pp. 370-372, 22, 3: p. 378, ecc.

Religione_in_Ita

sticismo, quando il metodo di investigazione di cui fanno uso queste scienze, viene innalzato a torto a norma suprema di ricerca della verità totale. Anzi vi è il pericolo che l'uomo, troppo fidandosi delle odierne scoperte, pensi di bastare a se stesso e più non cerchi cose più alte.

Questi fatti deplorevoli però non scaturiscono necessariamente dalla odierna cultura, né debbono indurci nella tentazione di non riconoscere i suoi valori positivi. Fra questi si annoverano: lo studio delle scienze e la rigorosa fedeltà al vero nella indagine scientifica, la necessità di collaborare con gli altri nei gruppi tecnici specializzati, il senso della solidarietà internazionale, la coscienza sempre più viva della responsabilità degli esperti nell'aiutare e anzi proteggere gli uomini, la volontà di rendere più felici le condizioni di vita per tutti, specialmente per coloro che soffrono per la privazione della responsabilità personale o per la povertà culturale. Tutto questo può in qualche modo essere una preparazione a ricevere l'annunzio del vangelo; preparazione che può essere ispirata dalla divina carità di colui che è venuto a salvare il mondo.

58. *I molteplici rapporti fra il vangelo di Cristo e la cultura*

Fra il messaggio della salvezza e la cultura umana esistono molteplici rapporti. Dio infatti, rivelandosi al suo popolo, fino alla piena manifestazione di sé nel Figlio incarnato, ha parlato secondo il tipo di cultura proprio delle diverse epoche storiche.

Parimenti la chiesa, vivendo nel corso dei secoli in condizioni diverse, si è servita delle differenti culture, per diffondere e spiegare il messaggio cristiano nella sua predicazione a tutte le genti, per studiarlo ed approfondirlo, per meglio esprimerlo nella vita liturgica e nella vita della multiforme comunità dei fedeli.

Ma, nello stesso tempo, inviata a tutti i popoli di qualsiasi tempo e di qualsiasi luogo, la chiesa non si lega in modo esclusivo e indissolubile a nessuna stirpe o nazione, a nessun particolare modo di vivere, a nessuna consuetudine antica o

Religione_in_Ita

recente. Fedele alla propria tradizione e nello stesso tempo cosciente della sua missione universale, è in grado di entrare in comunione con le diverse forme di cultura; tale comunione arricchisce tanto la chiesa stessa quanto le varie culture.

La buona novella di Cristo rinnova continuamente la vita e la cultura dell'uomo decaduto, combatte e rimuove gli errori e i mali, derivanti dalla sempre minacciosa seduzione del peccato. Continuamente purifica ed eleva la moralità dei popoli. Con la ricchezza soprannaturale feconda come dall'interno, fortifica, completa e restaura in Cristo le qualità dello spirito e le doti di ciascun popolo [6]. In tal modo la chiesa, compiendo la sua missione [7], già con questo stesso fatto stimola e dà il suo contributo alla cultura umana e civile e, mediante la sua azione, anche liturgica, educa l'uomo alla libertà interiore.

59. *Armonizzazione dei diversi aspetti della cultura*

Per i motivi suddetti la chiesa ricorda a tutti che la cultura deve mirare alla perfezione integrale della persona umana, al bene della comunità e di tutta la società umana. Perciò è necessario coltivare lo spirito in modo che si sviluppino le facoltà dell'ammirazione, dell'intuizione, della contemplazione, e si diventi capaci di formarsi un giudizio personale, di coltivare il senso religioso, morale e sociale.

Infatti la cultura, scaturendo dalla natura ragionevole e sociale dell'uomo, ha un incessante bisogno della giusta libertà per svilupparsi e le si deve riconoscere la legittima possibilità di esercizio autonomo secondo i propri princìpi. A ragione dunque essa esige rispetto e gode di una certa inviolabilità, salvi evidentemente i diritti della persona e della comunità sia particolare sia universale, entro i limiti del bene comune.

6. Cfr. *Ef* 1, 10.

7. Cfr. le parole di Pio XI a monsignor Roland-Gosselin: « Il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif de l'église est d'évangéliser et non de civiliser. Si elle civilise, c'est par l'évangélisation » [non bisogna mai perdere di vista che il compito della chiesa è di evangelizzare e non di civilizzare. Se essa fa opera di civilizzazione, è per evangelizzare] (Settimana sociale di Versailles, 1936, pp. 461-462).

Religione_in_Ita

Il sacro concilio, richiamando ciò che insegnò il concilio Vaticano I, dichiara che « esistono due ordini di conoscenza » distinti, cioè quello della fede e quello della ragione, e che la chiesa non vieta che « le arti e le discipline umane (...) si servano, nell'ambito proprio a ciascuna, dei propri princìpi e di un proprio metodo »; perciò, « riconoscendo questa giusta libertà », la chiesa afferma la legittima autonomia della cultura e specialmente delle scienze [8].

Tutto questo esige pure che l'uomo, nel rispetto dell'ordine morale e della comune utilità, possa liberamente investigare il vero, manifestare e diffondere la sua opinione, e coltivare qualsiasi arte; esige, infine, che sia informato secondo verità degli eventi di carattere pubblico [9].

Non è compito dei pubblici poteri determinare il carattere proprio delle forme di cultura, ma assicurare le condizioni e i sussidi atti a promuovere la vita culturale fra tutti, anche fra le minoranze di una nazione [10]. Perciò bisogna innanzitutto insistere che la cultura, stornata dal proprio fine, non sia costretta a servire il potere politico o il potere economico.

Sezione III

ALCUNI DOVERI PIÙ URGENTI PER I CRISTIANI CIRCA LA CULTURA

60. *Il riconoscimento del diritto di ciascuno alla cultura e sua attuazione*

Poiché si offre ora la possibilità di liberare moltissimi uomini dalla miseria dell'ignoranza, è compito sommamente confacente al nostro tempo, specialmente per i cristiani, lavorare indefessamente perché tanto in campo economico quanto in campo politico, tanto sul piano nazionale quanto

8. Conc. Vat. I, Cost. dogm. su la fede cattolica, *Dei Filius*, cap. IV: v. supra, pp. 765-768. Cfr. PIO XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), p. 190.

9. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), p. 260.

10. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), p. 283; PIO XII, Messaggio radiofonico, 24 dic. 1941: AAS 34 (1942), pp. 16-17.

Religione_in_Ita

sul piano internazionale, si affermino i princìpi fondamentali, mediante i quali sia riconosciuto e attuato dovunque il diritto di tutti a una cultura umana e civile conforme alla dignità della persona, senza distinzione di stirpe, di sesso, di nazione, di religione o di condizione sociale. Perciò è necessario procurare a tutti una sufficiente abbondanza di beni culturali, specialmente di quelli che costituiscono la così detta cultura di base, affinché moltissimi, per causa dell'analfabetismo e della privazione di un'attività responsabile, non siano impediti di dare una collaborazione veramente umana al bene comune.

Occorre perciò fare ogni sforzo affinché quelli che ne sono capaci possano accedere agli studi superiori; e proprio in tale maniera per quanto è possibile, essi possano esercitare nell'umana società quelle funzioni, quei compiti e servizi che corrispondono alle loro attitudini naturali e alle competenze acquisite [11]. Così ognuno e i gruppi sociali di ciascun popolo saranno in grado di raggiungere il pieno sviluppo della loro vita culturale, in conformità con le doti e tradizioni loro proprie.

Bisogna inoltre fare di tutto perché ciascuno prenda coscienza tanto del diritto alla cultura quanto del dovere di coltivarsi e di aiutare gli altri. Vi sono talora condizioni di vita e di lavoro che impediscono negli uomini lo sforzo culturale e perciò distruggono in essi l'interesse per la cultura. Questo vale in modo speciale per i contadini e gli operai, ai quali bisogna assicurare condizioni di lavoro tali che non impediscano ma promuovano la loro vita culturale. Le donne lavorano già in quasi tutti i settori della vita; conviene ora che esse siano in grado di svolgere pienamente i loro compiti secondo l'indole ad esse propria. Sarà dovere di tutti far sì che la partecipazione propria e necessaria delle donne alla vita culturale sia riconosciuta e promossa.

11. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), p. 260.

Religione_in_Ita

61. *L'educazione a una cultura integrale dell'uomo*

Oggi vi è più difficoltà di un tempo nel ridurre a sintesi le varie discipline del sapere e le arti. Mentre infatti aumenta il volume e la diversità degli elementi che costituiscono la cultura, diminuisce nello stesso tempo la capacità per i singoli uomini di percepirli e di armonizzarli organicamente, cosicché l'immagine dell'« uomo universale » diviene sempre più evanescente. Tuttavia ogni uomo ha il dovere di tener fermo il concetto della persona umana integrale, in cui eccellono i valori della intelligenza, della volontà, della coscienza e della fraternità, che sono fondati tutti in Dio creatore e sono stati mirabilmente sanati ed elevati in Cristo.

La famiglia anzitutto è come la madre e la nutrice di questa educazione; in essa i figli, vivendo in una atmosfera d'amore, apprendono più facilmente il retto ordine delle cose, mentre collaudate forme culturali vengono come naturalmente trasfuse nell'animo dell'adolescente che si sviluppa.

Per la medesima educazione nelle società odierne vi sono opportunità, derivanti specialmente dall'accresciuta diffusione del libro, dai nuovi strumenti di comunicazione culturale e sociale, che possono favorire la cultura universale. La diminuzione più o meno generalizzata del tempo di lavoro fa aumentare di giorno in giorno le facilitazioni per molti uomini. Il tempo libero sia a ragione impiegato per distendere lo spirito, per fortificare la salute dell'anima e del corpo, mediante attività e studi di libera scelta, mediante viaggi in altri paesi (turismo), con i quali si raffina lo spirito dell'uomo e gli uomini si arricchiscono con la reciproca conoscenza, anche mediante esercizi e manifestazioni sportive, che giovano a mantenere l'equilibrio dello spirito anche nella comunità e offrono un aiuto per stabilire fraterne relazioni fra gli uomini di tutte le condizioni, di nazioni o di stirpi diverse. I cristiani collaborino dunque affinché le manifestazioni e attività culturali collettive, proprie della nostra epoca, siano impregnate di spirito umano e cristiano.

Tuttavia tutte queste facilitazioni non sono in grado di compiere l'integrale formazione culturale dell'uomo, se nello

Religione_in_Ita

stesso tempo si trascura di interrogarsi profondamente sul significato della cultura e della scienza nei riguardi della persona umana.

62. *Accordo fra cultura umana e civile e insegnamento cristiano*

Sebbene la chiesa abbia grandemente contribuito al progresso della cultura, l'esperienza dimostra tuttavia che, per ragioni contingenti, l'accordo fra la cultura e la formazione cristiana non si realizza sempre senza difficoltà.

Queste difficoltà non necessariamente sono di danno alla fede; possono, anzi, stimolare lo spirito ad una più accurata e profonda intelligenza della fede. Infatti gli studi recenti e le nuove scoperte delle scienze, della storia e della filosofia, suscitano nuovi problemi che comportano conseguenze anche per la vita pratica ed esigono anche dai teologi nuove indagini. I teologi sono inoltre invitati, nel rispetto dei metodi e delle esigenze proprie della scienza teologica, a sempre ricercare modi più adatti di comunicare la dottrina cristiana agli uomini della loro epoca, perché altro è il deposito o le verità della fede, altro è il modo con cui vengono enunziate, rimanendo pur sempre identico il significato e il senso profondo [12]. Nella cura pastorale si conoscano sufficientemente e si faccia uso non soltanto dei princìpi della teologia, ma anche delle scoperte delle scienze profane, in primo luogo della psicologia e della sociologia, cosicché anche i fedeli siano condotti a una più pura e più matura vita di fede.

A modo loro, anche la letteratura e le arti sono di grande importanza per la vita della chiesa. Esse si sforzano infatti di conoscere l'indole propria dell'uomo, i suoi problemi e la sua esperienza nello sforzo di conoscere e perfezionare se stesso e il mondo; si preccupano di scoprire la sua situazione nella storia e nell'universo, di illustrare le sue miserie e le sue gioie, i suoi bisogni e le sue capacità, e di prospettare una

12. Cfr. GIOVANNI XXIII, Allocuzione tenuta l'11 ott. 1962, all'apertura del concilio: AAS 54 (1962), p. 792.

Religione_in_Ita

migliore condizione dell'uomo. Così sono in grado di elevare la vita umana, espressa in molteplici forme, secondo i tempi e i luoghi.

Bisogna perciò impegnarsi affinché i cultori di quelle arti si sentano riconosciuti dalla chiesa nella loro attività, e godendo di un'ordinata libertà, stabiliscano più facili rapporti con la comunità cristiana. Siano riconosciute dalla chiesa anche le nuove tendenze artistiche adatte ai nostri tempi secondo l'indole delle diverse nazioni e regioni. Siano ammesse negli edifici del culto, quando, con un linguaggio adeguato e conforme alle esigenze liturgiche, innalzano lo spirito a Dio [13].

Così la conoscenza di Dio viene meglio manifestata e la predicazione evangelica si rende più trasparente all'intelligenza degli uomini e appare come connaturata con le loro condizioni.

I fedeli dunque vivano in strettissima unione con gli uomini del loro tempo, e si sforzino di penetrare perfettamente il loro modo di pensare e di sentire, di cui la cultura è espressione. Sappiano armonizzare la conoscenza delle nuove scienze, delle nuove dottrine e delle più recenti scoperte con la morale e il pensiero cristiani, affinché la pratica della religione e l'onestà procedano in essi di pari passo con la conoscenza scientifica e con il continuo progresso della tecnica, in modo che siano in grado di giudicare e interpretare tutte le cose con senso integralmente cristiano.

Coloro che si applicano alle scienze teologiche nei seminari e nelle università, cerchino di collaborare con gli uomini, che eccellono nelle altre scienze, mettendo in comune le loro forze e opinioni. La ricerca teologica, mentre prosegue nella conoscenza profonda della verità rivelata, non trascuri il contatto con il proprio tempo, per poter aiutare gli uomini competenti nei vari settori del sapere ad una più piena conoscenza della fede. Questa collaborazione gioverà grande-

13. Cfr. conc. Vat. II, cost. su la sacra liturgia, *Sacrosanctum Concilium*, n. 123: v. supra, p. 823. Paolo VI, Discorso agli artisti romani, 7 magg. 1964: AAS 56 (1964), pp. 439-442.

Religione_in_Ita

mente alla formazione dei sacri ministri, che potranno presentare ai nostri contemporanei la dottrina della chiesa intorno a Dio, all'uomo e al mondo in maniera più adatta, così che quella parola sia da loro accettata ancor più volentieri [14]. È anzi desiderabile che molti laici acquistino una conveniente formazione nelle scienze sacre e che non pochi tra loro coltivino questi studi e li approfondiscano con mezzi scientifici adeguati. Ma affinché siano in grado di esercitare il loro compito sia riconosciuta ai fedeli sia ecclesiastici che laici la giusta libertà di ricercare, di pensare, di manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti [15].

Capitolo III

Vita economico-sociale

63. *Alcuni aspetti della vita economica*

Anche nella vita economico-sociale sono da onorare e da promuovere la dignità e l'integrale vocazione della persona umana come pure il bene dell'intera società. L'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale.

L'economia contemporanea, come ogni altro campo della vita sociale, è caratterizzata da un dominio crescente dell'uomo sulla natura, dalla moltiplicazione e dalla intensificazione dei rapporti e dalla interdipendenza tra cittadini, gruppi e popoli, come pure da un più intenso intervento dei pubblici poteri. D'altra parte il progresso nella efficienza produttiva e nella migliore organizzazione degli scambi e servizi hanno reso l'economia strumento efficace che può meglio soddisfare le aumentate esigenze della famiglia umana.

Tuttavia non mancano motivi di preoccupazione. Non pochi uomini, soprattutto nelle regioni economicamente svi-

14. Cfr. conc. Vat. II, Decr. su la formazione sacerdotale, *Optatam totius* (COD, 947), e Dichiarazione su la educazione cristiana, *Gravissimum educationis*: COD, pp. 959 segg.

15. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa, *Lumen gentium*, cap. IV, n. 37: v. supra, pp. 876-877.

Religione_in_Ita

luppate, appaiono come dominati dalle esigenze dell'economia cosicché quasi tutta la loro vita personale e sociale viene penetrata da una mentalità economicistica che si diffonde sia nei paesi ad economia collettivista che negli altri. In un tempo in cui lo sviluppo della vita economica, purché orientata e coordinata in una maniera razionale e umana, potrebbe attenuare le disparità sociali, troppo spesso essa si tramuta in causa della loro esasperazione o in alcuni luoghi perfino del regresso delle condizioni sociali dei deboli e del disprezzo dei poveri. Mentre folle immense mancano ancora dello stretto necessario, alcuni, anche nei paesi meno sviluppati, vivono nell'opulenza e dissipano i beni. Il lusso si accompagna alla miseria. E, mentre pochi uomini dispongono del più ampio potere di decisione, molti mancano quasi totalmente della possibilità di agire di propria iniziativa o sotto la propria responsabilità, spesso permanendo anche in condizioni di vita e di lavoro indegne di una persona umana.

Simili squilibri economici e sociali si avvertono tra l'agricoltura, l'industria e il settore dei servizi, come pure tra le diverse regioni di una stessa nazione. Una opposizione che può mettere in pericolo la pace del mondo intero si fa ogni giorno più grave tra le nazioni economicamente più progredite e le altre.

Gli uomini del nostro tempo sentono vivamente con coscienza sempre più sensibile tali disparità, poiché essi sono profondamente convinti che le più ampie possibilità tecniche ed economiche, proprie del mondo contemporaneo, potrebbero e dovrebbero correggere questo funesto stato di cose. Conseguentemente si richiedono molte riforme nella vita economico-sociale e in tutti un mutamento nella mentalità e nelle abitudini di vita. In vista di ciò la chiesa lungo lo svolgersi della storia ha formulato nella luce del vangelo e, soprattutto in questi ultimi tempi, ha esposto i princìpi di giustizia ed equità, richiesti dalla retta ragione, sia per la vita individuale e sociale che per la vita internazionale. Il sacro concilio intende, secondo le caratteristiche del tempo presente, riconfermare tali princìpi e formulare alcuni orien-

Religione_in_Ita

tamenti, particolarmente nella prospettiva delle esigenze del progresso economico [1].

Sezione I

Sviluppo economico

64. *Lo sviluppo economico a servizio dell'uomo*

Oggi più che mai, per far fronte all'accrescimento della popolazione e per rispondere alle crescenti aspirazioni del genere umano, giustamente si tende ad aumentare la produzione di beni nell'agricoltura e nell'industria e la prestazione dei servizi. Per ciò sono da favorire il progresso tecnico, lo spirito di innovazione, la creazione di nuove imprese e il loro ampliamento, l'adattamento nei metodi della attività produttiva e gli sforzi coraggiosi sostenuti da tutti quelli che partecipano alla produzione, in una parola tutto ciò che contribuisce a questo sviluppo. Ma il fine ultimo e fondamentale di tale sviluppo non consiste nel solo aumento dei beni produttivi, né nella sola ricerca del profitto o del predominio economico, bensì nel servizio dell'uomo, dell'uomo integralmente considerato, tenendo cioè conto delle sue necessità di ordine materiale e delle sue esigenze per la vita intellettuale, morale, spirituale e religiosa; diciamo di ciascun uomo, e di ciascun gruppo umano, di qualsiasi razza o zona del mondo. Pertanto l'attività economica è da realizzare secondo le leggi e i metodi propri dell'economia ma nell'ambito dell'ordine morale [2], in modo che risponda al disegno di Dio sull'uomo [3].

1. Cfr. Pio XII, Messaggio del 23 mar. 1952: AAS 44 (1952), p. 273; Giovanni XXIII, Allocuzione alle ACLI, 1° magg. 1959: AAS 51 (1959), p. 358.

2. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), pp. 190 segg.; Pio XII, Messaggio del 23 mar. 1952: AAS 44 (1952), pp. 276 segg.; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 450; conc. Vat. II, Decr. su i mezzi di comunicazione sociale, *Inter mirifica*, cap. I, n. 6: COD, 845.

3. Cfr. *Mt* 16, 26; *Lc* 16, 1-31; *Col* 3, 17.

Religione_in_Ita

65. *Lo sviluppo economico sotto il controllo dell'uomo*

Lo sviluppo economico deve rimanere sotto il controllo dell'uomo, e non si deve abbandonare all'arbitrio di pochi uomini o gruppi che abbiano in mano un eccessivo potere economico, né della sola comunità politica, né di alcune più potenti nazioni. Conviene, al contrario, che il maggior numero possibile di uomini, a tutti i livelli e, quando si tratta dei rapporti internazionali, tutte le nazioni partecipino attivamente alla sua direzione. È necessario egualmente che le iniziative spontanee dei singoli e delle loro libere associazioni siano coordinate e armonizzate in modo conveniente ed organico con gli sforzi delle pubbliche autorità.

Lo sviluppo economico non può essere abbandonato né al solo svolgersi quasi meccanico della attività economica dei singoli né alla sola decisione della pubblica autorità. Per questo, bisogna denunciare gli errori tanto delle dottrine che, in nome di un falso concetto di libertà, si oppongono alle riforme necessarie, quanto di quelle che sacrificano i diritti fondamentali delle singole persone e dei gruppi all'organizzazione collettiva della produzione [4].

Si ricordino, d'altra parte, tutti i cittadini che essi hanno il diritto e il dovere – da riconoscersi anche da parte dei poteri pubblici – di contribuire secondo le loro capacità al progresso della loro propria comunità. Specialmente nelle regioni economicamente meno progredite, dove si impone l'impiego di tutte le risorse ivi esistenti, danneggiano gravemente il bene comune coloro che tengono inutilizzate le proprie ricchezze o coloro che – salvo il diritto personale di migrazione – privano la propria comunità dei mezzi materiali e spirituali di cui essa ha bisogno.

4. Cfr. LEONE XIII, Lett. encicl. *Libertas praestantissimum*, 20 giu. 1888: AAS 20 (1887-88), pp. 597 segg.; PIO XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), pp. 191 segg.; ID., *Divini Redemptoris*: AAS 29 (1937), pp. 65 segg.; PIO XII, Messaggio natalizio 1941: AAS 34 (1942), pp. 10 segg.; GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), pp. 401-464.

Religione_in_Ita

66. *Ingenti disparità economico-sociali da far scomparire*

Per rispondere alle esigenze della giustizia e dell'equità, occorre impegnarsi con ogni sforzo affinché nel rispetto delle persone e dell'indole propria di ciascun popolo, le ingenti disparità economiche che portano con sé discriminazione nei diritti individuali e nelle condizioni sociali, quali oggi si verificano e spesso si aggravano, quanto più rapidamente possibile vengano rimosse. Similmente, in molte zone, tenendo presenti le particolari difficoltà del settore agricolo quanto alla produzione e alla vendita dei beni, gli addetti all'agricoltura vanno sostenuti per aumentare la produzione e sostenere la vendita, nonché per la realizzazione delle necessarie trasformazioni e dei mutamenti di metodi come pure per raggiungere un livello equo di reddito, affinché essi non rimangano, come più spesso avviene, in condizioni sociali di inferiorità. Gli stessi lavoratori dell'agricoltura e soprattutto i giovani si impegnino con amore a migliorare la loro competenza professionale, senza la quale non si può dare sviluppo dell'agricoltura [5].

La giustizia e l'equità richiedono similmente che la mobilità, assolutamente necessaria in una economia in sviluppo, sia regolata in modo da evitare che la vita dei singoli e delle loro famiglie si faccia incerta e precaria. Per quanto riguarda i lavoratori che, provenendo da altre nazioni o regioni, concorrono con il loro lavoro allo sviluppo economico di un popolo o di una zona diversa dalla originaria, è da eliminare accuratamente ogni discriminazione nelle condizioni di rimunerazione o di lavoro. Inoltre tutti, ed in primo luogo i poteri pubblici, devono accoglierli come persone, e non semplicemente come puri strumenti di produzione, e devono aiutarli perché possano accogliere presso di sé le loro famiglie e procurarsi un alloggio decoroso, nonché favorire la loro integrazione nella vita sociale del popolo o della regione che

5. Quanto al problema dell'agricoltura cfr. soprattutto GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), pp. 341 segg.

Religione_in_Ita

li accoglie. Si creino però, quanto più possibile, occasioni di lavoro nelle regioni d'origine.

Nelle economie in fase di ulteriore trasformazione, come nelle nuove forme della società industriale nelle quali, per esempio, si va largamente applicando l'automazione, si richiedono misure per assicurare a ciascuno un impiego sufficiente e adatto, insieme alla possibilità di una formazione tecnica e professionale adeguata; si devono anche garantire la sussistenza e la dignità umana di coloro che, soprattutto in ragione della malattia e dell'età, si trovano in particolari difficoltà.

Sezione II

ALCUNI PRINCÌPI RELATIVI ALL'INSIEME DELLA VITA ECONOMICO-SOCIALE

67. *Lavoro, condizioni di lavoro e tempo libero*

Il lavoro umano, che viene svolto per produrre e scambiare beni e per mettere a disposizione servizi economici, è di valore superiore agli altri elementi della vita economica, poiché questi hanno solo natura di mezzo.

Tale lavoro, infatti, sia svolto indipendentemente che subordinatamente ad altri, procede immediatamente dalla persona la quale imprime nella natura il suo sigillo e la sottomette alla sua volontà. Con il lavoro, l'uomo ordinariamente provvede alla vita propria e dei suoi familiari, comunica con gli altri e rende servizio agli uomini suoi fratelli, può praticare una vera carità e collaborare con la propria attività al completarsi della divina creazione. Ancor più: sappiamo che, offrendo a Dio il proprio lavoro, l'uomo si associa all'opera stessa redentrice di Gesù Cristo, il quale ha conferito al lavoro una elevatissima dignità, lavorando con le proprie mani a Nazareth. Di qui discendono, per ciascun uomo, e il dovere di lavorare fedelmente e il diritto al lavoro; corrispondentemente è compito della società, in rapporto alle condizioni in essa esistenti, aiutare per parte sua i cittadini affinché possano trovare sufficiente occupa-

Religione_in_Ita

zione. Inoltre il lavoro va remunerato in modo tale da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondentemente al tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno nonché alle condizioni dell'impresa e al bene comune [6].

Poiché l'attività economica è per lo più realizzata in gruppi produttivi in cui si uniscono molti uomini, è ingiusto ed inumano organizzarla con strutture ed ordinamenti che siano a danno di chiunque vi operi. Troppo spesso avviene invece, anche nei nostri giorni, che i lavoratori siano in un certo senso asserviti alla propria attività. Ciò non trova assolutamente giustificazione nelle così dette leggi economiche. Occorre dunque adattare tutto il processo del lavoro produttivo alle esigenze della persona e alle sue forme di vita; innanzitutto della sua vita domestica, particolarmente in relazione alle madri di famiglia, sempre tenendo conto del sesso e dell'età. Ai lavoratori va assicurata inoltre la possibilità di esprimere le loro qualità e la loro personalità nell'esercizio stesso del lavoro. Pur applicando a tale attività di lavoro, con doverosa responsabilità, tempo ed energie, tutti i lavoratori debbono però godere di sufficiente riposo e tempo libero che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa. Anzi debbono avere la possibilità di dedicarsi ad attività libere che sviluppino quelle energie e capacità, che non hanno forse modo di coltivare nel loro lavoro professionale.

6. Cfr. Leone XIII, Lett. encicl. *Rerum Novarum*: ASS 23 (1890-91), pp. 649-662; Pio XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), pp. 200-201; Id., Lett. encicl. *Divini Redemptoris*: AAS 29 (1937), p. 92; Pio XII, Messaggio radiofonico nella vigilia di natale nel 1942: AAS 35 (1943), p. 20; Id., Allocuzione del 13 giu. 1943: AAS 35 (1943), p. 172; Id., Messaggio radiofonico agli operai spagnoli, 11 mar., 1951: AAS 43 (1951), p. 215; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 419.

Religione_in_Ita

68. *Partecipazione nell'impresa e nell'indirizzo economico generale; conflitti di lavoro*

Nelle imprese economiche si uniscono delle persone, cioè uomini liberi ed autonomi, creati ad immagine di Dio. Perciò, avuto riguardo ai compiti di ciascuno – sia proprietari, sia imprenditori, sia dirigenti, sia lavoratori – e salva la necessaria unità di direzione della impresa, va promossa, in forme da determinarsi in modo adeguato, l'attiva partecipazione di tutti alla vita dell'impresa [7]. Poiché, tuttavia, più spesso non è a livello dell'impresa, ma a livello superiore in istituzioni di ordine più elevato che si prendono le decisioni sulle condizioni generali economiche e sociali, da cui dipende l'avvenire dei lavoratori e dei loro figli, bisogna che essi siano parte attiva anche in tali decisioni, direttamente o per mezzo di rappresentanti liberamente eletti.

Tra i diritti fondamentali della persona umana bisogna annoverare il diritto dei lavoratori di fondare liberamente proprie associazioni, che possano veramente rappresentarli e contribuire ad organizzare rettamente la vita economica, nonché il diritto di partecipare liberamente alle attività di tali associazioni senza incorrere nel rischio di rappresaglie. Grazie a tale partecipazione organizzata, congiunta con una formazione economica e sociale crescente, andrà sempre più aumentando in tutti la coscienza della propria funzione e responsabilità, per cui essi verranno portati a sentirsi parte attiva, secondo le capacità e le attitudini di ciascuno, in tutta l'opera dello sviluppo economico e sociale e della costruzione del bene comune universale.

In caso di conflitti economico-sociali, si deve fare ogni sforzo per raggiungere la loro soluzione pacifica. Benché sempre si debba innanzitutto ricorrere a un dialogo sincero

7. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), pp. 408, 424, 427; il termine « curatione » (in italiano tradotto con vita), è stato preso dal testo latino della lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), p. 199. Per l'evoluzione della questione cfr. anche: PIO XII, Allocuzione del 3 giu. 1950: AAS 42 (1950), pp. 485-488; PAOLO VI, Allocuzione dell'8 giu. 1964: AAS 56 (1964), pp. 574-579.

Religione_in_Ita

tra le parti, lo sciopero può tuttavia rimanere anche nelle circostanze odierne un mezzo necessario, benché estremo, per la difesa dei propri diritti e la soddisfazione delle giuste aspirazioni dei lavoratori. Bisogna però cercare quanto prima le vie atte a riprendere il dialogo per le trattative e la conciliazione.

69. *La destinazione dei beni della terra a tutti gli uomini*

Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e popoli, così che i beni creati debbono secondo un equo criterio essere partecipati a tutti, avendo come guida la giustizia e compagna la carità [8]. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli, in vista delle diverse e mutevoli circostanze, si deve sempre ottemperare a questa destinazione universale dei beni. Perciò l'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri [9]. Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti a sé e alle proprie famiglie. Questo ritenevano giusto i padri e dottori della chiesa quando hanno insegnato che gli uomini hanno l'obbligo di aiutare i poveri, e non soltanto con il loro superfluo [10]. Colui che si trova in estrema necessità ha diritto

8. Cfr. Pio XII, Lett. encicl. *Sertum laetitiae*: AAS 31 (1939), p. 642; Giovanni XXIII, Allocuzione concistoriale: AAS 52 (1960), pp. 5-11; Id., Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 411.

9. Cfr. Tommaso, *Summa Theol.* II-II, q. 32, a. 5 ad 2; *ibid.*, q. 66, a. 2: cfr. la spiegazione in Leone XIII, Lett. encicl. *Rerum Novarum*: ASS 23 (1890-91), p. 651; cfr. anche Pio XII, Allocuzione del 1° giu. 1941: AAS 33 (1941), p. 199; Id., Messaggio natalizio radiofonico 1954: AAS 47 (1955), p. 27.

10. Cfr. Basilio, *Hom. in illud Lucae « Destruam horrea mea »*, n. 2: PG 31, 263; Lattanzio, *Divinarum institutionum*, libro V, su la giustizia: PL 6, 565 B; Agostino, *In Ioann. Ev.* tr. 50, n. 6: PL 35, 1760; Id., *Enarratio in Ps CXLVII*, 12: PL 37, 1922; Gregorio Magno, *Homiliae in Ev.*, hom. 20, 12: PL 76, 1165; Id., *Regulae pastoralis liber*, parte III, c. 21: PL 77, 87; Bonaventura, *In III Sent.* d. 33, dub. 1: ed. Quaracchi III, 728; Id., *In IV Sent.* d. 15, p. II, a. 2, q. 1: *ibid.* IV, 371 b; *Quaest. de superfluo*: ms *Assisi, Bibl. Comunale* 186, ff. 112ª-113ª; Alberto Magno, *In III*

Religione_in_Ita

di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui [11]. Considerando il fatto del numero assai elevato di coloro che sono oppressi dalla fame, il sacro concilio richiama urgentemente tutti, sia singoli che autorità pubbliche, affinché – memori della sentenza dei padri: « Nutri colui che è moribondo per fame, perché se non l'hai nutrito, l'hai ucciso » [12] –, realmente mettano a disposizione ed impieghino utilmente i propri beni, ciascuno secondo le proprie risorse, specialmente fornendo ai singoli e ai popoli i mezzi con cui essi possano provvedere a se stessi e svilupparsi.

Nelle società economicamente meno sviluppate non di rado la destinazione comune dei beni è in parte attuata mediante un insieme di consuetudini e di tradizioni comunitarie, che assicurano a ciascun membro i beni più necessari. Bisogna tuttavia evitare che alcune consuetudini vengano considerate come assolutamente intangibili, se esse non rispondono più alle nuove esigenze del tempo presente; d'altra parte non si deve agire imprudentemente contro quelle oneste consuetudini che non cessano di essere assai utili, purché vengano opportunamente adattate alle odierne circostanze. Similmente, nelle nazioni economicamente molto sviluppate, una rete di istituzioni sociali per la previdenza e la sicurezza sociale può in parte contribuire a tradurre in atto la destinazione comune dei beni. Inoltre, è importante sviluppare ulteriormente le istituzioni a servizio della

Sent., d. 33, a. 3, sol 1: ed. Borgnet XXVIII, 611; Id., *In IV Sent.* d. 15, a. 16: ed. Borgnet XXIX, 494-497. Quanto alla determinazione del superfluo ai nostri giorni: cfr. Giovanni XXIII, Messaggio radiotelevisivo dell'11 sett. 1962: AAS 54 (1962), p. 682: « Dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano è di considerare il superfluo con la misura delle necessità altrui, e di ben vigilare perché l'amministrazione e la distribuzione dei beni creati venga posta a vantaggio di tutti ».

11. Vale in quel caso l'antico principio: « nell'estrema necessità tutte le cose sono comuni, cioè da mettere in comune ». D'altra parte quanto ai criteri, l'ampiezza e il modo nel quale viene applicato il principio affermato nel testo in questione, oltre gli autorevoli autori moderni: cfr. Tommaso, *Summa Theol.* II-II, q. 66, a. 7. Come risulta chiaramente per la retta applicazione di un principio, vanno rispettate tutte le condizioni moralmente richieste.

12. Cfr. Graziano, *Decretum*, c. 21, dist. LXXXVI: ed. Friedberg I, 302. Questa espressione si trova già in PL 54, 491 A e PL 56, 1132 B. Cfr. in *Antonianum* 27 (1952), pp. 349-366.

Religione_in_Ita

famiglia e delle esigenze sociali, specialmente quelle che provvedono agli aspetti culturali ed educativi. Nell'organizzare tutte queste istituzioni bisogna vegliare affinché i cittadini non siano indotti ad assumere di fronte alla società un atteggiamento di passività o di irresponsabilità nei compiti assunti o di rifiuto di servizio.

70. *Investimenti e moneta*

Gli investimenti, da parte loro, devono contribuire ad assicurare possibilità di lavoro e reddito sufficiente tanto alla popolazione attiva di oggi quanto a quella futura. Tutti i responsabili di tali investimenti e della organizzazione della vita economica globale – sia singoli, che gruppi, che pubbliche autorità –, devono aver presenti questi fini e mostrarsi consapevoli del loro grave obbligo, da una parte di vigilare affinché si provveda ai beni necessari richiesti per una vita decorosa sia dei singoli che di tutta la comunità, d'altra parte di prevedere le situazioni future e di assicurare il giusto equilibrio tra i bisogni attuali di consumo, sia individuale che collettivo, e le esigenze di investimenti in ordine alla generazione futura. Si abbiano inoltre sempre presenti le urgenti necessità delle nazioni o regioni economicamente meno sviluppate. In campo monetario ci si guardi dal danneggiare il bene della propria nazione e delle altre. Si provveda inoltre affinché coloro che sono economicamente deboli non soffrano ingiusto danno dai mutamenti di valore della moneta.

71. *Accesso alla proprietà e dominio privato dei beni; problemi dei latifondi*

Poiché la proprietà e le altre forme di potere privato sui beni esterni contribuiscono alla espressione della persona ed inoltre danno occasione all'uomo di esercitare il suo responsabile apporto nella società e nella economia, è di grande interesse favorire l'accesso di tutti, individualmente o in gruppo, ad un certo potere sui beni esterni.

Religione_in_Ita

La proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno una zona del tutto necessaria di autonomia personale e familiare, e devono considerarsi come un prolungamento della libertà umana. Infine, stimolando l'esercizio dei diritti e dei doveri, esse costituiscono una delle condizioni delle libertà civili [13].

Le forme di tale potere o di tale proprietà sono oggi varie e vanno modificandosi sempre più di giorno in giorno. Nonostante i fondi sociali, i diritti e i servizi garantiti dalla società, tutte le forme di tale potere o di tale proprietà restano tuttavia una fonte non trascurabile di sicurezza. Ciò non va riferito soltanto alla proprietà dei beni materiali ma altresì dei beni immateriali, come sono le capacità professionali.

Il diritto della proprietà privata non è in contrasto con quello delle varie forme delle pubbliche proprietà. Però il trasferimento dei beni in pubblica proprietà non può essere fatto che dalla autorità competente, secondo le esigenze ed entro i limiti del bene comune e con un equo indennizzo. Inoltre spetta alla pubblica autorità di impedire che si abusi della proprietà privata contro il bene comune [14].

La proprietà privata stessa ha per sua natura anche una funzione sociale che si fonda sulla legge della comune destinazione dei beni [15]. Se si trascura questa funzione sociale, la proprietà può divenire in molti modi occasione di cupidigia e di gravi disordini, così da offrire facile pretesto agli oppositori per mettere in crisi lo stesso diritto di proprietà.

In molti paesi economicamente meno sviluppati, esistono proprietà agricole estese od anche molto estese, mediocre-

13. Cfr. Leone XIII, Lett. encicl. *Rerum Novarum*: ASS 23 (1890-91), pp. 643-646; Pio XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), p. 191; Pio XII, Messaggio radiofonico del 1° giu. 1941: AAS 33 (1941), p. 199; Id., Messaggio radiofonico nella vigilia di Natale del 1942: AAS 35 (1943), p. 17; Id., Messaggio radiofonico del 1° sett. 1944: AAS 36 (1944), p. 253; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), pp. 428-429.

14. Cfr. Pio XI, Lett. encicl. *Quadragesimo anno*: AAS 23 (1931), p. 214; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 429.

15. Cfr. Pio XII, Messaggio radiofonico della pentecoste del 1941: AAS 44 (1941), p. 199; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 430.

Religione_in_Ita

mente coltivate o tenute in riserva per motivi di speculazione senza coltivarle; mentre la maggioranza della popolazione è sprovvista di terreni da lavorare o fruisce soltanto di poderi troppo limitati, e d'altra parte, l'accrescimento della produzione agricola presenta un carattere di evidente urgenza. Non è raro che coloro che sono assunti dai datori di lavoro ovvero coloro che ne coltivano una parte a titolo di locazione ricevano un salario o altre forme di remunerazione che sono indegni di un uomo, non dispongano di una abitazione decorosa, o siano sfruttati da intermediari. Mancando così ogni sicurezza, vivono in tale stato di dipendenza personale, che viene loro interdetta quasi ogni possibilità di agire di propria iniziativa e con personale responsabilità, e viene loro impedita ogni crescita nelle espressioni della umana civiltà ed ogni partecipazione attiva nella vita sociale e politica. Si impongono pertanto, secondo le varie situazioni, delle riforme intese ad accrescere i redditi, a migliorare le condizioni di lavoro, ad aumentare la sicurezza dell'impiego e a favorire l'iniziativa personale; ed anche riforme che diano modo di distribuire i fondi non sufficientemente coltivati a beneficio di coloro che siano capaci di metterli a frutto. In quest'ultimo caso, devono essere loro assicurati i beni e gli strumenti a tal fine indispensabili, in particolare i sussidi educativi e le energie necessarie per una efficiente organizzazione cooperativa. Ogni volta che il bene comune esiga l'espropriazione della proprietà, l'indennizzo deve essere calcolato secondo equità, tenendo conto di tutte le circostanze.

72. *L'attività economico-sociale e il regno di Cristo*

I cristiani che hanno parte attiva nello sviluppo economico-sociale contemporaneo e propugnano la giustizia e la carità, siano convinti di poter contribuire molto alla prosperità del genere umano e alla pace del mondo. In tali attività, sia che agiscano come singoli, sia come associati, siano esemplari. Pertanto, acquisite la competenza e l'esperienza assolutamente indispensabili, mentre svolgono le attività terrene conservino il retto ordine, rimanendo fedeli a Cristo e al suo

Religione_in_Ita

vangelo, cosicché tutta la loro vita, individuale e sociale, sia compenetrata dello spirito delle beatitudini, specialmente dello spirito di povertà.

Chiunque, obbedendo al Cristo, cerca anzitutto il regno di Dio, concepisce così un più valido e puro amore per aiutare tutti i suoi fratelli e per realizzare, con l'ispirazione della carità, le opere della giustizia [16].

Capitolo IV

La vita della comunità politica

73. *La vita pubblica contemporanea*

Ai nostri giorni si notano profonde trasformazioni anche nelle strutture e nelle istituzioni dei popoli; tali trasformazioni sono conseguenza della evoluzione culturale, economica e sociale dei popoli; esse esercitano una grande influenza nella vita della comunità politica, soprattutto nel campo che riguarda i diritti e i doveri di tutti nell'esercizio della libertà civile e nel conseguimento del bene comune e nel campo che si riferisce alla regolazione dei rapporti dei cittadini tra di loro e con i pubblici poteri.

Da una coscienza più viva della dignità umana sorge, in diverse regioni del mondo, lo sforzo di instaurare un ordine politico-giuridico, nel quale siano meglio tutelati nella vita pubblica i diritti della persona, quali il diritto di liberamente riunirsi, associarsi, esprimere le proprie opinioni e professare la religione privatamente e pubblicamente. La tutela infatti dei diritti della persona è condizione necessaria perché i cittadini, sia individualmente presi, sia associati, possano partecipare attivamente alla vita e al governo della cosa pubblica.

Assieme al progresso culturale, economico e sociale si rafforza in molti il desiderio di assumere maggiori responsa-

16. Per il retto uso dei beni secondo la dottrina del nuovo testamento, cfr. *Lc* 3, 11; 10, 30 segg.; 11, 41; *I Pt* 5, 3; *Mc* 8, 36; 12, 29-31; *Gc* 5, 1-6; *I Tm* 6, 8; *Ef* 4, 28; *II Cor* 8, 13 segg.; *I Gv* 3, 17-18.

Religione_in_Ita

bilità nell'organizzare la vita della comunità politica. Nella coscienza di molti aumenta la preoccupazione di salvaguardare i diritti delle minoranze di una nazione, senza che queste dimentichino il loro dovere verso la comunità politica; cresce inoltre sempre più il rispetto verso le persone che hanno altre opinioni o professano religioni diverse; contemporaneamente si instaura una più larga collaborazione, tesa a garantire a tutti i cittadini, e non solo a pochi privilegiati, l'effettivo godimento dei diritti personali.

Vengono condannate tutte quelle forme di regime politico, vigenti in alcune regioni, che impediscono la libertà civile o religiosa, moltiplicano le vittime delle passioni e dei crimini politici e distorcono l'esercizio della autorità dal bene comune per farlo servire all'interesse di una fazione o degli stessi governanti.

Per instaurare una vita politica veramente umana non c'è niente di meglio che coltivare il senso interiore della giustizia, dell'amore e del servizio al bene comune e rafforzare le convinzioni fondamentali sulla vera natura della comunità politica e sul fine, sul legittimo esercizio e sui limiti di competenza dei pubblici poteri.

74. *Natura e fine della comunità politica*

Gli uomini, le famiglie e i diversi gruppi, che formano la comunità civile, sono consapevoli di non essere in grado, da soli, di costruire una vita pienamente umana e avvertono la necessità di una comunità più ampia, nella quale tutti rechino quotidianamente il contributo delle proprie capacità [1], allo scopo di raggiungere sempre meglio il bene comune. Per questo essi costituiscono, secondo vari tipi istituzionali, una comunità politica. La comunità politica esiste proprio in funzione di quel bene comune, nel quale essa trova piena giustificazione e significato e dal quale ricava il suo ordinamento giuridico, originario e proprio. Il bene comune si

1. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 417.

Religione_in_Ita

concreta nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale, con le quali gli uomini, la famiglia e le associazioni possono ottenere il conseguimento più pieno e più spedito della propria perfezione [2].

Ma nella comunità politica si riuniscono insieme uomini, numerosi e differenti, che legittimamente possono indirizzarsi verso decisioni diverse. Affinché la comunità politica non venga rovinata dal divergere di ciascuno verso la propria opinione, è necessario un'autorità capace di dirigere le energie di tutti i cittadini verso il bene comune, non in forma meccanica o dispotica, ma prima di tutto come forza morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del compito assunto.

È dunque evidente che la comunità politica e l'autorità pubblica hanno il loro fondamento nella natura umana e perciò appartengono all'ordine prestabilito da Dio, anche se la determinazione dei regimi politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei cittadini [3].

Ne segue parimenti che l'esercizio dell'autorità politica, sia da parte della comunità come tale, sia da parte degli organismi rappresentativi dello stato, deve sempre svolgersi nell'ambito della legge morale, per il conseguimento del bene comune, e di un bene comune concepito in forma dinamica, secondo le norme di un ordine giuridico già definito o da definire. Allora i cittadini sono obbligati in coscienza ad obbedire [4]. Da ciò risulta chiaramente la responsabilità, la dignità e l'importanza di coloro che sono preposti alla cosa pubblica.

Dove i cittadini sono oppressi da una autorità pubblica che va al di là delle sue competenze, essi non ricusino quelle cose che sono oggettivamente richieste dal bene comune; sia però lecito difendere i diritti propri e dei concittadini contro gli abusi di questa autorità, nel rispetto dei limiti dettati dalla legge naturale ed evangelica.

2. Cfr. ID., *ibid.*
3. Cfr. *Rm* 13, 1-5.
4. Cfr. *Rm* 13, 5.

Religione_in_Ita

Le modalità concrete con le quali la comunità politica organizza le proprie strutture e l'esercizio dei pubblici poteri possono variare, secondo l'indole diversa dei popoli e il progresso della storia; ma sempre devono mirare alla formazione di un uomo maturo, pacifico e benefico verso tutti, per il vantaggio di tutta la famiglia umana.

75. *Collaborazione di tutti alla vita pubblica*

È pienamente conforme alla natura umana che si trovino strutture politico-giuridiche che sempre meglio offrano a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, la possibilità effettiva di partecipare liberamente e attivamente sia alla elaborazione dei fondamenti giuridici della comunità politica, sia al governo della cosa pubblica, sia alla determinazione del campo d'azione e dei limiti dei differenti organismi, sia alla elezione dei governanti [5]. Si ricordino perciò tutti i cittadini del diritto, che è anche dovere, di usare del proprio libero voto per la promozione del bene comune. La chiesa stima degna di lode e di considerazione l'opera di coloro che per servire gli uomini si dedicano al bene della cosa pubblica e assumono il peso delle relative responsabilità.

Affinché la responsabile collaborazione dei cittadini, congiunta con la coscienza del dovere, possa ottenere felici risultati nella vita politica quotidiana, si richiede un ordinamento giuridico positivo, che organizzi una opportuna ripartizione delle funzioni e degli organi del potere, insieme ad una protezione efficace e indipendente dei diritti. I diritti delle persone, delle famiglie e dei gruppi e il loro esercizio devono essere riconosciuti, rispettati e promossi [6], non meno dei doveri ai quali ogni cittadino è tenuto. Tra questi ultimi non sarà inutile ricordare il dovere di apportare alla cosa pubblica le prestazioni, materiali e personali, richieste dal bene comune. Si guardino i governanti dall'ostacolare i

5. Cfr. Pio XII, Messaggio radiofonico, 24 dic. 1942: AAS 35 (1943), pp. 9-24; 24 dic. 1944: AAS 37 (1945), pp. 11-17; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), pp. 263, 271, 277-278.

6. Cfr. Pio XII, Messaggio radiofonico del 1° giu. 1941: AAS 33 (1941), p. 200; Giovanni XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: *l. c.*, pp. 273-274.

Religione_in_Ita

gruppi familiari, sociali o culturali, i corpi o istituti intermedi, né li privino della loro legittima ed efficace azione, che al contrario devono volentieri e ordinatamente favorire. Si guardino i cittadini singolarmente o in gruppo, dall'attribuire troppo potere all'autorità pubblica, né chiedano inopportunamente ad essa eccessivi vantaggi, col rischio di diminuire così la responsabilità delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali.

Ai tempi nostri, la complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri ad intervenire più frequentemente in materia sociale, economica e culturale, per determinare le condizioni più favorevoli che permettano ai cittadini e ai gruppi di perseguire più efficacemente, nella libertà, il bene completo dell'uomo. Il rapporto tra la socializzazione [7] e l'autonomia e il progresso della persona può essere concepito in modo differente nelle diverse regioni del mondo e in base alla evoluzione dei popoli. Ma dove l'esercizio dei diritti viene temporaneamente limitato a causa del bene comune, quando le circostanze sono cambiate, si ripristini il più presto possibile la libertà. È inoltre inumano che l'autorità politica assuma forme totalitarie oppure forme dittatoriali che ledano i diritti della persona o dei gruppi sociali.

I cittadini coltivino con magnanimità e lealtà l'amore verso la patria, ma senza ristrettezze di spirito, cioè in modo tale da prendere contemporaneamente sempre in considerazione il bene di tutta la famiglia umana, che riunisce con ogni sorta di legami razze, popoli e nazioni.

Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; essi devono essere d'esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune; così da mostrare pure con i fatti come possano armonizzarsi l'autorità e la libertà, l'iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità. Devono ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni

7. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), pp. 415-418.

Religione_in_Ita

temporali e rispettare i cittadini che, anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista. I partiti devono promuovere ciò che, a loro parere, è richiesto dal bene comune; mai però è lecito anteporre il proprio interesse al bene comune.

Bisogna curare assiduamente la educazione civile e politica, oggi tanto necessaria, sia per l'insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica. Coloro che sono o possono diventare idonei per l'esercizio dell'arte politica, così difficile, ma insieme così nobile [8], si preparino e si preoccupino di esercitarla senza badare al proprio interesse e al vantaggio materiale. Agiscano con integrità e saggezza contro l'ingiustizia e l'oppressione, il dominio arbitrario e l'intolleranza d'un solo uomo o d'un solo partito politico; si prodighino con sincerità ed equità al servizio di tutti, anzi con l'amore e la fortezza richiesti dalla vita politica.

76. *La comunità politica e la chiesa*

È di grande importanza, soprattutto in una società pluralistica, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della chiesa in comunione con i loro pastori.

La chiesa, che, in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona umana.

La comunità politica e la chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche

8. Cfr. Pio XI, Allocuzione ai dirigenti della FUCI: in *Discorsi di Pio XI*, Torino, 1960, I, p. 743.

Religione_in_Ita

se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltivano una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L'uomo non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna. E la chiesa, fondata nell'amore del Redentore, contribuisce ad estendere il raggio di azione della giustizia e dell'amore all'interno di ciascuna nazione e tra tutte le nazioni. Predicando la verità evangelica e illuminando tutti i settori dell'attività umana con la sua dottrina e con la testimonianza resa dai cristiani, rispetta e promuove anche la libertà politica e la responsabilità dei cittadini.

Gli apostoli e i loro successori con i propri collaboratori, essendo inviati ad annunziare agli uomini il Cristo salvatore del mondo, nell'esercizio del loro apostolato si appoggiano sulla potenza di Dio, che molto spesso manifesta la forza del vangelo nella debolezza dei testimoni. Tutti quelli che si dedicano al ministero della parola di Dio, bisogna che utilizzino le vie e i mezzi propri del vangelo, che, in molti punti, differiscono dai mezzi propri della città terrestre.

Certo le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura in cui la propria missione richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall'autorità civile. Anzi essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni. Ma sempre e dovunque sia suo diritto predicare con vera libertà la fede e insegnare la sua dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E questo farà, utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al van-

Religione_in_Ita

gelo e al bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni.

Nella fedeltà al vangelo e nello svolgimento della sua missione nel mondo, la chiesa, che ha come compito di promuovere ed elevare [9] tutto quello che di vero, buono e bello si trova nella comunità umana, rafforza la pace tra gli uomini a gloria di Dio [10].

Capitolo V

La promozione della pace e della comunità dei popoli

77. *Introduzione*

In questi nostri anni, nei quali permangono ancora gravissime tra gli uomini le afflizioni e le angustie derivanti dall'imperversare della guerra o dalla incombente minaccia di guerra, l'intera società umana è giunta ad un momento sommamente decisivo nel progresso della sua maturazione. Mentre a poco a poco va unificandosi e in ogni luogo diventa ormai meglio consapevole della propria unità, l'umanità non potrà tuttavia portare a compimento l'opera che l'attende, di costruire cioè un mondo veramente più umano per tutti gli uomini e su tutta la terra, se gli uomini non si volgeranno tutti con animo rinnovato alla vera pace. Per questo motivo il messaggio evangelico, in armonia con le aspirazioni e gli ideali più elevati del genere umano, risplende in questi nostri tempi di rinnovato fulgore quando proclama beati i promotori della pace, « perché saranno chiamati figli di Dio » (*Mt* 5, 9).

Illustrando pertanto la vera e superiore concezione della pace, il concilio, condannata l'inumanità della guerra, intende rivolgere un ardente appello ai cristiani, affinché, con l'aiuto di Cristo, autore della pace, collaborino con tutti per stabilire tra gli uomini una pace fondata sulla giustizia e sul-

9. Cfr. conc. Vat. II, Cost. dogm. su la chiesa *Lumen gentium*, n. 13: v. supra, p. 843.
10. Cfr. *Lc* 2, 14.

Religione_in_Ita

l'amore e per apprestare i mezzi necessari per il suo raggiungimento.

78. *La natura della pace*

La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi al solo rendere stabile l'equilibrio delle forze contrastanti, né è effetto di una dispotica dominazione, ma essa viene con tutta esattezza definita « opera della giustizia » (*Is* 32, 7). È il frutto dell'ordine impresso nell'umana società dal suo Fondatore e che deve essere attuato dagli uomini che aspirano ardentemente ad una giustizia sempre più perfetta. Poiché infatti il bene comune del genere umano è regolato, sì, nella sua sostanza, dalla legge eterna, ma è soggetto, con il progresso del tempo, per quanto concerne le sue concrete esigenze, a continue variazioni, la pace non è stata mai stabilmente raggiunta, ma è da costruirsi continuamente. Poiché inoltre la volontà umana è labile e ferita per di più dal peccato, l'acquisto della pace esige il costante dominio delle passioni di ognuno e la vigilanza della legittima autorità.

Tuttavia questo non basta. Tale pace non si può ottenere sulla terra se non è tutelato il bene delle persone e se gli uomini non possono scambiarsi con fiducia e liberamente le ricchezze del loro animo e del loro ingegno. La ferma volontà di rispettare gli altri uomini e gli altri popoli e la loro dignità, e l'assidua pratica della fratellanza umana sono assolutamente necessarie per la costruzione della pace. In tal modo la pace è frutto anche dell'amore, il quale va oltre quanto è in grado di assicurare la semplice giustizia.

La pace terrena, che nasce dall'amore del prossimo, è immagine ed effetto della pace di Cristo, che promana da Dio Padre. Il Figlio incarnato infatti, principe della pace, per mezzo della sua croce ha riconciliato tutti gli uomini con Dio e, ristabilendo l'unità di tutti in un solo popolo e in un solo corpo, ha ucciso nella sua carne l'odio [1] e, nella gloria

1. Cfr. *Ef* 2, 16; *Col* 1, 20-22.

Religione_in_Ita

della sua resurrezione, ha diffuso lo Spirito di amore nel cuore degli uomini.

Pertanto tutti i cristiani sono pressantemente chiamati a « praticare la verità nell'amore » (*Ef* 4, 15), e a unirsi agli uomini sinceramente amanti della pace per implorarla e per attuarla.

Mossi dal medesimo Spirito, noi non possiamo non lodare coloro che, rinunciando alla violenza nella rivendicazione dei loro diritti, ricorrono a quei mezzi di difesa che sono, del resto, alla portata anche dei più deboli, purché ciò si possa fare senza pregiudizio dei diritti e dei doveri degli altri o della comunità.

Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo, ma in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato, essi vincono anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina: « Con le loro spade costruiranno aratri e falci con le loro lance; nessun popolo prenderà più le armi contro un altro popolo, né si eserciteranno più per la guerra » (*Is* 2, 4).

Sezione I

Necessità di evitare la guerra

79. *Il dovere di mitigare l'inumanità della guerra*

Sebbene le recenti guerre abbiano apportato al nostro mondo gravissimi danni sia materiali che morali, ancora ogni giorno in alcuni luoghi della terra, la guerra continua a produrre le sue devastazioni. Anzi, quando in essa si fa uso di armi scientifiche di ogni genere, la sua indole atroce minaccia di condurre i contendenti ad una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati. La complessità inoltre delle odierne situazioni e la intricata rete delle relazioni internazionali, fanno sì che vengano portate in lungo, con nuovi metodi, e per di più insidiosi e sovversivi, guerre più o meno latenti. In molti casi il ricorso ai sistemi del terrorismo è considerato anch'esso un nuovo metodo di guerra.

Religione_in_Ita

Davanti a questo stato di degradazione dell'umanità, il concilio intende innanzi tutto richiamare alla mente il valore immutabile del diritto naturale delle genti e dei suoi princìpi universali. La stessa coscienza del genere umano proclama questi princìpi con sempre maggiore fermezza. Le azioni pertanto che deliberatamente si oppongono a questi princìpi e gli ordini che tali azioni prescrivono sono crimini, né l'ubbidienza cieca può scusare coloro che li eseguiscono. Tra queste azioni vanno innanzi tutto enumerati i metodi sistematici di sterminio di un intero popolo, di una nazione o di una minoranza etnica; orrendo delitto che va condannato con estremo rigore. Deve invece essere sostenuto il coraggio di coloro che non temono di opporsi apertamente a quelli che ordinano tali azioni.

Esistono, in materia di guerra, varie convenzioni internazionali, che un gran numero di nazioni ha sottoscritto per rendere meno inumane le azioni militari e le loro conseguenze: tali sono le convenzioni relative alla sorte dei militari feriti o prigionieri e varie stipulazioni del genere. Tutte queste convenzioni dovranno essere conservate; anzi tutti, e specialmente le pubbliche autorità e gli esperti in materia, dovranno fare ogni sforzo, per quanto è loro possibile, affinché siano perfezionate, in modo da renderle capaci di porre un freno più adatto ed efficace alle atrocità della guerra. Sembra inoltre conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana.

La guerra non è purtroppo estirpata dalla umana condizione. E fintantoché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà una autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa. I capi di stato e coloro che condividono la responsabilità della cosa pubblica hanno dunque il dovere di tutelare la salvezza dei popoli che sono stati loro affidati, trattando con grave senso di responsabilità cose di così grande importanza. Ma altra cosa è servirsi delle

Religione_in_Ita

armi per difendere i giusti diritti dei popoli, ed altra cosa voler imporre il proprio dominio su altre nazioni. Né la potenza bellica rende legittimo ogni suo uso militare o politico. Né per il fatto che una guerra è ormai disgraziatamente scoppiata, diventa per questo lecita ogni cosa tra le parti in conflitto.

Coloro poi che, dediti al servizio della patria, esercitano la loro professione nelle file dell'esercito, si considerino anch'essi come ministri della sicurezza e della libertà dei loro popoli e, se rettamente adempiono il loro dovere, concorrono anch'essi veramente alla stabilità della pace.

80. *La guerra totale*

Il progresso delle armi scientifiche ha enormemente accresciuto l'orrore e l'atrocità della guerra. Le azioni militari, infatti, se condotte con questi mezzi, possono produrre distruzioni immani e indiscriminate, che superano pertanto, di gran lunga, i limiti di una legittima difesa. Anzi, se mezzi di tal genere, quali ormai si trovano negli arsenali delle grandi potenze, venissero pienamente utilizzati, si avrebbe la reciproca, pressoché totale distruzione delle parti contendenti, senza considerare le molte devastazioni che ne deriverebbero nel resto del mondo e gli effetti letali che sono la conseguenza dell'uso di queste armi.

Tutte queste cose ci obbligano a considerare l'argomento della guerra con mentalità completamente nuova [2]. Sappiano gli uomini di questa età che dovranno rendere severo conto delle loro azioni di guerra, perché il corso dei tempi futuri dipenderà in gran parte dalle loro presenti deliberazioni.

Avendo ben considerato tutte queste cose, questo sacrosanto concilio, facendo proprie le condanne della guerra totale, già pronunciate dai recenti sommi pontefici [3], dichiara:

2. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963: AAS 55 (1963), p. 291: « Quare aetate hac nostra, quae vi atomica gloriatur, alienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda » [per cui nel nostro tempo, che si gloria della forza atomica, è contrario alla ragione che venga usata la guerra per ristabilire i diritti violati].

3. Cfr. PIO XII, Allocuzione del 30 sett. 1954: AAS 46 (1954), p. 589; ID., Messaggio radiofonico del 24 dic. 1954: AAS 47 (1955), pp. 15 segg.;

Religione_in_Ita

Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato.

Il rischio caratteristico della guerra moderna consiste nel fatto che essa offre quasi l'occasione a coloro che posseggono le più moderne armi scientifiche di compiere tali delitti e, per una certa inesorabile concatenazione, può sospingere le volontà degli uomini alle più atroci decisioni. Affinché dunque non debba mai più accadere questo in futuro, i vescovi di tutto il mondo, ora riuniti, scongiurano tutti, in modo particolare i governanti e i supremi comandanti militari, a voler continuamente considerare, davanti a Dio e davanti alla umanità intera, l'enorme peso della loro responsabilità.

81. *La corsa agli armamenti*

Le armi scientifiche, è vero, non vengono accumulate con l'unica intenzione di poterle usare in tempo di guerra. Poiché infatti si ritiene che la solidità della difesa di ciascuna parte dipenda dalla possibilità fulminea di rappresaglie, questo ammassamento di armi, che va aumentando di anno in anno, serve in maniera certo inconsueta a dissuadere eventuali avversari. E questo è ritenuto da molti il mezzo più efficace per assicurare oggi una certa pace tra le nazioni.

Qualunque cosa si debba pensare di questo metodo dissuasivo, si convincano gli uomini che la corsa agli armamenti, alla quale si rivolgono molte nazioni, non è la via sicura per conservare saldamente la pace, né il cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera e stabile. Le cause di guerra, anziché venire eliminate da tale corsa, minacciano piuttosto di aggravarsi gradatamente. E mentre si spendono enormi ricchezze per procurarsi sempre nuove armi, diventa poi impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente. Anziché guarire vera-

GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*: AAS 55 (1963), pp. 286-291; PAOLO VI, Allocuzione all'ONU del 4 ott. 1965: AAS 57 (1965), pp. 877-885.

Religione_in_Ita

mente, nel profondo, i dissensi tra i popoli finiscono per contagiare anche altre parti del mondo. Nuove strade converrà cercare, partendo dalla riforma degli spiriti, perché possa essere rimosso questo scandalo e al mondo, liberato dall'ansietà che l'opprime, possa essere restituita la vera pace.

È necessario pertanto ancora una volta dichiarare: la corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell'umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri; e c'è molto da temere che, se tale corsa continuerà, produrrà un giorno tutte le stragi, delle quali va già preparando i mezzi.

Ammoniti dalle calamità che il genere umano ha rese possibili, cerchiamo di approfittare della tregua di cui ora godiamo e che è stata a noi concessa dall'alto, per prendere maggiormente coscienza della nostra responsabilità e trovare delle vie per comporre in maniera più degna dell'uomo le nostre controversie. La provvidenza divina esige da noi con insistenza che liberiamo noi stessi dall'antica schiavitù della guerra. Se poi rifiuteremo di compiere tale sforzo, non sappiamo dove ci condurrà la strada perversa per la quale ci siamo incamminati.

82. *La condanna assoluta della guerra e l'azione internazionale per evitarla*

È chiaro pertanto che dobbiamo con ogni impegno sforzarci per preparare quel tempo, nel quale, mediante l'accordo delle nazioni, si potrà interdire del tutto qualsiasi ricorso alla guerra. Questo naturalmente esige che venga istituita una autorità pubblica universale, da tutti riconosciuta, la quale sia dotata di efficace potere per garantire a tutti i popoli sicurezza, osservanza della giustizia e rispetto dei diritti. Ma prima che questa auspicabile autorità possa essere costituita, è necessario che le attuali supreme istanze internazionali si dedichino con tutto l'impegno alla ricerca dei mezzi più idonei a procurare la sicurezza comune. Poiché la pace deve sgorgare spontanea dalla mutua fiducia dei popoli, piuttosto che essere imposta alle nazioni dal terrore delle armi, tutti debbono impegnarsi per far cessare finalmente la corsa

Religione_in_Ita

agli armamenti; in maniera tale che il disarmo incominci realmente e proceda non unilateralmente, s'intende, ma con uguale ritmo da una parte e dall'altra, in base ad accordi comuni e assicurato da vere ed efficaci garanzie [4].

Non sono frattanto da sottovalutare i tentativi già fatti e che si vanno tuttora facendo per allontanare il pericolo della guerra. Va piuttosto incoraggiata la buona volontà di tanti che, pur gravati dalle ingenti preoccupazioni del loro altissimo ufficio, mossi tuttavia dalla gravissima responsabilità da cui sono vincolati, si danno da fare per eliminare la guerra che detestano, pur non potendo prescindere dalla complessa realtà delle situazioni. Bisogna rivolgere incessanti preghiere a Dio, affinché dia loro la forza di intraprendere con perseveranza e condurre a termine con coraggio quest'opera di sommo amore per gli uomini, per mezzo della della quale si costruisce virilmente l'opera della pace. Questa opera esige oggi certamente che essi estendano la loro mente e il loro cuore al di là dei confini della loro nazione, deponendo ogni egoismo nazionale e ogni ambizione di supremazia su altre nazioni, nutrendo invece un profondo rispetto verso tutta l'umanità, avviata ormai così laboriosamente verso una sua maggiore unità.

Le consultazioni sui problemi della pace e del disarmo, già coraggiosamente e instancabilmente condotte, i consensi internazionali che trattarono questi argomenti, devono essere considerati come i primi passi verso la soluzione di problemi così gravi e con maggiore insistenza ed energia dovranno quindi essere promossi in avvenire, al fine di ottenere risultati concreti. Stiano tuttavia bene attenti gli uomini a non affidarsi esclusivamente agli sforzi di alcuni, senza preoccuparsi minimamente dei loro propri sentimenti. I reggitori dei popoli, infatti, i quali sono mallevadori del bene comune delle proprie nazioni e fautori insieme del bene della umanità intera, dipendono in massima parte dalle opinioni e dai sentimenti delle moltitudini. È inutile infatti

4. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Pacem in terris*, dove si tratta della diminuzione degli armamenti: AAS 55 (1963), p. 287.

Religione_in_Ita

che essi si adoperino con tenacia a costruire la pace, finché sentimenti di ostilità, di disprezzo e di diffidenza, odi razziali e ostinate ideologie dividono gli uomini, ponendoli gli uni contro gli altri. Di qui l'estrema urgente necessità di una rinnovata educazione degli animi e di un nuovo orientamento nell'opinione pubblica. Coloro che si dedicano alla attività educatrice, specie della gioventù, e coloro che contribuiscono alla formazione della pubblica opinione, considerino come loro dovere gravissimo inculcare negli animi di tutti sentimenti nuovi, ispiratori di pace. E ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore, mirando al mondo intero e a tutti quei doveri che gli uomini possono compiere insieme per condurre l'umanità verso un migliore destino.

Né ci inganni una falsa speranza. Se non verranno in futuro conclusi stabili e onesti trattati di pace universale, rinunciando ad ogni odio ed inimicizia, l'umanità, che, pur avendo compiuto mirabili conquiste nel campo scientifico, si trova già in grave pericolo, sarà forse condotta funestamente a quell'ora, in cui non altra pace potrà sperimentare se non la pace di una terribile morte. La chiesa di Cristo, posta in mezzo alle angosce del tempo presente, non cessa tuttavia, mentre espone tutto questo, di nutrire la più ferma speranza. Agli uomini della nostra età essa intende suggerire continuamente, sia che l'accolgano favorevolmente o lo respingano come importuno, il messaggio dell'apostolo: « Ecco ora il tempo favorevole » per trasformare i cuori, « ecco ora i giorni della salvezza » [5].

Sezione II

La costruzione della comunità internazionale

83. *Le cause di discordia e i loro rimedi*

L'edificazione della pace esige prima di tutto che, a cominciare dalle ingiustizie, si eliminino le cause di discordia tra gli uomini che fomentano le guerre. Molte cause proven-

5. Cfr. *II Cor* 6, 2.

Religione_in_Ita

gono dalle troppe disparità economiche e dal ritardo con cui vi si porta il necessario rimedio. Altre nascono dallo spirito di dominio, dal disprezzo delle persone e, per accennare ai motivi più reconditi, dall'umana invidia, dalla diffidenza, dall'orgoglio e da altre passioni egoistiche. Poiché gli uomini non possono tollerare tanti disordini, avviene che il mondo, anche senza guerra, resta tuttavia continuamente in balìa di lotte tra gli uomini e di violenze. I medesimi mali si riscontrano nei rapporti tra le nazioni. Quindi per vincere e per prevenire questi mali, per reprimere l'abuso della violenza, è assolutamente necessario che le istituzioni internazionali vadano maggiormente d'accordo, che siano coordinate in modo più sicuro e che, senza stancarsi, si stimoli la creazione di organismi idonei a promuovere la pace.

84. *La comunità delle nazioni e le istituzioni internazionali*

Dati i crescenti e stretti legami di mutua dipendenza esistenti oggi tra tutti i cittadini e i popoli della terra, la ricerca e il raggiungimento più efficace del bene comune universale richiedono che la comunità delle nazioni si dia un ordine che risponda ai suoi compiti attuali, tenendo particolarmente conto di quelle numerose regioni che ancor oggi si trovano in uno stato di intollerabile miseria.

Per conseguire questi fini, le istituzioni della comunità internazionale devono, ciascuna per la sua parte, provvedere ai diversi bisogni degli uomini, tanto nel campo della vita sociale, cui appartengono l'alimentazione, la salute, l'educazione, il lavoro, quanto in alcune circostanze particolari che sorgono qua e là, come possono essere le odierne esigenze dello sviluppo generale per i paesi che si stanno evolvendo, la necessità di soccorrere le angustie dei profughi sparsi in ogni parte del mondo, o anche di aiutare gli emigrati e le loro famiglie.

Le istituzioni internazionali, universali e regionali, già esistenti hanno reso grandi servizi al genere umano. Esse rappresentano i primi sforzi di gettare le fondamenta internazionali di tutta la comunità umana al fine di risolvere le

Religione_in_Ita

più gravi questioni del nostro tempo, per promuovere dappertutto il progresso e per prevenire la guerra sotto qualsiasi forma. In tutti questi campi, la chiesa si rallegra dello spirito di vera fratellanza che fiorisce tra cristiani e non cristiani, spirito che acuisce lo sforzo d'intensificare i tentativi intesi a sollevare l'immane miseria.

85. *La cooperazione internazionale sul piano economico*

La solidarietà attuale del genere umano impone anche che si stabilisca una maggiore cooperazione internazionale in campo economico. Infatti, se quasi tutti i popoli hanno acquisito l'indipendenza politica, si è tuttavia ancora lontani dall'essere liberi dalle troppe disuguaglianze e da ogni forma di indebita dipendenza e dallo sfuggire ad ogni pericolo di gravi difficoltà interne.

Lo sviluppo d'un paese dipende da aiuti di uomini e finanziari. Bisogna preparare i cittadini di ciascuna nazione, attraverso l'educazione e la formazione professionale, ad assumere i diversi incarichi della vita economica e sociale. A tal fine si richiede l'aiuto di esperti stranieri, i quali nel prestare la loro opera si regolino non già come dominatori, ma come ausiliari e cooperatori. Senza profonde modifiche nei metodi attuali del commercio mondiale, le nazioni in via di sviluppo non potranno ricevere i sussidi materiali. Inoltre, altre risorse devono essere loro date dalle nazioni progredite, sotto forma di dono, di prestazioni e d'investimenti finanziari; ciò si faccia con generosità e senza cupidigia, da una parte, e si ricevano, dall'altra, con tutta onestà.

Per instaurare un vero ordine economico universale, bisognerà rinunciare ai benefici esagerati, alle ambizioni nazionali, alla bramosia di dominazione politica, ai calcoli di ordine militare e al desiderio di propagare e di imporre ideologie. Si propongono differenti sistemi economici e sociali; è desiderabile che gli esperti possano trovare in essi un fondamento comune per una sana vita economica mondiale; ciò sarà più facile se ciascuno, rinunciando ai propri pregiudizi, si dispone di buon grado a condurre un sincero dialogo.

Religione_in_Ita

86. *Alcune norme opportune*

In vista di questa cooperazione, sembra utile proporre le norme seguenti:

a) Le nazioni in via di sviluppo tendano soprattutto a proporsi, espressamente e senza equivoci, come fine della loro evoluzione, la piena espansione umana dei cittadini. Si ricordino che questo progresso trova innanzitutto la sua origine e il suo dinamismo nel lavoro e nella ingegnosità delle popolazioni stesse, tanto più che esso deve appoggiarsi non solo sugli aiuti esterni, ma, prima di tutto, sulla piena valorizzazione delle proprie risorse e così pure sull'indole e sulla tradizione propria che devono essere coltivate. In questa materia, quelli che esercitano sugli altri maggiore influenza devono dare l'esempio.

b) È dovere gravissimo delle nazioni evolute di aiutare i popoli in via di sviluppo ad adempiere i compiti sopraddetti. Perciò, esse procederanno volentieri a quelle revisioni interne, spirituali e materiali, che si richiedono per stabilire questa cooperazione universale.

Così bisogna che negli scambi con le nazioni più deboli e meno fortunate abbiano riguardo al bene di queste, che, per la stessa sussistenza, hanno bisogno dei proventi ricavati dalla vendita dei propri prodotti.

c) Spetta alla comunità internazionale di coordinare e di stimolare lo sviluppo, curando tuttavia di distribuire con la massima efficacia e con piena equità le risorse a ciò destinate. Salvo il principio di sussidiarietà, ad essa spetta anche di regolare i rapporti economici mondiali secondo gli imperativi della giustizia.

Si fondino istituti capaci di promuovere e di regolare il commercio internazionale, specialmente con le nazioni meno sviluppate, e destinati a compensare gli inconvenienti che derivano dall'eccessiva disuguaglianza di potere fra le nazioni. Accanto all'aiuto tecnico, culturale e finanziario, un simile ordinamento deve mettere a disposizione delle nazioni che tendono al progresso le risorse necessarie ad ottenere una crescita soddisfacente della loro economia.

Religione_in_Ita

d) In molti casi è urgente procedere a una revisione delle strutture economiche e sociali. Ma bisogna guardarsi dalle soluzioni tecniche premature, specialmente da quelle che, mentre offrono all'uomo utilità materiali, s'oppongono al suo carattere e al suo profitto spirituale. Poiché « non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio » (*Mt* 4, 4). Ogni parte della famiglia umana reca in sé e nelle sue migliori tradizioni qualcosa di quel tesoro spirituale che Dio ha affidato all'umanità, anche se molti non sanno neppure da quale fonte esso provenga.

87. *La cooperazione internazionale per quanto riguarda l'incremento demografico*

La cooperazione internazionale è indispensabile soprattutto quando si tratta dei popoli che oggi abbastanza frequentemente, fra le molte altre difficoltà, subiscono in modo tutto speciale quelle derivanti da un rapido incremento demografico. È urgente e necessario, con la piena e intensa cooperazione di tutti, specie delle nazioni più favorite, studiare il modo di procurare e di mettere a disposizione dell'intera comunità umana quei beni che sono necessari alla sussistenza e alla conveniente istruzione di ciascuno. Parecchi popoli potrebbero molto migliorare le loro condizioni di vita, se, debitamente istruiti, passassero dai vecchi metodi in agricoltura ai nuovi procedimenti tecnici di produzione, applicandoli con la necessaria prudenza alla situazione propria, instaurando pure un migliore ordine sociale e attuando una più giusta distribuzione nel possesso delle terre.

Nei limiti della loro competenza, i governi hanno senza dubbio diritti e doveri nei riguardi dei problemi della popolazione nelle loro nazioni; come, ad esempio, per quanto riguarda la legislazione sociale e familiare, le migrazioni dalla campagna alle città, o quando si tratta dell'informazione relativa allo stato e ai bisogni del paese. Oggi gli animi sono molto agitati da questi problemi. Si deve quindi anche sperare che cattolici competenti in tutti questi problemi, in

Religione_in_Ita

particolare nelle università, proseguano assiduamente gli studi e le iniziative e li sviluppino maggiormente.

Poiché molti affermano che l'accrescimento demografico nel mondo, o almeno in alcune nazioni, si debba frenare in maniera radicale con ogni mezzo e con ogni genere di intervento dell'autorità pubblica, il concilio esorta tutti ad astenersi da soluzioni contrarie alla legge morale, siano esse promosse o talora imposte pubblicamente o in privato. Infatti, in virtù del diritto inalienabile dell'uomo al matrimonio e alla generazione della prole, la decisione circa il numero dei figli da mettere al mondo dipende dal retto giudizio dei genitori e non può in nessun modo esser lasciata al giudizio dell'autorità pubblica. Poiché questo giudizio dei genitori suppone una coscienza ben formata, è di grande importanza dare a tutti il modo di educarsi a una retta responsabilità quale veramente conviene a uomini, nel rispetto della legge divina e tenendo conto delle circostanze reali e di tempo. Tutto ciò esige un po' dappertutto un miglioramento delle condizioni educative e sociali, soprattutto una formazione religiosa o almeno una sana formazione morale. Le popolazioni poi siano opportunamente informate sui progressi della scienza nella ricerca di quei metodi che potranno aiutare i coniugi in materia di regolamentazione delle nascite, una volta che sia ben stabilito il valore di questi metodi e accertata la loro liceità morale.

88. *Il compito dei cristiani nell'aiuto agli altri paesi*

I cristiani volentieri e con tutto il cuore cooperino all'edificazione dell'ordine internazionale nel reale rispetto delle legittime libertà e in amichevole fraternità con tutti. Tanto più che la maggior parte del mondo soffre di una miseria così grande che Cristo stesso, nella persona dei poveri, reclama a gran voce la carità dei suoi discepoli. Si eviti questo scandalo: mentre alcune nazioni, i cui abitanti troppo spesso per la maggior parte si dicono cristiani, godono di una grande abbondanza di beni, altre nazioni sono prive del necessario per vivere e sono afflitte dalla fame, dalla

Religione_in_Ita

malattia e da ogni sorta di miserie. Lo spirito di povertà e d'amore è infatti la gloria e la testimonianza della chiesa di Cristo.

Sono, pertanto, da lodare e da incoraggiare quei cristiani, specialmente i giovani, che spontaneamente si offrono a soccorrere gli altri uomini e le altre nazioni. Anzi spetta a tutto il popolo di Dio, dietro la parola e l'esempio dei suoi vescovi, di sollevare, nella misura delle proprie forze, la miseria di questi tempi, dando, secondo l'uso antico della chiesa, non solo del superfluo, ma anche del necessario.

Le collette e la distribuzione dei soccorsi materiali, senza essere organizzate in una maniera rigida e uniforme, devono farsi secondo un piano diocesano, nazionale e mondiale, e, ovunque si dia il caso, in azione congiunta tra cattolici e altri fratelli cristiani. Infatti lo spirito di carità non s'oppone per nulla all'esercizio provvido e ordinato dell'azione sociale e caritativa; anzi l'esige. È perciò necessario che quelli che vogliono impegnarsi al servizio delle nazioni in via di sviluppo, ricevano una formazione adeguata in istituti specializzati.

89. *Efficace presenza della chiesa nella comunità internazionale*

La chiesa, in virtù della sua missione divina, predica il vangelo e largisce i tesori della grazia a tutte le genti. Contribuisce così a rafforzare la pace in ogni parte del mondo, ponendo la conoscenza della legge divina e naturale a solido fondamento della solidarietà fraterna tra gli uomini e tra le nazioni. Perciò, la chiesa dev'essere assolutamente presente nella stessa comunità dei popoli, per risvegliare e incitare gli uomini alla cooperazione vicendevole. E ciò, sia attraverso le sue istituzioni pubbliche, sia con la piena e leale collaborazione di tutti i cristiani, animata dall'unico desiderio di servire a tutti.

Per raggiungere questo fine in modo più efficace, i fedeli, coscienti della loro responsabilità umana e sociale, dovranno sforzarsi di risvegliare la volontà di una pronta collaborazione con la comunità internazionale, a cominciare dal pro-

Religione_in_Ita

prio ambiente di vita. Si abbia una cura particolare di formare in ciò i giovani, impartendo loro l'educazione religiosa e civile.

90. *La partecipazione dei cristiani alle istituzioni internazionali*

Indubbiamente una forma eccellente d'impegno dei cristiani in campo internazionale è l'opera in comune che prestano, individualmente o associati, all'interno degli istituti già esistenti o da costituirsi, con il fine di promuovere la collaborazione tra le nazioni. Inoltre, le varie associazioni cattoliche internazionali possono servire in tanti modi all'edificazione della comunità dei popoli nella pace e nella fratellanza. Perciò bisognerà rafforzarle, aumentando il numero di cooperatori ben formati, con i necessari sussidi e mediante un adeguato coordinamento delle forze. Ai nostri giorni, efficacia d'azione e necessità di dialogo impongono che le imprese siano comuni. Per di più, simili associazioni giovano non poco a istillare quel senso universale che tanto conviene ai cattolici, e a formare la coscienza di una veramente universale solidarietà e responsabilità.

Infine è auspicabile che i cattolici si studino di cooperare, in maniera fattiva ed efficace, con i fratelli separati, i quali pure fanno professione di carità evangelica, e con tutti gli uomini desiderosi della pace vera. Adempiranno così debitamente al loro dovere in seno alla comunità internazionale.

Il concilio poi, a causa delle immense sventure che ancora affliggono la maggior parte del genere umano, ritiene assai opportuno la creazione di un qualche organismo universale della chiesa per fomentare dovunque la giustizia e l'amore di Cristo verso i poveri. Tale organismo avrà come scopo di stimolare la comunità dei cattolici a promuovere lo sviluppo delle regioni bisognose e la giustizia sociale tra le nazioni.

Conclusione

91. *Compiti dei singoli fedeli e delle chiese particolari*

Quanto viene proposto da questo santo sinodo fa parte del tesoro di dottrina della chiesa e intende aiutare tutti gli

Religione_in_Ita

uomini del nostro tempo, sia quelli che credono in Dio, sia quelli che esplicitamente non lo riconoscono, affinché, scoprendo più chiaramente le esigenze della loro vocazione totale, rendano il mondo più conforme all'eminente dignità dell'uomo, aspirino a una fratellanza universale e superiore, e possano rispondere, sotto l'impulso dell'amore, con uno sforzo generoso e congiunto, agli appelli più pressanti della nostra epoca.

Ma, volutamente, dinanzi alla immensa varietà delle situazioni e delle forme di civiltà nel mondo, questa presentazione non ha, in numerosi punti, che un carattere generale; anzi quantunque venga presentata una dottrina già comune nella chiesa, siccome non raramente si tratta di realtà soggette a continua evoluzione, essa dovrà essere continuata e ampliata. Confidiamo che le molte cose che abbiamo esposto, basandoci sulla parola di Dio e sullo spirito del vangelo, possano portare un valido aiuto a tutti, soprattutto dopo che i cristiani, sotto la guida dei pastori, ne avranno portato a compimento l'adattamento ai singoli popoli e alle varie mentalità.

92. *Il dialogo fra tutti gli uomini*

La chiesa, in forza della missione che ha di illuminare tutto il mondo con il messaggio evangelico e di radunare in un solo Spirito tutti gli uomini di qualunque nazione, stirpe e civiltà, diventa segno di quella fraternità che permette e rafforza un sincero dialogo.

Questo richiede che innanzitutto nella stessa chiesa promuoviamo la mutua stima, il rispetto e la concordia, riconoscendo ogni legittima diversità, per stabilire un dialogo sempre più profondo fra tutti coloro che formano l'unico popolo di Dio, cioè tra i pastori e gli altri fedeli cristiani. Sono più forti infatti le cose che uniscono i fedeli che quelle che li dividono; ci sia unità nelle cose necessarie, libertà nelle cose dubbie e in tutto carità [1].

1. Cfr. GIOVANNI XXIII, Lett. encicl. *Ad Petri cathedram*, 29 giu. 1959: AAS 55 (1959), p. 513.

Religione_in_Ita

Il nostro pensiero si rivolge contemporaneamente ai fratelli che non vivono ancora in piena comunione con noi e alle loro comunità; ad essi e ad esse tuttavia siamo uniti nella confessione del Padre, del Figlio e dello Spirito santo e dal vincolo della carità, memori che l'unità dei cristiani è oggi attesa e desiderata anche da molti che non credono in Cristo. Quanto più, in effetti, questa unità farà progresso nella verità e nell'amore, sotto la potente azione dello Spirito santo, tanto più essa diverrà per il mondo intero un presagio di unità e di pace. Perciò, unendo le nostre energie ed utilizzando forme e metodi sempre più adeguati, nel momento presente, al conseguimento efficace di così alto fine, studiamoci, in una conformità al vangelo ogni giorno maggiore, di cooperare fraternamente al servizio della famiglia umana che è chiamata a diventare in Cristo Gesù la famiglia dei figli di Dio.

Rivolgiamo anche il nostro pensiero a tutti coloro che credono in Dio e che conservano nelle loro tradizioni preziosi elementi religiosi ed umani, augurandoci che un dialogo fiducioso possa condurre tutti noi ad accettare con fedeltà gli impulsi dello Spirito e a portarli a compimento con alacrità.

Il desiderio di stabilire un dialogo che sia ispirato dal solo amore della verità e condotto con la opportuna prudenza da parte nostra, non esclude nessuno: né coloro che hanno il culto di alti valori umani, benché non ne riconoscano ancora la sorgente, né coloro che si oppongono alla chiesa e la perseguitano in diverse maniere. Essendo Dio Padre principio e fine di tutti, siamo tutti chiamati ad essere fratelli. E perciò, chiamati a questa stessa vocazione umana e divina, senza violenza e senza inganno, possiamo e dobbiamo lavorare insieme alla costruzione del mondo nella vera pace.

93. *Un mondo da costruire e da condurre al suo fine*

I cristiani, ricordando le parole del Signore, « in questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri » (*Gv* 13, 35), niente possono desiderare più

Religione_in_Ita

ardentemente che servire con sempre maggiore generosità ed efficacia gli uomini del mondo contemporaneo. Perciò, aderendo fedelmente al vangelo e usufruendo della sua forza, uniti con tutti coloro che amano e cercano la giustizia, hanno assunto un compito immenso da adempiere su questa terra: di esso dovranno rendere conto a colui che tutti giudicherà nell'ultimo giorno. Non tutti infatti quelli che dicono: « Signore, Signore », entreranno nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre [2] e, validamente, danno mano all'opera. Perché il Padre vuole che in tutti gli uomini noi riconosciamo ed efficacemente amiamo Cristo fratello, con la parola e con l'azione, rendendo così testimonianza alla verità, e comunichiamo agli altri il mistero dell'amore del Padre celeste. Così facendo, risveglieremo in tutti gli uomini della terra una viva speranza, dono dello Spirito santo, affinché finalmente un giorno essi vengano assunti nella pace e felicità somma, nella patria che risplende della gloria del Signore.

« A colui che, mediante la potenza che opera in noi, può compiere infinitamente di più di tutto ciò che noi possiamo domandare o pensare, a lui sia la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen » (*Ef* 3, 20-21).

2. Cfr. *Mt* 7, 21.

Religione_in_Ita

INDICI *

* A cura di Angelina Alberigo.

Religione_in_Ita

INDICE ANALITICO

A

abate, 212, 213, 215, 216, 238, 267, 268, 457, 588, 668, 669, 718, 719, 721.
Abele, 808.
abiura, 125.
aborto, 1099, 1129.
Abramo, 846, 982, 983, 987, 995.
Adamo, 332, 333, 502, 528-530, 537, 538, 539, 542, 543, 827, 828, 1092.
adulterio, 217, 218.
alleanza, v. testamento.
amore, v. carità.
angeli, 221, 761.
anima, 221, 332-334, 761, 1084, 1085.
annate, 439, 440.
anno liturgico, 10, 493-496, 749, 816-819, 826, 920, 921.
anticristo, 381, 383, 391.
anziani della chiesa, 232.
apostolato, 959, 960.
apostolato dei laici, 871, 872, 959, 1040, 1049-1051, 1118.
apostoli, 556, 764, 771, 772, 774, 812, 847, 849, 850, 890, 983, 989, 1013, 1014, 1019, 1024, 1025, 1163.
  chiesa, 831, 927.
  costituzioni apostoliche, 11, 207, 209, 212, 918.
  Cristo, 786, 948, 999, 1013.
  collegio, v. collegio apostolico.
  missione, mandato, 1003, 1004.
  parola di Dio, 989-991, 997.
  pirito, 205, 489, 901, 999.
  successione apostolica, 489, 775, 849, 850-852, 940, 948, 949, 950, 990, 1024, 1065.
arcidiacono, 250, 698.
ateismo, 759, 1088-1092, 1181.
audientes, 109, 110.

B

badessa, 216, 217, 718, 719.
battesimo, 222, 487-489, 539, 541, 542, 564-566, 593, 594, 595, 862, 928, 1027, 1028.
  adozione, 503, 786, 839, 878.
  bambini, 222, 333, 379, 503, 529, 530, 565, 807.
  carattere, 563, 839.
  Cristo, 334, 529, 832, 944, 945.
  effetti, 333, 945.
  Giovanni, 564.
  ministri, 222, 594.
  materia, 222, 333, 564.
  mistero pasquale, 786.
  necessità, 564, 844.
  padrini, 565, 683.
  peccato originale, 529, 530.
  remissione dei peccati, 117, 524, 530, 595, 756.
  ripetizione, 112, 229, 563, 565, 756, 808.
  rito, 807, 808.
  Spirito, 832.
  un solo, 117, 333, 334, 524, 756, 926.
bene comune, 1008, 1097, 1098, 1101, 1158, 1159, 1165.
benefici ecclesiastici, 637-640, 735-737.

Religione_in_Ita

(benefici ecclesiastici).
abuso, 702, 703, 743, 744.
collazione, 308, 404, 567, 619, 666, 732, 737, 738, 967.
cumulo, 247, 306, 307, 567, 568, 704, 705.
curati, 247, 306, 307, 567, 568, 569, 698, 744.
eredità, 734, 735.
privazione, 639.
rendite, 653, 664, 701, 738.
riserva, 459, 460.
semplici, 639, 640, 744.
unione di, 639, 703, 738, 739.
beni ecclesiastici.
alienazione, 212, 213, 255, 309, 310, 405.
amministrazione, 173, 212, 425, 656, 703, 704.
chierici, 172, 213.
laici, 255, 256, 309, 310.
liceità, 383, 384.
locazione, 740.
possesso legittimo, 253, 254.
potere secolare, 255, 367, 368, 384.
usurpazione, 255, 656, 657.
vescovi, 173, 212, 213, 728, 729, 951.
bestemmia, 288.
bibbia, v. scrittura.
bigami, 305.
breviario, 749, 750.
buddismo, 981.

C

canonici, 231, 248, 305, 306, 698-700, 703, 814.
canonizzazione, 457.
capitoli delle cattedrali e delle chiese, 231, 244, 248, 443, 444, 560, 569, 570, 703, 704, 733, 734, 814, 966.
capitoli dei religiosi, 236-238, 356, 427, 715, 720, 727.
cardinali, 369, 390, 404, 405, 452, 453, 457-459, 729, 952, 953.
elezione del Rom. pontefice, 294-298, 447-449.
numero, 404, 458, 459.
redditi, 455, 456.
requisiti, 404, 458, 459, 689, 690.
carismi, 779, 841, 842, 868, 927, 1052, 1109, 1110.
carità, 542, 771, 832, 837, 882, 883, 1020, 1091, 1096, 1097, 1109, 1110, 1136, 1180, 1181, 1182.
missioni, 1034-1036, 1064, 1065.
castità, 507, 508, 680, 883, 884, 1129.
catechesi, catechismo, 693, 749, 750, 797, 955, 956, 969, 1001, 1044, 1045.
catecumenato, catecumeni, 106, 109, 110, 807, 845, 956, 1037, 1038.
cause civili, 570, 571, 731.
cause ecclesiastiche, 124, 125, 168, 170, 172, 232-234, 251-253, 307, 306, 708-710, 731, 733, 739, 740.
appello, 251, 258, 259, 260, 438, 586, 587, 655.
giudice competente, 259, 260, 302, 589.
testimoni, 263.
cause penali, 587, 589, 694, 709, 731, 733, 734.
celibato, v. castità e verginità.
censure ecclesiastiche, 231, 391, 722, 731.
circoncisione, 503, 542.
chierici.
abito, 214, 215, 239, 240, 617, 618, 700.
accuse e processo, 124, 125, 172, 232-234, 733.
attività secolari, 165, 166, 167, 212, 214, 869.
concubinari, 106, 435-437, 742, 743.
costumi, 106, 171, 218, 239-241, 380, 613, 651, 652, 700.
deposizione, 106, 109, 112, 209, 226, 227, 248, 587, 588.

Religione_in_Ita

(chierici).
disciplina, doveri, 106, 670.
elezione, 207, 245, 246, 418-422, 652, 653.
famiglia, 1131, 1132.
figli, 169, 170, 248, 743, 744.
formazione, 246, 672-677, 758, 936, 1041-1043, 1143, 1144.
idoneità, 105, 106, 109, 112, 247, 248, 570.
incardinazione, 167, 168, 171, 214.
lettori, 213, 214.
ministero sacro, 869.
mutilazioni, 105, 106, 256.
missioni, 1066, 1067, 1068.
ordinazione, 165, 216, 570, 615.
orientali, 922.
proprietà, 367, 368.
residenza, 111, 168, 214, 557, 559-561, 567, 575.
simoniaci, 165, 208, 209, 216, 270, 272.
sospensione, 106, 615.
sposati, 667, 672.
sostentamento, 249, 636, 637.
tonsura clericale, 213.
trasferimento, 111, 168, 171, 172.
uccisione dei, 256.
vaganti, 111, 167, 172, 211, 212.
vescovi, 167, 168, 246, 660, 662, 864-866, 956-958.
vita comune, 968.
chierici regolari, v. religiosi.
chiesa, 771-779, 827-911.
apostolicità, 117, 524, 756, 835, 932, 1038.
appartenenza alla, 844, 845.
autorità, 885, 888, 1015, 1035, 1118.
capo visibile, 392, 393, 758, 773, 849.
cattolicità, 117, 509, 524, 756, 835, 843, 856, 857, 932, 1019.
celeste, 891-895.
comunità, 834, 835, 838, 843, 893, 894, 912, 1104, 1112.
consenso, 779, 860.
corpo di Cristo, 392, 445, 499, 758, 787, 832-834, 856, 868, 869, 892, 912, 929, 1027, 1063, 1165.
Cristo, 222, 332, 392, 393, 445, 556, 576, 578, 628, 643, 678, 758, 764, 771, 779, 786, 787, 827, 831, 850, 929, 984.
di Dio, 925.
divisione, 464, 925, 928, 938.
edificazione, incremento, 849, 871, 892, 927, 948, 1058.
escatologia, 828, 830, 831, 832, 836, 838, 889, 890, 990, 1111, 1112.
gerarchia v., gerarchia ecclesiastica.
governo, 773, 776.
immagini, 830-832, 927, 1019.
infallibilità, 509, 779, 859, 860.
Israele, 828, 982.
istituzione, 556, 764, 771, 828, 829, 834, 890, 1024, 1104, 1112.
laici, 868-877, 1049-1050.
libertà, 931-932, 1015, 1016, 1116, 1137, 1163.
liturgia, 783, 784, 788, 789.
madre, 629, 760, 904.
magistero, 760, 764, 765, 992, 1016, 1017, 1163, 1180, 1181.
Maria, 896-908.
ministeri, 772, 829, 833, 834, 843, 848, 849, 864, 870, 1041, 1046.
missionaria, 847, 848, 1020, 1024, 1027, 1029, 1049, 1063.
missione, 1024, 1025, 1111-1122, 1178.
mistero e sacramento, 827-836, 1019, 1024, 1119, 1121.
mondo contemporaneo, 1072-1182.
natura, 783, 784, 827.
necessità, 222, 505, 757, 844, 1028.
pellegrina, 832, 836, 890, 891-895, 927, 990.
perpetuità, 773, 774.
popolo di Dio, 794, 829, 836-848, 926.
poveri o malati, 836, 1035.
privilegi, 1163.
regno di Cristo e di Dio, 828, 830, 1121.
riforma, v. riforma.

Religione_in_Ita

(chiesa).
santità, 117, 524, 756, 835, 877, 878, 890.
scrittura, 756, 760, 763, 944, 991, 992, 994, 999-1002.
società visibile, 800, 834-836, 838, 844, 850, 933, 1112, 1119, 1120.
Spirito, 203, 760, 829, 855, 890, 927, 1119.
sposa, 201, 332, 643, 758, 768, 787, 831, 832, 834, 877, 881, 991, 1000, 1119.
tradizione, 990-992.
uguaglianza, 869, 870.
una e unica, 117, 222, 332, 389, 415, 524, 756, 835, 925, 926-928, 931, 942, 946, 1004.
unità, 224, 416, 505, 509, 629, 779, 794, 827, 828, 835, 838, 870, 912, 926-928, 1115, 1119, 1120.
universalità, 222, 556, 1115, 1180.
uomo, 1081, 1082, 1113, 1114, 1162, 1163.
chiesa cattolica romana, 229, 265, 268, 293, 294, 296, 297, 368, 369, 390, 419, 462, 486, 498, 508, 509, 514, 556, 564, 608, 757, 764, 765, 774, 775, 777, 835, 928, 929, 931, 981, 1003.
chiesa, edificio, 210, 211, 241, 312-314, 444, 516, 639, 640.
chiesa occidentale, 461, 462, 463, 464, 513.
chiesa orientale, 462, 464, 513.
chiese locali, 843, 855-857, 861, 912-913, 914.
autoctone, 1026, 1027, 1061.
chiesa di Cristo, 861, 953, 957.
chiesa cattolica romana, 774, 1046, 1047.
comunione e cooperazione, 857, 913, 924, 951, 1040, 1048, 1065.
comunità locale, 866.
Cristo, 1051.
economi, amministratori, 212, 300.
eucarestia, 861.
gerarchia (propria), 913.
governo, 557, 558, 862-864.
libertà religiosa, 1007.
missioni, 1039-1041, 1046-1052.
Romano pontefice, 913, 948.
vacanti, 243, 244, 294, 569, 570, 703, 704.
vangelo, 861, 953, 1026, 1027, 1051.
varietà, 857, 912-914, 1051.
vescovi, 855, 949, 952, 953-974.
chiese cattedrali e metropolitane, 235, 236, 243, 244, 418, 419, 566, 567, 637, 652, 653, 654, 700, 701.
chiese non cattoliche, 925, 928-930, 938-947.
chiese orientali ortodosse, 911, 938-942.
chiese orientali uniate, 912-924.
chiese patriarcali, 107, 108, 229, 230, 248, 857.
cibi, 503, 542.
circoncisione, 503, 542.
clausura, 717, 718.
clero, v. chierici.
clero indigeno, 1041-1043, 1048.
collazione, 247, 308, 404, 418, 419, 425, 439, 567, 666, 698-700, 732, 737, 738, 967.
collegio apostolico, 773, 849, 853, 854, 909, 927, 929.
collegio episcopale, 772, 851, 853-857, 860, 909-911, 949, 950, 1024, 1025, 1058, 1065.
comandamenti di Dio, 544-547, 555, 556.
commende, 304, 305, 405, 567, 725, 726, 735.
comunicazione nelle cose sacre, 922, 923, 935, 940.
comunione, 842, 843, 858, 859, 910, 925, 928.
gerarchica, 853, 854, 909-911, 948, 949, 950.
santi, 892, 894, 895-896.
v. anche eucarestia.

Religione_in_Ita

comunione anglicana, 938.
comunità cristiana, 969, 1039, 1064, 1065; v. anche chiese locali.
umana o dei popoli, 980, 985, 1072, 1073, 1095-1104, 1115, 1116, 1157-1164, 1172-1179.
comunità ecclesiali non cattoliche, 938, 947.
concelebrazione, 804, 805.
conciliarismo, 58, 59, 68, 69.
concilio ecumenico, 34, 58, 59, 180, 182, 193, 202, 203, 205, 398, 399, 404, 434, 450, 495, 623, 757, 758, 760, 854, 855, 859, 917, 939, 974.
appello al, 776.
autorità del, qualificazione delle decisioni, 361-365, 372, 400, 427, 428, 480, 908.
convocazione del, 398, 400, 401, 402.
famiglia umana, 1073, 1074.
frequenza, 398, 399.
integrità, 361-365.
luogo, 399, 402, 407.
partecipanti, 291-293, 399, 400.
patriarcali, v. sinodi patriarcali.
presidenza, 400, 401.
procuratori, 292, 293, 417.
provinciale, v. sinodi provinciali.
ricezione, 750, 751.
Romano pontefice, 119, 180, 195, 333, 361, 362, 363, 364, 365, 400, 401, 414, 415, 417, 480, 487, 751, 771, 772, 777, 778, 855.
scioglimento, 412-414, 418, 480.
sospensione, 625-627.
tasse e tributi, 293, 466, 467.
trasferimento, 399, 401, 402, 418, 480, 571, 572.
unicità, 415-417.
concistoro, 457, 459, 689.
conclave, 294-297, 447-449.
concubinato, 435-437, 686, 733.
concupiscenza, 531.
conferenze episcopali, 793, 798, 799, 800, 806, 807, 809, 825, 857, 867, 964, 973, 974-977, 1043, 1052, 1057, 1061, 1066, 1067.
confermazione, v. cresima.
confessione, v. penitenza, sacramento della.
confraternite laicali, 655, 656, 969.
congregazioni dei monaci, 720.
consacrazione episcopale, v. vescovi, consacrazione.
consacrazione religiosa, 810, 886, 888, 889.
consigli evangelici, 345, 878, 883-885, 886, 888, 889.
consiglio pastorale diocesiano, 966, 1061.
contemplazione, 784, 1045.
continenza, v. castità, verginità.
contrizione, v. penitenza, sacramento della.
controllo delle nascite, 1123, 1127-1130, 1131, 1177.
conversione, 1031, 1036, 1037.
Corpus Domini, festa, 580.
creazione, 225, 384, 385, 499, 500, 761, 768, 769, 874, 1107.
Credo, v. simbolo di fede.
cresima, 368, 379, 380, 487, 489, 490, 563, 566, 660, 662, 684, 756, 808, 839, 840, 917, 918.
crisma, 240, 241, 489.
cristiani.
cattolici, 844, 845, 931, 1063.
chiamata, 878.
collaborazione, condivisione, 1035, 1036, 1116-1119, 1164, 1177, 1178, 1179, 1181, 1182.
Cristo, 188, 928, 943, 1093, 1094.
cultura, 1139-1144.
membra di Cristo, 445, 542, 550, 557, 713, 869, 897, 928, 1024, 1063.
non cattolici, 845, 846, 928-930, 932, 944.

Religione_in_Ita

(cristiani).
ortodossi, 922.
pace, 1164, 1165.
pluralismo di opinioni, 1118.
santità, 878, 879, 882.
società umana, 877, 1063, 1116-1119, 1161, 1162, 1179.
Spirito, 829, 1093, 1094.
testimonianza, 869, 872, 873, 877, 1033-1036, 1063, 1064, 1091, 1125.
unità, 771, 772, 944.
Cristo.
adozione, 538, 539, 786, 828, 896, 1012.
anima razionale, 196, 222, 332, 446, 501, 511.
ascensione, 105, 117, 222, 501, 523, 756.
capo della chiesa, 392, 445, 578, 833, 837, 842.
conformità a, 604, 833, 879, 886, 887, 889.
consostanziale al Padre, 105, 117, 133, 196, 500, 505, 511, 523, 736.
corpo umano o carne, 131, 132, 136, 140, 141, 142, 164, 196, 222, 332, 384, 511, 512.
corpo mistico, v. chiesa, corpo di Cristo.
creazione, 105, 117, 523, 756.
crocefissione, 117, 222, 523, 643, 756, 890, 997.
demonio, 152, 502, 1032, 1084, 1093.
Dio, divinità, 105, 124, 131, 133, 140, 160, 164, 186, 188, 203, 222, 332, 501, 502, 505, 506, 511, 513, 576, 943, 1021.
eternità, 152, 222, 332, 505.
eucarestia, 222, 576-579, 632, 633, 634.
fede, 137, 503, 537, 542, 765.
figlio dell'uomo, 130, 157, 158, 1013.
figlio unigenito di Dio, 105, 117, 137, 157, 158, 221, 277, 332, 511, 523, 538, 756, 758, 766, 772, 779.
generazione eterna, 105, 117, 130, 183, 196, 221, 224, 498, 499, 500, 511, 523, 756, 1020.
generazione umana, 131, 183, 196, 500, 501, 511, 898.
giudice, 105, 117, 222, 523, 543, 756, 891, 1121, 1122.
giustificazione, 540, 541, 553, 554.
gloria, 541, 557.
glorioso alla destra del Padre, 132, 523, 576, 577, 756.
incarnazione, 105, 117, 120, 121, 130-132, 133, 222, 332, 523, 538, 756, 896, 997, 1020, 1021, 1033, 1093.
ipostasi, 130, 131, 132, 133-135, 140, 157, 164, 183, 184-186, 187, 188, 196, 197, 332, 500, 501, 502, 511, 514, 579.
legislatore, 135, 555.
libertà religiosa, 1012, 1013.
Maria, 117, 130, 131, 183, 222, 501, 523, 756, 896, 897, 902, 903.
mediatore, 137, 502, 529, 712, 785, 834, 844, 864, 892, 902, 903, 943, 1021, 1028.
membra, 445, 542, 550, 557, 713, 869, 897, 928, 1024, 1063.
meriti, 544, 550, 551, 557, 605, 611, 816.
missione, 1019-1022, 1025.
misteri della vita, 105, 117, 222, 785.
morte, 117, 131, 135, 142, 186, 222, 332, 501, 502, 984, 1088, 1093, 1094.
nascita, 130, 131, 139, 152, 183, 221, 225, 501.
natura umana, 130, 134, 135, 140, 141, 160, 164, 184-186, 187, 188, 196, 203, 204, 222, 332, 446, 485, 500-502, 505, 506, 511, 513, 523, 576, 785, 835, 1021, 1093.
nature, le due, 130, 154-161, 164, 185, 186, 196, 197, 202, 203, 222, 332, 389, 440, 486, 487, 495, 500-502, 506, 510, 511, 514.

Religione_in_Ita

(Cristo).
operazioni e volontà, 183, 184, 195-197, 203, 486, 495, 502, 506, 510-512, 513, 514.
Padre, 105, 117, 125, 152, 224, 225, 474, 499, 500, 538, 827, 828, 988.
parusia, 105, 117, 136, 222, 501, 523, 550, 756, 788, 832, 891, 896, 988.
passione, 105, 131, 135, 142, 159, 197, 222, 501, 523, 541, 542, 756, 984.
pastore, 771, 773, 830, 831, 927.
peccato, 138, 141, 164, 196, 445, 502, 511, 538, 836, 984, 1022, 1032, 1093.
persona, 130, 196, 197, 202, 222, 332, 446, 501, 502, 505, 506, 511.
principio, primogenito, primo, 135, 142, 833.
profeta, 872, 982.
redentore o salvatore, 105, 117, 121, 131, 133, 136, 152, 164, 196, 201, 222, 332, 500, 523, 538, 540, 553, 555, 582, 643, 712, 756, 758, 759, 760, 785, 827, 1121.
ricapitolazione di tutte le cose in, 843, 890, 1019, 1121, 1136.
risurrezione, 105, 117, 131, 222, 501, 523, 756.
rivelazione, 987, 988.
sacerdote, 222, 643, 787, 811, 839, 903, 957.
sacrificio, 137, 138, 141, 643.
sepoltura, 117, 523, 756.
sequela, 390, 879, 883, 884, 1093, 1113, 1132.
signore, 105, 117, 511, 523, 562, 758, 759, 943.
soddisfazione o propiziazione, 604, 605, 611.
Spirito, 117, 133, 138, 139, 141, 222, 756, 785.
unione, comunione, incorporazione, 445, 491, 542, 760, 771, 828, 833, 846, 870, 926, 929, 1021, 1049, 1067, 1103, 1114.
Verbo, 130, 131, 133, 140, 183, 187, 196, 446, 501, 511, 785, 987, 988.
volontà umana 196, 197, 446, 512.
crociate, 275-281.
culto divino, 336, 337, 443, 789, 796, 927, 945.
cultura, 1132-1144.
autonomia, 1135, 1138, 1139.
chiesa, 1119, 1120, 1137, 1138.
diritto alla, 1135, 1139, 1140.
fede, 1135-1137, 1143.
oggi, 1075, 1076, 1133-1135, 1137.
pluralità, 1051, 1052, 1119, 1120, 1133, 1134.
sapienza e, 1136.
cura delle anime, 560, 1067.
curia diocesana, 966.
curia romana, 308, 363, 364, 405, 452, 453, 952, 953.

D

decani, 968.
decime, 263-265, 268, 273, 277, 278, 287, 288, 367, 383, 405, 467, 741.
demoni, 152, 221, 222, 366, 392, 502, 606, 772, 779, 847, 1032, 11084, 1093.
diaconesse, 112, 170.
diaconi, 112, 380, 492, 659, 669, 670, 867, 881, 919, 957, 1043.
digiuno, 521, 749, 819.
Dio.
conoscenza di, 761, 766, 769, 788, 847, 989, 1090.
creatore, 105, 117, 221, 225, 523, 756, 761, 768, 769, 827, 1019, 1029.
eterno, 221, 514, 761.
giudice, 846, 1087, 1099, 1100.
giustificazione, 541, 542, 551.
gloria, 541, 557.
immutabilità, 221, 761.
male, 553.

Religione_in_Ita

(Dio).
onnipotente, 105, 117, 152, 221, 384, 523, 756, 761.
padre, 105, 117, 152, 523, 538, 756, 1181.
perfezione, 761.
piano salvifico, 538, 926, 980.
prescienza, 445.
provvidenza, 761.
rivelazione, 986, 988, 989.
trino, 221, 475, 498, 499, 514.
uno, 221, 475, 498, 499, 761.
uomini, 222, 385, 760, 761.
diocesi, 953-974.
amministrazione, 173.
clero, 967-971.
consigli diocesani, 966.
delimitazione delle, 619, 700, 701, 962-964.
liturgia, 799, 800.
religiosi in diocesi, 971-974.
province ecclesiastiche, 123, 977.
riti (varietà dei), 963, 964.
vacanza, 173, 703.
vescovo, 234, 560, 561, 952, 953-962.
dispense, 405, 559, 560, 654, 708, 745.
divorzio, 1123, 1126.
dogmi, 760, 768, 770, 771, 779.
domenica, 113, 520, 802, 816-818, 918.
donna, 215-218, 1079, 1100, 1130, 1140.
dottrina cattolica, v. fede cattolica.
dottrina sociale, 1163.
duelli, 240, 241, 745, 746.

E

Ebrei, v. Israele.
economia, 1144-1157.
cooperazione internazionale, 1174-1176.
organizzazioni sindacali, 1151, 1152.
sciopero, 1152.
squilibri economici, 1144, 1145, 1148, 1149, 1172, 1173.
uomo, 1144-1147.
ecumenismo, 922, 925-947.
conversione interiore, 933, 934.
cooperazione, 937, 1179, 1181.
dialogo ecumenico, 930, 935, 942, 943.
fede, 936, 937, 945, 946, 1181.
irenismo, 936.
missioni, 936, 1027, 1028, 1040, 1042, 1059, 1064.
movimento ecumenico, 930-932, 943.
preghiera, 934, 935.
segretariato per l'unità dei cristiani, 1059.
educazione, 1035, 1102, 1130, 1141, 1142, 1162, 1172, 1179.
educazione religiosa, 1008, 1125, 1179.
elezione, 244-246, 294-305, 392, 457, 459, 460.
conferma, 405, 418-422, 459, 460.
divina, 445.
opposizione, appello contro, 299-303.
simoniaca, 420, 421.
episcopio, 213.
eretici, 119, 124, 125, 126, 226-228, 339, 340.
escatologia, 886, 889-896, 1031, 1032, 1084, 1091, 1110, 1111, 1121, 1130, 1163, 1182.
esenzione, 234, 260, 569, 570, 571, 615, 616, 640, 641, 696-698, 721, 722, 887, 972, 973.
estrema unzione, v. unzione degli infermi.
eucarestia, 490-491, 575-585, 621, 642, 786, 787, 801-805, 840.
chiese, 940.
cibo, 487, 578, 584.
comunione, 832, 833, 1110.
comunione dei bambini, 590, 632, 634, 635.
comunione dei malati, 581, 584.

Religione_in_Ita

(eucarestia).
comunione sotto le due specie, 375, 376, 579, 583, 590, 632-635, 657, 658, 757, 804.
conservazione, 241, 242, 581, 584.
digiuno, 375.
effetti, 584, 789.
escatologia, 578, 583, 802, 940, 1110.
forma della consacrazione, 507, 577.
istituzione, 576, 577, 578, 632, 633, 634.
memoriale, 578, 817.
materia, 222, 475, 495, 507, 514, 646, 647, 649.
presenza reale, 366, 379, 576-579, 583, 584, 757, 787.
sacramenti, 578, 579, 1032.
transustanziazione, 222, 366, 395, 491, 579, 583, 757.
unità, 222, 576, 582, 832-833, 926.
vescovi, 861.
viatico, 110, 581, 809.
eutanasia, 1099.
Eva, 332, 899, 900.

F

famiglia, 873, 1008, 1122-1132, 1141.
fede, 760, 763-765, 769-771.
assenso, 764, 770.
carità, 556, 770.
cattolica, 221-223, 293, 294, 528, 757, 758-771, 777, 779, 946, 1003.
chiesa, 509.
cultura, 1135-1137, 1142-1144.
deposito della, 767, 768, 778, 989, 991, 992, 1142.
Dio, 540, 764.
esposizione della dottrina, 936, 937, 1142.
giustificazione, 503, 541, 542, 543, 545, 546, 553-554, 556, 562, 563.
libertà dell'atto di fede, 1011, 1012.
opere, 542, 544, 546, 858, 1091.
peccato mortale, 549, 550, 556.
professione e testimonianza, 117.
ragione, 765-768, 769, 1139.
remissione dei peccati, 554, 601, 609.
rivelazione, 988.
sacramenti, 562, 805.
sensus fidei, 841, 842, 872.
unità, 224, 509, 926, 927, 992.
fedeli, v. cristiani.
figli illegittimi, 262, 743, 744.
Figlio, v. Cristo.
Filioque, 473, 474, 486, 494, 495.

G

genocidio, 1099, 1167.
gentili, 537-538, 846, 847.
gerarchia ecclesiastica, 660, 661, 775, 848-867, 887, 888.
v. anche comunione gerarchica.
giudici conservatori, 616, 617.
giudizio finale, 222, 277, 552.
giuramenti, 228, 255, 307, 369.
giurisdizione ecclesiastica, 166-168, 254, 255, 367, 475, 495, 585-589, 602, 615, 618-620, 655, 696-698, 721, 747, 760, 775, 776, 777, 909, 910.
giustificazione, 519, 537-557, 561, 757, 878.
battesimo, 222, 539, 878.
cause della, 382, 541-543.
cooperazione umana, 539, 542, 553.
fede, 540, 543, 546, 556, 562, 764.
gratuità, 541, 543.
grazia, 538, 543.
legge mosaica, 537, 538, 552.
merito, 533, 550-552.
opere, 543, 545, 550-552, 553, 555-557, 846.
predestinazione, 547, 554.
preparazione, 539-541.
recupero, 548, 549, 561.
retribuzione, 540, 546, 547.

Religione_in_Ita

giustizia sociale, 874, 1035, 1099, 1100, 1101, 1145, 1146, 1152-1154, 1179.
governatori ecclesiastici, 709.
grazia, 382, 530, 531, 538, 539, 543, 552, 760, 764, 770, 789, 845, 846, 935.
aumento, 544, 545, 555, 557.
certezza della, 544.
peccato, 549, 555.
predestinazione, 554.
preveniente, 539, 540.
riacquisto, 548, 550.
sacramenti, 487, 562, 563, 756, 805, 957.
guerra, 1164, 1166-1172.
armamenti, 1169, 1170.
legittima difesa, 1167, 1168.
obiezione di coscienza, 1167.

I

iconoclasmo, 202, 204, 205, 210, 211, 214, 215.
immagini sacre, 202, 203-205, 210, 712-714, 757, 819, 824.
immunità ecclesiastica, 257, 312-314, 315, 316.
incarnazione, v. Cristo, incarnazione.
indice dei libri proibiti, 628, 629, 749.
induismo, 981.
indulgenze, 227, 270, 280, 281, 369, 405, 642, 748, 749, 757.
indulto, 266, 559, 560, 708.
infallibilità, v. Romano pontefice, infallibilità.
infanticidio, 1129.
infermi, 243, 581, 882.
inferno, v. pena eterna.
inquisizione, 338-342.
interdetto, 266, 267, 271, 272, 308, 317, 438, 722, 731.
ipostasi, v. Cristo.
Israele, 211, 478, 537, 538, 643, 785, 828, 831, 836, 837, 838, 846, 982-984, 995.
istituti secolari, 1069.

L

laici, 868-877, 953; v. anche apostolato dei laici.
chiesa, 868, 1049.
gerarchia, 871, 876, 877, 1117.
missioni, 1046, 1048, 1049-1051, 1069, 1070.
profezia, 872, 873.
realtà terrene, 874, 1040, 1041, 1116-1119.
regalità, 874, 875.
regno di Dio, 869, 873.
sacerdozio, 872.
santità, 878, 879, 881, 882.
società, 874, 875, 1049, 1050.
testimonianza, 1050.
lapsi, 10, 109, 110.
latria, 204, 895, 906.
legati della sede apostolica, 250, 275, 417, 457, 709, 952, 953.
legati testamentari, 732, 737.
legge.
divina, 1005, 1006, 1085, 1086, 1117, 1178.
ecclesiastica, 205, 206, 863.
economica, 1150.
mosaica, 503, 504, 537, 538, 552, 643.
nuova, 837, 873, 882, 883, 1094, 1096, 1100, 1109.
lettere apostoliche, 252, 269.
lettere conservatorie, 616, 617.
lettere commendatizie, 169.
lettere decretali, 368.
lettere di pace, 169.
lettere sinodali, 11.
lettori, 531-533.
libero arbitrio, 538, 539, 540, 552, 553, 1086.
libertà religiosa, 875, 1003-1019, 1092, 1098.

Religione_in_Ita

libertà umana, 761, 873, 874, 876, 877, 1003, 1009, 1010, 1075, 1086, 1087, 1089, 1114, 1136, 1144, 1180.
lingue.
araba, 338.
bibliche, 995.
caldea, 338.
chiesa, 337, 338, 1023.
ebraica, 338.
latina, 797, 803, 815.
studio delle, 337, 338.
volgari, 647, 649, 695, 797, 798, 803, 816, 921.
liturgia, 783-826.
arte, 822-825, 1143.
celeste, 788.
commissioni e istituti, 800, 801, 824.
decoro, 241, 312, 313, 336, 337, 649, 650.
domenicale, 113, 802-805, 816, 817, 818, 918.
esercizi di pietà, 790, 792, 817.
formazione liturgica, 790-792, 795.
gerarchica e comunitaria, 794-796.
libri liturgici, 794, 796, 798.
mistero eucaristico, 801-805.
musica sacra, 819-822.
ortodossa, 940, 941.
partecipazione liturgica, 336, 337, 794-796.
pastorale e catechesi, 796, 797.
riforma, 793-799, 1038.
riti (varietà dei), 234, 647, 794, 798, 799.
sacramenti e sacramentali, 805-811.
tradizione dei popoli, 798, 799, 807, 811, 821, 822.
vescovi, 790, 791, 793, 799, 800, 957.
luoghi pii, 368, 655, 656.

M

Maria, 896-908.
annunciazione, 898-900.
assunzione, 901, 902.
chiesa (e la), 897, 903-905.
culto, 816, 817, 893, 897, 905-907.
dottrina mariana, 897, 898.
Eva, 899, 900.
Figlio, 900, 901.
immacolata, 531, 897, 899.
intercessione di, 907, 908.
madre di Cristo, 117, 131, 132, 133, 134, 139, 153, 155, 163, 185, 203, 222, 500, 505, 513, 756, 897, 898, 899, 907, 1023.
madre di Dio, 131, 132, 139, 140, 147, 148, 163, 185, 196, 202, 203, 501, 505, 513, 531, 817, 897, 900, 902, 904, 905.
madre degli uomini, o dei fedeli, 897, 900, 902, 904, 905.
obbedienza, 898-900.
peccato (e il), 555.
storia della salvezza, 898-901.
titoli di, 899, 903.
verginità di, 152, 222, 505, 531, 889, 900, 903-904.
martiri, martirio, 505, 713, 817, 883, 893, 1025, 1091.
materia, 385, 768, 1084.
materialismo, 759.
matrimonio, 218, 487, 492, 493, 621, 677-687, 840, 841, 1122-1132.
affini, 261, 262, 679.
amore coniugale, 1125-1117.
castità coniugale, 1129.
cause matrimoniali, 262, 263, 680, 709.
celebrazione, 681-683, 687, 809, 810.
chierici e religiosi (dei), 169, 680.
clandestino, 261, 262, 680, 681.
consanguinei (dei), 261, 262, 263, 679.
consenso, 1123.
Dio, 1123.
escatologia, 1130.
fini, 380, 381, 493, 1123, 1124, 1127, 1128.
forma, 381.

Religione_in_Ita

(matrimonio).
impedimenti, 260, 261, 262, 681-684.
indissolubilità, 677, 678, 1123, 1124.
istituzione del, 679, 1123.
mistero di Cristo e della chiesa, 492, 678, 840, 881, 1124, 1125.
monogamico, 677, 679.
prole, 262, 493, 840, 881, 1123, 1124, 1127, 1128.
ripetizione del, 305, 507.
sacramento, 678-679, 756, 1124, 1125.
scioglimento, 679.
violenza, 173, 685.
Melchisedech, 643.
mendicanti ordini, 310, 311, 367, 368, 716.
messa, 519, 621, 642-649, 670, 783, 795, 801-805, 840, 895.
compenso per la, 649, 650, 732.
decoro nella celebrazione, 240, 313, 443, 649-651.
istituzione, 366, 801, 802.
lasciti, 732.
ministro, 787.
« privata », 443, 646, 795.
propiziazione, 644, 645, 648, 757.
rito della, 645, 646, 648, 649, 802.
sacrificio, 644, 645, 648, 757, 828, 864.
santi, in onore dei, 645, 648, 817.
vivi e defunti (per i), 645, 757.
messale, 749, 750.
metropoliti, 108, 168, 169, 207, 210, 212, 226, 230, 231, 236, 248, 425, 426, 559, 587, 663, 690, 691, 720, 977.
mezzi di comunicazione sociale, 792, 1064.
miracoli, 138, 139, 141, 183, 197, 714, 715, 763, 764, 770, 830.
missioni, 847, 848, 1019-1071.
adattamento, 1025, 1026, 1051, 1052.
attività missionaria, 1058-1063.
carità, 1034-1036.
catechisti, 1043, 1044.
chiese particolari, 1026, 1027, 1046-1052, 1061.
clero indigeno, 1041-1043, 1048.
comunità cristiana, 1039-1041, 1046, 1064, 1065.
congregazione per la propagazione della fede, 1059, 1060.
coordinamento e cooperazione, 1061-1063, 1063-1071.
definizione, 1026.
diaconato, 1043.
ecumenismo, 936, 1027, 1028, 1040, 1059.
escatologia, 1031, 1032.
finanziamento, 1066, 1068.
formazione dei missionari, 1041-1043, 1054-1057.
gerarchia e missionari, 1060-1062.
incarnazione di Cristo, 1033.
istituti, 1052, 1057, 1058, 1061-1063.
laici, 1040, 1046, 1048, 1049-1051, 1069, 1070.
liturgia, 798, 799, 807, 821, 822.
monachesimo, 1046.
opere missionarie, 1066.
religiosi, 1045, 1048, 1068, 1069.
storia (e), 1031, 1032.
vescovi, 857, 951, 1025, 1060, 1061, 1065-1067.
vocazione missionaria, 1052-1054.
mistero pasquale, 242, 643, 644, 785, 786, 801, 802, 806, 816, 817, 818, 920, 1109, 1110.
monache, 216, 271, 423, 715-728, 814.
monachesimo orientale, 940, 941.
monaci, 165-167, 172, 213, 214, 215-218, 236-238, 271, 715-728, 814, 815.
monasteri, 166, 167, 168, 172, 204, 212, 213, 215, 216, 236, 237, 368, 418, 419, 640, 715-728, 735.
con cura d'anime, 721.
femminili, 72 , 721.
misti, 216, 217.

Religione_in_Ita

mondo, 183, 869, 872, 874, 890, 1022, 1072-1182.
monti di pietà, 69-71, 655.
morte, 135, 136, 139, 528, 529, 810, 811, 891, 892, 1087, 1088, 1094, 1110.
Mosè, 221, 764, 983, 987, 995.

N

natura, 499, 500, 760.
natura umana, 761, 1005, 1007, 1082, 1083, 1095, 1100, 1119, 1159, 1160.
neofiti, 106.
notai, 227, 636, 656, 710.
nunzio, 250, 709.

O

obbedienza, 391, 775, 828, 876, 884, 1054.
obbedienza civile, 1010, 1013, 1159, 1167.
omicidio, 618, 694, 1099.
oratorio, 215.
ordinazione dei chierici, 666-670.
  assoluta, 167, 671.
  consenso dell'autorità civile o del popolo, 660, 662.
  irregolarità e impedimenti, 111, 614, 615, 618.
  requisiti, 109, 637, 667, 670.
  simoniaca, 165, 636.
  termini, 653, 654.
  vescovi, 570, 614, 615, 666, 667, 668.
ordine, sacramento dell', 487, 492, 621, 658-662, 756, 809, 840, 919.
  carattere, 563, 659-661.
  età, 669.
  ministro, 368, 660, 662, 666, 853.
ordini minori, 334, 335, 659, 661, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 699, 919.
ordini religiosi, 238, 310, 311, 367, 368, 369, 382, 717-728, 758.
ospedali, 571, 735-737.

P

pace, 280, 411, 985, 1035, 1164-1179.
Padre.
  chiesa, 827, 828.
  divinità, 124, 474.
  Figlio, 105, 117, 125, 152, 224, 225, 474, 499, 500, 538, 827, 828, 988.
  principio senza principio, 183, 221, 498, 499.
padri della chiesa, 293, 561, 623, 778, 940, 941, 991, 1000.
pallio, 230.
panteismo, 759.
papa, v. Romano pontefice.
paradiso, 222, 475, 495, 502, 891.
parola di Dio, 563, 760, 764, 797, 802, 803, 818, 830, 991, 992, 1002, 1026, 1027, 1104; v. anche Scrittura.
parrocchie, 170, 171, 247, 265, 304, 305, 638, 701, 702, 799, 800, 970, 971.
parroci, 304, 305, 638, 705-708, 968-970.
  predicazione, 534, 969.
  reddito, 249, 265, 701.
  residenza, 304, 664, 665.
  vicari, 249, 639, 705, 706, 707, 969, 970.
pasqua, v. mistero pasquale.
patriarchi, 123, 229, 230, 248, 476, 887.
  antichi, 831, 983, 987.
  orientali, 915-917, 954.
  pentarchia, 34.
patronato, diritto di, 248, 249, 256, 620, 640, 657, 692, 706, 707, 737-739.

Religione_in_Ita

peccato, 117, 530, 549, 550, 551, 556, 578, 756, 818, 873, 1031.
mortale, 367, 382, 393, 549, 550, 556, 578, 593, 598, 599.
remissione, 117, 540, 541, 543, 544, 554, 606, 607, 756.
riparazione, soddisfazione, 548, 549.
uomo, 1083, 1084, 1097, 1107, 1108, 1165, 1166.
veniale, 545, 555, 598.
peccato originale, 519, 528-531, 537, 539, 553, 756, 827, 987.
pena.
eterna, 222, 475, 495, 549, 553, 556, 612, 891.
di morte, 240.
temporale, 549, 556, 611, 612.
penitenza, 109, 110, 222, 540, 552, 593, 605, 695, 818, 819, 836.
penitenza, sacramento della, 366, 380, 487, 491, 548, 549, 556, 592-605, 609-612, 756, 808, 840.
assoluzione, 549, 595, 601, 610, 611.
casi riservati, 602, 611.
confessione sacramentale, 242, 549, 581, 582, 585, 595, 598-600, 609, 610.
contrizione, 549, 595-597, 609, 610.
ministro, 242, 598, 600, 601, 604, 605, 611, 671.
segreto confessionale, 242.
soddisfazione, 549, 595, 603-605, 609, 611, 612.
penitenzieria, 405, 695, 696.
pensioni, 249, 701.
Pentecoste, 113, 489, 786, 850, 858, 901, 1022, 1023.
persecuzioni, 1120, 1121.
perseveranza, 547, 548, 550, 554, 555, 556.
persona umana, v. uomo.
personati o prebende capitolari, 247.
Pietro, 9, 381, 772-774, 775, 777, 778, 779, 849.
chiesa, 390, 509, 772, 773, 774, 835, 850, 854, 927.
potere delle chiavi, 854, 855, 927.
primato, 843, 844, 849, 854.
poligamia, 1123.
politica, 1157, 1164.
popolo di Dio, 836-848, 868, 929, 1020, 1039, 1103, 1180.
laici, 869-871.
liturgia, 794-796, 799, 800.
Maria, 907, 908.
non cristiani, 846, 847.
profezia, 841, 872, 873.
regalità, 868, 874, 875.
sacerdoti, 865, 866.
sacerdozio, 868, 872.
unità, 869, 926, 1165.
universalità, 842-844, 1029.
potere delle chiavi, 594, 601, 605, 609, 612, 661, 671, 854, 855, 927.
potere civile, 255, 390, 746, 747, 776, 1013.
religione, 1006-1010, 1017, 1018.
vescovi, 744, 745, 960, 961.
poveri, 882, 1035, 1152, 1153, 1177-1179.
povertà, 835, 884, 889, 1053, 1108, 1157.
religiosa, 342-357, 368, 369, 384, 884, 889.
prammatica sanzione, 72.
prebende, 334, 732.
precedenza, 515, 722, 734, 750, 796, 916.
precetti della chiesa, 544, 564, 565.
precetto pasquale, 242, 584, 600, 610.
predestinazione, 368, 385, 389, 390, 392, 445, 547, 554, 827, 828.
predicazione, 234, 235, 391, 531, 533-536, 693, 788, 797, 803, 1036-1039, 1063.
mandato, 228, 347, 367, 391, 563.
scrittura, 695, 797, 999, 1001.

Religione_in_Ita

(predicazione).
vescovi, 206, 235, 347, 367, 533-536, 693, 1019, 1065, 1118.
preghiera, 113, 367, 368, 787, 790, 803, 813, 882.
prelati, v. chierici, vescovi.
presbiteri, v. chierici, sacerdoti.
presbiterio, 865, 967.
privilegi, v. dispense.
privilegium fori, 666, 667.
processo, v. cause ecclesiastiche.
professione di fede tridentina, 835.
professione religiosa, 216, 722-725, 810, 885, 888.
profeti, profezia, 117, 204, 221, 762, 763, 764, 785, 841, 872, 873, 987, 995, 1116, 1117.
proprietà, 253, 254, 384, 1152, 1154-1156.
province ecclesiastiche, 107, 123, 147, 169, 976, 977.
provvidenza, 847, 902, 946, 1005, 1020, 1098, 1128, 1170.
purgatorio, 475, 495, 711, 712, 757, 892, 895.

Q

quaresima, 600, 818, 819, 1038.
questua, questuanti, 269, 536, 641, 642.

R

ragione umana, 761, 763, 765, 768-770, 989, 1139.
razionalismo, 759.
regioni ecclesiastiche, 976, 977.
regno di Dio, 774, 829, 830, 837, 1013, 1019, 1111, 1121, 1157.
Cristo, 117, 523, 758, 828, 997.
laici, 869, 874.
religiosi, 368, 886, 887.
religione, 759, 1003, 1005, 1006, 1077, 1078, 1113, 1116.
religione cattolica, v. fede cattolica.
religione islamica, 429, 846, 982.
religioni non cristiane, 765, 980-985, 1032, 1034, 1045, 1055, 1181.
religiosi, 715-728, 810, 843, 869, 884-889, 1045.
apostolato, 971-974.
benefici, 619.
beni patrimoniali, 310, 311, 347, 348, 351-354, 423, 716.
capitoli, 236-238, 356, 427, 715, 720, 727.
disciplina, 266, 267, 347, 348, 349, 423, 715, 717, 722, 723, 725.
esenti, v. esenzione.
lavoro manuale, 368.
missioni, 1045, 1068, 1069.
ordinazione, 668, 669, 670.
privilegi, 234, 265, 266, 721, 726; v. anche esenzione.
regola, 342, 357, 382, 423, 887.
stabilità, 619, 620.
voti, 680, 810, 885, 888.
reliquie, 204, 210, 211, 268, 269, 712-715, 757, 819.
residenza, 111, 249, 304, 557-559, 662-665.
riforma, 404, 405, 411, 412, 418, 519, 522, 566-571, 585-590, 613-620, 622, 636-642, 755, 834, 836, 838, 846, 930, 933, 1091, 1119.
costumi, 231, 286, 522, 558.
risurrezione, v. Cristo, risurrezione e mistero pasquale.
risurrezione dei morti, 117, 222, 524, 756, 829, 896, 1087, 1088.
riti, 784, 785, 913, 914.
orientali, 915.
Romano, 784, 798.
varietà dei, 234, 647, 794, 798, 799, 857, 912-914, 963, 964, 1051.
rituali liturgici, 806, 807, 810.
rivelazione, 221, 222, 524, 525, 761-763, 769, 770, 859, 860, 986-1002, 1003.

Religione_in_Ita

(rivelazione).
apostoli, 989, 990.
argomenti, 763, 764.
uomo, 1011, 1094, 1113.
Romano pontefice.
anticristo, 381.
apostoli, 368, 393.
beni temporali, 368, 383, 384, 405, 453-456.
capo del collegio, 854, 855, 910, 911, 948, 949, 950.
capo visibile, 392, 393, 758, 773, 849.
cardinali, 369, 689, 690, 952.
casi riservati, 248, 251, 257, 306, 340, 404, 602, 694.
cause ecclesiastiche, 589, 709, 776.
chiese locali, 559, 776, 777, 843, 913, 914, 948, 1052.
conferimento di benefici e dignità, 308, 418, 419, 451, 452.
correzione e deposizione, 405, 418.
elezione, 294-299, 369, 372, 377, 392, 400-403, 405-407, 414, 415, 447-449.
giurisdizione, 367, 475, 495, 602, 747, 760, 775-777, 854, 910, 948, 952.
infallibilità, 755, 777-779, 849, 859, 860.
magistero, 760, 777-779, 859.
nepotismo, 455, 458.
Pietro, 297, 390, 406, 475, 478, 495, 774, 775, 777, 778, 853, 854, 855, 948.
predestinato e malvagio, 367, 391, 392.
primato, 123, 381, 390, 447, 475, 774-777, 779, 843, 844, 849, 854, 855, 910, 1052.
professione di fede, 403, 404, 449-452.
Spirito, 778, 779.
udienze pubbliche, 456, 457.
vescovi, 119, 559, 589, 662, 688, 689, 694, 775, 778, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 863, 927, 949, 950, 952, 953, 1024, 1025.
vescovo di Roma, 774, 854.
vicario di Cristo, 297, 368, 406, 451, 475, 775, 778, 849, 854, 910.

S

sacerdoti, 848, 864-866, 880, 881, 956-958; v. anche chierici.
sacerdozio, 380, 843; v. anche ordine, sacramento dell'.
fedeli, 660, 802, 838-841, 848, 868, 872.
ministeriale, 839.
levitico, 643.
sacramentali, 805-807, 810, 811.
sacramenti, 487-493, 495, 517, 519, 561-566, 578, 579, 606, 695, 758, 805-810, 839-841, 873, 882.
antico e nuovo testamento (dell') 487, 503, 562.
carattere, 488, 563, 659-661, 853, 839.
cristiani non cattolici, 845, 930, 931, 945.
Cristo, 562, 787, 832, 1038.
grazia, 487, 562, 563, 756, 805, 957.
istituzione, 562, 756.
ministri, 366, 390, 563, 852, 853, 862.
necessità, 562, 756.
numero dei, 485, 487, 514, 562, 756.
opere operato (ex), 366, 563, 611.
rito dei, 563, 756, 806, 807.
rito orientale, 917-920.
salterio, 206, 813.
salvezza, 222, 846, 847, 995, 996, 1032, 1033.
chiesa, 222, 505, 786, 896, 897, 929.
laici, 871, 872.
Maria, 898-901, 902, 903.
universalità, 785, 844, 846, 847, 1028, 1029, 1121.
Santa Sede, v. Sede Apostolica.
santi, 519, 645, 648, 712-714, 757, 788, 817, 818, 819, 893-895; v. anche immagini sacre.

Religione_in_Ita

santità, 787, 841, 877-884, 893, 1086.
originale, 528, 529.
scienza e fede, 767, 768, 770, 1107, 1119.
uomo, 1034, 1075, 1076, 1085, 1087, 1136, 1137.
scienze sacre, 1144.
scisma, 56-58, 362, 364, 399-403, 779.
scomunica, 46-51, 107, 110, 124, 227, 257-259, 260, 308, 316, 317, 367, 368, 730-732.
Scrittura, 519, 561, 622, 756, 760, 990, 991, 999-1002.
autore, 525, 762, 993.
canone della, 500, 524-526, 762, 769, 991, 993, 998.
chiesa, 756, 760, 763, 944.
ecumenismo, 944, 945, 946.
generi letterari, 994.
interpretazione, 526-528, 756, 763, 990, 992-995.
ispirazione, 500, 525, 762, 769, 991, 992-995.
lettura della, 531-536, 787, 797, 803, 813, 1001, 1002.
liturgia, 791, 794, 796, 797, 803.
magistero, 778, 944, 992, 1000, 1002.
mito, come, 759, 770.
padri della chiesa, 526, 756, 763, 1000.
rivelazione, 762, 991.
tradizione, 991, 992.
traduzioni e edizioni, 526, 527, 999, 1000, 1002.
v. anche parola di Dio, testamento antico e nuovo.
scuole, 235, 236, 532, 533.
Sede Apostolica, 230, 232, 237, 251, 266, 267, 302, 306, 338, 404, 475, 478, 495, 509, 535, 747, 775, 776, 777, 793, 952, 953, 973.
Segnatura, tribunale della, 709.
segni dei tempi, 1074, 1081, 1120.
seminari dei chierici, 672-677, 758, 1066, 1068.
sepoltura cristiana, 227, 266, 271, 313, 516.
simbolo apostolico, 835.
simbolo di fede, 443.
simbolo Atanasiano, 493, 495, 552.
simbolo Niceno o dei 318 padri, 105, 122, 130, 162, 163, 182.
simbolo Niceno - Costantinopolitano o dei 150 padri, 117, 162, 182, 194, 202, 486, 494, 495, 523, 835, 896.
simonia, 165, 207-209, 270-272, 368, 405, 439, 636, 702, 703, 706.
sinodi diocesani, 230, 422-427, 690.
sinodi patriarcali, 125, 916, 973.
sinodi provinciali, 107, 123, 125, 168, 170, 171, 209, 210, 230, 231, 248, 422-427, 690, 694, 700, 729, 974.
sinodo dei vescovi, 950, 1058, 1059.
società, 1076, 1095-1104.
autonomia, 875, 877, 1106, 1107.
chiesa, 1035, 1104, 1119-1121, 1178, 1179.
cristiani, 1034-1036, 1116-1119.
Cristo, 875, 1033, 1103.
economia, 1144-1157.
famiglia, 1130-1132.
istituzioni civili e politiche, 875, 1096, 1101, 1116, 1153, 1154.
laici, 874, 875, 1049.
libertà religiosa, 1003-1005.
mutamenti della, 1074, 1076, 1077.
organismi internazionali, 1167, 1170, 1171, 1173-1175, 1179.
partecipazione, 1102, 1103, 1157, 1158, 1160-1162.
progresso, 882, 1035, 1098, 1106, 1110, 1111, 1136, 1137.
v. anche mondo.

Religione_in_Ita

speranza, 542, 552, 834, 873, 879, 937, 947, 996, 1025, 1091, 1092, 1110, 1172, 1182.
Spirito santo.
abitazione nei credenti, 829, 837, 927.
chiesa, 203, 760, 829, 831, 833, 838, 855, 890, 894, 927, 1029, 1081, 1119.
chiese, 861, 929, 953.
cristiani non-cattolici, 929.
Cristo, 117, 133, 134, 138, 139, 141, 152, 187, 196, 222, 523, 756, 829, 830, 834, 838, 852, 872, 877, 890, 896, 904, 926, 948, 988, 997, 1022, 1023, 1029, 1109, 1166.
divinità, 105, 124, 163, 499, 505, 523, 524, 756.
doni dello; v. carismi.
giustificazione, 539, 542, 552, 554.
magistero, 858, 860, 954, 992.
missione, 829, 1022-1024.
missioni, 1024, 1052, 1053, 1059.
processione dello, 117, 221, 223, 224, 225, 293, 294, 473, 474, 495, 498, 499, 510, 511, 514, 523, 756, 1020.
profezia, 117, 524, 756.
santificante, 541, 829, 846, 879, 948.
Scrittura, 500, 762, 991, 994, 999.
signore, 117, 163, 523, 756.
umanità, uomini, 986, 1029, 1039, 1094, 1098.
unità, 833, 837, 842, 846, 870, 926, 1181.
vescovi, 660, 775, 852, 853, 858, 948, 949.
vivificante, 117, 523, 756, 829, 834, 1094.
storia.
Cristo, 1081, 1108, 1109, 1121.
storia della salvezza, 827, 828, 836, 837, 905, 1103.
umana, 1021, 1105, 1108, 1112.
studi ecclesiastici, 368, 673, 730, 737.
suddiaconato, 492, 653, 654, 659, 669, 670.
suffragi per i defunti, 475, 495, 712, 757, 893.
suicidio, 1099.
suppellettili sacre, 241, 822-825.

T

tasse, tributi, 256, 257, 264, 439, 440, 741.
teologia, 935, 936, 937, 943, 944, 1000, 1001, 1051, 1142-1144.
teologia orientale, 941, 942.
terrorismo, 1166.
testamento.
antico, 260, 502, 503, 643, 836, 837, 898, 987, 995, 996.
nuovo, 503, 504, 524, 533, 534, 555, 789, 836-838, 987, 988, 997, 999, 1031.
testi sinodali, 424.
tirannicidio, 393.
tradizione, 181, 404, 524-526, 530, 561, 622, 756, 762, 778, 784, 990-992, 998, 1000.
tradizioni ecclesiastiche, 204, 205, 756.
« Tre capitoli », 179-189.
tribunali secolari, 168, 254, 390, 391.
Trinità, 120, 185, 186, 221, 222, 223, 224, 293, 294, 488, 499, 829, 940, 943, 1024.
persone, 120, 124, 183, 195, 221, 223-225, 485, 498, 499.
quaternità, 223, 224.
unità di essenza, sostanza o natura, 120, 183, 221, 223-225, 485, 499, 889, 928.

U

ufficio divino, 240, 336, 337, 440-443, 700, 811-816, 921.
unione ipostatica, v. Cristo, ipostasi.

Religione_in_Ita

unione con gli Armeni, 484-496, 497, 507, 509.
unione con i Caldei, 512-516.
unione con i Copti, Giacobiti, 496-508, 509.
unione con i Greci, 411, 428-430, 435, 461-469, 470-476, 477, 478, 480, 481, 484, 497, 507, 509.
unione con i Maroniti di Cipro, 512-516.
unione con i Siri, 508-512.
unità, 222, 223-225, 467, 772, 777, 835, 846, 907, 908, 925, 926, 930, 934, 935, 945, 992, 1052, 1096, 1165, 1180, 1181.
chiesa, v. chiesa, unità.
chiese, 924, 942.
Romano pontefice, 775, 777, 779, 855.
umanità (dell'), 827, 866, 926, 1036, 1096, 1114-1116, 1118, 1164.
vescovi, 772, 855, 863, 864.
università degli studi, 368, 570, 730, 737, 738.
unzione degli infermi, 487, 492, 605-608, 612, 808, 809, 840.
uomo, 762, 980, 1074-1081, 1084, 1085, 1095, 1096-1098, 1100, 1104-1111, 1136, 1141.
anima, 221, 333, 761, 1084, 1085.
beni creati, 1079, 1082, 1083, 1105, 1108, 1136, 1152, 1153.
chiesa, 1081, 1082, 1113, 1114, 1162, 1163.
condizioni di vita, 1035, 1074, 1075, 1145.
corpo, 221, 333, 761, 1084, 1085, 1099.
coscienza, responsabilità, 1004, 1006, 1012, 1085-1087, 1134.
Cristo, 105, 117, 135, 137, 138, 196, 538, 981, 1030, 1081, 1092, 1108, 1109, 1149.
cultura, 1134, 1135, 1138, 1141, 1142.
dignità, 1003, 1004, 1036, 1082-1094, 1097, 1098, 1113, 1114.
diritti inviolabili, 1004, 1006, 1097, 1157, 1158.
discriminazione, 985, 1034, 1092, 1100, 1101.
fede, 502, 763, 1028, 1029, 1081, 1089.
immagine di Dio, 1029, 1082, 1083, 1095, 1100, 1105, 1113.
progresso, 769, 1090, 1092, 1107, 1108.
scienza e tecnica, 1034, 1075, 1076, 1085, 1087, 1136, 1137.
vocazione, 1081, 1082, 1094, 1106, 1181.
usura, 111, 112, 272, 273, 314, 315.

V

Vangelo, 503, 504, 524, 533, 534, 555, 789, 836-838, 987, 988, 997, 998, 1031, 1036-1039, 1063, 1098, 1105, 1106, 1112-1114, 1119, 1120, 1137, 1138.
vedovanza, 507, 508, 881, 1125.
Verbo, v. Cristo.
verginità, 170, 222, 507, 508, 680, 883, 884.
verità, 767, 769, 990, 991, 993, 1004, 1005, 1006.
doppia verità, 71, 72.
gerarchia delle verità, 936, 937.
uomo, 769, 1004, 1005, 1006.
vescovi, 848-868, 948-979.
abito, 241, 215, 240.
accusa e processo, 124, 125, 172, 232, 233, 589, 694.
apostoli, 489, 660, 775, 849, 850-852, 940, 948, 949, 950, 990, 1024, 1065.
casi riservati, 602, 611, 694.
chiesa, 660, 794, 835, 855, 856, 880, 927, 949-951, 1046, 1118.
chiese locali, 123, 234, 560, 561, 640, 855, 949, 952, 953, 974, 1046, 1047.
coadiutori e cooperatori, 235, 735, 851.
collegio, v. collegio episcopale.

Religione_in_Ita

(vescovi).
consacrazione, 107, 121, 165, 569, 660, 665, 666, 852-854, 909, 949.
costumi, condotta, 215, 216, 380, 728, 729, 743, 1118.
delegati della Sede apostolica, 535, 559, 560, 615, 638, 639, 640, 653, 655, 656, 697, 703, 720, 721, 738, 742.
deposizione, degradazione, 174, 209, 228, 233, 418.
dignità, 267, 268, 660, 744, 745.
elezione, 107, 108, 207, 302, 418-422, 566, 660, 662, 687-689, 961.
giurisdizione, 108, 111, 122, 123, 166-168, 234, 268, 585-589, 615, 618-620, 655, 696, 698, 721, 775, 851, 856, 862-864, 909, 910, 952, 953, 957-959.
infallibilità, 859.
laici, 257, 272, 870, 876, 877.
liturgia, 649, 650, 714, 790, 791, 793, 799, 800, 820, 824.
magistero, 695, 851, 857-861, 949, 954-956, 1047.
pastori, 558, 772, 852, 863, 949, 957-959.
potere civile, 744, 745, 960, 961.
predicazione, 206, 235, 347, 367, 533-536, 693, 858, 863, 880, 927, 955, 1019.
religiosi, 166-168, 237, 268, 536, 640, 641, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 727, 887, 888, 972, 973.
residenza, 111, 557-559, 662-665.
rinunzia, 246-247, 961-962.
rivelazione, 858, 860, 989, 990.
Romano pontefice, v. Romano pontefice, vescovi.
sacerdozio, 799, 851, 861, 880, 949, 956, 957.
simoniaci, 165, 207, 209, 216, 239, 271, 272, 426, 636.
successione, 850-852, 860, 990, 1019.
vaganti, 111, 167, 614.
vangelo, 856, 857, 858, 989, 990, 1058, 1118, 1163.
vicari dei, 234, 734, 964, 965, 966, 975.
vicari castrensi, 978.
vicari di Cristo, 862.
v. anche visita pastorale.
vescovi ausiliari, 964-966, 973.
vescovi suffraganei, 230, 559.
vescovi titolari, 614, 615, 973.
viatico, v. eucarestia, viatico.
vicario di Cristo, 381, 382, 390; v. anche Romano pontefice, vicario di Cristo.
visita apostolica, 237, 250, 640, 641, 655, 696.
visita pastorale, 228, 250, 312, 568, 569, 655, 691-693, 696, 733, 963.
vita eterna, futura, 117, 222, 223, 524, 541, 542, 543, 550, 556, 557, 578, 756, 764, 886, 1088, 1182.

Religione_in_Ita

INDICE DEI NOMI

A

Abdalam di Edessa, 509-512.
Acolio di Tessalonica, 118.
Agatone (678-681), papa, 195, 506.
Agostino (S.), 369, 530, 541, 543, 545-547, 564, 565, 578, 586, 645, 786, 787, 801, 828, 829, 834, 836, 840, 841, 845, 850, 861, 870, 879, 883, 892, 897, 900, 904, 928, 986, 993, 994, 996, 1001, 1011, 1019, 1021, 1023, 1030, 1032, 1038, 1092, 1123, 1152.
Albergati Nicola, cardinale, 470.
Alberto Magno, 1152, 1153.
Alessandria, patriarcato, 107, 123, 175, 229, 476, 857.
Alessandro I (105-115), papa, 490.
Alessandro III (1159-1181), papa, 294, 304, 566, 567, 638.
Alessandro IV (1254-1261), papa, 302, 892.
Amalrico da Bena, 225.
Ambrogio (S.), 118, 579, 598, 645, 774, 853, 884, 900, 903, 904, 1002, 1011, 1021, 1119.
Ambrosiaster, 853.
America latina, 1027, 1028.
Anastasio di Antiochia, 899.
Anatolio di Costantinopoli, 175.
Ancona, 431.
Andrea, abate del monastero di S. Antonio in Egitto, 498, 508.
Andrea di Creta, 899, 901-903.
Anemio, 118.
Anfilochio, 145, 146.
Antiochia, patriarcato di, 108, 121, 123, 229, 476, 857.
Apollinare di Laodicea e apollinaristi, 122, 125, 182, 184, 187, 188, 193, 194, 501.
Aquitania, 325-327.
Ario, ariani, 118, 120, 122, 125, 187, 193, 499, 501, 505.
Armeni, 411, 478, 484-496, 503, 509, 513, 921.
Ascetico, 146.
Asia, vescovi, 174.
Atanasio, 196, 493, 495, 883, 1021.
Augusta, confessione di, 622, 624.
Avignone, 465, 466.

B

Basilea, 465, 466, 469, 471.
Basilio magno, 215-217, 923, 1021, 1152.
Basilio, o. f. m., 494.
Basilio (Pseudo), 856.
Beda, il venerabile, 904, 1023.
Begardi, 341, 342.
Beghine, 335, 336, 341, 342.
Benedetto (S.) da Norcia, 369, 384.
Benedetto XIII (Pietro de Luna, 1394-1417), papa, 361, 374, 396-398.
Benedetto XIV (1740-1758), papa, 862, 913, 918, 921.

Religione_in_Ita

Benedetto XV (1914-1922), papa, 848, 856, 893, 915, 951, 994, 1001, 1026, 1030, 1053-1056, 1059, 1066.
Berengario, cardinale, 326.
Bernardo di Chiaravalle, 369, 384, 778.
Boemia, 293, 369, 375, 388, 428, 429.
Bologna, 412, 416, 431, 572, 573.
Bologna, università, 338.
Bonaventura, 886, 892, 1152.
Bonifacio VIII (1295-1303), papa, 403, 421, 423, 667, 699, 717, 739.
Bonifacio, legato romano, 174.
Breviarium Romanum, 802, 894, 905, 1031.
Brindisi, 275.
Brittone, 118.
Buda, 431.

C

Cabasilas Nicola, 840.
Calabria, 431.
Caldei, 411, 512-516.
Canisio Pietro, 896.
Canonici regolari, 237.
Cappuccini di S. Francesco, 716.
Carisio, 145.
Carlo V, imperatore, 572, 625.
Carmelitani, 311.
Càtari, 108, 125.
Celestino I (422-432), papa, 142, 162, 505, 551, 856.
Celestio, 142, 143.
Cerinto, 501.
Cervini Marcello, cardinale, 537, 572.
Cirillo Alessandrino, 1022, 1023.
Cipriano (S.), 794, 828, 829, 838, 851, 853-856, 865, 893, 992.
Cipro, chiesa, 146.
Ciriaco, 120.
Cirillo di Alessandria, 129, 133, 162, 163, 182, 183, 187-189, 194, 195, 197, 802, 828, 1030, 1032.
Cirillo di Gerusalemme, 122, 840, 900, 996, 1021.
Ciro di Alessandria, 194, 203.
Cistercensi, 236, 264, 265.
Clemente I (88-97), papa, 381.
Clemente III (1187-1191), papa, 1012.
Clemente IV (1265-1268), papa, 308.
Clemente V (1305-1314), papa, 321.
Clemente VIII (1592-1605), papa, 913, 917, 921.
Clemente Alessandrino, 1021.
Clemente Romano, 851.
Cluny, monastero di, 721.
Codex iuris canonici, 852, 855, 857-859, 876, 880, 885, 916, 918, 1012.
Concili:
Basilea - Ferrara - Firenze - Roma (1431-1445), 65-68, 409-516.
Basilea (1431-1437), 65-66, 72, 409-469, 476-484.
Calcedonia (451), 24-29, 30, 31, 149-176, 182, 184, 185, 189, 194, 195, 203, 209, 216, 404, 450, 482, 486, 487, 495, 506, 511, 671, 896, 900, 915, 917, 919, 1093.
Costantinopoli I (381), 18-20, 30, 31, 115-126, 173, 182, 193, 404, 450, 486, 495, 505, 915, 916.
Costantinopoli II (553), 29, 30, 177-190, 203, 404, 450, 486, 506, 896, 1093.
Costantinopoli III (680-681), 31-33, 191-198, 203, 210, 404, 450, 486, 506, 512, 1093.
Costantinopoli IV (869-870), 35, 36, 404, 450, 777, 915, 916, 919, 990.

Religione_in_Ita

Concili:
Costanza (1414-1418), 59-64, 359-407, 412, 413, 416, 417, 428, 450, 480, 481, 483, 563, 565.
Efeso (431), 20-23, 30, 31, 127-148, 182, 188, 189, 194, 202, 404, 450, 486, 495, 505, 774, 856, 896, 905, 917.
Ferrara (1438-1439), 66-68, 470-472, 482, 483, 857.
Firenze (1439-1443), 66-68, 472, 509, 509, 512, 513, 561, 563, 566, 711, 775, 778, 849, 857, 892, 895, 915, 916, 928, 929, 942.
Gerusalemme, 9.
Lateranense I (1123), 37-40.
Lateranense II (1139), 37-41.
Lateranense III (1179), 37-39, 41-43, 235, 247, 250, 256, 268, 304, 314, 566, 567.
Lateranense IV, (1215), 43-44, 219-282, 310, 404, 450, 534, 535, 536, 567, 568, 581, 587, 600, 610, 613, 641, 681, 694, 720, 761, 857, 912, 913, 915, 916, 929.
Lateranense V (1512-1517), 69-73, 527, 535, 933.
Lione I (1245), 44-51, 299, 316, 450, 641.
Lione II (1274), 51-54, 283-317, 404, 450, 567, 568, 570, 692, 777, 917, 929.
Niceno I (325), 9, 11, 12-17, 30, 31, 103-113, 120-123, 130, 144, 145, 147, 182, 193, 202, 207, 209, 404, 450, 486, 495, 505, 581, 854, 857, 915, 916, 919.
Niceno II, (787), 33-35, 199-218, 404, 450, 713, 895, 906, 990.
Pavia - Siena (1423-1424), 64, 65, 416, 625.
Pisa (1409), 58, 59.
Roma (1442-1445), 508-516.
Trento (1545-1563), 73-82, 517-751, 757-759, 762, 763, 769, 787, 796, 804, 809, 848, 852, 853, 858, 864, 865, 894, 895, 906, 954, 986, 989, 991, 993.
Vaticano I (1869-1870), 82-84, 753-779, 849, 852, 854, 855, 859, 860, 863, 887, 894, 927, 948, 986, 988-990, 992-994, 1107, 1139.
Vaticano II (1962-1965), 84-88, 781-1182.
Vienne (1311-1312), 54-56, 319-357, 404, 450, 571, 618, 641, 654, 674.
Congregazione per le chiese orientali, 918, 920, 921.
Congregazione concistoriale, 978.
Congregazione di Propaganda Fide, 918, 921, 1059-1060.
Congregazione dei religiosi, 978.
Congregazione del S. Ufficio, 846, 847, 892, 918, 920, 921, 993.
Constitutiones ecclesiae Aegyptiacae, 867.
Copti, 411, 496-508, 512, 921.
Costantino il grande, imperatore, 162, 368, 505.
Costantino IV, imperatore, 195, 201, 202, 506.
Costantinopoli, 172, 430-433, 461-463, 468, 479.
Costantinopoli, patriarcato, 121, 123, 172-174, 212, 229, 462, 464, 475.
Crescenzi Marcello, cardinale, 625.
Crysoberges Andrea di Colocia, 513.

D

Dacia, 293.
Damaso I (366-384), papa, 118, 505.
Decretum Gratiani, 1011, 1012, 1153.
Della Pergola Delfino di Parma, 467.
Del Monte Giovanni Mario, v. Giulio III, papa.
Demetrio Paleologo, protonostiario, 429, 430, 432.

Religione_in_Ita

Didachè, 848, 1031.
Didimo Alessandrino, 194, 203, 834.
Diehl E., 894.
Dionigi Areopagita, 206.
Dioscoro di Alessandria, 194, 203, 481, 506.
Domenicani, v. Predicatori.

E

Ebione, 501.
Egitto, 107, 123, 175, 497.
Elia, vescovo dei Maroniti, 513-515.
Ellenismo, 145, 165.
Epicuro, 188.
Epifanio, 900.
Epistola ad Diognetum, 877, 987, 1040.
Eremiti di S. Agostino, 311.
Esichio di Gerusalemme, 853.
Euchiti, v. Messaliani.
Eugenio IV (1431-1447), papa, 411-413, 416, 435, 470-476, 484, 496, 508, 512, 514, 665, 697, 917.
Eunomio e eunomiani, 120, 122, 125, 187, 499.
Eusebio, 120.
Eusebio di Cesarea, 847, 854, 1032.
Eustazio, 174.
Eutiche e eutichiani, 151, 161, 164, 184, 187, 194, 203, 487, 495, 502, 506.
Evagrio di Cipro, 146.
Evagrio Pontico, 194, 203.

F

Favaroni Agostino o.e.s.a., 444-447.
Federico II, imperatore, 46-51.
Felici Pericle, 911.
Filippo IV, re di Francia, 323.
Filippo, legato romano, 774.
Flaviano di Antiochia, 121.
Flaviano di Costantinopoli, 151, 163, 195, 506.
Fotiniani, 122.
Fotino, 501.
Fozio di Tiro, 174.
Francescani, v. Minori.
Francesco d'Assisi, 343-357, 716.
Frigi, v. Montanisti.
Francia, 292, 326, 338.
Fulgenzio, 1022, 1023.

G

Galati, 125.
Gelasio I (492-496), papa, 893.
Gerhoh di Reichesberg, 904.
Germania, 292, 341, 575, 591, 621, 622, 626.
Germano di Costantinopoli, 900, 901, 903.
Gerolamo (S.), 479, 548, 586, 613, 850, 892, 900, 994, 1001.
Gerolamo da Praga, 394, 395.
Gerusalemme, chiesa, vescovo, 108, 229, 230, 476, 857.
Gesuiti, 723.
Giacobiti, 497, 508, 509, 512, 513.
Giacomo, apostolo, 608, 612.
Giacomo di Misa, 375, 376.
Gioacchino da Fiore, 223, 225.
Giovanni, patriarca dei Giacobiti, 497, 498.
Giovanni XXIII (Baldassare Cossa) (1410-1415), papa, 361, 363-365, 369, 371, 372, 374, 376, 377, 480.
Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) (1958-1963), papa, 783, 853, 915, 949, 955, 1003, 1004, 1006, 1008, 1017, 1026, 1030, 1042-1044, 1046, 1056, 1070, 1071, 1090, 1095, 1097-1099, 1105, 1117, 1139, 1140, 1142, 1146-1148, 1150-

Religione_in_Ita

1153, 1155, 1158-1161, 1168, 1169, 1171, 1180.
Giovanni Crisostomo, 834, 843, 853, 877, 880, 883, 884, 900, 940, 995, 1023.
Giovanni Damasceno, 828, 829, 900-903.
Giovanni Dissipato, 430.
Giovanni Paleologo, imperatore, 429-431, 461-469, 471, 472, 479.
Giovanni il Piccolo, 393.
Giovanni Schele di Lubecca, 467.
Giudei, Giudaismo, 145, 165, 170, 272-275, 278, 366, 504, 505.
Giulio I (337-352), papa, 490.
Giulio III (1550-1555), papa, 519, 537, 572, 625, 694, 747, 751.
Giuseppe di Costantinopoli, 429-431, 461-469, 471, 479, 480.
Giustiniano, imperatore, 179, 180, 506.
Giustino, 848, 851, 1121.
Goffredo da S. Vittore, 904.
Grecia, Greci, 126, 170, 229, 285, 286, 356, 357, 411, 428-435, 461-464, 473, 479, 480, 484, 485, 493, 495, 497, 513, 777.
Gregorio I magno (590-604), papa, 381, 384, 775-776, 828, 850, 856, 1011, 1023, 1152.
Gregorio VII (1073-1085), papa, 982.
Gregorio IX (1227-1241), papa, 288.
Gregorio X (1271-1272), papa, 285, 567, 568.
Gregorio XII (1406-1415), papa, 361, 374, 376, 377.
Gregorio Nazianzeno, 197, 595, 864, 1021, 1023.
Gregorio Nisseno, 1021.
Grundmann H., 225.

H

Huss Giovanni, 361, 385-394.

I

Iba, 180, 182, 188, 194.
Ignazio di Antiochia, 785, 843, 851, 861, 864, 865, 867, 880, 881.
Ignazio, patriarca dei Siri, 510, 511.
Ilario di Poitiers, 828, 850, 856, 1032.
Inghilterra, 292, 338, 369.
Innocenzo I (401-417), papa, 864, 917.
Innocenzo III (1198-1216), papa, 232, 380, 567, 681, 694, 697, 720, 912, 913, 917, 918, 1012.
Innocenzo IV (1243-1254), papa, 299, 312, 316, 570, 655, 913, 917, 921.
Irene, imperatrice, 201, 202.
Ireneo, 774, 829, 843, 848, 851, 899, 990, 996, 997, 1002, 1020, 1031, 1036.
Irlanda, 356, 357.
Isacco, maronita, 515.
Isacco della Stella, 904.
Isidoro, abate, 430.
Italia, 338.

K

Kleugten J., 903.

L

Landulfo, cardinale, 326.
Latini, chiesa latina, 229, 294, 474, 486, 490.
Latrocinio Efesino, 23, 24, 481, 482, 505, 506.
Lattanzio, 1011, 1152.
Leone I magno (440-461), papa, 151, 163, 175, 195, 197, 482, 487, 495, 506, 557, 585, 687, 772, 774, 852, 855, 861, 900, 920, 1022.

Religione_in_Ita

Leone IX (1049-1054), papa, 912.
Leone X (1513-1521), papa, 913.
Leone XII (1823-1829), papa, 917.
Leone XIII (1878-1903), papa, 834, 835, 845, 850-852, 857, 863, 875, 887, 903, 912-914, 917, 973, 993, 1001, 1005, 1009, 1015, 1022, 1026, 1147, 1150, 1152, 1155.
Liber sacramentorum Romanae ecclesiae, 853.
Libia, 107.
Licaonia, 145.
Licinio, imperatore, 109.
Lione, 287, 322.
Lippomani Luigi, 625.
Lombardia, 292.
Lucenzio, legato romano, 174.
Ludovico de Amaral, 512.
Ludovico de Palu, 512.

M

Macario di Antiochia, 194, 203, 502, 506, 513, 515.
Macario (Pseudo), 878.
Macedonio I di Costantinopoli e macedoniani, 120, 122, 125, 187, 193, 202, 499.
Malatesta Carlo, 377.
Malaucène, 328.
Mani, manichei, 188, 500, 501.
Marcelliani, 122.
Marciano, imperatore, 161, 506.
Marcione, marcioniti, 188, 501.
Mare magnum, 727, 741.
Mari, persiano, 180, 182, 188, 194.
Mario Vittorino, 1021.
Maroniti di Cipro, 411, 512-516.
Maroniti del Libano, 918.
Martino V (1417-1431), papa, 361, 416.
Massimo il cinico, patriarca di Costantinopoli, 123.
Mendicanti, ordini, 310, 311, 367, 368, 716.
Mesopotamia, 509, 513.
Messaliani (Euchiti, entusiasti), 145, 146.
Messina, 275.
Metodio, 893.
Metodite Paleologo, 430.
Michele VIII Paleologo, imperatore, 776, 777.
Milano, 431.
Milano, editto di (313), 9.
Minori, frati, 311, 342-357, 716.
Minori dell'osservanza, frati, 716.
Missale Romanum, 783, 786, 789, 790, 874, 877, 895, 897, 1111.
Modesto di Gerusalemme, 901.
Montanisti, 125.

N

Narsete, monaco armeno, 494.
Nestorio, nestoriani, 129, 133, 142-145, 163, 179, 182-185, 187-189, 194, 195, 202, 487, 495, 501, 502, 505, 513, 514.
Nettario di Costantinopoli, 121.
Niccolò I (858-867), papa, 482, 776, 917, 918.
Niccolò III (1277-1280), papa, 346, 349, 350, 353, 913.
Niccolò IV (1288-1292), papa, 455.
Niceforo costantinopolitano, 918, 920.
Normandia, 325, 326, 327.
Norvegia, 292.
Novaziani, 125, 594.

O

Onorio I (625-638), papa, 194, 203.
Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, 467, 697, 727.

Religione_in_Ita

Origene, 187, 194, 203, 506, 831, 878, 880, 883, 1023, 1029, 1032.
Ormisda (514-523), papa, 777.
Ortiz de Urbina I., 12.
Oxford, università, 338, 369, 378.

P

Palladio, 885.
Panfilia, 145.
Paolo, apostolo, 9, 383, 389.
Paolo III (1534-1549), papa, 519, 537, 567, 572, 625, 663-665, 668, 693, 701, 733, 736, 744, 747, 751, 913.
Paolo V (1605-1621), papa, 913.
Paolo VI (1963-1978), papa, 783, 853, 885, 886, 888, 898, 949, 952, 955, 957, 972, 973, 1006, 1013, 1023, 1026, 1035, 1058, 1059, 1090, 1095, 1106, 1111, 1121, 1143, 1151, 1169.
Paolo II di Costantinopoli, 194.
Paolo di Samosata, 112, 501.
Parigi, università, 338.
Pascasio Radberto, 850.
Pascasino, legato romano, 174, 175.
Paschini P., 1090.
Pavia, 407.
Pentapoli, 107.
Pier Damiani (Pseudo), 904.
Pietro di Costantinopoli, 194, 203.
Pietro Lombardo, 223, 224.
Pighino Sebastiano, 625.
Pio IV (1559-1565), papa, 519, 627, 710, 747, 749, 751, 776, 913.
Pio VI (1775-1799), papa, 913, 920.
Pio VII (1800-1823), papa, 917.
Pio IX (1846-1878), papa, 755, 859, 863, 901, 913.
Pio X (1903-1914), papa, 820, 821, 880, 903, 960.
Pio XI (1922-1939), papa, 840, 846, 848, 857, 871, 879-881, 885, 893, 903, 907, 915, 951, 996, 1004, 1016, 1026, 1052, 1066, 1068, 1090, 1097, 1111, 1123, 1124, 1126, 1130, 1138, 1139, 1146, 1147, 1150, 1155, 1162.
Pio XII (1939-1958), papa, 833, 834, 839, 840, 845, 846, 848, 852, 856, 857, 862, 864, 865, 871, 875, 876, 879, 881, 883, 885, 887-889, 892-894, 901, 903, 906, 907, 913-917, 919, 920, 951, 957, 960, 972, 973, 992-994, 1000, 1001, 1003, 1004, 1008, 1012, 1016, 1017, 1021, 1026, 1052, 1054-1057, 1066, 1067, 1070, 1071, 1086, 1090, 1114, 1128, 1130, 1139, 1146, 1150-1152, 1155, 1160, 1168.
Pirro di Costantinopoli, 194, 203.
Platone, 188.
Pneumatomachi, v. macedoniani.
Poitiers, 325-327.
Policarpo, 867.
Polonia, 293.
Pomponazzi Pietro, 71, 72.
Pontificale Romanum, 880.
Pontificia commissione biblica, 993, 998, 1000.
Ponto, 123, 174.
Praga, università, 369, 386.
Predicatori, ordine dei frati, 311.
Prisciano, 120.
Protestanti, 590-592, 621-626, 630, 750, 759, 938.

Q

Quattordecimani, v. Tetraditi.

R

Ravenna, 468.
Regino di Cipro, 146.

Religione_in_Ita

Rimini, 468.
Rituale romano, 1038.
Roma, 230, 356, 453, 456, 1043.
Roma, chiesa di, 107, 123, 173, 174, 356, 357, 453, 460.
Rosweydus, 885.
Russo F., 223.

S

Sabaziani, 125.
Sabellio, sabelliani, 120, 122, 125, 499.
Sacramentarium gregorianum, 831, 850, 1132.
Sacramentarium Leonianum, 853.
Sacramentarium Veronense, 785, 853.
Salamanca, università, 338.
Saraceni, 279, 280, 286, 289, 290, 452, 478.
Savoia, 431, 465, 466.
Scozia, 292.
Semiariani, 122.
Sergio di Costantinopoli, 194, 203.
Severo di Antiochia, 194, 203.
Sicilia, 275, 292.
Sigismondo, imperatore, 374, 412.
Silvestro (314-335), papa, 368, 490, 505.
Sinistri, 125.
Sinodi:
Antiochia (379), 121, 123-124.
Aquileia (381), 119-120.
Arausicano I (441), 566.
Arausicano II (529), 545, 988.
Cartagine (398), 728.
Cartagine (419), 917.
Costantinopoli (382), 118.
Duinense (719), 918.
Laodicea (325-381), 918, 921.
Libanese dei Maroniti (1736), 918, 921.
Mar Isacco dei Caldei (410), 921.
Neocesariense (315-324), 919.
Nerses Klajetzi degli Armeni (1166), 921.
Roma (374?), 119.
Roma (1412-1413), 369-371, 386.
Sardica (342-343), 919.
Sis degli Armeni (1342), 918.
Toledo (589), 274, 522.
Siri, 411, 508-512, 921.
Sisto IV (1471-1484), papa, 531.
Sisinnio di Costantinopoli, 145.
Sofronio, 899.
Spagna, 292, 338.
Stati della chiesa, 292.
Stefano, monaco, 194.
Stefano de Suisy, cardinale, 326.
Stefano, protomartire, 118.
Svezia, 293.

T

Tartari, 452.
Temistio, diacono di Alessandria, 194.
Templari, 277, 321, 332.
Teodoreto, 180, 182, 188, 194.
Teodoro di Fara, 194.
Teodoro, di Mopsuestia, 180, 182-185, 187-189, 194, 501, 853, 996.
Teodoro Studita, 918.
Teodosio I, imperatore, 120, 121, 173, 505.
Teodosio II, imperatore, 505.
Terra Santa, 227, 275-281, 285-291, 311, 323, 329, 330, 331.
Tertulliano, 10, 831, 851, 854, 883, 1025, 1092, 1121.
Tetraditi, 125.
Timoteo, metropolita dei Caldei di Cipro, 513-515.
Timoteo Alessandrino, 918.
Tommaso (S.) d'Aquino, 832, 834, 839, 840, 846, 861, 878, 880, 883, 886, 892, 993, 1005, 1006, 1026, 1032, 1096, 1123, 1152, 1153.
Toscana, 292.
Tracia, 123, 174.

Religione_in_Ita

Traditio apostolica, 853, 862, 1029.
Trento, 572, 573, 622-624.
Turchi, 433, 452, 478.

U

Udine, 468.
Ungheria, 293.
Urbano IV (1261-1264), papa, 491, 580.
Urbano VI (1378-1389), papa, 367.

V

Vaison, 328.
Valentiniano III, imperatore, 161.
Valentino, 501.
Valeriano, 118, 145, 146.
Venezia, 648, 471.
Vienna, 431.
Vigilio (537-555), papa, 180, 181, 506.
Vincenzo di Lerins, 768.

W

Wicleff Giovanni, 365-371, 378-386, 392, 394, 395.

Z

Zabarella Francesco, cardinale, 362.
Zenone di Cipro, 146.

Religione_in_Ita

INDICE DELLE CITAZIONI BIBLICHE

Genesi:

(I, 26), 1082.
(I, 26-27), 1105.
(I, 27), 1083.
(I, 28), 1127, 1136.
(I, 31), 1083.
(II, 18), 1127.
(II, 20-24), 332.
(II, 22-24), 1126.
(II, 23-24), 677.
(III, 14-19), 603.
(III, 15), 607, 898, 987.
(III, 16), 139.
(VI, 6), 285.
(VIII, 21), 672.
(IX, 2-3), 1105.
(XII, 2-3), 987.
(XIV, 14), 14.
(XV, 18), 995.
(XVIII, 21), 232.
(XXII, 18), 153.

Esodo:

(III, 7-12), 1103.
(VII, 13), 47.
(XX, 17), 598.
(XXI, 14), 618.
(XXII, 29), 741.
(XXIV, 1-8), 1103.
(XXIV, 8), 995.
(XXXIII, 11), 986.

Levitico:

(XI, 44), 613.
(XVIII, 6-18), 679.
(XIX, 2), 613.
(XIX, 19), 273.
(XIX, 36), 396.
(XXVII, 30), 741.

Numeri:

(XII, 14-15), 603.
(XVI), 416.
(XVI, 3), 208.
(XVI, 26), 476, 483.
(XVIII, 21-22), 741.
(XX, 4), 838.
(XX, 11-12), 603.
(XXV, 6-8), 452.

Deuteronomio:

(I, 17), 451.
(V, 21), 598.
(VIII, 3), 235.
(XII, 32), 205.
(XVI, 19), 451.
(XXII, 5), 273.
(XXII, 11), 273, 274, 619.
(XXIII, 1 segg.), 838.
(XXV, 4), 249.
(XIX, 17), 214, 385.

Giudici:

(XV, 4), 226.
(XVI, 30), 233.

Rut:

(I, 16), 223.

Religione_in_Ita

I Re (*I Samuele*):

(III, 11-14), 452.
(VII, 3), 541.
(IX, 6-9), 322.
(XVI, 7), 1084.

II Re (*II Samuele*):

(XII, 13-14), 603.
(XXIII, 2), 993.

IV Re (*II Re*):

(V, 20-27), 270.
(XXII, 5), 223.

II Esdra (*Neemia*):

(XIII, 1), 838.

Tobia:

(VIII, 4-8), 1126.
(XII, 20), 473.

II Maccabei:

(XII, 46), 893.

Giobbe:

(XVIII, 16), 322.
(XXV, 2), 298, 484.
(XLII, 2), 451.

Salmi:

(II, 8), 843, 1051.
(VI, 7), 596.
(VII, 10), 664.
(VII, 17), 208.
(VIII, 5-7), 1083.
(VIII, 7), 1105.
(VIII, 10), 1105.
(X, 8), 396).
(XIV, 5), 111.
(XVI, 2), 396.
(XVIII, 9), 210.
(XVIII, 12), 210.
(XVIII, 13), 599.
(XXI, 28-29), 995.
(XXVI, 12), 482.
(XXXIII, 17), 396.
(XXXIII, 19), 208.
(XXXV, 4), 151.
(XLVII, 2), 508.
(L, 3), 119.
(L, 6), 596.
(L, 19), 549.
(LIV, 23), 354, 430.
(LV, 7), 119.
(LVII, 5), 47.
(LVII, 5), 47.
(LXV, 4), 984.
(LXVI, 12), 119.
(LXVIII, 10), 241.
(LXVIII, 28), 480.
(LXXI, 10), 843.
(LXXIII, 12), 285.
(LXXIII, 23), 478.
(LXXV, 3), 312.
(LXXVII, 25), 583.
(LXXX, 2), 484.
(LXXXIII, 8), 544.
(XCII, 5), 312, 714.
(XCIV, 1), 441.
(XCIV, 3), 508.
(XCIV, 8), 629.
(XCV, 11), 472.
(CII, 14), 593.
(CIII, 23), 343.
(CIV, 11), 285.
(CVIII, 15-17), 396.
(CIX, 4), 643.
(CX, 4), 578.
(CX, 10), 520.
(CXIII, 1), 291.
(CXIII, 2), 286.
(CXIII, 8), 713.
(CXVII, 22), 831.
(CXVII, 23), 485.
(CXVIII, 14), 205.
(CXVIII, 16), 206.
(CXVIII, 88), 205.
(CXVIII, 112), 547.

Religione_in_Ita

(CXVIII, 138), 205.
(CXVIII, 144), 205.
(CXVIII, 162), 205.
(CXXI, 6), 629.
(CXXXI, 4), 195.
(CXXXIV, 18), 713.
(CXXXV, 4), 430, 485.
(CXL, 4), 207.

Proverbi:

(I, 7), 520.
(V, 18-20), 1126.
(VI, 23), 210.
(VIII, 30-31), 1136.
(IX, 10), 520.
(XVIII, 19), 181.
(XXVI, 11), 110, 395, 436.

Ecclesiaste (Qoèlet):

(IV, 9), 181.

Cantico dei Cantici:

(I, 1-3), 1126.
(II, 16), 1126.
(IV, 16-5, 1), 1126.
(V, 1), 343, 1126.
(VI, 3), 660.
(VI, 8), 415.
(VI, 9), 660.
(VII, 8-11), 1126.

Sapienza:

(I, 13), 1087).
(II, 23), 1082.
(II, 23-24), 1087.
(IV, 9), 669.
(V, 6), 337.
(VIII, 1), 761, 980.
(IX, 2-3), 1105.
(XVI, 12), 760.

Siracide (Ecclesiastico):

(I, 5), 343.
(I, 16), 520.
(I, 27), 540.
(I, 32), 215.
(II, 14), 274.
(XV, 14), 1086.
(XVII, 3-10), 1083.
(XVII, 7-8), 1085.
(XVIII, 22), 545.
(XVIII, 23), 442.
(XXIV, 41-42), 342.
(XXXVI, 19), 1019.
(XLIV, 50), 893.

Isaia:

(II, 1-4), 995.
(II, 4), 1166.
(V, 1 segg.), 831.
(V, 7), 70.
(V, 11-12), 218.
(VII, 14), 898.
(VII, 44), 153.
(IX, 6), 153.
(XI, 2), 632.
(XI, 10-12), 927.
(XI, 12), 765, 784, 1064.
(XII, 5-6), 496.
(XXI, 3-4), 321.
(XXV, 8), 139.
(XXXII, 7), 1165.
(XXXVIII, 15), 597, 609.
(XL, 4), 286.
(XL, 8), 1002.
(XL, 11), 830.
(XLII, 1-4), 1013.
(XLIX, 6), 478.
(XLIX, 15), 629.
(LIII, 1), 524.
(LIV), 1124.
(LIV, 2), 1032.
(LV, 5), 524.
(LVI, 7), 444, 650.
(LVIII, 1-12), 1117.
(LIX, 21), 760.
(LX, 4-7), 843.
(LXI, 1), 524, 785.

Religione_in_Ita

(LXIV, 6), 537.
(LXVI, 6), 321.
(LXVI, 23), 984.

Geremia:

(III, 6-13), 1124.
(III, 17), 995.
(VIII, 22), 71.
(XII, 10), 202.
(XVII, 10), 1084.
(XXXI, 15), 321.
(XXXI, 22 segg.), 524.
(XXXI, 31-34), 837.
(XXXII, 31-35), 321.
(XLVIII, 10), 179, 649, 664.
(L, 12-13), 322.

Lamentazioni:

(III, 12), 232.
(IV, 4), 534, 647.
(V, 21), 540.

Baruc:

(III, 38), 986.

Ezechiele:

(I, 4-28), 333.
(III, 18), 231, 425.
(III, 20), 425.
(XVI), 1124.
(XVIII, 30), 593.
(XVIII, 31), 596.
(XXII, 26), 202, 613.
(XXIII), 1124.
(XXVIII, 24), 322.
(XXX, 6), 558.
(XXXIII, 8), 231.
(XXXIV, 11), 830.
(XXXVI, 35), 343.

Daniele:

(III, 57-90), 1084.
(XIII, 9), 481.
(XIII, 42), 355.

Osea:

(II), 1124.
(IV, 6), 206.
(IX, 9), 321.
(IX, 14), 322.

Gioele:

(II, 3), 343.

Giona:

(III, 5), 597.

Michea:

(V, 2-3), 898.

Sofonia:

(III, 4), 613.
(III, 9), 984.
(III, 14-15), 204.

Zaccaria:

(I, 3), 540.

Malachia:

(I, 1), 153.
(I, 11), 644, 848.
(III, 6), 133.
(III, 20), 537.
(IV, 2), 478.
(IV, 6), 628.

Matteo:

(I, 1), 153.
(I, 11), 644.
(I, 21), 313, 948.
(I, 22), 993.
(I, 22-23), 898.
(II, 11), 580.
(III, 2), 549, 604.
(III, 8), 549, 604.
(III, 17), 156.
(IV, 1-11), 156.
(IV, 4), 235, 1176.

Religione_in_Ita

(IV, 8-10), 1013.
(IV, 17), 549, 604, 829.
(V, 3), 884.
(V, 3-9), 877.
(V, 9), 1165.
(V, 10), 856.
(V, 13), 1064.
(V, 13-14), 1019.
(V, 13-16), 838.
(V, 14), 1064.
(V, 16), 1033.
(V, 17), 996.
(V, 18), 450.
(V, 19), 884.
(V, 19-20), 845.
(V, 26), 425, 451.
(V, 28), 218, 598.
(V, 32), 679.
(V, 43-44), 1100.
(V, 45), 985.
(V, 45-47), 1100.
(V, 48), 225, 878.
(VI, 6), 790.
(VI, 11), 583.
(VI, 12), 545, 879.
(VI, 19-20), 451.
(VI, 24), 214, 216.
(VI, 26), 354.
(VII, 1-2), 1100.
(VII, 7-8), 680.
(VII, 17), 385.
(VII, 21), 1182.
(VII, 21-22), 845.
(VII, 25), 774.
(IX, 2), 540.
(IX, 15), 1124.
(IX, 28-29), 1013.
(IX, 35 segg.), 1035.
(IX, 38), 1068.
(X, 1-42), 849, 1024.
(X, 22), 547, 550, 554.
(X, 28), 71.
(X, 34-39), 1037.
(X, 42), 551.
(XI, 8), 215.
(XI, 15), 270.
(XI, 20-24), 1013.
(XI, 21), 604.
(XI, 25), 766.
(XI, 28-30), 1012.
(XI, 29), 1012, 1053.
(XI, 30), 545.
(XII, 28), 830, 1038.
(XII, 39), 481.
(XII, 50), 451.
(XIII, 16-17), 473.
(XIII, 24-30), 411, 576, 1108.
(XIII, 26-30), 70.
(XIII, 30), 445, 628, 1013.
(XIII, 36-43), 179, 1108.
(XIII, 40-42), 1013.
(XIII, 52), 858.
(XIV, 17-21), 156.
(XIV, 25), 157.
(XV, 11), 504.
(XV, 14), 246.
(XVI, 13-15), 158.
(XVI, 15), 525, 827.
(XVI, 16), 158.
(XVI, 16-19), 773.
(XVI, 18), 523, 777, 850, 854.
(XVI, 18-19), 854.
(XVI, 19), 48, 51, 242, 280, 291, 548, 598, 605, 855, 927.
(XVI, 20), 764.
(XVI, 24), 1093.
(XVI, 26), 1146.
(XVI, 27), 552.
(XVIII, 6), 130, 181.
(XVIII, 15-17), 397.
(XVIII, 18), 280, 291, 598, 601, 605, 611, 855, 927.
(XVIII, 19-20), 181, 242.
(XVIII, 20), 195, 787, 935.
(XIX, 4), 1127.
(XIX, 5), 677.
(XIX, 6), 678, 1124.
(XIX, 9), 678.
(XIX, 11), 883.
(XIX, 11-12), 680.

Religione_in_Ita

(XIX, 17), 542.
(XIX, 26), 577.
(XX, 26), 1035.
(XX, 28), 772, 863, 870, 934, 1074.
(XXI, 12), 270.
(XXI, 13), 444, 650.
(XXI, 33-43), 831.
(XXI, 42), 831.
(XXII, 11-14), 582.
(XXII, 21), 254.
(XXII, 23), 891.
(XXII, 37-40), 1086.
(XXII, 39), 1114.
(XXIII, 3-4), 277, 287.
(XXIII, 3-33), 1117.
(XXIII, 11), 1035.
(XXIV, 13), 554, 1108.
(XXIV, 15), 482.
(XXIV, 31), 1031.
(XXV, 14-30), 179.
(XXV, 26), 891.
(XXV, 30), 891.
(XXV, 31), 891.
(XXV, 31-46), 891.
(XXV, 35-36), 735.
(XXV, 40), 1099.
(XXV, 41), 505, 891.
(XXV, 41-46), 845.
(XXV, 46), 71, 891.
(XXVI, 26), 379, 578.
(XXVI, 26-28), 375, 577.
(XXVI, 28), 507.
(XXVI, 51-53), 1013.
(XXVII, 45-51), 157.
(XXVIII, 16-20), 850, 855.
(XXVIII, 17), 580.
(XXVIII, 18), 835, 1109.
(XXVIII, 18-20), 858, 927, 1016.
(XXVIII, 19), 525, 1016.
(XXVIII, 19-20), 541, 847, 989, 1024.
(XXVIII, 20), 201, 525, 758, 788, 850, 999.

Marco:

(I, 15), 829.
(I, 24), 877.
(II, 19-20), 1124.
(II, 27), 1098.
(III, 13), 1024, 1052.
(III, 35), 451, 901.
(IV, 14), 830.
(IV, 26-29), 830.
(VI, 13), 606, 612.
(VII, 10-13), 1117.
(VIII, 36), 1157.
(IX, 40), 551.
(IX, 47), 213.
(X, 8-9), 678.
(X, 11-12), 679.
(X, 21), 884.
(X, 45), 830, 863, 1021, 1074.
(XI, 16), 241.
(XII, 17), 254.
(XII, 29-31), 1157.
(XII, 30), 878.
(XIII, 10), 1031.
(XIV, 18), 507.
(XIV, 22), 379, 578.
(XIV, 22-24), 375, 577.
(XVI, 15), 525, 786, 847, 850, 927, 989, 1016, 1019, 1024, 1036, 1065.
(XVI, 15 segg.), 525.
(XVI, 15-16), 858.
(XVI, 16), 844, 1028, 1038.
(XVI, 20), 764, 850.

Luca:

(I, 2-4), 998.
(I, 17), 628.
(I, 28), 899.
(I, 35), 153, 877.
(I, 37), 286, 464.
(I, 38), 899.
(I, 41-45), 900.
(I, 48), 906.
(I, 54), 484.

Religione_in_Ita

(I, 78), 297, 399, 420, 435, 582, 629.
(II, 14), 484, 1164.
(II, 19), 901, 990.
(II, 34), 1037.
(II, 34-35), 900.
(II, 41-51), 900.
(II, 51), 901, 990.
(III, 5), 286.
(III, 8), 549, 604.
(III, 11), 1157.
(III, 22), 1023.
(IV, 1), 1023.
(IV, 4), 235.
(IV, 18), 785, 836, 1022.
(IV, 34), 877.
(V, 14), 598.
(V, 34-35), 1124.
(VI, 13), 849.
(VI, 35), 70.
(VI, 37-38), 1100.
(VI, 39), 246.
(VI, 48), 774.
(VIII, 24), 157.
(IX, 25), 1110.
(X, 16), 852.
(X, 30 segg.), 1157.
(X, 34), 71, 242.
(XI, 19), 643.
(XI, 20), 830.
(XI, 27-28), 901.
(XI, 41), 1157.
(XII, 12), 576.
(XII, 32), 830.
(XII, 48), 845.
(XIII, 3), 593.
(XIII, 25), 71.
(XIII, 28), 71.
(XIV, 27), 1093.
(XV, 4-7), 866.
(XV, 22), 543.
(XVI, 1-31), 1146.
(XVI, 2), 232, 233, 454.
(XVI, 18), 679.
(XVI, 19-31), 1098.
(XVII, 14), 598.
(XVII, 33), 1096.
(XVIII, 22), 884.
(XVIII, 27), 577.
(XIX, 10), 760, 836, 1022.
(XIX, 44), 983.
(XX, 25), 254.
(XXI, 5), 628.
(XXII, 19), 379, 578, 579.
(XXII, 19-20), 375, 577.
(XXII, 20), 507, 996.
(XXII, 26-27), 862, 957.
(XXII, 32), 779, 859, 927.
(XXIII, 43), 157.
(XXIV, 19), 365.
(XXIV, 27), 786, 996.
(XXIV, 29-30), 735.
(XXIV, 39), 158.
(XXIV, 44), 996.
(XXIV, 45-48), 850.
(XXIV, 46), 158.
(XXIV, 47), 788, 1022.
(XXIV, 52), 580.

Giovanni:

(I, 1), 139, 156.
(I, 1-18), 987.
(I, 3), 156, 987, 1021, 1109.
(I, 9), 521, 1136.
(I, 10), 1021.
(I, 12), 1094.
(I, 14), 132, 134, 140, 141, 156, 343, 987, 997, 1021, 1109.
(I, 17), 766, 987.
(I, 29), 529.
(I, 42), 772.
(II, 1-2), 139.
(II, 1-11), 900.
(II, 14), 270.
(II, 16), 213.
(II, 17), 241.
(II, 22), 998.
(III, 5), 488, 530, 539, 564, 844, 1028.
(III, 5-6), 837.

Religione_in_Ita

(III, 14-16), 1109.
(III, 17), 1074.
(III, 18), 1031.
(III, 21), 551, 556.
(III, 29), 1124.
(III, 34), 134, 988.
(III, 35), 277.
(IV, 13-14), 550.
(IV, 14), 157, 829.
(IV, 22), 379.
(IV, 23), 786, 1032.
(IV, 24), 865.
(IV, 34), 884.
(IV, 37), 1058.
(V, 14), 243.
(V, 29), 891.
(V, 36), 988.
(V, 39), 996.
(VI, 15), 1013.
(VI, 38), 196, 884.
(VI, 44), 1012.
(VI, 48-59), 579, 582.
(VI, 52), 633.
(VI, 53), 136.
(VI, 55), 633.
(VI, 57), 633.
(VI, 58), 578.
(VI, 59), 633.
(VI, 67-68), 1012.
(VI, 68), 997.
(VI, 69), 877.
(VII, 18), 1029.
(VII, 38-39), 829.
(VII, 39), 998.
(VIII, 11), 243.
(VIII, 12), 193.
(VIII, 30), 1029.
(VIII, 34), 1084.
(VIII, 40), 137.
(VIII, 44), 1029, 1038.
(VIII, 50), 1029.
(X, 1), 392, 660.
(X, 1-10), 830.
(X, 1-16), 662.
(X, 8), 392.
(X, 11), 449, 451, 831, 863.
(X, 11-15), 831.
(X, 12), 243, 558).
(X, 12-13), 662.
(X, 15), 449, 451.
(X. 16), 229, 775, 784.
(X, 29), 224.
(X, 30), 137, 157.
(X, 36), 864, 1022.
(XI, 25), 135.
(XI, 35), 157.
(XI, 39), 157.
(XI, 43), 157.
(XI, 52), 760, 784, 842, 926, 1020.
(XII, 16), 998.
(XII, 24), 264.
(XII, 31), 1038, 1084.
(XII, 32), 828, 890, 997, 1013.
(XII, 35), 71.
(XII, 43), 366.
(XIII, 3), 277.
(XIII, 10), 380.
(XIII, 13), 1012.
(XIII, 34), 837, 878, 926.
(XIII, 35), 969, 1181.
(XIV, 6), 138, 987.
(XIV, 9), 137, 988.
(XIV, 10), 343.
(XIV, 16), 1023.
(XIV, 23), 545.
(XIV, 26), 576, 998.
(XIV, 27), 162, 193.
(XIV, 28), 157.
(XIV, 17), 1023.
(XV, 1 segg.), 550.
(XV, 1-2), 412.
(XV, 1-5), 831.
(XV, 5), 812.
(XV, 6), 394.
(XV, 12), 878.
(XV, 13), 883, 1103.
(XV, 14), 479.
(XV, 14-15), 986.
(XV, 15), 866, 958.

Religione_in_Ita

(XV, 19), 771.
(XVI, 7), 926.
(XVI, 12-13), 998.
(XVI, 13), 138, 829, 998, 999.
(XVI, 14), 138, 139.
(XVII, 1), 1029.
(XVII, 1-3), 987.
(XVII, 3), 788.
(XVII, 4), 829, 988.
(XVII, 12), 391.
(XVII, 20), 201.
(XVII, 20-21), 771.
(XVII, 21), 926, 934, 1096.
(XVII, 21-22), 1096.
(XVII, 22-23), 223, 225.
(XVIII, 31), 391.
(XVIII, 36), 843, 1013.
(XVIII, 37), 1013, 1074.
(XIX, 6), 984.
(XIX, 25), 901.
(XIX, 26-27), 901.
(XIX, 33-34), 332.
(XIX, 33-35), 333.
(XIX, 34), 159, 490, 646, 828.
(XX, 17), 134.
(XX, 19), 158.
(XX, 21), 772, 847, 849, 948, 1024.
(XX, 21-23), 850, 927.
(XX, 22), 158, 187.
(XX, 22-23), 548, 594, 609, 852.
(XX, 23), 598, 601, 605, 611.
(XX, 27), 158.
(XX, 28), 187.
(XX, 31), 993.
(XXI, 15), 854.
(XXI, 15-17), 451, 662, 773, 849, 927.
(XXI, 17), 498, 835.

Atti degli Apostoli:

(I, 1-2), 998.
(I, 3-4), 158.
(I, 4-8), 1024.
(I, 7), 1032, 1110.
(I, 8), 847, 850, 852, 858, 1022.
(I, 14), 901, 957.
(I, 17), 858.
(I. 24), 664.
(I, 25), 858.
(II), 489.
(II, 1 segg.), 858.
(II, 1-36), 850.
(II, 4), 337, 852.
(II, 17-18), 872.
(II, 33), 830.
(II, 36), 830, 1109.
(II, 38), 541, 593, 788.
(II, 41-47), 786.
(II, 42), 842, 992, 1027, 1054.
(II, 42-47), 839.
(II, 46), 957.
(III, 14), 877.
(III, 21), 890.
(IV, 8), 1024.
(IV, 11), 831.
(IV, 12), 312, 529, 1028, 1081.
(IV, 13), 1036.
(IV, 19-20), 1014.
(IV, 27), 877.
(IV, 29), 1017, 1036.
(IV, 30), 877.
(IV, 31), 1014, 1036, 1053.
(IV, 32), 223, 1054, 1060.
(V, 29), 1014.
(V, 32), 1024.
(VI, 2-6), 850.
(VI, 3-6), 659.
(VI, 4), 812, 957.
(VII, 58), 118.
(VIII, 1), 861.
(VIII, 9-24), 270.
(VIII, 14-17), 489.
(VIII, 14-17), 489, 1038.
(VIII, 14-17), 489, 1038.
(VIII, 26), 1024.
(VIII, 29), 1024.
(VIII, 39), 1024.
(IX, 15), 858.
(IX, 27-28), 1036.

Religione_in_Ita

(IX, 31), 1024.
(X), 1024.
(X, 35), 836.
(X, 38), 1021, 1023, 1035.
(X, 44-47), 1024.
(XI, 15), 1024.
(XI, 24-28), 1024.
(XI, 30), 850.
(XIII, 1), 850.
(XIII, 2), 1024, 1053.
(XIII, 4), 1024.
(XIII, 9), 1024.
(XIII, 22), 195.
(XIII, 46), 1036.
(XIV, 3), 1036.
(XIV, 15-17), 1036.
(XIV, 17), 980.
(XIV, 22-23), 861.
(XIV, 23), 850.
(XV), 9.
(XV, 8), 1024.
(XV, 28), 10, 942.
(XV, 28-29), 180.
(XV, 29), 504.
(XVI, 3), 633.
(XVI, 6-7), 1024.
(XVI, 9), 1064.
(XVI, 14), 1036, 1068.
(XVII, 22-31), 1036.
(XVII, 25-28), 846.
(XVII, 26), 980, 1095.
(XVII, 27), 1020.
(XVII, 28), 604.
(XVII, 31), 136.
(XVIII, 9-10), 181.
(XIX, 8), 1036.
(XX, 17), 850.
(XX, 17 passim), 861.
(XX, 22-23), 1024.
(XX, 24), 852.
(XX, 25-27), 851.
(XX, 28), 179, 418, 558, 660, 838, 851.
(XX, 32), 999.
(XX, 33), 207.
(XX, 34), 214.
(XX, 35), 207.
(XXI, 8), 659.
(XXI, 11), 1024.
(XXI, 19), 858.
(XXI, 26-27), 633.
(XXVI, 17 segg.), 858.
(XXVI, 18), 786.
(XXVI, 26), 1036.
(XXVIII, 31), 1036.

Romani:

(I, 3), 153.
(I, 5), 988.
(I, 14-15), 863.
(I, 16), 850, 862, 944, 997, 1014.
(I, 19-20), 987.
(I, 20), 762, 766, 989.
(I, 21), 847.
(I, 21-25), 1083.
(I, 25), 847.
(II, 1-11), 1100.
(II, 5), 603.
(II, 6), 552.
(II, 6-7), 980, 987.
(II, 14-16), 1086.
(II, 24), 167.
(III, 14), 129.
(III, 23), 138, 1031.
(III, 24), 540, 543.
(III, 25), 538.
(III, 28), 543.
(IV, 25), 837.
(V, 2), 546.
(V, 5), 542, 554, 882, 947.
(V, 8-10), 1109.
(V, 9-10), 529.
(V, 10), 541, 604.
(V, 12), 488, 529, 530.
(V, 14), 332, 1092.
(V, 15), 1132.
(V, 18), 1132.
(V, 21), 1087.
(VI, 4), 530, 786, 945.
(VI, 4-5), 832.

Religione_in_Ita

(VI, 4-11), 1038.
(VI, 5-11), 1132.
(VI, 9), 579, 890.
(VI, 12), 874.
(VI, 13), 544.
(VI, 19), 544.
(VI, 20), 537.
(VI, 22), 546, 879.
(VI, 23), 1087.
(VII, 3), 507.
(VII, 14), 531, 1080.
(VII, 17), 531.
(VII, 20), 531.
(VIII, 1), 530.
(VIII, 1-11), 1094.
(VIII, 10-11), 829.
(VIII, 11), 1094.
(VIII, 12-13), 548.
(VIII, 14-17), 1114.
(VIII, 15), 786, 1094.
(VIII, 15-16), 829.
(VIII, 17), 530, 546, 604, 834, 840, 1094.
(VIII, 18), 891.
(VIII, 19-21), 1110.
(VIII, 19-22), 890.
(VIII, 21), 837, 874, 1018.
(VIII, 22), 590.
(VIII, 23), 891.
(IX, 4-5), 846, 983.
(IX, 30), 538.
(X, 3), 551.
(X, 14), 1036.
(X, 14-15), 788.
(X, 15), 228.
(X, 17), 540.
(XI, 6), 543.
(XI, 11-32), 984.
(XI, 13), 858.
(XI, 13-26), 831.
(XI, 17-24), 983.
(XI, 28), 983.
(XI, 28-29), 846, 983.
(XII, 1), 839.
(XII, 1-2), 931.
(XII, 2), 1108.
(XII, 3), 366.
(XII, 4-5), 869.
(XII, 5), 223, 833.
(XII, 6), 1058.
(XII, 10), 924.
(XII, 18), 985.
(XII, 19), 1013.
(XIII, 1), 602.
(XIII, 1-2), 1014.
(XIII, 1-5), 1159.
(XIII, 5), 1159.
(XIII, 9-10), 1096.
(XIII, 10), 883.
(XIV, 1-23), 1014.
(XIV, 4), 255, 547.
(XIV, 10), 122, 269.
(XIV, 10-12), 1100.
(XIV, 12), 181, 1014.
(XIV, 23), 254.
(XV, 1-3), 629.
(XV, 4), 796, 996.
(XV, 6), 497, 522, 629.
(XV, 16), 852, 1053, 1110.
(XVI, 3 segg.), 871.
(XVI, 18), 549.
(XVI, 25-26), 996.
(XVI, 26), 988.

I Corinti:

(I, 2), 866.
(I, 10), 578, 590.
(I, 11 segg.), 928.
(I, 12), 122.
(I, 13), 925.
(I, 18-21), 1036.
(I, 19-20), 72.
(I, 23), 490.
(I, 24), 139.
(I, 30), 529.
(I, 31), 551, 604.
(II, 3-5), 1014.
(II, 7-8), 766.
(II, 8), 158.
(II, 9), 762, 1110.

Religione_in_Ita

(II, 10), 766.
(II, 23-25), 375.
(III, 7), 264, 1068.
(III, 8), 223, 1058.
(III, 9), 831, 1039.
(III, 10), 1058.
(III, 11), 332, 831.
(III, 14), 1110.
(III, 16), 713, 829.
(III, 17), 549, 603.
(III, 22-23), 1108.
(III, 23), 874.
(IV, 1), 633, 852.
(IV, 3-4), 552.
(IV, 5), 552.
(IV, 8), 119.
(IV, 15), 385, 852, 866.
(V, 7), 828.
(V, 12), 594.
(VI, 9), 207.
(VI, 9-10), 550.
(VI, 11), 541.
(VI, 12), 218, 504.
(VI, 13-20), 1084.
(VI, 15), 713.
(VI, 17), 134, 223.
(VI, 19), 713, 829.
(VII, 3-6), 1126.
(VII, 4), 261.
(VII, 5), 1128.
(VII, 7), 883.
(VII, 9), 438.
(VII, 11), 679.
(VII, 20), 214.
(VII, 25-27), 680.
(VII, 31), 884, 1110.
(VII, 32-34), 883.
(VII, 38), 680.
(VII, 39), 507.
(VIII, 6), 137, 183, 1021.
(VIII, 9-13), 1014.
(IX, 9), 249.
(IX, 13), 249.
(IX, 15), 1036.
(IX, 16), 847, 1029.
(IX, 22), 1053.
(IX, 24), 546.
(IX, 26-27), 546.
(IX, 27), 613.
(X, 11), 890, 996.
(X, 12), 548.
(X, 13), 680.
(X, 17), 828, 833.
(X, 21), 644.
(X, 22), 504.
(X, 23), 218.
(X, 23-33), 1014.
(X, 31), 217.
(X, 32), 215.
(XI, 3), 578.
(XI, 18-19), 929.
(XI, 19), 366.
(XI, 22), 928.
(XI, 23), 643.
(XI, 24), 379, 578, 579, 643.
(XI, 24-25), 577.
(XI, 25), 507, 648, 837, 996.
(XI, 26), 578, 786, 836, 865.
(XI, 28), 581.
(XI, 29), 581.
(XI, 34), 633.
(XII, 4), 829.
(XII, 4-11), 927.
(XII, 7), 842.
(XII, 11), 542, 842, 870, 1052.
(XII, 12-13), 594.
(XII, 12-27), 892.
(XII, 13), 832.
(XII, 26), 833.
(XII, 27), 833.
(XII, 28-29), 660.
(XII, 30), 337.
(XIII, 8), 1110.
(XIV), 833.
(XIV, 15), 485.
(XIV, 40), 1058.
(XV, 19), 72.
(XV, 20), 135.
(XV, 21), 136.
(XV, 23), 1049.

Religione_in_Ita

(XV, 26-27), 892.
(XV, 27-28), 874.
(XV, 28), 1020, 1050.
(XV, 42), 1110.
(XV, 45), 333.
(XV, 53), 1110.
(XV, 54), 139.
(XV, 56-57), 1088.
(XV, 58), 550.

II Corinti:

(I, 1), 866.
(I, 3), 512, 538.
(I, 3-4), 484.
(I, 20), 989.
(I, 21-22), 541.
(III, 5), 551, 604.
(III, 8-9), 852.
(III, 12), 1036.
(III, 14-16), 996.
(III, 16), 987.
(III, 16-4, 6), 989.
(III, 17), 341.
(III, 18), 894.
(IV, 4), 1093.
(IV, 6), 989, 1071.
(IV, 10), 931.
(IV, 10 segg.), 1055.
(IV, 10-11), 790.
(IV, 14), 1094.
(IV, 15), 864.
(IV, 16), 544, 1054.
(IV, 17), 551.
(V, 2), 1110.
(V, 6), 832, 891.
(V, 6-7), 766.
(V, 8), 892.
(V, 9), 891.
(V, 10), 269, 891, 1087.
(V, 15), 538, 891, 1081.
(V, 17), 832.
(V, 18-19), 981, 1093.
(V, 19), 1021.
(V, 21), 836.
(VI, 1), 789.
(VI, 2), 1172.
(VI, 3-4), 613.
(VI, 4), 1053.
(VI, 5-6), 548.
(VI, 6-7), 1017.
(VI, 10), 1108.
(VII, 4), 1036.
(VII, 10), 549.
(VIII, 2), 1054.
(VIII, 9), 835, 884, 1021.
(VIII, 13 segg.), 1157.
(VIII, 21), 365.
(IX, 6), 269.
(IX, 15), 787.
(X, 3-5), 1014.
(X, 4), 1014.
(X, 5-6), 988.
(X, 8), 602.
(X, 17), 551, 604.
(XI, 2), 1124.
(XII, 2-3), 206.
(XII, 9), 550.
(XII, 14), 207.
(XII, 15), 1035, 1055.
(XIII, 5), 130.
(XIII, 10), 602.

Galati:

(I, 6-9), 928.
(I, 9), 205.
(I, 16), 1053.
(I, 31), 1036.
(II), 9.
(II, 9-10), 457.
(II, 20), 1093, 1132.
(III, 7), 983.
(III, 16), 153.
(III, 27), 529, 595.
(III, 27-28), 927.
(III, 28), 870.
(IV, 4), 135, 156, 538, 997.
(IV, 4-5), 896.
(IV, 5), 538.
(IV, 6), 829, 1094.
(IV, 19), 833.

Religione_in_Ita

(IV, 26), 831.
(V, 6), 542, 582.
(V, 14), 1086.
(V, 16), 520.
(V, 22), 829, 877, 879.
(VI, 10), 594.
(VI, 14), 604.
(VI, 15), 832.
(VI, 17), 118.

Efesini:

(I, 3), 1111.
(I, 3-14), 987.
(I, 4), 878.
(I, 4-5), 828.
(I, 5), 1012.
(I, 5-6), 1111.
(I, 9), 986.
(I, 10), 828, 890, 1021, 1109, 1121, 1138.
(I, 12), 787.
(I, 13-14), 541, 1111.
(I, 14), 890, 1094.
(I, 18-23), 833.
(I, 22-23), 834.
(I, 23), 1111.
(II, 1-2), 1038.
(II, 3), 537, 598.
(II, 4), 541, 593.
(II, 6), 786, 833.
(II, 14), 472.
(II, 14-16), 983.
(II, 16), 1165.
(II, 17-18), 927.
(II, 18), 829, 986.
(II, 19), 544.
(II, 19-22), 831.
(II, 20), 472, 850, 927, 1032.
(II, 21-22), 784.
(III, 4-6), 997.
(III, 8), 937.
(III, 12), 1036.
(III, 19), 832, 834.
(III, 20-21), 1182.
(IV, 1), 1039.
(IV, 1-3), 934.
(IV, 1-6), 894.
(IV, 4-5), 926.
(IV, 5), 334, 869.
(IV, 7), 871.
(IV, 11), 660.
(IV, 11-12), 829.
(IV, 11-16), 834, 1029.
(IV, 12), 866, 927, 948.
(IV, 13), 784, 1032, 1063.
(IV, 14), 528.
(IV, 15), 1166.
(IV, 15-16), 868.
(IV, 16), 835, 892, 1024-1025.
(IV, 17), 629.
(IV, 20-24), 1037.
(IV, 23), 542, 834, 933, 1054.
(IV, 24), 530, 1036, 1050.
(IV, 28), 1116, 1157.
(IV, 30), 549, 603.
(V, 2), 137, 140.
(V, 3), 879.
(V, 5), 649.
(V, 6), 238.
(V, 9), 954.
(V, 16), 873, 1131.
(V, 19), 819.
(V, 23), 578.
(V, 23-24), 834.
(V, 24), 832.
(V, 25), 678, 1124.
(V, 25-26), 832, 877.
(V, 25-27), 1132.
(V, 25-28), 834.
(V, 25-33), 1126.
(V, 27), 201, 905, 931, 1124.
(V, 29), 832.
(V, 31), 187, 677.
(V, 32), 493, 678, 840, 1125.
(VI, 10), 523.
(VI, 11-13), 891.
(VI, 11-17), 1014.
(VI, 12), 523, 873.
(VI, 16), 366, 523.
(VI, 17), 523.

Religione_in_Ita

(VI, 19 segg.), 1053.
(VI, 19-20), 1014, 1036.

Filippesi:

(I, 1), 850.
(I, 6), 547.
(I, 20), 1036.
(I, 23), 891.
(I, 27), 1091.
(II, 2), 591.
(II, 5-8), 931.
(II, 6-7), 835.
(II, 7), 154, 1053.
(II, 7-8), 884.
(II, 8-9), 874.
(II, 8-10), 884.
(II, 9), 312.
(II, 10), 313, 440.
(II, 12), 548, 890.
(II, 13), 547.
(II, 21), 247, 250, 297, 313.
(III, 8), 1001.
(III, 10), 1094.
(III, 20), 788.
(III, 21), 833, 891.
(IV, 3), 871.
(IV, 11), 1055.
(IV, 13), 550, 604.

Colossesi:

(I, 3), 644.
(I, 12), 765.
(I, 12-14), 539.
(I, 13), 765, 1021, 1038.
(I, 15), 827, 986, 1081, 1093.
(I, 15-16), 906.
(I, 15-18), 833.
(I, 16), 1021.
(I, 18), 135, 142, 1093.
(I, 18-20), 926.
(I, 19), 906.
(I, 20), 890.
(I, 20-22), 1093, 1165.
(I, 24), 840, 892, 1025.
(II, 8), 767.
(II, 9), 134, 834, 1021.
(II, 12), 833, 945.
(II, 12-13), 1038.
(II, 19), 834.
(III, 1), 786, 788.
(III, 1-2), 1135.
(III, 1-4), 832.
(III, 4), 788, 837, 890.
(III, 5), 544.
(III, 5-10), 1037.
(III, 9), 274.
(III, 9-10), 530.
(III, 11), 870.
(III, 12), 879.
(III, 14), 629, 883.
(III, 15), 629.
(III, 16), 819, 991.
(III, 17), 946, 1146.
(IV, 3), 1036.
(IV, 5), 215, 353, 873, 1131.
(IV, 11), 850.

I Tessalonicesi:

(I, 5), 861.
(I, 6), 1037.
(I, 9-10), 1036.
(II, 2), 1036.
(II, 3-5), 1014.
(II, 13), 841, 999.
(III, 5-7), 1038.
(III, 9), 473.
(IV, 3), 878.
(IV, 11), 215, 353.
(V, 8-9), 1014.
(V, 12), 842.
(V, 12-13), 850.
(V, 17), 790, 812.
(V, 19), 876.
(V, 19-21), 842.
(V, 22), 272.

II Tessalonicesi:

(I, 8), 1013.
(I, 10), 891, 894.

Religione_in_Ita

(II, 14), 525.
(II, 15), 204, 990.
(III, 1), 1002, 1016, 1019.
(III, 6-13), 1116.

I Timoteo:

(passim), 662.
(I, 9-10), 550.
(I, 12), 858.
(I, 17), 986.
(II, 1), 520.
(II, 1-2), 803.
(II, 1-4), 1016.
(II, 2), 521.
(II, 4), 760, 765, 785, 846, 980, 1014.
(II, 4-6), 1028.
(II, 5), 137, 502, 712, 785, 864, 892.
(II, 5-6), 902.
(III, 2), 521.
(III, 2-4), 585.
(III, 4), 521.
(III, 6-7), 106.
(III, 7), 353, 484, 670.
(III, 8-10), 659, 881.
(III, 12-13), 881.
(III, 15), 577, 831, 835.
(IV, 4), 504.
(IV, 6), 1055.
(IV, 14), 607, 852, 1054.
(V, 3), 1125.
(V, 17), 865.
(V, 18), 249.
(V, 20), 695.
(V, 22), 851.
(V, 24), 210.
(VI, 1), 167.
(VI, 8), 1157.
(VI, 10), 656.
(VI, 14), 988.

II Timoteo:

(passim), 662.
(I, 6-7), 659, 852.
(I, 7), 1055.
(II, 2), 851.
(II, 5), 531.
(II, 10), 958.
(II, 11), 786, 833.
(II, 11-12), 840, 891.
(II, 21), 958.
(III, 5), 228.
(III, 16), 993.
(III, 16-17), 993.
(IV, 1-4), 858.
(IV, 2), 585.
(IV, 5), 558.
(IV, 6), 851.
(IV, 7-8), 550.

Tito:

(passim), 662.
(I, 5), 851.
(I, 7-9), 420, 585.
(I, 15), 504.
(II, 12), 546.
(II, 13), 891, 988.
(III, 4), 1111.
(III, 5), 634.
(III, 7), 541.

Ebrei:

(I, 1), 323, 785, 993.
(I, 1-2), 987.
(I, 2), 343, 762, 842, 1021.
(I, 3), 137.
(I, 6), 580.
(II, 3), 765.
(II, 9), 135.
(II, 14), 130, 140, 152, 529.
(II, 17), 836.
(III, 1), 137, 141.
(III, 6), 896.
(III, 8), 629.
(IV, 7), 993.
(IV, 12), 999.
(IV, 13), 761.
(IV, 15), 164, 196, 1022, 1093.
(IV, 16), 644.

Religione_in_Ita

(V, 1-2), 863.
(V, 1-3), 865.
(V, 1-5), 838.
(V, 1-10), 864.
(V, 6), 643, 830.
(V, 8), 546.
(V, 9), 546.
(VI, 10), 550.
(VII, 11), 643.
(VII, 12), 658.
(VII, 17-21), 830.
(VII, 19), 643.
(VII, 24), 864.
(VII, 26), 836, 877.
(VII, 27), 643.
(VIII, 2), 788.
(IX, 11-28), 864, 865.
(IX, 12), 643.
(IX, 26), 643.
(IX, 27), 891.
(IX, 28), 643, 1022.
(X, 5-7), 138, 884.
(X, 23), 765.
(X, 29), 603.
(X, 35), 550.
(XI, 1), 763, 873.
(XI, 3-40), 893.
(XI, 6), 365, 528, 540, 543, 764, 1029.
(XI, 10), 893.
(XI, 26), 547.
(XII, 1), 894.
(XII, 2), 537, 765.
(XII, 15), 214.
(XIII, 7), 893.
(XIII, 8), 1081.
(XIII, 9), 628, 759.
(XIII, 14), 784, 838, 893, 1116.
(XIII, 15), 841.
(XIII, 17), 741, 749, 863, 876.

Giacomo:

(I, 4), 931.
(I, 5), 464, 520, 680.
(I, 15), 1087.
(I, 17), 419, 470, 520.
(II, 1), 451.
(II, 9), 451.
(II, 14), 845.
(II, 15-16), 1098.
(II, 17), 542.
(II, 20), 542.
(II, 24), 545.
(II, 26), 556.
(III, 2), 551, 879.
(V, 1-6), 1157.
(V, 3), 603.
(V, 6), 598.
(V, 14-15), 492, 606, 612.
(V, 14-16), 840.
(V, 15), 607.

I Pietro:

(I, 2), 159, 445.
(I, 3), 548, 817.
(I, 3-9), 927.
(I, 10), 996.
(I, 12), 205.
(I, 18), 160.
(I, 18-19), 277.
(I, 23), 837, 866, 1027.
(I, 23-25), 1002.
(II, 4-5), 791.
(II, 4-10), 839.
(II, 5), 831, 872.
(II, 7), 831.
(II, 9), 765, 791, 1039.
(II, 9-10), 837.
(II, 11), 520.
(II, 12), 985.
(II, 13-17), 1014.
(II, 21), 1093.
(II, 25), 771, 927.
(III, 15), 839.
(III, 21-22), 1038.
(IV, 1), 135.
(IV, 10), 844.
(IV, 13), 840.
(V, 2-4), 208, 585, 662.
(V, 3), 866, 880, 1157.

Religione_in_Ita

(V, 4), 831.
(V, 7), 354, 430.
(V, 8), 606.
(V, 10), 882.

II Pietro:

(I, 1), 870.
(I, 4), 543, 940, 986.
(I, 10), 546.
(I, 19), 764.
(I, 19-21), 993.
(II, 10), 629.
(II, 21), 275.
(II, 22), 395, 436.
(III, 10), 907.
(III, 10-13), 890.
(III, 13), 890, 1110.
(III, 15-16), 993.

I Giovanni:

(I, 1), 286.
(I, 2-3), 986.
(I, 7), 160.
(I, 9), 598.
(I, 10), 934.
(II, 1-2), 604.
(II, 2), 538.
(II, 18-19), 928.
(II, 20), 841, 877.
(II, 27), 841.
(III, 1), 542, 890, 1094.
(III, 2), 891, 990.
(III, 8), 1038.
(III, 16), 883.
(III, 17-18), 1157.
(IV, 1), 876.
(IV, 2-3), 159.
(IV, 8), 985, 1109.
(IV, 9), 926.
(IV, 11), 1034.
(IV, 16), 882.
(IV, 20), 1096.
(V, 3), 545.
(V, 4-8), 160.
(V, 7-8), 224.
(V, 16-17), 208.

Lettera di Giuda:

(III), 841, 990.

Apocalisse:

(I, 6), 838.
(I, 16), 396.
(II, 5), 549.
(III, 7), 877.
(IV, 10), 396.
(IV, 10), 396.
(V, 7), 396.
(V, 9), 478, 895.
(V, 9-10), 838.
(V, 12), 896.
(V, 13), 896.
(VII, 15), 396.
(XII, 9), 528.
(XII, 17), 831.
(XIV, 4), 680.
(XIV, 13), 551.
(XVII, 15), 490, 647.
(XIX, 7), 832.
(XIX, 7-8), 1124.
(XIX, 10), 872.
(XIX, 15), 396.
(XIX, 16), 901.
(XX, 2), 528.
(XXI, 1), 831, 873.
(XXI, 2), 788, 832, 1124.
(XXI, 3), 831.
(XXI, 4-5), 1110.
(XXI, 5), 396.
(XXI, 9), 832, 1124.
(XXI, 14), 850.
(XXI, 23), 896.
(XXI, 23-24), 980.
(XXI, 24), 843.
(XXII, 11), 545.
(XXII, 12), 552.
(XXII, 12-13), 1122.
(XXII, 17), 829, 832.

Religione_in_Ita

INDICE DELLE TAVOLE

Il primo Concilio di Nicea . . . . . *p.* 112

I padri del terzo Concilio di Costantinopoli . . . . . » 192

Il secondo Concilio di Nicea . . . . . » 208

Il quarto Concilio Lateranense . . . . . » 256

Il Concilio di Costanza . . . . . » 384

Enea Silvio Piccolomini parte per il Concilio di Basilea » 416

I cardinali Cesarini e Bessarione leggono al Concilio di Firenze il decreto di unione di Latini e Greci . . . . » 480

Il Concilio secondo il cardinale G. Gozzadini . . . . . » 512

Il Concilio di Trento . . . . . » 592

Piazza S. Pietro il giorno dell'apertura del primo Concilio Vaticano . . . . . » 768

L'interno di S. Pietro il giorno dell'apertura del secondo Concilio Vaticano . . . . . » 784

Religione_in_Ita

INDICE DEL VOLUME

Introduzione . . . . . p. 7

Origine dei concili 9, il concilio di Nicea 12, il Costantinopolitano I 18, verso il concilio di Efeso 20, il « brigantaggio » efesino 23, il concilio di Calcedonia 24, la ricezione di Calcedonia 28, Costantinopolitano II 29, i primi quattro concili come i quattro evangeli 30, Costantinopolitano III 31, la lotta iconoclasta e il Niceno II 33, Costantinopolitano IV: concilio ecumenico? 35, l'epoca dei concili generali dell'Occidente 37, i Lateranensi I-III 39, il Lateranense IV 43, a Lione 44, il II concilio di Lione 51, a Vienne 54, lo scisma d'Occidente e i concili di riforma 56, il conciliarismo e l'esperienza pisana 58, il concilio di Costanza 59, il fallimento di Pavia-Siena 64, il concilio a Basilea 65, il concilio d'unione a Ferrara-Firenze 66, Papato e Concilio tra XV e XVI secolo 68, Lateranense V: un concilio fallito 69, la lotta per un concilio 73, il concilio a Trento 75, ripresa e conclusione del Tridentino 78, il Vaticano I 82, il concilio Vaticano II 84.

Nota bibliografica . . . . . » 91

Cronologia sommaria dei concili . . . . . » 97

La presente edizione . . . . . » 99

Sigle e abbreviazioni . . . . . » 100

Concilio niceno I (325) . . . . . » 103

Professione di fede 105, canoni 105.

Concilio costantinopolitano I (381) . . . . . » 115

Simbolo 117, lettera a papa Damaso 118, canoni 122.

Concilio efesino (431) . . . . . » 127

Seconda lettera di Cirillo a Nestorio 129, terza lettera di Cirillo a Nestorio 133, 12 anatematismi 140, sentenza contro Nestorio 142, lettera sinodale 142, definizione 144, definizione contro i messalianiti 145, sui vescovi di Cipro 146, formula d'unione 147.

Concilio di Calcedonia (451) . . . . . » 149

Lettera di Leone a Flaviano 151, definizione della fede 161, canoni 165.

Religione_in_Ita

Concilio costantinopolitano II (553) . . . . . p. 177
Sentenza contro i « tre capitoli » 179, anatematismi 183.

Concilio costantinopolitano III (680-681) . . . . . » 191
Esposizione della fede 193.

Concilio niceno II (787) . . . . . » 199
Definizione 201, anatemi riguardo alle sacre immagini 204, canoni 205.

Concilio lateranense IV (1215) . . . . . » 219
La fede cattolica 221, gli errori dell'ab. Gioacchino 223, degli eretici 226, l'orgoglio dei greci contro i latini 229, della dignità dei patriarchi 229, dei concili provinciali 230, della correzione delle colpe 231, delle inchieste 232, riti diversi nella stessa fede 234, la scelta dei predicatori 234, dei maestri di scuola 235, dei capitoli generali dei monaci 236, proibizione di nuovi ordini religiosi 238, punizioni per i monaci incontinenti 238, contro l'ubriachezza dei chierici 239, le vesti dei chierici 239, dei festini dei prelati 240, sentenze di morte e duelli proibiti ai chierici 240, divieto di ingombrare le chiese con oggetti profani 241, il crisma e l'eucarestia devono essere custoditi sotto chiave 241, della confessione e del dovere di comunicarsi almeno a Pasqua 242, gli infermi provvedano prima all'anima e poi al corpo 243, una chiesa cattedrale o regolare non resti vacante oltre tre mesi 243, l'elezione per scrutinio o compromesso 244, l'elezione fatta dal potere secolare è invalida 245, pene contro chi conferma un'elezione irregolare 245, l'istruzione degli ordinandi 246, chi ha chiesto di andarsene ne sia costretto 246, nessuno può avere due benefici con cura d'anime 247, circa l'idoneità per essere eletti alle chiese 247, i figli dei canonici non devono essere eletti dove prestano servizio i loro padri 248, i patroni lascino al clero una quota conveniente 248, non si ricevano le prestazioni stabilite senza effettuare le visite 250, non bisogna gravare i sudditi 250, si deve esporre la causa per cui uno si appella 251, il giudice può revocare una sentenza interlocutoria 251, non si devono chiedere lettere per più di due giornate di cammino 251, gli atti vanno scritti perché possano servire come prova 252, bisogna restituire anche i beni che il possessore non ha personalmente sottratto 253, del possesso legittimo 253, in ogni prescrizione la buona fede deve essere ininterrotta 254, della giustizia secolare 254, nessun chierico presti fedeltà ad un laico senza sufficiente motivo 255, le costituzioni dei principi non devono portare pregiudizio alle chiese 255, quel patrono che uccide o mutila il chierico di una chiesa perde il diritto di patronato 256, non si devono imporre tasse al clero 256, la forma della scomunica 257, del modo di ricusare il giudice 259, la pena di chi infligge ingiustamente una scomunica 260, la restrizione degli impedimenti del

Religione_in_Ita

matrimonio 260, pene per chi contrae matrimonio clandestino 261, la testimonianza per sentito dire non è accettabile nelle cause matrimoniali 262, di chi dà a coltivare ad altri le proprie terre per frodare le decime 263, le decime devono essere pagate prima dei tributi 264, nonostante i privilegi, devono essere pagate le decime delle terre che si acquistano 264, un parroco non deve perdere le decime a seguito di intese private 265, come interpretare i privilegi 265, sullo stesso argomento a favore dei vescovi 267, nessun religioso deve prestare garanzie 267, gli abati non devono usurpare l'ufficio dei vescovi 267, i religiosi non ricevano decime dalle mani dei laici 268, sulle reliquie dei santi 268, la simonia 270, della simonia riguardo ai monaci e alle monache 271, circa le estorsioni illecite 271, circa la cupidigia del clero 272, circa l'usura dei Giudei 272, i Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di vestire 273, i Giudei non devono rivestire uffici pubblici 274, i Giudei convertiti non devono tornare ai riti antichi 274, spedizione per la riconquista della Terra santa 275.

Concilio di Lione II (1274) . . . . . *p.* 283

Costituzioni 285, della somma Trinità e della fede cattolica 293, della elezione e della potestà dell'eletto 294.

Concilio di Vienne (1311-1312) . . . . . » 319

Bolla di soppressione dell'ordine dei Templari 321, sull'anima forma del corpo 332, obbligo di ricevere gli ordini sacri 334, sulle Beghine 335, sul culto cristiano 336, per l'insegnamento delle lingue orientali 337, sull'inquisizione 338, sui Begardi 341, sui Frati minori 342.

Concilio di Costanza (1414-1418) . . . . . » 359

Sess. III, per l'integrità e l'autorità del concilio dopo la fuga del papa 361, *sess. IV*, sull'autorità ed integrità del concilio 362, *sess. V*, sull'autorità e integrità del concilio 364, *sess. VIII*, sentenza di condanna degli articoli di G. Wicleff 365, condanna dei libri di Wicleff 369, il concilio dichiara eretico G. Wicleff 371, *sess. XII*, qualora la s. sede diventasse vacante non si deve eleggere senza l'espresso consenso del concilio 372, sentenza di deposizione del papa Giovanni XXIII 372, nessuno dei tre contendenti al papato sia rieletto papa 374, *sess. XIII*, condanna della comunione sotto le due specie 375, *sess. XIV*, i seguaci di Giovanni XXIII e di Gregorio XII si uniscono 376, l'elezione del papa dovrà farsi secondo i modi e le forme stabilite dal concilio 377, il concilio approva la rinuncia di Gregorio XII 377, *sess. XV*, sentenza di condanna di 260 articoli di Wicleff 378, sentenza contro G. Huss 385, sentenza di deposizione contro G. Huss 387, articoli condannati di G. Huss 389, condanna della proposizione di Giovanni il Piccolo « Qual-

Religione_in_Ita

siasi tiranno » 393, *sess. XXI*, condanna di G. da Praga 394, *sess. XXXVII*, sentenza definitiva con cui papa Benedetto XIII è spogliato del papato 396, *sess. XXXIX*, dei concili generali 398, provvedimenti per evitare futuri scismi 399, professione che il papa deve fare 403, *sess. XL*, riforme da attuarsi dal papa insieme col concilio 404, modo e forma dell'elezione del papa 405, *sess. XLIV*, decreto sul luogo del prossimo concilio 407.

Concilio di Basilea, Ferrara, Firenze, Roma (1431-1445) . *p.* 409

Basilea sess. I, scopo del concilio 411, *sess. II*, in nessun modo è possibile lo scioglimento del concilio 412, *sess. IV*, se durante il concilio fosse vacante la sede apostolica non si proceda all'elezione fuori del concilio 414, *sess. VIII*, il concilio deve essere unico 415, *sess. XI*, a perpetuo rafforzamento dei concili generali 417, *sess. XII*, decreto sulle elezioni e conferme dei vescovi e prelati 418, *sess. XV*, dei concili provinciali e sinodali 422, *sess. XVIII*, rinnovazione del decreto di Costanza sull'autorità e il potere dei concili generali 427, *sess. XIX*, intorno ai patti intervenuti tra il concilio e i greci per l'unione 428, convenzione degli incaricati del concilio con gli ambasciatori dei greci 430, *sess. XX*, decreto sui concubinari 435, gli interdetti non si devono porre troppo facilmente 438, contro quelli che si appellano con troppa leggerezza 438, *sess. XXI*, delle annate 439, come si debba celebrare in chiesa l'ufficio divino 440, in qual tempo ciascuno debba essere in coro 441, come debbano recitarsi le ore canoniche fuori del coro 442, di quelli che durante i sacri misteri vanno in giro per la chiesa 442, della tabella appesa in coro 442, di quelli che nella messa non cantano tutto il credo 443, di quelli che danno in pegno il culto divino 443, di quelli che tengono il capitolo durante la messa maggiore 443, non si tengano spettacoli in chiesa 444, *sess. XXII*, condanna del libello di A. Favaroni 444, *sess. XXIII*, dell'elezione del sommo pontefice 447, della professione del sommo pontefice 449, forma del consenso 450, numero e qualità dei cardinali 458, delle elezioni 459, delle riserve 460, *sess. XXIV*, salvacondotto dato ai greci 461, *sess. XXV*, delle località del futuro concilio ecumenico per i greci 464.

Ferrara, Firenze sess. I, dichiarazione del card. N. Albergati, presidente del concilio 470, *sess. IV*, Eugenio IV e i partecipanti al sinodo dichiarano il concilio di Ferrara legittimo ed ecumenico 470, *sess. VI*, definizione del santo concilio ecumenico fiorentino 472, *sess. VII*, decreto contro il concilio di Basilea 476, *sess. VIII*, bolla di unione degli Armeni 484, *sess. XI*, bolla di unione dei Copti 496, *sess. XIII*, bolla di unione dei Siri 508, *sess. XIV*, bolla d'unione dei Caldei e dei Maroniti di Cipro 512.

Religione_in_Ita

Concilio di Trento (1545-1563) . . . . . *p.* 517

Sess. I, decreto di inizio del concilio 519, indizione della futura sessione 519, *sess. II*, decreto sul modo di vivere e su altre cose da osservarsi nel concilio 520, *sess. III*, si accoglie il simbolo della fede cattolica 522, data della futura sessione 524, *sess. IV*, si ricevono i libri sacri e le tradizioni apostoliche 524, si accetta l'edizione volgata della Bibbia 526, indizione della futura sessione 528, *sess. V*, decreto sul peccato originale 528, sulla lettura della s. scrittura e la predicazione 531, indizione della futura sessione 536, *sess. VI*, decreto sulla giustificazione 536, canoni sulla giustificazione 552, decreto sulla residenza dei vescovi e degli altri chierici inferiori 557, indizione della futura sessione 561, *sess. VII*, i sacramenti 561, indizione della futura sessione 571, *sess. VIII*, decreto sul trasferimento del concilio 571, *sess. IX*, decreto di proroga della sessione 572, *sess. X*, decreto di proroga della sessione 573, *sess. XI*, decreto di riapertura del concilio 574, indizione della futura sessione 574, *sess. XII*, decreto di proroga della sessione 574, *sess. XIII*, decreto sul santissimo sacramento dell'eucarestia 575, canoni sul sacramento dell'eucarestia 583, decreto di riforma 585, decreto di proroga per la definizione dei 4 articoli sul sacramento dell'eucarestia e del salvacondotto 590, salvacondotto dato ai protestanti tedeschi 591, *sess. XIV*, dottrina dei santissimi sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione 592, canoni sul sacramento della penitenza 608, canoni sul sacramento dell'estrema unzione 612, decreto di riforma 613, *sess. XV*, decreto di proroga della pubblicazione dei canoni 620, salvacondotto concesso ai protestanti tedeschi 622, *sess. XVI*, decreto di sospensione del concilio 625, *sess. XVII*, decreto sulla celebrazione del concilio 627, indizione della futura sessione 627, *sess. XVIII*, decreto sulla scelta dei libri e sulla volontà di invitare tutti al concilio con salvacondotto 628, indizione della futura sessione 630, salvacondotto dato ai Tedeschi 630, *sess. XIX*, si rimanda la pubblicazione dei decreti 631, *sess. XX*, si proroga la pubblicazione dei decreti 631, *sess. XXI*, dottrina della comunione sotto le due specie e dei fanciulli 632, decreto di riforma 636, indizione della futura sessione 642, *sess. XXII*, dottrina e canoni sul sacrificio della messa 642, decreto di riforma 651, decreto sulla richiesta di concessione del calice 657, giorno della futura sessione 658, *sess. XXIII*, dottrina vera e cattolica sul sacramento dell'ordine 658, decreto di riforma 662, giorno della futura sessione 677, *sess. XXIV*, dottrina sul sacramento del matrimonio 677, canoni sulla riforma del matrimonio 680, decreto di riforma 687, indizione della futura sessione 711, *sess. XXV*, decreto sul purgatorio 711, della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini 712, decreto sui religiosi e sulle monache 715, decreto di riforma generale 728, decreto di proseguimento

Religione_in_Ita

della sessione per il giorno seguente 748, le indulgenze 748, la scelta dei cibi, i digiuni, le feste 749, l'indice dei libri, il catechismo, il breviario, il messale 749, la precedenza degli oratori 750, dovere di accettare e di osservare i decreti del concilio 750, decreto sulla lettura dei decreti pubblicati 751, decreto sulla fine del concilio e sulla conferma da chiedersi al sommo pontefice 751.

Concilio Vaticano I (1869-1870) . . . . . *p.* 753

Sess. I, apertura del concilio 755, indizione della futura sessione 755, *sess. II*, professione di fede 755, *sess. III*, costituzione dogmatica sulla fede cattolica 758, canoni 768, *sess. IV*, prima costituzione dogmatica sulla chiesa di Cristo 771.

Concilio Vaticano II (1962-1965) . . . . . » 781

Sess. III, costituzione su la sacra liturgia 783, cap. I 785, cap. II 801, cap. III 805, cap. IV 811, cap. V 816, cap. VI 819, cap. VII 822, *sess.* V, costituzione dogmatica su la Chiesa 827, cap. I 827, cap. II 836, cap. III 848, cap. IV 868, cap. V 877, cap. VI 884, cap. VII 889, cap. VIII 896, notificazioni 908, decreto sulle chiese orientali cattoliche 912, decreto su l'ecumenismo 925, cap. I 926, cap. II 932, cap. III 938, *sess. VII*, decreto su l'ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa 948, cap. I 949, cap. II 953, cap. III 974, dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane 980, *sess. VIII*, costituzione dogmatica sulla divina rivelazione 986, cap. I 986, cap. II 989, cap. III 992, cap. IV 995, cap. V 997, cap. VI 999, *sess. IX*, dichiarazione sulla libertà religiosa 1003, decreto su l'attività missionaria della chiesa 1019, cap. I 1020, cap. II 1033, cap. III 1049, cap. IV 1052, cap. V 1058, cap. VI 1063, costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo 1072, proemio 1072, p. I 1081, cap. I 1082, cap. II 1095, cap. III 1104, cap. IV 1111, p. II 1122, cap. I 1122, cap. II 1132, cap. III 1144, cap. IV 1157, cap. V 1164, conclusione 1179.

Indice analitico . . . . . » 1185

Indice dei nomi . . . . . » 1205

Indice delle citazioni bibliche . . . . . » 1215

Indice delle tavole . . . . . » 1233

Religione_in_Ita

Stampato per conto
della Casa Editrice
UTET
con i tipi della
Tipografia Torinese s.p.a.

Religione_in_Ita